SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CLVII
n. 1
Allegato

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(ANNI 2000 E 2001)

(Articolo 1, comma 6, lettera c) *della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(BERLUSCONI)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

Doc. CLVII
n. 1
Allegato

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(ANNI 2000 E 2001)

(Articolo 1, comma 6, lettera c) *della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(BERLUSCONI)

NOTA

Nel presente allegato sono raccolti i provvedimenti normativi e gli atti organizzativi di maggiore rilievo tra quelli che, approvati nel periodo 2000-2001, concorrono a formare il quadro della regolamentazione attualmente vigente nel settore delle comunicazioni.

L'allegato introduce quest'anno una sezione "internazionale" che amplia ed introduce la parte riservata alla normativa adottata in sede comunitaria, nel testo pubblicato nella GUCE.

Gli atti legislativi e i provvedimenti governativi (ove possibile nel testo ripubblicato e corredato di note) sono riprodotti nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Per la prima volta sono raccolti i testi delle audizioni svolte dal presidente e dai componenti dell'Autorità dinanzi alle commissioni parlamentari, mentre particolare evidenza si é ritenuto di dare alle consultazioni pubbliche svolte al fine di conoscere gli orientamenti dei soggetti interessati ai processi decisionale dell'Autorità.

Le delibere e le determinazioni dell'Autorità sono raccolte secondo criteri di affinità "tematiche" al fine di privilegiare i percorsi di "lettura".

Infine, la consueta attenzione è riservata ai Comitati regionali per le comunicazioni, attraverso la pubblicazione dei testi delle leggi regionali istitutive.

INDICE

LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

Allegato alla relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro – 30 giugno 2001

1. QUADRO INTERNAZIONALE

OCSE – REVIEW 2001

Riforma del sistema di regolazione nel settore delle telecomunicazioni (estratto) . . . . . *Pag.* 17

Commissione europea

Sesta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni COM (2000) 814 del 7 dicembre 2000 . . . . . » 25

2. NORMATIVA COMUNITARIA

2.1. REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchè la libera circolazione di tali dati (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 12 gennaio 2001, n. L 008) . . . . . » 63

Regolamento (CE) n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 30 dicembre 2000, n. L 336) . . . . . » 86

2.2. DIRETTIVE

Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 17 luglio 2000, n. L 178) . . . . . » 93

2.3. COMUNICAZIONI

Comunicazione della Commissione n. 2001/C 96/02 riguardante un progetto di direttiva relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 27 marzo 2001, n. C 96) . . . . . *Pag.* 113

3. NORMATIVA NAZIONALE

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (*Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2000, n. 72) . . . . . » 125

Legge 7 giugno 2000, n. 150. – Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (*Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136) » 133

Decreto 12 luglio 2000 Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (*Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, n. 168) . . . . . » 144

Ripubblicazione del testo della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» corredato delle relative note (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2000, n. 173) (*Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 2000 n. 207) . . . . . » 147

Legge 18 agosto 2000, n. 248. – Nuove norme di tutela del diritto di autore (*Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2000, n. 206) . . . . . » 172

Legge 29 dicembre 2000, n. 422. – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2001, n. 16, suppl. ord. n. 14/L) . . . . . » 192

Decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373. – Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato *(Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2000. n. 292) . . . . . » 194

Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77. – Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2001, n. 74) . . . . . » 198

Testo del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi» (*Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70) *Pag.* 229

Legge 22 febbraio 2001, n. 36. – Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2001 n. 55) » 240

Ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» (*Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2001, n. 74, suppl. ord. n. 62/L) . . . . . » 257

Legge 7 marzo 2001, n. 62. – Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (*Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2001. n. 67) » 259

Decreto 26 aprile 2001. – Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 2001, n. 104) » 289

4. AUDIZIONI PARLAMENTARI

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. – Audizione del 9 maggio 2000 . . . . . » 295

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – Audizione del 6 marzo 2001 . . . . . » 306

Commissione V Bilancio, tesoro e programmazione economica. – Audizione del 23 maggio 2000. – Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema paese di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati . . . . . » 316

Commissione V Bilancio, tesoro e programmazione economica. – Audizione del 9 gennaio 2001. – Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema paese di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati . . . . . » 327

Commissione IX Trasporti, poste e telecomunicazioni. – Audizione dell'8 giugno 2000. – Liberalizzazione del sistema delle comunicazioni e attività dell'Autorità . . . . » 334

5. CONSULTAZIONI PUBBLICHE

Documento per la consultazione del 22 febbraio 2000. – Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva in materia di pubblicità radiotelevisiva (*Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2000, n. 58) . . . . . *Pag.* 343

Sintesi delle risultanze (determinazione CSP del 31 luglio 2000) . . . . . » 345

Documento per la consultazione del 4 aprile 2000. – Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti (*Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2000, n. 88) . . . . » 351

Sintesi delle risultanze (determinazione CIR del 18 ottobre 2000) . . . . . » 352

Documento per la consultazione del 19 aprile 2000. – Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2000, n. 96) . . . . . » 355

Sintesi delle risultanze (determinazione CIR del 6 luglio 2000) . . . . . » 356

Documento per la consultazione del 1° giugno 2000. – Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione (*Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2000, n. 131) . . . . . » 360

Sintesi delle risultanze (determinazione CIR dell'8 novembre 2000) . . . . . » 362

Delibera n. 400/00/CONS del 5 luglio 2000. – Consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli «Operatori virtuali di rete mobile» (*Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2000 n. 161) » 367

Sintesi delle risultanze (determinazione di Consiglio del 31 luglio 2000). . . . . » 371

Delibera n. 712/00/CONS del 31 ottobre 2000. – Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara (*Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302) . . . . . » 381

Sintesi delle risultanze (determinazione di Consiglio del 4 aprile 2001) . . . . . » 386

Delibera n. 824/00/CONS del 29 novembre 2000. – Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2000, n. 301) . . . . . *Pag.* 404

Delibera n. 870/00/CONS del 19 dicembre 2000. – Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza (*Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001 n. 18) . . . . . » 411

Delibera n. 89/01/CONS del 14 febbraio 2001. – Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta «wholesale» di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2001, n. 48) » 416

Documento per la consultazione del 5 aprile 2001. – Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: Public Access Mobile Radio) (*Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2001, n. 90) . . . . . » 418

Delibera n. 170/01/CONS dell'11 aprile 2001. – Consultazione pubblica concernente regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01, art. 2-*bis*, comma 7) (*Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2001, n. 95) . . . . . » 421

6. LE DELIBERE E LE DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ

6.1. MERCATO DELL'ACCESSO

6.1.1. Accesso e interconnessione

Delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000. – Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2000, n. 256) . . . . . » 429

Delibera n. 711/00/CONS del 31 ottobre 2000. – Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. (*Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275, suppl. ord. n. 193) . » 447

Delibera n. 12/00/CIR del 14 novembre 2000. – Istituzione dell'unità per la sperimentazione, la definizione e l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei livelli di qualità nei servizi di interconnessione e degli eventi critici per l'interoperabilità delle reti interconnesse ... *Pag.* 475

Delibera n. 15/00/CIR del 21 dicembre 2000. – Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati Ring e Full Business Company (*Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2001, n. 17) ..... » 477

Delibera n. 2/01/CIR del 2 febbraio 2001. – Fissazione del termine dell'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR (*Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2001, n. 36) ..... » 492

Delibera n. 3/01/CIR del 22 febbraio 2001. – Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta «wholesale» del servizio di canale virtuale permanente (*Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2001, n. 56) ..... » 493

Delibera n. 4/01/CIR del 22 febbraio 2001. – Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2001, n. 57) ..... » 495

6.1.2. Condizioni tecniche ed economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato

Delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000. – Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi (*Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2000, n. 73) ..... » 503

Delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000. – Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303) ..... » 535

Delibera n. 14/00/CIR del 21 dicembre 2000. – Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta

di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19) . . . . . *Pag.* 556

Delibera n. 1/01/CIR del 17 gennaio 2001. – Termini relativi agli adempimenti disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR (*Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2001 n. 21) . . . . . » 572

Delibera n. 6/01/CIR del 4 aprile 2001. – Rettifica della delibera n. 14/00/CIR «Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000» (*Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 2001, n. 92) . . . . . » 573

Delibera n. 7/01/CIR dell'11 aprile 2001. – Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale (*Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2001, n. 101) . . . . . » 574

6.1.3. Preselezione dell'operatore e portabilità del numero

Delibera n. 7/00/CIR del 1º agosto 2000. – Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnesione (*Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2000, n. 185) . » 577

Delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000. – Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: data di sottoscrizione del contratto di utenza (*Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2000 n. 254) . . . . . » 582

Delibera n. 8/01/CIR del 16 maggio 2001. – Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste (*Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134) . . . . . » 583

Delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001. – Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability) (*Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2001, n. 143) » 597

6.2. Pianificazione delle risorse scarse e autorizzazioni

Delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000. – Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa (*Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 2000, n. 169) . . . . » 601

Delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000. – Disposizioni in materia di autorizzazioni generali (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2000, n. 184) . . . . . *Pag.* 619

Delibera n. 544/00/CONS del 1º agosto 2000. – Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili (*Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2000, n. 183) . . . . . » 634

Delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000. – Disposizioni in materia di licenze individuali (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2000, n. 249) . . . . . » 652

Delibera n. 664/00/CONS dell'11 ottobre 2000. – Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: rettifica delle coordinate geografiche del sito di Novara (*Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2000, n. 260) . . . . . » 654

Delibera n. 715/00/CONS del 9 novembre 2000. – Rilascio di autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 – 42,5 Ghz (*Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 2000, n. 295) . . . . . » 656

Delibera n. 11/00/CIR del 14 novembre 2000. – Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale (*Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2000, n. 301) . » 661

Delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000. – Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto (*Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 2000, n. 295) . . . . . » 663

Delibera n. 823/00/CONS del 29 novembre 2000. – Gara per la selezione di un soggetto incaricato dell'assistenza all'Autorità nella procedura per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto e per le relative licenze, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 822/00/CONS. – G.U.C.E. 16 gennaio 2001, n. 10, serie S (*Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001, n. 18, serie seconda) . . . . . » 671

Delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000. – Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800 (*Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2000, n. 301) . . . . . » 676

Delibera n. 1/01/CONS del 10 gennaio 2001. – Assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (*Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 2001, n. 35) . . . . . » 682

Delibera n. 98/01/CONS del 7 marzo 2001. – Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle

frequenze per la radiodiffusione televisiva: sostituzione del sito di Pesche con il sito 6 di Miranda-Santa Lucia (*Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78) . . . . . *Pag.* 687

Delibera n. 131/01/CONS del 21 marzo 2001. – Disposizioni in materia di autorizzazioni per servizi via satellite (*Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2001, n. 101) . . . . . » 689

6.3. REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI OFFERTA ALL'UTENZA FINALE E SERVIZIO UNIVERSALE

Delibera n. 389/00/CONS del 12 luglio 2000. – Determinazione di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. (*Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, n. 168) . . . . . » 727

Delibera n. 847/00/CONS dell'11 dicembre 2000. – Revisione dei valori del sistema di «price cap» di cui alla delibera n. 171/99 (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303) . . . . . » 738

Delibera n. 8/00/CIR del 1º agosto 2000. – Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 . . . . . » 742

Delibera n. 83/01/CONS del 14 febbraio 2001. – Adozione di un formulario per le comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2001, n. 55) . . . . . » 751

6.4. PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DI OBBLIGHI DI LEGGE

6.4.1. Contabilità regolatoria

Delibera n. 674/00/CONS del 24 ottobre 2000. – Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità . . » 757

6.4.2. Determinazione degli standard *dei decodificatori*

Delibera n. 578/00/CONS del 12 settembre 2000. – Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: sanzioni e diffide alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. . . . . » 763

Delibera n. 656/00/CONS del 4 ottobre 2000. – Attuazione della delibera n. 21 6/00/CONS: «Nuove sanzioni e ulteriori diffide alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. » 765

6.5. AZIONI VOLTE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PLURALISMO E DI CONCORRENZA

6.5.1. Posizioni dominanti

Delibera n. 662/00/CONS del 4 ottobre 2000. – Procedimento Stream/Telepiù finalizzato all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti: chiusura dell'istruttoria avviata con delibera n. 3/00/CONS . . . . . *Pag.* 767

Delibera n. 663/00/CONS del 4 ottobre 2000. – Procedimento Stream/Telepiù relativo all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti: fissazione dell'audizione conclusiva . . . . . » 768

Delibera n. 669/00/CONS dell'11 ottobre 2000. – Procedimento Stream/Telepiù relativo all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti: proroga del procedimento e fissazione dell'audizione conclusiva . . . . . » 769

Delibera n. 846/00/CONS del 6 dicembre 2000. – Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97 . . . . . » 770

Delibera n. 28/01/CONS del 16 gennaio 2001. – Procedimento di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS: «Avvio dell'istruttoria» . . . . . » 775

6.5.2. Controversie tra operatori

Delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001. – Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2001, n. 85) . . . . . » 777

6.5.3. Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione

Delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000. – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali (*Gazzetta Ufficiale* 1º luglio 2000, n. 152) . . . . . » 783

Delibera n. 472/00/CSP del 27 settembre 2000. – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme, Valda nella Provincia autonoma di Trento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige previste per il giorno 12 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2000, n. 237) . . . . . » 789

Delibera n. 475/00/CSP del 5 ottobre 2000. – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella Regione autonoma Sicilia previste per il giorno 26 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 2000, n. 242) . . . . . *Pag.* 791

Delibera n. 253/01/CSP del 23 marzo 2001. – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71) . . . . . » 794

Delibera n. 254/01/CSP del 28 marzo 2001. – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2001, n. 75) . . . . . » 806

Delibera n. 389/01/CSP dell'11 maggio 2001. – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2001, n. 113) . . . . . » 818

Delibera n. 390/01/CSP dell'11 maggio 2001. – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 24 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114) . . . . » 831

6.5.4. Registro degli operatori

Delibera n. 194/01/CONS del 3 maggio 2001. – Modifica ed integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (*Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2001, n. 115, suppl. ord. n. 121) . . . . . » 843

Delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001. – Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione . . . . . » 910

6.6. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

6.6.1. Disposizioni organizzative

Delibera n. 545/00/CONS del 1º agosto 2000. – Integrazione all'articolo 4 – «Organizzazione interna» del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità (*Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2000, n. 185) *Pag.* 923

Delibera n. 706/00/CONS del 25 ottobre 2000. – Nomina del Presidente del Comitato etico . . . . . » 925

Delibera n. 713/00/CONS del 31 ottobre 2000. – Costituzione della Commissione di garanzia . . . . . » 926

Delibera n. 61/01/CONS del 25 gennaio 2001. – Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità: istituzione della Segreteria generale (*Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2001, n. 69) . . . . . » 928

Delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001. – Regolamento concernente l'accesso ai documenti (*Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2001, n. 141) . . . . . » 931

6.6.2. Accordi di collaborazione

18 gennaio 2001. – Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 2001, n. 24) . . . . . » 935

6.6.3. Iniziative e accordi di ricerca, formazione e sperimentazione

Accordo quadro tra il Politecnico di Milano e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 14 luglio 2000 . . . » 939

7. COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Regione Toscana – Legge regionale 1º febbraio 2000, n. 10 » 947
Regione Basilicata – Legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 » 954
Regione Piemonte – Legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 . » 960
Regione Calabria – Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2. » 968
Regione Liguria – Legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 . » 977
Regione Emilia Romagna – Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 . . . . . » 983
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Legge regionale 1º marzo 2001, n. 164 . . . . . » 991
Regione Marche – Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 . . » 999

1. QUADRO INTERNAZIONALE

OCSE - Review 2001

Riforma del sistema di regolazione nel settore delle telecomunicazioni (estratto)

Il settore delle telecomunicazioni è estremamente dinamico. La rapida evoluzione delle tecnologie ha scosso il settore e i regimi di regolazione a lungo basati su tecnologie divenute obsolete e teorie sul mercato superate. Ventisette paesi OCSE hanno ad oggi liberalizzato estensivamente l'accesso a tutti i sub-mercati delle telecomunicazioni, inclusi la telefonia vocale, gli investimenti in infrastrutture e gli investimenti da parte di imprese estere (qualche anno fa solo un numero esiguo di paesi avevano liberalizzato in maniera così ampia). I confini del settore sono indefiniti e si fondono con altri settori, quali la radiodiffusione e i servizi di informazione.

I regimi normativi devono contemporaneamente promuovere la concorrenza e proteggere altri obiettivi sociali all'interno di mercati dinamici.

Forti politiche di promozione e tutela della concorrenza e regimi normativi in grado di promuovere l'efficienza hanno un ruolo fondamentale nel futuro sviluppo del settore.

Politiche a tutela ed incentivo della concorrenza e un sistema normativo in grado di promuovere l'efficienza in un mercato dinamico e globale hanno un ruolo fondamentale per la *performance* e il futuro sviluppo del settore. Il compito centrale della regolazione è quello di consentire lo sviluppo della concorrenza nei mercati locali, proteggendo, nel contempo, interessi pubblici quali l'affidabilità, il servizio universale e gli interessi dei consumatori. Deve essere attivamente promosso l'ingresso nei mercati nei quali dominano ancora le aziende ex-monopoliste; inoltre, bisognerebbe analizzare la possibilità di una convergenza tra i diversi quadri normativi applicabili alle infrastrutture e ai servizi di telecomunicazione e radiodiffusione.

L'Italia ha creato un regime normativo per la promozione e la tutela della concorrenza nel settore delle telecomunicazione che, in alcune sue articolazioni, è tra i più pro-competitivi dei paesi OCSE.

In Italia la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni è stata guidata dalle iniziative dell'UE per la liberalizzazione del mercato europeo...

In Italia la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni è stata guidata dalle iniziative dell'UE per la liberalizzazione del mercato europeo. Su questioni molto importanti, quali l'interconnessione, il rilascio delle licenze e il servizio universale, le direttive dell'UE hanno svolto un ruolo molto importante nel plasmare il quadro normativo italiano. Nei primi momenti della liberalizzazione a metà degli anni' 90, l'Italia non è stata in grado di trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla liberalizzazione a livello europeo ed è stata infatti spesso in ritardo nell'adozione delle direttive dell'UE. Negli ultimi anni invece il processo di liberalizzazione sta procedendo nel rispetto delle scadenze e dalla metà degli anni '90 il Governo italiano ha assunto molte decisioni politiche importanti per promuovere la concorrenza.

...e oggi l'Italia ha un sistema di regolazione abbastanza esaustivo per la promozione della concorrenza nel settore.

Attualmente l'Italia ha un sistema di regolazione abbastanza esaustivo per la promozione della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. Non vi sono limiti all'accesso del mercato, fatta eccezione per quanto attiene alle risorse di spettro di frequenze. Parità di accesso viene garantita dalle politiche di interconnessione e numerazione. L'Italia ha anche un meccanismo di finanziamento, neutro dal punto di vista competitivo, del servizio universale. Ha adottato misure normative per l'*unbundling* del *local loop* (scorporo del circuito locale), molto importanti per un mercato come l'Italia in cui non sono disponibili infrastrutture alternati-

ve nell'"ultimo miglio". Per alcune misure di regolazione, quali la *carrier pre-selection* (pre-selezione dell'operatore), le procedure di monitoraggio della qualità del servizio e l'*unbundling* del *local loop*, il regime normativo italiano ha uno degli approcci più pro-competitivi tra tutti i paesi dell'area OCSE.

Il sistema di regolazione può essere ulteriormente migliorato al fine di facilitare la transizione da un regime di monopolio ad un mercato delle telecomunicazioni competitivo. Come analizzato qui di seguito, se si vogliono massimizzare i benefici derivanti dall'apertura alla concorrenza, bisogna affrontare tempestivamente alcuni problemi di regolazione.

Nel mercato italiano delle telecomunicazioni la concorrenza sta diventando più agguerrita...

Nel mercato delle telecomunicazioni italiane si sta affermando la concorrenza, anche se Telecom Italia e la sua controllata Telecom Italia Mobile detengono posizioni dominanti in tutti i segmenti di mercato.

Con il modificarsi della natura del servizio di telefonia mobile, da servizio complementare a sostituto della telefonia vocale fissa, con la diminuzione delle tariffe e l'introduzione delle schede pre-pagate, la crescita del settore della telefonia mobile in Italia sta determinando una concorrenza reale nel mercato delle telecomunicazioni. Il fatto che Telecom Italia, inclusa la sua controllata Telecom Italia Mobile (Tim), detenga una posizione dominante in tutti i segmenti di mercato ha comunque delle implicazioni per l'assetto della regolazione.

Nei mercati delle chiamate interurbane ed internazionali, i nuovi entranti hanno già acquisito circa il 30% del mercato ed è chiaro che tale quota aumenterà con l'aumentare della concorrenza in questi segmenti di mercato. In particolare, aumenterà in maniera considerevole la concorrenza derivante dai rivenditori di servizi e la telefonia via internet farà aumentare considerevolmente le possibilità di scelta dei clienti per quanto concerne questi servizi; ciò, a sua volta, farà diminuire le tariffe.

Tabella 6.1. - **Penetrazione della telefonia mobile - posizione relativa rispetto agli altri paesi OCSE**

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	Giugno 1999
Posizione	17	14	14	14	12	12	12	8	6	7

Fonte: OCSE.

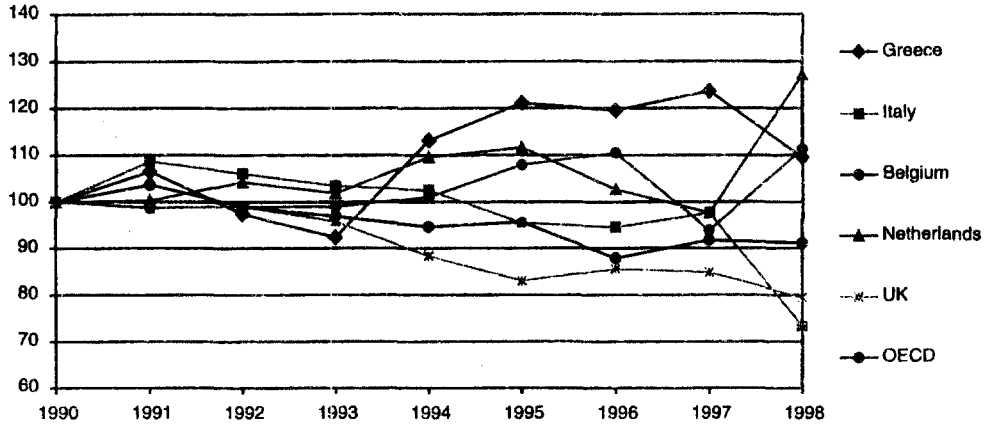
...con notevoli benefici per i consumatori italiani, in particolare per le imprese e gli utenti di internet...

Le riforme hanno già portato benefici concreti all'Italia in termini di diminuzione delle tariffe e di disponibilità di nuovi servizi.

Queste riforme hanno già portato benefici concreti all'Italia in termini di diminuzione delle tariffe e di disponibilità di nuovi servizi. Come illustrato nella figura 6.1., le tariffe italiane per gli utenti *business*, statiche prima dell'apertura alla concorrenza, sono diminuite considerevolmente dopo le liberalizzazioni nel 1998.

Le tariffe italiane di accesso ad internet sono tra le più basse dell'area OCSE, a causa della sana concorrenza nel mercato degli *Internet Service Provider* (ISP). Il numero di abbonati ad internet è aumentato di oltre il 60% dal 1998 alla fine del 1999, anche se l'Italia è ancora al di sotto della media OCSE (9 abbonati su 100 rispetto alla media di 11 nell'area OCSE). La *performance* dell'Italia in questo campo è probabilmente migliorata nella seconda metà del 2000, quando sono state introdotte tariffe meno elevate.

Figura 6.1. - **Paniere tariffario nazionale OCSE per gli utenti *business*, 1991-98 (Indice 1990 = 100)**



Fonte: OCSE, EURODATA.

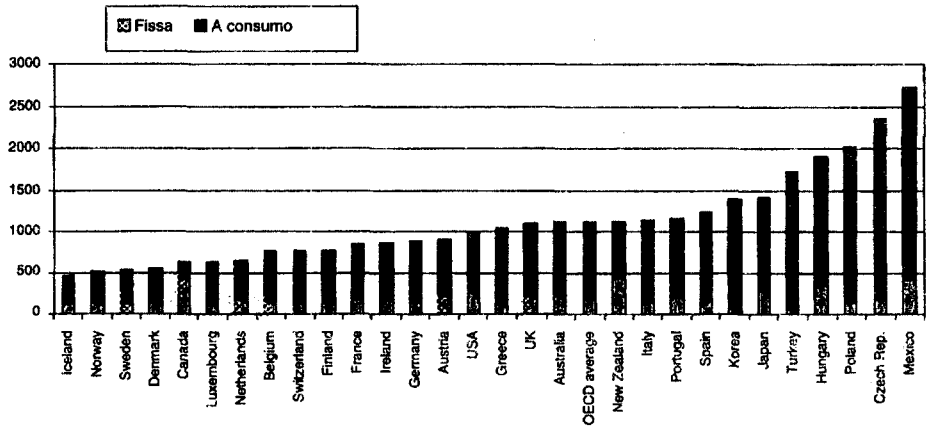
...anche se vi è ancora una notevole possibilità di ridurre alcune tariffe e migliorare l'accesso.

248. L'incremento della concorrenza porterà notevoli benefici aggiuntivi all'Italia. Le figure 6.2. e 6.3. mostrano che le tariffe per il servizio di telefonia vocale fissa sono ancora più elevate rispetto alla media dei paesi OCSE e molto più elevate della maggior parte dei paesi OCSE. Ciò indica che vi sono ancora incentivi all'entrata nel mercato.

Nei segmenti di mercato nei quali non è ancora emersa la concorrenza, i livelli tariffari sono ancora elevati.

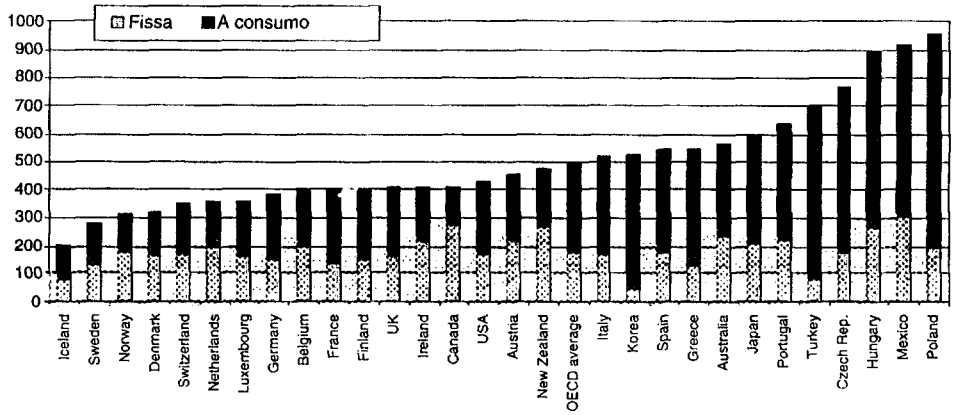
249. Nei segmenti di mercato nei quali non è ancora emersa la concorrenza, i livelli delle tariffe sono ancora elevati. Nel mercato dei circuiti privati (*leased lines*), Telecom Italia ha una quota di mercato pari al 100%. Le tariffe dei circuiti privati sono rimaste elevate nonostante siano sottoposte ad un sistema di approvazione da parte dell'Autorità. Nel 1999, la maggior parte delle tariffe per i semi circuiti nazionali era al di sopra della media dell'UE. A luglio 2000, l'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha ordinato al gestore principale di ridurre in media del 23.7% le tariffe dei circuiti urbani e interurbane. Le tariffe modificate sono state pubblicate. Nella primavera 2000, la Commissione europea ha osservato che nel 1999 in Italia sono state applicate "tariffe eccessive" per i circuiti privati nazionali da 34 Mbps e 155 Mbps; ha evidenziato inoltre "ritardi discriminatori nella fornitura dei suddetti circuiti".

Figura 6.2. - **Paniere OCSE misto per gli utenti *business*, novembre 2000, IVA esclusa, UDS PPP**



Nota: Escluse le chiamate ai cellulari.
Fonte: OCSE.

Figura 6.3. - **Paniere OCSE misto per le famiglie, novembre 2000, IVA inclusa, USD PPP**



Nota: Escluse le chiamate ai cellulari.
Fonte: OCSE.

L'integrazione delle tecnologie di comunicazione sotto un unico organismo di regolazione dovrebbe accelerare il processo di innovazione tra settori e lo sviluppo della società dell'informazione...

L'Italia è dotata di un sistema di regolazione unico nei paesi OCSE, ideato per riflettere la convergenza nel settore delle comunicazioni.

Italia è dotata di un sistema di regolazione unico nei paesi OCSE, ideato per riflettere la convergenza nel settore delle comunicazioni. L'organismo di regolazione, l'Agcom possiede una competenza normativa orizzontale sull'intero settore delle comunicazioni (radiodiffusione, telecomunicazioni e stampa), uno dei ruoli normativi più esaustivi all'interno dell'OCSE. L'Agcom è uno dei soli cinque organismi all'interno dell'OCSE con potere di regolazione sia nel settore delle telecomunicazioni, sia nel settore della radiodiffusione, ed è l'unico organismo di regolazione la cui organizzazione è strutturata non intorno a settori specifici, quali telecomunicazioni, radiodiffusione e stampa, ma intorno ad un quadro più generale, quali le reti e i servizi.

Questa è una buona soluzione. La frammentazione della regolazione nel settore delle comunicazioni può impedire alle aziende di trarre pieno vantaggio dalla rapida convergenza che si sta verificando tra radiodiffusione, contenuti, tecnologie e servizi di comunicazione. La struttura dell'Agcom le consente di risolvere aspetti normativi all'interno dell'intero settore delle comunicazioni, in maniera neutrale dal punto di vista della concorrenza, e dovrebbe consentire all'Italia di muoversi più rapidamente verso una società dell'informazione.

Il ministero e l'organo di regolazione hanno fatto ricorso alla consultazione pubblica per assumere decisioni importanti.

Il Ministero delle comunicazioni e l'Agcom hanno assunto un approccio basato sulla consultazione per l'assunzione di decisioni importanti. In particolare, a partire dal 1999 il Ministero e l'Agcom hanno iniziato ad utilizzare internet per le consultazioni pubbliche, ad esempio per le decisioni relative all'UMTS, al *Wireless Local Loop* (WLL) e al regime di autorizzazioni. L'approccio basato sulla consultazione nel corso del processo decisionale è stato ben accolto dal settore, poiché rende le decisioni più trasparenti.

...mentre l'attiva vigilanza esercitata dall'*Antitrust* ha sostenuto la regolazione specifica del settore finalizzata alla prevenzione degli abusi di mercato.

Con il passaggio del mercato delle telecomunicazioni da un regime di monopolio ad

In Italia, come in altri paesi OCSE, con il passaggio del mercato delle telecomunicazioni da un regime di monopolio ad un regime di concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza è sempre più coinvolta nel settore. La legge italiana sulla concorrenza si applica, senza alcuna eccezione, anche al settore delle teleco-

un regime di concorrenza, l'autorità garante della concorrenza è sempre più coinvolta nel settore...

municazioni, nel quale l'Autorità garante della concorrenza è attivamente intervenuta. Ad esempio, nel 1998, ha iniziato un'indagine per verificare se Telecom Italia avesse abusato della propria posizione dominante sul mercato di internet. A settembre 1999, Telecom Italia e l'associazione italiana degli *internet provider* hanno sottoscritto un accordo per eliminare la discriminazione nei confronti degli *internet provider* e di altri operatori muniti di licenza. In data 28 gennaio 2000 l'Autorità garante della concorrenza ha imposto a Telecom Italia una multa di 1.248 milioni di lire. Rispetto ad altre autorità analoghe presenti nei paesi OCSE, che spesso non hanno personale professionale sufficiente per vigilare sul settore delle telecomunicazioni, l'autorità italiana è dotata di uno staff adeguato.

... ciò richiede maggiore attenzione per gestire potenziali sovrapposizioni tra l'organo di regolazione specifico del settore e l'autorità garante della concorrenza.

Con l'aumentare del ruolo dell'Autorità garante della concorrenza, i paesi OCSE hanno prestato maggiore attenzione a gestire la potenziale sovrapposizione tra l'organo di regolazione specifico del settore e l'Autorità garante della concorrenza; ciò al fine di evitare incongruità nelle norme. In Italia, oltre alla consultazione generale informale, l'Autorità garante della concorrenza e l'Agcom, devono consultarsi in alcuni casi specifici. L'Autorità garante della concorrenza deve chiedere il parere non vincolante dell'Agcom in merito a decisioni concernenti accordi che limitano la concorrenza, abusi di potere dominante e fusioni che coinvolgono gli operatori del settore delle comunicazioni. L'Autorità garante della concorrenza deve chiedere all'Agcom un parere non vincolante in merito all'individuazione degli operatori del settore delle telecomunicazioni con notevole potere di mercato, alle condizioni di interconnessione e di accesso alle reti, al finanziamento del servizio universale e alla separazione contabile.

Esiste, comunque, ancora una certa confusione nel mercato circa le responsabilità di regolazione e si dovrebbero risolvere alcuni problemi relativi allo staff dell'organo indipendente di regolazione...

Tra le priorità, vi è la necessità di garantire che l'Agcom abbia lo staff adeguato per poter esercitare il proprio potere di regolazione in maniera tempestiva; è quindi necessario procedere al reclutamento di personale al fine di occupare le posizioni vacanti.

Data l'importanza di un'efficace vigilanza di regolazione del settore in questa fase critica, bisognerebbe garantire che l'Agcom abbia lo staff necessario per esercitare il proprio potere di regolazione in maniera tempestiva, mediante un rapido reclutamento di personale. Secondo quanto previsto dalla legge, lo staff a tempo indeterminato dell'Agcom non può essere superiore a 260 unità; attualmente lo staff è composto da 240 unità.

La mancanza di personale ha comportato tempi lunghi prima che l'Agcom divenisse pienamente operativa. L'Agcom ha condiviso una serie di compiti con il Ministero in virtù di un accordo bilaterale che è stato rinnovato. Tale condivisione del potere normativo ha creato confusione negli operatori del mercato, ai quali non è stato sempre chiaro quale fosse l'organo di regolazione incaricato, ad esempio, della gestione dello spettro e della numerazione. I due anni necessari per il trasferimento dei pieni poteri normativi dal Ministero all'Agcom, il fatto che l'Agcom non fosse pienamente operativa quando il mercato si è aperto alla concorrenza e le difficoltà iniziali nel reclutare staff con le caratteristiche professionali adeguate, hanno rallentato l'attuazione di tutele normative appropriate in alcuni segmenti di mercato.

Data la quasi totale mancanza di infrastrutture alternative al *local loop*, l'organismo di regolazione dovrà vigilare molto attentamente sulle tariffe di interconnessione al fine di promuove la concorrenza nei servizi che richiedono l'accesso all'ultimo miglio.

Nel mercato italiano delle telecomunicazioni non esistono circuiti locali alternativi; per questa ragione la recente implementazione dell'unbundling del local loop è particolarmente opportuna. E' inoltre importante un rapido decollo del wireless local loop.

La recente liberalizzazione ha consentito all'ex-monopolista di mantenere quasi il 100% della quota di mercato nell'accesso, nella telefonia vocale urbana e nelle linee affittate. Nel mercato italiano delle telecomunicazioni non esistono circuiti alternativi al *local loop*. Per questo motivo è importante garantire che la recente implementazione dell'*unbundling* del *local loop* venga realizzata in maniera efficace e a prezzi che consentano l'ingresso di nuovi entranti. Inoltre, è importante garantire un rapido decollo del *wireless local loop*.

Poiché di fatto in Italia non esistono reti di televisione via cavo, fino a quando non sarà effettivo il *Wireless Local Loop* (WLL), i circuiti di "ultimo miglio" di Telecom Italia resteranno una infrastruttura essenziale per i nuovi entranti che vogliano avere accesso ai clienti finali. Ciò sottolinea l'importanza del ruolo dell'Agcom, poiché i nuovi entranti possono avere accesso ai clienti finali solo attraverso la rete dell'ex-monopolista. L'introduzione effettiva del WLL sta tardando. Ma riconoscendo la mancanza di una rete di accesso alternativa, l'Agcom ha accelerato le procedure per l'assegnazione delle frequenze per il WLL.

È verosimile che nel mercato delle chiamate urbane si creerà un certo livello di concorrenza derivante dalla *carrier pre-selection* e dall'introduzione dell' ULL. Ma in quest'area si riuscirà a creare una vera concorrenza solo se le tariffe di interconnessione di Telecom Italia e le tariffe per l'ULL consentiranno ai nuovi entranti margini di profitto sufficienti. Quindi il successo della concorrenza nel mercato delle chiamate urbane dipende fortemente dall'attività di regolazione dell'Agcom, nel garantire prezzi orientati ai costi per l'accesso al *local loop* di Telecom Italia.

Tutelare un accesso non discriminatorio e orientato ai costi sarà un impegno continuo.

La tutela di un accesso non discriminatorio e orientato ai costi continuerà a costituire una attività impegnativa per l'Agcom. Anche se nella maggior parte dei paesi OCSE gli operatori delle telecomunicazioni possono rivolgersi ai tribunali, è sorprendente che in Italia l'ex-monopolista, Telecom Italia, si sia rivolto al TAR per appellarsi contro quasi tutti i provvedimenti dell'Autorità. Per creare la concorrenza nel mercato locale si dovranno sviluppare reti di accesso locali alternative, quali le reti di televisione via cavo.

I ritardi in aree chiave sono stati costosi per i consumatori italiani

I ritardi nell'adozione di una metodologia contabile basata sui costi incrementali di lungo periodo (LRIC) hanno determinato tempi lunghi per lo sviluppo della concorrenza e la creazione di benefici per i consumatori.

I ritardi in aree di regolazione importanti, quali l'adozione di una metodologia contabile basata sui costi incrementali di lungo periodo (LRIC, *Long-Run Incremental Costs*), hanno allungato i tempi per lo sviluppo della concorrenza e la creazione di benefici per i consumatori. La definizione del regime di accesso al *local loop* di Telecom Italia determina la redditività dei nuovi entranti e di conseguenza il livello di concorrenza nel mercato.

L'attuale regime italiano relativo alle tariffe di interconnessione pone alcuni problemi chiave. In primo luogo, l'attuale metodo contabile compensa in maniera eccessiva Telecom Italia, con gravi implicazioni in termini di concorrenza. Inoltre, il metodo attuale non incentiva sufficientemente i nuovi entranti a costruire le proprie reti al fine di promuovere una concorrenza basata sulle infrastrutture. L'Agcom deve introdurre al più presto il modello contabile LRIC, come previsto da un decreto del 1998, che prevedeva che, entro il 1° gennaio 1999, l'Agcom dovesse definire una metodologia contabile basata sui costi incrementali di lungo periodo; ciò non è stato ancora fatto. In secondo luogo, anche se l'obiettivo è quello di definire al più presto tariffe di interconnessione orientate ai costi, l'attuale regime fornisce a Telecom Italia un motivo per la distorsione delle proprie tariffe di interconnessione. L'Agcom dovrebbe rivedere immediatamente i presupposti contabili dell'interconnessione al fine di garantire tariffe orientate ai costi.

Un'altra area in cui si sono registrati ritardi è quella relativa alla number portability nella telefonia mobile .

Un'altra area in cui si sono registrati ritardi è quella relativa alla *number portability* nella telefonia mobile. Il rapido sviluppo della concorrenza nel settore italiano delle telecomunicazioni, con un numero crescente di operatori dotati di infrastrutture, comporta la necessità di introdurre la *number portability* al fine di garantire la concorrenza. La *number portability* nella telefonia mobile doveva essere attuata entro luglio 1999 ma è stata rimandata. Come misura provvisoria l'Agcom ha introdotto l'obbligo per gli operatori della telefonia mobile di fornire un messaggio automatico in cui si comunica il nuovo numero dell'abbonato. Recentemente, l'Agcom ha fissato al 30 giugno 2001 la data ultima per l'introduzione della portabilità del numero nel settore della telefonia mobile.

I regimi di concorrenza complessi e le norme sulla *golden share* mettono in pericolo la trasparenza e impediscono l'ingresso nel mercato...

Un serio impegno a semplificare il regime di rilascio delle licenze consentirebbe di aumentare il livello di trasparenza e di ridurre i costi regolatori

Nel capitolo 2 viene descritta la complessità dei regimi di regolazione italiani e la tendenza a trovare soluzioni non concorrenziali; ciò si riflette anche nel settore delle telecomunicazioni. Il regime di rilascio delle licenze è molto complesso. Una sua semplificazione determinerebbe benefici per gli operatori, grazie ad una maggiore trasparenza e ad una riduzione dei costi di regolazione.

In base all'attuale regime di rilascio di licenze individuali, l'Agcom deve verificare i *business plan* e la posizione finanziaria dei richiedenti. Ciò rappresenta per questi ultimi un costo amministrativo costoso e non necessario e determina un errato utilizzo delle risorse umane dell'Agcom. Per quanto concerne i servizi di telecomunicazione fissa, quando il mercato diviene totalmente liberalizzato, il rilascio della licenza dovrebbe essere necessario solo per verificare se sono stati soddisfatti i requisiti minimi per entrare nel mercato. Con l'aumentare della concorrenza nel mercato della telefonia vocale fissa, una serie di paesi, quali Danimarca e Paesi Bassi, hanno introdotto una procedura semplice per l'ingresso nel mercato, basata sulla registrazione o su una semplice dichiarazione. In Italia, la sostituzione delle licenze individuali con un sistema di autorizzazione per i servizi di telefonia vocale fissa determinerebbe una riduzione dei costi di regolazione.

Non vi sono motivi sufficienti che giustifichino il mantenimento di una golden share.

Telecom Italia è ancora soggetta alla norma sulla *golden share*. Il Governo italiano può utilizzare i propri poteri speciali per bloccare un'acquisizione di Telecom Italia, al fine di salvaguardare gli interessi vitali dello stato e dei cittadini. Anche se il Governo italiano non ha esercitato tali poteri quando Deutsche Telekom e Olivetti erano in concorrenza per rilevare Telecom Italia (rilevata poi da Olivetti), la norma sulla *golden share* implica che il Governo può ancora intervenire in caso di tentativi di acquisizione della società. In linea di principio, in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato, con un numero sempre più elevato di operatori,

non vi sono motivi che giustifichino l'imposizione di norme speciali sull'ex-monopolista oltre quelle basate sui principi generali della tutela della concorrenza e della garanzia dell'accesso alle infrastrutture essenziali.

...così come le norme locali sul diritto di passaggio, qualora non si attuino ulteriori riforme.

I comuni, nei territori da essi controllati, hanno il potere di concedere diritti di passaggio sulla base di norme proprie. Qualora ad un nuovo operatore non possano essere concessi diritti di passaggio, l'Agcom e i comuni possono imporre la condivisione delle infrastrutture esistenti. Mentre esiste un meccanismo per risolvere eventuali controversie tra operatori in merito alla condivisione delle infrastrutture, non esiste invece alcuna norma che regoli la risoluzione delle controversie tra i comuni e gli operatori sui diritti di passaggio. Per la costruzione di reti locali, gli operatori devono richiedere permessi separati ad ogni ente locale, e fronteggiare quindi regolamentazioni diverse tra diversi comuni. Inoltre, il coinvolgimento delle municipalizzate nel settore delle telecomunicazioni fa sorgere preoccupazioni in merito a possibili discriminazioni nella concessione dei diritti di passaggio.

Le condizioni e i requisiti per ottenere il diritto di passaggio dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori.

Le condizioni e i requisiti per ottenere il diritto di passaggio dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori. Il Governo italiano ha iniziato una procedura di consultazione pubblica, al fine di introdurre un nuovo quadro normativo sul diritto di passaggio. Nel nuovo regime, l'Agcom dovrebbe intervenire nelle controversie tra i comuni e gli operatori del settore delle telecomunicazioni e assumere decisioni vincolanti.

Riquadro 6.1. **Assegnazione dello spettro delle frequenze**

Il metodo utilizzato in Italia per assegnare le licenze UMTS è una combinazione unica fra i paesi OCSE di elementi di *beauty contest* e di asta. Gli operatori interessati sono stati prima sottoposti ad una fase di pre-selezione, basata sull'esame del *business plan* tecnico-commerciale e sul possesso documentato di alcuni requisiti (tra cui un capitale minimo e un'esperienza nel settore delle telecomunicazioni di almeno 3 anni). Questa fase di pre-selezione non ha dato luogo ad un punteggio ma semplicemente ad una attestazione di ammissione alla fase successiva di asta (o ad una attestazione di esclusione)

Il 14 gennaio 2000, era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* una decisione dell'Agcom in merito al rilascio di licenze nazionali individuali per il sistema di comunicazioni mobile di terza generazione (UMTS). Questa decisione prevedeva una procedura in due fasi: 1) pre-selezione, al fine di scegliere i candidati aventi capacità tecniche, finanziarie e commerciali adeguate, 2) selezione. La fase di selezione della procedura è stata stabilita come un'asta con successiva decisione dell'Agcom. Alla prima fase della procedura si sono iscritti otto candidati: i quattro operatori esistenti di telefonia mobile e quattro nuovi entranti. Per la fase successiva di asta si sono qualificati solo sei candidati su otto.

L'asta è iniziata il 19 ottobre 2000 con i sei candidati e si è conclusa dopo 11 tornate il 23 ottobre. Per le cinque licenze il Governo ha incassato 12 miliardi di euro.

In Europa le aste per il rilascio di licenze UMTS hanno suscitato un vivace dibattito, in particolare a causa dei costi elevati delle licenze determinati da alcune procedure nazionali. Alcuni ritengono che tale costo elevato stimoli una rapida erogazione del servizio UMTS. Altri ritengono che il costo elevato delle licenze potrebbe essere trasferito ai clienti finali, determinando così un impatto negativo sulla rapidità del decollo dei servizi di telefonia mobile di terza generazione (3G). In questa fase non è chiaro in che modo i costi elevati delle licenze influenzeranno il futuro dei servizi UMTS. Tuttavia, l'utilizzo della procedura d'asta ha fatto aumentare i livelli di trasparenza e di efficienza nell'assegnazione di risorse quali le frequenze. Il costo finale di ciascuna licenza UMTS in Italia è stato ben superiore a quello dei Paesi Bassi e della Spagna ma inferiore a quello della Germania e del Regno Unito.

Commissione europea

Sesta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni

COM (2000) 814 del 7 dicembre 2000

INTRODUZIONE E SINTESI

1. La presente relazione illustra lo stato di attuazione del quadro normativo dell'Unione europea ad un anno dall'adozione dell'ultima comunicazione sull'attuazione della normativa del settore, durante il quale si sono avvicendati rapidi cambiamenti che hanno interessato l'approccio politico, la regolamentazione e il mercato dell'Unione europea. In tale contesto, la relazione prosegue l'analisi delineata nelle precedenti comunicazioni, in quanto

– delinea i principali sviluppi del mercato, aggiungendo dati particolareggiati negli allegati,

– analizza, anche grazie ad allegati dettagliati, il livello di attuazione dei principi fondamentali della regolamentazione disciplinati dall'attuale quadro normativo e

– presenta una serie di conclusioni che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope stabiliti ai vertici di Lisbona e Feira, in un periodo di transizione verso il nuovo quadro normativo.

2. Nello scorso anno le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), ricorrendo in modo sempre più incisivo ai loro legittimi poteri, hanno premuto sul mercato, affinché si aprisse alla concorrenza assicurando l'accesso alle strutture degli operatori storici. Le ANR hanno inoltre aperto la via ad una maggiore concorrenza a livello di accesso locale, dato che otto Stati membri hanno già introdotto una regolamentazione per l'accesso disaggregato a livello di rete locale e 62 operatori in otto Stati membri hanno ormai una licenza per i sistemi di collegamento locale senza filo a banda larga o stretta (*wireless local loop*). Notevoli sono stati anche i progressi compiuti per quanto riguarda l'accesso ad internet a tariffa forfettaria, e segnatamente l'interconnessione per la raccolta delle chiamate originate a tariffa forfettaria. In questo modo i nuovi operatori di accesso possono offrire pacchetti a tariffe forfettarie in concorrenza con gli operatori storici. Le autorità nazionali di regolamentazione e le amministrazioni competenti hanno inoltre esercitato un controllo sul processo di rapida espansione dei servizi mobili, e segnatamente sulle fasi iniziali dell'introduzione su vasta scala dei sistemi della terza generazione (3G) per i quali finora sono state concesse 24 licenze, mentre altre 11 stanno per essere assegnate.

3. Pertanto il mercato segnala soprattutto una crescita continua ad un tasso medio del 9% nel 1999, per un valore complessivo stimato a 191 miliardi di euro nel 2000.

– Per quanto riguarda il mercato dei servizi mobili, il tasso di penetrazione è passato nell'ultimo anno dal 36% al 55%; attualmente si contano 194 milioni di abbonati ai servizi mobili in tutta l'Unione europea, con 54 operatori titolari di licenza per la fornitura di servizi mobili digitali (nel 1999 erano 52).

– Per quanto riguarda il mercato dei servizi fissi, 461 operatori offrono ora servizi pubblici di telefonia vocale per chiamate a lunga distanza, con un tasso di crescita che ha raggiunto l'89% nel 1999, mentre sono 468 gli operatori che offrono servizi di chiamate internazionali (il tasso ha raggiunto quasi il 67%) e 388 quelli per le chiamate locali (74%). La preselezione del vettore è utilizzata da circa 180 nuovi operatori che prestano servizi di chiamate a lunga distanza ed internazionali e da 69 operatori per le chiamate locali; in totale sono 861 gli operatori che hanno ottenuto codici di accesso per la prestazione di servizi di telefonia vocale con selezione del vettore.

4. Le tariffe sono in costante diminuzione e la media mensile a livello comunitario della spesa imputabile alle chiamate nazionali (locali e a lunga distanza) gestite dagli operatori storici è diminuita nel 1999 del 10,5% per gli utenti commerciali e del 4,6% per gli utenti residenziali. Va osservato che nella maggior parte degli Stati membri i prezzi offerti dai nuovi operatori sono mediamente più bassi. Nello stesso periodo il prezzo medio delle chiamate internazionali è diminuito del 15,1% per gli utenti commerciali e del 13,5% per quelli residenziali e anche in questo caso i nuovi operatori sono spesso riusciti a praticare prezzi molto più convenienti.

Le tariffe delle linee affittate generalmente applicate al traffico nazionale su internet (2 Mbit/s) sono di-

minuite del 30% circa nel periodo compreso tra il 1997 ed il 2000; mentre quelle per i collegamenti parziali di breve distanza (fino a 2 km a 2 Mbit/s) sono scese del 20% circa. Da quando il mercato è stato liberalizzato, le tariffe per l'interconnessione hanno subito un drastico calo per il doppio transito (- 20,2%) e una riduzione più modesta per il transito singolo (- 6,5%), mentre i servizi a livello locale non hanno subito variazioni di rilievo.

5. La conclusione di fondo che si può trarre in riferimento alla regolamentazione è che il livello di attuazione del quadro normativo fornisce una solida base per lo sviluppo continuo dell'industria dei servizi di comunicazione elettronica in Europa e per il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi dell'iniziativa eEurope. Le ANR, dotate di poteri rafforzati, continueranno a svolgere una funzione fondamentale nel periodo di transizione verso il nuovo quadro normativo. A tale scopo devono comunque ottenere le necessarie risorse umane e finanziarie, non da ultimo perché in generale la forza di mercato degli operatori storici rappresenta ancora il principale ostacolo alla liberalizzazione del mercato e dunque all'ingresso di nuovi operatori. Questi ultimi insistono sulla necessità di continuare ad elaborare regolamentazioni specifiche nei singoli settori per garantire la parità di condizioni sul mercato. Il tasso di penetrazione dei servizi internet, la cui media europea ha raggiunto quasi il 30%, è destinato ad aumentare grazie ad un rafforzamento della concorrenza per l'accesso ai servizi a larga banda, l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione e la riduzione dei prezzi delle linee affittate.

Rimangono tuttavia numerosi aspetti da prendere in considerazione:

– le procedure di attribuzione delle licenze rimangono ancora piuttosto complesse in alcuni casi;

– permangono preoccupazioni circa il calendario di rilascio delle licenze dei servizi 3G in alcuni Stati membri;

– il processo di riequilibrio delle tariffe non si è ancora concluso in alcuni Stati membri; in particolare, c'è ancora molto da fare per il controllo dei sistemi di contabilità dei costi onde eliminare la compressione dei margini tra prezzo e costo dovuta ai sussidi incrociati dei prezzi praticati all'utente;

– l'intera gamma dei servizi in preselezione del vettore non è ancora disponibile in tutti gli Stati membri;

– le contrattazioni per definire i requisiti materiali necessari per l'installazione di apparecchiature dei nuovi operatori nelle centrali locali per la fornitura di servizi di accesso locale potrebbero richiedere un decisivo intervento a livello di regolamentazione;

– i nuovi operatori continuano ad avere difficoltà ad ottenere l'interconnessione in tempi brevi e a condizioni eque; in alcuni casi le tariffe per la terminazione di chiamata nelle reti mobili sono ancora poco competitive e pongono problemi che vanno assolutamente affrontati;

– per quanto riguarda le linee affittate, il problema della fornitura tempestiva ha assunto proporzioni più significative rispetto a quello della tariffazione;

– in alcuni Stati membri gli operatori storici continuano a godere di vantaggi concorrenziali, retaggio della loro posizione dominante, in riferimento alla diffusione delle tecnologie ADSL;

– gli operatori designati per i servizi universali incontrano meno difficoltà nell'adempiere ai loro obblighi, ma permangono ancora molte carenze in riferimento alla tutela a livello nazionale degli interessi dei consumatori.

La Commissione continuerà ad assolvere ai propri obblighi di informazione sul livello di attuazione della normativa comunitaria nel periodo di transizione verso il nuovo quadro normativo.

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Nel marzo 2000 il Consiglio europeo ha stabilito un nuovo obiettivo che l'Unione europea deve conseguire nel prossimo decennio: diventare un'economia basata sulla conoscenza, la più competitiva e dinamica

(1) Consiglio europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000. Conclusioni della presidenza.

a livello mondiale (1). Una delle premesse fondamentali per raggiungere questo obiettivo è la piena integrazione e liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni (2). A tale scopo (3) occorre procedere ad una rapida adozione del nuovo quadro normativo proposto dalla Commissione in materia di reti e servizi per le comunicazioni elettroniche (4) e introdurre al più presto una serie di misure che garantiscano una maggiore concorrenza a livello di reti locali per promuovere l'accesso ad internet ad alta velocità (5).

A tale proposito la Commissione ha già ripetutamente osservato che l'Europa deve sfruttare i propri punti forti e allo stesso tempo colmare velocemente le proprie lacune. Uno dei punti forti è senz'altro il quadro normativo inteso a liberalizzare i servizi delle telecomunicazioni e a stabilire le premesse fondamentali per la creazione di un mercato unico europeo del settore. Come già specificato in precedenza (6), il quadro normativo è stato sostanzialmente attuato in tutti gli Stati membri, ma permangono ancora svariate lacune che necessitano un intervento.

Il quadro normativo

Per aprire realmente i mercati alla concorrenza, le disposizioni legislative comunitarie impongono agli Stati membri di incorporare nei rispettivi diritti nazionali una serie di principi, in particolare attribuendo agli operatori del mercato diritti ed obblighi in modo asimmetrico, ossia imponendo obblighi maggiori agli operatori con una notevole forza di mercato. Il quadro normativo comunitario è certamente molto più esteso del quadro di riferimento (comunque incluso nella sua interezza) contenuto nel documento allegato all'accordo GATS.

Compito della Commissione non è solo informare costantemente le istituzioni – e la presente comunicazione si colloca appunto in questo contesto – ma anche seguire le procedure di infrazione nel caso essa reputi che gli Stati membri abbiano violato gli obblighi che loro incombono in virtù dei trattati, omettendo di recepire, notificare o applicare i principi stabiliti nelle direttive che formano la normativa del settore. Attualmente sono in corso 16 procedure di infrazione ai sensi delle direttive sulla liberalizzazione (articolo 86) e 51 ai sensi delle direttive sull'armonizzazione (articolo 95). Grazie alla prassi della Commissione di analizzare in dettaglio il livello di attuazione della normativa comunitaria, risultano interamente applicati i principi più generali del GATS.

Fase di raccolta dei dati

Ai fini di raccogliere le informazioni per la presente relazione, nel secondo quadrimestre del 2000 i servizi della Commissione hanno incontrato gruppi rappresentativi di operatori, associazioni ed operatori paneuropei, associazioni di categoria dei consumatori e degli utenti, operatori storici, autorità nazionali di regolamentazione e ministeri competenti di tutti e 15 gli Stati membri. A tali incontri hanno partecipato anche i rappresentanti di alcuni operatori non europei.

La relazione descrive la situazione aggiornata al 16 ottobre 2000. Gli Stati membri hanno comunque avuto modo di verificare fino alla fine dell'ottobre 2000 l'esattezza dei dati riportati.

I dati relativi al mercato sono stati rilevati direttamente dalle ANR (salvo indicazione contraria) sulla base di un rendiconto approfondito sulla situazione fino al 1° agosto 2000.

Metodi di valutazione

Per aggiornare i dati che riflettono l'effettiva attuazione della normativa comunitaria in vigore da parte degli Stati membri, la Commissione ha analizzato le questioni regolamentari definite nelle relazioni prece-

(2) Iniziativa eEurope, Commissione europea, dicembre 1999.
(3) Piano di azione della Commissione, approvato dal Consiglio europeo di Feira, giugno 2000.
(4) Proposte di direttive sul quadro normativo (COM(2000) 393 def.), sull'accesso (COM(2000) 384 def.), sulle licenze (COM(2000) 386 def.), sul servizio universale (COM(2000) 392 def.) e sulla tutela dei dati personali (COM(2000) 385 def.) e una direttiva della Commissione destinata a consolidare le misure di liberalizzazione adottate progressivamente dal 1990 e che sono confluite nella direttiva sulla libera concorrenza del 1996.
(5) Proposta di regolamento, COM(2000) 394 def.
(6) Quinta relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione, COM(1999) 537 def.

denti (attività delle autorità nazionali di regolamentazione, licenze, interconnessione, servizio universale, tariffe, contabilità dei costi, numerazione, diritti di passaggio e concorrenza nell'accesso locale), aggiungendo osservazioni sui seguenti elementi:

– i servizi mobili, inclusi quelli della terza generazione e il *roaming*, vista la necessità di seguire l'evoluzione dei servizi mobili della terza generazione e di riferire in materia di *roaming*;

– le linee affittate, vista la loro importanza per l'introduzione dei servizi internet;

– la tutela dei dati personali, visto che gli Stati membri avevano l'obbligo di recepire nel diritto nazionale l'attuale direttiva sulla tutela dei dati entro l'ottobre 2000;

– internet, in particolare gli aspetti disciplinati dalla normativa attualmente in vigore.

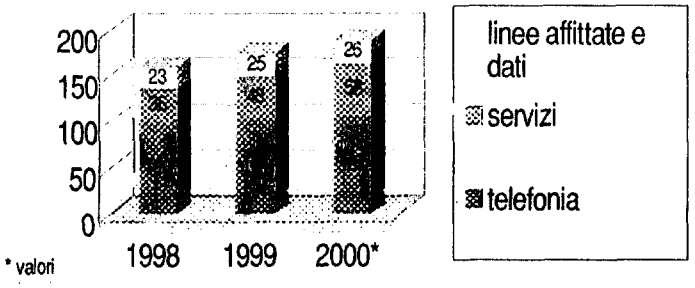
La valutazione della Commissione sul livello di attuazione del quadro normativo si basa, così come già avvenuto nella quinta relazione, sulla situazione descritta nei capitoli dedicati ai singoli Stati membri (cfr. allegato 2)(1) e sui dati di mercato forniti dalle ANR (cfr. allegato 1).

SITUAZIONE DEL MERCATO

Anche quest'anno il mercato dei servizi delle telecomunicazioni conferma il proprio ruolo di forza trainante della crescita nell'Unione europea ed allo stesso tempo continua ad offrire agli utenti e ai consumatori una scelta sempre più ampia di operatori e servizi a fronte di una costante riduzione dei prezzi.

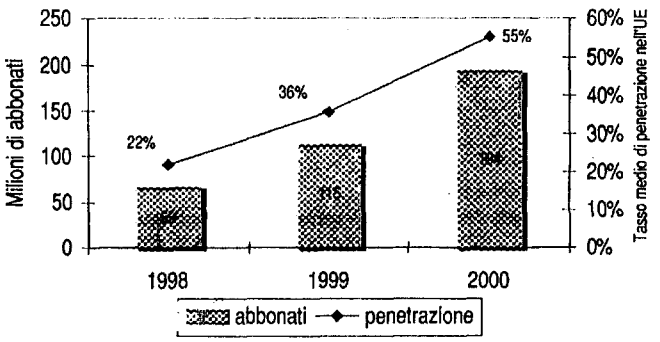
I mercati nazionali dei servizi delle telecomunicazioni raggiungeranno un valore stimato a 191 miliardi di euro nel 2000, con un incremento medio del 9% del valore dei mercati nazionali e un aumento del tasso di crescita di 2 punti percentuali rispetto al 1999. I servizi di trasmissione dati e le linee affittate hanno registrato una crescita dell'8%, mentre nel settore della telefonia vocale la crescita è stata del 4%.

Dimensioni del mercato delle telecomunicazioni nell'UE (mld euro)



I servizi mobili rappresentano anche quest'anno il settore più dinamico, con una crescita media in termini di valore pari a circa il 20% ed un tasso di penetrazione che è passato dal 36% dell'agosto 1999 al 55% nell'agosto 2000.

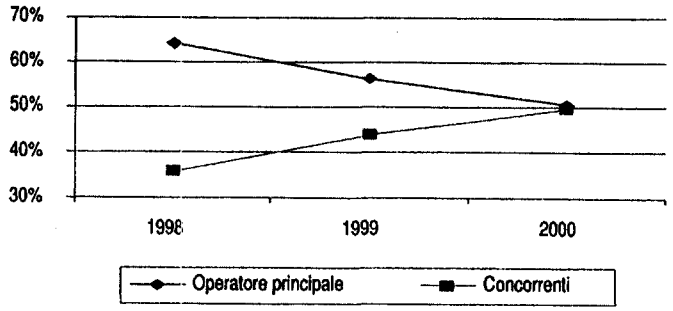
Abbonamenti ai servizi mobili e media di penetrazione nell'UE



(1) Il testo degli allegati è disponibile all'indirizzo: http://europa.eu.int/ispo/infosoc/telecompolicy/6threport.html

Le quote di mercato dei principali prestatori di servizi di telefonia mobile (che solitamente sono società controllate dall'operatore storico nel mercato della telefonia fissa) sono passate dal 68% al 50% nell'arco degli ultimi tre anni.

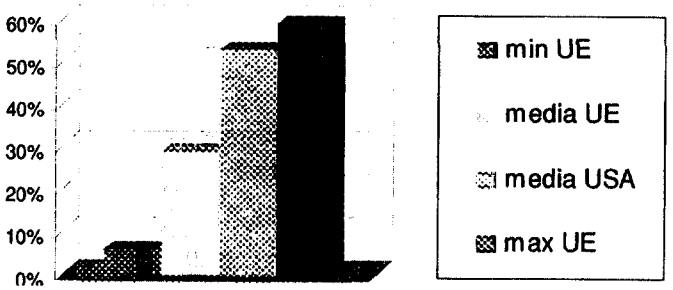
Media UE delle quote di mercato degli operatori mobili



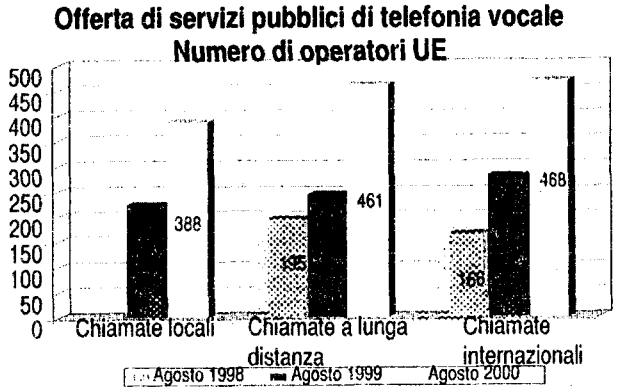
Attualmente vi sono 122 operatori (68 dei quali sono prestatori di servizi mobili) dotati di licenze nazionali per prestare servizi mobili digitali. In uno Stato membro i concorrenti che offrono servizi mobili digitali sono 51, in tre altri Stati membri essi scendono rispettivamente a 13, 11 e 7, mentre nei rimanenti 11 Stati membri il numero di questo tipo di operatori varia da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Le licenze nazionali già concesse o già decise per i servizi mobili della terza generazione (3G) sono complessivamente 35.

Un quarto della popolazione dell'Unione europea ha utilizzato internet nel primo semestre del 2000. I tassi di penetrazione (utilizzazione) variano notevolmente tra gli Stati membri: si va infatti da un tasso inferiore al 10% in uno Stato membro ad una penetrazione che supera il 50% in due Stati membri. Il tasso medio di penetrazione nei rimanenti Stati membri si attesta attorno al 25%. In media l'utilizzo di internet in Europa è ancora molto inferiore a quello degli Stati Uniti. Per quanto riguarda i servizi internet, gli Stati membri hanno almeno 10 fornitori di servizi internet per milione di abitanti, tuttavia una quota significativa del mercato è ancora detenuta da società controllate dagli operatori storici delle telecomunicazioni, il che corrisponde ad una media stimata del 40% circa degli abbonamenti ad internet.

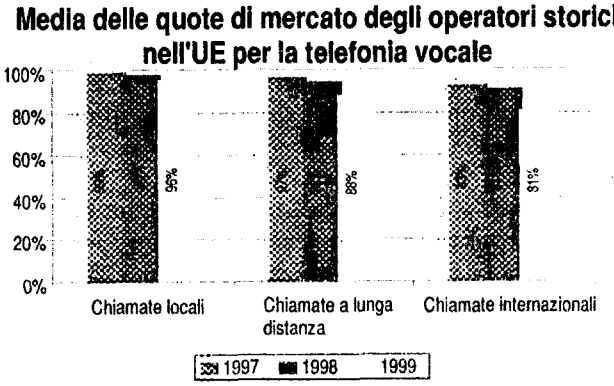
Uso di Internet



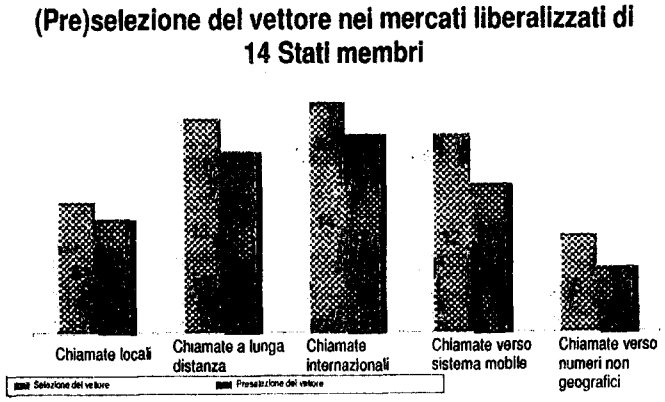
Esistono complessivamente 461 operatori che prestano effettivamente servizi di chiamata a lunga distanza (nel 1999 erano 244), 468 che gestiscono chiamate internazionali (erano 281 nel 1999) e 388 per le chiamate locali (223 nel 1999). Attualmente 1215 operatori sono autorizzati a prestare servizi pubblici di telefonia vocale, il che corrisponde ad un aumento del 35% rispetto al 1999 (tra il 1998 e il 1999 l'aumento è stato del 42%).



I dati della fine del 1999 confermano la tendenza generale alla diminuzione delle quote di mercato detenute dagli operatori storici nel settore della telefonia vocale. Il tasso di acquisizione di quote di mercato da parte di nuovi operatori varia da un segmento all'altro ed è maggiore per le chiamate internazionali e nazionali a lunga distanza rispetto alle chiamate locali.

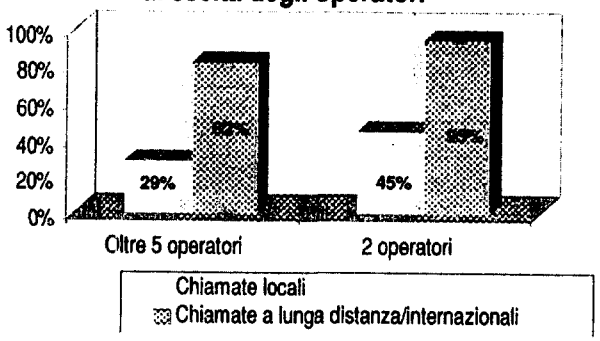


Occorre tener presente che la maggior parte delle chiamate locali gestite da nuovi operatori sono trasmesse grazie alle infrastrutture locali degli operatori storici, i quali conservano la stragrande quota di mercato a livello di accesso locale. Sono infatti 69 gli operatori che utilizzano la preselezione del vettore per le chiamate locali e 180 per le chiamate a lunga distanza ed internazionali, mentre 129 operatori usano la selezione del vettore per le chiamate locali e 311 operatori per le chiamate a lunga distanza ed internazionali. Complessivamente sono stati attribuiti 861 codici di accesso a nuovi operatori per consentire loro di prestare questo tipo di servizi.



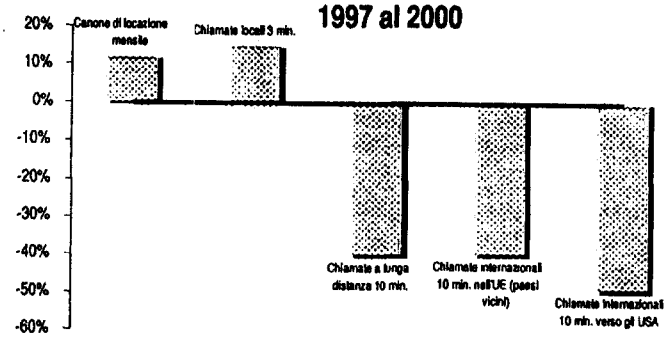
Il livello di concorrenza nel settore della telefonia vocale può essere dedotto in base al numero di operatori presenti sul mercato: in media nell'Unione europea circa l'82% della popolazione può scegliere tra più di cinque operatori per effettuare chiamate a lunga distanza o internazionali (nel 95% dei casi la scelta è tra almeno due operatori), mentre circa il 29% degli utenti può scegliere tra oltre cinque operatori per le chiamate locali (il 45% dispone di almeno due operatori a scelta).

Percentuale della popolazione UE che ha l'opportunità di scelta degli operatori



Infine, anche grazie al riequilibrio tariffario, che ha comportato in media un aumento dei canoni mensili del 12% nell'Unione europea tra il 1997 e il 2000, del 7,5% per le chiamate locali di 10 minuti e del 15% per le chiamate di 3 minuti, la media (7) dei prezzi (8) praticati nell'Unione europea per le chiamate a lunga distanza e internazionali di 10 minuti è diminuita costantemente nello stesso periodo, ossia del 40% per le chiamate a lunga distanza internazionali (paesi vicino all'Unione europea) e del 49% per le chiamate verso gli USA. Occorre tuttavia tener presente che queste tariffe si riferiscono ai servizi prestati dagli operatori storici, mentre molti nuovi operatori offrono servizi a prezzi significativamente inferiori.

Media ponderata UE della variazione delle tariffe dal 1997 al 2000

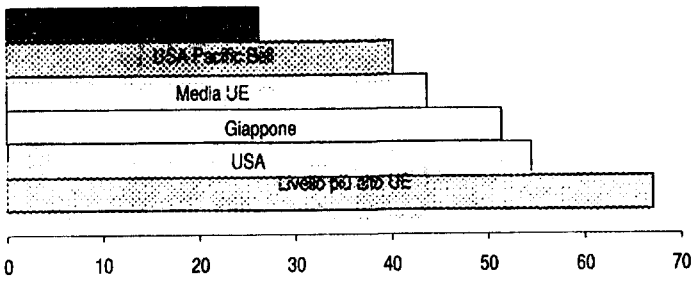


(7) La media delle tariffe e dei prezzi è una media ponderata a livello comunitario. Per tutti gli altri dati viene invece utilizzata la media comunitaria non ponderata.

(8) I prezzi per i servizi PSTN e per le linee affittate sono espressi in euro/PPA e riferiti all'agosto 2000 (cfr. allegati); tutti gli altri prezzi o valori sono espressi in euro e riferiti all'agosto 2000.

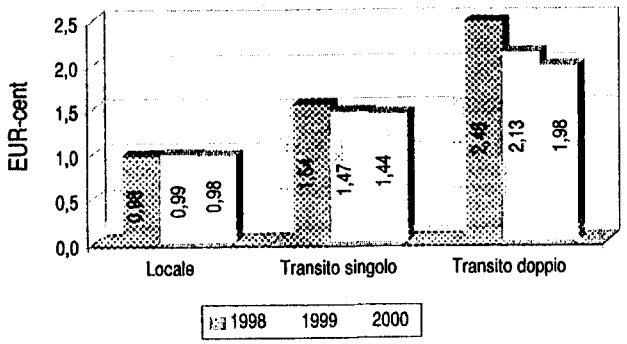
La media mensile della bolletta degli utenti residenziali per i servizi prestati dagli operatori storici è attualmente inferiore a quella degli abbonati dell'operatore storico giapponese e di Verizon negli USA; la bolletta media comunitaria è superiore a quella pagata dagli abbonati di Pacific Bell negli USA, che a sua volta è superiore a quella praticata dall'operatore storico meno costoso dell'Unione europea.

Spesa mensile media per utenti residenziali (euro-PPA)



Le tariffe dell'interconnessione per la terminazione di chiamata nelle reti fisse sono complessivamente diminuite del 9% circa rispetto al 1999, in particolare del 20,2% per il doppio transito e del 6,5% per il singolo transito, mentre l'interconnessione a livello locale non ha subito variazioni tariffarie di rilievo. La media delle tariffe dell'interconnessione si colloca entro i limiti della migliore prassi corrente per il transito singolo, mentre è leggermente superiore per l'interconnessione locale e il doppio transito (rispettivamente 7,7% e 9,1%). Lo scarto dai livelli della migliore prassi corrente nel 2000 è maggiore rispetto al 1999, perché i livelli pubblicati della migliore prassi corrente (°) sono stati ritoccati verso il basso.

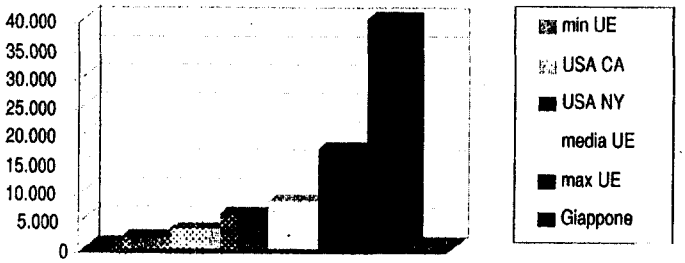
Tariffe di interconnessione: media UE



Sebbene le tariffe delle linee affittate siano notevolmente diminuite dal 1997, i canoni di locazione per le linee nazionali ed internazionali variano significativamente da uno Stato membro all'altro, in particolare per quanto riguarda le linee nazionali a 2 Mbit/s in riferimento alle quali le tariffe variano da un minimo pari ad un terzo della media comunitaria ad un massimo che si colloca attorno al doppio della media dell'Unione europea. Inoltre, i canoni di locazione per i semicircuiti internazionali a 2 Mbit/s verso lo Stato membro più vicino corrispondono in media al triplo delle tariffe riferite alle linee nazionali di 200 chilometri.

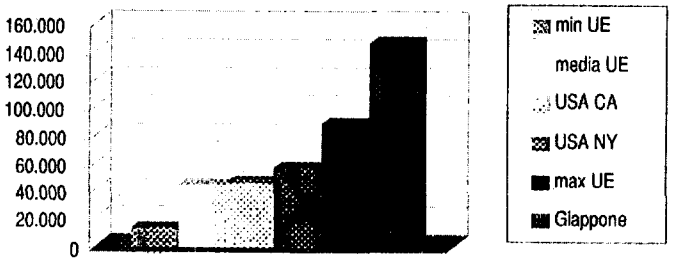
(°) Migliore prassi corrente per il 2000. Raccomandazione della Commissione del 20 marzo 2000, GU L 83 del 4 aprile 2000, pag. 30.

Canone annuale per una linea nazionale 2 Mbit/s, 2 km (€)



Per contro, le tariffe praticate nell'Unione europea per le linee affittate nazionali sono nettamente inferiori rispetto a quelle del Giappone: nell'Unione europea le linee di breve distanza per connessioni ad una velocità di 64 kbit/s e di 2 Mbit/s sono generalmente più costose rispetto agli Stati Uniti, mentre le linee di lunga distanza sono in genere meno costose.

Canone annuale per una linea nazionale 2 Mbit/s, 200 km (€)



VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Autorità nazionali di regolamentazione

Nella quinta relazione è stata sottolineata l'importanza fondamentale del ruolo svolto dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) ai fini dell'attuazione del quadro normativo. Nell'attuale fase di transizione verso un nuovo quadro normativo dell'Unione europea è evidente che sono soprattutto le ANR a doversi assumere l'incarico di verificare che le disposizioni siano effettivamente applicate, senza contare la moltitudine di problemi specifici che esse dovranno ancora risolvere una volta recepite le disposizioni del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale ed avviato il processo di apertura del mercato. Ciò vale in particolare, ma non soltanto, per gli Stati membri che per primi hanno avviato la liberalizzazione dei propri mercati e nei quali, nel corso dell'anno passato, sono sorti problemi particolarmente complessi collegati ad esempio alla determinazione delle tariffe di accesso alle reti mobili e di una tariffa fissa per le chiamate di accesso a internet. Tutte le ANR hanno dovuto affrontare questioni difficili e in alcuni casi molto controverse quali lo sviluppo del collegamento locale senza filo, la determinazione dei costi della portabilità del numero e della preselezione del vettore e l'attribuzione di licenze per le reti mobili della terza generazione. Inoltre, la maggior parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve far fronte ad un numero sempre crescente di reclami da parte dei consumatori (basti pensare che solamente l'anno scorso ad una di queste, Oftel, sono stati inoltrati 78 000 reclami), nonché richieste di intervento per dirimere controversie sorte tra gli operatori del mercato. Si tratta di un fenomeno naturale in un mercato in evoluzione, che tuttavia richiede il dispiego di risorse commensurate ai problemi. Infine, le ANR devono anche affrontare i problemi dovuti alla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e della radiodiffusione e ad adeguare le proprie strutture di conseguenza, pur conservando l'autonomia prevista nelle direttive comunitarie.

Indipendenza rispetto agli operatori di mercato

Separazione tra funzioni di regolamentazione e gestione di interessi azionari di proprietà dello Stato

La mancanza di una netta separazione tra le funzioni di regolamentazione e quelle connesse alla gestione da parte dello Stato di interessi azionari nella società dell'operatore storico rappresenta un problema, peraltro già evidenziato nella precedente relazione, che desta non poche preoccupazioni in un ridotto numero di Stati membri.

In uno Stato membro (Belgio) il ministero che gestisce una quota delle azioni dell'operatore storico coincide con l'autorità di regolamentazione. In un altro Stato membro, la Francia, i nuovi operatori avevano criticato il fatto che il medesimo ministero fosse responsabile al contempo della gestione delle quote di capitale di proprietà dello Stato e delle funzioni di regolamentazione, in particolare in riferimento alla concessione delle licenze e all'approvazione delle tariffe: attualmente, però, alcuni accordi giuridici e costituzionali hanno delegato determinati poteri al ministro delle telecomunicazioni, affinché le sue funzioni di regolamentazione siano indipendenti dal ministero delle partecipazioni statali.

Nel caso del Portogallo il ministro mantiene il potere di proporre la nomina dei membri del direttivo dell'ANR e, di concerto con il ministero delle finanze, anche dei membri del consiglio di amministrazione dell'operatore storico, di cui lo Stato possiede ancora l'11,11% del capitale; tuttavia, l'imminente cessione delle quote da parte dello Stato dovrebbe consentire di eliminare questa contraddizione. Nel caso del Lussemburgo, le preoccupazioni relative alla nomina di un funzionario del ministero responsabile della regolamentazione in seno al consiglio di amministrazione dell'operatore storico sono state fugate grazie ad una riorganizzazione di quest'organo.

La Commissione osserva che nel contesto della problematica relativa all'indipendenza delle autorità di regolamentazione vi è ancora poca chiarezza circa la separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni di gestione dell'operatore storico, anche laddove sono stati introdotti appositi meccanismi per garantirla. Tutto ciò sembra comunque agire da deterrente sul mercato.

Poteri in riferimento a licenze, interconnessione, linee affittate, servizi universali, tariffazione, contabilità dei costi, numerazione, frequenze e diritti di passaggio

Nella quinta relazione è stato sollevato il problema di un'attribuzione inadeguata delle competenze di alcune ANR, in particolare in riferimento all'interconnessione, e in alcuni casi una certa riluttanza ad utilizzare i poteri legalmente conferiti alle autorità. In generale si ritiene che gli operatori che agiscono in un mercato nazionale disciplinato in modo attento ed adeguato abbiano diritto ad un livello analogo di regolamentazione anche nei mercati degli altri Stati membri. Giustamente gli operatori si attendono dalle ANR un intervento attivo qualora il mercato non riesca a superare difficoltà oggettive, come è successo ad esempio nel caso della co-ubicazione per la fornitura del circuito d'utente.

In quattro Stati membri sembra che le competenze attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione siano ancora insufficienti, in particolare per quanto concerne il loro potere di intervento per risolvere controversie in materia di interconnessione (Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo). I poteri conferiti alle ANR in Grecia e in Austria sono stati recentemente rafforzati e lo saranno entro breve in Irlanda. In due Stati membri, la Spagna e la Svezia, le ANR risultano essere alquanto riluttanti nell'esercitare i pieni poteri per quanto riguarda l'interconnessione.

In Grecia alcuni nuovi operatori hanno messo in dubbio il dinamismo e la capacità di iniziativa dell'autorità nazionale di regolamentazione (in riferimento alle licenze); lo stesso è avvenuto nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito, così come in Austria (per quanto concerne la numerazione). In Belgio, Italia e Svezia i nuovi operatori hanno lamentato tempi troppo lunghi per l'adozione di decisioni da parte delle ANR, mentre è stata notata una mancanza di trasparenza nel processo decisionale in Belgio, in Francia in relazione alle tariffe, e in Italia. In quattro Stati membri i nuovi operatori hanno inoltre criticato la lentezza delle ANR nel risolve-

re controversie in materia di interconnessione, visto che in alcune circostanze i tempi hanno superato il periodo previsto dalle direttive (è il caso di Spagna, Austria, Svezia e Regno Unito). In Portogallo i nuovi operatori hanno auspicato un maggiore dinamismo nella risoluzione delle controversie, mentre nei Paesi Bassi sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che le procedure di risoluzione delle controversie non sono sempre chiare e talvolta sono disattese nella pratica.

Per quanto riguarda le risorse necessarie per il pieno svolgimento delle funzioni attribuite alle ANR, in tre Stati membri sono state prese iniziative per risolvere i problemi legati alla carenza di risorse umane, peraltro già evidenziati nella quinta relazione (Belgio, Svezia e Regno Unito). In alcuni Stati membri (Belgio, Grecia e Italia) le ANR soffrono di una carenza cronica di risorse finanziarie e di personale. Una tabella nell'allegato 3 illustra la dotazione finanziaria e il personale attribuiti alle singole ANR con indicazione delle attività da loro svolte.

Chiarezza nell'assegnazione delle competenze di regolamentazione

Malgrado la recente ripartizione dei poteri tra il ministero parzialmente responsabile della regolamentazione, l'organismo indipendente di regolamentazione, il ministero preposto all'approvazione delle tariffe e l'autorità competente, in uno Stato membro (Spagna) permangono incertezze circa la suddivisione delle competenze. In Finlandia, per contro, esiste un'evidente sovrapposizione di poteri tra l'ANR e l'autorità per la concorrenza, con conseguenti incertezze e costi supplementari, perché in alcuni casi gli operatori del mercato ritengono necessario presentare domanda ad entrambe le autorità per ottenere soddisfazione (Finlandia). In Italia permangono ancora dubbi circa le funzioni che sarebbero state trasferite dal ministero all'autorità di regolamentazione indipendente.

Ricorso contro le decisioni dell'ANR presso un ente indipendente dalle parti

Il ricorso avverso le decisioni adottate dall'ANR è possibile in tutti gli Stati membri. I meccanismi introdotti a tale scopo devono tener conto del fatto che gli operatori storici cercano ovviamente di ritardare il pieno sviluppo del mercato contestando le decisioni dell'ANR. Nella maggior parte dei casi i tempi procedurali sono piuttosto lunghi, però in alcuni Stati membri un ricorso non ha automaticamente effetto sospensivo sulle decisioni dell'ANR (Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Austria). In molti casi i tribunali possono emettere sentenze solo su ricorsi presentati per vizi procedurali. Nel Regno Unito è stata approvata recentemente una legge in base alla quale è stato esteso il potere dei tribunali che ora possono annullare le decisioni dell'ANR anche riguardo a questioni di merito.

Licenze

Nell'ultima relazione sono state poste in evidenza le profonde differenze tra i vari sistemi nazionali di rilascio delle licenze e gli aspetti più problematici, quali le condizioni eccessivamente onerose, le procedure farraginose e diritti troppo elevati in alcuni Stati membri. Da allora le diversità tra i vari regimi di concessione delle licenze sono risultati ancora più evidenti a seguito dell'introduzione dei primi circuiti di utente senza filo (*wireless local loop*) e dei lavori di preparazione per la diffusione su vasta scala delle reti mobili della terza generazione. Sebbene dal 1999 nell'Unione europea il numero degli operatori licenziatari sia aumentato del 66% (telefonia vocale e servizi di rete), rimangono da risolvere seri problemi relativi alla complessità e alla lungaggine delle procedure in un momento in cui il mercato sta chiedendo invece un alleggerimento e una semplificazione del regime di concessione delle licenze, per consentire il pieno sviluppo dei nuovi servizi e la loro estensione a tutti gli operatori presenti sul mercato. Sembra vi sia un rapporto diretto tra il numero di operatori autorizzati in un determinato Stato membro e le difficoltà o i costi connessi all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione. Infatti, il numero di operatori rapportato alla popolazione tende ad essere inferiore negli Stati membri i cui sistemi di licenza sono percepiti come più complessi o costosi. Per contro, sembra che le pressioni esercitate sugli Stati membri affinché riformino o riorganizzino i rispettivi regimi si siano allentate, poiché in ultima analisi gli operatori già presenti sul mercato si compiacciono nel constatare che i nuovi operatori devono affrontare le stesse difficoltà che essi hanno avuto in passato.

Licenze individuali solo per servizi pubblici di telefonia vocale o reti pubbliche, oppure per l'uso di risorse scarse, o per imporre condizioni di servizio universale, clausole di salvaguardia della concorrenza, o requisiti essenziali o di pubblico interesse

Nella maggior parte degli Stati membri le direttive non sono disattese nella misura in cui le licenze individuali sono imposte solo per la fornitura di servizi di telefonia vocale o di reti, oppure quando si tratta di allocare risorse scarse. Per quanto riguarda la trasparenza dei regimi di concessione delle licenze non si segnalano problemi fondamentali. In uno Stato membro le procedure sono state recentemente semplificate, cosicché si ricorre più spesso ad autorizzazioni generali e a notifiche per i servizi di comunicazione di dati e via satellite (Italia). In tre Stati membri gli operatori hanno problemi soprattutto in riferimento alla specificità e alla natura delle informazioni richieste dalle autorità prima o dopo la concessione di una licenza (Belgio e Lussemburgo), oppure in merito al rilascio di licenze regionali (Germania).

Procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti

In svariati Stati membri gli operatori ritengono troppo complesse e lunghe le procedure necessarie per estendere ad un'altra regione una licenza regionale precedentemente concessa (Belgio, Germania e Francia). Queste procedure sono di per sé costose e rischiano di essere eccessive, visto che l'ANR possiede già informazioni dettagliate sul richiedente che riguardano direttamente l'attività per la quale è già stata concessa la licenza.

Condizioni limitate a quelle elencate nella direttiva "Licenze"
I richiedenti che rispondono ai requisiti dovrebbero avere diritto ad un licenza
Il numero delle licenze può essere limitato solamente per garantire l'uso efficiente di risorse scarse

In Belgio sono stati notati miglioramenti grazie all'abolizione di condizioni che risultavano eccessive rispetto a quanto indicato nella direttiva "Licenze", in particolare in riferimento ai contributi alla ricerca e allo sviluppo. La Francia rimane ormai l'unico Stato membro ad imporre obblighi relativi alla ricerca e allo sviluppo nella concessione delle licenze.

In tre Stati membri (Grecia, Spagna e Italia) permane un problema specifico, ossia il ritardo con cui vengono convertite le licenze concesse a norma dei precedenti regimi che applicavano condizioni diverse da quelle previste nelle licenze ottenute dai nuovi operatori e che potrebbero non essere più conformi alla legislazione comunitaria. Il risultato di questa situazione è una notevole incertezza, non soltanto per gli operatori interessati, ma anche per gli altri concorrenti, poiché il quadro giuridico è alquanto confuso, in particolare per quanto concerne i diversi diritti e le condizioni specificate nelle rispettive licenze.

La Grecia deve ancora introdurre una disciplina sulle condizioni delle licenze per la telefonia vocale, per renderè il sistema conforme prima della liberalizzazione del mercato prevista per il 1° gennaio 2001.

Limite di 6 settimane per la concessione di licenze, esteso a 4 mesi nei casi motivati e ad ulteriori 4 mesi in caso di offerte comparative

Oltre ad imporre procedure particolarmente onerose per gli operatori nuovi e di piccole dimensioni, in alcuni casi il livello di dettaglio e la natura delle informazioni richieste sono tali da comportare ritardi nella concessione delle licenze. A tale proposito, sembra che la normativa introdotta di recente in Grecia ponga seri problemi in relazione alla durata delle procedure e all'osservanza delle scadenze; anche nel Regno Unito si sono recentemente registrati ritardi in merito all'attuazione delle nuove disposizioni. Per quanto riguarda gli altri Stati membri, non ci sono stati particolari sviluppi in riferimento alla media dei tempi necessari per la concessione delle licenze.

I diritti dovrebbero coprire solo i costi amministrativi connessi alla gestione delle licenze; gli oneri possono riflettere la necessità di garantire un uso ottimale delle risorse scarse

In alcuni Stati membri regna lo scontento tra gli operatori per il livello eccessivo dei diritti di rilascio delle licenze, ma successivamente alla pubblicazione della quinta relazione i progressi registrati in questo senso sono stati piuttosto scarsi, ad eccezione della Francia, che ha drasticamente ridotto i diritti annuali sulle licenze. Sebbene in Germania l'amministrazione abbia cercato di ridurre l'ammontare dei diritti connessi alle licenze, si continua ad applicare l'elevato importo una tantum previsto l'anno scorso.

Nell'allegato 3 figura una tabella in cui sono indicati i livelli degli oneri applicati dagli Stati membri per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa.

Interconnessione

La quinta relazione sottolineava l'importanza cruciale delle condizioni relative alla fornitura dei servizi di interconnessione per lo sviluppo di un mercato europeo delle telecomunicazioni competitivo e poneva in evidenza i diversi problemi cui hanno dovuto far fronte i nuovi operatori. In questo settore sono stati compiuti svariati progressi nel corso dell'ultimo anno, in particolare grazie all'intervento delle ANR teso a garantire la pubblicazione tempestiva di Offerte di Interconnessione di Riferimento (OIR) basate sulle reali esigenze del mercato. Sono stati dunque sottoscritti numerosi accordi di interconnessione con operatori storici (complessivamente 1362, fisso/fisso e fisso/mobile). Tuttavia, in molti Stati membri i nuovi operatori hanno ancora difficoltà nell'ottenere l'interconnessione in tempi brevi e a condizioni eque, difficoltà dovute al livello elevato delle tariffe, alle lentezze nei processi di negoziazione e alla riluttanza da parte delle ANR ad intervenire in caso di controversie in modo autorevole, tempestivo ed efficace. In svariati Stati membri le elevate tariffe dell'interconnessione (in particolare per le chiamate locali) a fronte di un livello piuttosto basso delle tariffe praticate dall'operatore storico all'utente finale comportano una compressione dei margini dei nuovi operatori, ostacolando così la concorrenza. A tale proposito, l'incapacità da parte delle ANR di controllare adeguatamente i sistemi di contabilità dei costi per l'interconnessione rende in molti casi impossibile la verifica dell'effettivo orientamento ai costi delle tariffe praticate dagli operatori con notevole forza di mercato. Talvolta le OIR vengono pubblicate o approvate con parecchio ritardo e alcune volte non comprendono neppure tutti i servizi richiesti dal mercato, anche se gli stessi servizi vengono in realtà offerti ad una società controllata dall'operatore storico. Infine, in svariati Stati membri le ANR non esercitano completamente il potere di cui dispongono ai fini di controllare il mercato dell'interconnessione.

Obbligo di accontentare richieste ragionevoli, di non discriminazione e di trasparenza per gli operatori con notevole forza di mercato

In generale gli operatori lamentano la reticenza da parte dell'operatore storico a negoziare, criticando ciò che essi ritengono essere una tattica di temporeggiamento, anche negli Stati membri in cui sono stati conclusi numerosi accordi.

In uno Stato membro (Lussemburgo) la negoziazione di un accordo di interconnessione con l'operatore storico per servizi non contemplati nell'offerta di interconnessione di riferimento può richiedere persino nove mesi, laddove il periodo massimo previsto dalla normativa è di quattro mesi. In Germania, non essendoci limiti temporali alla negoziazione degli accordi (ma in pratica la media è di due mesi), i nuovi operatori sostengono che le trattative per ottenere servizi non contemplati nelle OIR richiedono tempi più lunghi. Inoltre, i nuovi operatori denunciano il fatto che in Germania si riesca ad ottenere l'interconnessione in pratica solamente a seguito di un ricorso presso l'autorità competente. In Portogallo alcuni nuovi operatori si sono rifiutati di sottoscrivere accordi con l'operatore storico, in attesa di un intervento da parte dell'ANR che imponesse condizioni e scadenze precise. In un altro Stato membro (Svezia) il numero limitato degli accordi di interconnessione sottoscritti sinora sembra dipendere dalla debolezza con cui l'ANR ha agito in passato. Anche in Belgio l'insufficienza dei poteri attribuiti all'ANR sembra essere all'origine del numero limitato degli accordi di interconnessione.

In due Stati membri (Italia e Paesi Bassi) sono state espresse preoccupazioni da parte dei nuovi operatori per l'impossibilità di scegliere il livello in cui essi possono interconnettersi, poiché l'operatore storico impone loro un'interconnessione a livello locale, in particolare per le reti IP. In Italia l'autorità nazionale di regolamentazione sta prendendo in considerazione l'opportunità di imporre una nuova struttura di interconnessione, indipendente dalla rete dell'operatore storico. In Lussemburgo l'ANR sta esaminando la richiesta di interconnessione a livello di commutatori locali presentata dai nuovi operatori.

In due Stati membri (Spagna e Portogallo) occorrono numerosi punti di interconnessione per il traffico nazionale: pertanto, i nuovi operatori sono obbligati a duplicare la rete dell'operatore storico. In Germania l'operatore storico impone fino a 23 ulteriori punti di interconnessione una volta superata una determinata ca-

pacità di traffico in un dato punto di interconnessione, ma i nuovi operatori sostengono che le autorità, nello stabilire l'obbligo di applicare questa regola, non hanno dimostrato l'esistenza di seri rischi per l'integrità della rete.

In Lussemburgo i nuovi operatori sono riusciti solo di recente ad attuare gli accordi di interconnessione sottoscritti in precedenza, superando così il rifiuto da parte dell'operatore storico di concedere la co-ubicazione per l'interconnessione. In un altro Stato membro (Grecia), l'operatore storico continua a rifiutare la condivisione degli impianti con gli operatori dei servizi mobili, sebbene l'ANR ne discuta già da due anni.

Sembra che in Germania il limite di tempo per assicurare l'interconnessione previsto per legge (tre mesi) sia disatteso, malgrado l'intervento da parte dell'autorità di regolamentazione, con conseguenti problemi per i nuovi operatori.

Le ANR possono intervenire di propria iniziativa

Alcuni operatori hanno manifestato inquietudine dopo aver constatato in alcuni casi l'incapacità da parte dell'ANR di intervenire per bloccare la sopraccitata tattica di temporeggiamento degli operatori storici.

In Lussemburgo la legislazione non consente all'ANR di adottare decisioni vincolanti per la composizione delle controversie, con il risultato che in molti casi non si è giunti ad una conclusione del contenzioso entro i sei mesi prescritti dalla direttiva (è il caso di contenziosi sulla condivisione degli impianti, la co-ubicazione, l'interconnessione locale, l'interconnessione per i servizi a tariffa e premio e l'interconnessione di semicircuiti di linee affittate). In Belgio è stata adottata la normativa che istituisce un "comitato per l'interconnessione" nell'ambito dell'ANR, preposto alla risoluzione delle controversie in questo campo, ma I nuovi operatori sono ancora preoccupati per la mancanza di certezza del diritto dovuta al ricorso presentato dall'operatore storico che contesta tale quadro. L'ANR belga non sembra abbia utilizzato i poteri che le sono stati attribuiti dalla direttiva di intervenire su propria iniziativa per risolvere controversie persistenti in merito agli accordi-tipo in materia di interconnessione. In Austria una modifica della legislazione ha consentito di rafforzare i poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione, che ora può chiedere di modificare l'OIR. In uno Stato membro (Germania) gli operatori hanno criticato il fatto che l'ANR non ha il potere di prendere decisioni in materia di interconnessione di propria iniziativa e che dunque non può intervenire per prevenire eventuali disaccordi.

Il principio dell'orientamento ai costi applicato alle tariffe degli operatori di telefonia fissa/vocale con notevole forza di mercato

In generale in Belgio, Danimarca, Irlanda (per i servizi fisso/fisso), Italia, Svezia e nel Regno Unito sono stati effettivamente applicati i nuovi livelli tariffari indicati quale migliore prassi corrente relativamente all'interconnessione per tutti i tipi di chiamata (in Danimarca le tariffe per il doppio transito si collocano ora al di sotto del limite indicato dalla Commissione come migliore prassi). Per quanto concerne le chiamate locali, 10 Stati membri comunque rientrano nei limiti indicati dalla Commissione quale migliore prassi per il 2000; per il transito singolo si tratta di 12 Stati membri, per il doppio transito di 8. Anche se la maggior parte delle tariffe austriache sono ancora superiori alla media europea, si è registrato un calo medio del 30%. In Portogallo i prezzi dell'interconnessione sono calati del 37% nel 2000. In Finlandia non vi è differenza tra la tariffa applicata per le chiamate locali e quelle a transito singolo e nel Lussemburgo esiste solo una tariffa unica di interconnessione. In Francia le OIR del 1999 e del 2000 indicavano tariffe di interconnessione nettamente più basse, mentre è stata abolita la differenziazione un tempo applicata alle tariffe di interconnessione per operatori di rete e fornitori di servizi.

Le tariffe mensili di locazione per le linee affittate di interconnessione (di breve distanza) di 2 e 5 chilometri fornite dall'operatore storico variano significativamente tra gli Stati membri e si scostano notevolmente dal tetto raccoman-

dato dalla Commissione per le linee di 2 chilometri a 2 Mbit/s segnatamente in Belgio, Spagna, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, mentre per le linee di 5 chilometri a 2 Mbit/s lo scarto risulta essere significativo nei paesi succitati ed anche in Danimarca, in Irlanda e in Austria. Per quanto concerne le linee di 5 chilometri a 34 Mbit/s le tariffe si scostano significativamente dal limite massimo raccomandato in Belgio, Spagna, Austria, Portogallo e nel Regno Unito.

Il principio dell'orientamento ai costi applicato alle tariffe degli operatori mobili con notevole forza di mercato nel settore dell'interconnessione mobile

L'obbligo, da parte degli operatori di servizi mobili con notevole forza di mercato, di adottare il principio di orientamento ai costi sul mercato nazionale dell'interconnessione, conformemente al disposto della direttiva, dovrebbe contribuire a ridurre le tariffe per le chiamate che terminano su una rete mobile. I nuovi operatori sostengono che le autorità nazionali di regolamentazione non hanno sempre agito tempestivamente nel designare gli operatori mobili con notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione. A fronte di una media comunitaria di 0,21 euro, le tariffe di interconnessione per la terminazione di chiamata sulle reti mobili raggiungono i massimi livelli in Germania (0,34 euro) e in Grecia (0,27 euro), mentre in Austria sono le più basse in assoluto (0,14 euro). In molti casi il fatto che uno o più operatori siano stati notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione e che quindi abbiano l'obbligo di applicare il principio dell'orientamento ai costi non ha comunque contribuito a ridurre le tariffe per la terminazione di chiamata degli operatori concorrenti non notificati come aventi notevole forza di mercato.

Otto Stati membri hanno effettivamente designato uno o più operatori mobili come aventi notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia e Svezia). Nei Paesi Bassi la decisione al riguardo è stata annunciata già un anno fa, ma non è stata ancora presa.

In due Stati membri (Francia e Irlanda) i nuovi operatori hanno tuttavia lamentato l'incapacità delle autorità competenti di dare effettiva esecuzione agli obblighi che incombono agli operatori storici con notevole forza di mercato, in particolare quello di applicare il principio di orientamento ai costi agli operatori di servizi mobili notificati per il mercato nazionale dell'interconnessione.

Gli operatori con notevole forza di mercato, cui incombono obblighi di orientamento ai costi, sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di contabilità dei costi, compreso l'obbligo di separazione contabile

Poiché gli obblighi in materia di contabilità dei costi si applicano anche alla fornitura di linee affittate e di servizi di telefonia vocale da parte di operatori con notevole forza di mercato, questo argomento viene trattato nel capitolo intitolato "Contabilità dei costi".

Gli operatori di servizi fissi con notevole forza di mercato devono pubblicare l'offerta di interconnessione di riferimento

Permangono problemi in Belgio, in Grecia e nei Paesi Bassi dovuti al ritardo con cui vengono pubblicate le OIR, a causa di ritardi nelle trattative o incompletezza delle proposte. In Belgio e in Francia si è cercato di dar seguito ai ricorsi dei nuovi operatori a tale riguardo. In Grecia è tuttora valida l'OIR del 1998, perché non è stato ancora raggiunto un accordo sulle nuove tariffe per l'interconnessione mobile/fisso. Inoltre in svariati Stati membri (Belgio, Grecia, Francia, Lussemburgo e Portogallo) l'OIR non contempla tutti i servizi richiesti dai nuovi entranti. In due Stati membri (Italia e Austria), in cui nel passato erano state riferite carenze del sistema, l'OIR del 2000 è stata modificata in modo da ampliare il numero dei servizi proposti.

Concorrenza sulla rete di accesso locale

La situazione ha registrato importanti sviluppi dal momento della pubblicazione della quinta relazione. Successivamente alla raccomandazione ed alla comunicazione relative alla disaggregazione del circuito di utente (*Local Loop Unbundling*), il 12 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento intesa ad attribuire efficacia giuridica all'obiettivo, stabilito dal piano d'azione eEurope, di conseguire una totale disaggregazione dell'accesso al circuito d'utente in rame entro il 31 dicembre 2000. La proposta di regolamento stabilisce inoltre modalità di accesso condiviso che consentono ai nuovi operatori di fornire un accesso ad alta velocità sul tratto di rete utilizzato dall'operatore storico per veicolare servizi di telefonia vocale.

Totale disaggregazione del circuito d'utente

La totale disaggregazione del circuito d'utente è già una realtà, seppur in misura diversa, in sei Stati membri (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia). Nella maggior parte dei paesi che offrono il servizio, tuttavia, non si possiedono dati esaurienti sul numero di circuiti disaggregati e benché sia ovvio che il numero di circuiti disaggregati è ancora limitato, i rapidi sviluppi che si registrano negli Stati membri indicano che sono destinati ad aumentare in modo significativo nei mesi a venire. In Italia, paese in cui la pertinente decisione verte sui circuiti sia in rame che in fibra, nello scorso mese di settembre sono stati realizzati *test* con undici nuovi operatori. La realizzazione dei *test* segue l'adozione della legislazione, avvenuta nel mese di marzo, e la presentazione, in maggio, dell'offerta dell'operatore storico, alla quale si prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione risponda in novembre. Il servizio dovrebbe pertanto essere disponibile entro la fine dell'anno. I *test* hanno avuto inizio anche nel Regno Unito, successivamente alla modifica, l'8 agosto 2000, della licenza dell'operatore storico affinché questa preveda anche la fornitura di servizi di accesso disaggregato al circuito d'utente e di co-ubicazione. L'operatore britannico ha pubblicato l'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato e, dal mese di settembre ha cominciato ad accettare ordinativi dai clienti. L'ANR ha stabilito i principi di determinazione dei prezzi ed una prima decisione è prevista per novembre. La fornitura del servizio dovrebbe avere inizio nel gennaio 2001. Sono stati realizzati *test* anche in Francia, dove la data prevista per l'introduzione della completa disaggregazione del circuito d'utente è il 1° gennaio 2001, ma non è ancora stato fissato il prezzo del servizio. Belgio e Spagna hanno annunciato che la disaggregazione del circuito d'utente sarà disponibile il 1° gennaio 2001. In Spagna questa data è stata fissata per legge mentre in Belgio l'iter legislativo è tuttora in corso. Problemi tecnici fanno sì che la totale disaggregazione del circuito d'utente non sarà disponibile in Portogallo prima del mese di giugno 2001. In Grecia ed in Irlanda le consultazioni sono ancora in corso. Il Lussemburgo si è impegnato a stabilire i requisiti necessari nell'offerta di riferimento dell'operatore storico del 2001.

Nei paesi che offrono già o sono in procinto di offrire il servizio di totale disaggregazione del circuito d'utente i nuovi operatori sono talvolta confrontati a difficoltà per quanto riguarda le condizioni di co-ubicazione, in particolare a causa della risposta tardiva dell'operatore storico. I nuovi operatori sostengono che le condizioni di tariffazione e di offerta della co-ubicazione sono probabilmente le questioni più spinose a cui sono confrontati in relazione alla disaggregazione del circuito di utente. Nella raccomandazione la Commissione sostiene che, in questo ambito, è indispensabile un'attenta sorveglianza da parte delle ANR per garantire un'effettiva concorrenza sul mercato del circuito d'utente.

Accesso condiviso

Nessuno Stato membro offre ancora la possibilità di accesso condiviso, un servizio grazie al quale l'operatore storico continua a fornire i servizi telefonici tradizionali mentre i nuovi operatori prendono in locazione una porzione di spettro a larga banda che consente loro di veicolare servizi di tipo DSL avvalendosi delle proprie infrastrutture. In Danimarca il diritto all'accesso condiviso è stato confermato ma il servizio non è ancora operativo. In diversi Stati membri sono state avviate le trattative tra operatori storici e nuovi operatori. Nella comunicazione sull'accesso disaggregato al circuito d'utente del 26 aprile 2000 la Commissione ha sottolineato che, a prescindere dagli obblighi previsti dalla regolamentazione, il rifiuto da parte di un operatore storico di concedere un accesso condiviso può configurarsi come abuso di posizione dominante e costituire pertanto una violazione delle regole sulla concorrenza.

Accesso a flusso di bit ad alta velocità ("high-speed bit-stream access", detto anche accesso di tipo logico ad alta velocità)

Otto Stati membri (Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito) offrono un accesso a flusso di bit ad alta velocità (detto anche accesso di tipo logico ad alta velocità) grazie al quale i nuovi operatori possono fornire servizi DSL utilizzando le infrastrutture DSL dell'operatore storico, conformemente ai principi di fornitura di una rete aperta (principi ONP) e ai principi della concorrenza. In Francia, controversie sui termini hanno ritardato la presentazione dell'offerta all'ingrosso ed attualmente l'autorità per la concorrenza sta vagliando la possibilità che l'operatore storico presenti una propria offerta al dettaglio. In Belgio l'operatore storico offre prodotti ADSL ai consumatori dal secondo trimestre 1999, ma sarà tenuto a presentare un'offerta ai nuovi operatori solo dal 1° gennaio 2001. Nel marzo 1999 il regolatore spagnolo ha imposto all'operatore storico l'obbligo di offrire servizi ADSL solo ai nuovi operatori. Poiché però le controllate dall'operatore storico avevano un grado di preparazione superiore alle altre imprese, l'applicazione del provvedimento è stata rinviata di sei mesi. Problemi tecnici comuni a tutti gli operatori interessati hanno tuttavia fatto slittare l'offerta del servizio al 15 settembre 2000. In Germania e nei Paesi Bassi i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio per gli utenti più importanti si equivalgono. In Danimarca l'operatore storico offre servizi al dettaglio dal 1999. Le nuove disposizioni legislative approvate nel giugno 2000 hanno confermato l'obbligo, per tale operatore, di offrire un accesso di tipo *bit-stream* all'ingrosso. Diversi operatori hanno già ricevuto l'offerta ma non sono stati ancora conclusi accordi. In Finlandia l'operatore storico ha offerto i primi servizi ADSL al dettaglio nel 1999. La legislazione finlandese non stabilisce l'obbligo di fornire un accesso di tipo *bit-stream*, ma la Commissione reputa che possano già essere stati conclusi taluni accordi commerciali per servizi all'ingrosso. Neppure la legislazione svedese prevede un tale obbligo e a tutt'oggi non sono stati conclusi accordi in materia, anche se l'operatore storico offre già servizi ADSL, a testimonianza del fatto che, come in Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Germania, anche in Svezia l'operatore storico sarà avvantaggiato dal fatto di essere stato il primo a muoversi sul mercato. Gli operatori storici di Regno Unito, Spagna e Italia hanno introdotto simultaneamente i prodotti all'ingrosso e al dettaglio. L'allegato 3 riporta una tabella relativa all'introduzione dei servizi ADSL. Il fatto che gli operatori storici che offrono già servizi DSL al dettaglio non presentino un'offerta all'ingrosso o lo facciano tardivamente mette ovviamente i nuovi operatori in posizione di svantaggio concorrenzale.

L'allegato 3 contiene una serie di tabelle relative alla disponibilità dei servizi di disaggregazione del circuito d'utente, accesso condiviso e accesso di tipo *bit-stream*, e alle condizioni che accompagnano la fornitura di tali servizi.

Collegamento locale senza filo (wireless local loop)

Il collegamento locale senza filo non rappresenta ancora una valida alternativa all'accesso locale in quanto nella maggior parte degli Stati membri questo servizio non è ancora operativo, anche se le sue potenzialità sono notevoli e si prevede che sarà disponibile nei prossimi mesi. Nel 1999 cinque Stati membri (Germania, Spagna, Irlanda, Portogallo e Finlandia) hanno concesso licenze per la fornitura del servizio di collegamento locale senza filo a larga banda. Due paesi si sono successivamente uniti a questo gruppo: la Francia ha concesso le licenze nel settembre 2000 e il Lussemburgo ha assegnato le frequenze a cinque operatori. In Svezia le licenze sono state concesse ma successivamente revocate per ragioni di ordine procedurale. Tutte dovranno essere riconfermate ma si prevede che il numero di licenze disponibili sarà commisurato al numero di operatori candidati. Il Regno Unito assegnerà le licenze mediante una procedura d'asta che dovrebbe avere inizio alla fine del mese di ottobre 2000. Nei Paesi Bassi la procedura ha subito ritardi e non potrà essere completata entro la fine di quest'anno. In Belgio è stata rinviata l'entrata in vigore della necessaria legislazione e la procedura è stata accantonata fino alla fine dell'anno. Si prevede che Danimarca e Grecia assegnino le rispettive licenze nel dicembre di quest'anno. La procedura di assegnazione delle licenze ha subito in Austria una serie di ritardi e non si prevede che venga sbloccata prima del mese di gennaio 2001. In Italia la decisione in merito alla fornitura del collegamento locale senza filo sarà adottata entro la fine dell'anno.

Infrastruttura locale della televisione via cavo

Gli operatori di sette Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito) forniscono servizi di telefonia vocale avvalendosi dell'infrastruttura della televisione via cavo. Si pre-

vede che anche l'Irlanda comincerà entro breve a fornire lo stesso tipo di servizi. Il numero di operatori del mercato varia da uno (in Austria) a ventisette (in Spagna), mentre il numero di abbonati varia da poche migliaia a circa 200 000 (Paesi Bassi), fino a 5 milioni nel Regno Unito.

Servizio universale e questioni relative ai consumatori

Analogamente allo scorso anno, la fornitura di un servizio universale di qualità in tutta l'Unione non sembra porre particolari difficoltà. L'offerta commerciale di una gamma completa di servizi di telefonia vocale e di trasmissione dati a prezzi competitivi, comprese le tariffe per uso limitato della linea fissa e mobile, servizi SMS su rete mobile, accesso gratuito o prezzi ridotti di connessione a internet, ha fugato i dubbi espressi al momento dell'avvio del processo di liberalizzazione del mercato in merito alla disponibilità di un servizio completo accessibile all'intera popolazione. Con il progressivo sviluppo dei mercati e l'aumento del numero di operatori è stata evocata la possibilità di ripartire gli obblighi di servizio universale tra diversi operatori, consentendo a questi di scegliere quale parte del servizio universale prestare.

Obbligo per gli Stati membri di provvedere alla fornitura di un insieme minimo di servizi a prezzi accessibili

L'unica difficoltà emersa in questo settore riguarda la produzione e l'offerta di un elenco universale, che svolge a sua volta un effetto trainante sulla qualità dei servizi di consultazione elenchi. In Francia ed in Svezia difficoltà tra l'operatore storico e i nuovi operatori hanno impedito di proporre un elenco universale. Ciò suscita preoccupazione a causa dell'aumento del numero di abbonati che si rivolgono a fornitori alternativi e dell'imminente avvento della disaggregazione dei servizi. In Germania, nonostante l'autorità per la concorrenza abbia già approvato le tariffe applicate in un caso specifico, gli operatori criticano il livello elevato degli oneri imposti dall'operatore storico per consentire ai concorrenti di avere accesso alla propria base dati degli abbonati. In Italia, invece, per effetto delle condizioni di fusione nel settore, l'operatore storico offre ora un accesso gratuito.

Il costo netto può essere ripartito tra i vari soggetti del mercato qualora sull'operatore designato gravi un onere eccessivo. Le modalità di finanziamento nazionali devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie

Dalla data di pubblicazione della quinta relazione, l'Italia ha deciso di attivare un sistema di finanziamento in base al quale i nuovi operatori sono tenuti a contribuire ai costi sostenuti da Telecom Italia per prestare il servizio universale. Attualmente, vi sono pertanto due Stati membri che utilizzano un fondo di finanziamento. In Francia il livello dei contributi è sensibilmente diminuito nell'ultimo anno per effetto dell'estinzione dell'elemento di riequilibrio delle tariffe nel calcolo dei costi di servizio universale di France Télécom.

In entrambi i paesi, il costo netto derivante dalla prestazione del servizio universale risulta marginale se rapportato al giro d'affari complessivo del mercato delle telecomunicazioni, ma rilevante se confrontato ai profitti registrati dai nuovi operatori.

Se la differenza tra Francia e Italia in termini di costo del servizio universale può essere in parte spiegata da differenze nelle caratteristiche della rete, configurazione geografica e densità della popolazione, ogni paese calcola il costo secondo metodi diversi. In Francia, ad esempio, i vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura del servizio universale non vengono detratti dal costo finale. Le tabelle dell'allegato 3 presentano un raffronto tra i risultati del calcolo in Francia ed in Italia. Oltre al metodo di calcolo, vi sono differenze anche nelle regole di ripartizione dell'onere del servizio. In Italia gli operatori il cui contributo potenziale è inferiore all'1% dell'importo complessivo del fondo sono esentati dal versamento per evitare che il contributo si trasformi in un ostacolo all'accesso al mercato; in Francia, invece, i contributi sono calcolati proporzionalmente al volume del traffico di ogni operatore. Ne consegue pertanto che, oltre alle evidenti specificità dei mercati nazionali, anche le differenze nei metodi di calcolo e di finanziamento del servizio universale possono comportare notevoli disparità nelle condizioni di accesso al mercato.

Sette altri Stati membri intendono adottare un meccanismo di finanziamento qualora risulti che il costo del servizio universale rappresenti un onere eccessivo. Anche in Grecia si prevede a breve l'adozione di una normativa dello stesso tipo. Rispetto all'anno scorso, quattro di questi paesi (Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo) stanno valutando se i costi associati al servizio universale giustifichino l'applicazione di un meccanismo di finanziamento. Il Belgio ha adottato una nuova legislazione relativa alla metodologia di calcolo di tali costi.

Questioni relative agli utenti e ai consumatori

Non vi sono indicazioni attendibili del fatto che gli Stati membri accertino sistematicamente se, per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, venga garantita la protezione dei consumatori e vengano promossi gli interessi degli utenti. Le disposizioni istituzionali variano da uno Stato membro all'altro, ed è deludente constatare lo scarso livello di coordinamento tra le ANR e gli altri organismi preposti alla tutela dei consumatori. Ciò rende difficile individuare, a livello comunitario, tendenze o problemi particolari, anche in relazione agli indicatori relativi ai servizi e alla qualità dei servizi, il cui impiego è obbligatorio ai sensi del quadro normativo comunitario. Dal raffronto tra i dati, nella misura in cui essi risultino comparabili, emergono significative differenze tra gli Stati membri per quanto attiene alla qualità degli elementi essenziali del servizio di telefonia fissa quali, ad esempio, i tempi di attesa per il primo allacciamento e per le riparazioni, o i tempi di risposta per le chiamate all'operatore o per la consultazione degli elenchi.

L'allegato 3 contiene tabelle relative agli indicatori della qualità del servizio negli Stati membri.

Risoluzione delle controversie / tutela dei consumatori

Nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Regno Unito) hanno istituito uffici ed organismi, talvolta facenti capo all'ANR, preposti ad esaminare i reclami dei consumatori. Per trattare questo tipo di problemi in relazione ai servizi di telecomunicazioni, altri Stati membri hanno invece fatto affidamento sugli organismi di tutela generali, in alcuni casi chiamati ad agire, come in Svezia, in stretta collaborazione con l'ANR. È poco probabile che gli organismi di tutela dei consumatori con competenze orizzontali dispongano di risorse che consentano loro di tenere il passo con la rapidità e la complessità degli sviluppi dei servizi di telecomunicazioni per quanto riguarda le disposizioni contrattuali, la fornitura del servizio o la determinazione dei prezzi.

Fatturazione

Uno degli strumenti principali per migliorare la fiducia della clientela è la presentazione di una fatturazione dettagliata. Il quadro normativo comunitario stabilisce attualmente che l'utente usufruisca gratuitamente di un livello minimo di dettaglio nella fatturazione e che le fatture siano sufficientemente dettagliate da consentire la verifica e il controllo delle spese. La fatturazione dettagliata è un obbligo da introdurre in modo progressivo, in un primo tempo per gli operatori storici e, entro il 31 dicembre 2001, per tutti gli operatori.

Nella maggior parte degli Stati membri (11 su 15) la fattura ordinaria non è dettagliata per ogni singola chiamata, ma menziona generalmente il costo (e talvolta la durata) del numero complessivo di chiamate effettuate per ciascuna categoria: chiamate locali, chiamate a lunga distanza, chiamate internazionali, chiamate verso reti mobili e collegamenti di trasmissione dati/di accesso a internet. In Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito la fattura ordinaria è dettagliata e riporta, per ogni singola chiamata, il numero chiamato (completo o parziale), la data, l'ora dell'inizio (o del termine), la durata e il prezzo.

Anche in Germania, Italia, Finlandia e Svezia, tuttavia, è possibile ottenere gratuitamente dall'operatore storico una fatturazione dettagliata. In altri sette Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria) il servizio è disponibile a pagamento.

L'allegato 3 contiene una tabella relativa ai sistemi di fatturazione vigenti negli Stati membri.

Tariffe

Risulta che dalla data della quinta relazione siano stati compiuti scarsi progressi per quanto riguarda la trasparenza delle tariffe dei servizi mobili e fissi. Le associazioni dei consumatori e gli operatori del setto-

re sono consapevoli del fatto che la questione dei servizi a tariffa forfettaria sarà determinante nei prossimi anni, sia per i servizi telefonici che per i servizi internet, ma non è ancora chiaro in che modo monitorare questi sviluppi e garantire la tutela dei consumatori. Il principio della tariffazione delle chiamate in funzione della loro durata effettiva è applicato sempre più spesso e sembra costituire il meccanismo più equo e trasparente per il consumatore. Vi sono tuttavia notevoli difficoltà per quanto riguarda la trasparenza dei costi discatto alla risposta, per i quali vengono infatti applicate tariffe diverse, segnatamente in funzione della distanza di una chiamata internazionale (nel caso del Belgio). Finché persiste una tale situazione i consumatori, non potendo avere accesso ad informazioni trasparenti in merito alle tariffe delloscatto alla risposta, continueranno a necessitare di informazioni comparative sul costo delle singole chiamate.

Servizi mobili (compresi quelli della terza generazione) e *roaming*

Andamento del mercato; reti mobili di seconda generazione

Il mercato delle telecomunicazioni mobili ha conosciuto una forte crescita nel corso dell'ultimo anno, con un aumento del tasso di penetrazione medio del 63% in tutta la Comunità (espresso in termini di abbonati/popolazione). Il tasso di crescita è stato spettacolare in Germania e in Grecia, paesi in cui il numero di abbonati è più che raddoppiato in un anno. Ciò è rivelatore di una tendenza al progressivo livellamento del tasso di penetrazione delle telecomunicazioni mobili nell'Unione europea: i paesi con il più basso tasso di penetrazione registrano i più alti livelli di crescita. Il tasso di penetrazione varia attualmente tra il 39% in Belgio e il 70% in Finlandia (la media comunitaria è pari al 55%).

In tutti gli Stati membri vi sono attualmente tre o quattro reti mobili di seconda generazione autorizzate, salvo nei Paesi Bassi (cinque) e in Lussemburgo (due). Nell'ultimo anno in Irlanda, Italia, Austria e Finlandia nuovi operatori di reti di seconda generazione (GSM o DCS) hanno ricevuto una licenza o hanno cominciato a fornire il servizio, portando così ad 84 il numero totale di licenze nell'Unione europea. Nei prossimi mesi è previsto il rilascio di altre due licenze per sistemi di seconda generazione in Danimarca, Spagna, Irlanda e Svezia.

Le elevate tariffe per i servizi di *roaming* internazionale continuano a suscitare preoccupazioni in tutta l'Unione. La Commissione sta valutando la questione nel contesto di un'inchiesta settoriale avviata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento CEE n. 17 del 1962. Le risultanze a tutt'oggi indicano che, tra il 1997 e il 2000, i prezzi all'ingrosso del *roaming* nazionale hanno rivelato notevoli differenze a seconda degli Stati membri, differenze probabilmente superiori a quanto giustificato alla luce delle differenze nei costi. I prezzi all'ingrosso hanno accusato un forte rialzo e poiché i prezzi al dettaglio sono calcolati aggiungendo una percentuale al prezzo all'ingrosso, anche i prezzi al dettaglio hanno subito un aumento, a differenza dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni mobili nazionali. Gli operatori che nel 1997 proponevano le tariffe più basse le hanno progressivamente incrementate nel periodo 1997-2000, mentre gli operatori con le tariffe più costose le hanno ridotte. Nel periodo in esame le tariffe all'ingrosso sono state caratterizzate da una tendenza generale al rialzo.

In numerosi Stati membri operano i cosiddetti prestatori di servizi (o *service providers*), vale a dire gli operatori autorizzati ad offrire servizi mobili sotto il proprio marchio, responsabili delle proprie attività di commercializzazione, fatturazione, ecc. ma che si avvalgono della rete mobile di una terza parte (in particolare, 1 in Danimarca, 9 in Germania, 2 in Lussemburgo, 6 in Finlandia, 3 in Svezia e 47 nel Regno Unito). Si tratta di un tipo di attività destinato ad espandersi nei prossimi mesi.

Sviluppi nel mercato dei servizi di rete per la diffusione radiotelevisiva

In molti Stati membri non ci sono distinzioni fra l'assegnazione di licenze per la radiodiffusione televisiva e per l'esercizio di reti terrestri che trasmettano il segnale in determinate bande di frequenza. In alcuni casi, queste ultime sono regolate dalle disposizioni contenute nella legislazione sulla radiodiffusione. Nella maggior parte degli Stati membri le società che esercitano la rete rappresentano entità legalmente distinte dalle società che offrono il contenuto.

Tuttavia, la duplicazione delle infrastrutture per la radiodiffusione pone spesso problemi di fattibilità economica, persino in paesi, quali i Paesi Bassi, che abbiano imposto la condivisione delle antenne. In un

paese a bassa densità di popolazione come la Finlandia, la rete di radiodiffusione può rappresentare un monopolio naturale e sollevare problemi relativi all'accesso a tale infrastruttura. Solamente la Germania applica la stessa regolamentazione (ad es. l'obbligo di proporre una offerta di interconnessione che debba essere approvata *a priori* dalla ANR) sia alle reti radiotelevisive, sia alle altre reti di comunicazione. In Spagna, il Ministero ha fissato delle tariffe massime, mentre in Irlanda il governo ha rivisto nel 1990 le tariffe RTE previste per l'applicazione alla radiodiffusione dei programmi di canali indipendenti. In Portogallo, le tariffe di accesso di Portugal Telecom sono parte di un "accordo di prezzo" approvato dall'ANR e dall'autorità per la concorrenza.

Piani nazionali di assegnazione delle frequenze

In linea di massima non risulta che la gestione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze susciti preoccupazione. In Lussemburgo, tuttavia, non è ancora stato definito un piano nazionale, mentre i piani di Grecia ed Italia sembrano porre difficoltà in termini di trasparenza. In Italia sono previste entro breve modifiche al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per venire incontro alla richiesta degli operatori di procedere ad un riassetto delle frequenze per i servizi della seconda generazione per far fronte all'aumento della domanda. La revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze è in corso anche in Irlanda.

Progressivo abbandono dei sistemi analogici

Prosegue il progressivo abbandono dei sistemi analogici che operano nelle bande di frequenza riservate ai servizi GSM: Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno completato il processo l'anno scorso mentre Finlandia e Svezia dovrebbero farlo entro la fine del 2000. Tra gli Stati membri ancora impegnati in questa operazione (Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Austria e Regno Unito) sono l'Austria, l'Italia e la Spagna a prevedere i tempi più lunghi: in questi paesi infatti il processo si concluderà rispettivamente nel 2004, 2005 e 2007. Nei rimanenti paesi (Belgio, Grecia e Lussemburgo) i servizi analogici sono già stati disattivati oppure tali servizi non sono veicolati sulle bande di frequenza in questione.

Le licenze per i sistemi di terza generazione saranno rilasciate entro il 1° gennaio 2000 affinché i servizi siano disponibili entro il 1° gennaio 2002

Il processo di assegnazione delle licenze per le reti mobili di terza generazione è a buon punto in tutta la Comunità. In data 16 ottobre 2000 cinque Stati membri (Germania, Spagna, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito) avevano già rilasciato le licenze mentre in altri cinque (Belgio, Italia, Austria, Portogallo e Svezia) la procedura dovrebbe ultimarsi entro la fine dell'anno. Le procedure sono ad uno stadio particolarmente avanzato in Italia, Austria e Svezia.

La decisione sull'UMTS obbliga gli Stati membri ad istituire sistemi di autorizzazione per le reti di terza generazione entro il 1° gennaio 2000 in modo da garantire, nei rispettivi territori, un'introduzione coordinata e progressiva dei servizi entro il 1° gennaio 2002. Per quanto riguarda la prontezza o meno degli operatori autorizzati dei sistemi mobili della terza generazione ad avviare le operazioni entro il 1° gennaio 2002, come previsto dalla decisione UMTS, si teme che gli operatori dei paesi che rilasceranno le licenze solo nel 2001 (Danimarca, Grecia, Francia, Irlanda e Lussemburgo) non possano essere in grado di offrire i servizi entro il 1° gennaio 2002.

Le procedure scelte dagli Stati membri per l'assegnazione delle licenze dei servizi di terza generazione sono equamente suddivise tra sistemi di selezione comparativa (i cosiddetti "*beauty contest*") e di offerte concorrenti (aste). Inoltre, taluni Stati membri, hanno adottato un sistema articolato in due fasi che contiene elementi di entrambe le procedure. . Le procedure di assegnazione su base d'asta sono applicate in sette paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito), mentre hanno optato per il "*beauty contest*" Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia. Solo la Grecia non ha ancora determinato meccanismo al quale intende ricorrere.

Il quadro normativo attuale, e in particolare la direttiva sulle licenze e la direttiva sui servizi mobili, prevede che siano gli Stati membri a scegliere le procedure da applicare per assegnare, in quanto risorsa scarsa, lo spettro radio disponibile per le reti di terza generazione, a condizione che siano conformi ai principi stabiliti dalle pertinenti direttive, ossia i principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad imporre oneri per l'uso di risorse scarse, sempreché tali oneri siano dettati dalla necessità di garantire un uso ottimale delle risorse stesse, siano non discriminatori e tengano conto della necessità di stimolare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza. Una volta soddisfatte tali condizioni, i meccanismi di tipo "*beauty contest*" e le aste possono essere compatibili con il diritto comunitario.

I prezzi delle licenze raggiunti nelle aste già organizzate, in particolare nel Regno Unito e in Germania, nonché le differenze tra i metodi utilizzati hanno suscitato vive discussioni in tutta l'Unione. Taluni operatori si sono lamentati del fatto che le modalità di aggiudicazione delle licenze in alcuni Stati membri non erano conformi al diritto comunitario.

La maggior parte degli Stati membri rilascerà un numero di licenze per reti della terza generazione superiore, almeno di un'unità, al numero di gestori attualmente titolari di licenza per le reti di seconda generazione. Si garantirà in tal modo la comparsa di almeno un nuovo operatore sul mercato nazionale in questione. La situazione è diversa nei Paesi Bassi, dove operavano già cinque operatori titolari di licenza per reti della seconda generazione. Danimarca e Grecia non hanno ancora stabilito quante licenze assegnare per i servizi di terza generazione.

Incentivare il roaming della terza generazione ([10])

La maggior parte degli Stati membri prevede di istituire l'obbligo di *roaming* a livello nazionale tra reti di terza e di seconda generazione, al fine di facilitare la creazione di reti di terza generazione competitive da parte di operatori che non possiedono, nel territorio in questione, una propria rete di seconda generazione. Germania e Paesi Bassi non hanno inserito un tale obbligo nella legislazione, lasciando che la questione sia trattata in sede di negoziazione commerciale. Grecia, Irlanda e Lussemburgo non hanno ancora adottato una decisione al riguardo.

Gran parte degli obblighi di *roaming* nazionale avranno carattere temporaneo, in attesa della progressiva diffusione delle reti di terza generazione. Essi si applicano di norma solo al *roaming* nazionale tra reti di terza e di seconda generazione, escludendo quindi il *roaming* tra reti di seconda generazione. In Danimarca ed in Italia, tuttavia, apposite disposizioni normative prevedono, in determinate circostanze, l'obbligo di *roaming* tra due reti di seconda generazione, mentre in Svezia i nuovi operatori titolari di licenze combinate per reti della seconda e terza generazione godranno anch'essi di un diritto al *roaming* nazionale.

Tariffe

Gli utenti spenderanno meno per i servizi di telefonia fissa, indipendentemente dalla durata delle chiamate e del momento della giornata in cui vengono effettuate. Dall'agosto 1999 all'agosto 2000 il costo mensile medio delle chiamate nazionali (locali e di lunga distanza) veicolate dagli operatori storici è diminuito del 4,6% per l'utenza residenziale e del 10,5% per l'utenza affari. Ne risulta che, in termini di prezzi, la liberalizzazione del settore ha giovato più a quest' ultima che agli utenti residenziali. I nuovi operatori, infatti, si concentrano sui segmenti di mercato più lucrativi, nei quali tendono ad abbassare i prezzi.

([10]) Conforme alla normativa sulla concorrenza.

Abolire le limitazioni al riequilibrio tariffario

I dati rivelano che negli Stati membri si è già registrato un certo livello di riequilibrio delle tariffe (ad es. il costo delle chiamate internazionali e a lunga distanza è diminuito, mentre il costo delle chiamate locali e del canone di abbonamento è aumentato). Tra il 1997 e il 2000 il prezzo delle chiamate a lunga distanza di 3 minuti e di 10 minuti è diminuito del 39% circa. Nello stesso periodo, il prezzo medio delle chiamate internazionali è diminuito del 32% per gli utenti residenziali e del 34% per quelli affari. La diminuzione del prezzo medio delle chiamate internazionali rivela una tendenza analoga per entrambe le categorie di utenti. Tra il 1997 e il 2000 il prezzo medio delle chiamate locali è aumentato del 15% per le chiamate di 3 minuti e del 7,5% per le chiamate di 10 minuti. Il forte aumento del prezzo medio delle chiamate di 3 minuti è dovuto alla modifica dei sistemi di fatturazione (cfr. infra) e al processo di riequilibrio tariffario. La tendenza ad adottare tariffe orientate ai costi ha consentito di ridurre gli scarti tra le tariffe all'utenza finale praticate negli Stati membri.

I prezzi sono generalmente inferiori nei paesi che hanno per primi liberalizzato il mercato o che contano un maggior numero di operatori per abitante.

Autorizzazione di vincoli tariffari per gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale

Circa due terzi degli Stati membri ritengono di non aver ancora completato il processo di riequilibrio delle tariffe (cfr. tabella nell'allegato 3), altri affermano invece che il riequilibrio è ormai praticamente raggiunto. Nonostante ciò, si dubita che in alcuni Stati membri il processo di progressivo adeguamento delle tariffe ai costi sia realmente ultimato. Inoltre, diversi operatori storici denunciano il persistere di un *deficit* di accesso e/o il fatto che il canone d'abbonamento non copre i costi (Belgio, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Svezia). Al momento, nessun paese ha predisposto misure per far fronte al *deficit* di accesso. In altri Stati membri, principalmente in quelli che hanno liberalizzato i servizi prima del 1° gennaio 1998, la questione non sembra essere oggetto di controversie, a prescindere dal fatto che le tariffe rispettino o meno il principio di orientamento ai costi. La Grecia ha ottenuto un termine supplementare per conseguire la piena concorrenza nel settore e non è tenuta a completare il processo di riequilibrio delle tariffe prima della fine del 2000. Nella comunicazione sulla disaggregazione della connessione locale, la Commissione ha indicato che il rischio di una compressione dei margini è più elevato qualora le tariffe praticate dall'operatore storico non siano state integralmente riequilibrate secondo il principio del recupero dei costi.

In taluni Stati membri i nuovi operatori sono preoccupati dai margini tra tariffe al dettaglio e oneri di interconnessione e dai possibili effetti di contrazione del margine tra prezzo e costo (Francia, Belgio, Paesi Bassi – per questi ultimi due paesi, per effetto delle modalità di definizione delle categorie tariffarie), dagli sconti offerti dagli operatori storici (Spagna, Italia e Austria), dalle offerte integrate di telefonia vocale e servizi avanzati e dagli sconti sulle chiamate a lunga distanza abbinati al canone d'abbonamento (Germania). Nel Regno Unito, la definizione del paniere di riferimento per l'applicazione dei massimali tariffari (*price cap*) risulta aver prodotto effetti di contrazione del margine tra prezzo e costo.

Le tariffe degli operatori con notevole forza di mercato devono essere orientate ai costi e disaggregate

Le tariffe all'utenza finale dei servizi di telefonia vocale pubblica sono ancora regolamentate nella maggior parte degli Stati membri. In Finlandia sono gli operatori a fissare liberamente tali tariffe, fermo restando l'obbligo per gli operatori con notevole forza di mercato di garantire l'orientamento ai costi delle tariffe delle chiamate locali. In Lussemburgo gli operatori fissano le tariffe senza alcuna supervisione da parte dell'ANR. Nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) hanno fissato un massimale tariffario per garantire che il prezzo dei servizi telefonici sia accessibile, per stimolare l'efficienza degli operatori storici e, in taluni casi, per incrementare i ricavi derivanti dall'accesso. Altri Stati membri (Grecia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Portogallo) prevedono un'approvazione preventiva delle tariffe all'utenza finale praticate dall'operatore storico, integrando talvolta tale meccanismo

con un massimale tariffario. Con l'aumentare del livello di concorrenza gli operatori storici reclamano maggiore flessibilità nella regolamentazione delle tariffe al dettaglio e/o un'abolizione dei massimali tariffari (Danimarca, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Svezia). In alcuni Stati membri (Germania, Svezia e Regno Unito) la questione è attualmente allo studio. Gli operatori storici tendono a far fronte alla maggiore pressione della concorrenza ricorrendo ad una de-perequazione del prezzo dei servizi per determinate categorie di consumatori (offerte speciali) o del prezzo dei servizi per i quali sono più vulnerabili alla concorrenza.

La maggior parte degli Stati membri obbliga gli operatori notificati delle reti di telefonia pubblica fissa a pubblicare con preavviso le variazioni tariffarie. Il periodo di preavviso è fissato dall'ANR e varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. In Francia sono state espresse preoccupazioni in merito alla trasparenza delle procedure di approvazione delle tariffe.

L'allegato 3 riporta una tabella contenente un quadro generale della regolamentazione degli Stati membri relativa alle tariffe all'utenza finale dei servizi di telefonia vocale pubblica, precisando il livello di riequilibrio delle tariffe.

Contabilità dei costi

Nella quinta relazione veniva sottolineata l'estrema difficoltà di dare attuazione al principio di contabilità dei costi. Ai sensi del diritto comunitario, le ANR provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi degli operatori siano conformi a quanto previsto dalle direttive comunitarie. Queste prevedono esplicitamente la competenza delle ANR e stabiliscono l'obbligo che la conformità dei sistemi sia accertata da un organismo indipendente specializzato (ad es. un controllore indipendente). È compito della Commissione provvedere affinché le necessarie disposizioni di verifica della conformità e di controllo della loro effettiva applicazione siano state efficacemente poste in essere a livello nazionale.

Applicare i principi di tariffazione mediante sistemi contabili in grado di determinare il costo dei servizi in questione

La separazione contabile garantisce la trasparenza nella fornitura dell'interconnessione da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato

Sono stati registrati progressi sia per quanto riguarda la verifica effettuata sulla contabilità degli operatori interessati che per quanto riguarda la predisposizione di apposite misure di attuazione a livello nazionale. Tuttavia, il passaggio dai sistemi di contabilità ancora utilizzati dalla maggior parte degli operatori storici, concepiti in un ambiente monopolistico, a modelli compatibili con un mercato concorrenziale sembra essere lento e arduo, anche se si prevede che, dal 1° gennaio 2001, alcuni Stati membri applichino nuovi sistemi di contabilità dei costi basati sui costi correnti. Malgrado questi sviluppi incoraggianti, in tutti gli Stati membri (salvo il Regno Unito) sussistono preoccupazioni in merito all'applicazione di sistemi contabili efficaci ed operativi che consentano di verificare i principi di orientamento ai costi e di trasparenza, e che garantiscano un'adeguata separazione contabile atta ad individuare tutti gli elementi dei costi e delle entrate.

In taluni paesi il problema si pone con una certa gravità, probabilmente a causa di un inadeguato recepimento delle principali disposizioni della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale. Quattro Stati membri (Grecia, Lussemburgo, Austria e Finlandia) non hanno ancora proceduto ad alcuna verifica di conformità nei settori previsti dal diritto comunitario, ossia la telefonia vocale e l'interconnessione (cfr. allegato 3). Le autorità finlandesi ritengono che la concorrenza sui mercati delle chiamate internazionali e delle chiamate a lunga distanza sia già effettiva e che pertanto l'obbligo di orientamento ai costi possa essere reso più flessibile ([11]), così come si potrebbe soprassedere alla necessità di una verifi-

([11]) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 (principi di tariffazione) e dell'articolo 18, paragrafo 1 (contabilità dei costi) della direttiva 98/10/CE.

ca sistematica della conformità ai sistemi di contabilità dei costi. Tutti gli altri Stati membri hanno realizzato verifiche dei sistemi contabili; in quattro di essi, tuttavia (Belgio, Danimarca, Francia e Italia), a quanto pare non è stata pubblicata una dichiarazione di conformità (come ovviamente non è stata pubblicata nei quattro paesi già citati, che non hanno proceduto alla verifica di conformità).

Per quanto riguarda le linee affittate si teme che, praticamente in tutti gli Stati membri, gli organismi competenti non abbiano ancora posto in essere un sistema di contabilità dei costi per dare applicazione ai principi di orientamento ai costi e di trasparenza e che le ANR non mettano a disposizione informazioni sufficientemente dettagliate sui sistemi di contabilità dei costi applicati dagli operatori notificati. Solo in Finlandia, le autorità hanno deciso di non imporre l'obbligo di orientamento ai costi e di contabilità dei costi per le linee affittate ritenendo che la concorrenza su tale mercato sia effettiva ([12]).

In diversi Stati membri i nuovi operatori si sono lamentati della scarsa trasparenza dei sistemi di contabilità dei costi e della mancata pubblicazione degli elementi necessari per consentire ai soggetti del mercato di verificare che gli oneri siano stati calcolati in modo equo e corretto. Il quadro normativo prevede la possibilità di ottenere informazioni in merito ai sistemi di contabilità dei costi e, in particolare, di conoscere le regole di ripartizione e le principali categorie dei costi. Al riguardo, solo Francia, Italia, Lussemburgo e Finlandia negano a terzi l'accesso alle informazioni relative al sistema di contabilità dei costi. In molti altri casi, l'accesso è limitato per motivi di riservatezza dei dati oppure le informazioni sono fornite in forma aggregata e/o nella forma di relazioni a carattere generale.

Il quadro normativo non obbliga ad applicare un particolare sistema di contabilità dei costi. La Commissione ha raccomandato alle ANR ([13]) di fissare un termine ultimo entro il quale gli operatori storici dovranno attuare un nuovo sistema di contabilità dei costi basato sui costi correnti e su una definizione dei costi in funzione delle attività. Quattro Stati membri hanno già attuato un tale sistema (Germania, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito) mentre altri hanno fissato un termine entro il quale aggiornare i rispettivi sistemi contabili (Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda e Italia). Cinque Stati membri non hanno ancora previsto una scadenza (Francia, Lussemburgo, Portogallo, Finlandia e Svezia).

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dei prezzi dell'interconnessione, la Commissione ha raccomandato ([14]) il modello LRAIC (*Long Run Average Incremental Costs*). Solo Germania e Regno Unito applicano al momento questa metodologia ma si registra una tendenza, seppur modesta, ad un suo uso più generalizzato.

Alcuni Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per adeguare i rispettivi sistemi e le ANR hanno predisposto apposite regole e orientamenti in merito al sistema di contabilità dei costi da applicare. Si può pertanto affermare che sono stati registrati effettivi progressi in materia. In taluni casi le ANR hanno elaborato orientamenti specifici circa la metodologia contabile degli operatori di reti mobili notificati come aventi notevole forza di mercato.

Linee affittate

La Commissione ha più volte posto l'accento sull'importanza – non da ultimo per la fornitura di servizi internet meno costosi – di disporre rapidamente di linee affittate i cui prezzi siano fissati secondo il principio

([12]) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 92/44/CEE, quale modificata.

([13]) Raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1998, GU L 73 del 12 marzo 1998, pag. 42.

([14]) Raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1998 e raccomandazione della Commissione dell'8 aprile 1998 (GU L 141 del 13 maggio 1998, pag. 6). Il considerando n. 10 della direttiva 97/33/CE recita "le tariffe di interconnessioni basate su un livello dei prezzi strettamente connesso con i costi addizionali di lungo periodo risultanti dall'accesso all'interconnessione sono opportune per incentivare il rapido sviluppo di un mercato aperto e competitivo".

di orientamento ai costi. La Commissione ha pubblicato in proposito una raccomandazione ([15]) sulla determinazione dei prezzi dei cosiddetti *local tails* (i circuiti parziali di breve distanza) avviando un'inchiesta settoriale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento 17/62/CEE del Consiglio.

I prezzi ordinari (non scontati) delle linee affittate sono significativamente diminuiti da agosto 1997, data della liberalizzazione di questa infrastruttura. Tuttavia, le riduzioni di prezzo sono meno significative nei segmenti di mercato in cui le alternative alle infrastrutture degli operatori storici sono scarse o inesistenti, soprattutto per le linee di breve distanza (2 km). Il quadro generale della situazione è il seguente:

– Linee affittate nazionali a 64 kbit/s: diminuzione del 20-25% circa per i circuiti di 50 e 200 km; 15% circa di riduzione per i circuiti di 2 km.

– Linee affittate nazionali a 2 Mbit/s: diminuzione del 30% circa per i circuiti di 50 e 200 km; 20% circa di riduzione per i circuiti di 2 km.

– Linee affittate internazionali a 64 kbit/s: diminuzione del 25-27% circa per i circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più vicini e più lontani; diminuzione del 33% circa per i circuiti verso gli Stati Uniti.

– Linee affittate internazionali a 2 Mbit/s: riduzione del 25% per i circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più vicini e riduzione di quasi 35% per i circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più lontani; diminuzione di oltre il 30% per i circuiti verso gli Stati Uniti. Grazie a tali cambiamenti il prezzo medio dei circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più lontani è in linea con i prezzi dei circuiti verso gli Stati Uniti.

Il canone annuale di locazione delle linee nazionali ed internazionali varia sensibilmente a seconda degli Stati membri, soprattutto nel caso delle linee nazionali a 2 Mbit/s, per le quali l'importo varia da un terzo al doppio della media comunitaria. La Commissione ritiene improbabile che tale scarto rispecchi reali differenze nei costi alla base della fornitura delle linee.

Il rapporto tra il canone annuale di locazione delle linee internazionali e di quelle nazionali rimane alto nella maggior parte degli Stati membri. La Commissione è dell'avviso che i costi per la fornitura di linee nazionali di lunga distanza e di linee internazionali verso lo Stato membro dell'Unione europea più vicino non dovrebbero essere troppo diversi. Invece, in media il canone annuale dei semicircuiti internazionali a 2 Mbit/s verso il paese comunitario più vicino ammonta a tre volte il costo di una linea nazionale di 200 km. Le linee affittate nazionali dell'Unione europea sono nondimeno molto meno costose che in Giappone (NTT). In confronto agli Stati Uniti, le linee di breve distanza a 64 kbit/s e 2 Mbit/s sono in genere più costose nell'Unione europea, mentre le tariffe dei circuiti di lunga distanza sembrano, in media, essere più elevate negli Stati Uniti.

I dati summenzionati si riferiscono ai prezzi di listino; i prezzi effettivi agli utenti sono soggetti a sconti di varia natura che, nel caso delle linee nazionali, possono comportare fino al 35% di riduzione rispetto al prezzo di listino. Inoltre, spesso vengono applicati prezzi diversi a seconda delle circostanze.

Per quanto riguarda le linee ad alta velocità, il numero di operatori storici che pubblica i prezzi relativi a tali servizi è in aumento, soprattutto per le linee nazionali a 34 Mbit/s, ormai fornite in due terzi degli Stati membri. La disponibilità al pubblico di informazioni relative ai prezzi è più limitata per le linee affittate nazionali a 155 Mbit/s e per le linee internazionali a 34 Mbit/s (operatori storici in 7-9 Stati membri) ed estremamente limitata nel caso delle linee internazionali a 155 Mbit/s (operatori storici solo in due o tre Stati membri). Nell'ultimo anno i prezzi delle linee affittate nazionali a 34 Mbit/s hanno registrato una diminuzione compresa tra il 10 e il 15%, a seconda della distanza.

Nonostante queste tendenze suscitino ottimismo, malgrado il rallentamento della tendenza generale alla diminuzione dei prezzi nell'ultimo anno, comincia a preoccupare il fatto che in diversi paesi sia difficile fornire il servizio in tempi ragionevoli, soprattutto per quanto riguarda i *local tails* a 2 Mbit/s e 64 kbit/s. Stando ai nuovi operatori, questa situazione è dovuta sia agli accordi asimmetrici imposti dagli operatori storici, che al fatto che i regolatori non abbiano potere sanzionatorio. In molti casi non sembrano esservi discriminazioni tra le attività a valle dell'operatore storico e i nuovi operatori, ma resta il fatto che saranno piuttosto i nuovi operatori e non gli operatori storici a veder sfumare eventuali nuovi affari. Un nuovo operatore ha stimato le proprie perdi-

([15]) Raccomandazione della Commissione del 24 novembre 1999, C(1999) 3863.

te in termini di ricavi diretti ad 1 milione di euro in due Stati membri e a 8-9 milioni di euro in tutta Europa. Le conseguenze in termini di mancata ripetizione degli ordinativi sono considerate nettamente superiori.

In diversi paesi i nuovi operatori sono confrontati anche al problema che gli operatori storici non forniscono i cosiddetti accordi sul livello di servizio (*SLA - Service Level Agreements*) e che anche quando tali accordi esistono, non vi sono disposizioni normative che ne garantiscano l'applicazione. Nei Paesi Bassi, infine, se sono gli stessi nuovi operatori a tardare l'accettazione del servizio, essi si ritrovano in fondo alla lista d'attesa.

Numerazione

I nuovi operatori considerano ovviamente che la piena attuazione dei servizi di selezione, preselezione del vettore e portabilità del numero sia indispensabile ai fini di una totale liberalizzazione del mercato. La funzione di preselezione del vettore, in particolare, offre ai nuovi operatori la modalità più semplice di accesso all'utenza finale per i servizi di telefonia vocale. È essenziale al riguardo che la legislazione nazionale consenta loro di offrire l'intera gamma dei servizi di preselezione del vettore, in particolare le chiamate locali, a lunga distanza e internazionali e le chiamate verso una postazione mobile. Non spetta agli operatori storici decidere se un servizio sia o meno finanziariamente attrattivo per i nuovi operatori, per i quali è necessario poter fornire una gamma completa di servizi.

L'importanza di tali servizi è provata dal fatto che Spagna, Irlanda e Portogallo, vale a dire tre dei cinque Stati membri autorizzati a posporre la piena liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni – e pertanto a rinviare a più tardi l'attuazione degli obblighi in materia di preselezione del vettore e portabilità del numero –, hanno comunque deciso di anticipare l'introduzione di tali servizi rispetto alle scadenze previste.

Selezione del vettore entro il 1° gennaio 1998

Tutti gli Stati membri salvo la Grecia offrono il servizio di selezione del vettore per ogni singola chiamata a lunga distanza o internazionale ([16]). La selezione del vettore per le chiamate verso le reti mobili è disponibile in tutti gli Stati membri salvo la Finlandia, mentre la selezione del vettore per le chiamate locali è disponibile in sette Stati membri (Danimarca, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito). Tra i paesi nei quali il servizio non è ancora disponibile per le chiamate locali, Belgio e Spagna prevedono una sua introduzione per il novembre 2000, il Portogallo per il 1° gennaio 2001.

Preselezione del vettore per tutte le chiamate entro il 1° gennaio 2000

La preselezione del vettore per le chiamate a lunga distanza e internazionali è disponibile praticamente in tutti gli Stati membri. Dieci Stati membri offrono la possibilità di chiamare reti mobili (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Svezia). Il servizio è previsto in Belgio per la fine del 2000. La preselezione del vettore per le chiamate locali è stata introdotta in tre Stati membri (Danimarca, Irlanda e Italia). Nei Paesi Bassi, in Austria e in Svezia il servizio è disponibile previa digitazione del prefisso locale. Tra i paesi che non hanno ancora attuato il servizio, Belgio e Spagna prevedono di farlo nel novembre 2000.

I dispositivi di composizione automatica di numeri programmati sono già utilizzati in Portogallo (per le chiamate nazionali) e nel Regno Unito.

I tempi di fornitura ai consumatori stabiliti dalle ANR variano sensibilmente: in sette Stati membri non sono previsti termini mentre in Francia il termine massimo fissato dall'ANR è di 72 ore.

I canoni di interconnessione per la preselezione del vettore devono essere orientati ai costi. I prezzi al consumo non devono essere dissuasivi

Come per tutti i canoni di interconnessione, anche i canoni di interconnessione per la preselezione del vettore sono soggetti alla supervisione delle ANR e sono trattati nel capitolo relativo alla contabilità dei costi.

([16]) In Grecia la piena liberalizzazione sarà effettiva dal 1° gennaio 2001.

Portabilità del numero fisso entro il 1° gennaio 2000

La portabilità del numero per i numeri geografici è disponibile in tutti gli Stati membri eccetto Grecia, Irlanda e Portogallo, paesi che hanno usufruito di un termine supplementare per l'introduzione della piena liberalizzazione e pertanto anche della portabilità del numero. L'introduzione del servizio in Irlanda e Portogallo è prevista rispettivamente il 30 novembre 2000 e il 30 giugno 2001.

La portabilità dei numeri non geografici è disponibile in undici Stati membri. Mancano all'appello Grecia (in virtù di un rinvio), Francia e Lussemburgo. L'introduzione è prevista in Portogallo il 30 giugno 2001.

I tempi di fornitura ai consumatori stabiliti dalle ANR variano sensibilmente: in sette Stati membri non sono previsti termini mentre il termine massimo in Austria è stato fissato dall'ANR tra tre e sette giorni.

Le tariffe dei servizi di portabilità del numero variano sostanzialmente da uno Stato membro all'altro. Il servizio agli utenti finali è gratuito in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Svezia. Parte dei costi è sostenuta dagli utenti finali in Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Regno Unito. La Spagna non ha ancora adottato una decisione in merito alla tariffazione del servizio.

Obbligo di pubblicazione dei piani di numerazione

Tutti gli Stati membri, salvo la Grecia, dispongono di piani di numerazione. La gestione dei numeri non ha posto problemi degni di nota, salvo in Italia e in Grecia. In quest'ultimo, conformemente alla legge sulle telecomunicazioni, la gestione dei numeri compete all'ANR ma, in pratica, tutti i numeri geografici e non geografici vengono ancora assegnati all'operatore storico. L'ANR greca sostiene che la situazione perdurerà fino al 31 dicembre 2000, data di scadenza del termine supplementare. L'operatore storico garantisce dal canto suo che tutte le richieste di numeri sono state sinora soddisfatte. Gli operatori italiani si lamentano del fatto che la base dati di numerazione è tuttora gestita da una controllata dell'operatore storico, anche se l'assegnazione dei numeri è effettuata dal ministero competente per il tramite dell'ANR. Quest'ultima dichiara che è in programma il trasferimento della base dati.

"112" numero di emergenza paneuropeo

Il numero di emergenza "112" è operativo in tutti gli Stati membri e non sono stati riferiti problemi in merito al suo uso.

Nella rassegna del settore delle comunicazioni del 1999 ([17]), la Commissione sostiene che, al momento di una chiamata di emergenza, gli operatori di reti fisse e mobili dovrebbero comunicare alle autorità preposte agli interventi di emergenza le informazioni relative all'ubicazione geografica del chiamante. La Commissione propone che l'obbligo di fornire tali informazioni alle autorità competenti sia effettivo dal 1° gennaio 2003. Inoltre l'iniziativa *e*Europe pone in evidenza la possibilità che tutti i cittadini in viaggio in Europa abbiano ovunque accesso, digitando il "112", a servizi di assistenza multilingui, alla localizzazione della chiamata e ad un pacchetto organico di servizi di emergenza. L'industria sta valutando le necessarie soluzioni tecniche.

Diritti di passaggio

Molti dei problemi posti in evidenza nella quinta relazione rimangono irrisolti e in molti Stati membri l'accesso al mercato da parte delle imprese viene ritardato a causa del gran numero di autorità coinvolte nell'iter di concessione dei diritti di passaggio, soprattutto a livello locale. Gli operatori sono sempre più preoccupati dai requisiti in materia di posa delle antenne posti dai piani di urbanistica e dalla normative ambien-

([17]) COM(1999) 539.

tale e sanitaria. Pertanto, nel definire le misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, gli Stati membri devono tener conto delle pertinenti raccomandazioni comunitarie per evitare di provocare distorsioni della concorrenza a livello di creazione delle reti mobili.

I diritti di passaggio devono essere concessi a condizioni non discriminatorie

Rispetto alla situazione descritta nell'ultima relazione, in un unico Stato membro (Lussemburgo) le autorità non applicano ancora il principio di non discriminazione al momento di concedere il diritto di passare sul suolo pubblico; infatti, solo l'operatore storico è stato autorizzato a stendere i cavi. In Grecia, inoltre, l'operatore storico sembra usufruire di un più ampio diritto di accesso rispetto ai nuovi operatori.

I lunghi tempi di attesa per ottenere i diritti di passaggio pongono difficoltà in sei Stati membri (Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia ed Austria). I motivi sono gli stessi menzionati nella quinta relazione, vale a dire i requisiti eccessivi posti dalle autorità locali in materia di lavori di scavo comuni, condivisione delle strutture e riapertura delle strade pubbliche; la scarsa chiarezza circa le regole applicabili, in particolare sul piano locale, e le difficoltà di coordinamento tra i vari servizi pubblici coinvolti nella concessione dei diritti di passaggio. Il Lussemburgo non ha ancora concesso diritti di passaggio ai nuovi operatori, ma in questo paese e in Spagna sono attualmente allo studio misure tese a migliorare la situazione.

I canoni per i diritti di passaggio pongono problemi in quattro paesi (Belgio, Italia, Irlanda e Paesi Bassi), in parte a causa dei diversi approcci delle amministrazioni locali (Italia e Irlanda) o di un'applicazione incoerente del quadro normativo (Belgio) che porta a forti variazioni nei livelli di tali canoni. Nei Paesi Bassi, per gli operatori non sempre è chiaro se la posa di antenne sia soggetta ad un canone locale supplementare.

In otto paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Svezia) sono le autorità locali o regionali ad essere competenti in materia di posa delle antenne e/o di condivisione delle strutture. In cinque di questi paesi (Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria) si riportano crescenti problemi con le autorità locali, ma solo in tre (Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) sono allo studio apposite misure destinate a migliorare la situazione, in particolare nella prospettiva di definire un approccio coordinato per quanto riguarda la posa delle antenne necessarie per le reti di terza generazione.

Gli operatori di reti mobili della seconda generazione condividono antenne nella maggior parte dei paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia) e questa pratica non sembra causare difficoltà. Nella maggior parte di questi paesi le condizioni di condivisione dei ripetitori sono fissate sulla base di un negoziato commerciale, salvo nei Paesi Bassi, in cui tali condizioni sono stabilite dall'ANR, e in Italia, dove i primi due operatori di reti mobili sono tenuti a proporre una condivisione di impianti e antenne nel rispetto del principio di orientamento ai costi. Suscita sempre maggiori preoccupazioni la possibilità che, in materia di limitazione dell'esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, vengano stabiliti requisiti più severi di quelli previsti dalle pertinenti raccomandazioni dell'Unione europea.

In sette paesi (Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Austria, Portogallo e Finlandia) gli operatori offrono la possibilità di condividere i condotti di passaggio. Non sono disponibili informazioni in merito alla situazione negli altri paesi.

La mancanza di un chiaro quadro normativo in materia di accesso ai terminali dei cavi sottomarini pone problemi in Grecia. In Portogallo, inoltre, i nuovi operatori si lamentano del monopolio di fatto esistente per i cavi sottomarini e i relativi servizi di trasmissione di prelievo (*backhaul*). La situazione è attualmente al-

lo studio dell'ANR. Non sono stati segnalati problemi per quanto riguarda gli altri Stati membri. In Italia i problemi esistenti sono stati risolti mediante una revisione dell'offerta di interconnessione di riferimento che autorizza d'ora in avanti l'accesso alle stazioni di approdo.

Garantire il principio di indipendenza laddove le autorità locali agiscono in qualità di regolatori

Preoccupa il fatto che le autorità locali di alcuni paesi abbiano accesso al mercato, creino le proprie reti e continuino ad avere la competenza di concedere diritti di passaggio ai nuovi operatori. I nuovi operatori italiani hanno sollevato il problema dell'eventualità di pratiche discriminatorie da parte di autorità comunali che, operando esse stesse sul mercato, hanno rifiutato di concedere diritti di passaggio ad altri operatori. Risulta che in due Stati membri (Belgio e Italia) le autorità locali e gli enti statali competenti alla gestione del suolo pubblico impongano forme di pagamento inadeguate. La Francia ha adottato provvedimenti intesi ad impedire alle autorità locali di installare reti in "fibra inattiva" (*dark fiber*) e di affittarle in seguito ai nuovi operatori, mentre la Germania ha evitato potenziali conflitti di interessi privando le autorità locali con partecipazioni azionarie nelle reti degli operatori privati delle rispettive competenze in materia di concessione dei diritti di passaggio. In Italia l'ANR valuta attualmente il modo migliore per garantire i diritti di passaggio degli operatori (revisione del regime delle licenze, decisioni *ad hoc*).

Protezione dei dati

La protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni ha acquisito sempre maggiore importanza, soprattutto alla luce della necessità di preservare la fiducia dei consumatori nella riservatezza e nell'integrità delle strutture di telecomunicazioni. Inoltre, l'evoluzione tecnologica e gli sviluppi del mercato hanno reso sempre più complessa la protezione dei dati. Il rischio di violazione della sicurezza delle reti è maggiore perché, aumentando il numero di operatori coinvolti nella connessione delle chiamate, aumentano anche i punti nella rete in cui la riservatezza dell'informazione può essere messa a repentaglio.

La direttiva sulla protezione dei dati stabilisce anche l'obbligo di sorvegliare le modalità di conservazione dei dati sul traffico e le modalità del loro successivo trattamento, garantisce i diritti dei consumatori nei confronti delle chiamate indesiderate, prevede una serie di opzioni di riservatezza per coloro che non desiderano che il loro nominativo figuri automaticamente negli elenchi degli abbonati nonché servizi supplementari quali la disattivazione dell'inoltro di chiamata e dell'identificazione della linea chiamante. Dal quadro generale risulta che queste funzioni sono disponibili in quasi tutti gli Stati membri, anche se non sempre in modo regolamentato. Tra gli obiettivi precipui della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni vi è anche quello di garantire la riservatezza delle comunicazioni; gli Stati membri erano tenuti a recepire le pertinenti disposizioni entro il 24 ottobre 2000.

Dieci Stati membri hanno già proceduto ad un sostanziale recepimento della direttiva ([18]) (Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito). La Commissione reputa che la legislazione nazionale di Belgio non è ancora pienamente conforme alla direttiva. Lussemburgo ed Irlanda non hanno ancora notificato i provvedimenti nazionali adottati e Francia ed Paesi Bassi hanno notificato solo parzialmente.

Tutti gli Stati membri hanno istituito autorità preposte al controllo dell'attuazione della direttiva generale sulla protezione dei dati, alle quali è demandata anche la competenza della protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni. Quasi tutti i paesi hanno attribuito alle rispettive autorità competenze sia investigative che amministrative. In taluni Stati membri, come ad esempio la Germania e la Finlandia, le autorità preposte al controllo dell'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni hanno pubblicato precise regole in materia di gestione della sicurezza.

([18]) Questa termine si riferisce al metodo di valutazione definito nell'allegato 2 della quinta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni. La Commissione si riserva il diritto di avviare una procedura di infrazione in caso di problemi o laddove ulteriori esami evidenziano l'assenza di corretto recepimento o attuazione.

Riservatezza delle comunicazioni

Dieci Stati membri hanno notificato le misure nazionali. Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito non hanno ancora proceduto alla notifica.

Dati relativi al traffico

In undici paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) i dati relativi al traffico vengono cancellati o resi anonimi subito dopo la chiamata, salvo i dati necessari a fini di fatturazione. Tre Stati membri (Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) non prevedono l'obbligo di cancellare i dati relativi al traffico. I tempi di coconsiderati necessari per trattare le fatture contestate e per sollecitare i pagamenti in ritardo variano notevolmente e vanno da nservazione 80 giorni (Germania) a 6 mesi (Portogallo), fino a diversi anni (Danimarca, Grecia, Spagna, Finlandia, Svezia e Regno Unito). In alcuni paesi (Italia e Austria)([19]) è difficile ottenere indicazioni sui tempi di conservazione dei dati. In alcuni Stati membri, tali tempi sono in corso di revisione.

Gli operatori possono trattare i dati relativi agli abbonati che hanno espresso il proprio consenso

Negli Stati membri i dati relativi al traffico conservati a fini di fatturazione possono essere sottoposti ad un ulteriore trattamento solo se l'abbonato lo autorizza e se i suddetti dati vengono utilizzati esclusivamente per commercializzare i servizi dell'operatore interessato. Le forme di tale autorizzazione possono variare e in alcuni paesi è necessario un consenso per iscritto. In Grecia l'autorizzazione deve essere messa per iscritto se l'operatore intende trasmettere i dati ad un altro operatore. Informazioni più dettagliate al riguardo figurano nell'allegato 3.

Gli abbonati hanno il diritto di ricevere fatture non dettagliate

In tutti gli Stati membri gli abbonati possono chiedere fatture non dettagliate. In due paesi (Francia e Italia) non possono opporsi alla cancellazione delle ultime tre cifre del numero chiamato. In Italia i consumatori e gli operatori hanno espresso preoccupazioni al riguardo. Si rimanda all'allegato 3 per ulteriori informazioni.

I chiamanti possono chiedere di non visualizzare l'identificativo della linea chiamante

La tabella dell'allegato 3 descrive la situazione in materia di identificazione della linea chiamante.

Gli abbonati possono disattivare la funzione di inoltro automatico della chiamata

In undici Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) gli abbonati possono chiedere gratuitamente la disattivazione della funzione di inoltro automatico della chiamata da parte di un terzo verso il loro apparecchio. Questo servizio è disponibile anche in Germania e Francia. Ulteriori informazioni al riguardo figurano nell'allegato 3.

Gli abbonati possono chiedere che il loro nominativo non figuri negli elenchi

In undici Stati membri (Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Regno Unito) l'abbonato può chiedere, gratuitamente, che il suo nominativo non figuri nell'elenco. Negli altri Stati membri questo servizio è disponibile a pagamento. In Grecia l'operatore può chiedere un pagamento corrispondente al costo effettivamente sostenuto. L'allegato 3 contiene ulteriori informazioni al riguardo.

Internet

Nell'ultimo anno il mercato dei servizi internet ha registrato una forte crescita nella maggior parte degli Stati membri. Il numero di fornitori di servizi internet (*Internet Service Provider*) è in aumento praticamente

([19]) Tali informazioni sono basate sulle risposte delle ANR ad un questionario preposto dalla Commissione.

ovunque. Molti paesi contano ormai almeno un centinaio di fornitori locali o nazionali; in altri, i fornitori sono diverse centinaia. Va detto tuttavia che, all'altro estremo, vi è un paese con meno di venti fornitori di servizi internet. Il numero di *host* internet per 1 000 abitanti è aumentato in tutti gli Stati membri, con una crescita media comunitaria del 33% tra luglio 1999 e gennaio 2000. Il numero medio di *host* internet per 1 000 abitanti è tuttavia ancora inferiore a quello degli Stati Uniti. Molti paesi hanno registrato una crescita notevole del numero di connessioni ad internet (in uno Stato membro il numero è addirittura più che triplicato tra il marzo 1999 e il marzo 2000).

Nel primo semestre del 2000 quasi un quarto della popolazione dell'Unione europea ha utilizzato internet (al lavoro, in casa o a scuola). L'uso di internet, tuttavia, varia sensibilmente in funzione degli Stati membri e va da una bassa percentuale della popolazione (meno del 10% in Grecia) ad oltre il 50% (in Danimarca e Svezia). Negli altri paesi la media è del 25% circa. Analogamente a quanto indicato in merito al numero di *host*, l'utilizzo medio di internet nell'Unione europea è inferiore a quello statunitense.

Nella maggior parte degli Stati membri, i fornitori di servizi internet collegati ad un operatore storico possiedono tuttora grandi quote di mercato. Ad esempio, in Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Finlandia il 50% o più degli abbonati internet nazionali fa capo agli operatori storici, mentre nel Regno Unito l'operatore storico ha una quota di mercato inferiore al 10%. La quota di mercato media dei fornitori di servizi internet collegati agli operatori storici è del 40%, una quota molto alta se rapportata al numero di fornitori di servizi presenti sul mercato.

In diversi Stati membri i fornitori di servizi internet e gli operatori delle reti hanno di recente sviluppato pacchetti tariffari forfettari (accesso illimitato ad internet per un importo fisso). Spesso sono stati gli operatori storici a lanciare l'offerta, seguiti a ruota dagli altri fornitori di servizi. Una minoranza di Stati membri ha regolamentato la raccolta di chiamate per accesso a internet a prezzo forfettario (tariffa forfettaria di accesso all'ingrosso per fini di interconnessione) anche se, nel Regno Unito, a seguito del reclamo di un operatore, l'ANR ha stabilito che l'operatore storico doveva praticare tariffe forfettarie di accesso all'ingrosso agli altri operatori per consentire a questi di proporre a loro volta pacchetti di accesso forfettario al dettaglio. Nei Paesi Bassi il regolatore ha preso una decisione simile che, tuttavia, non è ancora stata applicata. Il regolatore e il ministero competente spagnoli stanno valutando le modalità di attuazione del regio decreto che rende obbligatoria l'offerta di un accesso a internet a tariffa forfettaria al di fuori delle ore di punta. Il ministero competente francese ha annunciato che l'operatore storico sarà tenuto ad offrire una tariffa di interconnessione illimitata nella propria offerta di riferimento. Il regolatore tedesco ha avviato un procedimento per accertare l'eventuale discriminazione dei prezzi all'ingrosso dell'operatore storico per l'accesso ad internet, in considerazione del fatto che una controllata dello stesso operatore storico offre già una tariffa forfettaria. Negli altri Stati membri la valutazione della possibilità di introdurre un accesso a tariffa forfettaria si trova a stadi diversi di avanzamento.

Le tabelle dell'allegato 1 contengono indicazioni in merito alle tariffe di accesso a internet per gli utenti residenziali degli Stati membri.

CONCLUSIONI

L'obiettivo *e*Europe

Dopo tre anni circa di piena liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, gli indicatori relativi all'andamento del mercato e al quadro normativo attestano che l'Europa non si limita a capitalizzare sui propri punti di forza, ma sta anche rapidamente trasformando le tradizionali debolezze in altrettanti vantaggi. L'iniziativa *e*Europe poneva già in evidenza una serie di punti di forza, in particolare i servizi mobili e le potenzialità di un'internet mobile, e la presente relazione conferma che, grazie ad un tasso di penetrazione nazionale compreso tra il 39% e il 70%, gli Stati membri continuano a costruire sui risultati conseguiti.

L'accesso fisso ad internet ha da sempre rappresentato un punto debole per l'Europa (in uno Stato membro, infatti, il tasso di popolazione collegata è di pochi punti percentuali). Anche in questo settore si sono registrati considerevoli progressi nell'ultimo anno, ponendo rimedio ad alcuni dei fattori strutturali che sono causa del ritardo europeo nei confronti degli Stati Uniti, in cui la penetrazione media è prossima al 50%. Innanzitutto, gli Stati membri hanno dato inizio al processo di liberalizzazione del mercato delle reti di accesso locale, sino ad ora dominato dagli ex gestori monopolistici di reti fisse, rilasciando licenze a nuovi opera-

tori perché forniscano servizi di telefonia ed internet all'utenza finale tramite il collegamento locale senza filo. In secondo luogo, vengono progressivamente posti in essere gli accordi pratici necessari per l'attuazione del regolamento CE sull'accesso disaggregato al circuito d'utente. Infine, si registra una diminuzione dei prezzi delle linee affittate maggiormente utilizzate dai fornitori di servizi internet.

La situazione del mercato

Dalla relazione risulta che la situazione è prospera in praticamente tutti i segmenti del mercato, all'ingrosso e al dettaglio. Nel mercato al dettaglio, la scelta per i consumatori si amplia in quanto aumenta significativamente il numero di operatori (il numero di operatori che propone servizi di telefonia vocale è aumentato dell'80% rispetto all'anno scorso). Le tariffe per l'utenza residenziale e affari registrano una diminuzione costante, anche se il processo di riequilibrio delle tariffe ha causato un aumento del costo di talune categorie di chiamate e del prezzo di locazione delle linee. Sul mercato all'ingrosso, i prezzi delle linee affittate sono in costante diminuzione soprattutto nei paesi in cui gli operatori sono soggetti alla pressione della concorrenza. Le tariffe di interconnessione continuano a diminuire, in particolare per effetto dell'analisi comparativa; un maggiore uso di adeguati sistemi di contabilità dei costi, sotto la supervisione dei regolatori, dovrebbe consentire di stabilire un nesso più diretto tra prezzi e costi effettivi.

Il quadro normativo

A sostegno di questi indicatori generali, la valutazione dell'evoluzione della regolamentazione del settore indica ulteriori progressi nell'attuazione del quadro normativo. Si tratta di una solida base di partenza per fare dell'Europa l'economia della conoscenza più competitiva a livello mondiale. Il ruolo principale in questo processo è svolto dalle ANR, la cui autorità ha lasciato un'impronta importante sui mercati degli Stati membri, fronteggiando una nuova ondata di complicate questioni quali l'accesso concorrenziale a internet a tariffe forfettarie e l'accesso alle infrastrutture delle reti mobili. Nel corso della preparazione della presente relazione, i nuovi operatori hanno chiaramente affermato di contare sull'autorità e sulle competenze delle ANR per tutelare la propria posizione di mercato a fronte del persistente strapotere degli operatori storici delle reti fisse, che controllano in media il 40% del mercato della fornitura di servizi internet. Si sono inoltre decisamente espressi a favore del fatto che i regolatori possano continuare ad avvalersi di forti norme settoriali specifiche nel processo di transizione verso un mercato pienamente concorrenziale. La Commissione reputa che gli Stati membri debbano continuare a provvedere affinché le ANR usufruiscano di una piena potestà regolamentare, conformemente a quanto stabilito dalla normativa del settore, nonché delle risorse umane e finanziarie necessarie per esercitare suddetta potestà.

Malgrado un quadro generale particolarmente incoraggiante, tuttavia, in alcuni settori è tuttora necessario che gli Stati membri intensifichino gli sforzi per dare piena attuazione al quadro normativo.

Licenze

Dall'ultima relazione risulta che le procedure di rilascio delle licenze continuano ad essere farraginose in molti Stati membri e che talvolta le licenze sono soggette a condizioni e diritti particolarmente gravosi. La situazione non è sostanzialmente cambiata e le licenze rappresentano ancora un ostacolo all'accesso al mercato, soprattutto in determinanti nuovi segmenti e zone geografiche. Al riguardo, i dati indicano che, proporzionalmente alla popolazione, il numero di operatori è inferiore nei paesi che prevedono procedure più complesse e finanziariamente onerose rispetto ai paesi che hanno istituito condizioni più elastiche. Va tuttavia rilevato che uno Stato membro ha sensibilmente ridotto i canoni di licenza e che un altro Stato membro ha avviato un'iniziativa dello stesso tipo.

Interconnessione

Malgrado una riduzione delle tariffe di interconnessione, il problema principale per i nuovi operatori è che molto spesso i regolatori non sono in grado di verificare se i prezzi dell'operatore storico sono orientati ai costi, come stabilito dal quadro normativo. Rari sono gli Stati membri che hanno posto in essere sistemi di contabilità dei costi che consentano di verificare i costi degli operatori storici e di ottemperare in tal modo

agli obblighi di trasparenza e di informazione stabiliti dalla normativa. Inoltre, in molti casi i nuovi operatori hanno difficoltà ad ottenere un'interconnessione in tempi rapidi e a condizioni eque.

Mercato delle reti mobili

Le procedure di assegnazione delle licenze per le reti di terza generazione sono a buon punto nella maggior parte degli Stati membri; tuttavia, cinque di essi rilasceranno le rispettive licenze solo nel 2001. Poiché in uno o due di questi paesi il rilascio avverrà solo verso la fine del 2001, si teme che gli operatori interessati non saranno in grado di installare le reti entro la data di lancio dei nuovi servizi, fissata all'inizio del 2002 dalla pertinente decisione comunitaria.

Nel mercato delle reti di seconda generazione, la maggior parte degli operatori non è soggetta all'obbligo che le tariffe di terminazione di chiamata siano orientate ai costi. In talune circostanze, i regolatori sono dovuti intervenire per contenere i prezzi talvolta eccessivi che ne conseguono, mentre in altri casi i prezzi praticati sembrano rappresentare un onere per i nuovi operatori di reti fisse.

Riequilibrio delle tariffe

Diversi Stati membri hanno comunicato di non aver ultimato il processo di riequilibrio delle tariffe, il che permette agli operatori storici di ricorrere, in determinati casi, ad un sussidio incrociato delle tariffe, soprattutto sul mercato dell'accesso locale, per comprimere i margini dei nuovi operatori. Anche in questo settore i nuovi operatori contano sui regolatori perché esercitino un controllo come indicato in precedenza.

Preselezione del vettore

Il servizio di preselezione del vettore è ampiamente utilizzato nella maggior parte degli Stati membri per consentire ai nuovi operatori di collegarsi all'utenza finale mediante la rete di accesso locale dell'operatore storico; in molti casi, tuttavia, i nuovi operatori non sono in grado di offrire l'intera gamma dei servizi di chiamata (chiamate locali, nazionali, internazionali e chiamate verso una rete mobile). Anche se in talune circostanze le autorità nazionali di regolamentazione hanno constatato che è antieconomico offrire servizi come le chiamate locali tramite la preselezione del vettore, è tuttavia ovvio che i nuovi operatori devono essere in grado di fornire l'intera gamma dei servizi ai clienti, soprattutto alle imprese, e pertanto di avervi accesso per tutte le modalità di chiamata.

Co-ubicazione per la disaggregazione del circuito d'utente

È chiaro che i nuovi operatori dovranno ottenere l'accesso fisico alle centrali locali ed installarvi le proprie apparecchiature ricorrendo al negoziato commerciale. In taluni Stati membri, tuttavia, la reale mancanza di spazio obbliga i regolatori ad escogitare soluzioni pragmatiche; in altri, sembra necessario un deciso intervento regolatore per impedire agli operatori storici di bloccare la concorrenza.

Linee affittate

Anche se in genere i prezzi delle linee affittate sono in costante diminuzione, i tempi di consegna eccessivi da parte degli operatori storici possono cominciare a costituire, per la continuità delle attività dei nuovi operatori, un problema analogo a quello delle tariffe, anche nei segmenti del mercato che, come quello dei local tails (circuiti parziali di breve distanza), sono ancora caratterizzati da prezzi molto alti.

Utenti e consumatori

Gli operatori designati non incontrano difficoltà nell'ottemperare agli obblighi di servizio universale loro imposti mentre gli operatori non designati sembrano interessati alla possibilità di condividere i suddetti obblighi, fornendo parte del servizio. Vi è scarsa uniformità tra gli Stati membri per quanto riguarda le modalità di monitoraggio delle disposizioni di tutela degli utenti e dei consumatori e i meccanismi intesi a garantire la trasparenza e la riparazione del danno subito dai consumatori.

Internet

I provvedimenti adottati dai regolatori, in particolare per accrescere la concorrenza sul mercato dell'accesso locale, testimoniano che le previsioni relative al futuro tasso di penetrazione di internet sono positive. Tuttavia, malgrado alcuni Stati membri autorizzino già l'accesso dei nuovi operatori al servizio ADSL ad alta velocità degli operatori storici, tali servizi non sono disponibili in tutti i paesi della Comunità (malgrado il significativo vantaggio che rappresenta per gli operatori storici il fatto di essere i primi a muoversi sul mercato) o sono disponibili ad un prezzo antieconomico.

A parere della Commissione, l'esercizio di trasparenza e di informazione nel cui contesto si colloca la presente relazione ha prodotto risultati positivi, in termini di un'attuazione più completa del quadro normativo, e di gran lunga migliori di quelli che si sarebbero ottenuti facendo esclusivo affidamento alle procedure di applicazione stabilite dal trattato. Tale esercizio verrà pertanto portato avanti durante il processo di transizione verso il nuovo quadro normativo, al fine di aggiornare i dati relativi al mercato e alla normativa contenuti nella presente relazione.

2. NORMATIVA COMUNITARIA

2.1. REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2000

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 12 gennaio 2001, n. L 008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

Considerando quanto segue:

1. L'articolo 286 del trattato stabilisce che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi comunitari.

2. Un sistema di protezione dei dati personali richiede, per esser completo, non solo che si istituiscano diritti per le persone cui tali dati si riferiscono e obblighi per chi li elabora, ma anche adeguate sanzioni per i trasgressori e un'autorità di controllo indipendente.

3. L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari.

4. L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'adozione, se del caso, di tutte le altre pertinenti disposizioni.

5. È necessario un regolamento per accordare alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati e per chiarire gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati in seno alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché per istituire un'autorità di controllo indipendente incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari.

6. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), è stato consultato.

7. Le persone che possono essere oggetto di tutela sono quelle i cui dati personali sono trattati da istituzioni o organismi comunitari, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni o organismi.

8. È necessario applicare i principi della protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire se una persona è identificabile, occorre tener conto di tutti gli strumenti ragionevolmente impiegati dal responsabile del trattamento dei dati o da chiunque altro al fine d'identificare detta persona. Non occorre applicare detti principi di protezione ai dati resi anonimi in modo sufficiente ad impedire l'identificazione dell'interessato.

(1) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 24.
(2) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 48.
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 e decisione del Consiglio del 30 novembre 2000.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

9. La direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.

10. La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ([5]) precisa e integra la direttiva 95/46/CE quanto al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.

11. Diverse altre misure comunitarie, in particolare quelle in tema di assistenza reciproca tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, mirano ugualmente a precisare e integrare la direttiva 95/46/CE nel settore cui esse si riferiscono.

12. Occorre garantire su tutto il territorio comunitario un'applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

13. Il risultato perseguito è quello di garantire tanto l'effettivo rispetto delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche quanto la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri e le istituzioni o gli organismi comunitari, nonché fra le istituzioni e gli organismi comunitari stessi ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.

14. Per meglio conseguire tale risultato occorre adottare norme vincolanti nei confronti delle istituzioni e degli organismi comunitari. È necessario applicare tali norme ad ogni trattamento di dati personali effettuato da tutte le istituzioni e gli organismi comunitari purché esso avvenga nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.

15. Qualora tale trattamento venga effettuato dalle istituzioni e organi comunitari per esercitare attività che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone è garantita ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. L'accesso ai documenti, anche contenenti dati personali, è soggetto alle disposizioni adottate in base all'articolo 255 TCE, che si applica anche ai titoli V e VI del TUE.

16. Dette misure non si applicano ad organismi istituiti al di fuori dell'ambito comunitario e il garante europeo della protezione dei dati non è competente per la sorveglianza del trattamento dei dati personali effettuato da tali organismi.

17. L'efficacia della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali nell'Unione presuppone la coerenza delle norme e delle procedure applicabili in materia ad attività inserite in quadri giuridici diversi. L'elaborazione di principi fondamentali relativi alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione doganale e di polizia, nonché la creazione di un segretariato per le autorità di controllo comuni, istituite dalla convenzione Europol, la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e la Convenzione Schengen, rappresentano una prima tappa a tale riguardo.

18. È necessario che il presente regolamento prescinda dai diritti e gli obblighi degli Stati membri a titolo delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Esso non si prefigge di modificare prassi e procedure legalmente applicate dagli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, di tutela dell'ordine pubblico nonché di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e del diritto internazionale.

19. Le istituzioni e gli organismi comunitari si rivolgono alle autorità competenti degli Stati membri se ravvisano l'opportunità di effettuare intercettazioni di comunicazioni sulle loro reti di telecomunicazioni conformemente alle disposizioni nazionali applicabili.

20. È opportuno che le misure applicabili alle istituzioni e agli organismi comunitari corrispondano alle disposizioni previste per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali o l'attuazione di altre politiche comunitarie, segnatamente in materia di assistenza reciproca. Tuttavia può rendersi necessario precisare e integrare tali disposizioni per garantire la protezione dei dati personali sottoposti a trattamento da istituzioni ed organismi comunitari.

([5]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

21. Ciò vale ugualmente per i diritti delle persone fisiche i cui dati personali sono sottoposti a trattamento, per gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari responsabili del trattamento, nonché per i poteri da conferire all'autorità di controllo indipendente incaricato di verificare la corretta applicazione del presente regolamento.

22. È necessario che i diritti dell'interessato e il loro esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti al responsabile del trattamento.

23. L'autorità di controllo indipendente esercita il suo incarico in conformità del trattato e nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso conduce le sue indagini nel rispetto del protocollo sui privilegi e sulle immunità e nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

24. Occorrerà adottare le misure tecniche necessarie per consentire l'accesso ai registri dei trattamenti tenuti dai responsabili della protezione dei dati tramite l'autorità di controllo indipendente.

25. È opportuno che le decisioni dell'autorità di controllo indipendente riguardanti le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni relative ai trattamenti di dati, quali definiti dal presente regolamento, siano pubblicate nel rapporto sulle attività svolte. A prescindere dalla pubblicazione annuale del rapporto sulle attività svolte, l'autorità di controllo indipendente può pubblicare relazioni su temi specifici.

26. Taluni trattamenti che possono presentare rischi particolari per quanto riguarda i diritti e le libertà degli interessati sono soggetti a controllo preventivo dell'autorità di controllo indipendente. È necessario che il parere, anche tacito, emesso nell'ambito di detto controllo preventivo, non pregiudichi l'esercizio ulteriore da parte dell'organo di controllo indipendente delle sue competenze rispetto al trattamento in questione.

27. Il trattamento di dati personali per l'esercizio delle funzioni svolte dalle istituzioni e dagli organismi comunitari nel pubblico interesse comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organismi.

28. In certi casi, è necessario prevedere che il trattamento dei dati sia autorizzato da disposizioni comunitarie o atti di recepimento di disposizioni comunitarie. Tuttavia, a titolo transitorio, allorché tali disposizioni non esistono e in attesa della loro adozione, il garante europeo della protezione dei dati può autorizzare il trattamento di tali dati mediante l'adozione di garanzie adeguate. Al riguardo, egli tiene conto in particolare delle disposizioni adottate dagli Stati membri per casi simili.

29. Tali casi riguardano il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale che siano necessari per rispettare gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro o per un motivo importante d'interesse pubblico. Si tratta anche del trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza, oppure ancora dell'autorizzazione ad applicare all'interessato una decisione che produca effetti giuridici nei suoi confronti o che la danneggi in modo significativo, fondata solo su un trattamento automatizzato dei dati destinato a valutare alcuni aspetti della sua personalità.

30. Può essere necessario sottoporre a controllo le reti di calcolatori gestite sotto la responsabilità delle istituzioni e degli organismi della Comunità per prevenire un'utilizzazione non autorizzata. Il garante europeo della protezione dei dati stabilisce se e a quali condizioni il controllo può essere esercitato.

31. La responsabilità per violazione del presente regolamento è disciplinata dall'articolo 288, secondo comma del trattato.

32. Uno o più responsabili della protezione dei dati provvedono, all'interno di ciascuna istituzione o organismo della Comunità, all'applicazione del presente regolamento e consigliano i responsabili del trattamento nell'assolvimento dei loro obblighi.

33. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (6) dispone che il regolamento si applica senza pregiudicare la direttiva 95/46/CE.

(6) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

34. L'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della banca centrale europea ([7]) dispone che il regolamento si applica senza pregiudicare la direttiva 95/46/CE.

35. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ([8]) dispone che detto regolamento non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.

36. Il presente regolamento non è diretto a limitare gli ambiti di discrezionalità degli Stati membri per quanto attiene all'elaborazione della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati adottata in virtù dell'articolo 32 della direttiva 95/46/CE, conformemente all'articolo 249 del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Le istituzioni e gli organismi creati dai trattati che istituiscono le Comunità europee o sulla loro base (in prosieguo "le istituzioni e gli organismi comunitari") garantiscono, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata per quanto attiene al trattamento di dati personali. Essi non limitano né vietano la libera circolazione dei dati personali tra loro o verso i destinatari soggetti alla normativa nazionale degli Stati membri adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE.

2. L'autorità di controllo indipendente istituita dal presente regolamento (in prosieguo "il garante europeo della protezione dei dati") sorveglia l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutti i trattamenti dei dati personali eseguiti da un'istituzione o da un organismo comunitario.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo "interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d'identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) "trattamento di dati personali" (in prosieguo "trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione;

c) "archivio di dati personali" (in prosieguo "archivio"): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

([7]) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
([8]) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97 (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

d) "responsabile del trattamento": l'istituzione o l'organismo della Comunità, la direzione generale, l'unità o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da un atto comunitario specifico, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati da tale atto comunitario;

e) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

f) "terzi": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l'interessato, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto l'autorità diretta di questi ultimi;

g) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi. Non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica;

h) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale l'interessato accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

Art. 3.
Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

Capo II
CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Sezione 1
PRINCIPI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI DATI

Art. 4.
Qualità dei dati

1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo corretto e lecito;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché il responsabile del trattamento fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini e non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone specifiche;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o successivamente trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successi-

vamente trattati. L'istituzione o l'organismo comunitario prevede, per i dati personali che devono essere conservati oltre il suddetto arco di tempo per scopi storici, statistici o scientifici, che siano conservati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove non sia possibile, che siano conservati soltanto a condizione che l'identità dell'interessato sia criptata. I dati non devono in alcun caso essere utilizzati per scopi diversi da quelli storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento garantisce il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

Sezione 2
PRINCIPI RELATIVI ALLA LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO DI DATI

Art. 5.
Liceità del trattamento

Il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) è necessario per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico in forza dei trattati che istituiscono le Comunità europee o di altri atti normativi adottati in base ad essi oppure per l'esercizio legittimo di pubblici poteri di cui sono investiti l'istituzione o l'organismo comunitario ovvero i terzi cui vengono comunicati i dati; oppure

b) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento; oppure

c) è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso; oppure

d) l'interessato ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile; oppure

e) è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato.

Art. 6.
Cambiamento di finalità

Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 10:

1) Il trattamento dei dati personali per fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti è consentito soltanto se il cambiamento di finalità è espressamente autorizzato dalla regolamentazione interna dell'istituzione o dell'organismo comunitario;

2) I dati personali raccolti allo scopo esclusivo di garantire la sicurezza o il controllo dei sistemi o del trattamento non possono essere impiegati per altri fini, a eccezione delle attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati gravi.

Art. 7.
Trasferimento di dati personali fra istituzioni e organismi comunitari o al loro interno

Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 10:

1) Il trasferimento di dati personali ad altre istituzioni o ad altri organismi comunitari ovvero al loro interno è consentito unicamente se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano nelle competenze del destinatario.

2) Se i dati sono trasferiti su richiesta del destinatario, il responsabile del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.

Il responsabile del trattamento è tenuto a verificare le competenze del destinatario e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità del trasferimento dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, il responsabile del trattamento chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.

Il destinatario provvede a che si possa successivamente verificare la necessità del trasferimento dei dati.

3) Nel procedere al trattamento dei dati personali il destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi gli sono stati trasmessi.

Art. 8.

Trasferimento di dati personali a destinatari diversi da istituzioni e da organismi comunitari e soggetti alla direttiva 95/46/CE

Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 10, è consentito trasferire dati personali a destinatari soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE soltanto:

a) se il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l'espletamento di compiti nel pubblico interesse o che rientrano nell'esercizio della pubblica autorità; oppure

b) se il destinatario dimostra la necessità di trasmettergli tali dati e se non sussistono ragioni per presumere che possano subire pregiudizio interessi legittimi degli interessati.

Art. 9.

Trasferimento di dati personali a destinatari diversi da istituzioni e da organismi comunitari e non soggetti alla direttiva 95/46/CE

1. È consentito trasferire dati personali a destinatari che non siano le istituzioni e gli organismi comunitari né siano soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE se nel paese del destinatario o all'interno dell'organizzazione internazionale destinataria è assicurato un livello adeguato di protezione e se il trasferimento dei dati avviene strettamente nell'ambito dei compiti che rientrano nelle competenze del responsabile del trattamento.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, il paese terzo o l'organizzazione internazionale destinatario, la normativa, generale o settoriale, vigente in tale paese o organizzazione internazionale, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza osservate in quel paese o dall'organizzazione internazionale.

3. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati circa i casi in cui a loro parere il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione non assicurano un livello adeguato di protezione ai sensi del paragrafo 2.

4. La Commissione informa gli Stati membri dei casi di cui al paragrafo 3.

5. Le istituzioni e gli organismi comunitari adottano le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione che constatano, in applicazione dell'articolo 25, paragrafi 4 e 6 della direttiva 95/46/CE, che un paese terzo o un'organizzazione internazionale assicura o non assicura un livello adeguato di protezione.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le istituzioni e gli organismi comunitari possono trasferire dati personali a condizione che:

a) l'interessato abbia manifestato in maniera inequivocabile il proprio consenso al trasferimento previsto, oppure

b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato ed il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di tale persona, oppure

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato, oppure

d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in via giudiziale, oppure

e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di interessi vitali dell'interessato, oppure

f) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto comunitario, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dalla normativa comunitaria.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, il garante europeo della protezione dei dati può autorizzare un trasferimento, o un insieme di trasferimenti, di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale che non assicura un adeguato livello di protezione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, se il responsabile del trattamento offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la protezione della vita privata, delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, nonché per quanto riguarda l'esercizio dei relativi diritti; dette garanzie possono, in particolare, figurare in specifiche clausole contrattuali.

8. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di casi di applicazione del paragrafo 6 e 7.

Sezione 3
CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTO

Art. 10.
Trattamento di categorie particolari di dati

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando:

a) l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, eccezion fatta nel caso in cui la regolamentazione interna dell'istituzione o dell'organismo comunitario prevedano che il consenso dell'interessato non possa fare venir meno il divieto di cui al paragrafo 1, oppure

b) il trattamento in questione è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, se ed in quanto esso sia consentito in forza dei trattati che istituiscono le Comunità europee o di altri atti normativi adottati in base ad essi o, se necessario, nella misura in cui sia autorizzato dal garante europeo della protezione dei dati con adeguate misure di salvaguardia, oppure

c) il trattamento in questione è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure

d) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato o è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in via giudiziale, oppure

e) il trattamento in questione è eseguito, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da un organismo senza fini di lucro che costituisca un ente integrato in un'istituzione o in un organismo comunitario cui in virtù dell'articolo 4 della direttiva 95/46/CE non si applica la normativa nazionale sulla protezione dei dati e che si prefigga finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, purché il trattamento in questione riguardi unicamente i membri di detto organismo ovvero persone che sono in regolare contatto con esso per finalità connesse a quelle dell'organismo stesso e i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario in ambito medico per finalità di prevenzione, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione di centri di cura, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato al segreto professionale o da un'altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza.

4. Purché siano fornite le garanzie del caso, e per motivi di interesse pubblico rilevante, oltre alle deroghe di cui al paragrafo 2, è possibile disporre ulteriori deroghe, previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee o da altri atti normativi adottati in base ad essi o, se necessario, con una decisione del garante europeo della protezione dei dati.

5. I dati relativi ad infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza possono essere oggetto di trattamento unicamente qualora ciò sia autorizzato dai trattati che istituiscono le Comunità europee o da altri atti normativi adottati in base ad essi, oppure, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati, fatte salve appropriate garanzie specifiche.

6. Il garante europeo della protezione dei dati stabilisce le condizioni alle quali un numero personale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale può essere trattato da un'istituzione o un organismo della Comunità.

Sezione 4
INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI

Art. 11.
Informazioni da fornire nel caso in cui i dati siano raccolti presso l'interessato

1. Il responsabile del trattamento deve fornire all'interessato presso il quale effettua la raccolta dei dati che lo riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, salvo che tale persona non ne disponga già:

a) l'identità del responsabile del trattamento;

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;

c) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati;

d) il carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte alle domande, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta;

e) l'esistenza di diritti di accesso e di rettifica in merito ai dati che riguardano l'interessato;

f) eventuali informazioni supplementari quali:

i) il fondamento giuridico del trattamento cui sono destinati i dati,

ii) i limiti di tempo per la conservazione dei dati,

iii) il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati,

nella misura in cui tali informazioni supplementari siano necessarie, considerate le circostanze specifiche della raccolta dei dati, per garantire un corretto trattamento dei dati dell'interessato.

2. In deroga al paragrafo 1 la comunicazione delle informazioni in questione o di una parte di esse, tranne le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d) può essere differita per il tempo necessario a fini statistici. Le informazioni devono essere fornite non appena vengano meno i motivi che ne impedivano la divulgazione.

Art. 12.
Informazioni da fornire nel caso in cui i dati non siano stati raccolti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, il responsabile del trattamento deve, al momento della registrazione dei dati personali, ovvero, qualora ne sia prevista la comunicazione a terzi, entro la prima comunicazione dei dati stessi fornire all'interessato, almeno le informazioni elencate qui di seguito, salvo che tale persona già non ne disponga:

a) l'identità del responsabile del trattamento;

b) le finalità del trattamento;

c) le categorie di dati in questione;

d) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati;

e) l'esistenza di diritti di accesso e di rettifica in merito ai dati che riguardano l'interessato;

f) eventuali informazioni supplementari quali:

i) il fondamento giuridico del trattamento cui sono destinati i dati,

ii) i limiti di tempo per la conservazione dei dati,

iii) il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati,

iv) l'origine dei dati, a meno che motivi connessi al segreto professionale non impediscano al responsabile del trattamento di renderla nota,

nella misura in cui tali informazioni supplementari siano necessarie, considerate le circostanze specifiche della raccolta dei dati, per garantire un corretto trattamento dei dati dell'interessato.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici ovvero di ricerca storica o scientifica, risulti impossibile o sproporzionatamente difficile informare l'interessato, oppure quando la registrazione o la comunicazione dei dati sia espressamente prescritta dal diritto comunitario. In questi casi le istituzioni o gli organismi comunitari prevedono garanzie appropriate, previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

Sezione 5
DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 13.
Diritto di accesso

Entro tre mesi dalla ricezione della richiesta d'informazioni, ogni interessato ha il diritto di ottenere liberamente, in qualunque momento e gratuitamente dal responsabile del trattamento:

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;

b) informazioni almeno sulle finalità del trattamento, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui vengono comunicati i dati;

c) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

d) informazioni sulla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati che la riguardano.

Art. 14.
Rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la pronta rettifica di dati personali inesatti o incompleti.

Art. 15.
Blocco

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento il blocco dei dati nei casi seguenti:

a) quando sono oggetto di contestazione da parte dell'interessato, per un tempo tale da consentire al responsabile del trattamento di verificarne l'esattezza, inclusa la completezza, oppure

b) quando, benché il responsabile del trattamento non ne abbia più bisogno per l'esercizio delle sue funzioni, occorre conservarli in quanto elementi di prova, oppure

c) quando il trattamento cui sono stati sottoposti è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e ne domanda invece il blocco.

2. Nei sistemi automatici di archiviazione, il blocco va assicurato in linea di massima mediante dispositivi tecnici. Il sistema deve indicare che i dati personali sono stati bloccati in modo da rendere evidente che non possono essere utilizzati.

3. I dati personali bloccati in applicazione del presente articolo sono oggetto di trattamento, ad eccezione delle operazioni volte a garantirne la conservazione, soltanto a fini probatori, o con il consenso dell'interessato ovvero per tutelare i diritti di terzi.

4. Prima che i dati siano sbloccati, il responsabile del trattamento ne informa l'interessato che ha chiesto e ottenuto il blocco dei dati che lo riguardano.

Art. 16.
Cancellazione

L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati se il trattamento cui sono stati sottoposti si rivela illecito, in particolare in caso di violazione delle disposizioni di cui alle Sezioni 1, 2 e 3 del Capo II.

Art. 17.
Notificazione a terzi

L'interessato ha il diritto di ottenere che il responsabile del trattamento notifichi eventuali rettifiche, cancellazioni o blocchi ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 ai terzi ai quali sono stati comunicati i dati blocchi, a meno che la notificazione non risulti impossibile o sproporzionatamente difficile.

Art. 18.
Diritto di opposizione dell'interessato

L'interessato ha il diritto di:

a) opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati che lo riguardano, salvo nei casi previsti dall'articolo 5, lettere b), c) e d). Qualora l'opposizione si riveli fondata, tali dati non possono più essere oggetto del trattamento;

b) essere informato prima che i dati personali siano comunicati per la prima volta a terzi o siano utilizzati per conto di questi ultimi a fini di propaganda commerciale diretta e di essere messo espressamente al corrente della possibilità di opporsi senza oneri a tale comunicazione o utilizzazione.

Art. 19.
Decisioni individuali automatiche

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti basata solo su un trattamento automatizzato di dati per valutare taluni aspetti personali che lo riguardano, quali il rendimento professionale, l'affidabilità o il comportamento, salvo che la decisione sia espressamente autorizzata dalla normativa nazionale o comunitaria o, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati. In entrambi i casi devono essere adottate misure volte a salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, ad esempio facendo in modo che questi possa esprimere il proprio parere.

Sezione 6
DEROGHE E LIMITAZIONI

Art. 20.
Deroghe e limitazioni

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari possono limitare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 e dell'articolo 37, paragrafo 1 se e in quanto necessario per salvaguardare:

a) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati;

b) importanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in campo monetario, fiscale e di bilancio;

c) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

d) la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e la difesa degli Stati membri;

e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a) e b).

2. Gli articoli da 13 a 16 non si applicano qualora i dati siano trattati unicamente per scopi di ricerca scientifica o siano conservati sotto forma di dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario all'elaborazione di statistiche, a condizione che risulti chiaramente escluso ogni rischio di violazione della vita privata dell'interessato e che il responsabile del trattamento fornisca adeguate garanzie giuridiche, in particolare affinché i dati non siano utilizzati per adottare misure o decisioni concernenti una determinata persona.

3. Qualora si applichi una delle limitazioni di cui al paragrafo 1 l'interessato è informato, conformemente al diritto comunitario, dei principali motivi della limitazione e del suo diritto di adire il garante europeo della protezione dei dati.

4. Qualora si applichino le limitazioni previste al paragrafo 1 per negare all'interessato l'accesso ai dati che lo riguardano, il garante europeo della protezione dei dati, nell'esaminare il reclamo, gli comunica solo se i dati sono stati trattati correttamente ovvero, in caso contrario, se sono state apportate tutte le rettifiche necessarie.

5. L'informazione di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere rinviata fino a quando privi d'effetto la limitazione di cui al paragrafo 1.

Sezione 7
RISERVATEZZA E SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 21.
Riservatezza del trattamento

La persona impiegata da un'istituzione o un organismo della Comunità, come pure l'istituzione o organismo comunitario che agisce in quanto incaricato del trattamento, che abbia accesso a dati personali effettua il trattamento degli stessi solo su istruzione del responsabile del trattamento, salvo che la legislazione nazionale o comunitaria lo richieda.

Art. 22.
Sicurezza del trattamento

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi della sua applicazione, il responsabile del trattamento adotta opportune misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere. Tali misure sono adottate in particolare per evitare la divulgazione o l'accesso non autorizzati, la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale o l'alterazione dei dati, nonché per impedire qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

2. In caso di trattamento automatizzato dei dati personali sono adottate misure in funzione dei rischi in particolare per:

a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali;

b) evitare qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;

c) evitare qualsiasi immissione non autorizzata di dati in memoria nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;

d) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;

e) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati non possano accedere a dati personali diversi da quelli cui si riferisce il loro diritto di accesso;

f) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;

g) assicurare che in un momento successivo sia possibile verificare quali dati personali sono stati trattati, in quale momento e da chi;

h) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;

i) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;

j) strutturare l'organizzazione interna d'istituzioni o organismi in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

Art. 23.

Trattamento di dati personali per conto del responsabile del trattamento

1. Quando il trattamento viene eseguito per conto del responsabile del trattamento questi sceglie un incaricato che fornisca adeguate garanzie in rapporto alle misure tecniche e organizzative di sicurezza previste dall'articolo 22 e si assicura dell'osservanza di tali misure.

2. Il trattamento per conto terzi è disciplinato da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e disponga in particolare che:

a) l'incaricato del trattamento agisca soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;

b) anche l'incaricato del trattamento sia soggetto agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, a meno che, a norma dell'articolo 16 o dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 95/46/CE, l'incaricato del trattamento sia già soggetto agli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale di uno degli Stati membri.

3. A fini probatori, le clausole del contratto o le disposizioni dell'atto giuridico inerenti alla protezione dei dati e gli obblighi relativi alle misure di cui all'articolo 22 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

Sezione 8

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Art. 24.

Nomina e mandato del responsabile della protezione dei dati

1. Ogni istituzione ed organismo della Comunità nomina almeno un responsabile della protezione dei dati personali con il mandato di:

a) garantire che i responsabili del trattamento e gli interessati siano informati dei propri diritti ed obblighi ai sensi del presente regolamento;

b) rispondere alle richieste del garante europeo della protezione dei dati e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con il garante europeo della protezione dei dati su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;

c) garantire in maniera indipendente che le disposizioni del presente regolamento vengano applicate all'interno dell'istituzione o organismo di cui fa parte;

d) tenere il registro delle operazioni effettuate dal responsabile del trattamento, riportandovi le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

e) notificare al garante europeo della protezione dei dati i trattamenti che possono presentare rischi specifici ai sensi dell'articolo 27.

Il responsabile garantisce in tal modo che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.

3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile ed altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo da due a cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile; la durata complessiva del mandato non può superare i dieci anni. Può essere destituito dalle sue funzioni di responsabile della protezione dei dati dall'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

5. La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al garante europeo della protezione dei dati dall'istituzione o dall'organismo comunitario che lo ha nominato.

6. Il responsabile della protezione dei dati ottiene dall'istituzione o dall'organismo comunitario che lo ha nominato il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

7. Il responsabile della protezione dei dati non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni.

8. Altre norme d'attuazione relative al responsabile della protezione dei dati sono adottate da ogni istituzione o organismo della Comunità nel rispetto delle disposizioni che figurano nell'allegato. Tali norme d'attuazione potranno in particolare riguardare le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati.

Art. 25.
Notificazione al responsabile della protezione dei dati

1. Prima di eseguire uno o più trattamenti dei dati, destinati al conseguimento di una o più finalità correlate, il responsabile del trattamento ne informa il responsabile della protezione dei dati.

2. Le informazioni da fornire includono:

a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e l'indicazione dei servizi di un'istituzione o un organismo incaricati del trattamento di dati personali per una particolare finalità;

b) la finalità o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della categoria o delle categorie di interessati e dei pertinenti dati o categorie di dati;

d) il fondamento giuridico del trattamento al quale sono destinati i dati;

e) i destinatari o le categorie di destinatari ai quali possono essere comunicati i dati;

f) un'indicazione generale dei termini ultimi per bloccare e cancellare le diverse categorie di dati;

g) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

h) una descrizione generale che consenta una prima valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate in forza dell'articolo 22 per garantire la sicurezza del trattamento.

3. Il responsabile della protezione dei dati deve essere informato senza indugio di ogni modifica relativa alle informazioni di cui al paragrafo 2.

Art. 26.
Registro

Ogni responsabile della protezione dei dati tiene un registro dei trattamenti notificati a norma dell'articolo 25.

Il registro riporta almeno le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da *a)* a *g)*. Il registro può essere consultato da chiunque direttamente o indirettamente tramite il garante europeo della protezione dei dati.

Sezione 9
CONTROLLO PREVENTIVO DA PARTE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

Art. 27.
Controllo preventivo

1. I trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità sono soggetti a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati.

2. Possono presentare tali rischi i seguenti trattamenti:

a) i trattamenti di dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza;

b) i trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento;

c) i trattamenti che consentono delle interconnessioni tra i dati trattati per finalità diverse e non previste dalla normativa nazionale o comunitaria;

d) i trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto.

3. I controlli preventivi sono effettuati dal garante europeo della protezione dei dati previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati, il quale, in caso di dubbio circa la necessità di un controllo preventivo, consulta il garante europeo della protezione dei dati.

4. Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. La decisione in questione è notificata al responsabile del trattamento prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

La mancata adozione di un parere entro il termine di due mesi, eventualmente prorogato, equivale a un parere favorevole.

Se a giudizio del garante europeo della protezione dei dati il trattamento notificato rischia di comportare una violazione di qualche disposizione del presente regolamento, egli formula ove necessario proposte per evitare tale violazione. Se il responsabile del trattamento non modifica il trattamento stesso di conseguenza, il garante europeo della protezione dei dati può esercitare i poteri che gli conferisce l'articolo 47, paragrafo 1.

5. Il garante europeo della protezione dei dati tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 2. Il registro contiene le informazioni enumerate all'articolo 25. Esso può essere consultato da chiunque.

Art. 28.
Consultazione

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della protezione dei dati al momento di elaborare provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali che interessino un'istituzione o un organismo della Comunità singolarmente o congiuntamente.

2. Al momento dell'adozione di una proposta legislativa sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione consulta il garante europeo della protezione dei dati.

Art. 29.
Obbligo d'informazione

Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in seguito alle decisioni o autorizzazioni di cui all'articolo 46, lettera h).

Art. 30.
Obbligo di collaborare

A richiesta del garante europeo della protezione dei dati, i responsabili del trattamento lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni, fornendogli in particolare le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), e accordandogli l'accesso di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b).

Art. 31.
Obbligo di rispondere ai rilievi

A seguito dell'esercizio dei poteri da parte del garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), il responsabile del trattamento in questione gli comunica il proprio punto di vista entro un termine ragionevole fissato dal garante europeo della protezione dei dati. Il parere comprende anche una descrizione degli eventuali provvedimenti presi a seguito delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati.

Capo III
MEZZI DI RICORSO

Art. 32.
Mezzi di ricorso

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative alle disposizioni del presente regolamento, incluse le azioni per risarcimento del danno.

2. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 286 del trattato siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da un'istituzione o da un organismo comunitario.

La mancata risposta del garante europeo della protezione dei dati entro sei mesi equivale a una decisione di rigetto del reclamo.

3. Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

4. Chiunque abbia subito un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito a norma dell'articolo 288 del trattato.

Art. 33.
Reclami del personale comunitario

Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione o di un organismo della Comunità può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati senza seguire la via gerarchica per una asserita violazione delle norme del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali. Nessun pregiudizio può derivare ad alcuno dalla presentazione al garante europeo della protezione dei dati di un reclamo relativo ad un'asserita violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

Capo IV

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA VITA PRIVATA NELL'AMBITO DELLE RETI INTERNE DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 34.

Campo d'applicazione

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, al trattamento di dati personali connesso con l'uso di reti o terminali di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario si applica il presente Capo.

Ai fini del presente Capo per "utente" s'intende qualsiasi persona fisica che si serve di una rete o di un terminale di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario.

Art. 35.

Sicurezza

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari adottano appropriate misure di natura tecnica ed organizzativa per garantire un uso sicuro delle reti e dei terminali di telecomunicazioni, all'occorrenza in collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e/o con i fornitori di reti di telecomunicazioni pubbliche. Tenuto conto delle possibilità tecniche più recenti e dei costi da sostenere per l'adeguamento, le suddette misure devono assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.

2. Qualora sussistano particolari rischi di violazioni della sicurezza della rete e dei terminali, l'istituzione o l'organismo comunitario in questione informano gli utenti in merito a tali rischi ed alle possibilità di contromisure e di mezzi di comunicazione alternativi.

Art. 36.

Riservatezza delle comunicazioni

Le istituzioni e gli organismi comunitari garantiscono la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite le reti e i terminali di telecomunicazioni nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario.

Art. 37.

Dati relativi al traffico delle comunicazioni e alla fatturazione

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dati sul traffico delle comunicazioni relativi agli utenti, che sono trattati e conservati per stabilire le chiamate ed altri collegamenti sulla rete di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi contestualmente alla cessazione della chiamata o di altro collegamento.

2. Se necessario, i dati sul traffico indicati in un elenco approvato dal garante europeo della protezione dei dati possono essere sottoposti a trattamento a fini di gestione del bilancio e del traffico delle telecomunicazioni, nonché di verifica dell'utilizzazione autorizzata del sistema di telecomunicazioni. Tali dati dovranno essere cancellati o resi anonimi non appena possibile e non oltre sei mesi dalla loro raccolta, a meno che la loro ulteriore conservazione non sia necessaria all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto, in una causa pendente in sede giudiziaria.

3. I trattamenti dei dati pertinenti al traffico delle comunicazioni e alla fatturazione devono essere effettuati unicamente da persone incaricate di gestire la fatturazione, il traffico o il bilancio.

4. Gli utenti delle reti di telecomunicazioni hanno il diritto di richiedere fatture o altri resoconti non dettagliati delle chiamate effettuate.

Art. 38.
Elenchi di utenti

1. I dati personali contenuti in elenchi cartacei o elettronici di utenti e l'accesso a detti elenchi sono limitati allo stretto necessario ai fini specifici degli elenchi.

2. Le istituzioni e gli organismi comunitari prendono le misure necessarie per impedire che i dati personali contenuti in tali elenchi siano utilizzati a fini di diffusione commerciale diretta, indipendentemente dal fatto che gli elenchi siano o meno accessibili al pubblico.

Art. 39.
Identificazione della linea chiamante e della linea chiamata e restrizione di tale funzione

1. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve poterlo disattivare facilmente e senza oneri.

2. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante, l'utente chiamato deve poter disattivare facilmente e senza oneri l'identificazione delle chiamate in entrata.

3. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamata, l'utente chiamato deve poter disattivare tale identificazione presso il chiamante facilmente e senza oneri.

4. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante o chiamata, le istituzioni e gli organismi comunitari informano gli utenti di questa possibilità e di quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Art. 40.
Deroghe

Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono affinché procedure trasparenti disciplinino il modo in cui possono scavalcare la disattivazione dell'identificazione della linea chiamante:

a) per un periodo determinato, quando un utente chieda l'identificazione di chiamate moleste o malintenzionate;

b) per linee determinate, nel caso di organizzazioni che rispondono a chiamate d'emergenza, al fine di dare seguito a tali chiamate.

Capo V
AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTE: IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Art. 41.
Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata garante europeo della protezione dei dati.

2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

Art. 42.
Nomina

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il garante europeo della protezione dei dati, per un periodo di cinque anni, in base ad un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature.

Un garante aggiunto è nominato con la stessa procedura e per la stessa durata, con il compito di assistere il garante nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il garante europeo della protezione dei dati è scelto tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono un'esperienza e delle competenze notorie per l'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, come ad esempio il far parte o l'aver fatto parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

3. Il mandato del garante europeo della protezione dei dati è rinnovabile.

4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato del garante europeo della protezione dei dati cessa in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del paragrafo 5.

5. Il garante europeo della protezione dei dati può essere rimosso o privato del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

6. In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il garante europeo della protezione dei dati resta comunque in carica fino all'atto della sua sostituzione.

7. Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano anche al garante europeo della protezione dei dati.

8. Al garante aggiunto si applicano i paragrafi da 2 a 7.

Art. 43.
Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, risorse umane e finanziarie

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione fissano di comune accordo lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e, in particolare, la retribuzione, le indennità ed ogni altro compenso sostitutivo.

2. L'autorità di bilancio provvede a che il garante europeo della protezione dei dati disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Il bilancio assegnato al garante europeo della protezione dei dati figura su una linea specifica della sezione VIII del bilancio generale dell'Unione europea.

4. Il garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato. I funzionari e altri agenti sono nominati dal garante europeo della protezione dei dati che è il loro superiore gerarchico ed alle cui istruzioni sono tenuti a conformarsi. Il numero di detti funzionari ed agenti è stabilito ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.

5. I funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

6. Per le questioni relative al personale alle sue dipendenze il garante europeo della protezione dei dati è equiparato alle istituzioni comunitarie ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Art. 44.
Indipendenza

1. Il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

2. Nell'adempimento delle sue funzioni il garante europeo della protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

3. Per tutta la durata del mandato, il garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Al termine del mandato il garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

Art. 45.
Segreto professionale

Durante e dopo il mandato il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 46.
Funzioni

Il garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;

e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f) i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;

ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;

g) partecipa alle attività del "Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali", istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;

i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;

j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;

k) adotta il proprio regolamento interno.

Art. 47.
Competenze

1. Il garante europeo della protezione dei dati può:

a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;

b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;

c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;

d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;

e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;

f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;

g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;

i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:

a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;

b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

Art. 48.
Rapporto sulle attività

1. Il garante europeo della protezione dei dati presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulla propria attività, rendendolo pubblico allo stesso tempo.

2. Il garante europeo trasmette il rapporto sulle attività alle altre istituzioni e agli altri organismi dell'Unione europea che possono formulare osservazioni in vista dell'eventuale discussione del rapporto stesso presso il Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la descrizione dei provvedimenti adottati a seguito delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 31.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.
Sanzioni

Il funzionario o altro agente delle Comunità europee che, volontariamente o per negligenza, non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee o dai regime applicabile agli altri agenti.

Art. 50.
Periodo transitorio

Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono a che i trattamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano rese conformi allo stesso entro un anno a decorrere da tale data.

Art. 51.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
D. VOYNET

ALLEGATO

1. Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni per il miglioramento concreto della protezione dei dati all'istituzione o all'organismo comunitario che lo ha nominato nonché consigliare questi ultimi e il responsabile del trattamento dei dati in merito all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. Può inoltre, di propria iniziativa o a richiesta dell'istituzione o dell'organismo comunitario che lo ha nominato, del responsabile del trattamento, del comitato del personale o di qualsiasi persona fisica, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio delle sue funzioni e di cui viene a conoscenza e riferire in merito alla persona che lo ha incaricato dell'indagine e/o al responsabile del trattamento.

2. Il responsabile della protezione dei dati può essere consultato dall'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato, dal responsabile del trattamento, dal comitato del personale e da qualsiasi persona, senza seguire la via gerarchica, su qualsiasi aspetto riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento.

3. Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante una asserita violazione delle disposizioni del presente regolamento.

4. Ogni responsabile del trattamento deve assistere il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni e rispondere ai quesiti sottopostigli. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati ha accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il trattamento dei dati e ai supporti di dati.

5. Per quanto necessario, il responsabile della protezione dei dati è esonerato da altre attività. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale, ai quali si applica l'articolo 287 del trattato, non dovranno divulgare le informazioni e i documenti ottenuti nell'esercizio delle loro funzioni.

REGOLAMENTO (CE) n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000

relativo all'accesso disaggregato alla rete locale

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 30 dicembre 2000, n. L 336

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

Considerando quanto segue:

1. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 si segnala che, affinché l'Europa possa pienamente cogliere le opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro offerte dall'economia digitale basata sulla conoscenza, è necessario che le imprese e i cittadini abbiano accesso ad un'infrastruttura a livello mondiale poco costosa e ad un'ampia gamma di servizi. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, sono stati invitati ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una sostanziale riduzione dei costi di utilizzo di internet. Il Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000 ha dato il proprio appoggio al proposto piano di azione eEurope, che individua nell'accesso disaggregato alla rete locale un obiettivo prioritario da conseguire a breve termine.

2. Il disaggregamento della rete locale dovrebbe integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria che garantisce il servizio universale e l'accesso ad un prezzo abbordabile per tutti i cittadini incrementando la competitività, garantendo l'efficienza economica e apportando il massimo beneficio agli utenti.

3. Per "rete locale" si intende il circuito fisico a coppia elicoidale metallica della rete telefonica pubblica fissa, che collega il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo equivalente. Come segnalato nella Quinta relazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. I nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e non sono in grado, utilizzando le tecnologie di tipo convenzionale, di emulare le economie di scala e la copertura di quegli operatori che hanno un rilevante potere di mercato nella rete telefonica pubblica fissa. Ciò dipende dal fatto che tali operatori hanno posato le proprie infrastrutture metalliche di accesso locale in un considerevole lasso di tempo protetti da diritti esclusivi e hanno potuto finanziare i costi di investimento grazie a rendite di monopolio.

4. Nella risoluzione del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sull'esame del quadro normativo delle comunicazioni 1999 il Parlamento europeo sottolinea che è importante consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico con interventi di regolamentazione che sostengano questa crescita. La risoluzione osserva che lo scorporo della rete locale riguarda oggi prevalentemente le infrastrutture metalliche di organismi in posizione dominante e che gli investimenti in infrastrutture alternative dovranno essere tali da garantire una redditività ragionevole, così da agevolare la penetrazione di tali infrastrutture in zone dove la loro presenza è ancora scarsa.

5. La fornitura di nuove reti locali in fibra ottica ad elevata capacità direttamente ai principali utilizzatori è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Per-

(1) Parere espresso il 19 ottobre 2000.

(2) Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2000.

tanto, il presente regolamento contempla l'accesso alla rete locale metallica, fatti salvi gli obblighi imposti a livello nazionale per quanto riguarda altri tipi di accesso alle infrastrutture locali.

6. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono attualmente la medesima funzionalità e capillarità, sebbene la situazione possa variare da uno Stato membro all'altro.

7. L'accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza con gli operatori notificati offrendo servizi di trasmissione dati ad alta velocità per un accesso permanente a internet e per applicazioni multimediali in base alla tecnologia di linea digitale di abbonato (DSL), nonché servizi di telefonia vocale. Una richiesta di accesso disaggregato ragionevole presuppone che l'accesso sia necessario per la fornitura dei servizi del beneficiario e che un rifiuto ostacoli, riduca o distorca la concorrenza nel settore.

8. Il presente regolamento pone l'obbligo di fornire un accesso disaggregato alla rete locale metallica unicamente a carico degli operatori notificati designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come aventi rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse ai sensi della pertinente normativa comunitaria (in seguito denominati: "operatori notificati"). Gli Stati membri hanno già notificato alla Commissione i nomi degli operatori della rete pubblica fissa aventi rilevante potere di mercato ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)([3]), e della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ([4]).

9. Un operatore notificato non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire, ad esempio se il soddisfacimento di una richiesta provocasse una violazione dei diritti di un terzo indipendente. L'obbligo di fornire l'accesso disaggregato alla rete locale non comporta che gli operatori notificati debbano procedere all'installazione completa di una nuova infrastruttura di rete locale appositamente per soddisfare le richieste dei beneficiari.

10. Benché la contrattazione commerciale sia il mezzo preferito per concludere accordi su questioni tecniche e di determinazione dei prezzi per l'accesso alla rete locale, l'esperienza mostra che, nella maggior parte dei casi, la regolamentazione è necessaria a causa dello squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato, come pure dell'assenza di soluzioni alternative. In talune circostanze l'autorità nazionale di regolamentazione può, nell'osservanza della normativa comunitaria, intervenire di propria iniziativa per garantire una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti. In caso di inosservanza dei tempi da parte dell'operatore notificato, il beneficiario dovrebbe essere indennizzato.

11. Le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l'equità. Le regole per determinare i prezzi devono garantire che il fornitore della rete locale sia in grado di recuperare i costi attinenti più un ragionevole profitto, in modo tale da assicurare uno sviluppo a lungo temine ed un miglioramento dell'infrastruttura di accesso locale. Le regole per determinare i prezzi di accesso alle reti locali devono promuovere una concorrenza leale e sostenibile, tenendo presente la necessità di investimenti in infrastrutture alternative, e garantire che non vi sia distorsione della concorrenza, in particolare che non si comprima il margine tra i prezzi dei servizi all'ingrosso e al dettaglio dell'operatore notificato. Al riguardo si reputa importante consultare le autorità preposte alla concorrenza.

12. Gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito per i servizi propri o per le loro società consociate. A tal fine, l'operatore notificato, pubblicando un'adeguata offerta di riferimento per l'accesso disaggregato al-

([3]) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).
([4]) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

la rete locale, in tempi brevi e preferibilmente su internet, e sotto il controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione, contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie.

13. Nella raccomandazione 2000/417/CE del 25 maggio 2000 relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di internet ad alta velocità ([5]) e nella comunicazione del 26 aprile 2000 ([6]) la Commissione ha dettato linee guida dettagliate per coadiuvare le autorità nazionali di regolamentazione nel disciplinare equamente le varie forme di accesso disaggregato alla rete locale.

14. Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare un quadro armonizzato per l'accesso disaggregato alla rete locale onde consentire la fornitura concorrenziale di un'infrastruttura di comunicazioni di qualità elevata e prezzo contenuto ed un'ampia gamma di servizi per tutte le imprese e tutti i cittadini della Comunità non può essere conseguito dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto può essere meglio conseguito dalla Comunità. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, le disposizioni del presente regolamento non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Esse sono adottate senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi alla normativa comunitaria che prevedono misure più dettagliate riguardanti ad esempio la coubicazione virtuale.

15. Il presente regolamento integra il quadro normativo per le telecomunicazioni ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE. Il nuovo quadro normativo per le telecomunicazioni elettroniche dovrebbe includere disposizioni atte a sostituire il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.
Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira ad intensificare la concorrenza e a stimolare l'innovazione tecnologica nel mercato dell'accesso locale, stabilendo condizioni armonizzate per l'accesso disaggregato alla rete locale, al fine di promuovere la fornitura concorrenziale di un'ampia gamma di servizi di comunicazioni elettroniche.

2. Il presente regolamento disciplina l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse degli operatori notificati di cui all'articolo 2, lettera a).

3. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi posti a carico degli operatori notificati, secondo la normativa comunitaria, di osservare il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa per fornire a terzi i medesimi servizi di trasmissione e di accesso ad alta velocità che forniscono ai servizi propri e alle loro società consociate.

4. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure, secondo la normativa comunitaria, contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle del presente regolamento o estranee al suo ambito di applicazione, tra l'altro in relazione ad altri tipi di accesso ad infrastrutture locali.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "operatore notificato", un operatore della rete telefonica pubblica fissa che è stato notificato dalla propria autorità nazionale di regolamentazione come avente un rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE;

([5]) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44.
([6]) GU C 272 del 23.9.2000, pag. 55.

b) "beneficiario", il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE (7) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato ad una rete locale;

c) "rete locale", il circuito fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa;

d) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;

e) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

f) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

g) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non locale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;

h) "co-ubicazione", la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario, come indicato nella sezione B dell'allegato;

i) "risorse connesse", le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare la co-ubicazione, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.

Art. 3.
Fornitura dell'accesso disaggregato

1. Gli operatori notificati pubblicano, a partire dal 31 dicembre 2000, e tengono aggiornata un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alle rispettive reti locali e alle risorse connesse, comprendente almeno gli elementi riportati nell'allegato. L'offerta deve essere sufficientemente disaggregata affinché il beneficiario non debba pagare per elementi o opzioni della rete che non sono necessari alla fornitura dei suoi servizi e contenere una descrizione degli elementi dell'offerta e delle condizioni e modalità ad essa apparenti, compresi i prezzi.

2. Gli operatori notificati accolgono a partire dal 31 dicembre 2000, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, le richieste ragionevoli di accesso disaggregato alle loro reti locali e alle risorse connesse presentate dai beneficiari. Le richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi riguardanti la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Gli operatori notificati forniscono ai beneficiari risorse equivalenti a quelle che forniscono ai servizi propri o alle loro società consociate, alle medesime condizioni e negli stessi termini.

3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi.

(7) Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15).

Art. 4.

Vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale

1. L'autorità di regolamentazione nazionale vigila affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile.

2. L'autorità di regolamentazione nazionale ha la facoltà di:

a) imporre modifiche all'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse, compresi i prezzi, sempre che tali modifiche siano giustificate;

b) chiedere agli operatori notificati di fornire informazioni pertinenti all'applicazione del presente regolamento.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione può, qualora sia giustificato, intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti.

4. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione determina che il livello di concorrenza nel mercato dell'accesso locale è sufficiente, essa libera gli operatori notificati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di stabilire i prezzi in base all'orientamento ai costi.

5. Le controversie sorte fra imprese in relazione agli aspetti disciplinati dal presente regolamento formano oggetto delle procedure nazionali per la risoluzione di controversie stabilite ai sensi della direttiva 97/33/CE e debbono essere trattate in modo rapido, equo e trasparente.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
D. VOYNET

ALLEGATO

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI

A. *Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale*

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
   a) accesso alle reti locali;
   b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici (1), disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. *Servizi di co-ubicazione*

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato (2).
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).
3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

C. *Sistemi d'informazione*

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. *Condizioni di offerta*

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.
2. Clausole contrattuali *standard*, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

(1) È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.
(2) È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

2.2. DIRETTIVE

DIRETTIVA 2000/31/CE dell'8 giugno 2000

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 17 luglio 2000, n. L 178

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95;

Vista la proposta della Commissione (1);

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2);

Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3);

Considerando quanto segue:

1. L'Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.

2. Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione che internet sia accessibile a tutti.

3. Il diritto comunitario e le caratteristiche dell'ordinamento giuridico comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell'informazione.

4. È importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (4).

5. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da rendere meno attraente l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall'incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo

(1) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 4.
(2) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 36.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 389), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU C 138 del 8.5.2000, pag. 32) e decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 2000.
(4) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.

6. È opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

7. Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.

8. La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale.

9. La libera circolazione dei servizi della società dell'informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società dell'informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alle luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione.

10. In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da fróntiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo l'articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità.

11. Le presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ([5]), e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori a distanza ([6]), costituiscono un acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione. Fanno parte dell'*acquis* comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ([7]), la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo ([8]), la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ([9]), la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" ([10]), la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori ([11]), la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ([12]), la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del

([5]) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
([6]) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
([7]) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
([8]) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).
([9]) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
([10]) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
([11]) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
([12]) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ([13]), la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ([14]), la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ([15]), la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ([16]), la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ([17]). La presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco ([18]), adottata nell'ambito del mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di informazione stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE.

12. È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l'IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva.

13. La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico.

14. La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([19]), e dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ([20]), che sono integralmente applicabili ai servizi della società dell'informazione. Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari. La presente direttiva non può impedire l'utilizzazione anonima di reti aperte quali internet.

15. La riservatezza delle comunicazioni è assicurata dall'articolo 5 della direttiva 97/66/CE. In base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata di tali comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o il destinatario.

16. L'esclusione dei giochi d'azzardo dal campo d'applicazione della presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi.

17. La definizione di "servizi della società dell'informazione" già esiste nel diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura

([13]) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
([14]) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/44/CE (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
([15]) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/34/CE (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).
([16]) G U L 171 del 7.7.1999, pag. 12
([17]) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.
([18]) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.
([19]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
([20]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ([21]), e nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ([22]). Tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. I servizi di cui all'elenco indicativo figurante nell'allegato V della direttiva 98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi in tale definizione.

18. I servizi della società dell'informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (*on line*). Tali attività possono consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un'attività economica, come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell'informazione comprendono anche la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione sonora non sono servizi della società dell'informazione perché non sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi "da punto a punto", quali i servizi video a richiesta o l'invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi della società dell'informazione. L'impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, quand'anche usate per concludere contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della società dell'informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non sostituiscono un servizio della società dell'informazione. Le attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società dell'informazione.

19. Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

20. La definizione di "destinatario di servizi" copre ogni tipo di impiego dei servizi della società dell'informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni su reti aperte quali internet, sia da parte di persone che cercano informazioni su internet per motivi privati o professionali.

21. Il campo d'applicazione dell'ambito regolamentato lascia impregiudicata un'eventuale armonizzazione futura all'interno della Comunità dei servizi della società dell'informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L'ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l'informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L'ambito regolamentato non comprende l'esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d'arte, da parte delle autorità pubbliche.

([21]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
([22]) GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

22. Il controllo dei servizi della società dell'informazione deve essere effettuato all'origine dell'attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto necessario garantire che l'autorità competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti cittadini della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine. Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito.

23. La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire servizi della società dell'informazione come stabilito dalla presente direttiva.

24. Nel contesto della presente direttiva, nonostante il principio del controllo alla fonte dei servizi della società dell'informazione, è legittimo, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che gli Stati membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione.

25. Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà di fornire servizi della società dell'informazione conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

26. Gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l'individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti.

27. La presente direttiva, unitamente alla futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, contribuisce alla creazione di un quadro giuridico per la fornitura di servizi finanziari in linea. La presente direttiva non pregiudica future iniziative nel settore dei servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione delle regole di condotta in tale settore. La possibilità, che la presente direttiva conferisce agli Stati membri, di limitare in determinate circostanze la libertà di fornire servizi della società dell'informazione al fine di tutelare i consumatori comprende anche misure nel settore dei servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli investitori.

28. L'obbligo degli Stati membri di non subordinare l'accesso all'attività di prestatore di un servizio della società dell'informazione ad un'autorizzazione preventiva non riguarda i servizi postali contemplati nella direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ([23]), consistenti nella consegna fisica di un messaggio di posta elettronica stampato, e lascia impregiudicati i sistemi volontari di accreditamento, in particolare per i prestatori di servizi di certificazione della firma elettronica.

29. Le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei servizi della società dell'informazione e per lo sviluppo di un'ampia gamma di nuovi servizi gratuiti. Nell'interesse dei consumatori e della correttezza delle operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le offerte e i giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza. L'applicazione di tali obblighi deve far salvo il disposto della direttiva 97/7/CE. La presente direttiva deve parimenti far salvo il disposto delle direttive vigenti relative alle comunicazioni commerciali, in particolare la direttiva 98/43/CE.

30. L'invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate può risultare inopportuno per i consumatori e per i fornitori di servizi della società dell'informazione e perturbare il buon funzionamento delle reti interattive. La questione del consenso dei destinatari di talune forme di comunicazione commerciale non sollecitata non è disciplinata dalla presente direttiva bensì, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE e dalla direttiva 97/66/CE. Negli Stati membri che autorizzano l'invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate dovrebbero essere incoraggiate e agevolate appropriate iniziative di

([23]) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

filtraggio da parte delle imprese del settore. Inoltre, le comunicazioni commerciali non sollecitate devono in ogni caso essere chiaramente identificabili in quanto tali al fine di promuovere la trasparenza ed agevolare il funzionamento di tali iniziative. L'invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate non dovrebbe dar luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario.

31. Gli Stati membri che consentono l'invio per via elettronica, da parte di prestatori stabiliti nel loro territorio, di comunicazioni commerciali non sollecitate senza previo consenso del destinatario devono garantire che i prestatori consultino periodicamente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.

32. Per sopprimere gli ostacoli allo sviluppo dei servizi transnazionali nella Comunità che possono essere offerti dalle professioni regolamentate su internet, è necessario garantire il rispetto a livello comunitario delle regole professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori o della sanità pubblica. I codici di condotta a livello comunitario sono lo strumento privilegiato per enunciare le regole deontologiche sulla comunicazione commerciale. Occorre incoraggiare la loro elaborazione, o il loro eventuale aggiornamento, fatta salva l'autonomia delle organizzazioni e associazioni professionali.

33. La presente direttiva integra il diritto comunitario e il diritto nazionale per quanto riguarda le professioni regolamentate mantenendo una serie coerente di norme applicabili in questo campo.

34. Gli Stati membri dovrebbero adeguare le parti della propria legislazione relative soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso ai contratti per via elettronica. L'esame delle legislazioni che richiedono tale adeguamento dovrebbe essere sistematico e comprendere tutte le fasi e gli atti necessari alla formazione del contratto, compresa l'archiviazione del medesimo. Il risultato di tale adeguamento dovrebbe rendere possibili i contratti per via elettronica. L'effetto giuridico delle firme elettroniche è disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche ([24]). La ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su rete di un servizio remunerato.

35. La presente direttiva non pregiudica le possibilità per gli Stati membri di mantenere o definire per i contratti requisiti generali o specifici che possono essere soddisfatti con strumenti elettronici, in particolare i requisiti relativi alle firme elettroniche sicure.

36. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni all'uso di contratti elettronici relativamente ai contratti che richiedono l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri. Tale possibilità riguarda anche i contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri al fine di avere effetto nei confronti di terzi. Nonché i contratti che richiedono per legge la certificazione o l'attestazione di un notaio.

37. L'obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli all'uso di contratti elettronici riguarda unicamente gli ostacoli risultanti da norme giuridiche e non gli ostacoli pratici dovuti all'impossibilità di utilizzare strumenti elettronici in determinati casi.

38. Gli Stati membri ottemperano all'obbligo di abolire gli ostacoli all'uso di contratti elettronici in conformità delle norme giuridiche in materia di contratti sanciti dal diritto comunitario.

39. Le deroghe alle disposizioni relative ai conclusi esclusivamente mediante posta elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti previste dalla presente direttiva, in materia di informazioni da fornire e inoltre di ordini, non dovrebbero consentire di eludere tali disposizioni da parte dei prestatori dei servizi della società dell'informazione.

40. Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza. In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le parti interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati membri. È nell'interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell'informazione istituire e applicare tali sistemi.

([24]) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

Le disposizioni dalla presente direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire ai vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

41. La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore.

42. Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

43. Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto (*"mere conduit"*) e per la memorizzazione temporanea detta *"caching"* se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. A tal fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi l'informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.

44. Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto (*"mere conduit"*) e di *"caching"* e non può pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.

45. Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.

46. Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.

47. Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

48. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

49. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere volontario di siffatti codici e la possibilità per le parti interessate di decidere liberamente se aderirvi.

50. È importante che la proposta di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e la presente direttiva entrino in vigore secondo un calendario simile, per creare un quadro normativo chiaro a livello comunitario sulla responsabilità degli intermediari per le violazioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

51. Ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se necessario, le parti della propria legislazione che possono ostacolare l'uso, attraverso le vie elettroniche appropriate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie. Il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di tali strumenti, anche in situazioni transfrontaliere.

52. L'esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi della

società dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici.

53. La direttiva 98/27/CE, applicabile ai servizi della società dell'informazione, prevede un meccanismo relativo a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tale meccanismo contribuirà alla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori.

54. Le sanzioni previste nella presente direttiva lasciano impregiudicati le altre sanzioni o mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

55. La presente direttiva non pregiudica la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori. Pertanto la presente direttiva non può avere l'effetto di privare il consumatore della tutela di cui gode in virtù di norme obbligatorie in materia di obbligazioni contrattuali previste dalla legge dello Stato membro in cui ha la residenza abituale.

56. Per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo.

57. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato membro.

58. La presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo. Tuttavia, data la dimensione globale del commercio elettronico, è opportuno garantire la coerenza della normativa comunitaria con quella internazionale. La presente direttiva deve far salvi i risultati delle discussioni sugli aspetti giuridici in corso presso le organizzazioni internazionali (tra le altre, OMC, OCSE, Uncitral).

59. Nonostante la natura globale delle comunicazioni elettroniche, il coordinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello di Unione europea è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno e per istituire un idoneo quadro normativo europeo. Tale coordinamento contribuirebbe anche a creare una forte posizione comune di negoziato nelle sedi internazionali.

60. Per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole vigenti a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività dell'industria europea e da non ostacolare l'innovazione nel settore.

61. Il funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in un contesto di mondializzazione esige la concertazione tra l'Unione europea e le principali aree non europee al fine di rendere compatibili il diritto e le procedure.

62. Andrebbe rafforzata la cooperazione nel campo del commercio elettronico con paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all'adesione, con i paesi in via di sviluppo e con gli altri partner commerciali dell'Unione europea.

63. L'adozione della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all'avvento della società dell'informazione, in particolare non dovrebbe ostacolare le misure che gli Stati membri potrebbero adottare conformemente al diritto comunitario per raggiungere obiettivi sociali, culturali e democratici, tenuto conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale, nonché per garantire e mantenere l'accesso del pubblico alla più ampia gamma possibile di servizi della società dell'informazione. Lo sviluppo della società dell'informazione deve garantire in ogni caso l'accesso dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in ambiente digitale.

64. La comunicazione elettronica offre agli Stati membri uno strumento eccellente per fornire servizi pubblici nei settori culturale, dell'istruzione e linguistico.

65. Il Consiglio, nella risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione del consumo della società dell'informazione ([25]), ha sottolineato che la tutela dei consumatori merita particolare attenzione nell'ambito di quest'ultima. La Commissione studierà se e in che misura le norme vigenti a tutela dei consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla società dell'informazione e identificherà, se necessario, possibili lacune normative e gli aspetti per i quali potrebbero essere necessarie misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe formulare, se necessario, ulteriori specifiche proposte per colmare le lacune così individuate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Obiettivi e campo d'applicazione

1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri.

2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.

3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell'informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libertà di fornire servizi della società dell'informazione.

4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali.

5. La presente direttiva non si applica:

a) al settore tributario,

b) alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE,

c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese,

d) alle seguenti attività dei servizi della società dell'informazione:

- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.

6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario, per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo.

([25]) GU C 23 del 28.1.1999, pag. 1.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) "servizi della società dell'informazione": i servizi ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;

d) "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;

e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita un'attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:

- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all'attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio ("*domain name*") o un indirizzo di posta elettronica,
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare se a titolo gratuito;

g) "professione regolamentata": professione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ([26]), o dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE ([27]);

h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

i) l'ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

- l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
- l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;

ii) l'ambito regolamentato non comprende le norme su:

- le merci in quanto tali,
- la consegna delle merci,
- i servizi non prestati per via elettronica.

([26]) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.
([27]) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE della Commissione (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31).

Art. 3.
Mercato interno

1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all'allegato.

4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

– ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

– tutela della sanità pubblica;

– pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

– tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii) proporzionati a tali obiettivi;

b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha:

– chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

– notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell'urgenza.

6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall'adottarli o di revocarli con urgenza.

Capo II
PRINCIPI

Sezione 1
REGIME DI STABILIMENTO E DI INFORMAZIONE

Art. 4.
Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva

1. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ([28]).

Art. 5.
Informazioni generali da fornire

1. Oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:

a) il nome del prestatore;

b) l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto registro;

e) qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo;

f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:

- l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore sia iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime;

g) se il prestatore esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([29]).

2. Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi della società dell'informazione facciano riferimento ai prezzi, questi siano indicati in modo chiaro ed inequivocabile, e sia segnalato in particolare se comprendano le imposte e i costi di consegna.

Sezione 2
COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Art. 6.
Informazioni da fornire

Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime:

a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale;

b la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale à chiaramente identificabile;

([28]) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
([29]) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro e inequivocabile;

d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile.

Art. 7.
Comunicazione commerciale non sollecitata

1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve.

2. Fatte salve la direttiva 97/7/CE e la direttiva 97/66/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.

Art. 8.
Professioni regolamentate

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, siano autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.

2. Fatta salva l'autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali, gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto del paragrafo 1.

3. Nell'elaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente necessarie per il buon funzionamento del mercato interno relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in debito conto i codici di condotta applicabili a livello comunitario, e agisce in stretta cooperazione con le pertinenti associazioni e organizzazioni professionali.

4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti l'accesso alle attività delle professioni regolamentate e il loro esercizio.

Sezione 3
CONTRATTI CONCLUSI PER VIA ELETTRONICA

Art. 9.
Disciplina dei contratti per via elettronica

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica.

2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi a tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;

b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;

c) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di cui al paragrafo 2 a cui essi non applicano il paragrafo 1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del paragrafo 2 in cui indicano per quali motivi considerano necessario mantenere la categoria di cui al paragrafo 2, lettera b) a cui non applicano il paragrafo 1.

Art. 10.
Informazioni da fornire

1. Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, almeno le seguenti informazioni:

a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;

b) se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà accedervi;

c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine;

d) le lingue a disposizione per concludere il contratto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore indichi gli eventuali codici di condotta pertinenti cui adarisce nonché come accedervi per via elettronica.

3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle.

4. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Art. 11.
Inoltro dell'ordine

1. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti principi:

– il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica;

– l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili tali da permettere a quest'ultimo di individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine.

3. Il paragrafo 1, primo trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Sezione 4

RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI INTERMEDIARI

Art. 12.

Semplice trasporto ("mere conduit")

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Art. 13.

Memorizzazione temporanea detta "caching"

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

a) non modifichi le informazioni;

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Art. 14.

"Hosting"

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non

sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Art. 15.
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Capo III
APPLICAZIONE

Art. 16.
Codici di condotta

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:

a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15;

b la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione;

c) l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;

d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dell'applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;

e) l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.

2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione delle associazioni che rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a), che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle loro esigenze specifiche, dovrebbero essere consultate, ove opportuno, le associazioni che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e i disabili.

Art. 17.
Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la loro legislazione non ostacoli l'uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.

3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

Art. 18.
Ricorsi giurisdizionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa.

2. L'allegato della direttiva 98/27/CE è completato come segue:

"11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ('direttiva sul commercio elettronico'). (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1)."

Art. 19.
Cooperazione

1. Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e di indagine per applicare efficacemente la presente direttiva e provvedono affinché i prestatori comunichino loro le informazioni prescritte.

2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal fine essi designano uno o più punti di contatto, di cui comunicheranno gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.

3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, a norma del diritto nazionale, anche per via elettronica, l'assistenza e le informazioni richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione.

4. Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili almeno per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di servizi per:

a) ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, compresi gli aspetti pratici dell'uso di siffatti meccanismi;

b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza pratica.

5. Gli Stati membri incoraggiano la comunicazione alla Commissione delle decisioni amministrative e giudiziarie significative prese nel loro territorio riguardo a controversie sui servizi della società dell'informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.

Art. 20.
Sanzioni

Gli Stati membri comminano sanzioni per la violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
Riesame

1. Entro il 17 luglio 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se necessario, di proposte per adeguarla all'evoluzione giuridica, tecnica ed economica dei servizi della società dell'informazione, in particolare per quanto concerne la prevenzione dei reati, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno.

2. Nell'esaminare la necessità di adeguamento della presente direttiva, la relazione analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, alle procedure di "notifica e rimozione" ("*notice and take down*") e alla determinazione della responsabilità a seguito della rimozione del contenuto. La relazione esaminerà anche la necessità di condizioni ulteriori per l'esonero dalla responsabilità, di cui agli articoli 12 e 13, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, nonché la possibilità di applicare i principi del mercato interno alle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.

Art. 22.
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 23.
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Art. 24.
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
G. D'OLIVEIRA MARTINS

ALLEGATO

DEROGHE ALL'ARTICOLO 3

Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:

- i diritti d'autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE (1) e 96/9/CEE (2), nonché i diritti di proprietà industriale;
- l'emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE (3);
- l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE (4);
- l'articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE (5), il titolo IV della direttiva 92/96/CEE (6), gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE (7) e l'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE (8);
- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbano soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalle legge dello Stato membro in cui il bene immobile è situato;
- l'ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.

(1) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(2) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(3) Non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.
(4) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).
(5) GU L 228 dell' 11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/26/CE.
(6) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.
(7) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CE.
(8) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva

2.3. COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE n. 2001/C 96/02

riguardante un progetto di direttiva relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 27 marzo 2001, n. C 096

La Commissione ha approvato un progetto di direttiva della Commissione relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche.

La Commissione intende adottare tale direttiva, previo esame degli eventuali commenti di tutte le parti interessate.

La Commissione invita i terzi interessati a trasmettere le loro eventuali osservazioni sul progetto riportato qui di seguito.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione e possono essere inviate per fax [n. (32-2) 296 98 19], per *e-mail* (Lambros.Papadias@cec.eu.int) o tramite il servizio postale al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Unità C1
Ufficio J-70 2/271
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B - 1049 Bruxelles

Direttiva della Commissione relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3, considerando quanto segue:

1. La direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni [1] è stata sostanzialmente modificata a più riprese, segnatamente dalla direttiva 95/51/CE [2], dalla direttiva 96/2/CE [3], dalla direttiva 96/19/CE [4] e dalla direttiva 1999/64/CE [5].

[1] GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.
[2] GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.
[3] GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.
[4] GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.
[5] GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.

Dovendosi apportare ulteriori modifiche, è opportuno riformulare il testo delle predette direttive a fini di chiarezza. È opportuno modificare anche la direttiva 94/46/CE ([6]).

2. In base all'articolo 86 del trattato la Commissione ha il compito di vigilare sull'ottemperanza degli Stati membri agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in rapporto alle imprese pubbliche e alle imprese che godono di diritti speciali od esclusivi. In forza dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e precisare gli obblighi derivanti dal suddetto articolo e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie per permetterle di assolvere il compito di vigilanza assegnatole dal suddetto paragrafo.

3. La direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni fa obbligo agli Stati membri di abolire i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, ad esclusione della telefonia vocale, delle comunicazioni via satellite e della radiotelefonia mobile. La direttiva 94/46/CE reca l'obbligo per gli Stati membri di abolire i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di servizi di comunicazioni via satellite diversi dalla telefonia vocale. La direttiva 95/51/CE impone agli Stati membri di eliminare le restrizioni riguardanti l'uso delle reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale. Un anno dopo, la direttiva 90/388/CEE è stata di nuovo modificata dalla direttiva 96/2/CE che liberalizza il mercato delle comunicazioni mobili e personali. La piena apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni è stata avviata con la direttiva 96/19/CE, che ha imposto agli Stati membri di abolire i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di telefonia vocale e l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni. La direttiva 1999/64/CE statuisce l'obbligo degli Stati membri di provvedere affinché le imprese di telecomunicazioni aventi una posizione dominante nel mercato della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi telefonia vocale pubblica, e che gestiscono una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi, si avvalgano di persone giuridiche distinte per la gestione delle reti di telecomunicazioni e delle reti televisive via cavo.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una serie di altre direttive sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente alla costituzione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni attraverso la realizzazione della fornitura di una rete aperta (ONP) e del servizio universale in un ambiente aperto e concorrenziale, segnatamente la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ([7]), la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura aperta (ONP)([8]) – emendata dalla direttiva 98/61/CE ([9]) –, la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE del Consiglio per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni ([10]) e la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ([11]).

5. Nel documento della Commissione "Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" indirizzato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, intitolato "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati" ([12]), la Commissione ha preannunciato l'adozione di un nuovo quadro legislativo per la politica in materia di telecomunicazioni, al fine di promuovere e rafforzare un mercato europeo dei servizi di comunicazioni elettroniche aperto alla concorrenza. L'obiettivo dichiarato è ridurre il numero dei testi legislativi da ventisei a sei. Si è pertanto proposto di approvare una direttiva quadro che stabilisca gli obiettivi generali e specifici della politica nel settore, e quattro direttive specifiche in materia di licenze, accesso e interconnessione, servizio universale e tutela della sfera privata e dei dati. Tali direttive avrebbero come base giuridica l'articolo 95 del trattato. La Commissione procederà inoltre a consolidare e semplificare la direttiva 90/388/CEE.

([6]) GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.
([7]) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.
([8]) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.
([9]) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.
([10]) GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.
([11]) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
([12]) COM(1999) 539.

6. Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato il processo di liberalizzazione e l'apertura graduale dei mercati delle telecomunicazioni in Europa dal 1990, anno in cui è stata adottata la direttiva 90/388/CEE, è opportuno mantenere solo le disposizioni ancora necessarie per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE e 1999/64/CE. Per ragioni di chiarezza, occorre stralciare le disposizioni superate. Inoltre, si sono rettificate talune definizioni utilizzate nelle predette direttive, per aggiornarle ai più recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni in generale. Da ultimo, occorre ove possibile chiarire la formulazione di talune disposizioni, per facilitarne l'attuazione, tenendo conto, se del caso, delle direttive pertinenti fondate sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione delle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE e 1999/64/CE.

7. La presente direttiva fa riferimento ai "servizi di comunicazioni elettroniche" e alle "reti di comunicazioni elettroniche" anziché ai termini "servizi di telecomunicazioni" e "reti di telecomunicazioni" precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere conto del fenomeno di convergenza che ha caratterizzato il settore della tecnologia dell'informazione, dei mezzi di comunicazione e delle telecomunicazioni negli ultimi anni, cosicché questi elementi sono inglobati in un'unica definizione comprendente tutti i servizi e/o reti di comunicazioni elettroniche che intervengono nella trasmissione di segnali elettromagnetici (ossia fissi, radiomobili, televisivi via cavo, reti via satellite).

8. In questo contesto, è necessario precisare che gli Stati membri sono tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di tutte le reti di comunicazioni elettroniche, e non solo quelli relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, benché la presente direttiva non modifichi il campo d'applicazione della direttiva 90/388/CEE. La definizione di reti di comunicazioni elettroniche implica altresì che gli Stati membri non possono limitare il diritto dei gestori di predisporre e/o fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione può essere usata anche per la trasmissione di segnali televisivi. Restano tuttavia impregiudicate le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989 ([13]), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) che disciplina la distribuzione dei programmi televisivi destinati al pubblico in genere.

9. La possibilità che gli Stati membri con reti meno sviluppate ottengano una deroga di cinque anni all'obbligo di procedere alla liberalizzazione, precedentemente contemplata all'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 90/388/CEE, deve essere soppressa, visto che non è attualmente [...] in vigore nessuna deroga del genere.

10. In base al principio della proporzionalità, gli Stati membri non devono più assoggettare ad un regime di licenza la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, comprese la telefonia vocale, nonché l'installazione e la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche. Questo orientamento è confermato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [...], che stabilisce che i servizi o le reti di comunicazioni elettroniche dovrebbero essere forniti sulla base di un'autorizzazione e non di una licenza. Alle parti interessate dovrebbe essere accordata la possibilità d'impugnare la decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche, e di adire un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giudiziario. Il diritto alla reale tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione delle prerogative loro attribuite in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario ([15]).

11. Le autorità pubbliche possono esercitare un'influenza determinante sul comportamento delle imprese pubbliche sia attraverso le norme che disciplinano l'impresa sia per effetto della ripartizione delle partecipazioni al capitale. Pertanto, nel caso in cui controllino organismi di gestione di reti verticalmente integrati, operanti in base a diritti speciali o esclusivi, gli Stati membri devono provvedere affinché tali organismi non ope-

([13]) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
([14]) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
([15]) Cfr. causa C-70/95, Sodemare SA contro Regione Lombardia [1997] Racc. I-3395, e causa 222/86, Unectef contro Heylens e altri [1987] Racc. 4097.

rino discriminazioni a favore delle loro controllate, in particolare in sede di fissazione delle condizioni per le autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, al fine di evitare eventuali violazioni delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero perciò adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi discriminazione tra i gestori verticalmente integrati e i loro concorrenti.

12. Riguardo ai diritti relativi all'uso delle frequenze radio, benché la direttiva 96/2/CE non imponga agli Stati membri di abolire i diritti esclusivi o speciali preesistenti per l'uso di tali frequenze, il testo enuncia chiaramente che dopo la sua entrata in vigore l'assegnazione di tali diritti dovrebbe basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori, e che la concessione di licenze per i sistemi di comunicazioni mobili e personali dovrebbe essere limitata unicamente in ragione dell'esigenza di utilizzare in modo efficiente lo spettro delle frequenze o di evitare interferenze dannose tra i sistemi di comunicazioni elettroniche radiomobili e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri, ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze ed in conformità con il principio di proporzionalità. Statuendo il divieto per gli Stati membri di concedere diritti esclusivi o speciali per l'uso delle frequenze radio, la presente direttiva esplicita quindi il principio sancito dalla direttiva 96/2/CE. Tuttavia, i diritti relativi all'uso di frequenze radio attribuiti attraverso procedutre obiettive, non discriminatorie e trasparenti, non costituiscono dei diritti speciali e non ricadono pertanto sotto tale divieto.

13. Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali che istituiscono le organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite contengano disposizioni incompatibili con le regole di concorrenza del trattato CE, gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per eliminare eventuali incongruenze. In base all'articolo 3 della direttiva 94/46/CE, gli Stati membri erano semplicemente tenuti a "comunicare alla Commissione" le informazioni in loro possesso relative a tali disposizioni contrastanti. L'articolo 11 della presente direttiva mira a rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire la piena liberalizzazione dei mercati dei servizi via satellite, attraverso l'eliminazione di qualsiasi restrizione eventualmente ancora in vigore in forza delle suddette convenzioni internazionali. Ciò è conforme al disposto del secondo paragrafo dell'articolo 307 del trattato CE, applicabile unicamente agli accordi stipulati dagli Stati membri prima del 1° gennaio 1958 (o, nel caso di Stati membri che abbiano aderito successivamente, in data anteriore all'adesione). Questa norma non si applica agli accordi conclusi da uno Stato membro posteriormente alla suddetta data, ma qualora questi siano in contrasto con le regole di concorrenza del trattato CE prevale il diritto comunitario. Nell'interesse della certezza del diritto, lo Stato membro aderente ad un accordo le cui disposizioni siano incompatibili con le regole di concorrenza del trattato CE deve provvedere affinché le disposizioni in questione siano formalmente abrogate.

14. Da ultimo, la presente direttiva ribadisce l'obbligo imposto agli Stati membri dalla direttiva 1999/64/CE di provvedere affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche che occupano una posizione dominante gestiscano le loro reti di comunicazioni elettroniche pubbliche e le loro reti televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte.

15. Per gli Stati membri che hanno già attuato correttamente le direttive 90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE e 1999/64/CE, gli unici obblighi aggiuntivi stabiliti dalla presente direttiva sono quelli menzionati all'articolo 11. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione delle direttive figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1.
Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che le riservi la facoltà di fornire un servizio di comunicazioni elettroniche o di esercitare un'attività all'interno di una determinata area geografica,
- "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che all'interno di una determinata area geografica,

- designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio o ad esercitare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- conferisce ad imprese, non conformandosi ai suddetti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazioni elettroniche o di esercitare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti,
- "rete di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o instradamento e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; sono tra l'altro comprese le reti via satellite, le reti terrestri fisse (a commutazione di pacchetto e di circuito, protocollo internet compreso) e mobili, le reti adibite alla diffusione radiotelevisiva, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasmesse,
- "rete pubblica di comunicazioni", la rete di comunicazioni elettroniche usata tra l'altro per la prestazione di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche,
- "servizi di comunicazioni elettroniche", i servizi forniti dietro compenso, che consistono esclusivamente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di comunicazioni elettroniche. Vi rientrano tra l'altro i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione mediante reti per la radiodiffusione televisiva. Sono esclusi i servizi relativi alla fornitura di contenuti o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazioni elettroniche,
- "servizi pubblici di comunicazioni elettroniche", servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico,
- "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte di una rete pubblica di comunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite,
- "rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite", un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite,
- "servizi di comunicazioni mobili e personali", i servizi, ad esclusione di quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali,
- "sistemi di comunicazioni mobili e personali", i sistemi costituiti dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili,
- "telefonia vocale", la fornitura commerciale al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale,
- "reti televisive via cavo", ogni infrastruttura prevalentemente cablata autorizzata da uno Stato membro per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.

Art. 2.

Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazioni elettroniche e ai servizi di comunicazioni elettroniche

1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche, o per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazioni elettroniche o di installare o fornire le reti di comunicazioni elettroniche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche via le reti di comunicazioni elettroniche installate da forni-

tori di servizi di comunicazioni elettroniche, via le infrastrutture messe a disposizione da terzi o con la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione concessa ad un'impresa per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche o l'installazione e/o fornitura di reti di comunicazioni elettroniche, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti.

5. Qualsiasi decisione che impedisca ad un'impresa di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche deve essere motivata. Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare tale decisione, ricorrendo presso un organo indipendente e, in ultima istanza, presso un organo giudiziario.

Art. 3.
Imprese pubbliche verticalmente integrate

In aggiunta a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, in sede di fissazione delle condizioni relative alle autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, gli Stati membri provvedono a che le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti di comunicazioni elettroniche non attuino discriminazioni a favore delle loro attività.

Art. 4.
Diritti relativi all'uso di frequenze

1. Agli Stati membri è fatto divieto di concedere diritti esclusivi o speciali per l'uso di frequenze radio. Fintantoché vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a concedere diritti d'uso delle frequenze radio in base a procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri possono limitare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio soltanto in ragione dell'esigenza di utilizzare in modo efficiente lo spettro di frequenze o di evitare interferenze dannose tra i sistemi radiomobili di comunicazioni elettroniche e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri, ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze e giustificati alla luce del principio di proporzionalità.

2. La designazione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazioni elettroniche deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure devono essere trasparenti e pubblicate periodicamente.

Art. 5.
Numerazione

Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla numerazione e garantiscono la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di comunicazioni elettroniche. A tal fine, gli Stati membri assicurano che l'assegnazione dei numeri sia effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Art. 6.
Servizi di repertoriazione

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di repertoriazione ("*directory*"), ivi compresa la pubblicazione di elenchi telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli elenchi stessi.

Art. 7.
Obblighi di espletamento del servizio universale

1. Qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di espletamento del servizio universale imposti, interamente o in parte, alle imprese pubbliche ai sensi della diretti-

va [...], deve basarsi su criteri di oggettività e non discriminazione ed essere coerente con il principio di proporzionalità. In particolare, nel calcolo si tiene conto dell'eventuale contributo al costo netto per l'espletamento del servizio universale, dei servizi di comunicazioni elettroniche forniti dall'impresa quale elemento del servizio universale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo 1, affinché possa verificarne la compatibilità con le disposizioni del trattato ed in particolare con gli articoli 87 e 88.

3. Entro il 1° gennaio [...], la Commissione riesamina la situazione negli Stati membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.

Art. 8.
Diritti di passaggio

1. Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti.

2. Laddove, per motivi di tutela dell'ambiente e in considerazione degli obiettivi di pianificazione urbana e territoriale, non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di comunicazioni elettroniche gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù di diritti di passaggio e il cui raddoppio non è possibile.

Art. 9.
Autorità nazionali di regolamentazione indipendenti

Gli Stati membri provvedono a che il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle frequenze, l'assegnazione dei numeri e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione, nonché qualsiasi altra funzione di regolamentazione, siano effettuati da un ente indipendente dalle imprese pubbliche che forniscono servizi e/o reti di comunicazioni elettroniche.

Art. 10.
Separazione contabile

Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura di servizi e di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche gli Stati membri garantiscono come minimo che, qualora l'autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi dai servizi di comunicazioni elettroniche, dette imprese tengano una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori di telefonia vocale e/o reti e altre attività, non appena raggiungano un fatturato di 50 milioni di euro nel mercato delle comunicazioni elettroniche di cui trattasi.

Art. 11.
Satelliti

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di segmento spaziale.

2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive delle organizzazioni internazionali per la gestione di servizi satellite, nel caso in cui tali convenzioni non siano conformi alle norme di concorrenza del trattato CE, prendono tutti i provvedimenti del caso per eliminare tali incongruenze.

Art. 12.
Reti via cavo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti di comunicazioni pubbliche non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di comunicazioni elettroniche, quando l'impresa:

a) è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali; e

b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e di servizi di telefonia vocale pubblica; e

c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

2. La Commissione procede al riesame dell'applicazione del presente articolo quando, a suo parere, il disposto del medesimo è adempiuto e gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti, e comunque entro il 1° gennaio [...].

3. Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per il circuito d'utente ("*local loop*") e i relativi servizi, ne informano conseguentemente la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

Art. 13.
Comunicazioni mobili e personali

1. Gli Stati membri, a decorrere dall'adozione della decisione del comitato europeo per le radiocomunicazioni sull'assegnazione delle frequenze per il DCS 1800, non possono negare l'autorizzazione a gestire sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800.

2. Salvo il disposto del paragrafo 4, gli Stati membri non possono rifiutarsi di autorizzare applicazioni di accesso alla rete pubblica, compresi i sistemi operanti in base alla norma DECT.

3. Gli Stati membri non pongono restrizioni all'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. Nell'ampliare i diritti esistenti relativi all'uso di frequenze radio, onde comprendere anche tali abbinamenti, gli Stati membri accertano che l'ampliamento sia giustificato in base al disposto del paragrafo 4.

4. Gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati.

Art. 14.
Abrogazione

Le direttive e le disposizioni elencate nell'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri inerenti ai termini per l'attuazione e l'entrata in vigore delle direttive stesse, riportati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come riferimenti alla presente direttiva e sono interpretati conformemente alla tabella di corrispondenza riportata all'allegato II.

Art. 15.

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla presente direttiva entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

I provvedimenti adottati dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati da un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 16.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Art. 17.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

3. NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 67

Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2000, n. 72

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A*;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è modificato come segue:

«Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa».

Art. 2.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.».

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 1992, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* per "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis (Condizioni di liceità della pubblicità comparativa).* – *1.* Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera *c)*, si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.».

Art. 5.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Tutela amministrativa e giurisdizionale). – 1.* L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.».

2. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.

Art. 6.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*
LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
DILIBERTO, *Ministro della giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva 97/55/CE è pubblicata in GUCE L 290 del 23 ottobre 1997.

- La direttiva 84/450/CEE è pubblicata in GUCE L 250 del 19 settembre 1984.

- Gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998», così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*. – 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a

lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda».

- L'allegato *A* della succitata legge n. 25/1999 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, reca: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole».

Nota all'art. 1.

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, nella sua formulazione originaria, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 2.

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, vedi le note alle premesse.

- Il testo vigente dell'articolo 1 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Finalità)*. – 1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta».

Note all'art. 3.

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. – 1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "pubblicità", qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

b) per "pubblicità ingannevole", qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

b-bis) per "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

c) per "operatore pubblicitario", il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso».

Note all'art. 5.

- Per quanto riguarda il citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, vedi le note alle premesse.

- L'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela e la concorrenza del mercato», così recita:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. – 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità».

- L'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

- L'articolo 2598 del codice civile, così recita:

«Art. 2598 *(Atti di concorrenza sleale)*.– Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

- Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, reca: «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati».

- L'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», così recita:

«Art. 3 *(Legittimazione ad agire)*. – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti danno i delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni».

- L'articolo 11, comma 1, della citata 10 ottobre 1990, n. 287, così recita:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».

Nota all'art. 6.

- Il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Autodisciplina)*. – 1. *Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina*».

LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.
Forme, strumenti e prodotti

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la

pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.

Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.

Formazione professionale

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (Formez), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5.

Regolamento

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6.
Strutture

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.
Portavoce

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9.
Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 11.
Programmi di comunicazione

1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art. 12.
Piano di comunicazione

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Art. 13.
Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 14.
Finanziamento dei progetti

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 15.
Procedure di gara

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decre-

to 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 16.
Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1420):

Presentato dall'on. FRATTINI il 5 giugno 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 ottobre 1996 con pareri delle commissioni V, VII, XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10, 18 settembre, 2 dicembre 1997; 15 gennaio, 26 marzo, 28 aprile, 15 luglio 1998; 26 maggio, 1, 21 luglio e 14 settembre 1999.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 15 settembre 1999.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 16 settembre 1999 e approvato in un testo unificato con l'atto n. 4427 (DI BISCEGLIE ed altri) il 22 settembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4217):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 24 settembre 1999 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 24 novembre 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 24 novembre 1999; 19 gennaio, 21, 23 marzo e 9 maggio 2000.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 2000.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 10 maggio 2000.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. – 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».

Nota all'art. 2.

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di pro-

vincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 4.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 5.

- Il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'art. 6.

- Il testo dell'articolo 11, così come modificato dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dell'articolo 12, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 11 *(Trasparenza delle amministrazioni pubbliche)*. – 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. – 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.».

Nota all'art. 8.

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 9.

- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'articolo 1.

- Il testo del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.».

Nota all'art. 10.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 117. – La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Nota all'art. 11.

- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'articolo 6.

Nota all'art. 12.

- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'articolo 6.

Note all'art. 14.

- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), così come modificato dall'articolo 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è il seguente:

«Art. 5 *(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)*. – 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi.

9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattromilioniottocentomila.».

Note all'art. 15.

- Il testo dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 6. – Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente articolo 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere.».

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota all'articolo 5».

Note all'art. 16.

- Per il titolo della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si veda la precedente nota all'articolo 14.

- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

DECRETO 12 luglio 2000

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2000, n. 168

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 249 del 1997, il quale stabilisce che alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in venti miliardi annui, si provvede con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b)*, e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'articolo 2, comma 38, lettera *b)* della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

Considerato che il citato comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481/1995 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il comma 40, del citato articolo 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2000, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 1° giugno 2000;

DECRETA

Art. 1.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

a) fornitori di servizi di telefonia fissa, anche via cavo;

b) fornitori di servizi di telefonia mobile, anche satellitare;

c) emittenti televisive :

c.1) su frequenze terrestri;

c.2) via cavo e satellite;

d) emittenti radio, anche via cavo e satellite;

e) editori:

e.1) giornali quotidiani;

e.2) periodici e riviste;

e.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

f) concessionarie di pubblicità:

f.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;

f.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;

f.3) da trasmettere per via telematica;

g) servizi interattivi e multimediali:

g.1) fornitori di servizi di accesso;

g.2) fornitori di servizi di informazione;

g.3) produttori e distributori di prodotti, compresa l'editoria elettronica e digitale;

h) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo articolo 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno 2000, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) attività esercitate da meno di due anni e rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;

b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti «in stato di crisi»;

c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;

d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste;

e) attività per servizi interattivi e multimediali.

Art. 2.

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2000, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capitolo 3694, articolo 9.

Art. 3.

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, per l'anno 2000, è fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2000, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio o sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

ALLEGATO

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie
Centro Direzionale, Isola B5 - Palazzo Torre Francesco
80143 NAPOLI

Il sottoscritto ..... nella qualità di .....
della ditta *(ragione sociale)*: .....
dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto ministeriale ..... quanto segue *(gli importi devono essere espressi alla lira)*:

Sede legale: ..... Prov. (__) via/piazza ..... n. ... cap. .....
Cod. fiscale ..... P. IVA: .....
Telefono: ..... Fax: ..... E-mail: .....
Estremi iscrizione registro *(eventuale)*: R.N.S. ..... R.N.I.R. .....
Categoria dell'operatore con riferimento all'attività prevalente *(in relazione ai ricavi)*: .....
Totale ricavi assoggettati al contributo *(A)*: L. ..... Totale ricavi a bilancio: L. .....
Contributo *(A x 0,35%)*: L. .....
Estremi versamento: data: __/__/__ mediante: .....

ATTIVITÀ DELL'OPERATORE (*)	RICAVI ASSOGGETTATI AL CONTRIBUTO	RICAVI NON ASSOGGETTATI AL CONTRIBUTO (*)
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
- Totali	L.	L.

(*) Note *(fornire le motivazioni di non assoggettabilità al contributo delle singole voci)*:
.....
.....

Data __/__/__

Il legale rappresentante:
(Timbro e firma)

Ripubblicazione del testo della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» corredato delle relative note (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2000, n. 173)

Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2000, n. 207

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, corredato delle relative note, previste dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Disposizioni sul processo amministrativo

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni».

2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono

trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.

Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».

4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: «entro due giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni».

Art. 2.

Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. – 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2».

Art. 3.

Disposizioni generali sul processo cautelare

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Disposizioni particolari sul processo in determinate materie

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*. – *1*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se attiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne da avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.».

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Art. 5.

Giudice unico delle pensioni

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

Art. 6.

Disposizioni in materia di giurisdizione

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – *1.* Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole "o di servizi"»;

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – *1.* Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa»;

c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – *1.* Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi».

Art. 8.

Giurisdizione esclusiva

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-*bis* e 186-*ter* del codice di procedura civile.

3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.

4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.

Art. 9.

Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato de-

cidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

Art. 10.

Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.

Art. 11.

Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale

1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza».

Art. 12.

Mezzi per l'effettuazione delle notifiche

1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

Art. 13.

Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali

1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino a collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico».

Art. 14.

Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 15.
Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.

Art. 16.
Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».

Art. 17.
Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa

1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)*. – *1.* L'ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi e regionali.

2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.

3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.

5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.

6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

Art. 18.
Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. *(Composizione del consiglio di presidenza)*. – *1.* In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due della Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *b)*;

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *c)*.

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere *c)* e *f)* del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente».

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 19.

Carichi di lavoro dei magistrati

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-*bis*) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati».

Art. 20.

Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

«Art. 53-*bis*. *(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali)*. – *1.* A decorrere dall'anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

Art. 21.

Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 21. – *Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le no-*

tifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio, e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato».

- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 25. – 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) come modificato dalla presente legge:

«Art. 44 *(Articolo 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; articolo 12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)*. – Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, *ovvero disporre consulenza tecnica*.

Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 23. – La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.

L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.

Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giuridiche del Consiglio di Stato):

«Art. 38. – La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositato in segreteria *entro dieci giorni* successivi a quello della notificazione».

Note all'art. 3.

- Per il testo vigente dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'articolo 1.

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato):

«Art. 27 *(Articolo 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; articoli 5 e 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; articolo 71 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).* – Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

1) dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

2) dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse province per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*;

3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di province;

4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più province;

6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse province del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'articolo 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione della proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'articolo 56, comma primo e secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

13) dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle province e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella seconda parte della lettera *b)* dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito;

17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria».

- Si riporta il testo dell'articolo 28 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge:

«Art. 28. – Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli numeri 395 e 396 del codice di procedura civile. Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado».

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti su materia di ricorsi amministrativi):

«Art. 8 *(Ricorso)*. – Contro gli atti amministrativi, definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato».

Note all'art. 4.

- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):

«Art. 22 *(Servizi pubblici locali)*. – 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

- Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), e abrogato dalla presente legge era il seguente:

«Art. 19 *(Norme sul processo amministrativo)*. – 1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

- Il testo del comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), abrogato dalla presente legge, era il seguente:

«27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubbli-

cazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

- Si riporta il testo dell'articolo 25 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 25. – 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

Note all'art. 5.

- Si riporta il testo dell'articolo 420 del codice di procedura civile:

«Art. 420 *(Udienza di discussione della causa)*. – Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia [codice di procedura civile, articolo 84]. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo [codice procedura civile, articolo 474].

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate».

- Si riporta il testo dell'articolo 421 del codice di procedura civile:

«Art. 421 *(Poteri istruttori del giudice)*. – Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova [codice di procedura civile, articoli 191, 244], anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247».

- Si riporta il testo dell'articolo 429 del codice di procedura civile:

«Art. 429 *(Pronuncia della sentenza)*. – Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».

- Si riporta il testo dell'articolo 430 del codice di procedura civile:

«Art. 430 *(Deposito della sentenza)*. – La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti».

- Si riporta il testo dell'articolo 431 del codice di procedura civile:

«Art. 431 *(Esecutorietà della sentenza)*. – Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno [codice di procedura civile, articolo 351].

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi».

Note all'art. 7.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolarizzazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità».

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 1034/1971:

«Art. 5. – Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 (2/a).

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775».

(2/a) Comma così modificato dall'articolo 33, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

(si segnala che le parole «o di servizi» erano già state soppresse dal decreto legislativo n. 80/1998).

- Per il testo dell'articolo 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'articolo 3.

- Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, reca: «Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato».

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato alla presente legge:

«Art. 7. – Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054».

- Il testo dell'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria), abrogato dalla presente legge, era il seguente:

«Art. 13 *(Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture)*. – 1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.

2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in consi-

derazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 8.

- Il capo I del titolo I del libro IV, del codice di procedura civile reca: «Del procedimento d'ingiunzione».

- Si riporta il testo dell'articolo 186-*bis* del codice di procedura civile:

«Art. 186-*bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).* – Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma».

- Si riporta il testo dell'articolo 186-*ter* del codice di procedura civile:

«Art. 186-*ter (Istanza di ingiunzione).* – Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

Note all'art. 9.

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge:

«Art. 26. – Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando è investita di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.

Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

- Per il testo dell'articolo 44 del citato regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda in note all'articolo 1.

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31. Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti.

L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento».

Note all'art. 10.

- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:

«Art. 33. – Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni».

- Per il testo dell'articolo 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'articolo 3.

- Si riporta il testo dell'articolo 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, come modificato della presente legge.

«Art. 105. – Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite».

Nota all'art. 11.

- Si riporta il testo dell'articolo 35 della citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:

«Art. 35. – Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza».

Nota all'art. 12.

- Si riporta il testo dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

«Art. 151 *(Forme di notificazione ordinate dal giudice).* – Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto [codice di procedura civile, articolo 131] steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato [codice civile, articolo 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità».

Nota all'art. 13.

- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dalla presente legge.

«Art. 21 *(Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale).* – I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente articolo 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di pre-

sidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.

Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico.

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.

I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali, amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia».

Nota all'art. 16.

- Per il testo dell'articolo 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda all'articolo 1.

Nota all'art. 14.

- Si riporta la tabella *A* allegata alla citata legge n. 186/1982:

Tabella *A*

Ruolo del personale di Magistratura		
Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato *(a)* Presidenti di tribunale amministrativo regionale	15 22	37
Consiglieri di Stato *(a)*	72	72
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale Primi referendari Referendari		*(b)* 310
		420

a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983».

Nota all'art. 18.

- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati):

«Art. 12 *(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti).* – 1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento».

Nota all'art. 19.

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge n. 186/1982, come modificato dalla presente legge.

«Art. 13 *(Attribuzioni del consiglio di presidenza).* – Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo articolo 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

«6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati».

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti».

Nota all'art. 21.

- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati):

«Art. 7. – 1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio».

LEGGE 18 agosto 2000, n. 248

Nuove norme di tutela del diritto di autore

Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *1.* Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge. Salvo diverso accordo tra la Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-*bis*» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-*ter*».

4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».

5. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito al seguente:

«Art. 181-*ter*. – *1*. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti al netto di una provvigione, dalla Siae. In mancanza di accordi tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la Siae non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni».

Art. 3.

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».

Art. 4.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria, la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».

Art. 5.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. – *1*. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

Art. 6.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. – *1.* Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

Art. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-*bis*. – *1.* Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-*ter*. – *1*. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis*. – *1*. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».

3. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-*bis*,».

Art. 9.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione: «Ente italiano per il diritto di autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressione «Società italiana degli autori ed editori (Siae)».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-*bis*. – *1*. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, la Società italiana degli autori ed editori (Siae) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la Siae verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la Siae e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla Siae.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la Siae e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la Siae e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la Siae circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la Siae, l'importatore ha l'obbligo di dare alla Siae preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la Siae e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della Siae.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 182-*bis*. – *1.* All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera *a)*;

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La Siae, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della Siae. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-*ter* – *1.* Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».

2. Alla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-*bis)* svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».

Art. 12.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis*. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-*ter*, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis* sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

Capo II
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 13.

1. L'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*bis*. – *1.* Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati Siae riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».

Art. 14.

1. L'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-*ter*. – *1*. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente, duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (Siae), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 171-*quinquies*. – *1.* Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».

Art. 16.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*, 171-*quinquies*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 171-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*sexies*. – *1.* Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno Siae, ove richiesto, o provvisti di contrassegno Siae contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-*septies*. – *1.* La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla Siae entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171-*octies*. – *1.* Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-*nonies*. – *1.* La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*bis*, comma 1, e dall'articolo 171-*ter*, comma 1».

Art. 18.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla Siae, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-*ter*. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-*bis*, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Siae può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

Art. 19.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1496):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI) il 17 ottobre 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 ottobre 1996, con pareri della commissione 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª.

Esaminata dalla 2ª commissione, in sede referente, il 18 marzo 1997; il 2, 29 aprile 1997; il 4, 5, 17, 18, 24, 25 giugno 1997; il 2, 15, 16 luglio 1997; il 16 settembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1997 (atto n. 1496-*A* relatore sen. BUCCERO).

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 25 settembre 1997 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 6ª, 7ª, 8ª, 10ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 17 novembre 1997; il 26 marzo 1998; il 6, 7, 12, 13, 14 maggio 1998 ed approvato in un testo unificato con atto n. 2157 (sen. CENTARO ed altri) il 27 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4953-*bis* – stralcio degli articoli 1, 5 e da 7 a 22 dell'atto n. 4953 deliberato dall'assemblea il 6 ottobre 1998):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 ottobre 1998 con pareri, delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XIV.

Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998; il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2 marzo 1999; il 23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre 1999; il 19, 20 gennaio 2000.

Esaminato in aula il 13 marzo 2000; il 20 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 1496-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 5 luglio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª.

Esaminata dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 18, 20 luglio 2000 ed approvato il 25 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1.

- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 luglio 1941, n. 166.

Note all'art. 2.

- Il testo dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge risulta come segue:

«Art. 68. – È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere

inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'Istat per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opere rare fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.*»

- L'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:

«Art. 171. – Salvo quanto previsto dall'articolo 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter*, è punito con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni casi fatte all'estero;

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a L. 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».

- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato 4».

- La legge 22 maggio 1993, n. 159, reca: «Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633».

Nota all'art. 3.

- L'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:

«Art. 69. – 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

1-bis. *Per i servizi delle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici*».

Nota all'art. 4.

- L'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:

«*Art. 161. – Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.*

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore».

Note all'art. 5.

- Si riporta il testo degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies*, 675, 693 e 697 e del codice di procedura civile:

«Art. 669-*octies* (*Provvedimento di accoglimento*). – L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-*novies*.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.».

«Art. 669-*undecies* (*Cauzione*). – Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni».

«Art. 675 (*Termine d'efficacia del provvedimento*). – Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia».

«Art. 693 (*Istanza*). – L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata».

«Art. 697 *(Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza)*. – In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione».

Note all'art. 7.

L'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:

«Art. 164. – Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzate a compiere allestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile».

- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro».

Note all'art. 8.

- Il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

- Per il testo dell'articolo 26, comma 3-*bis*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modificazioni introdotte dalla presente legge, vedesi in nota all'articolo 12.

- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 24 *(Connessione obiettiva con un reato)*. – Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità».

- Si riporta il testo dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia):

«Art. 45 *(Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche).* – Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire unmiliardoquattrocentosettantamilioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'*essai* e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare, annualmente, con il Ministero dei trasporti;

f) (abrogata);

g) (abrogata);

h) (abrogata);

i) (abrogata);

l) (abrogata);

m) (abrogata);

n) (abrogata);

o) (abrogata);

p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) abrogata;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cine-

matografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) abrogata.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15, regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'articolo 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 giugno 1931, n. 146.

- L'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:

«Art. 17-*bis*. – 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-*bis*, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'articolo 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.»

Nota all'art. 10.

- Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, reca: «Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore».

Nota all'art. 11.

- Si riporta il testo dell'articolo 347 del codice di procedura penale:

«Art. 347 *(Obbligo di riferire la notizia del reato)*. – 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-*bis*. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».

- La lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:

«Art. 1 *(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*. – 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) omissis;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standard* minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili o operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-*bis*) svolge compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero dalle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto o di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) omissis».

Nota all'art. 12.

- L'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario, con le modificazioni introdotte dalla presente legge, risulta come segue:

«Art. 26 *(Dipartimento per l'informazione e l'editoria)*. – 1. Nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.

3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.

3-*bis*. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-*ter*, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis* sono utilizzare le somme affluire nel capitolo di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

- Per il testo dell'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, vedasi l'articolo 8 della presente legge.

Nota all'art. 14.

- Si riporta il testo degli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale:

«Art. 30 *(Interdizione da una professione o da un'arte)*. – L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge».

«Art. 32-*bis* *(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)*. – L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio».

Note all'art. 17.

- Si riporta il testo dell'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 83 *(Vendita o distruzione delle cose deperibili)*. – 1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260, comma 3, del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di procedure penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. – 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

Nota all'art. 18.

- L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 febbraio 1992, n. 38, con le modifiche apportate dalla presente legge, risulta come segue:

«Art. 3 *(Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro)*. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

c) 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla Siae, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attività e le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla Siae ogni tre mesi una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Siae può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

Nota all'art. 19.

- Si riporta il testo dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

«Art. 116. *(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti).* – Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.».

LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000

Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16, suppl. ord. n. 14/L

(Omissis)

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

(Omissis)

(Omissis)

Art. 9.

Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;

b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;

c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;

d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;

e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;

f) tutelare i dati relativi alla vita privata;

g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;

h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.

(Omissis)

(Omissis)

(Omissis)

Art. 13.

Reti di telecomunicazione e reti televisive via cavo: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

(Omissis)

Art. 15.
Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato.

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2000, n. 373

Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2000, n. 292

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per il recepimento, fra l'altro, della direttiva 98/84/CE;

Vista la predetta direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

Visto il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, che ha disposto l'attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;

b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;

2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;

3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera *b)*;

d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

e) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;

f) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;

g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure atte a contrastare le attività di cui all'articolo 4 con riferimento ai dispositivi illeciti.

Art. 3.
Mercato interno

1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonché la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78.

Art. 4.
Attività illecite

1. Sono vietate le seguenti attività:

a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*;

b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*;

c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*.

Art. 5.
Sorveglianza e controllo

1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. I controlli possono essere svolti:

a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i dettaglianti, nonché presso gli installatori ed i manutentori;

b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso condizionato.

3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni.

4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso condizionato.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate irregolarità, i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 4.

Art. 6.
Sanzioni

1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.

3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceità.

Art. 7.
Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, le parole: «I fornitori di servizi ad accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «I fornitori di servizi di accesso condizionato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*
CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
FASSINO, *Ministro della giustizia*
VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999».

- La direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 320 del 28 novembre 1998.

- La legge 29 marzo 1999, n. 78, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo».

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, così recita:

«2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli *standard* di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate».

- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca: «Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi».

- La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 281 del 23 novembre 1995.

Nota all'art. 3.

- Per la legge 29 marzo 1999, n. 78, comma 2, articolo 2, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 7.

- Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, vedi nelle note alle premesse.

- Il testo vigente dell'articolo 7, comma 1, del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. *I fornitori di servizi di accesso condizionato* utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali di transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte dei distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 77

Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP - *Open Network Provision*) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attività giornalistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Definizioni

1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.

2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti:

a) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;

b) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o di addebito e schede prepagate;

c) «Autorità nazionale di regolamentazione», di seguito denominata «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

d) «organismo con significativo potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *am)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea.

Capo II
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE

Art. 2.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché per l'uso libero ed efficace delle reti e dei servizi medesimi.

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.

3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a:

a) assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi;

b) garantire l'accesso e l'interconnessione alle reti ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

c) incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme e specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti;

d) garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.

Art. 3.
Condizioni di fornitura di una rete aperta

1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1.

2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.

3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.

4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autorità ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalità determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990.

Art. 4.

Riferimenti normativi

1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE:

a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche;

b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;

c) norme e specifiche nazionali.

3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilità e ad ampliare la libera scelta degli utenti.

4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei servizi, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 5.

Informazioni

1. L'Autorità può richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Capo III

ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE

Art. 6.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonché la disponibilità su tutto il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. L'Autorità provvede affinché in ogni punto del territorio nazionale almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo.

3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere di mercato.

Art. 7.

Disponibilità delle informazioni

1. L'Autorità provvede affinché le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonché ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autorità. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autorità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'Autorità notifica alla Commissione europea le modalità secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.

Art. 8.

Informazioni sulle condizioni di fornitura

1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 7 comprendono almeno:

a) informazioni sulle modalità di richiesta;

b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata, entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo. Il calcolo del termine di fornitura normale viene effettuato in base ai reali termini di fornitura registrati durante un periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve tenere conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il termine di fornitura previsto;

c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;

d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo, decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni, entro il quale l'80% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo è stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di

qualità di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione;

e) le modalità di indennizzo e di rimborso in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Art. 9.

Condizioni per la cessazione delle offerte

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta può essere decisa soltanto previa comunicazione all'Autorità e consultazione degli utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare, la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto di ricorrere alle autorità giurisdizionali, gli utenti possono adire l'Autorità qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazioni.

Art. 10.

Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali

1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate sono stabilite dall'Autorità con apposito provvedimento. Non può essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazioni.

2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma 3, l'Autorità rende note con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni.

3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue:

a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare le misure intese a salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussiste una situazione di emergenza. Per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il diniego di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza l'organismo si adopera per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti. Gli organismi comunicano immediatamente agli utenti e all'Autorità l'inizio e la fine della situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle restrizioni temporanee del servizio;

b) mantenimento dell'integrità della rete: l'utente ha diritto a un servizio del tutto trasparente in conformità alle specifiche del punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati determinati canali. Non è ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integrità della rete, fintantoché sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale;

c) interoperabilità dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non può essere applicata alcuna restrizione per motivi di interoperabilità dei servizi, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale;

d) protezione dei dati: l'Autorità può limitare l'utilizzazione delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione dei dati compresa quelli personali, della riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita privata.

4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata a norma delle disposizioni vigenti in materia. Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia più conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata può essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La

fornitura della linea affittata è ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.

Art. 11.
Fornitura di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato sono tenuti a fornire, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato III, al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità europea.

2. L'Autorità promuove la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato IV, tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione.

3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati III e IV agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate a seguito delle modifiche decise dalla Commissione europea.

4. La fornitura di altre linee affittate oltre a quelle dell'insieme minimo di linee affittate non deve ostare alla fornitura dell'insieme minimo di cui al comma 1.

Art. 12.
Controllo dell'Autorità

1. L'Autorità stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e nel più breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee affittate, in base ai presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. L'Autorità può autorizzare a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa è esecutiva dopo la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale.

2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualità con cui forniscono i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate.

3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate, può modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autorità.

Art. 13.
Condizioni economiche di offerta e principi di contabilità dei costi

1. Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12, comma 2, le condizioni economiche per la fornitura di linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;

b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di locazione periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi;

c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate. Per le linee affittate fornite da più organismi possono esse-

re applicate condizioni economiche di semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico punto a metà circuito.

2. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi:

a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare, includere i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione di tali linee e la relativa fatturazione;

b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attività. I costi comuni sono imputati, per categorie, come segue:

1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine;

2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghi;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate alle linee affittate, da un lato, ed agli altri servizi, dall'altro.

3. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autorità previa informazione alla Commissione europea.

4. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7.

5. L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.

6. L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.

Art. 14.
Notifiche e relazioni

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 6.

2. L'Autorità provvede affinché siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

3. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione e li fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.

Art. 15.
Procedura di conciliazione

1. Ferma restando l'esperibilità degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14, comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autorità.

2. Se non è possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente, di cui al comma 1, può ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante richiesta scritta alla Autorità ed alla Commissione europea.

3. L'Autorità, se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma 2, vi siano i presupposti per un riesame, può rinviare il caso al comitato ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ad)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del medesimo decreto.

4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono i costi della loro partecipazione.

Capo IV
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE

Sezione I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 16.
Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

2. Il presente capo intende assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili.

3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1.

4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle reti telefoniche pubbliche.

Sezione II
FORNITURA DI UN INSIEME DEFINITO DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE FINANZIATI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE

Art. 17.
Disponibilità dei servizi

1. L'Autorità garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. L'Autorità, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonché per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autorità assicura, altresì, il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilità delle condizioni economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finché la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.

2. L'Autorità è tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.

Art. 18.
Meccanismi di finanziamento

1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autorità applica il meccanismo di finanziamento del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998.

2. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.

3. L'Autorità può stabilire i requisiti supplementari per le forniture di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilità relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato.

Art. 19.
Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici

1. L'Autorità è tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario, più operatori affinché sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e di dati.

Art. 20.
Servizi elenchi abbonati

1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

2. L'Autorità garantisce che:

a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;

b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorità, e aggiornati periodicamente;

c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

4. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, rispettano il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.

Art. 21.
Posti telefonici pubblici a pagamento

1. L'Autorità garantisce la disponibilità sul territorio nazionale di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale. L'Autorità può non applicare le disposizioni del presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, purché accerti che tali servizi siano ampiamente disponibili.

2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilità di effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli altri numeri nazionali di emergenza.

Art. 22.
Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali

1. L'Autorità può adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi accessibili.

Sezione III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI GLI ORGANISMI CHE FORNISCONO RETI TELEFONICHE PUBBLICHE FISSE E MOBILI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Art. 23.
Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete

1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;

b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera *c)*, a meno che essi non decidano diversamente;

c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale.

2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

Art. 24.
Contratti

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire e le condizioni ed i termini di disponibilità al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono informazioni sui livelli di qualità del servizio.

2. L'Autorità ha la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 25.
Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni *standard* per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto, alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali, ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il rinnovo dei contratti.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunicano all'Autorità le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI. Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autorità prima di essere introdotte. L'Autorità può fissare un termine di preavviso adeguato.

3. L'Autorità cura che le informazioni siano rese disponibili dagli organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Autorità, che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.

Art. 26.
Qualità del servizio

1. L'Autorità può fissare i parametri di qualità dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19.

2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorità, su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autorità può chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per più di diciotto mesi.

3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autorità pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1.

4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorità può adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata.

5. L'Autorità può incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilità dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.

Art. 27.
Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali

1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autorità istituisce procedure per trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilità del servizio da parte degli organismi di

telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere di mercato; le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione.

2. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dall'adozione.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3.

4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie.

5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, l'Autorità rende note, con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al comma 6 sulle quali si basano le limitazioni.

6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano la disponibilità delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti. L'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

b) mantenimento dell'integrità della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'integrità delle reti telefoniche pubbliche fisse e l'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità per proteggere, tra l'alto, le apparecchiature di rete, il *software* o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

c) interoperabilità dei servizi: nessuna restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi è imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alle disposizioni vigenti in materia;

d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998;

e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.

Art. 28.

Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata

1. Al fine di garantire che, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché sia garantita, da uno o più operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilità di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresì le misure necessarie ad assicurare la disponibilità dei medesimi servizi a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autorità può autorizzare gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi. I servizi di selezione numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato V, parte I.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, le fatture dettagliate contengono dati particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata a condizioni economiche ragionevoli o a titolo gratuito. L'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

Art. 29.
Fornitura di servizi supplementari

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato V, parte 2.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autorità prende le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.

3. L'Autorità stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione come indicato all'articolo 25, comma 3.

4. Qualora il servizio di portabilità del numero non sia ancora operativo, gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinché, per almeno sessanta giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autorità provvede affinché eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali servizi siano ragionevoli.

Art. 30.
Accesso speciale alla rete

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato VI. Questo obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autorità prima che venga presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso è tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.

3. Le modalità tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento dell'Autorità di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi.

4. L'Autorità può intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.

5. L'Autorità può intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformità alle norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività.

6. Le condizioni fissate dall'Autorità sulla base del comma 5 sono pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3.

7. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autorità, su richiesta, il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autorità tratta in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della strategia commerciale.

Art. 31.
Condizioni economiche

1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorità fa sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettività, trasparenza, non discriminazione e disaggregazione.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.

4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste.

5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorità.

6. L'Autorità può autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.

Art. 32.
Principi contabili

1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità.

2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autorità la descrizione del sistema di contabilità di cui al comma 1 con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ri-

partizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autorità trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi.

3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autorità informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 33.
Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari

1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

2. L'Autorità può richiedere la modifica o la revoca dei programmi di riduzione tariffaria.

Art. 34.
Specifiche di accesso alla rete incluse le prese telefoniche

1. I riferimenti alle norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicati ai sensi dell'articolo 4.

2. Qualora i servizi di cui al presente provvedimento siano forniti agli utenti su rete digitale integrata nelle tecniche e nei servizi (ISDN) al punto di riferimento S/T, gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.

Art. 35.
Mancato pagamento delle fatture

1. L'Autorità prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.

2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite.

Sezione IV
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 36.
Consultazione delle parti interessate

1. L'Autorità tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilità e alla qualità dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

Art. 37.

Notifica e relazioni

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare.

2. L'Autorità notifica inoltre alla Commissione europea:

a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente capo;

b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono più tenuti a rispettare il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6;

c) gli eventuali organismi designati ai sensi dell'articolo 19.

3. L'Autorità, su richiesta della Commissione europea, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

Art. 38.

Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie

1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilità di ricorrere per gli interessati ai competenti organi giurisdizionali e la possibilità dell'Autorità di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2.

2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento, possono adire l'Autorità. L'Autorità stabilisce procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'Autorità i casi in cui le condizioni generali del contratto, con il quale è fornito il servizio telefonico, sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.

3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di più Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione per iscritto all'Autorità e alla Commissione europea, avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autorità può ricorrere alla stessa procedura di conciliazione.

4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della parte ricorrente.

Capo V

NORME FINALI

Art. 39.

Ricorsi

1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorità secondo le procedure stabilite nell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 40.

Abrogazioni

1. È abrogato il punto 1.11 dell'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Art. 41.
Modifica degli allegati

1. Gli allegati da I a VII formano parte integrante del presente regolamento. Le modifiche apportate in sede comunitaria a tali allegati sono attuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

ALLEGATO I
(articolo 3, comma 1)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA DI UNA RETE APERTA

L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta deve essere conforme al seguente quadro di riferimento, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:

1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete.

Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema seguente per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o delle funzioni di rete:

a) per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;

b) per i servizi nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le specifiche d'interfaccia esistenti. Qualora queste non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le nuove specifiche delle interfacce;

c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta a norma dell'articolo 3.

Le proposte di fornitura di una rete aperta debbono, se possibile, essere conformi agli *standards* degli organismi europei di normalizzazione, in particolare dell'ETSI, e tener conto degli indirizzi degli organismi internazionali di normalizzazione, in particolare dell'ITU-T.

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione.

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.

a) Le condizioni di fornitura concernono le condizioni in base alle quali un servizio viene offerto agli utilizzatori. Esse possono includere:

- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualità di servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,
- manutenzione e gestione della rete.

b) Le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utenti, quali:

1) condizioni di accesso alla rete,

2) condizioni di uso in compartecipazione,

3) condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, se necessario.

3. Principi armonizzati delle condizioni economiche di offerta.

Le condizioni economiche di offerta debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, comma 1.

Ciò implica in particolare che:

a) le condizioni economiche debbono essere basate su criteri obiettivi e fintantoché non si realizzi un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono essere orientate ai costi; qualora un organismo non detenga più una quota importante del mercato in oggetto, l'Autorità può non tener più conto del requisito dell'orientamento ai costi;

b) le condizioni economiche debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;

c) per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le condizioni economiche debbono essere sufficientemente scorporate; base alle norme del trattato in materia di concorrenza; in particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, di regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni incluse nell'offerta di base e dalla trasmissione propriamente detta;

d) le condizioni economiche debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario.

Tutti i costi di accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi precedentemente indicati nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

Possono esistere differenti condizioni economiche, in particolare per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale tariffario sia giustificato commercialmente e non contrasti con i principi sopra esposti.

4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo/alla denominazione.

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni, di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e, se possibile, la denominazione, è essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilità dei servizi. Inoltre, l'assegnazione di numeri/denominazioni deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

Per ottenere questo risultato l'Autorità è tenuta a:

a) garantire, in base a principi armonizzati, la disponibilità di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, prefissi e codici abbreviati, e se possibile di nomi, per tutti i servizi pubblici di telecomunicazione;

b) garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;

c) garantire che i piani nazionali attinenti le telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

d) garantire l'effettiva attuazione della portabilità del numero, per rimuovere qualsiasi ostacolo per gli utilizzatori nella scelta dei fornitori;

e) garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali, di prefissi e codici abbreviati e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto del principio di proporzionalità;

f) fissare le condizioni per l'utilizzazione di piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, in particolare quanto sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.

5. Accesso alle frequenze.

L'Autorità assicura che l'accesso alle frequenze è concesso tramite licenza individuale, sulla base della disponibilità prevista dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Laddove nulla contrasti con le esigenze nazionali, tale piano tiene conto della risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992, riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni.

ALLEGATO II
(articolo 7, comma 1)

INFORMAZIONI SULLE LINEE AFFITTATE

Le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento devono essere presentate secondo il modello indicato di seguito.

A. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonché le specifiche tecniche e di prestazione particolareggiate vigenti per il punto terminale di rete, fatta salva la legge 21 giugno 1986, n. 317, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.

B. Condizioni economiche

Nelle condizioni economiche devono essere inclusi i costi sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, i canoni periodici ed altre quote. Devono essere indicati i casi in cui le condizioni economiche sono differenziate, per esempio, in base alla qualità del servizio o al numero di linee affittate fornite ad un utente (forniture forfettarie).

C. Condizioni di fornitura

Nelle condizioni di fornitura devono essere indicati almeno gli elementi precisati all'articolo 8, comma 1.

D. Autorizzazioni

Le informazioni sui requisiti, le procedure e/o le condizioni di autorizzazione generale o di licenza individuale devono fornire un quadro completo dei fattori che influiscono sulle condizioni di utilizzazione stabilite per le linee affittate. Esse devono comprendere, se del caso, quanto segue:

1) condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'articolo 10;

2) elenco dei documenti contenenti condizioni di autorizzazione generale o licenza individuale per gli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.

E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali.

Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento comprendono un panorama completo dei requisiti a cui le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono sottostare.

ALLEGATO III
(articolo 11, comma 1)

INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE

Tipo di linea affittata	Caratteristiche tecniche	
	Specifica di interfaccia	Tipi di collegamento e specifiche di prestazione
larghezza di banda vocale analogica di qualità ordinaria	2 fili - ETS 300 448 4 fili - ETS 300 451	2 fili - ETS 300 448 4 fili - ETS 300 451
larghezza di banda vocale analogica di qualità speciale	2 fili - ETS 300 449 4 fili - ETS 300 452	2 fili - ETS 300 449 4 fili - ETS 300 452
Numerica a 64 kbit/s	ETS 300 288 ETS 300 288/A1	ETS 300 289
Numerica a 2048 kbit/s non strutturata	ETS 300 418	ETS 300 247 ETS 300 247/A1
Numerica a 2048 kbit/s strutturata	ETS 300 418	ETS 300 419

ALLEGATO IV
(articolo 11, comma 2)

TIPI SUPPLEMENTARI DI LINEE AFFITTATE

Tipo di linea affittata	Caratteristiche tecniche	
	Specifiche di presentazione dell'interfaccia	Caratteristiche di collegamento e specifiche di prestazione
34.368 kbit/s numerica strutturata	ETS 300 686	ETS 300 687
34.368 kbit/s numerica non strutturata	ETS 300 686	ETS 300 687
139.264 kbit/s numerica strutturata	ETS 300 686	ETS 300 688
139.264 kbit/s numerica non strutturata	ETS 300 686	ETS 300 688
155 Mbit/s numerica (STM-1)	Basate su ITU-T G.708	Basate su ITU-T G.708

ALLEGATO V
(articoli 28 e 29)

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Parte 1

Prestazioni di cui all'articolo 28, comma 1:

a) Selezione numerica multifrequenza o DTMF (*Dual-Tone Multifrequency Operation*)

La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impegnano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF, con le tonalità definite nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

b) Blocco selettivo di chiamata

Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

Parte 2

Elenco dei servizi di cui all'articolo 29, comma 1:

a) Identificazione della linea chiamante

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

b) Selezione diretta (DDI - *Direct Dialling In*) (o dispositivi con funzioni equivalenti)

Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

c) Trasferimento automatico di chiamata

Possibilità di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, in Italia o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente)

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

Parte 3

Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 29, comma 2:

a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/«numeri verdi».

Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata gratuiti», includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.

b) Servizi a costi ripartiti.

Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata

c) Servizi a sovrapprezzo/servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria.

I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.

d) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria.

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

e) Accesso ai servizi tramite operatore di altri Stati membri.

Gli utenti possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro dell'UE.

f) Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri.

Possibilità per gli utenti di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di uno Stato membro dell'UE.

Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

ALLEGATO VI
(articolo 25, comma 2)

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AUTORITÀ

È necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:

per le reti a presentazione analogica e/o numerica:

(a) interfaccia per linea singola;

(b) interfaccia per più linee;

(c) interfaccia per selezione diretta (DDI);

(d) altre interfacce comunemente fornite;

per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):

(a) specifica sulle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;

(b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;

(c) altre interfacce comunemente fornite;

(d) qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente all'Autorità come prescritto all'articolo 25, comma 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente l'Autorità stessa di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali. A richiesta, l'Autorità rende disponibili queste ultime informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.

ALLEGATO VII
(articolo 26, comma 2)

INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO: DEFINIZIONI E METODI DI MISURA

Indicatore	Definizione	Metodo di misura
Tempi di forniture del collegamento iniziale	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di chiamate a vuoto	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di collegamento	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi informazione elenco abbonati	La stessa dei servizi con operatori	La stessa dei servizi con operatori
Percentuale di posti telefonici pubblici a moneta o a scheda funzionante	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Accuratezza della fatturazione	cfr. nota 2	cfr. nota 2

Nota 1

Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

Nota 2

Accuratezza della fatturazione: in attesa di un accordo su definizioni e metodi di misura a livello europeo, si useranno le definizioni e i metodi di misura nazionali.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva as-

soluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1.

- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.».

Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *am)*:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) – al) (omissis);

am) «notevole forza di mercato», la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.».

Note all'art. 3.

- L'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendano per:

a) – b) omissis;

c) «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse a memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;».

- L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, è il seguente:

«Art. 10. – 1. In deroga all'articolo 9, per le questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura:

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il Comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il Presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del Comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.».

Note all'art. 15.

- L'articolo 1, comma 1, lettera *ad)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) – ac) (omissis);

ad) «comitato ONP», il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;».

- L'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 è il seguente:

«9. Nel caso di cui al comma 8, il Presidente del Comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:

a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del Comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal Presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il Presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;

b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta ed orale al gruppo di lavoro;

c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il Presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere».

Note all'art. 18.

- L'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«Art. 3. *(Servizio universale).* – 1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprendente:

a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:

1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;

2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;

3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V;

4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;

5) la fornitura dei servizi tramite operatore;

b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;

c) i servizi di informazione abbonati;

d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.

4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'articolo 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.

6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:

a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;

b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10.

8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:

a) il *deficit* di accesso di cui all'articolo 7;

b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;

c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;

d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera *f)*.

9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale:

a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;

b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.

10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*. Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall'articolo 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.

11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.

- L'articolo 5 del decreto del Ministero delle comunicazioni 10 marzo 1998 recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«Art. 5. *(Modalità di finanziamento).* – 1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del regolamento, a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1999, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento stesso e dall'articolo 4 del presente provvedimento.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal regolamento:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un soggetto pubblico o privato, autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui all'articolo 3 del regolamento ed al presente provvedimento. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo stesso quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'operatore incaricato della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'operatore stesso sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori;

c) stabilisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del regolamento, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata dal soggetto di cui alla lettera *b)*, indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste che siano state formulate dagli organismi di telecomunicazioni;

e) può stabilire le prescrizioni tese a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e la formazione in materia di telecomunicazioni, tenendo conto delle prescrizioni già contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 citato in premessa;

f) al fine di quanto previsto alla lettera *g)*, tiene conto del costo del controllo effettuato dal soggetto appositamente incaricato;

g) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 3;

h) individua i soggetti debitori sulla base dell'articolo 3, comma 6, del regolamento e dell'articolo 2 del presente provvedimento;

i) richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera *h)* i dati, previsti dall'allegato *A*, relativi all'esercizio quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

j) fissa la quota di contribuzione di ciascun operatore, ivi compresi gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 2, secondo le modalità di cui all'allegato;

k) determina l'importo della somma dovuta agli organismi incaricati della fornitura del servizio universale dopo aver compensato per tali soggetti le quote di contribuzione di cui alla lettera *j)*;

l) segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico di ciascun soggetto debitore sulla base di quanto disposto alla lettera *j)*.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede:

a) a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai soggetti debitori l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) a segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte di soggetti debitori;

c) a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, agli organismi incaricati del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera *a)*;

d) ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.».

Note all'art. 19.

- Si vedano note all'articolo 18.

Note all'art. 20.

- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

- Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca: «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica».

Note all'art. 21.

- La decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concerne l'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza.

Note all'art. 27.

- Si veda in note all'articolo 20.

Note all'art. 28.

- Si veda in note all'articolo 20.

Note all'art. 29.

- Si veda in note all'articolo 20.

Note all'art. 31.

- L'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera *a)*, condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.».

Note all'art. 38.

- Si vedano note all'articolo 15.

Note all'art. 39.

- L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, reca «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.».

- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa».

Nota all'art. 40.

- L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

ALLEGATO F

CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI

1. In generale le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare:

1.1. le esigenze fondamentali;

1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici;

1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza; in particolare nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico;

1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacità di numerazione;

1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:

1.5.1. l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati;

1.5.2. la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

1.5.3. la istituzione di una procedura per dirimere le controversie;

1.5.4. la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;

1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto;

1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell'elenco generale degli abbonati;

1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;

1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi;

1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili;

1.11. *(abrogato)*.

2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1. possono riguardare:

2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;

2.2. la copertura geografica e della popolazione;

2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;

2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture;

2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonché l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;

2.6. fornitura del servizio universale;

2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;

2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidità finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;

2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;

2.10. la fornitura di linee affittate;

2.11. gli *standard* tecnici e di qualità definiti dall'Autorità.

Nota all'allegato II – Punto A:

- La legge 21 giugno 1986, n. 17, reca: «Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche».

Testo del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi».

Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'articolo 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercìti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. *Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.*

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione *del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica*, di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) *se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridi-*

ca di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) *se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;*

c) *se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.*

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», è il seguente:

«1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999».

- Il testo dell'articolo 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, è il seguente:

«Art. 6 *(Condizioni per la presentazione delle domande di concessione)*. – 1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi.

3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, della legge stessa.

6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualità di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi;

b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione;

c) la descrizione dell'attività televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare;

d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.

8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:

a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro 30 giorni dal rilascio stesso;

b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.

9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, *10-bis*, *10-quater*, *10-quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

- L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», è il seguente:

«4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambi-

to di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma».

- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

- Il Libro I - Titolo VIII (articoli 199 e seguenti) del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, concerne le misure amministrative di sicurezza.

Art. 2.

Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati *dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica* e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

1-*bis*. *Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.*

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle Regioni e dalle Province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle Regioni e delle Province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, *fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) – 14) (Omissis);

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;».

- L'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana», è il seguente:

«Art. 5 *(Risanamenti)*. – 1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.».

- Si riporta, per completezza d'informazione, l'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381:

«ALLEGATO *C*

RIDUZIONE A CONFORMITÀ

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i-esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalla tabella 1, con D_i la densità di potenza della sorgente e D_{Li} il corrispondente limite desunto dalla tabella 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1) $C_i = E_i^2/L_i^2$ oppure, per frequenze $f > 3$ Mhz, $C_i = D_i/D_{Li}$

Se la somma

(2) $C = \sum_i C_i$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali E_i vanno pertanto ridotti in modo che risulti $C < = 0,8$ ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con R_i quei contributi C_i che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali E_i deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_i $R_i = 0,8$.

Se la somma

$C = \sum_j C_j + \sum_i \beta_i R_i$

supera il valore 0,8 i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C < = 0,8$.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Quindi la (2) può essere scritta:

(3) $C = \sum_n E_n^2/L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i R_i = \sum_n E_n^2/L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i E_i^2/L_i^2$

Ponendo nella (3) $C = 0,8$; $E_j' = \sqrt{\alpha}\, E_j$; $E_n' = \sqrt{\alpha}\, E_n$ si ottiene:

(4) $0{,}8 - \sum_k A_k = \alpha \left(\sum_n E_n^2/L_n^2 + \sum_i \beta_i E_i^2/L_i^2\right)$

essendo α il coefficiente di riduzione ed E_j', E_n i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici».

- L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» è il seguente:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta).* – È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

- L'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è il seguente:

«Art. 8. – 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile».

- L'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, recante «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» è il seguente:

«Art. 8. – 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 2-*bis*.

Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente esercitati, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard *tecnici DAB (Digital Audio Broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (Digital Video Broadcasting)per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.*

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (Multimedia Wireless System). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dal blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi».

- L'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera *d)*. L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti».

- L'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti pre-

visti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza, ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

- L'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge».

- L'articolo 2, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi».

- L'articolo 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

(Omissis)

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».

- L'articolo 1120, comma primo, del codice civile è il seguente:

«I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108)».

- L'articolo 1136, terzo comma, del codice civile è il seguente:

«Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio».

- L'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 Ghz.

In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli *standard* urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera *f)* e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impiano fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4.
Funzioni dello Stato

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione di limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonchè alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonchè con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*, e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera *f)*, nonchè per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengoni indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonchè da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 7.

Catasto nazionale

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 8.

Competenze delle regioni, delle province e dei comuni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero *1)*;

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizone a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni,

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 9.
Piani di risanamento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonchè tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonchè di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*. Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, cha approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, della presente legge.

Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonchè i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonchè le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonchè delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'unifome applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere *e)*, *h)* ed *l)* del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art. 10.
Educazione ambientale

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 11.
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonchè ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12.
Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13.
Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 14.
Controlli

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP), dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 15.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16.
Regime transitorio

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, nonchè le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 17.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilanco e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4816):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 24 aprile 1998.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, l'11 maggio 1998 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, l'11, 18 febbraio; 26 maggio; 9 luglio; 17 novembre; 9 dicembre 1998; 27 gennaio; 3, 17, 24 febbraio; 3, 17 marzo; 21, 28 aprile e 26 maggio 1999.

Nuovamente assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede redigente, il 30 giugno 1999.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede redigente, il 30 giugno, 7, 14, 21 luglio 1999; 22, 28 settembre e 6 ottobre 1999.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 7 ottobre 1999 (atto n. 4816-342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982-A/RED) relatore sen. Vigni.

Esaminato in aula e approvato il 14 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4273):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 27 ottobre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1999.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1999; 2, 9, 14, 15, 16 marzo; 5 aprile; 9, 10, 11, 23, 24, 30, 31 maggio; 1, 6, 7, 8, 14, 22, 27, 28 giugno; 5 e 6 luglio 2000.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000; 17, 18, 23 gennaio 2001 e approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 4816-B):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 29 gennaio 2001, con parere delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 30 gennaio; 1, 6 e 7 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 9 febbraio 2001 e approvato il 14 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

- L'articolo 32 della Costituzione è il seguente:

«Art. 32. – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

- Il paragrafo 2 dell'articolo 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea è il seguente:

«2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo».

Note all'art. 4.

- L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI) ed il presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994.

Note all'art. 5.

- L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

- L'articolo 29, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) – f), (omissis);

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 kV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti».

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

Nota all'art. 7.

- L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, è il seguente:

«Art. 8 *(Sistema informativo e di monitoraggio ambientale)*. – 1. Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al Sistema Informativo e di Monitoraggio Ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento adotta un decreto che individui:

a) le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;

b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento, potenziamento o implementazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ancora in corso di realizzazione o perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente;

c) le risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;

d) le iniziative delle regioni e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari

degli interventi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalità tecnico-amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e dei finanziamenti di cui alla lettera *c)*, al fine di garantire una tempestiva ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga conto della realtà informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonché le modalità di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalità di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera *d)*, necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.

4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonché alle modalità ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.

6. Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica.

7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8. Tali attività sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 10, comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attività che tenga altresì conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma è inoltrato al Ministero dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa».

Note all'art. 8.

- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997.

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«Art. 5 *(Poteri sostitutivi)*. – 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente».

- L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è il seguente:

«Art. 3. – In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.

Per ogni membro è nominato un supplente.

Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata».

Note all'art. 9.

- L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992 è il seguente:

«Art. 4 *(Limiti di esposizione e criteri di applicazione)*. – Sono definiti i seguenti limiti:

5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o

ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;

10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse».

- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante: «Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'ernergia elettrica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999.

- L'articolo 2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995, n. 481, è il seguente:

«12. Ciascuna autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio del Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di *standard* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto».

Nota all'art. 10.

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986.

Nota all'art. 11.

- Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Note all'art. 14.

- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1994.

- L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica».

- L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di Polizia; i predetti servizi so-

no competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi, istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei, servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 15.

- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. – È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

Note all'art. 16.

- Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 28 settembre 1995, recante «Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995.

- Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998.

LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»

Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74 suppl. ord. n. 62/L

(Omissis)

Capo III

MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 22.

Contributo per l'acquisto di ricevitori – decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via internet è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle comunicazioni.

3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.

5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 2001; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

Art. 23.

Contributi a favore delle emittenti televisive locali

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

(Omissis)

Nota all'art. 22.

- Il titolo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo».

LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni e disciplina del prodotto editoriale

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Art. 2.
Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il control-

lo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249»;

c) al sesto comma, primo periodo, le parole: «o estere» sono soppresse;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima sono a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali».

Art. 3.

Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosti 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.

2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto casta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

Capo II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 4.

Tipologie di interventi nel settore editoriale

1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8.

Art. 5.

Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributo in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui

al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.

5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.

6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.

7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.

10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, comma da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttoria, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.

14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
Procedura automatica

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;

b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.

3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della solo verifica della completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentare contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un espero del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7.
Proceduta valutativa

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*; la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;

b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.

3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosti 1981, n. 416, e successive modificazioni.

5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.

6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Art. 8.
Credito di imposta

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;

3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.

Art. 9.

Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:

a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;

b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero.

3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 198, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani.

4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:

a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente;

b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera *a)*, per la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.

5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima di lire 200 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 10.

Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura

1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 11.

Disciplina del prezzo dei libri

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore e dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisito effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.

4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazione di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni prevista al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:

a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;

b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

Capo III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 12.
Trattamento straordinario di integrazione salariale

1. All'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norme citata»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

Art. 13.
Risoluzione del rapporto di lavoro

1. L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. *(Risoluzione del rapporto di lavoro).* – 1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni».

Art. 14.

Esodo e prepensionamento

1. L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. *(Esodo e prepensionamento). – 1.* Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995.

2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera *b)* del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.

4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.

5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione».

2. La normativa prevista dai commi primo, lettera *a)*, e secondo, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.

Art. 15.

Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti

1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.

3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.

4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi anche cumulativamente, per:

a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi *mass media*. Il funzionamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;

b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;

c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16.

Semplificazioni

1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l'anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l'anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l'anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l'anno 2001, lire 41,6 miliardi per l'anno 2002 e lire 36 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l'anno 2001, lire 20,5 miliardi per l'anno 2002 e lire 53,5 miliardi per l'anno 2003, me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzano l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva e concentrata in una sola regione;

f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla Consob;

h) la testata edita sia posta in vendita e un prezzo non inferiore alla media del prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi.

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 del presente articolo.

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

Art. 19.
Interventi a sostegno della lettura nelle scuole

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimo prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole».

Art. 20.
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.

Art. 21.
Disposizione transitoria e abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere parere sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6946):

Presentato dal Presidente del Consiglio (D'ALEMA) il 18 aprile 2000.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 9 maggio 2000 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 13 giugno 2000, il 6 e 19 luglio 2000, il 19 settembre 2000, il 18-25-30 gennaio 2001, il 6 febbraio 2001.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 7 febbraio 2001.

Esaminato ed approvato dalla VII commissione il 7 febbraio 2001 in un testo unificato con gli atti numeri: 390 (BALOCCHI ed altri), 794 (STORACE), 1441 (PAISSAN ed altri), 1542 (NOVELLI), 3380 (ROSSETTO), 3381 (ROSSETTO), 3672 (GARRA ed altri), 4349 (BRACCO ed altri), 4627 (MERLO), 4629 (GIULIETTI ed altri), 4950 (LENTI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4985):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14, 15, 20 febbraio 2001 e approvato il 21 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1.

- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa):

«Art. 2 (*Indicazioni obbligatorie sugli stampati*). – Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.».

«Art. 5 (*Registrazione*). – Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.».

Note all'art. 2.

- Il testo dell'articolo 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'articolo 1 della legge n. 67/1987 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1 *(Titolarità delle imprese). – L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime;*

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie (o estere) della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite.

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali».

- Si trascrive il testo dell'articolo 2359 del codice civile:

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). – Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società nelle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) – 4) *(Omissis);*

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 3.

- Si trascrive il testo dell'articolo 26, primo comma, della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'articolo 19 della legge n. 67/1987:

«Art. 26 (*Contributi per la stampa italiana all'estero*). – A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero».

Note all'art. 5, comma 1.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 5, comma 2.

- Si trascrive il testo dell'articolo 29 della legge n. 416/1981:

«Art. 29 (*Programmi ammessi al finanziamento agevolato*). – È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;

3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto».

Note all'art. 5, comma 8.

- Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 così dispone:

«Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonché le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa».

- L'articolo 6 della legge n. 416/1981, come modificato dall'articolo 4 della legge n. 67/1987, è il seguente:

«Art. 6 (*Cooperative giornalistiche*). – Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.».

Note all'art. 5, comma 9.

- L'articolo 26 della legge n. 416/1981, modificato dall'articolo 19, legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevede la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

Note all'art. 5, comma 12.

- L'articolo 8 del decreto legislativo n. 123/1998 così dispone:

«Art. 8 (*Ispezioni e controlli*). – 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.».

- L'articolo 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 123/1998, così dispone:

«1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal *bonus* fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.».

Note all'art. 5, comma 13.

- L'articolo 17, comma 1, legge n. 400/1988, come modificato prima dall'articolo 74, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e poi dall'articolo 11, legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa)».

Vedi, ora, l'articolo 17, comma 27, legge 15 maggio 1997, n. 127, che dimezza il termine di cui al comma 1.

Nota all'art. 5, comma 14.

- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi le note all'articolo 5, comma 1.

Nota all'art. 6.

- Per il testo dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si veda le note all'articolo 5, comma 12.

Nota all'art. 7.

- Si trascrive il testo dell'articolo 32 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

«Art. 32 (*Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato*). – Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un comitato composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il Tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g) il direttore generale del Tesoro, o un suo delegato;

h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative);

n) un rappresentante degli editori radiofonici.

Il comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 8.

- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».

- Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 9.

- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda alle precedenti note all'articolo 8.

- Si trascrive il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI) ed il presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.».

Note all'art. 10.

- Il testo dell'articolo 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), riguarda disposizioni sulla pubblicità radiofonica e televisiva. Si trascrive il testo vigente dei commi da 6 a 9-*quater* concernenti i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari:

«Art. 8 (*Disposizioni sulla pubblicità*). – (*Omissis*).

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

9-*bis*. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.

9-*ter*. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-*bis*, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9.

9-*quater*. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-*ter* si applicano a partire dal 31 dicembre 1993;

(Omissis)».

Note all'art. 11.

- Si trascrive il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 15 (*Vendite straordinarie*). – 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.».

- Si trascrive il testo degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 40 (*Funzioni e compiti conservati allo Stato*). – 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

«Art. 41 (*Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*). – 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).».

- Si trascrive il testo dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 153 (*Determinazione del prezzo massimo di copertina*). – 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.».

- Si trascrive il testo dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.».

- Si trascrive il testo dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000».

- Si trascrive il testo dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.».

- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997 si veda la precedente nota all'articolo 9.

Note all'art. 12.

- Il testo dell'articolo 35 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 35 (*Trattamento straordinario di integrazione salariale*). – *Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.*

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.».

- Si trascrive il testo dell'articolo 2, quinto comma, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera *b)* del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;

2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.».

- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario):

«Art. 3 (*Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale*). – I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.».

«Art. 4 (*Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale*). – Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.».

Note all'art. 14.

- Si riporta l'articolo 37, commi primo, lettera *a)*, e secondo, della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 14 della legge qui pubblicata:

«Art. 37 (*Esodo e prepensionamento*). – Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimen-

to del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni;

(*Omissis*).

I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968 (in *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1968, n. 109) reca: «Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria».

Note all'art. 15.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 16.

- Per il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge n. 249/1997 si veda la precedente nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge n. 47/1948 si veda la precedente nota all'articolo 1.

Nota all'art. 17.

- La legge 14 agosto 1991, n. 278, reca: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria».

Note all'art. 18.

- Il testo dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. – *1.* Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) *e* b) *per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:*

a) *siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;*

b) *editino la testata stessa da almeno tre anni;*

c) *abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;*

d) *abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;*

e) *la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella di cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;*

f) *le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;*

g) *abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;*

h) *la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media del prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dell'anno di riferimento dei contributi.*

2-*bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere* b), c), d), e), f) *e* g) *del comma 2 del presente articolo.*

2-*ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino i giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere* b), c), d), e), f) *e* g) *del comma 2 del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere* b), c), d) *e* g) *del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.*

2-*quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.*

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

3-*bis.* Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

11-*bis*. *(Omissis)*.

11-*ter*. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67.

15-*bis*. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione, nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo a ogni esercizio.».

- Si trascrive il testo dell'articolo 52 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

«Art. 52 *(Cooperative nel settore giornalistico)*. – Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.».

Note all'art. 19.

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 8 *(Destinazione del reddito)*. – 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;

e-bis) *acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;*

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Note all'art. 20.

- Si riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 250/1990 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge:

«Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa.».

- Per il testo dei commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge n. 250/1990, vedi nelle note all'articolo 18 della presente legge.

Note all'art. 21.

- Si riporta il testo degli articoli 9 e 54 della legge n. 416/1981:

«Art. 9 *(Funzioni del Garante)*. – Il Garante, fermi restando compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere *a)* e *b)*, settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere *a)* e *b)*, settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici.

Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1.

Il Garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.».

«Art. 54 *(Disposizioni di attuazione).* – Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27.».

- Per il testo dell'articolo 3 della legge n. 250/1990 vedi nelle note all'articolo 18 della presente legge.

DECRETO 26 aprile 2001

Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/88/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni COM 96/C329/01;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ed in particolare: l'articolo 7, comma 13, che demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, l'approvazione del listino secondo il quale vengono remunerate le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999 «Disposizioni in materia di licenze individuali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, «Disposizioni in materia di licenze generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

DECRETA:

Art. 1.

1. È approvato il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni, redatto per tipologie e fasce quantitative, come previsto dal comma 13 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Al contenuto del listino si attengono gli organismi di telecomunicazioni di seguito elencati:

a) operatori di rete di accesso per comunicazioni fisse;

b) operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili;

c) operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili satellitari;

d) operatori di trasporto per comunicazioni nazionali;

e) operatori di trasporto per comunicazioni internazionali.

Art. 2.

1. Dalla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, al 31 dicembre 2001, agli organismi di telecomunicazioni già operanti sul mercato al 31 dicembre 2000, che abbiano fornito gli elementi di costo, si applicano le tariffe proprie stabilite nel listino cosidetto «per il passato».

Art. 3.

1. Agli organismi di telecomunicazioni che:

a) non abbiano fornito gli elementi di costo;

b) offrano prestazioni non comprese nelle tariffe proprie stabilite nel listino cosiddetto «per il passato»;

c) entrino nel mercato nel periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001,

si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto «ponderato».

Art. 4.

1. Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 a tutti gli organismi di telecomunicazioni si applicano le tariffe stabilite nel listino cosiddetto «per il futuro».

Art. 5.

1. Dal 1° gennaio 2005 a tutti gli organismi di telecomunicazioni si applicano le tariffe stabilite nel listino basato sui «costi operativi».

Art. 6.

1. Il listino, che forma parte integrante del presente decreto, è disponibile presso il Ministero delle comunicazioni – Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, viale America, 201 – 00144 Roma, e presso gli ispettorati territoriali dello stesso dicastero: gli organismi di telecomunicazioni indicati nell'articolo 1, comma 2, sono tenuti a munirsi del listino.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

4. AUDIZIONI PARLAMENTARI

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Audizione del 9 maggio 2000

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Do il benvenuto al professor Enzo Cheli ed ai suoi collaboratori e gli cedo immediatamente la parola.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Come nelle precedenti audizioni dedicate all'attuazione della legge n. 28 del 2000, partecipano a questo incontro il dottor Giuseppe Sangiorgi e l'avvocato Alfredo Meocci, componenti della commissione prodotti e servizi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il dottor Sangiorgi, come commissario delegato dall'Autorità per i problemi attuativi collegati alla legge n. 28, potrà integrare il mio intervento con dettagli maggiori. Con la prossima conclusione della campagna referendaria, sappiamo che sta iniziando un nuovo capitolo relativo all'applicazione della legge n. 28 del 2000 sulla *par condicio*. Si passa infatti dai regimi speciali, come quello che abbiamo attuato con il regolamento per le elezioni regionali del 16 aprile e poi con il regolamento sui referendum, al regime ordinario di applicazione della citata legge, che ha la sua base ed il suo fulcro negli articoli 1, 2 e 3, oltre che nell'articolo 8 dedicato ai sondaggi politici.

Che valutazione possiamo dare dell'esperienza sinora compiuta, anche se l'arco di valutazione è molto breve? A due mesi e mezzo dalla sua entrata in vigore, la legge sulla *par condicio* ha avuto due verifiche sul campo anche se la seconda è tuttora in corso e lo sarà fino al 21 del mese. Se è dunque ancora prematuro un bilancio compiuto di questa legge, alcune brevi riflessioni sono possibili a nostro avviso su questi primi mesi di esperienza. Nell'ottica da cui questi problemi sono seguiti dall'Autorità e quindi da quella dei compiti di controllo e di vigilanza che la legge affida all'Autorità si può dire che nel complesso il sistema radiotelevisivo, alla luce della recente esperienza, ha reagito positivamente alla legge in sede applicativa. Indubbiamente, una volta a regime, i risultati di questa esperienza dovranno migliorare, si dovranno stabilizzare, ma bisogna dire che, a nostro giudizio, i problemi incontrati sul campo finora appartengono più ad una fisiologia che ad una patologia delle difficoltà che la legge in partenza presentava. Eravamo e siamo, come è noto, in una fase di primissima applicazione con tempi che sono stati strettissimi rispetto all'insieme delle scadenze e degli adempimenti che la legge poneva.

Probabilmente anche una certa autoreferenzialità dei sistemi di comunicazione non poteva non essere messa alla prova da una regolamentazione venuta tutta dall'esterno di questi sistemi di comunicazione. Forse su questo terreno ci si poteva attendere una maggiore apertura, una maggiore generosità da parte delle emittenti, specie per quanto riguarda le fasce orarie - dove abbiamo avuto veramente dei problemi e dei disagi - nelle quali la comunicazione politica è stata di fatto collocata. Questo rappresenta un problema aperto sul quale sarà certamente utile riaprire la riflessione con gli operatori radiotelevisivi in una proiezione di più lungo periodo dell'impegno che agli stessi operatori viene richiesto.

Quali criteri seguire per la messa a punto di un regolamento nuovo, il terzo che variamo, che però è quello definitivo che mette a regime l'aspetto della disciplina ordinaria di questa legge?

Il regime ordinario che dobbiamo regolamentare appena sarà conclusa la campagna referendaria appare certamente meno stringente e vincolante di quello che va applicato nel corso delle campagne elettorali: ciò risponde ad una logica naturale del sistema. Peraltro, come sappiamo, questo regime riguarda non l'informazione politica che è estranea al regime ordinario, ma soltanto le due nuove categorie generali che la legge ha introdotto: la categoria della comunicazione politica di cui all'articolo 2 e quella dei messaggi autogestiti di cui all'articolo 3.

Nonostante la maggiore leggerezza e la minore vincolatività del regime ordinario, la nuova disciplina regolamentare che dovremo varare pone comunque alcuni problemi applicativi di notevole spessore sul piano sia interpretativo sia organizzativo. Mi limito ad accennare a quelli che assumono un'evidenza maggiore. Un primo problema è certamente quello dell'individuazione dei soggetti politici che vengono richiamati nell'articolo 1: chi sono questi soggetti? I soggetti politici di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 28 sono gli stessi richiamati al comma 2? La risposta che possiamo dare è positiva se si fa riferimento ai messaggi autogestiti, dal momento che esiste un richiamo esplicito, conte-

nuto nell'articolo 3, comma 6, della legge, che si riferisce alla disciplina di tali messaggi e che richiama le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 1.

Più problematica è l'individuazione dei soggetti politici per quanto riguarda la comunicazione politica. Il problema rimane aperto. Una via per risolvere la questione potrebbe passare per la distinzione tra programmi nazionali e programmi locali. Per l'individuazione dei soggetti politici, ai primi si potrebbe applicare il parametro di riferimento del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; ai secondi, cioè ai programmi locali, si potrebbe applicare di volta in volta il parametro territoriale di riferimento istituzionale, cioè la regione, la provincia, il comune.

Un altro nodo rilevante da sciogliere è quello della durata minima della comunicazione politica e della sua collocazione nei palinsesti delle emittenti. Qui si tratta di individuare un doppio profilo relativo alla quantità e alla qualità del tempo da assegnare alla comunicazione politica, stabilendo un arco temporale di riferimento che, ad esempio, potrebbe essere il mese di programmazione.

Su questi punti specifici ma particolarmente rilevanti, l'articolo 2 della legge n. 28 non dà indicazioni di merito precise. Una base normativa da cui partire per determinare nella quantità e nella qualità i tempi da dedicare alla comunicazione politica potrebbe risultare dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge. Quest'ultimo è relativo ai messaggi autogestiti e prevede che essi, per le radio e per le televisioni nazionali, debbano rappresentare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, non oltre il 25 per cento del tempo dedicato nell'ambito della stessa settimana o delle stesse fasce orarie alla comunicazione politica. Si potrebbe partire da questa indicazione indiretta per un calcolo induttivo che muova dalla misura dei tre minuti di durata massima dei messaggi televisivi e dei novanta secondi di durata massima dei messaggi radiofonici previsti dalla legge per i messaggi autogestiti.

Questa audizione, insieme con tutti gli incontri tecnici che vi sono stati prima e che seguiranno tra Commissione di vigilanza e Autorità, ha l'obiettivo di confrontare le rispettive opinioni per arrivare ad una regolamentazione del settore pubblico e del settore privato che, proprio sulla base dell'esperienza che abbiamo maturato sui primi due regolamenti (mi pare che la consultazione abbia dato frutti positivi perché i due regolamenti sono nati in forme molto omogenee ed allineate, come è stato riconosciuto anche dagli operatori: la stessa esigenza si pone ora, forse in termini ancora più impegnativi e generali), ci consenta di raggiungere la massima omogeneità di disciplina tra settore dell'emittenza pubblica e settore dell'emittenza privata. Vorrei concludere il mio intervento accennando a due questioni specifiche, una delle quali è stata richiamata all'inizio dal presidente, su cui siamo chiamati a dare una risposta immediata: mi riferisco alla questione del referendum regionale valdostano e a quella relativa alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 in Sardegna, provincia di Nuoro. Ambedue questi eventi, com'è noto, scadendo il prossimo 18 giugno, richiedono un intervento urgente sia da parte della Commissione sia da parte dell'Autorità.

Signor Presidente, con il suo consenso vorrei chiedere al dottor Sangiorgi di sviluppare queste mie brevi premesse con approfondimenti più specifici sulla posizione dell'autorità.

GIUSEPPE SANGIORGI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Per quanto riguarda il tema dei soggetti politici per il livello nazionale delle trasmissioni, credo che il riferimento ai gruppi parlamentari costituiti in uno dei due rami del Parlamento nazionale e ai movimenti politici che abbiano espresso almeno due candidati eletti al Parlamento europeo consolidi una giurisprudenza sia della Commissione di vigilanza sia dell'Autorità di questa prima tornata applicativa della legge n. 28 e ponga in una condizione di tranquillità le emittenti le quali, se hanno lamentato una difficoltà nel primo periodo di applicazione della legge, è proprio quella di vedere ben definiti i soggetti politici che hanno la titolarità per partecipare a queste trasmissioni.

Valutando l'insieme dei gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento e la composizione del Parlamento europeo, ciò significherebbe 16 soggetti politici (contando eventualmente due volte il gruppo misto) ai quali dare spazi di comunicazione politica a livello nazionale. Naturalmente sulla definizione di soggetto politico pesa l'incognita relativa al referendum del 21 maggio, nel senso che la scelta dei cittadini italiani in una direzione o nell'altra certamente produrrà come conseguenza che i regolamenti dovranno essere maggiormente inclinati anche sul versante di ricomprendere tra i soggetti politici le coalizioni politiche. Si tratta di un tema aperto e credo che per questo motivo convenga ad entrambi, alla Commissione di vigilanza e all'Autorità, arrivare alla stesura definitiva della regolamentazione una volta che vi sia stato il responso popolare, che credo costituisca un'indicazione politica di notevole rilievo.

Per quanto riguarda il riparto dei tempi tra i soggetti politici, vi è la scuola di coloro che propugnano una proporzionalità pura, quella di coloro che sono a favore della pura parità nel senso che, a prescindere dalla forza di ciascuna forza politica, il tempo viene ripartito in maniera identica perché esiste già l'informazione politica che dà maggior rilievo alle forze politiche più consistenti. Esiste poi un criterio misto, quello di fare riferimento esattamente al 50 per cento e al 50 per cento. Esiste ancora un impatto applicativo del regolamento che sul versante della Rai può risultare più agevole, mentre sul versante delle emittenti private crea qualche problema per la maggiore dimestichezza di molte emittenti private, soprattutto le più piccole, ad avere redazioni in grado di organizzare professionalmente il tempo della comunicazione politica secondo criteri molto analitici.

Il professor Cheli ha parlato di quantità e qualità del tempo; in questo periodo abbiamo avuto denunce all'Autorità perché alcune trasmissioni di comunicazione politica erano state poste in orari notturni piuttosto avanzati; ci si è quindi chiesti se ciò configurasse o meno una violazione della legge n. 28. A tale domanda si può rispondere che formalmente non vi è alcuna violazione, perché la legge non dà nessuna indicazione in questo senso; sotto il profilo politico ci si può chiedere se questo significhi in qualche modo una vanificazione della legge ed allora, per sciogliere questo nodo, probabilmente risulterebbe utile un confronto con le emittenti perché insieme si convengano ipotesi ragionevoli che possano, per esempio, prevedere un arco amplissimo di tempo (dalle 6 del mattino per le radio private fino a mezzanotte). È un tema che probabilmente la Commissione di vigilanza potrà regolare in un certo modo nei confronti della Rai e sulla base di questo cercheremo anche noi di ricavare, nella nostra autonomia, un'indicazione di comune accordo con le emittenti. Da parte di queste ultime vi è una certa resistenza concernente non solo questo calcolo, che definirei induttivo, del tempo da dedicare alla comunicazione politica e della sua collocazione nelle varie fasce orarie, ma anche la titolarità della scelta della comunicazione politica. Durante la campagna elettorale la comunicazione politica tende naturalmente a identificarsi con il tema stesso della campagna elettorale, mentre nel periodo ordinario la comunicazione politica può essere la più varia, perché ogni forza politica ha la sua particolare sensibilità verso un tema o un altro. In via generale la lettura della legge ci fa pensare che la titolarità della scelta del tema appartenga più al soggetto politico mentre la titolarità del modo di fare comunicazione politica appartenga all'emittente (il comma 3 dell'articolo 2 delinea in questo senso un ventaglio dei modi possibili di comunicazione, dal contraddittorio alle interviste, alle tribune elettorali, e così via), ed anche questo è un tema che sul piano regolamentare dovrà essere sciolto.

Certamente in tempi di normalità, al di fuori del forte richiamo del momento politico costituito dalla campagna elettorale, si evidenzia una maggior differenza tra il ruolo della Rai come servizio pubblico e i poteri che competono alla Commissione di vigilanza ed il ruolo dell'informazione delle emittenti private e della capacità impositiva anche dell'Autorità nei confronti di tali emittenti. Porto un esempio che è particolare ma che aiuta a capire: nelle consultazioni che stiamo svolgendo i rappresentanti delle emittenti ci hanno chiesto che senso abbia, per esempio d'estate, nel periodo di chiusura di Camera e Senato, mantenere comunque un regime obbligatorio di comunicazione politica; almeno in quel periodo per le emittenti private tale regime potrebbe essere lasciato alla discrezionalità delle stesse, fermo restando che, se avviene un fatto politico, sarà dovere e interesse dell'emittente occuparsi di esso in termini sia di informazione sia di comunicazione. Nel periodo estivo, invece, considerata una certa struttura redazionale di molte emittenti di fascia medio-piccola, si potrebbe porre un problema anche di carattere economico da tener presente nella valutazione complessiva.

All'interno della regolamentazione della *par condicio* ordinaria un altro tema che per noi riveste notevole interesse è quello della differenza tra la specificità del mezzo radiofonico e di quello televisivo, tenuto conto che il primo è di gran lunga più essenziale e rapido del secondo. In effetti, la legge introduce una distinzione di tempi nei messaggi radiofonici, che hanno una durata pari alla metà di quelli televisivi. Comunque, bisogna tener conto anche di questa differenza per predisporre una regolamentazione che, nel suo impatto applicativo, sia tale da rendere la legge più facile da applicare.

ANTONIO FALOMI. Ringrazio il professor Cheli ed il dottor Sangiorgi per l'illustrazione delle questioni aperte, delle difficoltà e dei problemi interpretativi che sorgono nel disciplinare le questioni della comunicazione politica in un periodo esterno a quello strettamente di campagna elettorale, cioè una fase di normale comunicazione politica. Vorrei sollevare alcune questioni e chiedere anche delle opinioni in merito. Un primo problema, che è stato oggetto anche di un intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso dell'ultima campagna elettorale, in particolare di un intervento verso la Rai riferito alla trasmissione Porta a Porta, è quello di una più chiara definizione, che a mio avviso c'è nella norma della legge ma

forse in una normativa di dettaglio andrebbe resa più esplicita, della distinzione tra informazione politica e comunicazione politica, perché abbiamo assistito - lo ha in qualche modo rilevato la stessa Autorità con specifiche osservazioni sulla quella trasmissione - ad una interpretazione dell'informazione politica e giornalistica che ha sconfinato apertamente nella comunicazione politica, sottraendo però quel tipo di trasmissione alle regole tipiche dell'informazione politica, su cui peraltro mi sembra pendano anche delle richieste di intervento e di sanzione da parte della stessa Autorità; mi piacerebbe anche sapere a che punto sono tali richieste.

Avverto il problema che anche su questa distinzione ci sia qualcosa di più che renda meno possibile lo sconfinamento di un campo nell'altro e viceversa, proprio per evitare problemi interpretativi, contenziosi e controversi.

Vengo ora ad un secondo problema. Io credo che qualcosa di più dovremmo dire, ma questo riguarda la Rai e certamente in misura diversa e con una qualità diversa anche il settore dell'emittenza privata, intorno alle fasce orarie, che giustamente sono state sottolineate dal presidente Cheli come tema che ha sollevato non pochi disagi e difficoltà. Possiamo dire che la collocazione oraria delle trasmissioni di comunicazione politica ha in parte vanificato l'efficacia e l'effettività della disciplina che ovviamente tende a garantire a tutti la parità di condizioni. Quando ci sono intere fasce della popolazione che vengono escluse dalla comunicazione politica, perché le trasmissioni sono collocate in orari assolutamente impraticabili, di fatto si lede uno dei punti chiave della disciplina della legge n. 28 del 2000. Quindi anche su questo forse (certo il periodo è diverso, siamo fuori dalla campagna elettorale) occorrerà dire qualcosa di più. Io trovo un po' scandaloso (mi riferisco in particolare alla Rai) che un servizio pubblico radiotelevisivo che dispone di tre reti televisive non sia in grado di collocare alcune di queste trasmissioni in prima serata. Francamente non riesco a capirlo e credo diventi sempre più incomprensibili anche per i cittadini che pagano il canone; e poi la questione continua. Chiederò al presidente Baldini di svolgere in tempi brevissimi un'audizione dei vertici della Rai perché ci rendano conto intanto di cosa si sta facendo in queste ore rispetto ai deliberati della Commissione di vigilanza perché ho l'impressione che non tutto viene praticato.

Vengo ad un terzo problema. Condivido abbastanza gli orientamenti che emergono circa l'individuazione dei soggetti politici che qui è stata proposta. Il problema tempo proporzionale o paritario fra i soggetti: io credo che fuori dalla campagna elettorale, quando debbono essere garantite ai competitori pari opportunità, un criterio relativo alla dimensione delle diverse forze politiche abbia un suo significato preciso; non lo condivido affatto se si tratta di introdurre un criterio di proporzionalità nel corso della campagna elettorale quando i corridori debbono partire tutti dalla stessa posizione di partenza.

Quando la competizione è terminata, quindi fuori dal periodo elettorale, credo che un problema di criterio di proporzionalità si ponga, così come credo debba essere garantito uno spazio distinto alle coalizioni e alle liste di partito. Finché questa legge elettorale non viene cambiata, per lo spazio previsto, per quel che riguarda le questioni nazionali, alle coalizioni nazionali e se dovessimo mutuare i criteri esistenti nella formazione della rappresentanza parlamentare per cui il 75 per cento dei seggi sono destinati sulla base di liste di coalizione ed il 25 per cento sulla base di liste proporzionali, credo che dovremmo andare in quella direzione, per essere coerenti con il sistema. Ciò anche perché, aggiungo, abbiamo un sistema legislativo che alla fine, attraverso la televisione, propone un'offerta politica che rassomiglia poco alla sostanza dell'offerta politica disegnata dalla legge; a volte si ha l'impressione di partecipare non a competizioni in cui si scontrano coalizioni ma a normali competizioni proporzionali; penso al caso delle regionali quando in alcune trasmissioni lo spazio dato alle coalizioni è stato di fatto inferiore a quello dato alle liste di partito. Sono queste le considerazioni che intendevo esporre, riservandomi poi, anche sulla base dei testi che verranno predisposti, di approfondire le questioni e proporre eventuali correzioni. Su tutti questi elementi vorrei conoscere le valutazioni dell'Autorità.

PAOLO ROMANI. Ringrazio anch'io il presidente Cheli per la relazione, così come il dottor Sangiorgi. Devo dire che sono rimasto leggermente sorpreso dal giudizio positivo che il presidente ha dato della legge. Lei sa che questo provvedimento nasce da un dibattito parlamentare molto contrastato. Metà del paese, metà del Parlamento ha cercato di dimostrare che si tratta di una legge illiberale, eccetera. Non vorrei tornare su una polemica ormai non dico antica ma che noi non vorremmo si dimenticasse. Chiederei quindi all'Autorità di essere garante dell'applicazione della legge ma di escludere per quanto la riguarda giudizi positivi o negativi su una legge che metà del paese e metà del Parlamento giudica nettamente negativa. Il giudizio espresso è stato positivo malgrado le difficoltà evidenziate in sede applicativa. Ma il giudizio si basa anche sui da-

ti di fatto e questi, se non abbiamo fatto male i calcoli, indicano che hanno accettato di fornire un regolamento le televisioni che rappresentano il 5 per cento degli ascolti, il che vuol dire che il 95 per cento degli ascolti accreditati all'emittenza locale ha rifiutato questa legge. Questo è un primo dato negativo. Il secondo è il risultato di ascolto. Questi programmi di comunicazione politica, ancorché messi in orari (poi spiegheremo anche perché) che non sono sicuramente di massimo ascolto, anche rispetto agli ascolti tradizionali di quelle fasce orarie, hanno avuto bassissimi indici di ascolto. Questo non è stato determinato dall'incapacità dei professionisti o degli operatori dell'informazione che, malgrado la legge, hanno cercato di riprodurre televisivamente una forma di comunicazione politica assolutamente inadeguata; hanno fatto quello che era consentito loro di fare, quindi dei programmi assolutamente inascoltabili ed inguardabili, quindi di bassissimo ascolto. Questi sono i dati di fatto. Quindi la legge, al di là delle difficoltà di applicazione, ha presentato un risultato fortemente negativo in termini di qualità complessiva di ascolto rispetto ai programmi di comunicazione politica. Questo è il dato negativo da cui dobbiamo partire e che ci deve portare a fare considerazioni che ci consentano, per quanto possibile, di uscire dalla situazione negativa rappresentata da questo scarsissimo risultato riscontrato in sede applicativa.

Mi preoccupa quanto detto dal senatore Falomi, ma anche quanto detto dal professor Sangiorgi perché, se non ho capito male, l'articolo 5 di questa legge regolamenta i programmi di informazione politica in campagna elettorale; nulla si dice sui programmi di informazione politica fuori dalla campagna elettorale e siccome è principio liberale che ciò che non è esplicitamente vietato, è consentito, suppongo e presumo che i programmi di informazione politica siano liberi e quindi non da regolamentare; ognuno faccia i programmi di informazione politica come meglio crede; su questo principio credo ci sia un accordo e spero che non si torni indietro; questa mi sembrava quanto meno la *ratio* di questa legge, che si regolamentasse cioè l'informazione politica aggiunta ai programmi di informazione politica in sede di campagna elettorale, lasciando le testate giornalistiche, televisive e radiofoniche di gestirsi come vogliono l'informazione politica fuori campagna elettorale e che nulla si chiedesse *(Interruzione del senatore Antonio Falomi)*... Questo in campagna elettorale; l'audizione di oggi è concentrata su un regolamento per il periodo al di fuori della campagna elettorale, quindi non parliamo di informazione politica, perché questa è una competenza dell'emittenza pubblica e privata nazionale e locale ed immagino che da questo punto di vista gli operatori delle aziende televisive siano liberi di fare come vogliono. Ritengo infatti che non ci sia assolutamente commistione tra i programmi di comunicazione politica e quelli di informazione politica. Il problema che si pone è se si debba rendere obbligatoria la comunicazione politica nei periodi al di fuori della campagna elettorale, questo è l'interrogativo che giustamente è stato posto. Siamo in un periodo nel quale tutte le emittenti mi auguro facciano informazione politica secondo i criteri che esse stesse andranno ad individuare, il problema è se dobbiamo aggiungere questo fardello, che si è rivelato pesante per le emittenti e assolutamente inadeguato per gli ascoltatori, anche nel periodo di fuori della campagna elettorale.

Su questo vorrei si facesse una riflessione attenta per evitare di riprodurre il fallimento della comunicazione politica anche al di fuori della campagna elettorale, in un periodo cioè in cui manca anche la tensione del dibattito politico, avendo per di più ritenuto che la negatività della comunicazione politica dipendesse solo dai cattivi orari in cui è stata trasmessa. La televisione, signori, non è un'azienda che ha energie discrete, è una fisarmonica; se alle 13,30, un'ora in cui l'ascolto abituale è di un milione di persone, con un programma di comunicazione politica ce ne sono solo mezzo milione, vuol dire semplicemente che si è fatto un cattivo programma di comunicazione politica. Lo stesso problema si sarebbe riproposto alle 20,30 quando, rispetto a dieci milioni di ascoltatori abituali, un programma di comunicazione politica avrebbe raggiunto al massimo tre milioni di ascoltatori.

Diversa è la questione dell'accesso ai programmi di comunicazione politica, ma il risultato è lo stesso: abbiamo imposto al paese e al sistema mediatico di fare pessimi programmi di comunicazione politica, inguardabili ed inascoltabili. Per di più, nella grandissima varietà di un'emittenza locale composta da centinaia di aziende, il 95 per cento degli ascoltatori si sono sottratti all'ascolto di questi programmi. Questo è il risultato e su questo pertanto una riflessione va fatta: gli aspetti molto parziali evocati nell'introduzione a mio avviso vanno approfonditi ed analizzati meglio anche in base ai risultati ottenuti.

STEFANO SEMENZATO. Ringrazio il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per questa audizione che ci permette di avviare un percorso per promuovere questa terza fase del regolamento, quella a regime al di fuori delle campagne elettorali. Credo che da questo punto di vista forse abbiamo bisogno di un ulteriore appuntamento, che io auspico nella fase immediatamente successiva al risul-

tato referendario, per mettere a punto alcuni criteri di interpretazione e di valutazione del meccanismo delle rappresentanze politiche. So che questo in parte stride con i tempi che sarebbero necessari per il fatto che il giorno dopo la scadenza referendaria entri in vigore una normativa nuova a regime, credo però che qualche giorno di spostamento sia non solo concepibile ma fortemente giustificato dal punto di vista tecnico proprio per permetterci fissare una normativa che tenga conto effettivamente dell'evoluzione della situazione politico-istituzionale italiana.

Mi pare vi sia un legame molto forte anche con il problema, sottolineato dal senatore Falomi, delle coalizioni e dei partiti che escono largamente modificati dal risultato elettorale. Credo si debba comunque stabilire che, nel momento in cui fissiamo la realtà istituzionale del Parlamento, dobbiamo anche in qualche modo permettere che chi sceglie di rappresentarsi come somma di più partiti, quindi come coalizione, anche vista di eventi futuri abbia la titolarità per farlo; bisogna perciò individuare un meccanismo molto largo al punto di vista del modo di autorappresentarsi dei soggetti politici singolarmente o come coalizioni. La seconda sottolineatura che vorrei fare è che dobbiamo cercare di interpretare la normativa che abbiamo di fronte in termini di garanzie piuttosto che di vincoli, auspico quindi che si riesca a formulare - la Commissione per la parte che riguarda la Rai e l'Autorità per il resto dell'emittenza - una normativa leggera, che permetta un'ampia agibilità agli operatori del settore. Per far questo in ogni caso è necessario affrontare alcuni nodi di merito.

Storicamente in passato alla fine delle campagne elettorali cessava quella che oggi viene chiamata la comunicazione politica (le tribune elettorali di vario tipo) e lo spazio legato alla politica era coperto, oltre che dai telegiornali, dalle trasmissioni di informazione politica, che hanno una loro autonomia, anche se durante la campagna elettorale sono ricondotte alla responsabilità di una testata. Si pone un problema di carattere interpretativo perché da una parte c'è il comma 4 dell'articolo 2 che stabilisce l'obbligatorietà della comunicazione politica radiotelevisiva, dall'altra c'è il precedente dell'interpretazione letterale data dall'Autorità al comma 2 dell'articolo 2 in direzione parzialmente diversa da quanto ha fatto la Commissione di vigilanza. Tale articolo stabilisce che per comunicazione politica si intende la diffusione di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Sulla base di questa dizione è difficile anche al di fuori della campagna elettorale mantenere una distinzione certa tra comunicazione e informazione, a meno che non prevalga il dato dell'attualità politica; ma per questo sarebbe necessario non tanto attivare un meccanismo di regolamentazione, quanto avere un meccanismo interpretativo più preciso che soltanto l'Autorità può fornire. La seconda questione: i modi in cui si manifesta l'obbligo della comunicazione politica. Il problema mi sembra più facile per la Commissione di vigilanza che, perfezionando la sua storia (quella di fissare di volta in volta tribune tematiche e avviare specifici momenti di dibattito di merito) può in qualche modo regolamentare questa obbligatorietà. Per quello che riguarda l'emittenza privata in generale e quella locale, la questione mi sembra più problematica, essendo evidente che oscilliamo tra un'Autorità che dall'esterno decida modalità e forme e l'autoregolamentazione delle emittenti. Personalmente spezzo una lancia in favore di questa seconda ipotesi perché mi sembrerebbe utile che ci fosse una sorta di codice di autoregolamentazione delle emittenti che definiscano un percorso con cui ottemperare all'obbligo della comunicazione politica, in capo al quale vi è anche l'obbligatorietà o la possibilità di passare messaggi autogestiti.

Il terzo punto riguarda il modo in cui l'Autorità intende concepire il monitoraggio nell'articolazione che avremo di fronte di telegiornali, informazione politica e comunicazione politica.

Usciamo da una situazione sulla quale tutti noi avevamo espresso numerose critiche in particolare per quanto riguarda la formula del monitoraggio dell'osservatorio di Pavia, troppo quantitativo e poco qualitativo. Il problema si pone ancor più in questa scansione, nel senso che occorre capire se uno spazio all'interno di un'area di comunicazione politica venga sommato e messo a confronto con gli spazi dell'informazione. È questo un problema che richiede una riflessione attenta sui criteri di monitoraggio.

Infine, invito il Presidente della Commissione a farsi parte attiva per avere dalla Rai un bilancio sull'applicazione della legge in queste due fasi regionale e referendaria. Ciò perché, a differenza del collega Romani, credo che non si possa attribuire alla legge il problema degli indici di ascolto e dell'efficacia delle trasmissioni, e che invece vi sia una questione specifica relativa alla formula di programmazione, questione peraltro aperta da molto tempo e rispetto alla quale sono stati ricercati a più riprese meccanismi di efficacia della comunicazione politica non sempre riusciti.

Ciò si somma al fatto che abbiamo sempre cercato di individuare con la Rai un meccanismo in cui la mediazione sulle fasce di trasmissione fosse legata alla massima resa. Varie volte abbiamo discusso sul fatto

che inserire una tribuna politica in prima serata mentre su altre emittenti vengono proiettati film di alta *audience* comporta una precipitazione al di sotto dei livelli fisiologici dell'ascolto della trasmissione di comunicazione politica.

Per questo si è sempre cercato di individuare quali fossero le fasce orarie più opportune. Però, a me pare che si sia andati molto oltre questo criterio e si sia molto spesso seguito un criterio di penalizzazione di fasce nelle quali trasmettere questo tipo di programmi. Credo che questo sia un elemento da tenere presente anche in sede di emanazione del regolamento, al fine di avere chiara la finalità della scelta delle fasce. Si tratta non di considerare la comunicazione politica come un prodotto di risulta della programmazione in generale, ma di individuare fasce che, per le loro caratteristiche, permettono il massimo di efficacia politica.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Anch'io desidero ringraziare l'Autorità nelle persone del presidente Cheli e del dottor Sangiorgi. Evidentemente questo stile di comunicazione tra Commissione e Autorità è fruttuoso, tanto che siamo arrivati, per quanto riguarda i due precedenti regolamenti, ad avere una notevole capacità di normare in modi analoghi i due diversi settori.

Per quanto riguarda la valutazione di questo periodo di applicazione della legge n. 28 del 2000, concordo con il presidente Cheli sul fatto che esso sia stato sostanzialmente positivo. È del tutto evidente che è già avvenuta una mutazione nel costume politico e della comunicazione politica. La novità introdotta dalla legge, cioè la comunicazione regolamentata (i messaggi autogestiti), non ha avuto la cattiva accoglienza di cui il collega Romani ha parlato, sulla base di dati di ascolto non particolarmente significativi: anche i *network* americani sanno benissimo che solo in Italia l'ascolto sale durante il telegiornale, mentre in America abitualmente scende (comunque i programmi di comunicazione si fanno ugualmente anche se fanno meno ascolto e anche su *network* commerciali).

Se vogliamo valutare quanto sia entrata nel costume la comunicazione politica possiamo prendere ad esempio una delle «spugne» più recettive dei mutamenti di costume, cioè la pubblicità: la recente campagna dell'Alitalia mutua lo stile della comunicazione politica, quello stile considerato «povero» e scarsamente spettacolare. Quindi, l'agenzia pubblicitaria ha ritenuto che questo fosse un modo positivo di proporre un argomento. Si tratta di un aspetto abbastanza singolare se pensiamo che, per esempio, nella stessa pubblicità si utilizzava in passato la formula del telegiornale, tra l'altro con qualche preoccupazione per il fatto che qualcosa fosse troppo realistica e che effettivamente si invadesse con la pubblicità il campo specifico dell'informazione. In altre parole, vi era il rischio che non fosse facile per lo spettatore distinguere uno *spot* da un vero notiziario.

In questo caso, fare pubblicità a partiti inventati dà l'idea del fatto che questo modo di comunicare è entrato nel costume.

Sarà necessario un consuntivo per valutare quante emittenti abbiano effettivamente utilizzato questo sistema e come. Credo che al termine della campagna elettorale referendaria ciò sarà possibile e sicuramente sarà molto utile; si potrà anche vedere che richieste vi siano e come siano stati utilizzati da parte delle emittenti locali i rimborsi previsti dal comma 5 dell'articolo 4. Anche questo è uno dei modi per valutare come sono andate realmente le cose.

Uno dei problemi con cui ci siamo misurati - credo anche l'Autorità - è quello della distinzione tra informazione e comunicazione in particolare nel periodo elettorale (la distinzione dovrebbe esserci comunque, anche nel periodo non elettorale). Su questo aspetto forse vale la pena di effettuare un'ulteriore ricerca, perché proprio da questo punto di vista vi sono stati i casi più macroscopici in cui, a parte la diversità di valutazione per gli stessi fatti che può essere ovvia all'interno di una Commissione, diventa estremamente difficile, nella pratica, avere una chiarezza preventiva. Quella successiva è certamente possibile ma non è particolarmente utile. In questo caso occorre poter fornire indicazioni molto chiare e stringenti fin dall'inizio. Ricordo i casi di *Porta a porta* e dell'annullamento di altre trasmissioni. Questo è un cattivo risultato, nel senso che non ritengo che ciò che si vuole ottenere sia l'abolizione dei programmi per evitare il rischio di cadere nella comunicazione politica. Bisogna ottenere il risultato che tali programmi si svolgano nel rispetto delle regole della comunicazione politica: questo in fondo è l'elemento più importante che occorre ancora approfondire. Per quanto riguarda i soggetti, credo che concordiamo su quali siano i titolari di questo diritto alla comunicazione. Relativamente alla suddivisione dei tempi, credo che si tratti di qualche cosa da organizzare, cioè che non ci si possa attestare né sul criterio della proporzionalità pura né su quello dei pari presenza; la soluzione più ovvia sembra essere quella della suddivisione al 50 per cento, in modo che vi sia una sorta di di-

ritto di tribuna e che però, in ragione della diversa consistenza delle forze politiche, siano anche assegnati tempi diversi. Si tratta di una strada che, sia pure con qualche difficoltà, credo sia del tutto praticabile. Sono assolutamente convinto che non vi debbano essere norme particolari sull'informazione, ma per la verità queste non vi sono nemmeno nel periodo elettorale. L'articolo 1 del provvedimento fa un richiamo a tutta la comunicazione al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici; credo sia questo lo scopo finale di questa legge: riuscire a portare nel settore della comunicazione radiotelevisiva il concetto di imparzialità del mezzo rispetto ai vari soggetti politici. Se otteniamo questo, che è un risultato importante, credo che ciò costituisca un bene per i cittadini, oltre che per la qualità dell'informazione politica e dell'informazione in generale che transita attraverso il sistema radiotelevisivo che, d'altra parte, non lo dimentichiamo, è ancora oggi la forma di informazione quasi esclusiva di gran parte della popolazione. Quindi, sotto questo punto di vista, è un argomento estremamente delicato. Riuscire ad ottenere una maggiore imparzialità, sia nel settore pubblico sia in quello privato, dei mezzi rispetto ai vari soggetti politici credo che sia un obiettivo che ci si può porre; tra l'altro, è questo il motivo fondamentale richiamato dall'articolo 1 per quanto riguarda questa legge.

Proprio per questi motivi un monitoraggio sulla totalità della comunicazione, senza particolari forme di oppressione perché si facciano bilanci giornalieri o settimanali, ma tale da fornire effettivamente qualcosa di più completo di ciò che oggi viene prodotto credo sarebbe estremamente augurabile. Pur non volendo dilungarmi su questo punto, ritengo che abbiamo bisogno di un monitoraggio più puntuale perché, per esempio, se vogliamo valutare la reale applicazione dell'articolo 1, dobbiamo avere i mezzi per farlo e quindi non ci si può basare esclusivamente su impressioni.

Sotto quest'aspetto credo anche che dal punto di vista dell'informazione qualche spunto si possa trarre dai modi di comportarsi della FCC (*Federal Communication Commission)*, che ha questo problema nei confronti di emittenti che sostanzialmente sono tutte private. In effetti, su cosa si deve appuntare il richiamo? Esso deve aver luogo quando effettivamente l'atteggiamento del mezzo non è imparziale e credo che questo possa essere uno dei compiti importanti svolti dalla nostra autorità, cioè che si possa effettivamente arrivare ad un miglioramento del sistema attraverso interventi che debbono essere in qualche caso prevalentemente dissuasivi o semplicemente di indirizzo. In questo caso si deve riuscire ad ottenere che si arrivi ad un costume diverso: questa non è una piccola trasformazione, ma è una trasformazione che si può avere l'ambizione di far intervenire, perché costituirebbe effettivamente un colossale miglioramento.

Quando noi parliamo di pluralismo della carta stampata, sappiamo che il numero di giornali pubblicati è sicuramente sufficiente; per quanto riguarda le televisioni locali, sappiamo che più o meno si potrebbe verificare qualcosa di abbastanza simile, cioè i due livelli potrebbero essere effettivamente molto diversi perché per quanto riguarda le televisioni locali i soggetti sono in numero tale da consentire una grande diversità. Nell'attuale situazione dei *network* nazionali la richiesta di imparzialità ha indubbiamente senso: in questo caso non si può parlare di una situazione analoga a quella dei quotidiani, ma si deve parlare di una situazione analoga a quella dell'utilizzo di una risorsa scarsa e quindi questa imparzialità - lo ripeto - può effettivamente diventare uno degli elementi necessari ad una corretta informazione.

In conclusione, vorrei soltanto far presente al Presidente che sarebbe sommamente opportuno che accettassimo l'incontro con i vertici della Rai per la definizione delle modalità che regolano la parte finale di questa campagna referendaria. Dico questo perché, per esempio, abbiamo proposto una trasmissione in prima serata a conclusione della campagna referendaria, per cui effettivamente questo richiede un ulteriore impegno da parte della concessionaria. Tale trasmissione dovrebbe ricadere evidentemente nella comunicazione politica, sarebbe cioè un tentativo di ampliare l'area della comunicazione e per questo bisogna riuscire a dare ad essa caratteristiche che siano accettate dal pubblico.

GUIDO CESARE DE GUIDI. Convengo anch'io con il professor Cheli che le difficoltà manifestatesi nelle campagne elettorali per le regionali e per i referendum sono più di carattere fisiologico che patologico: una legge che non ha avuto il tempo di essere sufficientemente rodata e che è entrata subito in azione in una situazione di confronto-scontro è evidente che doveva segnare questi limiti.

Vorrei svolgere una considerazione in merito all'ascolto che non sempre è in funzione degli orari, anche se certamente ciò ha il suo peso, e neppure della qualità. La pretesa di far accogliere dei messaggi di carattere politico, quindi si presume di contenuto culturale e politico, da telespettatori abituati ad una subcultura che viene dai mezzi di comunicazione, in particolare televisiva, diventa un problema difficile da affrontare.

È logico che, rispetto ad una proposta impegnativa che richiede una partecipazione non basata unicamente sul confronto-scontro, sulla litigiosità, ma che richiede un confronto di idee, di valori, di contenuti, come dovrebbe essere la comunicazione politica anche all'interno di un confronto elettorale, non trova il telespettatore abituato a ciò. Una parte che io penso minima di coloro che siedono davanti alla televisione vuole le informazioni e allora ecco i telegiornali, i notiziari, eccetera; una gran parte cerca un discorso di evasione, anche perché questo è ciò che offre oggi la televisione sia pubblica sia privata.

Credo, allora, che quando facciamo una riflessione sui risultati positivi o meno della campagna elettorale referendaria dobbiamo tener presente anche quest'aspetto. Utilizziamo uno strumento certamente diffusivo ed importante per trasmettere i messaggi impegnativi ad un pubblico che in genere non viene abituato a questo. Per quanto riguarda il problema della difficoltà di distinguere comunicazione e informazione politica, sono convinto che questa materia difficilmente potrà essere regolamentata sulla carta e che stia in particolare alla sensibilità dei comunicatori che dovrebbero avere non solo una maggiore professionalità dal punto di vista delle tecniche informative, ma anche una maggiore sensibilità sullo spirito che la legge sulla *par condicio* voleva diffondere, quello di saper distinguere ciò che è informazione da ciò che è comunicazione, nel tentativo di coinvolgere e convincere. È giusto, quindi, che il nostro lavoro venga condotto con impegno ma esso troverà sempre grandi difficoltà nel momento in cui dovrà fare i conti con chi deve attuare questi regolamenti.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.* Mi limiterò ad accennare rapidissimamente solo a quattro punti emersi nel corso del dibattito, chiedendo poi al commissario amico Sangiorgi di integrare i punti eventualmente rimasti scoperti.

Il primo punto è quello dell'informazione e della comunicazione politica, toccato dal senatore Falomi, dal senatore Semenzato e dall'onorevole Rogna. La linea di confine certamente è molto sottile; la legge però indica una linea di confine sufficiente, che è poi quella tradizionale della distinzione tra informazione sui fatti e la valutazione e le opinioni espresse in contraddittorio. Ritengo che questa linea, anche se in certe occasioni ha dato luogo (l'esempio più evidente è stato quello della trasmissione *Porta a Porta*) ad incertezze e diversità giurisprudenziali tra questa Commissione e l'Autorità, sia in fondo l'unica che sia ancora possibile seguire.

Per quel che riguarda la posizione dell'Autorità, quest'ultima si è molto preoccupata, quando ha dovuto affrontare questo problema, di guardare agli aspetti sostanziali, cioè di accantonare immediatamente la collocazione formale dei programmi informativi in quanto facenti capo ad una testata per vedere invece la sostanza, cioè i contenuti del programma; laddove questi contenuti manifestavano gli elementi elencati al comma 3 dell'articolo 2, l'Autorità si è orientata in questi primi accenni, abbozzi di giurisprudenza (è chiaro che la materia dovrà essere messa a fuoco nel corso delle esperienze che faremo in futuro) verso lo spostamento del programma dall'area dell'informazione a quella della comunicazione politica. Credo che questa distinzione debba valere sia con maggior rigore nelle campagne elettorali sia con minor rigore al di fuori di queste. Il secondo punto è quello delle fasce orarie, ripreso dal senatore Falomi e dal senatore De Guidi. Io penso che su questo tema non ci possano essere particolari equivoci. Se si parla di comunicazione politica, questa per essere tale, per definizione, deve avere una ragionevole base di ascolto, altrimenti non è comunicazione politica. La legge non dice nulla sulle collocazioni orarie ma ritengo che una legge come questa, ispirata ad un principio così delicato e complesso per la vita di una democrazia come quello della *par condicio*, debba avere una lettura secondo i principi di ragionevolezza, buona fede e proporzionalità, che sono i criteri generali che ispirano la lettura di leggi di questo tipo, costruite a maglie larghe su grandi categorie concettuali cui si legano i valori di una democrazia.

Questo mi porta a dire che una collocazione dei programmi di comunicazione politica in aree temporali di difficile accesso non alla grande massa ma a quella normale, finisce per aggirare il significato della legge. Come si può rimediare nel silenzio della legge? Io credo che questa sia una materia che il regolamento possa coprire; certamente la può coprire il regolamento della Commissione di vigilanza rispetto all'emittente pubblica, perché questo credo sia nei poteri naturali di una Commissione di vigilanza. Ma credo che anche il regolamento di un'Autorità come la nostra, rispetto all'emittenza privata, possa ispirarsi nella sua giurisprudenza ad un criterio di ragionevolezza, buona fede e proporzionalità; finora non lo ha fatto, nel dubbio ed anche in attesa di questo confronto che deve portarci a mettere a fuoco delle linee comuni, ma credo che, pur nel silenzio della legge, una norma regolamentare che integri quella primaria sotto il principio della ragionevolezza possa dare indicazioni in questo senso per evitare aggiramenti attraverso la collocazione di program-

mi di comunicazione politica in momenti in cui la comunicazione per natura non esiste, per assenza o livelli troppo bassi di ascolto.

Il terzo punto è quello delle valutazioni circa il rendimento della legge, toccato dall'onorevole Romani e dall'onorevole Rogna. Io ho espresso un giudizio positivo che non riguarda il merito della legge (questo non è nelle competenze di un'Autorità), ma gli aspetti applicativi della legge, cioè il rendimento nella fase applicativa. Credo infatti che un'Autorità di garanzia non possa giudicare le leggi che applica, ma abbia il dovere, nel momento in cui applica, con la stessa tecnica di un'autorità giudiziaria, una legge cui è vincolata, di valutarne il rendimento, verificando cioè se la legge in applicazione, indipendentemente dalla valutazione del suo merito, abbia funzionato o meno. Quando ho espresso una valutazione positiva l'ho fatto sotto l'ottica dell'autorità con riferimento alla fase applicativa. Questo per due profili che mi permetto di specificare: questa legge ha avuto, a nostro giudizio, anche se entrata in vigore da un tempo ancora limitatissimo, un tasso di ottemperanza piuttosto elevato. Le emittenti si sono continuamente informate con l'Autorità, hanno chiesto interpretazioni, eccetera; insomma il tasso di ottemperanza è stato elevato e quello di conflittualità è stato contenuto. Questi sono i due elementi entrati in gioco, che sono di spettanza dell'Autorità, che non può però entrare nel merito politico delle scelte fatte dal legislatore. Valutata nei tempi brevi, sul piano applicativo, abbiamo riscontrato un tasso di ottemperanza adeguato, vorrei dire elevato ed un tasso di conflittualità contenuto. Questo ci ha portato ad esprimere un giudizio più favorevole di quello che eravamo inclini a manifestare nel momento in cui partiva quest'esperienza così nuova ed anche così complicata.

Quarto ed ultimo punto, toccato dal senatore Semenzato, è quello dei caratteri generali della legge. Concordo pienamente con la linea esposta all'inizio dal senatore Semenzato. Questa disciplina regolamentare deve essere leggera, costruita sotto il profilo della garanzia, non dei vincoli, della restrizione o dell'incidenza sui profili della libertà di espressione. In questa disciplina leggera ci possono certamente aiutare molto i risultati del monitoraggio che l'Autorità ha compiuto e che anche la Commissione ha seguitato a compiere, anche sul terreno delle distinzioni qualitative fra informazione e comunicazione politica. Certo su questo terreno l'esperienza fatta ci porta a dire che l'elemento fondamentale per il buon funzionamento di una legge che introduce un costume politico nuovo o comunque un'esperienza politica ignota al nostro paese è la professionalità degli operatori della comunicazione, dei conduttori e dei registi. L'onorevole Rogna ha richiamato la giurisprudenza della FCC: credo sia un richiamo molto opportuno e molto puntuale. L'Autorità ha tenuto presente quella giurisprudenza, che copre ormai un arco di sessant'anni ed ha ripetutamente applicato criteri di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede proprio sotto il profilo dell'imparzialità e non distorsione della comunicazione politica.

Naturalmente la materia è tale che non si può tagliare con l'accetta delle norme, ma deve maturare nella prassi giurisprudenziale. L'Autorità in questi primi mesi si è sforzata di mettere a punto questa prassi seguendo le regole generali di lettura ragionevole, proporzionale e di buona fede della disciplina data dal Parlamento.

GIUSEPPE SANGIORGI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Torno anch'io sulle preoccupazioni espresse dall'onorevole Romani sul tema informazione-comunicazione politica. L'Autorità ha ben chiaro il contenuto del comma 2 dell'articolo 2, cioè che le disposizioni in materia di comunicazione non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione; ma viene proprio da parte degli operatori e delle emittenti la richiesta di aiutarli a stabilire bene, attraverso qualche definizione regolatori, la differenza fra questi due ambiti, per non cadere nell'equivoco. Non più tardi di stamattina nel confronto con una delle più rilevanti di queste associazioni si è dibattuto a lungo di questo tema al fine di una maggiore chiarezza e non per una sovrapposizione di ruoli.

Per quanto riguarda il livello di recepimento della legge da parte del mondo delle emittenti, le nazionali l'hanno recepita tutte; per quanto riguarda le reti locali, le domande per trasmettere messaggi autogestiti sono state presentate da circa 100 radio e 200 televisioni. Se calcoliamo che la legge è stata approvata il 2 febbraio e che il regolamento è entrato in vigore ai primi di marzo, lo possiamo considerare un risultato un eccellente in fase di primissima applicazione; vedremo poi, se funziona il meccanismo dei rimborsi, se questo dato si stabilizzerà, sarà in crescita, o sconterà difficoltà successive.

Vorrei poi richiamare l'attenzione su un aspetto particolare della legge che dovrebbe essere motivo di soddisfazione per tutti, mi riferisco al tema dei sondaggi. La legge n.515 prevedeva una norma sui sondaggi piuttosto stringente e carica di sanzioni molto forti nei confronti di chi non la osservasse; l'esperienza del passato è che raramente i processi nati in seguito all'inosservanza di questa norma sono arrivate ad una con-

clusione. Nella nostra esperienza, invece, posso dirvi - senza fare i nomi - che alcune delle maggiori testate di quotidiani e settimanali italiani, che nei 15 giorni precedenti le elezioni hanno pubblicato i risultati di sondaggi omettendo alcuni dati di chiarezza nei confronti degli elettori che noi avevamo specificamente richiesto (chi era il committente, a quando risaliva il sondaggio e di che tipo era, qual era esattamente la domanda posta) sono stati raggiunti dalla nostra delibera e tutti nell'arco di massimo tre giorni hanno pubblicato, con notevole evidenza, la notizia che l'Autorità li pregava di fornire le informazioni mancanti relativamente a quei sondaggi. Sono piccoli ma importanti segni di civiltà democratica, trasparenza, correttezza nei confronti dei cittadini.

Questa legge ha al suo interno tante potenzialità che sul piano del merito si potranno misurare da qui ad un po' di tempo quando sarà entrata pienamente a regime e sarà condivisa dal mondo dell'informazione che è il principale soggetto chiamato ad applicarla quotidianamente.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,20.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Audizione del 6 marzo 2001

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Saluto i nostri interlocutori, che sono il professor Cheli, Presidente dell'Autorità, ed i commissari dottor Giuseppe Sangiorgi, la dottoressa Paola Manacorda ed il dottor Alfredo Meocci, che lo accompagnano.

Ricordo che l'audizione odierna è riferita agli orientamenti ed ai possibili contenuti dei provvedimenti di disciplina della programmazione radiotelevisiva nella prossima campagna elettorale, che saranno esaminati dalla Commissione e dall'Autorità ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n 28.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.* Grazie, Presidente. Vorrei innanzitutto ricordare che l'Autorità lo scorso anno, previa consultazione con questa Commissione parlamentare, ha adottato misure attuative della legge n. 28 in quattro occasioni: la prima, per disciplinare la campagna per le elezioni regionali e locali del 12 aprile dello scorso anno; la seconda, per disciplinare la campagna relativa ai referendum indetti per la primavera del 2000; la terza, per l'elezione suppletiva per la Camera dei deputati, tenutasi il 18 giugno nel collegio n. 6 della Sardegna; la quarta, per attuare i principi contenuti nella predetta legge, con riferimento ai periodi non compresi nella campagna elettorale. Quattro interventi in parallelo con quelli di questa Commissione.

In tutti questi interventi, la linea allora concordata in questa Commissione, e poi di fatto seguita e applicata, è stata quella di favorire al massimo l'omogeneità fra la disciplina adottata da questa Commissione per il servizio pubblico radiotelevisivo e quella posta dall'Autorità per l'emittenza privata.

Ritengo - credo sia questa la posizione della Commissione prodotti e servizi e dell'intera Autorità - che questa linea debba essere proseguita anche in questa occasione, anzi direi a maggior ragione in questa occasione nella quale, per la prima volta, ci troviamo ad affrontare, dopo un anno di esperienza, i problemi connessi a una campagna elettorale politica di livello nazionale.

Vorrei anche ricordare che le soluzioni ai problemi fondamentali posti dalla legge n. 28 sono state già tracciate, direi con sufficiente chiarezza, nei quattro regolamenti adottati lo scorso anno, rispettivamente, dalla Commissione e dall'Autorità. In particolare, vorrei sottolineare i principi e le norme contenuti nel regolamento che lo scorso anno formulammo in tema di campagna elettorale per l'elezione suppletiva in Sardegna.

Rispetto alla disciplina che allora ritenemmo di adottare, non mi sembra siano emersi nel frattempo problemi nuovi di particolare rilevanza. Già allora affrontammo il tema delle elezioni politiche e demmo una soluzione a tutti i problemi: comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione politica. Perciò ritengo che la linea che allora seguimmo possa essere ripresa e reiterata almeno nei suoi principi di massima.

Vorrei inoltre accennare, sempre sul piano delle premesse generali, a un'altra esigenza: quella dell'organicità, della completezza e dell'unitarietà della disciplina. Sono questi i principi che lo scorso anno abbiamo sempre seguito, sia la Commissione sia l'Autorità, cioè quelli di varare un'unica disciplina riferita a tutti i mezzi (comunicazione politica, messaggi e informazione) e a tutti i periodi presi in considerazione dalla legge n. 28: sia al primo periodo, che va dalla convocazione dei comizi alla presentazione delle liste e sia al secondo periodo, alla fascia più protetta, che va dalla convocazione alla chiusura della campagna elettorale.

Accennato così alle linee generali che riprendono il percorso sviluppato lo scorso anno con risultati favorevoli, perché poi il contenzioso è stato abbastanza contenuto, vorrei chiedere al dottor Sangiorgi, che segue specificamente questa materia per conto dell'Autorità, di illustrare più in dettaglio alcuni punti particolari sui quali l'esperienza dello scorso anno ha fatto emergere qualche difficoltà d'interpretazione o di applicazione.

PRESIDENTE. D'accordo, presidente Cheli.

GIUSEPPE SANGIORGI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.* Ritengo che il problema del nuovo regolamento vada affrontato in coerenza con quanto fatto finora, sulla base quindi

dell'esperienza di quest'ultimo anno, facendo tesoro di questa esperienza per migliorare il regolamento stesso laddove questo sia possibile.

Vorrei qui ricordare i maggiori problemi dalla cui soluzione dipenderà poi l'efficacia del regolamento. Il primo ordine dei problemi è di natura più tecnica; può sembrare un aspetto minore, ma non lo è. Si tratta, infatti, di rendere il più agevole e il più semplice possibile tutto quell'insieme di meccanismi che pongono in relazione tra loro i soggetti politici, le emittenti televisive, i Corerat, i Corecom e l'Autorità, al fine di stabilire i contenitori della comunicazione politica, i messaggi autogestiti gratuiti dei soggetti politici, quelli a pagamento che si possono fare in rapporto alla durata dei messaggi autogestiti gratuiti, insomma tutto il corpo dell'articolo 4 della legge.

Per sveltire tali procedure e per favorire queste relazioni l'Autorità immagina questa volta di elaborare due semplici modelli, uno a disposizione dei soggetti politici, l'altro delle emittenti, da compilare anche via internet. I soggetti politici dichiarano la loro volontà di fare messaggi e comunicazione, le emittenti dichiarano la loro disponibilità; a questo punto, in modo omogeneo tutti (Corerat, Corecom e Autorità) hanno un quadro della situazione, fatto di domande e disponibilità, tutte rilasciate allo stesso modo; questo dovrebbe evitare problemi interpretativi di vario genere.

Se questo meccanismo funzionerà ci sarà minor contenzioso, soprattutto con gli uffici periferici dei Corerat e dei Corecom, che sono uno snodo organizzativo importante per tutte le TV locali quanto lo è l'Autorità nei rapporti con le TV nazionali.

Un secondo ordine di problemi ha natura più politica e interpretativa. Si tratta sempre dell'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*: come regolare i primi quindici giorni, come regolare i secondi trenta giorni. Ricordo che la volta scorsa ci fu, tra Vigilanza ed Autorità una lieve differenza per quanto riguarda i primi quindici giorni; voi avevate elaborato un criterio di tipo ponderato fra la rappresentanza parlamentare e quella europea; noi eravamo ricorsi ad un criterio per cui il 90 per cento del tempo era dedicato alle forze politiche che venivano dalle assemblee da rinnovare ed era poi previsto una sorta di diritto di tribuna del 10 per cento per le forze che invece avevano avuto una rappresentanza europea; questo immaginando che nei primi quindi giorni di campagna elettorale si facesse un bilancio di quanto avvenuto in precedenza e che quindi questo fosse soprattutto a carico delle forze politiche che più direttamente erano state protagoniste di quella fase politica.

Mi auguro che anche per questi quindici primi giorni riusciremo ad arrivare ad una soluzione comune. Se essa fosse fatta attraverso un criterio di ponderazione, quello che ci chiedono soprattutto le emittenti televisive (ricordo che quelle private, soprattutto le locali, hanno minori strutture professionali al loro interno, hanno minori attrezzature per calcoli così sofisticati), una volta stabilito l'eventuale criterio della ponderazione, è di definire insieme l'elenco dei soggetti politici che possono partecipare a questa forma di comunicazione politica dei primi quindici giorni in modo che non ci sia un contenzioso che si riapre ogni volta e che obbliga ad una sorta di interpretazione autentica di un criterio che, una volta definito, va poi in qualche modo attualizzato.

Per quanto riguarda i secondi trenta giorni, la legge dà un'indicazione che sembra abbastanza pacifica: pari opportunità tra coalizioni e liste, anche tenendo presente il meccanismo elettorale di riferimento. «Pari opportunità» probabilmente può significare anche questa volta un tempo diviso a metà: metà alle coalizioni e metà alle singole liste.

Problema aperto resta la definizione delle coalizioni. Ricordo che la volta scorsa la parola «coalizione» fu intesa in senso ampio, cioè anche alcune liste fatte da un solo partito (poiché il riferimento era alle regionali dove comunque veniva presentato un candidato alla presidenza della regione) furono considerate come coalizioni; era il caso dei Radicali e del Partito Umanista. Questa volta il meccanismo elettorale è diverso, cioè nella scheda elettorale non c'è il riferimento ad un candidato *premier*; allora il problema si pone in rapporto alla nuova legge elettorale: mantenere quel concetto largo di coalizioni o restringerlo questa volta a quelle ufficiali che effettivamente si presenteranno nelle prossime settimane sulla scena elettorale?

Accennerò ora rapidamente ad altri problemi. Tengo a sottolineare innanzitutto il rilievo, non tanto e non solo ai fini della legge n. 28 sulla *par condicio*, ma proprio come dato di civiltà dell'informazione, dell'articolo 8 della legge, che riguarda i sondaggi. Mi auguro che questa volta anche la Commissione di vigilanza faccia un riferimento esplicito ai sondaggi nel regolare l'attività in questo senso dell'emittente pubblica. Perché? Perché l'esperienza di questo anno ci dice che, come Autorità, siamo intervenuti diverse decine di volte, obbligando soprattutto i giornali a rettificare e completare la serie di indicazioni che debbono dare a garanzia del cittadino sul committente del sondaggio, su quando è stato effettivamente realizzato, quali le do-

mande poste e quale quindi la verità del sondaggio, per fare in modo che vengano pubblicati sondaggi veri e non si adoperi impropriamente il termine «sondaggio» come una tecnica un po' capziosa della comunicazione che voglia orientare dei comportamenti invece che registrare degli orientamenti.

Sottolineo questo che è un aspetto di rilievo, unito al fatto più generale, con cui concludo, che sulla pista della prossima campagna elettorale avremo molte macchine, ed io farò di tutto perché il codice della strada sia il più possibile unico e non ci siano due codici per cui nel servizio pubblico alcuni comportamenti sono consentiti e non in quello privato o viceversa. Si tratta di un dato di omogeneità molto utile, soprattutto per l'Autorità che deve poi vigilare sulle macchine che corrono sull'intero circuito, alcune sono macchine pubbliche, altre sono private.

Con questo riterrei di aver concluso. Grazie.

PAOLO ROMANI. Stiamo parlando con l'Autorità, per cui in questa occasione possiamo ampliare il raggio delle analisi che abitualmente lasciamo riservate in questa sede alla competenza specifica della Commissione, cioè del servizio pubblico.

Abbiamo detto e ripetuto in più di un'occasione, ma penso che anche voi abbiate i dati al riguardo, che alla fine l'applicazione della legge sulla *par condicio* sull'emittenza locale, che è da voi regolata, ha avuto una scarsissima evidenza nel senso che la percentuale di emittenza locale che poi ha mandato il famoso regolamento ed ha applicato la *par condicio* è in termini quantitativi relativamente bassa, intorno al 25 per cento, ma poi chi l'ha fatto effettivamente è una percentuale ancora più bassa, misurando le emittenti in base alla loro consistenza in termini di *audience*; siamo intorno al 10 per cento. Fatto 100 il totale di contatti che l'emittenza locale può colpire, solo il 10 per cento di coloro che abitualmente vengono colpiti come ascolti dall'emittenza locale ha potuto usufruire dell'applicazione di questa normativa. Quindi, dal nostro punto di vista, è stata un fallimento; ovviamente non è colpa dell'Autorità; a nostro avviso, lo abbiamo ripetuto in più di un'occasione, è colpa della legge fatta in modo così complicato ed ingarbugliato per cui anche la buona volontà che la stessa Autorità ha messo in quell'occasione non ha consentito al cittadino elettore di usufruire del servizio della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti.

La domanda è se vi siete posti questo problema - ed io mi auguro che lo abbiate fatto - e se, sia pure nei limiti ristretti che sicuramente la legge vi consente, perché voi dovete fare sostanzialmente un regolamento applicativo, avevate immaginato qualcosa. Qualche atto di coraggio lo abbiamo già intravisto; nei famosi quindici giorni avete, ad esempio, introdotto, con qualche difficoltà, il meccanismo della proporzionalità, che nella legge tutto sommato non esisteva. Inoltre - altro punto che abbiamo sempre sostenuto - in questo paese abbiamo istituite tante autorità e se queste avessero più competenze e ne avesse meno il legislatore (forse molte materie andrebbero normate con una legge-quadro per lasciare poi libero gioco della competenza delle autorità), probabilmente molte cose andrebbero meglio. Siccome nel recente passato abbiamo avuto modo di stimare, proprio nella vostra sede, questo piccolo atto di coraggio, vorrei capire se almeno su questo punto avete immaginato qualcosa, visto - ripeto - il pessimo risultato che l'applicazione della legge ha generato nel settore.

Lei, dottor Sangiorgi, ha fatto una affermazione importante, che sottolineo, quando ha ricordato che rimarrà da esaminare il problema della definizione delle coalizioni. Giustamente lei ha anche rilevato come allora, in occasione delle regionali, fosse complicato farlo, come tutto sommato buonsenso vorrebbe (dare parità di condizioni al Partito Umanista rispetto alle grandi coalizioni nazionali non ha avuto granché senso, visti anche i risultati che hanno ottenuto dopo) ma questo vale a maggior ragione per le politiche. Su questo punto, però, la legge elettorale tutto sommato vi dà la possibilità di immaginare un percorso diverso, visto che prevede un 75 per cento di voto maggioritario ed un 25 per cento di voto di lista. Già il meccanismo elettorale introduce una diversità di valutazione rispetto alla coalizione, che è espressione del voto maggioritario, ed al voto di lista, che è espressione del voto proporzionale, per cui può darsi che la ripartizione 50/50 non sia un risultato ottimale e si possa introdurre una novità, anche a semplificazione del meccanismo elettorale perché questa partita elettorale si gioca sulla competizione fra le due grandi coalizioni. Mi chiedo se almeno su questo punto state immaginando o pensando di introdurre una novità, perché questa sarebbe sicuramente una chiarificazione.

Questi i due punti centrali su cui vorrei un chiarimento. Grazie.

ANTONIO FALOMI. Io penso che le difficoltà attuative della legge sulla *par condicio* più che nella legge stessa abbiano origine nella complessità del sistema politico italiano. Un conto è garantire condizioni di

parità in un sistema politico di tipo presidenziale o proporzionale, con due-tre soggetti politici, altra cosa è quando questi sono venti e più, come abbiamo visto in varie occasioni. Quando il sistema politico è molto complesso, è evidente che il principio fondamentale, che nessuno del resto contesta, della parità di condizioni per tutti i competitori è in termini attuativi assai complesso da realizzare ed obbliga ad interventi complessi. Per cui io non credo che il problema sia la legge sulla *par condicio*. Non si può scaricare sul principio della *par condicio* una complessità che invece ha a che fare con la natura del sistema politico italiano, sistema politico peraltro rimasto a mezza strada con leggi che per alcuni versi sono andate avanti e per altri no, con leggi che sono dei compromessi.

Credo che l'esperienza della legge sulla *par condicio* dimostri come, al di là delle difficoltà incontrate, dei risultati di accrescimento del confronto e della comunicazione politica basata sul confronto li abbia prodotti, perché in fondo quello che poi interessa molto è la possibilità di confrontare tra loro le diverse posizioni.

Per quanto riguarda le questioni poste dai colleghi, vorrei chiedere chiarimenti su due punti. Il primo è il problema della collocazione dei messaggi autogestiti nei palinsesti televisivi. Mi rendo conto che la questione è abbastanza complicata ma il rischio cui stiamo andando incontro è quello di messaggi autogestiti trasmessi in fasce orarie con scarsissima possibilità di ascolto e scarsissima *audience*. Non so se voi, anche alla luce dell'esperienza fatta, abbiate pensato di dare qualche indicazione un po' più precisa sotto questo profilo.

Un altro aspetto, fonte di non poche complicazioni nel corso delle precedenti esperienze, è la definizione di criteri più chiari per i programmi di informazione. Il confine tra informazione e comunicazione politica è stato spesso varcato, creando non pochi problemi. Ricordo la stessa deliberazione dell'Autorità a proposito di *Porta a porta*, la cui configurazione ad un certo punto è andata assumendo le caratteristiche di una trasmissione di comunicazione politica e non più di informazione ed approfondimento giornalistico. Il problema di dare indicazioni sotto questo profilo naturalmente esiste anche per noi per quanto riguarda il sistema pubblico. Nella logica, che io condivido, di costruire regolamenti che siano il più possibile coincidenti ed omogenei tra loro, il punto importante è che ci sia anche da questo punto di vista una indicazione. Altro aspetto che desidero ancora sottolineare, già sollevato dal collega Romani, è quello degli spazi tra coalizioni e liste. Alla fine si tratta di una scelta politica, però la questione di una percentuale di spazio e di tempo tra coalizioni e liste il più vicina possibile, non dico coincidente, con il meccanismo previsto dalla legge elettorale, credo sia abbastanza ragionevole. Si può trovare naturalmente un punto di mediazione, credo però che la questione si ponga perché effettivamente la competizione per la gran parte dei seggi avviene tra coalizioni.

Per quanto riguarda la definizione di coalizione, è chiaro che la mancanza di un collegamento formale con un candidato presidente del Consiglio implica che la definizione di coalizione sia abbastanza legata alla presentazione nei collegi uninominali, perché quella è la sede nella quale le diverse liste in competizione assumono, almeno formalmente, questa veste.

Un'ultima considerazione riguarda il meccanismo di accertamento e le sanzioni nel caso di violazioni. Alla luce dell'esperienza fatta, avete qualche suggerimento ulteriore, oppure in fondo il meccanismo identificato rimane valido?

STEFANO SEMENZATO. Anch'io vorrei iniziare dal problema di come ci si possa orientare per arrivare ad un'ipotesi normativa che risolva quella che l'altra volta è emersa come una contraddizione nella vicenda di *Porta a porta*.

Allora da parte della Commissione di vigilanza si è ritenuto utile lasciare un'articolazione di modalità informative che potessero avere un livello di elasticità maggiore; alla prova dei fatti, però, quella formulazione e quella tesi non hanno retto e l'Autorità è intervenuta con una regolamentazione più rigida. Su questo mi chiedo e vi chiedo se non si possano elaborare fin dall'inizio per programmi di quel tipo delle formulazioni più rigide in termini di tempi e di soggetti che partecipano, più elastiche nella scelta dei partecipanti da parte dei conduttori.

Vi sono in genere due aspetti che possono essere tenuti divisi: uno è il diritto a partecipare ed i tempi di partecipazione; l'altro è che nei contenitori di comunicazione politica è il soggetto che viene chiamato che designa anche il proprio rappresentante. Mi chiedo cioè se non si possa lavorare su questa parte per trovare una soluzione che possa soddisfare esigenze non tanto giornalistiche ma di comunicazione in generale, nel senso di trovare un rapporto più forte con i cittadini per comunicare contenuti e messaggi della campagna elettorale.

Un secondo nodo riguarda la Vigilanza in rapporto a Rai Tre, ma credo riguardi molto anche l'Autorità, in materia di emittenza locale: si tratta dell'intreccio probabile tra la campagna per le elezioni politiche generali e quella per le elezioni amministrative in tutta una serie di comuni, anche importanti. A me pare vada salvaguardata, nel tipo di comunicazione, una forte autonomia delle due campagne elettorali e che quindi vada evitato, attraverso conteggi e modalità separate (anche se mi rendo conto che questo per un'emittente locale diventa un problema diventa ancora più complicato), che le due campagne interferiscano l'una con l'altra dal punto di vista della possibilità di acquistare spazi, acquisire ruoli, eccetera.

Mi sembra questo un criterio generale che andrebbe studiato, rispetto a quello che vedo nel concreto come uno dei problemi più rilevanti, a livello delle regioni e del lavoro dei Corecom, nonché sotto altri profili.

Un'ultima questione riguarda la vicenda proporzionale/maggioritario. In realtà non ci troviamo di fronte ad elezioni in cui siano previsti ruoli di coalizione, se non per il fatto che è contemplata la presentazione di soggetti nella quota proporzionale, assolutamente minoritaria rispetto all'insieme del Parlamento, oppure nella quota maggioritaria, con differenze anche tra Camera e Senato: 75 per cento alla Camera, 100 per cento al Senato.

Su questo punto, soprattutto per quanto riguarda la fase degli ultimi trenta giorni, mi sembra vi sia un problema che possiamo definire come quello dei nuovi entranti, che allo stato si configurano come un pacchetto di liste che si presentano al maggioritario, un pacchetto consistente che non ha al momento una rappresentanza formale diretta in Parlamento e che quindi non è solo il Partito Umanista, ma anche Di Pietro, D'Antoni, oltre alla stessa Rifondazione. Avremo cioè uno specchio piuttosto ampio di rappresentazioni politiche e mi pare difficile in questo quadro non muoversi con forte criterio di pari opportunità per tutti, anche se su questo grava la vicenda che tutti vivemmo malamente della presentazione delle liste del Partito Umanista l'altra volta e quindi con un evidente scompenso dal punto di vista generale.

Non mi pare che allo stato la legislazione vigente preveda effettive scappatoie da questa situazione. Allora la discussione che credo deve essere fatta riguarda molto la valorizzazione della prima fase di campagna, quella precedente la presentazione, in cui ci sono meno vincoli, e poi la previsione di un criterio fortemente ugualitario, muovendosi all'interno del parametro delle pari opportunità che la legge prevede.

Mi sembra che da parte nostra si debba in qualche modo partire da questo dato per articolare poi un disegno; vorrei però sottolineare che, al contrario delle stesse elezioni regionali in cui vi era la formulazione di *leader* e di coalizione, e quindi avevamo anche spazi istituzionali maggiori, in questo quadro mi sembra che il problema sia abbastanza più complesso.

PRESIDENTE. Prego i nostri interlocutori di rispondere a questo primo giro di domande.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio per le osservazioni e i suggerimenti, che ci saranno utili nelle prossime decisioni. Io mi limito a rispondere su tre punti di carattere generale, chiedendo poi sempre al commissario Sangiorgi di sviluppare altri punti più specifici.

Il primo punto riguarda l'impatto della disciplina a livello locale. Al riguardo, vorrei rilevare che non abbiamo dati statistici precisi per misurare un successo o un insuccesso in termini di applicazione e rispetto della disciplina. Un'Autorità di garanzia non è chiamata a misurare questi dati (spetta al potere politico), ma ad applicare le norme per quello che sono. Lo scorso anno abbiamo fatto un grosso sforzo organizzativo (i dettagli vi potranno essere esposti, se lo ritenete, dal dottor Sangiorgi) per aprire un canale diverso con l'emittenza locale, uno sportello che ha funzionato in termini quantitativi anche molto rilevanti: le chiamate erano continue. Chiaramente era il primo passo e perciò problemi interpretativi e anche di conoscenza delle norme erano molto seri e questo può aver ritardato la diffusione e l'applicazione a livello locale della disciplina. Il modello organizzativo aveva dato in partenza buoni risultati e quest'anno lo riprenderemo con l'intento di rafforzarlo. Ricordo che il primo regolamento è stato varato pochi giorni prima delle elezioni e non più di quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge: era una situazione nuova e l'emittenza locale, a mio giudizio, ha dato una reazione positiva di ottemperanza. Quest'anno c'è più respiro e le norme sono più note. C'è stata una giurisprudenza applicativa dell'Autorità e sarà nostra cura svilupparne al massimo la conoscenza e valorizzare al massimo lo sportello che apriremo con l'emittenza locale.

Secondo problema di ordine generale è quello delle «definizioni» e investe due punti: la definizione della coalizione, rispetto a quella della lista, e la definizione di comunicazione politica rispetto all'informa-

zione. Noi riteniamo che questi punti, che erano stati lasciati un po' in sospeso e che poi hanno dato luogo a contenzioso, risolto con alcune decisioni dell'Autorità su *Porta a porta*, come quella richiamata, debbano essere prevenuti attraverso una disciplina *ex ante* che dia, appunto, le «definizioni».

La linea di confine, anche se difficile da tracciare, tra comunicazione politica e informazione, una traccia regolamentare deve, a nostro avviso, averla. Come devono averla i problemi che il dottor Sangiorgi poneva all'inizio, relativi alla definizione delle coalizioni in rapporto alle liste.

Terzo e ultimo punto riguarda la domanda sulla validità del meccanismo sanzionatorio. Lo scorso anno abbiamo aperto molte procedure e applicato molte sanzioni. Esprimo un'opinione personale: a mio avviso, lo avevo già detto qui e in altre sedi parlamentari, il meccanismo è troppo rigido e proceduralmente troppo complesso. Per vicende come quelle del rispetto della *par condicio* in una campagna elettorale occorre pensare a una maggiore agilità, a una connotazione più arbitrale. Il meccanismo dell'articolo 10 crea problemi, anche in termini temporali: le quarantotto ore, molte volte, scattano il venerdì sera e ci sono emergenze alle quali è difficile rispondere. Ripeto, esprimo un'opinione personale: se il meccanismo potesse essere in prospettiva rivisto, per renderlo più agile, meno ingessato e proceduralmente più utilizzabile da parte di un'Autorità di garanzia, sarebbe sicuramente un risultato auspicabile.

GIUSEPPE SANGIORGI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Per quanto riguarda il coinvolgimento delle emittenti locali, problema posto dall'onorevole Romani, la risposta che do tocca anche il tema posto dal senatore Falomi della collocazione dei messaggi nei palinsesti. Lo scorso anno, onorevole Romani, le associazioni delle emittenti avevano forti pregiudizi nei confronti di questa legge, soprattutto quelle locali. Quindi non spinsero nei confronti dei loro associati per un largo coinvolgimento sulla legge.

Ciò che abbiamo fatto in tutto questo anno, dal primo regolamento in poi, è stato proprio finalizzato a coinvolgere sempre di più le associazioni delle emittenti, nelle revisioni del regolamento fatto per le diverse esperienze elettorali che ci sono state dopo le regionali, che furono il primo bagno di attuazione della normativa. Ora il clima è notevolmente cambiato. I regolamenti sono frutto di una collaborazione molto intensa con le associazioni delle emittenti e ciò lascia credere che questa volta, da parte delle emittenti stesse, ci sarà un maggiore coinvolgimento. Per questo, come ho detto, prepareremo una serie di facilitazioni organizzative e di tecniche di comunicazione, in modo da superare il più possibile i problemi che allora infastidivano maggiormente gli operatori di emittenti che non hanno grandi strutture a disposizione, per cui non hanno l'informatico, l'impiegato o comunque il personale da assegnare per ventiquattr'ore al giorno ad un tema come quello della comunicazione per un periodo di diverse settimane.

Spero quindi che attraverso questo coinvolgimento possa venire fuori anche una maggiore generosità delle emittenti in termini di fasce orarie, all'interno delle quali dare sia i programmi di comunicazione politica sia i messaggi autogestiti. Questo è un auspicio, comunque stiamo lavorando in questa direzione; vedremo poi i risultati che saranno sotto gli occhi di tutti.

Per quanto riguarda l'intreccio con le amministrative, a norma di legge, se la data delle elezioni sarà la stessa, ci sarà il regolamento attuativo delle politiche e, da parte nostra e credo da parte della Vigilanza, ci sarà un regolamento specifico per le amministrative. Qui nascono problemi anche di rapporti con il Ministero delle comunicazioni al quale ho già rivolto una sorta di quesito formale. Della somma che è stata stabilita quest'anno per il rimborso dei messaggi autogestiti, in quale percentuale è da destinare alla campagna per le politiche ed in quale alle amministrative che coinvolgeranno città di grandissima importanza in tutto il paese? Questo punto va definito perché poi i Corerat ed i Corecom, in base ai finanziamenti che hanno regione per regione, stabiliscono l'entità dei messaggi possibili, tenuto conto di tutte le emittenti e di tutti i soggetti politici che ne fanno richiesta.

Si tratta di aspetti organizzativi piuttosto complessi, su cui però stiamo lavorando, come anche sul dato riferito al sommerso di questa attività che ogni tanto è bene ricordare. Alla comunicazione si accede con un filtro, cioè il cosiddetto 25 per cento; quante delle liste che si presentano in tutto il paese superano, sul piano regionale e su quello nazionale, questa soglia? Solo quelle hanno diritto a fare i messaggi. I messaggi sono concentrati negli ultimi trenta giorni, le liste vengono presentate al trentesimo giorno; per non perdere tempo abbiamo messo in piedi un raccordo con il Ministero dell'interno perché attraverso le prefetture in tempi il più possibile reali ci faccia sapere quante di queste liste sono effettivamente in condizione di poter accedere alla comunicazione politica, altrimenti ci sono le domande, si fa la ripartizione dei messaggi tra i soggetti che lo hanno richiesto, ma poi alcuni di questi non risultano titolari e bisogna rifare tutti i conteggi.

Si tratta di una gestione molto complessa da questo punto di vista; ce ne facciamo carico e cercheremo di risolverla come facemmo l'anno scorso, anche con un arco lavorativo molto più lungo su tutti e sette i giorni della settimana. Il professor Cheli ricordava l'attività dello sportello; l'anno scorso abbiamo risolto telefonicamente, via fax o in tanti altri modi, alcune migliaia di quesiti che ci vennero da diverse parti; sulla base di quell'esperienza e con la semplificazione consentita dalla legge cercheremo di ovviare a tutte queste difficoltà organizzative, che sono poi il vero problema perché è l'impatto organizzativo del regolamento quello che fa il successo o il non successo del regolamento stesso.

Vi è poi un ultimo tema di grande impatto politico: la differenza tra la comunicazione e l'informazione. Al riguardo credo che occorra da un lato richiamare con grandissima forza l'emittente pubblica, ma anche quelle private, ad agire in termini di effettivo equilibrio nel raccontare i fatti politici della giornata. Naturalmente si tratta di un potere più di *moral suasion* che non un potere cui risponda una capacità dell'Autorità di imporre, ad esempio, misure costrittive. Le emittenti sono molto gelose di quella che resta comunque l'autonomia della linea editoriale, che va riconosciuta e salvaguardata perché bene prezioso. Io riterrei molto importante se la Vigilanza, con riferimento alle trasmissioni che abitualmente la Rai riconduce sotto una testata giornalistica in prossimità delle elezioni, dicesse che questa è una condizione necessaria ma non sufficiente perché quel programma resti sempre informazione politica; se la sua articolazione, se il tipo di persone invitate o l'oggetto trattato continuativamente sono tipicamente da comunicazione politica, allora dovrà essere comunicazione politica, ma questo dipenderà un po' da come i direttori ed i conduttori di queste trasmissioni le imposteranno.

Ricordo che la visibilità di una forza politica è data dall'insieme di queste componenti, ma non dalla loro somma, perché per quanto riguarda la comunicazione politica sono i partiti a decidere chi partecipa ai diversi programmi, mentre per quanto riguarda l'informazione è in genere l'editore dell'emittente che ha una sua politica e privilegia un interlocutore piuttosto che un altro. È quindi un problema piuttosto complicato rispetto al quale bisogna impegnare il massimo di obiettività, di professionalità, di pluralismo, e al tempo stesso garantire margini di autonomia e di libertà alle emittenti. Su questo, nel concreto, si lavorerà con il regolamento.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Il bilancio relativo al settore della comunicazione politica della scorsa campagna elettorale non è poi così negativo. Guardando gli indici di ascolto si può infatti rilevare che non c'è stata quella crisi di rigetto che da qualche parte si profetizzava; vi è il problema, straordinariamente difficile da risolvere, dell'individuazione dei soggetti, ma al di là di questo il sistema ha funzionato. Il vero problema rimane quello dell'area grigia tra comunicazione e informazione, in cui qualcuno, come per esempio il presidente Zaccaria, ipotizza l'esistenza di un *tertium genus* (che effettivamente abbiamo visto realizzato in *Porta a porta* o nella trasmissione di Maurizio Costanzo), un'area nella quale c'è un modo effettivamente interessante di dibattere i problemi di attualità - nella campagna elettorale questo diventa un elemento di attualità - senza le strette regole della comunicazione politica. Nella scorsa campagna elettorale quest'area è stata confinata a questi due soli programmi e ciò ha determinato una serie di insofferenze poiché, sulla base della lettera della normativa (in particolare l'articolo 6 delle disposizioni dell'Autorità), è stata fatta sparire dai notiziari anche la semplice presenza di candidati, esponenti di partito, membri del Governo, conferendo in tal modo una vera esclusiva ai programmi prima citati.

Credo che questo non sia un bene e forse, con una più precisa definizione, si può arrivare a salvare il criterio della pari opportunità mantenendo però più spazi che, senza avere la rigidità della comunicazione, riescano a rendere interessante l'argomento del giorno, cioè il confronto elettorale. Non credo che questo problema sia di facile soluzione sulla base della legislazione vigente ed è forse più complicato per quanto riguarda il resto dell'emittenza televisiva che non per quanto riguarda la Rai, dove in fondo la responsabilità delle testate giornalistiche diventa un elemento dirimente. In proposito tutti ricordiamo che vi è stato il passaggio alla testata parlamentare proprio per garantire un migliore controllo dell'obiettività; ciò significa che, oltre ai conduttori, vi è il direttore responsabile che si deve porre il problema della valutazione complessiva di come stanno andando le cose, verificando quali siano le presenze, a che parti si riferiscano, in che modo siano trattate. A tal fine occorre però una maggiore specificazione perché, per come è attualmente formulato l'articolo 6, nei programmi di informazione sembra non essere ammesso questo elemento di discussione politica.

Per quanto riguarda il resto dell'audiovisivo, vi è un mezzo che non è stato granché utilizzato nelle precedenti campagne elettorali ma che probabilmente lo sarà in questa; mi riferisco al cinema, che mi pare non

sia stato in alcun modo preso in considerazione tra i mezzi audiovisivi. Forse anche su questo occorre una riflessione per valutare la possibilità, nel caso fosse impossibile imporre un divieto di utilizzo, di introdurre una regolamentazione, come avviene per i manifesti da più di vent'anni. Per il cinema non c'è niente del genere, quindi è forse opportuna una riflessione per valutare se sia opportuno intervenire su questo punto in relazione alla parte finale della campagna elettorale.

GUIDO CESARE DE GUIDI. In materia di comunicazione politica non è stato qui evocato il metodo del faccia a faccia, che pure in questi ultimi tempi ha suscitato alcune discussioni. Credo che prevedere trasmissioni nelle quali vi sia un confronto diretto tra i *leader* delle diverse coalizioni, naturalmente regolamentandone i tempi, possa essere previsto nell'ambito dei mezzi di comunicazione politica; si dirà che è difficile individuare quali sono le coalizioni ed i rispettivi *leader*, ma ritengo che facendo riferimento alle presenze nel maggioritario tale individuazione sia abbastanza semplice, anche tenendo conto del fatto che il numero delle liste è maggiore rispetto a quello delle coalizioni.

Per quanto riguarda le sanzioni nel caso di infrazioni, credo che la penalizzazione più diretta ed immediata possa essere una riduzione dei tempi ancora rimasti alle coalizioni o ai soggetti che violino le regole della *par condicio*.

PIERGIORGIO BERGONZI. Nella precedente riunione della Commissione di vigilanza, alla presenza del presidente della Rai Zaccaria, posi un problema che preoccupa seriamente la forza politica cui appartengo, un problema che ho poi riproposto insieme al collega Rizzo con una lettera inviata al presidente dell'Autorità; mi riferisco alla parzialità dell'informazione sulle reti private. Sono stato molto colpito dai dati del 2000 relativi alle presenze di Berlusconi e delle forze dell'opposizione sulle reti Mediaset che dimostrano uno squilibrio forte e palese ed una mancanza di obiettività nell'informazione su quelle reti. Abbiamo posto la questione con forza all'Autorità perché riteniamo vi sia il serio rischio che il problema si proponga durante la campagna elettorale e nella fase precedente ad essa.

Non rivolgo critiche all'Autorità, ma mi limito a constatare i fatti: in sostanza nel 2000 non si è stati in grado - uso l'impersonale - di impedire la parzialità dell'informazione sulle reti private. Ritengo pertanto che si debbano individuare, in questo caso da parte dell'Autorità, gli strumenti per evitare che questo accada in questi mesi e durante la campagna elettorale. Mi rendo conto che non è una questione semplice perché per questo non sono sufficienti le regole abbastanza rigide che si riferiscono alla comunicazione in quanto con riferimento all'informazione vi è un notevole margine di discrezionalità; stando così le cose, non ci si può che affidare da un lato a chi presenta ricorsi e dall'altro alla sensibilità dell'Autorità, perché oggi come oggi per quanto riguarda l'informazione non esistono, ed è difficile stabilirle, regole rigide che possano «costringere» alla obiettività.

In questa sede mi limito a porre il problema: quello che non siamo riusciti a fare nel 2000, dobbiamo riuscire a farlo durante la campagna elettorale, perché credo sia una garanzia per la democrazia che durante la campagna elettorale vi siano pari opportunità per tutte le forze politiche. Possiamo perciò vedere se riusciamo ad individuare alcune regole minime per quanto riguarda l'informazione, naturalmente guardandoci bene dal toccare la libertà di informazione.

Quanto alla proposta avanzata dai colleghi Romani e Falomi sulle percentuali da attribuire alle coalizioni, voglio dire con molta chiarezza che sono decisamente contrario. Se passasse la proposta che divide il tempo in due parti, rispettivamente del 75 e del 25 per cento, si annullerebbe la visibilità di alcuni partiti minori, tra cui il Girasole e il mio partito oltre ad alcuni gruppi dell'opposizione, ed a mio avviso questo sarebbe estremamente sbagliato oltre che incostituzionale. La Costituzione, infatti, prevede la presenza dei partiti politici nella società ed attribuisce a loro, non alle coalizioni, un ruolo essenziale nella democrazia. Non voglio usare parole grosse; ritengo però che in questo modo non si rispetterebbe lo spirito della Costituzione, nella quale non si non parla di coalizioni. Questo ragionamento, poi, vale ancora di più se si considera la realtà obiettiva; in questa tornata elettorale, infatti, a differenza che nelle regionali, non voteremo per delle coalizioni ma per dei simboli nei quali un certo numero di partiti si riconoscono ma che non rappresentano i vari partiti. Quella di D'Antoni, per esempio, non è una coalizione ma un partito politico che si presenta alle elezioni.

A mio avviso, quindi, dovremmo addirittura procedere in senso contrario, aumentare cioè la percentuale di spazio che attribuiamo alle forze politiche (nelle elezioni precedenti mi pare che le proporzioni fossero del 50 per cento) nell'ambito del quale il discorso del maggioritario e della coalizione può rientrare molto più fa-

cilmente di quanto il discorso del partito possa entrare nello spazio attribuito alle coalizioni - che tra l'altro non possiamo definire vere e proprie coalizioni - quando la massima visibilità venga data a queste ultime.

Voglio infine riproporre una questione, che avevo già posto in altra occasione e che oggi è stata sottolineata dal collega Semenzato, che mi pare dirimente: le pari opportunità per tutti. Credo che durante tutta la campagna elettorale, quindi anche prima dei trenta giorni precedenti le elezioni, debbano essere garantite pari opportunità a tutti, quindi gli stessi tempi a tutti i partiti ed a tutte le coalizioni, indipendentemente dalla loro rilevanza politica e dalla percentuale di voti già acquisiti.

FRANCESCO BOSI. Non voglio entrare in tutte le questioni che sono state trattate dai colleghi che ripropongono più lo spirito di una discussione generale su un provvedimento che la Commissione deve adottare che il merito del rapporto tra la Commissione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tra l'altro, non credo che l'Autorità abbia molta discrezionalità, come qualcuno ha detto; essa valuta, vigila, sanziona a seconda delle normative stabilite dal Parlamento, quindi molti ragionamenti, degli auspici, delle osservazioni che sono stati fatti a mio giudizio appartengono più alla fase della produzione normativa del Parlamento che al normale rapporto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ciò non sta a significare che quella di oggi sia un'audizione inutile: è utile comunque perché l'apporto tecnico e giuridico che i membri dell'Autorità possono fornire serve a noi per arrivare alla regolamentazione sugli accessi nella fase della campagna elettorale che dobbiamo produrre nei prossimi giorni.

Per testimonianza di posizione politica, mi limito semplicemente ad osservare che siamo in un regime di *par condicio* e di pari opportunità, quindi dovremo valutare con attenzione eventuali modificazioni dei rapporti degli spazi riservati ai partiti ed alle coalizioni, poiché un eccessivo gonfiamento della parte riservata alle coalizioni potrebbe rappresentare una modifica surrettizia della normativa che affidava a criteri precisi di rappresentatività la definizione della pari opportunità per i soggetti che intervengono nella campagna elettorale. Non siamo in una fase di revisione legislativa, ma in una fase di regolamentazione, il nostro ruolo è quindi quello di interpretare e dare applicazione alla legge, non di modificarla.

Ho voluto dirlo a futura memoria per gli adempimenti che aspettano la Commissione e che riguardano davvero molto marginalmente il rapporto con l'Autorità. Non vorrei che la mia considerazione apparisse in qualche modo riduttiva del rapporto con l'Autorità, perché questo non è lo spirito che la anima; ritengo, al contrario, che dobbiamo salvaguardare il ruolo che la legge assegna all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non scaricare su di essa i problemi che il Parlamento non è riuscito a risolvere nell'ambito delle proprie competenze.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente Cheli per le risposte a questa seconda serie di domande.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Rispondo rapidamente su alcuni punti toccati, ribadendo il nostro impegno a far tesoro dei suggerimenti avanzati. La linea di confine tra informazione e comunicazione è un argomento toccato più volte. Concordo sul fatto che esiste una «zona grigia», quasi un *tertium genus*, che si colloca tra le due categorie, e questo è probabilmente il tema più difficile da affrontare. Lo sforzo che dovremo compiere è quello di tentare di cominciare a definire questa linea di confine.

Per quanto riguarda il cinema, la legge n. 28 non tocca questa materia. Il problema esiste, ma in assenza di norme primarie non mi sembra che esista spazio per fonti secondarie, come i regolamenti, per intervenire in una materia che coinvolge diritti fondamentali.

Quanto ai «faccia a faccia», essi sono previsti dalla legge n. 28, laddove parla di presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi: quindi esistono parametri di intervento su questa materia. Naturalmente non si possono imporre o misurare le scelte che ad essi si collegano: sono previsti come strumenti di comunicazione politica e perciò vanno ricondotti alla disciplina generale.

Il tema posto dal senatore Bergonzi, in merito all'uso parziale dell'informazione da parte delle emittenti private, forse supera i confini e le possibilità di intervento di un'Autorità. Quel che posso dire è che quando il tema generale è stato sollevato con ricorsi specifici che denunciano squilibri sia nella comunicazione che nell'informazione, ne stiamo esaminando due arrivati in questi giorni, l'Autorità ha avviato la sua istruttoria e poi ha applicato i provvedimenti del caso. Finora, invece, ci siamo mossi con molta cautela su iniziative d'ufficio, anche perché abbiamo potuto disporre di un nostro autonomo apparato di monitoraggio solo a

partire dallo scorso autunno. Adesso disponiamo di dati costantemente aggiornati sulle emittenti nazionali e, in parte, sull'emittenza locale pubblica e privata, che abbiamo già portato a conoscenza della Commissione parlamentare e dei Presidenti delle Camere. Sulla scorta di questi dati, credo che l'Autorità potrà intervenire efficacemente anche in via d'ufficio.

In relazione al tema posto dal senatore Bosi sui margini di discrezionalità di un'Autorità amministrativa indipendente, vorrei dire che cerchiamo di interpretare il nostro ruolo nel senso più naturale. Siamo un'Autorità che finora si è preoccupata di applicare le leggi evitando le interpretazioni estensive e analogiche (in proposito, si possono richiamare diverse pronunce) e partendo dalla premessa che sono in gioco diritti fondamentali di libertà collegati al disegno costituzionale. In questa materia, mentre il legislatore ha spazi di manovra nell'interpretazione della Costituzione, l'Autorità deve essere rispettosa di quanto affermano la Costituzione e le fonti primarie. Pertanto sono da evitare, in ogni caso e per quanto possibile, le interpretazioni estensive e analogiche.

GIUSEPPE SANGIORGI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Vorrei fare una breve considerazione sulla questione assai complicata delle coalizioni. È sempre difficile far diventare imposizione una scelta politica, soprattutto da parte di un'autorità amministrativa come la nostra; quello che abbiamo inserito nei regolamenti, a partire da quello sui tempi ordinari, è di invitare i partiti a comunicare attraverso la forma della coalizione, cercando di favorire questa scelta. È però difficile che questa sollecitazione diventi un'imposizione da parte nostra.

PRESIDENTE. Faremo oggetto di un'attenta riflessione quanto è emerso nel corso di questa audizione e terremo contatti informali costanti per scambiarci informazioni e valutazioni reciproche nel lavoro di preparazione delle deliberazioni che dovremo assumere, tenendo conto delle questioni complesse che anche oggi sono state sottolineate. Ringrazio il presidente Cheli, il dottor Sangiorgi e gli altri membri dell'Autorità e dichiaro conclusa l'audizione.

Ricordo che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle 14.45.

Commissione V – Bilancio, tesoro e programmazione economica

Audizione del 23 maggio 2000
Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema paese di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema paese di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati, l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo Cheli.

Saluto il professor Cheli e lo ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione bilancio.

Come i colleghi ricorderanno, l'audizione del presidente Cheli era stata programmata nell'ambito della seduta dedicata all'incontro con i soggetti attivi nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica. Per una serie di ragioni (la crisi di Governo ed il riordino del calendario dei lavori della Commissione) ciò non è stato possibile, per cui ci apprestiamo oggi ad ascoltare il Presidente dell'Autorità dopo aver già svolto l'audizione dei rappresentanti di Telecom Italia, di Tiscali, di Ibm Italia e di Ericsson Italia.

Avverto che il professor Cheli ha informato che farà pervenire alla Commissione in tempi brevi una documentazione scritta, che sarà messa a disposizione dei colleghi.

Cedo subito la parola al professor Cheli per la sua esposizione introduttiva.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Signor Presidente, ringrazio la Commissione bilancio per la gradita occasione di incontro che mi è stata offerta. Nella lettera di convocazione sono state poste alcune domande sulle caratteristiche e sulle potenzialità di sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, con riferimento all'evoluzione complessiva dell'economia nazionale. Cercherò di rispondere tenendo conto in particolare della regolazione dei mercati, partendo cioè dall'ottica propria di un'Autorità di garanzia e di regolazione come quella che sono stato chiamato a rappresentare.

Durante le precedenti audizioni, la Commissione bilancio si è specificamente soffermata sul tema della società dell'informazione e sugli sviluppi dei mercati dell'informazione e della comunicazione. Nell'ambito di questa riflessione sono stati messi in luce alcuni aspetti particolari che tendono a caratterizzare la realtà italiana rispetto al contesto europeo, aspetti che mi sembra possano essere sintetizzati in quattro punti. In primo luogo, l'Italia si è mossa con forte ritardo nell'avvio dei processi di ammodernamento e di liberalizzazione dei mercati della comunicazione, avvenuto anche attraverso il recepimento delle direttive comunitarie - negli anni ottanta e novanta - dedicate ai settori dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni. In secondo luogo, il nostro paese ha impresso una notevole accelerazione a questi processi a partire dalla metà degli anni novanta: nel corso dell'ultimo biennio, dal 1998 ad oggi, essa ha condotto a trasformazioni profonde nei vari comparti della comunicazione (telecomunicazioni, audiovisivo, informatica). In terzo luogo, l'Italia ha di recente assunto una posizione di guida in taluni segmenti delle telecomunicazioni, in particolare nella telefonia mobile: con oltre 30 milioni di abbonati, rappresentiamo oggi il maggiore mercato europeo, con un indice di penetrazione pari al 52 per cento (superiore a quello che si registra nella telefonia fissa). Infine, il sistema italiano presenta forti potenzialità di crescita, che si manifestano sotto la spinta dell'innovazione tecnologica legata ai processi di convergenza in atto tra telecomunicazioni, audiovisivi e informatica.

Gli utenti di internet in Italia sono saliti da 3.200.000 del 1998 a 8.200.000 nel 1999, con una crescita superiore al 150 per cento nell'arco di un anno. Negli altri paesi europei sta accadendo qualcosa di analogo, ma ciò che si è verificato da noi nell'ultimo anno mostra un'accelerazione ancora maggiore e quindi potenzialità molto elevate. Questo elemento di accelerazione sarà destinato a incentivarsi quando internet sarà collegato alla telefonia mobile attraverso la tecnologia UMTS: in quella fase potrà saldarsi l'attuale propensione del mercato italiano con la diffusione della telefonia mobile.

Sempre sul tema delle potenzialità del nostro mercato con riferimento alla convergenza multimediale, sulla quale si giocherà certamente il futuro della comunicazione, unidirezionale e interattiva, vorrei sottolineare le opportunità offerte oggi dallo sviluppo delle tecnologie digitali nei sistemi cellulari e nelle trasmissioni radiotelevisive terrestri e satellitari, nonché dallo sviluppo della banda larga, delle connessioni resi-

denziali ad alta velocità (mi riferisco a «*fast internet*», che è il più forte motore di diffusione di questo strumento) e dalla progressiva sostituzione delle tecnologie «*wireline*» con quelle «*wireless*».

Sempre sul terreno della convergenza vorrei anche accennare al fatto che l'Italia - pur muovendosi con ritardo nel processo di ammodernamento e di liberalizzazione del mercato delle comunicazioni - ha poi finito per giocare d'anticipo rispetto agli altri paesi europei quando, con la legge n. 249 del 1997, ha adottato un modello di disciplina fondato proprio sulla convergenza tra telecomunicazioni, audiovisivo e informatica e ha istituito per la prima volta in Europa (un precedente si era verificato in Finlandia, ma si trattava di un contesto più ristretto) un'unica Autorità di garanzia e di regolazione per questi tre settori fondamentali: la prima Autorità sulla convergenza che si manifesta oggi nello spazio europeo. Mi sembra che anche questa scelta di carattere legislativo e istituzionale concorra ad aumentare il potenziale di crescita dei nostri mercati della comunicazione verso una reciproca integrazione tra fornitori di reti e fornitori di servizi, favorendo la costituzione di piattaforme di rete in grado di offrire servizi tradizionali e servizi nuovi in voce, in immagini e in dati.

Ciò premesso, vorrei richiamare rapidamente le azioni regolatorie fin qui realizzate dalla nostra Autorità, ricordando quanto è stato fatto e quanto resta ancora da fare al fine di favorire sia una maggiore competizione tra le imprese nei mercati fondamentali della comunicazione, sia una migliore tutela degli utenti.

Le strategie regolatorie che l'Autorità ha perseguito dalla sua costituzione nel 1998 sono sempre state ispirate al perseguimento dei tre obiettivi fondamentali indicati dalla legge n. 249: accompagnare e stimolare il processo di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, fornendo regole in grado di favorire la tutela degli utenti attraverso una corretta competizione tra le imprese (*fair competition*); garantire il pluralismo nel settore radiotelevisivo attraverso una corretta distribuzione delle risorse tecnologiche (frequenze) e delle risorse economiche (risorse pubblicitarie e canone); promuovere l'innovazione tecnologica proprio in direzione dello sviluppo della convergenza tra telecomunicazioni, audiovisivo e informatica.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, cioè la liberalizzazione delle telecomunicazioni, l'azione dell'Autorità si è articolata sostanzialmente su due piani, in un certo senso pregiudiziali all'avvio di un mercato veramente competitivo: il piano dell'apertura e dell'accesso alla rete dell'operatore dominante da parte dei nuovi entranti e il piano del riequilibrio delle tariffe, cioè la creazione delle condizioni economiche per un mercato veramente competitivo (abbassando le tariffe troppo elevate ed elevando quelle sotto costo) al fine di un progressivo allineamento dei prezzi al costo effettivo dei servizi, secondo un'indicazione fondamentale contenuta nelle direttive comunitarie. Circa le aree da tutelare, si deve tener conto che in questo settore gli utenti sono cittadini che esercitano diritti fondamentali legati alla libertà di comunicazione e al diritto all'informazione, aspetti che determinano una forte valenza costituzionale della materia.

Per l'apertura della rete di Telecom Italia i provvedimenti adottati dall'Autorità - a partire dall'autunno 1998 e fino alla scorsa settimana - in tema di numerazione, di tariffe di interconnessione, di accesso disaggregato alla rete locale (il cosiddetto «*unbundling*» nel «*local loop*»: un tema che ricorre negli ultimi mesi in tutti i paesi europei), di preselezione dell'operatore («*carrier preselection*») e di portabilità del numero hanno segnato le tappe fondamentali di un percorso regolatorio che sta portando all'apertura completa della rete di Telecom Italia ai nuovi entranti. Su questo terreno si può ritenere che la regolazione sia oggi praticamente completata, anche se resta l'impegno di tradurre le regole in una realtà operante (un conto è emanare la disciplina, altro è applicarla in concreto), impegno non certo di lieve entità ove si pensi alle difficoltà e alle resistenze che un processo di liberalizzazione di questa portata è destinato a incontrare in un contesto condizionato e improntato alla presenza di consolidate tradizioni monopolistiche. L'implementazione della nuova disciplina incontra quindi (e potrà incontrare in futuro) difficoltà di ordine tecnico e di ordine economico.

Sul piano del riequilibrio tariffario, fra il 1998 e il 1999, l'Autorità ha adottato quattro manovre tariffarie (due sulla telefonia fissa e due sulla telefonia fisso-mobile), che hanno comportato una sensibile riduzione delle tariffe interurbane e internazionali, con un progressivo allineamento ai costi. Secondo una recentissima rilevazione, si calcola che - in riferimento all'utenza affari - le tariffe interurbane siano state ridotte del 42 per cento e quelle internazionali del 43 per cento: una delle flessioni più consistenti registrata in Europa nei due anni richiamati. Sono state invece sostanzialmente confermate le tariffe urbane, ritenute già allineate ai costi. Parallelamente, al fine di compensare il cosiddetto *deficit* sull'accesso denunciato dall'operatore dominante (Telecom Italia), sono stati disposti due successivi aumenti del canone, in misura peraltro piuttosto contenuta. L'insieme di queste manovre ha già determinato, rispetto alla cosiddetta bolletta telefonica nazionale, riferita al complessivo carico di spesa per l'utenza, una riduzione complessiva del 20-25 per cento - che sarà completata nell'arco del prossimo biennio -, corrispondente a un risparmio di circa 6.500 miliardi.

Con la fine del regime tariffario, avvenuta nel luglio 1999, l'Autorità ha inoltre attivato un regime di *price cap* di durata triennale, suscettibile di essere rivisto alla fine del 2000 in base all'evoluzione del mercato. Contestualmente, l'Autorità ha adottato una serie di misure destinate a modificare la struttura delle tariffe in direzione di una maggiore semplificazione e trasparenza: si pensi in particolare al passaggio dalla tariffa a scatti alla tariffa a tempo e alla semplificazione delle fasce orarie, che sono state ridotte.

Nel mercato della telefonia mobile, oltre a adottare una serie di misure per l'assegnazione delle frequenze di banda 900 e di banda 1.800, l'Autorità nel 1999 si è impegnata insieme con il Governo (poiché si tratta di un procedimento «misto») nel rilascio della quarta licenza GSM. Sempre insieme con il Governo, cioè con il Comitato dei Ministri, siamo impegnati nell'attuazione delle procedure per il rilascio delle cinque licenze destinate alla telefonia mobile di terza generazione a tecnologia UMTS. Come è noto, il procedimento è già in fase avanzata e, secondo le previsioni, dovrebbe concludersi entro il prossimo autunno.

In conseguenza del quadro di interventi che ho sommariamente richiamato, il mercato della telefonia fissa e mobile si è profondamente modificato sotto la spinta crescente della concorrenza, determinando sensibili riduzioni nei prezzi e un aumento, nella quantità e nella qualità, dei servizi offerti: un dato che possiamo verificare quotidianamente. Al 30 aprile 2000 il numero di licenze complessivamente rilasciate ha raggiunto le 109 unità, con 85 operatori legittimati a operare nel settore della telefonia fissa.

Se è vero che in questa prima fase della liberalizzazione la maggioranza dei nuovi operatori risulta in prevalenza orientata verso l'utenza affari (e di conseguenza la maggiore offerta si rivolge a questo segmento di mercato), va anche sottolineato che nel 1999 sei nuovi licenziatari hanno aperto nuove offerte anche per l'utenza residenziale. Fino ad allora, inoltre, le offerte concorrenziali erano limitate solo alle chiamate interurbane, internazionali e verso i mobili: nel 2000 sono state estese alle chiamate urbane (in conseguenza dei provvedimenti sull'«*unbundling*» nel «*local loop*» e sulla *carrier preselection*), anche se per il momento la liberalizzazione delle chiamate urbane è in fase di assestamento e dovrà essere completata nel corso dell'anno, perché solo alcuni centri hanno oggi la possibilità di utilizzare l'avvio del processo di liberalizzazione.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo della legge n. 249, cioè il pluralismo nel mercato radiotelevisivo, vorrei ricordare le misure adottate dall'Autorità per una corretta distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche. Fa parte di queste misure il piano delle frequenze analogiche approvato alla fine del 1998: il primo di carattere generale attivato nel nostro paese, a cui sono seguiti interventi pianificatori di secondo livello. Ricordo inoltre la definizione di un *decoder* unico per la *pay-tv*, che diventerà operante a partire dal prossimo luglio, e l'avvio di un'azione di monitoraggio riguardante la distribuzione dei messaggi pubblicitari nei palinsesti dell'emittente pubblica e delle emittenti private, nonché il rispetto delle quote di produzione europea fissate nelle direttive comunitarie. Infine vorrei ricordare che è stato avviato il procedimento di verifica delle posizioni dominanti nella raccolta delle risorse relative al settore televisivo; il procedimento è ormai prossimo alla conclusione, prevista nei primi di giugno.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo della legge n. 249, cioè la promozione dell'innovazione tecnologica, le azioni intraprese dall'Autorità (anche attraverso sollecitazioni rivolte al Governo) sono state dirette in primo luogo ad accelerare il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale nella radiotelevisione terrestre e satellitare. Nel 1998 è stato istituito un Comitato per lo sviluppo delle trasmissioni televisive digitali, con la partecipazione delle imprese private, della Rai e dei rappresentanti del Governo. Il Comitato ha concluso i propri lavori la scorsa settimana e ha presentato un *Libro bianco* che dovrebbe fungere da guida per identificare modi e tempi del passaggio dall'analogico al digitale.

Sempre su questo terreno vanno ricordate le azioni poste in essere per aumentare la diffusione delle reti a larga banda, promuovendo l'offerta da parte di Telecom Italia anche ai nuovi operatori delle tecnologie ADSL e XDSL, che sono essenziali per lo sviluppo di internet. Vanno inoltre richiamate le misure dirette ad accelerare il passaggio alla terza generazione di telefonia mobile (gara per l'UMTS), orientate verso l'individuazione di un percorso che, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente, consenta di contemperare il controllo sulla diffusione e sulla qualità del servizio offerto dagli aspiranti licenziatari con il migliore risultato economico della gara a cui essi dovranno concorrere. Le procedure sono in corso di definizione nell'ambito della concertazione in atto tra Comitato dei Ministri, Autorità e *advisor* scelto dal Comitato all'inizio di maggio.

Sono questi, in estrema sintesi, i percorsi regolatori che l'Autorità ha attivato durante i due primi anni di attività, percorsi che risultano oggi in gran parte conclusi sul piano della previsione delle regole, ma che devono essere ancora completati sul piano della loro implementazione, nonché su quello della trasparenza

delle offerte. In proposito, va rilevato che l'attuale mercato tumultuoso (e anche un po' turbolento) può disorientare gli utenti chiamati a compiere le proprie scelte; ecco perché uno degli obiettivi al quale l'Autorità sta lavorando - come del resto tutte le Autorità europee - è rappresentato proprio dalla trasparenza delle offerte. Questi percorsi, infine, devono essere completati sul piano dell'arbitraggio dei conflitti tra operatori e tra operatori e utenti. Sono questi i terreni che oggi impegnano maggiormente il lavoro dell'Autorità e, credo, continueranno ad impegnarla ancora.

Per il forte dinamismo manifestato in taluni segmenti, e in particolare nella telefonia mobile, il mercato italiano delle telecomunicazioni non rappresenta più, come fino a pochi anni fa, una realtà marginale rispetto al contesto europeo: oggi è una realtà centrale e integrata, anzi rappresenta una sorta di campo sperimentale per le nuove tendenze che stanno emergendo nell'area allargata della comunicazione elettronica. Tanto più ove si consideri che, sul piano della regolazione, le istituzioni comunitarie appaiono oggi orientate a percorrere, attraverso la revisione in atto del complesso delle direttive dedicate alla comunicazione elettronica (già in fase avanzata di elaborazione), la strada della convergenza che il legislatore italiano ha già imboccato fin dal 1997.

Per dovere di obiettività vorrei, però, anche segnalare che l'azione regolatoria sviluppata dall'Autorità, richiamata nei suoi aspetti sommari, ha formato oggetto di critiche da parte di alcuni operatori, in particolare dell'operatore dominante. Le critiche hanno investito non tanto il merito dei provvedimenti adottati, quanto più in generale il metodo e la strategia di intervento che l'Autorità ha inteso seguire nei suoi primi due anni di vita. Si è parlato di una sorta di eccesso di regolazione in cui l'Autorità sarebbe incorsa, dal momento che avrebbe manifestato una certa inclinazione a costringere il mercato entro maglie troppo strette e troppo condizionanti. Ricordo che in una recente audizione il rappresentante di Telecom Italia ha avuto modo di ribadire una posizione favorevole a una limitazione degli interventi regolatori ai soli aspetti della violazione della concorrenza, cioè dell'abuso di posizioni dominanti affidati alla legislazione *antitrust*, negando l'utilità di una normazione specifica di settore e sottolineando l'opportunità sia di una continua revisione - almeno biennale - del quadro regolatorio definito dall'Autorità, sia di una pianificazione preventiva degli interventi in grado di dare certezza agli operatori nelle loro previsioni di entrata sul mercato.

Su queste valutazioni, affiorate negli ultimi mesi, mi sembra sia giusto spendere alcune parole.

L'Autorità è stata istituita con ritardo rispetto agli altri paesi europei, fatto che ha inciso sui tempi con i quali ha potuto iniziare la propria attività; conseguentemente ha dovuto affrontare il campo della disciplina del processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni in un tempo estremamente concentrato e sotto la sollecitazione di procedimenti di infrazione già avviati dalla Comunità europea nei vari campi, partendo da una realtà economica e istituzionale tendenzialmente ostile all'ingresso di nuovi operatori e alla nascita di un vero mercato. Tuttavia, considerando le parallele esperienze degli altri paesi europei, sempre tenute presenti, l'Autorità si è preoccupata di adottare soltanto le misure strettamente necessarie all'apertura del mercato, secondo l'ordine degli adempimenti che la normativa nazionale e quella comunitaria imponevano. Nessun atto regolatorio - tra tutti quelli che ho richiamato e che potranno essere ritrovati nei bollettini dell'Autorità - è stato deciso al di fuori di specifici obblighi e di precise scadenze. Senza questi interventi regolatori (ovviamente intensi, perché ravvicinati nel tempo) è certo che l'apertura del mercato, più che difficile, sarebbe stata del tutto impossibile, per la presenza di insuperabili barriere giuridiche, ma anche economiche e tecniche, all'ingresso di nuovi operatori. La nostra linea è stata del resto condivisa dalla Commissione europea: nel suo quinto Rapporto annuale sullo stato delle comunicazioni (presentato alla fine del 1999) si afferma che l'Autorità italiana «ha adottato un approccio favorevole alla concorrenza, che ha incentivato gli operatori ad investire sul mercato nazionale», con la conseguenza che «il bilancio dell'attività svolta dall'Autorità italiana deve ritenersi sostanzialmente positivo alla luce delle numerose decisioni assunte sui diversi piani, decisioni che hanno contribuito alla effettiva implementazione della struttura regolamentare nonché all'apertura del mercato alla concorrenza».

Ora che le regole fondamentali, nella sostanza, sono state completate, l'azione regolatoria dovrà indubbiamente rallentare e tendere gradualmente verso lo zero (fatte salve le novità che dovessero presentarsi), così come indicato dalla stessa Commissione europea nel documento preparatorio sulle nuove direttive in materia di telecomunicazioni. In quella sede la Commissione ha accennato all'esigenza di sviluppare una normazione limitata ai profili essenziali, leggera e flessibile, secondo il modello della *soft law* di tradizione anglosassone, così da favorire al massimo lo sviluppo spontaneo del mercato una volta avviato. In proposito - ribadita la necessità di una regolazione di settore, stante la specificità di un mercato caratterizzato dal forte impatto tec-

nologico (che rende impraticabile la sola applicazione di una disciplina generale sulla concorrenza e impone regole specifiche) - credo che si possa convenire pienamente tanto sull'utilità di una revisione periodica della regolazione per garantire l'adattamento e la flessibilità del mercato rispetto alla rapida evoluzione delle tecnologie - esigenza espressa dal rappresentante di Telecom Italia in questa Commissione -, quanto sull'opportunità di una pianificazione preventiva degli interventi regolatori in grado di orientare e di offrire la massima certezza agli operatori. D'altra parte, sono state proprio queste le linee che l'Autorità ha finora cercato di seguire quando, prevedendo l'istituzione di un *price cap* e l'accesso disaggregato alla rete locale (cioè l'*unbundling*), ha stabilito all'interno di questi provvedimenti clausole di rivedibilità. In ordine alla pianificazione va poi detto che nelle manovre tariffarie la strategia dell'Autorità è stata unitaria, secondo le linee generali enunciate nel primo provvedimento del dicembre 1998: nelle premesse della delibera del dicembre 1998 è già indicato con chiarezza il percorso che sarà sviluppato dall'Autorità nei mesi successivi, con gli ulteriori provvedimenti.

Per quanto riguarda le future prospettive della regolazione, vorrei segnalare che proprio in questi giorni la Commissione europea si appresta a varare gli schemi delle cinque direttive comunitarie che - secondo i principi enunciati nel documento sulla comunicazione elettronica adottato nell'autunno 1999 (la cosiddetta «*Review 99*») - dovranno porre le nuove basi di una disciplina comunitaria costruita nell'ottica della convergenza tra i diversi mezzi della comunicazione elettronica. Tali direttive, oltre a prevedere una disciplina di carattere generale sulle finalità della nuova regolazione e sul ruolo assegnato alle Autorità nazionali, saranno dedicate ai temi dell'interconnessione e dell'accesso, del servizio universale, delle licenze, della significativa forza di mercato (con notevoli novità rispetto al passato), della sicurezza delle reti e dei dati personali. Si tratterà quindi di una direttiva quadro, con quattro direttive di settore.

Penso che attorno a questi temi si dovrà sviluppare il lavoro futuro di tutte le Autorità nazionali dei paesi europei: un lavoro che, per dare frutti adeguati sul piano dell'armonizzazione dei mercati e della costruzione di una rete unica europea (obiettivo di partenza della liberalizzazione) richiederà uno sforzo di coordinamento più intenso di quello sviluppato fino a oggi: all'interno degli spazi nazionali mi riferisco al coordinamento tra soggetti politici (Parlamento e Governo) e regolatori tecnici (Autorità generali e di settore); nell'ambito europeo penso alla previsione di nuovi anelli di collegamento, a cui le nuove direttive accennano, tra istituzioni nazionali e comunitarie.

Ho concluso, signor Presidente. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cheli, che ci ha illustrato il quadro degli interventi sviluppati dall'Autorità in tempi piuttosto ristretti, considerata la recente istituzione dell'organismo. Mi pare che la situazione descritta dal presidente Cheli con riferimento alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia sostanzialmente positiva per quanto concerne sia l'attività di regolazione - che è stata fondamentalmente completata - sia le prospettive, per le quali sono state accolte le sollecitazioni alla programmazione ed alla revisione periodica della regolamentazione a fini di aggiornamento.

Stando alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio in Parlamento, verosimilmente il prossimo documento di programmazione economico-finanziaria si soffermerà prioritariamente sui temi dell'*information and communication technology*, della formazione e della nuova economia in senso lato, che rappresentano punti fondamentali del programma di Governo. Vorrei quindi domandare al presidente Cheli di prendere in considerazione nella sua replica in particolare gli interventi o le aree di intervento sui quali occorrerebbe - a parere dell'Autorità - concentrare le iniziative.

Per quanto riguarda l'UMTS, vorrei domandare al presidente Cheli quali livelli di investimenti l'Autorità riterrebbe necessari nel settore.

Nell'ambito della telefonia il professor Cheli ha parlato di «operatore dominante» riferendosi a Telecom Italia. In questo come in altri settori nei quali è stata operata una liberalizzazione ed in gran parte una privatizzazione si pone il problema del passaggio da una fase di monopolio ad una fase di libera concorrenza; il tema dell'UMTS è tipico in proposito. Si tratta di un passaggio delicato, perché occorre creare concorrenza e mettere in condizione di parità tutti i soggetti che si affacciano sul mercato, bisogna favorire la pluralità e l'energia dei *new comer*; ma al tempo stesso è necessario non vanificare gli investimenti degli *old comer*, cioè non disperdere gli investimenti dei soggetti che si trovano già sul mercato. Anche su questo punto vorrei conoscere l'opinione del presidente Cheli.

Chiederei infine all'Autorità di esporci i suggerimenti ritenuti più opportuni con riferimento al settore di sua competenza.

Ciò detto, cedo la parola ai colleghi che intendano proporre ulteriori quesiti o spunti di approfondimento.

SILVIO LIOTTA. Signor Presidente, vorrei preliminarmente ringraziare il professor Cheli anche per l'onestà intellettuale della sua relazione. Condivido molte delle osservazioni formulate dal presidente Fantozzi in particolare sui rapporti tra vecchi e nuovi operatori; l'apertura del mercato deve consentire l'accesso a nuovi operatori senza tuttavia travolgere chi oggi viene indicato come operatore dominante.

La parte politica che rappresento ha seguito con grandissimo apprezzamento il lavoro dell'Autorità per le comunicazioni fin dall'approvazione della legge n. 249, con la quale sono stati indicati i tre obiettivi richiamati dal presidente Cheli. In questa prima fase anche noi abbiamo avuto l'impressione che sono state adottate regole molto condizionanti, che però abbiamo giustificato come misure strettamente necessarie per l'apertura dei mercati. Ci rasserena quindi l'indicazione del presidente Cheli, secondo cui in futuro l'*Authority* si atterrà ad un criterio di flessibilità per consentire un'azione di regolamentazione più aderente all'evolversi della realtà economica e tecnologica. In proposito abbiamo apprezzato positivamente la sua disponibilità a rivedere periodicamente la regolamentazione, il che potrebbe consentirci di rilanciare ancor meglio la competitività del sistema Italia nel settore.

Dobbiamo quindi dare atto all'Autorità di aver garantito la competitività del settore delle telecomunicazioni. Vorrei però che potesse fare qualcosa di più per la trasparenza delle offerte, perché oggi non sempre il cittadino utente può scegliere in assoluta tranquillità e serenità nell'ambito di una varietà di proposte che non sono molto chiare.

Vorrei domandare al presidente Cheli di fornirci, se possibile, qualche dato in merito ad eventuali vertenze sorte tra gli operatori.

Con riferimento al rapporto tra prezzi e costo effettivo dei servizi, infine, vorrei chiedere al presidente Cheli se l'Autorità sia già stata in grado di valutare i possibili effetti del costo delle licenze UMTS sulla determinazione dei prezzi per l'utenza. Occorre infatti evitare che un eccessivo costo per il rilascio delle licenze si trasferisca in misura significativa sui cittadini che dovessero scegliere di utilizzare questi strumenti. Il Governo ha indicato inizialmente un introito approssimativo di 5 mila miliardi, che è poi salito a 25 mila miliardi; se la cifra rimanesse tale, o addirittura crescesse, potrebbe diventare un elemento determinante ai fini della fissazione del costo dei servizi e quindi della successiva individuazione dei prezzi.

Ringrazio il presidente Cheli e gli auguro buon lavoro.

LUCIO TESTA. Anch'io, signor Presidente, vorrei ringraziare il presidente Cheli per la sua relazione. Cercherò di sintetizzare al massimo la mia domanda per non occupare troppo tempo.

Con riferimento al problema di un'effettiva concorrenza nel settore, vorrei brevemente soffermarmi sul tema dell'accesso alla rete da parte di tutti gli operatori in relazione alle nuove infrastrutture. Partiamo dalla rete preesistente, realizzata con tecnologie tradizionali e frutto degli investimenti effettuati soprattutto da Telecom Italia. Ma risorse molto importanti sono anche in mano ad altri soggetti: la Società Autostrade (con una rete a fibre ottiche che attraversa tutta l'Italia), l'Enel, le Ferrovie. Nella telefonia mobile e nell'UMTS si prospettano buone possibilità di investimento. In questo quadro si pone il problema della libertà di accesso da garantire affinché all'interno del sistema delle reti sia consentita una concorrenza effettiva. D'altra parte anche sul mercato europeo la cablatura, cioè la realizzazione delle reti, richiede forti investimenti.

Vorrei sapere se nella regolamentazione e nel rapporto con l'Autorità *antitrust* gli aspetti che ho richiamato possano essere opportunamente contemperati e bilanciati. In altre parole l'accesso, la liberalizzazione e la concorrenza possono trovare un equilibrio con l'incentivazione degli investimenti? Una volta che Milano sarà cablata da e.Biscom e Roma sarà cablata dall'Acea, a quali condizioni l'operatore che vuole entrare in concorrenza potrà accedere anche alle nuove reti (e non solo a quelle preesistenti)? Vorrei sapere se il problema sia già stato risolto o comunque se sia risolvibile, tenuto conto che lo sviluppo di questi sistemi informatici dovrebbe avvenire in un regime di libera concorrenza.

GUIDO POSSA. Signor Presidente, la realizzazione della rete a larga banda in fibre ottiche rappresenta un obiettivo importante per la competitività del sistema paese. In che modo l'azione dell'Autorità potrà promuovere il raggiungimento di questo risultato? Si tratta della strutturazione di una delle reti più importanti di

telecomunicazioni, che alla fine dovrà raggiungere tutte le case e gli uffici; con un collegamento diffuso così pervasivamente si realizza una gigantesca potenzialità di comunicazione interattiva, incrementando enormemente le possibilità degli attuali sistemi di telecomunicazioni. Come si colloca l'azione di promozione dell'Autorità in relazione a questo obiettivo di lungo termine, tenuto conto di ciò che si verifica all'estero? Infatti anche su questo piano dobbiamo sostenere la concorrenza con i paesi europei e con l'America.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, do atto al professor Cheli che nel settore dei servizi di pubblica utilità le telecomunicazioni - uniche forse in Italia - hanno fatto registrare una significativa riduzione di tariffe (complessivamente il dato riferitoci dal presidente Cheli parla del 20-25 per cento, con aree di flessione ancora più consistente). In altri settori delle *public utilities* - come l'acqua o l'elettricità - non si è invece determinata alcuna riduzione delle tariffe; anzi, si è verificato qualche aumento. Non crede che la liberalizzazione del mercato ed il conseguente aumento della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni siano dovuti alla circostanza che in questo settore gli operatori sono tutti privati? La stessa Telecom Italia è ormai interamente privata, anche se è piena di debiti (intorno ai 30 mila miliardi, se non vado errato). Nei settori dell'acqua e dell'elettricità, invece, la privatizzazione ha subito ritardi; nell'Enel e nelle aziende municipalizzate lo Stato mantiene tuttora il controllo della proprietà. Vorrei conoscere il parere del presidente Cheli su queste considerazioni.

Il presidente Cheli ha fatto cenno alle critiche rivolte dall'operatore dominante all'attività dell'Autorità. Non crede che queste critiche nascano da un rapporto non completamente chiarito tra l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni? In Italia sono state create diverse Autorità in vari settori, però alla struttura centrale sono ancora rimasti poteri consistenti. In quale misura il Ministero condiziona la funzione dell'Autorità (se la condiziona)?

Un'ultima domanda riguarda quel livello zero di interventi regolativi al quale ha fatto cenno il presidente Cheli nella sua relazione. Nella prima fase - ha detto - è stata necessaria un'azione per rompere il monopolio, che evidentemente era già consistente. Peraltro gli interventi sono stati rapidi, sia per i tempi disponibili (considerata la data di istituzione dell'Autorità) sia perché ci si trovava di fronte ad un sistema già privatizzato (quindi in un certo senso si poteva intervenire con il coltello nel burro). Tuttavia nel settore di cui stiamo parlando è molto rapida anche l'evoluzione della tecnologia. In quale misura il presidente Cheli ritiene che questo fenomeno possa determinare in prospettiva nuove forme di monopolio?

SALVATORE CHERCHI. Signor Presidente, il professor Cheli e l'onorevole Possa hanno richiamato il tema centrale dell'indagine conoscitiva, ossia la competitività del sistema paese. Su questo punto il presidente Cheli ha già in parte esposto le sue valutazioni. Vorrei che nella replica ci riassumesse il suo punto di vista in ordine al confronto fra l'Italia e gli altri paesi più avanzati (non soltanto in Europa) sul terreno del mercato, dei detentori dell'offerta e dei clienti finali.

Per quanto riguarda l'UMTS, al di là delle affermazioni di principio sulle quali evidentemente concordiamo tutti (cioè che occorre favorire l'accesso dei nuovi entranti senza tuttavia penalizzare gli operatori già presenti sul mercato, che hanno sostenuto precedenti investimenti), vorrei sapere in che modo - secondo l'Autorità - potrebbero essere impostate due questioni. In primo luogo se non si ponesse un problema di livello assoluto di sostenibilità dell'onere o quanto meno di modalità della sua ripartizione nel tempo da parte degli operatori, tutto sommato la strada più naturale per l'assegnazione delle licenze dovrebbe essere l'asta competitiva; ma nel momento in cui si scelgono altri strumenti, evidentemente l'attenzione viene posta anche su altre esigenze di politica industriale (che credo sia effettivamente giusto tenere in considerazione). In secondo luogo, si fa presto a riconoscere che non bisogna penalizzare né l'una né l'altra parte, ma di fatto nel mercato esistono asimmetrie, alcune delle quali determinate da decisioni politiche assunte nel passato (per esempio per il GSM). Qual è, ad avviso dell'Autorità, la via per raggiungere un ragionevole equilibrio fra esigenze - dei diversi operatori - tutte meritevoli di attenzione, ma che sono oggettivamente in conflitto?

GIUSEPPE NIEDDA. Signor Presidente, mi sembra di aver capito che rispetto agli altri paesi d'Europa l'Italia abbia superato - sul piano dei prezzi e della qualità dei servizi - un persistente *gap* legato al passato regime di monopolio. Il presidente Cheli dispone degli elementi sufficienti per offrirci una valutazione sull'attuale situazione dell'Italia in rapporto agli altri paesi sul piano delle tariffe e dell'offerta di servizi?

Seconda domanda. Le importanti riduzioni di tariffe realizzate negli ultimi due anni rappresentano un dato di politica economica molto significativo, poiché si tratta di cifre consistenti anche in rapporto al prodotto interno lordo. Ci si può ragionevolmente attendere ulteriori diminuzioni delle tariffe nei prossimi due anni?

Ultima questione. Con l'istituzione dell'Autorità presieduta dal professor Cheli si è attuato anche un decentramento geografico di importanti parti della pubblica amministrazione. Il Presidente è soddisfatto di questo decentramento? Sta funzionando? Si può fare ulteriormente ricorso allo stesso metodo per altri comparti della pubblica amministrazione?

PRESIDENTE. Credo che l'interesse per la relazione del professor Cheli sia testimoniato dal numero delle domande che sono state formulate. A questo punto gli cedo subito la parola per la replica, pregandolo - in considerazione dei successivi impegni della Commissione - di non superare i venti minuti.

Prego, professor Cheli.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio tutti i deputati intervenuti, signor Presidente. Mi sembra che con le domande formulate si sia fatto riferimento a sei aree: quali sono i settori da privilegiare ai fini degli investimenti nel mondo delle comunicazioni in forte trasformazione e dinamismo. Come garantire la concorrenza - e in che misura essa è già garantita - all'interno del mercato italiano. Come preservare e difendere le posizioni che hanno comportato nel passato notevoli investimenti per la creazione di risorse importanti come le reti. Come si colloca l'Italia nel contesto europeo. Che valutazione dare degli interessi che entrano in gioco nella gara per l'UMTS e come contemperarli. Come valutare alcuni profili organizzativi relativi ai rapporti tra Autorità e Ministero delle comunicazioni e tra Autorità centrale e rete periferica dei poteri.

Sul primo aspetto si è soffermato in particolare il presidente Fantozzi: dove conviene intervenire? Credo che l'azione pubblica dovrebbe incentivare l'intervento degli operatori in tre settori legati ai processi di innovazione tecnologica precedentemente richiamati: la stessa Autorità di garanzia dovrebbe, a mio parere, favorire al massimo l'apertura dei mercati in questi settori. Mi riferisco a quella trilogia vincente che in Italia manifesta segni di particolare vivacità: il passaggio al digitale nella comunicazione radiotelevisiva, lo sviluppo delle reti a larga banda in fibra ottica, la convergenza (che passa attraverso l'integrazione tra voce, dati e immagini) con la tecnologia mobile dell'UMTS. In queste aree occorrerebbe investire; e le imprese lo stanno già facendo.

Nella comunicazione radiotelevisiva bisogna chiudere prima possibile l'esperienza dell'analogico per investire nel digitale: non è soltanto una chiave economica di grande rilievo, ma anche un elemento risolutivo di tutta la storia del sistema italiano, così specifica e così problematica sotto il profilo del pluralismo e della presenza di posizioni dominanti. L'Autorità insiste molto ai fini di un'anticipazione del passaggio alla tecnologia digitale: all'inizio (nel disegno di legge n. 1138) si prevedeva il termine del 2010, adesso ci si sta orientando verso il 2006; ma il *Libro bianco* del nostro Comitato per lo sviluppo delle trasmissioni televisive digitali sottolinea l'esigenza di partire, sia pure su aree inizialmente delimitate, anche prima del 2006.

Sullo sviluppo delle reti a larga banda sono già impegnati sia l'operatore dominante sia i nuovi operatori che hanno maggiori possibilità di investimento. Nella trilogia di cui ho parlato, questo è presumibilmente il punto più significativo dello sviluppo del sistema delle comunicazioni.

Quanto alle strategie riferibili sia alle imprese che all'Autorità di regolazione e ai centri di decisione politica che devono promuovere lo sviluppo industriale (Parlamento e Governo), queste tre aree non sono separate ma interconnesse, tanto che i soggetti interessati alla sfida dell'UMTS sono tendenzialmente operatori delle telecomunicazioni e operatori dell'audiovisivo, reciprocamente in cerca di investimenti e di alleanze in questi due campi. La prospettiva economica viene in un certo senso dopo quella tecnologica, che ha creato un sistema di interconnessione tra i diversi mezzi. Si è così affermata una distinzione diversa rispetto a quella valida nel passato, con effetti anche sulla disciplina legislativa e normativa: oggi non si distingue più fra i tre settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e dell'informatica, ma solo tra offerta di reti e offerta di servizi. È una svolta di dimensioni straordinarie, che incide anche sull'impianto normativo. Per esempio, in Italia e in tutti i paesi europei l'impianto normativo distingue tradizionalmente fra un diritto delle telecomunicazioni ispirato a principi fortemente pubblicistici e un diritto nel settore audiovisivo ispirato alla libertà dei contenuti. Tutta questa legislazione è in via di superamento: ormai il sistema della comunicazione è globale, unico, e così la distinzione si applica solo tra fornitori di reti su cui passano tutti i messaggi e for-

nitori di servizi (entrambi in voce, immagini e dati). È l'ottica nuova sulla quale l'Italia si è mossa con un certo anticipo, ma su cui si muove ormai tutta l'Europa.

In sintesi, le aree di investimento da privilegiare sono quelle che riguardano l'innovazione e passano attraverso la cosiddetta rivoluzione digitale, i cui effetti consistono nella convergenza. Perciò le aree dell'investimento sono le aree della convergenza: digitale, larga banda, UMTS.

Come garantire la concorrenza in questo quadro? All'inizio la tutela della concorrenza è stata affidata per intero alla regolazione: le norme emanate dall'Autorità hanno imposto all'operatore dominante l'apertura delle sue reti per consentire l'ingresso di nuovi operatori. Oggi si tratta di vigilare sul rispetto di queste regole. Per quanto riguarda la concorrenza interna, il rischio è che le regole non vengano ottemperate, anche perché è molto difficile vigilare sul loro rispetto. Per esempio, vigilare sull'attuazione di un accesso disaggregato alla rete locale è molto difficile, perché comporta l'accesso a strutture tecnologiche complesse: un'Autorità con 300 dipendenti in organico e 200 «in forza» non è in grado di fare molto, anche con il sostegno della Guardia di finanza. Molto, allora, è affidato alla pressione della competizione: una volta che le regole esistono e che l'Autorità vigila per la loro applicazione, il mercato funziona proprio per la spontaneità dei processi innescati.

Ciò sconta un certo grado di conflittualità iniziale, che effettivamente registriamo. Diverse nostre decisioni sono state impugnate, anche se il tasso di impugnazione è inferiore a quello che registra l'Antitrust. Molte impugnative richiedono la sospensione dei nostri provvedimenti, ma dobbiamo dare atto di una linea giurisprudenziale del TAR del Lazio (l'organo giudicante competente) che finora ha sempre avallato le scelte dell'Autorità respingendo le domande di sospensiva. In altre parole, il quadro normativo non è stato paralizzato perché abbiamo trovato una giustizia amministrativa che in sede di prima valutazione (non si è ancora entrati nel merito) ha condiviso le nostre delibere.

Esiste comunque un tasso di conflittualità molto elevato tra l'operatore dominante, i nuovi operatori e l'Autorità, ma anche tra gli stessi operatori. Quante controversie sono oggi in atto dinanzi all'Autorità? Quelle formalizzate non sono molte (tre o quattro). Il contenzioso è molto forte a livello di contestazione e di pressione per gli interventi, ma le decisioni finora assunte nella fase del contenzioso formalizzato secondo le nostre procedure (cioè procedure arbitrali che portano a decisioni dell'Autorità) sono molto limitate (poche unità) e le procedure in corso non sono più di tre o quattro. Esse investono l'area del «*roaming*», cioè dell'obbligo da parte degli operatori (dominanti, come nel caso di Telecom Italia; o con significativa forza di mercato, come Omnitel e Tim) a concedere le loro reti ai nuovi entranti. Il *roaming* è una misura asimmetrica che consente ai nuovi entranti (istituzionalmente più deboli perché devono ancora costruirsi un mercato) di utilizzare in affitto la rete dell'operatore dominante. La possibilità che gli operatori dominanti o con significativa forza di mercato aprano le proprie reti ai nuovi entranti (naturalmente dietro compenso) sta quindi determinando un contenzioso abbastanza consistente, sia sulle modalità per attuare il *roaming*, sia sulla misura dei compensi collegati. È una materia delicatissima dal punto di vista economico e il problema non è soltanto italiano. Due settimane fa a Napoli il presidente della *Federal Communications Commission*, William Kennard, ha detto che anche negli Stati Uniti il *roaming* e l'*unbundling* sono le due questioni che impegnano maggiormente quell'Autorità.

Per quanto riguarda la posizione dell'Italia nel quadro europeo, occorrerebbe analizzare una serie di indici, cosa che non ho la possibilità di fare in questo momento; invierò pertanto una documentazione contenente una serie di dati specifici. Nel 1997 l'Italia era decisamente in coda nel processo di liberalizzazione: oggi, grazie allo sforzo compiuto dal Parlamento, dal Governo, dall'Autorità e dagli imprenditori, l'Italia si colloca da alcuni mesi in una buona media europea. Non siamo ancora nelle prime posizioni, nella fascia di Regno Unito, Olanda e Germania, ma veniamo subito dopo; insomma non siamo più nella terza fascia, anzi in alcune aree - come nella telefonia mobile - siamo nelle posizioni di mercato più avanzate. Il fenomeno va considerato nel suo complesso, con tutti gli indicatori: completezza della normativa sulla liberalizzazione, efficienza delle Autorità di vigilanza e di regolazione, numero degli operatori presenti sul mercato, tendenza al ribasso delle tariffe e al rialzo della qualità dei servizi. In tre anni l'Italia è passata dalla terza fascia a una buona media europea, con un potenziale che può rapidamente portarla nella prima: nel campo della convergenza, alla quale il mercato tende, l'Italia ha veramente qualcosa da dire rispetto agli altri paesi e anche alle altre Autorità.

Per l'UMTS siamo in una fase di definizione delle procedure per l'assegnazione delle licenze, cioè di concertazione tra soggetti diversi. La procedura è complessa e le relative competenze appartengono al Governo (in particolare al Comitato dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni), all'Autorità, all'*advisor*.

Il binario di fondo è stato tracciato a partire dal primo regolamento emanato dall'Autorità nel dicembre dello scorso anno, quando è stato individuato in cinque il numero delle possibili licenze con un'analisi dello spettro delle frequenze. In quell'occasione è stata anche disposta la presenza di misure asimmetriche a favore dei nuovi entranti, con la concessione di un numero di frequenze in più riservate a questi soggetti, e si è stabilito di contemperare l'obbligo di legge relativo all'assegnazione di risorse scarse tramite licitazione, con una compensazione legata alla possibilità da parte dello Stato di realizzare un valore economico. Ciò ha portato alla formula adottata dall'Autorità nel suo primo regolamento: licitazione con offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa linea è stata costruita utilizzando in parte la disciplina comunitaria (che prevede l'ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa) in parte la disciplina nazionale degli appalti (per la quale si prevede l'ipotesi di valorizzare l'offerta economica, con la possibilità di rilanci, se è previsto nel bando di gara). L'Autorità ha dunque adottato una procedura intermedia, poi condivisa dal Comitato dei Ministri: è stato deciso di utilizzare il meglio della licitazione (ossia la valutazione della qualità del piano industriale e del piano economico degli aspiranti licenziatari) per abbinarlo alla valutazione del risultato economico, tipica della gara. Adesso si tratta di mettere a punto il meccanismo dei rilanci: offerta iniziale, tecnica e meccanismi per il rilancio. Tutto ciò avverrà nel bando di gara. Il discorso è ancora aperto; il tavolo tecnico dovrebbe concludere i lavori nel giro di pochi giorni, quindi l'Autorità fisserà le misure asimmetriche e l'*advisor* procederà alla messa a punto del bando.

In alcune delle vostre domande ho sentito affiorare la preoccupazione che una gara troppo spinta sul prezzo, pur rappresentando un vantaggio per lo Stato, potrebbe poi essere pagata dagli utenti attraverso le tariffe. È una preoccupazione condivisa, non soltanto in Italia: circola anche tra gli inglesi, che per primi hanno spinto sulla gara ottenendo il risultato che conoscete, e tra i tedeschi (in Germania la gara si chiuderà a luglio e probabilmente darà un risultato economico superiore a quello inglese). Penso che la linea finora prescelta dall'Italia consenta di contemperare le diverse esigenze: tra l'altro, l'orientamento è stato avallato anche dall'Autorità *antitrust*, che pure ha molto valorizzato l'aspetto del prezzo.

Il percorso porta a distinguere una fase di qualificazione degli aspiranti (il piano industriale, il piano economico e l'offerta iniziale hanno un significato effettivo e portano ad un punteggio) da una fase successiva. Una volta individuata l'area dei soggetti qualificati, in base alle proposte presentate, si svolge una gara tutta giocata sul prezzo. È la competizione più trasparente, ma potrebbe anche essere la più rischiosa se non si tenesse conto in partenza degli elementi di qualità. In sostanza, il meccanismo che si sta delineando va nel senso di contemperare i vantaggi della procedura che punta sulla qualità dell'offerta con i vantaggi di una gara nella quale la possibilità di rilanci consente di migliorare il risultato economico. Si tratta di una via intermedia che deve scontare la compatibilità con il quadro normativo comunitario e nazionale.

In proposito, va aggiunto che la scelta delineatasi in Italia ha suscitato molto interesse nell'incontro con le altre Autorità svoltosi recentemente a Napoli. In particolare i francesi si trovavano un po' nella nostra situazione: originariamente si erano orientati verso la licitazione, poi l'esperienza *shock* del Regno Unito e della Germania ha suggerito un ripensamento. Adesso la Francia è interessata a vedere quale sarà il punto di arrivo delle nostre decisioni (gli orientamenti manifestati dall'Autorità francese sono molto vicini a quelli espressi dall'Autorità italiana).

Certe difficoltà fra Telecom e Autorità possono derivare da una cattiva «convivenza» tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità? Lo escludo nel modo più netto. La legge ha lasciato alcune zone grigie, per esempio in materia di frequenze: il piano di ripartizione è affidato al Ministero, mentre il piano di assegnazione è di competenza dell'Autorità. Tale circostanza va però anche collegata al fatto che nella fase nascente (ancora in corso) l'Autorità ha dovuto servirsi della collaborazione del Ministero; alcune attività istruttorie sono ancora svolte dal Ministero, anche in materia di licenze. Voglio comunque sottolineare che non ci sono stati problemi nelle relazioni tra Ministero e Autorità. Specialmente nelle manovre tariffarie il rapporto è sempre stato molto fluido. La sovrapposizione di competenze in alcune materie è stata risolta, di volta in volta, in via di prassi.

Per quanto riguarda le competenze sul territorio, penso che la domanda si riferisca all'imminente nascita dei Corecom. In sostanza, l'Autorità è un soggetto centrale che si articola nelle realtà regionali attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (trasformazione dei precedenti Corerat). Proprio ieri si è svolta una riunione con tutti i rappresentanti dei nuovi Corecom (ne sono stati istituiti soltanto due) e dei vecchi Corerat in via di trasformazione. Abbiamo messo a punto strategie di coordinamento, che già hanno funzionato in via sperimentale durante le campagne elettorali regionali e referendarie. L'incontro è nato dall'esigenza di

delineare strategie che investano tutte le aree che l'Autorità si appresta a delegare ai Corecom e nelle quali la vigilanza locale ha un particolare significato: mi riferisco all'inquinamento elettromagnetico, per esempio, o al rispetto degli indici di affollamento della pubblicità. Il processo di delegazione da parte dell'Autorità centrale, naturalmente, passa attraverso l'approvazione delle leggi regionali istitutive di questi organismi.

Rispondo, infine, a una questione toccata dal presidente e ripresa da alcuni deputati: premesso che è giusto liberalizzare e affermare la concorrenza, occorre non dimenticare gli investimenti dell'operatore storico, perché la rete esistente va difesa e salvata. Talvolta, come lascerebbero pensare alcune polemiche, sembrerebbe che nell'ansia di liberalizzare l'Autorità si sia dimenticata di questo aspetto: ipotesi che contesto. L'Autorità è anzi stata molto attenta al profilo in questione, sia nelle decisioni in materia tariffaria sia nell'attivazione delle nuove tecnologie ADSL. In proposito c'erano molte perplessità sulla possibilità che l'operatore dominante partisse per primo e ci si domandava se invece non dovesse attendere il rafforzamento dei nuovi entranti. Alla fine è prevalsa la valutazione che non si può ritardare lo sviluppo di una tecnologia essenziale in attesa che i nuovi entranti si attrezzino adeguatamente. Così il primo soggetto a partire, sia pure con una autorizzazione provvisoria, è stato Telecom Italia. Il tema pone in gioco due profili delicati sui quali l'Autorità è impegnata in un confronto continuo con Telecom Italia: la verifica del cosiddetto *deficit* sull'accesso e l'analisi per la quantificazione degli oneri relativi al servizio universale.

La verifica del cosiddetto *deficit* sull'accesso dovrebbe consentire di calcolare il costo di fondo che l'operatore dominante deve sostenere per il mantenimento della rete di base a cui gli altri operatori devono accedere. Una volta identificato con esattezza questo costo, l'Autorità dovrà adottare specifiche misure per ripianare i relativi oneri. I tempi che ci siamo dati sono abbastanza stretti: entro il prossimo mese di giugno dovremmo arrivare alle conclusioni. Sempre entro questo mese dovrà essere presa la decisione sul servizio universale. L'operatore dominante deve offrire prestazioni che non sono remunerative ed è in corso una verifica per quantificare l'entità di quest'onere. Nello scorso anno si è deciso di non ripartirlo, perché il mercato non era ancora sufficientemente concorrenziale: quest'anno si potrà decidere di ripetere quella determinazione oppure di ripartire l'onere del servizio tra i nuovi operatori, perché il mercato è già concorrenziale. Si tratta di scelte di grande rilievo anche sotto il profilo della tutela dell'operatore dominante in un mercato effettivamente aperto e concorrenziale.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il professor Cheli, che ci ha offerto un quadro completo ed estremamente stimolante. In conclusione lo invito ad inviarci quanto prima la documentazione scritta, in considerazione dei tempi ristretti dei quali disponiamo per la conclusione dei nostri lavori.

Dichiaro pertanto conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

Commissione V – Bilancio, tesoro e programmazione economica

Audizione del 9 gennaio 2001
Indagine conoscitiva sulla competitività del sistema paese di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema paese di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati, l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo Cheli.

Saluto il professor Cheli e lo ringrazio per aver accolto il nostro invito.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione bilancio ha già svolto un'audizione con il professor Cheli lo scorso 23 maggio, sempre nell'ambito dell'indagine conoscitiva; in quell'occasione l'incontro fu principalmente finalizzato ad approfondire le tematiche collegate alla competitività del sistema. Oggi ci soffermeremo sul processo di privatizzazione, con particolare riferimento al settore delle telecomunicazioni, sul quale la Commissione ha ricevuto un ampio contributo da Mediobanca, con l'esauriente studio elaborato dalla società Ricerche e Studi che è già stato oggetto di osservazioni da parte del professor De Cecco e da parte dei rappresentanti dei sindacati che hanno partecipato alla precedente audizione.

Con la presente attività conoscitiva la Commissione si propone di elaborare un documento sul tema delle privatizzazioni che dovrebbe essere il primo prodotto in questo campo sulla base di un'indagine analitica, ampia e dettagliata come quella che è stata presentata da Mediobanca.

Cedo ora la parola al professor Cheli per la sua esposizione introduttiva.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.* Signor Presidente, come lei ha ricordato, nella precedente audizione del 23 maggio abbiamo avuto modo di illustrare le linee d'azione che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sviluppato a partire dall'autunno 1998 (quando iniziò ad essere operativa) per l'attuazione del processo di liberalizzazione nel sistema delle comunicazioni. In quell'occasione abbiamo anche ricordato quali sono state - sempre nel 1998 - le particolari condizioni di partenza di questo processo in Italia, anche in conseguenza del ritardo che era stato accumulato nel recepimento delle direttive comunitarie. Infine sono state richiamate le principali linee di azione regolatoria che l'Autorità ha sviluppato al fine di colmare quel ritardo. Se mi è consentito, proprio partendo dalla nuova fase dell'indagine che la Commissione bilancio sta conducendo, vorrei oggi cercare di aggiornare il quadro delineato nella precedente audizione, richiamando quanto è stato fatto nel corso degli ultimi sei mesi e ciò che resta ancora da fare per completare il processo di liberalizzazione avviato nel 1998. Contestualmente - e credo che potrebbe essere l'elemento più interessante in relazione all'oggetto della vostra indagine - vorrei cercare di fare il punto sul livello di competitività raggiunto dal nostro mercato delle comunicazioni, anche con riferimento al contesto europeo, nei comparti della telefonia fissa, della telefonia mobile, di internet, dei servizi innovativi legati alla convergenza.

Nella precedente audizione ho accennato al fatto che dall'avvio della sua attività nel 1998 l'azione di regolazione svolta dall'Autorità si è sempre ispirata al perseguimento di quattro obiettivi fondamentali: l'apertura della rete dell'operatore dominante ai nuovi operatori, cioè ai nuovi entranti; il riequilibrio delle tariffe, al fine di allineare progressivamente i prezzi al costo dei servizi; la ripartizione equa delle risorse scarse di numerazione e di frequenze, nonché la semplificazione delle condizioni amministrative di ingresso nel mercato; la promozione dei processi di innovazione tecnologica in direzione della convergenza tra reti e servizi, in linea con i recenti sviluppi della tecnologia digitale. Cosa è accaduto nel corso degli ultimi mesi su queste quattro linee di sviluppo?

Per quanto riguarda l'accesso alla rete dell'operatore dominante, a conclusione di una complessa istruttoria nel dicembre scorso, l'Autorità ha messo a punto due delibere che fissano le condizioni tecniche ed economiche per l'accesso disaggregato alla rete locale: si tratta del cosiddetto «*unbundling*» nel «*local loop*». Come è noto questo accesso rappresenta la condizione pregiudiziale per avviare la piena liberalizzazione della rete di telefonia locale - il cosiddetto «ultimo miglio» - e quindi per portare alla liberalizzazione delle chiamate urbane. L'implementazione di queste delibere è già stata avviata, con una sperimentazione che si sta svolgendo nei maggiori centri urbani; il meccanismo sarà completato entro il prossimo mese di giugno. Per risolvere i complessi problemi tecnici di accesso alla rete locale è

stata costituita un'unità di monitoraggio, che consente un'azione congiunta tra regolatore, operatore dominante e nuovi entranti. L'Autorità si è però anche preoccupata di offrire un'alternativa all'accesso fisico alla rete (con l'*unbundling* e con l'accesso alla rete in fibra ottica e in rame), attraverso l'assegnazione di frequenze radio a banda larga in grado di consentire il collegamento diretto dei nuovi operatori alla rete locale di Telecom Italia per via radio anziché per via fisica: si tratta del cosiddetto «*wireless local loop*». Le gare per l'assegnazione di queste nuove licenze, cioè delle nuove frequenze radio, avverranno con il metodo dell'asta e saranno realizzate su scala regionale, prendendo l'avvio nella prossima primavera.

Nello scorso novembre l'Autorità anche avviato una consultazione per varare un regolamento sui diritti di passaggio sul suolo pubblico delle reti. L'adozione di questo regolamento è essenziale per consentire alle imprese interessate di dotarsi di reti proprie anziché utilizzare la rete dell'operatore dominante (il che sta già parzialmente avvenendo nei principali centri urbani da parte di alcuni operatori). Sempre sul piano dell'accesso alla rete dell'operatore dominante va infine ricordato che nel novembre scorso l'Autorità ha approvato l'ultima offerta di interconnessione di Telecom Italia, introducendo una serie di modifiche dirette ad incentivare un'ulteriore riduzione dei prezzi nel mercato dei servizi.

Per quanto riguarda l'obiettivo della politica tariffaria, vorrei ricordare che la decisione di maggiore rilievo è stata adottata in tema di revisione del *price cap*, ossia del meccanismo adottato nel luglio 1999 al momento della conclusione del regime delle tariffe pubbliche. Con la decisione di revisione del *price cap* del dicembre scorso è stato possibile chiudere il contenzioso - aperto sia con l'operatore dominante sia con l'Unione europea - in merito al calcolo e alle modalità di ripianamento del cosiddetto *deficit* di accesso, cioè dei costi di installazione e di manutenzione della rete non compensati dal prezzo dei servizi. L'entità del *deficit* sull'accesso - che inizialmente Telecom Italia aveva quantificato in 4.400 miliardi - è stata alla fine definita, attraverso un lungo contraddittorio con la Direzione generale per la concorrenza dell'Unione europea, in 1.130 miliardi per il 2001. Questo *deficit* sarà azzerato nell'arco dei prossimi 18 mesi attraverso un graduale aumento del canone telefonico, nella misura massima complessiva del 6 per cento all'anno più l'indice di inflazione (secondo il meccanismo del *price cap)*. L'onere che l'utenza subirà a causa di questo aumento del canone attraverso il meccanismo del *price cap* sarà ampiamente compensato dalla riduzione delle tariffe, che già è stata avviata, alla conclusione dell'operazione, cioè nell'arco dei prossimi 18 mesi. Essa comporterà un risparmio per la bolletta telefonica nazionale calcolato in circa 700 miliardi. Va poi aggiunto che l'aumento del canone sarà compensato - oltre che dalla riduzione delle tariffe - anche dall'individuazione, secondo criteri già predeterminati, delle fasce sociali deboli: si tratta di circa 1.300.000 famiglie, alle quali sarà applicato un canone ridotto del 50 per cento. In proposito vorrei aggiungere che la conclusione di questa lunga vertenza - della quale tanto si è discusso anche sui mezzi di informazione - si è presentata decisiva anche per completare il processo di liberalizzazione della rete locale, cioè del cosiddetto «ultimo miglio». Infatti la Commissione europea ha sempre sostenuto che per il completamento della liberalizzazione dell'ultimo miglio la definizione del problema del *deficit* sull'accesso risulta in ogni caso pregiudiziale, proprio per evitare il rischio di sussidi incrociati e quindi la possibilità di non allineare i prezzi al costo effettivo dei servizi (come necessario per avviare un mercato veramente competitivo).

Per quanto riguarda il terzo obiettivo, cioè l'assegnazione delle risorse scarse, negli ultimi mesi è proseguita l'attività di regolazione relativa alla numerazione ed all'assegnazione delle frequenze. Nel luglio 2000 è stato approvato il nuovo piano nazionale di numerazione; nel dicembre successivo è stata adottata una variazione nella lunghezza dei codici identificativi, che consente di aumentare notevolmente la disponibilità delle risorse legate alla numerazione (e cioè di allargare il mercato).

Per quanto riguarda le frequenze, l'Autorità in questi giorni è impegnata nel rilascio delle cinque licenze agli aggiudicatari della gara UMTS. Nello scorso dicembre, inoltre, l'Autorità ha deliberato di assegnare in via provvisoria alcune bande dello spettro GSM, dismesse dal Ministero della difesa, al fine di rafforzare e migliorare il servizio di telefonia mobile con la tecnologia GSM. Quest'assegnazione consentirà del corso dell'anno di avviare anche il servizio GPRS, destinato a anticipare per molti profili i contenuti del servizio UMTS. Con riferimento al quarto obiettivo, legato all'innovazione tecnologica, negli ultimi mesi l'Autorità ha proseguito nell'azione di incentivazione di quella che nella precedente audizione avevo qualificato come «la trilogia vincente»: diffusione delle reti in fibra ottica a larga banda, in grado di consentire un uso più veloce e più economico di internet; passaggio al digitale terrestre nella comunicazione televisiva; sviluppo della convergenza, specie con la telefonia mobile di terza generazione UMTS. Nel novembre scorso l'Autorità ha pubblicamente presentato il *Libro bianco* sulla televisione digitale terrestre, che è stato costruito con il concorso dei

maggiori operatori del settore; di recente, in base ai risultati raggiunti con questo studio, è stato deliberato di proseguire nell'analisi avviata estendendo la ricerca anche al settore radiofonico.

Dopo aver ripercorso quanto è stato fatto negli ultimi sei mesi, vorrei soffermarmi sull'impatto di questo quadro di regole nuove sulle condizioni del mercato.

Va innanzitutto rilevato che tutti gli indicatori del mercato nel settore registrano oggi un'espansione veloce e consistente, con andamenti che tendono a modificarsi ed a crescere di giorno in giorno. Mi limito a richiamare soltanto alcuni di questi dati. Nel novembre dello scorso anno le licenze rilasciate nel settore delle telecomunicazioni erano 178, di cui 138 nella telefonia fissa, con 50 operatori già attivi con offerte su scala nazionale e locale. Sempre nella telefonia fissa, i contratti di interconnessione con Telecom Italia - che nel 1998 erano 6 e nel 1999 erano 43 - sono saliti a 68 alla fine dello scorso anno. I contratti di «*carrier preselection*» ammontano a 38; quelli sulla portabilità del numero ammontano a 15. Infine 16 operatori - come ho già accennato in precedenza - stanno sperimentando l'*unbundling* (cioè l'accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia) per andare a regime entro i primi mesi di quest'anno. Nella telefonia mobile ai quattro operatori già attivi nel GSM nel corso dell'anno si aggiungeranno, sia pure in via sperimentale, i cinque operatori aggiudicatari della licenza UMTS (dei quali - come è noto - due sono nuovi entranti).

Ancora più significativi mi sembrano gli andamenti sulla crescita del traffico dati, sia su rete fissa sia su rete mobile. Gli utenti di internet, che nel 1998 erano 3.200.000, tendono oggi a sfiorare la soglia dei dieci milioni. In uno studio molto recente dell'istituto Eurisko è stato rilevato che al 31 ottobre 2000, a fronte di 14 milioni di italiani possessori di un *personal computer*, 9.500.000 fanno normale uso di internet, con circa 4 milioni di soggetti che navigano con frequenza giornaliera. L'aumento delle connessioni a internet nel solo periodo luglio-ottobre 2000 è stato del 17 per cento. Pare quindi che ci stiamo avvicinando a quella è considerata la soglia critica nell'uso di internet: il 20 per cento della popolazione che si collega normalmente con questa tecnologia.

Mi sembra in sostanza che per taluni settori - in particolare per la trasmissione dati e per la telefonia mobile - il mercato italiano stia attualmente crescendo a ritmi decisamente superiori rispetto alla media europea; d'altra parte va rilevato che già nel 1999 la media europea era cresciuta ad un indice superiore allo stesso mercato americano. Il dato relativo alla particolare velocità di crescita del mercato italiano è stato anche registrato nel sesto Rapporto sull'attuazione del processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni in Europa, che l'Unione europea ha approvato all'inizio di dicembre: nel rapporto si sottolinea la velocità dell'espansione del mercato italiano, nonché il contributo dato a questa espansione dallo sviluppo del sistema di regolazione, specialmente in tema di *unbundling*, cioè di accesso disaggregato, di UMTS, di disciplina dell'offerta delle reti in ADSL, di *carrier preselection*, di *carrier selection* e di disciplina generale delle autorizzazioni.

Il rapporto dell'Unione europea ha tuttavia segnalato anche taluni ritardi e difficoltà che si registrano in altri settori, in particolare nel controllo della contabilità dell'operatore dominante (per il quale manca ancora una metodologia sicura) e nell'applicazione delle regole sul ribilanciamento tariffario e sulla numerazione.

Per concludere in estrema sintesi, mi sembra si possa riconoscere in assoluta serenità e senza indulgere in trionfalismi che il ritardo accumulato dall'Italia nella fase di partenza del processo di liberalizzazione è stato oggi ampiamente recuperato e che sul terreno della liberalizzazione il nostro paese sta oggi risalendo verso posizioni che, per alcuni aspetti, non solo tendono a eguagliare ma anche a superare la media europea, affiancandosi ai paesi che in questo processo sono partiti per primi ed hanno ottenuto i risultati migliori; mi riferisco in particolare al Regno Unito, all'Olanda ed alla Germania.

Ma quando si analizza il percorso della liberalizzazione e lo stato attuale del mercato del nostro paese credo che si debba avere chiaro un punto: con la fine dello scorso anno - vorrei indicare questa come linea distintiva - si è conclusa una fase del processo e se ne sta avviando una nuova. Alla posizione delle regole, che oggi può considerarsi quasi completata nei suoi vari aspetti, sta subentrando l'esigenza di vigilare sul rispetto delle regole poste e di arbitrare sulle controversie che il mercato sta oggi sempre di più suscitando, anche per la scarsa diffusione di una consolidata cultura della concorrenza. Tenendo conto degli interessi di tutti i soggetti presenti nel mercato (dai nuovi entranti all'operatore dominante, ai consumatori ed agli utenti), credo che gli obiettivi di questa nuova fase che si sta aprendo siano sostanzialmente tre: in primo luogo, occorre accentuare il controllo del rispetto delle regole tecniche e procedurali che sono state poste per l'apertura della rete dell'operatore dominante; in secondo luogo, è necessario verificare il reale allineamento dei prezzi al costo dei servizi; infine, vanno determinate le procedure in grado di garantire - proprio nell'interesse del mercato e dei consumatori - la massima trasparenza delle offerte, anche al fine di renderle fra loro comparabili. L'Autorità è oggi impegnata su quest'ultimo terreno con un «progetto-trasparenza» che dovrebbe por-

tare ad individuare una serie di canoni e di standard in grado di rendere percepibile all'utente l'offerta e il suo modo di presentazione.

In sintesi, se nei suoi primi due anni di vita l'attività dell'Autorità è stata prevalentemente orientata verso la predisposizione delle regole dirette ad aprire velocemente il mercato, ora che il mercato è stato aperto, l'azione va in prevalenza indirizzata verso la *fair competition*, cioè verso la riduzione degli squilibri - ancora molto forti - che il mercato sta manifestando e che proprio la velocità che ha caratterizzato il processo di liberalizzazione non poteva non determinare.

Come avrete notato, più che sui profili della privatizzazione e della dismissione delle partecipazioni, mi sono soffermato sulle questioni relative alla liberalizzazione, proprio perché ritengo che esse rappresentino ancora oggi l'asse portante che interessa il nostro paese sul terreno della competitività. Si tratta, infatti, di un processo ancora in corso. Per quanto riguarda la privatizzazione, vorrei soltanto ricordare che nel novembre dello scorso anno l'Autorità ha provveduto a convertire in licenze individuali le concessioni che, a suo tempo, erano state rilasciate a Telecom Italia, completando con questa operazione il percorso di privatizzazione che era stato avviato nell'ottobre 1997. Quanto al resto, mi sembra che le vicende molto peculiari che hanno caratterizzato la privatizzazione dell'impresa già detentrice in Italia del monopolio delle telecomunicazioni siano ormai alle nostre spalle e rappresentino soltanto una pagina della recente storia economica del nostro paese.

Ho concluso, Presidente. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cheli per la sua esauriente esposizione, che anche in questa occasione è stata chiara e interessante; ricordo con piacere che già nella precedente audizione il professor Cheli aveva fornito alla Commissione bilancio elementi che sono stati molto apprezzati e che hanno formato oggetto di attenta valutazione ai fini della redazione dei nostri documenti.

Vorrei subito porre una questione specifica. Il professor Cheli ha richiamato dati che dimostrano come l'Italia si stia portando a livelli di utilizzo delle telecomunicazioni - e in particolare di internet - comparabili con quelli degli altri paesi industrializzati, specialmente per quanto riguarda sia la elevata percentuale di persone che possiedono un *personal computer* sia il traffico sulla rete internet. Ovviamente tutto ciò non può che indurre soddisfazione. Anche nel settore della telefonia mobile in Italia siamo all'avanguardia, forse non solo in termini di utilizzazione ma anche dal punto di vista tecnologico. Visto che la Commissione sta lavorando sull'approfondimento dei problemi della competitività del sistema paese, vorrei domandare se l'Autorità disponga di dati comparati sulla percentuale di utilizzazione di questi strumenti in rapporto alle finalità: in altre parole, in quale misura essi vengono utilizzati da parte delle famiglie come forma di consumo e in quale misura vengono invece utilizzati dalle imprese per svolgere attività legate al loro *business*? Ho infatti il dubbio che l'elevato utilizzo delle telecomunicazioni e dei telefoni cellulari in realtà corrisponda più che altro ad un fenomeno di consumo. Occorrerebbe quindi una comparazione con i dati degli altri paesi, per vedere se dall'andamento registrato in Italia possano essere ricavati auspici favorevoli sulla strutturazione del sistema paese in vista della competizione internazionale.

Do ora la parola ai colleghi che intendano proporre ulteriori quesiti o spunti di approfondimento.

GUIDO POSSA. Mi associo ai ringraziamenti ed agli apprezzamenti che il presidente Fantozzi ha rivolto al professor Cheli, la cui relazione ci ha presentato con completezza la mirabile attività dell'organismo da lui presieduto.

Vorrei porre alcune domande che, pur non rientrando necessariamente nella sfera delle competenze proprie dell'Autorità, sono tuttavia collegate al tema generale della competitività del sistema paese. Attualmente dal punto di vista tecnologico siamo in grado di sviluppare una rete di telefonia fissa a fibre ottiche integrata con i *computer*, che rappresenta certamente un sistema di comunicazione molto rapido e moderno. Visto dall'osservatorio qualificato dell'Autorità, qual è lo stato di realizzazione della rete a fibre ottiche e in che modo l'Italia va rapportandosi con il sistema ideale di rete fissa? Oggi la rete è completamente diversa da quella operante anche solo trent'anni fa, che funzionava con i relé e con i fili di rame: attualmente si parla di collegamenti in fibre ottiche ad ampia e capillare diffusione, con la possibilità di utilizzare sistemi computerizzati per la connessione e per la selezione dei messaggi. Nella sua azione di monitoraggio, l'Autorità come vede il sistema italiano orientarsi verso questa struttura di comunicazione a rete fissa ideale? È la mia prima domanda.

Seconda domanda: data la grande importanza di una rete fissa efficiente, per collegare le varie aree del nostro paese e per consentirci di superare i gravissimi *gap* infrastrutturali che ci penalizzano nella competizione internazionale, in che modo l'azione dell'Autorità promuove la piena utilizzazione di internet da parte

della pubblica amministrazione come strumento di interazione con i cittadini, per disporre di un accesso più agevole e di comunicazioni più tempestive? Tutti i cittadini che abbiano cercato almeno una volta di prenotare telefonicamente una visita medica hanno sperimentato in che misura la pubblica amministrazione sia sempre di difficile accesso: quante volte è necessario comporre per decine di volte il numero telefonico prima di riuscire ad ottenere una prenotazione! Sarebbe quindi molto importante che la pubblica amministrazione utilizzasse sistematicamente la rete internet per collegarsi con i cittadini; questo potrebbe consentirci anche di ridurre il *gap* che l'Italia subisce dal punto di vista della competitività, perché i cittadini degli altri paesi hanno maggiore facilità a interagire con le pubbliche amministrazioni.

La terza domanda riguarda il problema dell'elettrosmog. Nella legge finanziaria per il 2001 alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico è stata destinata parte delle risorse ricavate dalla gara per l'assegnazione delle licenze UMTS (27 mila miliardi in totale): precisamente un decimo del 10 per cento, cioè 270 miliardi. Da tempo un'ampia fascia di cittadini si va convincendo che le antenne di trasmissione dei segnali televisivi e telefonici sono pericolose per la salute. In realtà la scienza non ha mai spiegato che esiste un collegamento sicuro tra questi flussi di radiazioni elettromagnetiche ad altissima frequenza ed eventuali problemi per la salute dell'uomo. E va anche sottolineato che la maggior parte dei cittadini ha qualche difficoltà a seguire correttamente l'andamento e gli esiti dei dibattiti scientifici: non sempre, infatti, riesce a distinguere fra ipotesi, sperimentazioni in corso e acquisizioni certe. Lo scarto esistente tra le acquisizioni scientifiche che regolano la nostra vita e la scarsissima conoscenza da parte dei cittadini rappresenta uno dei grandi problemi della nostra società. Va quindi ribadito che la scienza non ha stabilito alcun collegamento certo tra l'emissione di onde elettromagnetiche ad altissima frequenza e problemi alla salute umana.

In campo scientifico se da una parte esiste un corpo di conoscenze accertate dall'altra, sul fronte delle conoscenze, tra i ricercatori si sviluppa normalmente una dialettica: alcuni spiegano di avere seguito una certa linea e la sostengono, altri criticano determinate impostazioni. Ma occorre sempre distinguere tra le acquisizioni accertate dalla comunità scientifica e le conoscenze che sono soltanto in fase di formazione. In tema di elettrosmog, per esempio, oggi gli ambientalisti - sicuramente mossi da una passione più che rispettabile - utilizzano dati ancora in discussione, provenienti da ricerche che si svolgono sul fronte delle conoscenze, come se si trattasse di acquisizioni accertate, magari richiamandosi ad un criterio prudenziale. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente propone, da parte sua, di ridurre le soglie di radiazioni elettromagnetiche ammissibili in Italia di un fattore 500 rispetto a quelle accettate dalla comunità internazionale. Se questo atteggiamento - pur avendo alla base motivazioni umanamente comprensibili - approdasse effettivamente ad una riduzione delle soglie di ammissibilità, sarebbe estremamente dannoso perché lederebbe in maniera significativa la competitività del paese e limiterebbe notevolmente lo sviluppo dei sistemi di comunicazione attraverso l'etere.

In conclusione, vorrei conoscere il parere del presidente Cheli anche sul problema dell'elettrosmog e sulla crescente convinzione che le radiazioni elettromagnetiche ad altissima frequenza usate per la trasmissione dei dati televisivi e telefonici siano pericolose.

ALBERTO GIORGETTI. Anch'io, signor Presidente, vorrei complimentarmi con il professor Cheli per la relazione e per la rilevanza delle informazioni che ci sono state fornite.

Vengo subito alla prima domanda: qual è la valutazione del presidente Cheli rispetto ai poteri dell'Autorità? Nell'ambito della disciplina istitutiva dell'Autorità il professor Cheli ha rilevato la necessità di una revisione o di una implementazione dei poteri dell'Autorità rispetto alle esigenze scaturite dall'esperienza compiuta in questi anni? Ci siamo resi conto, infatti, che l'importante funzione istituzionale dell'Autorità va ad impattare su un contesto di grande rilievo, rappresentato dai numeri che il presidente Cheli ci ha fornito oggi: all'interno di questi dati si può probabilmente leggere anche un mutamento completo del costume e del modo di comunicare a livello nazionale e internazionale; si propone quindi uno scenario assolutamente nuovo. Per quanto riguarda internet, per esempio, si parla di una platea di dieci milioni di utenti: un numero molto significativo, che dimostra come anche il costume degli italiani si stia modificando.

In relazione a questo nuovo quadro vorrei capire quali iniziative siano state assunte dall'Autorità, al di là delle importanti garanzie offerte per la liberalizzazione del mercato e per il contenimento dei costi di utilizzo (attività di tutto rilievo i cui frutti - mi pare di capire - si vedranno soprattutto nei prossimi mesi). Al di là di questo, mi sembra che di fronte alla grande opportunità offerta da internet e dalle moderne telecomunicazioni si ponga anche un problema di credibilità e di rischi. Negli ultimi mesi il Parlamento ha cercato di intervenire con normative che introducessero forti limiti alle forme di utilizzo distorto o illecito dello strumento internet (penso per esempio al problema dei siti legati alla pedofilia). Vorrei sapere se l'Autorità abbia por-

tato avanti iniziative o se, almeno, ritenga che possano essere portate avanti iniziative per verificare - pur nella difficoltà dovuta al fatto che ci si muove comunque in un'area di libero mercato - l'attendibilità di chi interviene e di chi si colloca nella rete per dare informazioni. Quanto ai rischi più generali legati ad un utilizzo scorretto, sanzionabile dal codice penale, in che modo l'Autorità potrebbe intervenire? È stato fatto qualcosa fino ad oggi? Quali potrebbero essere i possibili scenari di intervento? Il presidente Cheli potrebbe offrirci indicazioni utili per la nostra futura attività parlamentare?

PRESIDENTE. Do ora la parola al presidente Cheli per la sua replica.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.* Signor Presidente, risponderò a partire dalla sua domanda in ordine ad eventuali indicazioni sulle modalità d'uso della telefonia mobile. Oggi in Italia effettivamente il mercato della telefonia mobile mostra straordinarie potenzialità: ricordo che si tratta in termini assoluti del primo mercato europeo e del terzo nel mondo. Nel rapporto dell'Unione europea che ho già citato si parla di un indice di penetrazione del 63 per cento nell'autunno 2000. Devo riconoscere che questo dato mi ha sorpreso: ricorderete che il sorpasso sulla telefonia fissa era avvenuto nell'estate 1999 e che all'epoca l'indice di penetrazione era intorno al 40-50 per cento; un incremento al 63 per cento è quindi veramente significativo e la crescita è stata straordinaria.

In che misura questo strumento viene utilizzato per lo svago, o comunque per il tempo libero, ed in che misura è uno strumento di lavoro? Su questo punto sono in corso indagini specifiche. Si tratta di una rilevazione non molto semplice perché, a differenza della telefonia fissa, mancano elementi di diversificazione tra l'uso residenziale e il *business*, che consentano di distinguere le destinazioni di utilizzo del telefono. Va però rilevato che, al pari di internet, anche nella telefonia mobile si va delineando una nuova figura di utenza, necessariamente mista. Infatti chi porta con sé il telefono mobile non distingue l'azione lavorativa da quella ludica o semplicemente familiare e relazionale; lo stesso accade per internet. Gli sviluppi della comunicazione digitale e la convergenza stanno quindi determinando questa figura globale di utente.

PRESIDENTE. Sarebbe però utile conoscere le fasce d'età.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.* La stessa Eurisko, che ha realizzato le rilevazioni più recenti sulla diffusione, sta analizzando questi dati. Inoltre sono in corso altre indagini da parte dell'Università Bocconi e dell'Università di Napoli (anche in collegamento con la nostra Autorità). Per ora non abbiamo risposte sicure, anche perché si tratta di una realtà in forte movimento. Va tuttavia rilevato che la quantità e la dimensione di questa espansione vanno poste in relazione alla definizione di una nuova figura di utenza, nella quale la linea di confine tra il lavoro e lo svago diventa sempre più incerta. L'onorevole Possa ha formulato tre domande, la prima delle quali sulla politica per la rete fissa. Quest'ultima va assumendo una fisionomia nuova, attraverso l'integrazione della fibra ottica, lo sviluppo delle nuove tecnologie ADSL e XDSL, l'integrazione con il *computer* e con internet. Credo che su questo terreno il processo di liberalizzazione sia destinato ancora per molti anni a passare attraverso l'uso della rete dell'operatore dominante, cioè dell'ex monopolista. Infatti, considerando le dimensioni e le caratteristiche tecnologiche dei nuovi sistemi, gli investimenti nella rete sono tali che è difficile pensare - in un arco di tempo limitato - allo sviluppo di reti alternative di forza equivalente a quella dell'operatore dominante. Quindi, almeno nella fase attuale e ancora per un certo numero di anni, questa partita si giocherà passando per una corretta definizione delle regole di accesso e per la verifica del rispetto di queste regole da parte dell'operatore dominante. In proposito, la politica dell'Autorità è stata proprio quella di accelerare al massimo lo sviluppo dell'*unbundling* (in questo l'Italia è arrivata subito dopo la Germania, in parallelo con il Regno Unito e con la Francia) e di fare molta attenzione all'offerta da parte dell'operatore dominante - delle nuove tecnologie collegate alla fibra ottica (ADSL e XDSL). Abbiamo autorizzato in via transitoria l'operatore dominante a sviluppare internet con queste metodologie: ma, nell'assegnare queste autorizzazioni provvisorie, ci siamo fortemente preoccupati di imporre all'operatore dominante condizioni per garantire la «non discriminazione», cioè la parità di accesso nei confronti degli altri operatori. Credo comunque che, ancora per lungo tempo, la politica della rete riguarderà prevalentemente l'accesso e in alternativa - ma con una crescita molto graduale - anche l'installazione di reti concorrenti.

Per quanto riguarda l'uso di internet da parte della pubblica amministrazione, pur non avendo poteri diretti in questo campo l'Autorità ha sempre stimolato interventi appropriati (mi riferisco a quelli che sono stati sviluppati nell'ambito della Funzione pubblica e del Sottosegretariato titolare della delega per l'innova-

zione tecnologica nell'ambito del precedente Governo). Nell'ambito delle proprie competenze, inoltre, l'Autorità ha favorito lo sviluppo di internet attraverso l'approvazione di tariffe competitive dal 1998 ad oggi. Resta il fatto che l'Autorità non dispone di poteri diretti per stimolare e orientare l'azione della pubblica amministrazione in questo settore.

A nostro giudizio l'elettrosmog è il tema chiave del futuro. Anche qui, però, i poteri dell'Autorità sono abbastanza limitati: le decisioni fondamentali in questo settore - sia per la rilevazione degli indici di inquinamento sia per gli interventi correttivi - passano attraverso competenze che fanno prevalentemente capo agli enti locali, cioè alle amministrazioni sanitarie e ambientali degli enti locali. In questo caso noi affianchiamo l'azione degli organi competenti, partecipando a gruppi di lavoro e assicurando la nostra esperienza tecnica in materia. Avvertiamo che su questo terreno il nostro paese rischia una strozzatura e un ritardo gravi. Il problema fondamentale è infatti quello dell'omogeneità delle regole: non si può chiedere ad imprese nuove entranti di investire a Milano, a Napoli o a Palermo, se poi manca la certezza di una omogeneità di regole nel settore; ecco perché vediamo il rischio della diversità dei comportamenti e delle discipline da parte delle amministrazioni locali come un problema molto serio. Qui l'urgenza maggiore (ma anche in questo caso parlo al di fuori delle competenze spettanti alla nostra Autorità) è probabilmente quella di arrivare alla definizione di una disciplina-quadro che possa orientare l'azione degli enti locali e delle varie amministrazioni nella determinazione degli standard e nella vigilanza.

In merito alla domanda dell'onorevole Giorgetti sui poteri dell'Autorità, vorrei ricordare che il nostro organismo ha caratteristiche molto particolari: si tratta infatti della prima e unica Autorità europea della convergenza tra telecomunicazioni, audiovisivo e informatica. In tutti paesi europei, salvo la Finlandia, esistono due Autorità: una per le telecomunicazioni e un'altra per la radiotelevisione. Nel 1997 il legislatore italiano imboccò invece la strada molto innovativa della convergenza, ripresa dal modello canadese e anche in parte da quello statunitense. Va detto che ciò ha portato in capo all'Autorità una quantità considerevole di competenze e di poteri. Le attuali strutture sono adeguate allo sviluppo di tutte queste competenze? Risponderei con assoluta tranquillità in senso negativo, perché certamente esiste uno squilibrio. Basta confrontare l'elenco delle competenze fissato con la legge n. 249 del 1997 nel settore radiotelevisivo e nel comparto delle telecomunicazioni e la struttura prevista con la disciplina istitutiva dell'Autorità, per rendersi conto che esiste uno squilibrio: l'organico ammonta infatti a 320 persone, anche se abbiamo la possibilità di utilizzare un nucleo del Corpo della guardia di finanza e un nucleo del Corpo della polizia postale (che sono già operanti).

L'onorevole Giorgetti si è anche soffermato sull'aspetto della credibilità, che tocca il problema dei contenuti della comunicazione. Cosa sta facendo l'Autorità su questo terreno? Va detto innanzitutto che le relative competenze - assegnate dalla legge all'Autorità - spettano prevalentemente alla nostra Commissione prodotti e servizi, la quale ha messo a punto un meccanismo di monitoraggio (che è già stato avviato) volto a verificare i contenuti dei messaggi del sistema radiotelevisivo con riferimento a quattro comparti fondamentali: tutela dei minori, affollamento pubblicitario, rispetto delle condizioni poste nelle concessioni radiotelevisive, *par condicio* nelle campagne elettorali.

L'Autorità ha avviato questa azione di verifica e di monitoraggio con l'applicazione delle regole sulla *par condicio* nelle campagne elettorali regionali dello scorso anno. Oggi si appresta a rimettere in piedi l'organizzazione di monitoraggio per la prossima campagna elettorale. I settori nei quali il controllo si è maggiormente sviluppato riguardano la tutela dei minori e l'affollamento pubblicitario. In proposito, alcuni gruppi di lavoro hanno cominciato a funzionare fin dai primi mesi di attività dell'Autorità, anche con contatti costanti con la Commissione bicamerale per l'infanzia. È stato messo a punto un meccanismo di verifica che comincia a funzionare: una volta verificata la violazione e ricevuta la denuncia, viene emanata la diffida e - successivamente - l'eventuale sanzione. Poiché la macchina è partita di recente e ci troviamo ancora nella fase iniziale dei procedimenti, le sanzioni sono ancora poche. Comunque, soprattutto per la tutela dei minori e per l'affollamento pubblicitario, le verifiche sono in corso e molti procedimenti sono già stati avviati. In questa sua funzione l'Autorità riceve un validissimo sostegno dal nucleo della guardia di finanza già insediato nella nostra sede e pienamente operante, nonché dal nucleo della polizia delle telecomunicazioni (insediato anch'esso nella sede di Napoli), ambedue con professionalità elevate.

Ho concluso, Presidente. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cheli per l'utile contributo che ha dato ai lavori della Commissione bilancio e per le esaurienti risposte fornite.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Commissione IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni

Audizione dell'8 giugno 2000
Liberalizzazione del sistema delle comunicazioni e attività dell'Autorità

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni e sull'attività dell'Autorità.

Sono veramente lieto di accogliere nella nostra Commissione il professor Cheli ed il professor Traversa, ringraziandoli per la cortese disponibilità dimostrata ad intervenire sul tema della liberalizzazione del sistema delle comunicazioni ed in generale sull'attività dell'Autorità di garanzia.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.* Ho chiesto al professor Traversa, vicepresidente dell'Autorità, di prendere parte a questa audizione per poter integrare quanto dirò. Ricordo che l'ultima audizione dell'Autorità in questa Commissione risale al 21 ottobre dello scorso anno. In quell'occasione elencammo i provvedimenti che avevamo adottato a partire dall'autunno 1998, quando iniziammo ad essere operativi, al fine di avviare il processo di liberalizzazione del nostro sistema delle telecomunicazioni e annunciammo altresì i provvedimenti che ritenevamo di dover adottare per completare il processo avviato.

Oggi, a otto mesi di distanza da quell'audizione, possiamo dire che tutti i provvedimenti che allora avevamo annunciato sono stati adottati e che il processo di definizione delle regole, destinate a guidare la liberalizzazione delle telecomunicazioni, può ritenersi praticamente compiuto. Si è così aperta nelle scorse settimane, dopo gli ultimi provvedimenti, una nuova fase che dovrà spostare l'attenzione dell'Autorità dalla regolazione all'attuazione delle regole poste, cioè all'implementazione del processo avviato e alla vigilanza sul funzionamento del mercato.

Per cogliere rapidamente il senso del percorso sviluppato dall'Autorità nell'arco dell'ultimo anno e mezzo, vorrei ricordare che l'azione si è svolta seguendo un disegno unitario in direzione del perseguimento di quattro obiettivi principali. Il primo era quello di consentire agli operatori entranti l'apertura della rete dell'operatore dominante e l'uso efficiente delle infrastrutture di accesso e di interconnessione. Il secondo era di provvedere al progressivo riequilibrio delle tariffe, ispirato al riallineamento dei prezzi al costo effettivo dei servizi. Il terzo era di provvedere alla distribuzione fra gli operatori delle risorse scarse in numeri e in frequenze, mentre il quarto era di promuovere il processo di innovazione tecnologica verso la convergenza. Il primo di questi obiettivi, cioè quello dell'apertura della rete dell'operatore dominante, è stato perseguito, oltre che attraverso le variazioni che l'Autorità ha apportato alla tariffe di interconnessione presentate da Telecom Italia per il 1998-1999 (le tariffe per il 2000 sono ancora in corso di esame), attraverso i tre provvedimenti che sono stati adottati tra il dicembre 1999 e il marzo di quest'anno. Tali provvedimenti hanno regolato innanzitutto le condizioni all'accesso disaggregato della rete locale (il cosiddetto *unbundling* nel *local loop)*; in secondo luogo la preselezione dell'operatore e infine la portabilità del numero. Si tratta di tre provvedimenti essenziali per l'apertura alla concorrenza del settore della telefonia urbana, che fino all'inizio di quest'anno era rimasto affidato in esclusiva all'operatore dominante.

L'accesso disaggregato alla rete locale è stato disposto con la delibera della Commissione infrastrutture e reti n. 2 del 16 marzo 2000, a conclusione di un lungo lavoro svolto da un comitato misto Autorità-imprese, istituito all'inizio del 1999. Con tale delibera si è stabilito l'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia sia a carico della rete in rame che in fibra ottica. L'Autorità ha anche stabilito l'obbligo di fornitura del servizio attraverso un servizio di canale numerico. A differenza delle prime due forme che consentono l'accesso fisico al cliente, con il canale numerico l'operatore alternativo realizza l'accesso all'utenza attraverso risorse e sistemi trasmissivi propri di Telecom, cioè attraverso un accesso di tipo logico. Le forme di accesso di tipo fisico sono le più adatte a incentivare la concorrenza e l'innovazione: attraverso esse l'operatore alternativo, oltre ad avere un contatto più diretto con il cliente, è in grado di gestire autonomamente le proprie attività e le proprie tecnologie. Con le forme di accesso analogico, tuttavia, si possono avere risultati rilevanti ai fini dell'accelerazione del decollo della concorrenza, in quanto queste forme sono più facilmente disponibili e attivabili sul mercato.

La decisione dell'Autorità su questa materia ha individuato, infine, altri servizi che hanno carattere accessorio rispetto all'*unbundling* e che sono funzionali e di supporto, quali i servizi di prolungamen-

to dell'accesso e il servizio di co-locazione. Oggi, su questo terreno, l'azione dell'Autorità è impegnata nella verifica dell'effettiva implementazione dell'*unbundling*, cioè delle condizioni tecniche ed economiche dell'accesso disaggregato da parte dell'operatore dominante.

Per quanto riguarda il secondo provvedimento, la *carrier preselection*, le modalità di fornitura di questo servizio sono state definite dall'Autorità con la delibera della Commissione infrastrutture e reti n. 3 del 7 dicembre dello scorso anno. La prestazione del servizio di preselezione dell'operatore consente, come è noto, al consumatore di scegliere un solo operatore preselezionato attraverso due profili di servizio: con un primo profilo di servizio, dal 1° gennaio 2000, è stata prevista l'introduzione della preselezione del vettore per le chiamate interdistrettuali, internazionali e verso i «mobili», mentre dal luglio 2000 si attiverà un secondo profilo che prevede l'ulteriore estensione anche alle chiamate locali intra-distrettuali e intra-aree locali. Questa delibera impone all'operatore notificato l'obbligo di fornire la prestazione di *carrier preselection* ai servizi commutativi di qualsiasi operatore interconnesso. In base a tale obbligo, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera stessa,Telecom Italia ha pubblicato le condizioni di offerta della prestazione di *carrier preselection* agli operatori interconnessi già nel mese di gennaio 2000. Nella fase attuale l'Autorità, anche in questa materia, è impegnata nell'istruttoria sulle condizioni economiche di offerta presentate da Telecom e nella verifica delle modalità tecniche di applicazione di questa delibera.

Per quanto riguarda la terza delibera, relativa alla portabilità del numero, l'Autorità ha definito le regole relative alla portabilità con la delibera della Commissione infrastrutture e reti n. 4 del 7 dicembre 1999. Sappiamo che la possibilità per l'utente di conservare il proprio numero, quando decide di cambiare operatore o ubicazione geografica, o di variare la tipologia del servizio utilizzato, rappresenta una condizione essenziale per la realizzazione e lo sviluppo della concorrenza sul mercato locale. La disponibilità e l'operatività del servizio di portabilità del numero richiede la realizzazione di particolari accordi fra l'operatore cedente e quello ricevente (cioè quello che acquisisce il cliente con il numero soggetto alla portabilità), fatto che presenta problemi pratici anche sul piano contrattuale. La delibera dell'Autorità ha definito le regole base per l'attivazione della prestazione e la realizzazione delle condizioni contrattuali fra i diversi operatori. Anche in questo caso la fase di avvio del servizio, essendo Telecom Italia l'operatore assegnatario della quasi totalità dei numeri disponibili, è caratterizzata da una forte asimmetria e, di conseguenza, richiede un ruolo attivo dell'Autorità sul piano della vigilanza e del decollo del servizio. Va poi ricordato, sempre sul piano dell'apertura della rete dell'operatore dominante, che l'Autorità, per favorire lo sviluppo di soluzioni alternative nella fornitura dell'accesso al cliente, ha avviato nel novembre 1999 una consultazione pubblica per raccogliere le posizioni degli operatori e dei vari organismi interessati allo sviluppo di soluzioni di accesso radio (il cosiddetto *wireless local loop)*. La consultazione si è conclusa nel gennaio 2000 e, a seguito dei risultati raggiunti, è stato elaborato un documento di sintesi. Attualmente è in corso di elaborazione il regolamento, che dovrà stabilire le procedure per il rilascio delle licenze e l'assegnazione delle frequenze a questi fini. Per quanto concerne il secondo obiettivo, cioè il riequilibrio tariffario, ricordo che l'Autorità è intervenuta tra la fine del 1998 e la fine del 1999 con quattro manovre dirette a orientare progressivamente i prezzi dei vari servizi ai costi effettivi. Due di queste manovre, dicembre 1998 e giugno 1999, hanno riguardato la telefonia fissa; altre due, marzo e dicembre 1999, quella fisso-mobile. Tali manovre hanno consentito sensibili riduzioni nelle tariffe interurbane, in quelle distrettuali ed extradistrettuali e nelle tariffe internazionali, mentre le tariffe urbane, già ritenute sostanzialmente allineate ai costi, sono rimaste inalterate. Particolare rilevanza in questa manovra ha avuto la riduzione alle chiamate interurbane infradistrettuali con la cosiddetta tariffa di prossimità, entrata in vigore nel novembre dello scorso anno.

Di contro, al fine di avviare il ripianamento del *deficit* sull'accesso denunciato dall'operatore dominante fin dal 1998, sono stati introdotti nel 1999 due aumenti nel canone; contestualmente si è anche intervenuti sulla struttura delle tariffe, al fine di una loro maggior semplificazione e trasparenza. In questa ottica si è provveduto a trasformare nell'ottobre 1999, con un'invarianza complessiva della spesa, la tariffa a scatto in tariffa a tempo.

In questo quadro, particolare rilievo assume la manovra adottata con la delibera n. 338 del 6 dicembre dello scorso anno sui prezzi delle chiamate degli utenti Telecom verso i cellulari (la seconda manovra fisso-mobile). I nuovi prezzi, entrati in vigore il 17 febbraio 2000, hanno comportato in primo luogo la loro riunificazione verso i clienti su cui termina la chiamata, cioè clienti che hanno sottoscritto un contratto *family* e clienti che hanno sottoscritto un contratto *business*, al fine di garantire l'uguaglianza dei costi delle prestazioni. Con tale manovra sono state altresì definite nuove fasce orarie uguali a quelle delle comunicazioni telefoniche urbane, interurbane e internazionali, per consentire una maggiore omogeneità e trasparenza tra le

diverse tipologie di prezzo. In terzo luogo, si è proceduto a differenziare i prezzi per tipologia di operatore radiomobile su cui termina la chiamata, in modo da garantire un meccanismo effettivamente concorrenziale tra i valori della terminazione incorporati nel prezzo finale. In quarto luogo, con questa manovra si è data la possibilità a Telecom Italia di articolare i prezzi sulla base del contratto residenziale o affari sottoscritto dall'abbonato, per consentire maggiore flessibilità all'operatore e quindi dargli modo di meglio rispondere alle esigenze e alle abitudini di consumo della clientela.

La variazione dei prezzi introdotta con questa manovra ha consentito una riduzione del prezzo medio unitario delle comunicazioni fisso-mobile di circa il 30 per cento rispetto al valore precedente, con conseguenze rilevanti in termini di riduzione della spesa, sia della clientela residenziale che di affari. Sempre sul piano tariffario, vanno poi ricordate le decisioni prese nel 1999 con riferimento ai servizi internet, al fine di ridurre i costi di tale servizio, o attraverso soluzioni promozionali di offerta o attraverso soluzioni strutturali intese a ridurre i prezzi di accesso al servizio: prezzi decrescenti sulla base della durata del collegamento. Queste decisioni sono contenute in due delibere, la n. 101 del 1999 e la n. 170 del 1999, con le quali l'Autorità ha prorogato l'offerta delle opzioni di prezzo («formula urbana» e «formula internet») che prevedono sconti del 50 per cento delle condizioni economiche sottostanti al collegamento da parte del cliente con i numeri di un *service provider*. Si prevede inoltre, nella ristrutturazione del sistema di addebito, una riduzione del prezzo al secondo delle conversazioni di lunga durata, cioè superiori ai 15 minuti. Questo orientamento è stato introdotto nella delibera sulla tariffa a tempo proprio per favorire l'utilizzazione e la connessione con i servizi internet.

Infine, sul piano tariffario, in coincidenza con il passaggio dal regime delle tariffe al regime dei prezzi (passaggio avvenuto nell'agosto dello scorso anno), l'Autorità ha adottato per il prossimo triennio un regime di calmieramento dei prezzi fondato su un meccanismo flessibile di *price cap* di valenza triennale. I criteri e i parametri del modello di *price cap* adottato sono stati determinati con la delibera n. 171 del luglio dello scorso anno. In essa l'Autorità ha tenuto conto dell'esperienza dei principali paesi europei per introdurre il *price cap* nei maggiori servizi di telefonia, cioè con riferimento all'attivazione e al trasloco di linea, all'abbonamento al servizio telefonico, alla telefonia urbana, alla telefonia interurbana e alla telefonia internazionale. La delibera che ha introdotto il *price cap* segna un passaggio rilevante della regolamentazione dei prezzi dell'operatore tradizionale. Sappiamo che il *price cap* impone un vincolo di modifica del valore del paniere dei consumi dei servizi di telefonia vocale (canone, telefonia urbana, telefonia interurbana e telefonia internazionale) forniti da Telecom Italia, con l'obiettivo di garantire sia un recupero dell'efficienza da parte dell'operatore dominante, sia una più ampia diffusione dei benefici della concorrenza alla clientela diffusa.

In ragione di queste diverse manovre, collegate alla manovra relativa al *price cap*, si è calcolato che la bolletta telefonica nazionale è destinata a subire nel suo complesso, a conclusione dell'arco di vigenza del *price cap*, cioè del prossimo triennio, una riduzione di circa il 20-25 per cento rispetto ai livelli di spesa del 1998.

Occorre infine ricordare che con la delibera n. 314 del 1o giugno di quest'anno l'Autorità ha individuato anche le fasce sociali disagiate cui applicare lo sconto del 50 per cento sul canone mensile. Questo argomento si collega a quello del servizio universale, che l'Autorità dovrà affrontare, per quanto riguarda il 1999, nel corso di questo mese.

In relazione poi al terzo obiettivo, relativo alla distribuzione delle risorse scarse tra gli operatori, vanno rilevate le azioni che l'Autorità ha intrapreso con riferimento sia alla numerazione, sia all'assegnazione delle frequenze. Su questo piano va ricordata la delibera n. 1 del 1999 della Commissione infrastrutture e reti, che ha approvato il nuovo piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni. Sappiamo che l'aumento della concorrenza nei diversi mercati e l'ampliamento dei servizi richiedono che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi a disposizione del pubblico. Il nuovo piano di numerazione disciplina, da questo punto di vista, la ripartizione delle risorse per le singole tipologie dei servizi di rete e di operatore per i servizi finali di telefonia e per i servizi specifici di telecomunicazione. Il piano delinea anche la procedura di assegnazione delle risorse di numerazione ai vari operatori.

Sul piano invece dell'assegnazione delle frequenze agli operatori licenziatari del servizio GSM, l'Autorità è oggi impegnata a definire i criteri e i valori ponderali da attribuire ai diversi criteri individuati, al fine di assegnare le ulteriori risorse dello spettro agli operatori radiomobili.

È inoltre attualmente allo studio la possibilità di anticipare, rispetto a quanto previsto dal piano di ripartizione delle frequenze, la liberazione di una porzione dello spettro 1800, attualmente destinata ad altri usi, in modo da poterla assegnare al servizio di comunicazione radiomobile. Anche questa decisione potrà assumere notevole importanza per l'equilibrato ed efficiente sviluppo del mercato, in considerazione della for-

te crescita dei servizi di comunicazione mobile in voce e dati e dell'esigenza di una migliore qualità richiesta dai consumatori per l'utilizzo di tali servizi.

Per quanto concerne infine il quarto obiettivo, quello della promozione e dell'innovazione tecnologica, vanno ricordate le azioni che l'Autorità ha intrapreso ai fini dell'accelerazione del passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale nel settore radiotelevisivo, dello sviluppo delle reti a larga banda con tecnologia ADSL e XDSL, dell'introduzione della telefonia mobile di terza generazione con la definizione, insieme con il Governo, delle regole per il rilascio delle nuove licenze.

Sui temi dell'innovazione tecnologica ho chiesto al professor Traversa, che se ne è occupato in modo specifico negli ultimi mesi, di aggiungere le sue osservazioni.

In sintesi, vorrei quindi rilevare che il mercato delle telecomunicazioni, a seguito di questa complessa azione sui quattro binari che ho ricordato, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, a partire dall'inizio del 1999 a oggi, si è sensibilmente modificato in direzione di una crescente concorrenza. E se ancora restano strozzature e asimmetrie rilevanti (come sempre del resto accade nella fase di avvio in un processo di liberalizzazione), bisogna anche riconoscere che la spirale virtuosa della concorrenza, favorita dal nuovo quadro regolatorio, si è ormai innescata e sta già dando i suoi frutti sia sul piano della riduzione progressiva dei prezzi, sia sul piano dell'aumento e del miglioramento della qualità dei servizi. Un processo che, per la rapidità con cui si sta sviluppando, talvolta può anche creare sconcerto e disorientamento nei consumatori. Questo impone oggi alla nostra Autorità - ma in genere a tutti i poteri di vigilanza - una forte attenzione ai problemi della trasparenza, della comparabilità dell'offerta, della veridicità dei messaggi promozionali e pubblicitari. Su questo terreno l'Autorità è oggi molto impegnata, anche in sintonia con l'azione che viene svolta dall'Antitrust. Sempre per valutare in sintesi lo stato attuale del mercato sotto il profilo del processo di liberalizzazione, vorrei richiamare rapidamente alcuni dati. Al 30 maggio di quest'anno, gli operatori titolari di una licenza nel settore delle telecomunicazioni fisse sono 86. Il numero totale delle licenze rilasciate ammonta a 110. Il numero delle imprese operative nel mercato della telefonia mobile è passato da 3 a 4, con il rilascio nell'agosto dello scorso anno della licenza a Blu e con l'avvio della commercializzazione, da parte di questa impresa, nel maggio di quest'anno. Nel 2001 il numero degli operatori mobili è destinato ad aumentare di 5 unità, a seguito di quelli che saranno i risultati della gara per la telefonia mobile di terza generazione. Si deve poi rilevare - sempre per quanto riguarda i dati di sintesi del mercato - che i contratti di interconnessione diretta firmati con Telecom Italia nel 1998 erano 6, mentre alla stessa data (cioè sempre nel 1998) gli operatori che avevano avviato la commercializzazione di servizi erano soltanto quattro: 2 per l'utenza residenziale e 2 per l'utenza affari. Nel 1999, cioè nell'ultimo anno, i contratti di interconnessione salgono a 41, con 20 operatori che offrono servizi sul mercato (6 di questi operatori offrono servizi anche all'utenza residenziale). Gli operatori nuovi entranti offrono, nel 1999, servizi di telefonia nazionale a lunga distanza e internazionale. Nel corso dei primi mesi di quest'anno, gli operatori nuovi entranti hanno iniziato anche a commercializzare servizi di telefonia locale intra-distrettuale e intra-aree locali per effetto dell'estensione, avvenuta con l'inizio di quest'anno, della *carrier selection* a tali tipologie di chiamate. Al 20 maggio di quest'anno, i contratti di interconnessione diretta firmati da Telecom Italia per questa attività sono 51, mentre sono già 26 gli operatori che hanno esteso o firmato *ex novo* il contratto di *carrier selection* distrettuale. Sei risultano infine i contratti di *carrier preselection* già firmati.

Anche il mercato dei dati presenta dinamiche molto positive e vivaci, dal momento che cresce sia in volume (minuti di traffico) sia in valore. Ricordo che gli utenti di internet sono saliti, dal 1998 al 1999, da 3 milioni 200 mila a 8 milioni 200 mila, con una crescita superiore al 100 per cento; e le tendenze attuali sono estremamente positive, dal momento che si calcola un tasso medio di crescita del 37 per cento fino al 2003. A conferma del maggior interesse delle imprese licenziatarie verso il mercato internet e il mercato dei dati, si può ricordare che, alla fine del maggio di quest'anno, già 4 imprese di telefonia hanno firmato il contratto per l'offerta *whole sale* ADSL di Telecom Italia; e queste 4 imprese sono interessate allo sviluppo delle soluzioni di *Fast internet* per la loro clientela.

Anche il mercato della telefonia mobile sta confermando i *trend* estremamente positivi di crescita del passato, sia in valore sia in volume, con una sempre maggiore competitività tra gli operatori. La quota di Wind, il terzo operatore GSM che ha avviato la commercializzazione solo lo scorso anno, nel marzo 1999, oggi si attesta, in termini di linee, al 4,2 per cento del mercato complessivo, contro il 61 per cento di Tim e il 34 per cento di Omnitel. Come accennato prima, il 15 maggio di quest'anno ha avviato il servizio commerciale anche il quarto operatore (Blu).

Concludendo, penso che gli sviluppi che ho richiamato e illustrato abbiano consentito nel complesso al nostro paese, sia sul piano della formulazione delle regole (che andavano poste), sia su quello degli sviluppi concreti del mercato (che sono stati molto veloci ed intensi), di recuperare quel forte ritardo che avevamo accumulato nella fase iniziale del processo di liberalizzazione rispetto agli altri paesi europei. Oggi, in questo processo di liberalizzazione penso che l'Italia non sia più collocata, come in passato, nelle ultime posizioni (mi riferisco al periodo precedente al 1996) ma in una buona media europea, con la presenza peraltro di forti dinamismi che, se adeguatamente diretti e governati, potranno ben presto portare il nostro mercato delle telecomunicazioni, specialmente sotto la spinta delle tecnologie legate alla convergenza e alla telefonia mobile, nelle posizioni più favorite e più alte d'Europa. Per favorire questo *trend* di sviluppo e il dinamismo che oggi il nostro mercato sta manifestando, specialmente sul piano della telefonia mobile e della convergenza, occorrerà sintonizzarsi bene con il nuovo quadro regolatorio che sta maturando a livello europeo dopo la *Review '99*, cioè dopo il quadro generale che la Commissione UE ha tracciato, ai fini della posizione delle 5 nuove direttive destinate a regolare nei loro aspetti essenziali gli sviluppi futuri della comunicazione convergente.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Cheli. La sua relazione è stata, come sempre, esaustiva ed estremamente articolata e ci ha fornito una panoramica compiuta dell'attività svolta in questi mesi dall'Autorità. Do ora la parola al professor Traversa.

SILVIO TRAVERSA, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Darò talune indicazioni sui profili che il presidente Cheli ha trattato più rapidamente, quelli riguardanti le innovazioni tecnologiche, soffermandomi in particolare sulle attività svolte dall'Autorità su tre temi: l'autorizzazione provvisoria all'uso della nuova tecnologia ADSL-ATM, la gara per il rilascio delle licenze UMTS e lo sviluppo del digitale.

Per quanto riguarda la tecnologia ADSL, l'Autorità ha adottato due provvedimenti. Il primo è la delibera n. 407 del 21 dicembre 1999, con la quale si è autorizzata in via provvisoria Telecom Italia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 318, alla fornitura di servizi all'ingrosso *whole sale* di accesso ad internet ad alta velocità, basati sull'applicazione della tecnologia ADSL. Questi servizi sono forniti all'ingrosso agli operatori delle telecomunicazioni muniti di licenza individuale e/o di autorizzazione generale (cioè gli *internet service provider)*.

Successivamente si è aperto un confronto molto serrato con Telecom Italia e l'Autorità ha ritenuto di dover concedere l'autorizzazione, sia pure in via provvisoria, per non ritardare l'innovazione tecnologica nel nostro paese, ed agevolare l'accesso ad internet con questo strumento che in gergo si chiama *turbo internet* o *internet veloce*. L'autorizzazione peraltro non significava, come veniva espressamente sottolineato nella delibera, rinuncia da parte dell'Autorità a compiere tutti gli accertamenti in relazione al tipo di offerta all'ingrosso che Telecom Italia offriva sul mercato. L'attività di controllo doveva soprattutto tenere conto dell'offerta *retail* che Telecom Italia si riservava di fornire alla propria clientela attraverso la sua divisione interna Tin.it. Non appena acquisiti questi dati, si è potuto verificare se l'offerta *whole sale* che Telecom Italia aveva posto sul mercato fosse effettivamente congrua o se invece nascondesse profili di sussidi incrociati che alteravano la concorrenza per la fornitura del nuovo servizio.

L'Autorità ha completato il suo iter con una nuova delibera, la n. 217 del 5 aprile 2000, con la quale ha in sostanza confermato la precedente delibera n. 407, procedendo però a modificare le condizioni economiche e tecniche di fornitura di questo servizio. In particolare, per alcuni profili dell'offerta *whole sale* che attenevano a più forme di offerta all'ingrosso, e precisamente per le prime tre classi, l'Autorità ha ritenuto di dover ridurre l'offerta in questione, dalla primitiva richiesta di 830 lire a 623 lire per la prima classe, e conseguentemente per le altre classi, ed ha invitato per le classi a maggiore ampiezza a riformulare, ove ritenuto opportuno da parte di Telecom Italia, una nuova offerta. Questo ha consentito di far partire con grande tempestività la nuova tecnologia, garantendo peraltro sia agli operatori licenziatari sia agli *internet service provider* di poter offrire il servizio a condizioni identiche, in termini di costi, a quelle che Telecom Italia poteva praticare attraverso la sua divisione Tin.it. Inoltre si sono suggerite modificazioni nelle condizioni tecniche di offerta, sempre al fine di renderla più conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione ed effettiva concorrenzialità.

Per quanto riguarda l'UMTS, credo siano da spendere pochissime parole. L'Autorità ha adottato nei tempi e nei termini previsti, con la deliberazione n. 410 del 22 dicembre 1999, il regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di ter-

za generazione. Il regolamento indica i profili essenziali per la procedura di assegnazione delle licenze. In particolare, si stabilisce che le licenze rilasciabili alla stregua delle risorse spettrali disponibili siano nel numero di cinque; si individuano le bande utilizzabili, quelle nello spettro simmetrico e quelle nello spettro asimmetrico; e si individua, per ciascun licenziatario, l'attribuzione di uno spettro di due per dieci MHz nella banda simmetrica e cinque MHz nella banda asimmetrica. Tale regolamento, inoltre, accoglieva il principio che la procedura di gara, in conformità alla normativa italiana (in particolare al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 e ai decreti ministeriali di ulteriore attuazione) e alla normativa comunitaria (direttiva 97/13/CE e decisione 128/99/CE), si sarebbe dovuta svolgere con licitazione privata secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. Questa procedura veniva articolata in due fasi, una per la qualificazione e l'altra per l'aggiudicazione.

In quella sede, anche per l'estrema urgenza di intervenire per rispettare il termine del dicembre 1999, l'Autorità ha rinviato ad una successiva fase, quella di adozione delle cosiddette misure asimmetriche, la precisazione di ulteriori criteri cui il bando di gara (la legge che regola la procedura complessiva) si sarebbe dovuto ispirare. Al contempo, l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, avanzava la proposta per la costituzione di un Comitato dei Ministri. Tale comitato è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio nel febbraio del 2000. Successivamente, il 14 marzo, l'Autorità adottava uno schema di provvedimento contenente procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Si è ripetuto in sostanza lo schema che era stato già seguito in passato e che è sembrato all'Autorità quello più conforme al complesso ordinamentale del nostro paese, cioè la licitazione privata coordinata dal Comitato dei Ministri, con il supporto di un *advisor*.

Questo schema di provvedimento, che contiene ulteriori indicazioni sui criteri per la qualificazione e l'aggiudicazione, e soprattutto indica le misure asimmetriche per garantire condizioni agevolate ai nuovi entranti (che non si trovano cioè ad avere già, come gli operatori esistenti, una rete radiomobile GSM o E-TACS), è stato trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il parere. Sono ben noti gli ulteriori sviluppi della situazione sia internazionale sia interna.

Infine, per quanto concerne l'ultimo tema, l'introduzione del digitale, l'Autorità ha redatto un *Libro bianco*, frutto del lavoro di un tavolo tecnico coordinato dal collega Lari su un arco di diversi mesi, che è in corso di stampa da parte del Poligrafico dello Stato e che sarà quanto prima trasmesso al Parlamento. Il tavolo tecnico ha valutato il complesso delle problematiche relative all'introduzione della nuova tecnologia digitale nel nostro paese, che rappresenta indubbiamente il passaggio essenziale verso la convergenza tra informatica e telecomunicazioni, rendendo lo strumento televisivo il mezzo più efficace e comodo per sviluppare servizi interattivi.

I vantaggi dello standard digitale si riassumono in tre principali ordini di fattori. Il primo è il potenziamento del servizio televisivo in termini di quantità e di qualità. Il numero di programmi irradiabili, a parità di frequenze analogiche, potrebbe infatti quadruplicarsi. Il sistema digitale offre inoltre una migliore qualità delle immagini e dei suoni. Il secondo riguarda la possibilità di accedere ad una serie di servizi aggiuntivi di tipo interattivo a cui sarà possibile accedere tramite il televisore (ad esempio internet). Il terzo concerne la sostituzione degli attuali mezzi analogici con una nuova generazione di mezzi digitali.

Sappiamo che la televisione digitale può essere trasmessa via satellite, via cavo e via etere terrestre e ciascun supporto ha caratteri propri che si riflettono in specifici vantaggi e limiti. Sul piano economico le trasmissioni digitali terrestri presentano vantaggi rilevanti che concernono lo Stato, i consumatori e l'industria dei prodotti elettronici di largo consumo.

Nel complesso i vantaggi di sistema derivanti dalla rapida adozione della televisione digitale terrestre si riassumono come segue: uso efficiente delle risorse frequenziali destinate alla diffusione terrestre; offerta di programmi e servizi più ampia e meglio rispondente alle richieste del pubblico; conseguente incremento dei consumi e decollo dell'industria produttrice; spinta alla diffusione di massa del *computer*; accelerazione nell'adozione di nuove tecnologie e relativi guadagni di posizione nella competizione internazionale. Il *Libro bianco*, prima ricordato, costituisce il resoconto dell'attività del comitato che ha ipotizzato i possibili scenari operativi per l'avvio e lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia. In particolare, sono state considerate due diverse ipotesi: avvio e sviluppo della fase di transizione in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva analogica, elaborato ed approvato dall'Autorità secondo le indicazioni della legge n. 249 del 1997; avvio e sviluppo della fase di transizione, secondo uno scenario evolutivo legato allo sviluppo spontaneo del mercato e alla conseguente progressiva trasformazione del-

le reti analogiche in digitali (sviluppo a macchia di leopardo). Quest'ultimo, rimanendo ineludibile l'obbligo di realizzare i siti di piano, meglio si presterebbe ad accelerare i tempi di avvio della fase di transizione. Lo sviluppo di questo mercato dipenderà, soprattutto nella fase di avvio e transizione, da un'accorta politica di incentivazione e regolamentazione, che permetta di alleggerire gli oneri da sostenere in tale fase dagli operatori e dall'utenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Traversa e sottopongo all'attenzione dei colleghi, nonché alla cortesia e alla benevola disponibilità del presidente Cheli, l'opportunità di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta per consentire un approfondimento della materia, tenuto conto dello spessore delle questioni sollevate.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Presidente, condivido la sua proposta. Ritengo infatti che il rinvio ad altra seduta del seguito di quest'audizione consenta una trattazione più approfondita dell'argomento in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane dunque stabilito che il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.15.

5. CONSULTAZIONI PUBBLICHE

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 22 febbraio 2000

Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva in materia di pubblicità radiotelevisiva

Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2000, n. 58

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'elaborazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni di legge in materia di Pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite sui mezzi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, invita le emittenti radiofoniche e televisive, le concessionarie o agenzie di pubblicità, le associazioni rappresentative di emittenti radiofoniche e televisive, di concessionarie o agenzie di pubblicità e di consumatori, interessate all'oggetto della presente consultazione, a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in ordine agli elementi che potranno costituire oggetto dell'intervento regolamentare dell'Autorità.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre il 12 aprile 2000, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio affari giuridici e comunitari, Centro direzionale, isola B 5 - 80143 Napoli, e recare la dicitura "Consultazione pubblica in materia di pubblicità radiotelevisiva". Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail:* sagc@agcom.it.

Le comunicazioni dovranno essere così strutturate:

1. Una breve descrizione dei messaggi pubblicitari abitualmente trasmessi (massimo cinque pagine);

2. Una breve descrizione dei principali problemi risultanti dalla normativa vigente in materia di interruzioni pubblicitarie (massimo dieci pagine);

3. Osservazioni in merito alle seguenti questioni (massimo trentacinque pagine):

a) modalità di inserimento dei messaggi pubblicitari durante le trasmissioni:

I. riconoscibilità e separazione del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma, con particolare riferimento ai fenomeni di *split-screen*, pubblicità virtuale, sovrimpressioni di marchi/logo, tele/radiopromozioni;

II. "tempo netto" o "tempo lordo" per il calcolo della durata delle trasmissioni;

b) limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero:

I. tipologie di messaggi pubblicitari che contribuiscono al raggiungimento dei limiti;

II. definizione di spot pubblicitario, spot di tele/radiovendita, finestre di tele/radiovendita, tele/radiopromozioni, altre forme di pubblicità;

c) pubblicità di determinati prodotti o servizi:

I. pubblicità di medicinali, alcolici e prodotti del tabacco;

II. messaggi pubblicitari rivolti ai minorenni;

III. pubblicità di servizi audiotex;

4. Ogni altro commento e informazione utile ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

Il direttore del Servizio affari giuridici e comunitari
MAURIZIO MENSI

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE SERVIZI E PRODOTTI del 31 luglio 2000

Sintesi delle risultanze della consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva in materia di pubblicità radiotelevisiva

A. Introduzione

Questo documento fornisce una sintesi delle risultanze della consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva in materia di pubblicità televisiva, (*Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 58, 10 marzo 2000).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 5, della legge n. 249/97, la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "*in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge*". Il carattere attuativo e non meramente esecutivo dei regolamenti in questione consente di ritenere che, fatti salvi i limiti generali derivanti dalla loro collocazione nel sistema delle fonti e dal principio della riserva di legge, l'Autorità disponga di un certo margine di discrezionalità nell'intervenire in questo settore. Per tale motivo si è ritenuto utile avviare una consultazione pubblica, invitando emittenti radiofoniche e televisive, concessionarie o agenzie di pubblicità, associazioni rappresentative di emittenti radiofoniche e televisive, di concessionarie o agenzie di pubblicità e di consumatori, interessate all'oggetto, a partecipare alla stessa facendo pervenire un contributo scritto.

B. Sintesi dei commenti ricevuti sui temi oggetto della consultazione

La presente sintesi dei commenti pervenuti sulle questioni oggetto della consultazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità, e viene notificata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione. Per comodità espositiva, data la specificità delle questioni sottese a ciascuno dei seguenti punti, saranno evidenziati separatamente gli aspetti relativi al settore radiofonico e televisivo.

1. Descrizione dei messaggi pubblicitari abitualmente trasmessi

Le emittenti radiofoniche e televisive intervenute hanno comunicato che trasmettono pubblicità "tabellare" e "extratabellare". Le emittenti intervenute fanno rientrare, nell'ambito della pubblicità cosiddetta "tabellare", i messaggi di durata *standard* il cui contenuto è invariabile e indipendente dalla collocazione in palinsesto, e, in quella cosiddetta "extratabellare", i messaggi non ripetibili in modo *standard* in quanto vincolati al palinsesto per il modo in cui sono realizzati.

In particolare, per le emittenti radiofoniche, si tratta, per la prima categoria, di radiocomunicati o "*spot*", di durata variabile tra 10 e 30 secondi, o anche comunicati assai brevi di 5 secondi; nella seconda sono incluse le radiopromozioni o citazioni, di durata compresa tra 30 e 120 secondi, e le sponsorizzazioni in genere della durata di 5 secondi, che si articolano sia in messaggi che richiamano lo sponsor ("*billboard*"), sia in inviti all'ascolto richiamando lo sponsor ("*promo*"). Alcune emittenti trasmettono anche radiovendite. Analoga suddivisione tra pubblicità "tabellare" e "extratabellare" emerge dai contributi delle emittenti televisive, che trasmettono sia "*spot*" pubblicitari e di televendita, diari e "*billboard*" pubblicitari ("tabellare"), sia telepromozioni e televendite ("extratabellare").

2. Descrizione dei principali problemi risultanti dalla normativa vigente in materia di interruzioni pubblicitarie

Tra le emittenti radiofoniche emerge un sostanziale consenso sulle difficoltà derivanti dalla semplice trasposizione a tali emittenti della disciplina dettata per l'emittenza televisiva. Si rileva inoltre che dall'ap-

plicazione delle norme delle leggi nn. 223/90 e 122/98 al settore radiofonico derivano alcuni dubbi interpretativi. L'auspicio è che si pervenga ad una normativa specifica che tenga conto delle peculiarità del mezzo radiofonico, anche al fine di promuovere una maggiore competitività nel settore. In particolare è stata segnalata la rigidità della disciplina in materia di affollamento pubblicitario radiofonico, a differenza di quella applicabile alle emittenti televisive.

Alcuni soggetti hanno denunciato che la posizione dominante della concessionaria pubblica restringe fortemente la concorrenza, in considerazione del fatto che oltre agli introiti pubblicitari fruisce anche dei proventi derivanti dal canone. Sono stati anche segnalati problemi con riguardo all'applicazione della disciplina sui marchi dettata dalla legge n. 78/98.

Le emittenti televisive, invece, mostrano una sostanziale disomogeneità di posizioni circa l'adeguatezza della disciplina attuale, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 122/98. Secondo alcune, non occorre introdurre un'ulteriore stratificazione normativa rispetto al quadro vigente, già di per sé complesso, ma solo norme di semplificazione; altre emittenti, per altro verso, ritengono indispensabile l'adozione di disposizioni che chiariscano il significato di alcune norme che risultano di dubbia interpretazione.

È stata segnalata inoltre la necessità di introdurre una disciplina specifica per i nuovi servizi della società dell'informazione, in particolare per i servizi interattivi collegati in un palinsesto televisivo ("*Video on Demand*", "*Pay per View*", "*Near Video on Demand*") e per i canali di promozione dei programmi, in considerazione della complessità derivante dall'applicazione, nei confronti di tali servizi, delle disposizioni in materia di affollamenti, di distinzione della pubblicità dal programma, delle interruzioni dei programmi e delle distanze tra successive interruzioni. Ciò al fine di non limitare la potenzialità delle nuove tecnologie, incluse le nuove tecniche pubblicitarie.

3.1. Modalità di inserimento dei messaggi pubblicitari durante le trasmissioni

3.1.1. Riconoscibilità e separazione del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma, con particolare riferimento ai fenomeni di "split-screen", pubblicità virtuale, sovrimpressioni di marchi/logo, tele/radiopromozioni.

Le emittenti radiofoniche hanno indicato che inseriscono i radiocomunicati in appositi contenitori ("*cluster*") preceduti da un segnale acustico di identificazione. Le radiopromozioni sono in genere precedute da una melodia contenente la parola "*promotion*".

Le emittenti televisive dichiarano di operare in modo analogo, alcune facendo precedere gli "*spot*" dalla comparsa della scritta "pubblicità" sullo schermo, altre facendone precedere e seguire la trasmissione da apposite sigle di apertura e chiusura. Le telepromozioni sono segnalate dalla presenza della scritta "messaggio promozionale" in sovrimpressione sullo schermo per l'intera durata; analogamente le televendite dalla scritta "televendita".

Alcuni contributi hanno segnalato l'inadeguatezza delle modalità di segnalazione dei messaggi pubblicitari, lamentando una sostanziale integrazione della pubblicità con il resto della programmazione, soprattutto con riferimento alle telepromozioni, dove gli stessi conduttori e il pubblico agiscono da promotori. È stata da più parti evidenziata l'opportunità di prevedere l'obbligo di sigle di inizio e di chiusura a tutto schermo e di non consentire che siano gli stessi conduttori di un programma a presentare la telepromozioni, perché la continuità scenica con il resto della trasmissione si porrebbe in contrasto con il principio della separazione della pubblicità dal programma. Altri ritengono che la sovrimpressione dell'apposita scritta per tutta la durata dell'emissione pubblicitaria sia sufficiente al fine di assicurare la distinzione della stessa dal resto della programmazione.

Tra i contributi pervenuti sono emerse divergenze interpretative con riferimento alle interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione di eventi sportivi. In proposito, alcuni soggetti hanno suggerito di integrare la disciplina di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 122/98, prevedendo, ad esempio, per gli eventi comprendenti intervalli, il riferimento ai cosiddetti intervalli regolamentari (previsti dai regolamenti di gioco di ciascuna disciplina sportiva) per circoscrivere il momento in cui inserire eventuali "*spot*" pubblicitari, e, per quelli privi di intervalli, di applicare la cosiddetta regola dei 20 minuti con gli adeguamenti necessari per tutelare l'integrità dell'opera, al fine di limitare le ipotesi di "*spot*" isolati.

Altri hanno invece evidenziato la sostanziale legittimità dell'interruzione degli eventi sportivi anche con "*spot*" isolati, ove ciò non interrompa le fasi di gioco. Secondo questa tesi, gli intervalli naturali di cui alla legge n. 122/98 corrispondono alle pause oggettive nel corso del gioco e, per le discipline ove non vi sono interruzioni, le emittenti sarebbero libere di inserire pause artificiali.

Sulle forme di pubblicità più innovative, quali la pubblicità virtuale ed il fenomeno dello "*split-screen*", risulta sostanzialmente una posizione uniforme dei vari soggetti circa l'opportunità di interventi normativi specifici, sulla falsariga di quanto già è avvenuto in altri Stati membri e degli orientamenti più recenti della Commissione europea. Anche in assenza di una normativa nazionale specifica, secondo alcuni, alla luce delle direttive comunitarie, non sembra possano sussistere preclusioni all'utilizzo di queste nuove forme di promozione pubblicitaria alle quali, a seconda dell'impostazione seguita, potranno essere applicate le norme in materia di pubblicità, o quelle in materia di sponsorizzazioni.

Allo stato, nessuna delle emittenti intervenute trasmette in genere questo tipo di messaggi pubblicitari, salve alcune ipotesi di ritrasmissione dall'estero di pubblicità virtuale in programmi sportivi, previa avvertenza del pubblico sul fatto che quanto trasmesso non corrisponde alla realtà e rare ipotesi di "*split-screen*" da parte di qualche emittente tematica. Per le sovrimpressioni, alcune emittenti hanno proposto di applicare la disciplina prevista per le sponsorizzazioni nell'ipotesi di semplice citazione del marchio. Nel caso in cui, invece, la citazione avvenga oltre i limiti di cui al decreto ministeriale n. 581/93, la disciplina applicabile dovrebbe essere quella in materia di pubblicità. Sugli aspetti più innovativi è stato proposto di creare appositi gruppi di studio con la partecipazione anche degli operatori.

3.1.2. "Tempo netto" o "tempo lordo" per il calcolo della durata delle trasmissioni

Sul tema del calcolo della durata delle trasmissioni non tutti i soggetti partecipanti alla consultazione hanno preso posizione. Appare peraltro una notevole disomogeneità tra i contributi. Il punto nodale è stata la recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in data 28 ottobre 1999, nella causa C-6/98.

In base a tale pronuncia, alcune emittenti hanno evidenziato, con riferimento all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, della legge n. 122/98, che, in caso di più possibili interpretazioni, occorre preferire quella più favorevole alla libertà di diffusione delle emittenti. Ne consegue il riferimento al principio del tempo lordo per il calcolo della durata non solo delle opere di cui ai commi 3 e 5, ma anche del calcolo dei 20 minuti che devono in genere trascorrere tra due successive interruzioni di cui al comma 3: il periodo di tempo dovrebbe essere calcolato facendo riferimento al tempo che intercorre tra l'inizio della prima interruzione e l'inizio della seconda, così da includere il tempo dedicato ai messaggi pubblicitari del primo "*break*".

Altre emittenti sono, invece, dell'avviso che si debba precisare che per durata programmata si intende la durata netta, anche se è la soluzione commercialmente meno profittevole. Ciò in ragione del fatto che la finalità della norma è quella di individuare una durata minima che possa consentire di stabilire non soltanto quante interruzioni possano essere inserite, ma anche se l'opera possa in assoluto essere interrotta o meno. Secondo tale tesi, il criterio del tempo netto deve quanto meno essere utilizzato per stabilire l'ammissibilità della prima interruzione. Per quanto riguarda invece l'applicazione della cosiddetta regola dei 20 minuti, in base a detta tesi, essi devono essere conteggiati tra la fine dell'ultimo messaggio della prima interruzione e l'inizio del primo messaggio dell'interruzione successiva.

3.2. Limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero

3.2.1. Tipologie di messaggi pubblicitari che contribuiscono al raggiungimento dei limiti

Le emittenti radiofoniche intervenute hanno indicato che i limiti previsti dalla vigente normativa risultano adeguati, pur auspicando un'estensione anche nei loro confronti delle norme più elastiche previste per le emittenti televisive, che consentono un incremento del limite in caso di trasmissione di offerte dirette al pubblico. È stato anche proposto di equiparare i limiti di affollamento tra emittenti radiofoniche nazionali e locali. In particolare, rientrerebbero nella previsione del limite i radiocomunicati e le radiopromozioni, restando escluse solo le sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le emittenti televisive, alcuni contributi hanno tracciato la distinzione tra disciplina generale (il limite giornaliero) applicabile a tutte le forme di comunicazione pubblicitaria, e disciplina specifica, che vedrebbe distinte la pubblicità "tabellare", sottoposta anche a limiti di affollamento orario, e altre forme di pubblicità "extratabellare", che non solo sarebbero escluse dal limite orario, ma beneficerebbero anche di un'estensione aggiuntiva del limite giornaliero. A tali offerte al pubblico sarebbero parificate le offerte dirette al pubblico, estendendosi ad esse le norme più favorevoli applicabili alle telepromozioni.

Secondo un'altra tesi, i limiti giornalieri e orari costituiscono una disciplina comune per tutte le tipologie di messaggi pubblicitari, terminologia generale adoperata dalla legge n. 223/90, dal decreto legislativo n. 74/92 e dalla direttiva 89/552/CEE, essendo irrilevante il "*nomen*" delle singole forme di comunicazione pubblicitaria. Rientrerebbero pertanto nei limiti tutte le forme di pubblicità "tabellare", l'autopubblicità, gli inviti all'ascolto, i "*billboard*", i "*promo*" e gli "*jingle*", le esposizioni, i diari, i 7x7, i "*promo spot*", le "*manchettes*", le telepromozioni. Le uniche forme di pubblicità ammesse a beneficiare dell'incremento del 5% giornaliero sarebbero le televendite. Sarebbero invece esclusi da ogni limite di affollamento le campagne sociali, i comunicati delle lotterie nazionali, i messaggi autogestiti di partiti politici, i "*promo*" editoriali e le citazioni.

Alcune emittenti ritengono, infine, che nell'applicazione pratica della normativa sia spesso difficile la distinzione tra telepromozioni e televendite, con la conseguenza che anche le prime beneficiano di fatto del 5% aggiuntivo per i limiti di affollamento giornalieri e dell'esclusione dall'applicazione dei limiti orari. Questo aspetto è considerato irrilevante da altre emittenti, le quali ritengono che le telepromozioni siano da equiparare alle televendite ai fini dei limiti di affollamento, in quanto ne condividono la natura di pubblicità "extratabellare".

3.2.2. Definizione di spot pubblicitario, spot di tele/radiovendita, finestre di tele/radiovendita, tele/radiopromozioni, altre forme di pubblicità

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione hanno fornito definizioni delle diverse tipologie di messaggi pubblicitari. Da parte di alcuni è stato suggerito di evitare l'introduzione di sottocategorie rispetto all'insieme generale dei messaggi pubblicitari, evidenziando nel contempo l'opportunità di definire le caratteristiche delle televendite e delle sponsorizzazioni, di modo da poterle distinguere con precisione, e di prevedere dei requisiti minimi a tutela del consumatore rispetto agli "*spot*" di televendita.

Per quanto riguarda le definizioni richieste, si è riscontrata una sostanziale omogeneità di posizioni riguardo a quelle che seguono:

"*Spot*" pubblicitario (*spot* "tabellare" o radiocomunicato): breve messaggio pubblicitario di durata variabile, compresa solitamente tra 10 e 30 secondi, predisposto dall'utente pubblicitario o dalla sua agenzia di pubblicità, per una trasmissione ripetuta negli spazi televisivi venduti dall'emittente, direttamente o mediante la propria concessionaria, in base a prezzi di listino.

"*Spot*" di tele/radiovendita: *spot* pubblicitario concernente offerte dirette di vendita dei beni pubblicizzati, che possono essere acquistati comunicando l'ordine al recapito indicato, tramite il numero telefonico pubblicizzato nello "*spot*", assoggettato alle medesime norme vigenti per gli *spot* pubblicitari e alla normativa vigente in materia di vendite a distanza.

Finestre di tele/radiovendita: programmi autoprodotti dall'emittente e inseriti in un apposito spazio interno ad un programma di durata minima di tre minuti, dove i 30 secondi finali sono dedicati ad un'offerta di vendita, al pubblico a casa, di prodotti non ritrovabili in quelle forme sui normali canali di vendita, con divieto di effettuare concorsi, giochi a premio o promozioni dei prodotti.

Tele/radiopromozioni: comunicazione promozionale – non riconducibile alla sponsorizzazione – consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore/fornitore, fatta dall'emittente nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi.

Sono state fornite anche definizioni di altre tipologie di messaggi pubblicitari, quali l'autopubblicità, i "promos", gli inviti all'ascolto ("*billboard*", "*promo*", "*jingle*", citazioni), esposizioni, diari, 7x7, "*promo spot*", "*manchette*".

3.3. Pubblicità di determinati prodotti o servizi

3.3.1. Pubblicità di medicinali, alcolici e prodotti del tabacco

Tutti coloro che sono intervenuti in merito a questo punto hanno segnalato il divieto della pubblicità per i prodotti del tabacco e per i medicinali vendibili solo dietro prescrizione medica. Un soggetto partecipante alla consultazione ha avanzato la tesi per cui il divieto previsto per la pubblicità diretta e indiretta dei prodotti del tabacco non inficerebbe la possibilità di pubblicizzare il cosiddetto marchio celebre, cioè il segno distintivo del prodotto del tabacco divenuto notorio in sé. Tra le proposte vi è quella di consentire le sponsorizzazioni per i medicinali da banco e per gli alcolici leggeri. In materia di alcolici è stato anche suggerito di incentivare forme di autoregolamentazione.

3.3.2. Messaggi pubblicitari rivolti ai minorenni

La maggior parte dei contributi ha evidenziato la necessità di una normativa quanto più possibile flessibile per la materia della tutela dei minori. In particolare è stata segnalata l'importanza dei codici di autoregolamentazione esistenti, che stabiliscono fasce protette di programmazione: protezione generale (tutta la giornata), protezione rafforzata (7:00-16:00 e 19:00-22:30 quando si presume la presenza degli adulti), protezione specifica (16:00-19:00 quando si presume che i minori siano soli ed è vietata la pubblicità di alcuni prodotti).

Per quanto riguarda le emittenti radiofoniche, in molti interventi è stata auspicata l'introduzione di una disciplina differenziata per programmi destinati ai minori di 14 anni e quelli invece rivolti ad adolescenti di età compresa tra 14 e 18 anni.

Alcuni intervenuti hanno criticato il divieto di inserimento della pubblicità nei cartoni animati previsto dalla legge n. 223/90, in quanto costituirebbe un ostacolo alla produzione di programmi di qualità per i minori, comprimerebbe i diritti di libera manifestazione del pensiero e di iniziativa economica e risulterebbe discriminatorio nei confronti della pubblicità televisiva, non essendo previsto per la stampa. Relativamente a tale previsione, alcune emittenti sono dell'avviso che l'articolo 3, comma 5, della legge n. 122/98 abbia innovato la disciplina previgente sul divieto di interruzioni pubblicitarie nei cartoni animati contenuta nella legge n. 223/90. Altri ritengono che sia tuttora in vigore il divieto di interrompere i cartoni animati, pur contestandolo.

3.3.3. Pubblicità di servizi audiotex

Questo tema è stato trattato solo in alcuni contributi. Si sottolinea che nel divieto previsto dalla legge n. 650/96 relativo alla trasmissione di determinati servizi audiotex tra le ore 7 e le ore 23 non rientrano i servizi "166" che sono verificati dal Ministero delle comunicazioni. Alcuni lamentano, inoltre, l'illegittimità e la contrarietà al principio della certezza del diritto della normativa vigente, che individua comunque l'emittente quale soggetto responsabile della diffusione di servizi audiotex eventualmente contrari alla legge.

C. Lista dei partecipanti alla consultazione pubblica

1. Elemedia s.p.a.	Via Massena, 2 - 20145 Milano
2. Federazione Concessionarie di pubblicità (FCP)	C.so Venezia, 51 - 20121 Milano
3. Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)	Via Piemonte, 64 - 00187 Roma
4. Federazione Radio Televisioni (FRT)	V.le Regina Margherita, 296 - 00198 Roma
5. Mediaset s.p.a.	V.le Europa, 44 - 20093 Cologno Monzese (MI)
6. Radio e Reti s.r.l.	Via Crocefisso, 5 - 20122 Milano
7. Radio Studio Record	Via Dolomiti, 51 - 38032 Canazei (TR)
8. Rai Radiotelevisione Italiana	V.le Mazzini, 14 - 00195 Roma
9. Radio Nazionali Associate (RNA)	P.za del Gesù, 47 - 00186 Roma
10. Teleonda s.r.l.	Via della Comunità europea 50063 Figline Valdarno (FI)
11. Sipra s.p.a.	C.so Unione Sovietica, 612/3 D - 10135 Torino
12. Tele+ s.p.a.	Via della Cordonata, 7 - 00187 Roma

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 4 aprile 2000

Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti

Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2000, n. 88

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione di un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 maggio 2000, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio analisi economiche e di mercato, centro direzionale – Torre Francesco – Isola B/5 80143 Napoli, e recare la dicitura "Consultazione pubblica per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti per i servizi di interconnessione". Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail:* saem@agcom.it, recando anch'esse la dicitura sopraindicata.

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

1. specificazione del modello di costo da utilizzare;
2. livello di disaggregazione dei servizi e degli elementi di rete;
3. criteri da adottare per la definizione di valori di sostituzione (in termini di capacità, di funzionalità e di tecnologia);
4. definizione del tasso di remunerazione del capitale, con una contabilità a costi correnti: applicazione di un approccio del tipo OCM (*Operating Capital Maintenance*) ovvero FCM (*Financial Capital Maintenance*). Punti di forza e di debolezza derivanti dall'applicazione di un metodo rispetto ad un altro;
5. valutazione dei cespiti: indicazione per singola tipologia di cespite:

– definizione della "vita utile" del bene oggetto dell'investimento e delle relative aliquote di ammortamento;

– voci di costo da includere nella definizione dei valori del cespite.

La comunicazione potrà inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utili ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 aprile 2000

Il direttore del Servizio
per le analisi economiche
e di mercato
ANTONIO PERRUCCI

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI del 18 ottobre 2000

Sintesi dei commenti pervenuti dagli operatori licenziatari nell'ambito della consultazione pubblica relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti per i servizi di interconnessione

Premessa

La presente sintesi riguarda i commenti inviati all'Autorità da parte degli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 ed inerenti la consultazione pubblica sulla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti per i servizi di interconnessione. Tale consultazione si inserisce nell'ambito del percorso descritto nella delibera 1/00/CIR "*valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999*", relativa al processo di evoluzione dei sistemi di calcolo dei costi di interconnessione, il cui obiettivo finale è l'adozione di un sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.

Per maggiore chiarezza espositiva, tali commenti sono stati suddivisi sulla base delle cinque tematiche oggetto della consultazione.

1. Specificazione del modello di costo da utilizzare

Innanzitutto, gli operatori aderenti alla consultazione sono pienamente concordi nell'affermare che la metodologia cosiddetta "*Long Run Incremental Cost* (LRIC)" sia quella che permette di definire tariffe di interconnessione in grado di garantire il maggior livello di concorrenza possibile e, di conseguenza, il massimo beneficio per i consumatori. Tuttavia, mentre alcuni operatori individuano nel cosiddetto modello "*Bottom-up*" l'approccio metodologico più appropriato, altri suggeriscono di combinare questo modello con quello cosiddetto "*Top-down*", così da pervenire ad una stima dei costi ritenuta la più affidabile possibile.

Un altro aspetto sottolineato dagli operatori concorrenti di Telecom Italia riguarda la necessità di assumere che l'*incumbent* sia efficiente nelle scelte di investimento e nei comportamenti operativi .
A partire dalla considerazione sulla notevole complessità del processo di effettiva implementazione di una contabilità basata sulla metodologia LRIC, la maggior parte degli operatori sottolinea l'opportunità di una fase di transizione da attuarsi attraverso l'applicazione di un modello semplificato basato sul sistema dei costi correnti.

A tale riguardo, Telecom Italia ritiene che il modello di costo da utilizzare debba presentare una base di costo corrente applicata ad una metodologia di costi pienamente allocati.

2. Livello di disaggregazione dei servizi e degli elementi di rete

Al fine di pervenire ad una corretta allocazione dei costi, la maggior parte degli operatori afferma la necessità di considerare un grado di disaggregazione il più ampio possibile, nel quale confluiscono non solo tutti i servizi di dettaglio inseriti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia, ma anche i nuovi servizi inseriti a Listino. Tuttavia, al fine di implementare il modello in tempi brevi, si consiglia di fare riferimento ai principali servizi di trasporto commutato (raccolta, terminazione, transito) ed ai *kit* e circuiti di interconnessione, rinviando ad una fase successiva la considerazione degli altri servizi.

In relazione agli elementi di rete da considerare, la maggior parte degli operatori sostiene che, al fine del rispetto del principio in base al quale l'operatore interconnesso non deve sostenere costi che non siano strettamente correlati ai servizi richiesti, e nel rispetto del principio di causalità stabilito dalla raccomandazione europea in materia di contabilità regolatoria, tanto maggiore sarà il grado di disaggregazione degli elementi di rete considerati ed allocati ai servizi, tanto più agevole sarà la verifica dell'applicazione dei suindicati principi.

Infine, si segnala che un operatore suggerisce l'adozione di un approccio basato sulla separazione dei diversi servizi di *business* e strutturato secondo la distinzione tra: *Network Business* (rispettivamente legato all'Accesso e all'Interconnessione) e *Retail Business*. L'elemento di maggiore rilevanza è rappresentato dall'at-

tribuzione dei costi del *network* ai servizi, che può realizzarsi attraverso una matrice che evidenzi, per ogni servizio, l'ammontare dell'impiego delle componenti di rete utilizzate, il cui costo viene attribuito, tramite *driver* tecnici di riferimento.

3. Criteri da adottare per la definizione dei valori di sostituzione (in termini di capacità, funzionalità e tecnologia)

Nella maggioranza dei contributi si ritiene opportuno porre l'attenzione su due criteri di valutazione dei beni capitali: quello riferito ai prezzi di mercato e quello relativo all'approccio denominato *Modern Equivalent Assets*. Il primo, basato sul prezzo di mercato di beni capitali che risultano equivalenti sia in termini di tecnologia che di capacità e funzionalità, determina un valore che, tuttavia, non è possibile ricavare in quei settori caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica e, quindi, vi sono frequenti cambiamenti negli *asset* utilizzati.

Una valutazione basata sul valore MEA (*Modern Equivalent Assets*) corrisponde invece al valore di beni capitali che, incorpora il livello di tecnologia più avanzato e considerati equivalenti in termini di funzionalità e di capacità.

Pertanto, nella maggior parte dei contributi si ritiene che, nel caso in cui *asset* equivalenti a quelli in uso siano ancora in commercio, una valutazione basata sui loro prezzi di mercato si riveli più adeguata ed in linea con una contabilità a costi correnti; diversamente, in assenza del riferimento relativo al prezzo di mercato, è necessaria una valorizzazione basata sul prezzo di un bene equivalente che incorpora la tecnologia più moderna (MEA).

Viene comunque sottolineato che tale esercizio implica un certo livello di astrazione, poiché, dato che la tecnologia più recente incorpora solitamente maggiori funzionalità e capacità, è necessario correggere il valore del MEA per evitare che gli operatori alternativi paghino anche per servizi che la rete di Telecom Italia non è in grado di fornire.

4. Definizione del tasso di remunerazione del capitale, con una contabilità a costi correnti: applicazione di un approccio di tipo OCM *(Operating Capital Maintenance)* ovvero FCM *(Financial Capital Maintenance)*. Punti di forza e debolezza derivanti dall'applicazione di un metodo rispetto all'altro

Tutti gli operatori concordano sull'applicazione di un approccio del tipo FCM, in base al quale si assume che il capitale di un'impresa venga mantenuto nel tempo, qualora il capitale di rischio degli azionisti a fine periodo sia uguale, in termini reali, al capitale di inizio periodo.

A differenza dell'approccio di tipo OCM, il tasso di rendimento per coloro che hanno fornito il capitale uguaglia il tasso di rendimento richiesto (misurato dal costo del capitale), senza considerare che il costo di rimpiazzo sia cresciuto o diminuito rispetto all'indice generale dei prezzi.

Dalle considerazioni esposte, il metodo FCM è quello preferibile qualora si utilizzi una contabilità a costi correnti come base per il calcolo delle tariffe di interconnessione.

5. Valutazione dei cespiti, considerando (per tipologia di cespite) la definizione della "vita utile" del bene oggetto dell'investimento e delle relative aliquote di ammortamento e le voci di costo da includere nella definizione dei valori del cespite

Nella maggior parte dei contributi si evidenzia che la definizione della cosiddetta "vita utile" dei cespiti, ad oggi utilizzata da Telecom Italia (in collaborazione del CSTPTA), non sempre riflette l'effettiva vita economica degli impianti come, invece, dovrebbe avvenire in un contesto di valorizzazione a costi correnti.

Si propone, pertanto, di avviare un processo che conduca a riconsiderare la modalità di identificazione delle diverse "vite utili", anche alla luce dell'esperienza europea in materia (si fa riferimento a studi condotti da società di consulenza internazionali per conto della Commissione europea).

Tutti i contributi sottolineano, come punto di assoluto rilievo, la necessità, nella progettazione del modello di costo a valori correnti, di escludere dal calcolo degli ammortamenti, la quota dei cespiti già completamente ammortizzata da Telecom Italia.

Alcuni operatori affermano che, poiché la "vita utile" dei macroaggregati di rete (impianti di commutazione e servizi speciali; apparati ed impianti trasmissivi e di supporto alle attività di rete; apparati di *Information Technology*; apparati ed impianti di alimentazione) dipende principalmente dal grado di obsolescenza tecnologica degli impianti, è necessario collegare la definizione di "vita utile" al tasso di obsolescenza tecnica del settore delle telecomunicazioni.

Telecom Italia, infine, afferma che le tecniche di ammortamento da utilizzare sono quelle relative ad un ammortamento lineare sulla "vita utile", la cui definizione, peraltro, è quella utilizzata nel bilancio e nella contabilità a costi storici .

6. Altri commenti

Alcuni operatori evidenziano la necessità di indurre Telecom Italia a separare effettivamente la contabilità della rete da quella delle altre attività. Tale separazione, oltre ad essere prevista dalla legge, è necessaria per verificare la presenza o meno di comportamenti discriminatori nei confronti di concorrenti e, pertanto, a vantaggio delle proprie unità operative, o di società controllate, controllanti e collegate a Telecom Italia.

L'*incumbent*, infine, afferma che il contributo fornito nell'ambito della consultazione pubblica si basa sulle risultanze concrete di un'analisi metodologica sulla tematica del sistema contabile basato sui costi correnti, che l'azienda ha attivato fin dal 1999. Si sottolinea, pertanto, che i commenti realizzati tengono conto della concreta realtà impiantistica e che il passaggio alla metodologia dei costi correnti è previsto, da Telecom Italia, mediante l'integrazione, attraverso l'inserimento di un modulo aggiuntivo, dell'attuale sistema di contabilità regolatoria e separazione contabile, così da mantenere il collegamento con la contabilità aziendale certificata ed utilizzata per la redazione del bilancio d'esercizio.

Da ultimo, alcuni operatori propongono l'istituzione di un gruppo di consultazione formato dalle diverse società di telecomunicazioni, dai rappresentanti dei fornitori, da società di consulenza e da esponenti del mondo accademico, al fine di implementare un sistema di calcolo che, al pari di quello basato sui costi correnti, risulti complesso ed innovativo.

Il Direttore
ANTONIO PERRUCCI

Appendice - Elenco degli operatori che hanno partecipato alla consultazione

1. Albacom *
2. Blixer *
3. Blu
4. ePlanet *
5. Fastweb *
6. Infostrada *
7. Mciworldcom
8. Telecom Italia
9. Wind

* Gli operatori contrassegnati dall'asterisco hanno presentato un documento congiunto in cui si rappresentano i commenti condivisi.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 19 aprile 2000

Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000

Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2000, n. 96

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine all'istruttoria in corso sulla valutazione dell'offerta di interconnessione di Telecom Italia per il 2000, pervenuta all'Autorità in data 7 aprile 2000 invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 maggio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio per le analisi economiche e di mercato - Torre Francesco – Isola B/5, 80143 Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000". Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail:* saem@agcom.it.

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

a) condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione offerti;

b) ulteriori servizi da includere all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento.

La comunicazione potrà inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utile ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 aprile 2000

Il direttore del Servizio
per le analisi economiche
e di mercato
ANTONIO PERRUCCI

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI del 6 luglio 2000

Sintesi dei commenti pervenuti dagli operatori licenziatari nell'ambito della consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'Offerta d'Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2000

1. Premessa

Il presente documento fornisce una sintesi dei commenti pervenuti all'Autorità da parte degli Operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 319/97, nell'ambito consultazione pubblica avviata in data 20 aprile 2000 nell'ambito dell'istruttoria sulla valutazione dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000 (di seguito, l'Offerta).

Per maggiore chiarezza espositiva, tali commenti sono stati accorpati in tre categorie:

- condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi d'interconnessione;
- nuovi servizi da includere all'interno dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;
- altri commenti.

Si precisa che il documento dà esclusiva evidenza delle tematiche che sono risultate oggetto d'interesse degli operatori (evidenziando, in alcuni casi, il livello di condivisione delle stesse), senza peraltro attribuire specificamente le posizioni espresse ai singoli operatori.

2. Sintesi dei commenti pervenuti

2.1. Condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi d'interconnessione

Alcuni operatori hanno manifestano perplessità circa la correttezza regolamentare del richiamo fatto nell'ambito dell'offerta al contributo previsto dall'articolo 20 della legge 448/98 in capo ai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni o di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali.

La maggioranza degli operatori ha richiesto l'inclusione nell'Offerta delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di collegamenti e interfacce d'interconnessione di capacità superiori a 2Mbit/s.

Tutti gli operatori sottolineano che l'Offerta, in numerosi punti, rinvia a negoziazioni bilaterali per la definizione delle condizioni tecniche e/o economiche relative ai servizi contenuti nell'Offerta stessa, contravvenendo in tal modo ai principi generali di trasparenza e non discriminazione.

Alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di integrare l'elenco delle tipologie di comunicazioni per le quali risulta espressamente utilizzabile il servizio di raccolta.

Alcuni contributi hanno evidenziato una scarsa trasparenza in relazione alle condizioni economiche dei servizi di transito (in particolare, si rileva una mancanza di informativa delle componenti che concorrono a formare il costo del servizio) e il conseguente rinvio ad accordi tra le parti per la definizione del prezzo complessivo relativo alla prestazione del servizio. Si segnala al riguardo che l'operatore che origina la chiamata e intende fruire del servizio di transito non è a conoscenza dei punti di interconnessione tra Telecom Italia e gli operatori di destinazione e non è pertanto in grado di pianificare le modalità tecniche di interconnessione più convenienti.

Tutti gli operatori richiedono l'esplicitazione, all'interno dell'Offerta, delle condizioni economiche che si applicano nel caso di accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità attraverso la rete di Telecom Italia. Alcuni operatori inoltre sottolineano che per i servizi di emergenza (112, 113, 115, 118) e per altri servizi di pubblica utilità (ad es., 117, 1515), mentre a livello di doppio e singolo SGT si applicano le normali tariffe di raccolta, a livello SGU risultano applicate tariffe più alte rispetto a quelle di semplice raccolta. Si ritiene ingiustificata tale differenza, dal momento che l'instradamento della chiamata da SGU verso l'area SGT è già remunerato dal chiamato.

Vi è unanimità nell'affermare che le condizioni economiche relative all'accesso al *data base* elenco abbonati nazionali debbano essere orientate ai costi e quindi fissate a livelli economici più contenuti rispetto a quelle rivolte all'utenza finale. Si ritiene infatti che tale servizio è a tutti gli effetti un servizio di interconnessione. Tutti gli operatori hanno sottolineato la presenza di un aumento pari al 24,7% rispetto allo scorso anno del costo di interrogazione del *data base*. Alcuni operatori inoltre hanno evidenziato la necessità di prevedere una modalità di cessione del *data base* stesso, con la previsione di aggiornamenti periodici, a condizioni eque, non discriminatorie ed orientate ai costi.

Per quanto riguarda il servizio di accesso di abbonato di altro operatore al servizio 176 fornito sulla rete di Telecom Italia, alcuni operatori sottolineano la presenza di modalità tecniche non compatibili con quelle già utilizzate per gli altri servizi di interconnessione, nonché di tariffe eccessive che impediscono agli operatori alternativi di offrire il servizio a condizioni competitive.

Alcuni operatori affermano che per l'accesso di abbonato di altro operatore ai servizi *Audiotex* forniti sulla rete di Telecom Italia non dovrebbe prevedersi un costo aggiuntivo per le funzionalità di rete intelligente; non dovrebbe inoltre essere previsto un rinvio ad accordi tra le parti per la definizione delle condizioni economiche di alcune funzioni specifiche (quali l'instradamento sulla base del riconoscimento del codice, la contabilizzazione del traffico di tipo *premium*, l'intermediazione finanziaria).

Riguardo al servizio di accesso di abbonato Telecom ai servizi di rete privata virtuale forniti dall'operatore interconnesso, diversi operatori segnalano che l'applicazione del *routing number* (180 + OP_ID) per l'instradamento delle chiamate determina un allungamento del numero pari a sei cifre. Tale modalità risulta rindondante in quanto il *routing number* non aggiunge alcuna informazione a quanto già contenuto nel codice di accesso remoto a RPV 149X(Y(Z)) e rischia di compromettere l'instradamento per alcune numerazioni internazionali.

Alcuni operatori sottolineano che il servizio di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi interni di rete forniti da altro operatore è organizzato sulla base di una soluzione tecnica inadeguata, in quanto vengono utilizzate delle funzionalità di rete intelligente non necessarie al fine di fornire il servizio e che sottendono lo svolgimento di funzioni di controllo che non competono a Telecom Italia. Alcuni operatori contestano inoltre la previsione di una quota supplementare a recupero dei costi di adeguamento del sistema, per la quale sembra non sussistere alcuna giustificazione tecnica.

In merito alla qualità del traffico interconnesso, alcuni operatori evidenziano che Telecom Italia si impegna a garantire un determinato livello di qualità esclusivamente per chiamate relative al traffico voce, rimandando ad accordi bilaterali la definizione di tale livello per altre tipologie di traffico.

In merito alla prestazione di *number portability*, alcuni contributi sottolineano che non è prevista la portabilità del numero per i servizi non geografici diversi da Numero Verde, Addebito Ripartito e Tariffa Premio e che i tempi di attivazione del servizio sono troppo lunghi. Per quanto riguarda le condizioni economiche, tutti gli operatori chiedono l'eliminazione della quota aggiuntiva relativa alla funzione di interrogazione al *data base* di rete intelligente.

In merito alla *carrier preselection*, la maggior parte degli operatori sottolinea che i tempi di attivazione del servizio sono eccessivamente lunghi e che appare ambigua la previsione secondo cui l'operatore preselezionato dovrà farsi carico delle insolvenze o morosità del proprio cliente (a qualsiasi titolo determinatesi), comprese quelle derivanti da frode o da fattispecie penalmente rilevanti; tale previsione potrebbe essere infatti interpretata nel senso che l'operatore preselezionato sia chiamato a sanare l'insolvenza del proprio cliente nei confronti di Telecom Italia in relazione al canone d'accesso e/o al traffico telefonico sviluppato in precedenza. Riguardo le condizioni economiche previste per tale servizio, gli operatori sono concordi nel richiedere un ridimensionamento della quota per il recupero del costo di adeguamento del sistema; in caso contrario, si stima un aumento di oltre il 20% rispetto alla tariffa SGU e, conseguentemente, un impatto pesantissimo sugli operatori. Tutti i contributi inoltre affermano la necessità di eliminare sia il costo per le prove su SGU previsto a carico dell'operatore preselezionato, sia il contributo annuo integrativo.

In riferimento ai collegamenti diretti, alcuni operatori evidenziano la necessità di rivedere la configurazione dell'offerta dell'interconnessione di semicircuiti descritta nell'Offerta, in modo tale da ricomprendervi l'offerta dei cd. circuiti parziali tra la sede dell'utente ed il punto di interconnessione con l'operatore alternativo, a capacità sia inferiori sia superiori ai 2 Mbit/s con condizioni economiche orientate ai costi.

Nella maggioranza dei contributi si sottolinea che, pur essendo prevista nell'Offerta l'effettuazione di una serie di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità, si rimanda ad accordi tra le parti per la definizione delle modalità tecniche e delle relative condizioni economiche.

Tutti gli operatori evidenziano il mancato inserimento, nell'ambito dell'Offerta, di un *Service Level Agreement* che definisca le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione; tale documento, oltre ad essere trasmesso all'Autorità unitamente all'Offerta, dovrebbe risultare accessibile agli operatori interconnessi.

Per quanto riguarda il traffico commutato, tutti gli operatori hanno evidenziato che la rimodulazione, da parte di Telecom Italia, del gradiente tariffario ha determinato un aumento delle tariffe *off peak*, rispetto al 1999; in particolare si osserva un aumento nelle fasce di maggior interesse per i concorrenti di Telecom Italia, vale a dire nelle fasce SGU e singolo SGT. Ciò, ad avviso degli operatori, rende difficilmente perseguibile la proposizione di offerte competitive per le chiamate locali.

Tutti gli operatori sottolineano la presenza di tariffe più elevate rispetto al 1999 relativamente all'interconnessione di raccolta da telefonia pubblica. Si evidenzia inoltre la presenza di tariffe eccessivamente elevate per l'accesso al servizio 12 e la conseguente impossibilità per gli operatori alternativi di offrire lo stesso servizio a condizioni competitive.

Tutti gli operatori segnalano una generale scarsa coerenza delle condizioni economiche d'interconnessione rispetto ai prezzi applicati da Telecom Italia alla propria clientela *retail*.

E' stata richiesta l'eliminazione dell'applicazione della quota aggiuntiva per comunicazione relativamente all'utilizzo di rete intelligente, prevista nel caso di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi dell'Ente Poste Italiano forniti sulla rete di Telecom Italia.

Si è riscontrata una generale richiesta di maggiore trasparenza in merito alle condizioni economiche relative all'accesso di abbonato Telecom Italia a servizi non geografici offerti da un operatore interconnesso; tutti gli operatori infatti affermano che nonostante le chiare indicazioni della delibera 1/00/CIR, l'Offerta non esplicita alcun valore relativo agli oneri di fatturazione e di copertura del rischio di insolvenza.

Per quanto concerne l'accesso di abbonati Telecom Italia ai numeri di Addebito Ripartito dell'operatore interconnesso, gli operatori sottolineano che le condizioni economiche riportate nell'Offerta non si differenziano rispetto a quelle relative ai numeri di addebito al chiamato, nonostante la differente natura di tali servizi. Si evidenzia inoltre che Telecom prevede, per i servizi ad Addebito Ripartito, il pagamento, da parte dell'operatore interconnesso, di una quota minutaria per la raccolta più gli oneri relativi alla prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza e non dichiara esplicitamente di trasferire all'operatore stesso la quota pagata dal chiamante, creando pertanto alcune ambiguità circa la corretta applicazione del principio secondo cui i ricavi derivanti da tali servizi sono integralmente di competenza dell'operatore a cui è stata assegnata la numerazione.

Gli operatori affermano la presenza di costi eccessivi relativamente all'attività di configurazione delle centrali, con particolare riferimento ai codici con parametri di configurazione specifici in funzione dell'arco di numerazione assegnato.

Tutti i contributi evidenziano la mancanza di trasparenza nella definizione delle condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi di *housing* incluse in un documento allegato all'offerta di interconnessione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità di specificare in modo più chiaro le regole di attribuzione degli spazi e la tempistica di fornitura.

2.2. Ulteriori servizi da includere all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento

Vi è una generale richiesta per l'inserimento delle condizioni tecniche ed economiche relative all'accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni assegnate all'operatore interconnesso quali:

- numerazione per servizi di tariffa premio (144 e 166)
- numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899)
- numerazione per servizi di numero unico (199X)
- numerazione per servizi di numero personale (178X(Y)).

Si evidenzia che la convenienza del lancio commerciale di tali servizi da parte di un operatore interconnesso dipende in maniera sostanziale dalle condizioni di interconnessione praticate da Telecom Italia.

2.3. Altri commenti

Ulteriori commenti riguardano le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di Numero Unico e Numero Personale di Telecom Italia. Per quanto concerne il Numero Unico, unanimemente si evidenzia che le tariffe che l'operatore interconnesso deve pagare all'ex monopolista sono di poco più basse delle tariffe applicate alla clientela finale, mentre per il Numero Personale, quasi sempre il costo di interconnessione è superiore al costo che l'ex monopolista addebita al proprio cliente che chiama un numero personale di Telecom Italia. I contributi sottolineano quindi che una riduzione di tali tariffe di interconnessione permetterebbe anche all'operatore interconnesso di proporre ai propri clienti un'offerta commerciale competitiva. Per quanto riguarda il tema della titolarità della tariffa delle numerazioni non geografiche, alcuni operatori ritengono che la titolarità della tariffa competa all'operatore titolare della numerazione; altri operatori ritengono che sia il caso di evitare l'applicazione di prezzi differenziati per operatore, nell'obiettivo di avere una maggiore trasparenza per la clientela e di evitare il sostenimento di eccessivi oneri dovuti all'implementazione di diverse configurazioni tecniche derivanti da modalità di tariffazione differenti.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto verso l'estero delle comunicazioni originate in Italia dai clienti degli operatori interconnessi con Telecom Italia, si riscontra un consenso maggioritario (non mancano peraltro posizioni divergenti) per una eventuale rimozione dell'obbligo di pubblicazione all'interno dell'Offerta per i servizi in oggetto; ciò consentirebbe agli operatori interconnessi di poter beneficiare di offerte in funzione dei volumi di traffico e a Telecom Italia di proporre un'offerta più qualificata ed in linea con quella di altri operatori presenti sul mercato, a vantaggio di un incremento della competitività complessiva.

Diversi operatori ritengono necessario l'inserimento del servizio di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini (cd. *landing stations*) nell'Offerta, in quanto tale servizio si configura a tutti gli effetti come un servizio d'accesso ad una "porta" di interconnessione per la capacità di banda internazionale. Ciò inoltre eviterebbe l'imposizione, da parte di Telecom Italia, di condizioni eccessivamente onerose volte a disincentivare tali modalità di accesso.

Vi è una richiesta generale, da parte degli operatori, affinché tutti i documenti allegati all'Offerta costituiscano parte integrante di essa ai fini regolamentari.

Appendice - Lista dei partecipanti alla consultazione pubblica

1	Albacom s.p.a.	
2	Blu	
3	ePlanet	
4	Globalone Communication s.p.a.	Via Tucidide, 56 Torre 2 - 20134 MILANO
5	Infostrada	
6	Lombardiacom	
7	Omnitel Pronto Italia	Piazza SS Apostoli, 81 - 00187 ROMA
8	Wind Telecomunicazioni s.p.a.	Via C. G. Viola, 48 - 00148 ROMA

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 1° giugno 2000

Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione

Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione nonché singole posizioni dei diversi operatori di telecomunicazioni in merito alla tematica della revisione dell'attuale architettura di interconnessione, sulla quale l'Autorità ha aperto uno specifico procedimento, invita i soggetti titolari di licenza individuale o concessione per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazioni e/o l'installazione di reti di telecomunicazioni, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto, anche con riferimento alle risultanze del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione – che ha già approfondito la tematica nel proprio ambito – i cui documenti conclusivi sono disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'Autorità, al seguente indirizzo:

http://www.agcom.it/provv/com_interconn/com_interconn.htm

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 luglio 2000 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Dipartimento regolamentazione, Centro Direzionale – Isola B 5 – Torre Francesco – 80143 – Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica per la revisione dell'architettura di interconnessione". Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail:* regolamentazione@agcom.it, recando la dicitura sopraindicata.

Facendo particolare riferimento al documento "Criteri per la revisione dell'attuale Architettura di Interconnessione", incluso tra le risultanze del Comitato per la Qualità dei servizi di interconnessione e disponibile all'indirizzo *web* sopra indicato, si richiede, in particolare, di comunicare valutazioni, commenti ed indicazioni sui seguenti argomenti:

1. criteri da adottare per la determinazione di Bacini di interconnessione Nazionali di raccolta e/o di terminazione;

2. criteri da adottare per la determinazione di Bacini di interconnessione Locali di raccolta e/o terminazione;

3. condizioni di reciprocità, tecnica ed economica, da definire per l'operatore *incumbent* e per i restanti operatori;

4. correlazione tra l'evoluzione della attuale architettura di interconnessione e le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi sia per l'operatore *incumbent*, sia per i restanti operatori;

5. impatti sul piano di numerazione nazionale e qualunque altro commento su possibili impatti di carattere tecnico legati all'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione;

6. modalità di gestione e tempistiche per la transizione dall'attuale alla nuova architettura di interconnessione;

7. correlazione tra l'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione e l'evoluzione degli attuali servizi, l'introduzione di nuovi servizi e lo sviluppo delle tecnologie e delle strutture delle reti di tutti gli operatori;

8. qualunque altro commento e informazione utile, ai fini della presente consultazione per la comprensione degli impatti che un'evoluzione dell'architettura di interconnessione comporta sulle strategie di mercato di ciascun partecipante alla consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° giugno 2000

Il direttore del Dipartimento regolamentazione
ROBERTO VIOLA

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI dell'8 novembre 2000

Sintesi delle risposte pervenute a seguito della consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione

1. Introduzione

Il presente documento fornisce una sintesi delle risposte alla consultazione pubblica avviata dall'Autorità nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione. Il documento per la consultazione è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2000*.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato in allegato 1. Sono pervenuti 4 contributi in risposta alla consultazione, uno dei quali sottoscritto da 9 società. Alcuni dei contributi inoltre fanno riferimento a documenti già presentati durante i lavori del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione, nonché alle risultanze del medesimo Comitato. Si fa notare peraltro che a tali risultanze era stato fatto riferimento nel documento per la consultazione pubblica in questione.

Le posizioni già espresse nell'ambito del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione sono state riprese nel presente documento, per quanto possibile in relazione agli argomenti specifici della consultazione.

Le risposte pervenute sulle questioni poste dalla consultazione sono riportate nel capitolo 3. Nel capitolo 2 seguente vengono riportati alcuni commenti di ordine generale.

2. Commenti di ordine generale

In uno dei commenti pervenuti si fa esplicito riferimento all'opportunità di definire una architettura di interconnessione che non risulti correlata alle architetture di rete degli operatori, *incumbent* e alternativi. Lo stesso documento sottolinea come un nuovo modello di interconnessione potrà favorire il perseguimento di criteri di efficienza nel disegno delle reti.

Alcuni dei commenti sottolineano inoltre la necessità che la nuova architettura di interconnessione debba valere per tutti i servizi di interconnessione (terminazione e raccolta) offerti sia dall'operatore *incumbent* che dagli operatori nuovi entranti. Tuttavia due rispondenti sono del parere che i servizi di terminazione e di raccolta debbano essere basati su principi nettamente distinti.

È opinione di alcuni dei rispondenti che nell'ambito della nuova architettura di interconnessione non debbano essere effettuate differenziazioni tra le differenti tipologie di rete (sostanzialmente a commutazione di circuito e di pacchetto) utilizzabili per il trasporto dei servizi in fonia o dati. A tale riguardo viene fatto presente che la scelta del tipo di rete sarà in futuro legata esclusivamente a considerazioni di carattere economico e che già ora è possibile trasportare traffico di fonia su reti a commutazione di pacchetto. Di conseguenza viene espressamente richiesto da alcuni che le reti a pacchetto non risultino al di fuori del contesto regolamentare che regola l'interconnessione.

Su questo tema uno dei rispondenti ha tuttavia espresso l'opinione che la nuova architettura di interconnessione si debba applicare al solo traffico telefonico geografico.

È stato fatto presente, in uno dei commenti pervenuti, il ridotto interesse ad effettuare interventi sulla rete telefonica nazionale finalizzati alla revisione dell'attuale struttura di interconnessione per il traffico in fonia.

Tale posizione viene espressa dall'operatore *incumbent* che non è intenzionato a sopportare i costi dell'intervento di adeguamento, che non realizzerebbe di sua iniziativa, preferendo concentrare le sue risorse su interventi mirati su specifici segmenti di traffico e di rete.

* v. anche Bollettino ufficiale n. 3/2000.

L'operatore *incumbent* richiede inoltre espressamente che gli eventuali costi da sopportare nel caso fosse costretto ad implementare le modifiche necessarie per realizzare la nuova architettura di interconnessione dovrebbero essere recuperati in maniera coordinata con i tempi dell'investimento, facendo presente che un recupero ex-post con l'aumento delle tariffe di interconnessione non sarebbe considerato equo.

3. Sintesi dei commenti sulle questioni identificate dal documento per la consultazione

3.1. Criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione nazionali di raccolta e/o di terminazione

Alcuni dei rispondenti sono favorevoli a determinare bacini nazionali di interconnessione mediante l'aggregazione delle attuali aree *gateway* di Telecom Italia, con il fine di costituire aree omogenee dal punto di vista sociale, economico e commerciale. In un caso si prefigura un raggruppamento sino ad un massimo di 10 bacini nazionali omogenei e di medesima appetibilità economica. Altri rispondenti hanno fornito una proposta di aggregazione in 13 bacini nazionali (aree *cluster*), con l'indicazione dei *cluster* adiacenti.

Per ciò che riguarda le tariffe di interconnessione tra i bacini nazionali così determinati, si propone in uno dei commenti il seguente schema, con riferimento alle attuali tariffe :

Nuova Tariffa	**Riferimento alle attuali tariffe**	**Applicabilità**
Singolo *Cluster*	SGT	Chiamate originate e terminate all'interno del *cluster*
Doppio *Cluster*	Doppio SGT	Chiamate originate e terminate su *cluster* "confinanti"(1)
Cluster Remoto	Superiore al Doppio SGT	Chiamate originate e terminate su *cluster* "remoti"(1)

(1) La definizione dei *cluster* "confinanti" o "remoti" non viene fornita.

3.2. Criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione locali di raccolta e/o terminazione

Relativamente alla determinazione dei bacini locali, due dei documenti pervenuti si dichiarano favorevoli all'individuazione degli stessi mediante aggregazione di aree distrettuali. In entrambi i casi, le metodologie prospettate per la determinazione di questi bacini locali indicano un limite ottimale di circa 150 bacini omogenei dal punto di vista sociale, economico e commerciale.

In uno dei commenti sopra citati, si sottolinea che un approccio ottimale per la ridefinizione dei bacini locali, basato su criteri esclusivamente demografici, sarebbe impraticabile per l'eccessivo impatto sulla attuale struttura di rete di Telecom Italia. Pertanto viene preferito un approccio più pragmatico per il quale, attraverso l'aggregazione di alcune aree distrettuali, non si avrebbero grossi impatti sulla struttura di rete e sulla numerazione. Si fa tuttavia notare che la metodologia in questione prevede, nel caso di aree metropolitane, la suddivisione di una singola area distrettuale in più bacini locali, al fine di soddisfare il criterio di omogeneità dei bacini locali. Viene però sottolineato che dall'eventuale suddivisione delle aree metropolitane in più bacini locali non dovrà scaturire un obbligo per gli operatori all'attivazione di un punti di interconnessione per ognuno di tali bacini.

Lo stesso commento sottolinea che l'approccio proposto mira a ridurre il numero di punti di interconnessione necessari per interconnettersi al livello più basso della rete su tutto il territorio nazionale. Tale obiettivo risulta praticabile, portando come esempio quanto realizzato in Germania, dove è stato definito il nume-

ro minimo di punti di interconnessione che devono essere raggiunti dagli operatori per avere diritto, su tutto il territorio nazionale, alla tariffa locale. Tale numero risulta sostanzialmente inferiore al numero di centrali locali dell'operatore di rete dominante.

In merito alle tariffe di interconnessione in ambito locale, uno dei rispondenti propone che la consegna della chiama debba essere tariffata ad un valore analogo all'attuale tariffa SGU, mentre dovrebbe essere prevista una tariffa inferiore per l'interconnessione a livello di commutatore locale, nel caso in cui tale commutatore abbia una visibilità inferiore a quella dell'intero bacino locale.

Anche in un altro commento si ravvisa l'opportunità di definire, nell'ambito del bacino locale, livelli inferiori di interconnessione, con tariffe proporzionalmente più vantaggiose rispetto a quelle definite per i bacini locali.

Uno dei rispondenti esprime una posizione contraria alla ridefinizione dei bacini locali mediante la semplice aggregazione degli attuali distretti telefonici. Secondo quanto indicato dal rispondente, l'aggregazione secondo il principio di omogenità potrebbe risultare non significativa. Il documento propone quindi una definizione di bacini locali (per il solo servizio di terminazione) come specificazione del servizio di interconnessione all'autocommutatore su cui è attestata la clientela.

Il documento esprime inoltre il parere che il costo dei servizi di interconnessione associati al bacini locali risultanti dall'aggregazione dovrebbe risultare superiore ai valori attualmente previsti per la raccolta e la terminazione via SGU. Viene anche fatto presente che l'aggregazione di distretti avrebbe un forte impatto sulle classificazioni delle chiamate, facendo venir meno per la clientela l'associazione tra indicativo distrettuale e costo delle comunicazioni.

Infine il rispondente precisa che il livello di interconnessione locale su SGU deve continuare a rappresentare il livello minimo di interconnessione.

3.3. Condizioni di reciprocità, tecnica ed economica, da definire per l'operatore *incumbent* e per i restanti operatori

Alcuni dei rispondenti sono del parere che debba essere prevista piena reciprocità tecnico-economica rispetto alla nuova architettura che sarà definita.

Viene nuovamente sottolineata in uno dei commenti l'opportunità di prevedere livelli di interconnessione ulteriori e più bassi nell'ambito del bacino locale.

In un altro dei documenti presentati si ravvisa l'opinione che i criteri di reciprocità tra operatori debbano essere differenti nei casi di interconnessione di raccolta e di terminazione.

3.4. Correlazione tra l'evoluzione della attuale architettura di interconnessione e le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi sia per l'operatore *incumbent*, sia per i restanti operatori

Uno dei partecipanti alla consultazione è del parere che non ci saranno sensibili correlazioni tra architettura di interconnessione e condizioni di offerta al pubblico nel caso dell'operatore dominante. Al contrario, un'architettura di interconnessione più semplice potrebbe favorire un miglioramento dell'offerta al pubblico da parte degli operatori nuovi entranti.

Secondo il parere di altri rispondenti, non ci sarà alcun legame rigido e predefinito fra l'architettura definita per l'interconnessione e le tariffe all'utente finale, basandosi sulla considerazione che già attualmente i costi per gli utenti finali sono in qualche misura indipendenti dalle tariffe di interconnessione. Tuttavia anche in questo caso un'architettura di interconnessione che renda più efficiente lo sviluppo delle reti degli operatori potrà avere un impatto positivo sulle tariffe agli utenti finali.

In ogni caso, come viene sottolineato da uno dei rispondenti, le tariffe di interconnessione, oltre a rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione, dovranno essere orientate ai costi. In questo caso si potrebbe accettare un'articolazione di tali tariffe sulla base della distanza.

3.5. Impatti con il piano di numerazione nazionale e qualunque altro commento su possibili impatti di carattere tecnico legati all'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione

Uno dei rispondenti fa presente l'opportunità di accelerare il processo di introduzione della decade 7 per i servizi di accesso ad internet. Per il resto non si ravvedono ulteriori impatti sul piano di numerazione.

Secondo altri, una ridefinizione dei bacini locali secondo la metodologia di accorpamento degli attuali distretti non avrà impatti sostanziali sul piano di numerazione.

Di parere contrario risulta un altro commento, per il quale una nuova architettura di interconnessione ed una ridefinizione dei bacini locali e nazionali avrebbe come conseguenza un intervento pesante sull'attuale rete PSTN, oltre che provocare un sensibile disorientamento nei confronti dell'utenza, qualora venisse meno l'associazione diretta tra indicativo distrettuale e costo della chiamata.

Nel caso di implementazione dei bacini locali secondo una delle metodologie proposte, alcuni operatori propongono che venga salvaguardata la possibilità, attualmente esistente, di gestire numerazioni su tutto il territorio nazionale, anche in caso di interconnessione con un numero di punti di interconnessione inferiore al numero dei bacini locali.

In uno dei commenti si esprime inoltre l'opinione che dovranno essere tenuti in conto possibili impatti sulle metodologie e sui sistemi di tariffazione inter-operatore, con i conseguenti oneri di riconfigurazione del sistema.

3.6. Modalità di gestione e tempistiche per la transizione dall'attuale alla nuova architettura di interconnessione

Secondo il parere di uno dei partecipanti alla consultazione, un obiettivo ragionevole per l'implementazione della nuova architettura di interconnessione potrebbe essere l'inizio del 2002, essendo necessario almeno un anno per la predisposizione delle reti e l'adeguamento dei sistemi. Inoltre la transizione dovrebbe essere coordinata da un organismo centrale *super partes*, indicando l'Autorità come miglior candidato.

In un altro commento, viene inoltre fatto presente che l'eventuale adeguamento degli operatori alla nuova articolazione dei bacini locali dovrà avvenire in un congruo periodo di tempo e comunque tenendo conto dei volumi di traffico effettivamente scambiati.

3.7. Correlazione tra l'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione e l'evoluzione degli attuali servizi, l'introduzione di nuovi servizi e lo sviluppo delle tecnologie e delle strutture delle reti di tutti gli operatori

In un commento non vengono ravvisati legami diretti tra l'evoluzione della rete di interconnessione e l'introduzione di nuovi servizi.

Secondo altri, tale correlazione è invece molto forte. A riprova vengono fornite, in uno dei documenti presentati, una serie di indicazioni sui possibili scenari di interconnessione per la raccolta di traffico per accesso ad internet in modalità *dial-up*. Oltre ad analizzare in dettaglio il modello attuale di interconnessione, nel quale il traffico internet viene sostanzialmente gestito al pari del traffico di fonia, si approfondiscono due modelli di riferimento che prevedono l'estrazione del traffico internet immediatamente a valle della centrale locale dell'operatore di accesso oppure direttamente nella centrale locale (SGU):

a) nel primo caso il modello prevede la consegna del traffico IP ad un *Point of Presence* di OLO con un uso predominante della rete dell'operatore di accesso (sia commutata che in tecnica IP), pur essendo ipotizzabili casistiche differenti con un maggior uso delle infrastrutture IP dell'OLO. Secondo gli operatori rappresentati nel documento, tale modello oltre a non consentire una adeguata flessibilità di configurazione dei vari servizi da parte degli OLO, di fatto non incentiva gli OLO ad effettuare investimenti infrastrutturali escludendo questi ultimi dai maggiori benefici economici.

b) Nel secondo caso, il traffico estratto su base numerazione nella centrale SGU, viene consegnato immediatamente all'infrastruttura dell'OLO, qualora sia dotato di apparecchiature NAS in grado di gestire la segnalazione a canale comune. È opinione degli operatori che tale modello risulta essere di gran lunga pre-

feribile per la maggiore flessibilità, il maggiore uso delle infrastrutture dell'OLO, che verrebbe in questo caso incentivato ad investire, e per l'ottimizzazione d'uso della rete dell'*incumbent*.

In conclusione, nel documento in questione si propone che i modelli di riferimento presi in considerazione siano inclusi nell'offerta di interconnessione di riferimento con condizioni economiche di offerta tra loro coerenti, in modo tale da non disincentivare gli operatori nuovi entranti dall'investire in una propria rete di trasporto capillare.

3.8. Qualunque altro commento e informazione utile, ai fini della presente consultazione per la comprensione degli impatti che un'evoluzione dell'architettura di interconnessione comporta sulle strategie di mercato di ciascun partecipante alla consultazione

In uno dei documenti ricevuti viene sottolineato che lo schema attuale su cui si basa l'interconnessione con l'operatore dominante rischia di diventare obsoleto in breve tempo, tenuto conto che il traffico originato dalla rete fissa potrà essere veicolato su reti di diversa e nuova tecnologia. In quest'ambito, secondo quanto espresso nel documento, le condizioni di interconnessione su reti diverse dalla rete commutata non dovrebbero sottostare ad accordi di tipo commerciale e dovrebbero essere incluse nelle offerte di interconnessione di riferimento.

Nello stesso documento vengono inoltre formulate alcune proposte relative alle modalità di interconnessione tra Telecom Italia e OLO. Queste proposte, come riconosciuto dal documento, non sono direttamente attinenti alla tematica della revisione dell'architettura di interconnessione. Si ritiene tuttavia utile riportarle in quanto passibili di incidere in qualche misura sulla tematica principale.

Le proposte presentate riguardano in sostanza la richiesta di favorire modalità di interconnessione indiretta tra Telecom Italia ed OLO. L'interconnessione indiretta è stata prevista esplicitamente dalla delibera 3/CIR/99 a partire dal 30 giugno 2000 per l'instradamento delle chiamate in *carrier selection* o in *preselection* in modalità *easy access*, mentre questa modalità non è, secondo quanto espresso nel documento, prevista per altre tipologia di chiamate come ad esempio per la terminazione delle chiamate originate sulla rete dell'operatore di accesso e dirette ad una numerazione appartenete agli OLO.

Secondo il documento, la previsione esplicita di tale modalità di interconnessione (che potrebbe essere realizzata tecnicamente attraverso il cosiddetto "*number hosting*") ridurrebbe la complicazione amministrativa per la stipula di NxN contratti di interconnessione tra tutti gli operatori e dal punto di vista tecnico permetterebbe di ridurre la congestione della rete dell'operatore dominante e favorirebbe un uso più efficiente delle reti degli operatori alternativi.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Albacom
Blixer
Blu
Fastweb
Grapes Italia s.p.a.
Infostrada
MCI-Worldcom
Planetwork
RSLCom-Italia
Telecom
Telecom Italia s.p.a.
Wind

DELIBERA n. 400/00/CONS del 5 luglio 2000

Consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli "Operatori virtuali di rete mobile"

Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2000, n. 161

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 5 luglio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la propria delibera n. 410/99 – "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS – "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS – "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 – "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno avviare uno specifico procedimento inteso a valutare l'impatto dell'Operatore Virtuale di Rete Mobile nel mercato nazionale dei sistemi e dei servizi mobili;

Considerato che l'Autorità ritiene particolarmente urgente definire, nei confronti dei futuri operatori dei sistemi mobili di terza generazione, le condizioni, le modalità ed il lasso temporale necessario a consentire loro una adeguata redditività del capitale di rischio investito nella realizzazione delle infrastrutture e quindi ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti;

Ravvisata la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, considerando l'imminente avvio delle procedure di gara per i sistemi mobili di terza generazione, l'Autorità ritiene, in deroga a quanto stabilito dalla delibera 278/99 all'allegato A, punto 6, di limitare a due settimane il tempo entro il quale i soggetti invitati presentano trasmettono all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. E' indetta la consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli "Operatori Virtuali di Rete Mobile".

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato al 20 luglio 2000 ed è disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 luglio 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DEGLI "OPERATORI VIRTUALI DI RETE MOBILE". DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE.

L'Autorità al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa alla introduzione dei cosiddetti Operatori Virtuali di Rete Mobile, invita:

– gli operatori di servizi di telecomunicazioni mobili;

– i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali futuri gestori dei sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, gli operatori di rete fissa, nonché i soggetti che a vario titolo hanno interesse a proporsi quali possibili Operatori Virtuali di Rete Mobile;

– le associazioni portatrici di interessi pubblici quali: le associazioni dei consumatori, le associazioni che raggruppano fornitori di servizi e contenuti, altre associazioni interessate;

– le industrie manifatturiere del settore;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica Operatori Virtuali di Rete Mobile", dovranno pervenire, entro il termine del 20 luglio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale – Is. B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail:* regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopraindicata e la società o l'associazione mittente.

In particolare la comunicazione dovrebbe contenere osservazioni in merito agli argomenti illustrati nell'elenco seguente:

1. Definizione dell'operatore virtuale di rete mobile e dei fornitori di servizi

a) Definizione del soggetto Operatore Virtuale di Rete Mobile (o MVNO, *Mobile Virtual Network Operator*, nella terminologia in uso internazionalmente).

b) Definizione del fornitore di servizi (*Service Provider*) indipendente e del fornitore di contenuti (*Content Provider*), e delle ulteriori figure del *air time reseller* e del fornitore di accesso indiretto (attraverso *carrier selection* ovvero *carrier preselection*).

2. Impatto degli operatori virtuali di rete mobile nel mercato

a) Indicare i possibili costi/benefici imputabili ai possibili differenti tempi di ingresso sul mercato dei MVNO, descrivendo:

1. effetti sul mercato dell'accesso alle reti attraverso l'introduzione di diverse tipologie di utilizzo delle reti radiomobili da parte dei MVNO;

2. impatti sul mercato delle infrastrutture di commutazione e trasporto;

3. effetti sul mercato dei servizi finali sia tradizionali sia a valore aggiunto;

b) Con riferimento al punto *a)*, i soggetti interessati sono invitati a svolgere ulteriori considerazioni in merito allo sviluppo delle reti di terza generazione ed in particolare, considerati i costi di ingresso sul mercato, è richiesta una valutazione del tasso di redditività ritenuto accettabile dal mercato a fronte dell'investi-

mento nella rete di terza generazione e il tempo minimo ritenuto necessario per il recupero degli investimenti sostenuti (si chiede di corredare ove possibile la risposta con un'analisi economica del piano degli investimenti di un operatore "tipo" di terza generazione).

c) Con riferimento alla valutazione degli impatti sul mercato, quale delle seguenti misure regolamentari è da ritenersi alternativa all'introduzione dei MVNO:

1. estensione dell'obbligo di fornitura della prestazione di *carrier selection* (e/o *carrier preselection*) alle chiamate originate da rete mobile;

2. introduzione, a condizioni regolate, dell'interconnessione degli *Internet Service Provider* alle reti mobili.

3. Impatto sul quadro regolamentare

a) Commentare la natura giuridica della figura del MVNO con riferimento al quadro comunitario e al quadro nazionale.

b) Commentare quale delle seguenti misure regolamentari si ritengono necessarie:

1. ammissibilità, a fronte di liberi accordi commerciali fra le parti, della figura del MVNO con conseguente adeguamento della disciplina delle licenze individuali;

2. ammissibilità come specificata in 1) ed intervento regolamentare "*ex-ante*" volto a disciplinare le regole di accesso e di prestazione del servizio mediante norme volte intese a garantire l'interoperabilità dei servizi agli utenti da un punto terminale ad un altro ("*end-to-end*") delle reti interconnesse;

3. ammissibilità come specificata in 1) e ruolo dell'Autorità nella fase "*ex-post*", in particolare in termini di ruolo arbitrale nella risoluzione delle eventuali controversie.

c) Indicare quale dovrebbe essere la procedura per l'assegnazione dei codici MNC (*Mobile Network Code*) ai MVNO.

4. Condizioni tecniche ed economiche dell'offerta

a) Nel caso in cui, al precedente paragrafo 3, il rispondente si sia espresso in favore di un intervento regolamentare "*ex-ante*" [lettera *b)*, punto 2)] specificare quali condizioni tecniche ed economiche e tipologia dell'offerta dei servizi dovrebbero essere previste da parte dei gestori di rete mobile nei confronti dei MVNO.

b) Commentare i possibili vincoli tecnici all'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano, considerando la disponibilità di frequenze per i sistemi di seconda e terza generazione e la presenza di operatori di rete in roaming nazionale ed internazionale.

c) Commentare i possibili effetti dell'introduzione dei MVNO sulla qualità dei servizi resi agli utenti finali.

d) Commentare i possibili vincoli economici per l'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano in relazione al numero dei MVNO che potrebbero entrare in tale mercato.

e) Commentare le condizioni tecniche ed economiche cui dovrebbero essere sottoposti gli eventuali MVNO autorizzati in altri paesi della Comunità.

È gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificamente menzionati nel precedente questionario.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

DETERMINAZIONE DI CONSIGLIO del 31 luglio 2000

Sintesi delle risposte pervenute a seguito della consultazione pubblica concernente: indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli "Operatori Virtuali di Rete Mobile"

Introduzione

In data 5 luglio 2000 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto, con propria delibera n. 400/00/CONS, una consultazione pubblica sul tema delle condizioni relative alla introduzione degli Operatori Virtuali di Rete Mobile (MVNO nella terminologia in uso internazionalmente) nel mercato italiano.
Si riportano di seguito le risultanze della consultazione. L'elenco dei rispondenti è riportato in allegato.

1. Definizione dell'Operatore Virtuale di Rete Mobile e dei fornitori di servizi

a) Definizione del soggetto Operatore Virtuale di Rete Mobile o MVNO.

I rispondenti hanno fornito dettagliate definizioni del MVNO; esso viene in senso generale definito come:

"un operatore che realizza una forma di accesso alle reti degli operatori mobili assimilabile al *roaming* fra operatori mobili, senza tuttavia disporre di una licenza per l'utilizzo dello spettro radio".

Più in particolare, esso viene definito come un operatore che presenta tutte o solo talune delle seguenti caratteristiche:

– non possiede frequenze proprie, ma utilizza la rete di accesso di altri operatori e le loro infrastrutture;

– offre servizi mobili a valore aggiunto ai clienti ivi inclusi i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate;

– possiede un proprio codice di rete mobile (MNC);

– possiede una propria risorsa di numerazione;

– possiede e distribuisce proprie SIM (*Subscriber Identification Module*) *card* e terminali;

– gestisce in modo indipendente marchio e strategie commerciali;

– sottoscrive un contratto direttamente con i clienti finali;

– è dotato di impianti di commutazione e HLR (*Home Location Register*);

– negozia propri accordi di *roaming* nazionale e internazionale.

b) Definizione del fornitore di servizi *(Service Provider)* indipendente e del fornitore di contenuti *(Content Provider)*, e delle ulteriori figure del *air time reseller* e del fornitore di accesso indiretto (attraverso *carrier selection* ovvero *carrier preselection)*.

Per quanto concerne l'operatore mobile con accesso indiretto (grazie *alla carrier selection* o alla *carrier preselection*), esso viene ritenuto da una parte degli operatori come sostanzialmente assimilabile agli operatori virtuali di rete mobile. Inoltre alcuni operatori segnalano come l'imposizione di obblighi di accesso (fornitura del servizio di interconnessione di raccolta attraverso la prestazione di *carrier selection* o la *carrier preselection*) ricadenti sull'operatore tradizionale di rete fissa non possa applicarsi al mercato radiomobile, in virtù (secondo questa tesi) delle differenze strutturali dei due mercati (in termini di numerosità delle reti di accesso, che risulterebbero sostituibili, e della stessa sostituibilità della domanda).

Fra chi invece ritiene che gli obblighi di interconnessione in raccolta debbano applicarsi anche agli operatori del mercato radiomobile, alcuni hanno sostenuto la limitazione ai soli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato (SMP).

Sono stati altresì definiti il fornitore di servizi, il fornitore di contenuti e l'*air time reseller*.

Il fornitore di servizi, secondo la maggior parte delle risposte pervenute:

– rivende servizi di un operatore radiomobile e può avere incentivi anche a fornire servizi addizionali;

– può possedere o meno proprie SIM *card*;

– non possiede una propria risorsa di numerazione;

– non possiede una propria allocazione frequenziale;

– non sottoscrive accordi di *roaming*;

– fornisce servizi di *customer care* e fatturazione.

Il fornitore di contenuti rappresenta, a detta di numerosi rispondenti, un elemento chiave dello sviluppo della piattaforma UMTS e in generale del futuro della telefonia mobile. La maggior parte dei commenti ricevuti lo identifica come un organismo che fornisce contenuti di varia natura (contenuti editoriali tradizionali, applicazioni, etc.), consentendo in prospettiva il decollo di una competizione basata sui servizi anche nella telefonia mobile, a differenza di quanto avviene oggi essendo il modello concorrenziale essenzialmente basato su un prodotto a bassa differenziazione quale la telefonia vocale. Alcuni rispondenti ritengono che, oltre ad accordi commerciali con operatori di rete o fornitori di servizi, il fornitore di contenuti non necessita di alcuna forma di accesso alla rete e non offra servizi di comunicazioni mobili.

L'*air time reseller* è stato definito come un rivenditore che acquista all'ingrosso minuti di traffico da uno o più operatori di rete mobile, per rivenderli ai clienti finali. Gli operatori mobili in particolare richiamano l'opportunità di lasciare lo sviluppo delle relazioni con i *reseller* alla spontanea evoluzione del mercato e all'interesse aziendale. Il *reseller*, a differenza del MVNO e del fornitore di accesso indiretto, non dispone di alcun elemento di rete.

In conclusione è possibile riepilogare il posizionamento dei diversi attori rispetto alle funzioni tipiche di un operatore mobile tradizionale (accesso, commutazione/trasporto, commercializzazione) nella seguente tabella sinottica:

	Independent Service Provider	***Indirect Access Provider***	**MVNO**	**Operatore esistente di rete mobile**
Assegnazione di Spettro Radio	–	–	–	**Si**
HLR	–	–	**Di norma, Si**	**Si**
Infrastruttura di rete indipendente dall'operatore di rete mobile	–	**Si**	**Si**	**Si**
SIM *card* propria (o marchiata)	**Si**	–	**Si**	**Si**
Customer Care e Fatturazione indipendente dall'operatore rete mobile	**Si**	**Si**	**Si**	**Si**

2. Impatto degli Operatori Virtuali di Rete Mobile nel mercato

a) Indicare i possibili costi/benefici imputabili ai possibili differenti tempi di ingresso sul mercato dei MVNO, descrivendo gli effetti sul mercato dell'accesso, delle infrastrutture e dei servizi finali:

La totalità degli operatori mobili intervenuti e dei candidati a futuri gestori dei sistemi di terza generazione, nonché alcuni operatori di rete fissa, hanno espresso preoccupazione di fronte alla possibile introduzione dell'operatore virtuale di rete mobile e conseguenti interventi regolamentari, per i seguenti motivi:

– disincentivo all'investimento in infrastrutture di rete da parte degli operatori di rete mobile;

– diminuzione del valore della licenza per la telefonia di terza generazione;

– timori di rilevanti distorsioni nel funzionamento del mercato;

– scadimento della qualità tecnica del traffico e inefficienze nella gestione della rete;

– mancanza del rispetto del principio di reciprocità dovuta al differente quadro regolamentare europeo relativamente al trattamento dei MVNO, con conseguente penalizzazione degli operatori italiani nel contesto internazionale;

– difficoltà nel pianificare l'evoluzione di rete.

Alcuni operatori di rete fissa hanno indicato che gli MVNO potrebbero avere un impatto positivo sul mercato, per i seguenti motivi:

– la compensazione di un minor valore delle licenze di telefonia mobile di terza generazione con la prospettiva di un maggior sviluppo del traffico e dei servizi;

– riduzione dei costi di *roaming* attraverso una migliore integrazione a livello pan-europeo delle reti di operatori fissi e mobili oggi presenti solo in alcuni mercati;

– aumento della scelta dei servizi, inclusa la possibilità di pacchetti di offerta convergente;

– accelerazione della diffusione delle comunicazioni mobili, anche come mezzo dello sviluppo del commercio elettronico (*m-commerce*).

In particolare le parti intervenute nella consultazione hanno identificato alcuni possibili effetti nei mercati individuati dall'Autorità:

mercato dell'accesso:

(posizioni a favore)

Alcune delle parti intervenute ritengono che, poiché i servizi commerciali nazionali 3G saranno disponibili solo tra alcuni anni e poiché i possessori esistenti di licenza 2G saranno anche presumibilmente i principali operatori 3G , non vi debbano essere restrizioni nell'accesso al mercato 2G degli MVNO, che potranno aumentare la competitività in tale mercato.

(posizioni contrarie)

Alcune delle parti intervenute ritengono che la concessione del *roaming* a tempo indeterminato agli MVNO causi grave pregiudizio alla redditività di rete dell'operatore; inoltre, secondo tali rispondenti, verrebbe meno la natura del *roaming* quale misura regolamentare asimmetrica (e cioè temporalmente limitata a consentire all'operatore beneficiario di dotarsi di propria infrastruttura) nel mercato radiomobile, modificando radicalmente l'attuale quadro regolamentare.

mercato delle infrastrutture di commutazione e trasporto (mercato dell'interconnessione):

(posizioni a favore)

Alcune delle parti sostengono che l'attuale base di utenti della rete fissa sono distribuiti sul territorio similmente alla densità di popolazione, mentre gli utenti delle reti mobili sono più concentrati nelle principali aree urbane. L'incremento del traffico a seguito dell'introduzione dei MVNO porterebbe ad un miglioramento dell'efficienza della rete di trasporto e di interconnessione.

(posizioni contrarie)

Alcune delle parti ritengono che la mancanza di reciprocità a livello europeo e mondiale porti a un notevole aggravamento delle condizioni di redditività della rete; la presenza di una molteplicità di MVNO viene inoltre ritenuta incompatibile con i livelli di qualità del servizio che è comunque difficile assicurare anche in virtù della scarsità di frequenze. Esiste anche un effetto distorsivo sulla raccolta del traffico e sulla pianificazione del trasporto.

mercato dei servizi finali (tradizionali e a valore aggiunto):

(posizioni a favore)

Alcune delle parti ritengono che gli MVNO introdurranno servizi nuovi e innovativi nel mercato, per differenziare il proprio portafoglio servizi da quello degli operatori tradizionali. È stato citato Virgin Mobile, che taluni assimilano a un MVNO, operante nel Regno Unito (ma che in realtà è, come fatto notare da altri, un *service provider*) che ha introdotto un numero di servizi di abbonamento basati su SIM prima degli operatori di telefonia mobile tradizionali, incluso l'operatore ospite One2One. Tale esempio sostanzia una natura-

le evoluzione del mercato radiomobile in cui gli operatori tradizionali attuano strategie di crescita esterna attraverso partecipazioni ed accordi commerciali con terze parti.

(posizioni contrarie)

Alcune delle parti ritengono che la presenza degli MVNO non porti valore aggiunto ai clienti, per l'incapacità di sfruttare la tecnologia in modo più efficiente di quanto faccia l'operatore mobile, o per il livello già esistente di trasparenza tariffaria che unitamente alla concorrenza di quattro, e prossimamente almeno cinque operatori, viene, da questi ultimi, ritenuto sufficiente.

b) Con riferimento al punto a) i soggetti interessati sono invitati a svolgere ulteriori considerazioni in merito allo sviluppo delle reti di terza generazione ed in particolare, considerati i costi di ingresso sul mercato, è richiesta una valutazione del tasso di redditività ritenuto accettabile dal mercato a fronte dell'investimento nella rete di terza generazione e il tempo minimo ritenuto necessario per il recupero degli investimenti sostenuti (si chiede di corredare ove possibile la risposta con un analisi economica del piano degli investimenti di un operatore "tipo" di terza generazione).

La maggior parte degli operatori (mobili o candidati a tale ruolo) ha presentato valutazioni economiche, applicabili a un operatore tipo di terza generazione. I modelli di analisi economico-finanziaria al fine di individuare il tempo minimo necessario al recupero degli investimenti di un operatore "tipo" di terza generazione, essendo questo un concetto abbastanza generico ed influenzato da una moltitudine di fattori, sono perlopiù basati sull'applicazione della metodologia del *Discounted Cash Flow* (DCF).

I modelli presentano le seguenti caratteristiche principali:

– il modello è costruito relativamente ad un operatore mobile nuovo entrante nel settore della telefonia mobile in Italia, cha abbia ottenuto una licenza UMTS;

– il quadro competitivo presuppone la presenza di altri operatori UMTS che sono anche operatori dei sistemi di seconda generazione sul mercato italiano;

– l'arco temporale va dal 2001 al 2016 (licenza della durata di 15 anni);

– è stata escluso l'utilizzo del *roaming* nazionale 3G-3G;

– si assume che l'operatore possa installare la propria rete senza ritardi dovuti alla richiesta di permessi e autorizzazioni a livello locale.

Per quanto riguarda il conto economico prospettico, i modelli presentati, facendo anche riferimento alle valutazioni fornite da diversi analisti finanziari del settore, evidenziano che l'EBIT (*Earnings Before Interest and Tax*)(1), che risulta ovviamente influenzato dalle strategie di ammortamento degli investimenti, presenta un *breakeven* (passaggio da valori negativi a positivi) attorno al sesto-ottavo anno di attività.

Considerando l'analisi dei flussi di cassa si riscontra dai dati presentati, che indicano tra l'altro un WACC *(Weighted Average Cost of Capital)* variabile dal 7,5% al 9,5%, si riscontra un anno di *breakeven* dei flussi di cassa liberi variabile dal settimo al nono anno di attività. Per quanto riguarda il *breakeven* del valore cumulativo del *Net Present Value* (NPV) dei flussi di cassa liberi, i rispondenti hanno indicato che questo si ottiene a partire dall'ottavo/nono anno dall'avvio del servizio (2010-2011) con un rispondente che ha indicato la data del 2013. Molte risposte indicano che la maggior parte dell'NPV è espressa dai flussi di cassa distanti nel tempo e in particolare dal cosiddetto *terminal value*. A tale proposito più di un rispondente ha auspicato un aumento della durata della licenza, che oggi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, è fissata in 15 anni con possibilità di rinnovo.

c) Con riferimento alla valutazione degli impatti sul mercato, quale delle seguenti misure regolamentari è da ritenersi alternativa all'introduzione dei MVNO:

1. Estensione dell'obbligo di fornitura della prestazione di carrier selection (e/o carrier preselection) alle chiamate originate da rete mobile.

(1) Tutti i rispondenti nell'analisi della redditività degli investimenti hanno usato le convenzioni e la terminologia internazionale.

Numerosi operatori considerano il fornitore di accesso indiretto alla stregua di un MVNO. Per altri invece, anche se la capacità di raccogliere e terminare il traffico è stata determinante nelle fasi iniziali della liberalizzazione del mercato della telefonia fissa ed è stata essenziale nel semplificare ed accelerare l'introduzione di concorrenza reale nel mercato, la *carrier selection*, o la *carrier preselection*, difficilmente potrebbero assicurare un analogo sviluppo della concorrenza nei mercati delle comunicazioni mobili, in quanto non si rivolgono al mercato delle chiamate verso apparecchio mobile o al *roaming*.

Vari rispondenti hanno fatto infatti notare la differenza tra la rete fissa, con un unico gestore ex monopolista della rete di accesso, difficilmente duplicabile, ed il caso del mobile, con quattro e prossimamente almeno cinque soluzioni alternative che consentono comunque una scelta al cliente.

Alcuni operatori di rete fissa considerano invece l'accesso indiretto una misura complementare all'introduzione degli MVNO in quanto permette di ottimizzare l'uso della rete relativamente a particolari direttrici di traffico.

2. Introduzione, a condizioni regolate, dell'interconnessione degli Internet Service Provider (ISP) alle reti mobili..

Molte risposte su questo specifico punto indicano che gli ISP, in quanto sprovvisti di una propria rete, e quindi di licenza e di risorse di numerazione, non abbiano secondo la normativa vigente diritti/doveri in materia di interconnessione. Si sostiene peraltro che la concorrenza tra gli operatori di rete fissa negli ultimi mesi abbia contribuito alla crescita degli ISP (in termini di utenti e di guadagni) attraverso il riconoscimento di una quota rilevante dei ricavi derivanti da *reverse interconnection*.

Un rispondente in particolare ha sottolineato la necessità di misure specifiche per favorire l'interconnessione alle reti mobili da parte degli ISP e dell'obbligo di concedere l'accesso alle reti mobili, in particolare per l'offerta SMS (*Short Message Service*).

3. Impatto sul quadro regolamentare

a) Commentare la natura giuridica della figura dei MVNO con riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale

È stato osservato dagli operatori di rete mobile che il quadro normativo italiano e comunitario non disciplina e non prevede la figura degli Operatori Virtuali di Rete Mobile.

Una volta introdotti sul mercato, tali soggetti si configurano comunque come utilizzatori di risorse scarse (frequenze e numerazione), sottoposti ad obbligo di licenza; sarebbe pertanto necessaria una modifica della disciplina delle licenze (decreto del Presidente della Repubblica 318/97, articolo 6, e decreto ministeriale 25 novembre 1997) la quale, introducendo una tipologia di licenza atta a coprire la categoria dei MVNO, imponga agli stessi i comuni obblighi previsti in capo ai soggetti licenziatari e specifici obblighi in termini di garanzie di sicurezza e di qualità della rete.

Molti rispondenti, perlopiù operatori mobili, hanno inoltre evidenziato che il quadro normativo attuale non presenta elementi che possano costituire la base giuridica per sostenere un diritto di accesso dei MVNO alle reti degli operatori mobili. Le reti mobili, inoltre, non possono essere qualificate come "*essential facilities*", quindi non rientrano tra quelle infrastrutture per le quali può essere imposto un obbligo di accesso.

Inoltre, l'ammissione di tali operatori al *roaming* nazionale, misura asimmetrica a favore dei nuovi entranti caratterizzata dall'elemento della temporaneità, significherebbe vanificare l'obiettivo stesso di tale misura come elemento pro-concorrenziale atto a gestire le asimmetrie esistenti nella fase di realizzazione di una infrastruttura proprietaria.

È stata da più parti sottolineata l'esigenza che il tema della regolamentazione dell'accesso alle reti radiomobili venga affrontato a livello nazionale in maniera coerente agli sviluppi ed alle indicazioni date in sede comunitaria, tenendo presente che soluzioni unilaterali possono portare distorsioni concorrenziali di grave entità. A tale proposito, è stata ribadita l'importanza del rispetto del principio di reciprocità riguardo alle misure adottate e agli obblighi imposti, sia a livello di Unione europea che di Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

È stato inoltre ricordato che la Commissione europea, al fine di promuovere l'armonizzazione dei mercati, nella recente proposta di direttiva sul nuovo quadro regolamentare comunitario, individua specifiche pro-

cedure di analisi dei mercati alle quali le Autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero attenersi qualora decidano di imporre/rimuovere obblighi in capo alle imprese di settore.

Sulla base di analisi comparate, diversi operatori mobili hanno infine fatto notare che nessun paese europeo ha previsto per via regolamentare l'obbligo di accesso alle reti mobili, e di converso il diritto all'accesso da parte di operatori terzi.

Alcuni operatori di rete fissa ritengono invece che la figura dell'Operatore Virtuale di Rete Mobile è ammissibile ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997, che prevede una specifica "licenza individuale per comunicazioni mobili e personali".

Per quanto riguarda l'accesso alle reti, secondo alcuni operatori fissi i servizi richiesti dai MVNO sono assimilabili ai servizi di interconnessione e rientrano quindi nella disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 318/97, articolo 4, e dal decreto ministeriale 23 aprile 1998; secondo altri, tali servizi rientrano invece nell'accesso speciale, regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 318/97, articolo 5. In questo secondo caso, l'obbligo di soddisfare la richiesta esiste solo in capo agli operatori notificati SMP.

b) Commentare quali misure regolamentari si ritengono necessarie

Gli operatori di rete mobile sono generalmente orientati a ritenere che le condizioni di accesso alle reti mobili non possano essere soggette ad interventi regolamentari *ex ante,* ma debbano essere lasciate alla libertà negoziale delle parti. È stato infatti evidenziato il principio secondo il quale le regole *ex ante* trovano una giustificazione solo nei casi in cui "l'applicazione di regole *ex post* e delle norme sulla concorrenza non permettono di raggiungere il risultato desiderato in un arco di tempo breve" e "in presenza di imprese che hanno finanziato le proprie infrastrutture grazie a diritti speciali ed esclusivi, di forti barriere all'ingresso del mercato o di integrazioni verticali limitative della concorrenza". La figura dell'MVNO potrebbe essere ipotizzata tra un certo numero di anni, qualora si verifichi che il mercato non ha dato luogo ad uno scenario competitivo soddisfacente, a fronte di un adeguamento del regime delle licenze e sempre in termini di negoziazione commerciale tra le parti. In particolare dovrebbe essere realizzata una adeguata analisi del mercato che evidenzi la cosiddetta "*market failure*".

Alcuni operatori hanno fatto riferimento ai poteri di intervento dell'Autorità nazionale di regolamentazione nella fase di risoluzione delle controversie e auspicato un suo ruolo di "riequilibratore" dei mercati.

La necessità di un intervento regolamentare ex ante, che definisca puntualmente gli obblighi delle parti, è invece largamente sostenuta dagli operatori di rete fissa; in particolare, si ritiene che debbano essere definiti per via regolamentare l'obbligo di fornire l'accesso in capo agli operatori notificati SMP e le condizioni economiche di fornitura di tale accesso. Anche gli operatori non notificati dovrebbero essere obbligati a fornire l'accesso, sebbene su basi commerciali.

Per quanto riguarda le ulteriori figure del *Service Provider* e del *Reseller* (o *Air Time Reseller*) la maggior parte dei rispondenti ha ritenuto che non fossero necessari particolari interventi regolatori, nella misura in cui tali soggetti dispongano degli opportuni titoli autorizzatori già previsti. Per quanto riguarda invece l'accesso di tali soggetti alle reti mobili, gli operatori mobili hanno ritenuto, coerentemente con l'impostazione data nei riguardi del MVNO, che non debba essere prevista alcuna forma di obbligo; la maggior parte degli operatori di rete fissa e le associazioni di categoria ritengono invece che questo debba essere in qualche modo favorito dall'Autorità.

Per quanto riguarda invece la figura del fornitore di accesso indiretto (*Indirect Access Provider*) molti rispondenti fra cui gli operatori mobili evidenziano che tale figura dovrebbe essere ammessa solo mediante uno specifico atto normativo, tale atto viene ritenuto controproducente da parte degli operatori mobili, i quali ritengono che il mercato dei sistemi radiomobili sia già sufficientemente competitivo.

Un rispondente in particolare ha sostenuto la necessità, da parte dell'Autorità, di un provvedimento almeno ricognitivo, che chiarisca la lettura del quadro normativo vigente al fine facilitare l'individuazione dei titoli autorizzatori e del complesso di diritti/obblighi per le figure in esame.

Un altro rispondente ha anche sottolineato l'esigenza, per i *Service Provider* che mettono il proprio marchio sulla SIM, di assolvimento di obblighi in termini di responsabilità e qualità di servizio.
Alcuni rispondenti, operatori di rete fissa, hanno infine sottolineato che per un effettivo sviluppo degli MVNO dovrebbe essere necessario estendere anche ad essi la misura di portabilità del numero mobile.

c) Indicare quali dovrebbero essere le procedure di assegnazione dei codici MNC

La maggior parte degli operatori di rete mobile ha ritenuto prematuro affrontare il tema.

Secondo alcuni operatori di rete fissa, gli MVNO devono essere assegnatari di codici MNC dal momento in cui abbiano la titolarità ad emettere SIM *card*. Si ritiene possibile ipotizzare la condivisione del codice MNC tra più operatori virtuali, al fine di ottimizzarne l'uso.

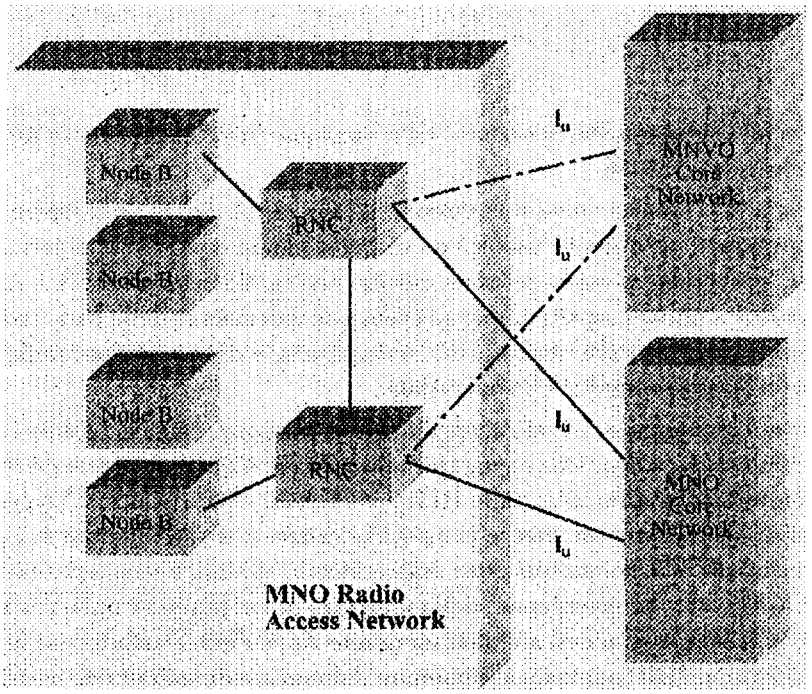
Un rispondente ha indicato la possibilità per l'Amministrazione di rientrare in possesso del codice qualora non utilizzato entro un certo periodo di tempo.

4. Condizioni tecniche ed economiche dell'offerta

a) Nel caso in cui, al precedente paragrafo 3, il rispondente si sia espresso in favore di un intervento regolamentare "*ex-ante*" [lettera b), punto 2)] specificare quali condizioni tecniche ed economiche e tipologia dell'offerta dei servizi dovrebbero essere previste da parte dei gestori di rete mobile nei confronti dei MVNO.

Alcune delle parti intervenute hanno segnalato, relativamente alle condizioni tecniche offerte ai MVNO da parte dei gestori di rete mobile le funzioni di segnalazione e di controllo attive tra la stazione mobile e la rete di accesso siano dipendenti dalla tecnologia radio, mentre quelle attive tra la stazione mobile e la *core network* sono indipendenti dalla tecnologia radio (rimangono le stesse, qualunque sia la tecnica di accesso utilizzata). L'unicità dell'interfaccia tra la rete di accesso e la *core network* soddisferebbe in tal modo le esigenze di apertura e di completa flessibilità, in funzione della varietà delle soluzioni radio e di rete, nonché delle relative esigenze di compatibilità. Tale struttura renderebbe possibile, in questa visione, un'integrazione della tratta radio con una molteplicità di *core network* attraverso un'interfaccia *standard*. In tal modo la distribuzione dell'intelligenza potrebbe essere diffusa su più reti, lasciando all'operatore mobile il controllo della mobilità a livello radio ed alle *core network* (dello stesso operatore e di tutti i MVNO) le funzioni di controllo più elevato, nonché quelle di definizione dei servizi. Si ritiene quindi, secondo questa interpretazione, che il MVNO possa interfacciarsi direttamente alla struttura d'accesso dell'operatore di rete mobile (MNO, *Mobile Network Operator)*, realizzando una struttura di rete di *backbone* equivalente ed alternativa a quella del MNO, come descritto nella figura seguente.

Esempio di architettura di rete (3G)



Lo schema descritto di interconnessione è naturalmente uno dei possibili; le altre possibilità ricadono nella tradizionale interconnessione attraverso i GMSC (impianti di commutazione *gateway*), come negli schemi della letteratura in materia relativi alle reti GSM.

b) Commentare i possibili vincoli tecnici all'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano, considerando la disponibilità di frequenze per i sistemi di seconda e terza generazione e la presenza di operatori di rete in *roaming* nazionale ed internazionale.

e

c) Commentare i possibili effetti dell'introduzione dei MVNO sulla qualità dei servizi resi agli utenti finali.

(posizione a favore)

Per alcune parti, l'aumento di traffico complessivo generato dalla presenza degli MVNO non può essere visto come portatore di degrado della qualità dei servizi resi, per quanto attiene ai sistemi di terza generazione. Le caratteristiche del sistema UMTS (basate sulla tecnica di accesso CDMA) sono, infatti, tali da non prevedere una limitazione prestabilita delle risorse. A differenza dei sistemi di prima e seconda generazione in cui il numero di canali disponibili per ogni cella dipende dal numero di portanti o dal numero di *time slot*, nei sistemi UMTS ogni qualvolta si accetta una nuova chiamata la qualità di tutti gli utenti presenti nel sistema viene riadattata. È quindi possibile accettare nuove chiamate in una certa area fino a quando il livello dell'interferenza è tale da garantire il requisito di qualità desiderato. Questa caratteristica autoadattativa dei sistemi UMTS consentirebbe di offrire servizi agli utenti presenti in una certa area in modo indipendente dal numero di operatori presenti, poiché non è necessario un'allocazione a priori delle risorse.

La presenza di MVNO sarebbe fonte di introiti per l'operatore assegnatario delle frequenze, il quale sarebbe nelle condizioni di poter disporre di tali maggiori ricavi al fine di ampliare la propria rete per far fronte, ove necessario, alle maggiori esigenze che si dovessero manifestare.

Un rispondente in particolare ha sottolineato il fatto che nei prossimi 7-8 anni dovrebbero essere disponibili le ulteriori frequenze che la recente conferenza WRC2000 ha deciso di ripartire per i sistemi di terza generazione (fino ad un massimo di 160 MHz), e ciò dovrebbe favorire l'accesso, con gli stessi termini temporali, dei MVNO sulle reti 3G.

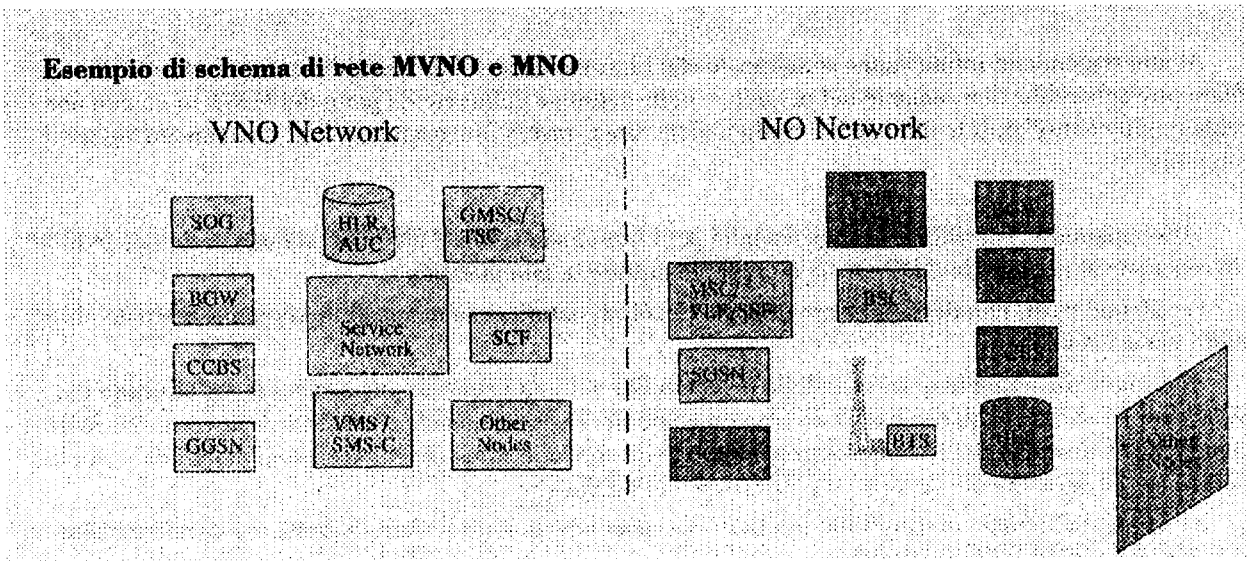
(posizione contraria)

Gli operatori mobili ritengono l'assegnazione delle frequenze insufficiente a garantire la qualità del servizio in presenza di operatori virtuali.

Inoltre affermano che l'integrazione e la convivenza tra reti di MNVO e di operatore di rete mobile (MNO) può presentare aspetti di difficile risoluzione nel momento in cui dovessero essere regolamentati. In merito all'architettura di rete, ad esempio, possono esistere diverse tipologie di MVNO. Alcuni operatori virtuali potranno provvedere a tutti gli aspetti di rete ad eccezione unicamente della parte radio, mentre altri potranno affidarsi in misura massima alle strutture di commutazione e di trasmissione della rete ospitante, per concentrarsi sull'esercizio del controllo delle operazioni.

In questo contesto, è possibile, a titolo esemplificativo, ipotizzare due casi estremi di struttura di rete che un MVNO può mettere in campo. Una configurazione minima, è quella che prevede da parte di un MVNO unicamente il controllo in proprio della parte HLR e un *Gateway* MSC (GMSC). Una configurazione massima, quella riportata in figura, prevede invece la messa in campo di un'architettura di rete completa di *service network* (comprensivo di SCF, documentazione degli addebiti, sistemi di *service provisioning*, *customer care e billing system*, GGSN, etc.) La complessità della integrazione tra le reti di un MVNO e MNO è inversamente proporzionale alla complessità dell'architettura di rete del MVNO. È infatti possibile affermare che la dipendenza di un MVNO dal MNO aumenta al diminuire del numero di nodi di rete messi in campo.

Esempio di schema di rete MVNO e MNO



SOG = Service Order Gateway (Service provisioning mediation device)
BGW = Billing Gateway (Billing mediation device)
CCBS = Customer Care & Billing System
SCF = Service Centre Function
VNO = Virtual Network Operator
NO = Network Operator

Nel caso di un MVNO che si doti di una rete completa, con conseguente minima dipendenza dal MNO, è possibile comunque prevedere, secondo alcune parti, l'insorgere delle seguenti problematiche:

– problematicità nello sviluppo di alcuni servizi legati alla localizzazione dell'utente;

– difficoltà da parte del MVNO di gestire con rapidità ed efficienza eventuali sofferenze nella qualità del servizio reso all'utente;

– difficoltà da parte del MVNO nell'introdurre servizi innovativi sul mercato.

I servizi legati alla localizzazione dell'utente sono ritenuti tra i più interessanti dal punto di vista delle potenzialità di mercato. Per questo tipo di servizi sono prevedibili difficoltà di integrazione tra i nuovi sistemi di gestione delle informazioni di localizzazione (*Mobile Positioning Center*), connessi e integrati con la rete radio, ed un contesto di origine del servizio diverso. Inoltre, occorre considerare la complessità delle procedure di aggiornamento dei *database* del MVNO che contengono le informazioni utili alla localizzazione dell'utenza al variare della configurazione della rete di accesso del MNO.

Allo stesso tempo è possibile prevedere l'insorgere di difficoltà da parte del MVNO nella gestione rapida ed efficiente di eventuali sofferenze nella qualità del servizio reso all'utente dovute alla prevedibile complessità da parte dell'MVNO nel definire e far rispettare un accordo di *Service Level Agreement.*

Per quanto riguarda l'introduzione sul mercato da parte del MVNO di servizi innovativi che richiedano una modifica o estensione della rete del MNO è opportuno ricordare che, all'interno dell'organizzazione di un operatore, la gestione della propria rete, il *service provisionining* e lo sviluppo dei servizi avviene in modo coordinato e focalizzato su un unico obiettivo comune, il "*time to market*", realizzato ottimizzando qualità del servizio e costi. Nel caso di un MVNO ospitato dalla rete di un MNO che volesse lanciare un nuovo servizio, questa omogeneità di intenti e di strutture viene a mancare, con inevitabili conseguenze sulla sua capacità complessiva di "*time to market*". Se il servizio richiede particolari implementazioni di rete non previste dai *business plan* del MNO, il lancio di tali servizi diviene addirittura impossibile, a meno di una improbabile comunicazione preventiva dei propri piani strategici di *marketing* da parte del MVNO al MNO, uno scenario quanto mai improbabile in un quadro di concorrenza tra MNO e MVNO. Tali problematiche risulterebbero addirittura amplificate nel caso di un MVNO che intendesse dotarsi di una configurazione di rete minima.

Alla luce di quanto esposto, per talune parti appare quindi alquanto difficile per un MVNO l'introduzione di quei servizi innovativi che dovrebbero differenziarli dai MNO e determinarne il successo sul mercato. A meno di non relegare il MNO a una funzione di *carrier*, con l'obbligo di sviluppare e coordinare i propri *business plan* con quelli degli operatori ospitati sulla propria rete.

Alcuni rispondenti infine hanno sottolineato che l'introduzione del fornitore di accesso indiretto in particolare provocherebbe diseconomie nel progetto e nello sviluppo della rete da parte dei MNO, in quanto non sarebbero più controllabili le direttrici di traffico della *core network*, provocando quindi un aumento dei costi complessivi.

d) Commentare i possibili vincoli economici per l'introduzione dei MVNO nel mercato nazionale italiano in relazione al numero dei MVNO che potrebbero entrare in tale mercato.

Per alcune parti, non devono essere imposti vincoli di natura economica all'ingresso nel mercato oltre a quelli già esistenti.

Altre parti ricordano la questione della disponibilità delle frequenze, e in particolare sottolineano l'attenzione per i tempi e i modi con cui il Governo prenderà in considerazione la possibilità di liberare i 30 MHz in banda 1800, destinati dal Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) ai sistemi mobili di seconda generazione, ma attualmente occupati dal Ministero della difesa.

Alla luce dell'attuale disponibilità tali parti ritengono che le risorse siano esaurite indipendentemente dall'imposizione di vincoli economici.

Alcuni rispondenti, operatori di rete fissa, ritengono che, analogamente a quanto avvenuto nel mercato della telefonia fissa, non sia necessario fissare vincoli a priori, in particolare per quanto attiene al numero dei possibili MVNO, ma sia più opportuno lasciare che il mercato determini autonomamente le regole del gioco.

e) Commentare le condizioni tecniche ed economiche cui dovrebbero essere sottoposti gli eventuali MVNO autorizzati in altri paesi della Comunità.

Numerosi rispondenti hanno segnalato l'assoluta importanza della reciprocità di trattamento tra i diversi Stati membri, sostenendo che l'eventuale introduzione degli MVNO dovrebbe avvenire su base armonizzata e secondo precise regole a livello comunitario per evitare fenomeni distorsivi dovuti ad asimmetrie regolamentari fra Stati membri.

ALLEGATO

ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO RISPOSTO ALLA CONSULTAZIONE

Acea - Telefonica
Albacom
AIIP (*Associazione Italiana Internet Providers*)
Andala
Blixer
Blu Telecomunicazioni
Colt Telecom
Dix.it
Ericsson Telecomunicazioni
Grapes
Lombardia.com (assieme a @dria.com, Serena.com, Noicom, peppER.com, Teti, Tibercom, King Com)
MCI Worldcom
Omnitel
Spal
Swisscom
Tele2
Telecom Italia
Telecom Italia Mobile
Tiscali
Welcome Italia
Wind

DELIBERA n. 712/00/CONS del 31 ottobre 2000

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 – "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR – "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Viste le determinazioni adottate dal Consiglio nelle riunioni del 5 luglio e del 13 luglio 2000 in merito l'attuazione del principio di parità di trattamento interno-esterno e ai criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due specifici procedimenti intesi a regolamentare la disciplina sulla parità di trattamento interna ed esterna e i criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara;

Considerato che, in particolare, l'Autorità intende acquisire elementi conoscitivi relativamente alla verifica degli strumenti e delle disposizioni contabili utilizzati o utilizzabili nell'applicazione del principio della parità di trattamento;

Ritenuto che il principio di parità di trattamento interno ed esterno è sotteso ai criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara, l'Autorità intende indire la presente consultazione in forma congiunta;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle condizioni relative alla disciplina sulla parità di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*

4. È altresì disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA DISCIPLINA SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO INTERNA ED ESTERNA E SUI CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AI FINI REGOLAMENTARI DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA NELLE PROCEDURE DI GARA

Documento per la consultazione

L'Autorità nell'ambito delle istruttorie sul rispetto della parità di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte in gare pubbliche, ovvero della verifica del rispetto della parità di condizioni praticate dagli operatori notificati come aventi notevole potere di mercato nei vari mercati della comunicazione, in particolare tra comparti aziendali interni destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi e comparti aziendali destinati alla offerta e commercializzazione dei servizi finali nel quadro concorrenziale generale, comparati con l'offerta a operatori in concorrenza con l'operatore notificato dei servizi intermedi prodotti dai propri comparti aziendali destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi, intende acquisire elementi conoscitivi tramite pubblica consultazione.

L'Autorità inoltre intende, nell'ambito dell'istruttoria sul tema, acquisire elementi utili a comprendere a quali condizioni di autorizzazione e verifica dovrebbero essere soggette le offerte presentate da operatori, notificati e non, nella presentazione, in occasione di offerte a "grandi clienti", di condizioni tecnico-economiche particolarmente vantaggiose comparate con le offerte commerciali normalmente disponibili a tutta l'utenza. Nel caso di operatori notificati tale verifica ha una connessione logica con il principio e le condizioni di parità di trattamento interno ed esterno. Alla relazione tra parità di trattamento e offerte sconto è dedicata una parte della presente consultazione.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa, invita

– i soggetti licenziatari;

– i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di tlc;

– le associazioni portatrici di interessi pubblici;

– altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulla disciplina delle parità di trattamento interna ed esterna", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Centro Direzionale – Is. B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail:* regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente:

1. Il principio della parità di trattamento e la sua rilevanza ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo

Il principio della parità di trattamento è uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: esso fa infatti parte dei principi armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2 della direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare del più generale principio di non discriminazione, è espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente la direttiva 92/44/CE sulla fornitura di linee affittate e la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.

La non discriminazione, in questo caso, riguarda una tipologia di servizi ben precisa, ovvero la fornitura di servizi intermedi. Questo fenomeno è particolarmente rilevante nel caso di operatori verticalmente integrati.

L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta la garanzia per gli operatori concorrenti dell'operatore notificato con notevole forza di mercato di potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che tale operatore riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate.

Per avere un mercato effettivamente concorrenziale è indispensabile garantire condizioni eque e non discriminatorie a tutti i partecipanti, al fine di accrescere la disponibilità di offerte al consumatore finale da parte di imprese in competizione. La non discriminazione, in particolare, deve aversi tra le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete dell'operatore notificato possono fare alle divisioni commerciali del medesimo operatore e le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete possono fare agli altri operatori licenziatari.

La garanzia di applicazione del principio di parità di trattamento rappresenta pertanto un elemento essenziale per lo sviluppo di un mercato competitivo.

Qualora tale principio non risulti correttamente applicato ne deriva un danno agli operatori concorrenti dell'operatore notificato e, in ultima istanza, ai clienti finali.

È quindi essenziale potere valutare con adeguatezza l'effettiva applicazione di tale principio.

Nell'effettuare tale valutazione è opportuno tenere conto dell'evoluzione dell'offerta nel mercato dei servizi finali, al fine di garantire che gli strumenti utilizzati dal regolatore per verificare l'effettivo rispetto del principio di parità di trattamento siano adeguati rispetto allo sviluppo delle modalità di offerta dei servizi finali. La finalità del principio di parità di trattamento consiste infatti nel fornire la garanzia di un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali.

Gli strumenti oggi utilizzati dal regolatore, la separazione contabile e l'orientamento al costo, permettono di individuare le diverse componenti di costo che contribuiscono a definire i costi dei servizi intermedi e dei servizi finali e di valutarne il costo unitario. A partire da tali elementi il regolatore può verificare:

– composizione dell'offerta di servizi destinata alle divisioni commerciali, società controllate e collegate dell'operatore notificato, rispetto a quella dell'offerta destinata ad operatori concorrenti;

– l'eguaglianza dei prezzi applicati per i medesimi servizi.

Laddove tali verifiche siano effettuate con esito positivo, la parità di trattamento dovrebbe risultare garantita.

Un aspetto metodologico di rilievo per la verifica del rispetto del principio della parità di trattamento è rappresentato dal confronto tra *retail* e *wholesale*, nel senso che differenti strutture dell'offerta di servizi finali rispetto all'offerta di servizi intermedi possono generare notevoli complessità nella valutazione dell'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento. In alcuni casi la verifica di tale principio attraverso gli strumenti esistenti può condurre di fatto a limitare le modalità di offerta ammissibili per i servizi finali, a causa della difficoltà a verificare l'effettiva parità di trattamento.

Da tali osservazioni può conseguire la necessità di un aggiornamento degli strumenti utilizzati dal regolatore.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si intendono affrontare le questioni relative alle modalità di verifica della parità di trattamento, alle esigenze di trasparenza verso il mercato ed al rapporto tra il principio della parità di trattamento e l'offerta dei servizi finali.

2. La verifica della parità di trattamento

Si richiedono commenti e risposte alle seguenti domande:

1. In che misura la verifica della corretta implementazione della separazione contabile e dell'orientamento al costo da parte dell'operatore notificato garantiscono l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento (qualora si ritenga tale verifica non sufficiente, si prega di evidenziarne le ragioni e di indicare quali ulteriori verifiche si ritengono necessarie, indicando eventualmente gli strumenti che si ritengono utili a tal fine)

2. Quali metodologie di verifica dell'orientamento al costo dei prezzi dei servizi intermedi forniti dagli operatori notificati è preferibile impiegare alla luce delle esperienze europee e nazionali. In particolare, quale fra i diversi modelli di contabilità dei costi (storici, correnti, incrementali di lungo periodo) si ritiene maggiormente appropriato al fine del corretto orientamento al costo dei servizi offerti dall'operatore notificato

3. Si ritiene che i criteri di separazione contabile definiti nella raccomandazione 98/322/EC dell'8 aprile 1998 siano sufficienti a garantire una trasparente descrizione delle diverse attività di un operatore notificato (qualora la risposta sia negativa, motivare ed eventualmente proporre ulteriori suddivisioni che dovrebbero essere imposte dall'Autorità).

4. Esistono, a vs. avviso, casi in cui la verifica della separazione contabile e dell'orientamento al costo (indipendentemente dagli strumenti utilizzati per tali verifiche) non sono sufficienti a garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento. Qualora tali casi esistano, si prega di illustrarli, con esempi teorici o reali, e di indicare quali altre misure siano necessarie al fine di garantire l'effettiva applicazione di tale principio.

5. Altre osservazioni sulle modalità di verifica della parità di trattamento.

3. Parità di trattamento in termini di trasparenza delle informazioni contabili e accordi fra divisioni dell'operatore notificato

1. Con riferimento agli obblighi di separazione contabile e alla necessaria attività di attribuzione dei costi ai diversi aggregati regolatori, quale livello informativo è ritenuto compatibile con l'esigenza di verificare la parità di trattamento interno/esterno. Distinguere tra le informazioni necessarie all'Autorità e quanto si ritiene debba essere reso accessibile agli operatori e al pubblico.

2. Con riferimento alla documentazione dei trasferimenti di servizi tra le unità dell'operatore notificato, quali procedure minime sono ritenute necessarie per evidenziare i flussi interni e garantire una corretta alimentazione dei bilanci separati.

3. Quali elementi si ritiene debbano essere contenuti nelle clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali degli accordi di interconnessione fra divisioni operative e società controllate e collegate dell'operatore notificato.

4. Parità di trattamento nell'offerta di servizi intermedi e offerta di servizi finali

1. Per quali servizi intermedi, e per quali ragioni economiche e normative, si ritiene necessario procedere ad una verifica dell'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento (servizi di accesso, servizi di trasporto, servizi di interconnessione, linee affittate, ...).

2. Si ritiene che la verifica che i prezzi dei servizi finali offerti dall'operatore notificato siano orientati al costo, congiuntamente alla verifica che i prezzi dei servizi intermedi siano orientati al costo e tali servizi siano contabilmente separati in modo corretto, sia sufficiente a garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

3. Esistono a vs. avviso delle tipologie di offerte di servizi finali rispetto alle quali la verifica della parità di trattamento effettuata attraverso gli strumenti attuali non permette di garantire l'effettiva applicazione del principio (per es: sconti a volume, offerte "*flat*", offerte basate sulla banda disponibile, ...). In caso di risposta affermativa, indicare quali e rispondere alla domanda successiva.

4. Nei casi illustrati alla domanda precedente, quali modalità di offerta di servizi intermedi (a consumo, con sconti a volume, *flat*, ...) si ritengono necessarie, e in quali situazioni, al fine di garantire un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali.

5. In caso di procedure di gara, come salvaguardare il principio di parità di trattamento con l'esigenza dell'operatore notificato di formulare un'offerta certa entro tempi predefiniti, dato che in presenza di un'offerta alla clientela la verifica dell'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento – almeno in alcuni casi – richiede tempi non adeguati alle esigenze commerciali dell'operatore notificato, quali fra le seguenti alternative si ritengono praticabili anche al fine della tutela del mercato:

a) approvazione automatica se i prezzi praticati risultano superiori ad un "*price floor*" definito ad intervalli regolari dall'Autorità;

b) inserimento, per tutti gli operatori notificati, di una clausola *standard* di riserva che vincoli la validità dell'offerta all'approvazione dell'Autorità entro un ragionevole periodo di tempo;

c) valutazione caso per caso, indipendentemente dai tempi necessari per effettuare la verifica;

d) combinazione delle ipotesi *a)*, *b)* e *c)* ovvero altri suggerimenti.

6. Facendo riferimento agli operatori mobili notificati quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e/o nel mercato radiomobile pubblico, quali differenze dovrebbero essere previste nella regolamentazione del concetto di parità di trattamento, in particolare relativamente a eventuali misure di separazione contabile/strutturale:

a) trasparenza della contabilità predisposta ai fini regolatori e dei contratti di interconnessione interni;

b) offerta di prodotti innovativi di interconnessione e di accesso.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza. Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

DETERMINAZIONE DI CONSIGLIO del 4 aprile 2001

Sintesi della consultazione pubblica ai sensi della delibera n. 712/00/CONS "Indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara"

Il principio della parità di trattamento

Il principio della parità di trattamento può considerarsi un'applicazione particolare del più generale principio di non discriminazione e di parità di accesso, è poi espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente nella direttiva 92/44/CE (Considerando 17) sulla fornitura di linee affittate e, in particolare, dall'articolo 6, comma 1 lettera *a)* della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, che recita: [gli Stati Membri provvedono affinché]

"*a)* gli organismi interessati osservino il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, a parità di circostanze, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire servizi simili e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime condizioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;"

L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta quindi il presupposto per gli operatori concorrenti degli operatori aventi notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che tale operatore riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate.

La parità di trattamento. Aspetti generali emersi nel corso della consultazione

Nell'ambito della presente sintesi alla consultazione sono evidenziate in modo sistematico le opinioni che riflettono da un lato la visione di un operatore notificato, verticalmente integrato (OI), dall'altro quelle degli altri operatori licenziatari (OLO) presenti nel mercato.

Considerazioni generali

Diversi operatori licenziati non aventi notevole forza di mercato (di seguito indicati come OLO) hanno evidenziato, in particolare, come l'integrazione verticale fra rete di accesso e rete di trasporto comporti il conseguimento di specifiche economie derivanti da tale integrazione, ovvero minori costi di trasporto per l'instradamento di qualsiasi chiamata, indipendentemente dal livello di efficienza e capillarità della rete di trasporto dell'operatore non integrato. Il primo elemento da considerare – emerso nella consultazione – è quindi la nozione di integrazione verticale.

Al fine di evidenziare l'effetto dell'integrazione, si fa riferimento all'Operatore Integrato di rete fissa avente notevole forza di mercato (di seguito indicato come OI), che possiede una rete di accesso integrata alla propria rete di trasporto e di OLO che possiedono una propria rete di trasporto interconnessa con la rete dell'OI a tutte le centrali che rappresentano lo stadio più periferico dell'architettura di rete dell'OI. A parità di efficienza della rete di trasporto, un OI ha quindi un vantaggio di costo strutturale rispetto ad un OLO, espressamente dovuto all'esistenza di un'integrazione verticale.

Ciò evidenzia come, in una situazione di piena concorrenza, un OI sarebbe in grado di applicare prezzi per i servizi di trasporto che un OLO non potrebbe uguagliare. Di conseguenza in un mercato competitivo un OLO dovrebbe necessariamente integrarsi a monte nell'offerta di servizi di accesso, al fine di potere competere nel mercato a valle dei servizi di trasporto.

Le condizioni competitive del mercato dell'accesso hanno, pertanto, un'influenza notevole sulle condizioni competitive del mercato del trasporto.

In una situazione di mercato nella quale il mercato dell'accesso (inteso come origine e terminazione della chiamata) rappresenta un monopolio di fatto, nessun OLO sarebbe in grado di competere con un OI, qualora questo trasferisse sui prezzi finali le proprie economie da integrazione verticale. Infatti, qualora un

OI con posizione di monopolio nel mercato dell'accesso trasferisse sui prezzi finali tutte le economie da integrazione verticale, nessun OLO sarebbe in grado di offrire servizi finali alle stesse condizioni a meno di non avere economie nelle attività commerciali tali da compensare i maggiori costi di produzione. Tale ipotesi non viene però presa in considerazione in questo caso). Conseguentemente i vantaggi derivanti dal monopolio nel mercato dell'accesso si trasferirebbero sul mercato del trasporto, che a sua volta potrebbe ritornare in condizioni di monopolio.

Se ne può concludere che l'esistenza delle economie da integrazione verticale sopra indicate può rappresentare un forte vincolo allo sviluppo della concorrenza, laddove le condizioni competitive dei mercati dell'accesso e del trasporto siano fortemente differenziate. Ovviamente maggiore è la competizione sui mercati dell'accesso minore è l'effetto dell'integrazione verticale

Un secondo elemento emerso nella consultazione è rappresentato dalle valutazioni espresse sulla natura della separazione contabile e in generale sugli strumenti volti a verificare l'orientamento al costo dell'offerta dei beni intermedi da parte dell'operatore notificato e verticalmente integrato.

Gli strumenti proposti dagli OLO sono:

– l'imposizione di test di prezzo (*imputation test*) sui prezzi di interconnessione, le offerte di nuovi servizi e le offerte presentate nelle gare pubbliche dall'OI.

– una più corretta applicazione della raccomandazione 98/322/EC, indicando l'opportunità di una maggiore trasparenza sia della contabilità regolatoria sia della contabilità industriale dell'operatore notificato;

– l'imposizione della separazione contabile tra unità dell'operatore integrato e la massima trasparenza del sistema contabile;

– l'imposizione della separazione strutturale tra unità dell'operatore integrato, similmente a quanto avvenuto in alcuni mercati, quali quello dell'energia, in alcuni paesi europei tra cui l'Italia.

Tra tali strumenti spicca in particolare la proposta, espressa da taluni OLO, di un *test* di prezzo (*imputation test*), cui dovrebbero essere sottoposti i prezzi di interconnessione, le offerte relative ai nuovi servizi, le offerte presentate nel corso di gare pubbliche e in generale ogni attività competitiva dell'OI. Altri operatori indicano la necessità di adoperare *test* di prezzo per la verifica delle pratiche anticompetitive. Lo stesso OI ha proposto un *test* di prezzo, diverso però in taluni aspetti da quello proposto da alcuni OLO.

In pratica, nel verificare la congruità concorrenziale delle offerte commerciali praticate da OI Commerciale occorrerebbe congegnare *test* di prezzo che escludano la possibilità per quest'ultima di appropriarsi dei vantaggi di costo goduti da OI Rete.

Ciò comporta che la determinazione dei cosiddetti "*price floor*" *ex-ante*, al di sotto dei quali i prezzi sono ritenuti potenzialmente anticompetitivi, debba avvenire in modo tale che i vantaggi di costo da integrazione verticale sopra discussi non si traducano in riduzioni dei "*price floor*" stessi. Se ciò avvenisse i prezzi di OI Commerciale potrebbero infatti essere anticompetitivi ma tuttavia superare un *price test* mal congegnato.

Un terzo elemento è dato da soluzioni che imporrebbero obblighi di prezzo o relazioni vincolate tra prezzi, quali l'imposizione di una compensazione addizionale sull'accesso (*Access Dominance Fee* o ADF) o l'imposizione di un prezzo minimo basato sui beni intermedi, che dovrebbero mitigare, a detta degli OLO proponenti, il vantaggio competitivo derivante dall'integrazione verticale dell'operatore dominante notificato. In particolare, per quanto riguarda la compensazione addizionale, un operatore ritiene che per ogni tipologia di servizio finale regolamentato (ad esempio le comunicazioni urbane) sia necessaria la corresponsione da parte di OI Commerciale a OI Rete di un importo, da determinarsi su base minutaria, che consenta di trasferire a quest'ultima unità i vantaggi di costo originati dalla dominanza nella rete di accesso. Un operatore sottolinea che la corresponsione da OI Commerciale a OI Rete di un ADF minutario, da determinarsi con riferimento a ciascuna tipologia di servizio finale regolamentato, consentirebbe, in mancanza della separazione strutturale, una tendenziale parità di trattamento tra OI Commerciale e un ipotetico operatore di riferimento.

Per quanto riguarda invece l'imposizione di un prezzo minimo sui beni offerti dall'operatore notificato, sono state proposte differenti metodologie. Nell'ambito delle gare, la proposta di approvazione automatica se i prezzi praticati risultano superiori ad un "*price floor*" definito ad intervalli regolari dall'Autorità ha riscosso consensi tra gli OLO.

Un *quarto elemento* concerne l'offerta di servizi intermedi e finali. Sia gli OLO che l'OI hanno fornito una serie di risposte dettagliate volte a illustrare la complessa dinamica delle relazioni di costo tra offerta di

servizi intermedi e servizi finali. Per l'OI in pratica la completa implementazione della disaggregazione della rete locale porterà in definitiva a una liberalizzazione del mercato; numerosi OLO chiedono invece una dettagliata articolazione della formazione di un mercato regolamentato di tipo *wholesale*.

Un quinto elemento riguarda in particolare la natura del regime cui dovrebbero essere assoggettati gli operatori mobili per assicurare il rispetto della parità di trattamento. Alcuni OLO ritengono che il mercato mobile sia sufficientemente competitivo e che la limitata portata degli obblighi esistenti rispetto agli operatori notificati di rete fissa sia giustificabile proprio in virtù della maggiore concorrenzialità presente nel settore, in particolare nel mercato italiano che conta ormai 4 operatori attivi e due nuovi entranti. Numerosi OLO ritengono invece che non vi sia motivo per non assoggettare gli operatori mobili notificati a obblighi, ritenuti elementari, di trasparenza e non discriminazione quali la pubblicazione di un listino di interconnessione e la separazione contabile.

1. Integrazione verticale e parità di trattamento.

La posizione dell'operatore verticalmente integrato (OI) può essere così riassunta:

– L'ambito di applicazione della parità di trattamento riguarda i servizi di interconnessione/accesso alla rete dell'OI e il servizio finale di linee affittate, mediante i quali gli OLO possono configurare, unitamente alle loro infrastrutture di rete, servizi finali alla loro clientela.

– Il principio di parità di trattamento si sostanzia nell'applicazione al processo produttivo per la fornitura di servizi intermedi agli altri operatori (OLO) e al processo produttivo per la fornitura dei servizi finali (*retail*) dei medesimi criteri economico/tecnici, a parità di altre condizioni.

– Da un punto di vista economico, tale obbligo si attua attribuendo gli stessi costi in corrispondenza di consumi unitari delle componenti di rete dell'OI.

– Il rispetto della parità di trattamento, intesa come corretta imputazione dei costi, è garantito dalla separazione contabile.

– La parità di trattamento non consiste necessariamente nell'obbligo di orientamento al costo del prezzo. Laddove tale obbligo sia imposto, la separazione contabile e il processo di contabilità regolatoria assicurano le basi anche per consentire la verifica di tale obbligo.

L'obbligo della parità di trattamento deve essere inteso come obbligo di:

1. da un punto di vista economico, assicurare che il costo unitario di una determinata risorsa di rete dell'OI sia lo stesso qualora tale risorsa venga utilizzata per fornire sia servizi di interconnessione sia servizi punto-punto (*end-to-end*) sia finali (*retail*), e che, a parità di "composizione" (sia in termini quantitativi che qualitativi), si rilevino pari trasferimenti di costo.

2. da un punto di vista tecnico, garantire tempi/condizioni/*standard* equivalenti per pari attività elementari sottostanti i processi di fornitura (*provisioning*) e garanzia (*assurance*) dei servizi finali (*retail*) e dei servizi intermedi.

– Il listino di interconnessione e gli accordi di interconnessione non sono applicabili ai rapporti tra divisioni o funzioni operative dell'OI. Il listino di interconnessione e gli accordi di interconnessione si applicano esclusivamente tra l'OI e società controllate/collegate qualora le rispettive reti si interconnettano.

– Da un punto di vista tecnico, la parità di trattamento è garantita dall'adozione di tempi/condizioni/*standard* di fornitura equivalenti per pari attività elementari sottostanti ai processi di fornitura/garanzia.

– La definizione verso gli OLO di opportuni accordi di servizio (SLA o *Service Level Agreements*) di base, coerenti con i costi unitari di produzione, è lo strumento per assicurare la parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti di *provisioning*, *assurance* e qualità per le attività elementari necessarie sia alla fornitura del servizio finale punto-punto, sia alla fornitura di servizi intermedi per gli OLO.

La posizione degli OLO può essere così riassunta:

Per l'insieme degli OLO, ai fini del rispetto della parità di trattamento si ritiene necessaria l'adozione dei seguenti interventi di carattere regolamentare:

a) l'effettiva parificazione tra la parte commerciale dell'operatore integrato, denominato OI Commerciale e gli operatori *facility-based*, con rimozione di ogni vantaggio economico di tipo strutturale in capo a OI Commerciale determinato dalla posizione di virtuale monopolio dell'OI nella rete di accesso ma, parimenti, con applicazione anche a OI Commerciale dell'opportunità di acquisire i servizi intermedi di OI Rete sulla base dei predetti nuovi criteri economici;

b) maggiore trasparenza per quanto riguarda la contabilità regolatoria dell'operatore notificato; in particolare viene chiesta la pubblicazione dei contratti di interconnessione tra unità di Rete dell'OI e unità Commerciale; che i costi di rete dell'OI, su cui si basano i prezzi di interconnessione, discendano da una contabilità industriale certificata; imposizione di obblighi cogenti di separazione contabile;

c) alcuni OLO ritengono che la separazione strutturale dell'operatore verticalmente integrato sia l'unica misura che possa consentire che gli incentivi di carattere finanziario a disposizione delle differenti unità di *business* non dipendano dai profitti di altre unità; la separazione strutturale, tuttavia, non eliminerebbe l'obbligo di una regolamentazione dei prezzi, ad esempio nel mercato dell'accesso;

d) introduzione di meccanismi di compensazione per attenuare su un piano concorrenziale la maggiore efficienza inerente dell'operatore OI, quali l'introduzione di una compensazione alla dominanza nel mercato dell'accesso che dovrebbe essere versata dall'unità OI Commerciale all'unità OI Rete, e l'imposizione di un *test* di prezzo sulle offerte di nuovi servizi o di prezzi di gara da parte dell'OI;

e) alcuni OLO premono per un'incentivazione degli operatori dotati di infrastrutture (*facility-based*), da attuarsi sia differenziando maggiormente le tariffe di interconnessione a livello di SGU dalle tariffe di interconnessione a livello di SGT e doppio SGT, sia introducendo nuovi criteri economici, di tipo essenzialmente "forfettario", e avendo altresì cura di introdurre opportune soglie di sconti a volume, riguardo all'acquisto dei servizi intermedi forniti dall'unità operativa di rete dell'operatore integrato, denominata OI Rete.

2. La separazione contabile e gli strumenti di verifica

L'applicazione della raccomandazione 98/322/CE

La raccomandazione 98/322/CE dell'8 aprile 1998, richiamata da diversi OLO, detta importanti orientamenti in materia contabile evidenziando la necessità di procedere all'attuazione di sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi, da parte degli organismi notificati, con lo scopo di fornire elementi analitici di informazione derivanti dalle scritture contabili "tali da riflettere quanto più fedelmente possibile le prestazioni di rami di attività come se fossero gestiti alla stregua di aziende separate".

Un OLO sollecita l'Autorità a deliberare provvedimenti specifici che vincolino gli operatori notificati ad una effettiva trasparenza in merito ai sistemi adottati di contabilità regolamentare e auspica che:

a) sia avviata una consultazione pubblica con gli operatori del mercato sui metodi di imputazione e sul trattamento specifico da riservare ai costi non imputabili;

b) sia avviata una consultazione pubblica con gli operatori del mercato sui metodi e i criteri per la valutazione al valore attuale dei cespiti della rete;

c) siano disponibili, su richiesta delle parti interessate, "i dati contabili pertinenti forniti dagli operatori notificati ad un livello di analiticità idoneo ad escludere che vi siano state indebite discriminazioni tra la fornitura di servizi all'interno della struttura dell'operatore e quella all'esterno, e da consentire l'identificazione dei costi dei servizi di interconnessione isolati" (testo della raccomandazione);

d) siano pubblicati, dagli operatori notificati, prospetti sufficientemente analitici dei costi che evidenzino chiaramente il costo medio delle componenti di rete.

Alcuni OLO ritengono essenziale un aumento significativo del grado di trasparenza attualmente esistente sia sul sistema di contabilità regolamentare dell'OI sia sulle transazioni economiche tra le diverse unità dell'OI stesso. Una maggiore trasparenza, soprattutto nei confronti del pubblico e quindi degli operatori, potrebbe garantire secondo gli operatori una più ampia applicazione del principio della parità di trattamento dal momento che tutti gli operatori sarebbero in grado di indicare, con più ampie possibilità rispetto alla situazione attuale, eventuali incongruenze o criticità del sistema di contabilità regolamentare adottato dall'OI.

È questo in particolare, secondo un rispondente, l'approccio che nel Regno Unito Oftel ha adottato con Bt, cui sono state imposte nella licenza precise obbligazioni di trasparenza sulla contabilità regolamentare.

Alcuni OLO richiedono quindi che anche in Italia si pervenga al medesimo livello di trasparenza sulla contabilità regolamentare di BT esistente attualmente nel Regno Unito.

Sullo stesso tema, l'OI sottolinea le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 318/97 (obbligo di certificazione della contabilità separata da parte di un soggetto indipendente nominato dall'Autorità, articoli 4, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97). Inoltre viene indicato il carattere processivo (alimentato da migliaia di informazioni elementari) e sistemico (il costo dei servizi rilevanti ai fini della parità di trattamento sarebbe un output della contabilità regolatoria) della contabilità regolatoria e della separazione contabile che un operatore notificato nel mercato della telefonia fissa deve attuare. Inoltre viene ricordata la raccomandazione 98/322/CE, che definisce un set articolato e dettagliato di report economico-finanziari e di "altre informazioni" (paragrafo 7.5 della raccomandazione), sottolineando come la raccomandazione consenta di non divulgare informazioni che rivestono carattere di riservatezza commerciale. In merito quindi all'ampiezza e al dettaglio delle informazioni disponibili l'OI ritiene che il livello previsto dalla normativa vigente e dalla raccomandazione UE sia adeguato alle finalità regolatorie.

Inoltre l'OI ritiene importante distinguere tra i destinatari delle informazioni, a seconda che si tratti dell'Autorità, del Revisore da esse incaricato e degli OLO, per il rispetto delle finalità della raccomandazione che serve, per l'OI, a rendere trasparente la relazione tra le tariffe di interconnessione e i relativi costi, a garantire trasparenza alle tariffe pagate per i servizi di interconnessione resi all'interno (*transfer charge* da aggregato rete a aggregato *retail*) e assicurare che non ci sia indebita discriminazione nella fornitura di servizi all'interno e all'esterno (dell'operatore verticalmente integrato), nonché a supportare la fiducia nel regime di interconnessione adottato.

Rispetto alle finalità indicate dalla raccomandazione UE, l'OI ritiene che i contenuti e i format informativi previsti siano adeguati.

La separazione strutturale

Alcuni OLO chiedono misure di separazione strutturale, in particolare un OLO chiede di realizzare entro un congruo termine la piena separazione strutturale della propria rete attraverso la creazione di una apposita società. A tale società dovrebbero essere conferite tutte le risorse di personale, tecnologiche e finanziarie attualmente operanti nella gestione della rete dell'OI (rete di accesso, reti di distribuzione, linee affittate nazionali e internazionali, infrastrutture civili, ecc.).

Tale misura viene richiesta in ragione del fatto che in molti i casi le offerte dell'OI si rivolgono a quei segmenti del mercato nei quali avviene (o si prevede) l'entrata di nuovi operatori: infatti in ragione della dipendenza tecnologica degli operatori concorrenti nei confronti dell'OI, questo riesce ad acquisire informazioni rilevanti sulle strategie dei concorrenti, e, più in particolare, sull'identità e la tipologia dei loro clienti, così da offrire, proprio a questi ultimi, nuove offerte commerciali, particolarmente vantaggiose, al fine di sottrarli alla concorrenza potenziale.

Per quanto riguarda la separazione strutturale, l'OI ritiene tale assunzione impropria, sia per l'assenza di riferimenti in tal senso nella normativa di settore, sia alla luce della normativa *antitrust*. Infatti, la raccomandazione 98/322/CE, per l'OI, indica esplicitamente non l'obbligo di contratti di servizio o di bilanci separati, ma l'obbligo di dare evidenza, nell'ambito della separazione contabile, dei costi di "*transfer charge*" tra gli aggregati regolatori, cioè dei costi che vanno esposti nel conto economico di un determinato aggregato per l'utilizzo delle risorse di un altro aggregato.

Per l'OI si tratta di un obbligo contabile e non di un obbligo di contratti di servizio interni o di bilanci separati; se così fosse, per l'OI i contratti di servizio interni dovrebbero applicarsi a qualsiasi funzione o *business unit* dell'OI stesso per qualsiasi "relazione" economica con altre funzioni.

Per quanto riguarda la normativa *antitrust*, una attenta disamina delle finalità specifiche della normativa *antitrust* e della prassi in materia di parità di trattamento porterebbe a desumere, per l'OI, che la previsione di bilanci separati (o di altri meccanismi che consentano l'evidenziazione dei flussi contabili interni), tra le diverse funzioni operative dell'operatore dominante non è indispensabile secondo la prassi *antitrust*. Al contrario, per l'OI, tali misure si riscontrano esclusivamente in materia di concentrazioni, laddove i diversi

poteri attribuiti dalla legge alle competenti Autorità *antitrust* in materia di valutazione preliminare delle concentrazioni medesime, giustificano l'imposizione alle parti di condizioni che impattano anche pesantemente sulla loro stessa struttura e sulla modalità di svolgimento delle proprie attività di impresa.

3. L'imposizione di relazioni vincolate tra i prezzi

L'adozione di un "*price floor*" per le offerte di gara, i contratti interni e i listini di interconnessione, le offerte di nuovi servizi

Nel mercato delle gare, per l'OI l'effettiva applicazione della tutela della concorrenza può condurre a considerare ogni gara un singolo mercato di riferimento, ove non si può rilevare a priori una posizione di dominanza di alcun operatore.

In tale contesto, se si applicasse rigidamente il regime del *pricing* generalizzato o i normali pacchetti tariffari, ampiamente noti a tutti i concorrenti, l'OI non avrebbe alcuna leva competitiva nelle gare pubbliche. Per l'OI si dovrebbe privilegiare il corretto svolgimento della gara nell'interesse specifico del soggetto che la indice e sanzionare l'eventuale pratica di prezzi predatori. Ciò perché lo stesso soggetto che indice la gara è interessato a privilegiare l'offerta che contemperi le migliori condizioni economiche a contratto con la ragionevole certezza che i termini relativi alle condizioni tecniche di fornitura, esercizio e manutenzione vengano garantiti per l'intera vigenza contrattuale. Inoltre, ciascun operatore che partecipa alla gara costruisce la propria offerta basandola su un *mix* di soluzioni impiantistiche dedicate/condivise e di servizi/prestazioni tali da ottimizzare il conseguente profilo di costi tenuto conto dei volumi di domanda attesi nell'intero arco temporale di vigenza del contratto. Le condizioni economiche scontano pertanto le economie di scala (elevati volumi) e di scopo (più servizi sulla stessa piattaforma di rete) che possono essere conseguite durante il periodo contrattuale. In altri termini, il posizionamento di costo alla base delle condizioni economiche di offerta viene definito su specifiche valutazioni prospettiche nell'arco temporale di durata del contratto. Infine, per l'OI, l'Autorità competente non dovrebbe interferire durante lo svolgimento della gara, così da non compromettere la segretezza dell'offerta e la certezza del diritto del committente di scegliere tra le offerte presentate e di usufruire delle prestazioni/servizi sottoscritti a contratto a seguito della firma del medesimo.

Per l'OI, la vigente normativa per la tutela del mercato e della concorrenza prevede già rimedi a comportamenti anti-competitivi che venissero messi in atto.

L'OI ritiene che nessuna delle tre soluzioni proposte in sede di consultazione dall'Autorità sia praticabile e propone, in alternativa, quanto segue:

L'autorità definisce chiari principi generali di valutazione per la verifica della congruità delle offerte presentate dall'operatore verticalmente integrato. La pubblicazione di tali principi di valutazione, da un lato, consentirebbe a quest'ultimo di presentare offerte che rispettino le disposizioni vigenti e, dall'altro, fornirebbe un chiaro e definito approccio di verifica delle offerte in caso di contenzioso, in tal modo riducendo i tempi dell'eventuale istruttoria dell'Autorità. L'Autorità manterrebbe ovviamente la sua prerogativa di intervenire *ex-post* (a gara conclusa) – in caso di aggiudicazione della gara da parte dell'operatore verticalmente integrato – con decisione autonoma o su denuncia di uno dei concorrenti – al fine di verificare la congruità dell'offerta che si aggiudica la gara, segnalando in tal caso all'Agcm possibili comportamenti anticompetitivi.
A conclusione della gara l'Agcom potrebbe:

– effettuare un controllo comparativo tra le offerte presentate, al fine di evidenziare eventuali elementi differenziali nelle condizioni tecnico-economiche da approfondire in dettaglio;

– avviare un'istruttoria volta ad acquisire le soluzioni tecniche adottate, gli elementi di costo e di ricavo e la valutazione complessiva dell'offerta di OI, al fine di valutare eventuali comportamenti anticompetitivi.

L'OI suggerisce che, in merito alla verifica della sostenibilità tecnico economica dell'offerta commerciale, è necessario che l'Agcom tenga nel dovuto conto i seguenti criteri di valutazione, basati sulla specificità delle soluzioni tecniche utilizzate nelle gare (rispetto ai servizi generalizzati) e sulle caratteristiche economiche del segmento di mercato (elevata competitività e schiacciamento dei prezzi sui costi, con conseguente riduzione dei margini). In particolare si evidenziano i seguenti criteri:

– Valutazione delle soluzioni tecniche di fornitura specifiche a costi minimi per soddisfare le richieste contenute nel capitolato d'oneri, alla luce delle tipologie di servizi richiesti nonché dei volumi di consumo attesi.

– Valutazione del bilancio complessivo dei costi e dei ricavi relativamente all'intero insieme dei servizi/prestazioni richiesti nell'arco temporale di durata del contratto. A tale proposito assume particolare rilevanza la dinamica dei costi e dei ricavi attesi.

– Valutazione dei costi interni di rete relativi alle componenti impiantistiche effettivamente utilizzate da OI per configurare l'offerta in questione, tenuto conto delle economie di scala e di scopo che possono essere conseguite nell'arco di durata del contratto .

Alcuni OLO ritengono invece che gli operatori i cui prezzi finali sono soggetti, per tutti i servizi o per una parte di essi, al controllo delle autorità di regolamentazione in termini di orientamento al costo, non dovrebbero distaccarsi, per ciò che concerne i servizi regolamentati, neppure nell'ambito di gare pubbliche, dalle tariffe pubblicate riguardanti tali servizi e dunque dai listini tariffari offerti al pubblico e dai pacchetti tariffari con sconto a volume già notificati e/o approvati dall'autorità di regolamentazione.

Questa procedura, eliminerebbe alla radice la difficoltà di valutare *ex-ante* o *ex-post* la congruenza competitiva delle offerte dell'operatore notificato nell'ambito delle gare pubbliche.

Qualora invece l'Autorità ritenesse di concedere maggiore flessibilità tariffaria all'operatore notificato nell'ambito delle gare pubbliche, e dunque la possibilità di discostarsi dai prezzi già pubblicati, sarebbe allora necessario, a parere di un operatore, un apposito provvedimento teso ad escludere (con motivazione dell'esclusione) le offerte economiche dell'OI predisposte per specifiche gare pubbliche dalle più generali obbligazioni riguardanti i servizi inclusi nel regime di *price-cap*.

In ogni caso, per tutti i servizi finali la cui fornitura da parte dei nuovi operatori non può prescindere dall'utilizzazione dei servizi intermedi forniti da OI, dovrebbe essere comunque previsto il superamento dell'*imputation test* discusso in precedenza, in modo tale da escludere l'attuazione da parte dell'*incumbent* di strategie di *price-squeeze*.

Considerate le caratteristiche e le procedure tipiche delle gare pubbliche, un operatore ritiene che l'*imputation test* dovrebbe essere svolto dall'Autorità in una fase successiva alla presentazione di tutte le offerte, così come previsto nel bando di gara, ed inoltre in tempi che dovrebbero essere predefiniti nel regolamento sulle condizioni di offerta nelle procedure di gara che l'Autorità intende emanare a valle della presente consultazione pubblica.

Un OLO ritiene, pertanto, che per quanto riguarda la partecipazione dell'OI alle gare pubbliche dovrebbe essere prevista una clausola *standard* di riserva tale da vincolare la validità dell'offerta formulata nella gara pubblica all'approvazione esplicita dell'Autorità entro un tempo predefinito.

A questo proposito, un operatore desidera altresì far presente all'Autorità che una tale previsione (che dovrebbe essere contenuta nel futuro regolamento della stessa Agcom in tema di offerte nelle procedure di gara) potrebbe correre il rischio di trovare applicazione solo nell'ambito delle procedure di gara che non rientrano nel campo di applicazione della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici [decreti legislativi 17 marzo 1995, nn. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi") e 158 ("Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi"); legge 18 novembre 1923, n. 2440 ("Nuove disposizione sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato") e relativo regolamento di attuazione, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827].

Infatti nelle ipotesi soggette all'applicazione di tali norme (ossia nelle procedure di gara indette da Amministrazioni pubbliche e soggetti assimilati), anche in presenza di una delibera Agcom ad hoc che preveda il suddetto obbligo degli operatori notificati, l'inserimento di una clausola di riserva nelle offerte di gara potrebbe contrastare con le disposizioni del summenzionato quadro normativo in materia di appalti pubblici. In tale caso, si porrebbe un problema di "fonti del diritto" con il risultato che prevarrebbe l'efficacia della norma rispetto al provvedimento dell'Autorità.

Pertanto, in ragione di tale probabile rischio giuridico, che porterebbe alla vanificazione dell'intento dell'Agcom proprio nelle procedure di gara più appetibili per gli operatori (quelle indette dalle pubbliche amministrazioni), un operatore suggerisce all'Autorità di avvalersi del proprio potere di segnalazione e di proposta al Governo e al Parlamento ex articolo 2, commi 6 e 12, lettera a), della legge n. 481/95. Nel caso di specie, l'Autorità dovrebbe avvalersi dell'esercizio di tale funzione di segnalazione al fine di richiedere al Go-

verno e al Parlamento che venga "normativamente" previsto il suddetto obbligo degli operatori notificati di inserire nelle proprie offerte di gara – presentate nell'ambito di tutte le procedure di gara, ivi comprese quelle soggette al campo di applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici – una clausola che subordini la validità dell'offerta all'approvazione esplicita dell'Autorità.

In alternativa, l'Autorità potrebbe segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di una previsione normativa che disponga l'obbligo delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici di richiedere il parere vincolante dell'Autorità in merito alla validità e liceità delle condizioni economiche contenute nelle offerte dell'operatore notificato, nel rispetto del principio della parità di trattamento interna ed esterna.

Quanto sopra garantirebbe lo svolgimento efficace, da parte dell'Autorità, della propria funzione di vigilanza che, nel caso di specie, è finalizzata alla verifica del rispetto del principio di parità di trattamento da parte dell'operatore avente notevole forza di mercato.

Un operatore, infine, ha proposto l'introduzione di un sistema di approvazione automatica delle offerte dell'operatore dominante se i prezzi praticati risultano superiori a un "*price floor*" definito a intervalli regolari dall'Autorità.

L'intervento sui contratti interni (*transfer charges*) tra OI Commerciale e OI Rete

Per un OLO, la mera determinazione dei "*price floor*" di riferimento per le offerte commerciali di OI Commerciale, non comporterebbe alcuna variazione nelle transazioni economiche tra OI Commerciale e OI Rete.

La determinazione del "*price floor*" di riferimento sulla base della predetta impostazione comporterebbe, infatti, soltanto l'innalzamento del "*price floor*". Le offerte commerciali di OI Commerciale non potrebbero cioè beneficiare della possibilità di essere confrontate con "*price floor*" più bassi in ragione della mancata incorporazione nel test delle efficienze strutturali di costo che scaturiscono dalla dominanza nella rete di accesso.

Al di là di questo effetto, ritenuto essenziale per una verifica corretta dei prezzi proposti da OI, non vi sarebbero però ulteriori effetti originati dalla misura regolamentare suggerita (ovvero l'applicazione di un ben determinato *imputation test*)

Affinché i vantaggi strutturali di costo evidenziati in precedenza siano appropriati da OI Rete e non trasferiti a OI Commerciale viene ritenuta necessaria anche una strumentazione regolamentare che intervenga esattamente sulle transazioni interne (*transfer charges*) tra queste due unità dell'OI .

A questo proposito un OLO richiede che l'Autorità avvii un procedimento teso a quantificare, per le diverse tipologie di comunicazioni regolamentate, e dunque almeno per le comunicazioni urbane, intra-distrettuali ed inter-distrettuali offerte da OI ai propri abbonati, i vantaggi strutturali di costo di cui beneficia lo stesso OI in virtù del monopolio nella rete di accesso.

Si ritiene inoltre che la misurazione di tali vantaggi debba essere effettuata assumendo come riferimento un operatore teorico che abbia effettuato significativi investimenti nella realizzazione della propria rete (l'operatore teorico dovrebbe dunque essere un operatore infrastrutturato). Un OLO propone come riferimento l'operatore che abbia duplicato la rete dell'OI a livello di SGU.

Determinato dunque l'ipotetico operatore di riferimento, l'Autorità dovrebbe, a parere di un OLO, determinare i vantaggi strutturali di costo dell'OI rispetto a tale operatore teorico, su base minutaria e per ciascuna tipologia di servizio finale regolamentato.

Ad esempio, con riferimento alle comunicazioni urbane originate e terminate nella rete dell'OI , si dovrebbe stimare il risparmio di costo confrontando l'OI con l'operatore di riferimento. Il risparmio di costo così individuato sarebbe di fatto una media ponderata dei risparmi di costo individuabili nelle diverse tipologie di comunicazioni urbane.

Una volta individuati, per ogni tipologia di comunicazione regolamentata, i risparmi di costo medi di cui può beneficiare l'OI, occorrerebbe tenerne in debito conto nelle transazioni commerciali tra OI Rete e OI Commerciale.

In particolare, un OLO ritiene che per ogni tipologia di servizio finale regolamentato (ad esempio le comunicazioni urbane) sia necessaria la corresponsione da parte di OI Commerciale a OI Rete di un importo, da determinarsi su base minutaria, che consenta di trasferire a quest'ultima unità i vantaggi di costo origina-

ti dalla dominanza nella rete di accesso. In una siffatta impostazione, l'importo da corrispondersi potrebbe pertanto essere interpretato come una sorta di *Access Dominance Fee* (in seguito ADF).

Un operatore sottolinea che la corresponsione da OI Commerciale a OI Rete di un ADF minutario, da determinarsi con riferimento a ciascuna tipologia di servizio finale regolamentato, consentirebbe, in mancanza della separazione strutturale, una tendenziale parità di trattamento tra OI Commerciale e un ipotetico operatore integrato nuovo entrante.

Per i nuovi operatori che non avessero invece sviluppato in modo altrettanto capillare le proprie reti di telecomunicazioni, la parità di trattamento permarrebbe a livello di costi unitari degli input ma non sarebbe invece pienamente conseguita a livello dei costi totali per l'utilizzo di elementi e funzionalità di rete.

In tal modo, la politica regolamentare darebbe così, concludono alcuni OLO, una chiara indicazione agli operatori riguardo all'obiettivo del regolatore di promuovere un modello di competizione di tipo infrastrutturale.

Un operatore ritiene che ai fini di una corretta alimentazione dei bilanci separati dell'OI sia necessaria la trasmissione all'Autorità dei principali contratti di servizio siglati tra le unità dell'operatore notificato, con particolare riferimento a quelli siglati tra le divisioni tecniche (non solo Rete ma anche *Information Tecnology*) e le divisioni commerciali. A questo scopo potrebbero essere introdotte opportune soglie monetarie in modo da definire con certezza i contratti di servizio da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità.

Un operatore ritiene che in ogni caso dovrebbero essere trasmessi all'Autorità almeno i seguenti contratti di servizio:

– Contratti per l'offerta di servizi a traffico: voce; internet; numeri non geografici; dati (ATM, *Frame Relay*).

– Contratti per la fornitura di connessioni: POTS; ISDN; ADSL; HDSL.

– Contratti per la fornitura di linee affittate a: 64 kbit /s; 2 Mbit/s; 34 Mbit /s, 155 Mbit/s o frazioni di 155 Mbit/s; 622 Mbit/s; 2,5 Gbit/s.

– Contratti per la fatturazione del cliente residenziale ed emissione bolletta.

– Contratti per il caricamento di un nuovo schema di tariffa (per esempio per le numerazioni con tariffazione specifica).

In risposta a queste argomentazioni, l'OI sostiene che i contratti di servizio sono essenzialmente uno strumento gestionale, che serve a organizzare obiettivi di massima indicati dal vertice aziendale al management, e che pertanto non riflettono se non in casi limite un'effettivo flusso di risorse a fronte di una prestazione tecnica o di servizio. In particolare l'OI nota come i contratti di servizio:

– riflettano, nei prezzi interni verso la funzione acquirente, solo i costi di diretta competenza della funzione fornitrice. Non sarebbero inclusi né i costi delle altre funzioni aziendali "parallele" coinvolte nel processo produttivo (indipendentemente o meno dal fatto che per esse sia formalizzato o meno un Contratto di Servizio) né altri costi di tipo *Corporate* o di remunerazione del capitale impiegato;

– non riflettano pertanto quasi mai la totalità del processo produttivo del servizio/prestazione cui si fa riferimento nel contratto stesso, ma riguardino solamente un processo intermedio la cui natura dipende essenzialmente dalla funzione fornitrice e dai compiti ad essa assegnati in un determinato contesto organizzativo; ognuno di essi pertanto darebbe conto solo di uno specifico scambio, tra quelli ritenuti critici per il conseguimento degli obiettivi economici dell'Azienda;

– siano uno strumento "gestionale" con il quale l'azienda pone alle sue funzioni degli obiettivi gestionali per l'anno in corso (ad esempio il 2001); in tal senso un contratto può riflettere in un dato anno obiettivi differenziati per le varie funzioni aziendali (aumento dei volumi, obiettivi di margini, ecc.), obiettivi che peraltro possono a fine periodo risultare non completamente conseguiti.

Per l'OI, in aggiunta a quando indicato relativamente alla non applicabilità dei contratti di servizio alle funzioni operative interne, viene sottolineata l'esclusione della necessità di bilanci separati tra diverse funzioni operative alla luce di quella che viene indicata come "prassi *antitrust*". Da questo punto di vista si può decidere che la vendita di beni intermedi (immobili, acquisti, servizi generali, ecc.) tra una struttura ed un'altra incida o meno sul livello della prestazione scambiata. Da ciò può discendere, secondo l'OI, una diversa metodologia su come valutare i costi di struttura e se considerare il capitale investito tra le componenti di costo che vengono scambiate. Ciò illustra secondo l'OI come il livello economico di trasferimento interno possa essere assai diversificato in funzione degli obiettivi che si desidera perseguire.

Inoltre, secondo l'OI, la definizione dei prodotti scambiati tra le funzioni organizzative, oggetto dei contratti di servizio, che il più delle volte è sostanzialmente differente rispetto ai prodotti intermedi scambiati tra l'operatore notificato e gli OLO. A titolo esemplificativo il tipico servizio intermedio scambiato tra un OLO e l'Operatore storico è il "minuto di interconnessione"; tale prodotto intermedio viceversa non viene scambiato tra la struttura produttiva e le funzioni commerciali in quanto nessuna funzione commerciale di un operatore integrato verticalmente potrà comprare il solo prodotto intermedio "interconnessione" (non possedendo una rete di commutazione) ma acquisterà il prodotto finale "minuto di traffico *end-to-end*".

Ciò per l'OI, spiega come i "contratti di servizio" non siano, per loro natura, gli strumenti adatti per rappresentare la corretta applicazione del principio di parità di trattamento interno-esterno. L'applicazione del principio sarebbe viceversa garantita da una piena e corretta applicazione della Separazione Contabile e da una definizione della contabilità dei costi che applichi i criteri e le norme definite in ambito nazionale (mutuate nella sostanza da quelle definite in ambito europeo), sia per servizi interni che per quelli intermedi forniti agli OLO.

Se il risvolto economico inerente la vendita di servizi intermedi tra strutture interne all'operatore notificato integrato verticalmente trova adeguata rappresentazione tramite l'analisi della separazione contabile e della contabilità dei costi, differente è il fenomeno inerente il livello di servizio dei prodotti scambiati (SLA). Molte delle considerazioni illustrate in merito al fenomeno economico sono replicabili per quanto riguarda i livelli di servizio.

Solo ove gli scambi interni all'azienda si riferiscano a prodotti identici a quelli offerti come servizi intermedi ad OLO i livelli di servizio definiti per le unità interne possono, secondo l'OI, essere offerti anche all'esterno.

L'OI ritiene possibile definire per quali servizi e secondo quali modalità gli operatori notificati debbano comunicare gli SLA, all'atto della stesura dell'accordo commerciale, agli Operatori licenziatari che richiedono la fornitura dei beni intermedi. L'OI ritiene inoltre proponibile sostenere tale approccio per i servizi intermedi (ad esempio interconnessione, ULL e CVP), e che sia necessario definire un livello minimo di SLA offerto in maniera trasparente non discriminatoria e orientato al costo. L'OI ritiene però che tale livello potrebbe essere superato, ove ce ne fosse convenienza economica, con offerte commerciali, offerte sempre in maniera trasparente e non discriminatoria.

La proposta di *test* di prezzo

Uno strumento di verifica proposto sia dall'operatore OI che dagli OLO è un *test* di prezzo (*imputation test*) per effettuare la verifica dell'assenza di fenomeni di compressione del margine (*price squeeze*) in una specifica offerta commerciale di un operatore verticalmente integrato. Tuttavia OI e OLO hanno presentato *test* di prezzo differenti. Infatti, mentre per l'OI la differenza tra costi totali esterni e costi totali interni di fornitura degli *input* intermedi, ovvero tra costi totali di fornitura degli *input* intermedi in capo ai nuovi operatori e costi totali di fornitura degli *input* intermedi in capo all'*incumbent*, va sottratta alla somma di prezzo finale e costi evitabili, per un OLO andrebbe sommata, in quanto a detta di quest'ultimo la differenza non dovrebbe essere appropriata dall'unità Commerciale dell'OI bensì andare ad aumentare il "*price floor*".

Test di prezzo proposto dall'OI	*Test di prezzo proposto da OLO*
Secondo l'OI notificato, l'assenza di *price squeeze* in una specifica offerta commerciale di un operatore verticalmente integrato, presuppone la verifica della seguente condizione analitica: [1] $P(r) \geq P(ii) + C(av) - \{C(c) - C(t)\}$ Riaggiustando i termini della [1], si ottiene: [2] $P(r) - C(av) - C(t) \geq P(ii) - C(c)$ dalla [2] si evince che l'*imputation test* risulta soddisfatto quando il margine conseguito dall'o-	Secondo alcuni OLO la verifica delle eventuali pratiche anticompetitive dell'operatore dominante dovrebbe tener conto, oltre a P(ii) e C(av), il cui inserimento appare pacifico, anche del fattore tra parentesi quadra [C(c) – C(t)]. Per gli OLO, adottando l'impostazione suggerita dall'OI, la differenza tra questi due costi, che dà luogo in generale ad un valore positivo (per le considerazioni precedenti), permette di ridurre il "*price floor*" considerando la prima forma espositiva del *test:*

peratore verticalmente integrato nel mercato *retail*, relativo all'offerta commerciale oggetto di verifica, non sia inferiore al margine che lo stesso operatore ricava nel mercato *wholesale* dei servizi intermedi richiesti dal concorrente per configurare un'offerta analoga alla propria clientela.

Secondo l'OI, i prezzi dei servizi di interconnessione regolati sono inferiori ai costi di OI (P(ii) < C(c)) e quindi in assenza di margini o margini negativi nel mercato di tali servizi, per garantire l'assenza di *price squeeze* in una specifica offerta commerciale, è sufficiente che il margine ricavato da OI grazie all'offerta medesima sia maggiore o uguale a zero.

Ovvero è sufficiente che:

[3] $P(r) - C(av) - C(t) \geq 0$

$P(r) \geq P(ii) + C(av) - [C(c) - C(t)]$

Un OLO ritiene che la modalità con cui il fattore $[C(c) - C(t)]$ è inserito nel *test* di imputazione non è corretta, per il motivo già accennato nel paragrafo che precede questa tabella. La piena applicazione del principio della parità di trattamento, richiedendo che ogni vantaggio di tipo strutturale determinato dalla posizione di dominanza nella rete di accesso rimanga in capo a OI Rete e non sia trasferito a OI Commerciale, comporterebbe l'applicazione del seguente *test* di imputazione:

$P(r) \geq P(ii) + C(av) + [C(c) - C(t)]$

che differisce dal *test* proposto da OI soltanto per ciò che concerne il segno con cui è inserito nel *test* il fattore $[C(c) - C(t)]$.

Gli OLO invitano a notare altresì che nel caso in cui

$P(ii) = C(t)$

e cioè il prezzo regolamentato dell'*input* intermedio più efficiente sia uguale al costo sostenuto dall'impresa verticalmente integrata per fornire a se stessa tale *input* (il prezzo regolamentato sarebbe dunque *cost based*), allora il *test* di imputazione qui proposto si ridurrebbe al soddisfacimento della seguente diseguaglianza:

$P(r) \geq C(c) + C(av)$

che implica che il prezzo *retail* proposto dall'operatore notificato di rete fissa dovrebbe essere sempre maggiore della somma data dal costo esterno di fornitura dell'*input* intermedio più efficiente e dal costo evitato dall'impresa verticalmente integrata non fornendo il servizio *retail* ma fornendo invece l'*input* intermedio.

Nel costo esterno di fornitura dell'*input* intermedio risulterebbero pertanto compresi, oltre al costo interno di fornitura dell'*input*, anche gli eventuali costi aggiuntivi da calcolarsi con riferimento al caso di un operatore di riferimento teorico che abbia effettuato significativi investimenti nella realizzazione della propria rete.

Nota:

P(r) è il ricavo complessivo dell'offerta oggetto di verifica;

P(ii) è il costo complessivo che dovrebbe sostenere un OLO per acquistare l'*input* intermedio più efficiente per poter replicare l'offerta oggetto di verifica nel mercato rilevante. Nel caso in cui l'*input* è l'interconnessione, P (ii) corrisponde ai prezzi di interconnessione complessivi;

C(av) è il costo evitabile da OI se la propria offerta commerciale oggetto di verifica venisse totalmente sostituita, nel mercato rilevante, da un'offerta commerciale dell'OLO a partire dall'*input* intermedio più efficiente (ad es. rete di instradamento e trasmissione a distanza, *marketing*, *billing*; *customer care*, etc.);

C(c) è il costo (incrementale) complessivo che l'operatore verticalmente integrato sosterrebbe per fornire ad un concorrente l'*input* intermedio più efficiente per erogare al mercato rilevante l'offerta oggetto di verifica. Soltanto nel caso in cui tale *input* sia l'interconnessione, C(c) è pari al costo complessivo per offrire il servizio di interconnessione da parte dell'operatore verticalmente integrato;

C(t) è il costo (incrementale) complessivo sostenuto dall'operatore verticalmente integrato per fornire a se stesso l'*input* intermedio più efficiente per erogare l'offerta di verifica.

Accordi di interconnessione fra divisioni operative e società controllate e collegate dell'operatore notificato

Un operatore ritiene che i contratti di servizio per la fornitura di servizi intermedi (e non dunque soltanto gli accordi di interconnessione) da parte delle divisioni tecniche dell'operatore notificato, interna o a società controllate o collegate, dovrebbero contenere almeno le informazioni di seguito riportate:

– tipologia e tempistica delle previsioni richieste sul servizio;

– tempi di *provisioning* e tipo di informazioni necessarie per avviare il processo di fornitura;

– tempi di *assurance* in caso di guasto segnalato e definizione del processo di segnalazione e gestione del guasto;

– prezzi, eventualmente articolati per volumi crescenti, e con evidenziata l'eventuale presenza di penali in caso di differenza tra i dati di pianificazione e quelli relativi agli ordinativi;

– la formalizzazione di punti di contatto specializzati sul servizio.

La posizione dell'OI fa riferimento innanzitutto alla nozione di interconnessione tra reti, richiamando l'articolo 1 della direttiva 97/33, che definisce l'interconnessione come "*il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo, o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo....*"

L'applicazione di un contratto di interconnessione tra funzioni operative sarebbe pertanto ipotizzabile solo nel caso in cui la funzione commerciale dell'OI si configuri come un'unità di *business* dotata di significativa autonomia e di propri *asset* impiantistici per espletare autonome funzioni di trasporto, e tali da richiedere servizi di interconnessione al resto della rete di OI. Secondo l'OI, tale misura fu motivata principalmente dal fatto che tale Divisione era l'unica in grado di poter usufruire, ai fini dell'erogazione del servizio DECT, della risorsa doppino in rame. Con l'Unbundling del Local Loop la necessità di misure di questo tipo è da intendersi superata.

Il rispetto del principio della parità di trattamento interno-esterno in caso di Operatore verticalmente integrato sarebbe, per l'OI, garantito da un diverso strumento previsto dalla normativa e cioè l'adozione di una metodologia di costo che attribuisce costi per consumi unitari delle componenti di rete necessarie ai fini della fornitura di servizi intermedi uguali sia nel caso di offerta di un servizio intermedio alle funzioni commerciali sia nel caso in cui il fruitore di un servizio intermedio sia un operatore concorrente.

Attraverso lo strumento della separazione contabile l'OI afferma di poter dimostrare (e l'Autorità di converso sarebbe in grado di verificare) quanto sopra, nonché di evidenziare le differenze tra una chiamata punto-punto e una chiamata effettuata in interconnessione. Per l'OI le chiamate punto-punto effettuate sulla rete dell'OI, pur utilizzando le stesse componenti impiantistiche (es. SGU, SGT, giunzioni, etc.) sottostanti ai servizi di interconnessione comportano un consumo di tali componenti diverso rispetto alle comunicazioni effettuate tramite interconnessione di reti.

Occorrerebbe pertanto, per l'OI, riferirsi alle risultanze della Contabilità Regolatoria che assicura una corretta valorizzazione delle componenti di rete utilizzate per le due diverse tipologie di servizio (interconnessione e trasporto "*on net*"), applicando ai valori unitari di costo delle singole componenti gli opportuni coefficienti di utilizzo (i cosiddetti "*routing factors*").

Il riferimento normativo per la concreta applicazione di quanto sopra sarebbe rappresentato secondo l'OI dall'articolo 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, che stabilisce l'obbligo per l'operatore notificato di tenere una contabilità separata sia per i servizi di interconnessione sia per i servizi di trasporto offerti all'interno. Più precisamente il riferimento economico da utilizzare come base di partenza ai fini della valorizzazione dei servizi di rete offerti all'interno sarebbe, per l'OI, rappresentato dalla voce "*transfer charge*" dall'Aggregato Regolatorio "Rete di trasporto" verso la "Fonia Vocale" nell'ambito dell'Aggregato Regolatorio "OI Commerciale"

Le proposte relative alle nuove offerte di servizi

Un OLO considera che la criticità di eventuali nuove tipologie di offerta di servizi finali, introdotte dall'operatore notificato, riguarda tutti i servizi finali che possono essere ricondotti ai mercati oggetto del controllo regolamentare da parte dell'Autorità.

Per tutti i servizi finali riconducibili a tali mercati, siano essi già consolidati o di nuova introduzione, la regolamentazione delle condizioni economiche di offerta dovrebbe essere sempre assicurata nel rispetto innanzitutto del principio della *cost orientation*.

L'applicazione di tale principio non è però sufficiente a garantire che le nuove offerte commerciali non producano indesiderati effetti anticompetitivi. A tale scopo è infatti altresì sempre necessario che ogni nuova offerta commerciale sia esaminata dall'Autorità sulla base dell'*imputation test* suggerito precedentemente. Soltanto il superamento di questo *test* assicura che ogni nuova offerta commerciale non determini un effetto di *price-squeeze* sugli operatori concorrenti dell'OI.

È proprio nell'applicazione dell'*imputation test* che può peraltro emergere chiaramente come, a fronte dell'introduzione di una nuova tipologia di offerta commerciale (ad esempio un'offerta di tipo *flat*), gli operatori concorrenti non siano in grado di competere nell'intero mercato *retail* di quello specifico servizio, o in significativi segmenti di esso, a causa dell'indisponibilità di una analoga nuova tipologia di offerta di servizi intermedi (ad esempio di tipo *flat*).

In generale, un OLO ritiene pertanto che ogni qual volta siano introdotte, da parte dell'OI , nuove tipologie di offerta di servizi finali riconducibili a mercati regolamentati, dovrebbe essere contestualmente assicurata l'introduzione della medesima tipologia di offerta a livello di servizi intermedi e/o l'introduzione di una specifica offerta *wholesale* agli operatori dello stesso servizio finale.

Nella situazione attuale l'OI può invece proporre a livello *retail* offerte innovative, senza che al contempo siano disponibili le medesime tipologie di offerta a livello di servizi intermedi e/o una medesima tipologia di offerta *wholesale* agli operatori dello stesso servizio finale.

Per tali ragioni, un OLO richiede all'Autorità di assicurare la sollecita introduzione da parte dell'OI delle necessarie nuove tipologie di offerta di servizi intermedi e/o di tipo *wholesale*, a cominciare, come già in precedenza sottolineato, dall'introduzione di offerte di interconnessione di tipo flat, come d'altra parte già richiesto dall'Autorità nella delibera 10/00/CIR.

Per un OLO, il sistema di separazione contabile e il principio di orientamento al costo garantiscono che i costi connessi ai servizi di interconnessione siano chiaramente individuati e separati dai costi di offerta di altri servizi; che le condizioni applicate all'offerta interna tra gli aggregati dell'operatore notificato siano le stesse di quelle applicate agli altri operatori; che le condizioni di offerta dei servizi finali e intermedi offerti dall'operatore notificato siano coerenti con uno sviluppo del mercato in termini concorrenziali.

Il sistema attuale invece non garantirebbe l'effettiva applicazione del principio (di orientamento al costo e di parità di trattamento) per quanto riguarda l'offerta di servizi finali quali ADSL e quei servizi offerti tramite sconti a volume alla clientela finale.

Per l'OI, gli strumenti attualmente disponibili, che comprendono la contabilità regolatoria e specifici *test* economici (*imputation test*) permettono invece di verificare il rispetto del principio della parità di trattamento. In particolare la Contabilità Separata dell'OI permetterebbe di individuare i costi unitari delle componenti di rete e delle attività.

La verifica della parità di trattamento e dell'orientamento al costo per le offerte commerciali di tipo:

- "pacchetti tariffari",
- sconti a volume,
- offerte *flat*,

introdotte sul mercato in corso d'anno, può essere effettuata, per l'OI tramite il ricorso a specifici *test* economici di coerenza tra prezzi e costi (applicando i costi unitari desunti dalla Contabilità Regolatoria ai profili di consumo attesi per l'offerta in essere), volti a verificare l'assenza di *price squeeze*.

Per i servizi tradizionali di fonia, dato il basso livello di elasticità della domanda al prezzo, il profilo di consumo del segmento di mercato oggetto dell'offerta non si differenzia in modo evidente da quello medio ricavabile dall'*Accounting* Regolatori. Possono pertanto essere configurate offerte *retail* di tipo *flat* ovvero sconti a volume senza contravvenire al principio di orientamento al costo in coerenza con quanto previsto dagli attuali criteri di Contabilità Regolatoria (imputazione di costi unitari per minuto di traffico).

Nel caso di servizi finali ad elevata elasticità della domanda al prezzo può verificarsi che i servizi intermedi presenti sul mercato non consentano agli OLO di replicare eventuali ed analoghe offerte di OI so-

stenendo un rischio d'impresa comparabile con quello che sosterrebbe un OI. A titolo esemplificativo si consideri un'offerta *retail flat* di accesso *dial up* a servizi internet caratterizzata da un profilo di consumo tale che valorizzato a costi unitari per minuto di traffico (es. interconnessione di raccolta) comporti per gli OLO un costo complessivo superiore al ricavo *flat*. Tenuto conto che i costi complessivi di una rete di TLC aumentano in funzione dei volumi e/o dell'intensità di traffico secondo una funzione "a gradini", l'OI potrebbe sostenere economicamente, entro limiti predefiniti, un'offerta *retail flat* di accesso *dial up* ad internet. La capacità di rete disponibile, senza sostenere ulteriori ampliamenti della medesima, consentirebbe costi complessivi di rete inferiori ai ricavi *flat*. Peraltro la parità di trattamento impone all'OI di attribuire alla propria offerta costi unitari per minuto di traffico desunti dalla Contabilità Regolatoria, così che l'offerta *retail flat* dell'OI potrebbe non superare il *test* di orientamento al costo configurando una compressione dei margini degli OLO. In sintesi i criteri di *costing* adottati nella separazione contabile (costi unitari per componenti d'impianto equivalenti sia per i servizi retail dell'OI sia per i servizi intermedi offerti agli OLO), unitamente ai *test* di *price squeeze* consentono di garantire la parità di trattamento regolatorio delle offerte.

Qualora però l'OI intenda comunque introdurre sul mercato offerte *retail flat* per servizi ad elevata elasticità della domanda al prezzo (ad esempio accesso in *dial up* ad internet) è necessario individuare nuove forme di servizi intermedi non correlati al consumo minutario bensì alla capacità di rete. L'esperienza internazionale evidenzia che il costo di una offerta di interconnessione di tipo *flat* per l'accesso in *dial up* ad internet viene calcolato a partire dai costi minutari dei servizi intermedi, desunti dalla contabilità regolatoria della rete telefonica, applicati ad un impegno medio della capacità di rete resa disponibile agli OLO (porta a 2 Mbit/s), tenuto conto delle caratteristiche peculiari del traffico internet.

In ogni caso, l'obbligo di formulare offerte di servizi intermedi a capacità, fermo restando quanto affermato nella risposta al quesito successivo, ricorre nel caso in cui il servizio intermedio in questione integri accesso e trasporto e l'accesso non sia stato ancora reso disponibile agli OLO in quella determinata area geografica mediante servizi di *unbundling*. Pertanto tale obbligo verrebbe meno, per l'OI nella fase cosiddetta di *post unbundling*, precedentemente descritta.

4. Parità di trattamento nell'offerta di servizi intermedi e offerta di servizi finali

Per l'OI, l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento deve essere assicurata/verificata relativamente alla fornitura da parte dell'OI di servizi intermedi funzionali all'erogazione da parte degli OLO dei servizi finali alla propria clientela, per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni:

– la non replicabilità nel breve periodo del servizio intermedio, anche attraverso soluzioni tecnologiche alternative, se non a condizioni tali da rendere non competitivo il servizio finale offerto dall'OLO (vedi accesso in rame);

– l'associazione diretta del servizio intermedio in questione con l'utenza servita dall'Operatore che offre il servizio medesimo (vedi terminazione locale su abbonati dell'Operatore. Al riguardo vedasi anche quanto previsto dalla direttiva 97/33/CE in allegato II punto 1 con riferimento ai soggetti obbligati a negoziare l'interconnessione: "Organismi che... controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nell'ambito del piano di numerazione nazionale").

Inoltre, per l'OI, i servizi di trasporto commutato punto-punto (quali quelli di fonia vocale) e le linee affittate non sono servizi intermedi, ma servizi finali, usufruibili in modo autonomo dalla clientela senza la necessità di "combinazione" con altri servizi intermedi. Per i servizi finali regolamentati non potrebbero essere applicate condizioni economiche differenziate fra clienti finali e OLO (fatto salvo gli "sconti quantità", comunque anch'essi da applicarsi a parità di condizioni). La verifica della applicazione del principio di parità interna-esterna sarebbe pertanto funzione del tipo di servizio e del grado di apertura alla concorrenza dell'accesso locale.

A tale riguardo sarebbe possibile distinguere due fasi, secondo il grado di implementazione dell'*unbundling:*

	Pre unbundling	***Post-unbundling***
Cost based	Interconnessione: raccolta /terminazione	Interconnessione di terminazione ULL
Price oriented	XDSL per accesso locale	Interconnessione di raccolta
Condizioni commerciali	Servizi internazionali	XDSL Servizi internazionali Servizi di transito
	In questa fase l'operatore non infrastrutturato non è in grado di replicare i vantaggi dell'integrazione verticale dell'operatore d'accesso sia con riferimento ai servizi base che ai servizi innovativi. Questa è la fase attuale del mercato italiano. È possibile individuare tre macro categorie di servizi intermedi: - *Servizi intermedi cost based:* con il termine *cost based* si intende una particolare forma di *cost orientation*, nella quale il costo del capitale viene predefinito e non viene concesso alla azienda alcun margine sul servizio offerto; rientrano in questa categoria i servizi di interconnessione sia di raccolta che di terminazione - *Servizi intermedi price oriented:* con il termine *price oriented* si intende la definizione delle condizioni economiche di offerta *wholesale* a partire dalle condizioni del corrispondente servizio Commerciale che l'OI definisce autonomamente; rientrano in questa categoria servizi tipo XDSL per la parte di accesso locale. Le condizioni economiche delle offerte *wholesale price oriented* sono normalmente basate sul *retail minus*. L'ammontare dei costi evitabili può essere derivato: - dall'*Accounting* Regolatorio per quelli che non presentano elevata variabilità in funzione dell'offerta specifica e per i quali si può fare riferimento a offerte analoghe già monitorate nell'AR; - da evidenze *ad hoc* di adeguato livello di documentabilità (in termini di attività di *marketing*, commercializzazione, assistenza *post* vendita, fatturazione, ecc.) per le attività innovative.	Per fase *post unbundling* si intende, per l'OI, il momento temporale nel quale l'operatore nuovo entrante ha l'effettiva possibilità di scegliere se comprare interconnessione o comprare accesso. In altri termini nel momento in cui l'OI ha completato la predisposizione di un sito per la realizzazione dell'*unbundling* gli utenti attestati a quella centrale sono effettivamente contendibili da tutti gli operatori. È possibile individuare tre macro categorie di servizi intermedi: - *Servizi intermedi cost based*: rientrano in questa categoria solo i servizi di interconnessione di terminazione e l'*unbundling* del *local loop* - *Servizi intermedi price oriented*: rientrano in questa categoria i servizi di interconnessione di raccolta - *Servizi intermedi offerti a condizioni commerciali nel rispetto del principio di non discriminazione*: rientrano in questa categoria i servizi tipo XDSL per l'accesso locale, i servizi di interconnessione internazionale e i servizi di interconnessione di transito. La disponibilità dell'ULL comporta, infatti, la possibilità di un sostanziale sviluppo da parte degli OLO di infrastrutture alternative di rete, funzionali alla raccolta ed al trasporto su mezzi propri del traffico originato dalla propria clientela. In tal modo l'operatore è in grado, al pari di un OI, di configurare alla propria clientela offerte integrate dei servizi di accesso e di trasporto *end-to-end*, terminando la chiamata su abbonati di altro operatore sulla base delle condizioni di terminazione che nel caso di un OI, rimarrebbero *cost based*. Tale integrazione di accesso e trasporto rende possibile

	È pertanto opportuno, per l'OI, che da una parte venga lasciata all'Operatore libertà sul *pricing retail* (onde massimizzare le opportunità di mercato diversamente se, il prezzo fosse regolato dall'Autorità si correrebbe il rischio di un freno all'innovazione) e dall'altra il prezzo del corrispondente servizio intermedio sia correlato – con gli opportuni fattori oggettivi di correzione – al prezzo *retail*. - *Servizi intermedi offerti a condizioni commerciali nel rispetto del principio di non discriminazione*: rientrano in questa categoria, i servizi di interconnessione internazionali per quelle direttrici sottoposte a pressione competitiva.	per l'OLO replicare su proprie infrastrutture l'offerta non solo dei servizi *retail* base ma anche di tutti i servizi innovativi. L'offerta di connettività XDSL *wholesale* da parte dell'OI diventa pertanto l'alternativa "*buy*" rispetto all'alternativa "*make*" su propri mezzi. In tale situazione, la verifica della parità di trattamento risulterebbe per l'OI assicurata dal mercato medesimo: infatti in tal caso la contendibilità del mercato dei servizi intermedi assicura condizioni di offerta competitive e non discriminatorie. L'evoluzione del mercato dell'accesso deve inoltre riflettersi in una corrispondente evoluzione della regolamentazione del servizio di interconnessione di raccolta.

Per diversi OLO, tutti i servizi intermedi offerti da OI Rete a OI Commerciale dovrebbero essere disponibili, alle medesime condizioni economiche, anche agli operatori concorrenti dell'OI. Inoltre, le condizioni economiche di offerta dovrebbero essere rigorosamente regolamentate per tutti i servizi intermedi in cui si riscontri l'esistenza di una posizione dominante da parte dell'OI.

L'adozione dell'impostazione suggerita appare infatti necessaria, ancorché non sufficiente (in virtù della necessità di ridurre anche i vantaggi di costo che scaturiscono dal monopolio nella rete di accesso), ai fini della piena applicazione del principio della parità di trattamento interno-esterno.

Un OLO sottolinea inoltre che la possibile esclusione di un determinato servizio intermedio dal novero dei servizi regolamentati dovrebbe in ogni caso essere sempre adeguatamente motivata dall'Autorità mediante una specifica analisi delle condizioni concorrenziali di offerta del servizio intermedio considerato.

Un OLO sottolinea inoltre che l'Autorità deve esercitare con la massima attenzione la sua attività di vigilanza sulle offerte di nuovi servizi finali da parte dell'OI. In particolare, qualora tali nuovi servizi finali siano riconducibili a mercati già oggetto dell'attività di regolamentazione dell'Autorità, si ritiene che:

a) le condizioni economiche di offerta *retail* del nuovo servizio dovrebbero essere regolamentate;

b) gli operatori concorrenti dovrebbero essere sempre in grado di competere con le proprie offerte commerciali in tutti i mercati finali oggetto di regolamentazione e dunque anche nell'offerta dei nuovi servizi finali regolamentati.

Affinché la seconda condizione possa realizzarsi occorre che l'Autorità verifichi innanzitutto se i servizi intermedi offerti da OI consentano ai nuovi operatori di predisporre un'offerta commerciale del nuovo servizio finale.

Qualora non fosse possibile per i nuovi operatori competere nell'offerta del nuovo servizio finale, l'Autorità dovrebbe sempre imporre a OI l'obbligo di fornire ai nuovi operatori, a condizioni regolamentate, gli ulteriori servizi intermedi indispensabili per offrire il nuovo servizio finale, offerto su base regolamentata dall'*incumbent*.

Infine, un operatore sottolinea il rilievo della sequenza temporale degli interventi di regolamentazione. L'offerta del nuovo servizio finale, regolamentato, da parte dell'OI non dovrebbe essere consentita prima che sia egualmente consentito anche agli operatori concorrenti di competere nell'offerta del nuovo servizio.

Ciò potrebbe pertanto comportare che l'offerta *retail* del nuovo servizio non sia consentita a OI prima di aver dato la possibilità agli operatori concorrenti di avvalersi degli ulteriori servizi intermedi necessari per fornire il nuovo servizio finale e/o di una specifica offerta *wholesale* del medesimo servizio finale.

Una tale impostazione dovrebbe in particolare essere seguita rigorosamente ogni qual volta siano introdotti a livello retail nuovi servizi di connettività.

Un OLO ha suggerito le seguenti misure:

a) il divieto, per l'OI, di offrire all'utenza finale servizi di telecomunicazione che richiedano l'utilizzo della propria rete e per i quali non sia stata predisposta un'offerta all'ingrosso (*wholesale*) per gli operatori concorrenti conforme ai principi appresso specificati;

b) l'offerta all'ingrosso (*wholesale*) per gli operatori concorrenti deve esplicitamente essere formulata in conformità alle condizioni ed ai tempi qui appresso indicati:

b.1) idoneità dell'offerta a garantire ai concorrenti l'effettiva possibilità di offrire a loro volta alla clientela finale servizi in tutto analoghi a quelli predisposti dall'operatore dominante;

b.2) determinazione di un margine tra offerta all'ingrosso e quella al dettaglio tale da consentire ai concorrenti di formulare offerte competitive con quelle dell'operatore dominante;

b.3) piena trasparenza, obiettività e proporzionalità delle condizioni economiche e contrattuali dell'offerta, con particolare riguardo all'individuazione ed al calcolo dei costi netti sopportati dall'operatore dominante per la predisposizione delle singole prestazioni che concorrono all'offerta del servizio agli utenti finali;

b.4) disaggregazione di tutti gli elementi (economici, tecnici, commerciali) che concorrono a formare le offerte di OI all'utenza finale;

c) il divieto, per l'OI, di offrire all'utenza finale servizi di telecomunicazione a condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, quali in particolare offerte differenziate per area geografica e/o per tipologia di utente;

d) il divieto per l'OI di offrire all'utenza finale e/o di pubblicizzare sotto qualsiasi forma i servizi di telecomunicazione, ove non sia stata previamente presentata, con congruo anticipo (comunque non inferiore a 180 giorni) ai concorrenti una corrispondente offerta all'ingrosso che sia immediatamente operativa e completa di tutte le informazioni necessarie all'operatore per valutarne i contenuti, specificando, in particolare, le modalità di fornitura e le penalità previste in capo a OI;

e) l'obbligo, per l'OI, di pubblicare sul proprio sito un elenco aggiornato in tempo reale delle offerte al pubblico che utilizzino la propria infrastruttura di rete o parti di essa con la data della relativa autorizzazione, con indicazione di quelle non autorizzate o sospese;

f) il divieto, per l'OI, di avviare comunque il servizio prima che i concorrenti che abbiano accettato l'offerta all'ingrosso (*wholesale*), nei tempi sopra indicati, siano effettivamente in grado di commercializzarla alla clientela finale (avvio del *provisioning;* esecuzione di tutti i *test* necessari; prove in campo effettuate; ecc.);

g) l'obbligo per l'OI di sospendere l'erogazione dei servizi indicati alla clientela finale sintanto che non sia stata definita all'ingrosso ai concorrenti che consenta a questi di proporre alla clientela finale servizi analoghi;

h) l'obbligo per l'OI di comunicare alla propria clientela, mediante appositi annunci pubblicati su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, la possibilità di recedere dai contratti già stipulati concernenti senza costi e con effetto immediato;

5. La parità di trattamento e gli operatori mobili

Per un operatore mobile, l'introduzione di misure di separazione contabile/strutturale o la predisposizione di contratti di interconnessione interni per gli operatori radiomobili, sembra essere un'ipotesi che non trova giustificazione né da un punto di vista normativo né da un punto di vista economico. Secondo tale operatore gli operatori radiomobili con significativo potere di mercato non condividono tutti gli obblighi ai quali sono sottoposti gli operatori di rete fissa parimenti identificati. Notificati come operatori con notevole forza di mercato, tutti i gestori (fissi e mobili) sono tenuti ad ottemperare ad una serie di obblighi tra cui:

– osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri, applicando condizioni analoghe in circostanze similari;

– definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi (questo principio si applica alla terminazione sulle reti degli operatori radiomobili solo se notificati come aventi notevole forza sul mercato nazionale dell'interconnessione).

Al contrario, non insisterebbero sul settore radiomobile, secondo il rispondente, due misure come:

– l'obbligo di pubblicare un'offerta di interconnessione di riferimento, pur vigendo l'orientamento ai costi delle offerte economiche relative alla fornitura della terminazione sulle proprie reti.

– obblighi di separazione contabile tra attività nei mercati *retail* e attività nei mercati intermedi (Rete).

Sull'obbligo di separazione contabile per gli operatori radiomobili notificati, dando attuazione ai principi previsti dalle norme vigenti e in coerenza con quanto disposto dalla normativa comunitaria, il decreto ministeriale. Interconnessione (23 aprile 1998, articolo 11) limita gli obblighi di separazione contabile ai soli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2 (rete telefonica pubblica fissa e sistemi di linee affittate). L'esplicita esclusione da parte della regolamentazione comunitaria e nazionale, degli operatori radiomobili dagli obblighi di pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento e di predisposizione di una separazione contabile, dimostrerebbe che sugli operatori radiomobili notificati insiste solo un obbligo di non discriminazione "esterna", senza obbligo di parità di trattamento "interna - esterna".

In sostanza il mercato radiomobile, caratterizzato dalla presenza di quattro operatori già operativi, che operano sull'intera filiera dei servizi, e da un livello di competizione estremamente elevato sia a livello di servizi sia a livello di reti che garantiscono l'accesso alla clientela, presenterebbe caratteristiche diverse che finirebbero col modificare anche il concetto di parità di trattamento. Nel caso del settore radiomobile italiano, un operatore osserva, infatti, che gli operatori notificati di rete mobile non detengono, a differenza dell'operatore notificato di rete fissa, alcun monopolio sulla rete di accesso: si è anzi sviluppata una effettiva competizione di tipo infrastrutturale, in presenza dei quattro attuali operatori GSM e, in prospettiva, di due nuovi entranti sui sistemi di terza generazione, con il risultato che non sarebbero attualmente identificabili strozzature nell'offerta dei servizi di rete analoghe a quelle che si riscontrano nella rete fissa.

La competizione del mercato è riscontrabile sotto il profilo dei servizi (in termini d'ampiezza dell'offerta e della capacità innovativa), dei prezzi al cliente finale, in rapida diminuzione a seguito dell'entrata degli operatori GSM/DCS 1800, e della penetrazione, che in Italia ha superato il 60% della popolazione.

In un mercato con tali caratteristiche i clienti migrano da un operatore mobile all'altro, secondo quanto dimostrano i dati relativi all'elevato tasso di *churn* (compreso tra il 15 e 20%). L'introduzione della *mobile number portability*, con le verifiche tecniche già in fase di implementazione, renderà più agevole ai consumatori il cambiamento dell'operatore.

Tale principio ha un impatto particolare sul servizio di *roaming* nazionale, che è stato concepito come misura asimmetrica e transitoria in favore dei nuovi operatori mobili, che subiscono lo svantaggio competitivo determinato dal ritardo di entrata sul mercato. Si tratta di una misura volta ad agevolare la fase di entrata di un nuovo operatore, poiché permette a quest'ultimo di utilizzare le risorse di rete di un operatore già presente sul mercato e, in un mercato in cui l'implementazione di infrastrutture di rete richiede diversi anni per giungere a regime, il nuovo entrante può offrire il servizio, sin dal lancio commerciale, anche nelle aree in cui non ha ancora raggiunto la copertura con la propria rete.

Poiché il ritardo di entrata sul mercato è l'elemento determinante della competizione, l'obbligo del servizio di roaming nazionale da parte degli operatori esistenti è stato disciplinato nell'ambito dei provvedimenti regolamentari in materia di misure asimmetriche, emanati in occasione delle gare di assegnazione della licenza per i gestori GSM, DCS 1800 e UMTS.

Per tali ragioni, un operatore ritiene che le obbligazioni regolamentari imposte agli operatori mobili aventi notevole forza di mercato tanto nel mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico che nel mercato nazionale dell'interconnessione, siano attualmente sufficienti a garantire lo sviluppo di una competizione equilibrata tra operatori notificati ed operatori non notificati.

Qualora tuttavia, a seguito di sviluppi di mercato e tecnologici attualmente non prevedibili, dovessero emergere significativi colli di bottiglia (*bottleneck*) nel settore radiomobile, tali da determinare vantaggi strutturali di costo a livello di rete per gli operatori notificati, appropriati dalle divisioni commerciali di tali operatori, l'Autorità dovrebbe naturalmente adottare i necessari strumenti regolamentari in grado di ripristinare una piena parità di trattamento tra operatori notificati ed operatori non notificati.

Diversamente dalle opinioni qui riportate, per un OLO, la contabilità regolatoria degli operatori mobili deve essere trasparente e consentire la piena visibilità dei contratti di interconnessione interni; un altro OLO chiede invece la trasparenza dei contratti di interconnessione coi vari altri operatori presenti sul mercato nazionale; un terzo OLO ritiene altresì che gli obblighi di orientamento ai costi e di separazione contabile cui è tenuto l'operatore fisso notificato debbano essere estesi anche agli operatori mobili notificati. Il medesimo operatore ritiene, poi, che tutta la materia fisso-mobile e mobile fisso necessiti di un ulteriore approfondimento sia per la rilevanza che ha assunto, sia perché a suo dire la terminazione delle chiamate fisso - mobile sarebbe al di fuori della *best practice* europea.

Altri OLO non rilevano differenze tra operatori notificati di rete fissa o mobile, criticando l'asimmetria regolamentare oggi esistente a cominciare dal mancato obbligo di produzione di un listino di interconnessione, ritenuta fonte di frequenti fenomeni di discriminazione per gli OLO (es. costi raccolta da mobile).

DELIBERA n. 824/00/CONS del 29 novembre 2000

Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 – "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Visto l'articolo 4 – "Reti e servizi di telecomunicazioni" ed in particolare il comma 3, della richiamata legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni in materia di licenze nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due specifici procedimenti intesi a regolamentare la realizzazione di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane, nonché, di reti dorsali di telecomunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato in trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. È altresì disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI E TRANSITO SUI BENI PUBBLICI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI NELLE AREE URBANE E PER IL RILASCIO DI DIRITTI DI PASSAGGIO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DORSALI DI TELECOMUNICAZIONI

Documento per la consultazione

Nell'ambito delle istruttorie sulla determinazione delle linee guida relative agli obblighi di natura civica per la concessione dell'uso del suolo pubblico e sulla pubblicazione di un regolamento per l'installazione delle reti dorsali, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa, invita:

– i soggetti licenziatari;

– i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per nuovi servizi che prevedono la realizzazione di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane o di reti dorsali attraverso terreni di diversa natura e al di fuori delle aree urbane sopra menzionate;

– le associazioni portatrici di interessi pubblici;

– amministrazioni ed enti pubblici preposti alla gestione e al mantenimento di infrastrutture pubbliche;

– le amministrazioni locali (Comuni, Province e Regioni);

– e altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulla disciplina delle reti di tlc", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Centro Direzionale – Is. B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail:* regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

1. Il contesto regolamentare e il mercato

Il mercato italiano delle telecomunicazioni fisse è attualmente dipendente dalla rete dell'operatore dominante. Tale situazione è dovuta alla mancanza di infrastrutture alternative, e all'insufficiente sviluppo dell'integrazione della rete di accesso dell'operatore dominante, che consentano l'accesso al mercato, in modo economico, agli operatori concorrenti. Inoltre, a differenza di altri paesi europei, in Italia la televisione via cavo riveste per ora un ruolo del tutto marginale. Gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti locali alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione.

Risulta pertanto essenziale favorire lo sviluppo di reti locali di tlc e multimediali via cavo, che possano costituire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale; nonché favorire la creazione di reti dorsali alternative, in particolare per quanto riguarda le direttive di traffico di maggiore rilevanza economica, per consentire la prestazione di servizi avanzati, tipici della società dell'informazione.

2. Regolamentazione generale sul cablaggio / diritti di passaggio

Il quadro di riferimento generale è costituito allo stato dalla legge 249/97, dal decreto del Presidente della Repubblica 318/97 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999.

In particolare:

L'art. 4, comma 3 della legge 249/97 recita:

"3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli* articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, *approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome."*

L'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

"1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:

a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;"

L'art. 2, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

"11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13."

L'art. 6, comma 25 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

"25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza."

L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 recita:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per

l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata e di beni pubblici.

2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.

4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà."

La direttiva 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici. (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane) specifica una serie di obblighi in capo agli enti locali per la razionale sistemazione del sottosuolo.

3. Obiettivo della consultazione

Obiettivo della presente consultazione è di ottenere elementi atti alla migliore formulazione di regolamenti per la predisposizione di reti dorsali e di reti urbane di telecomunicazioni e/o di televisione via cavo, sia per fornire agli enti pubblici, come previsto dalla legge, adeguate linee guida per la valorizzazione del territorio, sia per evitare pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sui soli argomenti di specifico interesse contenuti nell'elenco seguente:

a) Domande a comuni, province, regioni e altri enti pubblici competenti relativamente agli obblighi di natura civica nella concessione dell'uso del suolo pubblico:

1. Procedure autorizzative. Quali titoli autorizzativi devono richiedere le imprese per effettuare scavi nel territorio comunale o, per gli enti pubblici titolari o aventi in gestione reti stradali, per effettuare scavi nel manto stradale o a lato del medesimo (es. concessioni edilizie, licenza per l'installazione di reti di tlc, permessi di scavo, registrazione in un registro di imprese autorizzate, etc.) Entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono solitamente rilasciati i permessi di scavo Si prega di specificare.

2. Si prega di indicare quali obblighi di natura civica siano attualmente imposti agli operatori e quale ne sia la natura giuridica.

3. Definizioni da impiegare nei regolamenti dell'Autorità. Si richiede di commentare le seguenti definizioni:

i) operatore: l'impresa titolare di licenza per l'installazione di reti di tlc e/o televisione via cavo;

ii) impresa pilota: l'impresa o l'associazione di imprese che richiede il titolo autorizzatorio per i lavori di installazione della rete, al fine di incaricare dei lavori un'impresa specializzata o per eseguirli direttamente;

iii) giornata lavorativa: un giorno di calendario (solare);

iv) popolazione: persone che a titolo privato o professionale occupano un immobile o parte di esso situato lungo le strade e le zone pubbliche interessate ai lavori o nelle immediate adiacenze di tali zone;

v) obblighi di natura civica: serie di obblighi cui sono sottoposti gli operatori che installano reti di telecomunicazioni o di tv-cavo per consentire il ripristino delle condizioni;

vi) responsabile del cantiere: la persona fisica designata come responsabile del cantiere dall'operatore che ha i titoli autorizzatori per far eseguire i lavori;

vii) rete dorsale: un sistema per il trasporto di un segnale di telecomunicazioni o radiotelevisivo a media o lunga distanza, distinto dalla rete di accesso dell'operatore.

Si invita a commentare le definizioni summenzionate e a proporne di altre, utili per facilitare lo svolgimento dei lavori, al fine di individuare la terminologia più corretta.

4. Corrispettivi / Garanzie bancarie / assicurative:

i) quali garanzie (es. fidejussione) vengono richieste alle imprese che intendono effettuare lavori di scavo;

ii) quali condizioni economiche vengono applicate (costi *una tantum*, canoni, tasse, altri costi);

iii) quali indennizzi e in che misura devono essere corrisposti dalle imprese (es. indennizzo per m^2 di scavo);

5. Norme sull'esecuzione dei lavori; limiti temporanei agli interventi (es. divieti di scavo per un periodo di 12/24 mesi) penali e sanzioni. Indicare quali norme è opportuno utilizzare per quanto riguarda lo svolgimento materiale dei lavori, eventualmente allegando stralci o sezioni di regolamenti comunali o d'altro tipo già esistenti. Indicare quali sanzioni o penali contrattuali sono attualmente applicate alle imprese.

6. Talune imprese utilizzano tecniche di installazione considerate come avanzate (es. *micro tunneling*, tecniche *no-dig / relining*, sistemi geo-radar, *air-blowing fibre*, etc). L'ente pubblico tiene in conto tali caratteristiche nell'assegnazione dei titoli autorizzatori Si prega di specificare.

7. Collaudo lavori. Indicare le norme cui sono sottoposte le imprese per quanto riguarda il collaudo dei lavori, includendo anche quelle predisposte a fini statistici.

8. Condivisione delle installazioni. Al fine di ridurre al minimo i disagi connessi ai lavori di scavo, e per evitare duplicazioni anti-economiche delle reti esistenti, le leggi invitano gli operatori a consentire la condivisione delle installazioni e l'utilizzo efficiente dei dotti esistenti in modo non discriminatorio. Si sollecitano osservazioni al riguardo, in particolare per quanto riguarda eventuali condizioni ritenute ostative alla condivisione di dotti o di installazioni già esistenti.

9. Coordinamento degli scavi. Al fine di minimizzare i disagi alla cittadinanza, il comune o l'ente pubblico che rilascia i titoli autorizzatori alle imprese richiedenti deve poter assicurare il coordinamento degli scavi tra le varie imprese, anche non di telecomunicazioni, potenzialmente interessate. Si sollecitano commenti sulla forma di comunicazione ritenuta più idonea (es. sito internet) per la pubblicità delle decisioni adottate nell'ambito dell'organismo di coordinamento degli scavi, in particolare per quanto riguarda il divieto temporaneo di scavo nelle aree in cui sono appena terminati dei lavori.

10. Qual è la valutazione del rispondente del grado di applicazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (vedi Punto 2) nel proprio ambito territoriale. Se non è stata applicata, entro quanto lo sarà.

b) Domande specifiche agli operatori in materia di diritti di passaggio:

1. Quale si ritiene che debba essere il contributo dell'Autorità alle norme già esistenti a livello comunale, per facilitare i cablaggi.

2. In quali comuni tra quelli in cui effettuate scavi esistono dei regolamenti *ad hoc*.

3. Quali condizioni economiche vengono applicate (costi una *tantum*, canoni, tasse, altri costi).

4. Quali oneri civici vengono applicati (ad es. tubi riservati al comune, realizzazione di parcheggi, ecc.).

5. Entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono rilasciati i permessi di scavo.

6. È prevista una fideiussione per effettuare scavi. Se sì, di quale importo.

7. Vengono imposte tecniche particolari per gli scavi (es. *microtunneling*).

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

DELIBERA n. 870/00/CONS del 19 dicembre 2000

Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza

Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera h);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta del servizio, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, dei produttori, dei fornitori dei servizi, dei rappresentanti dei consumatori e degli utenti, nonché degli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie in merito alle problematiche connesse alla qualità dei servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione delle suddette direttive;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento per le garanzie e il contenzioso d'intesa con il Direttore del Dipartimento per la regolamentazione;

Udita la relazione del relatore, Commissario prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2000

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI FORNITI ALL'UTENZA. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standard* minimi per ogni comparto di attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n.249, invita i rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei costruttori e dei fornitori di servizi, nonché gli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie interessati all'oggetto della presente consultazione a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in ordine agli elementi che potranno costituire oggetto dell'intervento regolamentare dell'Autorità.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso
Centro Direzionale isola B5 – 80143 Napoli

e recare la dicitura "Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza."

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: carteservizi@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 20 pagine).

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Si richiede di comunicare osservazioni, commenti ed indicazioni sui seguenti argomenti:

Questioni Generali

1. Definizione del termine e del concetto di qualità del servizio in particolare per quanto attiene alla qualità attesa ed a quella percepita in maniera soggettiva ed agli indicatori di tipo oggettivo.

2. Tematiche e principi fondamentali da considerare nella stesura delle direttive riguardanti le carte del servizio, anche ai fini della valutazione della possibilità di stilare una carta dei diritti degli utenti nel settore delle telecomunicazioni.

3. Scenari di riferimento per l'inquadramento della qualità dei servizi nel contesto delle diverse fasi temporali della progettazione, offerta e chiusura del servizio, dell'abbonamento per l'utilizzazione del servizio da parte degli utenti e della singola chiamata/connessione, nonché criteri da adottare per la valutazione delle prestazioni in ciascuna delle fasi, in particolare per quanto riguarda velocità, accuratezza ed affidabilità di esecuzione da parte del gestore.

4. Criteri per la scelta tra l'individuazione di valori minimi dei parametri oppure di valori obiettivo riguardo ai livelli generali di qualità dei servizi ed agli *standard* minimi da utilizzare nelle carte del servizio.

5. Modalità per la verifica, anche a seconda dei parametri, del rispetto da parte degli operatori di telecomunicazioni delle direttive sui livelli di qualità e delle carte dei servizi mediante procedure e mec-

canismi di autocontrollo a cura degli operatori e/o mediante procedure di controllo da realizzarsi a cura dell'organo di vigilanza.

6. Osservazioni riguardo alla scelta delle possibili misure da adottare in caso di mancato rispetto degli *standard*.

7. Commenti sulla possibile definizione preventiva della durata minima del mantenimento in esercizio di ciascun servizio e/o del preavviso minimo della cessazione dell'offerta.

8. Osservazioni riguardo all'introduzione di un principio di simmetria secondo cui i tempi e le modalità della presentazione e dell'adesione all'abbonamento ad un servizio o ad un'offerta anche tariffaria siano simmetrici rispetto ai tempi ed alle modalità per risolvere l'abbonamento medesimo o l'offerta.

9. Osservazioni riguardo all'introduzione di un principio di trasparenza delle transazioni telefoniche, attraverso l'indicazione del numero dell'operatore, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, e della transazione/reclamo, in particolare alla luce del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, che ha recepito la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

10. Vantaggi, svantaggi e possibili cautele della politica di fornitura di servizi gratuiti ed offerte promozionali senza una specifica richiesta dell'utente.

11. Criteri per l'individuazione delle informazioni da dare agli utenti, per la corretta pubblicità dei servizi, per l'adozione di opportuni schemi contrattuali, per la definizione delle modalità ed dei soggetti qualificati al recupero crediti.

12. Misure di sicurezza della rete e delle comunicazioni, nonché criteri per l'imputabilità dei consumi di potenziale origine fraudolenta.

13. In caso di reclamo, misure atte a favorire la risoluzione della questione, quali il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle dispute e la sospensione degli atti di autotutela da parte dell'operatore di telecomunicazioni.

14. Modalità di riaccredito a vantaggio dei consumatori in caso di disservizi, inconvenienti o disguidi.

Questioni riguardanti i servizi di telefonia

15. Applicabilità ai vari servizi di telefonia e scelte di dettaglio riguardo alla guida dell'Istituto Europeo di Standardizzazione nel settore delle telecomunicazioni ETSI EG 201 769-1 per la definizione e la misurazione dei parametri di qualità per servizi di telefonia vocale nell'ambito dei principi di cui alla direttiva 98/10/EC del 26/02/1998 "Sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in ambiente concorrenziale".

16. Ulteriori parametri da considerare, anche a fini informativi, per le diverse fasce contrattuali, incluse quelle dell'utenza residenziale.

17. Conoscibilità dei criteri di ripartizione delle responsabilità del gestore della rete, del gestore del servizio e del rivenditore del servizio nei confronti dell'utente.

18. Completezza ed accuratezza delle informazioni riguardanti i listini applicati dal gestore, nonché informazioni dettagliate sull'estensione sia territoriale che temporale del servizio.

19. Condizioni per il rimborso dell'anticipo conversazioni in caso di rinuncia al servizio.

20. Modalità e tempi che si ritengono idonei in caso di contestazione di addebiti in bolletta per traffico non riconosciuto.

21. Opportunità della pubblicazione dei risultati qualitativi conseguiti dai gestori, anche in relazione al numero ed al tipo di reclami ricevuti.

22. Opinione sulla diffusione e sul livello di dettaglio di misure per assicurare una maggiore accuratezza della fatturazione quali la certificazione, ad opera di soggetti pubblici o privati, del processo di "elevazione a valore" dei dati di tassazione forniti dagli impianti telefonici.

23. Elementi per assicurare una maggiore trasparenza dei documenti di fatturazione (bollette).

Questioni riguardanti altri servizi

24. Internet: criteri e parametri per stabilire o confrontare la qualità delle diverse formule e modalità di connessione, ancorché gratuite, per consentire una scelta consapevole da parte dell'utente.

25. TV a pagamento: modalità per assicurare il rispetto del principio di trasparenza negli schemi contrattuali tra fornitore del servizio ed abbonato.

26. Altri servizi per i quali prevedere una regolamentazione della qualità.

Questioni riguardanti l'utenza con bisogni speciali

27. Principali problematiche che l'utenza con bisogni speciali incontra riguardo alla qualità dei servizi di telecomunicazioni e misure da adottare in proposito.

28. Misure da prevedere per l'accesso ai servizi di "*customer care*" e per la documentazione di fatturazione (bollette).

29. Ruolo delle associazioni "*no-profit*" a difesa dei disabili e delle categorie di utenti con bisogni speciali.

DELIBERA n. 89/01/CONS del 14 febbraio 2001

Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "*wholesale*" di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati

Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2001, n. 48

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 14 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "*wholesale*" di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti titolari di licenza individuale, dei soggetti autorizzati, nonché di tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione del suddetto provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio Analisi Economiche e di Mercato;

Udita la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "*wholesale*" di linee affittate da parte di Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 febbraio 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO A VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI DISPORRE DI UN'OFFERTA "*WHOLESALE*" DI LINEE AFFITTATE DA PARTE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. DEDICATA AGLI OPERATORI LICENZIATARI ED, EVENTUALMENTE, AGLI OPERATORI AUTORIZZATI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione nell'ambito del procedimento finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "*wholesale*" di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", nonché tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio Analisi Economiche e di Mercato – Torre Francesco – Isola B/5 80143 Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica sull'opportunità della predisposizione di un listino *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia". Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail:* saem@agcom.it.

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle parti.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 5 aprile 2001

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: *Public Access Mobile Radio*)

Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito allo sviluppo potenziale del mercato dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) a gestione centralizzata nelle bande di frequenza 452,7375 – 454,9875 Mhz e 462,7375 – 464,9875 Mhz e dei sistemi radiomobili analogici a gestione centralizzata nelle bande di frequenza 450,86875 – 451,99375 Mhz e 460,86875 – 461,99375 Mhz, nel contempo, invita

– i soggetti che hanno interesse a candidarsi quali licenziatari per servizi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata;

– le imprese manifatturiere produttrici di apparati e sistemi di reti radiomobili professionali a gestione centralizzata e/o le associazioni di categoria;

– le imprese installatrici di ponti radio ad uso privato e/o le associazioni di categoria;

– altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: *Public Access Mobile Radio)*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio per le Tecnologie
Centro Direzionale – Is. B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail:* regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, toccando sinteticamente gli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente e seguendo lo schema individuato dallo stesso elenco:

1. Manifestazione di interesse

Si invita a manifestare l'eventuale interesse a fornire un servizio radiomobile professionale numerico (TETRA) o un servizio radiomobile professionale di tipo analogico a gestione centralizzata come sopra specificato.

2. Descrizione del tipo di servizi, dei terminali e della tecnologia

1. Si invita a fornire una breve descrizione (di non più di quattro pagine) dei servizi che si intende offrire, includendo la struttura di rete che si intende realizzare con le relative caratteristiche tecniche e la copertura geografica, ivi inclusa la modalità di pianificazione ed il riutilizzo delle frequenze, nonché l'eventuale ubicazione dei siti;

2. Descrivere il tipo di terminali disponibili sul mercato, comprensiva dei servizi disponibili e dei costi stimati, e dell'evoluzione prevista per gli stessi, anche con riguardo a possibili integrazioni con altre tecnologie ed alle bande di frequenza previste per tale servizio.

3. Fornire una descrizione sintetica della tecnologia prevista per l'infrastruttura di rete e di quella da utilizzare sia sul portante fisico che sul canale hertziano, per i *link* tra i nodi di commutazione e di controllo (*gateways*) e le stazioni radio e/o le reti pubbliche di telecomunicazione.

3. Obiettivi prefissati e previsioni di mercato

1. Si invita a fornire una breve descrizione degli obiettivi di mercato, nonché eventuali e previsioni di mercato riferiti all'area geografica di interesse ed alle risorse di frequenze minime richieste per il raggiungimento degli obiettivi del piano economico;

2. Indicare una stima di massima degli investimenti previsti per la realizzazione della rete, corredata ove possibile di uno schema di modello economico dell'impresa.

4. Aspetti di natura regolamentare

a) Indicare e motivare la procedura più efficiente con cui dovrebbero essere rilasciata le licenze per i sistemi in oggetto ed il relativo regime dei contributi;

b) Segnalare eventuali misure di carattere asimmetrico al fine di garantire un equilibrato sviluppo della concorrenza;

c) Indicare il numero minimo di coppie di canali di larghezza pari a 25 Khz o pari a 12,5 Khz, rispettivamente per sistemi numerici e per sistemi analogici, ritenuto sufficiente per operare il servizio in oggetto sulla base di un'analisi del traffico previsto tenendo in conto l'eventuale struttura di rete che si intende realizzare, i profili di traffico d'utente ed il massimo numero di terminali attivabili;

d) Motivare eventuali preferenze nell'assegnazione delle frequenze su base regionale ovvero nazionale, sia per sistemi numerici che per i sistemi analogici;

e) Indicare eventuali obblighi di copertura che si ritengono adeguati per lo sviluppo del servizio;

f) Fornire valutazioni per:

1. modalità di interconnessione con reti pubbliche di telecomunicazioni;
2. eventuali problematiche relative al *roaming* sia tra reti TETRA sia con altre reti;
3. utilizzo di numerazione in relazione con quanto previsto dalla normativa vigente;

5. Commenti

I partecipanti sono invitati a fornire qualunque altro commento ed informazione utile, ai fini della presente consultazione, per la comprensione del mercato dei sistemi radiomobili professionali a gestione centralizzata

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 aprile 2001

Il Direttore
ROBERTO VIOLA

DELIBERA n. 170/01/CONS dell'11 aprile 2001

Consultazione pubblica concernente regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01, articolo 2 *bis*, comma 7)

Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001 n. 66.

Vista la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998 recante approvazione del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1998, n. 288;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Visto il libro verde della Commissione del 23 dicembre 1992, COM(92) 480 def., su pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno;

Visto il libro verde della Commissione del 3 dicembre 1997, COM(97) 623 def., sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n.17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 – "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti di esprimere la propria opinione;

Ravvisata la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, considerando che l'articolo 2 *bis* della legge 61/01 prevede che la Autorità emani il regolamento oggetto della presente consultazione entro il 30 giugno 2001, l'Autorità ritiene, in deroga a quanto stabilito dalla delibera 278/99 all'allegato A, punto 6, di limitare a tre settimane il tempo entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

Udita la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente: regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01, articolo 2 *bis*, comma 7).

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato all'8 maggio 2001 ed è disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

ALLEGATO A

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'Autorità al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito al regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01, articolo 2 *bis*, comma 7), invita:

a) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo nonché le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

b) i soggetti che hanno interesse a richiedere un titolo abilitativo all'esercizio delle attività connesse alla diffusione televisiva e radiofonica digitale terrestre;

c) le associazioni portatrici di interessi pubblici quali: le associazioni dei consumatori, le associazioni che raggruppano fornitori di servizi e contenuti ovvero di apparati, altre associazioni interessate;

d) a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Regolamento relativo alla radiodiffusione digitale terrestre", dovranno pervenire, entro il termine del 9 maggio 2001, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Centro Direzionale – Is. B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail:* regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopraindicata e la società o l'associazione mittente.

In particolare la comunicazione dovrebbe contenere osservazioni in merito agli argomenti illustrati nell'elenco seguente:

1. Distinzione fra soggetti che forniscono contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione televisiva e radiofonica numerica :

a) fornire definizione ed identificare le responsabilità dell'operatore di rete quale soggetto che provvede alla diffusione dei programmi radiofonici e televisivi numerici e relazione con le definizioni previste dalla direttiva 89/552 ovvero con le definizioni applicabili al settore delle telecomunicazioni.

b) fornire definizione ed identificare le responsabilità del fornitore di contenuti quale soggetto che fornisce programmi diffusi sulle reti numeriche terrestri e commentare la possibile relazione con le definizioni previste dalla direttiva 89/552.

c) fornire definizione e regime dell'eventuale figura del fornitore di servizi quale soggetto che fornisce servizi, anche rientranti nella categoria dei servizi della Società dell'Informazione identificati dalla normativa comunitaria, fruibili sulle reti numeriche terrestri.

d) fornire la definizione nell'ambito dei sistemi di diffusione numerica, tenendo conto delle definizioni di cui sopra, di canali, capacità trasmissiva, programma televisivo o radiofonico numerico, emittente, ambito nazionale e ambito locale.

e) commentare se la distinzione fra ambito locale e ambito nazionale risulta applicabile a:
1. operatore di rete

2. fornitore di contenuti
3. ad entrambi

f) fornire definizione di programmi dati e segnalare eventuali differenze con i servizi della Società dell'Informazione identificati dalla normativa comunitaria.

2. Previsione di norme atte a favorire la messa in comune di impianti di trasmissione numerica:

Commentare quali disposizioni regolamentari dovrebbero essere previste per favorire la messa in comune di impianti di trasmissione in particolare relativamente a:

1. eventuali limiti al diritto a ottenere / obbligo a concedere la condivisione di impianti da parte degli operatori di rete.
2. accesso a condizioni eque alle infrastrutture installate
3. disciplina degli accordi di condivisione e risoluzione delle controversie

3. Definizione dei compiti degli operatori nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione:

a) commentare l'ambito di applicazione della disciplina della radiodiffusione numerica delle norme previste dall'articolo 2 della legge 249/97 nonché dell'articolo15 della legge 223/90 (ove non implicitamente ovvero esplicitamente abrogate da disposizioni successive);

b) commentare se risulta opportuno introdurre, in base alla normativa nazionale o comunitaria, norme relative alla disciplina del possesso incrociato di emittenti via cavo, satellite e terrestri.

c) commentare se risulta opportuno prevedere il regime di deroga ai limiti dell'articolo 2, comma 6, legge n. 249/97 previsto nel medesimo articolo ai fini di consentire l'avvio dei mercati. In caso di risposta affermativa commentare la possibile disciplina attuativa.

d) quali norme dovrebbero essere previste in favore dei fornitori di contenuti che non sono operatori di rete:

1. l'accesso al multiplex diffusivo a condizioni eque e non discriminatorie;
2. conferma della riserva del 40% prevista durante la fase sperimentale;
3. commentare se debba essere introdotto un limite di capacità trasmissiva destinabile a servizi non diffusivi (servizi dati interattivi);

4. Commentare le implicazioni tecniche, commerciali e regolamentari dell'obbligo previsto di:

a) una previsione in ogni blocco di diffusione oltre ai servizi multimediali veicolati di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi.

b) diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti (diversi dalla concessionaria del servizio pubblico) operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati.

c) destinare programmi alla radiodiffusione televisiva in chiaro.

5. Commentare quali procedure e termini devono essere previsti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni in particolare:

a) requisiti soggettivi;

b) modalità di rilascio: procedure e criteri di selezione;

c) regime applicabile delle autorizzazioni;

d) regime applicabile delle licenze;

e) durata, subentro, cessione, rinnovo;

6. Commentare la disciplina del regime transitorio di passaggio dall'analogico al digitale in particolare:

a) definizione e durata del regime transitorio;

b) possibilità di rilascio di licenze e autorizzazioni definitive durante il periodo transitorio;

c) definizione di misure atte a promuovere l'avvio della radiodiffusione numerica;

d) sperimentazione durante il periodo di transizione;

7. Oltre alla disciplina generale discussa nei punti precedenti segnalare la necessità di prevedere norme specifiche per la:

a) radiodiffusione digitale terrestre;

b) fornitura di servizi ad accesso condizionato;

8. Ogni altro commento utile ai fini della presente consultazione pubblica.

È gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificamente menzionati nel precedente questionario.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dell'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dell'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

6. LE DELIBERE E LE DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ

6.1. MERCATO DELL'ACCESSO

6.1.1. Accesso e interconnessione

DELIBERA n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000

Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2000, n. 256

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8, e 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "*Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)*";

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "*L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)*" ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "*L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi)*" ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione C (1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "*Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "*Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni*", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "*Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni*", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "*Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni*", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente "*Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle "*Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "*Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999 e successive modifiche;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "*Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato*";

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "*Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (Carrier Preselection)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "*Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante "*Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante "*Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 3/00/CIR del 28 marzo 2000, recante "*Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability*";

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: "*Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Carrier PreSelection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR recante "*Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection*";

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000, recante: "*Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'appendice all'Offerta di Interconnessione di Riferimento presentata da Telecom Italia in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e 4/CIR/99, in relazione ai servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di preselezione dell'operatore e portabilità del numero;

Viste le comunicazioni trasmesse da Telecom Italia in merito ai servizi di trasporto per il traffico internazionale originato in Italia e diretto all'estero;

Vista la revisione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 1999 effettuata da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 1/00/CIR e trasmessa in data 20 marzo 2000, nonché la successiva corrispondenza intercorsa con l'Autorità;

Vista l'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2000, pervenuta all'Autorità in data 3 aprile 2000;

Vista la consultazione pubblica sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000 avviata in data 20 aprile 2000 ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;

Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati dell'Autorità inviate a Telecom Italia ed agli operatori in merito alle condizioni di competitività del mercato del traffico internazionale e le risposte pervenute;

Sentite le società Telecom Italia s.p.a., Infostrada s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a., Albacom s.p.a., Blu s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Mci WorldCom s.p.a., Metroweb, Telecom Italia Mobile s.p.a e Omnitel Pronto Italia s.p.a. nell'ambito dell'istruttoria "Linee affittate e circuiti di interconnessione";

Sentite le associazioni Assoprovider, Associazione Italiana Internet *Providers* e Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni, nell'ambito dell'istruttoria "Linee affittate e circuiti di interconnessione";

Vista la lettera dell'Autorità del 31 maggio 2000 in merito alla corretta applicazione della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi non geografici di altri operatori;

Vista la documentazione trasmessa da Telecom Italia in data 30 maggio 2000 "Revisione dell'OIR per il 2000 in materia di CPS";

Vista la decisione di Consiglio del 6 luglio 2000 relativa all'autorizzazione provvisoria del pacchetto tariffario di Telecom Italia "*Teleconomy* 24";

Vista la decisione, assunta nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 luglio 2000, di far confluire le istruttorie aperte in merito alle condizioni di fornitura dei servizi di *carrier preselection* e portabilità del numero all'interno del provvedimento relativo alla valutazione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 19 luglio 2000;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° agosto 2000, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione della Commissione del 1° agosto 2000 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 21 settembre 2000;

Visto il parere della Commissione europea (Direzione generale concorrenza e Direzione generale società dell'informazione) pervenuto in data 13 ottobre 2000;

Udita nella riunione del 18 ottobre 2000 la relazione conclusiva dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. Riferimenti normativi

L'articolo 18, comma 2, della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che detengono, nell'ambito di ciascuno Stato membro, una "notevole forza di mercato". L'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, sulla base delle indicazioni dell'articolo 4, comma 3, della suddetta direttiva, fissa i criteri per la individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato".

Con delibera dell'Autorità n. 197/99 del 7 settembre 1999, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate e dell'interconnessione.

In ragione di tale determinazione, la società Telecom Italia è tenuta a provvedere, ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali, Telecom Italia è tenuta a garantire, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria offerta di interconnessione di riferimento rispetti i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettività ed orientamento ai costi.

L'Autorità ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, e dalla normativa nazionale, all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 deve comprendere anche le interfacce offerte in

conformità con le esigenze di mercato e le condizioni di accesso alla rete di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97. Tale articolo pone in capo all'Autorità la facoltà di intervenire in qualunque momento ed il dovere di intervento in capo di richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

L'Autorità dispone inoltre, ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento. Ulteriori specifici riferimenti normativi in merito all'interconnessione sono contenuti nel decreto ministeriale 23 aprile 1998 e nelle proprie delibere n. 1/CIR/98 e 1/00/CIR.

La delibera n. 6/00/CIR aggiorna il piano di numerazione nazionale, ampliando la gamma di risorse di numerazione accessibili per la fornitura di servizi, prevedendo, tra l'altro, numerazioni specifiche per accesso ai servizi internet.

In materia di *carrier preselection*, la delibera n. 3/CIR/99 ha disciplinato le regole di fornitura della prestazione di *carrier selection* in modalità "*equal access*" (*carrier preselection*). La delibera n. 3/00/CIR ha fissato disposizioni in merito all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia "Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta di *carrier preselection* e *service provider portability*" con le quali è stato dichiarato inammissibile il contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata; la delibera n. 4/00/CIR ha definito le disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* e sui contenuti degli accordi di interconnessione.

Con riferimento alla portabilità del numero, la delibera n. 4/CIR/99 ha disciplinato le regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*service provider portability*).

In termini generali, si richiama la direttiva 98/61/CE che pone in capo alle Autorità di regolamentazione il compito di favorire l'introduzione nei tempi più brevi possibili della portabilità del numero di operatore, sia per servizi geografici che non geografici, ed il compito di renderla operativa entro il 1° gennaio 2000. La stessa direttiva afferma che entro tale data devono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di usufruire della *carrier preselection*. Alle Autorità nazionali di regolamentazione è altresì attribuito il compito di provvedere affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura di tali prestazioni sia basata sui costi e che eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità.

Una puntuale disciplina è definita in merito all'interconnessione di linee affittate: la direttiva 97/33/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 (articolo 4, comma 9, e allegato 1, parte 2) delineano in capo all'operatore notificato l'obbligo di fornire un servizio d'interconnessione di linee affittate; la fornitura di servizi di interconnessione per linee dedicate è inoltre espressamente prevista all'articolo 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed è richiamata al successivo comma 19, lettera a), n. 7 del medesimo decreto nell'ambito dei contenuti minimi dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento dell'operatore notificato.

2. L'attività istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento

L'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000, presentata all'Autorità in data 1 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della delibera n. 1/00/CIR, ha costituito oggetto di una attività istruttoria dell'Autorità, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari. L'Autorità ha formalmente richiesto agli operatori licenziatari di far pervenire i propri commenti sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento ed ha avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti di tale offerta. Tale attività istruttoria ha evidenziato che alcuni aspetti dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento non rispondono esaustivamente ai principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sulla base delle risultanze istruttorie, si è ritenuto opportuno intervenire sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento presentata da Telecom Italia prevedendo:

a) la modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi;

b) l'inserimento di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di interconnessione;

c) la valutazione dei valori economici richiesti per la remunerazione dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento.

Sono inoltre confluite nell'istruttoria di cui al presente provvedimento, in quanto strettamente connesse all'applicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2000 di Telecom Italia, le risultanze di attività istruttorie già avviate dall'Autorità e, segnatamente:

d) i risultati dell'istruttoria "Linee affittate e circuiti di interconnessione", con specifico riferimento alle tematiche dei collegamenti d'interconnessione e delle funzionalità di centrale connesse, nonché dei cosiddetti "circuiti parziali";

e) i risultati delle attività di verifica del grado di concorrenzialità raggiunto dal mercato dei servizi di instradamento del traffico internazionale uscente; tali attività, avviate dall'Autorità sulla base delle considerazioni riportate nella delibera 1/00/CIR, sono volte ad una verifica di sussistenza dei presupposti per un eventuale intervento regolamentare di scorporo delle condizioni economiche per la fornitura di tali servizi dall'Offerta d'Interconnessione di Riferimento;

f) i risultati della attività di verifica delle condizioni tecnico-economiche relativi alla fornitura della prestazione di *carrier preselection* proposte da Telecom Italia con l'appendice all'Offerta d'Interconnessione di Riferimento presentata ai sensi della delibera n. 3/CIR/99, e successiva revisione inviata da Telecom Italia in data 30 maggio 2000;

g) i risultati della attività di verifica delle condizioni tecnico-economiche relative alla fornitura della prestazione di *Service Provider Portability* (SPP), proposte da Telecom Italia con l'appendice all'Offerta d'Interconnessione di Riferimento presentata ai sensi della delibera n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000 e successivo aggiornamento all'interno dell'Offerta di Riferimento del 3 aprile 2000;

A. A supporto delle decisioni di modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi, l'Autorità considera quanto segue:

1. Una piena e corretta applicazione del principio generale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR, comporta la necessità di una serie di modifiche ed integrazioni all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Secondo tale principio, nel caso di accesso da parte di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un altro operatore, l'operatore di accesso deve essere remunerato esclusivamente per la fornitura del servizio di trasporto delle chiamate originate da propri abbonati sino al punto di interconnessione, nonché in ragione di eventuali attività di fatturazione o per la copertura di rischio di insolvenza. In tal modo, fatto salvo il caso di servizi a tariffa predefinita, il prezzo finale del servizio sarà la risultante della somma della quota dovuta all'operatore di accesso e della quota richiesta dall'operatore assegnatario della numerazione per la fornitura del servizio finale. Nel caso di operatori d'accesso notificati come aventi notevole forza di mercato, i corrispettivi richiesti per le attività di raccolta, fatturazione e copertura del relativo rischio di insolvenza debbono essere contenute all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento. Ciò premesso, si rileva che l'Offerta di Riferimento proposta da Telecom Italia risulta incompleta sotto più profili: sotto un profilo formale, in quanto non riporta esplicitamente l'applicabilità di tale principio alla generalità delle numerazioni non geografiche in contrasto con il principio di trasparenza; sotto un profilo sostanziale, in quanto non esplicita le condizioni economiche praticate per l'espletamento di attività di fatturazione, nonché i corrispettivi previsti per eventuali rischi d'insolvenza. L'Autorità, pur tenendo conto della specificità che caratterizza le condizioni di fornitura di tali prestazioni da parte dell'operatore d'accesso, ritiene tuttavia che l'esplicitazione di tali valori sia necessaria ai fini del pieno rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e ritiene che tale esplicitazione possa essere adeguatamente realizzata mediante una classificazione dei servizi in esame in diverse fasce, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, con corrispettivi diversi predefiniti per ciascuna fascia in relazione al relativo rischio di insolvenza e valorizzati in termini di quota percentuale in relazione al valore degli importi fatturati dall'operatore d'accesso. Con riferimento all'attività di fatturazione dei servizi in oggetto, è opportuno chiarire che tale attività è inscindibilmente collegata alla fornitura del servizio telefonico da parte di Telecom Italia alla propria clientela e pertanto si configura come fattispecie distinta rispetto alla fattispecie di fatturazione conto terzi, quest'ultima intesa come fornitura disaggregata da parte di un operatore delle proprie funzionalità per la fatturazione di servizi forniti da un altro operatore alla propria clientela. Nel caso di servizi di accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore, infatti, il

cliente chiamante è un cliente di Telecom Italia, non ha rapporti contrattuali con l'operatore che gestisce la numerazione, e può, al limite, non essere nemmeno a conoscenza di quale sia l'operatore titolare di tale numerazione. In relazione a tali attività, l'Autorità ritiene pertanto possibile e necessaria una formalizzazione generalizzata dei relativi costi, da valorizzare in rapporto al numero di transazioni (ovvero, di chiamate fatturate).

2. Una specifica applicazione del sopra richiamato principio si configura nel caso di accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità attraverso la rete di Telecom Italia ed in particolare il 1515 (Corpo forestale dello Stato), il 1530 (Capitaneria di porto e Guardia costiera) ed il 1518 (CISS – Viaggiare informati). L'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede che i rapporti economici tra Telecom Italia e l'operatore interconnesso siano definiti nell'ambito di negoziazioni bilaterali. Tali servizi si configurano come servizi con addebito al chiamato e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del predetto principio.

3. Analoghe considerazioni si estendono all'accesso di abbonato di altro operatore a servizi non geografici offerti da Telecom Italia, quali, ad esempio, i servizi Audiotex, Numero unico e Numero personale. L'offerta di riferimento prevede il rinvio ad accordi commerciali, precisando, nel caso di servizi Audiotex, che sono dovuti a Telecom Italia, oltre ai corrispettivi per le normali funzioni di trasporto commutato, anche i corrispettivi relativi a funzioni specifiche riguardanti l'instradamento sulla base del riconoscimento del codice, la contabilizzazione del traffico tipo *premium* e l'intermediazione finanziaria. L'Autorità ritiene che tali fattispecie rientrino nell'ambito d'applicazione del principio generale di cui al richiamato articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera 1/00/CIR e che pertanto vada esplicitato all'interno dell'Offerta di Riferimento e degli accordi di interconnessione che i ricavi percepiti dagli utenti chiamanti spettano all'operatore a cui è assegnata la numerazione (in questo caso, Telecom Italia), il quale dovrà rimborsare all'operatore di accesso (in questo caso, l'operatore interconnesso) i costi per la raccolta della chiamata ed eventuali attività di fatturazione e relativo rischio insolvenza.

4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi di addebito al chiamato e addebito ripartito degli operatori interconnessi, l'offerta di interconnessione di riferimento prevede una specifica riserva secondo cui *"nel caso in cui il servizio venga sottoscritto da cliente la direttamente attestata alla rete di Telecom Italia, verranno bilateralmente concordate... specifiche condizioni di fornitura del servizio"*. A tal riguardo, l'Autorità ritiene necessario che, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, Telecom Italia fornisca informazioni a carattere tecnico di maggior dettaglio, quali, ad esempio, i requisiti minimi di dimensionamento delle linee telefoniche attestate al centro servizi in funzione dei volumi di traffico. In tal senso l'Autorità ritiene che tali informazioni debbano essere contenute nell'ambito del *Service Level Agreement* (SLA).

5. Con riferimento al servizio di accesso da parte di abbonato Telecom Italia ai servizi di Rete Privata Virtuale (RPV) forniti da altro operatore, si evidenzia che Telecom Italia richiede, oltre al codice di RPV assegnato all'operatore, un *routing number* aggiuntivo a sei cifre (180 + OP_ID) per l'instradamento delle chiamate. Le informazioni richieste risultano ridondanti nella valorizzazione del campo *Address signal*, in quanto il *routing number* non aggiunge alcuna informazione a quanto già contenuto nel codice di accesso remoto a RPV, 149X(Y(Z)), che identifica già univocamente l'operatore gestore della RPV. Tale inserimento peraltro pone agli operatori interconnessi alcuni vincoli all'instradamento di alcune numerazioni (in particolare, di alcune numerazioni internazionali), in contrasto con quanto disposto all'articolo 14, comma 13, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

6. Relativamente alla qualità del traffico interconnesso, Telecom Italia si impegna a garantire determinati livelli di qualità del traffico interconnesso esclusivamente per il traffico di telefonia vocale e rinvia invece ad accordi bilaterali per la eventuale definizione di parametri di qualità diversi in relazione a diverse tipologie di traffico (essenzialmente, traffico internet). L'Autorità ritiene necessario prendere visione dei contenuti di tali negoziazioni bilaterali in relazione alle varie tipologie di traffico; ciò, anche al fine di determinare le modalità di disciplina della tematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

7. Per ciò che concerne le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità di cui al paragrafo 16, vi è una breve elencazione di tali prove con un rinvio ad accordi tra le parti per la definizione delle condizioni economiche e delle modalità di effettuazione delle stesse. In accordo con il principio di trasparenza e non discriminazione, l'Autorità ritiene che l'Offerta di Riferimento debba contenere le condizioni economiche e tecniche relative alle prove in oggetto.

8. In termini generali, anche sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nella delibera n. 1/00/CIR, l'Autorità ritiene che il *Service Level Agreement* (SLA) debba costituire parte integrante dell'Offer-

ta di Interconnessione di Riferimento. Tale SLA deve definire in modo completo le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione, ciò al fine di definire in modo chiaro e trasparente le regole relative alla fornitura dei servizi di interconnessione, tempi di ripristino, livelli di qualità e previsioni di penali, in modo da consentire agli operatori interconnessi di poter correttamente programmare le proprie attività e la fornitura dei servizi ai propri clienti.

9. Per ciò che concerne il servizio di transito verso numerazioni non geografiche di operatori terzi, Telecom Italia, ritenendo che "*...le condizioni tecnico/economiche non sono definibili a priori (a causa della peculiarità dei servizi, degli eventuali instradamenti particolari richiesti...)*", rinvia ad uno specifico accordo commerciale tra le parti. La previsione all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento del servizio di transito è prevista all'articolo 14, comma 19, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; il rinvio da parte di Telecom Italia ad accordi commerciali è pertanto in contrasto con tale disposizione. Al fine di garantire i principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo si ritiene pertanto necessario che l'offerta di interconnessione di riferimento contempli le condizioni tecniche ed economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi, in coerenza con il principio generale sancito all'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR. Inoltre, si ritiene necessario, al fine di permettere e sviluppare meccanismi competitivi tra operatori e nel rispetto del principio di disaggregazione, prevedere almeno due fattispecie per la gestione del servizio:

a. servizio di transito senza attività di intermediazione finanziaria da parte di Telecom Italia, ovvero con possibilità di *direct billing* tra operatore d'accesso e operatore di destinazione della chiamata;

b. servizio di transito con attività di intermediazione finanziaria da parte di Telecom Italia.

Nel caso di cui alla lettera a), l'operatore di origine e quello di destinazione, pur in assenza di interconnessione diretta, possono concordare tra di loro le modalità di trasferimento dei flussi finanziari e richiedere a Telecom Italia esclusivamente il servizio di transito. Nel caso di cui alla lettera b), può non esservi alcun accordo tra i due operatori; in tal caso l'operatore d'accesso comunica a Telecom Italia quanto richiede per la raccolta, fatturazione e rischio di insolvenza, e l'operatore di terminazione comunica a Telecom Italia i corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio (fa eccezione il caso di servizi con tariffa predefinita). Telecom Italia effettuerà l'attività di compensazione/intermediazione finanziaria tra l'operatore di accesso e l'operatore di terminazione versando quanto dovuto all'operatore d'accesso per le attività di raccolta, eventuale fatturazione e rischio insolvenza, e trattenendo la remunerazione del servizio di transito, e versando all'operatore di terminazione eventuali ricavi fatturati al chiamante, al netto del corrispettivo per l'attività di intermediazione finanziaria.

B. Con riferimento alla necessità di inserimento di nuovi servizi all'interno dell'Offerta di Riferimento, si rileva quanto segue:

1. L'Autorità ritiene che il principio generale a cui ispirarsi, al fine di garantire la completa interoperabilità delle reti e dei servizi, deve essere quello di offrire l'accesso a tutte le numerazioni geografiche e non geografiche contenute nel piano nazionale di numerazione e successive modifiche. In tal senso, l'Autorità rileva che l'Offerta di Interconnessione di Riferimento proposta da Telecom Italia non sia esauriente e ne richiede una integrazione con la indicazione delle condizioni tecnico-economiche di interconnessione relative all'accesso di abbonati Telecom Italia a tutti i numeri non geografici assegnati all'operatore interconnesso, al fine di garantire la parità di accesso, nonché il rispetto di quanto disposto all'articolo 14, comma 19, lettera b), n. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Tale principio è stato tra l'altro recepito dalla delibera n. 6/00/CIR la quale, a seguito dell'introduzione di nuove numerazioni non geografiche, quali ad esempio i servizi a tariffazione specifica (899 e 892), prevede che le condizioni per l'accesso da parte degli utenti siano definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, anche sulla base dei principi indicati nella delibera n. 1/00/CIR e successive modificazioni.

2. Particolare rilievo assume la tematica dell'accesso ai servizi internet e dei conseguenti rapporti di interconnessione tra operatori per la fornitura di tale accesso. Ad oggi, l'accesso ai servizi internet avviene tramite numerazioni geografiche e non geografiche assegnate agli operatori licenziatari, alle cui reti sono attestati i diversi ISP (*Internet Service Provider*); pertanto, i servizi di interconnessione che consentono l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi internet offerti sulle reti di altri operatori sono oggi contenuti e disciplinati all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento. Un importante sviluppo è rappresentato dall'introduzione all'interno del Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera n. 6/00/CIR, di

una specifica numerazione (decade 7) dedicata ai servizi internet. In prospettiva, la possibilità di identificazione univoca del traffico internet potrà consentire lo sviluppo di specifiche modalità di instradamento (ad es. modalità che separino il traffico internet dal traffico voce, con instradamento del traffico internet su una rete dati). D'altro canto, indipendentemente dall'architettura di rete sottostante, è ipotizzabile lo sviluppo di nuove modalità di *pricing* dei servizi di interconnessione (ad es. soluzioni di tipo "forfettario", ovvero con condizioni economiche indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso). In ogni caso, le modalità di interconnessione che eventualmente si realizzeranno, dovranno essere tali da garantire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi internet di tutti gli operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in considerazione la posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture di accesso. Al riguardo, la stessa delibera 6/00/CIR prevede, all'articolo 21, comma 9, che le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento. L'Autorità valuterà quindi ogni eventuale proposta da parte di Telecom Italia per la modifica alle modalità di fornitura dei servizi di instradamento del traffico verso servizi internet, anche sulla base delle risultanze dell'istruttoria in corso presso l'Autorità per la definizione di una nuova architettura di interconnessione.

Ciò premesso, si rileva che l'immediata operatività della nuova numerazione in decade 7 si realizzerà sulla base all'architettura esistente e, dunque, con modalità analoghe a quelle previste per l'accesso a numerazioni geografiche e non geografiche di altri operatori; a ciò consegue, ad avviso dell'Autorità, l'esigenza di un adeguamento dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento.

3. Una approfondita considerazione merita la tematica relativa all'introduzione all'interno dell'Offerta di Riferimento, accanto alle attuali condizioni su base minutaria, di condizioni di interconnessione su base forfettaria, ovvero indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso, nell'ottica di assicurare e garantire la parità di trattamento interno-esterno. Tale esigenza è stata d'altro canto segnalata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere pervenuto all'Autorità il 21 settembre 2000. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tale integrazione appare essenziale in considerazione del recente sviluppo da parte di Telecom Italia di nuove modalità di offerte commerciali di tipo forfettario per la clientela finale, le quali incidono sulla capacità competitiva dei potenziali concorrenti di Telecom stessa, i quali non sono messi in condizioni di formulare offerte concorrenziali. L'Autorità condivide tali riflessioni e ritiene pertanto applicabile il principio generale per cui l'offerta al pubblico da parte di Telecom Italia di nuove proposte commerciali debba avere come prerequisito la valutazione delle condizioni e servizi di interconnessione disponibili ad altri operatori e, in particolare, la sussistenza di soluzioni di interconnessione che permettano a quest'ultimi di competere con pari opportunità, nel rispetto del principio di non discriminazione e nel perseguimento dell'obiettivo di assicurare i presupposti per una piena ed effettiva concorrenza a beneficio degli utenti finali.

C. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi previsti nell'Offerta di Interconnessione, si rileva quanto segue:

1. Telecom Italia indica che "*le condizioni economiche relative ai servizi offerti a listino sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nonché del contributo previsto dall'articolo 20 della legge n. 448/98*". Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'Autorità nella delibera n. 1/CIR/98, in merito all'eliminazione della quota aggiuntiva, derivante dalle disposizioni sul canone di concessione, proposta da Telecom Italia sui servizi di interconnessione nell'ambito dell'Offerta di Interconnessione per il 1998. Si ritiene che il medesimo principio sia applicabile *a fortiori* in relazione al contributo in esame, in quanto tale contributo è dovuto dalla generalità degli operatori licenziatari e una sua eventuale attribuzione anche nell'ambito delle tariffe di interconnessione comporterebbe il rischio di una doppia contribuzione a loro carico.

2. Con riferimento alle condizioni economiche proposte da Telecom Italia per i servizi di trasporto commutato, si richiamano i poteri di intervento attribuiti all'Autorità dalla legge n. 249/97 (articolo 1, comma 6, lettera a, n. 7) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 (articolo 14, comma 16) al fine di assicurare una concorrenza effettiva. Si richiama altresì l'articolo 14, comma 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in cui si dispone che i valori proposti da Telecom Italia in relazione ai servizi di interconnessione per il traffico commutato debbano collocarsi "*...all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione della Commissione europea...*", e si individua dunque nella cosiddetta "migliore prassi corrente europea" un utile stru-

mento per il perseguimento dei sopra richiamati obiettivi. Appare peraltro evidente, ancorché contestato da Telecom Italia nell'ambito del procedimento istruttorio, che, alla luce del quadro regolamentare sopra richiamato, il mero allineamento ai valori massimi della migliore prassi corrente, da un lato non costituisce un riferimento obbligato ed esclusivo per l'approvazione delle condizioni economiche da parte dell'Autorità, dall'altro, non può far venir meno i poteri dell'Autorità in merito alla possibilità di revisione di tali valori in coerenza con le esigenze di promozione di un quadro pienamente concorrenziale. In tal senso si esprime la stessa Commissione europea, nell'ambito dell'aggiornamento dei valori della raccomandazione europea per l'anno 2000, in cui invita le Autorità di regolamentazione a fare pieno uso dell'intervallo di valori all'interno della migliore prassi corrente per evitare possibili effetti di compressione dei prezzi (cosiddetti *price squeeze*) tra prezzi finali e tariffe di interconnessione. Tale posizione è stata riconfermata dalla Commissione stessa nel parere pervenuto all'Autorità in data 13 ottobre 2000. Ciò premesso, si rileva che le condizioni proposte da Telecom Italia all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento sono allineate ai valori massimi dell'intervallo di valori indicato dalla Commissione per il 2000 e si ritiene che tali condizioni non garantiscano una piena concorrenzialità del mercato italiano dei servizi telefonici. Già in occasione della valutazione dell'Offerta di Interconnessione per il 1999, l'Autorità ha considerato tale tematica; in tal senso, si richiama l'articolo 4, comma 1, lettera e) della delibera n. 1/00/CIR in cui si legge: "*L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento rispetto ai valori della migliore prassi corrente anche alla luce delle condizioni economiche praticate per la fornitura dei servizi alla clientela finale, con particolare riferimento ai servizi in ambito locale*". L'analisi effettuata dall'Autorità ha evidenziato una particolare criticità con riferimento alle tariffe di interconnessione a livello di SGU ed SGT. I valori economici proposti, infatti, non consentono agli operatori interconnessi di effettuare offerte competitive rispetto alle offerte commerciali di Telecom Italia, come peraltro si è osservato in occasione delle recenti proposte di pacchetti tariffari da parte di quest'ultima. In merito sia la Commissione europea che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno espresso parere positivo circa la proposta di riduzione delle tariffe di interconnessione a livello di SGU ed SGT al fine di assicurare condizioni di interconnessione che possano favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

3. Rispetto al 1999, l'analisi delle condizioni economiche ha evidenziato la modifica del gradiente tariffario applicato da Telecom Italia ed il conseguente aumento delle condizioni di interconnessione in orario ridotto. L'Autorità ha chiesto a Telecom Italia di fornire una giustificazione di tale modifica e di evidenziare la metodologia utilizzata per il calcolo del gradiente tariffario. Telecom Italia ha fornito tali informazioni, evidenziando, tra l'altro, che la modifica del valore del gradiente rispetto a quello dell'anno precedente è dovuta non tanto a modifiche dei volumi di traffico, quanto alle variazioni apportate alle tariffe *retail*. L'Autorità si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla metodologia più idonea ai fini della determinazione del gradiente tariffario per i servizi di interconnessione e di verificare, su tali basi, se la soluzione proposta da Telecom Italia sia effettivamente adeguata a rappresentare eventuali variazioni dei parametri di riferimento in grado di incidere sui prezzi d'interconnessione (in particolare: costi di rete e volumi di traffico instradato).

4. In relazione al servizio di accesso di abbonato Telecom ai servizi interni di rete forniti da altro operatore, l'offerta Telecom, pur affermando che il servizio verrà fornito alle medesime condizioni tecniche del servizio di raccolta in *carrier selection*, richiede un contributo aggiuntivo alle tariffe di trasporto del traffico commutato a copertura dei costi per la realizzazione della prestazione. La necessità di tale quota aggiuntiva deriva, secondo Telecom Italia, dalla ripartizione dei costi di adeguamento del *software* al fine di consentire chiamate verso servizi interni di rete in modalità *carrier selection*. Si evidenzia che l'attività di filtro delle chiamate in *carrier selection*, da parte di Telecom Italia, non risulta necessaria alla realizzazione del servizio di interconnessione e che, pertanto, non si ritiene ammissibile la richiesta di Telecom Italia di recupero di costi non strettamente necessari alla realizzazione della prestazione. Al riguardo, si richiama il principio di disaggregazione contenuto nella normativa nazionale, sulla base del quale non possono essere richiesti oneri non strettamente attinenti al servizio prestato (articolo 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998).

5. In relazione alla quota aggiuntiva fissa per comunicazione che Telecom Italia dichiara di voler addebitare, a partire dal 31 maggio 2000, per la remunerazione di funzionalità di rete intelligente, l'Autorità, a seguito di ulteriori approfondimenti, conferma la decisione assunta nella propria delibera n. 1/00/CIR e ribadita con lettera del 31 maggio 2000 e ritiene che i valori economici richiesti da Telecom Italia per i servizi di trasporto del traffico commutato includano già eventuali costi per le funzionalità di rete intelligente per l'instradamento dei servizi non geografici. Per quanto riguarda la richiesta di Telecom Italia di remunerare il ricorso a risorse di rete intelligente per la portabilità del numero, si rinvia al successivo paragrafo G.

6. In relazione alle condizioni economiche relative alla configurazione delle numerazioni geografiche e non geografiche degli operatori interconnessi sulle centrali di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che i tempi dichiarati da Telecom Italia per l'espletamento delle singole attività siano superiori a quelli che contraddistinguono un operatore efficiente. Ci si riferisce in particolare ai costi per l'attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e prove. In tal senso, l'Autorità ritiene opportuno introdurre un incentivo alla riduzione di tali costi, al fine di minimizzare le barriere all'entrata per gli operatori alternativi.

7. Con riferimento ai costi di configurazione proposti da Telecom Italia per l'apertura di numerazioni non geografiche con parametri di configurazione specifici in funzione dell'arco di numerazione assegnato all'operatore, l'Autorità ritiene che, alla luce del prevedibile sviluppo dei servizi non geografici, ogni operatore sarà tenuto ad adeguare i propri sistemi di fatturazione al fine di garantire l'accesso da parte dei propri abbonati a tutte le numerazioni del Piano di numerazione nazionale, siano esse geografiche o non geografiche, ed ai relativi servizi, alla luce dei principi generali in tema d'interconnessione e al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97. Dato il carattere di reciprocità di tali attività ed alla luce dei benefici derivanti ai consumatori finali dalla disponibilità di nuovi servizi, si ritiene opportuno che ogni operatore si faccia carico dei propri costi.

D. Con riferimento ai circuiti di interconnessione, sulla base del vigente quadro regolamentare e dando seguito alle puntuali indicazioni in tal senso sancite dalla delibera n. 101/99, l'Autorità ha avviato un'attività istruttoria volta ad analizzare il quadro tecnologico e di mercato di riferimento per i circuiti d'interconnessione, unitariamente ad un'analisi del mercato delle linee affittate (conclusasi con l'emanazione della delibera n. 389/00/CONS), nell'ambito della quale sono stati esaminati anche i contenuti dell'Offerta d'Interconnessione 2000. Tale attività istruttoria ha evidenziato l'esigenza di un intervento regolamentare in merito ai seguenti aspetti:

1. Ampliamento della gamma dell'offerta di interfacce e collegamenti trasmissivi di interconnessione di capacità superiore a 2 Mbit/s;

2. Inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di circuiti parziali di breve distanza;

3. Ampliamento dell'offerta di collegamenti e interfacce d'interconnessione di Telecom Italia a capacità superiori a 2 Mbit/s. L'ampliamento appare innanzitutto ragionevole alla luce del progressivo consistente aumento dei volumi di traffico d'interconnessione e della conseguente esigenza che, parallelamente, anche le modalità tecniche di fornitura dell'interconnessione da parte di Telecom Italia evolvano in modo da garantire una interconnessione aperta ed efficace, nonché l'interoperabilità tra le reti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97). Sotto un profilo tecnico, la fornitura di collegamenti d'interconnessione a velocità più elevate consente una più razionale utilizzazione delle risorse infrastrutturali di Telecom Italia e un risparmio di attività e risorse tecniche (attività e risorse che, nella situazione odierna, si rendono necessarie per limitare l'interconnessione a flussi a velocità di 2 Mbit/s).

Anche sotto un profilo economico, l'ampliamento della gamma dell'offerta di circuiti di interconnessione soddisfa le esigenze di promozione di una interconnessione aperta ed efficace e di garanzia di condizioni di concorrenza effettive; in tal senso, la verifica del rapporto tra i prezzi finali dei collegamenti a 2 Mbit/s e prezzi finali dei collegamenti di velocità superiori evidenzia che la fornitura di collegamenti di capacità superiore nell'ambito dell'offerta d'interconnessione di riferimento consente agli operatori interconnessi di beneficiare delle economie di scala sottese alla realizzazione di tali infrastrutture.

Sotto il profilo regolamentare, oltre ai citati articoli 4, comma 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, appare determinante, in materia di circuiti d'interconnessione, il richiamo all'articolo 14, comma 19, lettera a), n. 9, del decreto ministeriale 24 aprile 1998 che cita, tra i contenuti minimi dell'offerta d'interconnessione di riferimento di Telecom Italia "*l'interconnessione con interfacce di capacità superiore a 2 Mbit/s*", nonché alle successive lettere f) e g) del medesimo comma, che prevedono la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche, nonché delle condizioni economiche di fornitura dei circuiti d'interconnessione e delle relative interfacce.

Si ritiene d'altro canto che gli operatori interconnessi non debbano essere in alcun modo condizionati nella valutazione delle soluzioni d'interconnessione più efficaci rispetto al loro rispettivo profilo; al riguardo,

l'Autorità vigila affinché Telecom Italia non pratichi condizioni tecniche, economiche, contrattuali ed operative che risultino in qualsiasi modo ostative alla conversione dei flussi d'interconnessione da parte degli operatori interconnessi.

4. Inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di circuiti parziali di breve distanza. In merito all'inserimento nell'Offerta d'Interconnessione di Telecom Italia di una gamma di collegamenti parziali di breve distanza e di diverse capacità tra il nodo dell'operatore interconnesso e il proprio cliente, al fine di consentire la fornitura da parte dell'operatore interconnesso di un servizio finale di linee affittate, si rileva, in primo luogo, che l'interpretazione data sinora da Telecom Italia all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 11, lettera b) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, ha portato ad una configurazione del servizio, descritta all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, ad oggi del tutto inutilizzata. Ad avviso dell'Autorità, la corretta configurazione del servizio deve consistere nella fornitura da parte di Telecom Italia all'operatore interconnesso del semi-collegamento dalla sede del cliente al nodo dell'operatore, in modo da consentire a quest'ultimo di fornire un servizio "*end-to-end*" di linee affittate alla clientela finale. L'obbligo di fornitura di collegamenti parziali di breve distanza, nell'ambito dell'Offerta d'Interconnessione da parte dell'operatore notificato, oltre ad assicurare il pieno rispetto del dettato normativo, costituisce un ulteriore passo nel senso dell'apertura alla concorrenza del mercato locale e della diffusione dei servizi innovativi, in coerenza con una serie di interventi già intrapresi in ambito regolamentare. Un importante punto di riferimento in materia è costituito dalla raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999 che, sulla base di considerazioni analoghe a quelle sopra esposte, ha definito fattispecie e modalità di utilizzazione dei circuiti parziali nell'ambito della disciplina dell'interconnessione, ha individuato la gamma e le distanze dell'offerta e fissato indicazioni di prezzo per ciascuno dei servizi individuati, sulla base dell'applicazione dello strumento della migliore prassi corrente.

E. Con riferimento alla richiesta avanzata da Telecom Italia relativa all'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento del servizio di trasporto internazionale, si evidenzia quanto segue:

1. l'Autorità ha effettuato un'analisi delle condizioni di competitività del mercato internazionale, anche alla luce delle riflessioni maturate all'interno della valutazione dell'Offerta di Interconnessione di Telecom Italia per il 1999, rilevando la persistenza di una posizione dominante di Telecom Italia, sia in termini di quota di mercato, sia in termini di presenza di alcune barriere all'entrata per altri operatori. D'altra parte, fermo restando l'obbligo definito dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 di inserimento del servizio di instradamento del traffico internazionale all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, l'Autorità, già nell'ambito della delibera n. 1/00/CIR, aveva riconosciuto la possibilità di una maggiore flessibilità nella determinazione delle condizioni economiche di tali servizi alla luce di riduzioni di costo per Telecom Italia su alcune direttrici. Sulla base di tali considerazioni, Telecom Italia ha proposto all'Autorità una modalità di offerta del traffico internazionale "a prenotazione" che consiste nella pubblicazione sul sito *web* di Telecom Italia di un'offerta per il trasporto verso estero caratterizzata da direttrici di traffico, prezzo, volume di traffico minimo e massimo, periodo di validità, livelli di qualità, termini per aderire all'offerta. Le condizioni di tale offerta si basano sul principio di "*first come, first served*". Nel corso dell'istruttoria, sono emersi due elementi: da un lato, la conferma della sopra richiamata posizione dominante di Telecom Italia; dall'altro, l'evidenziazione da parte degli operatori alternativi di un certo grado di concorrenzialità, soprattutto verso le tratte europee e nordamericane e la concomitante permanenza di alcune barriere competitive (in particolare relative alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini), con la conseguente preoccupazione per possibili comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia. Su tali basi, l'Autorità, fermo restando la sussistenza degli obblighi a carattere generale di orientamento al costo, non discriminazione e trasparenza anche per il traffico internazionale, ritiene opportuno consentire il proseguimento, a titolo di sperimentazione, della modalità di offerta "a prenotazione" proposta da Telecom Italia, fino al 31 dicembre 2000 e limitatamente ad alcune tratte ritenute maggiormente competitive, al fine di verificarne la rispondenza ai principi sopra menzionati. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che tale offerta debba avvenire, nel rispetto di quanto dichiarato nella delibera n. 1/00/CIR, con modalità di comunicazione preventiva all'Autorità, che consentano di effettuare le necessarie attività di verifica delle condizioni di offerta. L'Autorità si riserva di continuare l'attività di monitoraggio sull'evoluzione del mercato in esame, effettuando ulteriori approfondimenti sulle modalità di offerta proposte da Telecom Italia, nonché sui risultati della sperimentazione.

2. L'analisi condotta dall'Autorità ha individuato una specifica situazione di barriera competitiva sul mercato del traffico internazionale nella circostanza che, ad oggi, la fornitura di servizi di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini è nella disponibilità esclusiva di Telecom Italia e, più in particolare, nelle modalità con cui l'accesso a tali servizi è offerto da Telecom Italia stessa. L'Autorità ritiene che l'attuale offerta commerciale da parte di Telecom Italia non sia in linea con il principio di disaggregazione dei servizi, in quanto essa prevede una offerta aggregata dell'accesso alle cosiddette *cable stations* e dei cosiddetti circuiti di *backhauling* necessari a collegare la *cable station* al nodo dell'operatore interconnesso. Inoltre, le attuali condizioni di offerta dei collegamenti di *backhauling* sono limitate alle capacità di 2Mbit/s e presentano una struttura tariffaria invariabile alla distanza. Entrambi tali fattori non trovano giustificazione dal punto di vista tecnico ed economico e limitano la capacità di competere di altri operatori. Si ritiene pertanto necessaria la previsione all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle *cable stations*, in maniera disaggregata rispetto ai circuiti di *backhauling* (quest'ultimi dovranno essere offerti in base alle condizioni commerciali previste per le linee affittate).

F. Con riferimento alle condizioni economiche del servizio di *carrier preselection*, l'Autorità ha esaminato le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nella versione presentata nel gennaio 2000, nei successivi aggiornamenti di cui all'Offerta di Riferimento del 3 aprile e nell'integrazione del 31 maggio 2000. L'Autorità ritiene che tali condizioni economiche non siano coerenti con i principi contenuti nella direttiva 98/61/CE né con quelli di cui alle proprie delibere n. 3/CIR/99, 3/00/CIR e 4/00/CIR. In particolare, con riferimento alle diverse categorie di costo relative alla prestazione di *carrier preselection*, si rileva quanto segue:

1. Quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema. L'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire il modello di calcolo per la definizione della quota minutaria addizionale. Il modello di calcolo proposto si basa su una stima dei costi sostenuti per l'adeguamento del sistema (pari a 46,22 Mld.) e sul recupero degli stessi entro il 2002, ripartendo tali costi sulla base di previsioni in termini di numero di clienti CPS e volumi di traffico in CPS generato da tali clienti. L'analisi effettuata dall'Autorità ha evidenziato alcune criticità in merito alle voci di costo ammissibili tra i costi di *set up* ed il tempo di recupero di tali costi previsto da Telecom Italia. Sul primo aspetto, l'Autorità ritiene non giustificato l'importo relativo ad "autoformazione ed apprendimento del personale sul campo". Tale voce (pari a 12,3 Mld) si riferisce all'obiettivo di riduzione di 9 minuti nei tempi di lavorazione delle domande di CPS. L'Autorità, pur ritenendo che l'obiettivo di riduzione dei tempi di lavorazione sia in linea con le disposizioni della 3/CIR/99 di incentivo alla massima efficienza, ritiene non giustificabile la richiesta di Telecom Italia di poter capitalizzare tale recupero e che il raggiungimento di maggiore efficienza non possa oggettivamente essere riversata sugli altri operatori o sui consumatori finali. Inoltre, il modello di calcolo prevede il recupero dei costi entro il 2002, ovvero con un tempo di recupero di due anni e mezzo, inferiore al tempo minimo di tre anni previsto dalla delibera n. 3/CIR/99. Si ritiene tale periodo inadeguato e tale da imporre un onere eccessivo sulle condizioni economiche dei servizi di interconnessione che disincentiva gli operatori licenziatari all'offerta del servizio e tale da costituire barriere per permettere ai consumatori finali di beneficiare della prestazione. L'Autorità ha ritenuto pertanto che il periodo debba essere fissato, alla luce dei costi presentati da Telecom Italia, in 4 anni e mezzo, in quanto tale periodo appare adeguato al fine di non determinare in capo agli operatori interconnessi oneri tali da disincentivare la fornitura del servizio di *carrier preselection* anche alla luce dei principi contenuti nella direttiva 98/61/CE. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto sottostimate le previsioni di Telecom Italia in merito al numero di attivazioni giornaliere di utenti in CPS, coerentemente con le disposizioni della delibera 4/00/CIR che prevede un minimo di 12.000 attivazioni al giorno. Ai fini del calcolo per il recupero dei costi di adeguamento del sistema, l'Autorità ha ipotizzato un numero di attivazioni giornaliere pari a 12.000 (nei giorni lavorativi) per il primo anno, 9.000 per il secondo anno ed un numero di attivazioni pari a 6.000 per gli anni successivi. In ogni caso, al raggiungimento del numero di attivazioni effettive necessarie al recupero dei costi di adeguamento del sistema (eventualmente anche prima del termine sopra richiamato di 4 anni e mezzo), la quota aggiuntiva non potrà più essere richiesta.

2. Costi per operatore (riconfigurazione degli autocommutatori): i costi addebitati da Telecom Italia agli operatori per la riconfigurazione degli autocommutatori sono stati ritenuti elevati in quanto in base alla delibera n. 3/CIR/99 possono essere addebitati solo i costi incrementali rispetto ai costi già sostenuti dagli operatori per l'attivazione della prestazione di *carrier selection*. L'Autorità ritiene peraltro che i tempi di lavorazione proposti da Telecom Italia siano tali da imporre oneri eccessivi per gli operatori interconnessi, disin-

centivanti rispetto alla diffusione del servizio, eccessivi alla luce del confronto internazionale e tali da non stimolare una maggiore efficienza e l'utilizzo di tecnologie più avanzate per la configurazione delle centrali.

	Telecom Italia	**Agcom**
Configurazione profilo operatore su SGT (per ogni SGT)	1 ora	20 minuti
Configurazione profilo operatore e configurazione instradamento su SGU (per ogni SGU)	4 ore 1/2	30 minuti
Prove su SGU (per centrale SGU)	3 ore	30 minuti

3. Costi per singola linea preselezionata: in base alle disposizioni della delibera n. 3/CIR/99, i costi per linea devono essere i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo altresì conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea. L'Autorità, tenuto conto delle risultanze di un confronto internazionale con altri Stati membri, ritiene eccessivi i costi proposti da Telecom Italia e tali da costituire una barriera alla diffusione del servizio. Si ritiene opportuno fissare un valore massimo equivalente alla media delle condizioni economiche praticate in altri Stati membri.

4. Contributo per linea in caso di formato diverso da quello *standard*: la delibera n. 4/00/CIR ha indicato puntualmente le informazioni che l'operatore preselezionato deve inviare a Telecom Italia ai fini della gestione dell'ordine. Ad oggi, Telecom Italia richiede ulteriori informazioni ai fini dell'attivazione della prestazione in mancanza delle quali vi è o un rifiuto alla lavorazione dell'ordine inoltrato o un ricorso alla gestione in modalità non automatica, con un conseguente aggravio di costi dovuti all'espletamento di tali attività. Tale attività, dovuta ad un'errata interpretazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR, non è riconosciuta dall'Autorità come costo aggiuntivo da imputare agli operatori che richiedono il servizio.

5. Contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata per clientela affari e residenziale: tale contributo è stato già dichiarato inammissibile dalla delibera n. 3/00/CIR.

G. Relativamente alla fornitura del servizio di portabilità del numero tra operatori, si rileva quanto segue:

1. L'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia richiama espressamente la portabilità del numero per i servizi di addebito al chiamato, addebito ripartito e a tariffa premio. Ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 4/CIR/99 si ritiene che l'Offerta di Interconnessione di Riferimento debba includere la portabilità del numero per la generalità dei servizi non geografici disponibili.

2. La delibera n. 4/CIR/99 prevede, all'allegato A, articolo 10, comma 3, l'adozione di *"una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento"*, individuando come soluzione tecnica di immediata implementazione quella di *"onward routing"* e riconoscendo in tale ambito l'applicazione di un costo aggiuntivo di trasporto. Telecom Italia ha dato concreta applicazione a tale disposizione adottando come soluzione tecnica interna di rete un meccanismo di *"onward routing"* tramite *"call forwarding"* e richiedendo un corrispettivo per il trasporto basato su tale tecnica. La soluzione non appare in prospettiva in grado di conseguire l'obiettivo di massima efficienza e minimizzazione dei costi, in quanto prevede l'instradamento verso il punto di interconnessione a partire dall'SGU *donor* ove il numero era precedentemente attestato. Tale modalità comporta un aggravio di costi dovuti ad un utilizzo di risorse di rete aggiuntive rispetto a soluzioni maggiormente efficienti. Fermo restando l'obiettivo finale dell'Autorità dell'adozione di una soluzione tecnica basata sull'utilizzo di un database centralizzato per l'immediata interrogazione e corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati, esistono soluzioni alternative e maggiormente efficienti (quale, ad esempio, la soluzione denominata *"call drop back"*, intesa come il reinstradamento a ritroso in segnalazione dall'SGU *donor* all'SGU di origine od all'SGT di competenza e il conseguente instradamento fonico a partire da esso) rispetto a quella implementata da Telecom Italia le quali riducono in modo sostanziale i costi di trasporto addizionale, al punto da poterli considerare assorbiti nelle normali tariffe di trasporto commutato. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno riconoscere i costi addizionali di trasporto relativi alla soluzione attualmente implementata da Telecom Italia solo per un periodo di tempo limitato in modo tale da incentivare Telecom Italia ad adottare una soluzione tecnica più efficiente.

3. Relativamente alla richiesta della cosiddetta "*block number portability*" si ritiene che tale prestazione rientri a tutti gli effetti nell'obbligo generale di fornire la prestazione di portabilità del numero e non implica una diversa titolarità della numerazione assegnata, analogamente al caso generale. Dal punto di vista delle modalità tecnico-economiche con cui tale portabilità può essere realizzata, si ritiene che in una prima fase le richieste per tale servizio possano essere gestite con la migliore efficienza utilizzando le normali modalità per la fornitura della *number portability* previste per i singoli numeri appartenenti ad un decamigliaio.

4. Infine, con riferimento ai costi per numero portato, si ritiene che la somma proposta da Telecom Italia non sia coerente con i principi contenuti nella delibera n. 4/CIR/99 e nella direttiva 98/61/CE, anche alla luce del confronto internazionale. In tale ottica si ritiene opportuno fissare un tetto massimo alle condizioni economiche per numero portato equivalente al valore massimo praticato nell'esperienza a livello comunitario, tenuto conto delle diverse soluzioni tecniche adottate nei singoli Paesi che non permettono un adeguato livello di comparabilità.

5. Con riferimento alla portabilità di numeri geografici, l'Autorità ritiene applicabile il principio di cui alla delibera n. 1/00/CIR (articolo 3, comma 1, lettera i)) e ribadito nella citata lettera del 31 maggio 2000, di non ritenere ammissibile l'addebito agli altri operatori di un costo addizionale per chiamata dovuto all'interrogazione del database della rete intelligente, in quanto ritiene tali costi già inclusi nelle tariffe di trasporto commutato. In relazione alla portabilità di numeri non geografici, tale servizio da un punto di vista funzionale è assimilabile al servizio di riconoscimento da parte di Telecom Italia di una numerazione non geografica di altro operatore e pertanto le relative condizioni economiche devono essere identiche alle condizioni economiche previste per la raccolta di una chiamata verso il punto di interconnessione dell'operatore *Recipient*, senza addebito di costi di trasporto addizionali e di interrogazione del database di rete intelligente.

6. In data 4 ottobre 2000, è pervenuta all'Autorità una comunicazione da parte di Telecom Italia con cui sono stati presentati ulteriori costi non previsti nell'Offerta di Riferimento analizzata dall'Autorità relativi alla fornitura della prestazione di portabilità del numero e derivanti dall'adeguamento alle disposizioni della delibera n. 7/00/CIR. La verifica di tale proposta è in corso presso questa Autorità e sarà oggetto di separato provvedimento.

DELIBERA

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia:

a) esplicitazione dell'applicazione del principio generale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR con riferimento alle condizioni economiche per i servizi d'accesso di altri operatori ai servizi di pubblica utilità 1515, 1518, 1530 di Telecom Italia, di cui ai paragrafi 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento;

b) esplicitazione del principio generale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi *audiotex* forniti sulla rete di Telecom Italia, di cui al paragrafo 7.4.4. dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento;

c) eliminazione nel campo *Address Signal* dell'indicativo fittizio e del codice identificativo dell'operatore (OP_ID) con riferimento alle modalità di accesso ai servizi di rete privata virtuale forniti da altro operatore, di cui al paragrafo 8.3. dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento;

d) eliminazione della quota per comunicazione di cui alla tabella 16 relativa alle tariffe di interconnessione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi accessori e supplementari forniti sulla rete dell'operatore interconnesso di cui al paragrafo 4.5. delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento.

2. Si dispone l'integrazione dell'Offerta di Interconnessione con le seguenti informazioni:

a) esplicitazione delle condizioni economiche per la remunerazione delle eventuali attività di fatturazione e relativo rischio di insolvenza nel caso di servizi di accesso ai servizi non geografici di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, di cui al paragrafo 4.5. delle "Condizioni Economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento";

b) esplicitazione delle condizioni economiche e delle modalità di effettuazione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità di cui al paragrafo 16 dell'Offerta di riferimento;

c) esplicitazione delle procedure tecniche e delle condizioni economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al paragrafo 6 dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, sia in relazione al caso di *direct billing* tra operatori, sia in relazione al caso in cui Telecom Italia svolga l'attività di intermediazione finanziaria;

d) pubblicazione, nell'ambito del *service level agreement*, di indicazioni di dettaglio in merito alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore di cui al paragrafo 4.5. delle "Condizioni Economiche dell'Offerta di Interconnessione", ai fini della salvaguardia della qualità del traffico e dell'integrità della rete ed, in particolare, al dimensionamento minimo richiesto dei flussi/linee attestate al centro servizi in funzione dei volumi di traffico, nel caso in cui il servizio venga sottoscritto da clientela direttamente attestata alla rete di Telecom Italia;

e) pubblicazione, nell'ambito dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, in quanto parte integrante di essa, di un *service level agreement*, che definisca esaustivamente le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da parte di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualità e penali progressive in caso di ritardo ed in caso di inadempimento.

Art. 2.
Nuovi servizi da inserire nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia

1. Si dispone l'inserimento nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia, delle modalità tecniche e condizioni economiche di fornitura dei seguenti servizi, ivi comprese le condizioni economiche per le attività di fatturazione e rischio insolvenza:

a) servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso e previste all'interno del piano di numerazione nazionale quali:

1) numerazione per servizi di tariffa premio (144 e 166);

2) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);

3) numerazione per servizi di numero unico (199X);

4) numerazione per servizi di numero personale (178X(Y)).

b) servizio di accesso da parte di abbonati Telecom Italia alle numerazioni in decade 7 di altri operatori.

Art. 3.
Condizioni economiche dell'Offerta di Interconnessione

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni economiche contenute nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento:

a) l'eliminazione del richiamo del contributo di cui all'articolo 4 della legge n. 448/98, riportato al punto b) della Premessa;

b) la modifica dei valori per le tariffe per il trasporto commutato a livello di SGU ed SGT secondo quanto segue:

	Peak	***Off-peak***
SGU	14,5 Lire	10,2 Lire
SGT	25,8 Lire	18,1 Lire

c) l'eliminazione della quota aggiuntiva sulle tariffe di trasporto del traffico commutato per il servizio di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi interni di rete forniti da altro operatore di cui alla tabella 17 del paragrafo 4.5.5.;

d) la modifica dei valori contenuti nelle tabelle relative ai costi di configurazione delle centrali di cui ai paragrafi 9.1. e 9.2. (tabelle 29, 30, 31 e 32), con riferimento alla voce di costo relativa all'attuazione in centrale dell'instradamento relativo alla numerazione e prove, secondo quanto segue:

Attuazione in centrale dell'instradamento relativo alla numerazione e prove	41.000 lire per numero di centrali (SGU e SGT) interessate

e) l'eliminazione della tabella 33 di cui al paragrafo 9.5. relativa alle condizioni economiche per l'apertura di numerazioni non geografiche.

Art. 4.

Condizioni tecniche ed economiche di fornitura per collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione

1. In relazione a ciascuna delle modalità di interconnessione descritte ai paragrafi 2.1., 2.2. e 2.3. dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento, Telecom Italia è tenuta a inserire le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione ed interfacce di rete a 155 Mbit/s.

2. Telecom Italia è tenuta ad inserire le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione in estensione a velocità di 34 e 155 Mbit/s, di cui ai paragrafi 2.2.3. e 2.3.3.

Art. 5.

Condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali per l'interconnessione di linee dedicate

1. Telecom Italia è tenuta ad inserire, al paragrafo 14 dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento, le condizioni tecniche di fornitura dei seguenti servizi:

a) circuiti parziali a 64 Kbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;

b) circuiti parziali a 2 Mbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;

c) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a 2 chilometri;

d) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri.

2. I servizi di cui al precedente comma sono destinati a realizzare un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di consentire all'operatore interconnesso di fornire un servizio finale di linee affittate.

3. Telecom Italia è tenuta ad inserire, al paragrafo 8 delle condizioni economiche dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento, le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di cui al comma 1.

4. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 proposte da Telecom Italia, anche sulla base delle indicazioni riportate nella raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 e eventuali modifiche.

Art. 6.

Traffico internazionale

1. Si dispone il mantenimento all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento del servizio di instradamento del traffico verso estero.

2. L'Offerta di Riferimento deve essere integrata per includere l'offerta disaggregata dell'accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini e relative interfacce per l'attestazione dei circuiti di *backhauling*.

3. Eventuali modalità di offerta del tipo "a prenotazione" possono essere proposte da Telecom Italia a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2000, e con esclusivo riferimento a direttrici di traffico relative all'Unione europea e al Nord America. Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità, con un congruo preavviso rispetto alla data prevista per l'offerta e comunque in anticipo rispetto alla comunicazione agli operatori interconnessi, ogni informazione utile relativa a tale offerta ed, in particolare, la data di avvio dell'offerta e la durata prevista, le direttrici di traffico interessate, le caratteristiche in termini di volumi, qualità e condizioni economiche, modalità di comunicazione agli operatori, modalità di instradamento previste. Telecom Italia è altresì tenuta a fornire all'Autorità una relazione dettagliata sull'esito della sperimentazione.

4. L'Autorità si riserva ulteriori approfondimenti sugli sviluppi dei meccanismi concorrenziali del mercato del traffico internazionale, anche alla luce degli esiti della sperimentazione di cui al comma 3, al fine di un eventuale intervento in materia al termine della sperimentazione.

Art. 7.

Condizioni economiche del servizio di carrier preselection

1. La quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema di cui alla tabella 21, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, paragrafo 6, delle condizioni economiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, è modificata come segue:

Tabella 21- **Quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema**

	Punta (lire/min.)	**Ridotta (lire/min.)**
	0,423	0,296
Gradiente tariffario	1,156	0,810

2. La Tabella 22, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS, inviata in data 30 maggio, paragrafo 6, delle condizioni economiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, relativa ai costi per operatore per la riconfigurazione degli autocommutatori è modificata come segue:

Tabella 22 - **Costi per operatore (riconfigurazione degli autocommutatori)**

Attività	**Valori economici** (lire)
Configurazione profilo operatore su SGT (per ciascuna centrale SGT)	27.300
Configurazione profilo operatore e configurazione instradamento su SGU (per centrale SGU)	41.000
Prove su SGU (per centrale SGU)	41.000

3. La tabella 23, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, paragrafo 6, delle condizioni economiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, relativa ai costi per singola linea preselezionata è modificata come segue:

Tabella 23 - **Costi per singola linea preselezionata**

Voce di costo	**Valori economici** (lire)
Contributo una tantum, per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	14.100

4. La tabella 24, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, paragrafo 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, relativa al contributo annuo aggiuntivo per il servizio di accesso su linea preselezionata è eliminata.

5. La tabella 5 della revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio relativa al contributo aggiuntivo per linea in caso di formato diverso da quello *standard* è eliminata.

Art. 8.
Number portability

1. Le condizioni economiche relative alla portabilità del numero tra operatori sono così modificate:

a) La tabella 18 relativa ai costi per singolo numero portato è modificata come segue:

	Valori economici (lire)
Contributo una tantum per singolo numero portato geografico Linea POTS simplex, ISDN BRA, ISDN PRA, PBX, GNR	19.400
Contributo una tantum per singolo numero portato non geografico	19.400
Contributo aggiuuntivo una tantum per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multinumero	3.000

b) La tabella 19 relativa ai costi aggiuntivi dall'SGU *donor* fino al punto di interconnessione con l'operatore *recipient* si applica per un periodo di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

c) La tabella 20 relativa al costo di interrogazione del *data base* di rete intelligente è eliminata.

Art. 9.
Disposizioni finali

1. Si dispone inoltre quanto segue:

a) Le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'offerta di interconnessione di riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

b) Le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto retroattivo al 1° gennaio 2000, ad eccezione della modifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente provvedimento che ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

c) Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità puntuali indicazioni in relazione ai parametri di qualità del traffico per servizi diversi dal traffico di telefonia vocale eventualmente contenuti negli accordi di interconnessione, unitamente ai criteri adottati per la definizione di tali accordi.

d) Telecom Italia è tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione di riferimento, su richiesta dell'Autorità ed in coerenza con offerte "forfettarie" praticate da parte di Telecom Italia alla clientela finale, con un servizio di interconnessione su base "forfettaria".

e) Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

f) Il presente provvedimento per la società Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 18 ottobre 2000

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 711/00/CONS del 31 ottobre 2000

Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.

Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, suppl. ord. n. 193

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision* - ONP) alle linee affittate;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la decisione 98/80/CE della Commissione, 7 gennaio 1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;

Vista la delibera n. 66/98 recante autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1998, n. 263;

Vista la delibera n. 101/99 in materia di condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la delibera n. 389/00/CONS in materia di determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2000, n. 165;

Vista la lettera del 27 luglio 2000, con la quale Telecom Italia richiedeva una proroga di trenta giorni per la presentazione della nuova offerta di collegamenti diretti nazionali;

Vista la lettera del 2 agosto 2000, con la quale l'Autorità fissava il termine del 12 settembre 2000 per la presentazione della nuova offerta di collegamenti diretti in ambito nazionale da parte della società Telecom Italia;

Vista la proposta per il servizio collegamenti diretti in ambito nazionale di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 12 settembre 2000 e la successiva integrazione, pervenuta in data 29 settembre 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La Proposta di Telecom Italia del 12 settembre per il servizio collegamenti diretti in ambito nazionale

In data 12 settembre è pervenuta all'Autorità la proposta per il servizio collegamenti diretti in ambito nazionale di Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dai punti 2, 3 e 4 della delibera n. 389/00/CONS (di seguito la delibera). Nel documento, in particolare, venivano indicate:

1) la proposta di *service level agreement* sull'offerta di linee affittate, in ottemperanza a quanto disposto dal punto 4 della delibera n. 389/00/CONS;

2) la proposta di una nuova struttura per l'offerta di linee affittate;

3) le condizioni economiche di offerta dei Collegamenti Diretti Analogici (di seguito CDA), in ottemperanza a quanto stabilito al punto 1, lettera a) della delibera n. 389/00/CONS;

4) le condizioni di offerta per le prestazioni aggiuntive e per le variazioni contrattuali, in ottemperanza a quanto disposto al punto 3 della delibera n. 389/00/CONS.

1.1. Il *service level agreement* proposto da Telecom Italia

Come indicato al precedente punto 2), Telecom Italia ha proposto, in data 12 settembre, il seguente *service level agreement*:

A) Tempo di *provisioning*

Il tempo di *provisioning* è definito come il numero dei giorni solari intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta scritta alla struttura competente di Telecom Italia – dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, nell'orario 08.00/16.00 – alla data in cui il circuito viene reso effettivamente disponibile alla clientela. Nel caso le richieste pervenissero fuori dall'orario sopra indicato, il numero dei giorni decorre dalla prima giornata lavorativa successiva.

Tempo di *provisioning*

(escluso "causa cliente", fermi per causa "permessi enti pubblici", collegamenti rurali, data concordata con il cliente)

Tipo di servizio	**Livello di servizio**
CDN ≤ 64 Kbit/s	Entro 45 giorni
CDN> 64 Kbit/s e < 2 Mbit/s	Entro 60 giorni
CDN 2 Mbit/s (*)	Entro 90 giorni
CDN 2 Mbit/s (**)	Entro 180 giorni
CDN > 2 Mbit/s	Entro 180 giorni (***)

(*) Per siti con numero di flussi (già consegnati + ordinati) ≤ 5 (ad esclusione di siti dove congiuntamente si ritiene opportuno realizzare il rilegamento alla centrale di Telecom Italia in fibra ottica).

(**) Per siti con numero di flussi (già consegnati + ordinati) > 5 e siti con numero di flussi ≤ 5 dove congiuntamente si ritiene opportuno realizzare il rilegamento alla centrale di Telecom Italia in fibra ottica).

(***) A valle della positiva fattibilità, salvo necessità di scavi per la posa della fibra per il rilegamento.

Per numero di circuiti significativo le percentuali di *performance* garantite da Telecom Italia sono le seguenti:

	Percentuali di *performance* (tempi di consegna)	**(giorni solari)**	
		Urbano	**Interurbano**
≤ 2 Mbit/s (*)	80% dei casi	Tra 21 gg e 30 gg	Tra 21 gg e 40 gg
≤ 2 Mbit/s (**)	80% dei casi	Tra 60 gg e 70 gg	Tra 60 gg e 80 gg
34 Mbit/s	80% dei casi	Tra 60 gg e 70 gg	Tra 60 gg e 80 gg
155 Mbit/s	80% dei casi	Tra 60 gg e 70 gg	Tra 60 gg e 80 gg

(*) Per siti con numero di flussi (già consegnati + ordinati) ≤ 5 (ad esclusione di siti dove congiuntamente si ritiene opportuno realizzare il rilegamento alla centrale di Telecom Italia in fibra ottica).

(**) Per siti con numero di flussi (già consegnati + ordinati) > 5 (compresi siti con numero di flussi ≤ 5 dove congiuntamente si ritiene opportuno realizzare il rilegamento alla centrale di Telecom Italia in fibra ottica).

B) Tempo di *ripristino*

Il tempo di ripristino del servizio è definito come il numero di ore (solari o lavorative, a seconda dei casi) intercorrenti tra la segnalazione del guasto, effettuata all'apposita struttura centralizzata, operante H24 per 365 giorni all'anno, e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia, fatti salvi i casi di indisponibilità della sede cliente. Per guasti si intendono quelli effettivamente riscontrati da Telecom Italia su base reclamo.

Tempo di ripristino
(sono esclusi "eventi eccezionali" (danni causati da terzi), "causa cliente"
e "cause di forza maggiore", collegamenti rurali)

Tipo di servizio	**Livello di servizio**
CDN ≤ 64 Kbit/s	90% entro 8 ore lavorative (*)
CDN > 64 Kbit/s fino a 34 Mbit/s	90% entro 4,5 ore lavorative (*)
CDN ≥ 155 Mbit/s	90% entro 4,5 ore solari

(*) Basate sull'orario lavorativo 08.00-16.00

C) Penali

Qualora Telecom Italia non rispetti i livelli di servizio stabiliti, fatti i casi già in precedenza indicati, il cliente ha diritto ad un indennizzo così stabilito:

Parametro	**Penale**
Tempo di *provisioning*	1/30 del canone mensile per ciascun giorno di ritardo rispetto al tempo massimo di fornitura
Tempo di ripristino	6% del canone mensile per ogni ora di ritardo

D) Recesso anticipato dal contratto

1. Contratti di durata iniziale 1 anno (*standard*):

Qualora il cliente receda prima della scadenza dell'anno di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom Italia, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e per i costi sostenuti, una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso stesso.

2. Contratti di durata iniziale superiore ad un anno (pianificati):

Qualora il cliente receda prima che sia trascorso il primo anno del periodo di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom Italia, a titolo di indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti:

– per le mensilità precedenti il recesso, il conguaglio derivante dalle differenze tra i canoni relativi alla tipologia contrattuale inizialmente richiesta e quelli relativi ai contratti di durata annuale.

– per le mensilità residue fino alla copertura dell'intero anno in corso, una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni ai prezzi del corrispondente contratto di durata annuale, attualizzato in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso;

– una penale pari al 5% dei canoni residui del/degli anno/i successivo/i al primo fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta.

Qualora il cliente receda dopo che sia trascorso il primo anno del periodo temporale di validità dello stesso, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom Italia, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e i costi sostenuti:

– una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni rimanenti fino alla copertura dell'anno in corso ai prezzi di una tipologia contrattuale inizialmente richiesta;

– una penale pari al 5% di eventuali ulteriori canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta.

1.2. La proposta di una nuova struttura per l'offerta di linee affittate di Telecom Italia

Per quanto riguarda l'offerta dei Circuiti Diretti Numerici (di seguito CDN), come indicato al precedente paragrafo 1, punto 2), il documento del 12 settembre non conteneva i valori economici dei CDN, ma la proposta di una nuova struttura dell'offerta di linee affittate. La determinazione delle condizioni economiche, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera, veniva infatti subordinata all'accoglimento, da parte dell'Autorità, della "riorganizzazione" dell'offerta proposta dalla società.

Tale proposta, si basava, in particolare su:

1) introduzione del criterio unico del calcolo della distanza, al fine di rendere noto al cliente *ex ante* il costo da sostenere, secondo quanto previsto dal punto 1 delle disposizioni transitorie della delibera. In particolare, la proposta riguardava l'introduzione della modalità di misurazione delle distanze tra le centrali urbane, basata sul criterio della distanza in linea d'aria;

2) l'unificazione degli ambiti urbani e interurbani e, quindi, la definizione di un unico listino in ambito nazionale.

L'Autorità, nella seduta del Consiglio del 27 settembre 2000, ha accolto la richiesta di ristrutturazione dell'offerta proposta da Telecom Italia, ritenendola coerente con le esigenze di utilizzo dei clienti ed in linea con quanto emerso dalla *sector inquiry* della Commissione europea sulle linee affittate.

Telecom Italia ha quindi provveduto ad inviare, in data 29 settembre 2000, le condizioni economiche di offerta dei circuiti diretti numerici in ambito nazionale, riorganizzate secondo la nuova struttura approvata.

2. La Nuova Offerta Servizio Collegamenti Diretti in ambito nazionale di Telecom Italia del 29 settembre

In data 29 settembre 2000, è pervenuto in Autorità il documento "Nuova Offerta Servizio Collegamenti Diretti in ambito nazionale di Telecom Italia", basata sulla "riorganizzazione" approvata dall'Autorità e nel quale venivano riportate le condizioni economiche dei CDN, suddivise per le diverse capacità, come di seguito riportato:

1. CDN fino a 768 Kbit/s;
2. CDN 2 Mbit/s;
3. CDN 34 Mbit/s;
4. CDN 155 Mbit/s;
5. CDN 622 Mbit/s;
6. CDN 2,5 Gbit/s.

3. Le valutazioni dell'Autorità

A) Con riferimento alle condizioni contenute nel documento pervenuto in data 12 settembre 2000, l'Autorità ha ritenuto che:

1. la reintroduzione dell'offerta dei CDA corrisponde a quanto deriva dal punto 1, lettera a) della delibera n. 389/00/CONS;

2. le condizioni indicate nel *service level agreement*, e riportate al precedente paragrafo 1.1., non sono condivisibili in relazione ai tempi e alle percentuali di consegna delle linee affittate (punto A), alle percentuali di ripristino (punto B), nonché alle penali a carico di Telecom Italia in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite (punto C). Diversamente, l'Autorità ha ritenuto di accogliere i tempi e gli orari indicati per il servizio di ripristino (punto B), nonché le condizioni proposte in caso di recesso anticipato del cliente dal contratto (punto D);

3. le condizioni di offerta per le prestazioni aggiuntive e per le variazioni contrattuali presentate, sulla base di quanto disposto dai punti 1 e 2 della delibera n. 389/00/CONS, sono adeguate all'offerta.

B) Con riferimento alle condizioni contenute nel documento pervenuto in data 29 settembre 2000, l'Autorità le ha ritenute rispondenti a quanto disposto dal punto 1, lettere b), c), d), e) ed f) della delibera.

L'Autorità ha, quindi, ritenuto che le condizioni contenute nelle offerte pervenute in data 12 e 29 settembre 2000, così come modificate dall'Autorità (con riferimento al *service level agreement*), ottemperassero a quanto stabilito ai punti 2 e 4 del dispositivo della delibera, nonché ai punti 1 e 2 delle disposizioni transitorie della stessa.

C) Ai fini della verifica del rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate, infine, l'Autorità ritiene necessario acquisire i dati relativi ai tempi di consegna e ripristino che Telecom Italia applica alle proprie divisioni commerciali per la fornitura del servizio ai clienti finali e i dati relativi alla fornitura dello stesso servizio agli operatori licenziatari e autorizzati.

Considerato tutto quanto sopra esposto;

Udita la relazione della d.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

DELIBERA

Art. 1.
Condizioni di offerta

1. Sono approvate le condizioni di cui all'allegato A che, pertanto, costituiscono la nuova offerta di collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale da parte di Telecom Italia.

2. L'allegato A costituisce parte integrante della presente delibera.

Art. 2.
Service level agreement

1. Il *service level agreement* base di cui all'allegato B costituisce parte integrante dell'offerta di linee affittate da parte di Telecom Italia e deve, pertanto, essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.

2. L'allegato B costituisce parte integrante della presente delibera.

3. Gli utilizzatori di linee affittate possono richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione di linee affittate diverse da quelle indicate nel *service level agreement* base di cui al precedente comma 1. In tali casi, Telecom Italia è obbligata a rispettare il principio di non discriminazione ed a negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Art. 3.
Entrata in vigore della nuova offerta di linee affittate

1. Le condizioni di cui agli allegati A e B si applicano a far data dal 1° novembre 2000.

Art. 4.
Obblighi di pubblicazione

1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito internet la nuova offerta di cui all'allegato A e il *service level agreement* base di cui all'allegato B, a far data dal giorno successivo la notifica del presente provvedimento.

2. Telecom Italia pubblica sul proprio sito internet tutte le informazioni riguardanti le proprie strutture di riferimento per la richiesta di consegna e segnalazione dei guasti dei circuiti da parte degli utilizzatori, completi di numero di telefono e numero di fax. L'indicazione delle strutture competenti per la segnalazione dei guasti dovrà essere indicata anche nei contratti stipulati tra Telecom Italia e i singoli utilizzatori di linee affittate.

3. Telecom Italia pubblica sul proprio sito internet, accanto alle condizioni di offerta in vigore e contestualmente alla comunicazione all'Autorità, tutte le future proposte di modifica dell'offerta di linee affittate, specificando che le stesse sono in corso di valutazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia provvede quindi ad aggiornare le condizioni di offerta di linee affittate, a far data dal giorno successivo alla notifica dell'autorizzazione dell'Autorità.

Art. 5.
Informazioni sulle distanze tra le centrali urbane di Telecom Italia

Telecom Italia fornisce, su richiesta degli utilizzatori di linee affittate, tutte le informazioni relative alla distanza in linea d'aria tra le proprie centrali urbane.

Art. 6.
Informazioni sui tempi medi di consegna e ripristino

Telecom Italia fornisce all'Autorità, entro il 30 maggio di ogni anno, informazioni sui tempi medi di consegna e ripristino, per ciascun tipo di circuito di cui alla tabella 1 dell'allegato B, distinguendo tra circuiti affittati dai clienti finali e circuiti affittati da operatori licenziatari e autorizzati.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

Prezzi per collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)

Tipo di prestazioni (*)	Contributo per terminazione (lire)	CANONE MENSILE (LIRE)									
		AMBITO URBANO			AMBITO INTERURBANO						
		Accesso	Trasmissivo (**)		Accesso	Trasmissivo (**)					
						0-60 km		61-300 km		Oltre 300 Km	
			Quota fissa	Quota per Km		Quota fissa	Quota per Km	Quota fissa	Quota per Km	Quota fissa	Quota per Km
M. 1040 2 Fili	800.000	25.500	0	14.000	118.000	0	13.700	741.000	1.350	1.146.000	0
M. 1020 2 Fili	800.000	58.850	0	14.000	151.350	0	13.700	741.000	1.350	1.146.000	0
M. 1040 4 Fili	800.000	51.000	0	28.500	211.000	0	13.700	741.000	1.350	1.146.000	0
M. 1020 4 Fili	800.000	84.350	0	28.500	244.350	0	13.700	741.000	1.350	1.146.000	0

(*) Sono assicurate, in sede d'utente, le caratteristiche tecniche (interfaccia e prestazioni) di cui all'insieme minimo di linee affittate a larghezza di banda vocale previsto dall'allegato II della Direttiva 92/44/CE e successive modificazioni.

I prezzi sono riferiti a contratti di durata annuale.

(**) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI - OFFERTA STANDARD

Offerta relativa a contratti di durata minima pari ad un anno per collegamenti diretti numerici di velocità fino a 2,5 Gbit/s.

Per le velocità pari o superiori a 2 Mbit/s l'offerta *standard* è articolata anche in base ai volumi di spesa annua del cliente individuati come indicato nelle tabelle dei prezzi.

COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI - OFFERTA PIANIFICATA

Offerta valida per CDN di velocità pari o superiore a 2 Mbit/s fino a 2,5 Gbit/s.

L'offerta relativa a contratti di durata minima pari a 2 anni per velocità pari a 2 Mbit/s ed a contratti di durata minima pari a 3 anni per le velocità superiori.

L'offerta pianificata è articolata anche in base ai volumi di spesa annua del cliente individuati come indicato nelle tabelle dei prezzi.

CRITERI DI PIANIFICAZIONE DELLE RICHIESTE

1. *Piano Annuale* contenente le esigenze del cliente per ciascun anno solare di vigenza del contratto. Tali esigenze si riferiscono al numero di collegamenti diretti numerici (CDN) per velocità necessari al cliente nell'anno ed al comune di appartenenza delle sedi interessate dai collegamenti stessi.

2. *Piano di Consolidamento Trimestrale* contenente, per ciascun mese del trimestre di riferimento, gli impegni d'ordine espressi in termini di numero di CDN per velocità e relativa ubicazione delle singole sedi-cliente, a cui seguono gli ordinativi.

3. *Soglie di Tolleranza* tra Piano Annuale e Piano di Consolidamento Trimestrale:

Velocità di trasmissione	**Intervallo soglie di tolleranza**	
CDN 2 Mbit/s	+ 40%	- 40%
CDN > 2 Mbit/s	+ 20%	- 20%

Dopo il raggiungimento della soglia superiore, ogni ulteriore richiesta sarà sottoposta a verifica di fattibilità e considerata come "*standard*" (non pianificata). A partire dal successivo anno, il cliente ha l'opportunità che il collegamento così acquisito sia considerato facente parte dell'Offerta pianificata se confermato per 2 anni (CDN a 2 Mbit/s) o 3 anni (CDN > 2 Mbit/s).

Per il superamento dello scostamento per difetto tra il piano annuale e i piani di consolidamento trimestrali (soglia inferiore) è previsto il meccanismo di disincentivo basato sulla corresponsione dei contributi di attivazione dei collegamenti previsti e non ordinati per la quota eccedente la soglia inferiore.

CRITERI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE TRASMISSIVO PER I COLLEGAMENTI PUNTO A PUNTO E MULTIPUNTO

Per i collegamenti punto a punto valgono i criteri di misurazione indicati nelle tabelle dei prezzi. Per i collegamenti multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale (per dorsale principale si intende quello di maggiore lunghezza) e in dorsali secondarie; per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo, secondo i criteri riportati nelle tabelle dei prezzi.

Collegamenti diretti numerici fino a 2,5 Gbit/s Contributo di attivazione (una tantum) per ogni terminazione in sede cliente							
Velocità di trasmissione	**Offerta standard (*) (lire)**	**Offerta standard (*) Per volumi si spesa (lire) (**)**			**Offerta pianificata (*) Per volumi di spesa (lire) (**)**		
		Fino a 10 Mld.	Oltre 10 fino a 50 Mld.	Oltre 50 Mld.	Fino a 10 Mld.	Oltre 10 fino a 50 Mld.	Oltre 50 Mld.
CDN fino a 64 Kbit/s	1.000.000	-			-		
CDN da 128 a 768 Kbit/s	2.000.000	-			-		
CDN a 2 Mbit/s	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.200.000	1.000.000	800.000
CDN a 34 Mbit/s	16.500.000	16.500.000	15.670.000	14.840.000	7.000.000	5.850.000	4.700.000
CDN a 155 Mbit/s (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s)	35.000.000	35.000.000	32.000.000	28.000.000	12.500.000	10.500.000	8.500.000
CDN a 155 Mbit/s con modalità frazionata (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s) • Per ogni terminazione • Per ogni ampliamento su terminazione esistente	35.000.000 18.000.000	35.000.000 18.000.000	32.000.000 16.500.000	28.000.000 15.550.000	12.500.000 7.000.000	10.500.000 6.000.000	8.500.000 5.000.000
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia 4x155 Mbit/s	46.500.000	46.500.000	42.500.000	37.500.000	16.500.000	14.000.000	11.500.000
CDN A 622 Mbit/s con interfaccia a 2 Mbit/s	46.500.000	46.500.000	42.500.000	37.500.000	16.500.000	14.000.000	11.500.000
CDN a 2,5 Gbit/s con interfaccia 16x155 Gbit/s	62.000.000	62.000.000	57.000.000	50.000.000	22.000.000	19.000.000	15.000.000

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto biennale per CDN a 2 Mbit/s e triennale per CDN>2 Mbit/s con pianificazione delle richieste.
(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda la spesa per canoni relativa a tutti i collegamenti nazionali di velocità≥ 2 Mibit/s del cliente; la spesa viene rapportata ad un anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato).
Nel caso di variazione del fatturato del cliente è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

Prezzi per collegamenti diretti numerici inferiori a 2 Mbit/s (Offerta base)						
Velocità di trasmissione (Kbit/s)	**Canoni mensili (lire)**					
	Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento(*)				
		Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
		Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
1,2 – 2,4 – 9,6	140.000	8.000	420.000	1.000	690.000	100
19,2	175.000	8.000	420.000	1.000	690.000	100
48-64	200.000	9.000	480.000	1.000	720.000	200
128	375.000	12.000	612.000	1.800	1.092.000	200
256	510.000	25.000	1.200.000	5.000	2.580.000	400
384	530.000	35.000	1.740.000	6.000	3.390.000	500
512	560.000	40.000	1.800.000	10.000	4.500.000	1.000
768	580.000	51.000	2.220.000	14.000	5.970.000	1.500

(*) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi - cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 2 Mbit/s (Offerta base)

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	627.000	71.500	2.850.000	24.000	9.600.000	1.500
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	600.000	69.000	2.820.000	22.000	9.150.000	900
	Oltre 50 Mld.	550.000	68.000	3.000.000	18.000	8.160.000	800
Pianificato	Fino a 10 Mld.	480.000	66.000	3.120.000	14.000	7.110.000	700
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	450.000	64.000	3.120.000	12.000	6.540.000	600
	Oltre 50 Mld.	425.000	63.000	3.300.000	8.000	5.580.000	400

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto biennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità≥ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea díaria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 34 Mbit/s (Offerta base)							
Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	4.000.000	470.000	22.320.000	98.000	49.320.000	8.000
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	3.850.000	463.000	21.900.000	98.000	49.200.000	7.000
	Oltre 50 Mld.	3.700.000	442.000	21.240.000	88.000	45.840.000	6.000
Pianificato	Fino a 10 Mld.	3.650.000	415.000	20.280.000	77.000	42.030.000	4.500
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	3.500.000	410.000	20.460.000	69.000	39.960.000	4.000
	Oltre 50 Mld.	3.200.000	400.000	20.820.000	53.000	35.820.000	3.000

(*) Contratto standard: contratto di durata annu ale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi - cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 155 Mbit/s (Offerta base)
Interfaccia 155 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	11.000.000	1.230.000	59.400.000	240.000	124.200.000	24.000
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	10.900.000	1.220.000	59.100.000	235.000	123.300.000	21.000
	Oltre 50 Mld.	10.800.000	1.210.000	58.800.000	230.000	122.400.000	18.000
Pianificato	Fino a 10 Mld.	10.700.000	1.200.000	58.560.000	224.000	121.860.000	13.000
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	10.200.000	1.190.000	59.340.000	201.000	116.040.000	12.000
	Oltre 50 Mld.	9.600.000	1.150.000	59.760.000	154.000	103.260.000	9.000

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 155 Mbit/s
Opzione interfaccia 2 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	11.550.000	1.291.500	62.370.000	252.000	130.410.000	25.200
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	11.445.000	1.281.000	62.055.000	246.750	129.465.000	22.050
	Oltre 50 Mld.	11.340.000	1.270.500	61.740.000	241.500	128.520.000	18.900
Pianificato	Fino a 10 Mld.	11.235.000	1.260.000	61.488.000	235.200	127.953.000	13.650
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	10.710.000	1.249.500	62.307.000	211.050	121.842.000	12.600
	Oltre 50 Mld.	10.080.000	1.207.500	62.748.000	161.700	108.423.000	9.450

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi - cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 155 Mbit/s
Opzione modalità frazionata
Interfaccia 155 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire) Ambito interurbano					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	11.000.000	405.900	19.602.000	79.200	40.986.000	7.920
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	10.900.000	402.600	19.503.000	77.550	40.689.000	6.930
	Oltre 50 Mld.	10.800.000	399.300	19.404.000	75.900	40.392.000	5.940
Pianificato	Fino a 10 Mld.	10.700.000	396.000	19.324.800	73.920	40.213.800	4.290
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	10.200.000	392.700	19.582.200	66.330	38.293.200	3.960
	Oltre 50 Mld.	9.600.000	379.500	19.720.800	50.820	34.075.800	2.970

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 155 Mbit/s
Opzione modalità frazionata interfaccia 2 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	11.550.000	426.195	20.582.100	83.160	43.035.300	8.316
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	11.445.000	422.730	20.478.150	81.428	42.723.450	7.277
	Oltre 50 Mld.	11.340.000	419.265	20.374.200	79.695	42.411.600	6.237
Pianificato	Fino a 10 Mld.	11.235.000	415.800	20.291.040	77.616	42.224.490	4.505
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	10.710.000	412.335	20.561.310	69.647	40.207.860	4.158
	Oltre 50 Mld.	10.080.000	398.475	20.706.840	53.361	35.779.590	3.119

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi - cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 622 Mbit/s (Offerta base)
Opzione interfaccia 4 x 155 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Ambito interurbano					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	27.500.000	3.075.000	148.500.000	600.000	310.500.000	60.000
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	27.250.000	3.050.000	147.750.000	587.500	308.250.000	52.500
	Oltre 50 Mld.	27.000.000	3.025.000	147.000.000	575.000	306.000.000	45.000
Pianificato	Fino a 10 Mld.	26.750.000	3.000.000	146.400.000	560.000	304.650.000	32.500
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	25.500.000	2.975.000	148.350.000	502.500	290.100.000	30.000
	Oltre 50 Mld.	24.000.000	2.875.000	149.400.000	385.000	258.150.000	22.500

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 622 Mbit/s
Opzione interfaccia 2 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	28.875.000	3.228.750	155.925.000	630.000	326.025.000	63.000
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	28.612.500	3.202.500	155.137.500	616.875	323.662.500	55.125
	Oltre 50 Mld.	28.350.000	3.176.250	154.350.000	603.750	321.300.000	47.250
Pianificato	Fino a 10 Mld.	28.087.500	3.150.000	153.720.000	588.000	319.882.500	34.125
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	26.775.000	3.123.750	155.767.500	527.625	304.605.000	31.500
	Oltre 50 Mld.	25.200.000	3.018.750	156.870.000	404.250	271.057.500	23.625

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previst o l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 2,5 Gbit/s (Offerta base)
Opzione interfaccia 16 x 155 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	68.750.000	7.687.500	371.250.000	1.500.000	776.250.000	150.000
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	68.125.000	7.625.000	369.375.000	1.468.750	770.625.00	131.250
	Oltre 50 Mld.	67.500.000	7.562.500	367.500.000	1.437.500	765.000.000	112.500
Pianificato	Fino a 10 Mld.	66.875.000	7.500.000	366.000.000	1.400.000	761.625.000	81.250
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	63.750.000	7.437.500	370.875.000	1.256.250	725.250.000	75.000
	Oltre 50 Mld.	60.000.000	7.187.500	373.500.000	962.500	645.375.000	56.250

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità $\geq$ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

OFFERTA COLLEGAMENTI DIRETTI DI TELECOM ITALIA

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (CONTRIBUTI E CANONI AGGIUNTIVI)

CDA

COLLEGAMENTI MULTIPUNTO

Canoni Aggiuntivi mensili:		
– per ciascun punto di derivazione:	L.	125.000
– per ciascuna derivazione attiva:	L.	22.500
– per ciascuna derivazione passiva:	L.	6.250

COLLEGAMENTO DI RISERVA

Canoni Mensili per collegamenti interurbani

Qualora il Cliente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, dovrà corrispondere il canone di accesso per collegamenti urbani maggiorato del 50% e (sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede del cliente e la centrale interurbana) i canoni trasmissivi mensili per collegamenti urbani.

CDN

COLLEGAMENTI MULTIPUNTO

Canoni aggiuntivi mensili:		
– per ogni punto di derivazione del collegamento (in località intermedia o terminale del collegamento)	L.	116.670
– per ciascuna derivazione attiva	L.	20.830

APPARATO DI RISERVA

Canone mensile per apparato DCE di riserva:		
– fino alla velocità di trasmissione di 9600 bit/s	L.	37.000
– dalla velocità di trasmissione di 14.400bit/s fino a 64 kbit/s	L.	75.000
– dalla velocità di trasmissione 128 kbit/s fino a 2 Mbit/s	L.	200.000

RPV-D

Prestazioni aggiuntive per collegamenti numerici multipunto e punto-multipunto con velocità da 64 Kbit/s a 2 Mbit/s e funzionalità multicanale (servizio RPV-D). Funzionalità di definizione e configurazione delle terminazioni di rete e dei collegamenti di competenza del cliente per le correlate funzionalità di controllo e gestione:

Contributo di attivazione per configurazione di rete	L.	1.000.000
Canone mensile per ogni terminazione di rete	L.	100.000
Contributo per la variazione della configurazione dei collegamenti tra le terminazioni, a richiesta del cliente	L.	50.000

CDN PLUS

Prestazione aggiuntive di supervisione ed indicazione del funzionamento del collegamento CDN (per velocità f ino a 64 Kbit/s).

Contributo attivazione della funzionalità, per terminazione di rese già attiva	L.	300.000
Canone mensile per teminazione di rete	L.	30.000

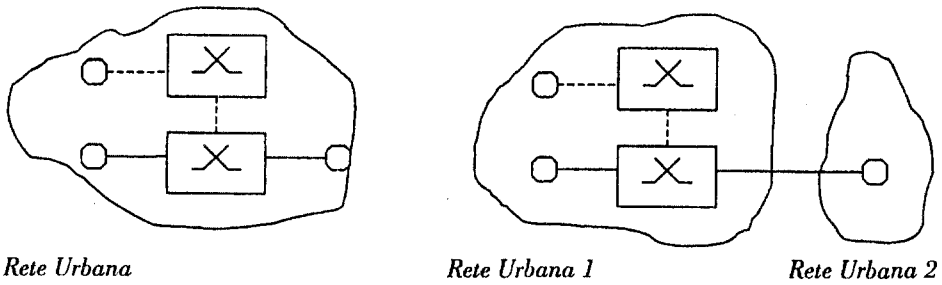
CDN (prestazioni di nuova introduzione)

Collegamento numerico di riserva su sede diversa (per velocità da 64 Kbi/s a 2 Mbits) con percorso diverso

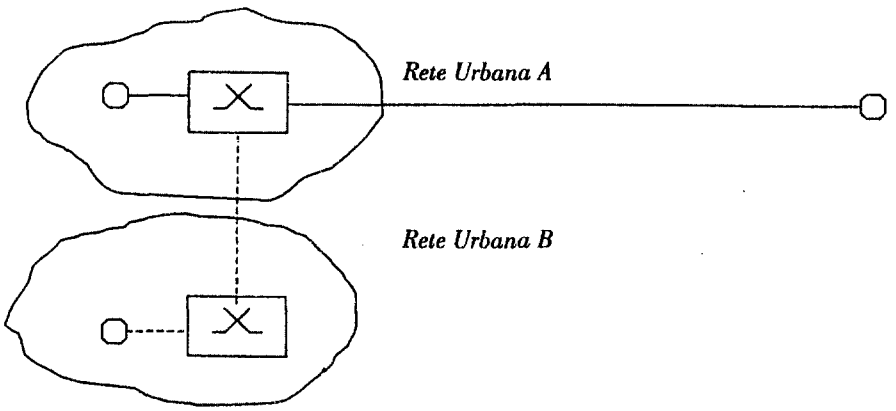
Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento urbano dalla propria sede alla centrale, da utilizzare come riserva, deve corrispondere i prezzi previsti per il servizio in ambito urbano ed in particolare un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete e il canone trasmissivo in vigore per la velocità di trasmissione oggetto della richiesta, rapportato alla distanza effettiva tra le centrali di competenza della sede principale e della sede di riserva.

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento interurbano, da utilizzare come riserva dalla propria sede ad una centrale di una rete urbana diversa, dovranno essere corrisposti i prezzi in vigore per l'ambito relativi ad un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete, più un canone trasmissivo rapportato alla distanza interurbana esistente tra la sede di riserva e la sede principale.

Esempi di rilegamento di riserva urbano



Esempi di rilegamento di riserva interurbano



Collegamento numerico di riserva su stessa sede e con stesso percorso (per velocità da 64 Kbit/s a 2 Mbit/s)

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva per un collegamento urbano, dalla propria sede alla centrale, deve corrispondere i prezzi previsti per il servizio in ambito urbano relativi ad un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete, quest'ultimo ridotto del 25%.

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva per un collegamento interurbano, dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere i prezzi previsti per l'ambito interurbano relativi ad un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete, quest'ultimo ridotto del 25%.

Raccordo di accesso protetto per collegamenti a 155 Mbit/s

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento a 155 Mbit/s con raccordo di accesso protetto (doppio raccordo realizzato in diversità con scambio automatico di instradamento), dovrà corrispondere, per ogni terminazione di cui richiede il raccordo di accesso protetto, oltre al relativo contributo e canone di accesso, un importo pari al 95% del canone di accesso stesso.

Diversità di instradamento

A fronte della richiesta di diversità di instradamento per coppie di collegamenti terminati a 155 Mbit/s, il cliente dovrà corrispondere per uno dei due collegamenti, oltre ai canoni di accesso e trasmissivi della stessa velocità, una maggiorazione pari al 20 % della somma dei canoni.

Diversità di apparato per coppie di collegamenti a 155 Mbit/s in diversità di instradamento

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di una coppia di collegamenti a 155 Mbit/s in diversità di instradamento, terminati su stesse sedi e acquisiti in modalità *standard*, e richieda inoltre l'attestazione dei due collegamenti su apparati diversi, dovrà corrispondere, per ogni sede relativamente alla quale richiede la diversità di apparato, oltre a quanto dovuto per la coppia di collegamenti in diversità di instradamento, un importo pari al 50% del canone di accesso di uno dei due collegamenti.

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di una coppia di collegamenti a 155 Mbit/s in diversità di instradamento, terminati su stesse sedi e acquisiti in modalità pianificata, e richieda inoltre l'attestazione dei due collegamenti su apparati diversi, dovrà corrispondere, per ogni sede relativamente alla quale richiede la diversità di apparato, oltre a quanto dovuto per la coppia di collegamenti in diversità di instradamento, un importo pari al 25% del canone di accesso di uno dei due collegamenti.

RPV-D ad alta velocità
Prestazione aggiuntiva per collegamenti numerici multipunto e punto-multipunto

Si tratta dell'estensione ai collegamenti ad elevata velocità (2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,500 Gbit/s) delle funzionalità di definizione e configurazione delle terminazioni di rete e dei collegamenti urbani e interurbani di competenza del cliente e per le correlate funzionalità di controllo e gestione:

Canone mensile aggiuntivo di abbonamento per ogni terminazione di rete

2	Mbit/s	Lire	100.000
34	Mbit/s	Lire	600.000
155	Mbit/s	Lire	1.800.000
622	Mbit/s	Lire	4.500.000
2,5	Gbit/s	Lire	11.250.000

A tali canoni vanno aggiunti il contributo di attivazione della prestazione (lire 1.000.000) oltre che le seguenti componenti tratte dai listini in vigore:

– contributo per terminazione in funzione della velocità di accesso complessiva

– canone mensile di accesso per ogni terminazione in funzione della velocità

– canone mensile trasmissivo per ogni singolo flusso definito tra le terminazioni di rete in funzione della velocità

Le velocità consentite per i singoli flussi trasmissivi tra le terminazioni sono:
– 2 Mbit/s
– 34 Mbit/s
– 155 Mbit/s

Collegamenti temporanei e co-locati

Collegamenti temporanei

Tale modalità di fornitura prevede che la fornitura dei collegamenti diretti fino a 2 Mbit/s possa essere richiesta senza vincoli di durata contrattuale minima. All'atto della richiesta il cliente indica il periodo (in giorni) per il quale desidera che il collegamento venga reso disponibile. Durante tale periodo il cliente ha facoltà di richiedere una proroga di tale disponibilità purché il periodo massimo complessivo di disponibilità del collegamento non superi comunque i 90 giorni a decorrere dall'attivazione del collegamento stesso.

Per i collegamenti temporanei cosi definiti, si applicano:

Per i collegamenti diretti con interfaccia analogica (CDA) e numerici fino a 768 Kbit/s:
– i contributi di allacciamento previsti per i contratti annuali;
– i canoni previsti per i contratti annuali maggiorati del 25% e rapportati ai giorni effettivi per i quali il collegamento è stato reso disponibile.

Per i collegamenti diretti numerici a 2 Mbt/s:
– i contributi previsti per il listino *standard* con classe di spesa fino a 10 Mld;
– i canoni previsti per il listino *standard* con classe di spesa fino a 10 Mld maggiorati del 25% e rapportati ai giorni effettivi per i quali il collegamento è stato reso disponibile.

Gli importi dovuti per i collegamenti a 2 Mbit/s ceduti nella modalrtà sopra citata sono esclusi dalla determinazione dei volumi di fatturato per l'accesso ai listini con prezzi ridotti in funzione del volume di spesa, previsti nelle offerte *standard* e pianificata

Collegamenti co-locati

Per i collegamenti con velocità pari o superiore a 2 Mbit/s di cui una o entrambe le terminazioni risultino co-locate con centrali di Telecom Italia o situate presso sito adiacente, si intende applicare una riduzione del 65% del canone di accesso per ogni terminazione, fermo restando, nel caso di sito adiacente, quanto dovuto per le soluzioni impiantistiche necessarie.

Condizioni economiche previste per variazioni contrattuali

Contributo per subentro:	L. 100.000
Contributo per variazione del concessionario (1) di una sede del collegamento:	L. 100.000

Contributo per cambio velocità

Per ogni cambio di velocità, ad eccezione dei casi di cui al successivo punto 2, è dovuto il contributo per terminazione previsto per la nuova velocità richiesta.

Non è dovuto alcun importo per cambi di velocità interni alle due seguenti classi di velocità: 1,2 Kbit/s - 64 Kbit/s - 128 Kbit/s - 2 Mbit/s.

Contributo per trasformazione dei collegamenti con interfaccia analogica (CDA) da 2 a 4 fili e viceversa	L. 100.000
Contributo per trasformazione della qualità dei collegamenti con interfaccia analogica (CDA) da normale a speciale e viceversa	L. 100.000

Interruzioni temporanee di collegamenti diretti

In caso di interruzioni temporanee di collegamenti diretti numerici e con interfaccia analogica non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso è dovuto nel modo seguente:

a) Per l'abbonamento a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano pari o superiori a centottanta minuti consecutivi:

1. 1/30 del canone mensile per le interruzioni di ventiquattro ore;

2. 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno trenta minuti primi per le interruzioni inferiori a ventiquattro ore;

b) per l'abbonamento a carattere temporaneo, in rapporto al numero di ore intere o frazioni di almeno trenta minuti primi di interruzione: quota proporzionale ai canoni applicati.

In caso di interruzioni temporanee, non dipendenti da cause imputabili al locatario, di collegamenti diretti numerici a carattere parziale (CDN-T) è dovuto un rimborso, in rapporto al tempo complessivo di interruzioni, pari ad una quota proporzionale ai canoni applicati.

ALLEGATO B

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASE PER LA FORNITURA DI LINEE AFFITTATE

1. Tempo di consegna

1.1. Il tempo di consegna è definito come il numero dei giorni solari intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta e la data in cui il circuito viene reso effettivamente disponibile alla clientela.

La richiesta, effettuata in forma scritta, dovrà essere indirizzata alla struttura competente di Telecom Italia, utilizzando le informazioni contenute nell'elenco riportato sul sito *web* di Telecom Italia, sulla base di quanto disposto nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 711/00/CONS – dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nell'orario: 8.00-16.00.

Nel caso le richieste pervenissero fuori dall'orario indicato, il numero dei giorni comincerà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

1.2. Per ogni circuito ordinato Telecom Italia garantisce, salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente, un tempo di consegna pari al massimo ai valori contenuti nella seguente tabella:

Tabella 1 - **Tempi massimi di consegna garantiti**

Tipo di circuito	**Tempo massimo di consegna**
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	Entro 30 giorni
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	Entro 45 giorni
CDN 2 Mbit/s	Entro 60 giorni
CDN > 2 Mbit/s	Entro 120 giorni

Qualora Telecom Italia non sia in grado di rispettare il tempo massimo di consegna di cui alla tabella 1, si impegna a darne comunicazione al cliente entro il tempo massimo di consegna previsto per il tipo di circuito ordinato, indicando la nuova data prevista per la consegna.

L'effettiva consegna del circuito è definita sulla base della relazione tecnica firmata dalle parti sull'effettivo funzionamento del circuito.

Inoltre, per i clienti che ordinano nell'arco di un anno solare un numero di circuiti dello stesso tipo superiore a 20 (sulla base della tipologia indicata in tabella 1), Telecom Italia garantisce la consegna del 95% di tali circuiti nei tempi previsti dalla tabella seguente:

Tabella 2 - **Percentuali di consegna garantite**

Tipo di circuito	**Percentuale di consegna garantita**	**Giorni solari**
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	95% delle richieste	20
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	95% delle richieste	30
CDN 2 Mbit/s	95% delle richieste	45
CDN > 2 Mbit/s	95% delle richieste	90

Per i circuiti per i quali Telecom Italia ed il cliente concordano una specifica data di consegna, al fine del calcolo delle percentuali di cui alla precedente tabella si tiene conto del rispetto di tale impegno da parte di Telecom Italia (i circuiti consegnati oltre la data concordata vengono considerati come non consegnati entro il numero di giorni solari previsti dalla tabella 2). Similmente si opera per i circuiti di cui al punto 1.3.

1.3. I tempi di consegna di cui alla tabella 1:

1) in caso di fermi per causa "permessi enti pubblici", vengono prolungati del tempo necessario per ottenere tali permessi; il prolungamento va comunicato al cliente;

2) nel caso in cui la terminazione d'utente sia collocata in un sito posto in "aree speciali", riconoscibili per l'isolamento e la bassa densità di popolazione (ad es.: le isole con meno di 1000 abitanti, le aree di alta montagna pressoché disabitate, ecc.) e/o in un sito posto in "località disagiate", in quanto non raggiungibili per vie ordinarie o raggiungibili solo con mezzi di trasporto speciali (ad es.: elicottero, funivia, ecc.), Telecom Italia può derogare ai tempi indicati in tabella 1, dandone comunicazione motivata al cliente e comunicando allo stesso il tempo necessario per la fornitura e la conseguente data di consegna prevista;

3) in caso di necessità di posare la fibra per il rilegamento del circuito richiesto, sono prolungati del tempo necessario per la posa di tale fibra; in tal caso Telecom Italia si impegna a comunicare al cliente il tempo necessario per tale posa e la conseguente data di consegna prevista;

4) in caso di inaccessibilità della sede o degli impianti del cliente, per cause dipendenti da quest'ultimo, vengono incrementati del 20%.

2. Penali a carico di Telecom Italia s.p.a. in caso di ritardi nella consegna dei circuiti richiesti

Qualora Telecom Italia s.p.a. non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel precedente paragrafo 1 – tabella 1 – eventualmente modificati come definito al punto 1.3. o nei tempi concordati con il cliente, corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Tabella 3

Ritardo	**Penale**
1-2 giorni solari	30% canone mensile
3-7 giorni solari	50% canone mensile
8-15 giorni solari	100% canone mensile
16-30 giorni solari	200% canone mensile
Oltre il 31-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

Qualora Telecom Italia s.p.a., per una delle tipologie di circuiti di cui alla tabella 2, non rispetti le percentuali di consegna garantite definite in tale tabella, corrisponderà al cliente una penale commisurata alla differenza tra il 95% e la percentuale di circuiti effettivamente consegnati nei tempi previsti nella tabella 2, nella misura fissata nella seguente tabella 4 per ciascun punto percentuale:

Tabella 4

Punti percentuali inferiori al 95%	**Penale**
1-10 punti percentuali	3 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tabella 2
11-20 punti percentuali	6 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tabella 2
Oltre 20 punti percentuali	12 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tabella 2

La verifica del rispetto delle percentuali di consegna garantite di cui alla tabella 2 è effettuata annualmente, in relazione ai circuiti ordinati in ciascun anno solare da ciascun cliente che supera il numero minimo di 20 circuiti ordinati per tipo.

A tal fine, il cliente deve, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare a Telecom Italia la contestazione del mancato rispetto delle percentuali di consegna di cui alla tabella 2. Telecom Italia, a meno di diverse valutazioni, da trasmettere al cliente entro 30 giorni, dovrà corrispondere al cliente la penale prevista nella tabella 4 a partire dalla prima fattura utile.

3. Tempi di ripristino

3.1. Il tempo di ripristino del servizio è definito come il numero di ore (solari o lavorative, a seconda dei casi) intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia, fatti salvi i casi di indisponibilità della sede cliente.

La segnalazione del guasto dovrà essere effettuata all'apposita struttura centralizzata di Telecom Italia indicata nel contratto, così come previsto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 711/00/CONS, e operante 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno.

La segnalazione può avvenire via fax/segreteria telefonica o via telefono. Nel primo caso, Telecom Italia è tenuta a trasmettere al cliente, entro un'ora lavorativa dall'avvenuto ricevimento del fax/messaggio, il numero di intervento e l'orario di avvenuta ricezione della segnalazione.

Nel caso di segnalazione telefonica, l'operatore di Telecom Italia comunicherà direttamente al cliente il numero di intervento e l'ora della segnalazione.

La riparazione del guasto avverrà nell'orario di lavoro 8.00-16.00.

I tempi di ripristino garantiti sono quelli indicati nella seguente tabella 5, salvo quanto diversamente concordato con il cliente:

Tabella 5 - **Tempi normali di ripristino**

Tipo di circuito	**Tempi massimi di ripristino (*)**
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	entro 8 ore lavorative
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN 2 Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN > 2 Mbit/s	entro 4,5 ore solari

(*) da far decorrere dal momento della segnalazione del guasto.

3.2. I tempi di ripristino indicati nel precedente paragrafo 3.1 non si applicano in caso di:

1) cause di forza maggiore;
2) guasti causati da terzi;
3) causa cliente, ovvero indisponibilità della sede del cliente, laddove l'accesso a tale sede sia indispensabile per la riparazione del guasto;
4) collegamenti posti in "aree speciali" o "località disagiate", così come definite al precedente paragrafo 1.3.2.).

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) Telecom Italia si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Nel caso di cui al punto 3) il tempo si considera reiterato.

Nel caso di cui al punto 4) le parti dovranno concordare nuovi tempi di ripristino.

4. Penali a carico di Telecom Italia s.p.a. in caso di ritardo nella riparazione dei circuiti

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino indicati nella precedente tabella 5, o quelli diversamente concordati tra le parti, Telecom Italia corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Tabella 6

Ritardo di ripristino	**Penale**
14 ore	25% del canone mensile
5-8 ore	100% del canone mensile
8-10 ore	200% del canone mensile
Ogni ora oltre la decima	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

Al fine del calcolo dei ritardi di ripristino del servizio di cui alla tabella 6:

1. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore lavorative, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base dei seguenti orari: 8.00-20.00 dal lunedì al venerdì; 8.00-13.00 il sabato;

2. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore solari, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base del numero di ore solari di ritardo.

5. Recesso anticipato dal contratto

A) Contratti di durata iniziale 1 anno (*standard*):

Qualora il cliente receda prima della scadenza dell'anno di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e per i costi sostenuti, una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso stesso.

B) Contratti di durata iniziale superiore ad un anno (pianificati):

1. Qualora il cliente receda *prima che sia trascorso il primo anno* del periodo di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti:

– per le mensilità precedenti il recesso, il conguaglio derivante dalle differenze tra i canoni relativi alla tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata) e quelli relativi ai contratti di durata annuale (*standard*);

– per le mensilità residue fino alla copertura dell'intero anno in corso una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni ai prezzi del corrispondente contratto di durata annuale (*standard*), attualizzato in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso;

– una penale pari al 5% dei canoni residui del/degli anno/i successivo/i al primo fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata).

2. Qualora il cliente receda *dopo che sia trascorso il primo anno* del periodo temporale di validità dello stesso, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e i costi sostenuti:

– una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni rimanenti fino alla copertura dell'anno in corso ai prezzi di una tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata);

– una penale pari al 5% di eventuali ulteriori canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata).

DELIBERA n. 12/00/CIR del 14 novembre 2000

Istituzione dell'unità per la sperimentazione, la definizione e l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei livelli di qualità nei servizi di interconnessione e degli eventi critici per l'interoperabilità delle reti interconnesse

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 17/98 di approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 2/99, che istituisce il Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione;

Viste le indicazioni del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione in merito alla opportunità di utilizzare una apposita unità per assicurare le attività di presidio alla sperimentazione sia tecnica sia procedurale, per verificare i risultati della stessa sperimentazione, nonché per proporre indirizzi di adeguamento e sviluppo per la fase di implementazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla costituzione di una unità dedicata alle richiamate attività e rappresentativa delle strutture dell'Autorità chiamata ad operare sulla materia al fine anche di assicurare un armonico passaggio dalle fasi di sperimentazione a quella a regime;

Ritenuto inoltre di dover assicurare comunque nelle attività gli indirizzi sulla partecipazione degli operatori e delle associazioni interessate, secondo gli strumenti di volta in volta ritenuti rispondenti alle caratteristiche delle stesse attività;

Ritenuta l'esigenza che, nell'esercizio delle proprie attività, l'unità possa avvalersi di competenze ed esperienze esterne specialistiche per l'approfondimento di problematiche specifiche;

Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Art. 1.
Costituzione della unità

1. È istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per la sperimentazione, la definizione e la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei livelli di qualità nei servizi di interconnessione e degli eventi critici per l'interoperabilità delle reti interconnesse.

2. L'unità opera di concerto con i Dipartimenti ed i Servizi dell'Autorità.

3. L'unità di cui al comma 1 è composta:

a) dal Direttore del Dipartimento regolamentazione, in collaborazione con l'ing. Micciarelli nell'ambito dell'incarico speciale espletato, e dal Direttore del Dipartimento vigilanza e controllo;

b) dal personale dell'Autorità in servizio presso i Dipartimenti di cui alla lettera a);

c) dai responsabili o, eventualmente dai funzionari da questi delegati, del Servizio per le tecnologie, del Servizio affari giuridici e comunitari, nonché di altri Dipartimenti e Servizi dell'Autorità;

4. L'unità di cui al comma 1 può avvalersi di consulenze esterne e contratti di collaborazione per acquisire competenze specialistiche per l'espletamento delle attività di competenza dell'unità stessa, secondo le norme vigenti.

Art. 2.
Obiettivi e compiti dell'unità

1. L'unità di cui all'articolo 1 ha l'obiettivo di:

a) realizzare la sperimentazione progettata dal Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione per tutti i parametri di qualità individuati. La sperimentazione dovrà riguardare sia gli aspetti tecnici sia gli aspetti di carattere procedurale connessi ai rapporti tra i diversi operatori e tra operatori e Autorità;

b) valutare la risultanze della sperimentazione e definire un sistema di monitoraggio, le relative norme tecniche e le procedure operative con riferimento, anche alle problematiche connesse ad eventi critici nel funzionamento delle reti interconnesse da proporre alla Commissione infrastrutture e reti;

c) assistere alla realizzazione e messa a regime del sistema di monitoraggio adottato dalla Commissione infrastrutture e reti.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'unità, nel rispetto della normativa in vigore, può porre in essere più idonee forme di partecipazione dei soggetti interessati, anche promuovendo la realizzazione di gruppi di lavoro tra operatori.

Art. 3.
Modalità di funzionamento

1. L'articolazione delle attività e l'organizzazione dell'unità vengono definite con atto dei responsabili di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

2. L'unità dispone di un punto di contatto verso l'esterno – numero telefonico, numero fax e indirizzo di posta elettronica – per accogliere segnalazioni e commenti da parte degli operatori.

3. L'unità per la sperimentazione redige per l'Autorità un rapporto quindicinale sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'unità predispone altresì un rapporto mensile da rendere pubblico sul sito *web* dell'Autorità.

Art. 4.
Durata

1. Le attività dell'unità hanno inizio dalla sua istituzione e terminano entro il 31 dicembre 2001.

Art. 5.
Copertura finanziaria

1. Le spese per il funzionamento dell'unità per la sperimentazione, ivi comprese quelle per le esigenze di cui all'articolo 1, comma 4, gravano sul capitolo n. 007 del Bilancio di previsione per gli anni 2000 e 2001, ai sensi del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2000

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n.15/00/CIR del 21 dicembre 2000

Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati *Ring* e *Full Business Company*

Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione infrastrutture e reti del 21 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n. 133;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n.73;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, in GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;

Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di *unbundling* del *local loop* il 5 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700 c.p.c.;

Vista la propria delibera n. 217/00/CONS del 7 aprile 2000, recante: "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

Vista la documentazione presentata da 26 operatori nell'ambito dell'istruttoria su esposto "Strategie di Telecom Italia a danno dello sviluppo del mercato";

Vista la documentazione depositata presso l'Autorità da Aiip, Albacom, Infostrada e Telecom Italia s.p.a. relativa al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Roma;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia s.p.a.;

Visti gli altri atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

A. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi. All'Autorità viene attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

L'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR prevede una serie di obblighi specifici in capo a Telecom Italia connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL. In particolare, il comma 1 prevede un obbligo in capo a Telecom Italia di offerta agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL vengono utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Il comma 3 impone a Telecom Italia di garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative. Il comma 5, prevede che l'offerta di servizi in tecnologia x-DSL alla clientela finale da parte di Telecom Italia sia effettuata Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Con riferimento alle condizioni economiche di offerta, il comma 4 prevede che, in considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l'offerta di servizi che utilizzino tecnologie x-DSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. *marketing*, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

Infine, il comma 2 prevede che le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5 della delibera n. 2/00/CIR.

Sulla base del combinato disposto del sopra richiamato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e della delibera n. 2/00/CIR, l'operatore notificato che intenda utilizzare determinate tecnologie di accesso nell'offrire servizi all'utenza finale ha l'obbligo di rendere disponibili, a condizioni eque, trasparenti, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso alle medesime componenti di connettività anche agli altri operatori licenziatari. In particolare, l'operatore notificato ha il dovere di predisporre, con un ragionevole anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale (*retail*), un'offerta *wholesale*, determinata, almeno inizialmente, secondo criteri *retail-minus*.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, relative ai rapporti con gli utenti finali ed agli schemi contrattuali predisposti dagli organismi di telecomunicazioni. L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 prevede, inoltre, che le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possano riguardare, tra l'altro, la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici, la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza. Inoltre, nel caso di fornitura dei servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati.

B. *Iter* istruttorio

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in data 28 settembre 1999, una comunicazione relativa ad un'integrazione di un'offerta di trasmissione dati autorizzata in data 3 giugno 1997, relativa all'offerta di servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH. L'Autorità ha comunicato a Telecom Italia in data 25 novembre 1999, che tale servizio non poteva rientrare nell'autorizzazione del giugno 1997 e che doveva essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, in quanto ritenuto un nuovo servizio. Telecom Italia ha inviato all'Autorità in data 2 dicembre 1999 specifica richiesta di autorizzazione per il servizio *ring*, ai sensi dell'articolo 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97. L'Autorità ha inviato, in data 4 gennaio 2000, una lettera a Telecom Italia richiedendo, ai fini dell'autorizzazione del servizio in oggetto, se Telecom Italia intendesse predisporre un'offerta *wholesale*. Telecom Italia ha inviato una lettera in data 19 gennaio 2000 nella quale comunicava di ritenersi autorizzata alla commercializzazione del servizio *ring* anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità, ed in data 25 gennaio ha comunicato l'indisponibilità ad effettuare un'offerta *wholesale*. Con lettera del 29 febbraio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una variazione delle condizioni economiche del servizio *ring*, prevedendo sconti a volume.

In data 16 marzo 2000, l'Autorità ha emanato la delibera n. 2/00/CIR. L'articolo 5 di tale delibera imponeva a Telecom Italia la predisposizione del servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP), ossia di un'offerta all'ingrosso per servizi x-DSL rivolta agli operatori licenziatari, in tutti i casi in cui in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. Il 23 maggio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una proposta di revisione dell'offerta del 29 febbraio 2000, in ottemperanza, secondo Telecom Italia, dell'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR. Le strutture dell'Autorità hanno analizzato la proposta di Telecom Italia del 23 maggio 2000 e segnalato al Consiglio dell'Autorità l'opportunità di aprire un'istruttoria sul servizio *ring*, relativamente al rispetto della delibera n. 2/00/CIR. L'Autorità ha avviato in data 18 luglio 2000 tale istruttoria. In data 20 e 31 luglio 2000, sono pervenute all'Autorità denunce da parte di operatori licenziatari alternativi a Telecom Italia che segnalavano, tra l'altro, l'illegittimità dell'offerta *ring* di Telecom Italia. L'Autorità in data 12 settembre u.s. ha avviato un'istruttoria su comportamenti anti-competitivi di Telecom Italia denunciati dagli operatori licenziatari, nell'ambito dei quali è stato incluso il servizio *ring*.

La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700 codice di procedura civile ha fatto divieto a Telecom Italia s.p.a. "di promuovere, e/o offrire, e/o concludere direttamente, o per mezzo di rappresentanti, o di soggetti in qualunque modo collegati, contratti, anche preliminari, aventi qualunque causa, e con oggetto servizi *ring*, o equivalenti, comunque nominati". Nella suddetta ordinanza la Corte afferma che "Si deve, di conseguenza, fondatamente ritenere che Telecom Italia abbia di fatto impedito, e stia impedendo tuttora [...] l'accesso al mercato dei servizi di trasmissione dati con le tecnologie più recenti ed evolute [...]". Sempre ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 3, della legge n. 287/90, in relazione ai comportamenti adottati da Telecom Italia nella fornitura di servizi che utilizzano tecnologie ADSL/x-DSL è pendente un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avviato con delibera del 17 novembre 1999.

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in data 31 agosto 2000, la sospensione del servizio *ring* a seguito della decisione della Corte d'Appello. L'Autorità ha preso atto dell'avvenuta sospensione del ser-

vizio *ring* (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C.1.a), richiedendo, in data 14 settembre 2000, informazioni sul servizio *full business company* (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C. 1.b). Telecom Italia ha fornito, in data 22 settembre 2000, la descrizione generale del servizio, sostenendo che tale servizio rientrava nell'ambito della delibera n. 467/00/CONS in materia di autorizzazioni generali. L'Autorità ha convocato Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e 12 ottobre 2000, per approfondire le tematiche relative all'offerta *wholesale* per i servizi di connettività x-DSL ai fini dell'autorizzazione dei servizi *retail* da parte di Telecom Italia. Poiché l'Autorità aveva evidenziato rilevanti aspetti critici per tutte le proposte fino a quel momento formulate da Telecom Italia, la Società ha formalizzato, con nota del 20 ottobre 2000, un'ulteriore offerta. Con lettera del 30 ottobre 2000, l'Autorità ha confermato a Telecom Italia di non ritenere le proposte formulate in data 29 febbraio 2000 e 23 maggio 2000, conformi agli obblighi regolamentari vigenti, ed ha informato Telecom Italia di non ritenere parimenti la proposta di cui alla nota del 20 ottobre 2000 conforme a tali obblighi "con particolare riferimento all'obbligo di non discriminazione, nonché del disposto dell'articolo 5, comma 2 della delibera n. 2/00/CIR, anche alla luce delle offerte *retail* proposte da Telecom Italia denominate *ring* e *full business company*, per la componente di connettività x-DSL".

In particolare, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia che la proposta formulata da quest'ultima in data 20 ottobre 2000, presentava diverse criticità, tra le quali si evidenziava che:

– il differenziale di prezzo dell'offerta CVP non era significativo rispetto a quello dell'offerta *retail* del servizio *ring*;

– l'offerta ad altri operatori del servizio CVP doveva avere prevalentemente caratteristiche di offerta forfettaria e non solo a consumo.

L'Autorità, inoltre, nella stessa comunicazione del 30 ottobre 2000, ha informato Telecom Italia che, con riferimento al servizio , era in corso di valutazione l'applicazione dell'articolo 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, in relazione alla quale l'Autorità aveva formulato richiesta di informazioni in data 14 settembre 2000; ma che, in ogni caso, da una prima analisi dell'offerta, non si riteneva il servizio conforme ai contenuti della delibera n. 2/00/CIR per le seguenti ragioni:

– assenza di un'offerta adeguata, in analogia a quanto rilevato con riferimento all'offerta ;

– mancato rispetto degli obblighi di disaggregazione del servizio di connettività rispetto alle altre applicazioni e servizi offerti alla clientela finale.

L'Autorità, pertanto, ha invitato Telecom Italia a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla proposta CVP, richiedendola riformulazione della proposta rispettando le seguenti linee guida:

– predisposizione anche di un'offerta forfettaria basata sul solo canone mensile;

– determinazione delle condizioni economiche *wholesale* seguendo le linee guida indicate nella delibera n. 217/00/CONS e nella delibera n. 2/00/CIR;

– pianificazione delle offerte e dei servizi in tecnologia x-DSL prevedendo un congruo lasso di tempo tra la predisposizione e comunicazione di offerte *wholesale* e l'avvio della pubblicizzazione e/o commercializzazione di servizi *retail*, al fine di permettere agli operatori alternativi di presentare sul mercato finale offerte analoghe;

– inserimento nell'offerta *wholesale* di determinate modifiche e caratteristiche tecniche, volte a garantire che nell'offerta *wholesale* siano contemplate tutte le modalità tecniche di forniture del/i servizio/i contemplate nell'offerta/e *retail* (es. *frame relay*).

In data 15 novembre 2000, Telecom Italia ha inviato all'Autorità una riformulazione dell'offerta CVP.

La Corte d'Appello ha inviato all'Autorità copia di un'ordinanza del 14 novembre, nella quale richiedeva all'Autorità di fornire, entro il 30 novembre 2000, chiarimenti sull'iter istruttorio relativo alla commercializzazione delle offerte x-DSL da parte di Telecom Italia. A seguito della comunicazione di tale ordinanza, l'Autorità con lettera del 16 novembre 2000, ha convocato le parti nei procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Appello per un'audizione che si è tenuta il giorno 17 novembre 2000, al fine di ottenere informazioni in merito alla composizione in via transattiva della controversia pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma. Nell'ambito di tale audizione, le parti convocate hanno esposto le proprie argomentazioni. Nel corso dell'audizione, nonché nei giorni immediatamente successivi, le parti hanno depositato documentazione a supporto delle proprie posizioni.

L'Autorità, nella riunione del Consiglio del 22 novembre 2000, a seguito della conclusione dell'*iter* istruttorio nonché della valutazione delle risposte di Telecom Italia alla lettera del 13 settembre e del 30 ottobre 2000, con riferimento al servizio denominato *full business company*, ha adottato la decisione di imporre a Telecom Italia la sospensione della commercializzazione di tale servizio in quanto non preventivamente comunicato ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, e non conforme al disposto dell'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR, a causa della mancanza della disaggregazione della componente di connettività x-DSL e di una adeguata offerta *wholesale* per gli operatori alternativi.

L'Autorità ha convocato, con lettera del 24 novembre 2000, Telecom Italia al fine di approfondire le criticità emerse a seguito dell'analisi dell'offerta CVP proposta da Telecom Italia in data 15 novembre u.s., nonché di acquisire ulteriori informazioni a seguito dell'audizione del 17 novembre u.s..

In data 28 novembre u.s., l'Autorità ha sottoposto a Telecom Italia le valutazioni relative all'analisi dell'offerta dei servizi CVP formulata da Telecom Italia nella lettera del 15 novembre u.s., richiedendo informazioni integrative nell'ambito dell'istruttoria in corso; tale richiesta è stata formalizzata in data 4 dicembre u.s. tramite l'invio di una lettera. In data 7 dicembre u.s., si è svolta una ulteriore audizione tra rappresentanti di Telecom Italia e dell'Autorità ed in data 13 dicembre u.s., Telecom Italia ha inviato all'Autorità la propria risposta ai quesiti inviati in data 4 dicembre u.s..

L'Autorità, in sintesi, ha svolto una approfondita attività istruttoria, in contraddittorio con Telecom Italia e con gli altri soggetti intervenuti nel procedimento, volta ad analizzare le successive e diverse proposte presentate da Telecom Italia. In particolare, l'Autorità ha esaminato la posizione ed i dati presentati da Telecom Italia nel corso di numerose audizioni e si è trovata nella necessità di dover reiteratamente inviare alla medesima formali richieste di chiarimenti, precisazioni e di informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite in sede di audizioni ed incontri informali. In proposito, si richiamano le lettere dell'Autorità del 30 ottobre e 4 dicembre u.s. . Nella lettera del 4 dicembre u.s., l'Autorità, in relazione alla nuova proposta di Telecom Italia del 15 novembre u.s., ha evidenziato ulteriori criticità quali, a titolo indicativo, contenuti del *service level agreement*, tempi e modalità di comunicazione preventiva delle aree di disponibilità del servizio nonché delle condizioni economiche *wholesale* all'Autorità ed agli operatori licenziatari, del differenziale tra *wholesale* e *retail*, delle modalità di offerta *wholesale* di accessi a 8 Mbit/s, nonché di informazioni aggiuntive in merito ad alcune voci di costo.

L'Autorità, pur non avendo giudicato pienamente soddisfacente il livello di disaggregazione dei costi fornito da Telecom Italia, ha condotto la propria analisi dell'offerta di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari (di seguito denominata offerta *wholesale*), e relativa ai servizi di accesso/connettività ricompresi nelle offerte *ring* e *full business company*, sulla base delle informazioni sui costi fornite da Telecom Italia, nonché alla luce dei dati di contabilità regolatoria in possesso dell'Autorità e dei dati che derivano dall'esperienza internazionale. L'analisi si è, inoltre, basata su un confronto con le condizioni offerte all'utenza finale, nell'ottica di verificare il rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni offerte alle divisioni operative interne dell'operatore notificato e quelle offerte agli operatori concorrenti.

C. I servizi *retail* e la proposta *wholesale* di Telecom Italia

1. Le offerte *retail* di Telecom Italia:

a) Ring: l'offerta *ring* proposta da Telecom Italia prevede l'accesso a larga banda dalla sede del cliente alla rete ATM di Telecom Italia. Tale accesso viene fornito tramite servizi di connettività che utilizzano tecnologie x-DSL (per velocità di trasmissione da 2 a 8 Mbit/s) e SDH (per velocità di trasmissione da 34 a 155 Mbit/s). Le condizioni economiche per tale servizio si compongono di un contributo impianto, un canone annuo ed un costo per Mbyte trasmesso/ricevuto, e sono riportate, per i servizi x-DSL, nella tabella sottostante:

Ring	**Contributo attivazione**	**Canone annuo**	**Costo per Mbyte**
2 Mbit/s	500.000	2.350.000	12
8 Mbit/s	2.000.000	9.000.000	12

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità che non intende applicare alla clientela finale alcuna tipologia di scontistica rispetto alle condizioni sopra riportate. Nel caso di accesso con velocità a 8 Mbit/s, tale accesso viene fornito affasciando 4 accessi a 2 Mbit/s tramite un apparato denominato IMA. Il costo di tale apparato è pari, secondo Telecom Italia, a lire 700.000, e viene fatturato separatamente al cliente finale.

b) Full Business Company (in seguito FBC): l'offerta FBC consiste, con riferimento al servizio di connettività, all'offerta di capacità trasmissiva da 2 a 8 Mbit/s tramite tecnologie x-DSL e da 34 a 155 Mbit/s tramite tecnologie SDH, con una modalità di tariffazione a consumo pari a lire 83 per Mbyte trasmesso/ricevuto. È previsto il pagamento di un minimo di consumo ed, al suo superamento, un addebito per Mbyte aggiuntivo, secondo la seguente scala di consumi mensili:

Consumi	**Costo per Mbyte**
fino a 10 Gbyte al mese	Lire 83 per Mbyte
Da 10 a 30 Gbyte al mese	Lire 70 per Mbyte
Oltre 30 Gbyte al mese	Lire 52 per Mbyte

Viene prevista una soglia di traffico prepagato pari a 300.000 al mese (comprendente un consumo pari a circa 3,6 Gbyte mese). Nel corso dell'istruttoria è emerso che in alcuni contratti tra Telecom Italia e la clientela finale non è stata riportata la componente a consumo per il traffico eccedente la quota prepagata. Inoltre, sono stati riscontrati altri casi di offerte effettuate da Telecom Italia alla clientela finale che prevedevano esplicitamente l'esclusione del pagamento del traffico eccedente la quota prepagata, per cui l'offerta si configurava come offerta di tipo "forfettario". Infine, è stato riscontrato, come elemento di ulteriore criticità, il fatto che per la tariffazione del traffico eccedente la componente prepagata sono previsti meccanismi basati su dichiarazione del cliente finale, ovvero la possibilità che non vengano fatturati i "pacchetti" dichiarati errati dal cliente. Di fatto, quindi, è concreta la possibilità di dichiarare errati i pacchetti eccedenti la quota di traffico prepagato, configurando di fatto l'offerta formalmente prepagata come un'offerta di tipo forfettario

Nel corso delle attività istruttorie, sono pervenute all'Autorità anche segnalazioni sul fatto che Telecom Italia commercializza i servizi in connettività x-DSL in aree geografiche non ancora coperte da tale servizio. In attesa, della copertura della disponibilità della tecnologia x-DSL in tali aree, il servizio verrebbe offerto tramite l'utilizzo di circuiti diretti (in seguito CDN), applicando invece delle condizioni economiche del servizio CDN, le condizioni economiche proprie del servizio di connettività x-DSL. L'Autorità ritiene tale comportamento non in linea con gli obblighi generali di non discriminazione nonché con i principi di cui all'articolo 5 della delibera 2/00/CIR.

2. L'offerta *wholesale* proposta da Telecom Italia:

Telecom Italia ha proposto all'Autorità diverse offerte *wholesale* relative all'offerta *Ring*, ovvero nella versione del 29 febbraio u.s. e nella versione del 23 maggio 2000, in seguito alla pubblicazione ed entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR. Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia di non ritenere tali offerte adeguate ed ha fornito a Telecom Italia alcune indicazioni in merito alle caratteristiche dell'offerta *wholesale*. Sulla base delle indicazioni dell'Autorità, nonché di negoziati con alcuni operatori licenziatari, Telecom Italia ha fatto pervenire all'Autorità in data 15 novembre 2000, una ulteriore proposta di offerta *wholesale*. Le caratteristiche di tale proposta sono le seguenti:

Offerta CVP	**Contributo attivazione**	**Canone annuo**	**Prezzo per Mbyte (ricevuto/trasmesso)**
Offerta base al netto dei costi evitabili commerciali, di modem e connettività urbana	390.000	1.833.000	9,4
Offerta base con modem	450.000	2.049.000	9,4
Offerta base con connettività urbana	390.000	2.083.000	10,6
Offerta base con modem e connettività urbana	450.000	2.299.000	10,6

Telecom Italia ha valorizzato il minor costo derivante dallo scorporo del *modem* in lire 240.000 lire annue per singolo accesso, corrispondenti a lire 600.000 ammortizzate in 24 mesi. Tale scorporo si riflette sul costo del servizio CVP "*wholesale*" tramite un aumento del canone annuo pari a lire 216.000 ed una maggiorazione di 60.000 lire sul contributo attivazione.

Con riferimento alla valorizzazione del minor costo derivante dallo scorporo della componente di connettività urbana, Telecom Italia ha dichiarato che tale componente ha un costo pari a lire 600.000 per singolo accesso, che comporta un aumento del canone annuo pari a lire 250.000 ed un aumento di 1,2 lire del prezzo per Mbyte.

D. Le valutazioni dell'Autorità

La valutazione effettuata dall'Autorità sull'offerta *wholesale* di Telecom Italia, ai sensi, in particolare, della delibera n. 2/00/CIR e dei principi di ragionevolezza, equità e non discriminazione nel definire le condizioni di accesso alla rete disposti all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, ha prodotto i seguenti risultati e conseguenti determinazioni:

a) il servizio proposto non rispetta pienamente i principi di trasparenza e non discriminazione e ragionevolezza per quanto riguarda le modalità di fornitura del servizio, poiché alcuni elementi indispensabili affinché gli operatori licenziatari (di seguito denominati anche OLO) possano fruire del servizio non sono compresi nella configurazione proposta e debbono essere necessariamente acquistati separatamente da divisioni commerciali di Telecom Italia, mentre tali elementi vengono inclusi nel prezzo del servizio offerto all'utenza finale da Telecom Italia. Tale situazione è fonte di discriminazione, di assenza di trasparenza e di irragionevolezza delle condizioni economiche e di fornitura proposte agli OLO. Pertanto, si ritiene che nella medesima offerta debbano essere necessariamente inclusi tutti gli elementi indispensabili affinché gli operatori licenziatari possano fruire del servizio; con modalità tecniche ed economiche analoghe e comparabili alla offerte di Telecom Italia all'utenza finale. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, devono essere incluse la porta ATM e la connettività in ambito urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM, al fine di rendere più trasparente e non discriminatoria l'offerta del servizio agli OLO;

b) L'Autorità ritiene inoltre opportuno che l'offerta *wholesale* includa il servizio di connettività tra i nodi degli operatori ed i nodi ATM della rete di Telecom Italia. Tale servizio di connettività è infatti indispensabile per permettere agli OLO di accedere alla rete ATM di Telecom Italia e raccogliere il traffico proveniente dai clienti finali. A livello internazionale, le offerte *wholesale* per servizi in tecnologia x-DSL, prevedono condizioni di offerta agevolate agli OLO/ISP del servizio di connettività tra nodi OLO/ISP e punti di accesso alla rete ATM dell'operatore dominante;

c) l'offerta *wholesale* non comprende tutta la gamma di servizi offerta all'utenza finale, in termini di capacità fornita e in termini di copertura geografica, né comprende tutte le articolazioni tariffarie offerte al cliente finale (modalità prepagata, modalità con tariffazione a consumo, modalità forfettaria);

d) per quanto riguarda lo schema di articolato contrattuale avente ad oggetto l'offerta *wholesale*, si evidenzia la mancanza, e dunque la necessità di prevederne la definizione, del dettaglio dei processi di *provisioning* e *assurance* e di un *service level agreement* dettagliato e comprensivo di penali idonee a costituire un serio incentivo al puntuale rispetto degli impegni contrattualmente stabiliti. Si ritiene che, laddove applicabile, possa costituire un valido riferimento per i tempi e le percentuali di consegna e di ripristino garantiti, nonché per determinare la misura delle penali, il modello previsto dalla delibera n. 711/00/CONS per il servizio di linee affittate, e della delibera n. 13/00/CIR per i servizi di accesso disaggregato, nonché alle procedure per il SLA indicate nella delibera n. 217/00/CONS;

e) l'offerta CVP proposta rappresenta rispetto all'offerta *Ring* base a 2 Mbit/s ed a parità di servizio offerto (ovvero nella configurazione CVP che comprende il modem e la connettività urbana) un differenziale di costo pari a circa il 10% su base annuale. Con riferimento alle condizioni economiche, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire evidenza delle componenti di costo dell'offerta *retail* e *wholesale* per servizi x-DSL, con particolare riferimento alla fornitura di adeguate giustificazioni relativamente alle voci di costo ritenute "evitabili". Si riporta, di seguito, una tabella nella quale sono contenute le informazioni fornite da Telecom Italia:

Tabella 1 - **Componenti di costo del servizio dichiarate da Telecom Italia**

Attività	**% sul totale**	**% di evitabilità verso OLO**
Costi industriali (rete)	64,3%	0%
Canone di concessione	2,6%	0%
Remunerazione del capitale (12,5%)	19,3%	0%
Costi di struttura aziendale	5,6%	0%
Progettazione	0,2%	80%
Vendita al cliente finale	1,6%	75%
Assistenza post vendita	1,5%	75%
Marketing e Pubblicità	2,4%	100%
Perdite su crediti	0,2%	90%
Fatturazione [1]	2,3%	49%

f) I servizi *ring* e *full business company* commercializzati da Telecom Italia ed oggetto della presente delibera utilizzano le tecnologie di accesso x-DSL e SDH, con particolare riferimento per quest'ultima tecnologia alla porzione di rete che fornisce connettività in ambito urbano. Pertanto, in analogia al disposto dell'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR, che persegue il fine di promuovere condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie nell'offerta di servizi x-DSL, qualora nell'offerta *wholesale* dei citati servizi non fossero comprese le tecnologie SDH, viste anche le difficoltà allo sviluppo di reti capillari in fibra ottica da parte di operatori alternativi, risulterebbero gravemente compromesse le finalità pro-concorrenziali della citata delibera. Ne consegue che fino al decorso di un ragionevole lasso di tempo rispetto all'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, dovrà essere previsto uno specifico obbligo in capo a Telecom Italia connesso con la fornitura dei servizi in tecnologia x-DSL/SDH, ed in particolare l'obbligo di predisporre una offerta *wholesale* deve essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH (capacità fino a 34 e 155 Mbit/s).

g) L'Autorità, sulla base delle evidenze dell'analisi tecnico-economica delle condizioni economiche delle proposte di offerta *wholesale* presentate da Telecom Italia, nonché dall'analisi comparata tra l'offerta *wholesale* e l'offerta *retail* di Telecom Italia stessa, ritiene che vi siano ulteriori margini di riduzione del prezzo dell'offerta *wholesale* in quanto:

1. la remunerazione del capitale del 12,5% deve essere, nell'ambito dell'offerta *wholesale*, applicato esclusivamente ai costi della rete mentre la remunerazione del capitale commerciale è da considerare come un costo evitabile;

2. l'applicazione di un *mark up* che tenga conto dei costi di struttura deve essere, nell'ambito dell'offerta *wholesale*, applicato esclusivamente ai costi della rete mentre la quota dei costi di struttura applicata ai costi commerciali è da considerare come un costo evitabile;

3. le voci di costo relative alle attività "commerciali" quali progettazione, vendita al cliente finale, assistenza post-vendita, perdite su crediti devono essere considerate totalmente evitabili;

4. la voce di costo relativa alla fatturazione verso OLO non è stata adeguatamente giustificata da parte di Telecom Italia;

5. non appare corretto attribuire il costo del contributo allo Stato all'offerta "*wholesale*", in quanto anche gli altri operatori licenziatari sono soggetti a tale contributo e, pertanto, si avrebbe, da parte di quest'ultimi, una doppia contribuzione. L'inammissibilità dell'attribuzione proposta da Telecom Italia è confer-

[1] L'ipotesi è che la fatturazione al cliente finale da parte di Telecom Italia rappresenti il 2,3% del costo complessivo evitabile al 100% ma che occorre aggiungere 90.000 di costo aggiuntivo per la fatturazione verso gli OLO. L'effetto complessivo genera una evitabilità della voce costi di fatturazione pari al 49%.

mata dal raffronto con quanto disposto in relazione ai servizi di interconnessione e accesso, ovvero ai servizi intermedi offerti da Telecom Italia agli operatori licenziatari, nelle delibere n. 1/CIR/98 e n. 10/00/CIR;

6. le sole correzioni, rispetto alla proposta di Telecom Italia, evidenziate alle lettere a), b) e c) precedenti portano a determinare un differenziale tra il servizio *wholesale* ed il servizio *retail* pari a il 22,7%;

7. l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire giustificazioni circa l'ammontare delle voci di costo ritenute "evitabili", quali quelle pertinenti alle attività commerciali. Telecom Italia non ha fornito ulteriori dettagli rispetto alle informazioni riepilogate nella tabella 1, ed ha affermato che il livello di prezzo dell'offerta CVP ha come riferimento i risultati di contabilità regolatoria per il servizio di Collegamenti diretti per la componente di costi "non pertinenti". La contabilità regolatoria fornita all'Autorità in relazione ai circuiti diretti non fornisce evidenze di dettaglio sui costi "evitabili". L'Autorità, peraltro, ritiene non appropriato la metodologia proposta da Telecom Italia di utilizzare come riferimento i Collegamenti diretti, in quanto si tratta di diverse tipologie di servizi;

8. con riferimento all'evidenziazione delle voci di costo evitabili in caso di vendita *wholesale* proposta da Telecom Italia, sono stati riscontrati alcuni elementi di criticità. In particolare, si rileva una presumibile sottovalutazione del peso delle voci attinenti la progettazione (trattandosi di un servizio innovativo e *ad hoc*, il cui costo è stato, invece, valorizzato in misura inferiore ad un decimo del costo della fatturazione), il *marketing* e la pubblicità (trattandosi di nuovi servizi ampiamente pubblicizzati, cui, invece, è stato attribuito il medesimo costo unitario dell'aggregato fatturazione), l'assistenza post-vendita (che si presume debba impegnare almeno altrettante risorse della vendita), l'attività stessa di vendita (date le provvigioni normalmente riconosciute al personale commerciale, a maggior ragione elevate trattandosi di un nuovo servizio, e gli altri costi connessi);

9. l'Autorità ha effettuato alcune analisi di sensitività ai valori proposti da Telecom Italia, variando le ipotesi sottostanti ai costi ritenuti "evitabili". Tale analisi ha evidenziato che apportando lievi modifiche ai valori percentuali indicati da Telecom Italia a voci quali i costi di vendita e *marketing* e pubblicità (5%), il differenziale tra servizio *retail* ed *wholesale*, sempre a parità di servizio offerto, passa al 30%;

10. tale presumibile sottostima da parte di Telecom Italia delle voci di costo "evitabili", per le quali l'Autorità non è stata messa in condizioni di valutarne l'adeguatezza, ha l'effetto di ridurre l'ammontare di costi in cui possono rilevarsi percentuali di evitabilità nella fornitura del servizio ai concorrenti e, di conseguenza, di aumentare il costo dell'offerta *wholesale*, non consentendo agli altri operatori licenziatari di sviluppare una concorrenza effettiva nei confronti di Telecom Italia;

11. le reiterate richieste di documentazione e di ulteriori informazioni in merito a tali elementi di costo non sono state soddisfatte da Telecom Italia. Da tale circostanza oggettiva discende la necessità per l'Autorità di stimare in maniera prudenziale, ai fini dell'effettiva realizzazione degli obiettivi di tutela e promozione della concorrenza che informano il disposto dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, le voci di costo relative, sulla base dei dati di bilancio, di contabilità regolatoria, dell'esperienza internazionale e della stima dei costi aggiuntivi che gli OLO devono sostenere per predisporre un'offerta completa alla clientela finale;

12. l'Autorità ha, pertanto, effettuato un'analisi di comparazione internazionale tra analoghe offerte *retail* ed *wholesale* da parte di altri operatori notificati a livello europeo tra cui Regno Unito, Spagna e Francia. In tali paesi, il differenziale tra servizi *retail* e servizi *wholesale* in tecnologia x-DSL varia dal 30 al 40%;

13. L'Autorità ha inoltre effettuato un'analisi dei dati di bilancio di Telecom Italia al fine di valutare il peso delle attività commerciali su servizi analoghi ai servizi *retail* in tecnologia x-DSL. Da tale analisi si evince ad esempio che, per la divisione di Tin.it che offre servizi di connettività x-DSL, il peso delle attività commerciali è superiore al 30%.

h) In sintesi, sulla base degli elementi sopra riportati l'Autorità è giunta alla conclusione che l'offerta *wholesale* debba essere determinata, in un approccio "*retail minus*", sulla base di uno sconto non inferiore al 30% rispetto all'offerta all'utente finale. Tale sconto è da intendersi a parità di servizio offerto. Nel caso in cui l'operatore richieda a Telecom Italia l'esclusione della componente di costo relativa al modem e/o della connettività urbana, l'importo dovrà essere diminuito delle quote di costo relative a tali componenti (pari rispettivamente a 240.000 ed a 600.000 lire annue).

i) L'Autorità ritiene che l'offerta del servizio di canale virtuale permanente ad altri operatori debba avere prevalentemente caratteristiche di offerta "forfettaria" e non solo a consumo. Come indicato dall'Auto-

rità a Telecom Italia nell'ambito del procedimento istruttorio, tale modalità di fornitura del servizio è conforme a quanto disposto dall'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR, in quanto, nella determinazione delle condizioni economiche del servizio, si applica lo stesso principio in base al quale dal costo del servizio finale vanno sottratti i costi evitabili non pertinenti. Pertanto, nel rispetto del principio del "*retail minus*", viene semplicemente proposta una diversa modalità di tariffazione agli operatori rispetto a quella adottata da Telecom Italia alla propria clientela finale. L'Autorità ritiene che, in mancanza di tale tipologia di offerta indipendente dal consumo, gli OLO sarebbero eccessivamente vincolati alle ipotesi di *pricing* e di consumo effettuate da Telecom Italia alla propria clientela. Si evidenzia, inoltre, che la tecnologia x-DSL, alla base del servizio di canale virtuale permanente, è per sua natura in grado di consentire la predisposizione di un'offerta forfettaria.

j) L'Autorità ritiene, pertanto, che l'offerta *wholesale* debba essere formulata con due diverse modalità tariffarie, una analoga all'offerta *retail* di Telecom Italia ed una di tipo forfettario. Sulla base delle evidenze fornite da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che l'offerta di tipo forfettario possa essere basata su un profilo di consumo medio indicato da Telecom Italia pari a 292.000 Mbyte annui, per una connessione a 2 Mbit/s.

k) L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che l'applicazione del criterio del "*retail minus*" per il servizio di canale virtuale permanente previsto dall'articolo 5, comma 4, della delibera n. 2/00/CIR si basa su considerazioni derivanti dalla fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, ed in particolare sul fatto che, in tale fase, può essere difficile quantificare alcuni elementi di costo. In ogni caso, tale principio implica necessariamente il rispetto del principi di non discriminazione tra le condizioni di offerta applicate dalla divisione rete di Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e quelle offerte ad altri operatori. In tale ottica, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire evidenza dei prezzi disaggregati e delle condizioni di trasferimento tra la divisione rete e divisione commerciale di Telecom Italia delle componenti di rete, ivi incluso la separazione tra componenti della rete ATM e della rete di accesso x-DSL. Telecom Italia non ha fornito tali informazioni limitandosi ad affermare che, per l'utilizzo dei portanti fisici della rete di accesso, delle risorse trasmissive tra nodi ATM e dei relativi sistemi di gestione/supporto, sono stati utilizzati i valori di costo risultanti dalla contabilità regolatoria 1999 secondo la metodologia dei costi storici pienamente allocati; mentre, per i nodi ATM ed altri apparati sono stati utilizzati i costi derivanti dall'acquisizione sul libero mercato delle componenti impiantistiche in questione. Telecom Italia ha altresì evidenziato di non ritenere il prezzo di offerta del CVP segmentabile in funzione delle diverse componenti impiantistiche, in quanto tale prezzo riflette la valutazione dell'azienda relativa al conseguimento in un arco di tempo di obiettivi di redditività a fronte del business in questione, e non di obiettivi di redditività per singole componenti disaggregate di rete e relativi costi. Telecom Italia, inoltre, afferma che la richiesta di accedere a eventuali "contratti di servizio interni" o "*transfer charge*" non ha alcun significato ed utilità a fini regolatori, in quanto sono strumenti gerarchici di organizzazione interna. L'Autorità non ritiene legittimo tale approccio, sia in considerazione del fatto che la normativa prevede che il servizio CVP sia fornito in maniera disaggregata agli altri operatori e, pertanto, devono potere essere disaggregate le condizioni economiche delle singole componenti di rete, sia in considerazione dell'obbligo di predisposizione di un sistema di separazione contabile per il quale l'evidenza delle condizioni di trasferimento tra la divisione rete e la divisione commerciale di Telecom Italia costituisce un presupposto fondamentale.

l) Nella fase iniziale di avvio del servizio, si rileva la necessità di un particolare livello di vigilanza da parte dell'Autorità relativamente ai livelli di servizio forniti. Analogamente a quanto già previsto nella delibera n. 217/00/CONS, si ritiene, pertanto, opportuna l'introduzione di alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità a carico di Telecom Italia, al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione sui livelli di qualità del servizio fornito.

m) L'autorizzazione a riprendere la promozione e la commercializzazione dei servizi al dettaglio da parte di Telecom Italia, infine, deve risultare subordinata al decorso di un ragionevole arco temporale che consenta agli operatori licenziatari, che eventualmente ne abbiano interesse, di prendere conoscenza dell'offerta *wholesale* di cui trattasi, di negoziare e concludere i relativi contratti in ottemperanza alla presente delibera, nonché di porre in essere le attività indispensabili per predisporre una propria offerta all'utenza finale.

n) Infine, l'Autorità ritiene che l'applicazione di scontistica agli utenti finali e la sottoscrizione di contratti con durata pluriennale possa costituire un ostacolo allo sviluppo di un mercato concorrenziale per questi servizi. Pertanto l'Autorità ritiene opportuno porre in capo a Telecom Italia l'obbligo di consentire all'utente finale di risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno dando diffusa comunicazione di tale facoltà alla clientela, anche a mezzo stampa.

E. L'applicabilità dell'offerta *wholesale* agli *Internet Service Provider*:

L'offerta CVP proposta da Telecom Italia in data 15 novembre 2000 è rivolta esclusivamente agli operatori licenziatari, sulla base del contenuto dell'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR. Nell'ambito del procedimento istruttorio, l'Associazione Italiana *Internet Service Provider* (ISP), ha depositato presso l'Autorità una formale richiesta per l'estensione di tale offerta agli *Internet Service Provider*. L'Autorità ha esaminato tale richiesta e ritiene opportuno svolgere la seguente considerazione. L'articolo 5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR prevede l'obbligo di offerta da parte di Telecom Italia agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente. Tale articolo, pertanto, non prevede esplicitamente l'estensione di tale offerta ad altri soggetti autorizzati, quali gli ISP, ma non lo esclude, né, soprattutto, tale esclusione è desumibile dalla *ratio* della disposizione di cui trattasi. Infatti, si rileva che, nel caso dell'offerta da parte di Telecom Italia del servizio di CVP con velocità 640 kbit/s *downstream* e 128 kbit/s *upstream*, approvato da questa Autorità con delibera 271/00/CONS, tale servizio era rivolto sia agli operatori licenziatari che agli *Internet Service Provider*. Il servizio *wholesale*, di cui al presente provvedimento, ha caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di cui alla delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL che consentono velocità di trasmissione fino a 2 Mbit/s rispetto ai 640 kbit/s della precedente offerta. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno valutare la richiesta da parte degli ISP di accedere al servizio di canale virtuale permanente di cui al presente provvedimento. Tuttavia, tale richiesta è pervenuta solo in una fase avanzata del procedimento istruttorio e, pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, avviare uno specifico supplemento d'istruttoria su tale tematica.

DELIBERA

Art. 1.
Modalità di fornitura del servizio

1. Il servizio di canale virtuale permanente deve essere offerto in maniera disaggregata nelle seguenti componenti di base:

a) *modem* in sede d'utente

b) raccolta dalla sede dell'utente al DSLAM

c) connettività urbana dal DSLAM alla rete ATM di Telecom Italia

d) connettività dal nodo dell'operatore al nodo ATM di Telecom Italia.

2. L'offerta *wholesale* di Telecom Italia deve essere resa disponibile in tutti gli ambiti geografici in cui i servizi basati sulle tecnologie x-DSL/SDH sono offerti all'utenza finale. Al fine di garantire l'applicazione di tale principio, si richiede che l'attuale copertura geografica dei servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH e le sue variazioni siano ufficialmente comunicate all'Autorità e contestualmente rese pubbliche, tramite comunicazione formale agli operatori che hanno avviato/concluso le negoziazioni per l'accesso al servizio di canale virtuale permanente ed inserimento nel sito *web* di Telecom Italia, con un anticipo di almeno 2 mesi rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova copertura.

3. L'offerta del servizio deve prevedere l'opzione tra accesso con interfaccia ATM e l'accesso con interfaccia *frame relay* senza differenziale di prezzo.

4. L'offerta *wholesale* di Telecom Italia deve, in base ai principi di non discriminazione e trasparenza, includere tutte le modalità tecniche, comprensive delle relative condizioni economiche per la fornitura di servizi di accesso tramite tecnologie x-DSL da 2 a 8 Mbit/s, presenti nell'offerta all'utente finale; in particolare devono essere compresi anche quelli basati sull'uso di un unico *Virtual Circuit* (VC);

5. In base al principio di non discriminazione rispetto alle condizioni offerte alle proprie divisioni commerciali, l'offerta *wholesale* per l'offerta di servizi x-DSL deve:

a) includere nel prezzo la connettività in ambito urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM;

b) includere nel prezzo la porta ATM per l'interconnessione di Telecom Italia con gli OLO;

c) prevedere la possibilità di utilizzo di trasporto interurbano tramite reti di operatori terzi;

d) prevedere l'utilizzo delle interconnessioni e/o accessi alla rete ATM di Telecom Italia eventualmente già esistenti;

e) prevedere un'offerta a condizioni *wholesale* per il servizio opzionale di trasporto ATM di tipo geografico e per il servizio opzionale di collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622 Mbps fra nodi ATM di Telecom Italia e nodi degli OLO.

6. Relativamente alle componenti SDH del servizio, in via temporanea, in attesa dell'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica, l'offerta *wholesale* dovrà essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH (capacità fino a 34 e 155 Mbit/s). Tale estensione è disposta temporaneamente e rimane in vigore per almeno sei mesi successivamente all'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica.

Art. 2.

Condizioni economiche di offerta

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, circa la necessità di integrare l'attuale configurazione di offerta *wholesale*, le condizioni economiche richieste per tale offerta, inclusive del *modem* e della connettività urbana, non potranno essere superiori ai livelli risultanti dall'applicazione degli sconti indicati alla tabella sottostante:

Tabella 1 - **Sconto % rispetto all'offerta all'utente finale**

	attivazione	**canone annuo**	**prezzo/Mbyte**
Offerta *wholesale* (nelle diverse capacità previste) sia nella modalità a consumo sia nella modalità prepagata	-30%	-30%	-30%

Gli sconti indicati si intendono direttamente applicabili al listino dell'offerta *ring* comunicata all'Autorità, ed al listino relativo alla parte di connettività dell'offerta *full business company*, e dovrà essere automaticamente applicata a qualunque offerta migliorativa proposta da Telecom Italia all'utenza finale per servizi analoghi, fatta salva la possibilità per Telecom Italia di dimostrare all'Autorità una diversa composizione dei "costi evitabili" nelle nuove offerte proposte all'utenza finale.

Le condizioni economiche dell'offerta con modalità forfettaria, invece, non potranno essere superiori ai livelli indicati nella tabella 2. Le capacità superiori saranno ottenute affasciando i flussi a 2 Mbit/s.

Tabella 2 - **Condizioni economiche dell'offerta con modalità forfettaria**

	attivazione	**canone annuo**	**prezzo/Mbyte**
Capacità 2 Mbit/s	350.000	4.100.000	non previsto

2. Le componenti di offerta accessorie (quali *modem*, connettività urbana) dovranno essere valutate anche separatamente, al fine di presentare un'offerta *wholesale* opportunamente disaggregata. La scelta di sottoscrivere un contratto che non include uno degli elementi accessori comporterà, quindi, l'applicazione da parte di Telecom Italia di un prezzo derivante dalla detrazione dalle condizioni economiche di cui al precedente comma delle condizioni economiche previste per l'elemento in questione, riportate nella tabella sottostante:

Tabella 3 - **Condizioni economiche delle componenti disaggregate del servizio *wholesale***

	Costo annuo
1. modem in sede d'utente	240.000
2. connettività urbana	600.000

3. Con riferimento al servizio CVP in modalità prepagata, in corrispondenza del servizio *full business company*, l'offerta *wholesale* deve essere basata inizialmente sull'applicazione delle condizioni economiche di cui al comma 1, con riferimento alla corresponsione di un canone annuo. Telecom Italia non può richiedere in tale modalità di offerta, la corresponsione della componente di costo a consumo fino alla verifica puntuale da parte dell'Autorità, delle effettive modalità di fatturazione praticate da Telecom Italia alla clientela finale per la quota di traffico eccedente la quota prepagata.

4. Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità evidenza di tutte le modalità di fatturazione previste nell'offerta commerciale, nonché, relativamente alle offerte su base forfettaria, dell'inserimento nel contratto verso la clientela finale della componente di costo relativa al traffico eccedente la soglia prepagata, le modalità tecniche, economiche e temporali con cui viene effettuata la misurazione e la tariffazione dei pacchetti di tale traffico, la definizione dei meccanismi per l'individuazione dei pacchetti errati, e l'eventuale definizione di una percentuale massima di tolleranza per i pacchetti errati.

5. L'Autorità, verificato quanto previsto al comma precedente, consentirà l'adeguamento dell'offerta *wholesale* di cui al comma 1, tramite la previsione dell'addebito di un costo per Mbyte eccedente la soglia di traffico prepagato, indicativamente pari al costo per Mbyte riportato nella tabella 1, punto , del comma 1.

Art. 3.
Modalità contrattuali e service level agreement

1. Telecom Italia deve predisporre uno schema contrattuale che deve prevedere i seguenti elementi:

a) la definizione di dettaglio dei processi di *provisioning* e *assurance* proposti, che devono prevedere la fornitura, anche nella fase antecedente la conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie al raggiungimento degli accordi, ed in particolare le informazioni relative alla disponibilità del servizio nonché ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'OLO delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio;

b) la definizione di un dettagliato *service level agreement* contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità di fornitura del servizio *wholesale*, comprensivo di congrue penali per ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali, costruito sulla base dei criteri evidenziati nelle premesse della presente delibera al paragrafo D, lettera d), del considerando.

2. I tempi di attivazione e fornitura indicati nel contratto devono essere applicati in maniera non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti, ivi compresi gli operatori licenziatari e le divisioni commerciali di Telecom Italia.

Art. 4.
Obblighi inerenti l'offerta di servizi x-DSL a parte di Telecom Italia alla clientela finale

1. L'offerta da parte di Telecom Italia alla clientela finale di servizi di connettività x-DSL deve essere disaggregata rispetto all'offerta di altri prodotti/servizi.

2. Telecom Italia è tenuta a comunicare preventivamente all'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, i servizi che intende commercializzare alla clientela finale basati sull'offerta di connettività in tecnologie x-DSL e le relative condizioni economiche.

3. Le ulteriori articolazioni tariffarie dei servizi x-DSL già offerti da Telecom Italia al cliente finale dovranno essere comunicate all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e saranno valutate anche ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta *wholesale*.

4. Politiche di sconto a volume, o di qualsiasi natura, eventualmente praticate da Telecom Italia alla clientela finale, rispetto alle condizioni economiche comunicate all'Autorità per i servizi di cui alla presente delibera, devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorità, anche ai fini della valutazione degli impatti indotti sul differenziale, definito all'articolo 2, fra tali nuove condizioni economiche per l'utenza finale e le tariffe *wholesale*, che potranno essere adeguate di conseguenza.

5. Telecom Italia deve consentire all'utente finale di risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno, dando comunicazione di tale facoltà alla clientela entro 60 giorni dalla notifica della presente delibera.

6. Le condizioni economiche di offerta alla clientela finale non possono discriminare tra traffico entrante/uscente da/verso Telecom Italia, ivi comprese divisioni commerciali, società controllate e collegate della stessa Telecom Italia, e altri operatori.

7. Il contratto stipulato tra Telecom Italia e la clientela finale deve contenere esplicitamente ed in maniera disaggregata le condizioni economiche di tutte le componenti del servizio offerto, quali ad esempio connettività x-DSL sia con riferimento alla componente di canone annuo o prepagato, sia con riferimento alla componente di costo a consumo (se previsto), apparato IMA (se previsto).

Art. 5.
Disposizioni finali

1. Telecom Italia è tenuta a riformulare ed a integrare la propria offerta *wholesale* secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento entro quindici giorni dalla sua notifica.

2. Le condizioni economiche del servizio *wholesale* secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento hanno effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR.

3. Nella fase iniziale di avvio del servizio e data la necessità dichiarata da Telecom Italia di un periodo transitorio per stabilizzare le procedure di fornitura, l'Autorità si riserva di vigilare sui livelli di servizio forniti e di valutare la necessità di interventi. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità una relazione dettagliata contenente le seguenti informazioni:

a) elenco della capacità *wholesale* venduta;

b) numero clienti attivati;

c) tempi a consuntivo per lo studio di fattibilità;

d) tempi a consuntivo per l'attivazione degli accessi richiesti e fornitura del servizio;

e) tempi a consuntivo per interventi di manutenzione e riparazione guasti;

f) consuntivi di traffico per la clientela finale (espresso in Mbyte) rilevati e fatturati;

g) indicazione dei contratti sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore della delibera con la clientela finale per la fornitura di servizi in tecnologia xDSL/SDH, specificando il numero di contratti con durata superiore ad un anno, il numero dei contratti attivati e la consistenza della capacità venduta suddivisa per tipologia di connessione (ADSL, HDSL, SDH, altro).

Gli elementi di cui alle lettere *a)-f)* precedenti devono essere forniti con periodicità mensile per almeno 12 mesi, prorogabili, separatamente per singolo operatore (ivi comprese divisioni commerciali di Telecom Italia o società controllate da o collegate a Telecom Italia). Gli elementi di cui alla lettera g) devono essere forniti entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera.

4. L'Autorità si riserva di valutare i contenuti dell'offerta *wholesale* di cui al comma 1, sulla base del rispetto dei principi di cui al presente provvedimento e della normativa di riferimento. La commercializzazione delle offerte *ring* e *full business company*, o equivalenti, comunque denominate, da parte di Telecom Italia è autorizzata a partire da 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità dell'offerta *wholesale* di cui al comma 1.

5. L'Autorità avvia un supplemento di istruttoria al fine di valutare l'integrazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale per la fornitura di determinati tipologie di servizi l'accesso all'offerta del servizio *wholesale* di cui al presente provvedimento. Tale istruttoria termina entro il 30 gennaio 2001.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Commissario Relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 2/01/CIR del 2 febbraio 2001

Fissazione del termine dell'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR

Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000 n. 73;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR, recante "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati *ring* e *full business company*" ed in particolare l'articolo 5, comma 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2001 n. 17;

Vista la decisione della Commissione per le infrastrutture e le reti, assunta il 17 gennaio 2001 di attivare, il supplemento di istruttoria, da concludersi entro il 30 gennaio 2001, previsto all'articolo 5, comma 5 della menzionata delibera n. 15/00/CIR;

Ritenuto di dover fissare un nuovo termine per la conclusione della menzionata istruttoria, di cui all'articolo 5, comma 5 della delibera n. 15/00/CIR, al fine di conoscere le posizioni dei soggetti interessati;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 5 della delibera n. 15/00/CIR è fissato al 23 febbraio 2001.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 3/01/CIR del 22 febbraio 2001

Integrazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente

Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione infrastrutture e reti del 22 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR – "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.73 del 28 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 217/00/CONS – "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS – "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR – "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati *ring* e *full business company*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 5, della menzionata delibera n. 15/00/CIR che recita "L'Autorità avvia un supplemento di istruttoria al fine di valutare l'integrazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale per la fornitura di determinati tipologie di servizi l'accesso all'offerta del servizio *wholesale* di cui al presente provvedimento. Tale istruttoria termina entro il 30 gennaio 2001";

Vista la decisione adottata il 17 gennaio 2001 dalla Commissione infrastrutture e reti di avviare l'istruttoria ai sensi del citato articolo 5, comma 5 della delibera n. 15/00/CIR;

Vista la propria delibera n. 2/01/CIR – "Fissazione del termine dell'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, che prevede la fissazione del termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR al 23 febbraio 2001;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che il servizio *wholesale*, di cui alla delibera n. 15/00/CIR, ha caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di cui alla delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL che consentono velocità di trasmissione superiore;

Considerato che la delibera n. 467/00/CONS prevede che i servizi di trasmissione dati mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, nella quale rientrano i servizi oggetto dell'offerta di canale virtuale permanente, sono soggetti ad una autorizzazione generale;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, di consentire a tutti i soggetti in possesso di idoneo titolo autorizzatorio di accedere all' offerta *wholesale* di canale virtuale permanente formulata da Telecom Italia s.p.a. ai sensi della sopra menzionata delibera n.15/CIR/00;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L' articolo 5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR è sostituito dal seguente:

"1. Telecom Italia è tenuta ad offrire agli operatori licenziatari e/o muniti di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate".

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 4/01/CIR del 22 febbraio 2001

Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR

Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione infrastrutture e reti del 22 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE del 22 agosto 1998, C 265;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalle proprie delibere n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1999, n. 247 e n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 Ottobre 2000, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n.133;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale del 25 maggio 2000, pubblicata nella GUCE del 29 giugno 2000, L 156/44;

Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di *unbundling del local loop* il 5 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700 codice di procedura civile;

Vista la propria delibera n. 217/00/CONS del 7 aprile 2000, recante: "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 agosto 2000, n. 184;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'articolo 5 della delibera 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati "*ring*" e "*full business company*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2001, n. 17;

Vista la proposta di Telecom Italia del 30 gennaio 2001, pervenuta in Autorità il 31 gennaio 2001 (protocollo n. 616/01/RM) e le successive comunicazioni del 21 e 22 febbraio 2001 che modificano ed integrano la proposta stessa;

Vista la nota dell'Autorità del 16 febbraio 2001 (protocollo n. 1020/01/RM) in merito alla menzionata proposta di Telecom Italia del 30 gennaio 2001;

Visto il documento presentato congiuntamente dalle società Colt, Infostrada, RSL Com Italia, GlobalOne, KPNQWest, Edisontel e Nodalis in data 9 febbraio 2001;

Visti i documenti inviati dalla società Infostrada s.p.a. in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società Albacom in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società KPNQWest in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società ePlanet in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società Edisontel in data 20 febbraio 2001;

Visto il documento inviato congiuntamente dalle società Adriacom, Cable & Wireless Italia, KPN Qwest, Lombardiacom, McLink, Netscalibur, Noicom, Peppercom, Teti, Tibercom in data 21 febbraio 2001;

Vista la propria delibera n. 3/01/CIR "Integrazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente", in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato quanto segue:

1. Premessa

La delibera 15/00/CIR (d'ora in avanti, la delibera) ha stabilito i criteri ed i principi a cui Telecom Italia è tenuta ad attenersi nella definizione di un'offerta per il servizio di Canale Virtuale Permanente (di seguito offerta CVP). La delibera, all'articolo 5, comma 4 prevede che l'Autorità valuti la rispondenza dell'offerta *wholesale* proposta da Telecom Italia ai fini dell'approvazione. Telecom Italia, a seguito dell'approvazione della menzionata offerta *wholesale*, viene autorizzata alla commercializzazione dell'offerta dei servizi in tecnologia xDSL denominati "*ring*" e "*full business company*", così come ad oggi presentata.

In data 30 gennaio 2001 Telecom Italia ha inviato all'Autorità una proposta di adempimento alla delibera (di seguito, la proposta).

In data 16 febbraio 2001, l'Autorità ha inviato una nota a Telecom Italia che riporta le tematiche per le quali l'Autorità stessa ha riscontrato un non completo allineamento alle disposizioni della delibera.

Telecom Italia, sulla base delle osservazioni dell'Autorità, ha provveduto a modificare ed integrare la proposta con note del 21 e 22 febbraio 2001.

2. La proposta di Telecom Italia del 30 gennaio 2001

La formulazione dell'offerta contenuta nella proposta del 30 gennaio 2001 si articolava come segue.

Telecom Italia ha provveduto a modificare la propria offerta *retail*, (denominata *Ring*), rispetto a quella presentata nel novembre dell'anno precedente, passando da un' offerta di tipo indifferenziato su tutto il territorio nazionale ad un'offerta che distingue tra aree urbane servite da un solo nodo ATM (cosiddette aree mononodo) ed aree urbane con presenza di più nodi ATM (cosiddette aree plurinodo, allo stato Roma e Milano).

Tabella 1 - **Offerta *Ring* (15 novembre 2000; relativa ad una capacità di 2 Mbit/s))**

Tipo Rete	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
	500.000	2.350.000	12

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 1 sono comprensive di *modem* e connettività urbana.

Tabella 2 - **Offerta *Ring* (30 gennaio 2001; relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)**

Tipo Rete	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
Mononodo	500.000	1.510.000	12
Plurinodo	500.000	2.215.000	12

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 2 non comprendono il *modem*.

Con riferimento al trasporto interurbano tra nodi ATM, l'offerta *retail* prevede due opzioni:

– in modalità dedicata con l'utilizzo di circuiti diretti numerici in base alle vigenti condizioni tecniche ed economiche;

– su base consumo, corrispondendo un importo pari a 68 lire per Mbyte trasmesso/ricevuto.

Inoltre, riguardo all'offerta denominata *Full Business Company* (FBC), la proposta di Telecom Italia del 30 gennaio prevede una riformulazione del servizio, in quanto la parte di connettività dell'offerta FBC coincide con l'offerta *Ring*. I contratti alla clientela indicano separatamente la componente di trasporto (metropolitano ed interurbano) dalle altre componenti di offerta. L'offerta FBC viene quindi rimodulata, senza la quota mensile "prepagata" e si avvale dell'utilizzo delle componenti dell'offerta *Ring* e della connettività interurbana per la componente di trasporto; a questi elementi si aggiunge il prezzo relativo alle componenti informatiche ed applicative. Tutti gli elementi possono desumersi in maniera distinta nell'offerta commerciale di Telecom Italia.

L'offerta *wholesale* di Telecom Italia del 30 gennaio 2001, relativa al servizio CVP, proposta da Telecom Italia riproduce l'articolazione dell'equivalente offerta *retail*:

Tabella 3 - **Offerta CVP (30 gennaio 2001, relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)**

Tipo Rete	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
Mononodo	350.000	1.057.000	8,4
Plurinodo	350.000	1.551.000	8,4

(Importi espressi in lire)

Le condizioni economiche relative alle velocità superiori a 2 Mbit/s, ove tecnicamente disponibili, si desumono dai prezzi riportati nelle precedenti tabelle 2 e 3, precedenti moltiplicando per i fattori definiti dalla seguente tabella 4:

Tabella 4 - **Fattori moltiplicativi da applicare alle tabelle 2 e 3**

Velocità Mbit/s	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
8	4	3,83	1
34	6	10,21	0,42
155	10	12,76	0,42

L'offerta *wholesale* prevede, inoltre, le condizioni economiche di componenti aggiuntive quali la porta ATM (tabella 54) e il trasporto interurbano tra nodi ATM.

Tabella 5 - **Porta ATM (milioni di lire)**

Velocità Mbit/s	Contributo attivazione	Canone annuo
2	4.000.000	9.600.000
34	7.000.000	36.000.000
155	10.000.000	54.000.000

(Importi espressi in lire)

Con riferimento al trasporto interurbano tra nodi ATM, l'offerta *wholesale* prevede le seguenti opzioni:

– per i circuiti diretti, le condizioni economiche sono quelle contenute nella delibera n. 711/00/CONS;

– in alternativa, gli operatori possono richiedere un trasporto tra nodi ATM appartenenti ad aree metropolitane differenti corrispondendo 61 lire a Mbyte trasmesso/ricevuto, per una fase transitoria di sei mesi;

– porta ATM, ove necessaria per la consegna del traffico su rete degli operatori. I prezzi applicati sono quelli esposti nella tabella 5.

3. Modifiche ed integrazioni di Telecom Italia alla proposta, formulate con note del 21 e del 22 febbraio 2001

Le modifiche ed integrazioni alla proposta di Telecom Italia, prevedono di separare l'offerta del servizio CVP nelle sue parti componenti:

– Modem

– Accesso

– Trasporto metropolitano.

Tale formulazione è presente tanto nell'offerta *wholesale*, quanto in quella *retail*, così che sia l'operatore sia il cliente finale possono scegliere quali componenti acquistare. La presenza di distinte componenti del servizio consente di superare il problema dell'offerta differenziata per aree geografiche, legando invece il prezzo alle risorse di rete effettivamente richieste. La componente di trasporto metropolitano è, ovviamente, ordinabile unicamente ove presente (ad oggi Roma e Milano) e può essere evitata qualora l'operatore realizzi una propria rete metropolitana.

Tale offerta è riarticolata come segue:

Tabella 6 - **Offerta *Ring* (21 febbraio 2001, relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)**

Componenti del servizio	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
Accesso (ATM/FR)	500.000	1.510.000	12
Trasporto metropolitano	–	705.000	–

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 6 non comprendono il modem, che il cliente finale può acquistare separatamente ad un prezzo di 690.000 lire, da ripartirsi in 30 mesi, per un valore annuo di 276.000 lire.

Tabella 7 - **Offerta CVP (21 febbraio 2001, relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)**

Componenti del servizio	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
Accesso (ATM/FR)	350.000	1.057.000	8,4
Trasporto metropolitano	–	494.000	–

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 7 non comprendono il *modem*, che l'operatore può acquistare separatamente ad un prezzo di 600.000 lire, da ripartirsi in 30 mesi, per un valore annuo di a 240.000 lire.

I fattori moltiplicativi per le capacità superiori a 2 Mbit/s sono analoghi a quelli contenuti nella proposta del 30 gennaio u.s. (di cui alla tabella 4).

Con riferimento all'offerta di tipo forfettario, Telecom Italia ha proposto un'articolazione in lotti da 10 accessi ciascuno, attestati su uno stesso nodo ATM. Tale offerta assicura un consumo medio per accesso pari a 500 Gbyte/anno. Le condizioni economiche proposte corrispondono ad un servizio caratterizzato da una banda MCR (*minimum cell rate*) di 256 kbit/s in *upstream* e 512 kbit/s in *downstream*. Il PCR (*peak cell rate*) è pari a 2 Mbit/s in *downstream* e 512 kbit/s in *upstream*.

Tabella 8 - **Condizioni economiche dell'offerta *wholesale* forfettaria (relativa ad una capacità di 2Mbit/s)**

Lire	Contributo attivazione per singolo accesso	Canone annuo per lotto da 10 accessi
Accesso (da sede cliente a nodo ATM)	350.000	40.000.000

(Importi espressi in lire)

La fatturazione del canone per il singolo lotto da 10 accessi, pari a lire 3.333.000/mese decorre dalla comunicazione di disponibilità del lotto richiesto, mentre il contributo di attivazione viene fatturato all'atto dell'effettiva attivazione del singolo accesso.

Con riferimento alle condizioni economiche della porta ATM, viene prevista la possibilità di uno sconto del 10% sul prezzo annuale, nel caso di contratti di durata triennale.

Inoltre, Telecom Italia propone, per un periodo transitorio di sei mesi dalla data di autorizzazione, e solo per operatori che non accedano già alle condizioni agevolate di cui alla delibera n. 711/00/CONS e che acquistino contestualmente il servizio CVP e la porta ATM, una riduzione del 10% sul relativo circuito diretto numerico (CDN), rispetto ai prezzi dell'offerta in vigore. Tale riduzione si applica per i primi sei mesi di vigenza contrattuale.

Con riferimento al trasporto interurbano, viene confermato quanto contenuto nella proposta del 30 gennaio u.s., ovvero un prezzo di 61 lire a Mbyte trasmesso/ricevuto.

Nell'ambito dell'offerta *wholesale*, in caso di specifica richiesta degli operatori interessati, viene prevista, la possibilità, di negoziare le condizioni di co-locazione di apparati DSLAM dell'operatore presso le centrali Telecom Italia. L'Azienda si rende, inoltre, disponibile a negoziare le condizioni di fornitura e manutenzione dell'apparato DSLAM, sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed in relazione alle disponibilità dei fornitori degli apparati e delle necessità rappresentate dagli operatori. I tempi e le modalità di realizzazione verranno definiti all'atto della contrattualizzazione con l'operatore ed anche sulla base dei risultati dell'analisi di fattibilità tecnica.

4. Le valutazioni dell'Autorità in merito alla proposta di Telecom Italia

La proposta di Telecom Italia, così come modificata ed integrata con note del 21 e 22 febbraio 2001, evidenzia coerenza con le disposizioni della delibera, anche se permangono taluni aspetti sui quali, valutati ulteriori elementi tecnici ed economici, nonché gli effetti sul mercato della prima applicazione della delibera, l'Autorità si riserva un successivo intervento.

In particolare, l'Autorità avvierà un'indagine finalizzata a valutare la possibilità di prevedere un'offerta *wholesale* di tipo forfettario anche per il servizio in tecnologia HDSL. In tal senso, entro sessanta giorni, verranno esaminate sia le problematiche relative agli aspetti infrastrutturali e tecnologici, sia il contesto economico e concorrenziale, in particolare al fine di valutare i possibili effetti dell'introduzione di un'offerta forfettaria *wholesale* HDSL sullo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi a larga banda e sui mercati contigui (in particolare, le linee affittate).

Inoltre, l'Autorità, preso atto della modalità di formulazione del prezzo *wholesale* che Telecom Italia propone per alcune componenti opzionali del servizio CVP, si riserva di prevedere un successivo intervento; ciò, in particolare, relativamente alle condizioni economiche dell'offerta *wholesale* per il servizio di trasporto geografico tra nodi ATM e per il servizio di collegamento tra il nodo dell'operatore e quello di Telecom Italia effettuato tramite CDN. In questo secondo caso, l'analisi confluirà nell'ambito del procedimento istruttorio recentemente avviato e finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta *wholesale* di linee affittate.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che la proposta di Telecom Italia, così come modificata ed integrata, consenta, disaggregando le diverse componenti del servizio CVP, una maggiore concorrenza sia nel mercato del servizio finale, sia nei segmenti di mercato relativi all'accesso ed alla connettività urbana.

Inoltre, considerata l'importanza per lo sviluppo economico del Paese rappresentata dai servizi caratterizzati da un elevato tasso d'innovazione tecnologica e da ritmi di crescita particolarmente sostenuti, l'Autorità ritiene fondamentale garantire il tempestivo sviluppo in condizioni concorrenziali del mercato dei servizi in tecnologia xDSL. In tale ottica, e riservandosi comunque la possibilità di successivi interventi che favoriscano ulteriormente la competizione, l'Autorità ritiene opportuno, in sede di prima applicazione, promuovere tempestivamente l'offerta del servizio CVP da parte di Telecom Italia, al fine di permettere l'avvio immediato delle attività di negoziazione tra le parti.

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È approvata l'offerta del servizio di canale virtuale permanente, presentata da Telecom Italia in data 30 gennaio 2001, così come modificata ed integrata in data 21 e 22 febbraio 2001.

2. Telecom Italia è tenuta a pubblicare tale offerta, comprensiva anche del *service level agreement* e delle condizioni di *provisioning* ed *assurance*, il giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento.

3. A seguito della valutazione effettuata sulla prima fase di effettiva operatività del servizio, l'Autorità si riserva di apportare eventuali modifiche, al *service level agreement* ed alle condizioni di *provisioning* ed *assurance*.

4. Tenuto conto dell'effettivo andamento del mercato ed, in particolare, dell'affermazione di un contesto pienamente concorrenziale, l'Autorità si riserva, inoltre, di rivedere le condizioni di offerta del servizio di canale virtuale permanente.

5. Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità ed agli operatori che accedono all'offerta *wholesale*, entro cinque giorni dalla richiesta, un elenco dettagliato dei nodi ATM presenti nelle aree ove viene reso disponibile il servizio, ivi incluse la copertura geografica delle aree servite da ciascun nodo ATM. Telecom Italia è tenuta a fornire, altresì, gli eventuali aggiornamenti di tale elenco prodotto con un preavviso di due mesi rispetto all'effettiva attivazione del servizio nelle nuove aree.

6. La società Telecom Italia può avviare la commercializzazione dei servizi *Ring* e *Full Business Company*, secondo le previsioni di cui all'articolo 5, comma 4, della delibera n. 15/00/CIR.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Commissario Relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

tazione da parte dell'autorità giudiziaria, l'operatore notificato è tenuto ad informare sia l'operatore licenziatario sia l'autorità giudiziaria.

5. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente è determinata sulla base della durata del contratto tra operatore licenziatario e tale cliente.

6. Ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione di *carrier selection.*

7. Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore licenziatario, quest'ultimo è tenuto a restituire il controllo dell'accesso all'operatore notificato. Se il recesso è a causa di trasloco da parte del cliente, tale obbligo di restituzione è sospeso per un periodo di trenta giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore licenziatario.

8. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, agli operatori licenziatari e ad aggiornare periodicamente e con tempestività le informazioni relative all'ubicazione dei siti di accesso disaggregato alla rete locale e gli archi di numerazione raggiungibili ai sensi di quanto previsto anche dall'articolo 14, comma 16, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

9. Nell'ambito delle negoziazioni per le richieste di accesso disaggregato, l'operatore notificato è tenuto a fornire con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore licenziatario delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio.

10. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorità informazioni dettagliate sulla possibilità di co-locazione all'interno dei propri siti.

Art. 7.

Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato

1. L'operatore notificato deve predisporre e rendere disponibile agli operatori licenziatari ed all'Autorità una proposta di *service level agreement* contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di cui all'articolo 4.

2. La fornitura del servizio di accesso disagreggato da parte dell'operatore notificato deve avvenire nei tempi impiegati per la fornitura di un medesimo servizio alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

3. Nel caso in cui la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporti il recesso di un cliente da un contratto preesistente con l'operatore notificato, il cliente si può rivolgere direttamente all'operatore licenziatario con cui intende stipulare un nuovo contratto, dando mandato a quest'ultimo di richiedere per proprio conto il recesso dal contratto precedentemente stipulato con l'operatore notificato. È cura dell'operatore licenziatario far pervenire all'operatore notificato, secondo modalità concordate tra gli operatori, una dichiarazione attestante la volontà di recesso del cliente.

4. L'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità previste dal comma 3 deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso definiti nel contratto tra il cliente e l'operatore notificato. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato all'operatore licenziatario deve avvenire negli stessi tempi, in modo da minimizzare eventuali interruzioni del servizio al cliente.

5. Le parti sono tenute ad adottare idonee procedure interne al fine di salvaguardare il rispetto della riservatezza sulle informazioni scambiate.

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'operatore notificato è tenuto a garantire all'operatore licenziatario la continuità dei servizi forniti in forza del contratto già concluso.

7. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore licenziatario deve almeno contenere:

a) tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore licenziatario intende utilizzare nel caso di accesso al mezzo fisico in rame;

6.1.2. Condizioni tecniche ed economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato

DELIBERA n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000

Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi

Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 7, 8 e 9 della suddetta legge;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla *"Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP)*;

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla *"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"*;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla *"Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"*;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla *"Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il *"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"*;

Vista la Raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 concernente *"L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 – fissazione dei prezzi di interconnessione)"* e successive modifiche;

Vista la Raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 concernente *"L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi)"* e successive modifiche;

Vista la Comunicazione della Commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante *"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"*;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Vista il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante *"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"*;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998 *"Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998"*;

Vista la propria delibera n. 1/99 del 14 gennaio 1999 *"Costituzione Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale"*;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 relativa alle condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000 *"Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del luglio 1999"*;

Visti i documenti depositati dagli operatori nel corso delle attività del Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale;

Sentite le società Wind, Albacom, Mci Worldcom, MetroWeb, Infostrada in data 14, 20 e 21 ottobre e visti i documenti dalle stesse depositati;

Sentita la società Telecom Italia in data 23 settembre e 21 ottobre 1999 e visti i documenti dalla stessa depositati;

Visti gli atti del procedimento;

Udita, nella riunione del 18 novembre 1999, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione del 7 dicembre 1999 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 3 marzo 2000;

Visto il parere congiunto della Direzione generale concorrenza e della Direzione generale società per l'informazione della Commissione europea, pervenuto in data 7 marzo 2000;

Udita la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci:

DELIBERA

Art. 1.
Definizioni e riferimenti

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) "regolamento", il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) "operatore notificato", ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del regolamento;

d) "operatore licenziatario", ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

e) "servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale", i servizi che consentono agli operatori licenziatari l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) della presente delibera, nonché i servizi accessori e sostitutivi di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c), d) ed e);

f) "servizio di canale virtuale permanente", la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante che Telecom Italia è tenuta a fornire agli opera-

tori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;

2. La definizione e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli obblighi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4 sono riportate nell'allegato A alla presente delibera.

3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel Glossario annesso all'allegato A.

4. Sono altresì applicabili, ove non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento.

5. Le motivazioni alla base della presente delibera sono contenute nella Relazione sul contesto economico e regolamentare riportata nell'allegato B.

6. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 2.
Soggetti aventi obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. L'operatore notificato è tenuto a fornire servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

Art. 3.
Soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

Art. 4.
Contenuti dell'obbligo di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. L'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata dall'operatore notificato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del regolamento deve contenere le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei seguenti servizi:

a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;

b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;

c) servizio di co-locazione;

d) servizio di prolungamento dell'accesso;

e) servizio di canale numerico.

2. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso sussiste solo nel caso di concomitante fornitura all'operatore licenziatario di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) o e) del comma 1.

3. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso è limitato ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della effettiva operatività dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Nell'arco di tale periodo, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni ed i termini per la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso, anche in considerazione dell'effettiva applicazione del calendario di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 9, nonché delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale.

4. L'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso di indisponibilità, comprovata da parte dell'operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

5. L'offerta di interconnessione di riferimento deve riportare in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per la effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Art. 5.

Obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia

1. Telecom Italia è tenuta ad offrire agli operatori licenziatari un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

2. Le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Telecom Italia è tenuta a garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative.

4. In considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia xDSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l'offerta di servizi che utilizzino tecnologie xDSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. *marketing*, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

5. L'offerta di servizi in tecnologia xDSL alla clientela deve essere effettuata da parte di Telecom Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

6. Su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia è tenuta a fornire una relazione in merito all'offerta alla clientela dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno dei servizi, le caratteristiche tecniche e le modalità d'offerta, i prezzi e le diverse tipologie di clientela (es. clienti residenziali, imprese, *Internet Service Providers*, operatori licenziatari).

Art. 6.

Linee guida contrattuali

1. I contenuti del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere negoziati tra le parti nel rispetto di quanto stabilito nella presente delibera e, per quanto questa non disponga, delle disposizioni di cui al regolamento e al decreto ministeriale 23 aprile 1998.

2. I tempi di negoziazione del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale non devono essere superiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

3. L'esplicita manifestazione della volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore licenziatario costituisce presupposto necessario perché quest'ultimo possa richiedere all'operatore notificato la fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete locale.

4. Fatta salva l'esigenza di determinazione di procedure generali relative all'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 13, del regolamento, per ogni singola utenza che al momento della richiesta di accesso disaggregato alla rete locale da parte di un operatore licenziatario è sottoposta ad attività di intercet-

tazione da parte dell'autorità giudiziaria, l'operatore notificato è tenuto ad informare sia l'operatore licenziatario sia l'autorità giudiziaria.

5. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente è determinata sulla base della durata del contratto tra operatore licenziatario e tale cliente.

6. Ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione di *carrier selection.*

7. Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore licenziatario, quest'ultimo è tenuto a restituire il controllo dell'accesso all'operatore notificato. Se il recesso è a causa di trasloco da parte del cliente, tale obbligo di restituzione è sospeso per un periodo di trenta giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore licenziatario.

8. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, agli operatori licenziatari e ad aggiornare periodicamente e con tempestività le informazioni relative all'ubicazione dei siti di accesso disaggregato alla rete locale e gli archi di numerazione raggiungibili ai sensi di quanto previsto anche dall'articolo 14, comma 16, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

9. Nell'ambito delle negoziazioni per le richieste di accesso disaggregato, l'operatore notificato è tenuto a fornire con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore licenziatario delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio.

10. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorità informazioni dettagliate sulla possibilità di co-locazione all'interno dei propri siti.

Art. 7.
Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato

1. L'operatore notificato deve predisporre e rendere disponibile agli operatori licenziatari ed all'Autorità una proposta di *service level agreement* contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di cui all'articolo 4.

2. La fornitura del servizio di accesso disagreggato da parte dell'operatore notificato deve avvenire nei tempi impiegati per la fornitura di un medesimo servizio alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

3. Nel caso in cui la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporti il recesso di un cliente da un contratto preesistente con l'operatore notificato, il cliente si può rivolgere direttamente all'operatore licenziatario con cui intende stipulare un nuovo contratto, dando mandato a quest'ultimo di richiedere per proprio conto il recesso dal contratto precedentemente stipulato con l'operatore notificato. È cura dell'operatore licenziatario far pervenire all'operatore notificato, secondo modalità concordate tra gli operatori, una dichiarazione attestante la volontà di recesso del cliente.

4. L'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità previste dal comma 3 deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso definiti nel contratto tra il cliente e l'operatore notificato. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato all'operatore licenziatario deve avvenire negli stessi tempi, in modo da minimizzare eventuali interruzioni del servizio al cliente.

5. Le parti sono tenute ad adottare idonee procedure interne al fine di salvaguardare il rispetto della riservatezza sulle informazioni scambiate.

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'operatore notificato è tenuto a garantire all'operatore licenziatario la continuità dei servizi forniti in forza del contratto già concluso.

7. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore licenziatario deve almeno contenere:

a) tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore licenziatario intende utilizzare nel caso di accesso al mezzo fisico in rame;

b) data attesa di consegna;

c) eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;

d) anagrafica del servizio richiesto;

e) dichiarazione attestante la volontà del cliente di abbonarsi al servizio dell'operatore licenziatario.

8. Le parti si impegnano ad effettuare le verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete per la tipologia di accesso richiesto. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività di verifica da parte dell'operatore licenziatario è certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attività non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.

9. L'Autorità procede, su richiesta, alla valutazione degli esiti dell'analisi di fattibilità relativa ai servizi di accesso disaggregato, tenendo conto anche della circostanza che l'operatore notificato offra già tale servizio o altro equivalente alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate o ad un altro operatore licenziatario.

10. Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

a) non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;

b) sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio;

c) l'operatore notificato si riservi di utilizzare capacità/risorse per propri scopi, sulla base di una adeguata documentazione dell'utilizzo previsto di tale capacità/risorse nonché dei tempi previsti per tale utilizzo.

In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato venga respinta, l'operatore notificato è tenuto a fornire all'operatore licenziatario adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.

11. Le richieste dei servizi di accesso disaggregato devono essere soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori licenziatari.

12. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti vengano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui viene segnalato il guasto, non possono essere superiori a quelli che l'operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

13. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste devono essere improntate alla massima efficienza ed adottare, ove compatibili, i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

14. L'operatore notificato e l'operatore licenziatario sono tenuti, nell'ambito delle rispettive attività, a garantire la sistemazione a regola d'arte negli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b), d) ed e). L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore licenziatario.

15. Nei casi di comprovata indisponibilità, l'operatore notificato è tenuto a prevedere soluzioni alternative di co-locazione e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) d) ed e).

16. Gli operatori licenziatari sono tenuti a garantire che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.

Art. 8.
Aspetti economici

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all'articolo 4 sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

2. Le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati.

Art. 9.
Disposizioni finali

1. L'operatore notificato deve adeguare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento e l'allegato manuale di procedura di cui all'articolo 4, comma 5, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

2. L'operatore notificato deve pubblicare la proposta di *service level agreement* di cui all'articolo 7, comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

3. Con particolare riguardo al servizio di co-locazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'offerta di interconnessione di riferimento deve riportare le condizioni economiche di ciascuna tipologia di prestazione fornita, nonché indicazioni di dettaglio circa i criteri e le procedure proposti per la ripartizione dei costi sottostanti tra gli operatori entranti.

4. In fase di prima attuazione della presente delibera, l'Autorità si impegna a verificare i contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento, del manuale di procedura e della proposta di *service level agreement* entro trenta giorni dalla pubblicazione degli stessi e di richiederne eventuali modifiche.

5. In fase di prima attuazione della presente delibera, l'operatore notificato deve garantire l'avvio dell'operatività dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4, secondo un calendario che prevede un tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della delibera stessa.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei contenuti della presente delibera, l'Autorità istituirà, con separato provvedimento, una struttura appositamente dedicata al monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato e provvederà eventualmente ad intervenire, d'ufficio o su richiesta delle parti. Anche sulla base delle attività di monitoraggio effettuate, l'Autorità può proporre l'aggiornamento del calendario per l'avvio dell'operatività dei servizi di accesso disaggregato di cui al comma 5, in considerazione delle condizioni tecniche, contrattuali e procedurali effettivamente riscontrate.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4.

8. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, l'opportunità di mantenere o modificare, in considerazione delle raggiunte condizioni di sviluppo dei mercati, l'obbligo di offerta a condizioni tecniche ed economiche regolamentate dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4. L'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è comunque limitato ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data di effettiva operatività dell'offerta del servizio stesso.

9. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

11. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 16 marzo 2000

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI

Il presente allegato descrive i servizi di accesso disaggregato a livello rete locale di cui all'articolo 4 della presente delibera.

Nel seguito, la sigla ON individua l'operatore notificato, la sigla OLO (acronimo inglese di "*Other Licenced Operator*") individua gli operatori licenziatari.

I servizi di accesso disaggregato di seguito descritti sono:

1. Accesso disaggregato alla rete in rame
2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica
3. Canale numerico
4. Servizio di prolungamento dell'accesso
5. Servizio di co-locazione
6. Canale virtuale permanente

1. Accesso disaggregato alla rete in rame

Il servizio consiste nell'offerta disaggregata di una o due coppie simmetriche in rame della rete di distribuzione dell'ON.

Si fa riferimento alla seguente figura che schematizza la rete di distribuzione in rame dell'ON.

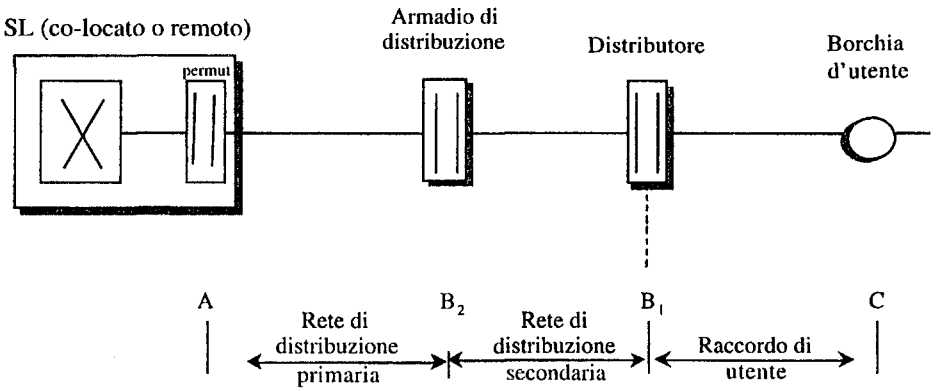


Fig. 1.1. Rete di distribuzione in rame

Tale schematizzazione è la più rappresentativa e deve essere considerata a titolo esemplificativo e non esaustivo. Esistono ulteriori schematizzazioni quali per esempio quelle rappresentanti il MUX d'utente remoto attestato su SL o su SGU, ove la raccolta di utenza rappresenta solo una parte limitata del totale dell'utenza.

Le tratte oggetto dell'offerta sono le seguenti:

- A-B1 (limitatamente agli OLO che intendono fornire servizi DECT);
- A-C.

Deve essere garantita la continuità elettrica tra il punto finale ed il punto iniziale della tratta.

Ciascun collegamento offerto deve essere specificato attraverso parametri e limiti atti a definire la qualità dello stesso, e quindi il possibile impiego. L'ON effettua una verifica sulla qualità del collegamento al momento della richiesta da parte di un OLO. La verifica deve essere fatta sulla base dei criteri per l'inserimento in rete degli apparati, resi noti a cura dell'ON per ciascuna tipologia di collegamento.

Gli impieghi possibili allo stato attuale della tecnologia sono i seguenti:

- impieghi per sistemi a bassa velocità quali ad es. POTS ed Euro-ISDN;
- impieghi per sistemi trasmissivi ad elevata velocità quali HDSL 2B1Q 1168kbit/s ETSI TS 101 135 V1.4.1 - ETR 152, ADSL DMT ETR 328, G.Lite)
- impieghi per prolungamenti di trasmissione per radiobasi DECT (solo per tratte A-B1)

Non devono essere previste limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che l'OLO installa sulla coppia/coppie richieste nei casi in cui anche l'ON già utilizza tali apparati. Nel caso di richiesta di introduzione di nuovi apparati, le parti devono effettuare prove di compatibilità per l'inserimento in rete di tali apparati nel rispetto dell'integrità della rete dell'ON.

Il punto di accesso A deve essere realizzato fisicamente tramite remotizzazione a un punto di accesso fisico, costituito da un permutatore di "confine", installato nell'area di co-locazione.

2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

Il servizio consiste nell'offerta disaggregata di una singola fibra ottica o di un modulo da 4 o 8 fibre ottiche della rete di distribuzione dell'ON.

Si fa riferimento alla seguente figura che schematizza la rete di distribuzione in fibra ottica dell'ON.

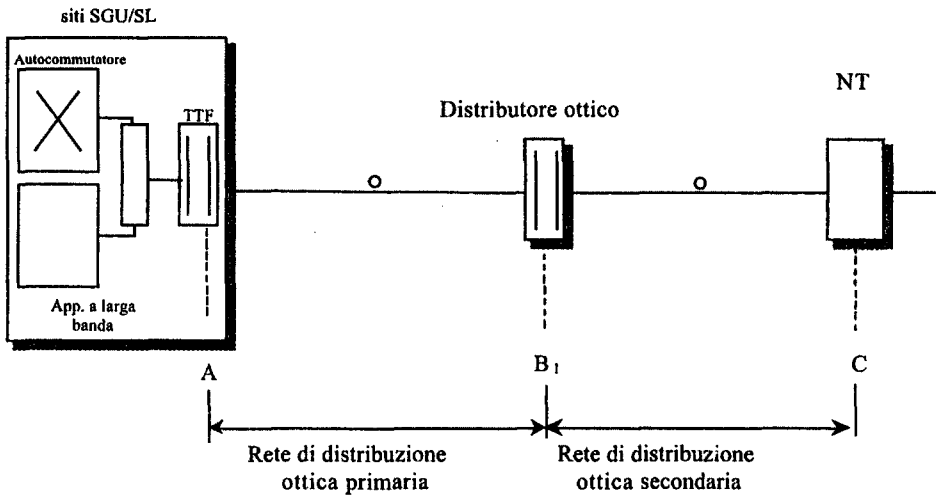


Fig. 1.2. Rete di distribuzione in fibra ottica

La tratta oggetto dell'offerta è la seguente:

- A-C

Il punto di accesso A, deve essere realizzato fisicamente tramite una remotizzazione a un punto di accesso fisico, costituito da un telaio di terminazione fibra di "confine", installato nell'area di co-locazione.

3. Canale numerico

Un canale numerico permette la trasmissione di un flusso di bit a velocità di cifra costante tra due punti di accesso, prescindendo dal mezzo fisico, dagli apparati eventualmente presenti lungo il collegamento, dalla topologia di rete, dal contenuto informativo, etc. Corrisponde al livello 1 del modello di riferimento OSI. Il collegamento è di tipo punto-punto e semi-permanente. Esso va inteso tra il punto di riferimento "C" dell'interfaccia utente e il punto di riferimento "V" di un'interfaccia trasmissiva dell'OLO sita nella zona di co-locazione OLO all'interno del sito di centrale SGU o SL di riferimento (o eventualmente sita presso un sito OLO nelle immediate vicinanze del sito di centrale dell'ON).

Tali interfacce sono illustrate nella figura seguente.

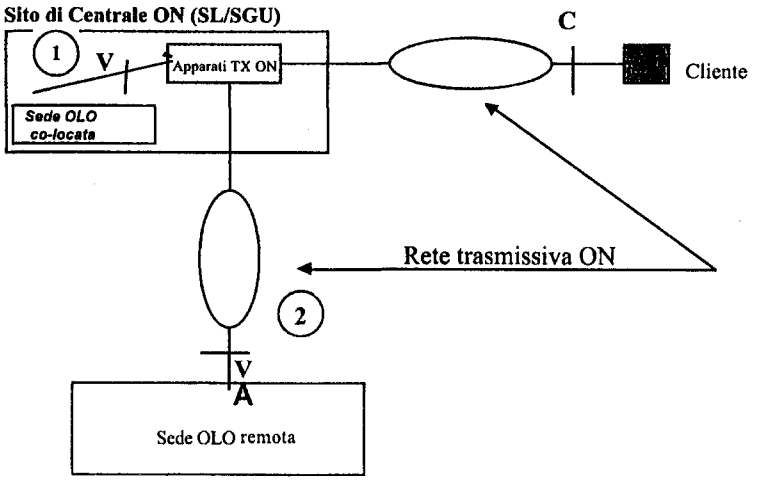


Fig. 2.1. Canali numerici trasmissivi

Il servizio deve intendersi come sostitutivo alla disaggregazione fisica in quanto viene offerto solo:

– nel caso di co-locazione OLO in un sito di SL e presenza di accessi d'utente tramite MUX, senza alternative di accesso fisico;

– nel caso in cui la co-locazione sia impossibile a livello di SL/MUX e possibile solo a livello di SGU.

Nel caso in cui sia possibile la co-locazione nel sito di SL, il canale numerico viene offerto tra il cliente finale (punto C) e la sede di SL medesima (punto V nel sito SL).

Nel caso in cui non sia possibile la co-locazione nel sito SL, il canale numerico viene offerto tra il cliente finale (punto C) ed il punto V nel sito di SGU gerarchicamente superiore (modalità 1) o quello V nella sede OLO (modalità 2).

Ai fini della valutazione di una comprovata incapacità da parte dell'ON nel garantire la richiesta di un canale numerico, si deve tenere conto che la rete trasmissiva dell'ON, nella tratta SL-SGU è dimensionata al traffico, con un certo rapporto di concentrazione.

Il servizio di accesso mediante canale numerico con interfaccia V in SGU si differenzia dal servizio accessorio di Prolungamento dell'accesso, realizzato anch'esso mediante canale numerico, in quanto il Prolungamento prevede co-locazione di apparati in SL ed inoltre è un canale numerico che va da sede SL a sede SGU od OLO.

Nell'offerta di canali numerici, l'ON mantiene il controllo completo della propria rete di accesso, installa e gestisce i sistemi trasmissivi che consentono di fornire il servizio richiesto dall'OLO.

Un canale numerico trasmissivo trasporta informazione tra interfacce fisiche, che devono quindi essere specificate per caratterizzare tale canale. La specifica e descrizione dell'interfaccia fisica è contenuta nella raccomandazione ITU-T G703 (interfaccia elettrica di centrale). Il trasporto del contenuto informativo di questa interfaccia può essere realizzato mediante tecniche trasmissive di tipo HDSL, SDH oppure PDH. La struttura di trama è di tipo *standard*, secondo le specifiche della raccomandazione ITU-T G.702 e le raccomandazioni ad essa collegate (segnali della gerarchia plesiocrona PDH), raccomandazione ITU-T G.704 (segnale PCM primario), raccomandazione ITU-T G.707 (segnali SDH). Un canale numerico si realizza attraverso la fornitura da parte dell'ON di un servizio di trasporto *end-to-end* con caratteristiche trasmissive di cui sopra.

Il canale numerico offerto dall'ON all'interfaccia "V" non supporta segnalazione.

I canali numerici sono di varia capacità: Nx64 kbit/s, 2.048 Mbit/s.

La qualità del canale trasmissivo viene definita in termini di disponibilità e di diversi altri parametri quali quelli specificati nelle raccomandazioni ITU-T G.821 / G.826 (prestazioni in termini di secondi errorati (ES), secondi severamente errorati (SES), G.823 / G.825 (*jitter*), G.822 (tassi di *slip*) ecc.

4. Servizio di prolungamento dell'accesso

Il servizio consiste nella fornitura da parte dell'ON di un collegamento fra una locazione periferica della rete (sito ospitante SL o MUX), detto sito secondario, e una locazione più centralizzata, corrispondente al livello gerarchico superiore (sito ospitante SGU) o una sede OLO situata nelle immediate vicinanze del sito SGU dell'ON.

Il servizio di prolungamento dell'accesso mediante l'utilizzo di risorse/servizi dell'ON può essere realizzato attraverso 2 modalità alternative evidenziate nelle figure seguenti:

1) offerta da parte dell'ON di portanti trasmissivi;

2) offerta da parte dell'ON di un servizio di canale numerico.

Qualora tali modalità non siano realizzabili, a causa di una comprovata indisponibilità, devono essere perseguite due ulteriori modalità:

3) offerta da parte dell'ON di condivisione di infrastrutture civili all'interno delle quali l'OLO installa la propria infrastruttura trasmissiva;

4) offerta da parte dell'ON di un servizio di co-locazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'OLO al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utlizzo di portanti fisici o di portanti radio.

Le infrastrutture civili che si prendono in considerazione sono:

- cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc..
- tralicci, recinti per *shelter*, etc.

I primi servono per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti fisici, i secondi per quelli basati su portanti radio.

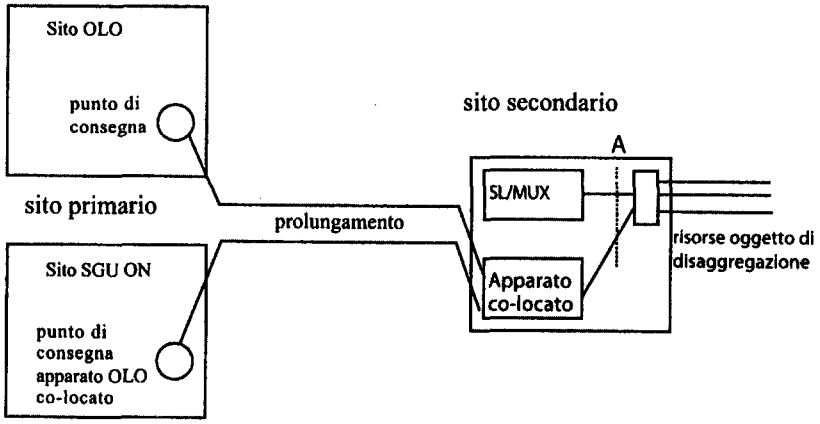


Fig. 3.1. Servizio di prolungamento dell'accesso tra un sito secondario e un sito primario mediante mezzi fisici

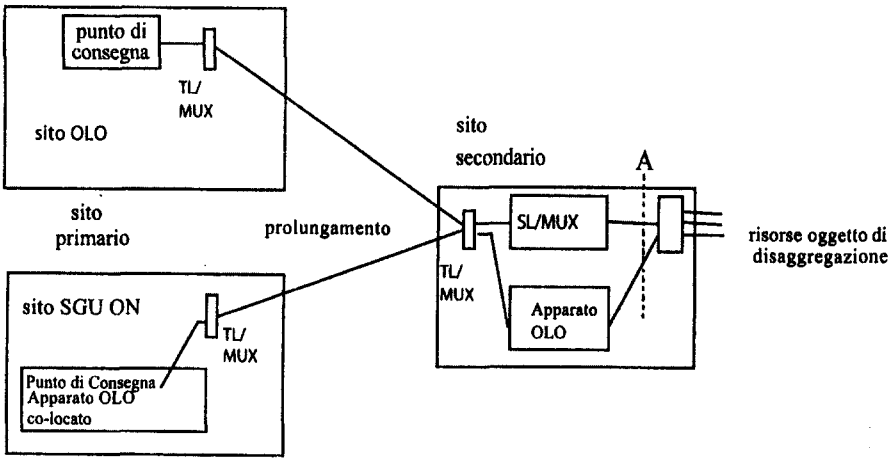


Fig. 3.2. Servizio di prolungamento dell'accesso tra un sito secondario e un sito primario mediante canali numerici

Ai fini della valutazione di una comprovata incapacità da parte dell'ON nel garantire la richiesta di un servizio di prolungamento mediante canale numerico, si deve tenere conto che la rete trasmissiva dell'ON, nella tratta SL-SGU è dimensionata al traffico, con un certo rapporto di concentrazione.

Il servizio di prolungamento va visto in congiunzione con un servizio di co-locazione di apparati in entrambi i siti terminali della trasmissione.

I canali numerici di prolungamento sono a varie frequenze di cifra, quali 2.048 Mb/s, 34.368 Mb/s, 155.520 Mb/s (SDH STM-1) o 622.080 Mb/s (SDH STM-4).

5. Servizio di co-locazione

Con tale servizio si intende l'offerta, da parte dell'ON, della possibilità per gli OLO di co-locare nei siti dell'ON o in apposite aree attrezzate nei pressi dei siti dell'ON (all'interno o all'esterno del recinto di centrale), apparati, permutatori, cavi e altro, necessari per la realizzazione degli altri servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Il servizio di co-locazione può essere offerto nelle seguenti quattro modalità.

1. FISICO A - interno:

La co-locazione avviene in un locale separato dagli ambienti in cui ci sono gli apparati dell'ON, esclusivamente adibito all'accesso degli OLO. Il locale può essere condiviso da parte di più OLO. L'ON predispone il locale, con le seguenti modalità e caratteristiche:

– con spazi tecnologicamente attrezzati, incluso il servizio di condizionamento e di fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularità di tipo N3 (600X300X2200 mm);

– gli spazi sono condivisi senza barriere tra operatori e organizzati in strutture di fila che consentono la distribuzione dell'alimentazione elettrica e l'attestazione degli apparati.

L'ON e gli OLO concordano le norme che regolano la gestione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti civili, *security*, *safety*, etc.) degli spazi oggetto di colocazione.

L'OLO deve in ogni caso assicurare che le proprie apparecchiature soddisfino i necessari requisiti in termini di dissipazione termica per ciascun armadio, compatibilità elettromagnetica degli apparati/sistemi di telecomunicazioni (marcatura CE), equipotenzialità degli impianti di terra, conformità dei criteri installativi con quelli dell'ON, conformità della cablatura a criteri di sicurezza (afumex) nonchè accettare gli *standard* aziendali in termini di *security* e *safety*.

La stazione di energia deve essere conforme a quanto offerto nell'analogo servizio di co-locazione ai fini dell'interconnessione, e deve essere fornita dall'ON. Se necessario l'ON effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli OLO. In caso di documentata indisponibilità da parte dell'ON di fornire la propria stazione in modo condiviso, ciascun OLO separatamente o congiuntamente fra più OLO, realizza una propria stazione di energia. In tal caso l'ON deve fornire le proprie infrastrutture civili al fine di facilitare tale realizzazione.

2. FISICO B - esterno:

In tale modalità, la co-locazione delle strutture degli OLO viene realizzata in un apposito "cabinet/armadio" nei pressi dei siti dell'ON (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello stesso ON.

Laddove non sia possibile la realizzazione della co-locazione all'interno del recinto di centrale dell'ON, l'OLO deve individuare un sito esterno al recinto di centrale.

Per il resto valgono le stesse norme citate per il caso precedente.

3. VIRTUALE A

Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità di co-locare apparati di proprietà dell'OLO con manutenzione a cura dell'ON, che quindi può non richiedere spazi ed accessi specifici da parte OLO.

4. VIRTUALE B

Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità da parte OLO di affittare apparati dell'ON, che quindi ne cura anche la manutenzione. Anche in questo caso possono non essere richiesti spazi ed accessi specifici da parte dell'OLO.

Le norme di dettaglio che disciplinano l'attestazione dei cavi, l'installazione degli apparati, la realizzazione e gestione dei punti di consegna, ecc. devono essere concordate fra le parti.

6. Canale virtuale permanente

Il servizio offerto è basato su connessioni virtuali su base (semi) permanente a livello ATM (CVP) per il trasporto di flussi di dati a pacchetto, basati anche su IP, tra interfacce standard di tipo ATM a 155 Mbit/s al punto D e interfacce standard ad esempio ATMF25 al punto C, come mostrato nella figura seguente nell'esempio di sistemi trasmissivi di tipo xDSL installati dall'ON.

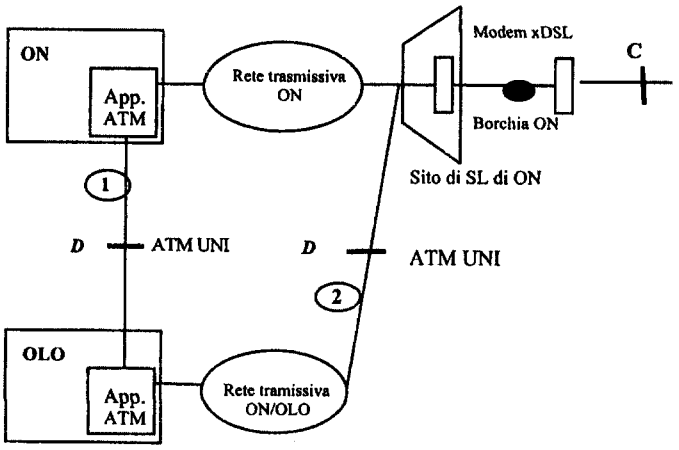


Fig. 1.3. Connessioni virtuali permanenti tra sede utente ON e sede OLO: modalità 1 e 2

L'OLO accede ad un interfaccia ATM dell'ON, e quindi ai CVP (ad essa associati) realizzati a livello logico sulla infrastruttura ATM dell'ON, ed attestati presso le sedi di utenti che già sono, per questa tipologia di servizio, clienti dell'ON per servizi dati. L'accesso ai CVP consente un trasporto con caratteristiche di tipo ATM. In ossequio al principio di non discriminazione, le caratteristiche ATM di qualità del servizio relative a tali CVP (ad esempio la loro classificazione come CBR o VBR e la banda media allocata) devono essere analoghe alle caratteristiche relative ai flussi degli utenti dell'ON che usufruiscono dello stesso servizio.

Le velocità di accesso disponibili variano in funzione della tipologia di apparati xDSL installati dall'ON.

Il servizio non richiede necessariamente la co-locazione di apparati dell'OLO nei locali dell'ON.

GLOSSARIO

ATM: *Asynchronous Transfer Mode*
ATMF25: ATM Forum 25(Mb)
DECT: *Digital Enhanced Cordless Terminal*
ON: Operatore Notificato
ISDN: *Integrated Services Digital Network*
MUX: *Multiplexer*
OLO: *Other Licenced Operator*
OSI: *Open Systems Interconnection*
PCM: *Pulse Code Modulation*
PDH: *Plesiochronous Digital Hierarchy*
POTS: *Plain Old Telephony Service*
PVC: *Permanent Virtual Circuit*
SDH: *Synchronous Digital Hierarchy*
SGU: Stadio di Gruppo Urbano
SL: Stadio di Linea
TL: *Transmission Line*
TTF: Telaio Terminazione Fibra
TX: *Transmission*
UNI: *User Network Interface*
xDSL: *Digital Subscriber Loop* di tipo "x"

DEFINIZIONI

ABR – Available Bit Rate (*Bit Rate* disponibile): è una categoria di servizio ATM per la quale le caratteristiche di trasferimento fornite dalla rete possono variare durante la connessione.

Accesso disaggregato – Istituto mediante il quale un operatore rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere, il servizio di accesso disaggregato può comprendere sia la disponibilità fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune funzioni basilari di manutenzione dello stesso.

Armadio di distribuzione – Punto di sezionamento fra rete di distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di elasticità. Chiamato anche *armadio di distribuzione primario*. Ha la funzione di migliorare l'occupazione della rete entrante, proveniente dalla centrale, rispetto a quella della rete uscente che collega i distributori.

ATM – Asynchronous Transfer Mode: un modo di trasferimento nel quale l'informazione è organizzata in celle. È asincrono nel senso che la ricorrenza delle celle contenenti informazione generate da un utente non è necessariamente periodica.

Borchia di utente – Vedi *Terminazione di utente*.

Cavo a coppie simmetriche – Cavo realizzato con coppie di conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla terra.

CBR – Una categoria di servizi ATM che supporta trasporto a *bit rate* costante o garantito per applicazioni quali video, voce, emulazione di circuito, e che richiedono un rigoroso controllo dei tempi e dei parametri prestazionali.

Centrale Internazionale – Lo stadio di commutazione avente funzioni di interconnessione tra giunzioni nazionali e internazionali (livello 1 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

Circuiti Diretti Numerici – Servizio offerto da Telecom Italia che consiste nell'affitto di *circuiti semi-permanenti*, di capacità da 1.2 kb/s a 2.048 Mb/s, realizzati sulla apposita rete di RED 1/0.

Circuito analogico – Canale tra due punti della rete che permette la trasmissione di segnali analogici. Il canale è caratterizzato da una certa larghezza di banda, un certo rapporto segnale/rumore, ecc. (per esempio un canale POTS da 4 kHz, un canale FDM su infrastruttura HFC, ecc.). Un canale analogico può quindi essere utilizzato anche per la trasmissione di segnali numerici, tramite l'impiego di modulatori e demodulatori numerici, ma non necessariamente.

Circuito numerico – Canale logico tra due punti della rete che permette la trasmissione di un flusso di bit, indipendentemente dal mezzo fisico, dagli apparati eventualmente presenti lungo il collegamento (per es. amplificatori e rigeneratori), dalla topologia della rete attraverso cui è realizzato il collegamento, ecc. Un canale numerico è caratterizzato innanzitutto dalla frequenza di cifra (per esempio canali a 64 kb/s, canali a 2.048 Mb/s, ecc.), quindi dalle caratteristiche di interfaccia fisica (per es. raccomandazione ITU-T G.703) e di struttura di trama (per es. raccomandazione ITU-T G.704). Inoltre, dovrà essere specificata in modo opportuno anche la qualità del circuito offerto, per esempio in termini di tassi di errore, tassi di *slip* controllati, *jitter*, ritardo di trasmissione, affidabilità, ecc.

Circuito semi-permanente – Circuito realizzato attraverso una rete di ripartitori meccanici o elettronici al fine di stabilire una connessione punto-punto per un tempo indefinito, emulando, per così dire, la posa di un sistema di linea dedicato (esempio: un circuito CDN). Al contrario, un circuito *commutato* viene stabilito in tempo reale, alla richiesta di connessione da parte di un utente, interpretando la segnalazione relativa (esempio: un circuito ISDN).

CVP – Circuito Virtuale Permanente di tipo ATM: collegamento virtuale dedicato, in maniera semipermanente, tra due punti fisici realizzato attraverso una rete ATM ed una infrastruttura trasmissiva a larga banda ad esempio con tecnologia xDSL, oppure con terminazioni SDH. Il collegamento consente il trasporto dell'informazione con specificati parametri di garanzia di qualità del servizio.

DECT – Standard ETSI e tecnologia per la fornitura in ambito pubblico e privato di servizi mobili senza filo

Distributore ottico – Elemento di rete che svolge la funzione di estrazione di fibre da un cavo di maggiore potenzialità e connessione di cavi di minore potenzialità.

Distributore – Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche in rame e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche *distributore secondario*.

DSLAM – DSL *Access Multiplexer:* affascia lato utente i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni di multiplazione delle suddette linee xDSL su una interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.

ETSI – European Telecommunications Standards Institute: l'organismo europeo di stati membri il cui compito è quello di definire gli standard e raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.

IP – Internet Protocol: protocollo originariamente sviluppato dal dipartimento di difesa americano al fine di far interlavorare *computer* dissimili attraverso una rete. Questo protocollo lavora congiuntamente con il livello superiore TCP (*Trasmission Control Protocol*) e viene identificato con TCP/IP. È assimilabile al livello 3 OSI.

ISDN – Rete numerica che permette la fornitura di servizi di telefonia pubblica in connetività numerica *end-to-end* e servizi dati.

ITU-T – International Telecommunication Union - Telecommunications: l'organismo internazionale di stati membri il cui compito è quello di definire gli standard e raccomandazioni dell'industria internazionale di telecomunicazioni.

Multiplatore/Multiplex (Mux) – Elemento di rete che connette alla centrale locale più utenti su flussi numerici (segnali multipli) senza effettuare concentrazione.

Multiplex sincrono di utente – Apparato SDH che effettua la raccolta, multiplazione e trasmissione di canali telefonici e dati a bassa capacità tra i singoli utenti e i rispettivi centri di servizio (SGU, SL, RED 1/0).

Permutatore (urbano) – *Main Distribution Frame* nella terminologia inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in rame e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e numerazione della rete in rame e consente la funzione di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e l'autocommutatore.

Permutatore di scambio – Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore notificato e quello dell'operatore co-locato. Ad esso accedono entrambi gli operatori.

Plesiochronous Digital Hierarchy. Gerarchia standard di multiplazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche (raccomandazione ITU-T G.702 e raccomandazione collegate). È basata sulla multiplazione numerica asincrona, cioè sulla tecnica della giustificazione di *bit* che permette di multiplare segnali numerici asincroni.

POTS – Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura *end-to-end* di servizi di telefonia pubblica in connettività analogica di tipo 3.1kHz

Raccordo di utente – Singola coppia simmetrica in rame che dal distributore arriva alla terminazione di utente.

Rete di abbonato – Rete che comprende tutti i sistemi e le reti private presso la sede dell'utente.

Rete di distribuzione elastica – Rete in cui ogni coppia uscente dalla centrale locale (SGU o SL) raggiunge il distributore secondario attraverso un punto di sezionamento (armadio di distribuzione).

Rete di distribuzione in fibra primaria. – Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il telaio di terminazione fibra sito presso l'edificio della centrale locale (SGU o SL) e il distributore ottico incluso.

Rete di distribuzione in fibra secondaria. – Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il distributore ottico escluso e la terminazione fibra posta nella sede ottica.

Rete di distribuzione in fibra – Complesso di portanti fisici basati su fibra ottica che si estende dal telaio di terminazione fibra presso la centrale locale SGU fino alla sede ottica.

Rete di distribuzione in rame primaria – Parte della rete di distribuzione in rame che collega la centrale locale (SGU o SL) agli armadi di distribuzione (nel caso di rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).

Rete di distribuzione in rame secondaria – Parte della rete di distribuzione in rame che collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.

Rete di distribuzione in rame – Complesso di portanti fisici basati su coppie simmetriche (doppini) in rame e terminazioni che si estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato.

Rete di distribuzione rigida – Rete in cui le coppie uscenti dalla centrale locale raggiungono senza punti di sezionamento il distributore a cui si collega il raccordo di utente.

Rete di distribuzione – Svolge le stesse funzioni della *rete di accesso*. Mentre con *rete di distribuzione* si intende usualmente la porzione di rete locale realizzata da collegamenti in rame (ma anche fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e ripartitori, il termine *rete di accesso* è più generico e indica una porzione di rete locale che può comprendere anche apparati trasmissivi di diverso tipo quali multiplatori di utente, Sistemi di accesso flessibile, Sistemi di accesso sincrono, ecc. Il termine *rete di distribuzione* non è

definito formalmente e nel presente contesto normativo non viene usato, se non in casi specifici per indicare specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili ambiguità.

Rete di edificio – Parte della rete di distribuzione in rame che collega il distributore alle borchie di utente.

Rete locale – Con riferimento alla rete telefonica di Telecom Italia, si intende tutta l'infrastruttura di rete dagli SGU (inclusi) fino alle borchie di utente, includendo gli SL eventualmente presenti. Di conseguenza, l'infrastruttura trasmissiva della rete locale comprende sia l'infrastruttura trasmissiva della rete di accesso sia il sistema trasmissivo tra SGU e SL.

Sede ottica – Sede di utente presso la quale è previsto un collegamento in fibra ottica verso la SGU di competenza.

Stadio di Gruppo di Transito – Lo stadio di commutazione che instrada il traffico proveniente dalle SGU a livello interdistrettuale e internazionale (livello 1 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

Stadio di Gruppo Urbano – Lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

Stadio di Linea – Lo stadio di commutazione che consente la raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia). Può essere sia remotizzato che co-locato presso la centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU.

Strisce di permutazione – Elementi, posti presso un multiplatore o un SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.

Synchronous Digital Hierarchy – Gerarchia *standard* di multiplazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche e più in generale nelle reti di telecomunicazioni a larga banda (raccomandazione ITU-T G.707 e raccomandazioni collegate). È basata sulla multiplazione numerica sincrona e sfrutta una tecnica di giustificazione di byte (giustificazione di puntatore) per risolvere il problema della mancanza di sincronizzazione tra i nodi di rete.

Telaio di terminazione fibra – Elemento, posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in fibra e gli apparati di terminazione di linea trasmissivi, che svolge le funzioni di terminazione del cavo, connettorizzazione, sezionamento e identificazione delle fibre.

Terminazione di Rete di Accesso – Elemento della rete che si affaccia direttamente alla funzione di commutazione.

Terminazione di utente – Punto in cui è attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente.

UNI – User-Network Interface: l'interfaccia fisica comprendente i protocolli di comunicazione tra utente e rete.

Unità di concentrazione remota – Elemento di rete che connette alla centrale locale più utenti su flussi numerici (segnali multipli) non dedicati effettuando concentrazione statistica.

VBR – Variable Bit Rate: una categoria di servizio che supporta un trasporto con bit rate variabile e con specificati parametri di picco e di media del traffico.

xDSL – Una famiglia di *standard* e di tecnologie trasmissive concepite per realizzare un *bit rate* ad alta velocità sugli esistenti doppini in rame della rete di distribuzione. La lettera "x" sottintende la genericità dei sistemi DSL e viene sostituita da "A", "RA", "H", "S", "I", V" in funzione della capacità trasmissiva dell'apparato DSL.

ALLEGATO B

RELAZIONE SUL CONTESTO ECONOMICO, TECNICO E REGOLAMENTARE

1. Le finalità di un intervento regolamentare in tema di accesso disaggregato alla rete locale

1.1. Le diverse tipologie di accesso alla rete

Il concetto di accesso alla rete è comunemente inteso come la disponibilità per gli operatori entranti di avvalersi di componenti e servizi di una infrastruttura di rete esistente, al fine di promuovere propri servizi alla clientela finale. In tal senso, anche l'interconnessione alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni costituisce una particolare tipologia di accesso. In ambito internazionale, sono state individuate diverse parti e componenti di rete che possono essere oggetto di accesso, quali ad esempio l'infrastruttura d'accesso a livello locale; l'infrastruttura di segnalazione; la rete commutata di base; la rete intelligente; la rete di trasporto a lunga distanza. L'attenzione delle Autorità di regolamentazione si è rivolta in particolare all'accesso alla rete locale, per due principali motivazioni:

– gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti locali alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione;

– lo sviluppo tecnologico ha consentito l'impiego di tecnologie trasmissive innovative (quali le tecnologie xDSL) che permettono l'offerta di servizi a larga banda su una infrastruttura originariamente installata per supportare servizi telefonici tradizionali.

1.2. Gli obiettivi della regolamentazione dell'accesso disaggregato alla rete locale

A quasi due anni dalla data di avvio del processo di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, iniziano a prodursi i primi positivi effetti della concorrenza sul mercato dei servizi interurbani ed internazionali; in tali segmenti sono già attivi numerosi soggetti che, utilizzando lo strumento della *carrier selection*, offrono servizi in concorrenza con l'operatore notificato.

Altrettanto non può dirsi con riferimento al mercato dei servizi e delle reti a livello locale; ad oggi, tale mercato si presenta ancora con le caratteristiche di un monopolio di fatto. Il mancato sviluppo di una piena ed effettiva concorrenza nel mercato locale risulta ancora più critico nell'ottica della auspicata progressiva diffusione dell'utilizzo di internet e del crescente interesse per la introduzione di tecnologie di accesso a larga banda; le possibilità di sviluppo dei mercati dei nuovi servizi ad alto contenuto d'innovazione sono, infatti, intimamente legate alla presenza di un contesto effettivamente concorrenziale nel mercato dell'accesso locale.

Tra le diverse opzioni di carattere regolamentare atte a promuovere lo sviluppo della competizione in ambito locale, l'accesso in maniera disaggregata alle funzioni della rete locale è l'unica che consente agli operatori entranti di promuovere – in tempi ragionevoli – lo sviluppo di una pluralità di offerte commerciali sia per servizi tradizionali, sia per servizi innovativi. Inoltre, l'accesso disaggregato alla rete locale si caratterizza per essere lo strumento regolamentare più appropriato nelle fasi di avvio della concorrenza, allorché gli operatori entranti non possono ancora contare su proprie reti capillari (la cui implementazione è complessa e costosa e richiederebbe comunque tempi considerevoli) né, d'altro canto, sono disponibili infrastrutture alternative in ambito locale (quali ad esempio, reti di TV via cavo e/o infrastrutture di *public utilities* locali).

Peraltro, anche nella prospettiva di uno sviluppo delle infrastrutture alternative, la previsione di soluzioni di accesso disaggregato alla rete dell'operatore notificato consente di evitare duplicazioni di porzioni di infrastruttura da parte degli operatori entranti: duplicazioni che non appaiono convenienti sia sotto il profilo dell'efficace impiego delle risorse da parte del sistema delle telecomunicazioni italiane, sia dal punto di vista del (negativo) impatto ambientale che ne conseguirebbe.

In conclusione, la predisposizione di misure regolatorie atte a garantire agli operatori entranti forme di accesso all'infrastruttura di rete locale dell'operatore notificato di rete fissa risponde ad una pluralità di esigenze:

a) la promozione della concorrenza in ambito locale: la possibilità di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato riduce le barriere all'entrata nel mercato locale, consentendo agli operatori en-

tranti tempi di entrata più brevi ed una più ampia copertura geografica nell'offerta dei servizi rispetto a quanto si riscontrerebbe con lo sviluppo di infrastrutture alternative;

b) lo sviluppo di servizi innovativi: l'accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato consente anche agli operatori entranti, in virtù dell'applicazione di nuove tecnologie (ad es. sistemi xDSL) di soddisfare le sempre più diffuse richieste di accesso ad alta velocità da parte della clientela, nonché di promuovere offerte commerciali innovative che incentivino l'uso di tali servizi;

c) la realizzazione di un ambiente regolamentare non discriminatorio: nel caso in cui agli operatori entranti non venisse fornita la possibilità di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato, la posizione dominante di quest'ultimo, oltre a venire confermata sul mercato dei servizi tradizionali di telefonia vocale, si estenderebbe di fatto ai nuovi mercati dei servizi a larga banda. È dunque indispensabile assicurare che gli operatori entranti siano messi in condizione di competere con l'offerta dell'operatore notificato.

2. Le principali esperienze internazionali di riferimento

In ambito internazionale, l'apertura del mercato locale alla concorrenza è un tema all'attenzione di molte Autorità di regolamentazione nazionali, nonché della Commissione UE. Come testimonia anche la vivacità del dibattito che si è sviluppato su questo tema, è, difatti, fortemente avvertita la necessità di individuare le forme di accesso alle reti che risultino più idonee a consentire l'affermazione della concorrenza in tale mercato.

Ad oggi, numerosi Paesi europei hanno introdotto o stanno per introdurre operativamente forme di accesso disaggregato a livello di rete locale (Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Austria, Svezia e Regno Unito) ovvero hanno avviato consultazioni pubbliche al fine di verificare l'opportunità di introdurre tale misura regolamentare (Francia ed Irlanda).

Si noterà, al riguardo, come l'obbligo di accesso disaggregato a livello di rete locale sia stato previsto anche in Paesi nei quali sono comunque disponibili infrastrutture alternative alla rete telefonica dell'operatore notificato: è il caso dei Paesi Bassi, in cui la rete di TV via cavo ha una copertura pari al 92% della popolazione, nonché del Regno Unito, ove la politica di incentivazione di infrastrutture alternative in ambito locale si è tradotta in una copertura del 50% della popolazione, in termini di disponibilità di una infrastruttura alternativa.

Si aggiunga, infine, che anche in Paesi ove non è stata ancora adottata una decisione finale sul tema dell'accesso disaggregato a livello di rete locale (es. Francia e Spagna) le Autorità nazionali di regolamentazione hanno tuttavia previsto misure atte ad assicurare la non discriminazione tra l'operatore notificato e gli operatori entranti nell'offerta di servizi a larga banda.

In conclusione, l'analisi del contesto internazionale – ed europeo in particolare – rivela una significativa concordanza nell'approccio che le Autorità di regolamentazione hanno seguito nel perseguimento dell'obiettivo di apertura alla concorrenza del mercato locale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'*Open Network Provision* (ONP). D'altro canto, le differenze di impostazione che comunque si possono registrare trovano riscontro nelle diverse realtà che caratterizzano i Paesi europei in termini di sviluppo del mercato, progresso tecnologico e livello di adeguamento del quadro regolamentare nazionale alle direttive comunitarie.

3. Il quadro normativo di riferimento

3.1. La disciplina ONP in tema di accesso

Le direttive ONP costituiscono il quadro di riferimento regolamentare anche per l'accesso alle reti di telecomunicazioni ed ai servizi di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni. In particolare, le direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE (telefonia vocale) definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di tale accesso da parte di organismi notificati dall'Autorità nazionale di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione. Nel rispetto dei principi contenuti in tali direttive, le Autorità nazionali di regolamentazione possono agire per imporre specifiche forme di accesso o possono essere chiamate in causa per risolvere controversie in materia di accesso.

In particolare, gli articoli 4.2. della direttiva 97/33/CE e 16 della direttiva 98/10/CE pongono in capo agli operatori notificati l'obbligo specifico di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso, oltre a fornire procedure armonizzate per la gestione di tali richieste nel rispetto delle condizioni di contesto nazionale.

L'articolo 4, comma 2, della direttiva 97/33/CE dispone che "*Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'Annesso I che abbia significativo potere di mercato deve soddisfare ogni ragionevole richiesta di accesso alla rete, incluso l'accesso in punti terminali diversi da quelli generalmente offerti alla clientela finale*".

La direttiva 98/10/CE, nel segnalare l'esigenza di una disciplina generale per l'accesso disaggregato alla rete dell'operatore notificato, sotto il particolare profilo dei poteri assegnati alle Autorità di regolamentazione nazionali, provvede a delineare i criteri di massima cui tale disciplina dovrà essere ispirata. In particolare, all'articolo 16, comma 1, viene previsto che "*Le Autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti*" precisando che "*tale obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta*".

Particolare importanza per il corretto inquadramento applicativo della disciplina dell'accesso definita in ambito ONP rivestono anche i successivi commi dell'articolo 16; in particolare, si richiama il comma 4, che riserva alle Autorità nazionali di regolamentazione il potere di "*..intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti*".

Il comma 7 del medesimo articolo 16 dispone inoltre in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di verificare che gli organismi notificati rispettino il principio di non discriminazione (inteso, in senso, ampio, come non discriminazione esterna/interna) "*..quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico*".

La coerenza con i principi stabiliti dalle direttive ONP rappresenta pertanto l'unico vincolo per le Autorità di regolamentazione nazionali nel disciplinare forme di accesso disaggregato alle rete locale dell'operatore *incumbent*. Al riguardo, risulta utile un riferimento al documento della Direzione generale per la società dell'informazione della Commissione europea "*Access to fixed and mobile network infrastructures owned by operators designated as having significant market power*", laddove si afferma che "*gli Stati membri possono agire, in assenza di esplicite previsioni della normativa comunitaria, per imporre obbligazioni (ed, in particolare) le Autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obbligazioni per ogni tipo di accesso disaggregato*".

La Commissione europea si è d'altro canto recentemente e in più circostanze espressa a favore della introduzione su scala comunitaria di obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in capo agli organismi notificati, ritenendo tali soluzioni funzionali alla piena realizzazione del percorso di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e alla promozione di servizi innovativi a larga banda e sollecitando gli Stati membri a prendere opportune iniziative regolamentari in tale direzione.

Tale posizione è riscontrabile in atti e documenti ufficiali di varia natura: si vedano la Comunicazione della Commissione "*Towards a new framework for electronic Communications Review*", la cosiddetta 1999 *Review*, (COM 1999 (539)) che, nel definire le prospettive evolutive della regolamentazione di settore per i prossimi anni, richiama esplicitamente l'*unbundling* come strumento per lo sviluppo della concorrenza nel segmento dell'accesso; analogamente, il "*Fifth report on the implementation of the regulatory package*", del 10 novembre 1999 (COM (537)); la raccomandazione della Commissione "*Leased lines interconnection in a liberalised market*", del 21 novembre 1999 (C (1999) 3863), che evidenzia il problema del cosiddetto "collo di bottiglia" costituito dalle infrastrutture d'accesso locale e richiama, tra le possibili soluzioni, la introduzione di obblighi di *unbundling*; l'iniziativa della Commissione del dicembre '99 denominata eEurope e tesa a dare concreto sostegno allo sviluppo della società dell'informazione.

È infine recentissima (febbraio 2000) la presentazione di un documento di lavoro della Commissione, destinato ad essere consolidato in una raccomandazione; per tal via la Commissione, calando nella realtà ope-

rativa le indicazioni di principio sopra richiamate, mira a definire un quadro armonizzato di riferimento per le varie iniziative in materia di accesso disaggregato a livello di rete locale eventualmente intraprese dai vari Stati membri.

Un tratto comune dei vari pronunciamenti della Commissione europea è costituito in ogni caso dal contesto regolamentare di riferimento definito per ogni eventuale intervento da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione; si tratta di determinazioni riservate alla competenza nazionale, nell'ambito del contesto di riferimento della normativa ONP e nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

L'impostazione della Commissione europea sull'argomento è puntualmente confermata nel parere congiunto espresso dalla Direzione generale concorrenza e dalla Direzione generale società dell'informazione citato in premessa.

In conclusione, gli orientamenti comunitari in materia di accesso riconoscono alle Autorità nazionali, fatto salvo il rispetto dei principi stabiliti dalle direttive ONP, una ampia autonomia in merito alla introduzione di ulteriori obblighi di accesso alla rete dell'operatore notificato, oltre a quello specifico dell'interconnessione, quali, appunto, gli obblighi di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato (il cosiddetto "*unbundling of the local loop*").

3.2. Riferimenti normativi nazionali

La legge istitutiva dell'Autorità, in linea con l'ordinamento comunitario, conferisce all'Autorità ampi poteri regolatori tra cui, con specifico riferimento alla disciplina in tema di accesso alle infrastrutture, la possibilità di:

a) definire "*...criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, secondo criteri di non discriminazione*";

b) "*verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazioni*";

c) "*dirimere le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni*" (articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 7, 8 e 9 della legge n. 249 del 1997);

d) "*garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazioni, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti*" (articolo 1, comma 6, lettera c), n. 3 della legge 249/97).

In linea con il percorso definito dalla legislazione comunitaria, il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (che recepisce nell'ordinamento nazionale alcune direttive comunitarie, tra cui la stessa direttiva 97/33/CE) individua all'articolo 2 gli obiettivi generali di promozione della libera concorrenza e della pluralità dei soggetti operatori, della tutela degli utenti e della loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori, dell'uso efficiente delle risorse ed, inoltre, dispone in capo all'operatore notificato puntuali obblighi in tema di interconnessione ed accesso alla propria rete.

L'articolo 4, comma 9, prevede che ciascun organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'allegato A, parti 1 e 2, pubblichi un'offerta di interconnessione di riferimento che comprenda la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Il successivo comma 10 specifica che Telecom Italia è tenuta a pubblicare un'offerta di interconnessione di riferimento che comprenda la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato.

Il successivo articolo 5 riprende quanto definito in tema di accesso alla rete contenuto nell'articolo 4.2 della direttiva 97/33/CE, ponendo in capo agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete, nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi, ed assegna all'Autorità il potere di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie e che si producano benefici per gli utenti.

Successivi interventi normativi declinano, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, alcune forme di accesso alla propria rete che Telecom Italia è obbligata a fornire.

In particolare, il decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente le licenze, tenendo anche conto della imminente commercializzazione della prestazione CTM-FIDO da parte di Telecom Italia, impone alla stessa di pubblicare condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed all'utilizzo della rete telefonica pubblica: tali condizioni dovranno essere sufficientemente disaggregate, nonché rispettare i principi dell'orientamento ai costi e di non discriminazione degli altri operatori rispetto alla propria divisione autonoma appositamente costituita.

Il decreto ministeriale 23 aprile 1998 concernente l'interconnessione ribadisce che i principi generali, già contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 (all'articolo 4, comma 7) e relativi agli obblighi di disaggregazione, orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza e obiettività, devono essere alla base dell'offerta dei servizi di interconnessione ed accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia (articolo 14, comma 4). Inoltre, chiarisce che l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia deve prevedere distinte condizioni economiche per fornire l'accesso a livello di rete di distribuzione ed a livello periferico di rete (articolo 14, comma 11, lettera *a*), nn. 1 e 2) vietando al contempo ogni limitazione all'interconnessione ed all'accesso alla rete dipendente dalla suddivisione territoriale della rete di Telecom Italia e l'imposizione di oneri o vincoli non tecnicamente giustificabili (articolo 14, commi 12 e 13).

È utile richiamare infine i contenuti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 in tema di diritti di passaggio e condivisione di impianti, che riprende l'articolo 11 della direttiva 97/33/CE. In tale articolo, si riconosce il ruolo dell'Autorità nella promozione della condivisione dell'uso comune delle strutture (che può comprendere sia condivisione di dotti, pali e cunicoli, sia la condivisione di spazi in centrale per la co-locazione) nonché il potere della stessa Autorità di dirimere eventuali controversie ed emanare disposizioni in materia, ivi comprese le indicazioni per la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.

3.3. Le condizioni strutturali del mercato locale in Italia e le iniziative dell'Autorità nell'applicazione del regime ONP in materia di accesso locale

L'accesso diretto al cliente da parte di un operatore entrante può essere realizzato secondo differenti modalità tecniche (ad es. tramite doppini in rame, collegamenti dedicati in fibra ottica, reti di TV via cavo, collegamenti radio, e così via). La scelta che verrà effettivamente operata dall'operatore entrante dipenderà da una serie di fattori, tra cui la configurazione ed il grado di capillarità della rete dell'operatore dominante, il livello di sviluppo del mercato, ed in particolare della domanda, il grado di concorrenza attuale e prospettico. In ogni caso, le diverse soluzioni possono coesistere in quanto non sono utilizzabili indistintamente ed uniformemente da tutte le tipologie di clientela e in tutte le aree geografiche.

Rispetto a questo aspetto, le analisi compiute dall'Autorità hanno evidenziato l'esistenza di fattori che ostacolano lo sviluppo della concorrenza in ambito locale. Si è così riscontrato che:

a) il contesto nazionale è caratterizzato da una sostanziale assenza di infrastrutture alternative, quali, ad esempio, infrastrutture di TV via cavo, reti di *public utilities*;

b) soluzioni tecnologiche alternative (es. soluzioni *wireless local loop*, UMTS) non sono ad oggi ad uno stadio di sviluppo tale da garantire nei prossimi anni una copertura uniforme per tutte le tipologie di clientela e per tutte le aree geografiche;

c) la realizzazione *ex novo* di infrastrutture alternative di rete fissa da parte dei nuovi operatori presenta in ambito locale notevoli difficoltà, a causa sia degli ostacoli posti dalla normativa urbanistica (tipicamente nelle aree metropolitane), sia degli elevati costi connessi alla particolare tipologia delle opere;

d) i lunghi tempi di realizzazione di queste reti alternative costituiscono una ulteriore barriera all'entrata di nuovi operatori. Al riguardo, si è appurato che i tempi effettivi per l'esecuzione dei lavori di scavo nei centri urbani delle principali città si stanno mediamente rivelando di molto superiori alle previsioni ed esistono situazioni, in particolare nei grandi centri urbani, in cui ad oggi non è possibile prevedere tempi certi entro cui portare a termine le attività di installazione, con evidente impatto negativo sulle strategie commerciali e sugli investimenti degli operatori entranti. In tali casi, un forte condizionamento alle attività degli operatori deriva dall'esigenza da parte delle amministrazioni locali di coordinare, al fine di minimizzarne l'impatto sulla vita dei cittadini, le molteplici richieste di intervento sul suolo pubblico.

Le difficoltà ed i limiti che condizionano lo sviluppo di infrastrutture alternative hanno chiaramente un riflesso negativo sull'apertura della concorrenza a livello locale. Né, sotto questo profilo, si può ritenere che l'estensione dello strumento della *carrier selection* in ambito locale sia una alternativa equivalente. In tal caso, infatti, la concorrenza risulta comunque limitata al servizio di telefonia vocale a banda stretta, mentre l'operatore entrante rimane fortemente dipendente tanto dall'infrastruttura di rete dell'operatore notificato, quanto dal regime delle condizioni economiche di offerta dei servizi finali offerti da quest'ultimo, con limitate possibilità di innovazione tecnologica e commerciale.

L'assenza di soluzioni alternative praticabili a breve termine dispiega tutti i suoi effetti negativi con riferimento alla possibilità per i nuovi operatori di introdurre servizi innovativi a larga banda: situazione aggravata dal fatto che Telecom Italia ha avviato attività di commercializzazione di servizi che si basano su applicazioni tecnologiche della famiglia xDSL. Se i nuovi operatori non saranno messi in condizione di definire tempestivamente una propria offerta competitiva, si determinerà una posizione dominante anche in questo nuovo mercato, con serio e duraturo pregiudizio allo sviluppo della concorrenza.

In questo contesto di mercato e tecnologico, appare quindi cruciale – al fine di garantire lo sviluppo concorrenziale dei nuovi mercati dei servizi a larga banda – consentire agli operatori entranti la effettiva disponibilità in tempi brevi di una pluralità di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato. D'altro canto, l'intervento regolamentare volto ad imporre puntuali obblighi in capo all'operatore notificato si dovrà muovere nel rispetto di alcuni importanti vincoli. Innanzitutto, coerentemente con la filosofia regolamentare stabilita dalle direttive comunitarie, le misure disposte dovranno risultare proporzionate e funzionali al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati. In secondo luogo, la necessità di promuovere nell'immediato la concorrenza nel mercato locale dovrà avvenire con modalità che siano compatibili con l'obiettivo di sviluppare dinamiche concorrenziali di lungo periodo nei vari mercati interessati (oltre il mercato dell'accesso locale anche il mercato dei servizi di accesso ad alta velocità). In tal senso, l'incentivo all'utilizzo della rete dell'operatore dominante sarà temperato da misure regolamentari che limitano questo diritto (ad esempio, attraverso una opportuna modulazione dei tempi e delle condizioni per la disponibilità di alcuni dei servizi di accesso). Inoltre, le misure introdotte dovranno comunque stimolare l'operatore entrante a realizzare le infrastrutture necessarie a consentire il raggiungimento dei siti d'accesso, ovvero a realizzare quegli investimenti che rendono possibile il servizio di accesso disaggregato anche nel breve periodo.

Sul piano più generale, l'Autorità è impegnata a seguire l'evoluzione del mercato, al fine di definire opportune misure regolamentari atte a garantire e favorire nel lungo periodo un adeguato grado di concorrenza anche sul mercato delle infrastrutture. In particolare, l'Autorità intende promuovere lo sviluppo di soluzioni alternative nella fornitura dell'accesso al cliente e, in tal senso, ritiene che in prospettiva queste soluzioni possano essere rappresentate dallo sviluppo di reti in cavo a larga banda, accessi via radio, UMTS, accessi satellitari, e così via.

In considerazione della particolare situazione del mercato italiano, ed in linea con gli indirizzi contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità, nell'esercizio delle proprie competenze, ha da tempo intrapreso un percorso per la definizione degli obblighi di fornitura di accesso alla rete da imporre all'operatore di rete fissa notificato di significativo potere di mercato. In tal senso, il già richiamato obbligo, previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998, è stato ribadito ed ulteriormente specificato dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 1/CIR/98, nella quale in primo luogo viene precisato che l'offerta di riferimento deve contenere le condizioni per l'accesso a livello periferico di rete ed a livello di rete di distribuzione e che tale obbligo deve essere inteso come accesso al permutatore (lato utente) sito presso lo Stadio di Gruppo Urbano e/o accesso al permutatore presso apparati periferici di rete (es. Stadio di Linea, multiplatori).

Nella delibera n. 1/CIR/98 l'Autorità ha inoltre sottolineato l'esigenza di un intervento regolamentare più ampio, mirante a precostituire le condizioni per una effettiva concorrenza in ambito locale anche con riferimento ai servizi innovativi. In tale ambito, l'Autorità ha disposto la costituzione di un Comitato, composto da Telecom Italia, dagli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione mobili e dagli operatori titolari di licenza individuale, e presieduto dalla stessa Autorità, per l'esame delle possibili soluzioni tecniche e degli aspetti procedurali ed economici relativi alla concreta applicazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Con la delibera n. 1/99 è stato formalmente istituito il Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale ed avviato un processo di consultazione e di analisi del mercato, i cui ri-

sultati sono confluiti nella più ampia attività istruttoria su cui si fonda la presente delibera. L'obiettivo sottostante alla costituzione del Comitato è stato la promozione della partecipazione di tutte le parti interessate, nonché l'acquisizione e la comparazione degli aspetti tecnici, procedurali ed economici rilevanti ai fini del procedimento.

4. Le attività del Comitato e le principali risultanze istruttorie

Nell'ambito dei lavori del Comitato, l'Autorità, con il supporto di consulenti esterni, con la collaborazione dei partecipanti al Comitato ed avvalendosi anche dell'esperienza delle altre Autorità nazionali di regolamentazione, ha individuato le possibili forme di accesso disaggregato alla rete locale, idonee a soddisfare il raggiungimento degli obiettivi di promozione della concorrenza in ambito locale.

Si è proceduto, quindi, all'individuazione delle diverse tipologie tecniche di accesso disaggregato, sottese all'obbligo già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998. Nell'ambito di tale attività, sono inoltre stati esaminati alcuni servizi ritenuti necessari e funzionali ai fini di un'effettiva implementazione dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato, di cui all'articolo 14, comma 11, lettera a) e b) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nonché ulteriori tipologie di accesso alla rete, la cui introduzione risponde al perseguimento dell'obiettivo generale di rispetto del principio di non discriminazione previsto dalla normativa e di sviluppo rapido di offerte alternative.

L'attività del Comitato, avviata formalmente il 27 gennaio 1999, si è articolata su diversi gruppi di lavoro:

1) una prima fase di attività (febbraio-marzo 1999) ha avuto come obiettivo l'individuazione e l'analisi delle diverse architetture di rete locale ed i possibili punti e modalità di accesso alla rete locale. È stata riscontrata in quest'ambito una sostanziale omogeneità con le opzioni di accesso individuate ed oggetto di consultazione in altri Stati membri (ad es. Regno Unito, Francia, Irlanda). A conclusione di tale fase, si è svolta in data 13 aprile 1999 una riunione plenaria del Comitato, in cui l'Autorità ha presentato ai rappresentanti degli operatori le principali osservazioni emerse e le linee guida che l'Autorità intendeva perseguire ai fini dell'espletamento delle attività successive. In tale occasione, su iniziativa dell'Autorità, e con l'accordo degli operatori presenti, sono stati costituiti due gruppi di lavoro: uno di natura tecnico/procedurale, un altro di natura economico/giuridico, all'interno dei quali sono state analizzate in dettaglio alcune delle opzioni individuate nella prima fase, insieme ai relativi aspetti tecnici, procedurali, giuridici ed economici;

2) nell'ambito dei gruppi di lavoro, sono stati esaminati e discussi, sia in contraddittorio che mediante la presentazione di specifiche analisi da parte degli operatori presenti, le tipologie di accesso alla rete indicate dall'Autorità, nonché alcuni dei servizi ritenuti necessari e funzionali ai fini dell'effettiva implementazione dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato. In parallelo a tale consultazione, l'Autorità ha svolto una serie di attività finalizzate a verificare gli aspetti regolamentari e di mercato connessi all'eventuale imposizione dell'obbligo di fornitura di tali servizi, con particolare attenzione all'analisi delle condizioni strutturali del mercato italiano ed alle possibilità per altri operatori di offrire servizi di telecomunicazioni in ambito locale indipendentemente dalla possibilità di accesso alla rete di Telecom Italia.

Tale analisi ha mirato a valutare:

– consistenza attuale ed evoluzione prevista di infrastrutture alternative in ambito locale alla rete di Telecom Italia;

– tempi e costi di realizzazione di infrastrutture alternative in ambito locale ed individuazione di eventuali barriere (vincoli normativi, urbanistici, ambientali, accesso a risorse scarse, ecc.) alla realizzazione delle stesse;

– possibilità per altri operatori di offrire servizi in concorrenza con Telecom Italia;

– impatti sui consumatori;

– impatti sulla diffusione e promozione di servizi innovativi.

I risultati di tale analisi hanno evidenziato che lo sviluppo di infrastrutture alternative alla rete Telecom Italia in ambito locale è ad oggi estremamente limitato, ed è rallentato da una serie di vincoli normativi ed urbanistici, nonché dalla indisponibilità di un accesso adeguato a risorse scarse quali le frequenze in ambito locale.

4.1. I servizi di accesso disaggregato individuati

In un contesto caratterizzato dalla rapida evoluzione delle architetture e delle tecnologie di rete, non sembra opportuno adottare una definizione di accesso disaggregato alla rete locale che sia strettamente vincolata a specifiche scelte architetturali o tecnologiche. Allo stato, non sembra infatti possibile individuare una soluzione di accesso univoca, che sia cioè uniformemente applicabile a tutte le categorie di clientela e sul tutto il territorio nazionale. Ne deriva, perciò, la necessità di prevedere una pluralità di opzioni per soddisfare le diverse esigenze.

La gamma dei servizi d'accesso disaggregato da fornire obbligatoriamente a cura di Telecom Italia potrà, inoltre, essere soggetta a revisione, al fine di tener conto dell'evoluzione dell'attuale infrastruttura di rete e dell'introduzione di nuove tecnologie ed interfacce di rete, nonché dell'evoluzione del contesto competitivo.

In termini generali, l'accesso disaggregato alla rete locale consiste nella fornitura da parte di un operatore di una serie di servizi di accesso ad altri operatori allo scopo di rendere loro possibile l'offerta diretta di servizi di comunicazione ai singoli utenti. È possibile definire due principali tipologie di accesso disaggregato:

– accesso di tipo fisico, ovvero la fornitura di un servizio di accesso, in un punto intermedio della rete di accesso, situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato utente sulla centrale locale, allo scopo di fornire ad un diverso operatore, da tale punto, l'accesso alla sede d'utente;

– accesso di tipo logico (anche detto "*bit stream access*") che include sia il mezzo trasmissivo che i sistemi trasmissivi utilizzati per fornire il servizio e consiste nella fornitura di un flusso numerico con caratteristiche determinate, logicamente dedicato al singolo utente.

Sulla base delle analisi svolte dall'Autorità, anche in considerazione dei contributi dei partecipanti al Comitato, le possibili opzioni tecniche e forme di accesso individuate per consentire l'accesso alla rete locale sono le seguenti (cfr. allegato A, per la descrizione delle caratteristiche tecniche):

a) accesso disaggregato alla rete in rame;

b) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;

c) canale numerico.

Mentre le prime due opzioni identificano forme di accesso alla rete locale tramite una disaggregazione di risorse fisiche trasmissive (accesso di tipo fisico), la successiva consente all'operatore di realizzare l'accesso all'utente finale tramite la fornitura da parte di Telecom Italia di risorse fisiche trasmissive e di sistemi/apparati trasmissivi (accesso di tipo logico).

In linea generale, le diverse tipologie di accesso disaggregato possono avere un carattere complementare (ovvero, coesistono come soluzioni da fornire obbligatoriamente da parte di Telecom Italia, a seconda delle esigenze dell'operatore richiedente l'accesso) oppure sostitutivo (in tal caso, sono utilizzabili esclusivamente nel caso di indisponibilità del servizio richiesto).

A tal riguardo, come confermato anche dai lavori del Comitato e dalle audizioni degli operatori, le forme di accesso di tipo fisico appaiono più adatte ad incentivare gli investimenti e l'innovazione tecnologica. D'altro canto, forme di accesso logico possono essere utilizzate come sostitutive in caso di indisponibilità (es. canale numerico) o come strumento transitorio (cfr. più avanti il servizio denominato Canale Virtuale Permanente, CVP) per assicurare uno sviluppo immediato e pienamente concorrenziale dei mercati di nuovi servizi. In tal senso, la previsione di tipologie di accesso di tipo logico da parte dell'operatore dominante non dovrà essere intesa come un sostituto permanente ed equivalente all'accesso di tipo fisico.

Sono stati, inoltre, individuati alcuni servizi (anch'essi descritti nell'allegato A) che hanno carattere accessorio e sono funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato sopra elencati. Si tratta di:

d) servizio di prolungamento dell'accesso;

e) servizio di co-locazione.

4.1.1. Accesso disaggregato alla rete in rame

Tale modalità costituisce la forma più elementare di accesso disaggregato a livello di rete locale e rappresenta il servizio ritenuto di interesse prioritario da parte degli operatori entranti, rispetto al quale

Telecom Italia ha ripetutamente manifestato la propria disponibilità alla fornitura (si veda, in particolare, l'intervento del rappresentante dell'Azienda, in occasione della riunione del 14 settembre 1999, conclusiva dei lavori del Comitato tecnico).

Sotto un profilo tecnico, si osserva peraltro che l'accesso al mezzo fisico – oltre che a livello di permutatore – potrebbe avvenire anche a livello di apparati periferici di rete.

Per quanto riguarda l'accesso a tratte intermedie della rete di distribuzione in rame, ovvero a tratte di rete che "non vedono" direttamente l'utente finale, si ribadisce che la normativa nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998) prevede che l'organismo notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato debba soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali e che comunque l'offerta di riferimento debba prevedere differenti condizioni tecniche, disaggregate e distinte per servizi e per componenti, al fine di evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Ad oggi, l'unico caso concreto di accesso disaggregato a tratte intermedie riguarda l'operatore con licenza di tipo DECT, il quale non necessita di tutta la tratta della rete di distribuzione dallo stadio di linea all'utente finale, in quanto l'utente viene raggiunto da collegamenti via radio anziché in rame. In questo caso, l'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 1997 prevede espressamente l'obbligo per Telecom Italia di fornire l'accesso disaggregato alla rete fissa per consentire l'offerta da parte di operatori DECT. Coerentemente con questa impostazione, l'Autorità ritiene che la previsione di un obbligo di fornitura di tratte intermedie di rete come offerta di accesso standard all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento possa essere limitata al caso dei servizi in tecnologia DECT.

Altre tipologie di richiesta di tratte intermedie e/o specifici segmenti di rete, da parte di altri operatori (ad es. nei casi in cui vi sia una indisponibilità da parte di Telecom Italia a fornire la tratta completa di rete di distribuzione) e, più in generale, qualsiasi fattispecie di accesso speciale alla rete in rame non sono peraltro escluse; esse si configurano, infatti, alla luce del vigente quadro regolamentare e, in particolare, ai sensi dei richiamati articoli 4, comma 2, della direttiva 97/33 CE e 16 della direttiva 98/10/CE, come richieste di accesso alla rete e dovranno essere negoziate da parte dell'operatore notificato, nel rispetto del principio di non discriminazione interna/esterna. Competono in ogni caso all'Autorità i sopra richiamati incisivi poteri di intervento, su richiesta o di propria iniziativa, che possono anche esplicarsi nella definizione di puntuali indicazioni circa le condizioni tecniche ed economiche di fornitura di soluzioni di accesso speciale (e prevedere, ove proporzionato, anche un obbligo di orientamento al costo delle condizioni economiche di fornitura dell'accesso) ovvero nell'imposizione di obblighi di fornitura in caso di ingiustificato rifiuto di concedere l'accesso da parte dell'operatore notificato. Al riguardo, particolare interesse assume l'ipotesi di una richiesta d'accesso condiviso alle alte frequenze del doppino; si tratta di una fattispecie particolare di utilizzo del doppino in rame, che consente all'operatore entrante di utilizzare le alte frequenze del mezzo fisico in rame per la fornitura di servizi dati (tramite la installazione di propri apparati in tecnologia xDSL presso la sede del cliente e presso la centrale locale dell'operatore notificato) riservando all'operatore notificato l'utilizzo del medesimo mezzo fisico per la fornitura del servizio di telefonia vocale.

Tale fattispecie, affrontata solo in modo generale nell'ambito dei lavori del Comitato tecnico, è stata recentemente richiamata nell'ambito della citata bozza di raccomandazione della Commissione europea ed è stata oggetto di attenzione nei pareri delle Direzioni generali della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato citati in premessa.

L'Autorità ritiene che in questa prima fase, anche alla luce delle risultanze istruttorie e dell'esigenza di un maggiore approfondimento circa l'inquadramento tecnico e regolamentare in materia, tale fattispecie possa essere opportunamente inquadrata nell'ambito della disciplina dell'accesso speciale; tuttavia, in considerazione della particolare caratterizzazione tecnica (che assimila tale fattispecie ad una ipotesi complementare di disaggregazione del mezzo fisico in rame, soprattutto per quanto riguarda le connesse esigenze di co-locazione di apparati degli operatori entranti presso i siti dell'operatore notificato) l'Autorità si riserva di monitorare la numerosità delle richieste di tale tipologia d'accesso e l'andamento delle relative negoziazioni, al fine di esercitare i propri poteri di intervento in tema di accesso speciale ed, eventualmente, di integrare tale fattispecie nell'ambito dei servizi complementari di accesso disaggregato alla rete locale da includere nell'offerta di interconnessione di riferimento dell'operatore notificato.

4.1.2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

Anche in questo caso, la richiesta può essere riferita sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. Sotto il profilo regolamentare, tale forma di accesso rientra nelle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nonché della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/98, dove l'obbligo di fornitura non è limitato ad uno specifico portante trasmissivo. Quindi, l'obbligo di fornitura per Telecom Italia vale nei casi in cui l'accesso alla rete locale riguardi soluzioni in fibra ottica. Di conseguenza, per questo tipo di accesso valgono le stesse considerazioni svolte per la rete in rame.

L'analisi del contesto nazionale ha, peraltro, evidenziato che l'installazione di infrastrutture in fibra da parte di nuovi operatori risulta ancora limitata, anche a causa degli ostacoli di tipo tecnico/amministrativo che si manifestano, in particolare, in ambito urbano.

Poiché la previsione di un obbligo permanente di fornitura regolamentata potrebbe comportare rischi di disincentivo ad una maggiore diffusione delle infrastrutture in fibra ottica, sia da parte dell'operatore dominante che dei nuovi entranti, si ritiene opportuno prevedere una limitazione temporale a tale obbligo.

4.1.3. Canale numerico

Tale servizio consiste nella fornitura da parte di Telecom Italia di una capacità trasmissiva tra un apparato trasmissivo dell'operatore entrante e la sede d'utente. Da un punto di vista regolamentare, tale opzione costituisce una modalità di accesso alla rete locale di Telecom Italia e rientra nell'obbligo già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 per Telecom Italia di fornire accesso a livello di rete di distribuzione ed a livello periferico di rete. Da un punto di vista funzionale, l'accesso soddisfa gli stessi requisiti dell'accesso fisico.

La fornitura di tale servizio si configura come servizio sostitutivo dell'accesso al mezzo fisico, nei casi in cui vi sia indisponibilità di quest'ultimo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha valutato l'opportunità di inserimento all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento di tale servizio di accesso ed ha ritenuto che tale servizio possa essere offerto solo come alternativa ad un accesso di tipo fisico in alcuni specifici casi, quali, ad esempio:

- la presenza di apparati multiplatori (MUX) tra la sede di utente e lo stadio di linea;
- l'indisponibilità, permanente o temporanea, della co-locazione a livello di sito di centrale di stadio di linea (SL).

In tali casi, infatti, l'assenza di soluzioni alternative si risolverebbe in una impossibilità per gli operatori entranti di accedere a determinati utenti e conseguentemente determinerebbe una potenziale effetto discriminatorio per tali tipologie di utenti.

4.1.4. Servizio di prolungamento dell'accesso

Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste nella fornitura da parte dell'operatore notificato di un collegamento fra una locazione periferica della rete ed una locazione più centralizzata, corrispondente al livello gerarchico superiore della rete, contestualmente alla fornitura dell'accesso disaggregato a livello del sito secondario.

Vista la capillarità degli Stadi di Linea (circa quattordicimila) della rete di Telecom Italia, e tenuto conto della prevalente dislocazione territoriale degli stessi in aree diverse da quelle metropolitane, l'Autorità ritiene tale servizio essenziale per l'effettiva utilizzazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Pertanto, in considerazione dell'attuale indisponibilità di valide alternative per la realizzazione di tale collegamento nel breve/medio termine, la mancata fornitura del servizio in oggetto può effettivamente costituire un'ulteriore barriera all'entrata sul mercato locale.

Le modalità di fornitura di tale servizio possono essere diverse nel caso di utilizzo di risorse di rete di Telecom Italia, ovvero:

a) fornitura del portante trasmissivo, quale ad esempio una fibra ottica non attivata;

b) fornitura di un canale numerico.

Tenendo presente l'obiettivo di fornire adeguati incentivi alla realizzazione di infrastrutture alternative nel medio/lungo termine, si ritiene che l'obbligo di fornitura di tale servizio possa avere carattere temporaneo, in modo da permettere agli operatori nuovi entranti di cominciare a fornire i servizi alla clientela finale in tempi brevi ed assicurando comunque l'incentivo alla realizzazione di proprie infrastrutture alternative nel medio/lungo termine. Si ritiene, peraltro, opportuno che l'Autorità valuti, alla luce dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale, l'opportunità di prorogare l'obbligo di offrire il servizio.

Inoltre, qualora le opzioni a) e b) non fossero realizzabili, a causa di un'oggettiva indisponibilità, possono essere perseguiti due percorsi alternativi che prevedono forme di condivisione di infrastrutture civili, al fine di permettere ad altri operatori la realizzazione di proprie infrastrutture di rete, anche ai sensi di quanto contenuto nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997:

c) condivisione di infrastrutture civili (es. tubazioni, condotti, cunicoli e tralicci) in virtù delle quali i nuovi operatori potranno installare le proprie infrastrutture trasmissive;

d) co-locazione presso i siti di centrale di Telecom Italia per l'installazione di apparati trasmissivi degli operatori entranti al fine di consentire la realizzazione del prolungamento dell'accesso tramite l'utilizzo di portanti fisici o radio.

Al riguardo, si considera importante che i benefici collegati agli investimenti in infrastrutture (sia civili che di rete) promossi in regime di monopolio dall'operatore notificato possano essere in parte condivisi con altri operatori. Ciò al fine di assicurare una maggiore equità nella competizione e di ridurre gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla duplicazione di infrastrutture.

4.1.5. Servizio di co-locazione

Il servizio di co-locazione rappresenta un servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Da un punto di vista regolamentare, tale servizio è riconducibile ai contenuti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, in tema di diritti di passaggio e condivisione di impianti. Tale servizio deve essere inteso pertanto come funzionale alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale e di conseguenza gli apparati co-locati dovranno avere le funzionalità necessarie alla realizzazione di tale accesso.

Nell'ambito delle attività del Comitato sono state proposte ed esaminate diverse modalità di co-locazione che vanno da forme di co-locazione fisica, le quali prevedono l'installazione di apparati dell'operatore entrante in un locale all'interno del sito di centrale dell'operatore notificato, o in un sito esterno ma sempre all'interno del recinto di centrale, a forme di co-locazione "virtuale". La modalità indicata da Telecom Italia come preferenziale nell'ambito delle attività del Comitato è stata la co-locazione di tipo fisico che prevede la predisposizione di una stanza separata adibita agli altri operatori. Tale modalità di co-locazione presenta sicuramente dei vantaggi in termini di sicurezza e facilità di accesso al sito da parte di altri operatori, ma allo stesso tempo pone maggiori problemi in termini di predisposizione dei siti, costi, spazi disponibili e tempi di fornitura. L'Autorità ritiene che tale modalità possa essere ritenuta adeguata alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, fermo restando la possibilità per gli operatori nuovi entranti di avvalersi delle altre modalità di co-locazione, qualora la prima non sia disponibile. L'operatore notificato dovrà, pertanto, fornire agli operatori licenziatari che lo richiedano tutte le informazioni circa le possibilità di co-locazione nei diversi siti.

5. Il servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP)

Il servizio in oggetto prevede una connessione virtuale permanente tra l'utente e la rete dell'operatore entrante. L'accesso al cliente viene garantito tramite la fornitura da parte dell'operatore notificato di un circuito virtuale, ossia un collegamento logico permanente tra il cliente e l'operatore entrante, anziché attraverso un semplice collegamento fisico. Tale collegamento logico realizza e garantisce una capacità trasmissiva ad alta capacità da e verso la sede d'utente.

Tale servizio si configura essenzialmente come un sistema di accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati di trasmissivi a larga banda (apparati ADSL o xDSL).

I vantaggi di tale opzione di accesso risiedono: in primo luogo, nel superamento di molte delle difficoltà tecniche e di implementazione collegate con gli accessi di tipo fisico; in secondo luogo, nell'abbreviare i tempi di offerta dei servizi da parte degli operatori nuovi entranti alla clientela finale.

Sotto il profilo della promozione di un ambiente concorrenziale anche per i servizi innovativi, l'introduzione di tale servizio di accesso come soluzione complementare all'accesso di tipo fisico risponde fondamentalmente a due esigenze: da un lato, accelerare la concorrenza nel mercato dei servizi di accesso locale; dall'altro lato, promuovere la diffusione dei nuovi servizi di accesso a larga banda, nel rispetto del principio di non discriminazione. D'altro canto, bisogna tenere conto di alcune controindicazioni, sintetizzabili nel rischio che la disponibilità di tale servizio induca gli operatori nuovi entranti a rimanere dipendenti dalle decisioni tecnico/commerciali e di sviluppo di rete implementate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi a larga banda alla propria clientela finale. Infatti, per le sue caratteristiche, il servizio è disponibile solo laddove Telecom Italia ha implementato le necessarie apparecchiature di rete, condizionando così gli operatori nuovi entranti sia riguardo all'area geografica in cui sviluppare i propri servizi di accesso, sia relativamente alla scelta delle tecnologie utilizzate.

Tenuto conto di tali aspetti, l'Autorità ritiene necessario definire una specifica disciplina per tale servizio, che ne disponga l'immediata disponibilità per gli operatori entranti, allorché Telecom Italia offra il medesimo servizio alla clientela finale. Ciò al fine di garantire nel breve termine forme di concorrenza con riguardo ai servizi di accesso a larga banda, e – comunque – riservando all'Autorità stessa il compito di rivederne le condizioni di fornitura, alla luce del progressivo utilizzo da parte degli operatori entranti di soluzioni di accesso di tipo fisico, con l'obiettivo di promuovere, nel medio-lungo termine, una maggiore autonomia degli operatori entranti nell'offerta di servizi alla clientela finale.

6. Impatti derivanti dalla commercializzazione dei servizi xDSL da parte dell'operatore notificato

Come già evidenziato, lo sviluppo di tecnologie xDSL presenta potenzialmente notevoli benefici con riguardo alla riduzione dei costi e all'aumento della velocità di accesso per l'offerta di servizi a larga banda in maniera diffusa su tutto il territorio. L'introduzione di tali tecnologie da parte di un operatore necessita dell'accesso all'infrastruttura fisica sottostante, ovvero al cavo simmetrico in rame, mercato che nella maggior parte dei casi è controllato da un solo operatore in posizione dominante. Da ciò deriva l'impossibilità da parte di altri operatori di offrire analoghi servizi. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che tali tecnologie sostituiscono altre modalità di accesso offerte sul mercato da parte dell'operatore notificato, quali, ad esempio, i circuiti affittati, con costi significativamente più bassi. La risultante è che l'operatore notificato è potenzialmente in grado di utilizzare la sua posizione dominante sul mercato locale, a vantaggio delle proprie divisioni commerciali o delle società controllate, sia nel mercato dei servizi xDSL veri e propri, sia in mercati collegati, quali ad esempio il mercato dell'accesso ad internet, il mercato della trasmissione dati ed il mercato dei circuiti affittati.

Al riguardo, la normativa nazionale e quella comunitaria impongono, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in applicazione del principio di non discriminazione, l'introduzione di misure regolamentari finalizzate a prevenire la costituzione di posizioni dominanti nei mercati dei servizi in tecnologia xDSL.

È quindi richiesta alle Autorità di regolamentazione nazionali un'attività di attento monitoraggio delle condizioni di sviluppo dei servizi in tecnologia xDSL da parte degli operatori dominanti, al fine di evitare l'instaurarsi di meccanismi distorsivi della concorrenza. I servizi xDSL sono servizi innovativi forniti sulla rete telefonica pubblica e come tali sono coperti dalle disposizioni contenute nella direttiva 98/10/CE (articolo 16) e dalle disposizioni in materia di accesso contenute nella direttiva 97/33/CE (articolo 4, comma 2, e "considerando" n. 6). Ciò implica che gli operatori che detengono una notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, nel momento in cui forniscono servizi xDSL, sono tenuti ad offrire accesso al flusso trasmissivo a larga banda ad altri operatori, nel rispetto, tra l'altro, dei principi ONP della trasparenza, non discriminazione e della disaggregazione dei servizi offerti (in base a tale principio, ad es. i servizi xDSL offerti alla clientela finale non dovranno essere offerti congiuntamente ad altri servizi offerti dall'operatore notificato).

7. Aspetti procedurali

La fornitura di un servizio di accesso disaggregato necessita di varie fasi procedurali:

a) fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato necessari agli operatori entranti per pianificare la propria offerta commerciale;

b) richiesta da parte degli operatori entranti all'operatore notificato dei servizi di accesso disaggregato nell'area di interesse;

c) avvio studio di fattibilità da parte dell'operatore notificato sulla richiesta dell'operatore entrante;

d) risposta da parte dell'operatore notificato circa la fattibilità;

e) ordine da parte dell'operatore entrante all'operatore notificato circa la fornitura del servizio;

f) avvio attività operativa per la fornitura del servizio richiesto;

g) consegna del servizio e collaudo.

La disponibilità di informazioni adeguate è essenziale ai fini dell'implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale. Per pianificare l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, gli operatori necessitano di informazioni dettagliate sulla loro disponibilità e sugli eventuali vincoli tecnici presenti: queste informazioni sono particolarmente significative nel caso di servizi a larga banda, quali quelli in tecnologia xDSL.

È fondamentale che l'accesso ai nuovi servizi a larga banda (es. basati su tecnologia xDSL) sia garantito agli utenti in maniera non discriminatoria, ovvero che ogni utente possa avere la stessa probabilità di accesso a servizi basati su risorse scarse, indipendentemente da quale sia l'operatore scelto.

Pertanto, al fine di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, l'operatore notificato dovrà soddisfare le richieste di altri operatori alle stesse condizioni con cui soddisfa le richieste delle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio.

Un aspetto fondamentale riguarda i tempi massimi richiesti per trasferire l'accesso al cliente da Telecom Italia all'operatore entrante e vice versa. Al riguardo, è opportuno che i tempi di interruzione del servizio all'utente finale siano ridotti al minimo, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.

La duplice connotazione di Telecom Italia che da un lato si presenta come fornitore di servizi agli altri operatori e dall'altro lato è in diretta concorrenza con gli stessi sul mercato finale, impone che la fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato avvenga con modalità prestabilite e senza indebiti ritardi. Si presenta la necessità di prevedere un apposito *service level agreement* che contenga adeguati obblighi per l'operatore notificato circa i livelli qualitativi inerenti alla fornitura dei diversi servizi richiesti.

Tale *service level agreement* dovrà assicurare il rispetto della garanzia di alcuni livelli minimi di qualità del servizio offerti dall'operatore notificato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel *service level agreement* potrà essere oggetto di sanzioni e dare luogo al pagamento di penalità tali da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali. Il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione contenuto nella normativa nazionale e comunitaria nella fornitura dei servizi di interconnessione e accesso fanno sì che sia appropriato prevedere la predisposizione di un *service level agreement* nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento. I termini e le condizioni contenuti in tale *service level agreement* dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio offerti da parte dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.

8. Aspetti contrattuali preliminari

La presente delibera individua e regola l'obbligo dell'operatore di rete fissa notificato di significativo potere di mercato di concedere l'accesso alla propria rete locale in forma disaggregata. In questa sede, sono inoltre determinate le condizioni contrattuali minime per assicurare l'effettiva realizzazione dell'apertura alla concorrenza a livello di rete locale, mentre la parte immediata del rapporto tra gli operatori è naturalmente costituita dall'accordo tra le parti.

In primo luogo, in relazione al controllo del collegamento con l'utente finale, attraverso cui gli operatori entranti possono accedere direttamente all'utente finale, si ritiene che il diritto dell'operatore entrante ad ottenere l'accesso disaggregato da parte dell'operatore dominante di rete fissa debba essere condizionato alla manifestazione della volontà del cliente finale di cambiare il fornitore del servizio d'accesso; tale volontà si concretizza attraverso due atti distinti: la disdetta del contratto con Telecom Italia e l'attivazione di un nuovo contratto con l'operatore entrante. La condizione preliminare appena descritta trova fondamentalmente motivazione nella volontà dell'Autorità di evitare forme di "accaparramento" dei collegamenti di utente (e, quindi, di clientela finale) da parte degli operatori entranti.

Al fine di non ostacolare il cliente finale nella sua volontà di mutare il fornitore del servizio di accesso locale, è data inoltre la possibilità al cliente, che intende chiudere il rapporto con l'operatore notificato (Telecom Italia) ed avviare un nuovo rapporto contrattuale con un altro operatore, di rivolgersi a quest'ultimo per espletare tutte le comunicazioni verso l'operatore notificato.

Il contratto tra l'operatore notificato e l'operatore entrante definisce per quest'ultimo un diritto (personale) di godimento sull'infrastruttura dell'operatore dominante, e cioè il diritto a disporne nei limiti di quanto stabilito, mentre il diritto di proprietà rimane in capo all'operatore notificato, al quale spettano le attività di manutenzione e di riparazione dei guasti.

Il contratto ha una durata determinata: quando un cliente – che abbia stipulato un contratto con un operatore entrante che si avvale della disaggregazione dell'accesso locale – disdica tale contratto, l'operatore entrante ha l'obbligo di restituire all'operatore notificato il pieno controllo e la piena disponibilità del relativo collegamento di utente. Si ritiene, tuttavia, ragionevole ammettere la possibilità di prevedere un limitato periodo di transizione, entro il quale consentire ad un eventuale nuovo utente che stabilisca la propria residenza presso la medesima abitazione, di scegliere se continuare ad usufruire o meno dei servizi forniti dall'operatore entrante. Nel caso in cui tale utente scelga lo stesso fornitore del servizio di accesso del precedente cliente, il controllo del collegamento non dovrà, quindi, essere restituito all'operatore notificato e l'operatore entrante non sarà tenuto a rimuovere i propri apparati precedentemente installati.

In relazione ad alcuni specifici obblighi che gravano solo in capo ad operatori notificati come aventi notevole forza di mercato, si impegna l'operatore entrante a fornire adeguata informazione alla clientela acquisita. Così, ad esempio, nel caso del servizio di *carrier selection*, per cui è previsto per Telecom Italia l'obbligo di consentire ad un proprio abbonato diretto di accedere ai servizi offerti da altri operatori, l'operatore entrante deve informare la propria clientela che questa prestazione non sarà più disponibile, in quanto non vi è un corrispondente obbligo a carico di operatori di rete fissa che non siano stati notificati come aventi significativo potere di mercato.

Con riferimento alle tematiche relative al trattamento dei clienti morosi, l'Autorità ritiene che sia interesse di tutti gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno. A tale scopo, possono essere concordate tra operatori adeguate soluzioni di prevenzione, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali. Si ritiene, tuttavia, che l'esistenza di condizioni di morosità nel caso di utenti che richiedano di passare ad un operatore entrante non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato. Il problema della morosità nell'ambito di un contratto tra un utente ed un operatore, va gestito esclusivamente tra le parti di tale contratto, facendo eventualmente ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per il recupero del credito.

I termini ed i contenuti contrattuali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato dovranno essere oggetto di negoziazione tra le parti e rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998. I tempi di negoziazione dei servizi di accesso disaggregato dovranno altresì essere coerenti con quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 per i servizi di interconnessione.

9. Elementi per la definizione delle condizioni economiche

Le condizioni tecnologiche e concorrenziali della rete locale sono allo stato significativamente diverse da quelle che caratterizzano la rete di trasporto, né si prevede che queste differenze siano eliminate nel bre-

ve periodo. In tal senso, per la definizione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato non sembra immediatamente applicabile il principio dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, previsto per i servizi di interconnessione.

L'Autorità reputa di fondamentale importanza la promozione di reti alternative a quella dell'operatore notificato: in tal senso, l'assunzione di uno *standard* di costo basato sui "costi di sostituzione" avrebbe certamente il pregio di non scoraggiare gli investimenti in infrastrutture da parte degli operatori entranti. D'altro canto, il ricorso a tale metodologia non consentirebbe agli operatori entranti di condividere le economie di scala che caratterizzano la rete locale dell'operatore notificato (le quali costituirebbero pertanto un ingiustificato vantaggio concorrenziale per quest'ultimo operatore, realizzato, tra l'altro, in condizioni di monopolio). Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che, nella fase di avvio della concorrenza nel mercato dell'accesso locale, la metodologia di costo sottostante all'offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia sia quella dei costi pienamente allocati.

Peraltro, tale metodologia ha il vantaggio di essere quella su cui attualmente si basa il sistema di contabilità dei costi di Telecom Italia e quindi consente una immediata applicazione; viceversa, l'adozione di una metodologia diversa comporterebbe tempi di implementazione non coerenti con l'offerta del servizio da parte di altri operatori.

Con riferimento allo standard di costo, si ritiene debba essere utilizzato il criterio dei costi storici, nella previsione comunque di valutare l'opportunità di rivedere la metodologia di costo alla base della determinazione dei costi per i servizi di accesso, anche alla luce del passaggio ad una metodologia basata sui costi incrementali.

L'Autorità si impegna peraltro a riconsiderare tanto le metodologie di costo, quanto gli *standard* adottati per la definizione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, in occasione della revisione generale del sistema di contabilità dei costi adottato per l'interconnessione, già pianificata dall'Autorità stessa nell'ambito della delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Nel caso di utilizzo dei servizi di canale virtuale permanente, necessari per l'offerta di servizi a larga banda alla clientela finale – quali ad esempio quelli in tecnologia xDSL – un utile riferimento per la valutazione delle condizioni economiche applicate ad altri operatori da parte di Telecom Italia è rappresentato da un approccio del tipo *retail minus*. In tal senso, in applicazione del principio di non discriminazione, l'operatore notificato dovrà applicare agli operatori entranti condizioni economiche identiche a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali per l'offerta del servizio. In particolare, il prezzo alla clientela finale dovrà essere depurato dai costi di commercializzazione dell'offerta (es. *marketing*, pubblicità e rete commerciale) e dai costi di gestione del cliente (es. fatturazione e il *customer care*) nonché da ogni altro costo non pertinente la fornitura del servizio.

Infine, con riferimento alla eventualità di prevedere condizioni economiche differenziate su base geografica, si ritiene che, allo stato, sia preferibile l'applicazione di condizioni economiche uniformi sul territorio nazionale, in ragione della maggiore semplicità di determinazione, nonché della coerenza con l'attuale struttura dei prezzi praticati alla clientela finale.

DELIBERA n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000

Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "*Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet*";

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "*Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 1997;

Vista la delibera n. 1/CIR/98, – "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la delibera n. 197/99, – "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la delibera n. 2/00/CIR "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la delibera n. 4/00/CIR, – "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection (CPS)* e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la delibera n. 5/00/CIR, – "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *carrier preselection*".

Vista la delibera n. 7/00/CIR, – "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

Vista la nota dell'Autorità protocollo n. 2294/00/RM del 22 settembre 2000, riguardante la sperimentazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale, inviata a Telecom Italia ed agli operatori licenziatari partecipanti al processo di sperimentazione;

Visto lo schema di provvedimento in materia di procedure per l'accesso disaggregato alla rete locale, adottato nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 14 novembre 2000;

Sentite le società Albacom, Atlanet, Blixer, Colt, Edisontel, Fastweb, Infostrada, Lombardiacom, Mci Worldcom, Netesi, Netscalibur Italia, Noicom, Picus, Planetwork, Telecom Italia, Telexis, Wind e tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro regolamentare di riferimento e il ruolo dell'Autorità nel processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

La delibera 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

L'articolo 9 della delibera, ai commi 1, 2 e 3, pone in capo a Telecom Italia, operatore notificato alla Commissione europea come avente notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di adeguare la propria Offerta di Interconnessione di Riferimento entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera stessa, per includere una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4, i relativi manuali di procedure, nonché una proposta di *service level agreement* in relazione a tali servizi.

La medesima delibera, all'articolo 9, comma 8, prevede un riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso.

Con specifico riferimento alla fase di avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'articolo 9, comma 6, dispone inoltre la costituzione di una struttura interna all'Autorità, appositamente dedicata alle attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonché di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operatività dei servizi.

In data 12 maggio 2000, in adempimento al citato articolo 9 della delibera 2/00/CIR, Telecom Italia ha presentato all'Autorità la propria offerta di riferimento, costituita da cinque documenti:

a) offerta dei servizi di accesso disaggregato;
b) offerta dei servizi di co-locazione;
c) manuale di procedura per i servizi di accesso disaggregato;
d) manuale di procedura per i servizi di co-locazione;
e) *service level agreement.*

Con delibera 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorità, dando seguito alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della delibera 2/00/CIR, ha istituito l'Unità per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilità del numero.

In relazione ai temi dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'Unità ha inoltre proceduto nel monitoraggio delle attività di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operatività dei servizi, riscontrando e segnalando all'Autorità eventuali possibili interventi correttivi ed integrazioni della disciplina. In tal senso, l'Unità ha contribuito alle attività istruttorie finalizzate alla verifica dell'offerta di riferimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della delibera 2/00/CIR e dell'articolo 2, comma 3, della delibera 5/00/CIR.

2. Attività istruttoria e contenuti del provvedimento

L'Autorità ha svolto in primo luogo attività di analisi dell'offerta presentata da Telecom Italia. L'attività è risultata aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari e attraverso momenti di confronto formale con Telecom Italia e gli operatori licenziatari.

Parallelamente, l'Autorità ha approfondito l'analisi delle prime attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato. In tale ambito, sono state prese in esame anche le attività svolte nell'ambito della sperimentazione avviata da Telecom Italia con alcuni operatori presso alcuni siti di Roma, Milano e Torino a decorrere dal 1 ottobre 2000 e destinata a concludersi il 31 dicembre 2000.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il presente provvedimento si articola in due linee d'intervento:

A. Valutazione dell'offerta di riferimento

L'analisi dei cinque documenti costituenti l'offerta di riferimento di Telecom Italia ha evidenziato alcuni aspetti non pienamente rispondenti alle vigenti disposizioni; in particolare, è stato rilevato che, in diversi punti, l'offerta di riferimento si basa su una interpretazione restrittiva da parte di Telecom Italia dei principi generali contenuti nella delibera 2/00/CIR.

In questo senso, l'attività di valutazione dell'offerta di riferimento ha evidenziato anche l'esigenza di integrazione del quadro regolamentare definito dalla delibera 2/00/CIR, in coerenza con i principi dalla delibera stessa definiti. Le condizioni economiche di fornitura dei servizi contenuti nell'Offerta saranno oggetto di successivi provvedimenti.

B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.

Sotto un diverso profilo, l'analisi combinata dei contenuti dell'Offerta e delle prime fasi di negoziazione e di sperimentazione dei servizi di accesso disaggregato ha consentito di individuare nelle problematiche connesse alle attività di realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione il punto nodale per una rapida ed efficace implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Tale considerazione induce l'Autorità a fissare specifiche disposizioni al riguardo, con particolare riferimento alla fase di avvio della fornitura dei servizi stessi.

Le misure assunte con il presente provvedimento, in relazione ad entrambe le linee d'intervento sopra descritte, sono peraltro destinate ad una progressiva verifica di adeguatezza, in ragione dell'evoluzione del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Alla luce degli esiti di questa prima fase di avvio di tali processi è emersa l'opportunità che l'attività di monitoraggio dell'Unità ad essa preposta venga prorogata sino alla data del 30 giugno 2001.

A. Valutazione dell'offerta di riferimento.

1. Disponibilità di informazioni.

a) La delibera 2/00/CIR, in più punti, sancisce in capo a Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili agli operatori alcune informazioni relative alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, l'articolo 6, comma 8, impone espressamente a Telecom Italia di rendere disponibili le informazioni relative alla ubicazione dei siti di accesso disaggregato e gli archi di numerazione raggiungibili, fissando, tra l'altro, l'obbligo di tempestivo e periodico aggiornamento di tali informazioni. Si sottolinea che la norma pone come esclusiva condizione che tali informazioni siano "richieste" dall'operatore e non consente pertanto a Telecom Italia di definire ulteriori limiti o condizioni alla fornitura di tali informazioni. Telecom Italia, come si evince dall'offerta di riferimento, si impegna a fornire gli archi di numerazione sottesi ai singoli siti solo in seguito alla comunicazione da parte dell'operatore del proprio benestare al progetto tecnico di fattibilità per il singolo sito, argomentando circa la natura commerciale e la non essenzialità di tali informazioni ai fini della realizzazione del singolo servizio di accesso disaggregato. Tale posizione è stata in più occasioni ribadita da Telecom Italia nell'ambito delle audizioni svolte e nei documenti inviati.

L'Autorità ritiene che, sotto diversi profili, la predetta posizione di Telecom Italia non sia in linea con le vigenti disposizioni sotto più profili. In primo luogo, essa è contraria al dettato del citato articolo 6, comma 8, della delibera 2/00/CIR, in quanto introduce limiti e condizioni alla fornitura di dette informazioni non previste dalla norma in questione. In secondo luogo, l'esigenza degli operatori di disporre, preliminarmente rispetto alle richieste di co-locazione e di fornitura dei singoli servizi di accesso disaggregato, di informazioni utili a pianificare le rispettive offerte commerciali ed i relativi investimenti, lungi dall'essere in contrasto con lo spirito della delibera 2/00/CIR, è, al contrario, espressamente considerata nell'ambito delle motivazioni della delibera stessa e, segnatamente, al paragrafo 7 dell'allegato B.

La fornitura di informazioni relative agli archi di numerazione risponde inoltre ai principi di trasparenza e non discriminazione (quest'ultimo inteso anche nella fondamentale accezione di parità di trattamento interno-esterno). Una eventuale fornitura agli operatori delle informazioni in oggetto in una fase avanzata del negoziato contrasterebbe infatti con la necessità che gli operatori abbiano accesso alle stesse informazioni con le medesime tempistiche previste per le Divisioni commerciali di Telecom Italia.

Occorre infine considerare che, data la consistente variabilità del numero di linee attestate e disaggregabili presso ciascun sito di co-locazione (SL remotizzato o co-locato in sito SGU), la disponibilità degli archi di numerazione sottesi a ciascun sito appare, anche sotto un profilo meramente tecnico-procedurale, informazione indispensabile per gli operatori al fine di dimensionare correttamente le richieste di spazi nei vari siti.

Al fine di garantire il trattamento confidenziale delle informazioni fornite agli operatori, potrebbe essere prevista la sottoscrizione di un accordo di confidenzialità, fermo restando la non obbligatorietà della esistenza di un contratto per l'accesso disaggregato sottoscritto dalle parti.

Fatte salve le considerazioni sopra richiamate in merito all'inquadramento regolamentare generale della tematica, l'Autorità ritiene che una specifica esigenza di definizione dei flussi procedurali, anche per quanto concerne la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 8, si ponga in relazione alla fase di avvio delle attività di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. A tal riguardo, l'Autorità introduce le norme, appositamente dedicate a tale fase, di cui al Capo II del presente provvedimento; tali norme fissano impegni di fornitura di informazioni in capo a Telecom Italia e prevedono un dettagliato flusso procedurale specificamente riferito a tale fase.

b) Nel corso delle negoziazioni, Telecom Italia è comunque tenuta a fornire ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio le caratteristiche tecniche e qualitative della rete locale (come previsto dall'articolo 6, comma 9 della delibera 2/00/CIR), l'elenco e tipologia dei MUX e relativa attestazione agli stadi di linea (SL), l'ubicazione dei pozzetti di accesso alla fibra ottica per ciascun sito. In tale fase, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili al fine di consentire agli operatori di effettuare valutazioni tecniche e commerciali sulle località sulle quali potranno essere offerti i servizi e sulle tipologie di servizi che potranno essere offerti nelle singole aree.

c) L'articolo 6, comma 10, della delibera 2/00/CIR prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorità informazioni dettagliate in merito alla disponibilità di spazi di co-locazione all'interno dei propri siti. La fornitura di informazioni preliminari e trasparenti circa la disponibilità di spazi utilizzabili per la co-locazione costituisce un elemento fondamentale per assicurare una rapida ed efficace attivazione dei processi di richiesta dei servizi di accesso disaggregato, oltreché, ai fini del pieno rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, nonché della concreta possibilità da parte dell'Autorità di vigilare sulle attività di assegnazione degli spazi. La proposta di Telecom Italia, rappresentata nell'ambito dell'Offerta, prevede che tali informazioni siano rese disponibili agli operatori soltanto a valle di uno specifico studio di fattibilità per ogni singolo sito di centrale. Le motivazioni addotte da Telecom Italia a supporto di tale posizione sono di duplice natura. In primo luogo, Telecom Italia sostiene, basandosi sulla delibera 2/00/CIR, che vi sia una consequenzialità temporale delle attività in tema di co-locazione, rispetto alla richiesta da parte di un operatore del primo servizio di accesso disaggregato relativo ad un singolo cliente. L'Autorità non ritiene corretta tale interpretazione, in quanto l'attività di co-locazione è necessariamente preliminare alle richieste dei servizi disaggregati relativi ai clienti finali. In secondo luogo, Telecom Italia dichiara di non disporre di un sistema centralizzato di registrazione e gestione degli spazi di centrale e che, pertanto, la disponibilità delle informazioni potrà essere acquisita soltanto a seguito di un puntuale esame della situazione di ciascun sito ad un determinato momento.

L'Autorità ritiene pertanto utile definire, in relazione alla fase di avvio del processo d'implementazione, linee guida procedurali specificamente dedicate alle attività di gestione delle richieste di co-locazione e, in tale ambito, disciplinare anche tempi e modalità per la fornitura di informazioni circa la disponibilità di spazi nei vari siti.

A prescindere dalle specifiche esigenze relative alla fase di avvio dell'operatività dei servizi, infatti, la disponibilità di informazioni dettagliate in merito agli spazi di co-locazione è in ogni caso da inquadrare nell'ambito degli obblighi posti in capo a Telecom Italia ai sensi della delibera 2/00/CIR. È indispensabile, quindi, che sia garantita la massima trasparenza circa la disponibilità degli spazi di co-locazione e che gli operatori siano messi in condizione di verificare l'eventuale indisponibilità dichiarata da Telecom Italia; ciò ai fi-

ni del pieno rispetto del richiamato articolo 6, comma 10, nonché del rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 7, comma 11 della delibera 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene pertanto indispensabile che Telecom Italia si doti di strumenti e procedure utili a tale scopo. In tal senso, si ritiene opportuno prevedere, nella definizione dei contratti a regime, un impegno di fornitura progressiva, da parte degli operatori a Telecom Italia, circa le previsioni sulle relative necessità di spazi, secondo scadenze predefinite (ad es., su base annuale, con eventuali aggiornamenti semestrali); sulla base di tali previsioni, Telecom Italia è tenuta a valutare l'adeguatezza degli spazi disponibili e segnalare, con congruo anticipo, eventuali problemi di capacità. In tal caso, Telecom Italia dovrà segnalare agli operatori ed all'Autorità eventuali limitazioni su alcuni siti; ciò, in primo luogo, per consentire agli operatori di valutare, con adeguato anticipo, eventuali alternative quali, ad esempio, la co-locazione in un sito adiacente.

L'Autorità potrà in ogni caso verificare le motivazioni addotte da Telecom Italia, nonché prevedere eventuali misure correttive.

L'Autorità ritiene, inoltre, che il complesso delle informazioni in merito alla disponibilità di spazi di co-locazione presso i propri siti, acquisite da Telecom Italia sia nell'ambito della procedura di avvio di cui al Capo II, sia sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nelle successive fasi di operatività, debbano essere sistematizzate e tempestivamente aggiornate in una banca dati aperta alla consultazione dell'Autorità e degli operatori.

La disponibilità di una dettagliata ed aggiornata informativa appare difatti essenziale per una efficace pianificazione delle attività di fornitura di spazi presso i siti dell'operatore notificato, anche in relazione alle richieste di housing per l'interconnessione, nonché ai fini della pianificazione degli impieghi da parte di Telecom Italia.

2. Procedure per la fornitura dei servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso.

a) L'offerta di riferimento prevede una procedura unitaria per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione; sulla base di tale procedura, la richiesta di un servizio di co-locazione in un determinato sito può essere presentata dall'operatore soltanto a seguito della presentazione della prima richiesta di accesso disaggregato da parte di un cliente attestato sul sito stesso.

Analoga procedura è prevista per la successiva richiesta di ulteriori spazi di co-locazione in siti presso cui gli operatori sono già presenti e gli spazi approntati siano saturati, nonché per la richiesta di un servizio di prolungamento dell'accesso. In relazione a ciascuno di tali casi, l'offerta di riferimento precisa che Telecom Italia non effettuerà alcuna attività di pianificazione per la fornitura di detti servizi.

Telecom Italia, sulla base dell'articolo 6, comma 3, della delibera 2/00/CIR, sostiene che l'esplicita manifestazione di volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore costituisca condizione necessaria affinché l'operatore possa richiedere a Telecom Italia la fornitura di un servizio di accesso disaggregato. Inoltre, con riferimento al servizio di co-locazione, Telecom Italia si basa su una errata interpretazione dell'accezione di "accessorietà"di tale servizio rispetto agli altri servizi di accesso disaggregato, di cui al paragrafo 8, allegato B, della delibera 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene tale impostazione in contrasto con la lettera e la *ratio* della delibera 2/00/CIR. È di tutta evidenza infatti che la delibera 2/00/CIR, quando parla della co-locazione come "*... servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato...*", individua la particolare natura del servizio di co-locazione e la profonda differenza concettuale del servizio stesso rispetto alla generalità dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4.

In tal senso, l'accessorietà deve essere intesa e tradotta non già in termini di successione temporale del relativo processo di fornitura, bensì, al contrario, come funzionalità e propedeuticità del processo stesso rispetto alla richiesta dei servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente. La dichiarazione del cliente cui fa riferimento il citato articolo 6, comma 3, va pertanto riferita esclusivamente ai servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente e non alla predisposizione del servizio di co-locazione.

Tale chiarimento appare addirittura superfluo, in considerazione della profonda contraddittorietà del processo proposto da Telecom Italia rispetto all'intero sistema della delibera 2/00/CIR, nonché a numerose disposizioni specifiche contenute nella delibera stessa.

L'obiettivo della delibera è infatti quello di consentire ai clienti di poter cambiare operatore d'accesso nel modo più semplice e con minori disagi possibili: la delibera 2/00/CIR dispone numerose norme puntua-

li in tal senso; si va dall'obbligo di fornire all'operatore servizi di accesso disaggregato a parità di condizioni rispetto alle proprie Divisioni operative (articolo 7, comma 3), alla previsione di procedure semplificate per il recesso del cliente finale dal contratto con Telecom Italia (articolo 7, comma 4), anche al fine di minimizzare eventuali interruzioni del servizio per il cliente stesso, alla possibilità di segnalare esigenze di sincronizzazione con la portabilità del numero (articolo 7, comma 7, punto *c)*. La procedura disegnata da Telecom Italia va in senso completamente opposto, comportando invece che il cliente che richieda un servizio di accesso all'operatore possa materialmente ottenerlo soltanto dopo alcuni mesi, e costituisce una barriera all'ingresso insormontabile per lo sviluppo di offerte concorrenziali sul mercato dell'accesso.

L'esperienza internazionale, desumibile dalla disciplina prevista in tutti i Paesi che hanno implementato o si accingono ad introdurre obblighi di disaggregazione della rete locale, conferma la correttezza e la inevitabilità di una definizione separata e preliminare delle procedure per la richiesta dei servizi di co-locazione rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente.

La stessa attività sperimentale ha fornito alcune indicazioni concrete circa l'esigenza che le procedure per la fornitura del servizio di co-locazione siano anticipate ed indipendenti rispetto alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato al singolo cliente finale.

In considerazione del rilievo fondamentale che la disponibilità di spazi di co-locazione assume per l'intero processo, si rendono inoltre necessari taluni strumenti contrattuali in grado di evitare eventuali fenomeni di accaparramento da parte di un operatore a danno di altri potenziali utilizzatori. In tal senso, appare opportuna la previsione di un periodo di tempo entro il quale le risorse di co-locazione acquisite debbano essere obbligatoriamente utilizzate da parte dell'operatore ed alla scadenza del quale esse torneranno ad essere disponibili per altri operatori. L'Autorità si riserva, anche alla luce dell'andamento della prima fase del processo di implementazione, di valutare l'opportunità di definire ulteriori strumenti utili a scoraggiare eventuali strategie di accaparramento degli spazi.

b) Le considerazioni sopra riportate possono essere riferite anche al servizio di prolungamento dell'accesso, in ragione della sua natura di servizio che non attiene specificamente ad un singolo cliente finale. È quindi importante che il servizio di prolungamento dell'accesso, sia in fase di prima richiesta, sia in caso di richieste di ampliamenti nel caso di saturazione della capacità inizialmente richiesta, sia fornito preliminarmente rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi alla singola linea, al fine di garantire la piena sincronizzazione di tutti i servizi di accesso disaggregato richiesti dall'operatore, necessaria per una efficiente fornitura dei servizi da parte dell'operatore stesso al cliente finale. L'offerta di riferimento dovrà pertanto prevedere procedure in grado di garantire tale sincronizzazione, ad es., prevedendo la possibilità di richiedere il servizio di prolungamento contestualmente alla richiesta del sito di co-locazione e la possibilità di pianificare ulteriori richieste di capacità aggiuntiva da parte degli operatori anche prima della effettiva saturazione della capacità di prolungamento disponibile.

c) L'Offerta di Telecom Italia non prevede termini predefiniti in relazione alla realizzazione dello studio di fattibilità, con particolare riferimento alla disponibilità degli spazi di co-locazione. Un termine indicativo di 30 giorni è tuttavia contenuto negli schemi di contratto proposti agli operatori. Ferma restando l'esigenza di prevedere procedure *ad hoc* in relazione alle attività da realizzare nella fase di avvio del processo d'implementazione (su cui, vedi appresso al Paragrafo B e al Capo II del dispositivo), si ritiene che l'offerta di riferimento debba prevedere un termine ragionevolmente breve entro il quale Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore informazioni sugli esiti dello studio di fattibilità in relazione ad un singolo sito di co-locazione. Tale esigenza è confermata dai confronti internazionali che evidenziano tempi di risposta considerevolmente ridotti rispetto a quelli proposti da Telecom Italia.

3. Servizi non contenuti nell'Offerta.

a) L'istruttoria ha valutato la completezza della gamma dei servizi contenuti nell'offerta di riferimento di Telecom Italia rispetto alle prescrizioni della delibera 2/00/CIR. A tal riguardo, gli operatori hanno in primo luogo segnalato la mancanza delle condizioni tecniche ed economiche relative al servizio di co-locazione virtuale, previsto all'articolo 7, e descritto nelle due tipologie A e B al paragrafo 5 dell'allegato A della delibera 2/00/CIR stessa. Telecom Italia sostiene che il ricorso a tali soluzioni sarà marginale, rileva difficoltà tecniche alla standardizzazione delle relative offerte e ritiene che l'allegato B consenta l'interpretazione secondo cui non sussiste un obbligo di presentare un'offerta standard per i servizi di co-locazione virtuale.

L'Autorità ritiene che, in termini generali, le quattro diverse forme di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR siano da considerare equivalenti sotto un profilo regolamentare e che, pertanto, anche in relazione alle soluzioni di co-locazione virtuale dovrà essere garantito il rispetto del principio di trasparenza. Una puntuale e tempestiva evidenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di co-locazione virtuale appare necessaria anche al fine di assicurare un trattamento non discriminatorio tra i vari operatori. A questo riguardo, si consideri ad esempio il caso di un operatore che, in caso di indisponibilità iniziale o successiva saturazione degli spazi per co-locazione fisica (situazioni in ogni caso non imputabili alla volontà dell'operatore), si vedrebbe costretto ad avviare ulteriori negoziazioni per la richiesta di soluzioni di co-locazione virtuale, con un ulteriore ritardo nei tempi di presenza sul mercato.

L'Autorità ribadisce che la co-locazione di tipo fisico ha valore prioritario, mentre eventuali soluzioni di co-locazione virtuale costituiscono un'ipotesi residuale, nel caso di indisponibilità di spazi per realizzare la co-locazione fisica.

In tale contesto, l'effettiva esigenza di soluzioni di co-locazione virtuale sarà pertanto effettivamente una soluzione residuale e, da un punto di vista quantitativo, inversamente proporzionale alla disponibilità di spazi per la co-locazione fisica presso i siti di Telecom Italia.

Su tali basi, ribadita la necessità di incentivare la massima realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica e tenuto conto della considerazione espressa da Telecom Italia circa la difficoltà di standardizzazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura della co-locazione virtuale, si ritiene che sia fondamentale che Telecom Italia produca il massimo impegno ai fini della disponibilità e realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica, tale da rendere effettivamente residuale il ricorso a soluzioni di co-locazione virtuale.

Ciò premesso, in una prima fase, una adeguata garanzia per il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione potrà essere in ogni caso realizzata prevedendo che gli studi di fattibilità contengano, in caso di indisponibilità di spazi di co-locazione fisica, le condizioni ed i termini per la fornitura di servizi di co-locazione virtuale in relazione al singolo sito.

Telecom Italia è in ogni caso tenuta alla pubblicazione all'interno dell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale a valle degli esiti della prima fase di implementazione. L'offerta di riferimento dovrà contenere tutte le indicazioni relative ad elementi standardizzabili (es. costo dell'affitto degli spazi relativi agli apparati virtualmente co-locati; costi di noleggio, esercizio e manutenzione degli apparati di proprietà di Telecom Italia, nel caso di co-locazione di tipo A.

b) L'Offerta di Telecom Italia limita la fornitura del servizio di canale numerico all'unica tipologia di canale numerico a 2 Mbit/s. Le motivazioni di Telecom Italia a sostegno di tale scelta sono la forte incompatibilità di apparati HDB3, necessari per la realizzazione di tali velocità intermedie, rispetto alla tecnologia x-DSL e la conseguente dismissione e progressiva indisponibilità in rete di tali apparati. L'Autorità, nel ricordare che la fornitura di un servizio di canale numerico con velocità Nx64 Kbit/s è espressamente prevista al predetto paragrafo 3 dell'allegato A, rileva altresì che la stessa Telecom Italia fornisce un servizio di collegamenti diretti numerici con velocità Nx64 Kbit/s e ribadisce pertanto che la medesima opportunità debba essere fornita agli operatori e prevista all'interno dell'offerta di riferimento, nel rispetto del principio di non discriminazione. In tal senso, l'argomentazione di Telecom Italia è che l'offerta ai propri clienti di un servizio Nx64 kbit/s avviene tramite le stesse infrastrutture, per la componente di accesso dalla sede d'utente allo stadio di linea, offerte ad altri OLO ovvero con interfaccia a 2 Mbit/s, mentre la differenziazione tra un canale a 2 Mbit/s ed un canale a 64 Kbit/s avviene a livello di *backbone*. Pertanto, le condizioni economiche di offerta del servizio dovranno essere valutate di conseguenza, nel senso che dovrà essere valutata la possibilità per altri operatori di offrire servizi Nx64 kbit/s equivalenti.

c) L'offerta di riferimento prevede la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso di cui all'articolo 4, e al paragrafo 4 dell'allegato A, esclusivamente attraverso soluzioni di canale numerico. Gli operatori hanno manifestato l'esigenza che l'Offerta sia integrata con soluzioni di prolungamento basate su portanti trasmissivi, circuiti trasmessivi SDH con interfaccia STM-4 e infrastrutture civili. Nell'ambito dell'istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato la inesistenza nella propria attuale rete di interfacce STM-4. Al riguardo, l'Autorità prende atto di tale dato e ribadisce i principi sanciti nella delibera 2/00/CIR, sulla base dei quali Telecom Italia non è tenuta ad effettuare investimenti aggiuntivi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato agli operatori, ma resta obbligata ad integrare tempestivamente la propria Offerta in relazione ad eventuali implementazioni tecnologiche relative della propria rete d'accesso.

Non si ravvisano invece giustificazioni in merito alla mancata previsione all'interno dell'offerta di riferimento di soluzioni di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo; ta-

le soluzione è infatti espressamente prevista dall'allegato B come soluzione equivalente a canale numerico e risulta attualmente praticabile, almeno in termini di disponibilità generale di tale soluzione infrastrutturale, sulla base dell'attuale consistenza della rete di Telecom Italia, ferma restando la possibilità per Telecom Italia di dimostrare la indisponibilità di risorse in relazione a specifiche richieste, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR.

In merito alla richiesta degli operatori di includere nell'offerta di riferimento le condizioni di fornitura del servizio di accesso alle infrastrutture civili, l'Autorità prende atto della difficoltà di definire condizioni tecniche ed economiche uniformi per l'intero territorio nazionale. In tal senso, anche in considerazione della natura eventuale ed accessoria della prestazione, si ritiene ammissibile che la definizione delle condizioni di fornitura sia effettuata in relazione ai singoli casi concreti, fermo restando il potere di intervento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97.

d) In merito alla dichiarata indisponibilità di moduli di fibre inferiori/superiori rispetto al modulo a 4 fibre proposto da Telecom Italia, l'Autorità, prende atto della dichiarazione di Telecom Italia circa l'inesistenza nella propria rete dei moduli a 8 fibre. Tuttavia, non può che richiamare il rispetto del principio generale sopra ricordato circa la possibilità di dichiarare la non disponibilità di una richiesta di accesso alla rete per indisponibilità di risorse, come previsto dalla delibera 2/00/CIR.

Approfondimenti di natura tecnica hanno inoltre confermato la opportunità di evitare la disaggregazione di singole fibre, in quanto vengono solitamente utilizzate due fibre monodirezionali per collegare i singoli clienti.

e) Tra le richieste di integrazione dell'Offerta promosse dagli operatori figura la previsione di specifiche procedure per la fornitura di servizi di accesso disaggregato, in caso di trasloco del proprio cliente. Al riguardo, si ritiene che il riferimento generale per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sia la linea telefonica, e non già il singolo cliente, e che alla linea telefonica attengono in massima parte le attività di provisioning del servizio richiesto dall'operatore a Telecom Italia (co-locazione, eventuale servizio di prolungamento, etc....). La richiesta di trasloco da parte del cliente che già usufruiva di servizi di accesso disaggregato si risolve sostanzialmente, sotto un profilo tecnico, in una richiesta di disaggregazione di una nuova linea per Telecom Italia.

4. Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente

a) L'offerta di riferimento prevede che l'operatore trasmetta a Telecom Italia la richiesta relativa al singolo cliente; con riferimento al caso di clienti che siano precedentemente titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico con Telecom Italia, l'Offerta prevede che tale richiesta sia corredata da apposita delega all'operatore da parte del cliente finale per richiedere il recesso dal contratto con Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che tale richiesta contrasti con il principio secondo cui le modalità di trasmissione e gestione amministrativa delle richieste di accesso disaggregato debbano essere improntate alla massima efficienza, come sancito dalla delibera 2/00/CIR, all'articolo 7, comma 13, nonché con quanto puntualmente disposto all'articolo 7, comma 3, in merito ai rapporti tra Telecom Italia e operatore. Nel caso specifico la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporta il recesso del cliente finale da un contratto con Telecom Italia e si prevede che sia cura dell'operatore far pervenire a Telecom Italia, secondo modalità concordate con Telecom Italia stessa, la dichiarazione attestante il recesso del cliente finale.

Il tema non è nuovo, in quanto discusso a lungo nell'ambito dell'attività istruttoria sottostante alla delibera 2/00/CIR, ed è stato, in certa misura, già affrontato dall'Autorità anche in relazione ad altri servizi d'interconnessione che incidono in qualsiasi modo su un rapporto preesistente tra cliente finale e Telecom Italia; si pensi alle procedure di gestione degli ordinativi per la fornitura dei servizi di preselezione definite dalla delibera n. 4/00/CIR, o ancora alle procedure in materia di *number portability*, definite ad opera della delibera n. 7/00/CIR.

La disciplina dei rapporti tra cliente finale e Telecom Italia assume peraltro una valenza particolare con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, in quanto la richiesta del cliente finale comporta, contrariamente ai casi sopra richiamati, il recesso dal precedente contratto con Telecom Italia.

L'Autorità ritiene pertanto opportuna una soluzione che preveda l'adozione di procedure analoghe a quelle previste per la *number portability* e *carrier preselection* di cui alle delibere n. 4/00/CIR e n. 7/00/CIR, con una previsione di invio periodico da parte dell'operatore della copia della dichiarazione della volontà del

cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale soluzione appare coerente con il principio generale di cui al citato articolo 7, comma 1, in quanto consente di ottimizzare il funzionamento del sistema nel suo complesso, minimizzando l'incidenza di situazioni di potenziale contenzioso.

Resta inteso che Telecom Italia è tenuta a dare seguito agli ordinativi inviati per via elettronica e che la mancata ricezione della copia della dichiarazione di volontà del cliente non costituisce un fattore ostativo all'attivazione da parte di Telecom Italia del servizio richiesto, nei tempi definiti dal presente provvedimento.

5. Vincoli tecnici

a) Alcune soluzioni tecniche adottate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di riferimento appaiono in contrasto con la delibera 2/00/CIR e costituiscono un ostacolo ad una rapida ed efficace fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

L'offerta di riferimento pone innanzitutto alcuni limiti alla tipologia di apparati installabili presso il siti di co-locazione, prevedendo che possano essere installati esclusivamente apparati che abbiano caratteristiche funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato.

Sotto un profilo regolamentare, Telecom Italia sostiene che l'articolo 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR, definendo che la co-locazione è funzionale alla sistemazione di attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, costituisca un implicito divieto alla possibilità per l'operatore di introdurre apparati con ulteriori funzionalità, ancorché accessorie a quelle di raccolta dei singoli collegamenti disaggregati. Sotto un profilo operativo, Telecom Italia ritiene che la possibilità di co-locare apparati di altra natura possa comportare un ostacolo all'ottimizzazione degli spazi da dedicare ai servizi di accesso disaggregato in senso proprio.

L'Autorità, stimolando l'introduzione di ogni strumento operativo utile alla ottimizzazione degli spazi di co-locazione, ritiene eccessivamente restrittiva l'interpretazione applicativa data da Telecom Italia all'articolo 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR.

L'attuale offerta di mercato di apparati d'accesso testimonia infatti la disponibilità di soluzioni tecnologiche evolute che integrano funzioni di raccolta e altre funzioni nell'ambito di un unico apparato di accesso.

Un divieto per gli operatori di acquistare ed implementare tali tipologie di apparati costituirebbe un eccessivo ed ingiustificato vincolo alla libertà di scelta di soluzioni tecnologiche, potenzialmente innovative e più efficienti. Tale divieto costituirebbe inoltre, sia pure indirettamente, un freno alla naturale evoluzione della tecnologia (tendenzialmente orientata alla integrazione di funzionalità e alla ottimizzazione degli spazi), nonché un elemento di potenziale discriminazione nel mercato dei produttori di apparati.

b) L'offerta di riferimento prevede le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura delle tecnologie x-DSL attualmente implementate da Telecom Italia, ponendo invece limitazioni all'utilizzo di altri apparati da parte degli altri operatori. L'Autorità ritiene tale impostazione potenzialmente lesiva del diritto degli operatori a utilizzare le tecnologie più innovative. Tale libertà di scelta risponde, tra l'altro, allo spirito della delibera 2/00/CIR che intende garantire al cliente finale la possibilità di scegliere tra una pluralità di soluzioni tecnologiche.

Dal punto di vista tecnico, l'unico elemento rilevante e potenzialmente critico in relazione alla introduzione di tecnologie di tipo x-DSL è costituito dallo spettro di potenza e dalle conseguenti possibili interferenze in ambiente cavo. A tal riguardo, si ritiene che debba essere considerata ammissibile l'installazione da parte di un operatore di qualunque apparato, soprattutto se conforme agli standard internazionali, che abbia uno spettro di potenza compatibile con apparati già utilizzati da Telecom Italia o da altri operatori sulla rete di Telecom Italia. Nel caso in cui l'operatore intenda introdurre apparati con spettro di potenza superiore, tale richiesta potrà essere soggetta a verifica da parte di Telecom Italia e dell'operatore stesso. Tale elemento è pertanto l'unica condizione alla quale Telecom Italia potrà legittimamente sottoporre l'accoglimento di eventuali richieste degli operatori.

c) L'offerta di riferimento dispone che, nel caso di co-locazione dell'operatore presso sito adiacente (anche in relazione al servizio di prolungamento dell'accesso), il sito dell'operatore non potrà essere ubicato a più di 100 metri dal sito di Telecom Italia. Tale condizione appare innanzitutto ingiustificata sotto un profilo regolamentare; le fattispecie in cui Telecom Italia può rifiutare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato, in relazione a situazioni specifiche e a fronte di una adeguata e documentata motivazione, sono infatti tassativamente individuate all'articolo 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR e non com-

prendono riferimenti alla qualità del servizio finale fornito dall'operatore al proprio cliente. Eventuali limiti alla distanza del sito adiacente dell'operatore derivano dall'esigenza per l'operatore stesso di fornire servizi di adeguata qualità, competitivi rispetto a quelli di Telecom Italia e di altri operatori. Al riguardo, l'Autorità ritiene che non competa a Telecom Italia definire limiti o vincoli di tale natura. In ogni caso, anche sotto un profilo strettamente tecnologico, il limite di 100 metri imposto da Telecom Italia appare eccessivamente restrittivo; approfondimenti tecnici e prassi internazionale consentono infatti di individuare distanze maggiori entro le quali l'operatore può ottenere livelli di qualità del servizio ragionevoli, anche per servizi a larga banda.

L'Autorità ritiene pertanto che sia interesse primario dell'operatore l'individuazione di un sito il più vicino possibile al sito di Telecom Italia, dal momento che tanto la gamma, quanto il livello qualitativo dei servizi forniti sono funzione di tale distanza.

Al riguardo, Telecom Italia dovrà in ogni caso indicare nell'offerta di riferimento, anche in conformità con le norme tecniche internazionali, i parametri di qualità associati alle varie distanze del sito dell'operatore rispetto al proprio sito, nonché la distanza oltre la quale tali parametri non sono garantiti.

d) Sempre con riferimento al servizio di co-locazione, una volta installati i propri apparati all'interno del sito di co-locazione, l'operatore dovrà poter collegare tali apparati alla propria rete. A tale fine, è necessario assicurare la possibilità per gli operatori di interconnettersi tra di loro all'interno del sito di co-locazione al fine di condividere la capacità trasmissiva per collegare il sito di co-locazione alle rispettive reti. L'Autorità ritiene fondamentale che venga concessa la possibilità di utilizzare non solo capacità trasmissiva di Telecom Italia, ma anche capacità fornita da operatori terzi che abbiano raggiunto il sito di co-locazione con proprie infrastrutture per realizzare la capacità di trasporto per l'accesso disaggregato alla rete locale, nonché per l'interconnessione per i propri servizi, oppure per la fornitura del servizio di capacità trasmissiva ad altri operatori, in alternativa a Telecom Italia. Tali misure si rendono necessarie sia per ottimizzare gli spazi a disposizione, sia per garantire lo sviluppo di soluzioni alternative per raggiungere i singoli siti di co-locazione, in linea con quanto previsto dalla delibera 2/00/CIR che prevede misure atte a incentivare la costruzione di infrastrutture alternative.

6. Contenuti del *service level agreement*:

a) Il *service level agreement* prevede tempi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato; essi sono garantiti soltanto in relazione all'80% delle richieste e non è indicata alcuna previsione di tempi massimi di fornitura per il residuo 20% dei casi.

L'Autorità ritiene che la proposta di Telecom Italia non sia in linea con il vigente quadro regolamentare, in quanto non consente agli operatori di poter disporre dei servizi in esame a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie rispetto alle divisioni commerciali di Telecom Italia.

D'altro canto, la parziale indeterminatezza dei tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia, non consente comunque agli operatori di pianificare l'offerta commerciale alla propria clientela finale e di definire adeguati livelli qualitativi della medesima.

Il confronto internazionale conferma che i tempi previsti e le percentuali garantite da Telecom Italia non appaiono improntati a criteri di efficienza del processo. In tal senso, l'Autorità ritiene possibile definire tempistiche ridotte rispetto a quelle proposte nell'offerta di riferimento.

Con specifico riferimento al servizio di co-locazione, tali tempistiche potranno essere ragionevolmente differenziate a seconda che la richiesta di co-locazione sia relativa a siti presso cui non siano ancora state avviate attività di predisposizione, ovvero a siti presso cui siano già forniti servizi di co-locazione.

L'Autorità ritiene altresì che le tempistiche standard debbano essere garantite in relazione ad una percentuale prossima alla totalità dei casi e che, in ogni caso, debbano essere predeterminati tempi massimi in relazione al 100% dei casi.

b) L'Autorità ritiene che il *service level agreement* proposto da Telecom Italia debba essere integrato con la previsione di specifiche penali da applicarsi in caso di mancato rispetto dei tempi di fornitura e di manutenzione da parte di Telecom Italia. Tali penali dovranno essere tali da disincentivare possibili comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia e, pertanto, assumere un valore crescente in relazione al ritardo accumulato.

B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.

a) Nell'ambito dell'attività istruttoria, particolare attenzione è stata dedicata all'esame delle principali criticità connesse alla piena implementazione dei servizi di accesso disaggregato.

Nel corso di numerosi incontri, nell'ambito dell'Unità per il monitoraggio, sono state prese in esame le problematiche emerse nelle prime fasi di negoziazione; particolarmente utile è stata altresì l'analisi dei primi esiti della fase di sperimentazione.

L'attività istruttoria ha comportato inoltre un'analisi comparata di esperienze di altri Paesi in merito all'operatività dell'accesso disaggregato, al fine di trarre indicazioni utili per individuare i fattori in grado di influenzare il successo della fase di implementazione.

In termini generali, l'esperienza di altri Paesi ha confermato l'esigenza che la fase operativa di implementazione sia supportata da adeguati interventi da parte dell'Autorità di regolamentazione, per la definizione di regole sempre più dettagliate per la pratica attuazione del processo.

In tale ambito, appare opportuno un intervento dell'Autorità, ad integrazione delle linee guida già contenute nella delibera 2/00/CIR, con specifico riferimento alla prima fase di implementazione.

In tale fase, un ruolo fondamentale è rivestito dalle procedure per la pianificazione della richieste e per l'assegnazione degli spazi di co-locazione. Nella fase di avvio, infatti, si registrerà presumibilmente un elevato numero di richieste che gli operatori presenteranno per i siti più interessanti sotto un profilo commerciale; è quindi importante definire alcuni aspetti procedurali, quali:

1) la fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione (ad es. ubicazione degli stessi, archi di numerazione attestati ad ogni sito, spazi disponibili in ogni sito);

2) la definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti;

3) la individuazione dei siti di maggiore interesse, in relazione ai quali Telecom Italia dovrà prioritariamente avviare la fase di predisposizione ed allestimento;

4) la definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito.

Su tali tematiche, è stato riscontrato un generale consenso degli operatori circa l'opportunità di un intervento dell'Autorità.

La fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione: tale tematica, come segnalato nel punto A.1 del presente provvedimento, è di fondamentale importanza per permettere ad un operatore di valutare l'opportunità di richiedere i servizi di accesso disaggregato in una determinata area geografica.

Definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti: nel corso dell'attività istruttoria relativa alla valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, nonché nel corso della fase di sperimentazione, è stato evidenziato che il modulo standard definito da Telecom Italia come spazio minimo di co-locazione presenta alcune criticità. Tali criticità riguardano sia la limitatezza di spazio messo a disposizione per un singolo operatore in termini di numero di clienti che possono essere attestati, sia le restrizioni alla tipologia di telai che possono essere installati in tale spazio. Sotto questo profilo, si rileva che la messa a disposizione da parte di Telecom Italia di uno spazio di co-locazione limitato potrebbe compromettere la capacità competitiva degli operatori nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato, in quanto porrebbe un vincolo ingiustificato alle dimensioni della clientela potenzialmente interessata a tale offerta. L'Autorità ritiene opportuno, anche sulla base dei contributi forniti dai diversi operatori nell'ambito delle attività dell'Unità per il monitoraggio, definire i criteri per l'allocazione degli spazi per tenere conto delle diverse esigenze degli operatori, ovverosia garantendo sia gli operatori rivolti a specifiche categorie di clientela e/o a particolari aree territoriali, sia gli operatori che si ripromettono di offrire i loro servizi alla totalità della clientela a livello nazionale. Inoltre, l'Autorità ritiene fondamentale che, nonostante l'allocazione degli spazi sia espressa per semplicità in termini di telai N3 equivalenti, non vengano poste restrizioni ingiustificate all'utilizzo di telai diversi dallo standard N3, onde evitare che in tal modo si disincentivi l'innovazione tecnologica da parte degli operatori.

Definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito: l'Autorità ritiene fondamentale che ven-

gano attuate tutte le misure al fine di limitare l'eventualità di scarsità degli spazi di co-locazione. In tal senso, requisito indispensabile è la massima trasparenza sull'effettiva disponibilità degli spazi. Tuttavia, nell'ipotesi di insufficienza di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori appare necessario prevedere alcuni criteri per l'allocazione degli spazi a disposizione tra i diversi operatori che ne facciano richiesta. Tali criteri dovranno rispondere quanto più possibile ai principi di proporzionalità, equità, trasparenza e non discriminazione. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno tenere conto sia delle esigenze di operatori con specifici ambiti territoriali o merceologici di attività, sia delle esigenze di imprese che operano in ambito nazionale. La metodologia ritenuta maggiormente rispondente ai criteri guida sopra citati prevede l'assegnazione agli operatori di un numero di priorità (in ordine decrescente da 1 a 10), in funzione del totale dei siti sui quali l'operatore in questione desidera richiedere il servizio di co-locazione al fine di offrire servizi alla clientela finale. La descrizione dettagliata della metodologia è contenuta nell'allegato A. In base al totale delle priorità a loro disposizione, gli operatori dovranno allocare tali priorità tra i diversi siti. In caso di insufficienza di spazi, verranno soddisfatte le richieste degli operatori innanzi tutto in base all'ordine di priorità indicato (con ogni priorità può essere richiesto un numero massimo di moduli). In caso di parità tra le priorità espresse dagli operatori, verrà privilegiato l'operatore che non abbia già ottenuto co-locazione in quel sito, ed in seconda istanza in caso di ulteriore *ex-aequo* verrà adottato un criterio di piena allocazione degli spazi. A parità di tutte queste condizioni, si potrà ricorrere in ultima istanza ad un meccanismo di sorteggio. I criteri individuati tendono alla definizione di un meccanismo di massima neutralità tra le esigenze di operatori di diverse dimensioni (es. con *focus* locale/regionale o nazionale) e con mercati di riferimento differenziati (es. residenziale o *business*).

Definizione procedura per la fase di avvio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale: l'Autorità ha ritenuto necessario la definizione di una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, valutando che siano presentate contemporaneamente numerose richieste da parte degli operatori per una molteplicità dei siti. In tale ottica, al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, appare necessario definire un criterio per la scelta dei siti sui quali avviare la fase di predisposizione degli spazi per co-locazione, ovverosia prevedere la definizione di un piano di "*roll out*" dei siti attrezzati per l'offerta di accesso disaggregato. In tale senso, l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione di un criterio basato sulle effettive priorità espresse dagli operatori sia preferibile all'utilizzo di un criterio di tipo geografico (es. capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia). In particolare, l'adozione di un criterio di tipo geografico/amministrativo risulta potenzialmente discriminatorio nei confronti di operatori con focus locale/regionale.

Udita la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

Art. 1.
Disponibilità delle informazioni sui siti per l' accesso disaggregato

1. A seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, Telecom Italia è tenuta a fornire, entro 5 giorni dalla richiesta, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:

a) elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata da Telecom Italia, e ubicazione geografica dei siti di co-locazione;

b) mappe relative all'area servita da ciascun sito;

c) numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;

d) archi di numerazione afferenti a ciascun sito;

e) centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.

2. Telecom Italia è altresì tenuta a fornire, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni dalla richiesta, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalità indicate al successivo articolo 2.

3. La fornitura delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 può prevedere la sottoscrizione di un impegno preliminare di confidenzialità da parte dell'operatore richiedente.

Art. 2.

Disponibilità di informazioni sugli spazi di co-locazione

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre e ad aggiornare una banca dati contenente le informazioni sulle disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti, inizialmente sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nell'ambito del processo di cui al successivo articolo 8, e, entro il 31 dicembre 2001 per i rimanenti siti.

2. In caso di indisponibilità degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilità per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità, nonché fornire indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.

3. In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.

4. Telecom Italia è tenuta a fornire, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

5. Fatto salvo quanto previsto al Capo II, la procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti l'accesso disaggregato deve prevedere la fornitura a Telecom Italia da parte degli operatori delle informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo, ad una data predefinita e valida per tutti gli operatori.

6. Entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma 5, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità ed agli operatori eventuali indisponibilità di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori, fornendo adeguata motivazione.

7. L'Autorità si riserva di effettuare perizie ed ispezioni per verificare l'effettiva indisponibilità degli spazi, nonché di richiedere interventi di rimodulazione della destinazione d'uso degli spazi esistenti.

Art. 3.

Gestione degli ordini per l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e d) della delibera n. 2/00/CIR

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre, nell'ambito dell'offerta di riferimento, specifiche procedure per la raccolta e gestione degli ordinativi in relazione ai servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso.

2. Le procedure di cui al precedente comma 1 devono prevedere una gestione degli ordinativi relativi ai servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso indipendente e preliminare rispetto alla richiesta di servizi di accesso disaggregato relativi a singoli clienti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, ed *e)*, della delibera n. 2/00/CIR, e non subordinata ad alcuna preventiva manifestazione di volontà da parte del cliente finale.

Art. 4.

Gestione degli ordini per l'attivazione dei servizi di accesso disaggregato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) ed e) della delibera n. 2/00/CIR

1. Con riferimento alla richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, fibra ottica o di un servizio di canale numerico, l'operatore richiedente la fornitura di uno di tali servizi per conto del cliente finale trasmette a Telecom Italia un ordine di lavorazione che deve riportare esclusivamente i dati indicati dall'articolo 7, comma 7, della delibera n. 2/00/CIR.

2. L'ordine viene trasmesso dall'operatore a Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, alla manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

3. In caso di richiesta contestuale della prestazione di portabilità del numero, Telecom Italia è tenuta a gestire le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilità del numero.

4. Telecom Italia, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.

5. Telecom Italia è tenuta a comunicare all'operatore con 5 giorni di anticipo la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.

6. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato è tenuto all'invio della copia della dichiarazione di volontà del proprio cliente di recedere dal contratto di abbonamento con Telecom Italia con cadenza quindicinale, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. La mancata ricezione da parte di Telecom Italia di tale copia non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.

7. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare gli estremi dell'ordine trasmesso, unitamente all'originale del contratto e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, la manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

8. In caso di contestazione, Telecom Italia può chiedere all'operatore copia/e del contratto sottoscritto dal cliente, nonché, della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

9. Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica della mancanza della sottoscrizione di un contratto con l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso disaggregato, nonché di verifica della mancata sottoscrizione della dichiarazione attestante la volontà di recedere dal contratto con Telecom Italia, l'operatore è tenuto a sostenere le spese per il ripristino dell'accesso del cliente finale all'operatore di accesso pre-esistente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 4 del presente provvedimento.

10. I dati relativi ai clienti finali che richiedono l'attivazione della prestazione devono essere trattati da Telecom Italia con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio di accesso disaggregato.

Art. 5.

Condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato

1. Telecom Italia è tenuta a modificare l'offerta di riferimento, in coerenza con le seguenti indicazioni:

a) eliminazione, con riferimento al servizio di co-locazione e servizio di prolungamento dell'accesso presso sito adiacente, del vincolo di 100 metri relativo alla distanza massima tra il sito dell'operatore ed il perimetro dell'edificio di centrale di Telecom Italia e definizione delle strutture e dei parametri di qualità associati alle diverse distanze tra i due siti;

b) eliminazione del divieto per l'operatore di installare all'interno degli spazi di co-locazione apparati di accesso con funzionalità integrate;

c) possibilità per gli operatori di installare in rete di accesso apparati in tecnologia X-DSL non utilizzati da Telecom Italia, purché conformi a standard internazionali e dotati di potenza spettrale analoga a quella di apparati già inseriti in rete;

d) introduzione del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo;

e) inserimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale, entro il 31 marzo 2001;

f) possibilità di realizzare interconnessione tra operatori all'interno degli spazi di co-locazione, al fine di condividere la capacità trasmissiva uscente dal sito di co-locazione, nonché di raccordarsi con propria capacità trasmissiva installata ai fini dell'interconnessione, ovvero di raccordarsi con capacità trasmissiva fornita da operatori terzi.

Art. 7.
Tempi di fornitura

1. Il *service level agreement* deve prevedere i seguenti tempi massimi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato:

***Provisioning* Servizio**	**Tempo**	
	95% dei casi	**100% dei casi**
Rete in rame: coppia attiva	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in rame: coppia non attiva (GNR-PBX)	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in rame: coppia non attiva	7 gg lavorativi	10 gg lavorativi
Rete in fibra ottica	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Canale numerico	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Prolungamento dell'accesso a 2 Mbit/s	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi
Prolungamento dell'accesso > 2 Mbit/s	15 gg lavorativi	20 gg lavorativi

2. I tempi massimi di fornitura per il servizio di co-locazione sono i seguenti:

Servizio	**Tempo**
1. Studio di fattibilità	15 gg lavorativi
2. co-locazione in centrale – in sala interna	
b. Nuova predisposizione	90 gg lavorativi
d. Incremento o modulo	15 gg lavorativi
3. co-locazione in centrale – recinto esterno	
f. Nuova predisposizione	90 gg lavorativi
h. Incremento o modulo	15 gg lavorativi

3. I tempi di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore.

4. Qualora Telecom Italia non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel presente provvedimento, corrisponderà all'operatore una penale pari a:

Ritardo	**Penale**
1-2 giorni solari	30% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
3-7 giorni solari	50% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
8-15 giorni solari	100% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
16-30 giorni solari	200% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
Oltre il 31-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

5. L'Autorità si riserva di rivedere i termini e le condizioni contenute nel *service level agreement* in seguito alla piena operatività del servizio.

Capo II

Art. 8.

Gestione del processo di richiesta dei siti di co-locazione nella fase di avvio

1. In relazione alla fase di prima implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, il processo di richiesta e predisposizione dei siti di co-locazione è il seguente:

a) Telecom Italia è tenuta entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della presente delibera a rendere disponibili all'Autorità, ed agli operatori che ne facciano richiesta, tutte le informazioni sui siti di co-locazione di cui al precedente articolo 1, comma 1.

b) Entro 10 giorni lavorativi dalla data di disponibilità delle informazioni di cui al precedente punto *a)*, gli operatori interessati comunicano all'Autorità un numero massimo di 1.500 siti di interesse, con l'indicazione, in relazione a ciascun sito, delle richieste di spazio e del livello di priorità attribuito alle medesime richieste, secondo i criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10.

c) Entro 10 giorni dalla ricezione delle manifestazione di interesse da parte degli operatori, di cui alla lettera *b)*, l'Autorità elabora le richieste pervenute e comunica a Telecom Italia ed agli operatori la graduatoria dei 500 siti che hanno raccolto il maggior numero di manifestazioni di interesse, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti *d)* ed *e)*.

d) Sulla base dell'elaborazione delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione ai singoli siti, l'Autorità definisce una ulteriore graduatoria tra operatori finalizzata ad individuare ulteriori 50 siti, al fine di garantire la massima partecipazione alla fase di avvio della commercializzazione dei servizi di accesso disaggregato, secondo i criteri definiti nell'allegato B.

e) Per i siti individuati alla lettera precedente, si applicano i criteri di assegnazione di cui all'articolo 10.

f) Entro 5 giorni, gli operatori, per i siti indicati alle lettere *c)* e *d)*, sono tenuti ad inviare a Telecom Italia e all'Autorità la richiesta di spazi di co-locazione, ivi incluso eventuali richieste del servizio di prolungamento dell'accesso.

g) Telecom Italia avvia lo studio di fattibilità sui siti indicati individuati ai sensi dei punti *c)* e *d)* , e comunica gli esiti entro 15 giorni.

h) In caso di esito negativo su alcuni dei siti individuati, Telecom Italia è tenuta ad avviare lo studio di fattibilità su un corrispondente numero di ulteriori siti, indicati dall'Autorità sulla base della graduatoria elaborata in funzione delle priorità indicate dagli operatori, fino al raggiungimento di esito positivo su almeno 500 siti.

i) Ove l'operatore sia in grado di installare i propri apparati di accesso presso un sito adiacente rispetto al sito di Telecom Italia, Telecom Italia è tenuta ad evadere le richieste di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, nei tempi indicati al precedente articolo 7, anche in relazione ai siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo.

j) In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, gli operatori interessati confermano entro 5 giorni a Telecom Italia l'ordine relativo ai singoli siti.

k) Telecom Italia avvia i lavori di predisposizione dei siti secondo i tempi previsti nel presente provvedimento.

2. L'Autorità si riserva di rimodulare i termini definiti per la realizzazione degli studi di fattibilità di cui al precedente comma 1, lettera g), anche in considerazione della concentrazione sul territorio dei siti individuati.

3. Il processo di cui al comma 1, punti *b)* e seguenti, ha carattere di periodicità e cadenza trimestrale. In fase di prima attuazione sono previste due ulteriori fasi rispetto a quella da avviarsi ai sensi del precedente comma 1, punto *a)*, da avviare entro il 15 aprile 2001 ed entro il 15 luglio 2001.

4. Nella manifestazione di interesse per spazi di co-locazione sui singoli siti, l'operatore è tenuto ad evidenziare i siti per i quali dispone o prevede di disporre di spazi di co-locazione per interconnessione, indicando la quantità di spazi ottenuti ovvero la data di prevista disponibilità, nonché la possibilità di utilizzo di tali spazi anche ai fini dell'accesso disaggregato. L'Autorità si riserva di verificare la disponibilità degli spazi dichiarati.

5. Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori che pervengono in date successive a quelle indicate ai sensi del presente articolo, verranno automaticamente riferite alla fase successiva, salvo espressa contraria volontà dell'operatore.

6. Con riferimento alla prima fase di avvio dell'operatività di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, ed al fine di consentire il rispetto delle tempistiche indicate al comma 1, l'attivazione della procedura è indipendente dalla sottoscrizione di un contratto definitivo tra Telecom Italia e l'operatore per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, fermo restando per le parti il carattere impegnativo della conferma di cui al comma 1, lettera j), ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione di cui al comma 1, lettera k).

Art. 9.
Modulo standard per co-locazione

1. Il modulo standard per colocazione è costituito dallo spazio necessario per l'installazione da parte dell'operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come definiti dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 3 metri quadri. Nel caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai devono essere collocati, ove possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre nel caso di telai bifronte, i telai devono essere disposti in modo che sia garantita l'accessibilità anteriore e posteriore. Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal permutatore di confine lato operatori per l'attestazione di almeno 2000 coppie in rame, oppure, su richiesta dell'operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.

2. In relazione a ciascun modulo standard di cui al precedente comma 1, deve essere garantita una dissipazione di potenza fino a 2 kilowatt. L'installazione di apparati che prevedono una dissipazione superiore è soggetta a specifica analisi di fattibilità.

3. La definizione del modulo standard di cui al precedente comma 1 non preclude la possibilità per l'operatore di installare telai di dimensioni diverse, purché gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi relative siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei precedenti commi.

Art. 10.

Metodologia di assegnazione degli spazi di co-locazione

1. Ai fini dell'assegnazione degli spazi di co-locazione, ciascun operatore che intenda partecipare al processo di cui all'articolo 8 ha a disposizione un numero di priorità, graduate in ordine decrescente da 1 a 10, in funzione del numero dei siti per i quali manifesta interesse, secondo quanto specificato all'allegato A.

2. Contestualmente alla manifestazione d'interesse di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, ciascun operatore è tenuto ad assegnare una o più indicazioni di priorità, unitamente al numero e alla tipologia di moduli standard richiesti in relazione ai siti di interesse.

3. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare tutte le priorità assegnate, ad eccezione di quelle ottenute per effetto di arrotondamento di cui all'allegato A.

4. Ad una singola indicazione di priorità è associato un modulo standard.

5. L'operatore non può utilizzare più di tre indicazioni di priorità per ogni singolo sito.

6. Eventuali richieste non corredate da indicazioni di priorità, nel caso di esaurimento delle stesse, ovvero di richiesta di più di tre moduli standard sul medesimo sito, devono essere indicate dall'operatore tramite l'assegnazione di un livello di priorità zero, e devono essere prese in considerazione da Telecom Italia a valle dell'evasione di tutte le richieste corredate di indicazione di priorità in relazione al singolo sito.

7. Nel caso di siti in relazione ai quali le richieste di spazi di co-locazione risultino superiori alla disponibilità emersa a valle dello studio di fattibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g le richieste verranno soddisfatte tenendo in considerazione le priorità espresse dagli operatori, sulla base dei seguenti criteri:

a) in caso di parità tra i livelli di priorità assegnati da diversi operatori, sarà evasa la richiesta dell'operatore per il quale la relativa assegnazione di spazio sarà la prima in relazione al singolo sito;

b) in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, sarà evasa la richiesta dell'operatore che consente la piena occupazione degli spazi disponibili in relazione al singolo sito;

c) in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, l'assegnazione degli spazi avverrà a cura dell'Autorità sulla base di un meccanismo di sorteggio.

8. Gli operatori che hanno dichiarato la disponibilità nelle sale dedicate per interconnessione di spazi utilizzabili ai fini dell'accesso disaggregato, sono tenuti ad utilizzare tali spazi. Ove la disponibilità degli spazi nelle sale dedicate risulti inferiore al limite complessivo di cui al precedente comma 5, tali operatori possono in ogni caso richiedere ulteriori moduli standard secondo la procedura di cui all'articolo 8.

9. Gli operatori sono tenuti ad adottare la massima trasparenza e correttezza nell'indicazione del numero dei siti per i quali indicano una manifestazione di interesse. Nel caso in cui si riscontri una discrepanza superiore al 15% tra il numero di siti oggetto di manifestazione di interesse e per i quali lo studio di fattibilità abbia avuto esito positivo ed i siti per i quali l'operatore ha confermato l'ordine, ovvero nel caso in cui si riscontrino applicazioni potenzialmente distorsive del meccanismo di priorità di cui al presente articolo, l'Autorità si riserva di richiedere all'operatore adeguate giustificazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo di rete previsti ed ai relativi investimenti pianificati, e, qualora queste non siano fornite o ritenute soddisfacenti, di valutare l'eventuale applicazione di meccanismi sanzionatori.

10. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dalla disponibilità degli stessi. Nel caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori sono tenuti a fornire all'Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'offerta di riferimento entro venti giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. L'Autorità, alla luce dei risultati della sperimentazione e delle risultanze della prima fase di operatività del servizio, potrà rivedere i contenuti del presente provvedimento, nonché apportare ulteriori modifiche all'offerta di riferimento.

4. Le attività dell'Unità per il monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR sono prorogate fino al 30 giugno 2001.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 dicembre 2000

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A
Alla delibera n. 13/00/CIR

Descrizione della metodologia per l'attribuzione degli spazi nel caso di insufficiente capacità per soddisfare le richieste di tutti gli operatori:

In base alla quantità di siti per cui l'operatore manifesta interesse, verrà assegnato a detto operatore un corrispondente numero di priorità (con arrotondamento alla decina superiore). I livelli di priorità sono decrescenti da 1 (valore massimo di priorità) a 10 (valore minimo di priorità).

Si riporta di seguito un esempio:

Operatore A: manifesta interesse per 485 siti, per cui gli vengono assegnati 49 moduli pari a 490 priorità così distribuite:

Livello di priorità	**No. di Priorità**
Priorità 1	49
Priorità 2	49
Priorità 3	49
Priorità 4	49
Priorità 5	49
Priorità 6	49
Priorità 7	49
Priorità 8	49
Priorità 9	49
Priorità 10	49
TOTALE	490

Operatore B: manifesta interesse per 80 siti, per cui gli vengono assegnati 8 moduli da 10 priorità così distribuite:

Livello di priorità	**No. di Priorità**
Priorità 1	8
Priorità 2	8
Priorità 3	8
Priorità 4	8
Priorità 5	8
Priorità 6	8
Priorità 7	8
Priorità 8	8
Priorità 9	8
Priorità 10	8
TOTALE	80

Operatore C: manifesta interesse per 950 siti, per cui gli vengono assegnati 95 moduli da 10 priorità così distribuite:

Livello di priorità	**No. di Priorità**
Priorità 1	95
Priorità 2	95
Priorità 3	95
Priorità 4	95
Priorità 5	95
Priorità 6	95
Priorità 7	95
Priorità 8	95
Priorità 9	95
Priorità 10	95
TOTALE	950

ALLEGATO B
Alla delibera n. 13/00/CIR

L'Autorità stabilisce una graduatoria dinamica sulla base di un indicatore, che, esprime per ogni operatore, il rapporto tra il numero dei siti rientranti nella graduatoria di cui all'articolo 8, punto *c)*, ed il numero di siti per i quali ha manifestato interesse fino ad un massimo di 500.

L'operatore che registra il valore più elevato di tale rapporto ha il diritto di indicare il primo sito aggiuntivo e contemporaneamente vede adeguato il valore dell'indicatore.

Il processo ha carattere iterativo fino al raggiungimento di 50 siti.

DELIBERA n. 14/00/CIR del 21 dicembre 2000

Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000

Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 21 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il *"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"*;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante *"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"*, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante *"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"*, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla *"Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"*;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante *"Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet"*;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: *"Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet"*;

Visto il *"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale"* del 5 dicembre 2000;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente *"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998"*;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla *"Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"*;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante *"Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi"*;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR, recante *"Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection"*;

Vista la propria delibera n. 11/00/CIR, recante "Valutazione degli aspetti tecnici e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000 e metodologia di attribuzione degli spazi di co-locazione";

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato pubblicata da Telecom Italia in data 12 maggio 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. Riferimenti normativi comunitari

A livello comunitario, le direttive cosiddette "*Open Network Provision*" (ONP) definiscono il quadro generale di riferimento per la disciplina delle condizioni d'accesso alle reti di telecomunicazioni ed ai servizi di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni. In tale contesto, le direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE (telefonia vocale), intervenendo in una fase avanzata del percorso verso la completa apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni, ed adeguando i principi ONP ad un contesto liberalizzato, definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di tale accesso da parte di organismi notificati dall'Autorità nazionale di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione.

In particolare, la direttiva 98/10/CE riserva alle Autorità nazionali di regolamentazione il potere di "*..intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi (...), per definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e ragionevoli (...) e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti*" e assegna alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di verificare il rispetto del principio di non discriminazione da parte degli organismi notificati "*..quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico*" (articolo 16, commi 4 e 7).

Nell'ambito del quadro regolamentare sopra richiamato, l'Unione europea è recentemente intervenuta per introdurre specifici obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in capo agli organismi notificati, con il duplice obiettivo di concludere il percorso di piena apertura del mercato delle telecomunicazioni e di promuovere la diffusione dei servizi innovativi a larga banda. Tale impegno ha recentemente condotto, in data 5 dicembre 2000, alla emanazione di un "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale*", direttamente applicabile negli Stati membri e finalizzato ad integrare "*il quadro normativo per le telecomunicazioni, ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE*" (considerando 15), attraverso la disciplina dell'accesso disaggregato alla rete locale e delle risorse connesse degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi (ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE).

Riguardo alla disciplina delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, il regolamento stabilisce che "*le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l'equità*" e devono permettere al fornitore dell'accesso di recuperare i "*costi attinenti più un margine di profitto*", garantendo lo sviluppo di una concorrenza leale, e sostenibile nel lungo periodo, tenendo anche presente l'obiettivo di promuovere investimenti in infrastrutture alternative (considerando 11).

Particolare rilievo è dato al rispetto del principio di non discriminazione, inteso come parità di trattamento interno/esterno, laddove, al considerando (12), si dispone che "*gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito per i servizi propri o per le loro società consociate*".

L'articolato del regolamento fornisce indicazioni puntuali in tema di condizioni economiche; l'articolo 3 comma 1, stabilisce obblighi precisi in capo agli operatori notificati, quali la pubblicazione e l'aggiornamento di un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato e alle risorse connesse, che comprenda alcuni elementi considerati "di base" (indicati nell'allegato al regolamento) e che risulti "*sufficientemente disaggregata*" affinché il beneficiario non paghi elementi o opzioni di rete non necessari all'utilizzo della rete richiesto. Il successivo comma 3, stabilisce che "*gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi*".

Sotto il profilo della attribuzione di competenze, infine, il regolamento inquadra le disposizioni da esso stesso recate nel contesto più ampio dell'applicazione del principio di sussidiarietà, in quanto finalizzate a realizzare un quadro normativo armonizzato a livello comunitario per quanto concerne la disciplina dell'accesso alla rete locale, sottolineando peraltro che tali disposizioni sono adottate *"senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi alla normativa che prevedono misure più dettagliate (...)"* (considerando 14, ultimo periodo e articolo 1, comma 4).

Il considerando (10), analizza il mercato dell'accesso alla rete locale, sottolineando l'importanza dell'azione regolamentare, dovuta allo *"squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato (...)"* e attribuendo all'Autorità nazionale di regolamentazione il potere di *"intervenire di propria iniziativa per garantire una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti"*, nell'osservanza della normativa comunitaria. In tale contesto, l'articolo 4 stabilisce che l'Autorità nazionale di regolamentazione vigila *"affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile"* (comma 1); può imporre modifiche, purché giustificate, all'*"offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e risorse connesse, compresi i prezzi"* (comma 2, lettera *a)* e, infine, può *"intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti"* (comma 3).

1.2. Riferimenti normativi nazionali

In linea con il quadro regolamentare comunitario, la legge n. 249/97 conferisce all'Autorità ampi poteri regolatori in tema di accesso alle infrastrutture, tra cui la possibilità di definire "(...) *criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, secondo criteri di non discriminazione*" (articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7), nonché la competenza di intervento per *"garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazioni, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti"* (articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 2).

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, attribuisce all'Autorità il compito di determinare le condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni (articolo 22, comma 1, lettera *d)*. Con specifico riferimento alle condizioni economiche, l'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto assegna all'Autorità il potere di *"intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie (...) e che si producano benefici per gli utenti (...)"*.

I summenzionati principi regolamentari relativi alla definizione delle condizioni economiche, nonché il principio di parità di trattamento interno/esterno, sono puntualmente richiamati nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 in materia di licenze, laddove si impone a Telecom Italia (di seguito anche TI) la pubblicazione di condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed all'utilizzo della rete telefonica pubblica sufficientemente disaggregate, orientate ai costi e non discriminatorie nei confronti degli operatori, rispetto alla propria divisione autonoma interna. Il richiamo ai medesimi obblighi di disaggregazione, orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza e obiettività dell'offerta dei servizi di interconnessione ed accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia è contenuto nel decreto ministeriale 23 aprile 1998.

Con specifico riferimento ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, la delibera 2/00/CIR dispone puntuali obblighi di fornitura in capo a Telecom Italia e prevede la pubblicazione di una offerta di riferimento in relazione alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura (articolo 9); riguardo alle condizioni economiche, l'articolo 8 prevede che esse siano calcolate sulla base della metodologia dei costi storici pienamente allocati, fermo restando l'allineamento della metodologia sulla base della revisione generale del sistema di contabilità dei costi per l'interconnessione, prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

2. Le principali fasi dell'*iter* istruttorio

A seguito della pubblicazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ha avviato un'analisi approfondita relativamente alle condizioni economiche contenute

in tale Offerta. L'attività di analisi e valutazione è stata condotta avvalendosi anche del supporto della società di consulenza NERA (*National Economic Research Associates*).

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha promosso vari momenti di confronto con Telecom Italia; particolare approfondimento è stato dedicato agli aspetti di critica metodologica rilevati dall'Autorità circa le modalità di definizione dei costi, sia in relazione alle componenti una tantum (costi di *set up*, costi di disattivazione, etc.), sia in relazione alle componenti ricorrenti (canoni mensili).

Il confronto con Telecom Italia, e in particolare la valutazione delle controdeduzioni da quest'ultima rappresentate, hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Tali approfondimenti hanno, in taluni casi, condotto ad una condivisione delle argomentazioni proposte da Telecom Italia e, conseguentemente, ad apportare modifiche alle valutazioni inizialmente elaborate in relazione a talune voci di costo.

L'analisi istruttoria è stata condotta con riferimento ai singoli servizi inclusi nell'offerta di riferimento: si è proceduto, in primo luogo, all'analisi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame, per poi procedere all'analisi dei servizi di accesso alla fibra, al servizio di co-locazione ed, infine, all'analisi dei servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso.

Con particolare riferimento ai servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso, le informazioni inizialmente fornite da Telecom Italia non sono state ritenute sufficienti per una compiuta valutazione delle condizioni economiche proposte; si è pertanto reso necessario un supplemento d'istruttoria, per richiedere alla Società ulteriori informazioni e sviluppare ulteriori approfondimenti. Allo stato attuale, tali attività di valutazione non sono ancora concluse; ne consegue che la valutazione delle condizioni economiche relative a tali servizi sarà oggetto di un successivo provvedimento integrativo del presente.

3. Valutazione delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia

3.1. Servizio di accesso disaggregato alla rete in rame

3.1.1. La proposta di Telecom Italia

Le condizioni economiche proposte per l'accesso alla rete in rame si compongono dei seguenti elementi:

a) canoni mensili

b) costi una tantum

1. costi di installazione;
2. altri costi addizionali *una tantum.*

A) Canone mensile

Le componenti del canone mensile sono le seguenti:

– *costi relativi agli apparati ed elementi di rete utilizzati*, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale (pari al 12,5%). La metodologia adottata da Telecom Italia prevede l'identificazione degli specifici elementi di rete utilizzati per la fornitura del servizio di accesso disaggregato. In relazione ad ogni categoria di elemento di rete, la contabilità regolatoria di Telecom Italia espone la relativa quota di ammortamento per il 1999. Per le componenti di rete condivise tra più servizi, viene considerata la quota parte relativa al singolo servizio in funzione di specifici driver di attribuzione. La somma di tutte le quote di ammortamento viene suddivisa per il numero totale di coppie in rame nella rete di accesso, ottenendo così un costo annuale, dal quale si ricava infine il costo mensile. Per i servizi che utilizzano due coppie in rame (quali ad esempio il DECT o HDSL), tale costo viene moltiplicato per il numero di coppie che compongono il servizio. Nel caso dei servizi DECT, non vengono attribuiti i costi associati con gli elementi della rete di distribuzione non utilizzati;

– *costi di "assurance"*, ovvero costi di manutenzione correttiva e di utilizzo dei sistemi operativi per l'accesso disaggregato alla rete locale (costi EDP). La contabilità regolatoria di Telecom Italia presenta la voce di costo relativa all'insieme dei costi di manutenzione. Tale componente di costo è stata ulteriormente sud-

divisa da Telecom Italia tra manutenzione preventiva e manutenzione correttiva, in base a stime della stessa società. Per pervenire ad una stima dei costi unitari, TI ha seguito due diverse metodologie di calcolo. Nel caso della manutenzione preventiva, il costo totale è stato suddiviso per il numero totale di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno, applicando quindi un metodo del tipo "*top down*". Invece, nel caso della manutenzione correttiva, TI si è avvalsa di un approccio di tipo "*bottom-up*", in base al quale i costi unitari si ottengono a partire dall'identificazione delle attività pertinenti al processo di manutenzione correttiva e dalla conseguente definizione del periodo di tempo necessario per lo svolgimento delle singole attività, cui va applicato il costo orario della manodopera. Successivamente, il costo per intervento così ottenuto viene moltiplicato per una stima della probabilità di guasti, per anno, da cui si deriva il costo annuale e, di conseguenza, il costo mensile. Al riguardo, va osservato che Telecom Italia ha indicato tempi di risoluzione degli interventi e indici di guastabilità differenziati tra PSTN, ISDN, ADSL, DECT e HDSL. Tuttavia, allorché si tratta di definire i relativi costi unitari, nel caso delle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi PSTN, ISDN ed ADSL, Telecom Italia ha proposto un costo medio. Come si riporta nella tabella che segue, Telecom Italia ha inizialmente considerato differenti livelli di guastabilità, nonché differenze nei costi di riparazione della coppia in funzione dell'utilizzo che ne viene fatto, per pervenire quindi a tre distinti costi mensili per POTS, ISDN e ADSL. Successivamente, in base ad una stima di Telecom Italia sul presunto utilizzo da parte degli operatori della coppia in rame (ovvero prevedendo che il 10% delle coppie verranno utilizzate per fornire servizi PSTN, il 30% per fornire servizi ISDN-BRA ed il 60% per fornire servizi ADSL), la stessa società Italia calcola un costo medio ponderato, pari a 5.168 lire;

	POTS		**ISDN-BRA**		**ADSL**	
Attività	**Minuti**	**Costo**	**Minuti**	**Costo**	**Minuti**	**Costo**
Ricevimento della richiesta da parte OLO ed analisi preliminare	15	10.801	15	10.801	15	10.801
Diagnosi tecnica e localizzazione	20	14.402	20	14.402	20	14.402
Emissione ordinativo di lavoro	10	7.201	10	7.201	10	7.201
Intervento di correzione del guasto	120	86.411	180	129.616	180	129.616
Completamento del processo	15	10.801	15	10.801	15	10.801
Totale costi diretti	**180**	**129.616**	**240**	**172.822**	**240**	**172.822**
Altre attività operative	18	12.962	24	17.282	24	17.282
Totale attività dirette	**198**	**142.578**	**264**	**190.104**	**264**	**190.104**
Costi relativi agli immobili, energia, consumi ed apparati		82.588		96.358		96.358
Attività indirette		59.959		69.956		69.956
Totale		**285.125**		**356.418**		**356.418**
% di guasti per anno		7,5%		16,0%		20,0%
Costo annuale		21.384		57.027		71.284
Costo mensile		**1.782**		**4.752**		**5.940**
Ipotesi di utilizzo da parte OLO		**10%**		**30%**		**60%**

Costo medio ponderato	**5.168**

– *costi operativi*, ovvero costi relativi alla manutenzione preventiva e costi per la pianificazione della rete. I costi relativi alla pianificazione della rete attribuiti ai servizi di accesso disaggregato sono stati calcolati identificando le funzioni aziendali che si occupano della pianificazione della rete di accesso in rame. Vengono pertanto identificati il numero di dipendenti in tali funzioni ed il relativo costo nonché i costi addizionali relativi all'operatività dei centri di lavoro. Il costo totale anche in questo caso viene suddiviso per il numero di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno;

– *altri costi*, ovvero costi relativi alle perdite su crediti, perdite per radiazioni ed attività di fatturazione. Con riferimento ai costi di fatturazione, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione dei servizi di accesso ed il totale dei ricavi da accesso ottenuti tramite il processo di fatturazione;

– *costi di struttura* ovvero costi che non sono direttamente attribuibili al singolo servizio e che sono pertanto attribuiti in maniera proporzionale a tutti i servizi. Le categorie di costo incluse sono le seguenti:

1. sviluppo dell'immagine aziendale;
2. costi di segretariato generale – rapporto istituzionali e con l'autorità di regolamentazione;
3. costi amministrativi e finanziari;
4. oneri fiscali;
5. costi relativi alle attività di strategia, pianificazione e supervisione;
6. costi relativi al personale, organizzazione e controllo qualità;
7. *management* condiviso.

B) Costi *una tantum*

Con riferimento a tali categorie di costo, occorre evidenziare che tali costi non derivano direttamente dalla contabilità regolatoria e, pertanto, al fine di individuarne il costo, Telecom Italia ha proceduto ad un'analisi delle attività necessarie all'attivazione del servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, sia con riferimento ad una coppia attiva che ad una coppia non attiva. Per ogni attività, è stato specificato il tempo necessario allo svolgimento ed applicato il costo orario del personale. Al totale derivante è stato applicato un *mark up* che tiene conto delle attività indirette (10%), ed i costi relativi all'utilizzo di immobili, energia, ecc. (29%), oltre che i costi indiretti di *staff* (21%). Tale valutazione è stata effettuata con riferimento a tutte le voci di costo *una tantum* contenute nell'offerta di riferimento ovvero:

1. contributo installazione;
2. altri contributi *una tantum*:
   a) interventi a vuoto;
   b) identificazione della coppia che causa interferenza e rimozione della stessa;
   c) contributo disattivazione;
   d) qualificazione coppia per ADSL.

3.1.2. Le valutazioni dell'Autorità

A) Canone mensile

Di seguito, si riportano le osservazioni relative alle componenti di costo per cui si sono registrate significative differenze tra la proposta di Telecom Italia e la valutazione dell'Autorità.

Costi di manutenzione correttiva

La delibera n. 2/00/CIR prevede che i costi dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale siano basati sulla metodologia dei costi storici pienamente distribuiti. La metodologia adottata da Telecom Italia per la stima dei costi di manutenzione correttiva non è pienamente coerente con tale approccio, per cui si è seguito un diverso metodo. In breve, si sono utilizzati i costi di manutenzione correttiva che Telecom Italia ha desunto dalla contabilità regolatoria, suddividendoli per il numero di coppie in rame: il valore di costo che ne risulta è notevolmente inferiore a quello proposto da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che la metodologia adottata da Telecom Italia presenti alcune criticità:

1. Telecom Italia ha stimato i costi di manutenzione correttiva da applicare ai diversi servizi di accesso disaggregato per la rete in rame, basandosi in parte sulla propria esperienza, ma adottando diverse ipotesi previsionali, in contrasto – quindi – con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti;

2. le ipotesi adottate da Telecom Italia con riferimento ai maggiori costi di manutenzione relativi alle coppie in rame utilizzate per la fornitura dei servizi ADSL sembrano eccessive in quanto prevedono percentuali di guastabilità superiori di 3 volte a quelle relative alla rete PSTN. Tali ipotesi inoltre sono basate su rilevazioni effettuate da Telecom Italia all'inizio del 2000, su un campione di riferimento limitato;

3. le stime di costo previste da Telecom Italia si basano, inoltre, su ipotesi del tutto presuntive circa l'utilizzo delle coppie in rame da parte degli operatori licenziatari. L'Autorità ritiene non corretto tale approccio, in quanto contempla il rischio di imputare una quota di costo non giustificato agli operatori che richiedono i servizi di accesso disaggregato, e quindi, in ultima istanza, di disincentivare la fornitura di tali servizi.

Alla luce di tali considerazioni, ed in coerenza con la metodologia di riferimento prevista dalla delibera n. 2/00/CIR, l'Autorità ritiene necessaria l'adozione dei costi di manutenzione correttiva desunti dalla contabilità regolatoria, con riferimento alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi POTS ed ISDN. Al riguardo, in merito all'opportunità di prevedere canoni mensili differenziati tra PSTN/ISDN ed ADSL, la scelta di Telecom Italia di offrire un servizio di "coppia *general purpose*" non appare pienamente coerente con la necessità di qualificare comunque in seguito tale coppia per l'impiego ADSL, in quanto la qualificazione potrebbe avere esito negativo. L'Autorità ritiene, inoltre, poco fondata la preoccupazione di Telecom Italia di utilizzi impropri da parte degli OLO delle coppie richieste, ovvero che alcuni OLO possano utilizzare per la fornitura di servizi ADSL coppie non qualificate per tale uso. Si prende, tuttavia, atto che tali costi non tengono conto di eventuali maggiori tassi di guastabilità e dei conseguenti maggiori costi di manutenzione, in relazione alle coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL. L'Autorità ritiene, pertanto, che il riconoscimento in via cautelativa di un maggior costo di manutenzione relativo alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi ADSL possa essere ammesso, solo con specifico riferimento a tali coppie e solo a condizione di prevedere un meccanismo di conguaglio a fine anno. Con riferimento a tale fattispecie, si ritiene ammissibile prevedere una maggiorazione del tasso di guastabilità non superiore al 100% rispetto alle linee PSTN ed ISDN.

Il maggior tasso di guastabilità proposto da Telecom Italia per le coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL, non è stato ritenuto applicabile per le seguenti ragioni:

– il tasso calcolato per ADSL è basato su dati relativi ad una sperimentazione iniziale di Telecom Italia, che quindi si ritengono statisticamente poco significativi sia per il fatto che si riferiscono ad un processo ancora nella fase iniziale, ma anche perché legati ad un processo completamente svolto all'interno di Telecom Italia. Una valutazione più corretta dovrebbe tenere conto del vero processo, che coinvolge l'*unbundling* e quindi l'attività e i sistemi di altri operatori, che agendo preventivamente potrebbero, ad esempio, diminuire significativamente la percentuale di segnalazioni di guasto;

– si ritiene, inoltre, che l'analisi delle possibili cause di guasto, che giustificherebbero *a priori* la grande differenza dei tassi di guastabilità, presenti alcune criticità. In particolare, alcuni elementi si riferiscono ad eventi eliminabili nella fase di qualificazione (presenza di interferenze permanenti), altri ad eventi rari e di lungo periodo che sono difficilmente valutabili su piccoli numeri e nella fase iniziale di una attività, per altri infine non è chiara la correttezza dell'inserimento nella valutazione di guastabilità. Ad esempio, una microinterruzione dovuta a stiramento del cavo è un guasto legato alla manipolazione della rete da parte di Telecom Italia, e non è chiaro se debba essere una causa di costo di manutenzione che in ultima analisi ricade sull'OLO. Quindi, potrebbe essere necessario eliminare dal conteggio alcuni guasti se le cause relative, una volta note, non fossero imputabili a eventi esterni o comunque indipendenti dall'attività di Telecom Italia.

In conclusione, si ritiene che la differenza dei tassi di guastabilità, in condizioni stabili e misurata sull'effettivo servizio di accesso disaggregato possa essere significativamente inferiore a quella considerata, nonché maggiormente in linea con i confronti internazionali. Di conseguenza, appare opportuno prevedere un tasso di guastabilità inferiore a quello proposto da Telecom Italia, riservandosi una periodica correzione in presenza di informazioni statistiche raccolte nella fase di esercizio del servizio di accesso disaggregato; informazioni che hanno tra l'altro il pregio di non essere contestabili in quanto in possesso sia di Telecom Italia sia degli OLO. A fine anno, alla luce della reale incidenza degli interventi di manutenzione correttiva sulle coppie in rame utilizzate dagli operatori licenziatari per la fornitura di servizi ADSL, potrà essere previsto un meccanismo di conguaglio tra Telecom Italia e gli operatori che hanno usufruito del servizio di accesso disaggregato per la fornitura di servizi ADSL.

Altri costi

L'Autorità ha ritenuto non appropriata l'attribuzione ai costi di accesso disaggregato della componente relativa alle perdite su crediti, in quanto tale voce andrebbe correttamente attribuita alle attività commerciali. L'Autorità non ritiene la metodologia proposta da Telecom Italia per il calcolo dei costi di fatturazione agli OLO pienamente soddisfacente in quanto i costi di fatturazione per OLO sono di natura diversa rispetto a quelli che Telecom Italia sostiene per l'utenza finale. In primo luogo, sono rivolti ad un numero estremamente ridotto di clienti, ovvero gli OLO, ed in secondo luogo, non presentano elementi di variabilità paragonabili a quelli di cui occorre tenere

conto per fatturare correttamente il cliente finale che utilizza numerosi servizi che hanno differenti modalità di fatturazione (a tempo con prezzi diversi, con o senza lo scatto alla risposta, *flat*, ecc.) ed i cui prezzi variano frequentemente nel tempo. Il loro costo quindi dovrebbe pertanto essere sostanzialmente inferiore rispetto ai primi.

Costi di struttura

L'Autorità ha ritenuto non ammissibile all'interno dei costi di struttura la quota relativa allo sviluppo dell'immagine aziendale. L'esclusione di tali costi determina la modifica della percentuale dei costi di struttura attribuibile ai diversi servizi dall'8,6% all'8,2%.

B) Costi *una tantum*

L'Autorità ritiene che i costi *una tantum*, unitamente ai costi mensili, rivestano un ruolo fondamentale per permettere una reale implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Alcune esperienze internazionali hanno evidenziato che lo sviluppo dell'accesso disaggregato nonostante canoni di noleggio mensili relativamente bassi è stato frenato da contributi una tantum eccessivamente onerosi per gli operatori, al punto da condizionare i relativi piani di investimento.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, anche attraverso un confronto tecnico internazionale, sono state valutate le tempistiche proposte da Telecom Italia, e si è valutato che, in alcuni casi, i tempi indicati da Telecom Italia fossero eccessivi e non giustificati, pervenendo quindi a stime ritenute maggiormente ragionevoli.

Telecom Italia ha argomentato che ipotesi di efficientamento quali quelle proposte dall'Autorità non siano coerenti con la metodologia dei costi storici pienamente allocati. L'Autorità non condivide tale tesi, soprattutto con riferimento alle attività *una tantum*, per le quali la stima del costo non è direttamente desumibile dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, ma inevitabilmente frutto di stime da parte di Telecom Italia, anche se in parte basate sull'esperienza effettuata da Telecom Italia per attività analoghe.

Contributi di attivazione

Nelle due tabelle che seguono, viene riportata la valutazione dell'Autorità sui tempi di lavoro connessi alle attività di installazione.

Contributo attivazione coppia attiva in rame

Attività	**Minuti (TI)**	**Singola coppia in rame POTS/ISDN/ADSL Valutazioni Autorità**
Gestione delle richieste	30	Attività di inserimento dei dati nei sistemi EDP: a) 95% degli inserimenti dati saranno routine: 5 minuti; b) 5% dei casi potrebbe presentare difficoltà e richiedere in alcuni casi fino a 30 minuti. Media ponderata = **7 minuti**
Studi di fattibilità	30	POTS: 0 minuti in quanto nel caso di coppia attiva è sempre fattibile. ISDN-BRA: 0 minuti nel caso in cui la coppia è attiva. ADSL: 15-30 minuti (in quanto è necessaria un'attività di testing). Telecom Italia ha obiettato che è stato considerato solo il caso di cliente finale che richiede l'accesso disaggregato mantenendo la stessa tipologia di servizio L'Autorità ritiene che la previsione di **15 minuti** in media tenga conto anche dei casi in cui l'utente cambia da PSTN a ISDN o ADSL.
Verifiche commerciali	10	Sono per la maggior parte dei casi automatiche, con il 95% dei casi di routine ammettendo un 5% dei casi con difficoltà, per cui si perviene ad una media ponderata di **6 minuti**
Emissione ordinativo di lavoro	10	Una gestione più efficiente dovrebbe prevedere la trasmissione diretta degli ordini di lavorazione in via elettronica, per cui si valuta un tempo di **5 minuti.**
Realizzazione tecnica	75	L'attività consiste essenzialmente nella disconnessione e riconnessione delle coppie in rame, e richiede circa 15 minuti di lavoro. Inoltre, vanno considerati i tempi di spostamento del tecnico, tenuto conto che non tutti i siti di centrale sono presidiati L'Autorità ritiene ammissibile prevedere 15 minuti di viaggio. Tale tempo tiene conto delle economie di scala ottenibili da ogni spostamento, ovvero che il tecnico eseguirà più interventi. Totale **30 minuti**
Aggiornamento delle informazioni OLO cliente	15	L'inserimento dei dati è importante, in quanto errori in questa fase potrebbero causare problemi in seguito, per cui si ritiene ammissibile prevedere 5 minuti per verificare la correttezza dei dati, 5 minuti per l'inserimento dei dati e 5 minuti per stampare e ricontrollare i dati inseriti: totale **15 minuti**.
Totale	170	**78 minuti**

Contributo attivazione per HDSL

Attività	**Minuti (TI)**	**2 coppie per HDSL Valutazioni Autorità**
Gestione delle richieste	30	Come per la coppia in rame singola, **7 minuti** in media
Verifica fattibilità	90	L'attività di testing non è necessaria nel caso di clienti HDSL esistenti: **0 minuti**
Verifiche commerciali	10	Come per la coppia in rame singola, **6 minuti** in media
Emissione ordinativo di lavoro	10	Come per la coppia in rame singola, **5 minuti**
Realizzazione tecnica	90	Implica lo spostamento di 4 coppie che comporta un'attività pari a **30 minuti.** L'Autorità, analogamente al contributo attivazione per la coppia attiva, ritiene ammissibile la previsione di tempi di spostamento del tecnico pari a 15 minuti. **Totale 45 minuti.**
Aggiornamento delle informazioni OLO Cliente	15	Come per la coppia in rame singola: **15 minuti**
Totale	245	**78 minuti**

Le tabelle sopra esposte, come le successive, contengono l'indicazione dei tempi per lo svolgimento delle attività i quali, valorizzati con il costo orario del personale, forniscono i costi diretti imputabili al singolo servizio. A tali costi, Telecom Italia aggiunge una quota addizionale del 10% che tiene conto di altre tipologie di attività inerenti al singolo servizio, ottenendo così il totale dei *costi diretti*. A quest'ultimo, vengono ulteriormente aggiunti i costi relativi agli immobili, energia, ecc., in misura del 29% dei costi diretti, nonché i costi relativi ad altre attività indirette (*staff*), nella misura del 21% dei costi diretti. Vengono infine considerati i costi di EDP e di *set-up* per EDP, ed al totale dei costi viene applicato il coefficiente dei costi di struttura.

Oltre alla revisione dei tempi sopra indicati, sono state portate modifiche relativamente all'applicazione dei costi di struttura pari all'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Inoltre, il costo di struttura era stato erroneamente applicato da Telecom Italia ai costi EDP inclusivi del costo del capitale, e pertanto è stata apportata la relativa correzione.

Contributo attivazione coppia non attiva in rame

	Singola coppia (POTS/ISDN-BRA/ADSL)		**2 coppie per servizi DECT**		**2 coppie per HDSL**	
	TI	**AGCOM**	**TI**	**AGCOM**	**TI**	**AGCOM**
	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti
Gestione delle richieste	30	7	30	7	30	7
Verifiche fattibilità	30	30	30	30	90	60
Verifiche commerciali						
Emissione ordinativo di lavoro	10	5	10	5	10	5
Realizzazione tecnica	90	30+15	110	45+15	110	45+15
Aggiornamenti dei dati OLO cliente	15	15	15	15	15	15
Totale	**175**	**102**	**195**	**117**	**255**	**147**
Altre attività operative	17,5	10,2	19,5	11,7	25,5	14,7
Totale attività dirette	**192,5**	**112**	**214,5**	**129**	**280,5**	**162**
Costi relativi agli immobili, energia, apparati, ecc.	29%	29%	29%	29%	29%	29%
Attività indirette (*staff*)	21%	21%	21%	21%	21%	21%

Le motivazioni alla base della riduzione dei tempi relativi alle singole attività sono analoghe a quelle riportate per il contributo attivazione della coppia attiva. L'attività relativa alla verifica commerciale non viene effettuata in questo caso, mentre è necessaria l'attività di fattibilità tecnica e le attività di installazione tecnica richiedono più tempo.

Altri contributi una tantum

Alla determinazione dei costi per le attività *una tantum* si perviene moltiplicando la quantità di tempo stimata per lo svolgimento di tali attività per la remunerazione del personale addetto. La tariffa così ottenuta viene, poi, maggiorata, per riflettere costi addizionali associati con l'attività. La tariffa adottata è 1,6 volte maggiore rispetto a quella utilizzata nella stima dei costi di manutenzione correttiva e contributi attivazione.

a) Contributo una tantum per la qualificazione della linea ADSL: l'analisi istruttoria ha condotto a ritenere adeguate le tempistiche proposte da Telecom Italia per lo svolgimento di tale attività, per cui non si è ritenuto opportuno apportare revisioni ai tempi indicati. Le uniche modifiche, pertanto, riguardano la revisione del costo del personale e l'applicazione del coefficiente dei costi di struttura dell'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Si osserva che, in questo caso, Telecom Italia ha utilizzato un costo del personale leggermente più elevato di quello proposto per la determinazione di altri costi;

b) identificazione di una coppia che causa interferenza e rimozione della coppia: le uniche modifiche riguardano la revisione dei costi strutturali. L'attività istruttoria non ha fornito evidenze che indicassero la necessità di una revisione dei tempi indicati da Telecom Italia per l'identificazione della coppia (circa 5 ore);

c) contributo di disattivazione della coppia in rame: il costo stimato da Telecom Italia per l'attività di disattivazione risulta maggiore di quello proposto per l'attività di attivazione. Considerata la specularità delle due attività, si ritiene opportuno utilizzare il costo per l'attivazione della coppia attiva come riferimento per la definizione del costo di disattivazione della coppia in rame. Si evidenzia, inoltre, che le attività per la disattivazione delle linee per GNR sono analoghe a quelle previste per gli altri casi citati; l'unico elemento variabile è costituito, per PBX analogici e ISDN BRA o di grandi dimensioni, dal numero di linee attestate al PBX. Pertanto, il costo relativo alla disattivazione di coppie GNR può variare esclusivamente in funzione del numero di linee coinvolte nella disattivazione, fermo restando che, in questi casi, le attività di tipo organizzativo e gestionale devono essere corrisposte una volta sola;

d) interventi a vuoto: ai fini della stima del costo relativo ad una richiesta di manutenzione di un guasto che poi si rivela inesistente, Telecom Italia utilizza la propria stima del costo della manutenzione correttiva, sostituendo l'attività "intervento per la correzione del guasto" con "ispezione senza l'occorrenza di un guasto", con un tempo associato di 60 minuti. L'attività istruttoria, oltre a riscontrare un errore di calcolo, ha condotto a definire una stima per i costi relativi a tali tipologie di intervento, apportando alcune modifiche ai tempi proposti da Telecom Italia.

3.2. Condizioni economiche del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

Le componenti di costo presentate da Telecom Italia sono le seguenti:

a) canone mensile;

b) costi di attivazione;

c) contributo di disattivazione.

L'analisi istruttoria ha evidenziato che Telecom Italia ha utilizzato i dati di contabilità relativi al 1998 per la definizione dei costi associati alla fornitura del servizio di accesso disaggregato alla fibra ottica. A supporto di tale scelta, Telecom Italia ha evidenziato che, a causa di modifiche apportate alla metodologia di contabilità dei costi in relazione all'esercizio 1999, i relativi dati non forniscono un grado di disaggregazione sufficiente a tali fini. Pertanto, Telecom Italia ha scelto di utilizzare i dati di costo derivanti dalla contabilità regolatoria per il 1998, che conteneva un maggiore livello di disaggregazione dei costi. Al riguardo, si evidenzia che tale approccio può produrre impatti significativi sui costi associati alla fornitura del servizio. In particolare, in tale ottica, l'utilizzo di dati 1998 potrebbe portare una sovrastima dei costi in quanto non tiene conto dei recuperi di efficienza conseguiti nel 1999, né delle economie di scala connesse all'incremento delle linee installate. D'altro canto, bisognerebbe considerare gli aumenti prodottisi nel 1999 per il costo del personale e dell'affitto degli immobili, ovvero per voci rilevanti nella determinazione dei costi di installazione e manutenzione delle infrastrutture. Ne consegue che la stima degli impatti conseguenti alla potenziale concomitanza dei due effetti sopra descritti è di difficile quantificazione.

Per tale ragione, nel momento in cui si assumono i dati riferiti alla contabilità 1998, si pone in capo a TI l'obbligo di una disaggregazione della contabilità 2000, tale da consentire l'utilizzo di tali dati per la formulazione delle condizioni economiche del listino per tutti i servizi di accesso disaggregato 2001.

A) Il canone mensile

È costituito dai seguenti elementi di costo:

– *costi relativi alle risorse di rete*, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale: i dati relativi all'ammortamento sono desunti dalla contabilità regolatoria. L'attività istruttoria ha evidenziato come ele-

mento di criticità quello dell'allocazione dei costi associati con i cavidotti sottoterranei. La metodologia adottata da Telecom Italia per l'attribuzione di tali costi ai diversi servizi è la seguente:

1. i costi dei cavodotti sono distinti tra la rete di accesso in rame e la rete in fibra, sulla base del valore di ammortamento netto dei cavi presenti in rete. Tuttavia, nel caso della rete in fibra, la contabilità regolatoria di Telecom Italia prevede l'allocazione dei costi dei cavodotti alla sola rete di trasporto;

2. a questo punto, al fine di individuare una stima dei costi di cavodotti per la rete di accesso in fibra, Telecom Italia utilizza il rapporto tra chilometri cavo nella rete in fibra e chilometri cavo nella rete in rame.

Al riguardo, si osserva che questo processo di attribuzione dei costi non appare il più appropriato, in quanto l'attribuzione dei costi alla rete d'accesso in fibra viene realizzata utilizzando un driver che non distingue tra rete di accesso e rete di trasporto. L'Autorità ritiene che, dal prossimo listino, il corretto criterio di attribuzione dei costi dei cavodotti per la rete di accesso in fibra assuma come *driver* la proporzione di fibra presente nei cavodotti utilizzati per la rete di accesso in fibra in rapporto a quelli utilizzati per la rete di trasporto;

– *costi di manutenzione correttiva e preventiva*: la contabilità regolatoria di Telecom Italia identifica i costi totali di manutenzione per la rete di trasporto, ma non isola i costi specifici all'operatività della rete in fibra ottica. Pertanto, Telecom Italia ha utilizzato dati desunti dal proprio sistema operativo di rete, denominato NAMAS, che identifica i costi operativi e di manutenzione associati con la fibra ottica. Preso atto del percorso finora seguito da TI per individuare tali costi, l'Autorità, da un lato, impone a TI di distinguere in contabilità regolatoria i costi di manutenzione per la fibra ottica in rete d'accesso da quelli in rete di trasporto; dall'altro, rileva che il sistema NAMAS non costituisce parte della contabilità regolatoria di Telecom Italia, e che, conseguentemente, i costi che derivano da tale sistema non sono stati oggetto di certificazione;

– *altri costi operativi*, ovvero costi di pianificazione della rete: i costi di pianificazione della rete associati con la rete in fibra sono identificati da Telecom Italia isolando le funzioni aziendali che si occupano specificatamente della pianificazione della rete in fibra. La pianificazione della rete non comporta alcuna suddivisione dei costi tra diverse componenti e servizi di rete e, pertanto, si ritiene corretta l'identificazione da parte di Telecom Italia dei costi di pianificazione della rete con riferimento alle 2 fibre. Con riferimento alle 4 fibre, Telecom Italia ha assunto che l'utilizzo di altre 2 fibre comporti il doppio dei costi di pianificazione. Ciò implicherebbe che la pianificazione della rete sia dipendente dal numero di fibre richieste per ogni collegamento. Si ritiene che il numero di collegamenti sia il criterio più appropriato per l'attribuzione di tale voce di costo, e che pertanto i costi di pianificazione della rete siano gli stessi con riferimento a collegamenti di 2 o 4 fibre;

– *costi di struttura*: Telecom Italia ha utilizzato un'incidenza di tali costi (8,6%) analogo a quello nel caso della rete in rame. Tuttavia, dal momento che i dati utilizzati nei calcoli relativi alla rete in fibra fanno riferimento al 1998, anno in cui i costi di struttura erano pari al 6,7%, si è ritenuto opportuno utilizzare il dato relativo al 1998;

– *altri costi*, quali i costi di fatturazione verso OLO: per i costi di fatturazione verso OLO, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione associato ai servizi di accesso ed il totale ricavi da accesso ottenuti dal processo di fatturazione. Al riguardo, si ritiene preferibile l'utilizzo di una metodologia che isoli analiticamente i costi delle specifiche attività sottostanti il processo di fatturazione. Tuttavia, data l'indisponibilità di tali informazioni, si accolgono i risultati dell'analisi di Telecom Italia, con l'indicazione che non si ritiene che i costi di fatturazione dei collegamenti a 4 fibre siano di molto superiori a quelli relativi ai collegamenti a 2 fibre.

B) Costi di attivazione

Analogamente a quanto descritto per la rete in rame, nell'ambito dell'attività istruttoria sono stati analizzati i tempi proposti da Telecom Italia per le singole attività relative all'attivazione del servizio di accesso

disaggregato alla rete in fibra ottica e sono state apportate, laddove ritenuto appropriato, alcune modifiche, come si evince dalla tabella sottostante:

Attività	TI 2 fibre	TI 4 fibre	Valutazioni Autorità	
Gestione delle richieste	90	90	Si ritiene possibile una maggiore efficienza, attraverso l'utilizzo di estratti da database per verificare e spiegare casi complessi di servizi multipli con fatturazione unitaria. Si assume, quindi, che occorrano 40 minuti, assumendo l'utilizzo di un database; e che il 5% delle richieste potrebbero richiedere ulteriori 45 minuti per la risoluzione dei problemi. Ne deriva un ammontare totale di **42,5 minuti**	
Analisi di fattibilità	540	540	Si ritiene tale attività non completamente giustificata, in quanto il collegamento in fibra è già esistente e deve essere semplicemente disconnesso dalla rete di Telecom Italia e riconnesso alla rete dell'OLO. La fase precedente permette - infatti - di stabilire se siano presenti altri servizi. L'Autorità ha ritenuto che le attività descritta da Telecom Italia siano parzialmente evitabili, nel caso in cui il cliente cessi tutti servizi con Telecom Italia ed, inoltre, che alcune delle attività descritte possono essere svolte dall'OLO. L'Autorità in via cautelativa ha ritenuto ammissibile prevedere **120 minuti**	
Verifiche commerciali	30	30	L'attività consiste in un'interrogazione del database. Dato che i clienti affari avranno il supporto dell'*OLO per stabilire le loro esigenze le possibilità di errori devono* considerarsi alquanto ridotte. Si valuta, quindi, in **5 minuti** il tempo medio necessario a tale attività.	
Emissione OL	30	30	Come in altri casi, si ritiene che un operatore efficiente dovrebbe utilizzare la trasmissione diretta degli ordini di lavorazione in via elettronica, per cui valutano necessari **5 minuti.**	
Realizzazione Tecnica	300	420	L'attività consiste nelladisconnessione e riconnessione di 2 o 4 fibre, che richiede 45 minuti di lavoro sul posto (inclusa la sperimentazione). Ammettendo che nell'1% dei casi possano sorgere complicazioni che richiedano ulteriori 60 minuti, si perviene ad una media ponderata di 45,5 minuti. L'Autorità, considerando che non tutti i siti sono presidiati, ritiene ammissibile prevedere ulteriori 15 minuti per gli spostamenti del personale. Totale: **60,5 minuti per 2 fibre e 105,5 minuti per 4 fibre.**	
Aggiornamento dei dati OLO Cliente	15	15	L'inserimento dei dati è importante, in quanto errori in questa fase potrebbero causare problemi in seguito. Si ritiene - quindi - ammissibile prevedere 5 minuti per verificare la correttezza dei dati, 5 minuti per l'inserimento dei dati e 5 minuti per stampare e ricontrollare i dati inseriti. Totale: **15 minuti**	
Totale costi	1.005	1.125	**2 fibre: 248 minuti**	**4 fibre: 293 minuti**

C) Costi di disattivazione

Nel corso dell'attività istruttoria di verifica dei costi, Telecom Italia ha rivisto verso il basso le stime dei tempi necessari alle attività di disattivazione relativamente alle 2 fibre. In seguito, sono stati analizzati i tempi stimati da Telecom Italia ed è stata condotta una valutazione della ragionevolezza delle ipotesi adottate, i cui risultati sono riportati nella tabella sottostante:

	TI 2 fibre	TI 4 fibre	Valutazioni dell'Autorità	
Gestione delle richieste	10	10	**10 minuti** è una valutazione ritenuta accettabile	
Emissione ordinativo di lavoro	30	30	**5 minuti,** in quanto il processo dovrebbe essere computerizzato	
Realizzazione tecnica	300	420	I tempi indicati comprendono i tempi di viaggi mentre per le attività di disattivazione sono necessari 45 minuti per 2 fibre e 90 minuti per 4 fibre. L'Autorità, analogamente alle considerazioni esposte per il contributo attivazione, ritiene ammissibile prevedere tempi per il trasporto pari a 15 minuti. Totale: 2 fibre- **60 minuti** 4 fibre- **105 minuti**	
Aggiornamento dei dati OLO Cliente	15	15	**15 minuti** appare una valutazione ragionevole	
Totale costi diretti	**355**	**475**	**2 fibre: 90 minuti**	**4 fibre: 135 minuti**

3.3. Servizio di co-locazione

I costi proposti da Telecom Italia si compongono di due principali categorie:

a) canoni annui di affitto;

b) costi fissi di installazione.

Telecom Italia espone all'interno dell'offerta di riferimento esclusivamente la prima componente di costi, in quanto per la seconda ritiene che tali costi debbano essere valutati caso per caso.

A) Canoni annui

Telecom Italia propone due diversi costi di affitto in funzione della tipologia di co-locazione richiesta: co-locazione all'interno dell'edificio di centrale Telecom Italia, ovvero co-locazione all'esterno dell'edificio, ma all'interno del recinto di centrale. Il costo dell'affitto è calcolato da Telecom Italia facendo riferimento ai prezzi di mercato, desunti da una rivista specializzata nel settore denominata "*Consulente immobiliare*".

I costi proposti da Telecom Italia per l'energia, condizionamento, gestione dei locali e servizi di sicurezza sono analoghi a quelli proposti per il servizio di co-locazione contenuto nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 1999.

L'Autorità ritiene tuttavia opportuno eliminare dai costi annui richiesti ad altri operatori i costi relativi alla manutenzione delle aree verdi, in quanto non pertinenti al servizio di co-locazione richiesto.

B) Studio di fattibilità

La determinazione del costo relativo allo studio di fattibilità si basa sulla previsione del numero di ore uomo necessarie per eseguire lo studio, valorizzate con il costo medio orario del personale. La valutazione di Telecom Italia delle attività richieste è contenuta nella seguente tabella:

Attività	**Staff**	**Ore uomo**	**Totale ore**
A: Attività personale di *staff* regionale:			
Fornitura della documentazione di base e studio preliminare del sito per cui è stata effettuata la richiesta di co-locazione	2	1	2
Ispezione preliminare del sito per identificare lo spazio all'interno del sito di centrale e definire i criteri generali di pianificazione	2	6	12
Ispezione sul luogo da parte di ingegneri specializzati nelle singole attività (energia, condizionamento, cavi, apparati, sicurezza, ecc.) per definire i criteri di pianificazione in maniera organizzata	8	6	48
Pianificazione, preparazione della documentazione interna e presentazione al management generale	6	4	24
Totale A	**18**	**17**	**86**
B: Attività del management generale			
Preparazione dell'offerta commerciale	2	3	6
Preparazione della documentazione per gli OLO	2	1	2
Totale B	**4**	**4**	**8**

Viene aggiunta, inoltre, una quota che tiene conto dei costi di trasporto del personale. Tale quota è di 45.414 lire, che rappresentano un viaggio medio di 30 km in area metropolitana per un totale di 6 viaggi ed un costo di trasporto di 252,3 lire per km. Ne deriva un costo complessivo dello studio di fattibilità di lire 7.753.414, approssimato a 7.755.000 lire.

Al riguardo, si osserva che il costo degli studi di fattibilità diminuirebbe se Telecom Italia disponesse di piante e mappe dettagliate delle proprie centrali. Tali piante ridurrebbero, infatti, la necessità di visite ai siti da parte del personale, permettendo lo svolgimento del lavoro presso gli uffici di Telecom Italia, realizzando in tal modo rilevanti economie sia in termini di personale, sia in relazione al numero di viaggi necessari.

È altresì opportuno evidenziare che il costo dello studio di fattibilità rappresenta un costo che va condiviso tra tutti gli operatori che richiederanno il servizio di co-locazione nel singolo sito. Più in generale, è da rilevare che la predisposizione di sale condivise, a fronte della richiesta di anche un solo operatore, conduce alla realizzazione di spazi e di opere che vengono utilizzate anche dai successivi operatori che richiedono quegli spazi.

Costi di installazione del servizio di co-locazione: la maggior parte dei costi di installazione e predisposizione degli spazi di co-locazione saranno stimati da Telecom Italia caso per caso. L'Autorità ritiene, tuttavia, che il costo relativo alla formazione del personale sulle "Regole per la condotta all'interno degli edifici Telecom Italia" non sia necessario, in quanto è sufficiente la predisposizione di linee guida da fornire agli operatori.

DELIBERA

Art. 1.

Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in rame

1. Il contributo di cui all'articolo 20 della legge 448/98 è abolito.

2. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in rame sono modificate come segue:

Tabella 1 - **Noleggio mensile relativo alla fornitura di Coppie in rame**

Noleggio mensile	**Valori in lire**
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per POTS, ISDN BRA	22.200
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ADSL	24.300
2 Coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL, ISDN PRA	43.000
2 Coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	33.200

Tabella 2 - **Contributi impianto relativi alla fornitura di Coppie in rame**

Contributi impianto	**Valori in lire**	
	Coppia attiva	**Coppia non attiva**
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ISDN BRA, POTS	174.400	205.300
2 Coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL, ISDN PRA	193.700	257.300
2 Coppie simmetriche in rame per sistemi DECT		224.600

Tabella 3 - **Contributi aggiuntivi relativi alla fornitura di Coppie in rame**

Contributi *Una Tantum*	**Valori in lire**
Qualificazione coppia singola per uso ADSL	74.800
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	37.400
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione 2 coppie simmetriche in rame	56.100

Intervento di manutenzione a vuoto	180.000

Tabella 4 - **Contributi di disattivazione**

Contributi *Una Tantum*	**Valori in lire**
Contributo di disattivazione coppia simmetrica in rame	81.000
Contributo di disattivazione due coppie simmetriche in rame	81.000
Contributo di disattivazione coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX	81.000

Tabella 5 - **Condizioni economiche relative alla eliminazione delle interferenze in ambiente cavo**

	Valori in lire
Identificazione della coppia	361.500
Rimozione della coppia	37.400

3. Il contributo per la qualificazione della coppia per uso ADSL di cui alla tabella 3 del comma precedente può essere addebitato solo nel caso in cui la coppia non sia stata già qualificata.

4. Il contributo di disattivazione, di cui alla tabella 4 del comma precedente, può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.

Art. 2.

Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

1. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra sono modificate come segue:

Tabella 1 - **Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in Fibra**

Numero fibre per ciascun cavo	**Valori in lire**
Due fibre	1.145.400
Quattro fibre	1.456.800

Tabella 2 - **Contributi impianto relativi alla fornitura di collegamenti in Fibra**

Numero fibre per ciascun cavo	**Valori in lire**
Due fibre	319.000
Quattro fibre	376.800

Tabella 3 - **Contributi di disattivazione**

Contributi *Una Tantum*	**Valori in lire**
Contributo di disattivazione due fibre ottiche	112.200
Contributo di disattivazione quattro fibre ottiche	168.400

2. Il contributo di disattivazione di cui alla tabella 3 del comma precedente può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.

Art. 3.
Condizioni economiche per il servizio di co-locazione

1. Le condizioni economiche per il servizio di co-locazione sono modificate come segue:
   a. eliminazione del contributo per la manutenzione delle aree di verde
   b. eliminazione del contributo per formazione del personale
2. Il costo dello studio di fattibilità è pari a lire 7.755.000 e deve essere suddiviso tra tutti gli operatori che manifestano interesse verso un singolo sito.

Art. 4.
Disposizioni finali

1. Si dispone quanto segue:
   a) Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto retroattivo dalla data di pubblicazione dell'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000.
   b) Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale per il 2001 entro il 31 marzo 2001.
   c) Le condizioni economiche del servizio di canale numerico e servizio di prolungamento dell'accesso costituiranno oggetto di separato provvedimento entro febbraio 2001.
   d) Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
   e) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Commissario Relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 1/01/CIR del 17 gennaio 2001

Termini relativi agli adempimenti disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 17 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

Vista la delibera n. 13/00/CIR "Valutazione dell'offerta di riferimento Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, della menzionata delibera n. 13/00/CIR, che dispone in capo a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare nell'offerta di riferimento le integrazioni e le modifiche prescritte dalla delibera entro venti giorni dalla data di notifica della delibera stessa;

Vista la lettera di Telecom Italia del 22 dicembre 2000, riguardante la richiesta di fissazione di un nuovo termine per gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR;

Considerato che la suddetta richiesta risulta giustificabile, anche alla luce dei concomitanti impegni disposti dalla medesima delibera n. 13/00/CIR in capo a Telecom Italia in relazione alle attività connesse alla richiesta e predisposizione dei siti previste per la fase di prima implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale;

Udita la relazione del Commissario ing. Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

Termini per gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, della delibera n. 13/00/CIR

1. Il termine per il recepimento e la pubblicazione nell'offerta di riferimento delle integrazioni e delle modifiche richieste dalla medesima delibera da parte di Telecom Italia, di cui all'articolo 11, comma 1 della delibera n. 13/00/CIR, è fissato al 31 gennaio 2001.

2. Restano confermati gli altri termini previsti dalla delibera n. 13/00/CIR. Il termine di cui al precedente comma 1 non incide sulle modalità e sulle tempistiche per l'attuazione della delibera stessa.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 17 gennaio 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 6/01/CIR del 4 aprile 2001

Rettifica della delibera n. 14/00/CIR "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000"

Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 della predetta delibera;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del menzionato articolo 1, comma 1, della delibera n. 14/00/CIR in modo da esplicitare l'eliminazione del richiamo al contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448/1998, riportato nella Premessa all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

L'articolo 1, comma 1, della delibera n. 14/00/CIR è sostituito dal seguente:

"1. Dalla premessa all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia è eliminato il richiamo del contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448/1998".

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 aprile 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 7/01/CIR dell'11 aprile 2001

Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del Processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale

Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2001, n. 101

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione infrastrutture e reti dell'11 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n. 133;

Vista la delibera dell'Autorità n. 197/99 del 7 settembre 1999, con la quale la Società Telecom Italia s.p.a. viene identificata quale organismo avente notevole forza di mercato;

Vista la delibera dell'Autorità n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, concernente: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la delibera dell'Autorità n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, concernente: "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", ed in particolare l'articolo 8, comma 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2000, n. 303;

Considerato quanto segue:

1. Con la delibera n. 13/00/CIR, l'Autorità ha ritenuto necessario definire una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, attesa la richiesta da parte di molti operatori di accedere contemporaneamente ad un consistente numero dei siti. Al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, è stato quindi previsto che il processo di allestimento dei siti di co-locazione seguisse un percorso di gradualità. In tale senso, l'articolo 8 della delibera n. 13/00/CIR ha definito l'*iter* procedurale ed il calendario per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato ed ha individuato una sequenza di tre distinte fasi, ognuna delle quali è caratterizzata dalle seguenti attività: a) selezione dei siti da parte degli operatori; b) espletamento da parte di Telecom Italia dei relativi studi di fattibilità; c) avvio dei lavori di predisposizione dei siti, a valle delle conferme da parte degli operatori interessati, in caso di esito positivo dello studio di fattibilità.

2. La prima fase di tale processo ha avuto inizio il 10 gennaio 2001, con la messa a disposizione da parte di Telecom Italia delle informazioni previste all'articolo 1 della delibera n. 13/00/CIR. La prima fase avrebbe dovuto concludersi entro il 14 marzo 2001, a seguito della conferma degli ordini di co-locazione da parte degli operatori licenziatari ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione dei siti. L'articolo 8, comma 3 prevedeva, inoltre, una cadenza trimestrale del processo con l'indicazione dell'avvio della seconda fase entro il 15 aprile 2001.

3. Il carattere di innovatività delle procedure previste dalla delibera n. 13/00/CIR ha, tuttavia, comportato alcuni ritardi nel calendario di implementazione, imputabili principalmente ai seguenti fattori specifici:

– le informazioni sui siti di co-locazione fornite da Telecom Italia sono risultate in alcuni casi di difficile lettura ed interpretazione da parte degli operatori licenziatari, a causa di taluni errori ed imprecisioni. Ne è derivata la necessità di ampliare di alcuni giorni il periodo di tempo a disposizione di Telecom Italia e degli operatori per correggere gli errori contenuti nei file inviati e consentire quindi agli operatori di potere formulare richieste fondate su un set informativo certo ed affidabile;

– anche nel caso degli studi di fattibilità sono stati riscontrati alcuni errori, per cui è risultato necessario consentire agli operatori di ottenere i necessari chiarimenti per apportare le opportune modifiche ai preventivi inviati, prima della conferma degli ordini da parte degli stessi operatori.

4. Inoltre, è stata manifestata l'esigenza da parte degli operatori licenziatari di confermare gli ordinativi a valle del completamento della procedura di assegnazione degli spazi nei siti con parziale disponibilità, procedura di assegnazione che si è svolta presso l'Autorità in data 21 marzo 2001.

5. Per l'insieme delle ragioni esposte, l'Autorità ha accolto la richiesta degli operatori di estendere al 26 marzo la data ultima per la conferma degli ordinativi da parte degli operatori.

6. In data 6 aprile 2001, si è tenuta una riunione dell'Unità per il monitoraggio, in cui sono stati analizzati e discussi gli esiti della prima fase di implementazione del processo di accesso disaggregato alla rete locale e si sono registrate le posizioni degli operatori in relazione alle modalità ed al calendario previsti per l'avvio della seconda fase. In tale sede, gli operatori licenziatari hanno manifestato l'esigenza di un rinvio del termine, che la delibera n. 13/00/CIR fissa al 15 aprile 2001. A supporto di tale richiesta, avanzata da un operatore e supportata dalla quasi totalità delle imprese presenti (oltre trenta), sono state avanzate le seguenti motivazioni: a) lo slittamento dei tempi di conclusione della prima fase; b) la necessità di non sovrapporre le prime due fasi del processo; c) la possibilità di consolidare l'esperienza maturata, anche al fine di introdurre eventuali miglioramenti alle procedure.

7. Fermo restando l'obiettivo di garantire una rapida implementazione del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'Autorità ritiene di accogliere la richiesta degli operatori, ovvero dei soggetti che promuovono l'offerta dei servizi di accesso disaggregato.

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci relatore, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità:

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, della delibera n. 13/00/CIR, relativo all'avvio della seconda fase del processo di implementazione del servizio di accesso disaggregato a livello di rete locale, viene differito al 15 maggio 2001.

Considerato che l'accertamento delle suddette violazioni potrebbe costituire presupposto per una verifica della sussistenza di ipotesi di violazione della normativa di cui alla legge 287/90 da parte di Telecom Italia, la presente delibera verrà inviata alla competente Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

6.1.3. Preselezione dell'operatore e portabilità del numero

DELIBERA n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000

Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2000, n. 185

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8, e 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la "*Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)*";

Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "*Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni*";

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "*Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante: "*Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni*";

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante: "*Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante: "*Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 15 marzo 2000, recante: "*Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi*";

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000 recante: "*Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000 recante: "*Istituzione dell'unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection*";

Vista l'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000 inviata all'Autorità in data 3 aprile 2000;

Viste le varie versioni dello schema di contratto per la fornitura della prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) inviate da Telecom Italia;

Sentiti gli operatori interessati nel corso del procedimento istruttorio e nell'ambito delle attività dell'unità per il monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La delibera n. 4/CIR/99, nell'introdurre regole per la fornitura della prestazione di *Service Provider Portability* (di seguito: SPP), definisce le condizioni tecniche economiche e procedurali dell'offerta della prestazione; pertanto, la negoziazione tra l'operatore *donating* e l'operatore *recipient* deve avvenire in linea con le disposizioni generali di cui alla delibera n. 4/CIR/99.

2. Le attività istruttorie hanno evidenziato alcuni fattori di ostacolo alla conclusione di accordi tra le parti in merito alla fornitura della prestazione SPP e alla tempestiva attivazione ed operatività della stessa, compromettendo il pieno rispetto della delibera n. 4/CIR/99 e, in generale, della normativa nazionale e comunitaria in materia; si richiama in particolare la direttiva 98/61/CE, che impone alle Autorità nazionali di regolamentazione di favorire l'introduzione nei tempi più brevi possibili della portabilità del numero tra operatori e prevede che l'effettiva operatività della prestazione non possa essere limitata da aspetti procedurali onerosi.

3. Come già ampiamente evidenziato nelle premesse del provvedimento n. 4/00/CIR, il vigente quadro regolamentare assegna all'Autorità poteri di intervento in materia. In particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *a*), nn. 7 e 8), della legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorità il potere di definire criteri obiettivi e trasparenti e non discriminatori per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, nonché di regolare le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione.

4. Più specificamente, l'articolo 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 attribuisce all'Autorità il potere di fissare in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi d'interconnessione in relazione alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, nonché le condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi d'interconnessione.

5. L'articolo 5, comma 6, riconosce poi all'Autorità la facoltà di intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da arrecare benefici agli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, la facoltà di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

6. L'attività istruttoria sottesa alla presente delibera si è concentrata sulla verifica di congruità delle condizioni procedurali di fornitura della prestazione e sugli aspetti che ostacolano o ritardano la piena realizzazione della stessa.

7. Con riferimento alla definizione delle procedure di evasione da parte dell'operatore *donating* delle richieste di fornitura della prestazione SPP, si ritiene che le indicazioni già definite da parte dell'Autorità con la delibera n. 4/00/CIR in tema di *carrier preselection* siano in grado di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed equità anche in relazione alla prestazione SPP, soprattutto per quanto concerne la ripartizione delle attivazioni tra i vari operatori richiedenti.

8. Con riferimento agli aspetti connessi al trattamento della morosità, si ritiene che l'esistenza di eventuali condizioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti da parte di clienti che chiedano di passare ad un altro operatore d'accesso non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura della prestazione di SPP. Tale principio – già sancito peraltro nell'ambito della delibera n. 2/00/CIR in relazione alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale – si fonda sulla considerazione che il problema della morosità attiene esclusivamente allo specifico rapporto contrattuale tra cliente ed operatore e deve essere gestito in tale ambito, tramite il ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la tutela dei crediti, ma non può costituire impedimento alla fornitura della prestazione di SPP da parte dell'operatore *donating* all'operatore *recipient*; tale prestazione è infatti regolamentata sulla base di diritti/obblighi di fornitura reciproci dalla normativa di settore comunitaria e nazionale. Si ritiene, in ogni caso, che sia interesse di tutti gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno, individuando adeguate soluzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali.

9. Una puntuale disciplina dei tempi e delle procedure operative di fornitura della prestazione di SPP, oltre ad assicurare che la prestazione sia fornita a condizioni trasparenti e non discriminatorie nonché efficienti, assume una fondamentale rilevanza al fine di garantire condizioni di concorrenza effettiva. Si ricorda infatti che la prestazione di SPP costituisce prestazione accessoria rispetto al cambio di operatore d'accesso da parte del cliente e che un'eventuale mancanza di sincronizzazione delle attività dell'operatore *donating* e dell'operatore *recipient* può condurre ad una interruzione del servizio per il cliente, con grave danno per le possibilità competitive degli operatori nuovi entranti. Tale criticità assume d'altro canto rilevanza

generale, non circoscritta alle dinamiche concorrenziali tra operatori, nel caso di numerazione utilizzata da particolari tipologie di clienti, quali ad esempio i soggetti che esercitano servizi di pubblica utilità.

10. Ai fini di una rapida ed efficace implementazione della prestazione SPP risulta altrettanto importante, ad avviso dell'Autorità, la definizione di indicazioni in merito alle procedure di gestione degli ordinativi da parte dell'operatore *donating* e, in particolare, in merito alla modalità di manifestazione della volontà del cliente di interrompere il rapporto contrattuale con l'operatore *donating*.

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità,

DELIBERA

Art. 1.

Capacità di evasione e distribuzione delle richieste della prestazione di Service Provider Portability (SPP)

1. Gli operatori si impegnano ad adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) sulla base delle esigenze del mercato. Gli operatori sono tenuti a rendere noto nonché a comunicare all'Autorità, entro 4 settimane dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il numero minimo giornaliero di evasione di ordini.

2. Per quanto concerne le modalità di distribuzione su base territoriale e di ripartizione tra gli operatori richiedenti della capacità di evasione degli ordinativi per la fornitura della prestazione di SPP di cui al comma 1, si applicano i principi definiti all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della delibera n. 4/00/CIR.

3. L'Autorità si riserva di riconsiderare la congruità della capacità di evasione di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

Art. 2.

Condizioni amministrative di attivazione

1. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste devono essere improntate alla massima efficienza, sulla base dei più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

2. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un cliente nei confronti dell'operatore *donor/donating* costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione di SPP.

Art. 3.

Tempi e procedure di attivazione della prestazione di SPP

1. Il tempo massimo di attivazione della prestazione per tutte le tipologie d'impianto è fissato in 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della delibera n. 4/CIR/99. In casi eccezionali relativi ad impianti di particolare complessità, qualora l'operatore *donating* non sia in grado di rispettare il predetto termine, è tenuto a comunicare all'operatore *recipient* ed all'Autorità il tempo massimo di attivazione.

2. Le procedure concordate tra l'operatore *donating* e l'operatore *recipient* devono essere improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.

3. L'operatore *donating* è tenuto a comunicare con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi all'operatore *recipient* la data e l'ora previste per l'esecuzione dei lavori relativi ad ogni numero portato e per la conseguente sospensione del servizio al cliente, in modo da permettere all'operatore *recipient* di predisporre ed effettuare le attività necessarie per attivare contestualmente il proprio servizio a tale cliente. In ogni caso, l'operatore *donor* si impegna a negoziare, su richiesta dell'operatore *recipient*, la disponibilità ad interventi anche in orari notturni e in giorni festivi.

4. Nel caso di richieste di SPP relative a numeri funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, gli operatori si impegnano a definire di comune accordo specifici tempi e modalità di passaggio del numero, nonché l'esecuzione delle attività anche in orari notturni e in giorni festivi.

5. Al momento del passaggio del numero all'operatore *recipient*, l'operatore *donating* è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di SPP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore *recipient* delle prime prove di piena riuscita dell'attivazione della prestazione.

Art. 4.

Gestione degli ordini per l'attivazione della prestazione di SPP

1. Il cliente che chieda la prestazione di SPP all'operatore *recipient* è tenuto ad esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto che lo lega all'operatore *donating* nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente definiti, secondo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso in cui il cliente manifesti la propria inequivoca volontà di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l'operatore *donating* per il tramite dell'operatore *recipient*, quest'ultimo trasmette al *donating* un ordine di lavorazione della richiesta di SPP che deve riportare i seguenti dati:

a. nome e cognome del titolare dell'abbonamento;

b. numero non geografico o numero/i geografici della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione di SPP;

c. nome dell'operatore *recipient* prescelto;

d. data di sottoscrizione del contratto, sottostante alla richiesta di SPP tra l'operatore *recipient* e il cliente.

3. L'ordine viene trasmesso dall'operatore *recipient* all'operatore *donating* in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore *recipient*, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di SPP.

4. L'operatore *donating*, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella delibera n. 4/CIR/99 e nell'articolo 2 del presente provvedimento.

5. Nel caso di richieste di attivazione della prestazione di SPP non andate a buon fine, l'operatore *donating* – contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute – è tenuta ad informare l'operatore *recipient* circa le cause specifiche della mancata attivazione, dandone altresì comunicazione all'Autorità.

6. In caso di contestazioni, l'operatore *donating* può richiedere all'operatore *recipient* copia/e della sottoscrizione/i del contratto di SPP stipulato con il cliente. Tale richiesta non deve essere vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

7. L'operatore *donating*, ove rilevi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso ostative alla fornitura della prestazione, può richiedere all'operatore *recipient* – previa autorizzazione da parte dell'Autorità – il sistematico invio della copia della sottoscrizione del contratto del cliente al servizio di SPP.

8. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di SPP debbono essere trattati dall'operatore *donating* con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.

Art. 6.

Tempi di manutenzione

1. L'operatore *donating* è tenuto a definire contrattualmente i tempi e le condizioni tecniche di intervento su guasti e manutenzione.

2. Telecom Italia, nella sua qualità di operatore notificato come avente notevole forza di mercato, è tenuta a definire i tempi e le modalità di intervento su guasti e manutenzione in relazione a contratti di fornitura della prestazione di SPP nell'ambito del *service level agreement* allegato all'offerta d'interconnessione di riferimento.

Art. 7.

Verifica della qualità della prestazione di CPS e portabilità del numero

1. Ai fini delle verifiche dei parametri di qualità associati alle prestazioni di preselezione e portabilità del numero, l'Autorità si avvale dell'unità per il monitoraggio istituita con la propria delibera n. 5/00/CIR.

Art. 8.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità;

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000

Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection*: data di sottoscrizione del contratto di utenza

Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2000, n. 254

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la legge 30 luglio 1998 n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: "Regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*carrier preselection*)", e, in particolare, l'articolo 6 della suddetta delibera che disciplina gli obblighi dell'operatore d'accesso;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR, recante: "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione";

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR recante norme per il "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *Carrier Preselection*";

Considerato che le disposizioni contenute nelle proprie delibere n. 3/CIR/99 e 4/00/CIR individuano i principi di riferimento per la definizione degli accordi tra gli operatori e disciplinano le condizioni per l'attivazione del servizio di *carrier preselection* allo scopo, tra l'altro, di garantire condizioni di fornitura eque, non discriminatorie, trasparenti e obiettive nella prestazione del servizio stesso;

Considerate le indicazioni emerse nell'ambito delle attività svolte dalla apposita Unità per il monitoraggio, istituita con la richiamata delibera n. 5/00/CIR;

Ritenuto di dovere assicurare, nell'interesse dell'utente, il rispetto dei principi di trasparenza nell'ambito delle procedure relative all'attuazione dei contratti di *Carrier Preselection*;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Articolo unico

1. La data di sottoscrizione del contratto tra l'utente e l'operatore preselezionato, richiamata dall'articolo 3, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR, è l'elemento temporale certo cui fanno riferimento le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e lo stesso operatore preselezionato che in qualsiasi modo incidano sull'utente finale, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi di preselezione e all'attivazione del servizio stesso.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 18 ottobre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 8/01/CIR del 16 maggio 2001

Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste

Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 maggio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione Carrier Preselection", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1999, n.303;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2000, n.117;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR del 8 giugno 2000, recante norme per il "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e Carrier Preselection";

Vista la propria delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di Carrier Preselection: data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2000, n.117;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2000, n.256;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8 della legge n. 249 del 1997, dispone che l'Autorità:

" 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;"

L'articolo 4, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 dispone che:

"L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fis-

sare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche".

L'articolo 5, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica riconosce, inoltre, che:

"L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi".

La delibera n. 3/CIR/99, *"definisce le regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (carrier preselection)"*. In particolare, fissa i principi per la definizione dei modelli di interazione nonché della soluzione tecnica di rete da implementare. Gli articoli 8 e 9 dell'allegato A della sopra citata delibera fissano le procedure, per il periodo transitorio e per quello a regime, per l'evasione delle richieste.

Con la delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, l'Autorità ha precisato alcuni aspetti procedurali relativi all'implementazione del servizio di *carrier preselection* e dei contenuti degli accordi di interconnessione. In particolare nell'articolo 1 della stessa delibera è disposto al comma 1 che:

"Telecom Italia è tenuta ad adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di carrier preselection sulla base dell'andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione" ed al comma 6 che *"L'Autorità si riserva di rivedere, dopo 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacità di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilità con le condizioni di mercato".*

Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, *"È istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e preselezione dell'operatore"*, di seguito indicata come UPIM, avente tra l'altro gli obiettivi indicati all'articolo 2, comma 2, punti b. e c., di seguito riportati:

"b. monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione tra operatori licenziatari e Telecom Italia;

c. acquisire dagli operatori licenziatari e da Telecom Italia segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo di implementazione dell'accesso disaggregato, della preselezione dell'operatore e della portabilità del numero nella fase negoziale, di sperimentazione e di implementazione e provisioning dei servizi"

2. Il procedimento istruttorio

Nell'ambito delle attività UPIM, l'Autorità ha richiesto agli operatori, a partire da ottobre 2000, l'invio periodico dei dati relativi al processo di attivazione della CPS, ritenuti utili ai fini dell'analisi delle problematiche.

In particolare, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2001, l'Autorità ha approfondito l'attività di acquisizione dei dati avanzando richieste specifiche in merito alle previsioni di acquisizioni di contratti CPS per il 2001 ed ai valori di ordinativi arretrati da smaltire (di seguito arretrato).

Durante l'attività di monitoraggio sono state, inoltre, raccolte una serie di segnalazioni che mostravano presunte criticità nel processo di attivazione degli ordini di CPS nonché nel numero massimo di attivazioni giornaliere previsto.

Ritenuto opportuno prevedere specifiche condizioni regolamentari per superare le criticità rilevate, la Commissione infrastrutture e reti dell'Autorità ha disposto, in data 22 febbraio 2001, l'apertura di un apposito procedimento istruttorio avente ad oggetto: "Revisione della capacità di evasione mensile e della distribuzione delle richieste di *carrier preselection* (CPS)".

Nell'ambito dell'istruttoria sono stati dunque valutati i dati e le segnalazioni raccolte dall'UPIM, nell'ambito delle proprie attività, e sono altresì stati sentiti gli operatori interconnessi che usufruiscono della prestazione di CPS (di seguito operatori preselezionati) e l'operatore d'accesso Telecom Italia relativamente ad una serie di ipotesi di miglioramenti da apportare al processo di attivazione della CPS.

Nel corso del procedimento, l'operatore d'accesso Telecom Italia ha evidenziato che, a fronte della capacità assegnata, non corrisponde un equivalente quantitativo di ordinativi inviati, ciò comportando un sotto-utilizzo delle risorse. Inoltre, secondo l'operatore di accesso, gli operatori preselezionati inoltrano delle richieste di capacità sovrastimate allo scopo di garantirsi una maggiore capacità preassegnata, in virtù dell'attuale meccanismo.

Alla luce di tali osservazioni Telecom Italia ritiene che un eventuale incremento del numero massimo di attivazioni giornaliere comporterebbe investimenti utili solo allo smaltimento degli ordinativi accumulati nel presunto arretrato ma a regime non necessari. L'operatore di accesso ha, peraltro, dichiarato la disponibilità a raggiungere, in una prima fase, il tetto di espletamento giornaliero di 14.000 ordinativi, implementando contestualmente i meccanismi di miglioramento delle capacità distributive; rinviando ad una seconda fase la valutazione dell'aumento delle capacità totali giornaliere massime.

Infine, con riferimento al meccanismo di penalità, l'operatore d'accesso ha proposto di applicare le penalità di cui alla delibera n. 3/CIR/99 riducendo la soglia dall'attuale valore del 2% della capacità complessiva allo 0.5%, ottenendo così l'applicazione della penalità anche per gli operatori preselezionati più piccoli che richiedono valori di attivazioni ridotte.

Dal confronto con gli operatori preselezionati è emerso che:

– le capacità mensilmente assegnate non sono ritenute sufficienti per le proprie esigenze ed il relativo mancato utilizzo in fase di invio degli ordinativi è da attribuirsi al fatto che in alcuni distretti vi sono capacità assegnate in eccesso ed in altri in difetto rispetto alle reali esigenze;

– l'intervento di incremento di capacità da parte dell'operatore d'accesso è ritenuto indispensabile ed il valore finale ritenuto più opportuno è 30.000 ordinativi;

– le richieste di capacità su base distrettuale con due mesi di anticipo comportano notevoli problemi previsionali;

– esiste un notevole quantitativo di ordinativi non inviati a causa della rigidità del sistema;

– sarebbe utile per gli operatori preselezionati, nell'ottica di migliorare l'efficienza del processo, avere a disposizione il *software* di analizzatore sintattico che effettua una prima verifica formale dei *file* di invio;

– per tutelare anche gli operatori preselezionati che non hanno arretrato ritengono opportuno variare la modalità di assegnazione delle capacità dall'attuale "30% equidistribuito e 70% proporzionale" ad un "50% equidistribuito e 50% proporzionale".

Ritenuto, sulla base delle criticità emerse nel corso del procedimento, di individuare, in particolare, i seguenti ambiti di intervento, con l'obiettivo di migliorare il processo di attivazione della CPS:

1. "Variazione della capacità di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia";

2. "Definizione di Aree territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalità di richiesta ed assegnazione delle capacità";

3. "Introduzione di meccanismi per aumentare l'efficienza del sistema";

4. "Valutazione del sistema di penalità".

Considerato in merito alla "Variazione della capacità di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia" che la necessità di incrementare il numero di attivazioni giornaliere scaturisce sia dall'elevato numero di ordinativi arretrati da smaltire sia dalle previsioni mensili degli operatori preselezionati di nuovi contratti CPS.

Considerato che l'incremento della capacità di evasione massima coniugato con gli interventi di miglioramento di efficienza del processo, che porteranno ad una più flessibile gestione delle richieste da parte degli operatori preselezionati, comporta l'aumento dell'effettivo numero di ordinativi attivati di CPS da parte di Telecom Italia.

Ritenuto alla luce delle precedenti considerazioni, che il valore di capacità di evasione giornaliera di 20.000 ordinativi consente la sostenibilità delle nuove acquisizioni previste pur lasciando disponibile della capacità residua per lo smaltimento degli ordinativi arretrati.

Considerato in merito alla "Definizione di Aree territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalità di richiesta ed assegnazione delle capacità" che l'attuale meccanismo, prevedendo un'allocazione su 231 distretti delle assegnazioni di capacità, non permette agli operatori un'efficace programmazione delle attivazioni e soprattutto un trasferimento della capacità disponibile da un distretto ad un altro. Qualora il processo di assegnazione degli ordinativi fosse, dunque, applicato sulla capacità complessiva di Aree territoriali, realizzate accorpando tra loro i 231 distretti, gli operatori preselezionati potrebbero utilizzare la capacità disponibile in un qualsiasi distretto della medesima Area territoriale.

Ritenuto che dall'esame dell'attuale organizzazione di Telecom Italia è possibile individuare 18 "punti di contatto" territoriali per i rapporti con gli operatori preselezionati, ognuno con una sua competenza in termini di distretti, che possono essere immediatamente utilizzati per la definizione delle Aree territoriali.

Considerato che per consentire uno sfruttamento equo e flessibile da parte degli operatori preselezionati delle capacità disponibili è opportuno rivedere la tempistica del sistema di assegnazione. In particolare, gli operatori preselezionati possono inviare le proprie richieste di capacità per il mese successivo ripartite per ogni Area territoriale, entro quindici giorni dal termine del mese in corso. L'operatore d'accesso provvede a determinare le capacità assegnate ed a comunicarle agli operatori entro cinque giorni dalla fine del mese.

Considerato che la richiesta di capacità di ogni singolo operatore preselezionato non deve superare il valore di capacità massima mensile definita in ciascuna Area territoriale.

Considerato che il numero di operatori preselezionati che hanno richiesto la prestazione di CPS nel periodo settembre 2000 – marzo 2001 è raddoppiato, passando da 14 a 30 circa. Tale incremento ha fatto sì che la capacità equidistribuita sia diventata via via inferiore, ciò comportando alcuni problemi soprattutto per gli operatori preselezionati con un basso numero di richieste.

Ritenuta congrua una modalità di assegnazione delle quote di capacità, che preveda il 40% di capacità equidistribuito ed il 60% proporzionale.

Considerato in merito ai "Meccanismi per aumentare l'efficienza del sistema" che l'attuale sistema di gestione degli ordinativi non ha una flessibilità tale da ottenere il pieno sfruttamento delle capacità disponibili. In particolare, un elemento di criticità del processo si rileva nell'ipotesi in cui gli operatori preselezionati non riescano ad inviare il quantitativo di ordinativi ad essi assegnato nel giorno: in tal caso una serie di risorse, disponibili da parte di Telecom Italia per quella giornata, risultano non utilizzate.

Ritenuto che un incremento dell'efficienza del processo di attivazione si può ottenere introducendo un meccanismo tale per cui le risorse assegnate giornalmente a ciascun operatore preselezionato non utilizzate per l'evasione degli ordinativi siano rese disponibili agli altri operatori preselezionati come risorse comuni di capacità per quelle giornata.

Considerato, in merito al "Sistema di penalità", che il meccanismo di penalità introdotto dalla delibera n.3/CIR/99 prevede che:

"Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacità produttiva residua verrà suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori".

Ritenuto opportuno di confermare le modalità di individuazione della penale previste dalla delibera n. 3/CIR/99, considerando il fattore di riduzione da applicare come pari allo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall'operatore preselezionato nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati.

Considerata l'esigenza per l'Autorità di disporre di un'informativa mensile sulle modalità di applicazione, sia del processo di assegnazione delle capacità che di gestione delle attivazioni, ed in particolare relativamente a:

1. sintesi dei dati di capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore preselezionato, a livello di Area territoriale;

2. sintesi dei dati relativi agli ordinativi effettivamente inoltrati, respinti e attivati per ciascun operatore preselezionato;

3. sintesi dei dati per ciascuna Area territoriale relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto, distinguendo gli ordinativi respinti sulla base della motivazione, e gli ordinativi lavorati sulla base del tempo di attivazione.

Considerato che l'Autorità ritiene fondamentale l'utilizzo dello strumento del *service level agreement* al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari relativi alla CPS;

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni della delibera n.10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato in data 9 aprile 2001, la propria proposta di *service level agreement* per il servizio di CPS e che tale proposta è in corso di valutazione da parte dell'Autorità;

Udita la relazione finale del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "Ordinativo": richiesta di attivazione della prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) relativa ad un singolo impianto d'utente.

b) "Capacità di evasione giornaliera": numero minimo di ordinativi di *carrier preselection* che Telecom Italia è in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa.

c) "Capacità di evasione mensile": capacità di evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame.

d) "Capacità richiesta": numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese.

e) "Capacità assegnata mensile": numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato può inviare nel corso di un mese.

f) "Capacità assegnata giornaliera": capacità assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame.

g) "Ordinativo inviato": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso. L'ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltro.

h) "Ordinativo in lista d'attesa": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso in eccedenza rispetto alla Capacità assegnata giornaliera.

i) "Ordinativo attivato": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore d'accesso ha evaso.

j) "Area territoriale": raggruppamento di distretti telefonici ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area territoriale è riportata nell'allegato A alla presente delibera.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'articolo 1 dell'allegato A alla delibera n. 3/99/CIR del 7 dicembre 1999.

Art. 2.
Revisione delle modalità di distribuzione delle richieste di Carrier Preselection

1. L'Autorità fissa in 20.000 ordinativi la capacità di evasione giornaliera minima per la prestazione di *carrier preselection* da parte di Telecom Italia.

2. La capacità di evasione giornaliera delle richieste è ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna Area territoriale.

3. L'operatore preselezionato provvede a comunicare a Telecom Italia, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree territoriali.

4. La capacità richiesta dall'operatore preselezionato per ogni Area territoriale non deve superare il valore di capacità di evasione mensile definita da Telecom Italia nella stessa Area territoriale.

5. Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori preselezionati.

6. Il 60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente alle capacità richieste dai singoli operatori preselezionati.

Art. 3.

Introduzione di misure volte ad aumentare l'efficienza del processo di attivazione delle richieste di carrier preselection

1. Telecom Italia rende disponibili agli operatori preselezionati le modalità per il controllo formale degli ordinativi inviati.

2. La capacità assegnata giornaliera a ciascun operatore preselezionato, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, è resa disponibile da Telecom Italia agli altri operatori preselezionati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, dell'allegato A della delibera 3/CIR/99, nel caso in cui l'operatore preselezionato invii un numero di ordinativi inferiore alla capacità assegnata di un fattore maggiore del 2% della capacità di evasione mensile, Telecom Italia utilizza, ai fini dell'applicazione della penale, lo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall'operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore è utilizzato per ridurre, nel primo mese utile, la quota di capacità assegnata secondo i commi 5 e 6 del precedente articolo 2.

Art. 4.

Monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di carrier preselection

1. Per consentire il monitoraggio da parte dell'Autorità del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di *carrier preselection*, Telecom Italia fornisce mensilmente i seguenti dati:

a) capacità richiesta e capacità assegnata per ogni operatore preselezionato a livello di Area territoriale;

b) ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi per ciascun operatore preselezionato.

2. L'operatore preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna Area territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono ulteriormente distinti in ordinativi respinti, suddivisi per causale di rifiuto, ordinativi evasi entro il tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, Telecom Italia, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, rende note le nuove distribuzioni di capacità di evasione di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Telecom Italia, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, comunica all'Autorità ed agli operatori preselezionati le modalità operative per l'utilizzo della capacità di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, Telecom Italia si adegua alle condizioni di fornitura della prestazione di *carrier preselection* stabilite nel presente provvedimento entro trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.

4. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni contenute nel presente provvedimento alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

Napoli, 16 maggio 2001

Il Commissario Relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario Generale
ANTONIO CATRICALÀ

ALLEGATO

alla delibera 8/01/CIR del 16 maggio 2001

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Abruzzo Molise	0863	AVEZZANO
Abruzzo Molise	0874	CAMPOBASSO
Abruzzo Molise	0871	CHIETI
Abruzzo Molise	0865	ISERNIA
Abruzzo Molise	0872	LANCIANO
Abruzzo Molise	0862	L'AQUILA
Abruzzo Molise	085	PESCARA
Abruzzo Molise	0864	SULMONA
Abruzzo Molise	0861	TERAMO
Abruzzo Molise	0875	TERMOLI
Abruzzo Molise	0873	VASTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Calabria	0981	CASTROVILLARI
Calabria	0961	CATANZARO
Calabria	0984	COSENZA
Calabria	0962	CROTONE
Calabria	0968	LAMEZIA TERME
Calabria	0964	LOCRI
Calabria	0966	PALMI
Calabria	0982	PAOLA
Calabria	0965	REGGIO DI CALABRIA
Calabria	0983	ROSSANO
Calabria	0985	SCALEA
Calabria	0967	SOVERATO
Calabria	0963	VIBO VALENTIA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Campania	0825	AVELLINO
Campania	0828	BATTIPAGLIA
Campania	0824	BENEVENTO
Campania	0823	CASERTA
Campania	0973	LAGONEGRO
Campania	0835	MATERA
Campania	0972	MELFI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Campania	0976	MURO LUCANO
Campania	081	NAPOLI
Campania	0971	POTENZA
Campania	0827	S. ANGELO DEI LOMBARDI
Campania	0975	SALA CONSILINA
Campania	089	SALERNO
Campania	0974	VALLO DELLA LUCANIA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Emilia	051	BOLOGNA
Emilia	0547	CESENA
Emilia	0533	COMACCHIO
Emilia	0546	FAENZA
Emilia	0532	FERRARA
Emilia	0524	FIDENZA
Emilia	0543	FORLI'
Emilia	0525	FORNOVO DI TARO
Emilia	0542	IMOLA
Emilia	0545	LUGO
Emilia	0535	MIRANDOLA
Emilia	059	MODENA
Emilia	0521	PARMA
Emilia	0523	PIACENZA
Emilia	0534	PORRETTA TERME
Emilia	0544	RAVENNA
Emilia	0522	REGGIO NELL'EMILIA
Emilia	0541	RIMINI
Emilia	0536	SASSUOLO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Friuli	0431	CERVIGNANO DEL FRIULI
Friuli	0481	GORIZIA
Friuli	0434	PORDENONE
Friuli	0427	SPILIMBERGO
Friuli	0428	TARVISIO
Friuli	0433	TOLMEZZO
Friuli	040	TRIESTE
Friuli	0432	UDINE

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Lazio	0776	CASSINO
Lazio	0771	FORMIA
Lazio	0775	FROSINONE
Lazio	0773	LATINA
Lazio	0763	ORVIETO
Lazio	0765	POGGIO MIRTETO
Lazio	0746	RIETI
Lazio	0761	VITERBO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Liguria	0182	ALBENGA
Liguria	010	GENOVA
Liguria	0183	IMPERIA
Liguria	0187	LA SPEZIA
Liguria	0185	RAPALLO
Liguria	0184	SAN REMO
Liguria	019	SAVONA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Lombardia	035	BERGAMO
Lombardia	0364	BRENO
Lombardia	030	BRESCIA
Lombardia	0331	BUSTO ARSIZIO
Lombardia	0375	CASALMAGGIORE
Lombardia	0343	CHIAVENNA
Lombardia	0346	CLUSONE
Lombardia	031	COMO
Lombardia	0373	CREMA
Lombardia	0372	CREMONA
Lombardia	0341	LECCO
Lombardia	0376	MANTOVA
Lombardia	0344	MENAGGIO
Lombardia	0384	MORTARA
Lombardia	0386	OSTIGLIA
Lombardia	0382	PAVIA
Lombardia	0345	S. PELLEGRINO TERME
Lombardia	0365	SALO'
Lombardia	0342	SONDRIO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Lombardia	0374	SORESINA
Lombardia	0385	STRADELLA
Lombardia	0363	TREVIGLIO
Lombardia	0332	VARESE
Lombardia	0381	VIGEVANO
Lombardia	0383	VOGHERA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Marche Umbria	071	ANCONA
Marche Umbria	0736	ASCOLI PICENO
Marche Umbria	0737	CAMERINO
Marche Umbria	0732	FABRIANO
Marche Umbria	0734	FERMO
Marche Umbria	0742	FOLIGNO
Marche Umbria	0731	JESI
Marche Umbria	0733	MACERATA
Marche Umbria	075	PERUGIA
Marche Umbria	0721	PESARO
Marche Umbria	0735	S. BENEDETTO DEL TRONTO
Marche Umbria	0743	SPOLETO
Marche Umbria	0744	TERNI
Marche Umbria	0722	URBINO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Milano	0377	CODOGNO
Milano	0371	LODI
Milano	02	MILANO
Milano	039	MONZA
Milano	0362	SEREGNO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Piemonte	0144	ACQUI TERME
Piemonte	0173	ALBA
Piemonte	0131	ALESSANDRIA
Piemonte	0165	AOSTA
Piemonte	0322	ARONA
Piemonte	0141	ASTI
Piemonte	0323	BAVENO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Piemonte	015	BIELLA
Piemonte	0163	BORGOSESIA
Piemonte	0142	CASALE MONFERRATO
Piemonte	0171	CUNEO
Piemonte	0324	DOMODOSSOLA
Piemonte	0125	IVREA
Piemonte	0123	LANZO TORINESE
Piemonte	0174	MONDOVI'
Piemonte	0321	NOVARA
Piemonte	0143	NOVI LIGURE
Piemonte	0121	PINEROLO
Piemonte	0124	RIVAROLO CANAVESE
Piemonte	0175	SALUZZO
Piemonte	0172	SAVIGLIANO
Piemonte	0122	SUSA
Piemonte	0166	ST. VINCENT
Piemonte	011	TORINO
Piemonte	0161	VERCELLI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Puglia	0883	ANDRIA
Puglia	080	BARI
Puglia	0831	BRINDISI
Puglia	0885	CERIGNOLA
Puglia	0881	FOGGIA
Puglia	0833	GALLIPOLI
Puglia	0832	LECCE
Puglia	0836	MAGLIE
Puglia	0884	MANFREDONIA
Puglia	0882	S. SEVERO
Puglia	099	TARANTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Roma	0766	CIVITAVECCHIA
Roma	06	ROMA
Roma	0774	TIVOLI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Sardegna	070	CAGLIARI
Sardegna	0781	IGLESIAS
Sardegna	0782	LANUSEI
Sardegna	0785	MACOMER
Sardegna	0784	NUORO
Sardegna	0789	OLBIA
Sardegna	0783	ORISTANO
Sardegna	079	SASSARI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Sicilia	0922	AGRIGENTO
Sicilia	0924	ALCAMO
Sicilia	0933	CALTAGIRONE
Sicilia	0934	CALTANISSETTA
Sicilia	095	CATANIA
Sicilia	0921	CEFALU'
Sicilia	0935	ENNA
Sicilia	090	MESSINA
Sicilia	091	PALERMO
Sicilia	0941	PATTI
Sicilia	0932	RAGUSA
Sicilia	0925	SCIACCA
Sicilia	0931	SIRACUSA
Sicilia	0942	TAORMINA
Sicilia	0923	TRAPANI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Toscana	0575	AREZZO
Toscana	0578	CHIANCIANO TERME
Toscana	0571	EMPOLI
Toscana	055	FIRENZE
Toscana	0566	FOLLONICA
Toscana	0564	GROSSETO
Toscana	0586	LIVORNO
Toscana	0583	LUCCA
Toscana	0585	MASSA
Toscana	0572	MONTECATINI TERME
Toscana	0565	PIOMBINO
Toscana	050	PISA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Toscana	0573	PISTOIA
Toscana	0587	PONTEDERA
Toscana	0574	PRATO
Toscana	0577	SIENA
Toscana	0584	VIAREGGIO
Toscana	0588	VOLTERRA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Trentino	0471	BOLZANO
Trentino	0472	BRESSANONE
Trentino	0474	BRUNICO
Trentino	0462	CAVALESE
Trentino	0463	CLES
Trentino	0473	MERANO
Trentino	0464	ROVERETO
Trentino	0465	TIONE DI TRENTO
Trentino	0461	TRENTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Veneto	0426	ADRIA
Veneto	0424	BASSANO DEL GRAPPA
Veneto	0437	BELLUNO
Veneto	0438	CONEGLIANO
Veneto	0436	CORTINA D'AMPEZZO
Veneto	0429	ESTE
Veneto	0439	FELTRE
Veneto	0442	LEGNAGO
Veneto	0423	MONTEBELLUNA
Veneto	049	PADOVA
Veneto	0435	PIEVE DI CADORE
Veneto	0425	ROVIGO
Veneto	0421	S. DONA' DI PIAVE
Veneto	0445	SCHIO
Veneto	0422	TREVISO
Veneto	041	VENEZIA (MESTRE)
Veneto	045	VERONA
Veneto	0444	VICENZA

DELIBERA n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001

Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale *(Mobile Number Portability)*

Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2001, n. 143

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 maggio 2001 e nella sua prosecuzione del 7 giugno 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare, l'articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali sono tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 16 giugno 1999, in particolare l'articolo 12, comma 1;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 6 /00/CIR del 8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, del 21 giugno 2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la normativa ETSI 03.66 "*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability* (di seguito *MNP*); *Technical Realisation; Stage 2*";

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni del 6 marzo 2001;

Considerato che, come rilevato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nel parere reso in data 13 giugno 2000, relativo allo schema di provvedimento successivamente adottato dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 388/00/CONS, la portabilità del numero favorisce la realizzazione di un mercato pienamente competitivo e, in considerazione dell' ampiezza della clientela radiomobile, è necessario procedere in tempi brevi all'introduzione della portabilità del numero al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, i gestori dei servizi di comunicazione mobile e personale erano tenuti a consentire la *MNP* a partire dal 1° luglio 1999 e che l'Autorità ha confermato tale obbligo riservandosi di definire la data di avvio e le modalità di offerta, sicché gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per pianificare l'introduzione del servizio di *MNP*;

Considerato che la soluzione tecnica da adottare per l'offerta della prestazione di *MNP* è quella di "*Direct Routing*", come dichiarato da tutti gli operatori titolari di licenza per il servizio di comunicazione mobile e personale (di seguito denominati "operatori mobili") nell'ambito della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Rilevato che :

1) la regolamentazione del servizio di *MNP* comprende sia la portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (*Mobile Service Provider Portability*) sia la portabilità definita con riferimento al servizio GSM e UMTS (*Mobile Service Portability*), non essendo la stessa prevista in caso di passaggio dal GSM (UMTS) al TACS, al fine di incentivare il completo passaggio dell'utenza ai più efficienti sistemi numerici;

2) la soluzione tecnica per le procedure di tipo "*Call Related*" e "*Non Call Related*" da adottare, per l'offerta del servizio, è quella di:

a) "*Direct Routing*" (denominata nello standard ETSI 03.66 "*NP Query in Originating Network*" per le procedure "*Call Related*" e "*Direct Routing*" per le procedure "*Non Call Related*") per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) "*Onward Routing*" (denominata nello standard ETSI 03.66 "*NP Query in Number Range Holder Network*" per le procedure "*Call Related*" e "*Indirect Routing*" per le procedure "*Non Call Related*");

c) "*Onward Routing*" per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali;

3) la soluzione "*Direct Routing*" sarà adottata anche per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali con calendario stabilito da un successivo provvedimento;

Considerato che gli operatori Blu e Wind, hanno dichiarato, anche in sede di audizione, di aver provveduto ovvero di essere in procinto di adeguare, al più tardi entro ottobre 2001, le proprie reti per offrire la prestazione di *MNP* e che le società IPSE e H3G si sono dichiarate pronte ad offrire la funzionalità di *MNP* in concomitanza con l'avvio del servizio;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia, pur impegnandosi a realizzare comunque gli adeguamenti previsti nel minor tempo possibile, hanno stimato, allo stato, in almeno quindici mesi, a decorrere dall'adozione delle deliberazioni dell'Autorità, il tempo necessario per adeguare le proprie reti e i sistemi informativi necessari per l'offerta della prestazione, in considerazione dell'elevato numero di clienti e della particolare complessità e diffusione territoriale delle proprie reti;

Considerato che la maggior parte delle società manifatturiere fornitrici di apparati agli operatori di reti mobili dispongono delle soluzioni "*Direct Routing*" e "*Onward Routing*" in quanto già sviluppate e operanti in fase di collaudo in altri Paesi europei e considerato che i tempi di consegna, installazione, messa in opera e collaudo finale variano in funzione dei costruttori e della complessità di realizzazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di circa dodici mesi;

Considerato che la maggioranza dei Paesi europei ha già avviato il processo di implementazione della prestazione di *MNP* e che in particolare la prestazione è attiva in Danimarca, Olanda, Spagna e Regno Unito e che sarà disponibile nel corso del 2002 nella quasi totalità dei Paesi europei;

Considerato che, in base a quanto dichiarato dai costruttori e come dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato pienamente competitivo è ragionevole stabilire un termine di dieci mesi per l'introduzione della prestazione e d'altra parte garantire al tempo stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione anche tenendo conto degli operatori che hanno già adeguato le proprie reti;

Ritenuto necessario, al fine di garantire una graduale introduzione della prestazione di MNP, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le procedure per l'attuazione della prestazione e dall'autunno 2001 una fase iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi tutti gli elementi distintivi della prestazione;

Ritenuto di istituire una apposita Unità di monitoraggio che segua puntualmente l'avanzamento della messa in opera della *MNP* e riferisca all'Autorità anche circa il calendario, nonché sull'avvio e condizioni di offerta della fase iniziale;

Ritenuto necessario fissare, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall' Unità di monitoraggio, una quota minima di attivazioni mensili, da aumentare progressivamente, che un operatore mobile "donante" garantisce;

Considerato che l'offerta della migrazione dal servizio TACS di Telecom Italia Mobile ai servizi GSM e successivamente ai servizi UMTS dello stesso gestore senza il cambiamento di numero, dovrà avvenire in condizioni di assoluta parità di trattamento con gli altri gestori mobili e che l'Unità per il monitoraggio verificherà la puntuale applicazione di questo principio;

Sentiti gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per la installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito ai tempi necessari per realizzare le modifiche degli impianti ed in merito alle soluzioni tecniche ed operative per l'avvio della fase iniziale;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

Soluzioni tecniche relative alla portabilità del numero mobile

1. La soluzione tecnica per la prestazione di *MNP* è la seguente:

a) "*Direct Routing*", per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) "*Onward Routing*", per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di *MNP* comprende sia la possibilità per l'utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.

Art. 2.

Calendario attuativo

1. Entro il 30 giugno 2001 gli operatori mobili avviano le procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di *MNP* agli utenti. La prestazione, secondo le modalità tecniche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), diviene operativa entro il 30 aprile 2002.

Art. 3.

Unità per il monitoraggio

1. E' istituita una Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di *MNP*.

2. L'Unità per il monitoraggio è composta da funzionari del Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione del Servizio per le tecnologie.

3. L'Unità di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, con particolare riferimento al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalità operative, e quello di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento dei relativi obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione per le infrastrutture e le reti.

4. L'avvio di una "fase iniziale", entro il mese di novembre 2001, che comprende comunque tutte le funzionalità del servizio operativo di *MNP*, è soggetta alle verifiche dell'Unità per il monitoraggio. Quest'ultima verifica, tra l'altro, la tempistica di avvio, nonché la congruità delle eventuali soluzioni tecniche alternative impiegate, la rispondenza del numero minimo delle attivazioni garantite all'effettiva domanda.

5. L' Unità per il monitoraggio può promuovere incontri con le associazioni portatrici di interessi generali, in particolare con le associazioni dei consumatori, in merito alle problematiche inerenti l'introduzione del servizio di *MNP*.

6. L'Unità per il monitoraggio predispone un rapporto mensile sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'Unità stessa predispone altresì una informativa periodica pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

7. Il Coordinatore del comitato dei dipartimenti, sentiti i competenti direttori, provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4.
Disposizioni finali

1. L'Autorità determina con successivo provvedimento le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di *MNP*.

2. Entro il 30 settembre 2001, gli operatori mobili comunicano all' Unità per il monitoraggio le condizioni relative alla "fase iniziale" di cui all'articolo 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni mensili garantite durante tale fase. Il numero delle attivazioni è progressivamente aumentato in base alla domanda e tenuto conto del contesto operativo, secondo le rilevazioni dell'Unità per il monitoraggio.

3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata TIM), relativamente alle attivazioni della *MNP* agli utenti che chiedono il passaggio dal servizio TACS al servizio GSM ovvero UMTS, è tenuta al rispetto delle condizioni di parità di trattamento. A tal fine, tra l'altro, TIM assicura un numero di attivazioni mensili da TACS a GSM non superiore alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori. L' Unità per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l' applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2001

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

6.2. PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

DELIBERA n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa

Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2000, n. 169

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del giorno 8 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto in particolare, l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell'Autorità, dei piani e delle procedure di numerazione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3 bis, concernente gli accordi stipulati dall'Autorità con il Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di funzioni di propria competenza;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'articolo 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera a);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, concernente "Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

Visto il "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il "Regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi *audiotex* e *videotex*";

Visto la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";

Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la "Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la relazione del Presidente della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa;

Vista la posizione degli operatori partecipanti alla Commissione di numerazione inviata all'Autorità dal Presidente della Commissione;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 1/CIR/99, anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata in relazione alla sua rispondenza all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;

Considerato che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla:

– modalità di assegnazione della numerazione per internet con attribuzione di parte della decade 7 a tale scopo;

– modalità di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892 e possibilità per l'Operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto, fermo restando lo svolgimento del servizio sulla base di un codice di condotta presentato dagli operatori ed approvato dall'Autorità;

– modalità di assegnazione di numerazione per servizi interattivi in fonia, già prevista dal decreto ministeriale 27 febbraio 1998;

Considerato che nell'ambito della revisione delle procedure per le autorizzazioni generali e le licenze individuali potranno essere riesaminate anche le condizioni del rilascio dei relativi provvedimenti per gli *Internet Service Provider* (ISP);

Considerato che l'introduzione di una numerazione specifica per l'accesso ad internet consente l'instradamento differenziato di tale traffico, salvaguardando le attuali modalità di accesso, rispetto al normale traffico di telefonia vocale e permette di garantire agli utilizzatori una maggiore trasparenza in relazione all'immediata riconoscibilità del servizio richiesto;

Udita nella riunione della Commissione del 9 maggio 2000 la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella medesima riunione della Commissione in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva;

DELIBERA

1. E' approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. La presente delibera sostituisce la 1/CIR/99 ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si definiscono:

a) *Codice*: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio.

b) *Numerazione per servizi geografici*: la numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.

c) *Numerazione per servizi non geografici*: la numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa speciale quali l'addebito al chiamato, l'addebito ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.

d) *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali*: la numerazione che nella successione delle cifre individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio.

e) *Numerazione per servizi interni di rete*: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorità. Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l'interrogazione relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.

f) *Numerazione per servizi di addebito al chiamato*: la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità.

g) *Numerazione per servizi di tariffa premio*: la numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.

h) *Numerazione per servizi di addebito ripartito*: la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto:

– Ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

– Ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.

Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.

i) *Codice di accesso a rete privata virtuale*: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata.

j) *Numerazione per servizi di numero unico*: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

k) *Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica*: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata all'operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la gestione e l'offerta dei servizi. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

l) *Numerazione per servizi di numero personale*: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

m) *Numerazione per servizi interattivi in fonia*: la numerazione che permette l'offerta di servizi interattivi con l'apertura del canale fonico senza dare contestualmente corso all'addebito al cliente sino all'effettiva fornitura del servizio richiesto.

n) *Numerazione per i servizi internet*: numerazione dedicata ad impieghi connessi ad internet, quale ad esempio, "servizi di accesso" ad *Internet Service Provider*.

Art. 2.

Piano di numerazione per servizi

1. Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre 2001:

0 *Numerazione per servizi geografici*
1 *Numerazione per servizi speciali nazionali*
2 *Riservato per esigenze future*
3 *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali*
4 *Numerazione per servizi interni di rete*
5 *Riservato per esigenze future*
6 *Riservato per esigenze future*
7 *Numerazione per servizi internet*
8 *Numerazione per servizi non geografici a tariffazione speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito)*
9 *Riservato per esigenze future*

2. Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di *selezione completa*.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi.

4. Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "*called party number*", "*calling party number*" e "*connected number*") possono contenere la prima cifra "0".

5. Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "*called party number*", "*calling party number*" e "*connected number*") contengono sempre la prima cifra "0".

6. Dal 1° marzo 2001 i servizi di comunicazione mobili e personali possono essere selezionati anche omettendo la cifra "0" in testa, come previsto dal comma 1.

7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1.

8. Le prime cifre "2", "5", "9" ed "1" quest'ultima con esclusione degli utilizzi relativi ai servizi speciali nazionali vengono rese disponibili a partire dal 30 settembre 2001.

Art. 3.

Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione

1. Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonché i titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994.

2. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell'assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti.

3. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.

4. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall'Autorità comportano la corresponsione da parte dell'assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti.

Art. 4.

Procedure generali per l'assegnazione delle risorse di numerazione

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;

c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;

d) area locale ove applicabile;

e) eventuali codici o blocchi preferiti;

f) numero di blocchi o codici richiesti;

g) data di attivazione.

3. I termini temporali per l'assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione.

4. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente.

5. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro 12 mesi dalla data di assegnazione.

6. In caso di carenza di numerazione l'Autorità verifica l'effettivo utilizzo della numerazione assegnata e provvede eventualmente alla dichiarazione delle risorse non utilizzate quali disponibili.

7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

8. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in allegato A:

a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile;

d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) riservato - risorsa non utilizzabile.

9. L'Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

10. Le risorse di numerazione vengono revocate dall'Autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo.

11. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall'Autorità nel caso di modifica dei termini del titolo.

12. L'Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate.

13. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

15. L'Autorità mantiene l'elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.

16. L'utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all'Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.

Art. 5.

Numerazione per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico".

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.

5. Le numerazioni con prima cifra pari ad "1", dopo l'indicativo distrettuale, sono disponibili dal 29 dicembre 2000.

6. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

7. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

8. In allegato A del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

9. Nella tabella B.1, dell'allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

10. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. Allo scopo di accelerare l'assegnazione, la richiesta può essere inoltrata anche su apposito supporto informatico stabilito dall'Autorità.

11. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre mesi.

Art. 6.

Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) X,Y=0÷9

3. Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.1 dell'allegato B al presente decreto ed il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;

4. Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra "X".

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.

8. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

9. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi.

Art. 7.
Carrier selection della modalità easy access

1. *La carrier selection* nella modalità *easy access* è la prestazione che permette di accedere a qualsiasi fornitore interconnesso. I servizi fruibili tramite carrier selection sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, dalla delibera dell'Autorità n. 101/99, dalla presente delibera e successive modificazioni relative ai servizi commutati.

2. Si parla di *easy access* quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale.

3. Operando in modalità *easy access*, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di *carrier selection*).

4. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di *carrier selection* nella modalità *easy access* per chiamate internazionali è di 22 cifre.

5. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di *carrier selection*, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

Codici a 4 cifre

10XY con X, Y = 2÷8

per un totale di 49 combinazioni disponibili

Codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2÷9 e Z = 0÷9

per un totale di 240 combinazioni disponibili

Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0÷9 per X = 2÷8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0÷9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

6. Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

7. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.

8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.

9. L'assegnazione del codice di *carrier selection* contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

10. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

11. L'utilizzo provvisorio di un codice di *carrier selection*, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

12. Il periodo di latenza per i codici di *carrier selection* ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 8.
Accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection

1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all'articolo 1, connessi al servizio di carrier selection può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l'utilizzo del codice di selezione dell'operatore, definito all'articolo 7, assegnato all'operatore medesimo.

2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z):

$$4U...U \qquad \text{con } U = 0 \div 9$$

la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, "4" iniziale compreso.

3. Per servizi connessi al servizio di *carrier selection* si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di *customer care* specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore.

4. L'uso del codice per l'accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di *carrier selection* è subordinato all'avvenuta comunicazione all'Autorità.

Art. 9.
Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di *carrier selection* nella modalità di *equal access* viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera 3/CIR/99 e successive modificazioni. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di *default*) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di *easy access*.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Tutti i titolari di licenza individuale e i concessionari per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.

Art. 10.

Codici per servizi di assistenza clienti "customer care"

1. Il codice di assistenza clienti (*customer care*) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori.

2. I codici di assistenza clienti (*customer care*) hanno la struttura descritta di seguito:

codici brevi a 3 cifre

119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177
181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195

codici a 4, 5, 6 e 7 cifre

1331, 1400, 192X, 194X con X=2 ÷ 9
1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9
16488, 1723535

3. Con riferimento ai codici 194X con X=0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

4. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore.

5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.

6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

9. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (*customer care*) in ordine di preferenza.

10. L'Autorità assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i codici di assistenza clienti (*customer care*) ed in ordine alle preferenze espresse.

11. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

12. Il periodo di latenza per i codici di *customer care* ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 11.

Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	**Denominazione Servizio**	
112	Carabinieri Pronto intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco Pronto intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della sanità

4. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 12.

Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Il codice viene richiesto all'Autorità dall'Amministrazione pubblica incaricata del controllo sul soggetto che fornisce il servizio, che in ogni caso non deve essere offerto da più soggetti in concorrenza tra loro, previo il riconoscimento della pubblica utilità del servizio, da parte dell'organo competente.

3. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di seguito:

Codice	**Denominazione Servizio**	
117	Guardia di finanza	Ministero delle finanze
1530	Capitaneria di porto Assistenza in mare – Numero blu	Ministero dei trasporti
1515	Servizio antincendi boschivo del corpo forestale dello stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CISS	Ministero dei lavori pubblici

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 13.

Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

800 UUUUUU con U=0÷9

803 UUU con U=0÷9

3. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

4. Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

5. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.

8. Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.

9. Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800.

10. I codici 167 e 162, sbarrati all'utenza dal 1° dicembre 1999, sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per altre esigenze .

Art. 14.

Numerazione per servizi di tariffa premio

1. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:

144 A UUUUU con A,U=0÷9

166 A UUUUU con A,U=0÷9

3. La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L'Autorità definisce le fasce di costo corrispondenti.

4. Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 15.

Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura e le categorie tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

Prima categoria – quota fissa

147	0UUUUU	U=0÷9
147	X0UUUU	X diverso da 0 e 8 U=0÷9
840	UUUUUU	U=0÷9
841	UUU	U=0÷9

Seconda categoria – quota variabile minutaria

147	8UUUUU	U=0÷9
147	X8UUUU	X diverso da 0 e 8 U=0÷9
848 XY		
848	UUUUUU	U=0÷9
847	UUU	U=0÷9

L'Autorità definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9).

3. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

4. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione di queste risorse di numerazione può esprimere una preferenza.

5. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

6. Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di dodici mesi.

7. Dalla data di pubblicazione della presente delibera le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

8. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1° dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile 2001.

9. Le numerazioni assegnate per i servizi di addebito ripartito sul codice 147:

migreranno con la seguente modalità:

147 0UUUUU verso 840 0UUUUU

147xouuuu verso 840x0uuuu con x diverso da 0 e 8

147 8UUUUU verso 848 8UUUUU

147x8uuuu verso 848x8 uuuu con x diverso da 0 e 8

10. A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera non sono assegnate numerazioni sul codice 147.

11. Dalla stessa data tutte le numerazioni che si renderanno disponibili con la migrazione sui codici 840 e 848 e che non risulteranno assegnate agli operatori sono assegnate per blocchi da cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria. Dal 1° dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.

Art. 16.

Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

1482, 149X con X=4,5,6,7,8,9

149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9

149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0÷9

dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

4. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 17.

Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9

199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 ; e U=0÷9

199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷9 U=0÷9

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 18.

Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica

1. I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.

2. La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica è la seguente:

899 UUUUUU con U=0÷9

892 UUU con U=0÷9

3. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

4. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. L'operatore assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.

5. Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi.

8. L'assegnazione delle numerazioni e l'offerta dei relativi servizi sono soggette all'approvazione da parte dell'Autorità di un apposito codice di autodisciplina redatto da parte dell'operatore richiedente.

9. Le condizioni per l'accesso da parte degli utenti sono definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento anche sulla base dei principi indicati nella delibera 1/00/CIR e successive modificazioni.

Art. 19.

Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale è la seguente:

178X UUUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9

178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

178XYZUUUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0,9 e U=0÷9

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella domanda di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 20.

Numerazione per servizi interattivi in fonia

1. I codici 163 e 164 identificano in modo non esclusivo servizi interattivi in fonia.

2. La struttura delle numerazioni 163, 164 è la seguente:

163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9

164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9

163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9

3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

4. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di dodici mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 21.

Numerazione per servizi internet

1. Nell'ambito del nuovo piano di numerazione organizzato per servizi sulla base della prima cifra del numero, la prima cifra 7 viene utilizzata, in modo non esclusivo, per la numerazione per servizi internet. I singoli servizi legati all'ambito internet vengono definiti sulla base delle cifre successive.

2. I codici 70X identificano in modo non esclusivo la categoria specifica dei servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad internet ed in particolare l'accesso agli *Internet Service Provider*, detti

nel seguito ISP. Oltre a quelli definiti nel presente articolo, i rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi internet.

3. Le numerazioni di cui al comma 2 hanno la struttura descritta di seguito:

700 UUUUUUU con U=0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con chiamata gratuita, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

701 UUUUUUU con U=0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso.

702 UUUUUUU con U=0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione della chiamata viene svolta dall'operatore a cui è attestato l'ISP e con cui il cliente ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.

709 UUUUUUU con U=0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione relativa ai servizi viene svolta dall'operatore/ISP con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.

4. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento.

5. Le numerazioni per accesso ad internet vengono assegnate agli operatori di cui all'articolo 3 della presente delibera per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

6. L'operatore, nella richiesta di numerazione di cui al comma 3, può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni.

7. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi internet ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 22.
Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - *International Signalling Point Codes*) e nazionale (SPC - *Signalling Point Codes*).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC *Signalling Area/Network Code*) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'Autorità.

4. Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione all'Autorità, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 23.

Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

ALLEGATO A

RELAZIONI FRA STATI DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Le risorse di numerazione possono assumere uno degli stati descritti in tabella A.1.
In figura A.1 viene descritto il diagramma che illustra le relazioni tra i diversi stati e in tabella A.2 le relative transizioni.

Tabella A.1 - **Stati delle risorse di numerazione**

STATO	**Durata max.**	**Descrizione risorsa**
Disponibile	Indeterminata	Disponibile per assegnazione o assegnazione provvisoria ove applicabile
Assegnato	Come la licenza o altro titolo	Assegnata in via definitiva
Assegnato provvisoriamente	Specificata per ciascuna risorsa	Assegnata per esercizio sperimentale o per prove ove applicabile
Revocato	Specificata per ciascuna risorsa	Risorsa in latenza
Riservato	Indeterminata	Risorsa non utilizzabile

Figura A.1 - **Diagramma di relazione tra gli stati delle risorse di numerazione**

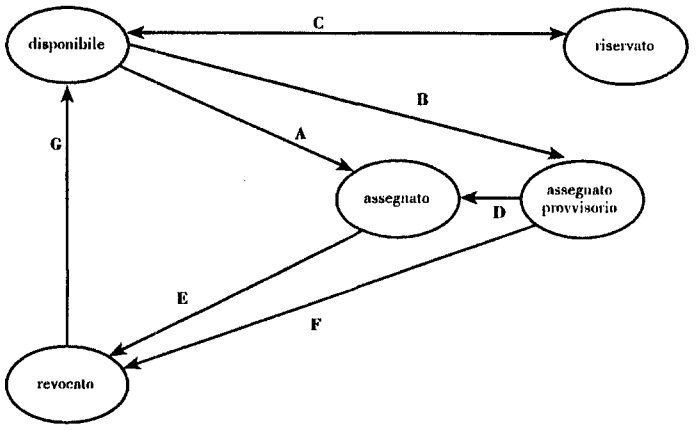


Tabella A.2 - **Transizione tra gli stati delle risorse di numerazione**

Transizione	**Causa**
A	- domanda di licenza o altro titolo - domanda di assegnazione
B	- domanda di autorizzazione sperimentale - domanda per prova
C	- decisione Autorità
D	- domanda di licenza o altro titolo
E	- cessazione servizio - modifica termini licenza o altro titolo - mancato utilizzo
F	- cessazione servizio o prova - modifica dei termini della autorizzazione - mancato utilizzo
G	- fine periodo di latenza

ALLEGATO B

Tabella B.1 - **Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri**

186	449	579	822
188	466	581	826
325	482	582	834
326	484	723	926
378	526	762	936
420	531	770	977
430	567	772	986
443	576	788	

DELIBERA n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000

Disposizioni in materia di autorizzazioni generali

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2000, n. 184

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 19 luglio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, nella parte relativa alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità, così come estesa con decisione 1215/00/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, così come modificato con la propria delibera n. 217 del 22 settembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1999, n. 247;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 1998, riguardante la modificazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 25;

Visto il decreto legislativo del 13 maggio 1998 n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica";

Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Vista la decisione ERC/DEC (00) 03, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "*Satellite Interactive Terminals*" (SIT);

Vista la decisione ERC/DEC (00) 04, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "*Satellite User Terminals*" (SUT);

Vista la decisione ERC/DEC (00) 05, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "*Very Small Aperture Terminal*" (VSAT);

Vista la decisione ERC/DEC (99) 26, 29 novembre 1999, relativa all'esenzione dal rilascio di licenza individuale per terminali solo riceventi via satellite, cosiddetti "*Receive Only Earth Station*"(ROES);

Vista la comunicazione della Commissione europea "Verso un quadro nuovo per l'infrastruttura delle telecomunicazioni e i servizi correlati – Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" (COM (1999) 539);

Visto il documento di lavoro della Commissione europea in materia di autorizzazione delle reti e servizi di comunicazioni del 27 aprile 2000;

Vista la propria delibera n. 410 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio di licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2000, n. 10, così come modificata dalla propria delibera n. 367 del 14 giugno 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2000, n. 147;

Vista la propria delibera n. 388 del 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2000, n. 149;

Visto quanto disposto dall'articolo 6, comma 30, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il quale "le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione";

Considerata la necessità di adeguare le predette condizioni di esercizio dei servizi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di comunicazioni, uniformandone i diversi contenuti;

Considerata l'opportunità di adeguare il quadro normativo dei servizi via satellite all'evoluzione tecnologica e alla normativa comunitaria del settore, con particolare riferimento alle decisioni del Comitato europeo delle radio comunicazioni (ERC), che prevedono una sostanziale semplificazione delle procedure di autorizzazione per le stazioni terrene di modeste dimensioni, quali i terminali d'utente di una rete di comunicazione via satellite;

Considerato che la costante evoluzione dell'offerta di servizi di telecomunicazioni su tutte le reti rende necessaria una normativa adeguata a tale evoluzione tecnologica e commerciale;

Considerato che la categoria generale dei servizi di telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali la trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito - nella quale rientrano, ad esempio, i servizi internet, offerti su reti fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono di collegamenti diretti della rete pubblica – nonché la semplice rivendita di capacità e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

Considerato che è richiesta una licenza individuale nel caso di imposizione di "obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni", ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 318/97;

Considerato che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina in materia di contributi, in ottemperanza a quanto disposto a livello comunitario, si applicano i vigenti decreti ministeriali che determinano i contributi a carico dei soggetti licenziatari e autorizzati;

Considerati i risultati della consultazione pubblica, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2000, n. 48, ai sensi della delibera n. 278/99;

DELIBERA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) "regolamento", il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) "autorizzazione generale", un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;

d) "licenza individuale", un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;

e) "gruppo chiuso di utenti", una pluralità di soggetti che risultino legati fra loro da uno stabile interesse professionale comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse;

f) "servizi di rete via satellite", servizi che consistono nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene e/o terminali per collegamenti via satellite al fine di realizzare radiocomunicazioni con il segmento spaziale;

g) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

h) "VSAT" (*Very Small Aperture Terminal*) terminale satellitare bidirezionale (ricevente e trasmittente) per le trasmissioni dati, video e voce (a esclusione dei terminali portatili per la telefonia vocale);

i) "ROES solo ricevente" (*Receive Only Earth Station*), terminale per ricezione satellitare VSAT conforme alla decisione ERC/DEC(99)26;

j) "SNG" (*Satellite News Gathering*), servizio espletato mediante una stazione terrena trasportabile utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;

k) "S-PCS" (*Satellite Personal Communication Services*), servizi di comunicazione personale via satellite, compresa la telefonia vocale, offerti al pubblico;

l) "banda protetta", la banda 14.0 -14.25 Ghz (collegamento ascendente via satellite) e 12.5 –12.75 Ghz (collegamento discendente via satellite), nonché la banda 19,7 Ghz - 20,2 Ghz (collegamento discendente via satellite) e 29,5 Ghz - 30 Ghz (collegamento ascendente via satellite);

m) "SIT" (*Satellite Interactive Terminal*) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla decisione ERC/DEC (00) 03;

n) "SUT" (*Satellite User Terminal*) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla decisione ERC/DEC (00) 04;

o) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di rete per comunicare con un altro punto terminale;

p) "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;

2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento.

Art. 2.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica:

a) ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 22, lettera e) e f) del regolamento, diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze;

b) ai servizi via satellite espletati nell'ambito della banda protetta.

2. Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali.

3. La presente delibera stabilisce le condizioni di autorizzazione generale sulla base dell'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento, e individua all'articolo 3, comma 2, i casi in cui un soggetto che intenda offrire un servizio di telecomunicazioni sulla base di una autorizzazione generale possa avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

4. Le domande di autorizzazione relative ai servizi diversi da quelli di cui al successivo articolo 3, comma 2, si intendono accolte ai sensi dell'articolo 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento negativo motivato entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione.

Art. 3.
Regime di autorizzazione generale

1. Il soggetto, che intenda offrire uno dei servizi individuati dalla presente delibera, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare all'Autorità una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5.

Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

a) nell'allegato A, nel caso in cui il soggetto intenda offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche;

b) nell'allegato B, nel caso in cui il soggetto intenda espletare un servizio di comunicazione via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

c) nell'allegato C, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di comunicazione via satellite SNG;

d) nell'allegato D, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

e) nell'allegato E, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite di tipo SNG;

2. I soggetti che intendano offrire al pubblico i seguenti servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *f)* del regolamento:

– trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di circuito;

– semplice rivendita di capacità;

– telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

– servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;

– servizi di comunicazione via satellite espletati tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

3. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'articolo 22 del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorità del registro unico degli operatori di comunicazione, previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 249/97.

Art. 4.

Disposizioni sanzionatorie – conciliazione e risoluzione delle controversie

1. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento e all'articolo 25 della legge n. 128 del 24 aprile 1998.

2. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'articolo 18 del regolamento.

Art. 5.

Condizioni per le autorizzazioni generali

1. I soggetti che offrono al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, devono soddisfare i seguenti obblighi, ove applicabili in funzione della tipologia del servizio richiesto:

a) il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;

b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del regolamento;

c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;

d) l'uso effettivo della capacità di numerazione;

e) l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

f) il pagamento dei contributi di cui all'articolo 7;

g) la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

h) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

i) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

j) la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;

k) la collaborazione tempestiva alle competenti Autorità giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle comunicazioni citata in premessa, dal regolamento, dall'articolo 266 *bis* codice di procedura penale, nonché da successive disposizioni in materia.

2. I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:

a) consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;

b) indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;

c) curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuori servizio" dell'apparecchiatura terminale;

d) rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.

3. I soggetti autorizzati che offrono servizi di comunicazioni via satellite tramite l'utilizzo di terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con caratteristiche conformi alle decisioni ERC/DEC/(00) 03, ERC/DEC/(00) 04, ERC/DEC/(00) 05, devono garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 per tutti i terminali installati sul territorio nazionale. A tal fine curano la tenuta di un registro contenente almeno le seguenti informazioni:

- generalità del cliente presso il quale il terminale è installato
- ubicazione del terminale
- nome del costruttore
- modello e numero di serie del terminale

Art. 6.

Documentazione a corredo della dichiarazione

1. Il soggetto richiedente deve allegare alla dichiarazione la seguente documentazione:

– se avente sede in ambito nazionale:

a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

b) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

– se avente sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

a) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il Consiglio d'amministrazione, oggetto sociale;

b) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto b) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni in conformità al presente provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, può presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità, salvo integrazioni giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti.

Ove vengano presentate da uno stesso richiedente più domande di autorizzazione, la documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere prodotta in originale unico.

I soggetti che intendono offrire servizi di comunicazioni via satellite, oltre a produrre la documentazione di cui al presente comma, sono tenuti a indicare, per l'impiego delle stazioni satellitari, gli estremi del titolo abilitativo al servizio di rete rilasciato dall'autorità competente del Paese in cui tale titolo è stato rilasciato.

2. I soggetti che intendono offrire servizi di rete via satellite mediante terminali VSAT, ovvero SIT e SUT, operanti nelle bande protette, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti a presentare:

a) copia dell'atto di accordo intervenuto o autorizzazione dell'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

b) le informazioni di cui all'allegato F.

3. Nel caso di servizi di rete via satellite di tipo SNG i soggetti interessati sono tenuti, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, a presentare:

a) copia dell'atto di accordo intervenuto con l'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

b) le informazioni di cui all'allegato G.

4. In ogni caso i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenuti a comunicare entro 30 giorni all'Autorità qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.

Art. 7.
Contributi

1. Il contributo per l'istruttoria si applica ai soli servizi il cui avvio è subordinato al principio del silenzio-assenso, trascorse quattro settimane dalla presentazione dell'istanza.

2. I terminali esclusivamente riceventi via satellite non sono soggetti al pagamento del canone di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 28 marzo 1997.

Art. 8.
Validità e cessione delle autorizzazioni generali

1. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 3 hanno validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2. Le autorizzazioni generali possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso dell'Autorità, in applicazione dell'articolo 6, comma 28, del regolamento.

Art. 9.
Controlli e verifiche

1. L'Autorità procederà all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto, da parte di operatori e fornitori di servizi, degli obblighi di cui al presente provvedimento.

2. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle comunicazioni, sull'espletamento dei servizi autorizzati; gli operatori sono tenuti a consentire l'accesso ai loro locali dei funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

3. A richiesta dell'Autorità, gli operatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni rilevanti per lo studio dell'evoluzione tecnico-economica del settore.

Art. 10.
Norme finali

1. Le dichiarazioni presentate e le autorizzazioni già rilasciate sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, continuano ad essere valide, sino alla loro naturale scadenza.

2. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla sua emanazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 30 del regolamento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 19 luglio 2000

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)

Il sottoscritto: _____

cognome: _____

nome: _____

luogo e data di nascita: _____

residenza e domicilio: _____

cittadinanza: _____

società/ditta: _____

nazionalità: _____

sede: _____

codice fiscale e partita IVA: _____

Dati del rappresentante legale: _____

cognome e nome: _____

luogo e data di nascita: _____

residenza e domicilio: _____

codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti pubbliche (specificare il servizio) _____ _____:
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione.

Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:

a) tipo e modello _____

b) ubicate in _____

(data) .....

(data) _____ (firma) .....

ALLEGATO B

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b)

Il sottoscritto: _____
cognome: _____
nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
cittadinanza: _____
società/ditta: _____
nazionalità: _____
sede: _____
codice fiscale e partita IVA: _____
Dati del rappresentante legale: _____
cognome e nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
codice fiscale: _____

dichiara

a) di voler offrire al pubblico il seguente servizio di comunicazione via satellite mediante l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT:
(Nel caso di utilizzo di terminali VSAT specificare se gli stessi hanno caratteristiche conformi alla decisione ERC/DEC/(00) 05 o meno)

b) che la stazione satellitare non è destinata alla connessione alla rete pubblica per il trasporto della voce

c) che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a versare i contributi dovuti;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a mantenere un registro che contenga informazioni relative agli utilizzatori (generalità del cliente presso il quale il terminale è installato, ubicazione del terminale, nome del costrut tore, modello e numero di serie del terminale) che utilizzino terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con caratteristiche conformi alla decisione ERC/DEC/(oo00) 05;
- ad inviare all'Autorità uno schema tipo del contratto di fornitura ai clienti finali.

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data) ..... (firma) .....

ALLEGATO C

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c)

Il sottoscritto: _____

cognome: _____

nome: _____

luogo e data di nascita: _____

residenza e domicilio: _____

cittadinanza: _____

società/ditta: _____

nazionalità: _____

sede: _____

codice fiscale e partita IVA: _____

Dati del rappresentante legale: _____

cognome e nome: _____

luogo e data di nascita: _____

residenza e domicilio: _____

codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il servizio di comunicazione via satellite di tipo SNG
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4 del provvedimento;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a versare i contributi dovuti;
- a mantenere un registro che contenga informazioni relative alle riprese effettuate;
- a comunicare le principali caratteristiche del sistema impiegato (posizione satellitare, satellite e tipo di stazione SNG);
- copia dell'accordo con l'operatore del servizio di rete via satellite di tipo SNG, dal quale risulti la possibilità di accesso al sistema;

Allega alla presente la seguente documentazione, come previsto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data) ..... (firma) .....

ALLEGATO D

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)

Il sottoscritto: _____
cognome: _____
nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
cittadinanza: _____
società/ditta: _____
nazionalità: _____
sede: _____
codice fiscale e partita IVA: _____
Dati del rappresentante legale: _____
cognome e nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete via satellite mediante l'utilizzo di ter minali VSAT, SIT o SUT:
- Specificare il tipo di rete:
- che la stazione satellitare non è destinata alla connessione alla rete pubblica per il trasporto della voce;
- che le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
- che le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
  a che l'esercizio della rete e dei terminali non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
- a versare i contributi dovuti;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data) ..... (firma) .....

ALLEGATO E

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e)

Il sottoscritto: _____

cognome: _____

nome: _____

luogo e data di nascita: _____

residenza e domicilio: _____

cittadinanza: _____

società/ditta: _____

nazionalità: _____

sede: _____

codice fiscale e partita IVA: _____

Dati del rappresentante legale: _____

cognome e nome: _____

luogo e data di nascita: _____

residenza e domicilio: _____

codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il servizio di rete via satellite di tipo SNG;
- che le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
- che le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna:

- a che l'esercizio della rete e dei terminali non arrechi interferenze dannose alle reti di co municazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 set tembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a versare i contributi di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 e successive modifiche;
- ad allegare copia dell'accordo intervenuto o autorizzazione dell'operatore di rete satellita re;

Allega alla presente la seguente documentazione, come previsto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data) ..... (firma) .....

ALLEGATO F

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b)

Il presente allegato è da presentarsi unitamente all'allegato D.

SCHEDA 1: INFORMAZIONI GENERALI

a) Il tipo di trasmissione riguarda

Dati Video Voce

b) La/e stazione/i terrena/e si collega(no) con un satellite

geostazionario: posizione orbitale _____
non geostazionario

c) La rete VSAT utilizza una stazione di tipo HUB

SI NO

In caso affermativo specificare:

- ubicazione:
- Autorizzazione (se già presente) :
- dati tecnici come da scheda 2

d) Numero ed ubicazione delle stazioni* _____

* solo nel caso di terminali fissi VSAT con caratteristiche non compatibili con la decisione ERC/DEC (00)05

SCHEDA 2: INFORMAZIONI SULLE STAZIONI TERRENE

(I dati immessi nella presente scheda devono intendersi riferiti ad ogni tipo di stazione terrena compresa la stazione HUB se presente)

a) E.I.R.P. della/e stazione/i trasmittente/i _____

b) Guadagno e dimensione dell'antenna _____

c) Banda di frequenza e larghezza di banda utilizzata _____

e) Estremi degli *standard* tecnici ETSI _____

ALLEGATO G

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b)

Il presente allegato è da presentarsi unitamente all'allegato E.

SCHEDA 1: INFORMAZIONI SULLE STAZIONI TERRENE

(I dati immessi nella presente scheda devono intendersi riferiti ad ogni tipo di stazione terrena)

d) E.I.R.P. della/e stazione/i trasmittente/i _____

_____

e) Guadagno e dimensione dell'antenna _____

_____

f) Banda di frequenza _____

_____

e) Estremi degli *standard* tecnici ETSI _____

DELIBERA n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000

Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili

Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2000, n. 183

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2000, in particolare nella sua prosecuzione del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 177, del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", così come modificata dalla delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali";

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, sullo schema di provvedimento dell'Autorità del 15 marzo 2000 relativo alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

Visto il bando di gara concernente la licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS – IMT2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000;

Considerato quanto segue:

Premessa

Nella delibera 388/00/CONS del 21 giugno 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) segnalava l'opportunità di avviare uno "specifico procedimento inteso a valutare le necessarie eventuali variazioni del quadro regolamentare vigente nel settore radiomobile per prevedere la figura dell'operatore mobile virtuale sulle reti mobili e tenuto anche conto, soprattutto con riferimento agli operatori di terza generazione, della possibilità di consentire loro ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti". L'opportunità nasceva da un'esigenza più generale di valutazione del mercato radiomobile e della sua evoluzione anche alla luce del passaggio alla terza generazione, con l'obiettivo di analizzare gli effetti indotti sul mercato e sul sistema nazionale delle telecomunicazioni da una possibile revisione del quadro regolamentare di riferimento.

L'avvio del procedimento di valutazione di eventuali misure regolamentari finalizzate a definire diritti di specifici operatori ad entrare sul mercato radiomobile in qualità di operatori virtuali di rete mobile e/o a definire specifiche condizioni nelle relazioni tra i diversi attori del mercato delle telecomunicazioni, teneva anche conto del parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) la quale segnalava "l'opportunità di favorire, in un mercato radiomobile come quello italiano, già ampiamente sviluppato tanto sotto il profilo infrastrutturale quanto sotto quello dei servizi voce, l'ingresso di operatori che, pur non disponendo di una propria infrastruttura, offrano servizi al pubblico ottimizzando l'utilizzo delle reti esistenti e contribuendo al miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi". Sulla base di tale presupposto, l'AGCM segnalava inoltre la possibilità di "definire disposizioni pro-concorrenziali atte a garantire il diritto di accesso di tali operatori alle reti esistenti, nonché, fatto salvo un periodo idoneo al recupero degli investimenti iniziali, alle future infrastrutture per i sistemi di terza generazione".

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha avviato un procedimento per la valutazione degli effetti generati sul sistema nazionale delle telecomunicazioni e sui consumatori dalla possibile introduzione degli operatori virtuali di rete mobile, al fine di analizzare l'eventualità di definire o meno specifiche regole nel mercato radiomobile nazionale. Nell'ambito di tale procedimento l'Autorità ha svolto una consultazione pubblica

e ha ascoltato in audizione i principali operatori del settore, ivi inclusi i soggetti interessati all'assegnazione di una licenza per i sistemi della terza generazione.

Nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi di estrema rilevanza nella valutazione degli effetti prodotti dall'entrata sul mercato degli operatori virtuali di rete mobile, in termini di utilizzo delle risorse esistenti e di variabilità delle condizioni di offerta dei servizi. In particolare la verifica di tali effetti ha indotto l'Autorità a ricostruire la situazione esistente sul mercato delle infrastrutture di rete e dei servizi mobili, anche alla luce della regolamentazione vigente, e a valutare l'impatto generato sul mercato dal futuro sviluppo delle reti e dei servizi di terza generazione.

Tenendo, quindi, conto del parere espresso dall'AGCM e dei risultati della consultazione e delle audizioni effettuate, l'Autorità ha concentrato l'analisi su quattro aspetti fondamentali:

1) Descrizione della filiera del mercato delle reti e dei servizi radiomobili alla luce dell'evoluzione delle tecnologie e dei servizi e della pluralità di operatori generati dallo sviluppo della convergenza.

2) Ruolo della regolamentazione e del regolatore nel mercato radiomobile.

3) Identificazione e analisi del mercato di riferimento ritenuto rilevante ai fini della valutazione dell'introduzione di operatori virtuali di rete mobile.

4) Valutazione degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione.

1. La filiera del mercato dei servizi radiomobili e l'evoluzione dalla seconda alla terza generazione: descrizione e delimitazione degli operatori

Il settore radiomobile risulta caratterizzato da relazioni verticali tra le attività di realizzazione e sviluppo delle infrastrutture di rete di accesso e di trasporto e le diverse attività di gestione del cliente e di vendita dei servizi. Le relazioni tra queste attività e le modalità di interazione tra i diversi soggetti all'interno della catena del valore del settore, inoltre, si modificano con l'evoluzione delle tecnologie di rete sempre più destinate a diventare piattaforme multimediali e con la diffusione e l'innovazione di servizi interattivi di comunicazione mobile (voce, dati, immagini). All'interno della catena del valore, è quindi possibile distinguere diverse attività e diversi attori sulla base del grado di integrazione verticale e dei livelli di autonomia nelle relazioni a monte fra le attività della rete di accesso e di commutazione/trasporto e nelle relazioni a valle tra le attività di gestione del cliente e commercializzazione dei servizi. Nel primo caso i livelli di autonomia sono dati dall'indipendenza dei diversi sistemi e risorse legate alle attività di rete (commutazione, trasmissione), nel secondo caso i livelli di autonomia sono dati dalla capacità di interagire con il cliente finale e di modificare autonomamente, e sulla base delle specifiche esigenze dell'utente, le condizioni tecniche e commerciali dell'offerta di servizi.

In particolare, partendo dagli operatori a monte della filiera è possibile distinguere una serie di attori sul mercato radiomobile, la cui varietà e i potenziali di crescita sono legati anche all'evoluzione della tecnologia e del mercato, che offrono servizi senza una propria infrastruttura e senza la dotazione di risorse radio di cui è dotato un operatore di rete mobile (*Mobile Network Operator*, MNO). L'Autorità ha ricostruito la filiera del mercato ritenendo opportuno fornire una propria definizione dei diversi possibili attori differenziati sulla base dei confini delle rispettive attività all'interno della filiera stessa (1). Nel lavoro di sistematizzazione delle definizioni dei diversi attori, oltre agli operatori di rete mobile (MNO) quali titolari di licenza di rete radiomobile che assegna loro specifiche bande di frequenza nello spettro radioelettrico, l'Autorità ha utilizzato le seguenti definizioni:

– *Operatore virtuale di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, MVNO)*: operatore non titolare di una licenza per l'utilizzo dello spettro radio e che pertanto utilizza le funzioni e gli elementi della rete ra-

(1) L'esigenza dell'Autorità di fornire una propria definizione dei diversi possibili attori nasce da una triplice considerazione: 1) le definizioni non sono univoche nei diversi paesi e nell'ambito delle diverse posizioni delle Autorità nazionali; 2) Le definizioni fornite dai diversi operatori in sede di consultazione non sono univoche e spesso confondono le diverse tipologie; 3) Una chiara definizione e delimitazione dei diversi attori è funzionale all'analisi successiva, sia relativamente alla configurazione "giuridica" dei diversi attori (in quanto il diverso titolo giuridico conferisce all'operatore specifici diritti e doveri) sia relativamente alla valutazione degli effetti economici derivanti dalle diverse transazioni e relazioni all'interno della filiera.

dio di uno o più MNO. Le modalità di utilizzo della rete di accesso mobile sono assimilabili a quelle per il servizio di roaming relativamente alle funzioni di registrazione, di raccolta e di terminazione. Il MVNO è quindi dotato di archi di numerazione propri e quindi di SIM *card* (*Subscriber Identification Module card*, o moduli di identificazione di abbonato), interoperabili con i terminali mobili (GSM, UMTS). Il MVNO può gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto così come può gestire direttamente la base dati di registrazione degli utenti mobili (*Home Location Register*, HLR). Dalla definizione utilizzata si evince che il MVNO è completamente autonomo nella relazione con il cliente in quanto quest'ultimo non necessita di alcun rapporto diretto con l'operatore di rete mobile ma stipula un unico contratto con il MVNO dal quale riceve la *SIM card*.

– *Fornitore di accesso indiretto (Indirect Access Provider, IAP)*: operatore che accede alla rete radio attraverso una relazione di interconnessione di raccolta e che offre al cliente servizi di comunicazione mobile attraverso forme di accesso indiretto; il cliente conserva cioè il proprio abbonamento alla rete di accesso dell'operatore di rete mobile. La relazione è assimilabile a quella di interconnessione con la rete dell'operatore tradizionale di rete fissa attraverso le prestazioni di *carrier selection* e *preselection*. Il cliente avrà accesso ai servizi dell'IAP attraverso la digitazione di un codice di *carrier selection* dal proprio terminale mobile che instrada la chiamata sulla rete dell'IAP o attraverso la sottoscrizione dei servizi offerti dall'IAP (che possono essere differenziati per direttrice di traffico). Il cliente sceglie, quindi, il servizio dell'IAP su base chiamata (*carrier selection*) o sulla base della sottoscrizione di un abbonamento con l'operatore preselezionato e può scegliere l'intera gamma di servizi voce o solo alcuni di essi (es. chiamate internazionali) svolgendo le altre chiamate con l'operatore di rete mobile. L'IAP non emette e non appone il proprio marchio su proprie SIM *card*, che corrispondono a quelle dell'operatore mobile con cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di accesso.

– *Fornitore avanzato di servizi (Enhanced Service Provider, ESP)*: operatore titolare di licenza per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa o mobile o titolare di autorizzazione se fornitore di servizi dati o di servizi diversi dalla voce commutata. L'operatore rivende il servizio di comunicazione dell'operatore di rete mobile e fornisce in maniera indipendente servizi a valore aggiunto. Non è dotato di numerazione propria e quindi non emette direttamente proprie SIM *card* (fornite al cliente dall'operatore di rete mobile), ma utilizza un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le SIM *card* in maniera indipendente dall'operatore di rete mobile, e avendo la possibilità di esercitare con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e di distribuzione. L'operatore è in generale responsabile delle attività della gestione, del *customer care*, e della fatturazione del cliente.

– *Fornitore tradizionale di servizi e semplice rivenditore di traffico (Service Provider, SP, e Air Time Reseller)*: operatore titolare di autorizzazione in quanto non ha un rapporto diretto con il cliente nella vendita di servizi di fonia aperta al pubblico e non si impegna direttamente a gestire rapporti di assistenza al cliente (rientranti generalmente nelle condizioni del contratto con il MNO). Esso acquista, infatti, minuti o volumi di traffico all'ingrosso dall'operatore di rete e lo rivende sul mercato anche associato ad applicazioni e contenuti per conto dell'operatore di rete mobile, ovvero vende servizi di comunicazione mobile fornendo al cliente la SIM *card* con marchio dell'operatore di rete mobile. Nelle attività di vendita può avere un grado più o meno elevato di autonomia sia relativamente all'uso di un proprio marchio commerciale, sia relativamente alle politiche di prezzo e alla gamma dei servizi forniti (voce, dati). In caso di totale assenza di autonomia, laddove operasse come puro rivenditore di traffico (*air time reseller*), concluderebbe un accordo commerciale con il MNO per l'acquisto all'ingrosso del traffico e la definizione delle modalità di distribuzione, confezionamento e prezzo dei servizi che saranno poi rivenduti sul mercato finale dal *reseller*. Nel caso di riconoscimento di un certo grado di autonomia, invece, il *reseller* può operare sul mercato finale dei servizi con un proprio marchio commerciale e proprie strategie di confezionamento e tariffazione dei servizi al cliente, rappresentando in questo caso un canale di vendita totalmente alternativo a quello del MNO.

– *Fornitore di contenuti e fornitore di applicazioni (Content Provider, CP, e Application Service Provider, ASP)*: operatore che fornisce contenuti specifici e applicazioni (sotto forma di immagini, suoni, informazioni) agli operatori di rete mobile e ai fornitori di servizi. La loro numerosità e varietà cresce con l'evoluzione del mercato dei servizi dalla voce ai dati fino alle prestazioni interattive per esigenze specifiche (es. servizi bancari, servizi di informazione-tempo libero, servizi finanziari, pubblicità *on line*, ecc.). Il passaggio ad un ambiente multimediale attraverso le piattaforme di terza generazione accresce notevolmente il potenziale e i livelli di autonomia di tali operatori nelle relazioni con la clientela (relazione *client-server*).

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche dei diversi operatori nella filiera radiomobile, con particolare riferimento ai servizi di telefonia mobile, dato che questi ultimi rappresentano oggi la quasi totalità dei ricavi sul mercato mobile (2).

Tabella 1 - **I diversi attori nel mercato radiomobile**

Risorse/apparati proprietari	*Service Provider* tradizionale SP e *Air Time Reseller*	Fornitore avanzato di servizi ESP	Fornitore di accesso indiretto IAP	Operatore virtuale di rete mobile MVNO	Operatore di rete mobile MNO
Frequenze spettro radio	–	–	–	–	Licenza con assegnazione frequenze
SIM *card*	–	Marchio delle SIM ospitate	–	Emette SIM *card* con proprio MNC	Emette SIM *card*
Infrastrutture rete di commutazione e di trasporto e HLR	Possono avere elementi di commutazione e trasporto	Possono avere elementi di commutazione e trasporto	Commutazione e trasporto	Commutazione + HLR (+ trasporto)	Commutazione + HLR + VLR + trasporto
Politiche di prezzo	Parzialmente indipendente	Parzialmente indipendente	Parzialmente indipendente	Indipendente	Indipendente
Marchio commerciale	Parzialmente indipendente	Indipendente	Indipendente	Indipendente	Indipendente

Fonte: Elaborazioni dell'Autorità su fonte Ovum, 2000

2. Il ruolo della regolamentazione e del regolatore

2.1. Competitività sul mercato radiomobile e obiettivi delle misure asimmetriche in fase di avvio delle attività

In Italia gli operatori nuovi entranti hanno avuto e hanno il diritto al *roaming* nazionale a condizioni "regolate" per un certo periodo di tempo e condizionatamente a specifici obblighi di copertura del territorio e della popolazione con proprie risorse radio. Tale misura, di natura transitoria, ha l'obiettivo di favorire la concorrenza nel mercato delle reti di accesso e delle infrastrutture mobili laddove il mercato è caratterizzato dalla presenza di uno o due operatori "forti" già esistenti. Tale misura è attualmente ancora operativa per il terzo e quarto operatore entrati sul mercato GSM (Wind e Blu) ed è stata prevista, relativamente all'utilizzo delle reti GSM, per gli operatori nuovi entranti nel mercato della terza generazione. La valutazione della concorrenza sul mercato da parte del regolatore dipende quindi dal risultato raggiunto in termini di copertura (infrastrutture) e, quindi, di numerosità degli operatori esistenti sul mercato delle reti radiomobili. Le misure asimmetriche, infatti, perseguono nel breve periodo l'obiettivo di assicurare una competizione "ad armi pari" garantendo sia un certo equilibrio nell'assegnazione delle risorse frequenziali, sia il diritto da parte degli entranti ad utilizzare le reti degli operatori esistenti in fase di realizzazione della copertura (operatori virtuali per un periodo transito-

(2) Il fatturato proveniente dai servizi di comunicazione mobile vocale rappresenta oggi circa il 98% del fatturato complessivo del settore. Il mercato tuttavia si sposterà sempre dalla voce verso i servizi multimediali per effetto dello sviluppo dei servizi sulle piattaforme UMTS. Sulla base di valutazioni interne all'Autorità la percentuale degli utenti multimediali sugli utenti complessivi (voce + multimedia) passerà dal 16% del 2005 al 60% nel 2015. Tali dinamiche sono più sostenute in termini di ricavi in cui il tasso di crescita dei ricavi dati sarà accelerato anche dall'evoluzione dei servizi e sistemi GSM (SMS, WAP, GPRS). I ricavi provenienti dai servizi dati dovrebbero già a partire dal 2005 superare quelli derivanti dai servizi voce.

rio) e quindi di sviluppo delle infrastrutture. In un arco di tempo più lungo, invece, la presenza di più reti in concorrenza dovrebbe incentivare e realizzare maggiori effetti sui consumatori in termini di prezzi, qualità dei servizi e innovazione.

La presenza di tali misure asimmetriche va tenuta in considerazione nella valutazione dell'introduzione di figure quali i MVNO, in quanto si tratterebbe in questo caso di valutare la revisione del quadro regolamentare di riferimento trasformando una misura pro-concorrenziale transitoria in una regola strutturale permanente.

2.2. Quadro normativo applicabile all'accesso alle reti radiomobili

Le decisioni del regolatore intese a prevedere diritti e/o obblighi di accesso alle reti mobili da parte di operatori terzi in maniera strutturale e permanente (obblighi di *roaming* permanente, obblighi di *carrier selection* e *preselection*, introduzione dei MVNO) possono influenzare la struttura del mercato radiomobile.

Nell'ambito della consultazione, inoltre, è emersa la necessità di definire il quadro giuridico di riferimento in cui si muovono i diversi attori in gioco. Anche relativamente a tale aspetto è emersa la necessità dell'Autorità di assumere una propria posizione interpretativa della normativa nazionale e comunitaria, data la diversità delle interpretazioni fornite dagli operatori partecipanti alla consultazione.

In particolare sono due gli aspetti rilevanti su cui l'Autorità intende pronunciarsi:

a) ambito di applicazione e tipologia del titolo autorizzatorio per operare nel mercato radiomobile dei soggetti così come definiti nel punto 1;

b) attuale stato della normativa in termini di obblighi ricadenti su alcuni operatori.

Entrando più nel dettaglio:

a) I MNO sono soggetti titolari di licenza che assegna loro frequenze su banda radiomobile. La stessa licenza assegna al titolare i numeri identificativi dell'operatore del servizio radiomobile; gli IAP sono soggetti titolari di licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione di una rete fissa di telecomunicazioni al fine di prestare il servizio di telefonia vocale a cui è stato assegnato un codice di identificazione dell'operatore per l'instradamento della chiamata in modalità "*easy access*"; gli ESP sono soggetti titolari di licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazioni (inclusa telefonia fissa) se fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico (*); sono invece soggetti autorizzati se fornitori di servizi dati o di servizi a valore aggiunto; gli SP e gli *air time reseller* sono titolari di un'autorizzazione generale, in quanto gli specifici oneri relativi agli aspetti qualitativi e di *customer care* sono assolti dal licenziatario con cui tali soggetti hanno un accordo.

La figura del MVNO, invece, non è prevista dall'attuale quadro normativo. Tali operatori dovrebbero essere titolari di una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Sulla base del titolo di licenziatario per la prestazioni di servizi di comunicazioni mobili e personali, il MVNO dovrebbe avere diritto attraverso la licenza a richiedere numerazioni per tali servizi (cioè 3XY UUUUUU-U). La definizione di tale numerazione nella disciplina nazionale (articolo 1, lettera d), del provvedimento dell'Autorità n. 1/CIR/99 e successivi aggiornamenti) identifica la numerazione per servizi di comunicazione mobile, "la numerazione che nel codice individua una rete di comunicazione mobile", associando tale numerazione alle attività di rete. Occorre, quindi, una variazione dell'attuale normativa per estendere il diritto alla numerazione per servizi mobili (necessaria ad emettere SIM *card* e numerazioni proprie) anche ai soggetti titolari di licenza per la prestazione dei servizi e non solo ai MNO.

(*) Nel caso di operatori titolari di licenza per la prestazione del servizio di telefonia fissa, questi è tenuto a comunicare all'Autorità – previo accordo commerciale con il MNO – i servizi e le condizioni di offerta. Non essendo dotati di proprie SIM *card* o di numerazioni proprie per i servizi di comunicazioni mobili e personali (servizi offerti loro dagli operatori di rete) non è necessaria una specifica licenza per la prestazione dei servizi di comunicazioni mobili e personali. Si tratta in ogni caso di soggetti licenziatari in quanto fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico a cui si applicano specifici oneri nelle relazioni con la clientela. In linea generale si applicano le stesse condizioni valide per i servizi di telecomunicazioni fisse nelle relazioni con i clienti e nei rapporti con l'Autorità, ad esempio comunicazione dei servizi e delle condizioni offerte, tipologia di clientela a cui è rivolto il servizio, rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 nelle relazioni con la clientela.

b) Relativamente agli obblighi di fornitura dell'accesso ricadenti sugli operatori di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, l'Autorità rileva quanto segue. Tale obbligo è fatto derivare, sulla base degli atti della consultazione, dall'interpretazione estensiva della direttiva 97/33/CE (articolo 4, comma 2) e della direttiva 98/10/CE (articolo 16) che afferma che gli operatori di reti pubbliche e di servizi di telefonia aperta al pubblico, notificati come aventi notevole forza di mercato, devono soddisfare ogni ragionevole richiesta di accesso alla rete. Il principio è ripreso nella normativa italiana all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97. Si tratta, sia nell'interpretazione dell'accesso come servizio di raccolta (in modalità *easy* o *equal access*), sia nell'interpretazione di accesso speciale a punti diversi dai punti terminali (*unbundling*) di un'estensione degli obblighi e delle modalità di regolamentazione della rete di accesso dell'operatore tradizionale di rete fissa agli operatori di reti mobili. Tale estensione, tuttavia, non trova armonizzazione nella normativa comunitaria in cui non esiste, allo stato, una posizione comune dell'estensione degli obblighi di accesso (più estensivi di quelli sull'interconnessione) agli operatori notificati nel mercato radiomobile. Non è tra l'altro estendibile alle reti e ai servizi di comunicazione mobile quanto rilevato dalle direttive ONP in tema di reti e di servizi di telefonia vocale (fissa). Nell'ambito delle direttive ONP, i servizi di telefonia vocale sono infatti definiti all'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come "la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale". Partendo da tale definizione l'accesso alla rete in punti diversi dai punti terminali di rete rappresenta una condizione per favorire la concorrenza sui servizi di telefonia fissa basati sulla distanza (locale, nazionale). Il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni mobili e personali, come afferma la stessa direttiva 96/2/CE (direttiva che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobile e personali, cosiddetta direttiva di liberalizzazione del mercato radiomobile), "non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE".

Oltre a non essere caratterizzati dagli stessi obiettivi di disaggregazione dei servizi in quanto i servizi di comunicazione mobile sono indipendenti dalla distanza, l'accesso alla rete fissa e l'accesso alla rete mobile presentano caratteristiche strutturali diverse in termini di: a) contendibilità, b) sostituibilità dell'offerta e c) sostituibilità della domanda di servizi, e cioè delle condizioni strutturali rilevanti al fine di individuare condizioni di potere monopolistico o di forte asimmetria tra operatori tali da giustificare obblighi alla disponibilità di risorse e infrastrutture essenziali alla liberalizzazione. Mentre, infatti, l'accesso alla rete dell'operatore *incumbent* di rete fissa presenta caratteristiche di non contendibilità tecnologica, di non sostituibilità dell'offerta e di condizioni di sostanziale monopolio tali da non creare condizioni di trasferibilità della domanda, le reti di accesso radiomobili, invece, presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono caratterizzate da una situazione di parziale contendibilità fintantochè le risorse radio non vengono allocate in maniera efficiente sul mercato (4). L'utilizzo efficiente delle risorse radio, infatti, limitate in una fase iniziale, cresce con il rilascio di nuove licenze ai MNO ed è compito dell'Autorità favorire la liberazione di tali risorse e la loro allocazione al mercato radiomobile, garantendo una maggiore concorrenza sul mercato delle reti e dei servizi mobili, attraverso la promozione di una concorrenza diretta sul mercato dell'accesso ("*facility based competition*"), anche sulla base di quanto stabilito all'articolo 6, comma 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 318/97;

b) una volta garantito l'ingresso a più operatori con proprie infrastrutture (MNO), si realizza una condizione di sostituibilità dell'offerta nell'accesso alle reti tale da non giustificare obblighi specifici. La presenza di più reti, infatti, porta il mercato a generare le forme ottimali di utilizzo della capacità di rete;

c) anche la sostituibilità della domanda di servizi dipende dalle condizioni concorrenziali nelle reti di accesso. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso radio (più MNO) spinge verso la riduzione dei costi dell'accesso, con rilevanti benefici sui prezzi dei servizi intermedi degli operatori di servizi e di conseguenza sui prezzi finali. La fornitura di servizi di accesso indiretto, invece, consentirebbe di operare

(4) Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, il numero di licenze può essere limitato in relazione ad una insufficiente disponibilità dello spettro di frequenze, ma in ogni caso le Autorità devono garantire la liberazione dello spettro e la creazione di condizioni concorrenziali sul mercato delle comunicazioni mobili e personali favorendo la realizzazione di sistemi e servizi pan-europei (direttiva 96/2/CE).

sui margini positivi (in particolare su alcune direttrici di traffico) derivanti dalla presenza di condizioni scarsamente concorrenziali nell'accesso, senza necessariamente spingere i prezzi verso una riduzione generalizzata con conseguente limitazione dei benefici in termini di efficienza sul sistema complessivo. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso rappresenta, quindi, una condizione prioritaria per il regolatore come meglio specificato nel successivo punto 4.

Alla luce delle differenze strutturali e normative fra i mercati fissi e mobili sopra esposte, l'Autorità non ritiene estensibili gli obblighi definiti dall'articolo 4, comma 2, della direttiva 97/33/CE e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 alle condizioni di accesso alle reti radiomobili ricollegabili alla raccolta o accesso disaggregato ad elementi di rete.

La normativa attuale, quindi, non impone obblighi quali quello della fornitura dell'accesso indiretto e condizioni per la fornitura di tale fattispecie di accesso agli operatori di rete mobile, fornitura che può avvenire sulla base di una decisione autonoma dell'operatore e, di conseguenza, sulla base di un accordo negoziale con altri operatori licenziatari. In tal caso l'operatore di rete sceglie autonomamente il modo più efficiente di sfruttamento della propria capacità di rete radio e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica 318/97.

2.3. Evoluzione del quadro europeo

La Commissione europea ha predisposto uno schema di cinque direttive che dovrebbe consentire una regolamentazione integrata dell'infrastruttura di comunicazione. In particolare, la proposta di direttiva COM (2000) 393 su "un quadro regolamentare comune per le infrastrutture e i servizi di comunicazione elettronica", e la proposta di direttiva COM (2000) 384 "relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime" danno alcune indicazioni di carattere generale relativamente alle tematiche in esame.

La proposta di direttiva COM (2000) 393 propone una definizione di rete di comunicazione elettronica omogenea tra le varie tecnologie di trasmissione e commutazione utilizzate (articolo 2) e invita le Autorità di regolamentazione a sviluppare una regolamentazione che sia tecnologicamente neutrale (articolo 7); allo stesso articolo 7 la Commissione invita le Autorità a produrre una regolamentazione che assicuri agli utenti il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità dei servizi, e incoraggi gli investimenti efficienti in infrastrutture.

Gli articoli 13 e 14 indicano le condizioni alle quali possono essere imposti obblighi asimmetrici agli operatori aventi notevole forza di mercato e sottomette tali decisioni da parte delle Autorità nazionali a una dettagliata analisi di mercato e delle condizioni competitive esistenti.

La proposta di direttiva COM (2000) 384 fornisce una definizione di accesso (articolo 2) molto ampia, ovvero "il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica", comprendendo tra l'altro "l'accesso alle reti mobili, in particolare per il *roaming*".

L'articolo 8 consente alle Autorità di imporre alle imprese che detengono notevole potere di mercato, e in casi eccezionali anche alle imprese che non detengono notevole potere di mercato, obblighi ai fini di evitare distorsioni della concorrenza e ai fini "di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno [...] e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori".

L'articolo 12 infine stabilisce che, ai sensi dell'articolo 8, agli operatori può essere imposto, tra l'altro, "l'obbligo di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete", "l'obbligo di garantire la rivendita di determinati servizi", "l'obbligo di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie di importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi", "l'obbligo di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili".

Nell'imposizione eventuale di tali obblighi le Autorità nazionali dovranno tenere conto tra l'altro "della fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti", della "fattibilità della fornitura dell'accesso proposto", degli "investimenti iniziali del proprietario della risorsa".

L'Autorità partecipa attivamente alla definizione del futuro quadro regolamentare comunitario, anche per garantire che l'evoluzione della regolamentazione nazionale avvenga in sintonia con gli sviluppi a livello comunitario.

3. Il mercato rilevante al fine della valutazione dell'introduzione dei MVNO sul mercato radiomobile in Italia

Il mercato rilevante ai fini dell'introduzione dei MVNO è il mercato dell'accesso alle risorse radio degli operatori radiomobili (MNO). Un primo aspetto da affrontare è quello relativo al mercato dei sistemi radiomobili ritenuto rilevante. A tale proposito l'Autorità considera il mercato in esame quale mercato unico, indipendente dalla tecnologia e dal sistema radiomobile che costituisce la piattaforma per la fornitura dei servizi. Il mercato di accesso a cui fare riferimento è, quindi, quello dei sistemi GSM e IMT2000/UMTS nella sua interezza, che non possono essere considerati separatamente come di converso segnalato dall'AGCM nel parere del 13 giugno 2000. L'evoluzione delle reti radiomobili e la capacità delle diverse piattaforme utilizzate, infatti, consente di definire un mercato sempre più indipendente dalle tecnologie. Sebbene, infatti, le nuove tecnologie UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) consentano di fornire servizi anche interattivi e innovativi rispetto alle piattaforme GSM, il mercato non presenta delle discontinuità e sarà caratterizzato da una graduale e non improvvisa migrazione verso i nuovi servizi e applicazioni. A testimonianza di ciò si riscontra un graduale sviluppo del sistema GSM verso il sistema UMTS, con gli operatori che hanno avviato investimenti incrementali e soluzioni cosiddette di 2,5G (GPRS, *General Packet Radio Service*). Anche sotto il profilo dei servizi è riscontrabile un'innovazione delle piattaforme GSM al fine di avviare e far decollare la diffusione dei servizi dati attraverso le reti radiomobili, mediante l'utilizzo di appositi protocolli abilitanti come il WAP (*Wireless Application Protocol*). Questa considerazione è importante al fine di stabilire che una introduzione degli operatori virtuali di rete mobile limitatamente alle reti GSM non è coerente con la delimitazione del mercato a fini regolamentari e proconcorrenziali, in quanto tale manovra strutturale avrebbe rilevanti impatti anche sulle reti UMTS. La considerazione del mercato di riferimento quale mercato unico per la seconda e la terza generazione è tra l'altro tenuta in considerazione nella determinazione del diritto al *roaming* nazionale sulle reti degli operatori radiomobili GSM esistenti da parte degli operatori nuovi entranti nel mercato UMTS. La ratio di tale diritto sta proprio nel fatto che i due mercati sono strettamente correlati sotto il profilo concorrenziale in quanto:

a) il traffico e i servizi veicolati sulle reti GSM rappresentano un mercato di massa i cui consumatori costituiscono, sul mercato dei servizi UMTS un potenziale di domanda di sostituzione;

b) i terminali *dual mode* consentiranno la scelta indifferenziata di entrambi i sistemi, sia in quanto l'utente non necessariamente è interessato a conoscere la piattaforma su cui usufruisce dei diversi servizi;

c) sotto il profilo dell'andamento della domanda i *trend* di sviluppo del mercato dei servizi voce e dati vedranno una graduale riduzione dei ricavi provenienti dalla voce rispetto a quelli derivanti dai dati e servizi a valore aggiunto con conseguenze in termini di allocazione degli investimenti e realizzazione dei nuovi sistemi.

Il mercato dell'accesso alle reti mobili in Italia presenta alcune caratteristiche generali ai sistemi radiomobili, altre specifiche del nostro sistema nazionale. Tra quelle generali, riconducibili allo sviluppo di sistemi pan-europei, il mercato delle reti radiomobili presenta le seguenti caratteristiche significative:

– barriere all'entrata derivanti dalla scarsità delle risorse radio. Le licenze e l'assegnazione di frequenze avviene sulla base della disponibilità della risorsa spettrale disponibile, che costituisce quindi un limite al numero di operatori sul mercato ("*bottleneck facility*");

– la numerosità degli operatori è limitata dalla disponibilità dello spettro, ma è crescente nel tempo sia in quanto l'Autorità stessa promuove la allocazione di nuovo spettro ad esigenze legate alle comunicazioni e coerentemente con lo sviluppo del mercato dei servizi; dall'altra in quanto la disciplina comunitaria con l'obiettivo della realizzazione e diffusione di sistemi pan-europei di comunicazione mobile ha accelerato le procedure di entrata di nuovi operatori nei singoli Stati membri finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle tecnologie e dei servizi;

– elevati investimenti e costi per la realizzazione, l'operatività e lo sviluppo dei sistemi di rete non solo di natura tecnica, ma anche in competenze professionali specifiche;

– rapido sviluppo del numero di utenti di telefonia mobile a partire dalla seconda metà degli anni '90, su cui ha inciso la commercializzazione del servizio pre-pagato;

– concentrazione degli operatori *leader* in fase di consolidamento del mercato europeo, anche per effetto della globalizzazione (vedi Vodafone AirTouch-Mannesmann) e maggiori economie di scala con la rottura dei confini nazionali.

In Italia sono operativi i sistemi TACS (*Total Access Communications System*) e GSM, mentre è in atto la procedura per l'aggiudicazione della gara per operare nel sistema di terza generazione (IMT2000/UMTS). Similmente ai principali europei e a motivo del vincolo delle risorse radio il mercato italiano vede la presenza di quattro operatori nazionali di rete mobile – Telecom Italia Mobile, Omnitel, Wind e Blu – a cui si affiancherà almeno un operatore nuovo entrante all'esito della gara per l'assegnazione delle licenze IMT2000/UMTS.

La società Telecom Italia Mobile (Tim) fornisce, in condizioni di monopolio, il sistema analogico TACS a 900 Mhz. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che le attuali frequenze assegnate al TACS saranno successivamente riservate al sistema GSM (GSM ed E-GSM) con conseguente dismissione del sistema analogico e caduta dell'esclusiva da parte di Tim su tale banda, sulla base di quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale. Indipendentemente dai termini della normativa, la dismissione del sistema analogico rappresenta anche una naturale prospettiva di evoluzione della domanda verso i nuovi servizi. La migrazione degli utenti ai nuovi sistemi, segnale di una maggiore percezione delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, è un indicatore significativo dell'evoluzione dei bisogni degli utenti riscontrabile nell'andamento del numero di lince TACS dal 1998 al 1999 anno in cui il numero di linee segna una caduta dell'11% passando da 3,564 a 3,176 milioni (fonte bilancio Tim).

Data la prospettiva di dismissione del sistema e di migrazione della clientela sui sistemi di seconda e terza generazione, sono considerati nell'analisi i soli sistemi GSM e UMTS.

Relativamente alle specificità del mercato italiano delle reti radiomobili GSM è possibile riscontrare alcune differenze sostanziali del mercato italiano che hanno condizionato il quadro regolamentare esistente. Al fine di cogliere tali differenze sono stati presi a riferimento alcuni paesi campione, assimilabili al sistema italiano per dimensione e per posizionamento rispetto al percorso di costruzione del mercato unico europeo. I paesi considerati sono: Spagna, Regno Unito, Francia, Germania.

La prima differenza è riscontrabile nella dimensione del mercato e nei tassi di crescita che hanno caratterizzato il mercato dei servizi radiomobili in Italia rispetto ai paesi del campione. La tabella successiva mostra il numero di utenti di servizi mobili e i livelli percentuali di penetrazione tra la popolazione nel periodo 1995-1999.

Tabella 2 - **Sviluppo degli utenti alla telefonia mobile e diffusione degli utenti sulla popolazione nei paesi campione**

Paesi	1995		1996		1997		1998		1999	
	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.
Italia	3,923	6,9	6,418	11,2	11,760	20,6	20,3	35,5	30,068	52,6
Spagna	0.944	2,4	2,996	7,6	4,337	10,9	7,051	17,6	15,005	37,5
Regno Unito	5,410	9,4	6,810	11,7	8,344	14,3	13,001	22,3	23,944	41,0
Francia	1,374	2,4	2,501	4,3	5,792	9,9	11,170	19,2	20,618	35,3
Germania	3,724	4,6	5,790	7,1	8,300	10,2	13,955	17,1	23,250	28,4

Fonte: Mobile Communications, 2000

Una seconda differenza è riscontrabile nei tempi di ingresso degli ultimi (in termini di entrata commerciale) operatori sul mercato, in seguito al rilascio delle rispettive licenze. A tale proposito è possibile riscontrare un ritardo nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto ai paesi campione, come evidenziato dalla tabella successiva che mostra un ritardo di 3.4 anni nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto al ritardo medio di 2.6 anni dell'entrata dei terzi operatori nei paesi campione. Simile all'Italia è solo la situazione spagnola in cui il terzo operatore ha avviato il servizio solo a partire dal 1999.

Tabella 3 - **Avvio commerciale del servizio GSM all'utenza diffusa nei paesi campione**

Paese	Operatore*	Data di avvio	Anni di ritardo rispetto al primo
Italia	Tim	10/95	0
	Omnitel	12/95	0.2
	Wind	**3/99**	3.4
	Blu	5/00	4.6
Spagna	Telefonica Moviles	7/95	0
	Airtel	10/95	0.2
	Amena	**4/99**	3.8
Regno Unito	Vodafone	7/92	0
	OneToOne	9/93	1.2
	Cellnet	**1/94**	1.5
	Orange	4/94	1.8
Francia	France Telecom	7/92	0
	Sfr	4/93	0.8
	Bouygues Telecom	**5/96**	3.8
Germania	Mannesmann	7/92	0
	T_Mobil	7/92	0
	E-plus	**5/94**	1.8
	Viag Interkom	3/98	5.7

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati *European Radiocommunications Office*, 2000

* Fra gli operatori ancora attivi nel servizio analogico, Tim ha lanciato il servizio TACS nell'aprile '90, Telefonica nell'aprile '90, Cellnet e Vodafone nel gennaio '85.

Una terza caratteristica distintiva del nostro sistema nazionale, si riscontra in termini di bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al sistema radiomobile. Il nostro paese ha assegnato una banda inferiore al sistema GSM (900 e 1800 Mhz) rispetto ai paesi campione.

Tale limite, inoltre, risulta ulteriormente penalizzante se si considera il numero di clienti mobili in Italia rispetto agli altri paesi del campione. Come si evince dalla successiva tabella, il numero di Mhz assegnato in Italia è inferiore a quello dei paesi del campione non solo in valore assoluto, ma anche in termini di banda allocata per singolo abitante e per singolo utente di servizi GSM

Tabella 4 - **Banda dello spettro frequenziale assegnata al sistema radiomobile GSM (900 e 1800) e ripartizione sulla popolazione e sul numero di utenti al 31 marzo 2000**

Paese	Banda Totale (Mhz)*	Popolazione (milioni)	Popolaz./Mhz (migliaia)	Utenti (milioni)	Utenti / Mhz (migliaia)
Italia	51.4	57.6	**1121**	28.7	**558**
Spagna	64.2	39.3	612	15.7	245
Regno Unito	96.8	59.1	611	25.3	262
Francia**	72.6 (max)	58.7	809 (approx)	21.8	300 (approx)
Germania	79.6	82.1	1031	24.2	304

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati *European Radiocommunications Office*, 2000

* I Mhz indicati si intendono duplex.
** In Francia lo spettro dei 3 operatori è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per Mhz risulta complesso; si è quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per Mhz.

Una quarta differenza dell'Italia, si riscontra nella concentrazione del mercato sui primi due (in termini di entrata) operatori radiomobili, soprattutto a motivo dei diversi tempi di ingresso degli altri entrati. La distribuzione delle quote di mercato risulta in Italia meno equilibrata rispetto agli altri paesi (ad eccezione della Spagna, che però ha solo tre operatori). Tim e Omnitel detengono al 31 marzo 2000 il 94% della quota di mercato, contro una rispettiva quota dei primi due operatori pari rispettivamente all'84% per la Francia, al 79.7% per la Germania e al 59% per il Regno Unito. Il quarto operatore, laddove presente, detiene già il 4.1% della quota di mercato (Germania) e raggiunge il 23% nel Regno Unito, Blu in Italia ha avviato il servizio commerciale solo nel mese di maggio 2000.

Tabella 5 – **Quote di mercato e frequenze GSM dei singoli operatori**

Paese	Operatore	Banda (Mhz)	Utenti (mil.)	Quota di mercato (%)	Utenti medi / Mhz (mig.)
Italia (1)	Tim	16.2	15.8	55	975
	Omnitel	15.2	11.1	39	730
	Wind	14.8	1.8	6	130
	Blu	10	0	0	0
Spagna (2)	Telefonica Moviles	25.4	9	57.4	354
	Airtel	25.4	5.4	34.4	212
	Amena	13.4	1.3	8.2	100
Regno Unito (3)	Vodafone	18.4	7.8	31	424
	Cellnet	18.4	7.2	28	391
	OneToOne	30	4.6	18	153
	Orange	30	5.7	23	190
Francia (4)	France Telecom	22.4 (max)	10.5	48	469 (approx)
	Sfr	22.4 (max)	7.8	36	348 (approx)
	Bouygues Telecom	27.8 (max)	3.5	16	126 (approx)
Germania	Mannesmann	17.4	9.8	40.5	563
	T_Mobil	17.4	9.5	39.2	545
	E-plus	22.4	3.9	16.2	174
	Viag Interkom	22.4	1	4.1	45

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati *European Radiocommunications Office*, 2000

(1) In Italia: Tim dispone anche di 11.8 Mhz per il sistema analogico TACS con circa 3.2 milioni di utenti; 3 dei 16.2 Mhz indicati per Tim sono solo nelle 16 maggiori città; 2 dei 15.2 Mhz indicati per Omnitel sono solo nelle 16 maggiori città; 4.8 dei 14.8 Mhz indicati per Wind sono solo fuori dalle 16 maggiori città, pertanto, nel calcolo della banda utile ai fini della media utenti per Mhz si è tenuto conto della distribuzione media degli stessi.
(2) In Spagna Telefonica dispone anche di 16.5 Mhz per il sistema analogico con 650.000 utenti.
(3) Nel Regno Unito Vodafone dispone anche di 8 Mhz con 200.000 utenti e Cellnet di 8 Mhz con 540.000 utenti per il sistema analogico.
(4) In Francia lo spettro dei 3 operatori è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per Mhz risulta complesso; si è quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per Mhz

Una quinta differenza, di natura regolamentare, è data dall'obbligo di *roaming* per un periodo transitorio concesso dagli operatori esistenti agli operatori nuovi entranti. La finalità di tale misura, di natura pro-concorrenziale, è stata ed è fondamentale a gestire il problema dei diversi tempi di ingresso nel mercato e a favorire l'accelerazione della concorrenza attraverso una specifica regola asimmetrica per un periodo transitorio, condizionata alla copertura per fasi del territorio e/o della popolazione con l'infrastruttura di rete proprietaria. In particolare, in Italia la regolamentazione ha definito le regole "per" e "sul" mercato della rete di

accesso radio, sulla base di due criteri fondamentali: il primo relativo all'assegnazione delle frequenze; il secondo relativo all'introduzione di regole pro-concorrenziali transitorie, con particolare riguardo all'obbligo, ricadente sull'operatore/i già esistente/i, di fornire il servizio di *roaming* al nuovo/i entrante/i. I due criteri sono stati seguiti nella fase di entrata di Omnitel, di Wind, di Blu e sono stati ribaditi dall'Autorità nel percorso regolamentare che accompagna il rilascio delle licenze di terza generazione (delibere 410/99 e 388/00/CONS), nelle modalità specificate di seguito.

Le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia sono entrate sul mercato in seguito all'assegnazione delle rispettive concessioni rilasciate in via diretta alla società Telecom (dicembre 1993) e in seguito ad una gara alla società Omnitel (marzo 1994). La società Omnitel ha usufruito del *roaming* nazionale sulla rete di Tim a condizioni regolate dal marzo 1996 al 1999 e limitatamente ad alcune zone del territorio nazionale. L'obbligo di *roaming* e la disponibilità del servizio sul territorio era, infatti, condizionata al rispetto di specifici obblighi di copertura ([5]).

La società Wind entra sul mercato radiomobile in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza per l'espletamento del servizio radiomobile GSM 1800 nel giugno 1998. Anche in questo caso si prevedono obblighi di copertura e diritto al *roaming* a condizioni regolamentate ([6]).

La società Blu entra sul mercato in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza nell'agosto 1999. La delibera dell'Autorità n. 69/99 non impone obblighi di copertura, tranne quelli volontariamente assunti dall'operatore nell'offerta presentata e prevede il diritto al *roaming* per diciotto mesi nelle aree non coperte e per tre mesi nelle aree coperte direttamente.

Gli stessi criteri sono stati seguiti dall'Autorità nella definizione delle condizioni regolamentari per la terza generazione. Anche in questo caso al nuovo entrante è concesso, quale misura pro-concorrenziale transitoria, il diritto al *roaming* a condizioni regolate sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti aggiudicatari per un periodo transitorio e condizionato alla realizzazione della copertura del territorio con la propria infrastruttura ([7]). Obblighi di copertura sono, infine, previsti per gli operatori entranti nel mercato della terza generazione al fine del rilascio della licenza ([8]).

Un'ulteriore caratteristica da prendere in considerazione nell'analisi del mercato di riferimento ai fini della valutazione dell'introduzione dei MVNO, riguarda infine la fase di avvio della terza generazione radiomobile e gli investimenti che i nuovi operatori si accingono a sostenere.

Riepilogando il mercato delle reti e dei servizi radiomobili di seconda e terza generazione, considerato mercato rilevante ai fini dell'analisi, presenta in Italia le seguenti caratteristiche:

- alta penetrazione dei servizi di telefonia mobile e avvio della diffusione dei servizi dati;
- ingresso recente del terzo e quarto operatore GSM e investimenti di realizzazione delle reti, nonché della copertura della popolazione, non completati;
- frequenze allocate per ciascun operatore (sia 900 sia 1800) inferiori alla media UE;

([5]) In particolare l'articolo 5 della convenzione prevedeva che la società doveva essere in grado di realizzare il servizio entro diciotto mesi dal rilascio della concessione assicurando la copertura di almeno il 40% del territorio nazionale e comunque della totalità dei comuni capoluogo di regione. Tale percentuale sale al 70% del territorio e al 90% della popolazione entro cinque anni dal rilascio della concessione.

([6]) In particolare l'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998 prevede che la società, cui viene assegnata anche una banda a 900 Mhz, assicuri la copertura, attraverso l'utilizzo di entrambe le bande di frequenza, a 900 e 1800 Mhz, di almeno il 40% del territorio nazionale entro trenta mesi dalla data di assegnazione delle frequenze 900 Mhz. L'articolo 6, che disciplina le condizioni di *roaming*, prevede il diritto al *roaming* (a condizioni regolamentate) fino a diciotto mesi dalla messa a disposizione delle frequenze nelle aree in cui è richiesto e decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura nelle aree per le quali è stata prevista la fornitura diretta.

([7]) In particolare, sulla base di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, della delibera 388/00/CONS, gli operatori nuovi entranti hanno diritto al *roaming* nazionale sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti anch'essi aggiudicatari a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti per una durata di 30 mesi dall'accordo su tutto il territorio nazionale e fino a 60 mesi nei capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante sulla base degli impegni contenuti nella licenza. Gli operatori esistenti aggiudicatari aventi notevole forza di mercato forniscono il *roaming* a condizioni orientate al costo e l'Autorità si avvale del principio di *retail minus* quale test di valutazione.

([8]) In particolare, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 6, della delibera 410/99 devono coprire, entro trenta mesi a partire dal 1° gennaio 2002, i capoluoghi di regione ed entro sessanta mesi i capoluoghi di provincia.

- concentrazione della quota di mercato sui primi due operatori e progressivo aumento della concorrenza con l'entrata del terzo e quarto operatore;

- regolamentazione finalizzata ad accompagnare le misure pro-concorrenziali di roaming (misura transitoria) con la realizzazione di proprie infrastrutture sul territorio.

4. Analisi degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione

Nell'analizzare gli effetti, in termini di costi e benefici, di una possibile revisione del quadro regolamentare che preveda l'introduzione di nuove figure sul mercato radiomobile quali i MVNO, l'Autorità ha tenuto conto dei seguenti obiettivi della regolamentazione:

a) promuovere una concorrenza efficiente sul mercato delle infrastrutture di accesso radiomobile;

b) consentire agli operatori di rete nuovi entranti nel mercato della terza generazione di ridurre i livelli di incertezza e i rischi connessi al recupero degli investimenti di entrata;

c) garantire migliori condizioni per gli utenti in termini di prezzo, qualità e innovazione dei servizi.

L'analisi del mercato dei sistemi radiomobili di cui al precedente considerando, mette in luce come in Italia il mercato delle infrastrutture mobili di seconda generazione non risulti ampiamente sviluppato sotto il profilo infrastrutturale e soprattutto sotto il profilo concorrenziale, condizione che può ostacolare e non promuovere la concorrenza sui servizi. Tale considerazione trae origine dalla valutazione del mercato di riferimento, che presenta le seguenti caratteristiche:

a) il terzo e quarto operatore entrati sul mercato non hanno completato la realizzazione delle rispettive infrastrutture e la conseguente copertura del territorio e della popolazione e la capacità delle proprie infrastrutture è, quindi, da considerarsi prospettica. Tali operatori, inoltre, sono in parte operatori virtuali di rete mobile per un periodo transitorio in quanto utilizzano il servizio di *roaming* sulle reti esistenti fino al completamento della propria infrastruttura e coerentemente ai termini di copertura stabiliti dalla normativa e contenuti nella rispettiva licenza;

b) comparativamente alla situazione di altri paesi le reti degli operatori mobili Tim e Omnitel – le uniche allo stato diffuse sul territorio - evidenziano un limite di capacità e non un eccesso di capacità necessario per l'ottimizzazione del rispettivo utilizzo delle reti radio(9);

c) sotto un profilo statico, inoltre, occorre osservare che il concetto di ottimizzazione dell'uso delle reti esistenti, sulla base di quanto affermato dall'AGCM, si fonderebbe sulla considerazione di un mercato dei servizi voce i cui volumi, sebbene ridistribuibili tra gli operatori, dovrebbero crescere con l'aumento di un numero "indefinito" di operatori sul mercato. Solo in tal caso si potrebbe generare un miglioramento, in termini di efficienza allocativa, delle condizioni economiche di offerta ai consumatori (prezzi tendenti ai costi marginali). L'introduzione di un numero indefinito di MVNO tuttavia limiterebbe l'incentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture e determinerebbe sul mercato un vincolo di capacità di cui potrebbero avvantaggiarsi i MNO (limitati) esistenti per erigere di fatto barriere all'entrata sul mercato dei servizi (per es. imponendo prezzi elevati dei servizi di accesso) con il risultato di spingere verso l'alto e non verso il basso i prezzi finali ai clienti. Il problema si aggraverebbe in un contesto dinamico in cui i servizi si spostano dalla voce ai dati e ai servizi interattivi (WAP, GPRS, UMTS) e in cui la necessità dello sviluppo di più reti di seconda e terza generazione in concorrenza è funzionale alla realizzazione di una varietà di servizi qualitativamente efficienti e alla diffusione di innovazione negli usi e nelle prestazioni.

La concorrenza sulle reti risulta, in tal senso, una condizione prioritaria per lo sviluppo anche della concorrenza sui servizi. L'introduzione dei MVNO limiterebbe, invece, la concorrenza sulle reti – disincentivando la realizzazione di reti alternative a quelle dei maggiori operatori (Tim e Omnitel) e causando problemi in

(9) A motivo della dotazione spettrale per abitante inferiore alla media dei paesi europei (come evidenziato nella tabella 5) e di una ancora bassa allocazione di frequenze sia nello spettro GSM sia, ipoteticamente, nello spettro UMTS, necessaria ad un efficiente sviluppo delle piattaforme di rete rispetto alla qualità dei servizi supportati.

termini di utilizzo della capacità rispetto alle maggiori esigenze qualitative delle piattaforme infrastrutturali. Al tempo stesso almeno cinque operatori (quattro già operanti nella seconda generazione a cui si aggiungerebbe almeno un quinto nella terza generazione) costituiscono, sulla base dell'analisi dell'Autorità, un numero sufficiente per garantire condizioni concorrenziali nel medio e lungo periodo. Se quindi le condizioni di *roaming* sono giustificate quale misura transitoria in una fase sufficiente a consentire la realizzazione di infrastrutture alternative, una loro connotazione quale misura regolamentare permanente (attraverso i MVNO), costituirebbe un grave pregiudizio all'aumento della numerosità delle reti esistenti e di fatto costituirebbe una limitazione della concorrenza sul mercato dei servizi, aumentando il potere di mercato e la capacità contrattuale degli operatori dotati di proprie infrastrutture. Si rischierebbe, in tal caso, di irrigidire la "*bottleneck facility*" che caratterizza il mercato delle reti mobili aumentando al tempo stesso le asimmetrie tra operatori di rete e operatori di servizi. Nell'eventualità di introduzione di MVNO, inoltre, il mercato sposterebbe l'attenzione del regolatore sulla gestione delle relazioni tra i MNO già dotati di infrastrutture (incentivati a non negoziare e a non concedere l'uso della rete radio ai MVNO, anche al fine di conservare la propria posizione dominante) e i MVNO (incentivati a chiedere condizioni regolamentate per l'utilizzo delle reti mobili), con forti rischi di contenzioso e al tempo stesso di limitazione della concorrenza anche sul mercato dei servizi su cui peserebbero i comportamenti degli operatori di rete.

E' necessario, quindi, che l'Autorità incentivi e controlli l'effettiva realizzazione delle infrastrutture di fatto. Nel corso di tale periodo, mentre non appare necessaria l'introduzione di MVNO, gli operatori di rete mobile possono realizzare, attraverso accordi di partnership o commerciali con i diversi attori in gioco, operazioni intese ad aumentare il valore delle proprie attività di rete, accrescendo la concorrenza sul mercato dei servizi agli utenti finali. Maggiori sono gli operatori di reti mobili e maggiori i livelli di competitività sul mercato delle infrastrutture, maggiori saranno gli incentivi all'ingresso sul mercato dei servizi da parte di ESP e di produttori di contenuti e maggiori saranno gli incentivi alla negoziazione e allo sviluppo delle transazioni sul mercato da parte dei MNO. Gli operatori di servizi avanzati e di servizi tradizionali rappresentano una forza propulsiva del mercato radiomobile e agiscono da catalizzatori dei nuovi potenziali offerti dalle tecnologie mobili. L'Autorità, anche attraverso una funzione di monitoraggio e controllo delle relazioni tra i diversi operatori, incentiva in tal senso la crescita di tali operatori e di nuove forme di relazione e di accordi commerciali tra operatori.

Un altro aspetto da considerare è la correlazione tra gli investimenti necessari – per un operatore nuovo entrante UMTS non provvisto di licenza GSM - alla realizzazione di proprie infrastrutture e il recupero dei costi di tali investimenti nel tempo anche per effetto delle economie di scala. Il *roaming* transitorio rappresenta una misura finalizzata a contenere il problema del recupero degli investimenti, dando all'operatore nel breve periodo la possibilità di utilizzare le infrastrutture degli operatori esistenti che già realizzano flussi positivi di cassa generati dalle attività e consentendo a quest'operatore di avviare il servizio nelle parti del territorio non ancora coperte da proprie infrastrutture. L'introduzione di MVNO ridurrebbe, tuttavia, l'incentivo alla realizzazione di infrastrutture alternative non consentendo o rendendo incerto il recupero degli investimenti infrastrutturali, nonché del costo amministrativo di entrata.

Dall'analisi svolta dall'Autorità sul proprio modello economico relativo ad un operatore nuovo entrante nella terza generazione e sui dati forniti dalla consultazione è emerso che il recupero degli investimenti per i sistemi di terza generazione da parte di tale soggetto sono pari a 8-10 anni dal rilascio della licenza e 7-9 anni dall'avvio delle attività commerciali.

Il concetto di "recupero degli investimenti" è un termine generico che più precisamente nel caso di specie si può associare ad una serie di indicatori della redditività del capitale investito nei sistemi di terza generazione. La tecnica di analisi utilizzata è stata quella di costruire degli scenari plausibili di sviluppo del mercato e delle conseguenti strategie di impresa in termini di investimenti. Gli indicatori presi in esame, relativamente al conto economico prospettico, ed in particolare l'EBIT (*earnings before interests and taxes*), indica, in linea con quanto pubblicato da diversi analisti finanziari, che il punto di "*break-even*" si colloca fra il sesto e l'ottavo anno dalla data di avvio del servizio. Per quanto riguarda l'analisi eseguita con il metodo dei flussi scontati di cassa (DCF, *discounted cash flow*), stimando un costo medio del capitale variabile dal 7.5% al 9.5%, si ottiene che l'anno di "*break-even*" per i flussi di cassa liberi (FCF, *free cash flow*) si colloca tra il settimo e il nono anno dalla data di avvio del servizio.

L' analisi conferma che la realizzazione e lo sviluppo di una rete di terza generazione richiede, investimenti cospicui non solo per l'implementazione di una efficace copertura iniziale del territorio, ma anche nello sviluppo della piattaforma di erogazione dei nuovi servizi che implica, d'altro canto, un rafforzamento degli investimenti in innovazioni incrementali sulla rete tradizionale di commutazione e trasporto. La stima del tempo ritenuto ragionevole per il recupero degli investimenti di un operatore "tipo" nuovo entrante sconta delle incertezze e delle difficoltà implicite sia nella valutazione dei ricavi attesi da servizi nuovi la cui domanda è fortemente incerta, sia nella difficoltà di stima del valore degli investimenti industriali complessivi. Anche se la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito ritenuto ragionevole, infine, non trova uniformità di ipotesi da parte degli operatori sentiti in consultazione e audizioni e degli investitori finanziari, risulta evidente che il capitale investito nelle reti di terza generazione deve essere adeguatamente remunerato e che tale tasso di remunerazione terrà conto delle situazioni di mercato che si verranno a creare. La definizione del tempo ragionevole di recupero, quindi, risente allo stato della difficoltà di effettuare analisi puntuali e attendibili.

Occorre inoltre tener conto che il terzo e quarto operatore nel sistema di seconda generazione non hanno ancora completato la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e che anche per tali operatori è necessario tenere conto di una tempo ragionevole per il recupero degli investimenti infrastrutturali (tempo stimabile, in tal caso, in 3-5 anni dalla data di avvio delle attività commerciali). Un'introduzione dei MVNO prima di questo periodo aumenterebbe di fatto il rischio di entrata nel mercato dei sistemi radiomobili di terza generazione anche per gli operatori di seconda generazione in fase di ammortamento degli investimenti per la realizzazione della rete GSM. Ancora una volta risulterebbero avvantaggiati i MNO tradizionali già dotati di reti GSM estese sul territorio e soprattutto con una posizione *leader* sul mercato dei servizi rafforzando i rischi anticoncorrenziali delineati al punto precedente.

La terza valutazione effettuata dall'Autorità ha riguardato gli effetti prodotti dall'introduzione di MVNO in termini di prezzi, qualità e innovazione dei servizi ai consumatori. A tale riguardo si è affrontata da una parte l'analisi di quale fosse il numero di operatori di rete (MNO e MVNO) sufficiente a consentire la realizzazione di meccanismi concorrenziali in termini di effetti sul mercato, dall'altra di quali fossero le forme e le modalità più efficaci di interazione dei MNO con il mercato dei servizi tali da contribuire al miglioramento delle condizioni di offerta e allo sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali.

Da un punto di vista della numerosità anche in tale ambito l'analisi mostra come (almeno) cinque operatori sia un numero sufficiente a garantire condizioni concorrenziali. A tale proposito valgono le seguenti osservazioni. Sotto il profilo dei prezzi offerti agli utenti, l'accelerazione della concorrenza sul mercato mobile ha portato ad una forte riduzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile a partire dall'ingresso del terzo operatore nel mercato di seconda generazione. I prezzi dei servizi mobili in Italia sono mediamente inferiori alla media europea e tendono a decrescere: la pressione tariffaria media è scesa nel 1999 del 10% anche per effetto della maggiore competitività indotta dal decollo di Wind e dalla prevista entrata di Blu. Sono notevolmente aumentate le opzioni di prezzo offerte ai clienti e le offerte promozionali che, in alcuni periodi dell'anno, sono particolarmente agguerrite. Proprio a fronte dei minori prezzi il ricavo medio per utente (ARPU) è in Italia inferiore a quello dei principali paesi europei e tendere a decrescere più velocemente a partire dal 1998. Sebbene tale fattore sia dovuto non solo alla pressione tariffaria media, ma anche ad una minore crescita dei volumi di traffico. La crescita degli operatori di rete (nuovi entranti) e la crescita di operatori a valle quali i fornitori di servizi avanzati e tradizionali potrà costituire uno stimolo al miglioramento delle politiche di distribuzione e di vendita e ad un'accelerazione del tasso medio annuo di crescita del traffico rispetto ai livelli attuali. In questo caso, tuttavia, non è l'introduzione di soggetti a monte della filiera, ma una maggiore varietà di operatori a valle del mercato e la realizzazione di accordi cooperativi tra operatori di rete e operatori di servizi a creare migliori condizioni di sviluppo e una maggiore creazione di valore.

Relativamente a questo aspetto e alle modalità di interazione tra i nuovi operatori, le esperienze di altri paesi mostrano come l'utilizzo di canali distributivi di terzi e soprattutto la possibilità di sfruttare marchi di grande visibilità si sia mostrato uno strumento vincente e aggressivo di competizione di prezzo che ha spinto i MNO a stabilire accordi di *partnership* o commerciali con fornitori di servizi (si vedano ad esempio i casi relativi a Virgin-One2One, all'annuncio dell'accordo SingTel/Virgin, all'annuncio dell'accordo Carphone-One2One). L'ESP in questo caso si avvantaggia di una specifica specializzazione che non riguarda l'*asset* tradizionale di rete (frequenze, numerazione, HLR) ma che si focalizza sulle proprie competenze a valle della filiera, nelle attività di distribuzione e nei rapporti con il mercato della domanda di massa. Il MNO in tal caso realizza, attraverso l'accordo, l'obiettivo di pianificare e ottimizzare la gestione di rete attraverso una miglio-

re penetrazione dei servizi resa possibile dalla maggiore specializzazione e segmentazione dell'offerta da parte del fornitore dei servizi. Occorre notare infine che, in questi casi, gli operatori mantengono le proprie specializzazioni (il MNO fornisce l'accesso, ma anche le SIM *card* e il suo HLR mentre il fornitore di servizi sviluppa autonome politiche di distribuzione e di *marketing*) e che tali accordi sono quasi sempre funzionali allo sviluppo dei MNO nuovi entranti piuttosto che ai MNO tradizionali. Esempi rilevanti in questa direzione sono anche gli accordi di *joint venture* e/o i consorzi realizzati da operatori di rete e operatori di servizi per lo sviluppo congiunto dei servizi di terza generazione nel Regno Unito, in Germania e il recente sviluppo di forme consortili anche in Francia e Italia.

Anche da un punto di vista della qualità dei servizi, l'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di MVNO non comporti un miglioramento netto della qualità, rispetto ai maggiori effetti positivi realizzabili attraverso le attività dei fornitori di servizi avanzati e degli operatori di contenuti. Sotto il profilo della qualità e dell'innovazione dei servizi l'analisi ha mostrato come le modalità di interazione più efficace al miglioramento della qualità sono quelle che si realizzeranno tra MNO e ESP soprattutto con riferimento ai nuovi servizi dati e interattivi. Occorre, inoltre, osservare che le relazioni – laddove creano valore – vengono autonomamente intraprese dalle parti senza il preventivo intervento della regolamentazione e che tali relazioni sul mercato sono destinate a crescere sia con l'evoluzione delle tecnologie di seconda generazione (GPRS) e il passaggio graduale alla terza generazione, sia e soprattutto con lo sviluppo delle piattaforme multimediali.

In termini di innovazione, in un paese che sconta una carenza strutturale nelle reti di accesso quale quello italiano, lo sviluppo della concorrenza e la presenza di più operatori sul mercato dell'accesso mobile rappresenta una condizione sia per stimolare l'innovazione sia per consentire una diffusione dei benefici su tutto il territorio nazionale attraverso le azioni del regolatore intese a garantire la copertura nazionale delle reti mobili. L'introduzione dei MVNO, invece, non costituirebbe un'alternativa alle reti di accesso esistenti. Tali operatori, inoltre, è probabile che concentrino la propria offerta nelle aree maggiormente remunerative (su cui godrebbero di margini più elevati), erodendo di conseguenza i margini degli operatori di rete e disincentivando la copertura di aree meno remunerative. L'innovazione del sistema di seconda e terza generazione e la diffusione dei nuovi servizi della comunicazione personale e interattiva deve essere garantita a tutti i cittadini-consumatori al fine di garantire una corretta ed equilibrata coesione e partecipazione alla società dell'informazione.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente le condizioni relative all'introduzione degli Operatori Virtuali di Rete Mobile, indetta con la propria delibera n. 400/00/CONS del 5 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2000, n. 161, nel sito internet dell'Autorità e pubblicizzata a mezzo stampa;

Sentiti gli operatori di rete mobile, nonchè i potenziali candidati all'assegnazione di licenze per i sistemi di terza generazione risultanti dalla consultazione;

Udita la relazione del Presidente e dei Commissari prof. Silvio Traversa e avv. Alessandro Luciano;

DELIBERA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "Operatore Virtuale di Rete Mobile" (o MVNO, *Mobile Virtual Network Operator*): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, *Home Location Register*), un proprio codice di rete mobile (MNC, *Mobile Network Code*), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (*Subscriber Identification Module*), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari.

b) "Fornitore Avanzato di Servizi" (o ESP, *Enhanced Service Provider*): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza).

c) "Fornitore di Servizi" (o SP, *Service Provider*): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; può essere responsabile delle attività di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale.

d) "Rivenditore di traffico su rete mobile" (o *Atr, Air Time Reseller*): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale.

e) "Fornitore di accesso indiretto" (o IAP, *Indirect Access Provider*): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di *carrier selection* o *preselection*, avvalendosi di un opportuno accordo con un operatore di rete mobile licenziatario.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.
Condizioni regolamentrari

1. Sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, l'Autorità ritiene che, allo stato, non risulti giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare le condizioni per l'ingresso nel mercato dei sistemi radiomobili degli operatori virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto.

2. L'eventuale revisione del quadro regolamentare vigente tiene conto, fra gli altri elementi, del tempo di recupero degli investimenti iniziali sostenuti da un operatore nuovo entrante nel mercato dei sistemi radiomobili, così come definito nelle premesse del presente provvedimento. Tale tempo, con riferimento alle considerazioni esposte nelle premesse, va ragionevolmente stimato in misura non inferiore agli otto anni dall'avvio dell'attività commerciale per i sistemi mobili di terza generazione.

3. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi di telefonia vocale operano nel mercato previo rilascio di una licenza individuale e nel rispetto della normativa vigente.

4. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi diversi dalla telefonia vocale, nonché i fornitori di servizi e i rivenditori di traffico su reti mobili operano nel mercato previo rilascio di una autorizzazione generale e nel rispetto della normativa vigente.

5. La fornitura di capacità da parte degli operatori di rete mobile ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 avviene sulla base di negoziazione commerciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° agosto 2000

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000

Disposizioni in materia di licenze individuali

Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2000, n. 249

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, «Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000 "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Considerato che il citato decreto ministeriale 25 novembre 1997, prevede che per il rilascio di licenze individuali nell'ipotesi di insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza, si applichi esclusivamente la procedura di licitazione di cui all'articolo 6, comma 13, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, precludendo all'Autorità di scegliere fra procedure di selezione aperte ovvero ristrette;

Considerato che l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, moltiplicando il numero di servizi che utilizzano risorse scarse, comporta l'esigenza per l'Autorità di applicare procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti rispondenti alle caratteristiche dei singoli casi, valutando il tipo di applicazione, la rilevanza del mercato, il numero e l'estensione geografica delle licenze rilasciabili;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra menzionate finalità, occorre aggiornare opportunamente le previsioni del decreto ministeriale del 25 novembre 1997;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento cernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo Unico

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1987, citato nelle messe, le parole: *"si applica"* sono sostituite dalle seguenti: *"può applicarsi"*

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 664/00/CONS dell'11 ottobre 2000

Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: rettifica delle coordinate geografiche del sito di Novara

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2000, n. 260

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione dell'11 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, di tale legge, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Visto l'articolo 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione del 16 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Vista la delibera n. 68/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Vista la delibera n. 105/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Vista la delibera n. 95/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la integrazione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva che apporta parziali perfezionamenti all'integrazione approvata con la delibera n. 105/99;

Rilevato che nel Piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e nelle successive integrazioni al Piano, le coordinate geografiche relative al sito di Novara non sono rispondenti ai valori reali rilevati a causa di un mero errore materiale di trascrizione;

Ritenuto pertanto necessario apportare al Piano la rettifica delle coordinate geografiche del sito di Novara in modo che l'ubicazione dello stesso corrisponda a quella definita in sede di elaborazione del Piano;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari;

DELIBERA

Articolo unico

1. Nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con delibera n. 68/98, successivamente perfezionato e integrato con le delibere 105/99 e 95/00/CONS, le coordinate del sito di Novara sono così rettificate:

Longitudine: ***da*** 8° 39' 27" ***a*** 8° 39' 02"

Latitudine : ***da*** 45° 23' 23" ***a*** 45° 25' 01"

2. Rimane invariato per il resto il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al comma 2 della delibera n. 95/00/CONS.

3. Copia del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così come rettificato in attuazione della presente delibera, è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 ottobre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 715/00/CONS del 9 novembre 2000

Rilascio di autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz

Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2000, n. 295

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)15 sull'utilizzo della banda 40,5 - 43,5 Ghz da parte dei sistemi numerici punto-multipunto per la fornitura di servizi multimediali;

Considerato quanto segue:

È intenzione dell'Autorità promuovere l'introduzione sul mercato di sistemi e reti di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA *(Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access)* al fine di sviluppare una soluzione di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (x *Digital Subscriber Loop*) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni internet.

Le caratteristiche dei servizi di un sistema di telecomunicazioni punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera.

L'Autorità ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto a larga banda con riferimento alla banda 24,5 - 26,5 Ghz. Nell'ambito di tale consultazione è tra l'altro stato evidenziato un alto

grado di interesse per l'utilizzo oltre che della summenzionata banda di frequenza anche della banda 40,5 - 42,5 Ghz.

Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che la banda di frequenze 40,5 - 42,5 Ghz sia designata per i sistemi numerici punto-multipunto per la fornitura di servizi multimediali (MWS, *Multimedia Wireless System)*.

L'Autorità intende estendere al maggior numero possibile di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso e dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto ed ha a tal fine in corso di esame un apposito regolamento per il rilascio di licenze nelle bande 24,5 - 26,5 Ghz e 27,5 - 29,5 Ghz. Al momento non risulta possibile il rilascio di licenze individuali per sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz in quanto:

a) la CEPT non si è ancora espressa circa la canalizzazione di tale banda, designata dalla decisione n. CEPT/ERC/DEC(99)15 per i sistemi numerici punto-multipunto del tipo MWS;

b) si è in attesa che l'ETSI definisca gli standard tecnici per le apparecchiature operanti in detta banda per il servizio punto-multipunto di tipo MWS.

L'Autorità intende comunque favorire sperimentazioni nella banda 40,5 - 42,5 Ghz volte a valutare le possibilitá tecnologiche, ad esplorare differenti scenari di fornitura dei servizi ed a valutare e risolvere i problemi relativi al dimensionamento delle aree di servizio in differenti ambienti urbani e suburbani. L'Autorità a seguito dell'attività di sperimentazione e dell'evoluzione della normativa internazionale provvederà a stabilire le modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni relative alla fornitura dei relativi servizi di comunicazione.

L'attivitá di sperimentazione, da svolgersi secondo i criteri stabili dall'articolo 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, conferisce ai soggetti autorizzati la possibilitá di installare in via temporanea apparecchiature che utilizzano radiofrequenze. Nell'utilizzo di tali risorse scarse, a titolo di garanzia rispetto a eventuali danni che il soggetto autorizzato potrebbe causare a seguito di un comportamento non conforme al titolo autorizzatorio rilasciato, l'Autoritá richiede che i soggetti ammessi alla sperimentazione forniscano adeguata copertura finanziaria.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorità;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "FWA *(Fixed Wireless Access)*": accesso fisso a radiofrequenza;

b)"MWS *(Multimedia Wireless Systems)*": sistemi di comunicazione multimediali con accesso a radiofrequenza;

c) "WLL *(Wireless Local Loop)*": linea d'utente a radiofrequenza;

d) "sistemi punto-multipunto": sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.
Oggetto

1. Il presente provvedimento stabilisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz.

2. Le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997.

3. Le autorizzazioni di cui al presente provvedimento non sono cedibili.

Art. 3.
Durata e rinnovo

1. La durata di ciascuna autorizzazione è pari a sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione. La data di avvio della sperimentazione deve essere comunicata all'Autorità con 10 giorni di anticipo.

2. L'autorizzazione è rinnovabile secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Il rinnovo è condizionato alla verifica che il soggetto autorizzato abbia avviato la sperimentazione ed abbia presentato la relazione di cui al successivo articolo 5, comma 4.

Art. 4.
Presentazione delle domande

1. I soggetti richiedenti presentano all'Autorità la domanda di autorizzazione contenente gli elementi di cui all'allegato E del decreto ministeriale 25 novembre 1997, corredata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto ministeriale. La domanda dovrà inoltre contenere informazioni relative a:

a) entità dell'investimento previsto per la sperimentazione;

b) tecnologia, sistema e fornitori utilizzati;

c) la canalizzazione che si intende adottare;

d) tipologia dei servizi oggetto della sperimentazione;

e) elenco delle aree geografiche di servizio nelle quali il soggetto richiedente intende operare la sperimentazione indicandone la preferenza;

f) numero delle stazioni base presenti nelle aree di interesse corredando la domanda con mappe topografiche in scala dove siano evidenziate le aree di copertura;

g) numero degli utenti impegnati nelle aree locali durante la sperimentazione;

h) documentazione relativa alla costituzione della garanzia cauzionale di cui al successivo articolo 6.

2. L'Autorità, nel caso in cui la domanda risulti carente rispetto agli elementi informativi indicati al comma 1, può richiedere senza indugio e comunque entro 2 settimane dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato è tenuto a fornire entro 2 settimane dalla ricezione della richiesta stessa.

3. L'Autorità, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 3, rilascia le autorizzazioni provvisorie entro 60 giorni dal ricevimento delle richieste o della documentazione integrativa di cui al comma precedente.

4. Il mancato accoglimento della domanda nei casi previsti dal comma 2 ovvero per mancanza dei titoli richiesti, è comunicata tempestivamente all'interessato.

Art. 5.
Modalità di esercizio

1. A ciascun soggetto autorizzato ai sensi del presente provvedimento viene assegnata, secondo la disponibilitá, una capacità spettrale complessiva pari ad un massimo di 224 Mhz. In relazione al numero dei

soggetti ammessi a sperimentare, la sperimentazione puó effettuarsi in regime di coutenza di frequenze. Durante la sperimentazione l'assegnazione di banda puó essere modificata dall'Autoritá in relazione alla domanda e all'effettivo uso della risorsa spettrale assegnata al soggetto autorizzato.

2. Per ogni richiedente, l'esercizio sperimentale del servizio punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz sarà autorizzato in specifiche aree geografiche di servizio, comunque non superiori a sei province, anche in regioni differenti e con non più di due province per regione, e per un numero totale di utenti non superiore al limite specificato all'articolo 6, comma 1, lettera *f)* del decreto ministeriale 25 novembre 1997.

3. Durante la sperimentazione è vietata l'offerta commerciale del servizio sperimentale e ogni forma pubblicitaria anche congiunta con altri servizi di telecomunicazioni.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria i soggetti autorizzati devono presentare all'Autorità una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.

Art. 6.
Contributi, cauzioni e sanzioni

1. I soggetti autorizzati alla sperimentazione dei servizi di cui al presente provvedimento sono tenuti al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria pari a lire italiane dieci milioni (euro 5,164.6).

2. garanzia dell'adempimento degli obblighi-previsti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria, i soggetti autorizzati sono tenuti a costituire un deposito cauzionale per ciascuna provincia oggetto della sperimentazione, secondo la tabella riportata nell'allegato A. La cauzione può ritenersi validamente costituita con la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, azionabili a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, o nelle altre forme previste dalla legge.

3. L'Autorità consente lo svincolo della cauzione di cui al precedente comma 2 successivamente agli accertamenti di competenza sul regolare svolgimento delle attività di cui al provvedimento di autorizzazione provvisoria, e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. In caso di accertato inadempimento agli obblighi previsti dall'autorizzazione provvisoria e per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, l'Autorità procede all'irrogazione delle sanzioni previste.

Art. 7.
Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni provvisorie di cui al presente provvedimento non costituiscono alcun titolo per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni punto-multipunto e/o per la fornitura al pubblico di servizi su dette reti e/o l'assegnazione delle relative frequenze, nella banda oggetto del presente provvedimento o in altra banda, per alcun tipo di servizio.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 9 novembre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

TABELLA CHE DEFINISCE IL VALORE DELLA CAUZIONE
PER CIASCUNA AREA DI SERVIZIO PROVINCIALE.

Provincia avente capoluogo di provincia con numero di abitanti	**Entità della garanzia**
Numero di abitanti< 150000	Lire italiane 1 miliardo (euro 516,456.9)
150000<=numero di abitanti < 1000000	Lire italiane 3 miliardi (euro 1,549,370.7)
Numero di abitanti>= 1000000	Lire italiane 5 miliardi (euro 2,582,284.5)

DELIBERA n. 11/00/CIR del 14 novembre 2000

Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del giorno 14 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il Piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000 "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 21 luglio 2000;

Tenuto conto della rilevante richiesta di blocchi di numerazione geografica da parte dei nuovi operatori;

Considerata la scarsità di risorse di numerazione in molti distretti che non permette di soddisfare le richieste pervenute;

Considerata la necessità di disporre, in tempi brevi, di risorse di numerazione, anche in previsione dei prossimi provvedimenti relativi all'accesso disaggregato a livello di rete locale e all'assegnazione delle frequenze per i collegamenti di utente in ambito locale;

Considerate le possibili soluzioni che permettano di aumentare la disponibilità della numerazione geografica a medio-lungo periodo, con particolare riferimento a:

a) l'assegnazione di ulteriori indicativi, da sovrapporre a quelli esistenti, ai distretti con disponibilità di numerazione limitata;

b) l'assegnare ai servizi geografici di una ulteriore prima cifra oltre allo "0";

c) l'estensione della lunghezza delle numerazioni nazionali ad undici cifre per le numerazioni di utente con la prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto.

Ritenuto che tali risorse possono essere acquisite mediante l'estensione della lunghezza delle numerazioni nazionali ad undici cifre;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Udita la relazione del Commissario ing. Lari relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'articolo 5, comma 7, del "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa", approvato con delibera 6/00/CIR, è sostituito dal seguente:

"6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel piano organizzato per servizi è di 11 cifre.".

2. I numeri significativi, con lunghezza di 11 cifre, sono assegnati a partire dal 29 dicembre 2000 per numerazioni di utente con prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000

Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto

Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2000, n. 295

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 22 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 marzo 2000, "Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, "Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e in particolare la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

Vista la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 - 29,5 Ghz;

Vista la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 Ghz e 29,5 Ghz;

Visto il documento CEPT n. SE19(99)131rev9 sulle linee guida per una raccomandazione ERC sull'uso della banda 24.5 - 26.5 Ghz per il FWA;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 sull'utilizzo della banda 27,5 - 29,5 Ghz da parte del servizio fisso e del servizio via satellite;

Considerato quanto segue:

L'Autorità intende promuovere al più presto l'introduzione nel mercato di sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA (*Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access*) al fine di sviluppare soluzioni di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (x *Digital Subscriber Loop*) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione di dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni internet.

Le caratteristiche dei servizi di una rete che utilizza sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera.

Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 25,1090 Ghz e 25,4450 - 26,1170 Ghz (in spettro accoppiato), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT); per la banda 28,0525 - 28,4445 Ghz e 29,0605 - 29,4525 Ghz (in spettro accoppiato) è in corso l'iter per il recepimento della relativa decisione ERC per permettere l'utilizzazione di tale banda per gli stessi sistemi; a tale riguardo l'Autorità ha espresso parere positivo allo schema di provvedimento di modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze predisposto dal Ministero delle comunicazioni circa il recepimento della predetta decisione ERC.

L'Autorità ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi punto-multipunto a larga banda. Nell'ambito di tale consultazione è stato tra l'altro evidenziato un alto grado di interesse per l'utilizzo della banda di frequenza 24,5 - 26,5 Ghz, nonchè delle bande di frequenza 27,5 - 29,5 Ghz e 40,5 - 42,5 Ghz per l'installazione di sistemi di accesso punto-multipunto del tipo WLL/FWA.

Ai sensi della normativa comunitaria, in particolare la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze. Tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali.

Ai fini della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni, gli aggiudicatari devono essere muniti degli appositi titoli autorizzatori ovvero licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, per la fornitura di servizi di fonia vocale e autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di trasmissione dati e degli altri servizi, previsti dalla normativa vigente.

L'Autorità si avvale di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle licenze individuali, in special modo nel caso di limitazione delle risorse frequenziali, verificati i requisiti di base dei soggetti richiedenti, così come previsto dalla normativa vigente, ed in particolar modo evidenziato con la modifica apportata al decreto ministeriale 25 novembre 1997 dalla delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, in materia di rilascio di licenze individuali.

Nell'ambito di una procedura aperta, dopo la verifica dei requisiti minimi che diano all'amministrazione la garanzia sulla affidabilità dei partecipanti e sulla competenza necessaria ad intraprendere con successo i piani di investimenti previsti, il criterio di assegnazione basato sull'offerta economica, anche attraverso un meccanismo di miglioramenti competitivi, e sulla base di un valore minimo predefinito, è quello che assicura la migliore valorizzazione della risorsa scarsa, sia ai fini del trasferimento dei vantaggi a tutti i cittadini,

sia ai fini dell'uso efficiente della risorsa stessa, nonchè assicura la maggiore trasparenza nell'assegnazione, promuovendo quindi lo sviluppo della concorrenza, anche in ambito locale ove previsto, e la diffusione dei nuovi servizi. Tale soluzione è in special modo necessaria nella fattispecie in argomento dell'accesso all'ultimo miglio, ove i sistemi alternativi a quelli tradizionali dell'operatore dominante nella rete fissa non sono ancora sufficientemente sviluppati.

Anche alla luce dei risultati della citata consultazione pubblica, e tenuto conto della struttura del mercato delle telecomunicazioni in Italia e del suo grado di sviluppo, l'Autorità ritiene che, per consentire la presenza anche di operatori locali e favorire lo sviluppo della concorrenza, le licenze debbano avere carattere regionale e che deve essere prevista la disponibilità, per ciascun operatore, di almeno 2x56 Mhz (cioè 56 Mhz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), da utilizzare a blocchi di 2x28 Mhz. Inoltre nella pianificazione dello spettro viene ritenuto necessario prevedere l'utilizzo di una banda di guardia, ovvero un blocco di frequenze di separazione fra porzioni di spettro adiacenti assegnati ad operatori diversi, per minimizzare gli effetti dell'interferenza da canale adiacente. Dalle valutazioni effettuate anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso della consultazione pubblica e dall'esame delle scelte in merito adottate a livello europeo, è stato assunto come valore di tale banda di guardia quello di 2x28 Mhz (cioè 28 Mhz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), esternamente alle bande assegnate.

Per ottimizzare l'uso dello spettro, specialmente per quanto riguarda la minimizzazione delle bande di guardia, sulla base anche dei risultati della citata consultazione pubblica e conformemente a quanto previsto in altri paesi europei al fine di offrire maggiore capacità ai licenziatari, possono essere previste anche licenze con disponibilità di banda pari a 4 blocchi da 2x28 Mhz. La possibilità per le imprese di accedere a licenze con ampiezza di banda differente permette di soddisfare il maggior numero di domande di assegnazione frequenze e nel contempo di sfruttare al meglio le risorse disponibili. Allo scopo di favorire lo sviluppo della concorrenza, e tenendo conto del carattere regionale delle licenze, deve comunque essere previsto un tetto massimo alla quantità delle risorse frequenziali assegnabili ad un unico licenziatario nella medesima area di servizio.

Al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, è imposto agli aggiudicatari un obbligo minimo di avvio del servizio, in termini sia temporali che di diffusione geografica, all'interno delle rispettive aree di servizio..

L'Autorità intende estendere al maggior numero possibile di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso punto-multipunto. Pertanto al fine di promuovere in tempi rapidi il massimo grado di concorrenza nel segmento di accesso e nelle more della conclusione dell'iter per la variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze conseguente al recepimento della decisione dell'ERC sull'utilizzo delle bande 27,5 - 29,5 Ghz, l'Autorità ritiene di includere nella presente procedura per il rilascio delle licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze FWA/WLL anche detta banda.

L'Autorità ritiene di dover segnalare ai Ministeri competenti la necessità di provvedere ad una rapida liberazione della banda 3,4 - 3,6 Ghz, diffusamente utilizzata a tale scopo da molti altri paesi europei, attribuita attualmente dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al Ministero della difesa. L'attribuzione di tale banda ai sistemi punto-multipunto consentirebbe l'assegnazione di altre licenze che, date le caratteristiche tecniche dei sistemi operanti in tale banda, potrebbero essere maggiormente indirizzate verso una copertura più vasta del territorio nazionale risultando così complementari ai sistemi in banda 24,5 - 26,5 e 27,5 - 29,5 Ghz.

L'ulteriore banda candidata per l'utilizzo per i sistemi punto-multipunto, quella a 40,5 - 42,5 Ghz, idonea in particolare per l'utilizzo per sistemi multimediali, non è ancora stata canalizzata a livello CEPT ed il mercato dei prodotti non è sufficientemente maturo per consentirne una diffusione adeguata a livello commerciale, e pertanto l'Autorità con separato provvedimento ha promosso una attività di sperimentazione in tale banda.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorità;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione;

DELIBERA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "FDD *(Frequency Division Duplex)":* sistema *duplex* a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenza differenti;

b) "spettro accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;

c) "PFD *(Power Flux Density)*" : flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(Mhz * m^2);

d) "rete di telecomunicazioni via radio a larga banda di tipo punto-multipunto": una rete di telecomunicazioni che impiega sistemi punto-multipunto, cioè sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base;*e)* "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

e) "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

f) "area di estensione geografica": l'area geografica di validità delle licenze oggetto del presente provvedimento; una area corrisponde di norma al territorio di una singola regione italiana, secondo quanto specificato nel successivo bando di gara..

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce la procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili, e delle relative licenze individuali all'interno della rispettiva area di estensione geografica. Tali reti utilizzano le bande di spettro accoppiato 24,5 - 25,1090 Ghz e 25,4450 - 26,1170 Ghz, brevemente indicate come banda 24,5 - 26,5 Ghz, in modalità FDD, per una ampiezza al massimo di 560 Mhz per ciascun verso di collegamento, e le bande di spettro accoppiato 28,0525 - 28,4445 Ghz e 29,0605 - 29,4525 Ghz, brevemente indicate come banda 27,5 - 29,5 Ghz, in modalità FDD, per un ampiezza complessiva al massimo di 392 Mhz per ciascun verso di collegamento.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali e autorizzazioni generali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, la fornitura di servizi di telefonia vocale e la fornitura di altri servizi di telecomunicazioni.

Art. 3.
Risorse frequenziali delle licenze e durata

1. In relazione alla disponibilità dello spettro di frequenze per i sistemi punto-multipunto di cui al presente provvedimento, ed al numero delle licenze rilasciabili, determinato con successivo provvedimento, per

ciascuna area di estensione geografica, e secondo le modalità stabilite dal successivo bando di gara, sono rilasciate licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 1, con assegnazione minima, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in due blocchi contigui da 2x28 Mhz nello spettro accoppiato.

2. Le licenze di cui al presente provvedimento hanno una durata di 15 anni con possibilità di rinnovo; l'eventuale cessione è subordinata all'assenso dell'Autorità.

3. Ad uno stesso soggetto può essere assegnata una sola licenza per ciascuna area di estensione geografica prevista.

Capo II
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

Art. 4.
Presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 1, è aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti nel successivo bando di gara.

2. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma precedente, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione.

3. Nella medesima area geografica non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo soggetti che:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante.

4. Ai fini del precedente comma 3 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

Art. 5.
Procedura per l'assegnazione delle frequenze

1. Gli aventi titolo all'assegnazione delle frequenze sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.

2. L'Autorità rilascia agli aggiudicatari le licenze per l'utilizzo delle frequenze di cui al presente provvedimento, una per ciascuna area di estensione geografica, entro 60 giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma precedente, ovvero, per le frequenze incluse nella banda 27,5 - 29,5 Ghz, dall'avvenuta variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze ad essa relativa, qualora posteriore.

3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività dell'Autorità relativamente alla predisposizione della procedura di gara, saranno posti a carico degli aggiudicatari.

Art. 6.
Standard

1. Ciascun aggiudicatario è tenuto ad installare ed esercire una rete via radio a larga banda del tipo punto-multipunto mediante apparecchiature conformi agli standard dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). L'accertamento della conformità e dell'omologazione, ove applicabile, di tali apparecchiature è effettuato ai sensi della vigente normativa.

Capo III
REGIME DELLE LICENZE

Art. 7.
Contributi

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'articolo 5, per l'area di estensione geografica relativa, a titolo di contributo per l'assegnazione delle frequenze, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento degli oneri per le istruttorie e rilascio delle licenze e per le verifiche e i controlli annuali ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni, nonché gli altri contributi previsti dalla normativa vigente, inclusi gli oneri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento.

3. Agli aggiudicatari non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per le frequenze assegnate sulla base del presente provvedimento.

Art. 8.
Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali.

2. Entro 24 mesi dal rilascio della licenza, gli aggiudicatari sono tenuti ad installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto ed utilizzare le radiofrequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento definito nella tabella in allegato A.

3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un area di estensione geografica può essere imposto all'atto del rilascio della licenza l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti. In ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica devono assicurare il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica contigue.

4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla licenza, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, può essere disposta la revoca delle licenze nelle aree di estensione geografica interessate ed è imme-

diatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso è dovuto per i contributi già erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.

Art. 9.
Condizioni per gli aggiudicatari aventi condizioni di vantaggio sul mercato

1. L'Autorità, sentito il parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, può prevedere in un successivo provvedimento specifiche misure volte ad assicurare una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni. Tali misure possono prevedere condizioni autorizzatorie specifiche poste in capo a soggetti che detengono notevole forza di mercato in mercati ritenuti rilevanti ai fini della fornitura di reti di accesso radio ovvero a soggetti che godono di condizioni di vantaggio competitivo nella fornitura di reti di accesso.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento a eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi punto-multipunto, nella banda di frequenze oggetto del presente provvedimento o in altre bande, e dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei detti sistemi.

2. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi di tipo punto-multipunto ed alla eventuale attribuzione di ulteriore banda a tali tipi di servizi, l'Autorità si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori licenze.

3. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande, per alcun tipo di servizio.

4. Con successivo provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare disponibili in seguito alla mancata assegnazione con la procedura di gara prevista dal presente provvedimento ovvero in seguito alla revoca della licenza di cui all'articolo 8.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 22 novembre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

TABELLA CHE DEFINISCE IL NUMERO DI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2.

Capoluoghi di provincia per area di estensione geografica	**Comuni capoluogo di provincia rientranti nell'obbligo di copertura**
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2
6	2
7	2
8	3
9	3
10	3
11	4

DELIBERA n. 823/00/CONS del 29 novembre 2000

Gara per la selezione di un soggetto incaricato dell'assistenza all'Autorità nella procedura per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto e per le relative licenze, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 822/00/CONS

Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, serie seconda

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997 n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 di attuazione della direttiva n° 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Vista la direttiva n. 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 ottobre 1997, che modifica le direttive n. 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, rispettivamente di servizi, di forniture e di lavori;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalle delibere dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 16/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000 "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto";

Considerata la necessità, ai sensi della citata delibera n. 822/00/CONS, di affidare ad un soggetto esterno, indipendente e di comprovata capacità, lo svolgimento delle attività di assistenza all'Autorità nell'espletamento delle procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto e per le relative licenze, comprese quelle eventualmente richieste dagli assegnatari per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e l'offerta di servizi, inclusa la telefonia vocale;

Ritenuto di procedere per necessità impellenti alla selezione del citato soggetto mediante licitazione privata con procedura accelerata;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità dispone l'avvio di una gara per la selezione di un soggetto incaricato dell'attività di assistenza all'Autorità stessa nella procedura di assegnazione delle frequenze e delle relative licenze per i sistemi punto-multipunto, di cui alla delibera n. 822/00/CONS.

2. L'oggetto dell'appalto è l'assistenza all'Autorità relativamente a:

a) predisposizione dello schema di bando di gara entro quattro settimane dal conferimento dell'in-

carico, inclusa la proposta di una metodologia per la determinazione del valore minimo per le offerte economiche, per ciascuna area di servizio che sarà definita;

b) predisposizione di un manuale relativo alle modalità di conduzione della gara;

c) verifica e valutazione delle domande di partecipazione;

d) svolgimento delle attività per l'espletamento della gara fino al rilascio delle licenze individuali, comprensive dei capitolati d'oneri;

e) fornitura, comprensiva di installazione, verifica e assistenza, degli strumenti informatici necessari per l'effettuazione della gara;

f) effettuazione della fase di addestramento per i partecipanti;

g) predisposizione dei documenti di informativa sullo stato dei lavori.

3. È adottato il bando relativo alla gara di cui al comma 1, il cui testo è riportato nell'allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Il testo del bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, i direttori del Dipartimento regolamentazione e del Dipartimento risorse umane e finanziarie, provvedono agli atti ed alle iniziative necessarie per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 29 novembre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO

BANDO DI GARA APPROVATO CON DELIBERA N. 823/00/CONS

1. *Amministrazione aggiudicatrice*
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Centro Direzionale, Is.B5, 80143 - Napoli
Tel. 081-7507720 Fax 081-7507621

2. *Categoria di servizio e oggetto*

Licitazione privata per l'aggiudicazione di servizi categoria 11, CPC 865, 866, con procedura accelerata.

Oggetto: attività di assistenza all'Autorità nella procedura di assegnazione delle frequenze e delle relative licenze per i sistemi punto-multipunto, di cui alla delibera 822/00/CONS del 22/11/2000.

In particolare assistenza per:

predisposizione, entro quattro settimane dal conferimento dell'incarico, dello schema bando di gara;

predisposizione del manuale con modalità di conduzione gara;

svolgimento delle attività per l'espletamento della gara fino al rilascio delle licenze individuali, inclusa fornitura, comprensiva di installazione, e assistenza, degli strumenti informatici necessari.

Il corrispettivo risultante all'esito dell'aggiudicazione è posto a carico degli aggiudicatari della gara per le frequenze dei sistemi punto-multipunto e sarà accreditato entro 30 giorni dal compimento dell'incarico.

3. *Luogo prestazione.*

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

e/o altre sedi da questa indicate.

4. Riferimenti normativi

Legge 249/97, decreto del Presidente della Repubblica 318/97, decreto ministeriale 25/11/97 e modificazioni, delibera 822/00/CONS, decreto legislativo 157/95, direttiva 97/52/CE.

5. *Divisione in lotti.*

No

6. *Varianti.*

No.

7. *Termine ultimo completamento servizio.*

Otto mesi dalla stipula del contratto.

8. *Forma giuridica aggiudicatario*

Ammessi persone giuridiche e raggruppamenti di imprese ex decreto legislativo 157/95, articolo 11.

9. *Motivazione procedura accelerata.*

Urgenza dell'avvio del processo finalizzato al rilascio delle licenze per l'implementazione dei sistemi punto-multipunto e quindi al rapido sviluppo della liberalizzazione e della concorrenza soprattutto nel mercato dell'accesso locale.

10. *Modalità ricezione domanda*

a) *Termine ultimo*

Ore 12:00 del 05/02/2001.

b)*Indirizzo.*

Vedi punto 1, specificando "Dipartimento Regolamentazione"

c) *Lingua.*

Italiano.

11. *Termine ultimo spedizione inviti a presentare offerte.*

Entro 3 settimane dall'approvazione elenco soggetti qualificati da parte Autorità.

12. *Forme di garanzie richieste.*

Cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria/assicurativa o nelle altre forme previste dalla legge, quantificata in 51.645,69 Euro (100 milioni ITL).

Cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario del 10% importo contrattuale, rilasciata alla stipula del contratto.

Le cauzioni devono essere azionabili a prima richiesta, senza beneficio escussione preventiva debitore principale.

13. *Informazioni su prestatori servizi obbligatorie nella domanda.*

a) certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 157/95, articolo 12;

b) dichiarazioni bancarie attestanti potenzialità economico/finanziarie del concorrente;

dichiarazione di:

c) non trovarsi in conflitto di interessi relativamente all'espletamento dell'incarico,

d) impegno, se aggiudicatario, ad abbandonare incarichi in corso con concessionari/licenziatari dei servizi di telecomunicazioni in Italia e a non assumerne ulteriori in progetti o attività affini al settore oggetto di gara, durante l'esecuzione dell'appalto e per sei mesi successivi alla sua conclusione;

e) aver svolto nel triennio 1997-1999 servizi di consulenza aziendale nel settore delle telecomunicazioni assimilabili a quelli oggetto di gara per corrispettivo complessivo non inferiore a 1.549.370,7 Euro (3 miliardi ITL); per ciascun servizio indicare oggetto, data inizio, conclusione, corrispettivo;

f) avere un fatturato globale per servizi di consulenza aziendale, inclusi quelli alla lettera *e)*, per il triennio 1997-1999, non inferiore a 10.329.137,98 Euro (20 miliardi ITL), anche in forma associata a condizione che almeno un associato raggiunga il fatturato globale per i medesimi servizi non inferiore a 5.164.568,99 Euro (10 miliardi ITL); per ciascun servizio indicare oggetto, committente, data inizio, conclusione, corrispettivo;

g) eventuali incarichi di consulenza nell'anno 2000, specificando quelli in corso, indicando oggetto, committente, data inizio, conclusione prevista, corrispettivo.

14. *Criteri aggiudicazione appalto.*

Ex decreto legislativo 157/95, articolo 23, comma 1, lettera b, in ordine decrescente di priorità:

a) qualità del gruppo di lavoro (idoneità qualitativa/quantitativa risorse offerte);

b) prezzo dell'offerta;

c) qualità approccio tecnico, modalità esecuzione, tempistica attività.

15. *Altre informazioni.*

Le domande dovranno essere contenute in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con dicitura "Selezione *advisor* per gara aggiudicazione licenze sistemi punto-multipunto".

I termini e le disposizioni del presente bando sono vincolanti pena l'inammissibilità della domanda.
L'offerente è vincolato all'offerta per 180 giorni.
Indicare un riferimento e/o fax per eventuale contatto ex decreto legislativo 157/95, articolo 16.
La delibera di approvazione del bando è su www.agcom.it

16. *Data invio bando alla GUCE*
__/01/2001

17. *Data ricevimento bando da parte GUCE*
__/01/2001

L'Autorità si riserva applicazione articolo 7, comma 2, decreto legislativo 157/95 in caso ripetizione servizi analoghi da parte aggiudicatario.

Napoli, _____ 2001

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000

Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze" ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 1998, "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 Mhz e GSM a 1800 Mhz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di 15 anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, "Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, "Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica, del 12 luglio 2000, "Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 14 dicembre 2000 con il quale sono state apportate modifiche al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per i sistemi radiomobili GSM 1800;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1 dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

Considerato che il mercato nazionale dei servizi di comunicazioni mobili ha subito un'evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto alla base del Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera dell'Autorità n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM;

Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici hanno auspicato, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'utilizzo, da parte dell'Autorità stessa, in sede di assegnazione delle ulteriori risorse di spettro, di criteri flessibili tali da assicurare il rispetto dei principi di equità, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM presenti da più tempo sul mercato hanno richiesto, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'assegnazione urgente di ulteriori bande di frequenze GSM al fine di risolvere il problema derivante dalla congestione di rete dovuta all'elevato traffico per unità di banda;

Considerato che il decreto ministeriale del 20 marzo 1998 definisce la progressiva riduzione della banda di frequenze assegnata al TACS, fino alla sua completa cessazione al più tardi entro il 31 dicembre 2005;

Considerato che la delibera dell'Autorità n. 69/99, all'articolo 10, comma 1, prevede che l'Autorità, a partire dal 1° gennaio 2000, accerti periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda 900 Mhz e stabilisca la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile TACS, e che l'Autorità ritiene quindi opportuno procedere all'avvio di un apposito procedimento istruttorio in merito;

Considerato che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del 14 dicembre 2000 del Ministero delle comunicazioni prevede la anticipata destinazione al servizio GSM, a partire dal 1° gennaio 2001, delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz e l'allocazione ulteriore al GSM di altre porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1800 Mhz (1715 - 1740 Mhz e 1810 - 1835 Mhz), della quale un primo blocco di 2x5 Mhz entro il 2001;

Considerato che la suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, all'articolo 1, comma 2, prevede il coordinamento su base non interferenziale del servizio radiomobile pubblico GSM con i servizi fissi e mobili svolti dal Ministero della difesa, che potranno operare fino al 31 dicembre 2001, nella banda 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz;

Considerato che, ai sensi della suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sia l'anticipata destinazione al 1° gennaio 2001 al servizio pubblico radiomobile GSM delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz,sia la destinazione entro il 2001 allo stesso servizio della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 Mhz da reperire nella banda 1715 - 1740 Mhz e 1810 - 1835 Mhz, sono disciplinate dal regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;

Considerato che ai fini della determinazione della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 Mhz da reperire nella banda 1715 - 1740 Mhz e 1810 - 1835 Mhz, la soluzione più efficiente tra le diverse ipotesi risulta essere quella che prevede che essa sia costituita dalla banda 1735 - 1740 Mhz e 1830 - 1835 Mhz in quanto immediatamente contigua al resto della banda destinata al servizio radiomobile GSM;

Considerato che, allo stato, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 Mhz e 1800 Mhz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, è il seguente:

OPERATORE/ SISTEMA	**TAC S 900**	**GSM 900**	**GSM 1800**	**TOTALE GSM nazionale escluse 16 maggiori città**	**TOTALE GSM 16 maggiori città**
Tim	12	8.4 + 3(1)	5	13.4	16.4
Omnitel		8.4 + 2 (2)	5	13.4	15.4
Wind		5 (3)	10	15	10
Blu			10	10	10

NOTE

I dati sono in Mhz accoppiati

(1) 3 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(2) 2 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(3) 5 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città

Considerato che:

a) il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 dispone che l'ampiezza minima di spettro sull'intero territorio nazionale assicurata ad un gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM a partire dal 1° gennaio 2002 sia fissata in 14.8 Mhz complessivi nelle bande 900 Mhz e 1800 Mhz;

b) l'articolo 2 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede che sia comunque assicurata l'assegnazione di almeno 14.8 Mhz lordi sul territorio nazionale al gestore di sistemi radiomobili pubblici all'aggiudicatario della gara per l'assegnazione della licenza al terzo gestore nazionale, poi risultato Wind Telecomunicazioni;

c) l'articolo 3 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede la possibilità di assegnazione di 5 Mhz lordi sull'intero territorio nazionale ai due concessionari dei sistemi radiomobili pubblici, a valere sulle frequenze nella banda GSM 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz;

d) la delibera n. 20/99 e il bando di gara per l'assegnazione della licenza al quarto gestore nazionale e la relativa licenza individuale, in coerenza con quanto richiamato al punto a), prevede l'assegnazione, oltre alla dotazione iniziale di 10 Mhz, di 5 Mhz sull'intero territorio nazionale, entro il 1° gennaio 2002.

e) nell'ambito del procedimento istruttorio si è evidenziata l'urgenza di destinare nuove risorse spettrali ai sistemi radiomobili pubblici GSM, nell'interesse sia dei gestori presenti da più tempo sul mercato sia degli altri gestori, i quali beneficiano di misure pro-competitive, tra le quali il *roaming*, che hanno un impatto anche sull'utilizzo delle risorse dei gestori concedenti, nonché nell'interesse dei gestori nuovi entranti con licenza per i sistemi mobili di terza generazione, per il *roaming* previsto dalla delibera n. 388/00/CONS;

f) si è constatato, all'esito dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali previsto dalla delibera n. 289/00/CONS, un aumento esponenziale del numero di utenti a fronte di una disponibilità delle risorse frequenziali dei gestori nazionali nettamente inferiore alla media europea, (così come evidenziato nelle premesse, alla tabella n.4, della delibera n. 544/00/CONS), si rende necessario ed indifferibile, al fine di garantire agli utenti una adeguata qualità del servizio e l'introduzione di nuovi servizi, al pari di quanto possibile negli altri paesi europei, una urgente assegnazione delle frequenze che tenga conto delle accertate esigenze;

*g)*l'Autorità, con la delibera n. 289/00/CONS, ha deciso di stabilire entro il 30 giugno 2001 le condizioni regolamentari relative all' assegnazione delle frequenze GSM, prevedendo altresì che, per il 2001, tenendo conto dell' anticipata liberazione dello spettro radioelettrico destinato ai sistemi radiomobili pubblici

GSM da parte del Ministero della difesa, e nelle more della suddetta revisione del quadro normativo e della razionalizzazione dell'uso dello spettro stesso, si possa provvedere ad assegnazioni temporanee;

Considerato che, con le misure di assegnazione temporanea che l'Autorità intende adottare nel presente provvedimento, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 Mhz e 1800 Mhz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, risulta essere, nel corso del 2001, il seguente:

OPERATORE SISTEMA	**TAC S 900**	**GSM 900**	**GSM 1800 attuale**	**GSM 1800 temporaneo**	**TOTALE GSM nazionale escluse 16 maggiori città**	**TOTALE GSM 16 maggiori città**
Tim	12	8.4 + 3 (1)	5	5	18.4	21.4
Omnitel		8.4 + 2 (2)	5	5	18.4	20.4
Wind		5 (3)	10	5 (4)	15	15
Blu			10	5 (5)	15	15

NOTE

I dati sono in Mhz accoppiati

L'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento è temporanea e valida fino al 31 dicembre 2001.

(1) 3 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(2) 2 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(3) 5 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città

(4) 5 Mhz (a 1800 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(5) a partire dalla effettiva liberazione

Considerato che l'Autorità, nel corso dell'anno 2001, intende completare le attività necessarie ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle bande di spettro a 900 Mhz e a 1800 Mhz riservate ai sistemi radiomobili, con l'obiettivo di ottenere una distribuzione dello spettro più efficiente nell'interesse dell'utenza e di un equilibrato sviluppo della concorrenza, mediante una revisione delle procedure di assegnazione utilizzando criteri equi, proporzionali e non discriminatori, ispirati all'utilizzo efficiente dello spettro, alla promozione dell'innovatività ed alla tutela dell'utenza;

Considerato che ciascun gestore assegnatario delle frequenze ai sensi del presente provvedimento è tenuto al pagamento in favore del Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113, dei contributi previsti dalla vigente normativa nonché di quelli che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento alle frequenze oggetto della presente assegnazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

Ritenuto di non assegnare, con il presente provvedimento, una porzione di spettro pari a 5 Mhz al di fuori delle 16 maggiori città, all'interno dello spettro destinato al servizio radiomobile pubblico GSM e liberabile a partire dal 1° gennaio 2001 con la previsione che i servizi svolti dal Ministero della difesa potranno operare su base di non interferenza fino al 31 dicembre 2001, anche al fine di favorire la progressiva liberazione delle utilizzazioni del Ministero della difesa nonché per aumentare le opzioni possibili in vista della manovra di riordino delle frequenze 900 e 1800 Mhz;

Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze nella banda GSM 1800;

Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM in merito alle misure relative alla determinazione dei contributi per l'uso delle risorse scarse, in particolare per lo spettro di frequenze destinato al servizio radiomobile GSM;

Visti i risultati dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali assegnate a ciascun attuale gestore del servizio radiomobile, avviato a seguito della delibera n. 289/00/CONS;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "banda lorda": porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue;

b) "16 maggiori città": le città italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioè formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile.

Art. 2.
Assegnazione temporanea delle frequenze

1. A partire dal 1° gennaio 2001, previo coordinamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo delle bande di frequenza GSM 1800 da 1740 a 1755 Mhz e da 1835 a 1850 Mhz, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi radiomobili pubblici:

a) Telecom Italia Mobile: 24 canali, dal canale 712 al canale 735, corrispondenti alle frequenze da 1750.1 Mhz a 1754.9 Mhz e da 1845.1 Mhz a 1849.9 Mhz, su tutto il territorio nazionale;

b) Omnitel Pronto Italia: 24 canali, dal canale 687 al canale 710, corrispondenti alle frequenze da 1745.1 Mhz a 1749.9 Mhz e da 1840.1 Mhz a 1844.9 Mhz, su tutto il territorio nazionale;

c) Wind Telecomunicazioni: 24 canali, dal canale 662 al canale 685, corrispondenti alle frequenze da 1740.1 Mhz a 1744.9 Mhz e da 1835.1 Mhz a 1839.9 Mhz, solo nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città.

2. A far data dalla effettiva disponibilità, previo coordinamento con il Ministero della difesa, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte deli gestorei dei sistemi radiomobili pubblici BLU:

a) 24 canali, dal canale 637 al canale 660, corrispondenti alle frequenze da 1735.1 Mhz a 1739.9 Mhz e da 1830.1 Mhz a 1834.9 Mhz, su tutto il territorio nazionale, ovvero altri 24 canali in accordo alla definitiva definizione della porzione da 2x5 Mhz da reperire nella banda da 1715 a 1740 Mhz e da 1810 a 1835 Mhz.

Art. 3.
Coordinamento delle frequenze basse

1. Le modalità di coordinamento delle frequenze nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città, ove applicabili, sono quelle derivanti dall'applicazione delle aree di rispetto definite nelle mappe allegate al provvedimento di assegnazione frequenze del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998.

Art. 4.
Risotro degli oneri per la liberazione delle bande

1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze di cui all'articolo 2 è tenuto al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.

Art. 6.
Contributi

1. I gestori assegnatari delle frequenze di cui all'articolo 2 sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, nonché quelli stabiliti dall'Autorità anche con riferimento alle frequenze oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Art. 7.
Disposizioni finali

1. L'assegnazione temporanea delle frequenze di cui all'articolo 2 non modifica la durata del titolo autorizzatorio dell'assegnatario, né costituisce titolo per l'assegnazione definitiva, delle stesse o per l'assegnazione temporanea o definitiva di ulteriori frequenze.

2. Le assegnazioni temporanee oggetto del presente provvedimento hanno validità fino al 31 dicembre 2001.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 1/01/CONS del 10 gennaio 2001

Assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione

Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2001, n. 35

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", di seguito Autorità;

Vista la delibera n. 17/98 recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la propria delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.147 del 26 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000 di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000 "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il bando di gara del Ministero delle comunicazioni per la licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000;

Visto il disciplinare di gara approvato con deliberazione del Comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000, relativo alla licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), in data 31 luglio 2000, e successive integrazioni;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 Mhz, 2010 - 2025 Mhz e 2110 - 2170 Mhz;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)01 del 28 marzo 2000, sull'estensione della decisione n. ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l'introduzione del sistema terrestre di comunicazioni mobili universali (UMTS);

Vista la specifica tecnica del *Third Generation Partnership Project* (3GPP) n. 3G TS 25.104 v3.2.0 (2000-3) sullo standard di trasmissione e ricezione radio dell'UMTS Terrestrial Radio Access UTRA (BS) FDD;

Vista la specifica tecnica del *Third Generation Partnership Project* (3GPP) n. 3G TS 25.105 v3.2.0 (2000-3) sullo standard di trasmissione e ricezione radio dell'UMTS *Terrestrial Radio Access* UTRA (BS) TDD;

Visti i provvedimenti del Ministero delle comunicazioni del 7 novembre 2000 di aggiudicazione della gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

Visti gli atti del procedimento di gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione consegnati in data 18 dicembre 2000 all'Autorità dal Ministero delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle licenze agli aggiudicatari;

Considerato che tutti gli aggiudicatari della licitazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione hanno dichiarato, così come previsto dalla delibera n. 410/99, articolo 5, comma 3, di adottare lo standard UMTS della famiglia IMT-2000;

Considerato che il processo di standardizzazione dei sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione viene attuato attraverso un progetto di partecipazione di vari organismi, tra cui partner dell'industria ed enti di standardizzazione regionali, tra cui l'ETSI, denominato 3GPP, le cui specifiche vengono poi adottate dai suddetti organismi di standardizzazione;

Considerato che l'attuale sviluppo della standardizzazione in ambito 3GPP per quanto attiene all'UMTS ha prodotto lo standard conosciuto come UMTS Release 99, cui i vincitori della gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi mobili di terza generazione hanno dichiarato di aderire, salvo successive evoluzioni;

Considerato che l'Autorità tiene come riferimento, nell'ambito dei sistemi UMTS FDD e TDD, le maschere spettrali di emissione e ricezione dei segnali, secondo le specifiche tecniche del 3GPP, ai fini dell'installazione degli apparati da parte dei soggetti assegnatari delle frequenze UMTS, e che potrà adottare disposizioni diverse adeguandosi alla futura normativa ETSI o CEPT al riguardo;

Sentiti nel corso del procedimento istruttorio i cinque aggiudicatari delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione in merito ai criteri di assegnazione delle frequenze ed allo schema stesso di assegnazione, con le risultanze di seguito riportate:

1. l'Autorità, al fine di assegnare i blocchi di frequenze agli aggiudicatari, ha proceduto dapprima ad acquisire le posizioni degli stessi in merito ai criteri di assegnazione ed alle eventuali preferenze relative al posizionamento della risorsa spettrale loro aggiudicata all'interno della banda designata per l'UMTS terrestre;

2. successivamente l'Autorità, in data 5 dicembre 2000, ha proposto a ciascun aggiudicatario uno schema di assegnazione delle posizioni dei blocchi di frequenze, che tiene conto, tra l'altro, dell'uso efficiente dello spettro;

3. in data 15 dicembre 2000, l'Autorità ha consegnato agli aggiudicatari, sulla base dello schema di cui al punto precedente, una proposta relativa agli intervalli di variazione della frequenza centrale delle portanti all'interno della risorsa spettrale assegnata a ciascun aggiudicatario;

4. in data 4 gennaio 2001 l'Autorità, anche a seguito delle osservazioni ricevute in merito alle proposte formulate, ha convocato gli aggiudicatari, ha discusso in dettaglio le opzioni tecniche relativamente al posizionamento delle portanti ed alla disposizione dei blocchi FDD e TDD.

Considerato che, alla luce di quanto premesso, l'Autorità, ai fini del rilascio delle licenze, ha ritenuto opportuno procedere:

1. all'adozione dell'ordine di posizionamento dei blocchi di frequenze FDD e TDD assegnati agli aggiudicatari secondo la proposta formulata dall'Autorità in data 5 dicembre 2000;

2. alla determinazione, anche sulla base delle risultanze di un gruppo di lavoro tecnico formato da rappresentanti dell'Autorità stessa e dei cinque aggiudicatari, degli intervalli utili per il posizionamento delle portanti nei blocchi assegnati.

Considerato che altre soluzioni atte a migliorare la gestione dello spettro in ordine al posizionamento delle portanti saranno oggetto di analisi del predetto gruppo di lavoro tecnico.

Udite le relazioni del Presidente e dei Commissari prof. Silvio Traversa e avv. Alessandro Luciano;

DELIBERA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FREQUENZE

Art.1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, della delibera n. 388/00/CONS.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'articolo 1 della delibera n 410/99 del 22 dicembre 1999.

Art. 2.

Designazione delle frequenze nominali

1. Le frequenze nelle bande da 1920 Mhz a 1980 Mhz e quelle da 2110 a 2170 Mhz sono designate per l'utilizzo in modalità FDD in maniera accoppiata. La direzione di trasmissione è dal mobile nella banda inferiore e dalla rete nella banda superiore.

2. Le frequenze nelle bande da 1900 Mhz a 1920 Mhz e da 2020 Mhz a 2025 Mhz sono designate per l'utilizzo in modalità TDD

3. Le bande di frequenza di cui ai commi 1 e 2 sono divise in cinque porzioni di banda, nominate da A ad E, assegnabili ai cinque soggetti aggiudicatari della licitazione per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, secondo quanto riportato nella tabella in allegato 1.

Art. 3.

Assegnazione delle frequenze

1. Il blocco di frequenze denominato A, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società IPSE 2000 s.p.a.

2. Il blocco di frequenze denominato B, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Telecom Italia Mobile s.p.a.

3. Il blocco di frequenze denominato C, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.

4. Il blocco di frequenze denominato D, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Andala 3G s.p.a.

5. Il blocco di frequenze denominato E, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Omnitel Pronto Italia s.p.a.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della delibera n. 410/99, le frequenze assegnate con il presente provvedimento sono rese disponibili a partire dal 1° gennaio 2002.

7. L'Autorità, tenuto conto della decisione n. ERC/DEC/(99)25 di cui in premessa ed anche avvalendosi delle risultanze del gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo articolo 4, definisce, entro il 30 aprile 2001, con apposito provvedimento, i limiti per il posizionamento delle portanti all'interno delle porzioni di spettro di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE PORTANTI PER I BLOCCHI DI FREQUENZE DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONI MOBILI DI TERZA GENERAZIONE

Art. 4.

Apertura del procedimento e costituzione del gruppo di lavoro tecnico

1. E' avviato un procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione di un provvedimento ai fini del posizionamento delle portanti all'interno della porzione di spettro assegnata a ciascun aggiudicatario.

2. Nell'ambito del procedimento di cui al comma precedente è istituito un gruppo di lavoro tecnico, per la valutazione delle opzioni e la formulazione di una proposta relativa al posizionamento delle portanti all'interno della porzione di spettro assegnata a ciascun aggiudicatario.

3. Il gruppo di cui al comma 2 è coordinato dal responsabile del procedimento ed è composto da personale dell'Autorità e rappresentanti degli aggiudicatari.

4. Al gruppo di lavoro tecnico sono invitati a partecipare rappresentanti del Ministero delle comunicazioni .

5. Il gruppo di lavoro tecnico può audire Società produttrici di apparati per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione ed altri esperti esterni.

6. Il gruppo di lavoro tecnico predispone entro il 31 marzo 2001 una relazione finale.

7. Il direttore del Dipartimento regolamentazione provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'efficacia dell'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento è subordinata, per ciascun assegnatario, al rilascio della relativa licenza.

2. L'assegnazione di frequenze risultante dal presente provvedimento non dà luogo ad alcun titolo ai fini dell'assegnazione agli aggiudicatari di altre frequenze, nella banda allocata o che sarà allocata all'UMTS o ad altro standard della famiglia IMT-2000, terrestre o satellitare, ovvero della destinazione all'uso per i servizi mobili di terza generazione di frequenze in altra banda.

La presente delibera è notificata agli aggiudicatari e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 gennaio 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO 1

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA SUDDIVISIONE DELLE FREQUENZE DISPONIBILI PER I SISTEMI MOBILI TERRESTRI DI TERZA GENERAZIONE, AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI AGGIUDICATARI.

Blocco	Frequenze per uso FDD (banda nominale) in Mhz	Frequenze per uso TDD (banda nominale) in Mhz
A (35 Mhz)	1920 – 1935 e 2110 – 2125	1915 – 1920
B (25 Mhz)	1935 – 1945 e 2125 – 2135	1910 – 1915
C (25 Mhz)	1945 – 1955 e 2135 – 2145	2020 – 2025
D (35 Mhz)	1955 – 1970 e 2145 – 2160	1900 – 1905
E (25 Mhz)	1970 – 1980 e 2160 – 2170	1905 – 1910

DELIBERA n. 98/01/CONS del 7 marzo 2001

Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: sostituzione del sito di Pesche con il sito di Miranda-Santa Lucia

Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 7 marzo 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera *a)* n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, in particolare l'articolo 35 dello stesso;

Vista la delibera n. 68/98 concernente l'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.263 del 10 novembre 1998;

Vista la delibera n. 105/99 concernente integrazioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.192 del 17 agosto 1999;

Vista la delibera n. 95/00/CONS concernente ulteriori integrazioni al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva così come integrato dalla delibera n.105/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000;

Vista la delibera n. 664/00/CONS, concernete integrazioni e modifiche al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, in particolare recante rettifiche al sito di Novara, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 2000;

Vista la delibera n. 799 del 19 giugno 2000 della Giunta della Regione Molise, pervenuta all'Autorità in data 9 ottobre 2000 con nota del Ministero delle comunicazioni, con la quale è stato proposto l'inserimento nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva del sito in località Santa Lucia del Comune di Miranda in luogo del sito di Pesche;

Vista la nota summenzionata del Ministero delle comunicazioni che, fornendo le caratteristiche di ubicazione (coordinate geografiche e altezza s.l.m.) del sito di Miranda-Santa Lucia, ha rilevato, attraverso i sistemi di simulazione in dotazione, che la zona di copertura assicurata dal succitato sito è sostanzialmente equivalente a quella del sito di Pesche;

Considerato che l'Autorità ha proceduto, tramite le competenti strutture, a verificare che sulla nuova postazione possono essere confermate le stesse caratteristiche radioelettriche di irradiazione degli impianti già attribuite sulla postazione di Pesche senza alterare la situazione di compatibilità radioelettrica con gli altri siti di piano;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di sostituzione del sito avanzata con la summenzionata delibera della Giunta della Regione Molise;

Udita la relazione del Commissario Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato è modificato ed integrato come segue:

a) il sito di Pesche nella Regione Molise è soppresso.

b) viene inserito il nuovo sito di Miranda-Santa Lucia, la cui scheda tecnica è allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Rimane invariato per il resto il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al comma 2 della delibera n. 95/00/CONS.

3. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così come modificato in attuazione della presente delibera, è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n.25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 marzo 2001

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 131/01/CONS del 21 marzo 2001

Disposizioni in materia di autorizzazioni per servizi via satellite

Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2001, n. 101

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 marzo 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, ed in particolare l'articolo 6, comma 11, l'articolo 7, comma 13 e l'articolo 13;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) concluso ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed, in particolare, l'atto finale, allegato XI;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 "Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 marzo 1997 "Determinazioni dei contributi e dei canoni per servizi via satellite", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997, come modificato dal decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999 e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, "Nuovo regolamento recante norme concernenti il provvedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni";

Vista la legge n. 128 del 1998 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1995-1997";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Visto la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 marzo 2000, "Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall'articolo 20, comma 2, della legge 23 di-

cembre 1998, n. 448", in particolare l'articolo 1, comma 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 28 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero comunicazioni del 17 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni relativo a "elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000;

Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni n. GM/123709/4517 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000, riguardante istruzioni in ordine alla direttiva 1999/05/CE;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell' 8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa";

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, "Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell' 8 agosto 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 42 del 20 febbraio 2001;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001;

Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione";

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 128/1999/CE del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni nonché il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la decisione n. ERC/DEC(97)03 del 30 giugno 1997 sull'utilizzazione armonizzata dello spettro per servizi del tipo S-PCS operanti nelle bande 1610 - 1626,5 Mhz, 2483,5 - 2500 Mhz, 1980 - 2010 Mhz e 2170 - 2200 Mhz;

Vista la decisione ERC/DEC(97)04 relativa agli accordi transnazionali per il servizio fisso e mobile satellite nelle bande 1980 - 2010 Mhz e 2170 - 2200 Mhz al fine di facilitare l'introduzione armonizzata e lo sviluppo dei servizi S-PCS;

Vista la decisione ERC/DEC(97)05 relativa alla libera circolazione, utilizzo e regime autorizzatorio delle stazioni di tipo MES per servizi S-PCS che operano nelle bande 1610 - 1626,5 Mhz, 2483,5 - 2500 Mhz, 1980 - 2010 Mhz e 2170 - 2200 Mhz nella CEPT;

Vista la decisione n. ERC/DEC(97)07 del 30 giugno 1997 sulle bande di frequenza per l'introduzione dell'UMTS;

Vista la decisione ERC/DEC(99)05 relativa alla libera circolazione, utilizzo ed esenzione da licenza individuale per le stazioni di terra di tipo MES (S-PCS < 1 Ghz);

Vista la decisione n. ERC/DEC(99)06 del 10 marzo 1999 sull'introduzione armonizzata di sistemi del tipo S-PCS che operano in gamma inferiore al Ghz (S-PCS < 1Ghz);

Vista la raccomandazione ERC/REC 00-01 relativa alla costituzione di una procedura a sportello unico per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni via satellite;

Vista la decisione ERC/DEC(00)01 relativa all'estensione della decisione ERC/DEC/(97)07 rispetto le bande di frequenza per l'introduzione del sistema UMTS;

Vista la decisione ERC/DEC(00)02 relativa all'uso della banda 37,5 - 40,5 Ghz da parte del servizio fisso e le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-terra);

Vista la decisione n. ERC/DEC(00)05 del 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "*Very Small Aperture Terminals* (VSAT)";

Vista la decisione ERC/DEC(00)06 sul regime autorizzatorio e la circolazione globale ed utilizzo dei terminali mobili di tipo IMT-2000 per uso terrestre e via satellite;

Vista la decisione ERC/DEC(00)07 relativa all'uso della banda 17,7 - 19,7 Ghz da parte del servizio fisso e le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-terra);

Vista la decisione ERC/DEC(00)08 relativa all'utilizzo della banda 10,7 - 12,5 Ghz dal servizio fisso e dalle stazioni terrene del servizio di radiodiffusione via satellite e fisso via satellite;

Vista la decisione ERC/DEC(00)09 relativa all'uso della banda 27,5 - 29,5 Ghz per il servizio fisso e le stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (terra-spazio);

Vista la decisione ECTRA/DEC(97)02 relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni e coordinamento delle procedure nelle aree dei servizi S-PCS in Europa operanti nelle bande 1610 - 1626.5 Mhz, 2483.5 - 2500 Mhz, 1980 - 2010 Mhz, 2170 - 2200 Mhz;

Vista la decisione ECTRA/DEC(99)01 relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni in Europa per gli S-PCS operanti nelle bande 1525 - 1544/1545/1559 Mhz, 1626,5 - 1645,5/1646,5 - 1660,5 Mhz;

Vista la decisione ECTRA/DEC(99)02 relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni in Europa per gli S-PCS operanti nelle bande al di sotto di 1 Ghz ;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, all'articolo 6, comma 30, dispone che "le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione";

Considerato che il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 all'articolo 2, comma 7, dispone che "I servizi di rete via satellite rimangono disciplinati dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 e dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 e sue successive modificazioni";

Considerato che la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", all'articolo 2, comma 2, dispone che "Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali";

Considerato che l'Autorità, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, valuterà l'introduzione di procedure a sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi via satellite;

Ritenuto di dover integrare le procedure delle autorizzazioni relativamente ai servizi di comunicazione via satellite operanti al di fuori delle bande protette alla disciplina sulle autorizzazioni generali;

Ritenuto di dover integrare le procedure delle autorizzazioni relativamente ai servizi di comunicazione via satellite operanti al di fuori delle bande protette alla disciplina sulle autorizzazioni in vigore, unitamente alle autorizzazioni temporanee per i servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;

Ritenuto di dover regolare la procedura del rilascio delle relative licenze individuali per i servizi di rete via satellite operanti in gamme di frequenza attribuite al servizio fisso e mobile via satellite al di fuori della banda protetta, allineando le procedure disciplinate dal decreto legislativo 55/97 alla direttiva 97/13/CE;

Ritenuto di dover regolare anche i servizi di comunicazione via satellite S-PCS uniformandoli alla procedura delle licenze individuali, unitamente ai servizi di rete via satellite per la diffusione e distribuzione di programmi radiotelevisivi al pubblico;

Visto lo schema di provvedimento in materia di autorizzazioni per i servizi via satellite, adottato dall'Autorità in data 15 novembre 2000;

Visti i pareri della Direzione generale "*Information Society*" della Commissione europea, in data 20 dicembre 2000, e del Ministero delle comunicazioni, in data 2 febbraio 2001, sul citato schema di provvedimento in materia di autorizzazioni per servizi via satellite;

Udita la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni, nel presente regolamento l'organismo è denominato Autorità;

b) "apparecchiature terminali": le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente e indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;

c) "apparecchiature terrene per i collegamenti via satellite": le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;

d) "banda protetta": la banda 14,0 - 14,25 Ghz (collegamento ascendente via satellite) e 12,5 - 12,75 Ghz (collegamento discendente via satellite), la banda 19,7 - 20,2 Ghz (collegamento ascendente via satellite) e 29.5 - 30 Ghz (collegamento discendente via satellite);

e) "capacità spaziale": l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacità di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed internazionali;

f) "MES (*Mobile Earth Station*)": una stazione terrena solo trasmittente, trasmittente e ricevente mobile o trasportabile;

g) "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite": un complesso di due o più stazioni terrene (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;

h) "servizi di rete via satellite": servizi consistenti nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite, con l'esclusione delle reti di telecomunicazioni terrestri; i servizi in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);

i) "servizi di comunicazione via satellite": i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

j) "servizi via satellite": la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;

k) "SNG (*Satellite News Gathering*)": una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;

l) S-PCS (*Satellite Personal Communications Systems*)": sistemi di comunicazioni personali via satellite effettuati in bande armonizzate, di cui alle decisioni n. ERC/DEC(97)03, n. ERC/DEC(99)06 e n. ECTRA/DEC(99)01;

m) "stazione HUB (*Host User Based)*": stazione terrena solo trasmittente, oppure trasmittente e ricevente, per il controllo e l'instradamento dei collegamenti per VSAT unidirezionali e bidirezionali e per il collegamento ascendente per la diffusione via satellite;

n) "VSAT (*Very Small Aperture Terminals*)": terminale di una rete destinata ad effettuare servizi dati video e voce che può prevedere l'impiego di una stazione terrena di controllo (stazione HUB) e di più stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali).

2. Per quanto applicabili valgono le definizioni di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e all' articolo 1, della delibera n. 467/00/CONS.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio delle licenze individuali per i seguenti servizi:

a) servizi di rete via satellite operanti in gamme di frequenza al di fuori della banda protetta;

b) servizi di comunicazione via satellite S-PCS.

I servizi di rete via satellite per la distribuzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico si intendono inclusi fra quelli di cui al punto a).

2. Il presente provvedimento disciplina, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni generali per i seguenti servizi:

a) servizi di comunicazione via satellite che utilizzano reti via satellite operanti in gamme di frequenza al di fuori della banda protetta;

b) servizi di comunicazione via satellite del tipo SNG temporanei.

Art. 3.
Obblighi del fornitore dei servizi

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento devono soddisfare i seguenti obblighi, ove applicabili al relativo servizio:

a) il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97;

b) il rispetto della vigente normativa, in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97;

c) l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione dalle interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio, terrestri e satellitari;

d) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;

e) l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

f) il pagamento dei contributi di cui al successivo articolo 9;

g) la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

h) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio, nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

i) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

j) la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;

k) la collaborazione tempestiva alle competenti autorità giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995, sull'intercettazione legale delle comunicazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, dall'articolo 266-*bis* codice procedura penale, nonché da successive disposizioni in materia;

l) rispetto degli impegni internazionali dell'Italia.

Art. 4.

Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per i servizi di rete via satellite

1. I soggetti che intendono offrire i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aventi sede in ambito nazionale, in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (di seguito SEE), o in uno dei paesi aderenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio (di seguito OMC) che praticano nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, costituiti in forma societaria o di impresa individuale, sono tenuti a presentare all'Autorità una domanda, secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente delibera, contenente la documentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al caso dell'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, unitamente agli altri allegati di seguito elencati:

a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale;

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) per il soggetto avente sede in uno dei paesi dello SEE, in uno dei paesi appartenenti all'OMC, o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto e scopo sociale;

2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

c) la domanda deve inoltre contenere per i soggetti di cui alle lettere a) e b):

1) le schede, ove applicabili al relativo servizio, da compilare secondo le prescrizioni delle appendici Aps4, Aps8, Aps30A e Aps30B del regolamento delle radiocomunicazioni adottato dalla Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (di seguito UIT), indicanti i dati tecnici necessari per l'effettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni di frequenza a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni stesse nella lista internazionale delle frequenze dell'UIT. Le schede di cui sopra sono di seguito elencate e riportate negli allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 alla presente delibera e sono disponibili unitamente agli altri allegati presso le sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 e presso l'ufficio di rappresentanza in Roma, via delle Muratte, n. 25 e nel sito *web* all'indirizzo www.agcom.it:

i) scheda ApS4/II di notifica del satellite di cui all'allegato B1;

ii) scheda ApS4/III di notifica della stazione terrena di cui all'allegato B2;

iii) schede di cui agli Allegati B3 e B4, riportanti l'area di coordinamento di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;

iv) scheda, di cui all'allegato B5, riportante graficamente l'angolo di elevazione sull'orizzonte per ogni azimuth attorno a ciascuna stazione terrena;

v) scheda di cui all'allegato B6 riguardante le caratteristiche fondamentali relative alle stazioni di collegamenti di connessione per satelliti geostazionari operanti nelle bande 17,3 - 18,1 Ghz (Aps30A);

vi) scheda di cui all'allegato B7 riguardante le disposizioni associate al servizio fisso via satellite nelle bande 4500 - 4800 Mhz, 6725 - 7025 Mhz, 10,70 - 10,95 Ghz, 11,20 - 11,45 Ghz, 12,75 - 13,25 Ghz (Aps30B);

2) copia dell'atto di accordo intervenuto con il fornitore della capacità spaziale, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze assegnate, appena disponibile;

3) per i servizi di rete dei sistemi S-PCS, la raccomandazione del *Milestone Review Committee* del CEPT-ECTRA attestante il positivo raggiungimento dei livelli di sviluppo del progetto così come previsto dalla Decisione ERC/DEC(97)03 ovvero altra equivalente certificazione in accordo con quanto adottato in sede CEPT.

2. Entro dieci giorni l'Autorità è tenuta a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento istruttorio.

3. Il rilascio della licenza per i servizi di rete via satellite di cui al presente articolo è subordinato alla verifica della conformità della documentazione fornita a quanto stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze nonché all'impegno, da dichiarare nella domanda stessa, che:

a) l'esercizio della rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;

b) le caratteristiche tecniche di esercizio rispondono a quelle indicate nella documentazione prodotta;

c) le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (di seguito ETSI);

d) le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o norme tecniche di cui al successivo articolo 8, nonché ai requisiti essenziali previsti in materia di compatibilità elettromagnetica.

4. La licenza ad espletare i servizi di rete via satellite è rilasciata dall'Autorità, entro sei settimane a decorrere dalla ricezione formale di tutta la documentazione richiesta, per i sistemi satellitari che abbiano già espletato il coordinamento nazionale del segmento terreno e del segmento spaziale. Tale termine è esteso a quattro mesi per quanto attiene ai sistemi non coordinati.

5. Gli operatori licenziatari sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'articolo 22 del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del registro unico degli operatori di telecomunicazioni, previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 249/97.

6. Nel caso di modifiche da apportare alle stazioni terrene già autorizzate, deve essere data comunicazione all'Autorità, la quale si pronuncia entro il termine di quattro settimane.

7. Qualsiasi variazione riguardante la domanda ed il contenuto della documentazione di cui al comma 1 deve essere comunicata entro 30 giorni all'Autorità.

Art. 5.

Disposizioni relative al rilascio delle licenze individuali per i servizi di comunicazione via satellite dei sistemi S-PCS

1. Il presente articolo disciplina il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione satellitare S-PCS, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). La licenza consente l'installazione e l'esercizio di una rete di telecomunicazioni terrestre, interoperabile con la rete ove è esercitato il cor-

rispondente servizio di rete satellitare, proprio o di un altro fornitore, licenziato ai sensi del presente provvedimento, e la fornitura al pubblico dei servizi S-PCS.

2. La domanda di licenza per i servizi di cui al comma 1del presente articolo può essere presentata congiuntamente alla domanda di licenza per il relativo servizio di rete satellitare; in tal caso, la documentazione comune può essere presentata una sola volta.

3. La licenza di cui al precedente comma 1 consente l'accesso a risorse di numerazione per servizi mobili e personali.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1del presente articolo è subordinato al previo conseguimento della relativa licenza individuale per il servizio di rete via satellite, disciplinato dal presente provvedimento all'articolo 4, ovvero ad un valido accordo con il fornitore autorizzato del medesimo servizio.

5. I soggetti aventi sede in ambito nazionale, in uno dei paesi dello SEE o in uno dei paesi aderenti OMC che praticano nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, costituiti in forma societaria o di impresa individuale, che richiedono una licenza individuale ai sensi del comma 1, devono presentare all'Autorità una domanda secondo il modello riportato nell'allegato C alla presente delibera, unitamente ai documenti di seguito elencati:

a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale:

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la Società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) per il soggetto avente sede in uno dei paesi dello SEE, in uno dei paesi appartenenti all'OMC, o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della Società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto sociale;

2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la Società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

c) la domanda deve contenere inoltre:

1) copia degli atti del contratto di fornitura con il fornitore del corrispondente servizio di rete satellitare, qualora tale fornitore sia diverso dal soggetto richiedente, non appena disponibili;

2) raccomandazione del *Milestone Review Committee* del CEPT ECTRA attestante il positivo raggiungimento dei livelli di sviluppo del progetto così come previsto dalla decisione ERC/DEC(97)03 ovvero altra equivalente certificazione in accordo con quanto adottato in sede CEPT.

6. La licenza è rilasciata dall'Autorità entro quattro settimane dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante, fatto salvo quanto specificato al precedente comma 4; entro lo stesso termine, è comunicato all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato.

7. Le variazioni riguardanti la domanda ed il contenuto della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo devono essere comunicate all'Autorità entro 30 giorni.

8. Le variazioni attinenti ai servizi offerti sono comunicate all'Autorità, la quale, nelle successive quattro settimane, può motivatamente vietare l'attivazione delle varianti riguardanti i servizi stessi.

Art. 6.
Autorizzazioni per i servizi di comunicazione via satellite, esclusi i servizi SNG temporanei

1. Il soggetto che intende offrire i servizi cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del presente provvedimento avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello SEE, in uno dei paesi appartenenti all' OMC,

o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare all'Autorità una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui al precedente articolo 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve inoltre comprendere:

a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale;

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

b) per il soggetto avente sede in uno dei paesi dello SEE, in uno dei paesi appartenenti all'OMC, o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto sociale;

2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

3. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni in conformità al presente provvedimento, può presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento, per i documenti di cui ai punti 1) e 2) lettera a) e b) del precedente comma 2, alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità, salvo integrazioni giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti. Ove vengano presentate da uno stesso richiedente più domande di autorizzazione, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) delle lettere a) e b) del precedente comma 2, può essere prodotta in originale unico. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo deve, inoltre, comprendere:

a) la dichiarazione di cui all'allegato D alla presente delibera, debitamente compilata;

b) relazione tecnica in ordine ai contenuti ed alle modalità di fornitura del servizio;

c) copia degli atti del contratto di fornitura con il fornitore del corrispondente servizio di rete satellitare, qualora tale fornitore sia diverso dal soggetto richiedente, non appena disponibili.

4. Le domande di autorizzazione di cui al precedente comma 1, subordinate alla licenza individuale per il relativo servizio di rete satellitare, proprio o di un altro fornitore, si intendono accolte ai sensi dell'articolo 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento negativo motivato entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione ovvero della eventuale documentazione mancante.

5. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'articolo 22 del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del registro unico degli operatori di telecomunicazioni, previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 249/97.

6. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 1, sono tenuti a comunicare entro 30 giorni all'Autorità qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 8 e 9, della delibera n. 467/00/CONS citata in premessa.

8. Le variazioni attinenti ai servizi autorizzati in base al presente articolo sono comunicate all'Autorità, la quale, nelle successive quattro settimane, può motivatamente vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi.

Art. 7.

Autorizzazioni per i servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei

1. Il soggetto che ha conseguito una licenza individuale per i servizi di rete di cui all'articolo 4, comma 1, che intende espletare un servizio di comunicazione temporaneo via satellite SNG, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente provvedimento, è tenuto a richiedere, specificando le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato E alla presente deliberà, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta sia presentata, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova di versamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 9;

b) siano indicati l'impiego della stazione con riferimento alla relativa autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo di collegamento, di norma, non superiore a trenta giorni, rinnovabile;

c) impegno, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri licenziatari o autorizzati, a disattivare immediatamente la stazione.

2. Il soggetto che ha conseguito l'autorizzazione di cui al comma 1 in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, quando intende espletare un servizio di comunicazione temporaneo via satellite SNG, è tenuto a richiedere, specificando le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato F alla presente delibera, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) attestazione dell'autorizzazione di rete conseguita nel Paese di appartenenza;

b) attestazione di impegno del fornitore della capacità satellitare;

c) che la richiesta sia presentata, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova del versamento di quanto dovuto ai sensi del successivo articolo 9;

d) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nel relativo atto autorizzatorio del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo di collegamento, di norma, non superiore a trenta giorni, rinnovabile;

e) impegno, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono rilasciate in tempo utile dall'Autorità non oltre la data prevista per l'effettuazione del collegamento, purché siano state rispettate le condizioni poste negli stessi commi 1 e 2, e si intende rilasciata se, entro la data di cui trattasi, non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto da parte dell'Autorità.

4. La violazione dell'obbligo di disattivazione di cui al comma 1, lettera d), ed al comma 2, lettera e) del presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione. L'Autorità provvede a spese dell'obbligato a disattivare la stazione ed applica le sanzioni in vigore.

Art. 8.

Approvazione delle apparecchiature terminali e delle interfacce di rete

1. Le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva 1999/5/CE.

2. Alle apparecchiature impiegate nelle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.

3. Per quanto attiene alle interfaccia di rete è fatto obbligo di pubblicazione da parte dell'operatore delle specifiche tecniche esatte ed adeguate prima di rendere disponibile al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce, così come previsto dalla direttiva 1999/5/CE.

Art. 9.
Contributi e canoni

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento sono tenuti al pagamento dei contributi e dei canoni previsti dalla normativa vigente.

2. L'Autorità si riserva di modificare il regime dei contributi e dei canoni in vigore.

Art. 10.
Modifiche ed integrazioni

1. Gli allegati D ed E della delibera n. 467/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2000, n. 184 sono così modificati: la frase "– che le apparecchiature per le stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55" è sostituita da " – che le apparecchiature per le stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della delibera n. 131/01/CONS".

Art.11.
Disposizioni finali

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati dello spettro elettromagnetico. Per l'effettivo esercizio degli impianti satellitari sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo, ove previsto, ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

2. Il soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento deve adoperare standard conformi alle rilevanti norme internazionali in vigore per la categoria di servizi oggetto dell'autorizzazione.

3. In luogo delle certificazioni richieste ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente provvedimentoi soggetti aventi sede in Italia o altro paese dell'Unione europea possono produrre dichiarazioni sostitutive nei limiti e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento a eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) o del Comitato europeo per gli affari regolatori delle telecomunicazioni (ECTRA) della CEPT o dell'UIT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi satellitari, sui servizi erogabili e sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni, e dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei detti sistemi.

5. L'Autorità si riserva, con provvedimento motivato, per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica o di difesa nazionale, di procedere, per il tempo strettamente necessario, alla sospensione parziale o totale dei servizi autorizzati ai sensi del presente provvedimento.

6. I soggetti che prestano servizi via satellite rientranti nel campo di applicazione del presente provvedimento ed operanti sulla base delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 55/97 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni previste dal presente provvedimento entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Napoli, 21 marzo 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER SERVIZI DI RETE VIA SATELLITE

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; (il capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda non deve essere inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti da realizzare);

c) composizione dell'azionariato;

d) bilancio di esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;

e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;

f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;

2. L'oggetto:

a) costituzione della rete;

b) copertura geografica;

c) programma di installazione;

d) descrizione dei servizi che possono essere offerti (specificare se la rete è utilizzata per la radiodiffusione televisiva);

e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche;

f) impianti e frequenze necessarie;

g) interconnessioni con altre reti;

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

a) obiettivi prefissati;

b) previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

a) competenza tecnica;

b) programmi di investimenti;

c) programma di impiego del personale;

5. Gli impegni:

a) ad osservare gli obblighi di cui all'articolo 3 del presente provvedimento per il servizio di rete di cui alla domanda;

b) ad effettuare gli aumenti di capitale se previsti;

6. Documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

ALLEGATO B1

DATE (Day/Month/Year) / /	FORM OF NOTICE SATELLITE NETWORK (APPENDIX S4 - ANNEX 2A)	PAGE 1 OF	ApS4/II
Administration Serial Number			

A1I. NOTIFYING ADMINISTRATION /	RR1488 Notification ☐	RR1060 Request for Coordination ☐	RR1610 Agreement under Art.14 ☐	Request for Assistance of the BR for RR1060 ☐ and/or RR1610 ☐	NOTIFICATION INTENDED FOR ADDITION / MODIFICATION / SUPPRESSION ☐
FIRST NOTIFICATION ☐		RS 46 Request for Coordination ☐		BR IDENTIFICATION NO. OF NETWORK TO BE MODIFIED / SUPPRESSED	
RESUBMISSION ☐					

1. CHARACTERISTICS OF THE NETWORK

A1a. IDENTITY OF THE SATELLITE NETWORK

A4. ORBITAL INFORMATION

a. FOR GEOSTATIONARY SATELLITES ONLY

1. NOMINAL ORBITAL LONGITUDE		2a. LONGITUDINAL TOLERANCE		2b. INCLINATION EXCURSION	3. VISIBILITY ARC				4. SERVICE ARC			
Degrees	E/W	Degrees To West	Degrees To East	Degrees	Degrees From W	E/W	To E	E/W	Degrees From W	E/W	To E	E/W

5. REASON FOR SERVICE ARC < VISIBILITY ARC. SEE ATTACHMENT NO.

b. FOR NON-GEOSTATIONARY SATELLITES ONLY (see also page ApS4/II-1b if Resolution 46 applies)

1. INCLINATION ANGLE	2. PERIOD	3a. APOGEE (km)	3b. PERIGEE (km)	4. NUMBER OF SATELLITES	5. REFERENCE BODY
Degrees	Days Hours Min.	provide exponent to base 10 if value > 99999	provide exponent to base 10 if value > 99999		

GENERAL NOTES:

i. This form of notice consists of four parts - 1, 2, 3 and 4 - as indicated below:
   1 - Characteristics of the network
   2 - Satellite network characteristics for reception at the space station
   3 - Satellite network characteristics for transmission from the space station and
   4 - Overall link characteristics.
   In each part, each information item/data field includes a number in its label. This number is the same as that used for the same item in Appendix S4 (WRC-95) within the same part. For example, on the page labelled "Form ApS4/II - 2a" (at the bottom), the field "A2a. Date of bringing into use" is the item numbered 2a in Part A of Annex 2A to Appendix S4.

ii. Data items that are related are grouped together in a box. For example, the page labelled "Form ApS4/II - 2b" (at the bottom) contains a box titled "Emissions of the associated transmitting station(s)". It is possible to specify 7 different emission values (with associated power, power density and C/N values) in this box. If there are more emissions, use another page of the same type to provide additional data, after checking (√) the field labelled "More emissions on next page" on the preceding page. In all cases where there is more information than can fit in a box, follow this procedure.

iii. This form can be used to add, modify or suppress an existing station, by entering A, M or S in the box at the top right-hand corner of this page in the area titled "Notification intended for". In the case of a modification of an existing station, where certain data fields are to be added, modified or suppressed, provide ALL the data in the particular box as they would look after the change. In addition, indicate that the corresponding beam, associated station or group of frequencies is being modified by entering M or R in the field that has been provided for this purpose at these levels.

iv. Certain fields in this notice form have a superscript "1" as part of their labels. This has the following meaning:
   1 - This information is not required for the notification of a typical earth station.

PAGE ☐☐☐☐ OF ☐☐☐☐

A4. ORBITAL INFORMATION (CONTINUED)

b. FOR NON-GEOSTATIONARY SATELLITES ONLY
IF NOTIFIED UNDER RESOLUTION NO. 46 (WRC-95) PROVIDE:

NUMBER OF ORBITAL PLANES ☐☐

FOR EACH ORBITAL PLANE PROVIDE:

ORBITAL PLANE NUMBER	NUMBER OF SATELLITES IN THIS PLANE	RIGHT ASCENSION	INCLINATION ANGLE	SEMI-MAJOR AXIS	ECCENTRICITY	ARGUMENT OF PERIGEE
☐☐	☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	Degrees ☐☐☐.☐	(km) ☐☐☐☐☐	.☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

FOR EACH SATELLITE IN THE ORBITAL PLANE PROVIDE THE INITIAL PHASE ANGLE

SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE
☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

ORBITAL PLANE NUMBER	NUMBER OF SATELLITES IN THIS PLANE	RIGHT ASCENSION	INCLINATION ANGLE	SEMI-MAJOR AXIS	ECCENTRICITY	ARGUMENT OF PERIGEE
☐☐	☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	Degrees ☐☐☐.☐	(km) ☐☐☐☐☐	.☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

FOR EACH SATELLITE IN THE ORBITAL PLANE PROVIDE THE INITIAL PHASE ANGLE

SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE
☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

ORBITAL PLANE NUMBER	NUMBER OF SATELLITES IN THIS PLANE	RIGHT ASCENSION	INCLINATION ANGLE	SEMI-MAJOR AXIS	ECCENTRICITY	ARGUMENT OF PERIGEE
☐☐	☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	Degrees ☐☐☐.☐	(km) ☐☐☐☐☐	.☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

FOR EACH SATELLITE IN THE ORBITAL PLANE PROVIDE THE INITIAL PHASE ANGLE

SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE
☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

ORBITAL PLANE NUMBER	NUMBER OF SATELLITES IN THIS PLANE	RIGHT ASCENSION	INCLINATION ANGLE	SEMI-MAJOR AXIS	ECCENTRICITY	ARGUMENT OF PERIGEE
☐☐	☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	Degrees ☐☐☐.☐	(km) ☐☐☐☐☐	.☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

FOR EACH SATELLITE IN THE ORBITAL PLANE PROVIDE THE INITIAL PHASE ANGLE

SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE	SATELLITE NUMBER	INITIAL PHASE ANGLE
☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐	☐☐☐	Degrees ☐☐☐.☐

MORE ON NEXT PAGE ☐

2. SATELLITE NETWORK CHARACTERISTICS FOR RECEPTION AT THE SPACE STATION

SATELLITE RECEIVING ANTENNA BEAM DETAILS

PAGE ☐☐☐☐ OF ☐☐☐☐

CHARACTERISTICS OF THE BEAM

ADD / MOD / SUP / REP of the beam ☐

B1. RECEIVING BEAM DESIGNATION ☐☐☐☐ NOTE: For a steerable beam, the last character of the beam designation shall be "R"

OLD BEAM DESIGNATION (if changed) ☐☐☐☐

B3/B4. ANTENNA CHARACTERISTICS

3a/3b/4a. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN +/- ☐ dBi ☐☐☐●☐

3d. POINTING ACCURACY ☐ Degrees + ●☐☐

3a/3b. ANTENNA GAIN CONTOURS DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. ☐☐

3f. ANTENNA GAIN VS ORBIT LONGITUDE DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. ☐☐

4b. FOR NON-GEOSTATIONARY SATELLITES UNDER RESOLUTION 46 (WRC-95)

SATELLITE BEAM ORIENTATION

ANGLE ALPHA Degrees ☐☐☐●☐

ANGLE BETA Degrees ☐☐●☐

3e/4a/4b. ANTENNA RADIATION PATTERN

REFERENCE PATTERN ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

RADIATION DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. ☐☐

FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE

Coefficient A dBi ☐☐●☐

Coefficient B dBi ☐☐●☐

INFORMATION COMMON TO THE FOLLOWING GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES IN THIS BEAM

A2a. DATE OF BRINGING INTO USE Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐

A2b. PERIOD OF VALIDITY ☐☐ Years

A3a. OPERATING AGENCY OR COMPANY (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐☐

A3b. ADMINISTRATION RESPONSIBLE FOR THE STATION (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐

SPECIAL SECTION AR11/A (RR1042) Number A R 1 1 / A / ☐☐☐☐

SPECIAL SECTION AR11/C (RR1060) Number A R 1 1 / C / ☐☐☐☐

SPECIAL SECTION ART.14 (RR1610) Number A R 1 4 / C / ☐☐☐☐

OTHER SPECIAL SECTIONS

	Reference	Number
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

A5/A6. COORDINATED WITH OR AGREEMENT REACHED WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R	
R R	
R R	
R R	
R R	

A5/A6. COORDINATION REQUESTED WITH OR AGREEMENT SOUGHT WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R	
R R	
R R	
R R	
R R	

REMARKS

NOTES ON FILLING IN THE NEXT PAGES:

FOR EACH BEAM YOU MAY PROVIDE ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES, EACH GROUP (LIST) HAVING ONE SET OF COMMON CHARACTERISTICS. THE BOTTOM HALF OF THIS PAGE CONTAINS COMMON DATA THAT IS APPLICABLE TO ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF FREQUENCIES IN THIS BEAM. FOR EACH GROUP (LIST) OF FREQUENCIES IN THIS BEAM, FIRST FILL IN THE SET OF COMMON CHARACTERISTICS, INCLUDING ALL THE ASSOCIATED EARTH (OR SPACE) STATIONS AND THEIR EMISSIONS, FOLLOWED BY THE GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO WHICH THE SET APPLIES. USE AS MANY PAGES AS NECESSARY.

RECEIVING BEAM DESIGNATION | PAGE | OF

BR IDENTIFICATION NUMBER OF GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO BE MODIFIED / SUPPRESSED / REPLACED | ADD / MOD / SUP / REP of the group

CHARACTERISTICS COMMON TO THE FOLLOWING GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES

C4a. CLASS OF STATION
C4b. NATURE OF SERVICE
C6. POLARIZATION — TYPE | If linear, provide angle in degrees
C3a. ASSIGNED FREQUENCY BAND (kHz)
C5a. RECEIVING SYSTEM NOISE TEMPERATURE (kelvins)
C8g. MAXIMUM AGGREGATE POWER (+/- ● dBW)
C11a. SERVICE AREA | OR SERVICE AREA DIAGRAM SEE ATTACHMENT NO.
C9c. TYPE OF MODULATION AND MULTIPLE ACCESS DATA. SEE ATTACHMENT NO.
C9c. SPECTRUM MASK DIAGRAM SEE ATTACHMENT NO.
C11d. AFFECTED REGION SEE ATTACHMENT NO.
SERVICE AREA NUMBER

TRANSMITTING STATION(S) ASSOCIATED WITH THE FOLLOWING GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES

EMISSIONS OF THE ASSOCIATED TRANSMITTING STATION(S)

C7a. DESIGNATION OF EMISSION	C8a1/C8b1. * MAXIMUM PEAK POWER +/- dBW	C8a2/C8b2. * MAXIMUM POWER DENSITY +/- dBW/Hz	C8c1. MINIMUM PEAK POWER +/- dBW	C8c2. MINIMUM POWER DENSITY +/- dBW/Hz	C8e. C/N objective (total - clear sky) dB

* If maximum peak power and maximum power density values are of type C8b, check this box
MORE EMISSIONS ON NEXT PAGE
Reason for minimum peak power and minimum power density (C8c) values being absent; see attachment No.

EARTH STATION
C10b1. EARTH STATION NAME
ADD / MOD / SUP / REP of the station
OLD EARTH STATION NAME (if changed)
COUNTRY [1]
C10. TYPE OF STATION (Typical/Specific)
C10b2. GEOGRAPHICAL COORDINATES [1]
Longitude: Degrees | E/W | Min. | Sec.
Latitude: Deg. | N/S | Min. | Sec.
C10c1. CLASS OF STATION
C10c2. NATURE OF SERVICE
C10c. ANTENNA CHARACTERISTICS
2. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN (+/- dBi)
3. BEAMWIDTH (Degrees)
MORE ASSOCIATED TRANSMITTING STATIONS ON NEXT PAGE

C10c. ANTENNA CHARACTERISTICS (continued)
4a. RADIATION PATTERN (give reference pattern or provide diagram)
4b. ANTENNA RADIATION DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO.
FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE:
Coefficient A dBi | Coefficient B dBi | Coefficient C dBi | Coefficient D dBi | PHI1 Degrees

SPACE STATION
ADD / MOD / SUP / REP of the station
C10a. SPACE STATION NAME
OLD SPACE STATION NAME (if changed)
TRANSMITTING BEAM DESIGNATION
C10. TYPE OF STATION (Geo/Non-geo)
OLD BEAM DESIGNATION (if changed)

GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES HAVING THE ABOVE COMMON CHARACTERISTICS

C2a. ASSIGNED FREQUENCY k/M/G Hz
MORE ON NEXT PAGE
C2a. ASSIGNED FREQUENCY k/M/G Hz

3. SATELLITE NETWORK CHARACTERISTICS FOR TRANSMISSION FROM THE SPACE STATION

SATELLITE TRANSMITTING ANTENNA BEAM DETAILS

PAGE [ ][ ][ ][ ] OF [ ][ ][ ][ ]

CHARACTERISTICS OF THE BEAM

ADD / MOD / SUP / REP of the beam [ ]

B1. TRANSMITTING BEAM DESIGNATION [ ][ ][ ][ ]

NOTE: For a steerable beam, the last character of the beam designation shall be "R"

OLD BEAM DESIGNATION (if changed) [ ][ ][ ][ ]

B3/B4. ANTENNA CHARACTERISTICS

3a/3b/4a. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN +/- [ ][ ][ ][ ] dBi

3d. POINTING ACCURACY [ ][ ][ ] Degrees +/-

3a/3b. ANTENNA GAIN CONTOURS DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. [ ][ ]

3l. ANTENNA GAIN VS ORBIT LONGITUDE DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. [ ][ ]

3e/4a/4b. ANTENNA RADIATION PATTERN

REFERENCE PATTERN: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

RADIATION DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. [ ][ ]

FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE

Coefficient A [ ][ ][ ] dBi

Coefficient B [ ][ ][ ] dBi

4b. FOR NON-GEOSTATIONARY SATELLITES UNDER RESOLUTION 46 (WRC-95):

SATELLITE BEAM ORIENTATION

ANGLE ALPHA [ ][ ][ ][ ] Degrees

ANGLE BETA [ ][ ][ ] Degrees

GAIN VS ELEVATION ANGLE DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. [ ][ ]

SPREADING LOSS DATA. SEE ATTACHMENT NO. [ ][ ]

MAXIMUM E.I.R.P. AT 4 kHz +/- [ ][ ][ ][ ] dBW

AVERAGE E.I.R.P. AT 4 kHz +/- [ ][ ][ ][ ] dBW

MAXIMUM E.I.R.P. AT 1 MHz +/- [ ][ ][ ][ ] dBW

AVERAGE E.I.R.P. AT 1 MHz +/- [ ][ ][ ][ ] dBW

INFORMATION COMMON TO THE FOLLOWING GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES IN THIS BEAM

A2a. DATE OF BRINGING INTO USE Day [ ][ ] Month [ ][ ] Year [ ][ ]

A2b. PERIOD OF VALIDITY [ ][ ] Years

A3a. OPERATING AGENCY OR COMPANY (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) [ ][ ][ ]

A3b. ADMINISTRATION RESPONSIBLE FOR THE STATION (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) [ ][ ]

SPECIAL SECTION AR11/A (RR1042) Number: A R 1 1 / A / [ ][ ][ ][ ]

SPECIAL SECTION AR11/C (RR1060) Number: A R 1 1 / C / [ ][ ][ ][ ]

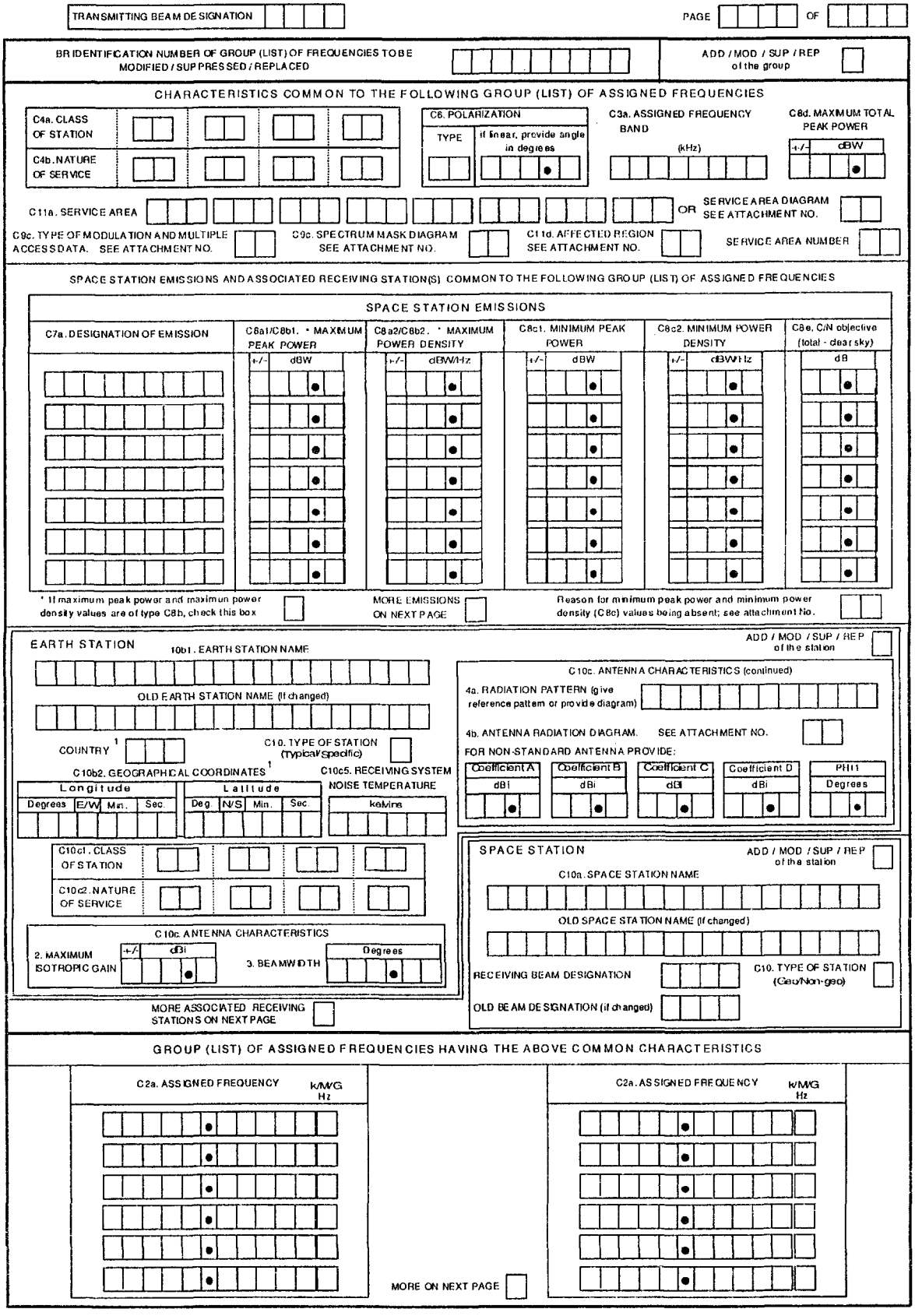
SPECIAL SECTION ART.14 (RR1610) Number: A R 1 4 / C / [ ][ ][ ][ ]

OTHER SPECIAL SECTIONS

	Reference	Number
(1)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(2)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(3)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(4)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(5)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]

A5/A6. COORDINATED WITH OR AGREEMENT REACHED WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][


TRANSMITTING BEAM DESIGNATION
PAGE
OF
BR IDENTIFICATION NUMBER OF GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO BE MODIFIED / SUPPRESSED / REPLACED
ADD / MOD / SUP / REP of the group
CHARACTERISTICS COMMON TO THE FOLLOWING GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES
C4a. CLASS OF STATION
C4b. NATURE OF SERVICE
C6. POLARIZATION
TYPE
if linear, provide angle in degrees
C3a. ASSIGNED FREQUENCY BAND
(kHz)
C8d. MAXIMUM TOTAL PEAK POWER
+/-
dBW
C11a. SERVICE AREA
OR
SERVICE AREA DIAGRAM SEE ATTACHMENT NO.
C9c. TYPE OF MODULATION AND MULTIPLE ACCESS DATA. SEE ATTACHMENT NO.
C9c. SPECTRUM MASK DIAGRAM SEE ATTACHMENT NO.
C11d. AFFECTED REGION SEE ATTACHMENT NO.
SERVICE AREA NUMBER
SPACE STATION EMISSIONS AND ASSOCIATED RECEIVING STATION(S) COMMON TO THE FOLLOWING GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES
SPACE STATION EMISSIONS
C7a. DESIGNATION OF EMISSION
C8a1/C8b1. * MAXIMUM PEAK POWER
C8a2/C8b2. * MAXIMUM POWER DENSITY
C8c1. MINIMUM PEAK POWER
C8c2. MINIMUM POWER DENSITY
C8e. C/N objective (total - clear sky)
dBW/Hz
dB
* If maximum peak power and maximun power density values are of type C8b, check this box
MORE EMISSIONS ON NEXT PAGE
Reason for minimum peak power and minimum power density (C8c) values being absent; see attachment No.
EARTH STATION
C10b1. EARTH STATION NAME
ADD / MOD / SUP / REP of the station
OLD EARTH STATION NAME (if changed)
COUNTRY
C10. TYPE OF STATION (Typical/Specific)
C10b2. GEOGRAPHICAL COORDINATES
Longitude
Degrees
E/W
Min.
Sec.
Latitude
Deg.
N/S
Min.
Sec.
C10c5. RECEIVING SYSTEM NOISE TEMPERATURE
kelvins
C10c1. CLASS OF STATION
C10c2. NATURE OF SERVICE
C10c. ANTENNA CHARACTERISTICS
2. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN
dBi
3. BEAMWIDTH
Degrees
C10c. ANTENNA CHARACTERISTICS (continued)
4a. RADIATION PATTERN (give reference pattern or provide diagram)
4b. ANTENNA RADIATION DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO.
FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE:
Coefficient A
Coefficient B
Coefficient C
Coefficient D
PHI1
MORE ASSOCIATED RECEIVING STATIONS ON NEXT PAGE
SPACE STATION
ADD / MOD / SUP / REP of the station
C10a. SPACE STATION NAME
OLD SPACE STATION NAME (if changed)
RECEIVING BEAM DESIGNATION
C10. TYPE OF STATION (Geo/Non-geo)
OLD BEAM DESIGNATION (if changed)
GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES HAVING THE ABOVE COMMON CHARACTERISTICS
C2a. ASSIGNED FREQUENCY
k/M/G Hz
MORE ON NEXT PAGE
C2a. ASSIGNED FREQUENCY
k/M/G Hz

4. OVERALL LINK CHARACTERISTICS

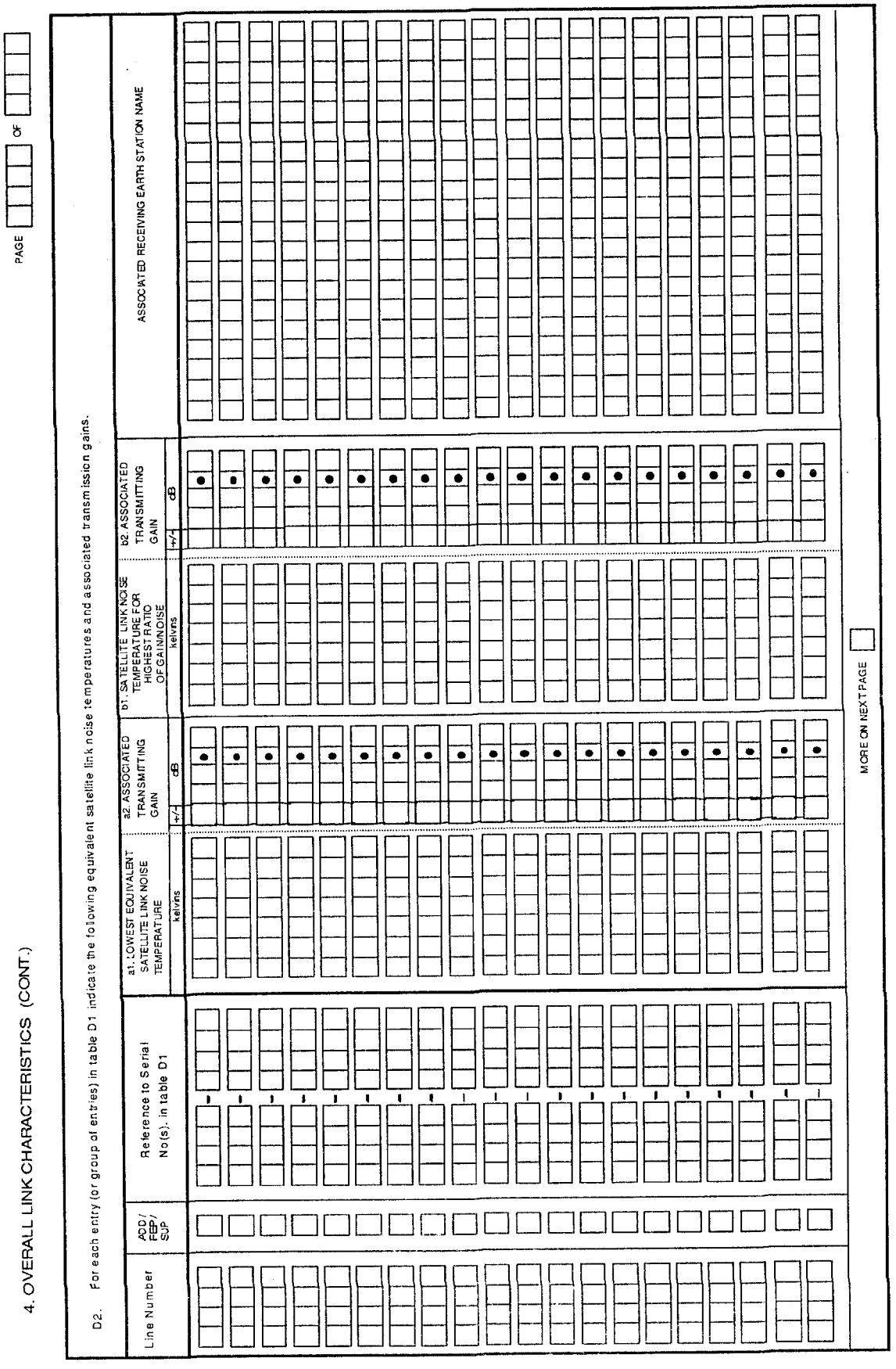
PAGE [ ][ ][ ] OF [ ][ ][ ]

FOR GEOSTATIONARY SPACE STATIONS USING SIMPLE FREQUENCY-CHANGING TRANSPONDERS AND OPERATING WITH EARTH STATIONS

D1. Indicate the strapping (connection) between the uplink and downlink frequency assignments for each intended combination of receiving and transmitting beams

Serial No.	ADD / REP / SUP	BEAM COMBINATION		FREQUENCY COMBINATION			
		UPLINK BEAM	DOWNLINK BEAM	UPLINK ASSIGNED FREQUENCY	kM/G Hz	DOWNLINK ASSIGNED FREQUENCY	kM/G Hz
[ ][ ][ ][ ]	[ ]	[ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	

MORE ON NEXT PAGE [ ]


4. OVERALL LINK CHARACTERISTICS (CONT.)
PAGE OF
D2. For each entry (or group of entries) in table D1 indicate the following equivalent satellite link noise temperatures and associated transmission gains.
Line Number
ADD/ FBP/ SUP
Reference to Serial No(s). in table D1
a1. LOWEST EQUIVALENT SATELLITE LINK NOISE TEMPERATURE kelvins
a2. ASSOCIATED TRANSMITTING GAIN +/- dB
b1. SATELLITE LINK NOISE TEMPERATURE FOR HIGHEST RATIO OF GAIN/NOISE kelvins
b2. ASSOCIATED TRANSMITTING GAIN +/- dB
ASSOCIATED RECEIVING EARTH STATION NAME
MORE ON NEXT PAGE

ALLEGATO B2

DATE (Day/Month/Year)	FORM OF NOTICE	PAGE 1 OF	ApS4/III
Administration Serial Number	EARTH STATION (APPENDIX S4 - ANNEX 2A)		

A1f. NOTIFYING ADMINISTRATION	RR1488	RR1107	RR1610	Request for Assistance of the BR for	NOTIFICATION INTENDED FOR
	Notification ☐	Request for Coordination ☐	Agreement under Art.14 ☐	RR1107 ☐ and/or RR1610 ☐	ADDITION / MODIFICATION / SUPPRESSION ☐
FIRST NOTIFICATION ☐		RS 46		BR IDENTIFICATION NO. OF STATION TO BE MODIFIED / SUPPRESSED	
RESUBMISSION ☐		Request for Coordination ☐			

1. CHARACTERISTICS OF THE EARTH STATION

A1e1. TYPE (Specific/Typical) ☐

A1e2. NAME OF THE EARTH STATION

A1e3a. COUNTRY [1]

A1e3b. GEOGRAPHICAL COORDINATES [1]

Longitude				Latitude			
Degrees	E/W	Min.	Sec.	Deg.	N/S	Min.	Sec.

A4c1. ASSOCIATED SPACE STATION

A4c2. NOMINAL ORBITAL LONGITUDE (if geostationary) — Degrees, E/W

A7a. HORIZON ELEVATION DIAGRAM SEE ATTACHMENT NO. [1]

A7b. ELEVATION ANGLE [1] — Degrees

A7c. OPERATING AZIMUTHAL ANGLES [1] — FROM (Degrees), TO (Degrees)

A7d. ALTITUDE [1] — Metres

A10. COORDINATION AREA DIAGRAMS SEE ATTACHMENT NO.

A7a. TABLE OF VALUES FOR THE HORIZON ELEVATION [1]

AZIMUTH	ELEVATION ANGLE (Degrees)	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE (Degrees)	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE (Degrees)	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE (Degrees)	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE (Degrees)	AZIMUTH	ELEVATION ANGLE (Degrees)

GENERAL NOTES :

I. This form of notice consists of three parts - 1, 2, and 3 - as indicated below :
   1 - Characteristics of the earth station
   2 - Transmitting earth station characteristics and
   3 - Receiving earth station characteristics.
   In each part, each information item/data field includes a number in its label. This number is the same as that used for the same item in Appendix S4 (WRC-95) within the same part. For example, on the page labelled "Form ApS4/III - 2a" (at the bottom), the field "A2a. Date of bringing into use" is the item numbered 2a in Part A of Annex 2A to Appendix S4.

ii. Data items that are related are grouped together in a box. For example, the page labelled "Form ApS4/III - 2b" (at the bottom) contains a box titled "Emissions common to the assigned frequencies listed below". It is possible to specify 12 different emissions (with associated power and power density values) in this box. If there are more emissions, use another page of the same type to provide additional data, after checking (√) the field labelled 'More emissions on next page" on the preceding page. In all cases where there is more information than can fit in a box, follow this procedure.

iii. This form can be used to add, modify or suppress an existing station, by entering A, M or S in the box at the top right-hand corner of this page in the area titled "Notification intended for". In the case of a modification of an existing station, where certain data fields are to be added, modified or suppressed, provide ALL the data in the particular box as they would look after the change. In addition, indicate that the corresponding antenna or group of frequencies is being modified by entering M or R in the field that has been provided for this purpose at these levels.

iv. Certain fields in this notice form have a superscript "1" as part of their labels. This has the following meaning :
   1 - This information is not required for the notification of a typical earth station.

2. TRANSMITTING EARTH STATION CHARACTERISTICS

PAGE ☐☐☐☐ OF ☐☐☐☐

CHARACTERISTICS OF THE ANTENNA

ADD / MOD / SUP / REP of the antenna ☐

B1. ASSOCIATED SATELLITE RECEIVING BEAM DESIGNATION ☐☐☐☐

NOTE: For a steerable beam, the last character of the beam designation shall be "R"

OLD BEAM DESIGNATION (if changed) ☐☐☐☐

B5. EARTH STATION ANTENNA CHARACTERISTICS

a. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN +/- ☐☐☐●☐ dBi

b. BEAMWIDTH ☐☐●☐ Degrees

c1. ANTENNA RADIATION PATTERN DIAGRAM SEE ATTACHMENT NO. ☐☐

c2. RADIATION PATTERN (give reference pattern or provide diagram) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE:

Coefficient A	Coefficient B	Coefficient C	Coefficient D	PHI1
dBi	dBi	dBi	dBi	Degrees
☐☐●	☐☐●	☐☐●	☐☐●	☐☐●

INFORMATION COMMON TO THE FOLLOWING GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES OF THIS ANTENNA

A2a. DATE OF BRINGING INTO USE Day ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐

A3a. OPERATING AGENCY OR COMPANY (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐☐

A3b. ADMINISTRATION RESPONSIBLE FOR THE STATION (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) ☐☐

SPECIAL SECTION AR11/A (RR1042) Number A R 1 1 / A / ☐☐☐☐

SPECIAL SECTION AR11/C (RR1060) Number A R 1 1 / C / ☐☐☐☐

SPECIAL SECTION ART.14 (RR1610) Number A R 1 4 / C / ☐☐☐☐

OTHER SPECIAL SECTIONS

	Reference	Number
(1)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(2)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(3)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(4)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐
(5)	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐

A6/A7. COORDINATED WITH OR AGREEMENT REACHED WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R ☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SATELLITE RECEIVING BEAM DESIGNATION

PAGE OF

BR IDENTIFICATION NUMBER OF GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO BE MODIFIED / SUPPRESSED / REPLACED

ADD / MOD / SUP / REP of the group

CHARACTERISTICS COMMON TO THE FOLLOWING GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES

C4a. CLASS OF STATION

C4b. NATURE OF SERVICE

C6. POLARIZATION — TYPE — If linear, provide angle in degrees

C3a. ASSIGNED FREQUENCY BAND (kHz)

C8g. MAXIMUM AGGREGATE POWER +/- dBW

EMISSIONS COMMON TO THE ASSIGNED FREQUENCIES LISTED BELOW

C7a. DESIGNATION OF EMISSION	C8a1/C8b1.* MAXIMUM PEAK POWER +/- dBW	C8a2/C8b2.* MAXIMUM POWER DENSITY +/- dBW/Hz	C8c1. MINIMUM PEAK POWER +/- dBW	C8c2. MINIMUM POWER DENSITY +/- dBW/Hz

* If maximum peak power and maximum power density values are of type C8b, check this box

MORE EMISSIONS ON NEXT PAGE

Reason for minimum peak power and minimum power density (C8c) values being absent; see attachment No.

GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES HAVING THE ABOVE COMMON CHARACTERISTICS

C2a. ASSIGNED FREQUENCY	k/M/G Hz	C2a. ASSIGNED FREQUENCY	k/M/G Hz

MORE ON NEXT PAGE

3. RECEIVING EARTH STATION CHARACTERISTICS

PAGE [ ][ ][ ][ ] OF [ ][ ][ ][ ]

CHARACTERISTICS OF THE ANTENNA — ADD / MOD / SUP / REP of the antenna [ ]

B1. ASSOCIATED SATELLITE TRANSMITTING BEAM DESIGNATION [ ][ ][ ][ ] NOTE: For a steerable beam, the last character of the beam designation shall be "R"

OLD BEAM DESIGNATION (If changed) [ ][ ][ ][ ]

B5. EARTH STATION ANTENNA CHARACTERISTICS

a. MAXIMUM ISOTROPIC GAIN [+/-] [ ][ ][ ][ ] dBi

b. BEAMWIDTH [ ][ ][ ][ ][ ] Degrees

c1. ANTENNA RADIATION PATTERN DIAGRAM. SEE ATTACHMENT NO. [ ][ ]

c2. RADIATION PATTERN (give reference pattern or provide diagram) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

FOR NON-STANDARD ANTENNA PROVIDE:

Coefficient A dBi	Coefficient B dBi	Coefficient C dBi	Coefficient D dBi	PHI1 Degrees
[ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]

INFORMATION COMMON TO THE FOLLOWING GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES OF THIS ANTENNA

A2a. DATE OF BRINGING INTO USE [Day][ ][Month][ ][Year][ ][ ][ ]

A3a. OPERATING AGENCY OR COMPANY (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) [ ][ ][ ]

A3b. ADMINISTRATION RESPONSIBLE FOR THE STATION (Refer to Table 12A/12B of the Preface to the IFL & SRS) [ ][ ]

SPECIAL SECTION AR11/A (RR1042) Number: A R 1 1 / A / [ ][ ][ ][ ]

SPECIAL SECTION AR11/C (RR1060) Number: A R 1 1 / C / [ ][ ][ ][ ]

SPECIAL SECTION ART.14 (RR1610) Number: A R 1 4 / C / [ ][ ][ ][ ]

OTHER SPECIAL SECTIONS

	Reference	Number
(1)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(2)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(3)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(4)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
(5)	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]

A6/A7. COORDINATED WITH OR AGREEMENT REACHED WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]

A6/A7. COORDINATION REQUESTED WITH OR AGREEMENT SOUGHT WITH

RR Provision	Symbols of the Administrations concerned
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]
R R [ ][ ][ ][ ]	[ ]

REMARKS

NOTES ON FILLING IN THE NEXT PAGES:

FOR EACH ANTENNA YOU MAY PROVIDE ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF ASSIGNED FREQUENCIES, EACH GROUP (LIST) HAVING ONE SET OF COMMON CHARACTERISTICS. THE BOTTOM HALF OF THIS PAGE CONTAINS COMMON DATA THAT IS APPLICABLE TO ONE OR MORE GROUPS (LISTS) OF FREQUENCIES OF THIS ANTENNA. FOR EACH GROUP (LIST) OF FREQUENCIES OF THIS ANTENNA, FIRST FILL IN THE SET OF COMMON CHARACTERISTICS, FOLLOWED BY THE GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO WHICH THE SET APPLIES. USE AS MANY PAGES AS NECESSARY.

SATELLITE TRANSMITTING BEAM DESIGNATION

PAGE OF

BR IDENTIFICATION NUMBER OF GROUP (LIST) OF FREQUENCIES TO BE MODIFIED / SUPPRESSED / REPLACED

ADD / MOD / SUP / REP of the group

CHARACTERISTICS COMMON TO THE FOLLOWING GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES

C4a. CLASS OF STATION

C4b. NATURE OF SERVICE

C6. POLARIZATION

TYPE

if linear, provide angle in degrees

C3a. ASSIGNED FREQUENCY BAND (kHz)

C5b. RECEIVING SYSTEM NOISE TEMPERATURE kelvins

EMISSIONS RECEIVED BY THE ASSIGNED FREQUENCIES LISTED BELOW

C7a. DESIGNATION OF EMISSION

C8e. C/N Objective (total - clear sky)

dB

MORE EMISSIONS ON NEXT PAGE

GROUP (LIST) OF ASSIGNED FREQUENCIES HAVING THE ABOVE COMMON CHARACTERISTICS

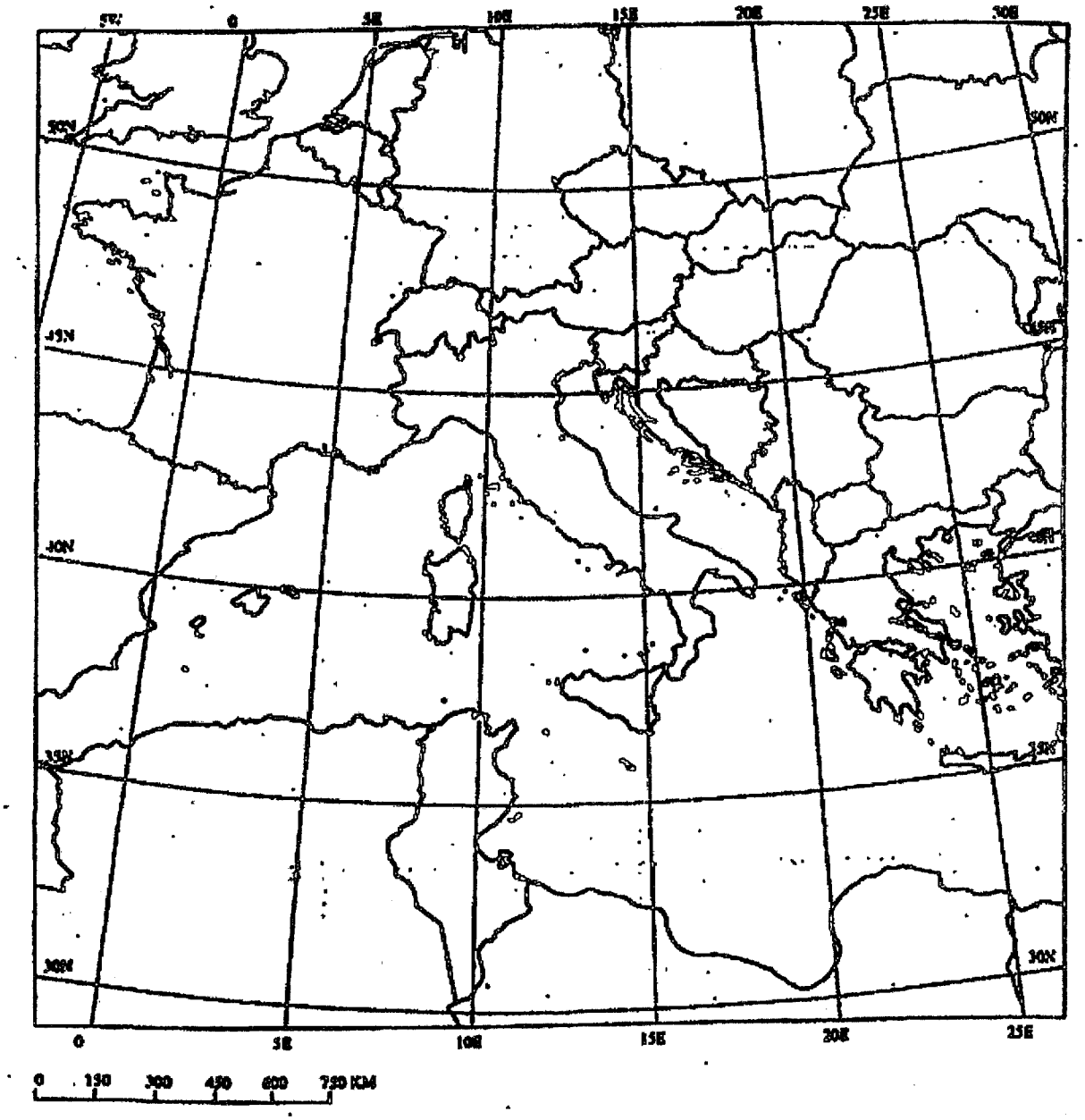
C2a. ASSIGNED FREQUENCY k/M/G Hz

C2a. ASSIGNED FREQUENCY k/M/G Hz

MORE ON NEXT PAGE

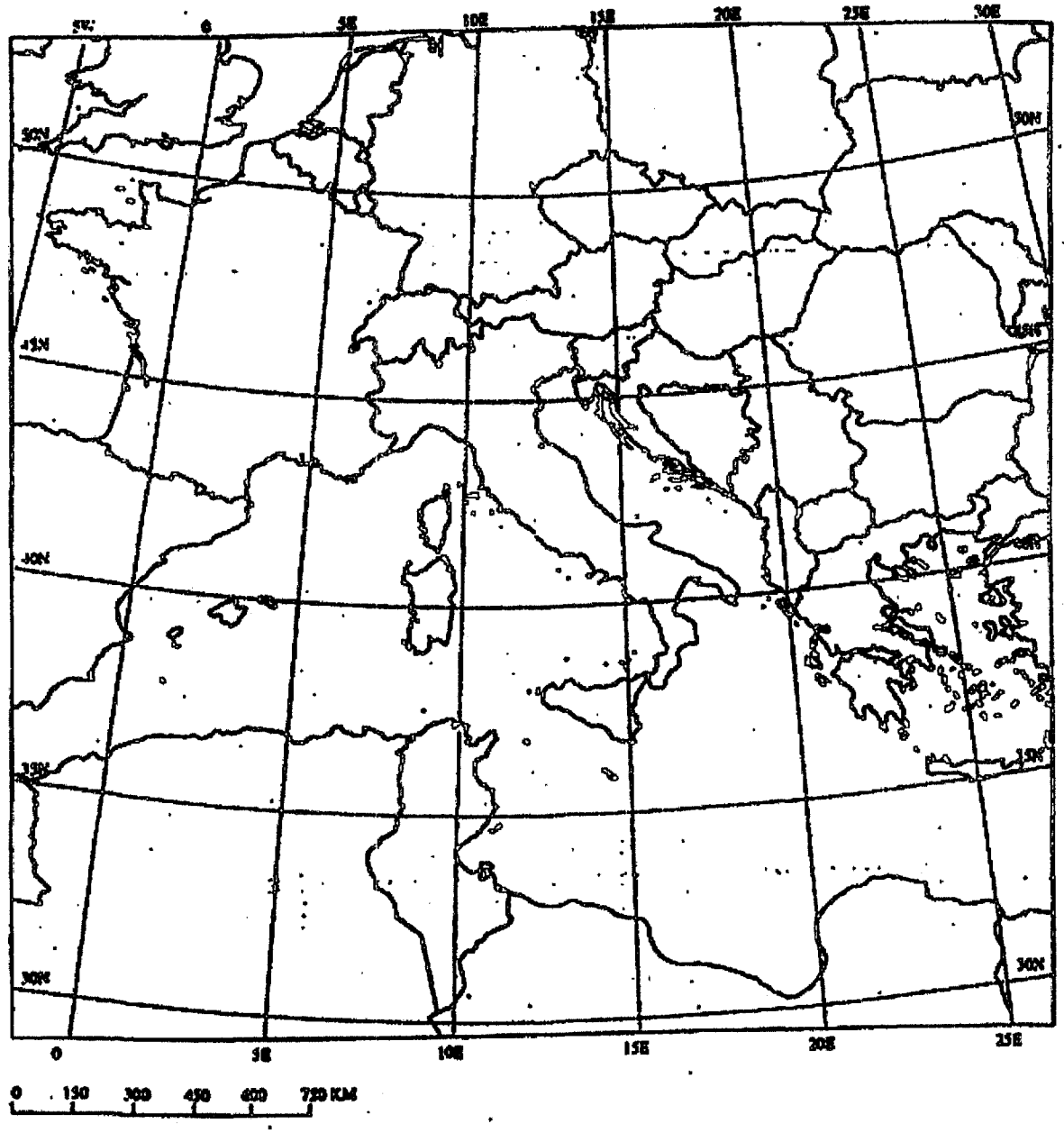
ALLEGATO B3

CONTOURS DE COORDINATION DE LA STATION TERRIENNE DE TRANSMISSION
TRANSMITTING EARTH STATION COORDINATION CONTOURS
CONTORNOS DE COORDINACION DE LA ESTACTION TERRENA TRANSMISORA

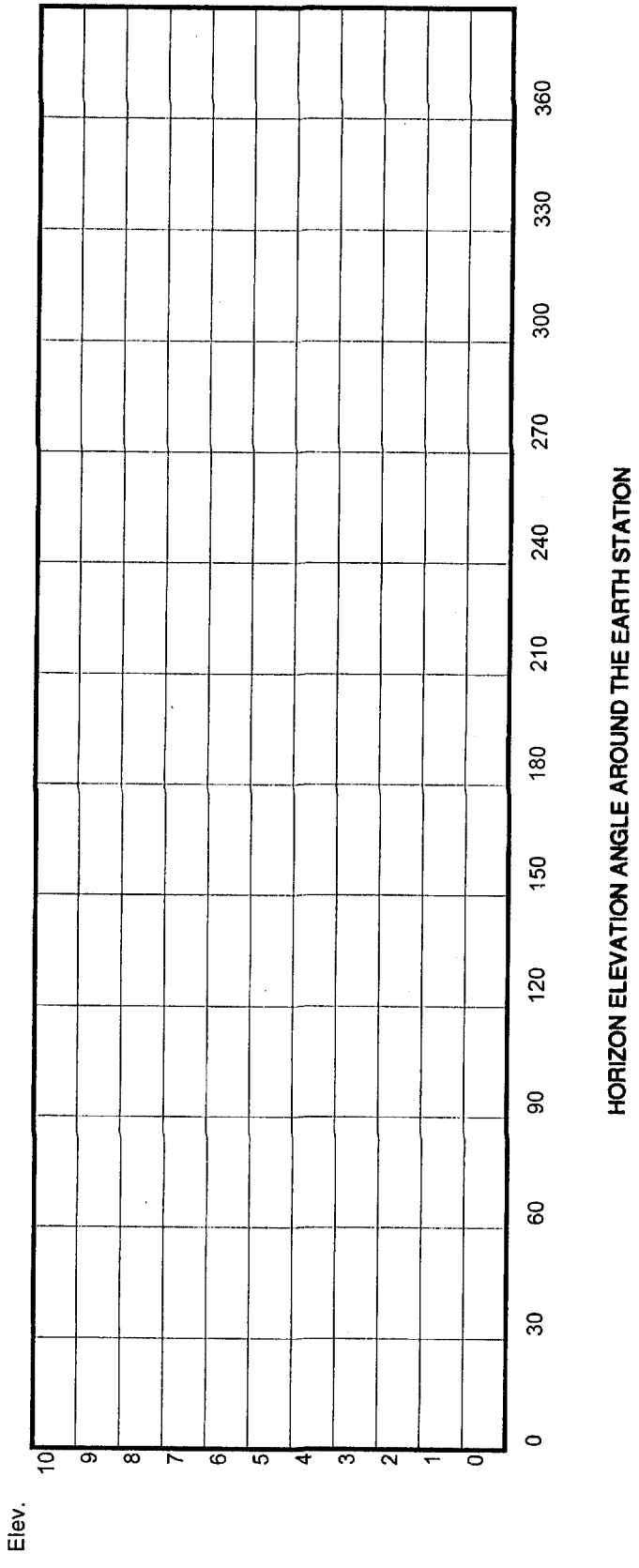


ALLEGATO B4

CONTOURS DE COORDINATION DE LA STATION TERRIENNE DE RECEPTION
RECEIVING EARTH STATION COORDINATION CONTOURS
CONTORNOS DE COORDINACION DE LA ESTACTION TERRENA RECEPTORA



ALLEGATO B5


Elev.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
HORIZON ELEVATION ANGLE AROUND THE EARTH STATION

ALLEGATO B6

BASIC CHARACTERISTICS TO BE FURNISHED IN NOTICES RELATING TO FEEDER-LINK STATIONS IN THE FIXED-SATELLITE SERVICE OPERATING IN THE FREQUENCY BANDS 17.3 - 18.1 GHZ

1. The following information shall be provided in notices relating to both transmitting earth stations and receiving space stations.

1.1 Country and beam identification.
1.2 Assigned frequency.
1.3 Assigned frequency band.
1.4 Date of bringing into use.
– Designation of emission
– Modulation characteristics:

a) type of modulation;
b) pre-emphasis characteristics;
c) TV system;
d) sound-broadcasting characteristics;
e) frequency deviation;
f) composition of the baseband;
g) type of multiplexing of the video and sound signals;
h) energy dispersal characteristics;
i) in the case of a digital modulation, the effective and transmitted bit/symbol rates

2. The following additional information shall be provided in notices relating to transmitting earth stations.

2.1 Identity of the transmitting feeder-link station.

2.2 For a specific feeder-link earth station, identity of the earth station and the geographical coordinates of the antenna site.

2.3 Feeder-link service area identified by:

a) a set of a maximum of twenty feeder-link test points, and

b) a service-area contour on the surface of the Earth or a service area defined by a minimum elevaction angle in degrees.

2.4 Identity of the associated space station with which communication is to be established.

2.5 Power characteristics of the transmission:

a) The following information is required for each assigned frequency:

– total transmitting power (dBW) in the assigned frequency band supplied to the input of the antenna;

– for the band 17.3 - 18.1 Ghz, the maximum power density per Hz (dB(W/Hz)) supplied to the input of the antenna averaged over the worst 1 Mhz band;

– for the band 17.3 - 17.8 Ghz, the maximum power density per Hz (dB(W/Hz)) supplied to the in put of the antenna averaged over the total RF bandwidth (27 Mhz for Regions 1).

b) Additional information required if power control is used range, expressed in dB, above the transmitting power used in § *a)* above.

2.6 Earth station transmitting antenna characteristics:

a) antenna diameter (m);

b) gain of the antenna in the direction of maximum radiation referred to an isotropic radiator (dBi);

c) half-power beamwidth in degrees (describe in detail if not symmetrical);

d) measured radiation diagram of the antenna (taking as a reference the direction of maxium radiation), or reference radiation diagram to be used for coordination;

e) type of polarization;

f) sense of polarization, and, in the case of a linear polarization, the angle (degrees) mea sured counter-clockwise in a plane normal to the beam axis from the equatorial plane to the electric vector of the wave as seen from the satellite in the direction of the nominal boresight or aim point as defined under § 3.4 e) or 3.4 f) below;

g) horizon elevation angle in degrees and the antenna gain in the direction of the horizon for each azimuth around the earth station;

h) altitude of the antenna above mean sea level (m);

i) minimum elevation angle (degrees).

2.7 Regular hours of operation (UTC).

2.8 Coordination.

2.9 Agreements.

2.10 Other information.

2.11 Oerating administration or agency.

3. The following information shall be provided in notices relating to receiving space stations.

3.1 Orbital position (from the Greenwich Meridian).

3.2 Identity of the space station.

3.3 Class of station.

3.4 Space station receiving antenna characteristics:

a) co-polar gain of the antenna in the direction of maximum radiation referred to an isotropic radiator (dBi), as well as the cross-polar gain of the antenna in the case of a beam of other than elliptical shape;

b) pointing accuracy (degrees);

c) type of polarization;

d) sense of polarization, and, in the case of a linear polarization, the angle (degrees) measured counter-clockwise in a plane normal to the beam axis from the equatorial plane to the electric vector of the wave as seen from the satellite in the direction of the nominal bore sight or aim point as defined under § 3.4 e) or 3.4,f) below;

e) for elliptical beams, indicate the following:

– co-polar and cross-polar radiation patterns;

– rotation accuracy (degrees);

– orientation (degrees);

– major axis (degrees) at the half-power beamwidth;

– minor axis (degrees) at the half-power beamwidth;

– nominal intersection of the antenna beam axis with the Earth (boresight longitude and latitude);

f) for beams of other than elliptical shape, indicate the following:

– co-polar and cross-polar gain contours plotted on a map of the Earth's surface, preferably in a radial projection from the satellite onto a plane perpendicular to the axis from the centre of the Earth to the satellite. The isotropic gain shall be indicated at each contour which corresponds to a decrease in gain of 2, 4, 6, 10 and 20 dB and thereafter at 10 dB intervals down to a value of 0 dB relative to an isotropic radiator;

– wherever practicable, a numerical equation or table providing the necessary information to allow the gain contours to be plotted;

– nominal intersection of the antenna beam axis with the Earth (boresight or aim point, longitude and latitude);

g) for an assignment in the band 17.7 - 18.1 Ghz, the isotropic gain in the direction of those parts of the geostationary-satellite orbit which are not obstructed by the Earth. Use a diagram showing estimated isotropic gain relative to orbit longitude.

3.5 Receiver system noise temperature referred to the output of the antenna (K).

3.6 Station-keeping accuracy (degrees).

3.7 Regular hours of operation (UTC).

3.8 Coordination.

3.9 Agreements.

3.10 Other information.

3.11 Operating administration or agency.

3.12 Range of automatic gain control 18 .

4. Connection between Earth-to-space and space-to-Earth frequencies in the network in the case of Region 2.

5. Description of the group(s) required in the case of non-simultaneous emissions.

ALLEGATO B7

Basic data to be furnished in notices relating to stations in the fixed–satellite service entering the design stage using frequency bands 4500–4800 Mhz; 6725-7025 Mhz; 10,70-10,95 Ghz; 11,20-11,45 Ghz; 12,75-13,25 Ghz

1. Space station characteristics

The following information shall be supplied for both the transmitting and receiving space stations.

1.1 Country and identification of the allotment (for a network not derived from the Allotment Plan, give the name of the network).

1.2 Preferred or nominal orbital Position (xxx.xx degrees east or west from the Grecriwich meridian. In addition, in the case of a network not derived from the Allotment Plan, give the service arc).

1.3 Frequency bands

1.4 Dates proposed for bringing into use.

1.5 Identity of the space station

1.6 Service area as defined by the allotment in the Plan. Alternatively, the service area may be defined by a number of geographical points.

1.7 Power characteristics of the transinission

a) Maximum value of power density, in dB(W/Hz), averaged over the necessary bandwidth of the modulated carrier, supplied to the input of the antenna. (This value will be used for calculation of the C and D parameters. See Annex 1, Section B.)

b) Maximum carrier power density, in dB(W/Hz), averaged over the worst 4 kHz band, supplied to the antenna input.

c) Frequency below which signals whose peak?to?average ratio is less than 5 dB will be located.

1.8 Space station transmitting and receiving antenna characteristics

a) gain of the antenna in the direction of maximum radiation referred to an isotropic antenna (dBi);

b) boresight coordinates (xx.xx degrees north or south, yyy.yy degrees east or west from the Greenwich meridian);

c) pointing accuracy (degrees);

d) shape of the beam (elliptical, circular, or other);

e) for circular beams indicate the following:

a) half-power beamwidth in degrees;

b) – radiation pattern;

f) for elliptical beams indicate the following:

a) radiation pattern;

b) rotational accuracy in degrees;

c) major axis orientation in degrees anticlockwise from the Equator;

d) major axis beamwidth (degrees) at the half-power points;

e) minor axis beamwidth (degrees) at the half-power points;

g) for beams of other than circular or elliptical shape, indicate the following:

a) gain contours plotted on a map of the Earth's surface, preferably in a radial projection from the satellite on to a plane perpendicular to the axis from the centre of the Earth to the satellite. The gain contours shall be drawn as isolines of the isotropic gain, at least for -2, -4, -6, -10 and -20 dB and at 10 dB intervals thereafter, as necessary, relative to the maximum antenna gain, when any of these contours is located either totally or partially anywhere within the limit of visibility of the Earth from the given geostationary satellite. The antenna gain contours shall include the effect of the planned pointing accuracy and rotational accuracy of the antenna;

b) whenever practicable, a numerical equation providing the necessary information to allow the gain contours to be plotted.

1.9 Space station receiving system noise temperature (kelvins)

1.10 Station-Keeping accuracy (degrees)

2. Earth station characteristics

The following information shall be supplied for both the transmit and receive earth stations.

2.1 Identity of the space station with which communication is to be established

2.2 Power characteristics of the transmission

a) Maximum value of power density, in dB(W/Hz), averaged over the necessary bandwidth of the modulated carrier, supplied to the input of the antenna.

b) Maximum carrier power density, in dB(W/Hz), averaged over the worst 4 khz band, supplied to the antenna input.

c) Frequency below which signals whose peak?to?average ratio is less than 5 dB will be located.

2.3 Earth station antenna characteristics

a) antenna gain in the direction of maximum radiation referred to an isotropic antenna (dBi);

b) half-power beamwidth in degrees (describe in detail if not symmetrical);

c) the radiation diagram(s) of the antenna (taking as a reference the direction of maximum radiation).

2.4 Earth station receiving system noise temperature (kelvins)

3 Coordinationlagreement, if any.

4 Not used

5 Subregional systems

Indicate the type of system and participating administrations. If applicable, indicate the part of the national allotment proposed to be used to form the subregional system, and the notifying administration.

6 Required protection ratio

Indicate the minimum acceptable aggregate carrier?to?interference ratio, if less than 26 dB. The carrier?to?interference ratio is to be expressed in terms of the power averaged over the necessary bandwidth of the modulated wanted and interfering signals.

7 Other information, if any.

ALLEGATO C

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE S-PCS

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; (il capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda non deve essere inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti da realizzare)

c) composizione dell'azionariato;

d) bilancio di esercizio degli ultimi 2 anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;

e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;

f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;

2. L'oggetto ove applicabile:

a) costituzione della rete;

b) copertura geografica e della popolazione

c) programma di installazione ed attività;

d) descrizione dei servizi che possono essere offerti;

e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche, così come previsto;

f) reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;

g) interconnessioni con altre reti previste;

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

a) obiettivi prefissati;

b) previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

a) competenza tecnica

b) programmi di investimenti;

c) programma di impiego del personale;

5. Gli impegni:

a) ad osservare gli obblighi di cui alla normativa in vigore, con specifico richiamo a:

i. esigenze fondamentali;

ii. natura e caratteristiche dei servizi offerti

iii. condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale

iv. carta dei servizi

v. salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale

vi. impegni internazionali dell'Italia

b) ad effettuare gli aumenti di capitale se previsti;

6. Documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2, LETTERA C DELLA DELIBERA N.131/01/CONS

Il sottoscritto: .....

cognome: .....

nome: .....

luogo e data di nascita: .....

residenza e domiclio: .....

cittadinanza: .....

società/ditta: .....

nazionalità: .....

sede: .....

codice fiscale e partita IVA: .....

dati del rappresentante legale: .....

cognome e nome: .....

luogo e data di nascita: .....

residenza e domicilio: .....

codice fiscale: .....

dichiara

a) di voler offrire al pubblico il seguente servizio di comunicazione via satellite:
b) di offrire tale servizio avvalendosi della rete il cui numero di licenza è:
c) che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a versare i contributi dovuti;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- ad inviare all'Autorità uno schema tipo del contratto di fornitura ai clienti finali.

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'articolo 6 della delibera n.131/01/CONS

(data) ..... (firma) .....

ALLEGATO E

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETARE SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE SNG AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 1, DELLA DELIBERA N.131/01/CONS

La società/impresa individuale .....

Con sede in .....

Telefono ..... Fax ..... Telex .....

Titolare della licenza individuale n. ..... rilasciata il .....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione temporanea per effettuare servizi di comunicazione via satellite SNG.

Allego alla presente la seguente documentazione:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

ALLEGATO F

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETARE SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE SNG AI SENSI DELL'ARTICOLO 7,COMMA 2, DELLA DELIBERA N.131/01/CONS

La società/impresa individuale .....

Con sede in .....

Telefono ..... Fax ..... Telex .....

Codice fiscale .....

Partita IVA .....

Iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei paesi aderenti all'accordo SEE se esistente .....

Rappresentata da .....

cognome e nome .....

luogo e data di nascita .....

residenza o domicilio .....

codice fiscale .....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione temporanea per effettuare servizi di comunicazione via satellite SNG.

Allego alla presente la seguente documentazione:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

6.3. REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI OFFERTA ALL'UTENZA FINALE E SERVIZIO UNIVERSALE

DELIBERA n. 389/00/CONS del 12 luglio 2000

Determinazione di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.

Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2000, n. 168

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 21 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (*Open Network Provision* - ONP);

Vista la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990 in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision* - ONP) alle linee affittate;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa alle norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e all'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996 che modifica la 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati di telecomunicazioni;

Vista la delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 Serie Generale – parte prima del 4 dicembre 1997;

Vista la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998 che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;

Vista la raccomandazione della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 2 – Separazione contabile e contabilità dei costi degli operatori dominanti) (98/322/CEE);

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 66/98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, recante autorizzazione alla Telecom Italia s.p.a. in relazione all'offerta di circuiti diretti;

Vista la propria delibera n. 101/99, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1999, in materia di condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;

Vista la propria delibera n. 171/99, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.193 del 18 agosto 1999, relativa alla regolamentazione e al controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, in materia di identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 24 novembre 1999 sui prezzi di interconnessione delle linee affittate in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni [C (1999) 3863];

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 5428 del 30 ottobre 1997 relativo al procedimento "*A178 – Albacom/Telecom Italia-Circuiti dedicati*";

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 7978 del 28 gennaio 2000 relativo al procedimento "*A255 – Associazione Italiana Internet Providers/Telecom Italia*";

Vista la nuova offerta servizio collegamenti diretti in ambito nazionale di Telecom Italia s.p.a., pervenuta all'Autorità in data 2 dicembre 1999;

Vista la lettera inviata dall'Autorità a Telecom Italia s.p.a. in data 21 dicembre 1999;

Sentita la società Telecom Italia;

Sentite le società Infostrada, Wind Telecomunicazioni, Albacom, Blu, Colt Telecom, Mci WorldCom, Metroweb, Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia;

Sentite le associazioni Assoprovider, Associazione Italiana Internet Providers e Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni;

Visti gli atti del procedimento;

Udite la relazione del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32, del regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, nella seduta del 7 giugno 2000, e la relazione finale del relatore nella seduta odierna;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento

Il processo di liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione è stato avviato con la direttiva 90/388/CEE, poi modificata dalla direttiva 96/19/CE, attraverso l'abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi alla fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni. In particolare, la direttiva 96/19/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 riconoscono che, fino a quando il mercato non mostri caratteristiche concorrenziali, le infrastrutture di rete costituiscono una risorsa essenziale e, pertanto, sottoposta a regolamentazione.

La direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE, articolo 2, definisce le linee affittate come "*le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparenti tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta*". Le linee affittate rivestono un duplice ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano come un servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità della clientela finale e rispetto al quale vanno perseguite condizioni di fornitura concorrenziali; dall'altro, costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni alternative a quella dell'operatore sto-

rico. Tale duplice natura trova esplicazione nella puntuale disciplina definita a livello comunitario e nazionale in merito alle condizioni di fornitura al pubblico delle linee affittate da parte dell'operatore avente notevole forza di mercato (di seguito: l'operatore notificato). La disciplina indicata conferisce significato concreto alla considerazione di ordine generale secondo cui la liberalizzazione non è di per sé in grado di garantire un pieno ed immediato funzionamento delle dinamiche concorrenziali, ma deve essere supportata da un adeguato regime regolamentare in capo all'operatore notificato, almeno sino a quando il mercato (in questo caso: il mercato delle infrastrutture) non abbia dato segnali certi di un adeguato livello di concorrenzialità.

In tale contesto, la direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE dispone, al considerando (17) e agli articoli 8, comma 2 e articolo 10, comma 1, che gli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (di seguito SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate rispettino i principi di orientamento ai costi, trasparenza, obiettività e non discriminazione nella determinazione delle relative condizioni economiche. Oltre al rispetto dei suindicati principi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, articolo 7, comma 1, aggiunge l'obbligo di rispettare i criteri di carattere generale fissati per la disciplina delle reti e dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481/95 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996 nella determinazione delle condizioni economiche di offerta per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico da parte degli organismi notificati SPM.

L'Autorità, nella delibera n. 197/99, ha notificato la società Telecom Italia s.p.a. (di seguito TI o la società) come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei sistemi delle linee affittate, in quanto *"oltre a detenere una quota di mercato molto significativa, mantiene ancora una notevole capacità di determinare le condizioni di mercato soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista di telecomunicazioni (...)"*.

Nella delibera n. 66/98, in attuazione dei principi normativi di riferimento, l'Autorità ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate, riservandosi *"la possibilità di variare tali condizioni economiche di offerta in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria [98/322/CEE] e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 o di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. In una fase successiva, l'autorizzazione all'applicazione di condizioni economiche di offerta di circuiti diretti richieste da Telecom Italia a questa Autorità saranno prese in considerazione nell'analisi complessiva della contabilità analitica e di separazione contabile di Telecom Italia (...)"*.

L'Autorità, dopo aver rilevato che il mercato dei circuiti diretti presentava una *"situazione di sostanziale monopolio, con livelli di bassa sostituibilità del prodotto sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo"*, ha puntualizzato che l'attività di regolamentazione dei prezzi di un'infrastruttura essenziale persegue due obiettivi: da una parte, indurre l'operatore dominante al rispetto dei principi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione nella determinazione delle tariffe (ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97); dall'altro, stimolare lo stesso all'efficienza produttiva e gestionale (ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), legge n. 481/95 e dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, legge n. 249/97).

Nella delibera n. 171/99, paragrafo 3, punto 2, infine, l'Autorità include tra i *"servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile"* l'offerta di *"circuiti diretti alla luce della posizione di notevole forza di mercato dell'operatore incumbent"*.

In applicazione dei principi normativi richiamati, l'Autorità ha disposto, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, l'avvio del procedimento istruttorio avente ad oggetto *"la valutazione e analisi dei costi e delle condizioni economiche relativi ai circuiti di interconnessione e al mercato delle linee affittate"*.

2. I mercati interessati

Il mercato dei circuiti diretti si distingue in due segmenti: quello dei circuiti di interconnessione e quello delle linee affittate. Entrambi i segmenti possono configurarsi come beni intermedi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni (delibera n. 101/99, titolo VII).

I circuiti d'interconnessione, a differenza delle linee affittate, non realizzano un collegamento tra due punti terminali di una rete di telecomunicazioni, bensì costituiscono, in relazione alle diverse modalità tec-

niche di realizzazione dell'interconnessione e alle connesse esigenze, un collegamento trasmissivo tra il nodo dell'operatore interconnesso e l'autocommutatore dell'operatore che offre l'interconnessione.

Ai fini della presente delibera, il mercato interessato è quello nazionale delle linee affittate. Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, l'Autorità ha deciso di dar luogo a due provvedimenti distinti (uno per i circuiti di interconnessione e l'altro per le linee affittate), al fine di rispondere ad esigenze di razionalizzazione della produzione regolamentare e di definizione chiara ed univoca delle fattispecie afferenti alla disciplina dell'interconnessione.

La presente delibera, pertanto, si concentra sugli aspetti relativi al mercato delle linee affittate, rimandando le determinazioni in materia di circuiti di interconnessione ad uno specifico e ulteriore provvedimento.

Il mercato delle linee affittate si struttura in due segmenti: le linee (o circuiti) di breve distanza (urbani e di accesso, ossia di distanza fino a 5 km) e le linee (o circuiti) di lunga distanza (trasporto o *backbone*).

La dimensione complessiva del mercato nazionale delle linee affittate è stata superiore, nel 1998, ai [2400] miliardi di lire. Nel periodo 1999-2003, nel mercato italiano si prevede una crescita dei ricavi pari a circa il 6% medio annuo, contro un corrispondente valore del 3,4% dei Paesi dell'Unione europea (1).

Per quanto riguarda l'offerta di linee affittate, l'analisi istruttoria ha evidenziato che nel 1999 il mercato ha registrato una situazione di sostanziale monopolio, in quanto l'offerta di linee affittate da parte di operatori alternativi a Telecom Italia ha assunto una assai scarsa rilevanza, non superiore ad alcuni miliardi di lire. L'offerta di TI, pertanto, ha continuato a rappresentare pressoché il 100% dell'offerta sul mercato.

In particolare, il segmento di mercato dei circuiti di lunga distanza vede svilupparsi un certo grado di concorrenza, dovuto all'avvio di investimenti nella costruzione di circuiti di *backbone* ad opera di alcuni operatori alternativi. L'esistenza di segnali di concorrenza su tale segmento di mercato, tali tuttavia da non alterare il sostanziale monopolio di Telecom Italia, si riflette anche sulle condizioni economiche di offerta che, nel caso italiano, risultano superiori rispetto alla media dei corrispondenti valori dei principali paesi europei (2), ma per un'entità relativamente modesta (attorno al 15% per i circuiti di capacità pari ai 2 Mbit/s di 50-200 km).

Diversamente, sul segmento di mercato dei circuiti di breve distanza gli investimenti degli operatori alternativi risultano essere ad oggi limitati e, comunque, circoscritti alle principali aree urbane. Su tale segmento, pertanto, la situazione di monopolio di TI appare ancora più solida. La sostanziale mancanza di pressione concorrenziale appare avere riscontro nel fatto che le condizioni economiche delle linee affittate di breve distanza (circuiti di capacità comprese tra i 64 Kbit/e e i 34 Mbit/s) risultano essere, nel 1999, superiori per un'entità che varia tra il 15 ed il 70% (3) a seconda della distanza effettivamente considerata, rispetto alla media dei corrispondenti valori dei principali paesi europei (4).

Dal lato della domanda, gli utilizzatori di linee affittate sono gli operatori di telecomunicazioni alternativi (di rete fissa e mobile), gli *Internet Service Providers* (di seguito ISP) e la clientela finale, soprattutto le imprese. In particolare, nel 1998, il maggiore utilizzatore di linee affittate si è rivelata la clientela finale (62,1%) mentre gli ISP hanno assorbito solo l'1,8% della domanda. Per quanto riguarda gli operatori alternativi, questi hanno rappresentato il 33,4% della domanda di linee affittate. In particolare, gli operatori mobili hanno assorbito il 32,3% della domanda, mentre gli operatori alternativi di rete fissa hanno rappresentato solo l'1,1% della domanda.

Passando ad analizzare la segmentazione del mercato nazionale delle linee affittate, i circuiti di breve distanza sono circuiti urbani che si caratterizzano per capacità uguali o maggiori ai 64 Kbit/s. Tra i circuiti urbani vi sono i cosiddetti circuiti di accesso, ovvero quelli che collegano la postazione dell'utente finale con il nodo di rete dell'operatore. Il mercato dei circuiti di breve distanza è caratterizzato da una situazione di monopolio di fatto detenuto dalla società Telecom Italia s.p.a. che, in parte, appare destinato ad attenuarsi nei prossimi anni, a seguito di investimenti finalizzati allo sviluppo di reti metropolitane alternative in fibra ottica ad opera degli operatori locali e di quelli collegati ad aziende municipalizzate, pur se limitati alle principali città italiane (attualmente Milano, Torino e Roma).

(1) Fonte: elaborazioni Autorità su dati Dataquest, sett. 1999.
(2) Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.
(3) Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Commissione europea, Direzione Generale Società dell'Informazione, settembre 1999.
(4) Cfr. nota 2.

I circuiti di *backbone*, diversamente, sono circuiti interurbani di lunga distanza che corrono lungo la dorsale nazionale, con capacità uguali o maggiori ai 2 Mbit/s. Anche su tale mercato è presente uno scarso grado di concorrenza: accanto al completamento della valorizzazione e dello sviluppo delle reti trasmissive alternative di lunga distanza ad opera dei principali concorrenti di Telecom Italia, infatti, si devono considerare i progetti di cablatura regionali e i progetti europei di reti in fibra ottica transnazionali che, in un prossimo futuro, raggiungeranno alcune delle principali città italiane.

3. Il percorso istruttorio

3.1. Le fasi del procedimento istruttorio

Come ricordato in precedenza, l'Autorità, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, ha avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'analisi dei costi e delle condizioni economiche delle linee affittate e dei circuiti di interconnessione della società Telecom Italia.

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha condotto un'attività di consultazione con gli operatori di telecomunicazioni interessati, fra cui Telecom Italia, i principali operatori di telecomunicazione alternativi, gli operatori di telefonia mobile, con le associazioni Assoprovider e Associazione Italiana Internet *Providers* e con l'Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni, al fine di tenere conto degli orientamenti e delle esigenze esistenti in materia.

L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del CIRET – Politecnico di Milano – cui è stato chiesto di esaminare la domanda di linee affittate da parte delle piccole e medie imprese e degli *Internet Service Providers*, al fine di evidenziare in quale misura le condizioni economiche delle linee affittate influiscono sulle dinamiche di sviluppo di queste imprese.

In particolare, lo studio ha analizzato tre temi: il grado di competizione nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia e nei paesi UE; il ruolo delle linee affittate per la diffusione dell'*e-business* tra le piccole e medie imprese in Italia e, infine, gli effetti dei prezzi delle linee affittate sulla diffusione di internet in Italia e nella UE.

3.2. La posizione espressa dagli operatori e dalle associazioni riguardo alle principali problematiche emerse

Nel corso del procedimento sono emerse le seguenti principali problematiche, rispetto alle quali le parti sentite in audizione hanno espresso le proprie valutazioni, che possono essere così sintetizzate:

a) I prezzi delle linee affittate:

tutte le parti hanno lamentato l'elevato livello dei prezzi mensili dei circuiti di lunga e breve distanza rispetto alla media europea. In particolare, le parti hanno sottolineato come i prezzi si configurino – a loro dire – "ingiustificatamente" elevati per i circuiti di accesso, segmento di mercato in cui Telecom Italia opera in sostanziale monopolio, riscontrando, diversamente, una tendenza alla diminuzione dei prezzi dei circuiti di lunga distanza (*backbone*), segmento di mercato sul quale è presente un certo grado di concorrenza, seppur considerato ancora scarso.

b) Il sistema degli sconti:

le parti hanno sottolineato la necessità di una revisione della politica degli sconti applicati da TI nell'ambito delle offerte di linee affittate. Infatti, sulla base delle fasce di sconto previste nell'Offerta Standard e Pianificata, solo due società di telecomunicazioni (oltre alle divisioni commerciali di TI) accedono alla classe di sconto maggiore e, pertanto, più vantaggiosa.

c) I vincoli contrattuali previsti nell'Offerta Pianificata:

i vincoli contrattuali e di pianificazione previsti per accedere all'Offerta Pianificata sono considerati dagli operatori troppo onerosi, in relazione all'alto tasso di dinamicità che caratterizza lo sviluppo di reti alternative da parte degli operatori e, di conseguenza, all'alta variabilità del fabbisogno di circuiti da parte degli stessi.

d) Il problema del calcolo della distanza dei circuiti:

il costo dei circuiti è formato sulla base di due elementi: canone trasmissivo e una componente legata alla distanza del circuito, ovvero alla lunghezza in chilometri del "percorso minimo possibile sui cavi urbani della rete di TI". Gli operatori alternativi hanno sottolineato come quest'ultima componente non sia conosciuta dall'operatore in sede di negoziazione e venga resa nota solo con l'invio della prima fattura. Questo comporta, per l'operatore alternativo, la necessità di praticare al cliente finale un valore "stimato", riservandosi di aggiornarlo dopo l'attivazione dei circuiti e dopo aver ricevuto la prima fattura da parte di Telecom Italia. Tutto ciò determina una complicazione delle trattative commerciali e un onere ingiustificato per l'operatore alternativo, dovendo esso sovrastimare la componente di prezzo legata alla distanza dei circuiti offerti. Secondo le parti, pertanto, Telecom Italia non rispetterebbe il principio di non discriminazione e trasparenza delle condizioni di offerta delle linee affittate disposto dalla direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97.

e) La qualità dei servizi offerti:

secondo quanto dichiarato dalle parti sentite in audizione, non esiste un *service level agreement standard* che regolamenti le condizioni di fornitura e di riparazione delle linee affittate da parte dell'operatore dominante. In particolare, le parti lamentano il fatto che non esistano tempi certi per la fornitura dei circuiti e che non vi siano penali previste a carico di Telecom Italia per i frequenti ritardi nella fornitura dei circuiti richiesti.

3.3. La posizione di Telecom Italia: la Nuova Offerta di circuiti diretti

In data 2 dicembre 1999 è pervenuta in Autorità la "Nuova Offerta Servizio Collegamenti Diretti in ambito nazionale" (di seguito l'Offerta) di Telecom Italia, destinata a sostituire le precedenti Offerte Standard e Pianificata. L'Autorità, con lettera del Dipartimento vigilanza e controllo del 21 dicembre 1999 ha rinviato l'analisi finalizzata alla valutazione delle condizioni economiche contenute nell'Offerta in questione alla conclusione del procedimento istruttorio in oggetto. In data 10 dicembre 1999, si è svolta l'audizione della società Telecom Italia, durante la quale la parte audita ha illustrato l'Offerta (in particolare, l'allegato A), che riguarda i circuiti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica, i collegamenti diretti numerici fino a 768 Kbit/s e a 2, 34, 155, 622 Mbit/s e i circuiti a 2,5 Gbit/s e i cui principali contenuti possono essere così sintetizzati:

a) sostituzione dell'offerta dei circuiti diretti analogici (di seguito CDA) con circuiti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica;

b) introduzione dell'offerta di circuiti diretti numerici (di seguito CDN) di velocità pari a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;

c) aumento dei contributi di attivazione dei CDA e CDN fino a 64 Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s;

d) riduzione media dei canoni mensili per i CDN urbani e interurbani di capacità comprese tra i 64 Kbit/s e i 155 Mbit/s tra il 23,5% e il 25,9%;

e) aumento delle classi di sconto previste nell'Offerta Pianificata ed in quella Standard da tre a quattro. In particolare, le classi di sconto proposte sono così ripartite: fino a 10 miliardi, da 10 a 50 miliardi, da 50 a 150 miliardi e oltre i 150 miliardi di lire di spesa annua.

3.4. Lo studio del CIRET

Il CIRET – Politecnico di Milano – ha fornito, nel corso del procedimento istruttorio, uno studio volto ad analizzare la domanda di linee affittate da parte delle piccole e medie imprese e degli *Internet Service Providers*. Come sopra ricordato, lo studio ha analizzato tre temi: il grado di competizione nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia e nei paesi UE; il ruolo delle linee affittate per la diffusione dell'*e-business* tra le pic-

cole e medie imprese in Italia e, infine, gli effetti dei prezzi delle linee affittate sulla diffusione di internet in Italia e nella UE, giungendo alle seguenti conclusioni ([5]):

1. Grado di competizione nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia e nei paesi UE:

– il maggior grado di competizione si registra nei circuiti internazionali, ovvero in quelli verso gli Stati Uniti e verso le direttrici ad alto traffico all'interno dell'UE (Londra-Parigi, Londra-Francoforte);

– a livello nazionale, la competizione si è affermata solo in alcuno paesi UE (Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi) dove, tuttavia, permangono aree periferiche e/o rurali nelle quali la pressione competitiva risulta nettamente inferiore;

– i mercati dei circuiti urbani sono ancora largamente dominati dagli ex-monopolisti: nella maggioranza dei casi, infatti, i nuovi operatori sono in grado di fornire un collegamento diretto *end-to-end* solo a grandi clienti e/o a clienti collocati in aree ad alta densità di *business;*

– in generale, lo sviluppo della concorrenza nei mercati europei delle linee affittate risente della scarsa trasparenza delle tariffe e del mancato orientamento delle tariffe ai costi;

– i prezzi dei circuiti nazionali di TI, nel 1999, risultano superiori alla media europea.

2. Ruolo delle linee affittate per la diffusione dell'*e-business* tra le piccole e medie imprese (di seguito PMI) in Italia.

Le scelte delle PMI per l'adozione di una specifica configurazione di *e-business* risultano essere influenzate da tre elementi: il grado di stabilità dei rapporti in rete tra la PMI e i propri interlocutori telematici (ovvero coloro che si collegano con le PMI), la lunghezza e la capacità trasmissiva del circuito.

Secondo il CIRET, il costo dei circuiti risulta essere un ostacolo alla crescita degli ISP per due motivi: innanzitutto, mantiene elevati i costi operativi sostenuti dall'ISP per la propria infrastruttura; in secondo luogo, limita la gamma dei prodotti economicamente accettabili agli occhi del cliente.

3. Effetti dei prezzi delle linee affittate sulla diffusione di internet in Italia e nella UE([6]).

La terza parte del Rapporto del CIRET si è incentrata sulla correlazione esistente tra l'offerta di linee affittate (e corrispondenti livelli di prezzo) e lo sviluppo di internet all'interno del territorio nazionale, inteso come numero di nuovi utenti internet ogni 1000 abitanti. In particolare, si è misurato l'aumento del tasso annuo di crescita di internet in Italia e nel mercato UE, relativo ad una diminuzione del 10% nei prezzi dei circuiti (distinti per distanza – urbani, interurbani e internazionali –, per capacità – bassa e media capacità – e per tecnica trasmissiva – analogici e numerici –).

Il risultato dello studio ha portato a stabilire che il grado di diffusione di internet in Italia è sensibile ai prezzi delle linee affittate in maniera statisticamente significativa, nel senso che i benefici attesi da una riduzione nei prezzi di tutti i circuiti nazionali è in Italia superiore rispetto alla media dei paesi UE.

L'elasticità dei servizi internet ai prezzi delle linee affittate in Italia risulta essere, infatti, poco più che unitaria, così che ad una diminuzione del 10% nei prezzi corrisponde una variazione del tasso di crescita internet pari a 11,57%, mentre nella media UE la variazione risulta pari al 6,86% (ovvero inferiore all'unità). Tale risultato si spiega con il fatto che i prezzi al livello UE sono inferiori a quelli italiani per cui, essendo ritenuti dal mercato già sufficientemente bassi, il beneficio marginale percepito per una (ulteriore) riduzione dei prezzi risulta decrescente.

4. Le valutazioni dell'Autorità

4.1. L'analisi della contabilità regolatoria di Telecom Italia

In data 26 agosto 1999, sono pervenuti in Autorità i dati di contabilità regolatoria della società Telecom Italia il cui grado di disaggregazione dei dati si è tuttavia rivelato non adeguatamente dettagliato al fine del-

([5]) Per paesi UE si intendono i 15 paesi membri (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).

([6]) I dati si riferiscono al periodo 1997-1999 e provengono dalle pubblicazioni di Eurodata e dalla banca dati RIPE (*Réseaux IP Européen*).

l'analisi oggetto della presente istruttoria. L'Autorità ha pertanto richiesto a Telecom Italia, nel corso dell'audizione del 10 dicembre 1999, di fornire dati maggiormente disaggregati. La società ha tuttavia dichiarato di non disporre di una contabilità analitica dotata di un maggior dettaglio di disaggregazione.

L'Autorità, pertanto, ha potuto tener conto in misura solo marginale dei dati di contabilità regolatoria e, ai fini dell'analisi oggetto della presente delibera, si è prevalentemente basata sugli elementi quantitativi acquisiti nel corso del procedimento istruttorio, elaborando confronti internazionali in base alle metodologie proposte dalla Commissione europea (il *benchmarking* in primo luogo) ed utilizzando dati di fonte comunitaria o di prestigiosi istituti di ricerca internazionali (Eurodata, RIPE, Dataquest).

4.2. L'analisi delle problematiche emerse

In relazione alle problematiche emerse di cui al precedente paragrafo 3.2, l'Autorità ha effettuato le seguenti valutazioni:

a) I prezzi delle linee affittate (precedenti ai valori contenuti nella Nuova Offerta Telecom Italia del dicembre 1999):

sulla base degli elementi emersi nel corso del procedimento istruttorio, con particolare riguardo alle posizioni espresse nel corso delle audizioni dalle parti interessate, ai dati di contabilità forniti dalla società Telecom Italia, nonché ai valori contenuti nella raccomandazione della Commissione europea C (1999) 3863 del 24 novembre 1999, l'Autorità ha verificato che i prezzi italiani dei circuiti di trasporto sono maggiormente allineati ai valori europei, mentre i prezzi dei circuiti di breve distanza risultano mediamente più elevati. In questo senso, le ultime manovre tariffarie di Telecom Italia (nel 1997 e nel 1999) hanno contribuito ad accentuare tali differenze, concentrando le riduzioni di prezzo sui servizi a lunga distanza, mercato in cui, come già ricordato, si registra un seppur minimo grado di concorrenza. In sostanza, l'Autorità ha verificato la notevole differenza che si registra tra i prezzi dei circuiti di breve distanza in Italia e quelli praticati in altri paesi europei, nonché il divario rispetto ai valori contenuti nella citata raccomandazione della Commissione. In particolare, richiamando quanto evidenziato nel precedente paragrafo 2, in Italia il prezzo dei circuiti di breve distanza per capacità di 64 Kbit/s, 2 e 34 Mbit/s, risulta essere superiore di valori compresi tra il 15 e il 70% (nel 1999) a seconda della distanza considerata, rispetto alla media dei corrispondenti valori dei principali paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna). Peraltro, qualora si utilizzino i dati contenuti nella raccomandazione UE del 24 novembre 1999, il divario si amplia significativamente ed il prezzo dei circuiti di breve distanza dell'Italia risultano superiori a quelli della *best practice* considerata di un'entità compresa tra 160ed il 270%(7).

È necessario sottolineare il fatto che i circuiti urbani di breve distanza (di capacità fino a 155 Mbit/s) rappresentano una risorsa essenziale al fine dello sviluppo della concorrenza in ambito locale, costituendo il fattore d'accesso al cliente finale e, di conseguenza, l'elemento necessario all'operatore al fine di poter offrire servizi di telefonia vocale e di internet agli utenti. Pertanto, la situazione sul mercato italiano delle linee affittate di breve distanza, caratterizzato da un monopolio di fatto in capo a Telecom Italia, determina, da un lato, un impedimento al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi finali (con specifico danno per gli operatori di rete, i fornitori di servizi di telecomunicazioni e, quindi, la clientela finale) e, dall'altro, rischia di costituire un fattore di freno alla diffusione di servizi e applicazioni innovative (quali l'accesso ad internet ad alta velocità, anche attraverso l'applicazione di tecnologie x-DSL, i servizi multimediali e interattivi e le applicazioni di *e-commerce*), ritardando così la piena diffusione della cosiddetti "Società dell'Informazione".

b) Il sistema degli sconti:

per quanto riguarda il sistema degli sconti, si rimanda a quanto contenuto al successivo paragrafo 4.3, punto e).

c) I vincoli contrattuali previsti nell'Offerta Pianificata attualmente in vigore:

l'Autorità ha verificato che la durata contrattuale e i vincoli alla pianificazione delle richieste contenuti nell'attuale Offerta Pianificata presentano eccessive rigidità e, di conseguenza, penalizzano gli operatori. A confermare tale impostazione sta il fatto che l'Offerta in questione, pur configurandosi come maggiormente vantaggiosa rispetto all'Offerta Standard, è stata ad oggi sottoscritta solo da tre operatori.

(7) Fonte: elaborazioni Autorità su dati Commissione europea.

d) Il problema del calcolo della distanza dei circuiti:

l'Autorità ha valutato che il fattore "distanza" riveste una notevole importanza al fine della determinazione del prezzo delle linee affittate al cliente finale. Pertanto, il fatto che solo TI sia a conoscenza di tale elemento di costo al momento della determinazione delle condizioni economiche determina una situazione di asimmetria informativa e quindi di squilibrio concorrenziale a danno degli operatori che effettuano rivendita di capacità trasmissiva su rete TI, aggravato dal fatto che le Divisioni commerciali di TI, in quanto parte della società, sono a conoscenza del fattore distanza *ex-ante*. In questi termini, pertanto, si configurerebbe il mancato rispetto del principio di non discriminazione nella determinazione delle condizioni economiche delle linee affittate da parte dell'operatore SPM, secondo quanto disposto dalla direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97.

e) La qualità dei servizi offerti:

in applicazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 92/44/CEE e dall'allegato 1 della stessa, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE, nonché dall'articolo 3 e allegato 1 del decreto legislativo n. 289/94, l'Autorità è tenuta a pubblicare le condizioni di fornitura e di utilizzazione delle linee affittate dell'operatore SPM. In particolare, il considerando (5) della richiamata direttiva dispone che venga rispettato il principio di non discriminazione nella determinazione dei tempi di fornitura e di riparazione delle linee affittate, nonché nella determinazione delle condizioni relative alla qualità del servizio di fornitura dei circuiti. Sulla base delle informazioni raccolte, l'Autorità ha analizzato la situazione presente sul mercato delle linee affittate ed ha verificato la mancanza di una situazione omogenea con riferimento alle condizioni contrattuali che attualmente disciplinano i rapporti tra Telecom Italia e le altre parti interessate in termini di qualità dei servizi offerti. In particolare, si ritiene che l'incertezza nei tempi di fornitura dei circuiti richiesti dagli operatori rappresenti un importante fattore di alterazione dei meccanismi concorrenziali poiché, influendo sui rapporti commerciali operatore-cliente finale, mette di fatto l'operatore alternativo nelle condizioni di non poter assicurare una data certa di avvio del servizio richiesto dal cliente finale. Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che non sia rispettato il principio di non discriminazione e di trasparenza nelle determinazione delle condizioni di offerta delle linee affittate da parte di TI e ritiene che sia necessario, pertanto, dare maggiore omogeneità alle condizioni contrattuali che attualmente disciplinano i rapporti tra Telecom Italia e le altre parti interessate rendendo trasparenti ed efficaci i vincoli contrattuali tra le parti.

4.3 L'analisi dell'Offerta di Telecom Italia

In relazione al contenuto dell'Offerta di Telecom Italia, allegato A, di cui al precedente paragrafo 3.3, l'Autorità ha effettuato le seguenti valutazioni:

a) sostituzione dell'offerta dei circuiti diretti analogici (di seguito CDA) con i circuiti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica:

l'offerta dei CDA rientra nell'insieme minimo di linee affittate che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato sul mercato delle linee affittate è tenuto ad offrire, secondo quanto disposto nell'allegato II della direttiva 92/44/CEE, così come modificato dalla direttiva 97/51/CE e dalla decisione 98/80/CE e nell'allegato 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289. In questi termini, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3 della citata direttiva *"le modifiche necessarie per adeguare gli allegati II e III agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE (...)"*. Tale procedura prevede che la cessazione dell'offerta di linee affittate appartenenti al set minimo possa essere effettuata solo su proposta della Commissione, una volta acquisito il parere favorevole del Comitato ONP. In caso di mancato parere del Comitato o di parere sfavorevole, la decisione spetta al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Se, infine, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

Sulla base degli elementi riportati, pertanto, la proposta di TI di sostituire l'offerta dei CDA con l'offerta di collegamenti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica non appare in linea con le disposizioni legislative vigenti.

b) Introduzione dell'offerta di CDN di velocità pari a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s:

in considerazione dell'andamento delle dinamiche del mercato e dei crescenti flussi di traffico tra-

sportati dagli operatori, l'inserimento dell'offerta di CDN di velocità superiori ai 155 Mbit/s appare in linea con la domanda di capacità di linee affittate crescente.

c) Aumento dei contributi di attivazione dei CDA e CDN fino a 64 Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s: l'Autorità ha ritenuto che gli aumenti proposti, seppur consistenti, siano in linea con i corrispondenti valori europei. In particolare, l'Autorità ha considerato paesi quali Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e ha verificato che i valori dei contributi di attivazione proposti da Telecom Italia s.p.a. risultano inferiori a quelli praticati dagli incumbent nei paesi considerati. In particolare, il nuovo valore proposto da TI per i contributi di attivazione dei circuiti a 2 Mbit/s è pari a Lit. 3.400.000 circa (1.756 euro), mentre il corrispondente valore della media dei paesi UE considerati è superiore a Lit. 15.000.000 (pari a circa 7.874 euro).

d) Riduzioni dei canoni mensili per i CDN urbani e interurbani di capacità superiori ai 64 Kbit/s e fino ai 155 Mbit/s: l'Autorità ha ritenuto le entità delle riduzioni proposte da Telecom Italia in linea con i corrispondenti valori dei principali paesi europei. In particolare, i paesi presi a riferimento sono quelli indicati al precedente punto c).

e) Aumento delle classi di sconto previste nell'Offerta Pianificata ed in quella Standard da tre a quattro (fino a 10 miliardi, da 10 a 50 miliardi, da 50 a 150 miliardi e oltre i 150 miliardi di lire di spesa annua): l'Autorità considera che il mantenimento dei 150 miliardi di spesa annua quale soglia per accedere alla classe di sconto più alta mantenga, di fatto, invariata la situazione per la quale solo le società Tim e Opi, oltre alle divisioni commerciali della stessa TI, vi accedono, penalizzando gli altri soggetti sul mercato. L'Autorità, pertanto, ritiene necessaria una rimodulazione delle classi di sconto che preveda un sostanziale abbassamento della soglia massima di spesa annua.

Per tutto quanto sopra esposto;

DELIBERA

1. Con riferimento all'allegato A della *"Nuova Offerta Servizio Collegamenti Diretti in ambito nazionale"* della società Telecom Italia s.p.a., pervenuta in Autorità in data 2 dicembre 1999:

a) Respinge la proposta di sostituire l'offerta dei collegamenti diretti analogici con l'offerta di collegamenti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica, secondo quanto disposto dalla direttiva 92/44/CEE e successive modificazioni.

b) Accoglie l'ampliamento della gamma di servizi offerti con l'introduzione di circuiti di velocità pari a 622 Mbit/s e 2,4 Gbit/s.

c) Accoglie gli aumenti dei contributi di attivazione dei CDA e CDN fino a 64 Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s.

d) Accoglie le riduzioni dei canoni mensili per i CDN urbani e interurbani di capacità superiori ai 64 Kbit/s e fino ai 155 Mbit/s.

e) Dispone una diminuzione del 23,7% per i canoni mensili dei circuiti urbani e interurbani numerici con capacità fino a 64 Kbit/s (compresa).

f) Dispone la rimodulazione delle classi di sconto dalle quattro proposte da Telecom Italia, a tre. In particolare, i valori delle classi di sconto per l'offerta di circuiti a 2, 34 e 155 Mbit/s, valide per l'Offerta Pianificata e per quella Standard, sono così determinati: fino 10 miliardi di spesa annua, tra i 10-50 miliardi di spesa annua e superiore ai 50 miliardi di spesa annua.

2. Telecom Italia s.p.a. è tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la nuova offerta di circuiti diretti rimodulata secondo le modifiche indicate al precedente punto 1, lettere a), b), c), d), e) ed f). L'Autorità provvederà quindi a valutare la congruità delle condizioni contenute nella nuova offerta e potrà disporre ulteriori modifiche prima dell'approvazione della stessa.

3. Con riferimento all'allegato B e annessi 1 e 2 della *"Nuova Offerta Servizio Collegamenti Diretti in ambito nazionale"* della società Telecom Italia s.p.a., l'Autorità si riserva di approvare le condizioni in essi contenute nell'ambito della valutazione relativa alla nuova offerta che verrà presentata da Telecom Italia secondo quanto indicato al precedente punto 2, e del successivo punto 2 delle disposizioni transitorie.

4. Telecom Italia è tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una proposta di *service level agreement* sulle condizioni di fornitura dei circuiti di breve distanza e di *backbone*. In particolare, il *service level agreement* dovrà contenere informazioni riguardanti la proposta di ordinazione, il termine di fornitura normale, il periodo contrattuale, il tempo normale di riparazione e le modalità di rimborso, secondo quanto indicato dall'articolo 4 e allegato 1, punto C) della direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE e dall'articolo 3 e allegato 1, punto C) del decreto legislativo n. 289/94. In particolare, l'Autorità richiede a Telecom Italia di prevedere modalità di indennizzo e di rimborso da corrispondere in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali. L'Autorità, una volta ricevuto il documento indicato, provvederà a verificare, entro 45 giorni, la congruità delle condizioni in esso contenute e, se ritenuto opportuno, potrà disporre modifiche dello stesso prima di procedere alla pubblicazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Autorità dispone che Telecom Italia renda note, a chi ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie ad effettuare il calcolo della distanza elettrica tra due punti di un collegamento diretto urbano e distrettuale quali, ad esempio, indicazioni sulla locazione delle centrali urbane della rete, delle distanze tra le stesse e delle aree servite da ciascuna centrale.

2. L'Autorità dispone che Telecom Italia predisponga nuove condizioni per l'accesso all'Offerta Pianificata, soprattutto in riferimento ai tempi di pianificazione degli ordini. In particolare, Telecom Italia è tenuta ad inserire condizioni che permettano agli operatori una più agevole attività di pianificazione degli ordini attraverso, ad esempio, la previsione della comunicazione di un numero minimo e di un numero massimo di circuiti che verranno richiesti in un determinato periodo di tempo con la relativa indicazione di un termine entro il quale definire le richieste in misura puntuale. Le nuove condizioni, inoltre, dovranno prevedere clausole di recesso anticipato dal contratto. Telecom Italia è pertanto tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le nuove condizioni per l'accesso all'Offerta Pianificata. L'Autorità provvederà a verificare la congruità delle condizioni in essa contenute e potrà disporre modifiche prima dell'approvazione della stessa.

3. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a..

4. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 847/00/CONS dell'11 dicembre 2000

Revisione dei valori del sistema di "*price cap*" di cui alla delibera n. 171/99

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione dell'11 dicembre 2000;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 e l'articolo 4, comma 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1999, n. 3 ;

Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193;

Vista la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "*price cap*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1999, n. 269;

Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'11 luglio 2000, n. 160;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, concernente le regole per la fornitura della "Carrier Selection Equal Access" in modalità di preselezione ("*Carrier Preselection*");

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99, concernente le regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori ("*Service Provider Prorability*"), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1999, n. 303;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, concernente le linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la propria delibera n. 822/00/CONS, concernente le procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multi punto e per le licenze relative;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR, concernente l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;

Vista la propria delibera n. 13/00/CIR, concernente la valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione;

Considerato il parere motivato della Commissione europea del 1° settembre 2000, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, relativo alla non corretta applicazione dell'articolo 4 *quater*, terzo comma della direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva 96/19/CE, in relazione al ribilanciamento tariffario;

Considerato che in tale parere motivato la Commissione europea ha espresso la valutazione che il livello del "*sub-cap*" su contributi di attivazione e canoni, così come fissato dalla delibera n. 171/99, non permette il completo riequilibrio entro il periodo di vigenza del "*price cap*";

Considerata la nota prot. 2734/00/RM del 31 ottobre 2000 di risposta al parere motivato in tema di "ribilanciamento tariffario";

Considerato che nella risposta a tale parere motivato l'Autorità ha assunto l'impegno di modificare il "*sub-cap*" relativo a contributi di attivazione e canoni in misura tale da garantire il completamento del processo di riequilibrio dei servizi di accesso entro il periodo di vigenza dell'attuale regime di "*price cap*";

Considerata la comunicazione del Commissario europeo alla concorrenza del 4 dicembre 2000;

Considerato che il titolo IV punto 3 della delibera n. 171/99 prevede la possibilità di revisione dei valori di cui al titolo IV, articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

Considerato che, successivamente alla delibera n. 171/99, l'Autorità ha adottato ulteriori decisioni che, da un lato, accelerano lo sviluppo della concorrenza anche nel mercato dell'accesso, e, dall'altro lato, permettono di garantire l'abbordabilità del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;

Considerato che tali misure, ed in particolare quelle relative all'apertura alla concorrenza del mercato del traffico urbano, all'implementazione del servizio di preselezione dell'operatore, all'implementazione dell'offerta di accesso disaggregato alla rete locale, nonché all'attribuzione di licenze per sistemi *Wireless Local Loop*, esplicheranno pienamente i loro effetti entro il periodo di vigenza del "*price cap*";

Considerato che l'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale, dopo la fase di sperimentazione che si concluderà nel dicembre 2000, consentirà ai consumatori di avere a disposizione una molteplicità di offerte alternative per il servizio di accesso;

Considerati gli orientamenti comunitari in materia di accesso disaggregato ed in particolare i tempi di attivazione del servizio, che dovrà essere pienamente operativo già dal primo semestre 2001;

Considerato che l'effettiva operatività di tale servizio riveste carattere di particolare urgenza nei paesi quali l'Italia con scarse infrastrutture di accesso alternative;

Considerato che le valutazioni prospettiche sull'evoluzione del ribilanciamento tariffario, effettuate dall'Autorità sulla base del modello contabile applicato da Telecom Italia per l'esercizio 1997 ed utilizzate al fine di definire i valori del "*cap*" generale e dei "*sub-cap*" di cui alla delibera n. 171/99, risultano modificate in seguito alle variazioni metodologiche che Telecom Italia ha apportato a tale modello di contabilità regolatoria nell'anno successivo;

Considerato che il confronto tra gli Uffici dell'Autorità e quelli della Commissione europea ha consentito di giungere ad una condivisione della misura del *deficit* residuo sul servizio di accesso per l'anno 2001, nonché delle metodologie relative all'evoluzione prospettica del ribilanciamento nell'ambito del periodo di vigenza del "*price cap*";

Considerato che la valutazione prospettica che deriva da tale confronto relativamente al riequilibrio dei prezzi dei servizi di fonia vocale evidenzia il permanere di squilibri che non potrebbero essere pienamente riassorbiti entro il periodo di vigenza dell'attuale "*price cap*", di cui alla delibera n. 171/99;

Considerato che nell'ambito della suddetta valutazione prospettica gli Uffici dell'Autorità e della Commissione hanno preso in considerazione anche alcune ipotesi di evoluzione dei costi e dei ricavi relativi al mercato dell'accesso in Italia e che pertanto una più puntuale valutazione del livello del *deficit* d'accesso per l'anno 2002 potrà essere effettuata a seguito della disponibilità di ulteriori elementi conoscitivi;

Considerato che la comunicazione del 4 dicembre inviata dal Commissario europeo alla concorrenza indica che un valore del "*sub-cap*" sui canoni e contributi pari a IPC + 6% per l'anno 2001 è ritenuto la misura corretta da applicare al fine del ribilanciamento, sulla base delle valutazioni congiunte effettuate dagli Uffici della Commissione europea e dell'Autorità;

Considerato che al fine di garantire un'equa concorrenza tra imprese risulta necessario accelerare il processo di riequilibrio dei prezzi ai costi, così da renderlo coerente con lo sviluppo del quadro regolamentare relativo ai servizi di accesso, nel contesto recentemente definito dal Parlamento europeo;

Considerato che l'accelerazione del processo di riequilibrio non deve comunque permettere all'operatore dominante di generare rendite sul mercato dell'accesso, alterando il funzionamento dei meccanismi concorrenziali nel mercato dell'accesso ed in quelli correlati nell'ambito dei servizi di fonia vocale, in particolare nella fase di avvio della competizione in tale mercato;

Considerato che nel definire la struttura ed i valori del sistema di "*price cap*" l'Autorità tiene comunque conto del livello di concorrenzialità attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;

Considerato, inoltre, che l'evoluzione dei prezzi dei servizi finali di accesso sia anche valutata in relazione all'evoluzione dei prezzi del relativo servizio intermedio (accesso disaggregato alla rete locale), al fine di evitare che si realizzino fenomeni di "*price squeeze*" permanenti nel mercato dell'accesso;

Considerato che le condizioni economiche che gli operatori dovranno riconoscere a Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato saranno fissate dall'Autorità nel pieno rispetto dei principi di orientamento al costo e di non discriminazione, in modo tale da assicurare che gli operatori alternativi a Telecom Italia possano predisporre un'offerta del servizio finale di accesso competitiva con quella dell'operatore "*incumbent*" per tutte le fasce di clientela, coerentemente con l'evoluzione dei prezzi dei servizi finali di accesso sottoposti alla disciplina del "*price cap*";

Considerato quindi che la valutazione prospettica relativamente all'anno 2002 possa essere ulteriormente oggetto di revisione in seguito, da un lato, alla effettiva evoluzione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi di accesso e, dall'altro lato, all'evoluzione del grado di concorrenza nel mercato dell'accesso;

Considerato che, al fine di garantire un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo previste dal sistema di "*price cap*", sia necessario provvedere ad una diversa definizione dei vincoli relativi alle modalità di attuazione del "*cap*" generale, che tengano conto dell'effetto medio di variazione della spesa effettivamente conseguito nel corso dell'anno;

Considerato che, a fronte della variazione di tale vincolo, sia necessario ridurre i tempi di valutazione delle proposte di modifica di prezzi comunicate da Telecom Italia all'Autorità;

Sentita la società Telecom Italia in data 23 novembre 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

1. Ai sensi del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, il titolo IV, punto 2, lettera *c)* della stessa è modificato come segue:

" *c) Sub-Cap* relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni : IPC+ 6%".

Art. 2.

1. Entro il mese di ottobre 2001, l'Autorità procederà alla verifica, anche attraverso un confronto con la Commissione europea, degli effetti dell'applicazione del "*price cap*" al fine di conseguire un completo ribilanciamento entro il 1° luglio 2002, e, all'esito di tale verifica, potrà effettuare, in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, e comunque secondo le modalità procedimentali applicabili al caso di specie, la revisione del valore del "*sub-cap*" relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002. Tale verifica sarà effettuata sulla base delle valutazioni circa l'andamento dei costi e ricavi dei servizi di accesso ed il conseguente livello di ribilanciamento conseguito, nonché l'effettiva operatività dell'offerta di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia.

Art. 3.

1. Il titolo III, punto 5 della delibera n. 171/99 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente alle modalità di applicazione dei vincoli di cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue:

a) Almeno la metà degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dai vincoli dei "*sub-cap*" devono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno. Non più della metà degli effetti di incremento della spesa conseguenti dai vincoli dei "*sub-cap*" possono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno.

b) Relativamente al paniere sottoposto al "*cap*" generale, il valore medio effettivo risultante al termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere è uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1 + il valore del "*cap*" generale sul paniere dei servizi di fonia vocale).

c) Qualora l'Autorità verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso della precedente lettera b), non sia stato rispettato, la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere dovrà essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalità definiti dall'Autorità."

Art. 4.

1. Il termine di cui al titolo III, punto 6 entro il quale l'Autorità deve pronunciarsi sulle variazioni di prezzi dei servizi inclusi nel paniere è ridotto a 30 giorni dal ricevimento della proposta da parte di Telecom Italia.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000

Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 1° agosto 2000;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, *relativa alla istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP)*;

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, *relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni*;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, *relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni*;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, *sulla interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)*;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, *sulla applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale*;

Vista la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli *"Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lettera a), n. 11, e comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante *"Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"* e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre1997, recante *"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"*;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante *"Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni"*;

Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 recante *"Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"*;

Vista la propria decisione con la quale l'Autorità ha deciso di conferire alla società Ercs in consorzio con le società Nera e Wik l'incarico di controllare il calcolo del costo netto connesso agli obblighi di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Vista la lettera del 31 marzo 2000, con la quale Telecom Italia ha reso nota la valutazione del costo netto del servizio universale per il 1999, nonché la metodologia di riferimento;

Vista la nota di Telecom Italia del 21 giugno 2000 relativa ai "Benefici indiretti del servizio universale 1999" ;

Vista la nota di Telecom Italia del 26 giugno 2000 relativa a "Chiarimenti in tema di servizio universale";

Sentite le società Infostrada, Omnitel, Tim in sede di audizione in data 20 luglio 2000;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 20 luglio 2000;

Visti i documenti inviati dalla società Omnitel in data 25 luglio 2000 e dalla società Infostrada in data 26 luglio 2000;

Vista la relazione finale delle società Ercs-Nera-Wik del 28 luglio 2000 concernente: "L'esame della determinazione dei costi netti del Servizio Universale nel settore delle telecomunicazioni in Italia presentata dalla Telecom Italia" e l'integrazione del 31 luglio 2000, concernente le valutazioni conclusive in merito ai benefici indiretti;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione conclusiva del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. La normativa di riferimento

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (di seguito, indicato come "regolamento") all'articolo 3, comma 6, prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto del servizio universale sul territorio nazionale, qualora gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornirlo. Tale meccanismo non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenta un onere iniquo;

c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifica il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

L'articolo 3, comma 10, prevede che, per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi provveda al calcolo del costo netto del servizio universale. Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conforme a quanto previsto dall'articolo 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato.

L'articolo 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale (di cui al comma 7), della relazione contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle conclusioni dei controlli contabili effettuati dal soggetto incaricato di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato della fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale è giustificato.

L'articolo 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la possibilità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, tenendo conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato.

Nel caso di istituzione del fondo, i soggetti chiamati a contribuire sono chiaramente individuati dall'articolo 3, comma 6, del regolamento, che prevede che la ripartizione del costo netto riguardi gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico, nonché gli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.

2. Il percorso istruttorio

Alla luce di tale quadro normativo, l'Autorità ha svolto un'istruttoria in materia volta a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento, nonché a determinare le modalità di contribuzione all'eventuale fondo. A tal fine, l'attività istruttoria si è sviluppata secondo due percorsi paralleli: da un lato, la verifica della sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento e dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 10 marzo 1998; dall'altro, la valutazione delle modalità di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 11, della legge n. 249/97, dell'articolo 3, comma 6, del regolamento e dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 mar-

zo 1998. Telecom Italia ha dichiarato all'Autorità in data 31 marzo 2000 l'esistenza di un costo netto positivo per il 1999. L'Autorità, tenuto conto di tale dichiarazione, ha ritenuto, pertanto, necessario verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento.

L'Autorità ha pertanto avviato un'analisi delle condizioni di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni nel 1999, al fine di verificare uno dei presupposti per l'ammissibilità di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquità dell'onere. Parallelamente, l'Autorità ha avviato la verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, al fine di misurane l'entità e, quindi, di accertare l'esistenza delle altre condizioni che escludono l'istituzione del meccanismo di ripartizione del costo netto (costo netto nullo, ovvero tale da non giustificare gli oneri amministrativi della gestione del fondo). Infine, l'Autorità ha valutato ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 l'opportunità della introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore.

2.1. La valutazione dell'iniquità dell'onere e l'ammissibilità di un fondo per la ripartizione di un costo netto

L'Autorità – nell'adottare la delibera n. 2/CIR/99 – ha ritenuto che il livello di competitività presente nel mercato sia il parametro di riferimento più efficace per la valutazione dell'iniquità dell'onere del servizio universale. In base a tale orientamento, adottato anche da altre Autorità di regolamentazione, l'Autorità ha individuato nello scarso livello di concorrenzialità nel mercato della telefonia vocale per il 1998 il presupposto di base per la valutazione di non iniquità dell'onere, che ha condotto alla decisione di non applicare il meccanismo di ripartizione del costo netto per il 1998.

Per il 1999, il percorso istruttorio seguito dall'Autorità ai fini della valutazione dell'iniquità dell'onere è consistito, pertanto, in una approfondita analisi del contesto concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni italiano, anche tramite una richiesta a tutti gli operatori licenziatari di invio di informazioni relative alle attività svolte nel 1999 in termini di operatività sul mercato, volumi di traffico, ricavi.

Sotto questo profilo, l'analisi ha evidenziato una apprezzabile riduzione della quota di Telecom Italia sul mercato della telefonia fissa. Dal 99% del 1998, le quote scendono, infatti, al 91,9% in termini di valore (ricavi) ed al 95,4% in termini di quantità (volumi di traffico). Peraltro, se nel 1998 vi erano solo 3 imprese di telefonia fissa operative, nel 1999 tale numero è aumentato a 15. A livello più disaggregato, occorre evidenziare che nel 1999 gli unici segmenti di mercato dove si è sviluppata la concorrenza sono il mercato interdistrettuale ed il mercato internazionale, con riferimento ai quali le quote di mercato di Telecom Italia in termini di volumi di traffico sono state nel 1999, rispettivamente, del 93% e 68%, contro una quota di mercato del 1998 del 97% e 86%. D'altro canto, va osservato che la diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia avviene in un contesto di crescita complessiva del mercato sia di lunga distanza che internazionale. In questo quadro, Telecom Italia ha registrato un calo del 3,5% nei volumi di traffico di lunga distanza, ed una crescita del 2% nei volumi di traffico internazionale mentre, in termini di ricavi, ha registrato riduzioni marcate sia nel mercato della telefonia di lunga distanza (–24%) sia nel mercato della telefonia internazionale uscente (–23%).

Si è constatato, pertanto, che l'evoluzione del livello di concorrenzialità nel 1999 nel mercato della telefonia vocale é stata significativa sia in termini di numerosità degli operatori, sia in virtù dell'erosione delle quote di mercato di Telecom Italia da parte dei concorrenti. Alla luce di questi riscontri oggettivi, non potendosi peraltro attribuire a scarsa efficienza dell'operatore *incumbent* la forte contrazione delle sue quote di mercato, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare l'ammontare del costo netto presentato da Telecom Italia, al fine di verificare l'esistenza di un costo netto positivo tale da giustificare gli oneri amministrativi di gestione del fondo.

2.2. La determinazione delle quote di esenzione

L'articolo 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la facoltà di introdurre meccanismi di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale nel caso di operatori nuovi en-

tranti. La previsione di tale meccanismo di esenzione trova ragione nell'esigenza di non imporre oneri eccessivi agli operatori licenziatari nella fase di entrata sul mercato, almeno fino a quando i livelli di fatturato, al netto del costo dei servizi acquisiti da altri operatori, non abbiano raggiunto dimensioni coerenti con la contribuzione al fondo per il servizio universale, ovvero tale contribuzione non comprometta la capacità competitiva degli operatori nuovi entranti che, come è noto, hanno registrato per alcuni anni profitti negativi a causa degli elevati investimenti iniziali, sia in infrastrutture, sia in attività di commercializzazione. In ragione di tali considerazioni, l'Autorità ha fissato il livello di esenzione nella misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

2.3. La valutazione del costo netto dichiarato da Telecom Italia

Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto per le seguenti categorie:

1. Aree non remunerative
2. Clienti non remunerativi in aree remunerative
3. Telefoni pubblici non remunerativi
4. Servizio di informazioni elenco abbonati

Il costo netto dichiarato da Telecom Italia non tiene conto dei vantaggi di mercato e dei benefici non finanziari o indiretti ad essa derivanti in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, la cui valutazione spetta al soggetto incaricato dall'Autorità per la valutazione del costo netto, anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni. In tal senso, Telecom Italia ha inviato in data 21 giugno una proposta per la valutazione dei benefici non finanziari.

L'Autorità ha incaricato la società Ercs in consorzio con le società Nera e Wik di verificare la metodologia ed il calcolo del costo netto del servizio universale presentato da Telecom Italia per il 1999. Tali società soddisfano i requisiti di indipendenza e di competenza previsti dall'articolo 3, comma 10, del regolamento. Nel rapporto finale presentato all'Autorità, tale consorzio:

a) ha verificato il costo netto dichiarato da Telecom Italia evidenziando la necessità di alcune rettifiche dei valori presentati;

b) ha fornito una propria valutazione dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

In particolare, il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 1999 è stato pari a 650 miliardi di lire, senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti. La tabella sottostante indica i correttivi, relativi al costo netto dei singoli servizi dichiarati da Telecom Italia, che sono stati introdotti da parte del soggetto incaricato della verifica del costo netto, nonché le valutazioni effettuate dall'Autorità circa l'ammissibilità dei singoli costi all'interno del meccanismo di ripartizione.

Tabella 1 - **Costo netto (in miliardi di lire) del servizio universale presentato da Telecom Italia e modifiche apportate**

		Clienti non profittevoli in aree remunerative		**Servizio 12**	**Telefoni Pubblici**	**Totale**
	Aree non remunerative	**Gruppi di clienti**	**Clienti**			
Dichiarazione TI	201	71	172	134	73	650*
Valutazione Ercs-Nera-Wik	143	68	3	71	66	351
Ammissibilità ai fini della ripartizione	143	no	no	no	66	209

* Il totale tiene conto degli arrotondamenti.

Telecom Italia ha stimato il costo del servizio universale come segue. Per quanto riguarda le aree non remunerative, Telecom Italia ne ha individuate 2.034, su un totale di 10.316 aree di centrale, per un costo netto di 201 miliardi di lire. Per quanto riguarda i clienti non profittevoli in aree remunerative, Telecom Italia ha calcolato un costo netto di 71 miliardi di lire, con riferimento a gruppi di clienti relativi alle cosiddette "aree armadio" (circa 6.000 aree per complessivi 130.000 clienti) ed un costo netto di 172 miliardi di lire con riferimento a singoli clienti non profittevoli (circa 2.300.000). Il servizio informazione abbonati (servizio "12") determinerebbe, secondo Telecom Italia, un costo netto di 134 miliardi di lire, mentre per i telefoni pubblici la stessa Telecom Italia ne individua circa 96.000 come non remunerativi, per un costo netto di 73 miliardi di lire. Infine, la valutazione effettuata da Telecom Italia circa i benefici indiretti è pari a 78 miliardi di lire, cosicché la stima complessiva del costo netto, secondo l'azienda, è pari a 572 miliardi di lire.
In relazione ai predetti dati esposti da Telecom Italia il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha espresso valutazioni che si sintetizzano di seguito, unitamente a quelle di competenza dell'Autorità.

a) Aree non remunerative: mentre Ercs-Wik-Nera hanno sostanzialmente condiviso la metodologia adottata da Telecom Italia, si sono registrati taluni errori di calcolo nel modello che hanno condotto a non considerare 58 miliardi di ricavi. A seguito di tale rettifica, le aree non remunerative risultano 1.928.

b) Clienti e Gruppi di clienti non profittevoli in aree remunerative: la metodologia proposta da Telecom Italia ha individuato, all'interno delle aree complessivamente remunerative, alcuni gruppi di clienti non remunerativi identificati come "aree armadio" complessivamente non remunerative, nonché singoli clienti non remunerativi. Con riferimento ai gruppi di clienti non profittevoli, l'analisi ha evidenziato una sostanziale accettazione della metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia, apportando peraltro una rettifica derivante da una mancata imputazione dei ricavi per alcune aree (circa 3 miliardi). L'analisi effettuata con riferimento ai singoli clienti non profittevoli ha evidenziato, invece, una sostanziale divergenza sulla metodologia adottata da Telecom Italia nella individuazione dei singoli clienti non profittevoli e dei relativi costi evitabili. Infatti, Telecom Italia considera come evitabili, per singoli clienti, i costi della rete di distribuzione mentre il soggetto incaricato della verifica ritiene evitabili esclusivamente i costi relativi alla cartolina d'utente ed al rilegamento finale dal *box* d'abbonato all'utente. Sulla base di tali ipotesi, i clienti non profittevoli scenderebbero a poco più di 70.000, per un costo netto pari a circa 3 miliardi di lire. Ma, a prescindere dalla corretta quantificazione del costo netto per tali categorie di clienti, la valutazione dell'Autorità sull'ammissibilità dei predetti costi all'interno del meccanismo di ripartizione ha condotto alla conclusione che – ai fini dell'ammissibilità – non sia sufficiente la dimostrazione di un costo netto positivo, quanto piuttosto la dimostrazione che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale. In altre parole, occorre accertare se Telecom Italia aveva sufficienti informazioni *ex-ante* per stabilire che quel singolo cliente o gruppo di clienti non sarebbero stati remunerativi nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata "area armadio" o un determinato cliente all'interno di aree complessivamente remunerative. L'Autorità ritiene che Telecom Italia non abbia fornito sufficiente evidenza di questa capacità di previsione "a priori", tale quindi da ritenere ammissibili i costi in questione all'interno del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale. Prospetticamente, si ritiene altresì che, qualora Telecom Italia fornisca adeguata giustificazione dell'evitabilità di tali costi, nonché una precisa individuazione dei gruppi e dei singoli clienti non profittevoli, tali categorie possano essere considerate all'interno del costo netto da ripartire.

c) Servizio "12": Telecom Italia ha dichiarato un costo netto per la fornitura del servizio di informazione abbonati pari a 134 miliardi di lire. Le valutazioni effettuate da parte del soggetto incaricato della verifica del costo netto hanno condotto ad una riduzione di tale costo a 71 miliardi, in considerazione di parametri di maggiore efficienza nello svolgimento di tale servizio, in ossequio al principio secondo cui Telecom Italia non può attribuire ad altri operatori costi derivanti da proprie specifiche inefficienze interne. Anche in questo caso, indipendentemente dall'esistenza di un costo netto positivo, occorre valutare se sia giustificato includere il costo stesso all'interno del costo netto da ripartire. In sintesi, occorre stabilire se Telecom Italia, anche in assenza di un obbligo del servizio universale, avrebbe potuto evitare di offrire un servizio di informazione abbonati alla propria clientela. Al riguardo, va infatti considerato che ancora nel 1999 il servizio "12" di Telecom Italia includeva esclusivamente abbonati della stessa Telecom Italia. Tale situazione è in evidente contrasto con i principi di neutralità competitiva e di "*pay or play*". In altre parole, allo stato attuale, gli operatori concorrenti di Telecom Italia dovrebbero, da un lato, dotarsi di un servizio similare per i propri abbonati (vale a dire "*play*") e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento ("*pay*") del servizio di Telecom Italia. In futuro, al fine di poter considerare tale costo all'interno dei costi da ripartire, occorrerà che il servizio informazione abbonati includa le informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori. Dal punto

di vista normativo, mentre il servizio di informazione abbonati è incluso tra i contenuti del servizio universale, non vi è un obbligo di includere il costo netto derivante all'interno del meccanismo di ripartizione, se non giustificato, alla luce del vantaggio di mercato che Telecom Italia ne ricava. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che allo stato non vi siano i presupposti per tale inclusione.

d) Telefoni pubblici: Telecom Italia ha dichiarato un costo netto derivante dall'obbligo di fornitura di telefoni pubblici pari a 73 miliardi di lire, equivalenti a poco meno di 96.000 telefoni pubblici non profittevoli. Il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha accettato la metodologia proposta da Telecom Italia, apportando anche in questo caso una rettifica di circa 7 miliardi imputabile ad una riduzione dei costi commerciali di gestione. Tuttavia, il principale problema a carattere metodologico riguarda l'identificazione del numero di telefoni pubblici che ricadono all'interno dell'obbligo di servizio universale. Con riferimento al 1998, Telecom Italia ha affermato che su un parco di 380.000 telefoni pubblici, circa 282.000 rientravano all'interno dell'obbligo di servizio universale, e che il 49,7% di essi erano non remunerativi. Premesso che tale numero risulta molto elevato, in base a confronti in ambito europeo, va però aggiunto che la normativa vigente in materia risale al 1959 e che sulla base di essa il numero previsto di telefoni pubblici risulterebbe di poco superiore a circa 15.000. D'altro canto, l'articolo 17, comma 4, del regolamento assegna all'Autorità il compito di emanare criteri atti ad assicurare che vengano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti, sia in termini di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Alla luce di queste considerazioni, ed in attesa della conclusione dell'istruttoria che l'Autorità ha avviato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento, si ritiene di aderire alla valutazione proposta da Telecom Italia sul numero di telefoni pubblici ascrivibili agli obblighi di servizio universale.

2.4. La valutazione dei benefici indiretti

I benefici indiretti derivanti dalla fornitura del servizio universale sono elencati, all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Di seguito, si riporta la valutazione dei benefici indiretti effettuata dai soggetti incaricati, che tiene conto anche della stima proposta da Telecom Italia:

a) riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti: il beneficio stimato da Telecom Italia per il 1999 è stato pari a 55,6 miliardi di lire. Il soggetto incaricato per la valutazione del costo netto del servizio universale ha analizzato la metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia e, al di là di alcuni rilievi metodologici, ha ritenuto opportuno acquisire la stima prodotta dalla stessa Telecom Italia, anche per le difficoltà di pervenire a valide e tempestive stime alternative. Si è peraltro apportata una modesta correzione che porta il costo netto a 54,9 miliardi di lire, a seguito dell'adeguamento del numero di aree non profittevoli;

b) valore pubblicitario delle occasioni di contatto: il beneficio stimato da Telecom Italia per il 1999, calcolato in termini di investimento pubblicitario in azioni di *mailing* che sarebbe necessario per ottenere un effetto equivalente all'invio della bolletta ai clienti residenti in aree non profittevoli di cui si ipotizza la disconnessione in caso di cessazione della fornitura del servizio universale, è stato pari a circa 5,7 miliardi di lire. Le valutazioni effettuate dal soggetto incaricato accettano sostanzialmente la metodologia adottata da Telecom Italia, introducendo una correzione che porta ad un valore di 5,07 miliardi di lire, allorché si consideri il corretto numero di clienti in aree non remunerative;

c) valore pubblicitario delle cabine e cupole degli apparecchi pubblici: il beneficio stimato da Telecom Italia per il 1999 è stato di 17,3 miliardi di lire. I soggetti incaricati hanno mosso alcune critiche alla metodologia proposta da Telecom Italia, soprattutto alla scelta di circoscrivere l'analisi ai soli telefoni pubblici posti in ambienti esterni ed all'esclusione dei telefoni pubblici senza logo, per i quali, comunque, vi sono caratteristiche (colore e forma del telefono) che consentono di riconoscere l'azienda Telecom Italia. L'effetto correttivo porta ad una valutazione pari a 27,7 miliardi di lire;

d) ciclo di vita del cliente: Telecom Italia ritiene che le proprie previsioni fino al 2002, relative ai ricavi per canoni e traffico per la clientela residenziale, mostrino un decremento annuo dei ricavi a causa dei vincoli di "*price cap*", nonché per l'erosione degli introiti da traffico da parte di altri operatori che offrono servizi di *carrier selection, carrier preselection* e, in prospettiva, di accesso diretto (tramite l'accesso disaggregato a livello di rete locale). Telecom Italia ritiene che tale effetto complessivo non possa essere compensato né dagli introiti di interconnessione (per definizione inferiori ai prezzi *retail*), né da eventuali effetti positivi dovuti all'elasticità della do-

manda rispetto al prezzo. Inoltre, la maggiore propensione alla spesa telefonica complessiva viene ormai sostanzialmente drenata dalle comunicazioni mobili. In base a tali considerazioni, Telecom Italia ritiene che non vi sia alcun motivo plausibile per ipotizzare che le aree oggi non profittevoli possano divenire in prospettiva profittevoli e assume, quindi, che il beneficio indiretto associabile al ciclo di vita del cliente sia nullo. Le valutazioni effettuate dal soggetto incaricato, pur evidenziando alcuni elementi di dissenso sulle previsioni effettuate da Telecom Italia, conducono ugualmente ad accettare la stima della stessa Telecom Italia, anche in ragione dell'analisi sulle perdite registrate dall'azienda nel 1999, sia in termini di fatturato che di quote di mercato;

e) database e profili di consumo dei clienti: in quanto fornitore del servizio universale, Telecom Italia dispone di un *database* aggiornato che comprende sia l'anagrafica clienti, sia i loro profili di consumo. Il beneficio ipotizzabile sarebbe costituito dalla possibilità di disporre commercialmente di tale base dati e la valutazione è volta ad individuare il valore commerciale di tali informazioni. Il valore di mercato dei *record* anagrafici è stimabile, secondo Telecom Italia, per il 1998 in circa 20 miliardi e la quota di mercato attribuibile al *database* anagrafico di Telecom Italia sarebbe di circa il 10-15%. Il valore così ottenuto di 2-3 miliardi andrebbe riportato al numero dei soli clienti non profittevoli, che rappresentano circa il 10% del totale, per una valutazione complessiva di circa 0,5 miliardi di lire. Il soggetto incaricato ha ritenuto che Telecom Italia abbia sottostimato il valore del *database* clienti e, di conseguenza, anche il valore del database relativo ai clienti non profittevoli. Tuttavia, dato che i valori sono relativamente limitati, è stata accettata la stima di Telecom Italia. Al riguardo, è da rilevare la problematica, non risolta dal soggetto incaricato della verifica, relativa all'utilizzo del *database* per la predisposizione degli elenchi telefonici, i quali, com'è noto, costituiscono per Telecom Italia un'importante fonte di ricavi pubblicitari. In particolare, si ritiene che sarebbe stato opportuno valutare l'esistenza di eventuali extraprofitti derivanti da attività di raccolta pubblicitaria riconducibili all'utilizzo del *database*, per valutarne eventualmente l'inserimento tra i benefici indiretti;

f) economie di scala: Telecom Italia afferma di non ricevere alcun beneficio da eventuali economie di scala, ovvero dalla possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto. I soggetti incaricati hanno accettato tale tesi;

g) presenza commerciale diffusa: il beneficio indiretto connesso alla presenza commerciale diffusa sarebbe legato alla possibile mancata conoscenza di operatori alternativi al fornitore del servizio universale da parte dei potenziali clienti che da aree non remunerative si trasferiscono in quelle remunerative. Tali benefici sono sostanzialmente legati al riconoscimento della denominazione commerciale e, come tali, secondo Telecom Italia, già valutati in tale ambito. Tale vantaggi sono riferibili al ruolo di operatore nazionale dominante sul mercato, affermato e di dimensioni considerevoli e non rientrerebbero, quindi, nei benefici indiretti derivanti dal ruolo di fornitore di servizio universale. Telecom Italia sostiene che, nel corso del 1999, la presenza di operatori la cui offerta di servizi di telecomunicazione copriva l'intero territorio nazionale era ampiamente pubblicizzata. Inoltre, l'eventuale beneficio economico per Telecom Italia sarebbe esclusivamente limitato al valore del traffico effettuato in *carrier selection* con gli altri operatori, in quanto nel 1999 non esistevano offerte alternative per l'accesso. Per tali ragioni, Telecom Italia ritiene di non fornire alcuna valutazione dei benefici indiretti legati alla presenza commerciale diffusa e, anche in questo caso, il soggetto incaricato della verifica ha concordato con la valutazione di Telecom Italia.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha determinato che il costo netto per il servizio universale per il 1999, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, sia pari a 120,83 miliardi di lire. Entro il 31 ottobre 2000, valutate eventuali richieste motivate in merito ad obblighi di riservatezza formulate dagli organismi di telecomunicazioni, l'Autorità provvederà a rendere disponibile al pubblico le informazioni previste dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento, mediante apposita relazione.

2.5. Evoluzione del servizio universale

L'Autorità ritiene opportuno prevedere per il futuro lo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto del servizio universale, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza all'offerta di tali servizi, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale. In tale ottica, appare opportuno prevedere uno sviluppo di meccanismi "*pay or play*" i quali, oltre a stimolare una maggiore efficienza nella fornitura del servizio universale, eviden-

ziano il vero vantaggio di mercato derivante al soggetto incaricato dell'obbligo di fornitura del servizio universale. La normativa di riferimento (articolo 3, commi 4 e 5, del regolamento) prevede che a partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che sono in grado di garantire la fornitura dei servizi compresi all'interno del servizio universale, elencati all'articolo 3, comma 1, del regolamento, su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente;

DELIBERA

Art. 1.

Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. L'Autorità valuta che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 1999, esistano i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale del 10 marzo 1998.

Art. 2.

Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 1999

1. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, il meccanismo di ripartizione del costo netto è giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 1999, l'onere complessivo è pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 120,83 miliardi.

Art. 3.

Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, fissa nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Art. 4.

Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 1999, nella misura indicata nella tabella che segue, le società Telecom Italia s.p.a., Infostrada s.p.a., Omnitel Pronto Italia s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a..

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (M.di lire)
a) Telecom Italia	57,1%	69
b) Infostrada	1%	1,2
c) Omnitel Pronto Italia	13,8%	16,67
d) Telecom Italia Mobile	28,1%	33,96

Art. 5.

Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale

1. Telecom Italia è tenuta ad indicare, entro il 31 gennaio 2001, se ritiene l'obbligo di fornitura del servizio universale iniquo e se, pertanto, prevede di presentare per il 2001 un costo netto positivo, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti. In tal caso, Telecom Italia è tenuta a fornire dettagliate informazioni sulle aree non remunerative ed i clienti non remunerativi che smetterebbe di servire in assenza di tale obbligo, nonché sui servizi che eventualmente non offrirebbe.

2. L'Autorità mette tali informazioni a disposizione del pubblico e avvia una consultazione pubblica al fine di richiedere agli operatori licenziatari la disponibilità alla fornitura di servizi inclusi all'interno del servizio universale, su tutto il territorio o su parte di esso, e di acquisire le loro valutazioni sulle modalità di assegnazione dell'obbligo agli operatori interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è notificato alle società Infostrada, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia e Telecom Italia Mobile, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

2. L'Autorità provvederà alla pubblicazione della relazione sul costo netto del servizio universale ai sensi dell'articolo 3, comma 11 e dell'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 e dell'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 10/3/98 entro il 31 ottobre 2000, anche al fine di valutare eventuali richieste motivate in merito ad obblighi di riservatezza formulate dagli organismi di telecomunicazioni.

3. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 249 del 31 luglio 1997.

Roma, 1° agosto 2000

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 83/01/CONS del 14 febbraio 2001

Adozione di un formulario per le comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 14 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", articolo 2, comma 12, lettere i) e l);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; articolo 7, comma 1 e 12 e articolo 16, comma 1, lettera d);

Considerate le indicazioni emerse dal Consiglio durante le sedute del 1° febbraio 2000 e del 29 febbraio 2000 in merito alla predisposizione di un modello di "formulario" *standard* per le comunicazioni da parte degli operatori di telefonia vocale e mobile indirizzati all'Autorità

Visti i risultati, presentati al Consiglio il 12 settembre 2000, della consultazione pubblica riguardante un formulario *standard* da adottare nelle comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi di telefonia vocale e mobile offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2000, n.135;

Vista la proposta del Dipartimento Vigilanza e Controllo formulata anche a seguito delle attività svolte in materia di analisi delle comunicazioni pervenute all'Autorità sulle condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia vocale e mobile da parte degli operatori;

Ritenuto di dovere assicurare, nell'interesse del corretto funzionamento e sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, il rispetto del principio della trasparenza nelle comunicazioni all'Autorità anche mediante l'adozione di un "formulario" da utilizzare per le comunicazioni delle offerte economiche dei servizi di telecomunicazioni;

Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il "formulario" da utilizzare per le comunicazioni delle offerte economiche dei servizi di telecomunicazioni, riportato nell'allegato *A* alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenuti a comunicare all'Autorità le condizioni economiche offerte, devono utilizzare a tali fini il "formulario" di cui al comma 1.

3. Eventuali, successive modifiche al "formulario" possono essere apportate dall'Autorità con l'obbiettivo, tra l'altro, di renderlo coerente con l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni e dei servizi offerti dagli operatori.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 febbraio 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

FORMULARIO PER LE COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI FONIA VOCALE E MOBILE DI TELECOMUNICAZIONI OFFERTI AL PUBBLICO

Data:

Protocollo:

1	SOCIETÀ

2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELL'OFFERTA
	Nel caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni, barrare la casella posta alla sinistra del punto di riferimento

3	RIFERIMENTI NORMATIVI DEL SERVIZIO (ai sensi ...)

4	DESCRIZIONE DELL'OFFERTA
4.1	**Tipologia del servizio** Telefonia fissa ☐ Telefonia mobile ☐ Integrato fisso-mobile ☐ Integrato telefonia vocale-dati ☐ Altro ☐
4.2	**Classificazione dell'offerta** - specificare se si tratta di: Offerta base ☐ Opzione ☐ Sub opzione ☐
4.3	**Opzioni attivabili dalla presente offerta ed eventuali incompatibilità con altre opzioni /sub opzioni**
4.4	**Descrizione dei servizi accessori accessibili da territorio nazionale e internazionale e condizioni economiche praticate** (es: segreterie telefoniche, *roaming*, servizi in decadi 1, 4, 7, e 8)

4.5	**Condizioni di adesione, erogazione e recesso dal servizio**
4.5.1	*Modalità di adesione e attivazione* (procedure, tempi, condizioni e canali di acquisizione del cliente)
4.5.2	*Modalità di pagamento* – (Eventuali variazioni delle condizioni economiche in funzione della modalità prescelta)
4.5.3	*Modalità di recesso* (procedure, tempi e condizioni)
4.5.4	*Qualità del servizio garantita* – (livello minimo garantito e, se previste, eventuali penali)
4.6	**Clientela di riferimento**

I punti 5-6-7 vanno compilati per singola tipologia di servizio e/o opzione

5	**CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA DENOMINATA:**		
5.1	**Costi di accesso al servizio** *(valori espressi in lire, IVA esclusa)*	**Importo**	
5.1.1	*Contributi di attivazione*		
5.1.2	**Canoni fissi** *Periodicità:*		
5.1.3	**Anticipo conversazioni** *Indicare i casi nei quali è previsto e le modalità di restituzione*		
5.2	**Costo delle chiamate** *(valori espressi in lire, IVA esclusa)*		
5.2.1	*Tipologia di traffico* [1]		
5.2.2	*Costi fissi* a) Importo iniziale (*call set up*)	**Secondi**	**Lire**
	b) Durata minima di conversazione valorizzata		
	c) Scatto alla risposta (durata zero secondi)		
	d) Scatto alla risposta (durata superiore a zero secondi)		
	e) Altro: da specificare		

(1) Indicare in misura puntuale tutte le direttrici di traffico considerate (es. locale, distrettuale, interdistrettuale, internazionale, mobile) e la loro definizione

5.2.3	*Costi variabili* Specificare prezzi unitari nelle diverse fasce orarie (intera, ridotta...etc.), tipologie di conversazioni (locale, distrettuale, interdistrettuale, internazionale, mobile, etc), linearità o meno del prezzo (es: variazione dei prezzi unitari a seconda della durata della singola conversazione). Per ciascuna tipologia, precisare: **a) Costo a tempo in lire/minuti** **b) Valore/durata dello scatto** **c) Altro**
5.3	**Costo totale di una comunicazione** *(valori espressi in lire, IVA inclusa)* – Escluse le componenti fisse non collegate alla singola conversazione quali canoni – Inclusi scatti alla chiamata, tempo minimo di fatturazione ecc.

Rete	**Direttrice**	**1° Minuto**		**3 Minuti**		**5 Minuti**	
		Peak	*Off Peak*	*Peak*	*Off Peak*	*Peak*	*Off Peak*
Da rete fissa	Stesso prefisso – stessa area distrettuale						
	Stesso prefisso – diversa area distrettuale						
	Diverso prefisso – diversa area distrettuale						
	Internazionale A – Verso Russia						
	Internazionale B – Verso Stati Uniti Internazionale C – Verso Giappone						
	Verso mobile						
Da rete mobile	Verso propri abbonati						
	Verso abbonati altri operatori mobili						
	Verso fisso nazionale						
	Verso fisso internazionale						
	(Germania – Deutsche Telekom)						
	Verso mobile internazionale						
	(Francia – France Telecom)						

6 **FASCE ORARIE DI RIFERIMENTO**

Prezzo	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
							FEST
Intero/							
Peak							
Ridotto/							
Off Peak							
Minimo							
Costante							

7 **EVENTUALE ARTICOLAZIONE PERSONALIZZATA DELL'OFFERTA, IN RELAZIONE AI PUNTI 5 E 6**
(es. scelta individuale di fasce tariffarie)

8 **SCONTISTICA** (riferita ad elementi strutturali, continuativi o periodici dell'offerta)
Descrizione

9 **OFFERTA DI PACCHETTI TARIFFARI (VOCALI / ALTRO TIPO)**
Descrizione

10 **ALTRE INDICAZIONI**

11 **RIFERIMENTO AZIENDALE PER EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTO**
Nominativo:

Tel:

Fax:

E-mail:

6.4. PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DI OBBLIGHI DI LEGGE

6.4.1. Contabilità regolatoria

DELIBERA n. 674/00/CONS del 24 ottobre 2000

Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 24 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997 n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed in particolare l'articolo 3, comma 10, relativo alle disposizioni sulle modalità per il calcolo del "costo netto connesso agli obblighi di fornitura del servizio universale"; l'articolo 8, comma 4, relativo alle disposizioni sulla verifica del "sistema di contabilità dei costi" degli Organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato; l'articolo 9, comma 5, relativo alle disposizioni per la verifica dell'adeguatezza del "sistema di separazione contabile" degli organismi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 concernente misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali;

Vista la raccomandazione della Commissione della Comunità europea n. 98/322/CE, 8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni ed in particolare per quanto riguarda la 2ª parte, della stessa raccomandazione, concernente criteri per la separazione contabile e la contabilità dei costi;

Vista la propria delibera n. 69/99 concernente misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità di assegnazione delle frequenze, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1999, n. 139;

Vista la propria delibera n. 197/99 concernente l'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato e le successive deliberazioni in materia;

Vista la propria delibera n. 338/99 concernente l'interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1999, n. 295;

Vista la propria delibera n. 340/00/CONS concernente i criteri e modalità della costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2000, n. 157;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS concernente le procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2000, n. 149;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.157 di attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Vista la direttiva n. 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 ottobre 1997, che modifica le direttive n. 92/50/EE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, relative al coordinamento rispettivamente delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, rispettivamente di servizi, di forniture e di lavori;

Ritenuta, ai sensi della normativa vigente, la necessità, anche nel rispetto degli impegni comunitari connessi alla materia, di affidare a soggetti esterni, indipendenti e di comprovata capacità l'espletamento delle attività di verifica e controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per gli anni 1999, 2000 e 2001, oltreché l'esigenza di adeguare prontamente le procedure di verifica contabile;

Ritenuta l'opportunità tecnica ed economica di affidare ad un unico soggetto l'espletamento delle attività di verifica e controllo della contabilità di tutti gli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità;

Ritenuta altresì, la possibilità di affidare allo stesso soggetto eventuali, ulteriori attività di consulenza sulle tematiche attinenti alla contabilità regolatoria;

Ritenuto di procedere per le necessità impellenti alla selezione del soggetto mediante licitazione privata con procedura accelerata;

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità dispone l'avvio di una gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità.

2. L'oggetto dell'appalto è il seguente:

a) Verifica del sistema contabile a fini regolatori predisposto annualmente dalla società Telecom Italia. Tale attività comporta, in particolare, per ciascun esercizio per il quale sussisteranno gli obblighi di legge che comportano l'obbligatorietà delle seguenti verifiche:

i. la verifica della correttezza e della congruenza con le risultanze contabili dei risultati dei conti economici e dei rendiconti del capitale impiegato, relativamente ai diversi aggregati di cui si compone tale contabilità (in particolare Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre attività) ed ai servizi contabilmente separati nell'ambito dell'aggregato Commerciale (in particolare distinti in fonia vocale - ulteriormente distinta in servizi di accesso residenziale e affari, traffico urbano, traffico extraurbano, traffico extranazionale uscente -, traffico fisso-mobile, informazioni elenco abbonati, telefonia pubblica, circuiti diretti);

ii. la verifica ex articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi e del sistema di separazione contabile alle disposizioni del predetto regolamento ed alle successive disposizioni dell'Autorità;

iii. la verifica della adeguatezza del sistema contabile alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97;

iv. la verifica della adeguatezza del sistema contabile alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 289 del 2 maggio 1994;

v. la verifica dei sistemi e degli elementi di costo utilizzati per le finalità del procedimento di valutazione del costo netto del Servizio universale, di cui all'articolo 3, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97.

b) Verifica della contabilità predisposta annualmente dalle società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia a fini regolatori in base alle disposizioni vigenti dell'Autorità e successive integrazioni. Tale verifica deve comprendere una certificazione della correttezza e congruenza con le risultanze contabili dei risultati del conto economico e del rendiconto del capitale impiegato relativamente ai servizi per i quali sussiste l'obbligo di orientamento al costo in base alle disposizioni di cui al punto 4 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare: *roaming* nazionale, servizi di interconnessione anche con riferimento alla terminazione su rete TACS e alla terminazione su rete GSM/DCS 1800).

c) La fornitura di 750 giornate/uomo, delle quali almeno 300 da effettuarsi presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con livello di professionalità idoneo a sviluppare attività di consulenza sulle seguenti tematiche:

i. determinazione del costo del capitale impiegato in relazione alle diverse contabilità predisposte dagli operatori notificati con significativo potere di mercato e soggetti all'obbligo di predisposizione di prospetti contabili che includono un rendiconto del capitale impiegato;

ii. definizione delle linee guida relativamente agli obblighi di separazione contabile ed ai sistemi di contabilità dei costi di operatori notificati con notevole forza di mercato;

iii. definizione delle linee guida relativamente allo sviluppo di sistemi di contabilità a costi correnti o a costi incrementali di lungo periodo o ad ulteriori modelli che dovessero essere definiti.

Le attività di cui ai punti a) e b) devono essere espletate per ciascuno degli esercizi 1999, 2000 e 2001, nei quali è atteso sussisteranno gli attuali obblighi di predisposizione dei sistemi contabili di cui ai medesimi punti *a)* e *b)*. L'oggetto dell'attività concerne:

3. È adottato il bando relativo alla gara di cui al comma 1., il cui testo è allegato (allegato 1) alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Il testo del bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

5. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, i direttori del Dipartimento regolamentazione e del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvedono agli atti ed alle iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 24 ottobre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO 1

BANDO DI GARA APPROVATO CON DELIBERA N. 674/00/CONS

1. Amministrazione aggiudicatrice:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Centro Direzionale-Is.B5-80143-Napoli
Tel. 081/7507720-Fax 081/7507621

2. Categoria di servizio
Licitazione privata per l'aggiudicazione di servizi categorie 9,CPC-862; 11,CPC-865-866 con procedura accelerata.
Oggetto
a) Verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia 1999-2000-2001 con:
- certificazione della correttezza e congruenza con le risultanze contabili dei conti economici e rendiconti del capitale impiegato;

- esame dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi e del sistema di separazione contabile ex articoli 4, c.7 lettera d), 8, 9, decreto del Presidente della Repubblica 318/97; articolo 8, c. 6, decreto legislativo 289/94 e degli elementi di costo attribuibili al Servizio universale;

b) Verifica della contabilità 1999-2000-2001 predisposta da Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia a fini regolatori con certificazione della correttezza e congruenza con le risultanze contabili del conto economico e rendiconto del capitale impiegato nei servizi per i quali sussiste l'obbligo di orientamento al costo.

c) Fornitura di servizi di consulenza di 750 giornate/uomo, almeno 300 presso l'Autorità, su:

- determinazione del costo del capitale impiegato;

- definizione linee guida relative alla separazione contabile e allo sviluppo di sistemi di contabilità;

3. Luogo della prestazione.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
e sedi da questa indicate.

4. Riferimenti normativi.
legge 249/97; decreto del Presidente della Repubblica 318/97, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4/04/98; Raccomandazione CEE 98/322/CE; delibere 69/99, 197/99, 338/99, 340/00/CONS, 388/00/CONS, 8/00/CIR.

5. Divisione in lotti.
No

6. Varianti.
No

7. Termine ultimo completamento del servizio.
Trentasei mesi dalla stipula del contratto.

8. Forma giuridica dell'aggiudicatario.
Ammessi persone giuridiche e raggruppamenti di imprese ex decreto legislativo 157/95, articolo 11.

9. Motivazione del procedura accelerata.
Motivo d'urgenza ricollegabile alle esigenze funzionali dell'Autorità.

10. Modalità di ricezione della domanda
a) Termine ultimo.
ore 12:00 del 20 novembre 2000.
b) Indirizzo.
Vedi punto 3
c) Lingua.
Italiano.

11. Termine ultimo spedizione inviti a presentare offerte.
1° dicembre 2000.

12. Forme di garanzie richieste.
Cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria/assicurativa/altre forme previste dalla legge,quantificate in 51.645,69 euro (100 milioni ITL)
Cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario della gara, del 10% dell'importo contrattuale, rilasciata alla stipula del contratto.
Le cauzioni devono essere azionabili a prima richiesta senza beneficio di escussione e divisione.

13. Informazioni sulla posizione dei prestatori di servizi obbligatorie nella domanda.
a) certificazioni ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 157/95, articolo 12;

c) dichiarazione di:
non trovarsi in conflitto d'interessi relativamente all'espletamento dell'incarico;
non aver svolto nel triennio 1997-1999, incarichi di certificazione contabile da parte dei soggetti di cui al p. 2 lettera a), b);

d) impegno, se aggiudicatario:
1) ad abbandonare gli incarichi in corso relativi a servizi oggetto dell'appalto con concessionari/licenziatari dei servizi di telecomunicazioni in Italia
2) non assumerne nuovi durante l'esecuzione dell'appalto ed entro l'anno successivo al completamento dell'incarico da parte dei soggetti di cui al p. 2 lettera a) e b);

e) aver svolto nel triennio 1997-1999 servizi di revisione contabile e/o consulenza aziendale nel settore delle comunicazioni assimilabili a quelli oggetto di gara per un corrispettivo complessivo non inferiore a 774.685,35 euro (1,5 miliardi ITL). Per ciascun servizio indicare oggetto, data inizio e conclusione e corrispettivo;

f) avere un fatturato globale per servizi di revisione contabile e/o consulenza aziendale, inclusi quelli di cui alla lettera c), per il triennio 1997-1999 non inferiore a 10.329.137,98 euro (20 miliardi ITL), anche in forma associata, a condizione che almeno uno degli associati raggiunga il fatturato globale per i medesimi servizi non inferiore a 7.746.853,49 euro (15 miliardi ITL). Per ciascun servizio indicare oggetto, committente, data di inizio, conclusione e corrispettivo;

g) indicare incarichi di consulenza nell'anno 2000, specificando quelli in corso, indicando oggetto, committente, data inizio, conclusione prevista, corrispettivo;

h) dichiarazioni bancarie attestanti le potenzialità economico/finanziarie del concorrente.

14. Criteri aggiudicazione della gara.
Ex decreto legislativo 157/95, articolo 23, c.1, lettera b) in ordine decrescente di priorità:
– qualità del gruppo di lavoro (idoneità qualitativa/quantitativa delle risorse offerte);

– prezzo dell'offerta;
– qualità dell'approccio tecnico, modalità di esecuzione, tempistica dell'attività.

15. Altre informazioni.
Le domande dovranno essere contenute in plico, sigillato, chiusura controfirmata, con dicitura "Domanda di partecipazione alla gara ex delibera 674/00/CONS".

L'offerente è vincolato all'offerta per 180 giorni.

Indicare un riferimento e/o fax per un eventuale contatto ex decreto legislativo 157/95, articolo 16.

La delibera di approvazione del bando è su www.agcom.it.

16. Data invio alla GUCE

. . . . . .

17. Data ricevimento della GUCE

. . . . . .

Napoli, 24 ottobre 2000

Il direttore
ROBERTO VIOLA

6.4.2. Determinazione degli *standard* dei decodificatori

DELIBERA n. 578/00/CONS del 12 settembre 2000

Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: sanzioni e diffide alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 settembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Vista la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000;

Visto in particolare, l'articolo 9 delle suddetta delibera, che richiama tra l'altro il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 1, commi 30, 31 e 32;

Vista la lettera di diffida, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS, inviata in data 7 luglio 2000, protocollo n. 10842/00/NA, alla società Stream s.p.a.;

Vista la lettera di diffida, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS, inviata in data 7 luglio 2000, protocollo n. 10841/00/NA, alla società Telepiù s.p.a.;

Considerato che gli atti e le iniziative di confronto con le parti, poste in atto dal responsabile del procedimento successivamente alle citate diffide ad adempiere, non hanno condotto all'adempimento richiesto degli obblighi indicati nella delibera n. 216/00/CONS, ed in particolare negli articoli 3 e 5, né alla determinazione di condizioni certe, anche sul piano temporale ai fini di tale adempimento;

Viste le risultanze trasmesse dal nucleo della Guardia di finanza in data 5 settembre che hanno constatato presso rivenditori autorizzati il persistere di un comportamento delle società non conforme agli obblighi previsti, con particolare riferimento a quelli atti a garantire la tutela dell'utenza;

Vista la proposta del responsabile del procedimento e udita la relazione svolta in seduta;

Ritenuto che le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. non hanno compiutamente posto in essere atti e comportamenti necessari ai fini di tutto quanto previsto dalla diffida, pur in presenza di obiettive difficoltà di natura tecnica;

Ritenuto pertanto che si siano verificati comportamenti sanzionabili ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della delibera n. 216/00/CONS;

Valutata l'entità della sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 1, comma 31, legge n. 249/97;

Udita la relazione dell'ing. Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Per tutto quanto detto in premessa alla società Stream s.p.a. viene irrogata, secondo la previsione dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS ed ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, una sanzione pari a lire 300.000.000 (trecentomilioni).

2. Per tutto quanto detto in premessa alla società Telepiù s.p.a. viene irrogata, secondo la previsione dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS ed ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, una sanzione pari a lire 300.000.000 (trecentomilioni).

3. Le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. comunicano all'Autorità, con raccomandata a mano, nel termine di 10 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento gli accordi formalizzati diretti all'effettivo adempimento degli obblighi di cui alla delibera n. 216/00/CONS, con particolare riferimento alle azioni da rendere immediatamente operative per assicurare la tutela dei diritti degli utenti.

4. Si diffidano le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. dal persistere nei comportamenti sanzionati.

Il presente provvedimento è notificato alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 12 settembre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 656/00/CONS del 4 ottobre 2000

Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: "Nuove sanzioni e ulteriori diffide alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a."

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Vista la delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000;

Visto in particolare, l'articolo 9 della suddetta delibera, che prevede tra l'altro il regime sanzionatorio previsto di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32 della citata legge 249/97;

Vista la lettera di diffida, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS, inviata in data 7 luglio 2000, protocollo n. 10842/00/NA, alla società Stream s.p.a.;

Vista la lettera di diffida, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS, inviata in data 7 luglio 2000, protocollo n. 10841/00/NA, alla società Telepiù s.p.a.;

Vista la delibera n. 578/00/CONS del 12 settembre, recante "Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: sanzioni e diffide alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a.";

Vista la nota della società Stream s.p.a. del 29 settembre, ricevuta nella stessa data, protocollo 018717/00/NA;

Vista la nota della società Telepiù s.p.a. del 29 settembre, ricevuta nella stessa data, protocollo 002379/00/RM;

Ritenuto che le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. non hanno compiutamente posto in essere gli atti ed i comportamenti necessari ai fini di tutto quanto previsto dalla delibera 578/00/CONS, anche in riferimento alle azioni da rendere immediatamente operative per assicurare la tutela dei diritti degli utenti, così come prescritto nella succitata delibera;

Ritenuto pertanto che si sia verificata la reiterazione, da parte delle società in questione, dei comportamenti sanzionati in data 12 settembre e l'inottemperanza, da parte delle società in questione, a quanto ordinato dall'Autorità nella predetta delibera;

Considerata la possibilità di irrogare, in caso di future reiterate violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32 della legge n. 249/97;

Valutata l'entità della sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 1, comma 31, legge n. 249/97;

Udita la relazione dell'ing. Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Per tutto quanto detto in premessa alla società Stream s.p.a. viene irrogata, secondo la previsione dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS ed ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, una sanzione pari a lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

2. Per tutto quanto detto in premessa alla società Telepiù s.p.a. viene irrogata, secondo la previsione dell'articolo 9 della delibera n. 216/00/CONS ed ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, una sanzione pari a lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

3. Le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. comunicano all'Autorità, con raccomandata a mano, nel termine di 10 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento gli accordi formalizzati, con particolare riferimento a quelli diretti a rendere immediatamente operative le azioni volte ad assicurare la tutela dei diritti degli utenti.

4. Si diffidano le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a., anche ai fini dell'articolo 1, comma 32, legge n. 249/97, dal persistere ulteriormente nei comportamenti sanzionati.

Il presente provvedimento è notificato alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a. ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

6.5. AZIONI VOLTE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PLURALISMO E DI CONCORRENZA

6.5.1. Posizioni dominanti

DELIBERA n. 662/00/CONS del 4 ottobre 2000

Procedimento Stream/Telepiù finalizzato all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti: chiusura dell'istruttoria avviata con delibera n. 3/00/CONS

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'articolo 2 della legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999 e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

Vista la delibera n. 3/00/CONS dell'11 gennaio 2000 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti e la delibera n. 318/00/CONS del 1° giugno 2000 di proroga del termine del procedimento suindicato;

Considerata la relazione finale presentata dal responsabile del procedimento dott. Giuseppe Corasaniti;

Vista la proposta di chiusura dell'istruttoria presentata dal predetto responsabile ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento in premessa citato;

Udita la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento indicato in premessa dichiara conclusa l'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ex articolo 2, comma 9, della legge 249/97.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, così come autorizzate dal Consiglio, ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del menzionato regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento stesso.

3. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive da parte dei soggetti di cui al precedente comma è perentoriamente fissato in dieci giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie.

La presente delibera è notificata, unitamente alle risultanze istruttorie e secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web* www.agcom.it.

Napoli, 4 ottobre 2000

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 663/00/CONS del 4 ottobre 2000

Procedimento Stream/Telepiù relativo all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti: fissazione dell'audizione conclusiva

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'articolo 2 concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera n. 3/00/CONS dell'11 gennaio 2000 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la delibera n. 318/00/CONS di proroga del termine del procedimento suindicato;

Vista la delibera n. 662/00/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

Considerata la necessità di fissare la data dell'audizione conclusiva ai sensi dell'articolo 16 del menzionato regolamento;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità fissa la data dell'audizione conclusiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento indicato in premessa, per il giorno 17 ottobre 2000, alle ore 15,00 presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato regolamento, nel corso dell'audizione conclusiva, sono sentiti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo, nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria che ne facciano motivata richiesta.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* www.agcom.it.

Napoli, 4 ottobre 2000

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 669/00/CONS dell'11 ottobre 2000

Procedimento Stream/Telepiù relativo all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti: proroga del procedimento e fissazione dell'audizione conclusiva

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'articolo 2 concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Visto in particolare l'articolo 15, comma 4, che prevede, tra l'altro, la possibilità per le parti di presentare istanza motivata per la proroga del termine di conclusione del procedimento e la fissazione dell'audizione conclusiva;

Vista la delibera n. 3/00/CONS dell'11 gennaio 2000 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la delibera n. 318/00/CONS di proroga del termine del procedimento suindicato;

Vista la delibera n. 662/00/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

Vista la delibera n. 663/00/CONS di fissazione dell'audizione conclusiva;

Vista l'istanza presentata dalla società Stream in data 10 ottobre 2000;

Considerato che la richiesta avanzata dall'istante risulta motivata sia negli elementi di fatto che negli elementi di diritto;

Ritenuto pertanto di accogliere la sopra menzionata richiesta anche al fine di consentire nell'ambito del procedimento il rispetto della tutela della trasparenza e del contraddittorio;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il giorno 17 novembre 2000.

2. Eventuali osservazioni e memorie conclusive formulate da parte dei soggetti interessati, anche sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse ai sensi del punto 2 della delibera n. 662/00/CONS dovranno pervenire entro il giorno 6 novembre 2000.

3. L'audizione conclusiva di cui alla delibera n. 663/00/CONS, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti comma, è fissata per il giorno 14 novembre 2000 alle ore 15,00, presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* www.agcom.it.

Napoli, 11 ottobre 2000

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 846/00/CONS del 6 dicembre 2000

Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 6 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'articolo 2 concernete il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera n. 3/00/CONS dell'11 gennaio 2000 di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;

Vista la delibera n. 318/00/CONS di proroga del termine del procedimento sopra indicato;

Vista la delibera n. 662/00/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

Vista la delibera n. 663/00/CONS di fissazione dell'audizione conclusiva;

Vista la delibera n. 669/00/CONS di proroga del procedimento e fissazione dell'audizione conclusiva;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 giugno 2000, di conclusione dell'istruttoria riguardante presunti comportamenti restrittivi della concorrenza posti in essere da Telepiù nel mercato della televisione a pagamento;

Considerato quanto segue:

1. Svolgimento del procedimento

1.1. In data 4 marzo 1999, la società Stream s.p.a. (di seguito Stream) ha inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Agcom) un esposto nel quale denunciava, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 4 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (di seguito Legge), "intese nulle ed illecite ai sensi della normativa sopra richiamata" che avrebbero consentito alla società Telepiù s.p.a. e le sue società controllate (di seguito Telepiù) di "rafforzare la posizione dominante di un operatore televisivo nel mercato della *Pay-Tv*".

1.2. In data 29 settembre 1999, in corso d'esame dell'esposto citato, l'Agcom, in ragione dell'entrata in vigore di nuove norme di regolamentazione (legge 29 marzo 1999, n. 78), relative anche ad aspetti trattati nell'esposto, ha richiesto a Stream di comunicare l'eventuale interesse a produrre integrazioni o variazioni alle argomentazioni in precedenza espresse. In data 10 dicembre 1999, Stream ha inviato una nota integrativa nella quale si confermavano le denunce relative agli atti e comportamenti di Telepiù volti a mantenere ed accrescere la propria posizione dominante nel mercato della televisione a pagamento (*pay-tv*).

1.3. Nella riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2000, con delibera n. 3/00/CONS (di seguito Avvio dell'Istruttoria), l'Autorità ha avviato, nel rispetto delle disposizioni del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99 (di seguito regolamento), un procedimento finalizzato "all'accertamento della eventuale, effettiva sussistenza di una posizione dominante di Telepiù s.p.a. nel mercato della *pay-tv*, vietata ai sensi dell'articolo 2, della legge 249/1997", e ha indicato quale responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Corasaniti.

1.4. Il responsabile del procedimento ha provveduto a notificare alle parti l'Avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento.

1.5. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, ha più volte richiesto informazioni e documenti alle parti. In particolare, sono stati richiesti: i bilanci delle due società relativi al triennio 1996-1999, i contratti conclusi dalle medesime società per l'acquisto di di-

ritti sportivi e cinematografici ed i contratti stipulati per la vendita di spazi pubblicitari. Le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno altresì depositato ed illustrato memorie sui fatti oggetto del procedimento e hanno più volte esercitato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, il diritto di accesso ai documenti acquisiti o formati dall'Agcom nel corso dell'istruttoria.

1.6. In data 1° giugno, il Consiglio dell'Agcom, su proposta del responsabile del procedimento, con delibera n. 318/00/CONS ha prorogato il termine di conclusione del procedimento di centoventi giorni, anche ai fini ed agli effetti dell'articolo 4, comma 6, del regolamento, con riferimento alle interruzioni dei termini.

1.7. In data 3 ottobre 2000, il responsabile del procedimento ha trasmesso le risultanze istruttorie al Consiglio dell'Agcom. Il Consiglio, nella riunione del 4 ottobre 2000, con delibera n. 662/00/CONS, ha dichiarato conclusa l'istruttoria e ha autorizzato l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle parti. Nella medesima riunione, il Consiglio, con delibera n. 663/00/CONS, immediatamente notificata alle parti, ha fissato per il giorno 17 ottobre 2000 l'audizione conclusiva del procedimento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento.

1.8. In data 10 ottobre 2000, Stream, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento, ha presentato istanza motivata per una proroga di venti giorni del termine di conclusione del procedimento.

1.9. Il Consiglio dell'Agcom, nella riunione dell'11 ottobre, valutata l'istanza di proroga avanzata da Stream, con delibera n. 669/00/CONS, ha prorogato al 17 novembre 2000 il termine del procedimento e ha fissato per il giorno 14 novembre 2000 l'audizione conclusiva.

1.10. In data 14 novembre 2000, si è svolta l'audizione conclusiva alla quale hanno partecipato Stream e Telepiù.

2. Le argomentazioni delle parti

2.1. Stream

Stream ha inviato, in data 4 marzo 1999, un esposto nel quale denunciava la posizione dominante di Telepiù sul mercato della televisione a pagamento e l'abuso di tale posizione, denunce confermate in una nota integrativa del 10 dicembre 1999.

Stream ha sostenuto che il mercato rilevante ai sensi della disamina ex articolo 2, della legge, è quello della televisione a pagamento, "distinto, anche se ad esso contiguo, da quello della televisione non a pagamento, in quanto, nel primo, le principali relazioni economiche intercorrono tra emittenti televisive e telespettatori abbonati, mentre nel secondo tali relazioni intercorrono tra emittenti televisive ed imprese che acquistano spazi pubblicitari". Tale valutazione è basata sulla prassi costante sia a livello nazionale sia a livello comunitario.

Stream ha altresì rilevato che, con l'acquisizione di diritti in forma esclusiva e di lunga durata per la trasmissione in diretta delle partite di alcune squadre di punta dei campionati di serie A e di serie B italiana, Telepiù ha limitato le possibilità di altri operatori concorrenti di entrare nel mercato della televisione a pagamento, sul quale ha rafforzato la propria posizione di dominio. Inoltre, Stream lamenta che identici effetti negativi sul mercato si siano verificati a seguito degli accordi in forma esclusiva siglati da Telepiù con le case cinematografiche Columbia-Tristar, Paramaunt, 20th Century Fox, Warner Bros, Dreamworks, Disney Buena Vista e Cecchi Gori. A titolo esemplificativo, Stream nota che le sei pellicole che hanno registrato il maggior successo nei cinema nella stagione 1998/1999 sono prodotte da case cinematografiche legate da contratto in esclusiva con Telepiù. In particolare, Stream rileva che il contratto stipulato con Disney Buena Vista (titolare anche della Touchstone Pictures) è di durata decennale, valido quindi fino al 2006, e prevede l'acquisto dei diritti per la trasmissione in esclusiva di Disney Channel anche via cavo. Secondo quanto affermato da Stream, tale contratto sarebbe teso ad escludere dal mercato qualsivoglia altro operatore, in quanto i prodotti Disney risultano strategici per la promozione dei pacchetti di abbonamento presso le famiglie. A riprova di ciò, Stream sottolinea che la previsione dell'esclusiva anche per la trasmissione via cavo è assolutamente non giustificata, in quanto Telepiù non si avvale di tale modalità di distribuzione dei programmi.

Stream ha infine denunciato il comportamento posto in essere da Telepiù, anche tramite società controllate, consistente nell'aver incluso nel contratto tecnico-commerciale di distribuzione via cavo di programmi e pacchetti per il calcio contraddistinti dal marchio Telepiù, contratto sottoscritto con Stream nel

1996, clausole che avrebbero vincolato in maniera consistente l'operatività di Stream come operatore di televisione a pagamento concorrente di Telepiù.

Nella successiva memoria del 15 giugno 2000, Stream ha specificato che la definizione del mercato rilevante illustrata nell'esposto del 4 marzo 1999, basata su criteri di carattere generale di diritto della concorrenza, può essere utilizzata per un'analisi ai sensi dell'articolo 2 della legge, in quanto il comma 1 del predetto articolo 2 rimanda, ad avviso della scrivente, alla nozione generale di posizione dominante e, quindi, alle modalità di definizione del mercato impiegata dal diritto della concorrenza.

Nella stessa memoria, Stream ha asserito che, essendo stata accertata la posizione dominante di Telepiù da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (1) (di seguito Agcm), l'Agcom non può giungere a determinazioni differenti. Inoltre, posto che Telepiù è in posizione dominante, ciò costituirebbe di per sé una violazione dell'articolo 2 della legge che, infatti, vieta qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto non solo "la costituzione" ma anche "il mantenimento" di una posizione dominante. Secondo quanto esposto da Stream il fatto che l'Agcm abbia accertato la posizione dominante di Telepiù costituisce una chiara prova che nel mercato della televisione a pagamento viene esclusa "in radice la garanzia del pluralismo delle fonti di informazione".

Stream ha sostenuto che il proprio ingresso sul mercato della televisione a pagamento, avvenuto in presenza di un operatore *incumbent* (Telepiù), ha creato le premesse per una maggiore concorrenza, per un maggior pluralismo dell'offerta e per una maggiore innovazione tecnologica, citando, a riguardo, il fatto di essere stata la prima società ad offrire canali interattivi via satellite (una decina in tutto, fra i quali sono inclusi, ad esempio, un canale di informazione meteorologica ed un canale di informazione finanziaria sull'andamento della Borsa).

Nella memoria conclusiva presentata in data 6 novembre 2000, Stream ha sollevato, in primo luogo, rilievi in merito all'osservanza di aspetti di formalizzazione connessi al compiuto adempimento di talune previsioni regolamentari per lo svolgimento dell'istruttoria. In secondo luogo, Stream ha sostenuto che la legge 249/97 "non fornisce alcuna definizione preconcetta di mercato rilevante, che deve essere individuato volta per volta (...) tenendo conto dell'ambito di operatività delle imprese, denuncianti e denunciate". Ha rilevato, inoltre, in merito all'articolo 2 della legge, che: «Il comma 1° parla infatti di "settori delle comunicazioni sonore e televisive"; di "settori di cui al comma 1" parla anche il successivo comma 3°. Invece, il comma 4° recita: "L' Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1...": è quindi evidente che la locuzione "settori" non è nella legge coincidente con quella di mercati"; ne consegue che nel "settore" delle comunicazioni sonore e televisive possano esistere (ed esistono) più "mercati".». Ha proseguito Stream: «Di "mercati" si torna a parlare al comma 7°: "l'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ... adotta i provvedimenti necessari...". Anche questa disposizione è particolarmente significativa sul piano ermeneutico evidenziando senza tema di smentite che quelli contemplati dai commi 1° e 8° – ma segnatamente dal comma 8°– non sono mercati, ma appunto, criteri di accertamento di raggiungimento delle quote che oggettivamente la legge assume lesive del principio del pluralismo».

Stream ha sostenuto inoltre che "nel sistema della legge 249/97 può esservi lesione del pluralismo senza lesione della concorrenza, e viceversa, ed entrambi tali situazioni consentono l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". Stream ha affermato che sebbene il pluralismo e la disciplina della concorrenza affondino le proprie radici in libertà diverse, entrambe tutelate dalla Costituzione italiana, per giungere alla tutela del pluralismo l'Agcom può avvalersi di tecniche o criteri tipici del diritto della concorrenza. A supporto di tale tesi Stream ha citato non solo la dottrina, ma anche la prassi della Commissione CE ed il Libro verde su "Pluralismo e concentrazione nei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno" (2)

2.2. Telepiù

Telepiù, nella propria memoria preliminare del 23 febbraio 2000, ha fortemente sottolineato la differenza che sussiste fra la qualificazione dei mercati ai sensi della vigente normativa in materia di diritto del-

(1) Cfr. Provvedimento A274 – Stream/Telepiù, del 14 giugno 2000, in Bollettino 23/2000, pp. 28-75.
(2) Libro Verde del 23 dicembre 1992, documento COM(92) 480 Def.

la concorrenza, da un lato, e, dall'altro, la qualificazione dei mercati conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge.

Telepiù ha rappresentato i propri dubbi sulla legittimità di un procedimento a suo carico nel quale, per definire i mercati, non si applicassero i criteri predeterminati dalla legge al fine di qualificare la posizione delle imprese, ma si definisse un mercato non previsto dalla legge, ed, anzi, contrario allo spirito stesso della norma la quale non opera distinzioni fra le modalità di accesso (in codice o in chiaro), bensì fra le modalità di trasmissione (via etere e via cavo ovvero via satellite).

Infatti, ad avviso della stessa Telepiù, l'articolo 2 della legge "ha preventivamente individuato, con riferimento alle posizioni dominanti: *(i)* i mercati di riferimento; *(ii)* i criteri in base ai quali valutare, su quei mercati le posizioni degli operatori; *(iii)* gli obblighi degli operatori e le determinazioni dell'Autorità in caso di superamento dei limiti prestabiliti dalla legge. In particolare, i mercati vengono qualificati (commi 6 e 8 dell'articolo 2) secondo la seguente classificazione. Sotto il profilo del mercato del prodotto, sono individuati i mercati delle *(i)* trasmissioni televisive via etere; *(ii)* trasmissioni televisive via cavo e via satellite; *(iii)* trasmissioni radiofoniche; *(iv)* comunicazioni radiotelevisive ed editoria quotidiana e periodica; *(v)* concessionarie di pubblicità".

Pertanto la medesima società ha evidenziato che, qualora non si seguisse questa interpretazione, "l'Autorità, superando l'ambito delle proprie competenze, individuerebbe uno specifico mercato della tv a pagamento al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione quando la legge non impone, alle emittenti che trasmettono a pagamento, alcun obbligo di informazione".

Nella memoria conclusiva presentata in data 6 novembre 2000, Telepiù ha evidenziato la differenza fra una disamina della posizione di un soggetto sul mercato ai fini del diritto della concorrenza e quella ai fini della tutela del pluralismo è data proprio dalle differenti modalità concettuali con cui è intervenuto il legislatore. La posizione dominante nell'ambito del diritto della concorrenza è una figura dinamica che prescinde dalle quote di mercato, ma è intimamente legata ai meccanismi concorrenziali del settore in cui opera un'impresa. Anche la Commissione e la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno affermato che una quota di mercato superiore al 60% detenuta da un impresa possa essere solo considerata come un indizio di una forte posizione sul mercato.

Ad avviso di Telepiù, invece, per la tutela del pluralismo il legislatore ha ritenuto necessario procedere ad una definizione di parametri precisi, quali quelli di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge, poiché la tutela della libertà di informazione prescinde dalle dinamiche concorrenziali. Infatti, ad avviso della medesima società il significato di "posizione dominante" nella legge corrisponde a quello di "potere di ostacolare l'effettivo pluralismo informativo".

Nella medesima nota, conseguentemente, Telepiù ha chiarito che "il comma 1 dell'articolo 2 della legge 249/97 non è norma *antitrust* e che pertanto codesta Autorità non può avvalersi dei criteri formulati dagli organismi *antitrust* ai fini dell'individuazione delle ipotesi di abuso di posizione dominante".

Considerato inoltre che:

la tutela dei diritti previsti agli articoli 15 e 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e l'impedimento della formazione di posizioni dominanti nei mercati di riferimento, onde favorire l'accesso nel sistema delle comunicazioni del massimo numero di voci possibile, come espresso nelle pronunce della stessa Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza 5 dicembre 1994, n. 420;

la Commissione europea, nel Libro verde "Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno", ha evidenziato l'esistenza di un consenso, a livello comunitario, sui principi generali quali il pluralismo, la libertà e l'uguaglianza nell'accesso alle fonti d'informazione e sulla necessità di gestire e di affrontare i rapidi sviluppi tecnologici, al fine di garantire che l'accesso dei cittadini europei a mezzi di comunicazione pluralisti ed indipendenti non venga ostacolato;

l'Agcom, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, è chiamata a valutare le posizioni degli operatori di comunicazione sui mercati di riferimento attraverso una analisi delle dinamiche concorrenziali per giungere ad una valutazione dei riflessi che le stesse hanno sull'applicazione del principio del pluralismo;

per l'attuazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'Agcom definisce i mercati di riferimento, tenendo conto, tra l'altro, del mutare delle caratteristiche degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e dei processi di convergenza, informandone il Parlamento ai sensi del comma 4 del citato articolo 2, attraverso apposite relazioni annuali sull'andamento e sull'evoluzione degli stessi;

i criteri di cui al menzionato articolo 2, utilizzati dall'Agcom per verificare ed assicurare, con riferimento agli specifici mercati da sottoporre a monitoraggio, l'effettiva concorrenza ed il rispetto dei diversi aspetti caratterizzanti il pluralismo, devono rispondere a principi generali di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, in armonia con le previsioni espresse ai commi 1 e 8 dello stesso articolo 2;

l'Agcom deve pronunciarsi, per quanto attiene ai criteri espressamente previsti dall'articolo 2, sull'adeguatezza dei limiti, ove indicati, nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c, punto 12), sempre al fine di formulare proposte idonee e coerenti con il mutare delle caratteristiche dei mercati stessi;

la Commissione europea si è espressa più volte definendo il mercato della televisione a pagamento come mercato autonomo e contiguo a quello della televisione in chiaro.[3] La stessa Commissione ha, tra l'altro, stabilito che "il mercato della televisione a pagamento (...) costituisce un mercato del prodotto diverso da quello della televisione di libero accesso. Mentre nel caso di quest'ultima il rapporto commerciale si stabilisce tra il radiodiffusore ed il committente del messaggio pubblicitario, nel caso della televisione a pagamento si stabilisce tra il radiodiffusore e il telespettatore in quanto abbonato. Di conseguenza, per tali due tipi di televisione le condizioni di concorrenza sono diverse."[4];

l'Agcm, in coerenza con gli orientamenti della Commissione, identifica quale mercato autonomo quello della televisione a pagamento tenendo conto a tali fini sia della relazione economica principale intercorrente fra telespettatori e reti televisive a pagamento, sia del prodotto televisivo offerto cui si associano le aspettative di intrattenimento dei consumatori;

Rilevato che le specificità riscontrate nel corso dell'istruttoria di cui al presente provvedimento, in coerenza con le indicazioni comunitarie e nazionali sopra enunciate, consentono allo stato di individuare peculiarità tali da definire il mercato della televisione a pagamento come mercato di riferimento autonomo;

Ritenuto che la pronuncia nel merito dell'esposto presentato dalla società Stream non può prescindere dalla disponibilità di elementi idonei a valutare l'applicazione del principio del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, anche in considerazione della effettiva reale consistenza degli operatori presenti; e che, tuttavia, dall'indagine istruttoria, dalle memorie presentate dalle parti e dall'audizione conclusiva tali elementi non sono emersi in maniera sufficiente;

DELIBERA

1. In relazione all'esposto presentato dalla società Stream ed in via pregiudiziale, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il mercato della televisione a pagamento può, allo stato, essere identificato quale autonomo mercato di riferimento.

2. La decisione sull'esposto nel merito necessita di apposita istruttoria finalizzata alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, da aprirsi su istanza che le parti potranno presentare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Napoli 6 dicembre 2000

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

(3) Cfr. decisione della Commisione del 9 novembre 1994, caso n. IV/M.469 – MSG Media Service, in GUCE del 31 dicembre 1994, L 364, p. 1 e ss.. decisione della Commissione del 27 maggio 1998, caso n. IV/M.993 – Bertelsmann/Kirch/Premiere, in GUCE del 27 febbraio 1999, L 53, p. 1 e ss.; decisione della Commissione del 3 marzo 1999, caso IV/36.237 – TPS, in GUCE del 2 aprile 1999, L 90, p. 6 e ss.; decisione della Commissione del 15 settembre 1999, caso n. IV/36.539 – British Interactive Broadcasting/Open, in GUCE del 6 dicembre 1999, L 312, p. 1 e ss.

(4) Cfr. decisione della Commissione del 3 marzo 1999, TPS, sopracitata.

DELIBERA n. 28/01/CONS del 16 gennaio 2001

Procedimento di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS: "Avvio dell'istruttoria"

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 16 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera del 6 dicembre 2000 n. 846/00/CONS recante - "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97" – ed in particolare, il secondo comma che prevede che le parti, le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a., possano richiedere l'apertura di una istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, ai fini della decisione nel merito sull'esposto di cui alla stessa delibera;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2001 presentata nei termini dalla società Stream e pervenuta in data 10 gennaio 2001;

Considerata la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 10 gennaio 2001 di valutare positivamente l'istanza presentata dalla società Stream dando mandato al Direttore del competente Dipartimento regolamentazione di predisporre lo schema di provvedimento di avvio dell'istruttoria, che verrà sviluppata d'intesa con il Servizio affari giuridici e comunitari;

Udita la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, avvia l'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS.

2. All'ing. Roberto Viola è affidato l'incarico di responsabile del procedimento, secondo le previsioni di cui al comma 2, del medesimo articolo 4.

3. L'istruttoria si svolge secondo le norme del menzionato regolamento, nel quale è, altresì, disciplinata la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.

4. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla data di adozione della presente delibera, salve le sospensioni dei termini previste dal richiamato regolamento.

La presente delibera è notificata alle società citate in premessa ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1 ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 16 gennaio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

6.5.2. Controversie tra operatori

DELIBERA n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001

Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2001;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, recante "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998.

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica";

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 9 e comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 marzo 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) «legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «Commissione», la Commissione per le infrastrutture e le reti;

d) «Dipartimento», il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

f) «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

g) «rete di telecomunicazioni», un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

h) «servizio di telecomunicazioni», un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

2. Al presente regolamento sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Capo I
INTERCONNESSIONE E ACCESSO SPECIALE ALLA RETE

Art. 2.
Intervento dell'Autorità

1. In tema di interconnessione, l'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti:

a) per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti devono rispettare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

b) per fissare le scadenze entro cui devono essere concluse le trattative dell'accordo di interconnessione e deve darsi attuazione al medesimo, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

c) in via eccezionale, per esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato dalla esigenza di garantire una effettiva concorrenza e l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.

2. In tema di accesso speciale alla rete, l'Autorità può intervenire:

a) su istanza dell'organismo di telecomunicazioni che, avendo presentato domanda di accesso, prima di ricevere risposta alla propria richiesta specifica, intenda sottoporre all'Autorità la questione relativa alla sussistenza di condizioni che possano giustificare la limitazione o il rifiuto dell'accesso;

b) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente, siano conformi ai requisiti essenziali e garantiscano il mantenimento della qualità per l'intero ciclo di attività;

c) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, ove ciò sia giustificato dall'esigenza di garantire una effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi, per definire condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli per entrambe le parti e per garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato dalle medesime esigenze, per apportare modifiche alle disposizioni degli accordi già conclusi.

3. Per l'espletamento dell'intervento si segue la procedura di cui agli articoli 4, 5 e 6, in quanto applicabili.

Art. 3.
Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interconnessione è sottoposta all'Autorità, che definisce il contenzioso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e, nell'ipotesi in cui sia respinta una richiesta di interconnessione, decide ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

2. Quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall'inizio della negoziazione dell'accordo di interconnessione e permangano divergenze tra gli organismi di telecomunicazioni che comportino la mancata conclusione dell'accordo, le parti, separatamente, sono tenute a trasmettere lo schema di accordo e le altre informazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 al Dipartimento, il quale adotta una decisione motivata entro novanta giorni.

Art. 4.
Disposizioni procedurali

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3, le parti presentano al Dipartimento istanza nella quale devono essere indicati i seguenti elementi, relativi ad entrambe:

a) la ragione o denominazione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

b) la natura dell'attività dell'impresa;

c) il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax della persona cui rivolgersi;

d) il nome e l'indirizzo del rappresentante.

2. Alla predetta istanza ciascuna parte deve allegare la documentazione necessaria a evidenziare i punti su cui sussistono divergenze e a ricostruire analiticamente:

a) la natura della controversia, la materia di cui trattasi e le disposizioni normative rilevanti;

b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute.

3. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è inviata al Dipartimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro rilascio di ricevuta.

4. Il Dipartimento notifica agli interessati l'apertura formale della procedura, indicando:

a) la data di convocazione delle parti per la comparizione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

b) l'oggetto della procedura;

c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora la procedura sia disposta su istanza di parte, il Dipartimento, verificata l'ammissibilità e la sussistenza dei requisiti formali di cui ai precedenti commi, provvede alla notifica nel termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta istanza.

5. Tra la notifica dell'apertura formale della procedura e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni.

6. Le parti, fino a cinque giorni prima della comparizione di cui all'articolo 5, possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, presentare memorie, produrre documenti; in caso di intervento su istanza di parte, l'organismo di telecomunicazioni che dimostri di non aver avuto conoscenza della documentazione presentata dalla parte istante, può chiedere al Dipartimento la fissazione di un termine ulteriore.

7. Nel caso d'intervento di ufficio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

Art. 5.
Comparizione delle parti

1. Le parti compaiono dinanzi al Dipartimento a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita a norma dell'articolo 4, comma 3.

2. Le parti sono ammesse a illustrare oralmente le rispettive posizioni, anche a mezzo di consulenti e possono farsi assistere da avvocati.

3. Il Dipartimento, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere alle parti, previa sospensione della procedura, integrazioni delle informazioni e della documentazione già in atti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 30 della legge.

4. In ipotesi di particolare complessità della controversia, il Dipartimento può convocare nuovamente le parti che hanno facoltà di depositare memorie scritte, non oltre cinque giorni prima della data fissata per la successiva convocazione.

Art. 6.
Provvedimenti della Commissione

1. Ferma restando l'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e al decreto ministeriale 23 aprile 1998, il Dipartimento elabora e notifica alle parti una proposta di accordo, anche secondo i criteri di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. In caso di adesione delle parti, dello schema di accordo è redatto verbale, sottoscritto dalle parti e dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni.

3. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 e il verbale è trasmesso alla Commissione, che definisce la controversia con atto vincolante.

4. In ogni caso la Commissione, qualora gli organismi di telecomunicazioni non abbiano interconnesso le loro strutture, può adottare un provvedimento con cui, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, fissa le condizioni dell'interconnessione e impone agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere gli interessi pubblici.

Capo II
CONCILIAZIONE E DEFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE ALL'AUTORITÀ

Sezione I

Art. 7.
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. L'organismo di telecomunicazioni che lamenti la violazione, da parte di un altro organismo di telecomunicazioni, di un suo diritto o interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che disciplinano la materia delle comunicazioni attribuita per legge alla competenza dell'Autorità, è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge, presentando apposita istanza.

2. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Autorità sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

3. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

4. L'Autorità può, con successivo provvedimento, definire le controversie oggetto della procedura di conciliazione. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili, alla risoluzione delle controversie di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

Art. 8.
Procedura

1. Al fine di promuovere il tentativo di conciliazione, si deve presentare istanza al Dipartimento, sottoscritta e compilata ai sensi dell'articolo 4.

2. Il Dipartimento, verificata l'ammissibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, notifica alle parti, entro cinque giorni dal ricevimento della istanza, la fissazione della data dell'udienza, convocata al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

3. In udienza, le parti compaiono a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, idonea a conciliare o transigere la controversia, possono farsi assistere da avvocati e consulenti; sono invitate ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile, e a comunicare le eventuali modificazioni degli elementi essenziali della controversia.

4. In qualsiasi fase della procedura, può essere proposta alle parti una soluzione conciliativa.

5. Su richiesta anche di una sola delle parti o su proposta del Dipartimento, può essere fissata un'ulteriore udienza, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 9.
Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo, specificandone l'oggetto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.

3. Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o parte dei punti controversi, il Direttore del Dipartimento chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo, specificando i punti rimasti controversi e le ragioni del mancato accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano ed in tal caso si applica il comma 2.

Sezione II

Art. 10.
Deferimento all'Autorità della risoluzione della controversia

1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti di comune accordo possono deferire alla Commissione la risoluzione della controversia, con istanza sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti e da depositare presso il Dipartimento. La Commissione, valutato l'oggetto e la natura della controversia, può delegare al Dipartimento la sua risoluzione.

2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 4, l'istanza deve contenere l'indicazione degli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.

3. Qualora le richieste di modificazioni contrattuali attengano alle condizioni economiche dell'accordo, nell'istanza dovranno essere altresì indicate le eccezionali ragioni invocate a tutela di un'effettiva concorrenza e dell'esigenza di garanzia della interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.

Art. 11.
Procedura

1. L'istanza viene inoltrata al Dipartimento e la fissazione della data dell'udienza per la discussione della controversia avviene entro cinque giorni dal deposito della stessa ed è notificata alle parti a cura del Dipartimento.

2. L'udienza di discussione si tiene innanzi alla Commissione, salvo il caso in cui la stessa abbia delegato la risoluzione della controversia al Dipartimento.

3. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui al comma 2, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti, oltre che di presentare memorie e depositare documenti.

4. Le parti compaiono all'udienza di discussione a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

5. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati.

Art. 12.
Perizie e consultazione di esperti

1. L'atto con il quale sono disposte dal Dipartimento perizie e consultazioni di esperti, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati alle parti.

Art. 13.
Decisione

1. Entro dieci giorni dall'udienza di discussione è adottata una decisione motivata, che è comunicata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

6.5.3. Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione

DELIBERA n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali

Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2000, n. 152

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 22 giugno 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Sentito il Coordinamento nazionale dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

Effettuate le audizioni con le associazioni maggiormente rappresentative dell'emittenza radiotelevisiva;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, nei periodi non elettorali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

Art. 2.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nei periodi in cui non sono in corso campagne elettorali o referendarie di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla co-

municazione politica, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, – tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste e ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche – un complesso di spazi ripartito in modo da assicurare con imparzialità ed equità – nell'arco di un trimestre – l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di condizioni nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche.

2. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:

a) per le trasmissioni riferite a temi di interesse nazionale:

1) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

2) le forze politiche, che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, abbiano eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

b) per le trasmissioni riferite a temi di interesse locale:

1) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o comunali.

3. I soggetti politici partecipano alle trasmissioni in ragione del proprio consenso elettorale e, ove concordato, anche attraverso rappresentanti delle comuni coalizioni di riferimento. In tale caso lo spazio delle coalizioni sarà dato dalla somma degli spazi delle diverse componenti della coalizione.

4. Nel rispetto delle precedenti disposizioni possono partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli indicati tenendo conto della esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, e ai Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge 25 maggio 1970, n. 352.

5. Le emittenti, tenuto conto della specificità di quelle radiofoniche e di quelle televisive, inseriscono nei loro palinsesti le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 3, articolo 2 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, raccordandole alle caratteristiche editoriali proprie delle diverse emittenti.

6. La durata complessiva trimestrale degli spazi deve esaurire un ciclo compiuto di comunicazione politica realizzando una equilibrata ripartizione degli spazi nelle diverse trasmissioni. La collocazione delle diverse trasmissioni è determinata dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. Per le emittenti radiofoniche la fascia predetta si estende dalle ore 05.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

7. In ogni caso l'ambito trimestrale di riferimento della presente disciplina, si intende sospeso quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

8. L'individuazione delle persone che partecipano gratuitamente alle trasmissioni tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 3.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le singole emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, la cui durata complessiva non può superare, ogni settimana, il 25% del tempo effettivamente dedicato, nella stessa settimana e nelle stesse fasce orarie, ai programmi di comunicazione politica.

2. Tali spazi sono offerti, in condizioni di parità di trattamento, ai soggetti rappresentati negli organi di cui alle consultazioni elettorali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 secondo le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di due per ogni giornata di programmazione;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;

f) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente.

3. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) comunicano, anche a mezzo telefax, con almeno quindici giorni di anticipo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e le richieste dei soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti nell'arco di un trimestre nonché la programmazione delle trasmissioni di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento;

b) assegnano gli spazi per i messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il trimestre, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore a partire dal primo giorno di ogni mese.

Capo II
EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Art. 4.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono esclusivamente messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Le emittenti che intendono trasmettere i suddetti messaggi devono preventivamente stabilire gli spazi di comunicazione politica gratuiti di cui al predetto articolo 4. Il tempo complessivamente destinato alla trasmissione degli spazi di comunicazione politica gratuiti deve essere di norma pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi. Le emittenti radiotelevisive praticano, ai fini della trasmissione di messaggi politici au-

togestiti a pagamento, uno sconto del 50% sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari messi in onda nelle stesse fasce orarie.

3. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.

4. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti osservano le seguenti modalità:

a) gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dai soggetti politici e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;

g) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;

h) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.

5. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento comunicano, con almeno quindici giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e i relativi programmi di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento. Qualora più soggetti politici richiedano la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento nella stessa fascia oraria, l'emittente effettuerà il sorteggio per la collocazione dei diversi messaggi politici autogestiti a pagamento all'interno del contenitore previsto per quella fascia oraria.

Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6.
Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente atto la definizione di circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.

Art. 7.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo e secondo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

TITOLO II
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 8.
Criteri per la realizzazione di sondaggi politici

1. Nei periodi non elettorali la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, sull'apposito sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 1 è letta ai radioascoltatori.

TITOLO III
VIGILANZA E CONTENZIOSO

Art. 9.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, compresi quelli delle province autonome, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a) trasmettono, anche a mezzo telefax, all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati

ai messaggi stessi, le loro eventuali variazioni e i relativi programmi di comunicazione politica, con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato;

b) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale. A tale scopo le emittenti sono tenute a inviare le registrazioni, eventualmente richieste dai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, su formato *standard*;

c) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima;

d) adottano con tempestività, anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge in sede locale.

Art. 10.
Accertamenti e controlli

1. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati e, se del caso, adotta ulteriori provvedimenti d'urgenza che ritiene necessari al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può adottare tempestivamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge.

2. In caso di denuncia da parte di soggetti politici interessati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accertata preliminarmente la procedibilità della denuncia stessa, provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali, avvalendosi, ove occorra, per acquisizioni documentali e notifiche urgenti, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità. Analogamente avviene per le violazioni riscontrate d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il monitoraggio delle emittenti radiotelevisive nazionali. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che – compiuti gli opportuni accertamenti ed effettuata una prima verifica sulla procedibilità e la fondatezza delle denunce pervenute e dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione tra le parti – formulano le relative proposte all'Autorità comunicando anche l'eventuale provvedimento di archiviazione.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 22 giugno 2000

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 472/00/CSP del 27 settembre 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme, Valda nella Provincia autonoma di Trento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige previste per il giorno 12 novembre 2000

Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2000, n. 237

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto della Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 359/A del 13 settembre 2000 sono state fissate per il giorno 12 novembre 2000 le elezioni degli organi dei comuni Daiano, Don, Levico Terme e Valda, della Provincia autonoma di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 26 novembre 2000;

Effettuata la consultazione informale con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.
Rinvio alle disposizioni della delibera dell'Autorità n. 29/00/CSP

1. Per le elezioni comunali che avranno luogo il 12 novembre 2000 nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme e Valda, in provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 26 novembre 2000, si applicano, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2, le disposizioni previste, per le elezioni comunali, dall'articolo 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.
Periodo, modalità
ed ambito territoriale di applicazione

1. Il presente provvedimento trova applicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo 1 – intendendosi, a tal fine, quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L – sino a tutta la giornata del 12 novembre 2000, salva una eventuale estensione sino al 26 novembre in relazione a votazioni di ballottaggio. Qualora nelle comunicazioni rese o nei comunicati emessi dalle emittenti in relazione alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti o a pagamento non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno intervenire entro il 15 novembre 2000.

2. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 26 novembre 2000.

3. Per "data della presentazione delle candidature" si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L.

4. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

DELIBERA

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2000

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 475/00/CSP del 5 ottobre 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella Regione autonoma Sicilia previste per il giorno 26 novembre 2000

Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e successive modifiche;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Sicilia e successive modifiche;

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante " Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7";

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto dell'Assessore per gli enti locali della Regione autonoma della Sicilia n. 1344 del 27 settembre 2000 sono state fissate per il giorno 26 novembre 2000, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 10 dicembre 2000, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato A alla presente delibera;

Effettuata la consultazione informale con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.
Disposizioni applicabili

1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato A del presente atto, fissate per il giorno 26 novembre 2000, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti per il 10 dicembre 2000, si applicano, salvo quanto diversamente disposto nell'articolo 2 del presente atto, le disposizioni previste per le elezioni comunali dall'articolo 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.
Periodo, modalità
ed ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica dalla data di convocazione dei comizi elettorali, di cui all'articolo 1, a tal fine dovendosi intendere la data di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sino a tutta la giornata del 26 novembre 2000, salva una eventuale estensione sino al 10 dicembre 2000 in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. Qualora le comunicazioni ed i comunicati a carico delle emittenti e dei soggetti politici non prendano in considerazione l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 10 dicembre 2000, il termine ultimo per la loro presentazione è fissato per il 29 novembre 2000.

3. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 10 dicembre 2000.

4. Per "data della presentazione delle candidature" si intende il periodo compreso tra il trentesimo ed il venticinquesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2000

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

ELENCO DEI 20 COMUNI DELLA REGIONE SICILIA CHE EFFETTUERANNO LE ELEZIONI NELL'AUTUNNO 2000

Provincia di Agrigento
– Castrofilippo
– Montevago
– Ribera
– San Biagio Platani
– Siculiana

Provincia di Caltanissetta
– Serradifalco
– Niscemi

Provincia di Catania
– Acireale

Provincia di Enna
– Enna
– Leonforte

Provincia di Messina
– Caronia
– Falcone
– Ficarra
– Forza d'Agrò
– Patti
– San Marco D'Alunzio
– Torregrotta

Provincia di Palermo
– Belmonte Mezzagno
– Campofelice di Roccella

Provincia di Trapani
– Campobello di Mazara

DELIBERA n. 253/01/CSP del 23 marzo 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001

Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 marzo 2001;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse che, sulla base di un comune programma di governo, presentano, sotto un unico simbolo identificativo, candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

b) le forze politiche che presentano, con il proprio simbolo, candidature o liste di candidati in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà tra i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a) e per l'altra metà tra i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettere b) e c).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *Hyperlink* http://www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *Hyperlink* http://www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), nei confronti di ogni Comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.

3. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai compe-

tenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva

per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri *Hyperlink* "http://www.sondaggipoliticoelettorali.it", ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24.
Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.
Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 maggio 2001 salva una eventuale estensione sino al 27 maggio 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 28 marzo 2001

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 254/01/CSP del 28 marzo 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001

Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 28 marzo 2001;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modificazioni;

Rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2001 sono state fissate per il giorno 13 maggio 2001 le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di milleduecentosettantasette comuni e del presidente della provincia e del Consiglio provinciale di cinque province;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e del presidente della provincia e del Consiglio provinciale dei comuni e delle province, di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero dell'interno: www.mininterno.it, fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

l) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della Provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1,osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *Hyperlink* http://www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candi-

datore, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due

sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni.

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24.
Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.
Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 maggio 2001, salva una eventuale estensione sino al 27 maggio 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.

La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24.
Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.
Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 maggio 2001 salva una eventuale estensione sino al 27 maggio 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 28 marzo 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 389/01/CSP dell'11 maggio 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001

Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113

L'AUTORITÀ PER LA GARANZIA NELLE COMUNCAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'11 maggio 2001;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*", e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante "*Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*";

Vista la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante "*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*";

Vista la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*";

Vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, recante "*Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995*";

Rilevato che con decreti nn. 8 e 9 del 9 aprile 2001 dell'assessore regionale per le autonomie locali della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia sono state fissate per il giorno 10 giugno 2001, con eventuali turni di ballottaggio il giorno 24 giugno 2001, le elezioni, rispettivamente, dei presidenti e dei consigli provinciali di cui all'allegato "A" e dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato "B" alla presente delibera;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali di cui all'allegato "A" del presente provvedimento, nonché per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato "B" del presente provvedimento, fissate nella Regione autonoma

Friuli -Venezia Giulia per il giorno 10 giugno 2001, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti il giorno 24 giugno 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1,osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici

richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso Comitato.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parla-

mento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti qualora esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.
Compiti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24.
Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 10 giugno 2001, salva una eventuale estensione sino al 24 giugno 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della Provincia.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 11 maggio 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

ELENCO DELLE N. 3 PROVINCE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA IN CUI SI TERRÀ LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 10 GIUGNO 2001:

Gorizia;
Trieste;
Udine.

ALLEGATO B

ELENCO DEI N. 33 COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA IN CUI SI TERRÀ LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 10 GIUGNO 2001:

Aiello del Friuli;
Bagnaria Arsa
Bertiolo
Castelnovo del Friuli
Codroipo
Comeglians
Cordenons
Dogna
Drenchia
Erto e Casso
Latisana
Majano
Moimacco
Monfalcone
Muggia
Palazzolo dello Stella
Pinzano al Tagliamento
Pordenone
Pravisdomini
Resiutta
Romans d'Isonzo
Ronchi dei Legionari
Ronchis
Ruda
San Pier d'Isonzo
San Quirino
San Vito al Tagliamento
Tarcento
Torreano
Trieste
Vajont
Villa Vicentina
Villesse

DELIBERA n. 390/01/CSP dell'11 maggio 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 24 giugno 2001

Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'11 maggio 2001;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante "*Norme per l'elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana*" e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante "*Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano*";

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "*Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*";

Rilevato che con decreto del presidente della Regione siciliana 26 aprile 2001, n. 85/GR.U/SG, è stata fissata per il giorno 24 giugno 2001 l'elezione del presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione del presidente della Regione siciliana e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, fissata per il giorno 24 giugno 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nell'Assemblea regionale siciliana da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'Assemblea regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi nell'Assemblea regionale, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b) e c).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione appor-

tata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può essere anche utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/1/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/1/ER, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), e comunicano,

possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/2/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/2/ER, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/3/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/3/ER, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso Comitato.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti qualora esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.
Compiti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 24.
Ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di regioni non interessate dalla consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 11 maggio 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

6.5.4. Registro degli operatori

DELIBERA n. 194/01/CONS del 3 maggio 2001

Modifica ed integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2001, n. 115, suppl. ord. n. 121

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 3 maggio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed,;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, ai sensi del quale il che attribuisce al Consiglio dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il che richiede al Garante per la radiodiffusione e l'editoria (ora all'Autorità) di determinare con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica;

Visto l'articolo 16 della legge 7 giugno 2000, n. 150, che ha abrogato l'articolo 5, sesto, settimo ed ottavo comma i VI, VII e VIII della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, concernenti l'obbligo di destinazione delle spese di pubblicità degli enti pubblici sull'emittenza radiotelevisiva locale;

Visto, altresì, il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in applicazione tivo della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650, che disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema e al quale sono allegati modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare all'Autorità entro il 31 luglio di ogni anno;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2001;

Visto, in particolare, che il predetto provvedimento prevede in allegato appositi moduli e quadri, diversi a seconda dei soggetti considerati, attraverso cui adempiere agli obblighi di informativa, da inoltrare all'Autorità entro il 31 luglio di ogni anno;

Considerato che la normativa applicativa relativa alle comunicazioni di sistema degli operatori dell'editoria quotidiana e periodica e della emittenza radiotelevisiva, ferme le diverse finalità, dovrà conformarsi anche a quanto previsto dal regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazioni;

Ritenuto che, al fine di rendere più efficace l'analisi dei dati ricevuti, per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità previsti dalla normativa vigente, e di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, è necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Ritenuto, infine, che si rende necessario adeguare la stessa modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell'euro come moneta di conto;

Udita la relazione del Commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi.

DELIBERA

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 relativamente agli obblighi di invio dei quadri P1, R1 e R2 della serie ridotta.

2. Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 relativamente agli obblighi di invio dei quadri O1, P1 e S1 delle serie semplificata e base.

3. In deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, il termine per l'invio della comunicazione di sistema è fissato per l'anno 2001 al 31 agosto.

Art. 2.

1. I modelli O, P e il connesso quadro P2, Q e il connesso quadro Q1, R e i connessi quadri R1 e R2, S, e relative istruzioni, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sono sostituiti da quelli con le medesime lettere di identificazione allegati alla presente deliberazione.

2. Il modello enti pubblici e le relative istruzioni allegato al decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è sostituito da quello con la medesima denominazione allegato alla presente deliberazione.

Art. 3.

1. Relativamente alla compilazione di tutti i modelli di cui al decreto 11 febbraio 1997 per i quali sia richiesto di indicare una quantità monetaria, deve essere precisato se l'importo sia da intendersi riferito a lire italiane o ad euro.

Art. 4.

1. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibiledisponibile, unitamente al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cui apporta modifiche e integrazioni, nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 3 maggio 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANCIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Modello O: Stato patrimoniale - Conto economico - Investimenti serie "BASE"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Valuta (3) ☐ Euro ☐ Lire Anno (4) ____

Stato patrimoniale			
01	Immobilizzazioni		01
02	Attivo circolante		02
03	- Crediti		03
04	**Totale Attivo**		04
05	Patrimonio netto		05
06	- Capitale sociale		06
07	Debiti		07
08	**Totale Passivo**		08
Conto economico			
09	**Valore della produzione**		09
10	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		10
11	Somma ricavi modelli P-Q-R-S		11
12	Altri ricavi delle vendite e prestazioni		12
13	Altri ricavi e proventi		13
14	Contributi in conto esercizio		14
15	**Costi della produzione**		15
16	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		16
17	Servizi		17
18	Godimento beni di terzi		18
19	Personale		19
20	Ammortamenti e svalutazioni		20
21	Accantonamenti		21
22	**Utile (Perdita) d'esercizio**		22
Investimenti			
23	Immateriali		23
24	Materiali		24
25	Finanziari		25

Data: _____ Firma _____

serie "BASE" **O**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "O"

Il presente Modello va compilato avendo riguardo al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico redatti secondo gli schemi previsti, rispettivamente, dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile cui si fa sempre riferimento nelle note alle singole voci che seguono.

I soggetti che, per loro natura, non sono tenuti a redigere il bilancio secondo gli schemi codicistici devono attenersi, nella definizione dei valori quantitativi delle singole voci, ai medesimi criteri previsti per le società obbligate (società di capitali).

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2424 c.c.. Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "B".
02	Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "C".
03	Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "C/II".
04	Va riportato l'importo corrispondente al **totale attivo dello Stato Patrimoniale**.
05	Va riportato, con riferimento al Passivo, il valore della voce "A".
06	Va evidenziato, nell'ambito del suindicato totale A, l'importo relativo alla voce "A/I".
07	Va riportato, con riferimento al Passivo, il valore della voce "D".
08	Va riportato l'importo corrispondente al **totale passivo dello Stato Patrimoniale**.

09	Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2425 c.c.. Va riportato il valore della voce "A".
10	Va riportato il valore della voce "A/1" dell'art. 2425 c.c..
11	Va riportata la somma dei valori corrispondenti alle voci: 10 del modello P, 17 e 28 del modello Q, 07 del modello R, 01 e 02 del modello S.
12	Va riportato il valore della differenza tra la voce 10 e la voce 11
13/14	Va riportato il valore della voce "A/5" dell'art. 2425 c.c..
15	Va riportato il valore della voce "B" dell'art. 2425 c.c..
16	Va riportato il valore della voce "B/6" dell'art. 2425 c.c..
17	Va riportato il valore della voce "B/7" dell'art. 2425 c.c..
18	Va riportato il valore della voce "B/8" dell'art. 2425 c.c..
19	Va riportato il valore della voce "B/9" dell'art. 2425 c.c..
20	Va riportato il valore della voce "B/10" dell'art. 2425 c.c..
21	Va riportato il valore della somma delle voci "B/12" e "B/13" dell'art. 2425 c.c..
22	Va riportato il punto 26 dell'art. 2425 c.c..
23	Va riportato il valore delle acquisizioni di cui al punto 2 dell'art. 2427 del c.c. relativamente al punto "B/I" dell'art. 2424 del c.c.
24	Va riportato il valore delle acquisizioni di cui al punto 2 dell'art. 2427 del c.c. relativamente al punto "B/II" dell'art. 2424 del c.c.
25	Va riportato il valore delle acquisizioni di cui al punto 2 dell'art. 2427 del c.c. relativamente al punto "B/III" dell'art. 2424 del c.c.

Modello P: dettaglio dei ricavi delle imprese editoriali serie "BASE"

Soggetto segnalante **(1)** _____ Codice Fiscale **(2)** _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire **Anno(4)** ____

01	Vendita di copie		01
02	Pubblicità		02
03	Diretta		03
04	Tramite concessionaria		04
05	Ricavi da editoria on line		05
06	Abbonamenti		06
07	Pubblicità		07
08	Ricavi da vendita di informazioni		08
09	Ricavi da altra attività editoriale		09
10	**Totale voci 01+02+05+08+09**		10

Data: _____ Firma _____

serie "BASE" **P**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "P"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita delle copie di qualsiasi prodotto destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni effettuate con ogni mezzo ad esclusione delle vendite di cui alla successiva voce 05. L'importo va indicato al netto degli aggi corrisposti ai rivenditori. L'ammontare va riferito all'insieme dei ricavi conseguiti dalla vendita di copie anche in abbinamento con altri prodotti editoriali o gadget.
02	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita (diretta o tramite concessionaria) di spazi pubblicitari sulla/e testata/e edita/e e indipendentemente dalla tipologia (commerciale, rubricata, ecc.) ad esclusione dei ricavi di cui alla successiva voce 07.
03	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 02, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla propria testata effettuata con l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.
04	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 02, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla propria testata effettuata direttamente dall'impresa senza l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.
05	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivati dalla diffusione telematica di una testata pubblicata attraverso Internet, caratterizzata da programmata e regolare periodicità.
06	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 05, quelli derivanti dalla vendita di abbonamenti per la lettura della testata pubblicata attraverso Internet.
07	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 05, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla testata pubblicata attraverso Internet.
08	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita di informazioni diffuse attraverso qualsiasi mezzo. In tale voce vanno inclusi anche i ricavi derivanti dai diritti di riproduzione.
09	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti da altre attività editoriali, non comprese nelle voci precedenti, quali: vendita di libri, lavorazione per terzi, ecc..
10	Va riportata la **somma delle voci 01-02-05-06-07-08-09-10.**

Quadro P2 - Dati statistici dell'attività editoriale: dettaglio per testata | serie "BASE"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Testata (3) _____ Dati al (4) _____

Quotidiani (5) ☐ Generale ☐ Sport ☐ Economia

Periodici (6)

☐ Attualità/informazione ☐ Televisione ☐ Motori

☐ Sport ☐ Salute ☐ Moda/ femminili

☐ Economia/finanza ☐ Scienza/ambiente ☐ Turismo/viaggi

☐ Musica ☐ Gastronomia ☐ Informatica/Nuove tecnologie

☐ Moda/maschili ☐ Arredamento ☐ Fumetti

☐ Altro

01	Tiratura lorda		01
02	Tiratura netta		02
03	Numeri editati		03
04	Diffusione gratuita Estero		04
05	Copie vendute Estero		05
06	Diffusione gratuita Italia		06
07	Copie vendute Italia		07
08	in edicola		08
09	in abbonamento		09
10	vendita "differenziata"		10
11	altri canali distributivi		11
12	Numero complessivo pagine diffuse		12
13	pagine pubblicità		13
14	Diffusione % regionale		

VDA	PIE	LOM	LIG	TAA	FVG	VEN
EMR	TOS	MAR	UMB	LAZ	ABR	MOL
CAM	PUG	BAS	CAL	SIC	SAR	TOT. 100

Data: _____ Firma _____

serie "BASE" **P2**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "P2"

Il presente Quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna testata edita**.

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato il nome della testata a cui si riferiscono i dati.
4	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.
5	Va barrata la casella corrispondente alla tipologia della testata sub campo 3 se quotidiana.
6	Va barrata la casella corrispondente alla tipologia della testata sub campo 3 se periodica.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato senza arrotondamenti il numero complessivo di copie stampate nel periodo di riferimento, comprensivo degli scarti di tipografia (al lordo, quindi, delle copie imperfette non utili per la distribuzione).
02	Va indicato senza arrotondamenti il numero complessivo di copie stampate e utili per la distribuzione (al netto, quindi, degli scarti di tipografia) nel periodo di riferimento.
03	Vanno indicati: - per i quotidiani, il numero complessivo dei giorni in cui la testata è stata editata nel periodo di riferimento. Devono essere pertanto esclusi i giorni in cui il quotidiano non è uscito per qualsiasi motivo: festività, sospensioni, scioperi, ecc. - per i periodici, i numeri complessivi pubblicati nel periodo di riferimento; eventuali edizioni di numeri doppi o multipli devono essere considerati una sola volta.
04	Va evidenziato nell'ambito della diffusione all'estero, il numero delle copie cedute gratuitamente in qualunque forma nel periodo di riferimento.
05	Va evidenziato il numero di copie vendute all'estero nel periodo di riferimento.

06	Va evidenziato nell'ambito della diffusione in Italia, il numero delle copie cedute gratuitamente in qualunque forma nel periodo di riferimento.
07	Va evidenziato il numero di copie vendute in Italia nel periodo di riferimento.
08	Va evidenziato, nell'ambito delle vendite di cui alla voce 07, il numero di copie vendute in edicola nel periodo di riferimento.
09	Va evidenziato, nell'ambito delle vendite di cui alla voce 07, il numero di copie vendute in abbonamento nel periodo di riferimento.
10	Va evidenziato, nell'ambito delle vendite di cui alla voce 07, il numero di copie vendute negli esercizi commerciali diversi dalle edicole secondo la disciplina dettata in via sperimentale dalla Legge 13 aprile 1999 n. 108.
11	Va evidenziato nell'ambito delle vendite di cui alla voce 07, il numero di copie vendute tramite altri canali (porta a porta, distributori automatici, strillonaggio, ecc.) nel periodo di riferimento.
12	Va indicato senza arrotondamenti il numero delle pagine diffuse (con riferimento alla somma delle copie di cui alle voci 04, 05, 06, 07) riferito al periodo considerato. Nel calcolo non si deve tenere conto anche del numero delle pagine di eventuali pubblicazioni, diffuse unitamente alla testata.
13	Va indicato senza arrotondamenti il numero delle pagine di pubblicità di qualsiasi tipo: locale, nazionale, commerciale, di servizio, rubricata. Per i periodici con riferimento al formato pagina intera o alle frazioni di questa (Es: una pagina intera=2 mezze pagine=3 terzi di pagina ecc.). Relativamente ai quotidiani il numero delle pagine destinate alla pubblicità deve essere determinato, senza considerare le pubblicazioni allegate, avuto riguardo al numero dei moduli contenuti in ciascuna pagina (ad es. se una pagina formato tabloid contiene 108 moduli il numero di pagine destinate alla pubblicità sarà = Σ n. totale moduli giornalieri/108 x n. giorni di uscita). Per i quotidiani che non utilizzano pagine con caratteristiche standardizzate nonché per le forme di pubblicità non vendute a moduli, il numero delle pagine destinate alla pubblicità va fornito arrotondato a pagina intera.
14	Va riportata la diffusione in Italia nel periodo di riferimento di cui alla somma delle voci 06 e 07, per ciascuna regione in percentuale rispetto a quella relativa dell'intero territorio. **Tale campo va compilato solo per le testate quotidiane.**

Modello Q: dettaglio dei ricavi delle imprese di radiodiffusione | serie "BASE"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire Anno(4) ____

Ricavi da attività televisiva			
01	Pubblicità		01
02	Tramite concessionaria		02
03	Diretta		03
04	Televendite		04
05	Sponsorizzazioni		05
06	Convenzioni con soggetti pubblici		06
07	Abbonamenti TV (canone Pay)		07
08	Altri ricavi da Pay TV		08
09	**Totale voci 01+04+05+06+07+08**		09
10	**ricavi da trasmissioni via etere terrestre**		10
11	**ricavi da trasmissioni in chiaro via satellite**		11
12	**ricavi da trasmissioni codificate via satellite**		12
13	**ricavi da trasmissioni via cavo**		13
14	Canone RAI		14
15	Altri ricavi da attività televisiva		15
16	diritti di utilizzazione di programmi		16
17	**Totale voci 09+14+15**		17
Costi da attività televisiva			
18	Acquisto diritti		18
19	diritti di utilizzazione di programmi ed eventi sportivi		19
20	diritti di trasmissione campionato calcio serie A		20
Ricavi da attività radiofonica			
21	Pubblicità		21
22	Tramite concessionaria		22
23	Diretta		23.
24	Radiovendite		24
25	Sponsorizzazioni		25
26	Convenzioni con soggetti pubblici		26
27	Altri ricavi da attività radiofonica		27
28	**Totale voci 21+24+25+26+27**		28

Data: _____ Firma _____

serie "BASE" **Q**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "Q"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita di pubblicità sulla/e propria/e emittente/i indipendentemente dal tipo e dalla durata del messaggio pubblicitario (spot, telepromozioni, "minispot", ecc.). L'importo esposto nella presente voce corrisponde alla somma di quelli riportati nelle voci 02 e 03 che seguono.
02	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 01, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e propria/e emittente/i effettuata con l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.
03	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 01, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e propria/e emittente/i effettuata direttamente dall'impresa senza l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
05	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni contributo al finanziamento di produzioni televisive, erogato allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dello sponsor.
06	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da convenzioni con amministrazioni dello Stato o Enti pubblici.

07	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da abbonamenti per l'accesso ad offerte televisive a pagamento.
08	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da offerta televisiva a pagamento ad esclusione di quelli indicati nella voce precedente.
09	Va riportata la somma delle voci 01-04-05-06-07-08.
10	Vanno evidenziati, nell'ambito del totale di cui alla voce 09, i ricavi derivanti da trasmissioni via etere terrestre.
11	Vanno evidenziati, nell'ambito del totale di cui alla voce 09, i ricavi derivanti da trasmissioni via satellite in chiaro.
12	Vanno evidenziati, nell'ambito del totale di cui alla voce 09, i ricavi derivanti da trasmissioni codificate via satellite.
13	Vanno evidenziati, nell'ambito del totale di cui alla voce 09, i ricavi derivanti da trasmissioni via cavo.
14	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da canone per la concessionaria pubblica al netto dei diritti dell'Erario.
15	Va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da altre attività di vendita di beni o prestazioni di servizi nell'ambito dell'attività di radiodiffusione televisiva non considerati nelle voci precedenti.
16	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 15, quelli derivanti dalla vendita di diritti di utilizzazione per programmi in precedenza acquistati e\o autoprodotti.
17	Va riportata la somma delle voci 09-14-15.
18	Vanno evidenziati, nell'ambito dei costi di competenza dell'esercizio, quelli derivanti dall'acquisto di diritti di utilizzazione di programmi radiotelevisivi.
19	Vanno evidenziati, nell'ambito dei costi indicati alla voce 18, quelli derivanti dall'acquisto di diritti di utilizzazione di programmi ed eventi sportivi.
20	Vanno evidenziati, nell'ambito dei costi indicati alla voce 19, quelli derivanti dall'acquisto di diritti di trasmissione del campionato di calcio di serie A.
21	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e propria/e emittente/i indipendentemente dalla struttura organizzativa di vendita della pubblicità medesima (diretta o tramite concessionaria) e dalla tipologia. L'importo esposto nella presente voce corrisponde alla somma di quelli riportati nelle voci 22 e 23 che seguono.
22	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 21, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e propria/e emittente/i effettuata con l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.
23	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 21, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e propria/e emittente/i effettuata direttamente dall'impresa senza l'intermediazione di concessionaria/e di pubblicità.

24	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
25	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni contributo al finanziamento di produzioni radiofoniche, erogato allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dello sponsor.
26	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da convenzioni con amministrazioni dello Stato o Enti pubblici.
27	Va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da altre attività di vendita di beni o prestazioni di servizi nell'ambito dell'attività di radiodiffusione sonora non considerati nelle voci precedenti.
28	Va riportata la somma delle voci 21-24-25-26-27.

Quadro Q1 - Dati statistici della attività radiotelevisiva: dettaglio per emittente | serie "BASE"

Soggetto segnalante **(1)** | Codice Fiscale **(2)**

Attività televisiva

Emittente **(3)** | Dati al **(4)**

01	Ore di programmazione complessiva		01
02	Telegiornali		02
03	Film		03
04	Intrattenimento		04
05	Sport		05
06	Pubblicità		06
07	Televendite		07

08	**Elenco produttori e distributori**	**Codice Fiscale**	%
A			
B			
C			
D			
E			

Attività radiofonica

Emittente **(3)** | Dati al **(4)**

08	Ore di programmazione complessiva		09
09	Radiogiornali		10
10	Eventi sportivi		11
11	Pubblicità		12

Data: _____ Firma _____

serie "BASE" Q1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.**

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato il nome dell'emittente a cui si riferiscono i dati.
4	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, ai Telegiornali.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, alle opere filmiche prodotte per la distribuzione cinematografica o esclusivamente televisiva.
04	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione destinate, nel periodo di riferimento, a trasmissioni quali: varietà, giochi televisivi, *talk show.*
05	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, all'informazione sportiva comprendendo anche gli eventi sportivi trasmessi sia in diretta che in differita.
06	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessa nel periodo di riferimento.

07	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate alle offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
08	Vanno indicati il nome ed il codice fiscale dei produttori e distributori di programmi che forniscono direttamente all'emittente prodotti per un valore uguale o superiore al 20% della programmazione complessiva di cui alla voce 01. Il suddetto valore va espresso in termini percentuali. **Il dato va fornito esclusivamente dalle emittenti televisive in chiaro.**
09	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme.
10	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, ai radiogiornali.
11	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, all'informazione sportiva comprendendo anche gli eventi sportivi trasmessi sia in diretta che in differita.
12	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative alla pubblicità emessa nel periodo di riferimento.

Modello R: dettaglio dei ricavi delle imprese concessionarie di pubblicità serie "BASE"

Soggetto segnalante **(1)** _____ Codice Fiscale **(2)** _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire **Anno(4)** _____

Ricavi per la vendita di pubblicità			
01	Editoria		01
02	*On line*		02
03	Televisione		03
04	Radio		04
05	Internet		05
06	Altre attività pubblicitarie		06
07	**Totale voci 01+03+04+05+06**		07

Quota retrocessa ad altri soggetti			
08	Editoria		08
09	*On line*		09
10	Televisione		10
11	Radio		11
12	Internet		12
13	**Totale voci 08+10+11+12**		13

Data: _____ Firma _____

serie "BASE" **R**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "R"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. *I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.*
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari su **quotidiani** e **periodici.**
02	Va indicato, nell'ambito dei ricavi di cui alla voce 01, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari su testate **pubblicate attraverso Internet.**
03	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari sulle emittenti **televisive.**
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari sulle emittenti **radiofoniche.**
05	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari su **Internet**, con esclusione della quota di ricavi già indicata alla voce 02.
06	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio da attività di mera **intermediazione** ovvero derivati da attività pubblicitarie su settori diversi da quelli indicati nelle voci 01-03-04-05.
07	Va riportata la somma delle voci 01-03-04-05-06.
08	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 01, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.

09	Va indicata, nell'ambito della voce 08, la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 02, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
10	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 03, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
11	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 04, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
12	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 05, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
13	Va riportata la somma delle voci 08-10-11-12.

Quadro R1 - Elenco principali clienti - Editoria serie "BASE"

Soggetto segnalante **(1)**

Codice Fiscale **(2)**

Dati al **(3)**

	Impresa editrice (01)	Codice Fiscale impresa (02)	Ricavi(03)	Quota retrocessa(04)
A				
B				
C				
D				
E	**Altre imprese editrici**			

serie "BASE" **R1**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "R1"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale dell'editore. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale. Dalla lettera A alla lettera D va fornito l'elenco delle imprese rispetto alle quali, con riferimento alla voce 01 del modello R, la concessionaria ha raccolto i maggiori volumi di pubblicità. L'elenco deve essere fornito in ordine decrescente.
02	Va indicato il codice fiscale dell'editore.
03	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante relativi alla raccolta di pubblicità per ciascuna impresa di cui alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante per le imprese non comprese nelle prime quattro. La somma dei valori dei ricavi indicati deve essere uguale all'importo indicato nella voce 01 del modello R.
04	Vanno indicate, sui ricavi del soggetto segnalante, le quote relative alla raccolta di pubblicità spettanti a ciascuna impresa di cui alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicate le quote spettanti alle imprese non comprese nelle prime quattro.

serie "BASE"

Quadro R2 - Elenco principali clienti - Radiodiffusione

Soggetto segnalante (1)

Codice Fiscale (2)

Dati al (3)

	Impresa esercente attività televisiva (01)	Codice Fiscale impresa (02)	Ricavi(03)	Quota retrocessa(04)
A				
B				
C				
D				
E	Altri imprese			

	Impresa esercente attività radiofonica (01)	Codice Fiscale impresa (02)	Ricavi(03)	Quota retrocessa(04)
A				
B				
C				
D				
E	Altri imprese			

serie "BASE" **R2**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "R2"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale dell'impresa. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale. Dalla lettera A alla lettera D va fornito l'elenco delle imprese rispetto alle quali, con riferimento alla voce 02 del modello R , ovvero 03 del modello R, la concessionaria ha raccolto i maggiori volumi di pubblicità. L'elenco deve essere fornito in ordine decrescente.
02	Va indicato il codice fiscale dell'impresa.
03	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante relativi alla raccolta di pubblicità per ciascuna impresa di cui alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante per le imprese non comprese nelle prime quattro. La somma dei valori dei ricavi indicati deve essere uguale all'importo indicato nella voce 02 del modello R nel caso di emittenti televisive, ovvero nella voce 03 del modello R nel caso di emittenti radiofoniche.
04	Vanno indicate, sui ricavi del soggetto segnalante, le quote relative alla raccolta di pubblicità spettanti a ciascuna impresa indicata alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicate le quote spettanti alle imprese non comprese nelle prime quattro.

Modello S: dettaglio dei ricavi delle imprese di produzione e/o distribuzione di programmi o delle agenzie di stampa serie "BASE"

Soggetto segnalante **(1)**

Codice Fiscale **(2)**

Valuta (3) ☐ Lire ☐ Euro

Anno (4)

Ricavi da attività di agenzia di stampa

01	Ricavi per attività di agenzia di stampa	01

Ricavi da attività di produzione e distribuzione

02	Ricavi per attività di produzione e distribuzione programmi	02

serie "BASE" **S**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "S"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante, con riferimento all'attività di agenzia di stampa.
02	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante, relativi alla attività produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

Modello O: Stato patrimoniale - Conto economico - Investimenti serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Valuta (3) ☐ Euro ☐ Lire Anno (4) _____

Stato patrimoniale			
01	Immobilizzazioni		01
02	Attivo circolante		02
03	- Crediti		03
04	**Totale Attivo**		04
05	Patrimonio netto		05
06	- Capitale sociale		06
07	Debiti		07
08	**Totale Passivo**		08
Conto economico			
09	**Valore della produzione**		09
10	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		10
11	Somma ricavi modelli P-Q-R-S		11
12	Altri ricavi delle vendite e prestazioni		12
13	Altri ricavi e proventi		13
14	Contributi in conto esercizio		14
15	**Costi della produzione**		15
16	Servizi		17
17	Personale		19
18	**Utile (Perdita) d'esercizio**		22
Investimenti			
19	Immateriali		23
20	Materiali		24

Data: _____ Firma _____

serie "SEMPLIFICATO" **O**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "O"

Il presente Modello va compilato avendo riguardo al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico redatti secondo gli schemi previsti, rispettivamente, dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile cui si fa sempre riferimento nelle note alle singole voci che seguono.

I soggetti che, per loro natura, non sono tenuti a redigere il bilancio secondo gli schemi codicistici devono attenersi, nella definizione dei valori quantitativi delle singole voci, ai medesimi criteri previsti per le società obbligate (società di capitali).

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2424 c.c.. Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "B".
02	Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "C".
03	Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "C/II".
04	Va riportato l'importo corrispondente al **totale attivo dello Stato Patrimoniale**.
05	Va riportato, con riferimento al Passivo, il valore della voce "A".
06	Va evidenziato, nell'ambito del suindicato totale A, l'importo relativo alla voce "A/I".
07	Va riportato, con riferimento al Passivo, il valore della voce "D".
08	Va riportato l'importo corrispondente al **totale passivo dello Stato Patrimoniale**.

09	Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2425 c.c.. Va riportato il valore della voce "A".
10	Va riportato il valore della voce "A/1" dell'art. 2425 c.c..
11	Va riportata la somma dei valori corrispondenti alle voci: 07 del modello P, 07 E 13 del modello Q, 07 del modello R, 01 e 02 del modello S.
12	Va riportato il valore della differenza tra la voce 10 e la voce 11
13/14	Va riportato il valore della voce "A/5" dell'art. 2425 c.c..
15	Va riportato il valore della voce "B" dell'art. 2425 c.c..
16	Va riportato il valore della voce "B/7" dell'art. 2425 c.c..
17	Va riportato il valore della voce "B/9" dell'art. 2425 c.c..
18	Va riportato il punto 26 dell'art. 2425 c.c..
19	Va riportato il valore delle acquisizioni di cui al punto 2 dell'art. 2427 del c.c. relativamente al punto "B/I" dell'art. 2424 del c.c.
20	Va riportato il valore delle acquisizioni di cui al punto 2 dell'art. 2427 del c.c. relativamente al punto "B/II" dell'art. 2424 del c.c.

Modello P: dettaglio dei ricavi delle imprese editoriali serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante **(1)** _____ Codice Fiscale **(2)** _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire **Anno(4)** _____

01	Vendita di copie		01
02	Pubblicità		02
03	Ricavi da editoria *on line*		05
04	Abbonamenti		06
05	Pubblicità		07
06	Ricavi da altra attività editoriale		09
07	**Totale voci 01+02+03+06**		10

Data: _____ Firma _____

serie "SEMPLIFICATO" **P**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "P"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita delle copie di qualsiasi prodotto destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni effettuate con ogni mezzo ad esclusione delle vendite di cui alla successiva voce 05. L'importo va indicato al netto degli aggi corrisposti ai rivenditori. L'ammontare va riferito all'insieme dei ricavi conseguiti dalla vendita di copie anche in abbinamento con altri prodotti editoriali o *gadget*.
02	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita (diretta o tramite concessionaria) di spazi pubblicitari sulla/e testata/e edita/e e indipendentemente dalla tipologia (commerciale, rubricata, ecc.) ad esclusione dei ricavi di cui alla successiva voce 05.
03	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivati dalla diffusione telematica di una testata pubblicata attraverso internet, caratterizzata da programmata e regolare periodicità.
04	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 03, quelli derivanti dalla vendita di abbonamenti per la lettura della testata pubblicata attraverso internet.
05	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 03, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla testata pubblicata attraverso internet.
06	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti da altre attività editoriali, non comprese nelle voci precedenti, quali: vendita di libri, diritti di riproduzione, lavorazione per terzi, ecc..
07	Va riportata la **somma delle voci 01-02-03-06.**

Quadro P2 - Dati statistici dell'attività editoriale: dettaglio per testata serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante **(1)** Codice Fiscale **(2)**

Testata **(3)** Dati al **(4)**

Quotidiani (5) ☐ Generale ☐ Sport ☐ Economia

Periodici (6)

☐ Attualità/informazione ☐ Televisione ☐ Motori

☐ Sport ☐ Salute ☐ Moda/ femminili

☐ Economia/finanza ☐ Scienza/ambiente ☐ Turismo/viaggi

☐ Musica ☐ Gastronomia ☐ Informatica/Nuove tecnologie

☐ Moda/maschili ☐ Arredamento ☐ Fumetti

☐ Altro

01	Tiratura lorda		01
02	Tiratura netta		02
03	Numeri editati		03
04	Copie vendute Estero		05
05	Diffusione gratuita Italia		06
06	Copie vendute Italia		07
07	Diffusione % regionale		

VDA	PIE	LOM	LIG	TAA	FVG	VEN
EMR	TOS	MAR	UMB	LAZ	ABR	MOL
CAM	PUG	BAS	CAL	SIC	SAR	TOT. 100

Data: _____ Firma _____

serie "SEMPLIFICATO" **P2**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "P2"

Il presente Quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna testata edita**.

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato il nome della testata a cui si riferiscono i dati.
4	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.
5	Va barrata la casella corrispondente alla tipologia della testata sub campo 3 se quotidiana.
6	Va barrata la casella corrispondente alla tipologia della testata sub campo 3 se periodica.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato senza arrotondamenti il numero complessivo di copie stampate nel periodo di riferimento, comprensivo degli scarti di tipografia (al lordo, quindi, delle copie imperfette non utili per la distribuzione).
02	Va indicato senza arrotondamenti il numero complessivo di copie stampate e utili per la distribuzione (al netto, quindi, degli scarti di tipografia) nel periodo di riferimento.
03	Vanno indicati: - per i quotidiani, il numero complessivo dei giorni in cui la testata è stata editata nel periodo di riferimento. Devono essere pertanto esclusi i giorni in cui il quotidiano non è uscito per qualsiasi motivo: festività, sospensioni, scioperi, ecc. - per i periodici, i numeri complessivi pubblicati nel periodo di riferimento; eventuali edizioni di numeri doppi o multipli devono essere considerati una sola volta.
04	Va evidenziato il numero di copie vendute all'estero nel periodo di riferimento.
05	Va evidenziato nell'ambito della diffusione in Italia, il numero delle copie cedute gratuitamente in qualunque forma nel periodo di riferimento.
06	Va evidenziato il numero di copie vendute in Italia nel periodo di riferimento.
07	Va riportata la diffusione in Italia nel periodo di riferimento di cui alla somma delle voci 05 e 06, per ciascuna regione in percentuale rispetto a quella relativa dell'intero territorio. **Tale campo va compilato solo per le testate quotidiane.**

Modello Q: dettaglio dei ricavi delle imprese di radiodiffusione serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire **Anno(4)** ____

Ricavi da attività televisiva			
01	Pubblicità		01
02	Televendite		04
03	Sponsorizzazioni		05
04	Convenzioni con soggetti pubblici		06
05	**Totale voci 01-04**		09
06	Altri ricavi da attività televisiva		15
07	**Totale voci 05+06**		17

Ricavi da attività radiofonica			
08	Pubblicità		21
09	Radiovendite		24
10	Sponsorizzazioni		25
11	Convenzioni con soggetti pubblici		26
12	Altri ricavi da attività radiofonica		27
13	**Totale voci 08+09+10+11+12**		28

Data: _____ Firma _____

serie "SEMPLIFICATO" **Q**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "Q"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita di pubblicità sulla/e propria/e emittente/i indipendentemente dal tipo e dalla durata del messaggio pubblicitario (spot, telepromozioni, "minispot", ecc.).
02	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
03	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni contributo al finanziamento di produzioni televisive, erogato allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dello sponsor.
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da convenzioni con amministrazioni dello Stato o enti pubblici.
05	Va riportata la somma delle voci 01-02-03-04.
06	Va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da altre attività di vendita di beni o prestazioni di servizi nell'ambito dell'attività di radiodiffusione televisiva non considerati nelle voci precedenti.
07	Va riportata la somma delle voci 05-06.

08	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e propria/e emittente/i indipendentemente dalla struttura organizzativa di vendita della pubblicità medesima (diretta o tramite concessionaria) e dalla tipologia.
09	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
10	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni contributo al finanziamento di produzioni radiofoniche, erogato allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dello sponsor.
11	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da convenzioni con amministrazioni dello Stato o enti pubblici.
12	Va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da altre attività di vendita di beni o prestazioni di servizi nell'ambito dell'attività di radiodiffusione sonora non considerati nelle voci precedenti.
13	Va riportata la somma delle voci 08-09-10-11.

Quadro Q1 - Dati statistici della attività radiotelevisiva: dettaglio per emittente serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante (1) | Codice Fiscale (2)

Attività televisiva

Emittente (3) | Dati al (4)

01	Ore di programmazione complessiva		01
02	Telegiornali		02
03	Film		03
04	Intrattenimento		04
05	Sport		05
06	Pubblicità		06
07	Televendite		07

Attività radiofonica

Emittente (3) | Dati al (4)

08	Ore di programmazione complessiva		09
09	Radiogiornali		10
10	Eventi sportivi		11
11	Pubblicità		12

Data: _____ Firma _____

serie "SEMPLIFICATO" Q1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.**

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato il nome dell'emittente a cui si riferiscono i dati.
4	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, ai telegiornali.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, alle opere filmiche prodotte per la distribuzione cinematografica o esclusivamente televisiva.
04	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione destinate, nel periodo di riferimento, a trasmissioni quali: varietà, giochi televisivi, *talk show.*
05	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, all'informazione sportiva comprendendo anche gli eventi sportivi trasmessi sia in diretta che in differita.
06	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessa nel periodo di riferimento.

07	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate alle offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
08	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme.
09	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, ai radiogiornali.
10	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, all'informazione sportiva comprendendo anche gli eventi sportivi trasmessi sia in diretta che in differita.
11	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative alla pubblicità emessa nel periodo di riferimento.

Modello R: dettaglio dei ricavi delle imprese concessionarie di pubblicità serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante **(1)** _____ Codice Fiscale **(2)** _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire **Anno(4)** _____

Ricavi per la vendita di pubblicità			
01	Editoria		01
02	*On line*		02
03	Televisione		03
04	Radio		04
05	Internet		05
06	Altre attività pubblicitarie		06
07	**Totale voci 01+03+04+05+06**		07

Quota retrocessa ad altri soggetti			
08	Editoria		08
09	*On line*		09
10	Televisione		10
11	Radio		11
12	Internet		12
13	**Totale voci 08+10+11+12**		13

Data: _____ Firma _____

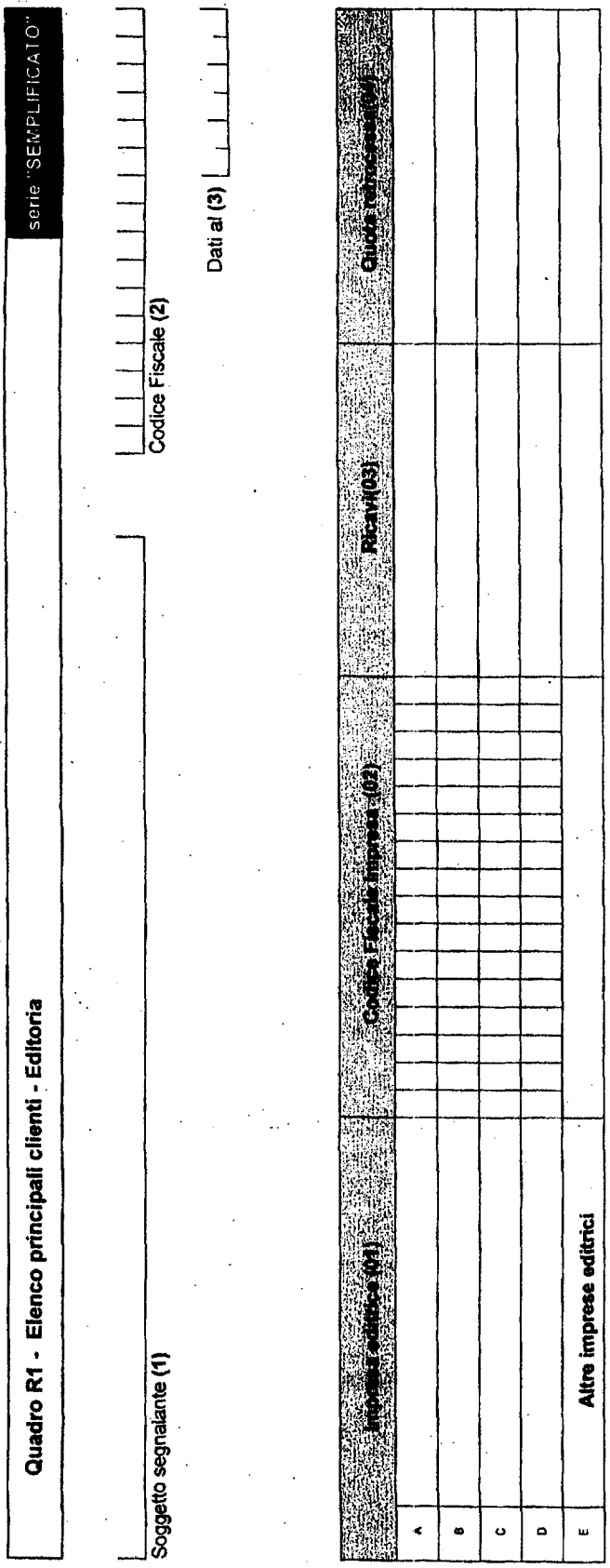
serie "SEMPLIFICATO" **R**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "R"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari su **quotidiani e periodici.**
02	Va indicato, nell'ambito dei ricavi di cui alla voce 01, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari su testate **pubblicate attraverso Internet.**
03	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari sulle emittenti **televisive.**
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari sulle emittenti **radiofoniche.**
05	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari su **Internet**, con esclusione della quota di ricavi già indicata alla voce 02.
06	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio da attività di mera **intermediazione** ovvero derivati da attività pubblicitarie su settori diversi da quelli indicati nelle voci 01-03-04-05.
07	Va riportata la somma delle voci 01-03-04-05-06.

08	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 01, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
09	Va indicata, nell'ambito della voce 08, la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 02, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
10	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 03, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
11	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 04, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
12	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 05, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
13	Va riportata la somma delle voci 08-10-11-12.


Quadro R1 - Elenco principali clienti - Editoria
serie "SEMPLIFICATO"
Soggetto segnalante (1)
Codice Fiscale (2)
Dati al (3)
Codice Fiscale Impresa (02)
Ricavi(03)
A
B
C
D
E
Altre imprese editrici

serie "SEMPLIFICATO" **R1**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "R1"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale dell'editore. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale. Dalla lettera A alla lettera D va fornito l'elenco delle imprese rispetto alle quali, con riferimento alla voce 01 del modello R, la concessionaria ha raccolto i maggiori volumi di pubblicità. L'elenco deve essere fornito in ordine decrescente.
02	Va indicato il codice fiscale dell'editore.
03	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante relativi alla raccolta di pubblicità per ciascuna impresa di cui alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante per le imprese non comprese nelle prime quattro. La somma dei valori dei ricavi indicati deve essere uguale all'importo indicato nella voce 01 del modello R.
04	Vanno indicate, sui ricavi del soggetto segnalante, le quote relative alla raccolta di pubblicità spettanti a ciascuna impresa di cui alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicate le quote spettanti alle imprese non comprese nelle prime quattro.

Quadro R2 - Elenco principali clienti - Radiodiffusione serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante **(1)**

Codice Fiscale **(2)**

Dati al **(3)**

	Impresa esercente attività televisiva (01)	Codice Fiscale impresa (02)	Ricavi(03)	Quota retrocessa(04)
A				
B				
C				
D				
E	**Altri imprese**			

	Impresa esercente attività radiofonica (01)	Codice Fiscale impresa (02)	Ricavi(03)	Quota retrocessa(04)
A				
B				
C				
D				
E	**Altri imprese**			

serie "SEMPLIFICATO" **R2**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "R2"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale dell'impresa. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale. Dalla lettera A alla lettera D va fornito l'elenco delle imprese rispetto alle quali, con riferimento alla voce 02 del modello R , ovvero 03 del modello R, la concessionaria ha raccolto i maggiori volumi di pubblicità. L'elenco deve essere fornito in ordine decrescente.
02	Va indicato il codice fiscale dell'impresa.
03	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante relativi alla raccolta di pubblicità per ciascuna impresa di cui alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante per le imprese non comprese nelle prime quattro. La somma dei valori dei ricavi indicati deve essere uguale all'importo indicato nella voce 02 del modello R nel caso di emittenti televisive, ovvero nella voce 03 del modello R nel caso di emittenti radiofoniche.
04	Vanno indicate, sui ricavi del soggetto segnalante, le quote relative alla raccolta di pubblicità spettanti a ciascuna impresa indicata alla voce 01 del presente quadro. Alla lettera E vanno indicate le quote spettanti alle imprese non comprese nelle prime quattro.

Modello S: dettaglio dei ricavi delle imprese di produzione e/o distribuzione di programmi o delle agenzie di stampa serie "SEMPLIFICATO"

Soggetto segnalante **(1)**

Codice Fiscale **(2)**

Valuta (3) ☐ Lire ☐ Euro

Anno (4)

Ricavi da attività di agenzia di stampa

01	Ricavi per attività di agenzia di stampa		01

Ricavi da attività di produzione e distribuzione

02	Ricavi per attività di produzione e distribuzione programmi		02

serie "SEMPLIFICATO" **S**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "S"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante, con riferimento all'attività di agenzia di stampa.
02	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante, relativi alla attività produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

Modello O: Stato patrimoniale - Conto economico serie "RIDOTTO"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Valuta (3) ☐ Euro ☐ Lire Anno (4) ____

Stato patrimoniale			
01	Immobilizzazioni		01
02	Attivo circolante		02
03	- Crediti		03
04	**Totale Attivo**		04
05	Patrimonio netto		05
06	- Capitale sociale		06
07	Debiti		07
08	**Totale Passivo**		08
Conto economico			
09	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		10
10	Somma ricavi modelli P-Q-R-S		11
11	Contributi in conto esercizio		14
12	**Costi della produzione**		15
13	Personale		19
14	**Utile (Perdita) d'esercizio**		22

Data: _____ Firma _____

serie "RIDOTTO" **O**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "O"

Il presente Modello va compilato avendo riguardo al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico redatti secondo gli schemi previsti, rispettivamente, dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile cui si fa sempre riferimento nelle note alle singole voci che seguono.

I soggetti che, per loro natura, non sono tenuti a redigere il bilancio secondo gli schemi codicistici devono attenersi, nella definizione dei valori quantitativi delle singole voci, ai medesimi criteri previsti per le società obbligate (società di capitali).

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2424 c.c.. Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "B".
02	Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "C".
03	Va riportato, con riferimento all'Attivo, il valore della voce "C/II".
04	Va riportato l'importo corrispondente al **totale attivo dello Stato Patrimoniale**.
05	Va riportato, con riferimento al Passivo, il valore della voce "A".
06	Va evidenziato, nell'ambito del suindicato totale A, l'importo relativo alla voce "A/I".
07	Va riportato, con riferimento al Passivo, il valore della voce "D".
08	Va riportato l'importo corrispondente al **totale passivo dello Stato Patrimoniale**.

09	Va riportato il valore della voce "A/1" dell'art. 2425 c.c..
10	Va riportata la somma dei valori corrispondenti alle voci: 07 del modello P, 07 E 13 del modello Q, 05 del modello R, 01 e 02 del modello S.
11	Vanno riportati i contributi in conto esercizio con riferimento al valore indicato nella voce "A/5" dell'art. 2425 c.c..
12	Va riportato il valore della voce "B" dell'art. 2425 c.c..
13	Va riportato il valore della voce "B/9" dell'art. 2425 c.c..
14	Va riportato il punto 26 dell'art. 2425 c.c..

Modello P: dettaglio dei ricavi delle imprese editoriali serie "RIDOTTO"

Soggetto segnalante **(1)** _____ Codice Fiscale **(2)** _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire **Anno(4)** _____

01	Vendita di copie		01
02	Pubblicità		02
03	Ricavi da editoria *on line*		05
04	Abbonamenti		06
05	Pubblicità		07
06	Ricavi da altra attività editoriale		09
07	**Totale voci 01+02+03+06**		10

Data: _____ Firma _____

serie "RIDOTTO" **P**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "P"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita delle copie di qualsiasi prodotto destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni effettuate con ogni mezzo ad esclusione delle vendite di cui alla successiva voce 05. L'importo va indicato al netto degli aggi corrisposti ai rivenditori. L'ammontare va riferito all'insieme dei ricavi conseguiti dalla vendita di copie anche in abbinamento con altri prodotti editoriali o gadget.
02	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita (diretta o tramite concessionaria) di spazi pubblicitari sulla/e testata/e edita/e e indipendentemente dalla tipologia (commerciale, rubricata, ecc.) ad esclusione dei ricavi di cui alla successiva voce 05.
03	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivati dalla diffusione telematica di una testata pubblicata attraverso Internet, caratterizzata da programmata e regolare periodicità.
04	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 03, quelli derivanti dalla vendita di abbonamenti per la lettura della testata pubblicata attraverso Internet.
05	Vanno evidenziati, nell'ambito dei ricavi indicati alla voce 03, quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla testata pubblicata attraverso Internet.
06	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti da altre attività editoriali, non comprese nelle voci precedenti, quali: vendita di libri, diritti di riproduzione, lavorazione per terzi, ecc..
07	Va riportata la **somma delle voci 01-02-03-06.**

Quadro P2 - Dati statistici dell'attività editoriale: dettaglio per testata serie "RIDOTTO"

Soggetto segnalante **(1)** Codice Fiscale **(2)**

Testata **(3)** Dati al **(4)**

Quotidiani (5) ☐ Generale ☐ Sport ☐ Economia

Periodici (6)

☐ Attualità/Informazione	☐ Televisione	☐ Motori
☐ Sport	☐ Salute	☐ Moda/ femminili
☐ Economia/finanza	☐ Scienza/ambiente	☐ Turismo/viaggi
☐ Musica	☐ Gastronomia	☐ Informatica/Nuove tecnologie
☐ Moda/maschili	☐ Arredamento	☐ Fumetti
☐ Altro		

01	Tiratura lorda		01
02	Tiratura netta		02
03	Numeri editati		03
04	Copie vendute Estero		05
05	Copie vendute Italia		07
06	Diffusione % regionale		

VDA	PIE	LOM	LIG	TAA	FVG	VEN
EMR	TOS	MAR	UMB	LAZ	ABR	MOL
CAM	PUG	BAS	CAL	SIC	SAR	TOT. 100

Data: _____ Firma _____

serie "RIDOTTO" **P2**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "P2"

Il presente Quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna testata edita**.

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato il nome della testata a cui si riferiscono i dati.
4	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.
5	Va barrata la casella corrispondente alla tipologia della testata sub campo 3 se quotidiana.
6	Va barrata la casella corrispondente alla tipologia della testata sub campo 3 se periodica.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato senza arrotondamenti il numero complessivo di copie stampate nel periodo di riferimento, comprensivo degli scarti di tipografia (al lordo, quindi, delle copie imperfette non utili per la distribuzione).
02	Va indicato senza arrotondamenti il numero complessivo di copie stampate e utili per la distribuzione (al netto, quindi, degli scarti di tipografia) nel periodo di riferimento.
03	Vanno indicati: - per i quotidiani, il numero complessivo dei giorni in cui la testata è stata editata nel periodo di riferimento. Devono essere pertanto esclusi i giorni in cui il quotidiano non è uscito per qualsiasi motivo: festività, sospensioni, scioperi, ecc. - per i periodici, i numeri complessivi pubblicati nel periodo di riferimento; eventuali edizioni di numeri doppi o multipli devono essere considerati una sola volta.
04	Va evidenziato il numero di copie vendute all'estero nel periodo di riferimento.
05	Va evidenziato il numero di copie vendute in Italia nel periodo di riferimento.

Modello Q: dettaglio dei ricavi delle imprese di radiodiffusione serie "RIDOTTO"

Soggetto segnalante **(1)**

Codice Fiscale **(2)**

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire

Anno(4)

Ricavi da attività televisiva			
01	Pubblicità		01
02	Televendite		04
03	Sponsorizzazioni		05
04	Convenzioni con soggetti pubblici		06
05	**Totale voci 01-04**		09
06	Altri ricavi da attività televisiva		15
07	**Totale voci 05+06**		17

Ricavi da attività radiofonica			
08	Pubblicità		21
09	Radiovendite		24
10	Sponsorizzazioni		25
11	Convenzioni con soggetti pubblici		26
12	Altri ricavi da attività radiofonica		27
13	**Totale voci 08+09+10+11+12**		28

Data: _____ Firma _____

serie "RIDOTTO" **Q**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "Q"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita di pubblicità sulla/e propria/e emittente/i indipendentemente dal tipo e dalla durata del messaggio pubblicitario (spot, telepromozioni, "minispot", ecc.).
02	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
03	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni contributo al finanziamento di produzioni televisive, erogato allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dello sponsor.
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da convenzioni con amministrazioni dello Stato o Enti pubblici.
05	Va riportata la somma delle voci 01-02-03-04.
06	Va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da altre attività di vendita di beni o prestazioni di servizi nell'ambito dell'attività di radiodiffusione televisiva non considerati nelle voci precedenti.
07	Va riportata la somma delle voci 05-06.

08	Va indicato l'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sulla/e propria/e emittente/i indipendentemente dalla struttura organizzativa di vendita della pubblicità medesima (diretta o tramite concessionaria) e dalla tipologia.
09	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
10	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da ogni contributo al finanziamento di produzioni radiofoniche, erogato allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dello sponsor.
11	Va indicato l'ammontare dei ricavi di competenza dell'esercizio derivanti da convenzioni con amministrazioni dello Stato o enti pubblici.
12	Va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da altre attività di vendita di beni o prestazioni di servizi nell'ambito dell'attività di radiodiffusione sonora non considerati nelle voci precedenti.
13	Va riportata la somma delle voci 08-09-10-11.

Quadro Q1 - Dati statistici della attività radiotelevisiva: dettaglio per emittente serie "RIDOTTO"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Attività televisiva

Emittente (3) _____ Dati al (4) _____

01	Ore di programmazione complessiva		01
02	Pubblicità		06
03	Televendite		07

Attività radiofonica

Emittente (3) _____ Dati al (4) _____

04	Ore di programmazione complessiva		09
05	Pubblicità		12

Data: _____ Firma _____

serie "RIDOTTO" **Q1**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.**

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato il nome dell'emittente a cui si riferiscono i dati.
4	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessa nel periodo di riferimento.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate alle offerte dirette, trasmesse al pubblico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi.
04	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme.
05	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative alla pubblicità emessa nel periodo di riferimento.

Modello R: dettaglio dei ricavi delle Imprese concessionarie di pubblicità serie "RIDOTTO"

Soggetto segnalante (1) _____ Codice Fiscale (2) _____

Valuta(3) ☐ Euro ☐ Lire Anno(4) ____

Ricavi per la vendita di pubblicità			
01	Editoria		01
02	Televisione		03
03	Radio		04
04	Altre attività pubblicitarie		06
05	**Totale voci 01+02+03+04**		07

Quota retrocessa ad altri soggetti			
06	Editoria		08
07	Televisione		10
08	Radio		11
09	**Totale voci 06+07+08**		13

Data: _____ Firma _____

serie "RIDOTTO" **R**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "R"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari su **quotidiani** e **periodici.**
02	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari sulle emittenti **televisive.**
03	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio attraverso l'incarico di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari sulle emittenti **radiofoniche.**
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio da attività di mera **intermediazione** ovvero derivati da attività pubblicitarie su settori diversi da quelli indicati nelle voci 01-02-03.
05	Va riportata la somma delle voci 01-02-03-04.
06	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 01, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
07	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 02, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
08	Va indicata la quota spettante agli editori ed agli eventuali subconcedenti sui ricavi, di cui alla voce 03, derivati dalla vendita di spazi pubblicitari.
09	Va riportata la somma delle voci 06-07-08.

Modello S: dettaglio dei ricavi delle imprese di produzione e/o distribuzione di programmi o delle agenzie di stampa — serie "RIDOTTO"

Soggetto segnalante **(1)**

Codice Fiscale **(2)**

Valuta (3) ☐ Lire ☐ Euro

Anno (4)

Ricavi da attività di agenzia di stampa

01	Ricavi per attività di agenzia di stampa		01

Ricavi da attività di produzione e distribuzione

02	Ricavi per attività di produzione e distribuzione programmi		02

serie "RIDOTTO" **S**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "S"

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va barrata la casella relativa alla valuta di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato l'anno di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante, con riferimento all'attività di agenzia di stampa.
02	Vanno indicati i ricavi del soggetto segnalante, relativi alla attività produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

Modello Enti Pubblici

Ente segnalante (1)

Codice fiscale (2)

Ente Economico (3) ☐

Via/piazza sede legale (4)

N° Civico(4)

Comune sede legale (4)

Prov.(4)

CAP(4)

Telefono (4)

Fax (4)

E-MAIL (4)

Cognome e nome persona qualificata ad intrattenere rapporti con l'Autorità (5)

Telefono (5)

Spese pubblicitarie

Anno (6)

Chiusura esercizio finanziario(7)

☐ Capitolo di bilancio (8)

09	Su quotidiani e periodici	
10	Su emittenti radiofoniche e/o televisive	
11	Emittenti radiofoniche equiparate a imprese editrici di quotidiani	
12	Altri mezzi diversi dalla stampa e dalla radiodiffusione	
13	**Totale voci 09+10+12**	

Data: _____

Firma _____

ISTRUZIONI PER IL MODELLO ENTI PUBBLICI

CAMPO	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Indicare l'esatta denominazione dell'amministrazione o dell'ente
2	Va indicato il codice fiscale dell'Ente di cui al campo 1.
3	Barrare la casella se trattasi di Ente Economico.
4	Indicare negli appositi campi i dati relativi alla sede legale, al numero di telefono, al fax ed all'eventuale indirizzo e-mail.
5	Va indicato il cognome ed il nome della persona qualificata ad intrattenere rapporti con l'Autorità, nonché il suo recapito telefonico.
6	Indicare l'anno (esercizio finanziario) al quale si riferisce la comunicazione.
7	Indicare la data di chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce la comunicazione.
8	Indicare se sia stato istituito un unico capitolo di bilancio al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità, barrando la casella (per i limiti soggettivi dell'obbligo di istituire tale capitolo si veda l'art. 5, comma 2, della L. n. 67/87).
9	Indicare l'ammontare complessivo delle somme, spese nell'esercizio, per pubblicità su giornali quotidiani e periodici. Ai fini della presente comunicazione per quotidiani e periodici si intendono le testate regolarmente registrate presso il Tribunale competente (art. 5 della L. n. 47/48) ivi compresi gli elenchi telefonici, gli annuari, le Gazzette Ufficiali, i Bur, etc. Il rispetto degli obblighi sostanziali di legge comporta che la somma dell'ammontare indicato nel campo 9 con quello indicato nel campo 11 corrisponda, per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici non territoriali, esclusi gli enti pubblici economici, almeno al 50 % del totale indicato nel campo 13 (art. 5, comma 1, della L. n. 67/87). **N.B.** *Per spese nell'esercizio si intendono le spese impegnate nell'esercizio (cioè quelle di "competenza" dell'esercizio) anche se non liquidate nell'esercizio medesimo.*
10	Indicare l'ammontare complessivo delle somme, spese nell'esercizio, per pubblicità su emittenti radiofoniche e televisive, nazionali e locali italiane.
11	Indicare l'ammontare complessivo delle somme, spese nell'esercizio, per pubblicità su emittenti radiofoniche italiane equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani (ai sensi dell'art. 10 L. n. 250/90 e dell'art. 11, comma 2, L. 67/87. **N.B.** *Il campo va compilato soltanto se si intendano utilizzare le spese per pubblicità su emittenti radiofoniche equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani al fine di raggiungere la percentuale del 50% prevista dall'art. 5, comma 1, della L. n. 67/87.*
12	Indicare tutte le somme, spese nell'esercizio, per pubblicità su qualunque mezzo diverso dalla stampa e dalla radiotelevisione.

13	Indicare il totale delle voci 9+10+12.

N.B. - Tutti gli importi vanno indicati in migliaia di lire, al lordo delle imposte.

(*) Per spese nell'esercizio si intendono le spese impegnate nell'esercizio (cioè quelle di "competenza" dell'esercizio) anche se non liquidate nell'esercizio medesimo

DELIBERA n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

Visti gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria";

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416" ;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato "A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 30 maggio 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

TITOLO I
ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Art. 1.
Registro degli operatori di comunicazioni

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Sono obbligati all'iscrizione nel registro:

a) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;

b) le imprese concessionarie di pubblicità;

c) le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;

d) le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;

e) le agenzie di stampa di carattere nazionale;

f) i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;

g) le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Art. 2.
Soggetti obbligati

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, si intendono per:

a) soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell'Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

b) imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera f);

c) imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che distribuiscono o che producono e distribuiscono alle emittenti programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;

d) imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale;

e) agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici di una o più testate con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all'anno;

f) soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale: gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale;

g) imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici: i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Art. 3.
Struttura del registro

1. Il registro consta di un protocollo cronologico per l'annotazione degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli adempimenti di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli operatori per l'annotazione delle informazioni contenute nella predetta documentazione.

Art. 4.
Protocollo

1. Il protocollo è gestito in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di protocollazione.

3. Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta, attestazione della data di ricevimento.

Art. 5.
Repertorio degli operatori

1. Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17, da 21 a 25, 33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e l'annotazione degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del presente regolamento.

2. Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero di posizione univoco e ogni posizione nel repertorio è individuata con riferimento al codice fiscale del relativo soggetto.

3. I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un fascicolo che deve riportare, all'esterno, il numero di posizione, la denominazione del soggetto e l'indicazione dell'attività da questo svolta.

4. Il repertorio è suddiviso in quattro parti:

a) dati anagrafici generali;

b) assetti proprietari;

c) organi amministrativi e rappresentanza legale;

d) attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.

Art. 6.
Archiviazione ottica degli atti

1. La documentazione pervenuta all'Autorità a norma del presente regolamento può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.

2. La conformità all'originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo.

Art. 7.
Sistema informativo automatizzato

1. Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un sistema informativo automatizzato unico.

2. Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione, per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.

3. Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l'integrità dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati personali .

4. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi con idonei criteri di sicurezza.

5. Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per via telematica.

Art. 8.
Collegamenti telematici con altre amministrazioni

1. Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro, l'Autorità può attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese, con i registri di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni o di altre amministrazioni, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli operatori della comunicazione.

2. Con apposite convenzioni vengono determinati l'oggetto del collegamento telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.

TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 9.
Domanda di iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Registro degli operatori di comunicazione", redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all'attività esercitata.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.

3. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro presentano un'unica domanda, redatta secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta secondo

il modello "2/REG", nonché dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento a ciascuna attività esercitata.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni decorrenti:

I) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso;

II) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l'obbligo di iscrizione.

5. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), l'iscrizione al registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

6. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui all'articolo 32.

Art. 10.

Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione:

a) una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo;

b) una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di impresa individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e "4/REG".

Art. 11.

Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all'individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;

d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e "6.2/REG", che riporti l'indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche.

Art. 12.

Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani, periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

d) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c).

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG" e/o "7.2/REG", che riporti l'elenco degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive serviti, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.

Art. 13.

Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG", che riporti l'elenco delle emittenti radiotelevisive servite.

Art. 14.

Dichiarazioni delle imprese editricidi giornali quotidiani, periodici o riviste

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;

d) ove non sia già stato comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che riporti l'indicazione delle testate edite, con la relativa periodicità.

Art. 15.

Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi 1 e 3.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG" e "10.2/REG", con l'indicazione dei collegamenti con i quotidiani o le emittenti, nonché degli elementi relativi alla struttura e all'attività di agenzia.

Art. 16.

Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

Art. 17.

Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG", che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Art. 18.

Istruttoria per l'iscrizione

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, è accertata:

a) la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l'autenticità della sua sottoscrizione;

b) la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l'autenticità della loro sottoscrizione;

c) l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19.

Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d'iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.

2. Il provvedimento conclusivo è adottato dal direttore del Dipartimento competente e ne viene data comunicazione all'interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

3. Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica della domanda o l'integrazione della documentazione di cui al comma 1, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, comma 1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.

Art. 20.
Iscrizione d'ufficio

1. I soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini o prima dell'inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.

2. Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda, l'iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 19; altrimenti si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari, tramite il competente nucleo della Guardia di finanza, e all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell'istruttoria svolta d'ufficio sono trasmessi al direttore del Dipartimento competente, che provvede secondo le modalità di cui all'articolo 19.

4. A fini di controllo, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette all'Autorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.

TITOLO IV
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI

Art. 21.
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello "12/REG", contenente l'indicazione del fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.

2. I soci delle società per le quali è stato presentato l'elenco all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello "13/REG".

3. Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento al controllo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.

5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 22.
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli "14.1/REG" e "14.2/REG", di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:

a) della società iscritta al registro;

b) delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.

2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere date dall'acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all'articolo 12, comma 3.

6. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30.

Art. 23.
Comunicazioni di variazione

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24.

2. Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG", che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al registro, contenenti l'indicazione della specifica variazione intervenuta.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e f), con le medesime caratteristiche, nonché all'articolo 12, comma 3.

4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 24.
Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

2. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG", contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

3. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto, redatta secondo il modello "2/REG".

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "7.1/REG", "7.2/REG", "8/REG", "10.2/REG" ciascuno con riferimento all'attività svolta.

Art. 25.
Cancellazione dal registro

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal registro.

3. La cancellazione si ha con provvedimento del direttore del Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio degli operatori.

4. Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione, il direttore del Dipartimento competente provvede alla cancellazione dal registro.

5. In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di finanza, per le conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma dell'iscrizione.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), sono cancellati dal registro ove sia accertato, anche mediante l'informativa di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, che non siano stati conseguiti i ricavi previsti all'atto dell'iscrizione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

Art. 26.
Certificazioni

1. I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".

2. Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio degli operatori.

3. L'attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

Art. 27.
Contributi alle imprese e iscrizione al registro

1. L'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Art. 28.
Trasmissione di ulteriori atti o documenti

1. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Art. 29.
Modelli

1. I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte sostanziale e integrante.

Art. 30.
Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inosservanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.
Infrastrutture di diffusione

1. Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento integrativo del presente.

Art. 32.
Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del regolamento

1. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Art. 33.
Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

1. I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione, sono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.

2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque utili di cui alla comunicazione inviata all'Autorità, riferite all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:

I) è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 23.

II) deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione, redatta secondo il modello "18/REG", da cui risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata.

4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

Art. 34.
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

1. Al fine di facilitare l'iscrizione nel registro, i soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione, redatta secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rap-

presentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima.

2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'istruttoria, si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione inviata all'Autorità, riferita all'ultima annualità, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiari di essere titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dell'attività, per il rilascio del quale l'Amministrazione nell'ambito del relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Autorità non procede ad una ulteriore acquisizione.

4. L'Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l'attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

5. Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà ivi prevista, per l'istruttoria delle relative domande di iscrizione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione, produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della produzione stessa.

6. L'iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi dell'articolo 33, l'iscrizione automatica del soggetto al registro degli operatori di comunicazione.

Art. 35.
Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.

1. Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono acquisiti all'archivio del registro degli operatori di comunicazione.

Art. 36.
Raccordo dell'informativa di sistema

1. Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro.

2. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli operatori è posto al servizio della informativa di sistema, onde consentire lo scambio, l'incrocio e l'esame congiunto delle rispettive basi di dati e informazioni.

Art. 37.
Oneri contributivi

1. È fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 38.
Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative all'organizzazione e alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.

6.6. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

6.6.1. Disposizioni organizzative

DELIBERA n. 545/00/CONS del 1° agosto 2000

Integrazione all'articolo 4 – "Organizzazione interna" del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2000, n. 185

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'articolo 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto, in particolare, l'articolo 4 – "Organizzazione interna" del proprio regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento su menzionato;

Visto il proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale ed, in particolare, l'articolo 17 – "Missioni" e l'articolo 47 – "Segreterie del Presidente e dei Commissari";

Visto, altresì, l'articolo 61 – "Disposizioni transitorie" dello stesso regolamento che, al comma 1, prevede tempi e modalità di utilizzo delle disposizioni adottate dall'Autorità al fine di assicurare la continuità e la semplificazione dei processi applicativi nella fase di prima attuazione del regolamento stesso;

Vista in particolare, la propria delibera n. 4/98 – "Gruppo di Lavoro per l'avviamento" che, all'articolo 2, prevede le modalità di funzionamento ed organizzazione del Gruppo stesso, nonché le successive modifiche ed integrazioni alla delibera stessa;

Vista la propria delibera n. 158/99 – "Misure urgenti in attuazione dell'articolo 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità" che, tra l'altro, ha stabilito il termine dell'operatività del suddetto Gruppo di lavoro al 31 dicembre 1999 e, contestualmente, ha attivato le procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità del personale del Gruppo stesso;

Vista la propria delibera n. 408/99 – "Modalità attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità: trattamento accessorio spettante al personale trasferito" ed, in particolare, l'articolo 5 – "Previsioni per il Gruppo di lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n. 4/98 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la propria delibera n. 84/00/CONS – "Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma" ed, in particolare, il comma 4 che definisce il trattamento di rimborso delle spese al personale in utilizzo temporaneo presso detto Ufficio;

Vista la propria delibera n. 287/00/CONS – "Selezioni riservate al personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento: inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità e trattamento economico del relativo personale selezionato" ed, in particolare, l'articolo 2 – "Previsioni attuative" che prevede, tra l'altro, le modalità di assegnazione di detto personale alle Segreterie dei componenti il Consiglio;

Considerate le specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità ed, in particolare, dei Componenti della stessa e delle rispettive Segreterie, di cui al sopra menzionato articolo 47 del proprio regola-

mento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, relativamente allo svolgimento dei propri compiti di istituto in località italiane ed estere ed, in particolare, tra la sede istituzionale e l'Ufficio di rappresentanza di Roma;

Ritenuta la necessità di apportare l'opportuna integrazione all'articolo 4 – "Organizzazione interna" del proprio regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, così da rendere più flessibile ed economico lo svolgimento delle suddette attività, escludendo per le Segreterie dei Componenti l'istituto del trattamento di missione, di cui al sopra citato articolo 17 del proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, così come già per i Componenti stessi in analogia a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato;

Udita la relazione del Commissario, prof. Silvio Traversa, all'uopo incaricato dal Consiglio, unitamente ai Commissari, dott.ssa Paola Manacorda e dott. Antonio Pilati, nella riunione del 3 maggio 2000;

DELIBERA

Articolo unico

Integrazione all'articolo 4 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

1. L'articolo 4 – "Organizzazione interna" è integrato con il seguente quarto comma:

"4. Agli assistenti ed agli addetti di segreteria, di cui all'articolo 47 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, che si recano in missione, così come per i Componenti stessi, spetta esclusivamente il rimborso delle spese. Lo stesso trattamento spetta nel caso di non residenza a Napoli ed a Roma".

2. Le modalità ed i relativi limiti delle spese rimborsabili saranno definiti con delibere attuative dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° agosto 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 706/00/CONS del 25 ottobre 2000

Nomina del Presidente del Comitato etico

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 ottobre 2000, in particolare nella prosecuzione del 25 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 9, che prevede l'adozione dei regolamenti sulle modalità operative e comportamenti del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

Visto il Codice etico dell'Autorità, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 22 luglio 1998, che in particolare, all'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato etico;

Vista la delibera n. 37/99 con la quale è stato costituito il Comitato etico;

Viste le dimissioni presentate dal Presidente, prof. Ettore Gallo, a seguito della nomina a presidente del Consiglio nazionale degli utenti;

Ritenuto di procedere alla nomina del nuovo Presidente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Udita la relazione del Presidente, su sua proposta;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il prof. Vincenzo Caianiello è nominato Presidente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Comitato etico risulta pertanto così composto:

- prof. Vincenzo Caianiello, Presidente;
- avv. Giorgio Azzariti, Componente;
- prof. Alfonso Quaranta, Componente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 ottobre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 713/00/CONS del 31 ottobre 2000

Costituzione della Commissione di garanzia

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 31 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che prevede l'adozione di un regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale;

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio n. 17/98 del 16 giugno 1998 ed, in particolare, l'articolo 42 che prevede l'istituzione della Commissione di garanzia;

Udita la proposta del Presidente;

DELIBERA

Art. 1.
Costituzione e compiti della Commissione di garanzia

1. È costituita la Commissione di garanzia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione ha il compito di garantire la correttezza della gestione amministrativa e contabile dell'Autorità, ad integrazione dei controlli interni vigenti. A tali fini, tra l'altro, vigila sull'osservanza delle disposizioni in materia, verifica i rendiconti periodici ed il bilancio consuntivo annuale, redige relazioni sull'attività di vigilanza svolta. La Commissione, per l'assolvimento dei propri compiti, può predisporre studi e sviluppare analisi su specifici argomenti e problemi, nonché può proporre al Consiglio misure volte ad integrare ed aggiornare le disposizioni in vigore. La Commissione formula pareri su richiesta dell'Autorità, anche corredati da lavori originali appositamente elaborati.

3. La Commissione è composta da:

- dott. Francesco Sernia, Presidente della Corte dei conti a riposo, in qualità di presidente;
- dott. Marcello Tadeucci, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione a riposo;
- dott. Luigi Fiorentino, direttore generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. I componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei Componenti dell'Autorità da cui sono stati nominati.

5. Il compenso dei componenti la Commissione è definito con apposita delibera dell'Autorità.

Art. 2.
Modalità di funzionamento

1. La Commissione si riunisce almeno una volta a trimestre presso l'Autorità.

2. Il presidente convoca le riunioni della Commissione e definisce l'ordine del giorno e la sede delle singole riunioni. L'Autorità può richiedere al presidente la convocazione di apposite riunioni per la trattazione di argomenti urgenti e per pareri specifici.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione è assistita, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, dalla Segreteria degli Organi collegiali che, tra l'altro, cura l'organizzazione delle riunioni, assicura l'assistenza durante le riunioni stesse, la verbalizzazione e la conservazione degli atti. A tali fini la Segreteria degli Organi collegiali può avvalersi, anche su richiesta del presidente della Commissione, di competenze esterne, a diversi livelli di qualificazione, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni in vigore.

5. Le ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono definite con apposita delibera dell'Autorità, sentita la Commissione stessa.

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente delibera ed alle ulteriori spese per il funzionamento della Commissione si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo n. 021 del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio finanziario 2000, nonché sui bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 61/01/CONS del 25 gennaio 2001

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità: istituzione della Segreteria generale

Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2001, n. 69

L' AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 gennaio 2001, in particolare nella prosecuzione del 25 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto , in particolare, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la propria decisione del 16 maggio 2000 con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro per l'organizzazione, composto dai commissari prof. Silvio Traversa, dott.ssa Paola Maria Manacorda, dott. Antonio Pilati, ing. Mario Lari, coadiuvati dal direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie, con la finalità, tra l'altro, di proporre al Consiglio gli aggiornamenti al predetto regolamento ritenuti opportuni in relazione alle esperienze maturate nella fase di sviluppo dell' Autorità;

Ritenuto di procedere, sulla base della proposta formulata dal sopra menzionato Gruppo di lavoro, in relazione all'accresciuta complessità delle attività istituzionali così come rilevata dall'esperienza acquisita, alla istituzione della Segreteria generale;

Udita la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Art. 1.
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

Al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

L'articolo 8 è così sostituito:

Art. 8.
Segreteria generale

1. La Segreteria generale è diretta dal Segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura dell'Autorità ed è direttamente responsabile del buon andamento dei servizi di cui all'articolo 12, comma 2. La Segreteria generale esercita le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre agli Organi dell'Autorità nonché la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità attribuite alla competenza dei servizi di cui all'articolo 12, comma 2, e sovrintende all'attuazione di quelle attribuite alla competenza di altre strutture, anche ai fini della puntuale informazione degli Organi collegiali;

c) cura, d'intesa con i coordinatori delle strutture competenti, la pianificazione dei procedimenti istruttori, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

d) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;

e) dà assistenza, salvo che non sia altrimenti disposto, alle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità;

f) è responsabile della redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

g) provvede alla organizzazione e alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attività dell'Autorità, compreso il Bollettino ufficiale;

h) predispone, secondo gli indirizzi del Consiglio, lo schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per la presentazione al Governo a norma dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n.12 della legge n. 249/97."

L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio con le modalità di cui all'articolo 24.

Le funzioni di responsabile della Segreteria del Consiglio sono esercitate direttamente dal Segretario generale il quale può farsi coadiuvare, con assenso del Consiglio, da un funzionario della Segreteria. Nell'ambito della Segreteria generale le funzioni di responsabile della Commissione per le infrastrutture e le reti e quelle di responsabile della Commissione per i servizi e i prodotti possono essere esercitate, rispettivamente, da due dirigenti, nominati dal Consiglio con le modalità di cui all'articolo 24."

2. L'articolo 13, al comma 1, è così modificato:

"1. Il coordinamento tra i Dipartimenti è assicurato da un Comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal Consiglio."

3. L'articolo 13, al comma 2, è così modificato:

"2. Il coordinamento tra i servizi di cui all'articolo 12, comma 4, è assicurato da un Comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal Consiglio."

4. L'articolo 14, al comma 3, è così modificato:

"3. La funzione di coordinamento implica la facoltà di riferire direttamente agli Organi collegiali, previa comunicazione al Segretario generale."

5. L'articolo 19, al comma 2, lettera a), è così modificato:

"a) predispone, previa consultazione dei coordinatori di cui all'articolo 13, i piani di allocazione delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilità generale dell' Autorità;"

6. Conseguentemente, nel regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità le parole "Segreteria degli Organi collegiali" e "Segretario degli Organi collegiali" vengono sostituite da "Segreteria generale" e "Segretario generale".

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Le modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, di cui alla presente delibera, entrano in vigore dalla data di entrata in servizio del Segretario generale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2001

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001

Regolamento concernente l'accesso ai documenti

Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2001, n. 141

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare, l'articolo 4;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

ALLEGATO A

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;

e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;

f) per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2.

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio. Nella richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali è richiesto l'accesso.

2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario preposto appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.

5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata .

6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o segcretati e del relativo contenuto.

Art. 3.

1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici i motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

2. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

3. Il mancato accertamento non preclude ai terzi l'esercizio del proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o in caso di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

Art. 4.

1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'articolo 2, comma 4:

a) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n.1), della legge;.

d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità;

f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'emanazione di una decisione di avvio dell'istruttoria o di archiviazione.

5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo *iter*, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

6.6.2. Accordi di collaborazione

Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24

Premesso che:

la legge 29 marzo 1999, n.78 all'articolo 1, comma 3-*bis* prevede che "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato all'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n.249...";

in data 2 luglio 1998 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle comunicazioni, accordo prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999 con efficacia al 30 giugno 1999 e confermato con proroghe pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999 e n. 24 del 1° febbraio 2000;

l'accordo richiamato è in vigenza ai sensi della citata legge fino al completamento dell'organico dell'Autorità previsto all'articolo 1, comma 17 della legge istitutiva ed è operante nell'ambito delle attuali possibilità del Ministero delle comunicazioni in termini di risorse organizzative, umane e finanziarie;

ravvisata l'esigenza di adeguare aspetti disciplinati dall'accordo in vigenza, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1999, n. 59;

tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro *pro tempore* on.le Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

L'Autorità, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di propria competenza, può richiedere, secondo la procedura indicata al successivo articolo 4, la collaborazione del Ministero in relazione a procedimenti connessi all'esercizio delle seguenti attività:

a) attuazione delle procedure per il rilascio e le variazioni delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali concernenti reti e servizi pubblici di telecomunicazioni, nonché per il pagamento dei relativi contributi;

b) assegnazione delle frequenze agli operatori licenziatari, sulla base del piano di ripartizione elaborato dal Ministero;

c) assegnazione delle risorse di numerazione agli operatori licenziatari, sulla base del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni adottato dall'Autorità;

d) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta dei servizi di comunicazione praticate dagli operatori licenziatari e autorizzati, a livello locale;

e) vigilanza sulla conformità alle disposizioni vigenti dell'offerta e distribuzione di servizi, prodotti e contenuti pubblicitari, a livello locale;

f) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta del servizio universale e dei suoi contenuti, sul territorio;

g) accertamenti attinenti procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dello svolgimento delle attività proprie, diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, e di procedimenti comunque connessi all'esercizio delle funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre 1996, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia, può richiedere la collaborazione del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità delle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero medesimo e compatibilmente con l'espletamento da parte dello stesso Ministero degli adempimenti inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorità, la competenza e la responsabilità dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti, anche nei confronti dei terzi.

Art. 4.

1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.

2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al Presidente dell'Autorità, direttamente ovvero delegando a tali fini il Segretario generale.

3. L'Autorità definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone, a tale fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione.

4. Per l'attuazione dei precedenti commi, il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni ed il Segretario degli Organi collegiali dell'Autorità, anche in accordo con le rispettive strutture organizzative centrali e periferiche interessate, sottopongono al Ministro ed al Presidente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale*, i procedimenti relativi alle attività indicate al precedente articolo 2 per i quali è richiesta la collaborazione del Ministero, nonché direttive di attuazione concernenti le modalità da porre in essere al fine di rispondere agli obiettivi di programmazione dell'impiego delle risorse umane e finanziarie, di organizzazione delle attività operative e di rendicontazione della collaborazione svolta, anche in funzione del disposto di cui al successivo articolo 6.

Art. 5.

1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 4.

2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dell'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6.

Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e del-

le telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali integrazioni e modificazioni.

L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede al versamento della somma dovuta all'entrata in bilancio dello Stato.

Art. 7.

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale* vengono regolate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 le funzioni già esercitate in supplenza dal Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge n. 249/97.

Art. 9.

Entro dodici mesi dalla firma del presente atto, che rimane vigente fino a tale termine, vengono definiti le modalità ed i relativi strumenti per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97 e per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2.

Art. 10.

Le controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

6.6.3. Iniziative e accordi di ricerca, formazione e sperimentazione

Accordo quadro tra il Politecnico di Milano e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 14 luglio 2000

"ACCORDO QUADRO"

Tra

Il Politecnico di Milano (di seguito Politecnico), con sede in Milano – Piazza Leonardo da Vinci n. 32 – codice fiscale 80057930150 e partita IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore *pro-tempore*, prof. Adriano De Maio, ivi domiciliato per la carica, a tanto autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 200005230358 del 23 maggio 2000,

e

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità), con sede in Napoli – Centro Direzionale, isola B 5, Torre Francesco – codice fiscale 95011660636, rappresentata dal Presidente, prof. Enzo Cheli,

PREMESSO CHE

– l'Autorità e il Politecnico, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;

– le singole collaborazioni, nei diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

– il Politecnico rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca;

– presso le strutture del Politecnico operano gruppi di ricerca che svolgono attività in vari settori delle telecomunicazioni e dell'informatica ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;

– il Politecnico svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;

– il Politecnico è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

– l'Autorità, anche ai fini di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento, svolge attività e studi nei settori economici, giuridici e tecnici, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni sotto duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

– l'Autorità consente a giovani neo laureati esperienze di praticantato in discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa, anche attivando a tali fini apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca, secondo le previsioni dell'articolo 51 del proprio regolamento concernente il personale;

– l'Autorità nell'ambito delle attività di tutela degli utenti, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari, nello sviluppo di studi, ricerche e indagini volti a correlare le diverse fasi della produzione, distribuzione e fruizione dei servizi;

– l'Autorità intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precipui compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura evoluta nelle comunicazioni, promovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dal Politecnico in assoluta libertà;

– il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 20 giugno 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con il Politecnico;

– il Consiglio di amministrazione del Politecnico con delibera n. 200005230358 del 23 maggio 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con l'Autorità;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.
Premesse

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 2.
Scopo dell'Accordo quadro

Scopo del presente Accordo quadro è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il Politecnico e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.

Art. 3.
Oggetto dell'Accordo quadro

1. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo quadro le tematiche di interesse comune per l'Autorità e per il Politecnico, di carattere sia teorico che sperimentale, nonchè l'attivazione di servizi comuni nei relativi settori, da gestire con apposita regolamentazione.

2. Attività di ricerca svolta presso il Politecnico e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli enti su temi di ricerca proposti dall'Autorità:

a) l'Autorità può affidare al Politecnico attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà del Politecnico stesso. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'Autorità che presso il Politecnico.

3. Attività di ricerca svolte presso il Politecnico e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli enti su temi di ricerca proposti dal Politecnico:

a) l'Autorità può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse del Politecnico su proposta di quest'ultimo. La collaborazione avviene con la messa a disposizione presso il Politecnico e/o presso l'Autorità di personale e/o di attrezzature dell'Autorità.

4. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'Autorità:

a) l'Autorità può richiedere di poter disporre di consulenza scientifica e tecnica su specifici aspetti e problemi in settori disciplinari connessi alle attività svolte dalla stessa.

5. Attività didattico-scientifica svolta presso l'Autorità e/o il Politecnico:

a) il Politecnico e l'Autorità possono concordare le modalità per lo svolgimento, anche presso altre sedi da convenire, di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonchè alla formazione didattico-scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'Autorità stessa;

b) l'Autorità può richiedere al Politecnico prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso il Politecnico e/o presso le sedi dell'Autorità;

c) l'Autorità può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Accordo quadro, nonché può promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dal Politecnico;

d) l'Autorità può promuovere, anche su proposta del Politecnico, conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'Autorità, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Autorità stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4.
Modalità di attuazione

1. Le attività oggetto del presente Accordo quadro si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione che regolano gli specifici aspetti giuridici, economici ed i contenuti, nel rispetto delle disposizioni generali previste dall'Accordo quadro stesso.

Art. 5.
Strutture utilizzabili

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, il Politecnico può utilizzare le proprie articolazioni organizzative, ferme restando le caratteristiche di indipendenza e di assenza di incompatibilità, e l'Autorità può avvalersi, oltreché delle proprie strutture, delle altre istituzioni pubbliche espressamente previste dalla legge n. 249/97.

2. L'Autorità e il Politecnico possono, inoltre, utilizzare soggetti esterni previa verifica della assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi da effettuarsi a cura e responsabilità della parte che ne prevede l'utilizzo. Specifici vincoli e limiti possono essere, di volta in volta, previsti dai singoli accordi di collaborazione.

Art. 6.
Norme per il personale dei due enti

1. Ai fini del presente Accordo quadro, le parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro ente impegnato in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui all'articolo 4.

2. Il personale di uno dei due enti, che si rechi presso una sede dell'altro ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'ente ospitante.

3. Il personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente Accordo e che fruisce di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche qualora non consentito dalle norme vigenti e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita. L'attività

del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli enti ospitanti.

Art. 7.
Programmazione e gestione

1. E' costituito un Comitato di programmazione con il compito di procedere annualmente alla pianificazione delle iniziative da realizzare, attraverso la selezione delle proposte presentate dalle parti e l'individuazione delle strutture del Politecnico coinvolti, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti. Il Comitato può rimodulare la pianificazione in corso d'anno sulla base di nuove proposte intervenute.

2. Il Comitato di programmazione è composto dal Presidente dell'Autorità e dal Rettore del Politecnico che lo coordinano, nonché da due delegati per ciascun ente.

3. E' costituito un Gruppo di gestione con il compito di attuare la pianificazione annuale definita dal Comitato di cui al precedente comma 1 attraverso la predisposizione, per la stipula, dei singoli accordi di collaborazione, nonché la verifica dell'andamento delle attività di gestione, anche provvedendo a dirimere eventuali controversie di qualsiasi tipo e natura.

4. Il Gruppo di gestione è composto da un delegato del Presidente dell'Autorità, da un delegato del Rettore, che lo coordinano, da due rappresentanti di ciascun ente a livello rispettivamente di dirigente e di professore.

5. Alle riunioni del Gruppo di gestione, limitatamente agli aspetti concernenti le singole iniziative, partecipano i responsabili, preposti da ciascun ente, alla conduzione delle iniziative stesse.

6. Il Gruppo di gestione svolge anche il compito di supporto alle attività del Comitato di programmazione attraverso la predisposizione degli atti e dei documenti occorrenti per le decisioni del Comitato stesso.

Art. 8.
Durata

1. L'Accordo quadro avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo articolo 9.

Art. 9.
Recesso

1. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo quadro con un preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.
Controversie

1. Ogni eventuale controversia che non trovi soluzione in sede di Gruppo di gestione ai sensi del precedente articolo 7, comma 3, sarà risolta secondo la vigente normativa.

Art. 11.
Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente Accordo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

Art. 12.
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26/10/72, n. 642 e successive modificazioni. Essa è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera B, della Tariffa – Parte seconda, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26/4/86, n. 131.

Milano, 14 luglio 2000

Per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il Presidente
ENZO CHELI

Per il Politecnico di Milano
Il Rettore
ADRIANO DE MAIO

7. COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 10

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della Regione Toscana 7 febbraio 2000, n. 5

Capo I
OGGETTO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

2. Le disposizioni della presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/97, con deliberazione n. 52 del 28 aprile1999, nonché al Regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

Art. 2.
Natura

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato "Corecom" è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità ", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/97.

Art. 3.
Composizione

1. Il Corecom è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due.

3. I componenti del Corecom sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

4. Nel corso della prima seduta il Comitato elegge il Vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom.

6. Al rinnovo del Corecom si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del Corecom, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del man-

dato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

Art. 4.
Incompatibilità

1. I componenti del Corecom sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; Presidente della Provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità , dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

Art. 5.
Decadenza

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione del Presidente del Corecom; quest'ultimo è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Corecom e all'Autorità.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom.

Art. 6.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

Art. 7.
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Corecom:

a) rappresenta il Comitato;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti periodici con gli organi della Regione e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 8.
Regolamento interno

1. Entro un mese dall'insediamento, il Corecom, con regolamento interno definisce il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. 9.
Indennità e rimborsi

1. Al Presidente e ai componenti del Corecom è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità , il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Corecom che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti del Corecom che per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

Capo II
FUNZIONI DEL CORECOM

Art. 10.
Funzioni

1. Il Corecom è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97.

Art. 11.
Funzioni proprie

1. Il Corecom svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale.

In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/97;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, presentando rapporti periodici;

5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa toscana, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità , con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

b) funzioni gestionali:

1) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale istituito ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 62.

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, insieme con l'ARPAT e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Art. 12.
Funzioni delegate

1. Il Corecom svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/97, possono essere delegate al Corecom le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività , di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12;

11) rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10.

Art. 13.
Conferimento della delega

1. Le funzioni di cui al precedente articolo 12, commi 1 e 2, sono delegate al Corecom mediante la stipula delle convenzioni previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità , dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del Corecom, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le riose assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

Art. 14.
Esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Corecom nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità .

2. Nell'esercizio della delega il Corecom può avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui, all'articolo 3, comma 2, del regolamento indicato al precedente articolo 1, comma 2, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 *bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con legge 29 marzo 1999, n. 78.

Art. 15.
Programmazione dell'attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenta agli organi della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta agli organi della Regione per la relativa approvazione ed all'Autorità , per la parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. Il Corecom rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione di cui ai commi 1 e 2.

Capo III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 16.
Struttura organizzativa

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifica all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale" e successive modificazioni.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

Art. 17.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla elezione dei membri del Corecom.

2. Nelle more dell'elezione del Corecom, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Corerat, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e si corrispondono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, la struttura operativa del Corecom è costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Corerat), eventualmente integrato dal personale del Ministero delle comunicazioni e dell'Ente poste italiane trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/97 e potendosi avvalere di detto personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 *bis* del citato decreto legge n. 15/1999, convertito con legge n. 78/1999.

Art. 18.
Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti dello stanziamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, iscritto sul capitolo del bilancio relativo a tale anno, corrispondente al capitolo 930 del bilancio di previsione 1999.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel bilancio regionale.

Art. 19.
Abrogazione

1. La legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo), e successive modificazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2000

Il Presidente
VANNINO CHITI

LEGGE REGIONALE del 27 marzo 2000, n. 20

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Basilicata 4 aprile 2000, n. 22

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Basilicata, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.
Natura

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quale organo regionale, svolge le funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia, della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

2. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui ai successivi articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.
Composizione e durata in carica

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato il Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e comunque non oltre la legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

6. Nel caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 5 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

Art. 4.
Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale e provinciale, consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.
Decadenza

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione della causa di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.
Rinvio

1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si debbano sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale vigente in materia di nomine.

Art. 8.
Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 9.
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10.
Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente;

b) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì all'unanimità un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11.
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 20% dell'indennità di carica lorda del consigliere regionale.

2. Ai componenti del comitato spetta un'indennità pari al 10% dell'indennità di carica lorda del consigliere regionale.

3. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

4. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

5. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 12.
Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/*bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n.78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 13.
Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale (e delle province autonome) al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

b) le altre funzioni conferite al Comitato, dalla normativa nazionale, regionale (e delle province autonome), e da provvedimenti dell'Autorità.

2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

Gli organi regionali:

a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del comma 2, dal Comitato;

b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Art. 14.
Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territoriale nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Corecom" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, dal Comitato.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15.
Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. L'Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a). una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16.
Dotazione organica

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia, rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Corerat) di cui alla legge regionale n. 11/1991.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 17.
Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume le funzioni di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 18.
Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Corerat.

Art. 19.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso si fa fronte con gli appositi stanziamenti già previsti nel bilancio autonomo del Consiglio Regionale al cap. 6 articolo 1, che assume la nuova denominazione "Comitato Regionale per le Comunicazioni".

Art. 20.
Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 11/1991 recante norme in materia di Corerat.

Art. 21.
Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000

Il Presidente
RAFFAELE DINARDO

LEGGE REGIONALE del 7 gennaio 2001, n. 1

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 10 gennaio 2001, n. 2

Capo I
OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), e n. 53 (Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), del 28 aprile 1999 è istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni di seguito denominato Corecom, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.
Natura

1. Il Corecom, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità " ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.

Art. 3.
Composizione e durata in carica

1. Il Corecom è costituito da sette componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Corecom sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età .

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Corecom, il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del Corecom. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.

4. I componenti del Corecom sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom.

6. In caso che il Corecom si riduca a tre componenti, si procede al rinnovo integrale del Corecom stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Corecom si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del Corecom:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Corecom, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 4.
Incompatibilità

1. I componenti del Corecom sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; presidente di amministrazione provinciale, presidente, direttore o amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del Corecom.

2. Ciascun componente del Corecom è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Corecom ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità .

Art. 5.
Decadenza

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Corecom medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti del Corecom decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.

3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede , sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del Corecom, alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonché , se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Corecom e all'Autorità.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom medesimo.

Art. 6.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Corecom stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Corecom sono presentate, direttamente dall'interessato, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Corecom:

a) rappresenta il Corecom e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità .

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 8.
Regolamento e codice etico

1. Entro un mese dall'insediamento il Corecom, con regolamento interno, definisce il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento già in uso al Comitato di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione).

3. Il Corecom approva altresì un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 9.
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente e ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Presidente del Corecom sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del Corecom si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Corecom.

4. Ai componenti del Corecom che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Corecom medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

Capo II
FUNZIONI DEL CORECOM

Art. 10.
Funzioni

1. Il Corecom è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/1997.

Art. 11.
Funzioni delegate

1. Il Corecom svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e del "Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni" di cui all'allegato A alla deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al Corecom le funzioni di seguito elencate:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di Comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività , di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;

2) controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.

Art. 12.
Conferimento della delega

1. Le funzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono delegate al Corecom mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità , dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle medesime.

2. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Corecom e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13.
Esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Corecom nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità , avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture funzionali di cui all'articolo 17.

2. Nell'esercizio della delega il Corecom può avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento indicato all'articolo 1.

Art. 14.
Funzioni proprie

1. Il Corecom svolge le funzioni proprie di seguito elencate:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della legge

n. 249/1997, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;

4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;

5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

b) funzioni gestionali:

1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;

4) in collaborazione con gli organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione verranno precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

Art. 15.
Programmazione delle attività del Corecom

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed alla Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta agli organi della Regione e all'Autorità , per la parte concernente le funzioni da essa delegate:

a) una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

3. Il Corecom, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16.
Collaborazione con i Comuni

1. I Comuni comunicano al Corecom i provvedimenti di rispettiva competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

2. Il Corecom collabora con l'ARPA, i comuni e le amministrazioni provinciali, nell'attività di controllo e vigilanza nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.

Capo III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 17.
Dotazione organica

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere dell'Autorità , apportando le necessarie variazioni in aumento alla dotazione organica del Consiglio regionale vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
Norma transitoria

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione (Corecoin) di cui alla legge regionale n. 1/1997, eventualmente integrato dal personale del Ministero delle comunicazioni e dell'Ente Poste italiane trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale procede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 19.
Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti disposti dagli articoli di bilancio del Consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel Bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), come apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del Corecom

Art. 20.
Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 1/1997.

Art. 21.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 gennaio 2001

Il Presidente
ENZO GHIGO

LEGGE REGIONALE del 22 gennaio 2001, n. 2

Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Calabria 26 gennaio 2001, n. 8

Art. 1.
Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del pluralismo e della concorrenza, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il potenziamento delle comunicazioni nella Regione.

2. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato "Corecom Calabria", quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 2.
Funzioni

1. Il Corecom - Calabria assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

2. Il Corecom - Calabria esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell'Autorità dalla stessa delegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97, mediante la stipula di apposite Convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Corecom - Calabria, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a),b),c) e d) del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n.53/99 del 28 aprile 1999 nonché le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

Art. 3.
Funzioni proprie

1. Il Corecom - Calabria, svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale:

1) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 lettera a), nn.1 e 2 della legge n. 249/97, avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla localizzazione comune dei relativi impianti;

2) esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/97;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicità;

5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale;

c) funzioni di controllo:

1) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Art. 4.
Funzioni delegate

1. Il Corecom - Calabria esercita, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con l'Autorità di cui al comma 2 del precedente articolo 2, le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 7, della legge n. 249/97;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 2, della legge n. 249/97;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 12, della legge n. 249/97;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 10, della legge n. 249/97;

b) Funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 5 della legge n. 249/97;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 13, della legge n. 249/97;

c) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 3, della legge n. 249/97;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 8 della legge n. 249/97;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 15 della legge n. 249/97;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 1 della legge n. 249/97;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 3, della legge n. 249/97;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 4, della legge n. 249/97;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, coma 6, lettera b), punto n. 6, della legge n. 249/97;

9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 8 della legge 249/97 la cui procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla - osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto n. 12 della legge n. 249/97;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2 della legge n. 249/97;

d) Funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto n. 9, della legge n. 249/97;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo1, comma 6, lettera a), punto n. 10, della legge n. 249/97.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Corecom - Calabria nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa affidati dalla legge n. 249/97.

3. Nell'esercizio della delega, il Corecom - Calabria può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

4. Il Corecom - Calabria esercita, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Autorità, le funzioni che la stessa Autorità potrà delegare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione n. 53/99.

5. Le competenze attualmente svolte dal Comitato regionale radiotelevisivo sono attribuite al Corecom - Calabria.

Art. 5.

Composizione - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Corecom - Calabria è composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano

competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. I componenti del Corecom - Calabria sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Corecom - Calabria, il Consiglio procede con due distinte votazioni all'elezione tra di essi del Presidente, del vice Presidente e del Segretario:

a) con la prima si eleggono, contestualmente e con una preferenza, il Presidente e il Vicepresidente; risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per voti ottenuti; a parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

b) con la seconda votazione si procede all'elezione del Segretario e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

4. Il Presidente ed i membri del Corecom - Calabria sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili.

5. Al Corecom - Calabria si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione.

6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del Corecom - Calabria, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al precedente comma 4.

7. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom - Calabria.

Art. 6.
Incompatibilità e decadenza

1. I membri del Corecom - Calabria non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi:

a) politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o direzione di Enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza in partiti politici.

b) economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;

3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, se eletti a membri del Corecom - Calabria, devono rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina del Presidente del Consiglio regionale.

4. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del Corecom - Calabria.

5. Decadono altresì dall'incarico i membri del Corecom - Calabria qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del Corecom - Calabria è tenuto a dare comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale.

6. Ove i membri del Corecom - Calabria dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilità di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio regionale procede alla loro

contestazione con il contestuale invito a far cessare la causa d'incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.

7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;

b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.

8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Corecom - Calabria e dell'Autorità.

9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom - Calabria.

Art. 7.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei membri del Corecom - Calabria sono irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo Presidente, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Le dimissioni da Presidente, Vicepresidente e Segretario del Corecom - Calabria sono presentate direttamente dagli interessati al Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del nuovo Presidente, Vicepresidente e Segretario, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.

Art. 8.
Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il Corecom - Calabria, convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno, presiede le sedute, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 9.
Autonomia organizzativa

1. Il Corecom - Calabria adotta, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per definire l'organizzazione generale, disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Corecom - Calabria è tenuto ad osservare il Codice etico allegato alla presente legge, con la lettera A).

3. Il Corecom - Calabria, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal Presidente del Corecom - Calabria.

4. Il personale del Corecom - Calabria è inquadrato nel ruolo del personale del Consiglio regionale con dotazione organica separata.

5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del personale del Corecom - Calabria, sono definiti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Presidente del Corecom, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del Corecom - Calabria avviene prioritariamente a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10.
Programmazione

1. Il Corecom - Calabria presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, unitamente al relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom - Calabria predispone una relazione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, di cui viene data pubblicità negli organi di informazione del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 11.
Rapporti con le istituzioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge il Corecom - Calabria collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni.

2. Il Corecom - Calabria intrattiene rapporti con i Corecom delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attività.

Art. 12.
Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Corecom - Calabria nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dell'Autorità di cui alla deliberazione n. 52/1999 del 28 aprile 1999, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/97, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al Corecom - Calabria, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al precedente articolo 4.

Art. 13.
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente del Corecom - Calabria è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari all'ottanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Corecom - Calabria è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

3. Ai componenti del Corecom - Calabria che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta previsti per i consiglieri regionali.

Art. 14.
Registro regionale delle imprese radiotelevisive

1. Presso il Corecom - Calabria è istituito il Registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:

a) le emittenti radiofoniche e televisive;

b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;

c) le concessionarie di pubblicità locale.

2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito regolamento che il Corecom - Calabria dovrà emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. L'iscrizione al Registro regionale delle imprese radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze che la Regione potrà erogare nel settore.

Art. 15.
Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Corecom - Calabria dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato "Spese per il funzionamento del Corecom - Calabria".

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom - Calabria dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle Convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, che sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 16.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri e dell'Ufficio di presidenza del Corecom - Calabria.

2. Ove il Consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il Corecom - Calabria ed il suo Ufficio di presidenza è eletto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro i successivi sette giorni.

3. Nelle more dell'elezione del Corecom - Calabria, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 13, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.
Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12, recante: "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" fatto salvo quanto previsto nell'articolo 16 della presente legge.

ALLEGATO A

CODICE ETICO

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei componenti del Corecom - Calabria.

2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente del Corecom - Calabria deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del presente codice.

Art. 2.
Principi generali

1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del Corecom - Calabria è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settori delle comunicazioni.

Art. 3.
Comportamento durante l'attività

1. I componenti del Corecom - Calabria svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

2. Il comportamento dei componenti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il Corecom - Calabria e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta.

Art. 4.
Doveri d'imparzialità

1. I componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti il componente non assume impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del Corecom - Calabria.

3. Il componente non assume incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del Corecom - Calabria.

Art. 5.
Conflitto di interessi - Obbligo di astensione

1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

2. I componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

Art. 6.
Obbligo di riservatezza

1. Il Presidente e i componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

Art. 7.
Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente e dai componenti.

2. L'orientamento del Corecom - Calabria sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

3. Il componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività nonché ogn altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del Corecom - Calabria.

4 Il componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del Corecom - Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 gennaio 2001

Il Presidente
GIUSEPPE CHIARAVALLOTTI

LEGGE REGIONALE del 24 gennaio 2001, n. 5

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Liguria 31 gennaio 2001, n. 2

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Regione Liguria, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.
Natura

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione del Consiglio regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.
Composizione e durata in carica

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri sei componenti. I sette componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, con votazione separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. In caso che il Comitato si riduca a meno di quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consi-

liare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, il Consiglio provvede, sempre entro sessanta giorni, alla sostituzione a norma del comma 2.

Art. 4.
Incompatibilità

1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.
Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate diretta-

mente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55, in materia di nomine.

Art. 8.
Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 9.
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti.

Art. 10.
Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e degli eventuali consulenti.

Art. 11.
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari, rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

3. Ai componenti che, su incarico del Comitato, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

Art. 12.
Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; per l'esercizio delle funzioni delegate si avvale, inoltre, dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 *bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 13.
Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa nazionale e regionale, e da provvedimenti dell'Autorità.

2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali valutano gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato.

Art. 14.
Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi della legge n. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Corecom" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973 n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un

congruo termine per rimuovere l'omissione e per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15.
Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione delle connesse spese, è presentata anche all'Autorità.

2. L'Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16.
Adempimenti a carico dei Comuni

1. I Comuni trasmettono al Comitato, entro trenta giorni dall'adozione, i provvedimenti concernenti:

a) le postazioni emittenti radiotelevisive;

b) gli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

Art. 17.
Dotazione organica

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Corerat) di cui alla legge regionale 8 aprile 1991, n. 4 (norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 233).

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 18.
Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 19.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Corerat.

Art. 20.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

Art. 21.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 8 aprile 1991, n. 4;

b) articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 gennaio 2001

Il Presidente
SANDRO BIASOTTI

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna 1° febbraio 2001, n. 15

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.
Natura

1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.
Composizione e durata in carica

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il *quorum* nelle prime due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo Presidente.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di una: in tal caso il voto è limitato alla metà, arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.

7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7.

Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.

9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

Art. 4.
Incompatibilità

1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;

i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.
Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.

Art. 8.
Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 9.
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10.
Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11.
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 12.
Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5/*bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 13.
Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Corerat).

2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/97;

c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;

d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale e locale;

h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

l) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge n. 103/75.

3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato;

b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto delle attività della Giunta, del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di conoscenza:

a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;

b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;

c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;

d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.

5. Il Comitato è organo consultivo della Regione per le attività di cui alla legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica utilità.

Art. 14.
Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo comunque delegate dall'Autorità a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni altro ulteriore atto dell'Autorità. Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità della legge n. 249/1997.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1 comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1 comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1 comma 6, lettera b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 7;

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Corecom" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge n. 853/1973, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15.
Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. L'Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16.
Collaborazione con i Comuni

1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.

Art. 17.
Dotazione organica

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Corerat) di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 52.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 18.
Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 19.
Proroga straordinaria del Corecom

1. Il Corecom il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate.

2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione, o comunque metà degli elettori della Regione, il Corecom in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.

3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il Corecom prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni.

4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Corecom che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtù della proroga ordinaria prevista dall'articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria è sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto.

5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 24/1994.

6. Si può dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del Corecom anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il procedimento di rinnovo non può essere concluso se non dopo il termine della proroga straordinaria.

Art. 20.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione del Presidente e dei membri del Comitato da parte del Consiglio si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Corerat.

3. Qualora la presente legge entri in vigore nel semestre antecedente le elezioni o consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, il Corerat, istituito ai sensi della legge regionale n. 52/1996 è straordinariamente e di diritto confermato in carica, se scaduto o in proroga ordinaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 24/1994, o riconfermato in carica, se decaduto per avvenuto decorso di tale proroga ordinaria. Il Corerat così confermato o riconfermato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni attribuitegli. La conferma o riconferma del Corerat cessano di avere effetto con la nomina del Corecom, e comunque dopo tre mesi dallo svolgimento delle elezioni o consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2.

Art. 21.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

Art. 22.
Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 52/1996, recante norme in materia di Corerat.

Art. 23.
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Presidente
VASCO ERRANI

LEGGE REGIONALE del 1° marzo 2001, n. 164

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 aprile 2001, n. 15

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:

a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;

c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Corecom.

Capo II
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 2.
Obiettivi

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dai principi deontologici, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale, gli strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;

c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero;

d) la massima comunicazione interna realizzata nell'ambito del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

2. Le attività d'informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché degli atti amministrativi generali;

b) illustrare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento della Regione, favorendo l'accesso ai servizi forniti;

c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

Art. 3.
Strutture competenti e modalità

1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.

Art. 4.
Portavoce

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.

3. L'incarico di portavoce è regolato con contratto di diritto privato, con il quale sono definiti la durata del medesimo, per un periodo di tempo comunque non superiore alla durata in carica del Presidente, nonché il trattamento economico che è commisurato a quello dei dirigenti regionali con gli incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.
Programmi radiotelevisivi della Regione

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Corecom.

2. La Giunta regionale può disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere transfrontaliero, sentito il parere del Corecom ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere del Corecom, possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

Capo III

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Art. 6.

Istituzione del Corecom

1. È istituito il Corecom quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

2. Il Corecom ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 7.

Funzioni del Corecom

1. Il Corecom esercita le seguenti funzioni:

a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;

b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Corecom.

3. Il Corecom provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.

4. Il Corecom può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.

5. Il Corecom nell'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

6. Il Corecom subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Corerat.

Art. 8.

Composizione e durata

1. Il Corecom è composto dal Presidente e da quattro componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.

2. Il Presidente del Corecom è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

3. I quattro componenti del Corecom sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all'articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Corecom sono comunicati all'Autorità.

5. Il Corecom rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Corecom rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. In sede di prima applicazione il Corecom rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Corecom provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.

7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 9.
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Corecom;

b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

Art. 10.
Vicepresidente

1. Il Corecom, nella definizione del regolamento di cui all'articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.

Art. 11.
Programmazione delle attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

Art. 12.
Dotazione finanziaria e autonomia gestionale

1. Il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie.

2. Resta acquisita al bilancio regionale l'assegnazione disposta dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7.

3. Al fine della realizzazione del programma di attività e dell'utilizzo della dotazione finanziaria, il Corecom ha piena autonomia gestionale e operativa.

4. Il Corecom si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 13.
Forme di consultazione

1. Il Corecom attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Corecom, anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.

Art. 14.
Regolamento interno

1. Il Corecom adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.
Cause di incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti del Corecom sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, sindaco, presidente della provincia, presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;

b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 16.
Assenze del Presidente e dei componenti del Corecom

1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Corecom è applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento sull'indennità mensile.

2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Corecom comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.

3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Corecom.

4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Corecom, o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 17.
Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Corecom sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 18.
Permessi

1. Al Presidente e agli altri componenti del Corecom, qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l'espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Corecom, secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.

Art. 19.
Indennità di funzione e rimborsi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Corecom sono attribuite delle indennità, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per gli affari della Presidenza.

2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Corecom che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Corecom, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.

Art. 20.
Struttura

1. Il Corecom, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da una struttura definita ai sensi dell'articolo 1, lettera B), numero 4), della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, e costituita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8.

2. La dotazione organica della struttura, individuata ai sensi del comma 1, può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.

Art. 21.
Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Corecom, il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.

2. Sino all'insediamento del Corecom, le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.

3. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 22/1991.

Capo IV
QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
E PARERE SUL PIANO D'ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE

Art. 22.
Qualificazione e formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Corecom.

Art. 23.
Parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze

1. La Giunta regionale, sentito il Corecom, esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge n. 223/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Capo V
NORME FINALI

Art. 24.
Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5, relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: le parole "per informazioni radio-televisive" sono sostituite dalle seguenti: "per informazioni, programmi e servizi radio-televisivi"; inoltre dopo le parole "materiale fotocinematografico" sono inserite le seguenti: ", nonché per la trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- 52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;

- 52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;

- 52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo III - Categoria 3.4, è istituita "per memoria" l'unità previsionale di base 3.4.2100, con la denominazione "Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom" con riferimento al capitolo 1010 (3.4.7) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione "Assegnazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, per l'esercizio da parte del Corecom delle funzioni ad esso delegate".

5. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 25.
Abrogazione

1. Sono abrogati in particolare:

a) la legge regionale n. 22/1991;

b) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;

c) l'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.

Il Presidente
ROBERTO ANTONIONE

LEGGE REGIONALE del 27 marzo 2001, n. 8

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Marche 5 aprile 2001, n. 43

Art. 1.
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

1. È istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito nominato Corecom.

2. Il Corecom è organo di consulenza e di gestione della Regione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito nominato "Autorità", al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio.

Art. 2.
Composizione e durata

1. Il Corecom è composto da sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente, eletti dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dagli interessi di settore.

2. I componenti del Corecom restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Art. 3.
Modalità di elezione del Corecom

1. Nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni separate:

a) il Presidente e il Vicepresidente del Corecom;

b) gli altri membri del Corecom.

2. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente ciascun Consigliere scrive in apposite schede un solo nome. Sono eletti Presidente e Vicepresidente nell'ordine i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al ballottaggio.

3. Il componenti del Corecom di cui alla lettera b) del comma 1 sono eletti con voto limitato a due terzi.

4. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, così come modificata dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 2, nonché l'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 4.
Incompatibilità

1. Non possono far parte del Corecom:

a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

b) i funzionari pubblici preposti o assegnati ad uffici cui competa la vigilanza sugli enti od istituti interessati;

c) i presidenti e i direttori generali di enti pubblici anche economici di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

d) coloro che svolgono le funzioni di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale, provinciale o comunale di partiti ed organizzazioni sindacali o di responsabili del settore informazione dei medesimi;

e) gli amministratori, i titolari o i loro parenti o affini fino al quarto grado, i soci o dipendenti di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, e chiunque si trovi in posizione di influenza dominante nei confronti delle suddette imprese da valutare sia ai sensi del codice civile, sia sommando alla proprietà dei soggetti sopra indicati le partecipazioni degli appartenenti allo stesso nucleo familiare;

f) i dipendenti regionali o degli enti dipendenti dalla Regione;

g) i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con gli enti e le imprese di cui alle lettere *e)* ed *f)*.

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare immediatamente la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano al Presidente del Corecom, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5; il Presidente è tenuto a segnalare le incompatibilità che lo riguardano direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5.
Decadenza

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare.

2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.

3. Ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2, la causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, ove possibile, a far cessare la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Corecom.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato, nonché al Presidente del Corecom e dell'Autorità.

7. Qualora la causa di decadenza di cui al comma 1 riguardi il Presidente del Corecom, la segnalazione di cui al comma 4 è effettuata dal Vicepresidente.

Art. 6.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Corecom sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla seduta del Corecom a cui partecipano i nuovi eletti e comunque non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto di cui al comma 2.

Art. 7.
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Corecom:

a) rappresenta il Comitato;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 8.
Organizzazione dei lavori

1. Entro un mese dall'insediamento il Corecom adotta un regolamento che disciplina la convocazione e lo svolgimento delle sedute, definisce un codice etico di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti e stabilisce inoltre le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Corecom, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori.

Art. 9.
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed al Vicepresidente è attribuita rispettivamente una indennità mensile lorda di lire 4.500.000 e di lire 2.800.000 per dodici mensilità.

2. Ai componenti il Corecom è attribuita una indennità mensile lorda di lire 2.250.000 per dodici mensilità.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutate ogni tre anni sulla base dell'indice annuale ISTAT.

4. Ai componenti il Corecom che non risiedono nel comune di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super.

Art. 10.
Funzioni

1. Il Corecom esercita funzioni proprie, nonché funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e del Corecom.

2. Il Corecom esercita le funzioni proprie ad esso conferite dalla normativa statale e regionale e in particolare:

a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a, punti 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

c) esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 e verifica l'utilizzo delle agevolazioni ivi previste;

d) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

i) formula proposte ed assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;

l) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;

m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

n) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

o) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Il Corecom esercita le funzioni delegate, individuate nelle apposite convenzioni, con le risorse in esse indicate e secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

Art. 11.
Potere sostitutivo

1. In caso di inadempimento nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale esercita nei confronti del Corecom, previa diffida, i necessari poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 12.
Programma di attività e relazione

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

3. Il programma di attività e la relazione conoscitiva sono pubblicati, a cura del Corecom, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13.
Forme di partecipazione

1. Il Corecom attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, degli utenti e con tutti gli altri soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione, operanti nella regione, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.

2. Il Corecom promuove altresì lo svolgimento di periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 14.
Rapporti istituzionali

1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Corecom collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, nonché con gli altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti e istituzioni competenti in materia, ivi compresa la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9.

Art. 15.
Dotazione organica, collaborazioni e consulenze

1. Il Corecom, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura da esso dipendente, rientrante fra le strutture del Consiglio regionale.

2. La dotazione organica è determinata con apposito provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale d'intesa con l'Autorità. Il personale della struttura è inquadrato nel ruolo unico regionale. A seguito della determinazione della dotazione organica, alla struttura può essere assegnato:

a) personale di ruolo della Regione;

b) personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997;

c) personale di ruolo degli enti locali.

3. Il personale di cui al comma 2 è gestito dal Corecom con le modalità stabilite per il personale regionale.

4. Nell'espletamento delle sue funzioni il Corecom può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 16.
Autonomia finanziaria e gestionale

1. Per il funzionamento del Corecom è iscritto a carico del bilancio regionale apposito finanziamento, determinato sulla base del programma di attività di cui all'articolo 12, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.

2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sulla base delle determinazioni concordate con le convenzioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono iscritte in entrata in apposito capitolo di bilancio.

Art. 17.
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2001, mediante impiego dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340131 e con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione.

Art. 18.
Norme transitorie

1. Fino alla costituzione del Corecom, le funzioni di cui alla presente legge sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo istituito con legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32, purché i suoi membri non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge per i componenti del Corecom.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 8, comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la stessa è costituita dal personale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. All'insediamento del Corecom si provvederà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.
Modifiche ed abrogazioni

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 51/1997 è sostituita dalla seguente:
"a) del comitato regionale per le comunicazioni;".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 51/1997 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 sono affidati al Comitato regionale per le comunicazioni.

3. Le imprese radiotelevisive e le testate giornalistiche a stampa operanti in ambito regionale sono tenute a fornire al Comitato regionale per le comunicazioni tutte le notizie richieste necessarie alla compilazione degli elenchi e al costante monitoraggio del sistema della comunicazione in ambito regionale.".

3. Sono abrogati con decorrenza dalla data di costituzione del Corecom:

a) l'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 38;

b) la legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Ancona, 27 marzo 2001

Il Presidente
VITO D'AMBROSIO